



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1018**

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia  
di reddito di cittadinanza e di pensioni

# Indice

1. DDL S. 1018 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	5
1.2.1. Testo DDL 1018 .....	6
1.2.2. Testo approvato 1018 (Bozza provvisoria) .....	90
1.2.3. Testo 1 .....	105
1.2.4. Testo 2 .....	114
1.2.5. Testo 3 .....	512
1.2.6. Testo 3 (ANNESSE) .....	970
1.2.7. Testo 3 (ANNESSE II) .....	977
1.3. Trattazione in Commissione .....	990
1.3.1. Sedute .....	991
1.3.2. Resoconti sommari .....	993
1.3.2.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	994
1.3.2.1.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/01/2019 .....	995
1.3.2.1.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (ant.) del 04/02/2019 .....	999
1.3.2.1.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 17 (pom.) del 04/02/2019 .....	1000
1.3.2.1.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 18 (ant.) del 05/02/2019 .....	1001
1.3.2.1.5. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 19 (pom.) del 05/02/2019 .....	1002
1.3.2.1.6. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 20 (nott.) del 05/02/2019 .....	1003
1.3.2.1.7. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 21 (ant.) del 06/02/2019 .....	1004
1.3.2.1.8. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (nott.) del 06/02/2019 .....	1005
1.3.2.1.9. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (pom.) del 07/02/2019 .....	1006
1.3.2.1.10. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (pom.) del 12/02/2019 .....	1012

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	1017
1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (ant.) del 16/02/2019 . . . . .	1023
1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/02/2019 . . . . .	1459
1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 80 (pom.) del 19/02/2019 . . . . .	1468
1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 81 (pom.) del 19/02/2019 . . . . .	1475
1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 82 (nott.) del 19/02/2019 . . . . .	1482
1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 83 (ant.) del 20/02/2019 . . . . .	1486
1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/02/2019 . . . . .	1494
1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 85 (nott.) del 20/02/2019 . . . . .	1501
1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 86 (ant.) del 21/02/2019 . . . . .	1507
1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 87 (pom.) del 21/02/2019 . . . . .	1521
1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 88 (nott.) del 21/02/2019 . . . . .	1534
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	1541
1.4.1. Sedute . . . . .	1542
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	1546
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	1547
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/02/2019 . . . . .	1548
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/02/2019 . . . . .	1551
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	1553
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 27 (ant., Sottocomm. pareri) del 14/02/2019 . . . . .	1556
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (ant.) del 14/02/2019 . . . . .	1557
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (ant.) del 20/02/2019 . . . . .	1559
1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (pom.) del 25/02/2019 . . . . .	1562
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	1564
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (ant.) del 31/01/2019 . . . . .	1565
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 66 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1571
1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (nott.) del 06/02/2019 . . . . .	1573

1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (pom.) del 07/02/2019 . . . . .	1575
1.4.2.2.5. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 12/02/2019 . . . . .	1578
1.4.2.2.6. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	1583
1.4.2.2.7. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	1585
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	1587
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 118 (ant.) del 07/02/2019 . . . . .	1588
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 12/02/2019 . . . . .	1593
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	1606
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	1613
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 122 (ant.) del 15/02/2019 . . . . .	1617
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (pom.) del 15/02/2019 . . . . .	1626
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 124 (ant.) del 18/02/2019 . . . . .	1632
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 125 (pom.) del 18/02/2019 . . . . .	1638
1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 126 (pom.) del 19/02/2019 . . . . .	1641
1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 25/02/2019 . . . . .	1649
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	1659
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1660
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (pom.) del 12/02/2019 . . . . .	1664
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	1667
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 53 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1668
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 54 (pom.) del 07/02/2019 . . . . .	1672
1.4.2.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	1676
1.4.2.6.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1677
1.4.2.6.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 48 (ant.) del 07/02/2019 . . . . .	1685
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	1688
1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1689
1.4.2.7.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/02/2019 . . . . .	1691
1.4.2.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	1695
1.4.2.8.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1696
1.4.2.8.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 55 (ant.) del 07/02/2019 . . . . .	1701
1.4.2.8.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 56 (pom.) del 07/02/2019 . . . . .	1703
1.4.2.9. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	1706
1.4.2.9.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	1707

1.4.2.9.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 07/02/2019	1709
1.4.2.9.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 71 (pom.) del 07/02/2019	1713
1.4.2.9.4. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/02/2019	1719
1.5. Trattazione in Assemblea	1722
1.5.1. Sedute	1723
1.5.2. Resoconti stenografici	1724
1.5.2.1. Seduta n. 87 del 05/02/2019	1725
1.5.2.2. Seduta n. 88 del 06/02/2019	1799
1.5.2.3. Seduta n. 93 del 25/02/2019	1958
1.5.2.4. Seduta n. 94 del 26/02/2019	2025
1.5.2.5. Seduta n. 95 del 27/02/2019	2567

## **1. DDL S. 1018 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1018  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

**Titolo breve:** *DL 4/2019 Reddito di cittadinanza e pensioni*

---

Iter

**27 febbraio 2019:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1018**

**approvato**

[C.1637](#)

approvato con modificazioni

[S.1018-B](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [26/19](#) del 28 marzo 2019, GU n. 75 del 29 marzo 2019. Testo coordinato G.U. n. 75 del 29 marzo 2019. Rettifica G.U. n. 81 del 5 aprile 2019.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Giulia Bongiorno](#), Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **4** del **28 gennaio 2019**, G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019, scadenza il 29 marzo 2019. Testo coordinato G.U. n. 84 del 9 aprile 2019 (suppl. ord.)).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **28 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 84 del 28 gennaio 2019.

Classificazione TESEO

REDDITO MINIMO, TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

**Articoli**

INDIGENTI E NULLATENENTI (Art.1), ANZIANI (Art.1), REDDITO FAMILIARE (Artt.2, 3), INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ( ISEE ) (Art.2), LIMITI DI REDDITO A FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (Art.2), REGOLAMENTI (Art.2),

FORME NON ECONOMICHE DI ASSISTENZA (Art.2), FAMIGLIA (Art.2), CONVIVENTI (Art.2), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.2, 5), FIGLI (Art.2), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.2, 3, 6), BASI DI DATI (Artt.2, 5, 6), CANONE DI LOCAZIONE (Artt.3, 5), MUTUI E PRESTITI (Artt.3, 5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 5, 24), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4, 5, 8, 12, 23), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 23, 25, 28), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.3), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.3, 5, 6, 7, 12, 23, 25, 28), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.3, 8), DISOCCUPATI E DISOCCUPAZIONE (Artt.4, 18), PROGRAMMI E PIANI (Art.4), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.4), OBBLIGHI (Art.4), PATRONATI (Art.4), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Artt.4, 6), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.4), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.4, 8), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Artt.4, 8), CONTRATTI DI LAVORO (Artt.4, 8), CONSENSO (Artt.4, 11), MOBILITA' TERRITORIALE DEI LAVORATORI (Art.4), COMUNI (Artt.4, 5), SERVIZI SOCIALI (Artt.4, 6), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art.4), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.5), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.5), CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Art.5), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.5, 8, 23), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.5), ANAGRAFE TRIBUTARIA (Art.5), PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ( PRA ) (Art.5), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.5), CARTE DI CREDITO (Art.5), ACQUISTI (Art.5), PAGAMENTO (Art.5), DIVIETI (Art.5), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.5), TARIFFE ELETTRICHE (Art.5), GAS PER USO DOMESTICO (Art.5), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.5, 6), SITI E PORTALI WEB (Artt.6, 10), AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ( ANPAL ) (Artt.6, 9), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.6), GUARDIA DI FINANZA (Artt.6, 8), FALSITA' (Art.7), PENE DETENTIVE (Artt.7, 27), REVOCA (Art.7), RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.7, 8), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.7), ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (Art.7), DATORI DI LAVORO (Artt.8, 20, 22), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.8), INCREMENTO DI PERSONALE (Art.8), LICENZIAMENTO (Art.8), CONTRATTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO (Art.8), ENTI PRIVATI (Art.8), OSSERVATORI (Artt.8, 10, 28), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.8), CREDITO DI IMPOSTE (Art.8), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.9, 13), ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI (Art.9), COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO (Art.9), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.9), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.11, 21), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.11), LIMITI DI SPESA (Art.12), CONTI DI TESORERIA (Art.12), ANPAL SERVIZI SPA (Art.12), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.12), RENDICONTI (Art.12), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Artt.14-18), PREPENSIONAMENTO (Artt.14-17), ETA' DELLE PERSONE (Artt.14, 16-18), PENSIONE DI ANZIANITA' (Artt.14-17), RICONGIUNZIONE A FINI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI (Art.14), DONNE (Art.16), ETA' PENSIONABILE (Artt.14-18), PENSIONE SOCIALE (Art.18), ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI (Art.18), LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO (Art.18), LAVORO PESANTE (Art.18), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.19-22), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.19), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.19), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.19), RISCATTO A FINI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI (Art.20), PREMI DI PRODUZIONE (Art.20), TETTI PREVIDENZIALI (Art.21), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.22), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.22), ASSEGNI AD PERSONAM (Art.22), TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Artt.23, 24), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.23), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.23), CESSIONE DI CREDITI (Art.23), FONDI DI GARANZIA (Art.23), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.23), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.23), ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ( ABI ) (Art.23), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.23), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.24), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE



CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL ) (Art.25), NOMINE IN ENTI (Art.25), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.25), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.26), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.26), TRASPORTI AEREI (Art.26), ADDIZIONALE DI IMPOSTE (Art.26), TASSE DI IMBARCO E SBARCO (Art.26), IMPOSTE SUI GIOCHI E CONCORSI (Art.27), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.27), VIDEOGIOCHI (Art.27), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.27), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Art.27), PENE PECUNIARIE (Art.27), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.27)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nunzia Catalfo](#) (M5S) (dato conto della nomina il 30 gennaio 2019) .

Relatore alla Commissione Sen. [Tiziana Nisini](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 30 gennaio 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Nunzia Catalfo](#) (M5S) nominato nella seduta n. 88 del 21 febbraio 2019 (proposto teso modificato).

Relatore di maggioranza Sen. [Tiziana Nisini](#) (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta n. 88 del 21 febbraio 2019 (proposto teso modificato).

Relatore di minoranza Sen. [Tommaso Nannicini](#) (PD) nominato il 25 febbraio 2019 .

Relatore di minoranza Sen. [Roberta Toffanin](#) (FI-BP) nominato il 25 febbraio 2019 .

#### Assegnazione

Assegnato alla [11<sup>a</sup> Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede referente** il 28 gennaio 2019. Annuncio nella seduta n. 84 del 28 gennaio 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1018

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)  
e con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i poveri, ha contribuito a ridurre in maniera determinante il potere d'acquisto di questi ultimi, minando le fondamenta stesse dell'odierno sistema economico.

Le rilevazioni della Commissione europea del luglio 2017 (*Employment and social development, Annual Review, 2017*) mostrano, sul fronte del contrasto al rischio di esclusione sociale, una situazione di vera e propria emergenza. L'Italia è tra i paesi dell'Unione europea, assieme a Estonia e Romania, ad avere maggiormente aumentato negli anni della crisi il numero dei poveri sia in termini assoluti che relativi.

Le stime prese a base per la creazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile contenute all'interno del Documento di economia e finanza per l'anno 2018 tratteggiano un quadro chiaro: la seppur flebile ripresa dell'ultimo biennio si è associata ad un aumento delle disuguaglianze. I tre indicatori presi a riferimento - reddito disponibile aggiustato, indice di disuguaglianza e indice di povertà assoluta - confermano inequivocabilmente tale tendenza.

Nell'attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), è stato istituito il Reddito di inclusione (ReI) che non costituisce un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale e, se non riformulato e potenziato, rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o a rischio di esclusione sociale.

Gli strumenti previsti hanno la natura di interventi che costituiscono misure di politica economica volte a rilanciare l'occupazione.

Il provvedimento è composto dal capo I, dal capo II e dal capo III ed è costituito da 29 articoli.

Finalità delle disposizioni contenute nel capo I (articoli 1-13) è la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo.

I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura fondamentale, in grado di svolgere una tripla funzione: garantire un livello minimo di sussistenza e incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso la libera scelta del lavoro, nonché favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

Nel capo II (articoli 14-26) sono previste disposizioni in materia di pensione anticipata « quota 100 » e

altre disposizioni pensionistiche.

Nel capo III (articoli 27-29) sono previste disposizioni finali in materia di giochi e in materia finanziaria, nonché l'entrata in vigore.

#### Capo I

L'articolo 1 (*Reddito di cittadinanza*) prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

L'articolo 2 (*Beneficiari*) prevede la tipologia dei beneficiari del Rdc e i relativi requisiti per accedere al beneficio. Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il destinatario è il soggetto in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali si prevede: il possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato in presenza di più figli e di un componente con disabilità all'interno del nucleo familiare; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicato per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Il beneficio è altresì riconosciuto se, al momento della domanda, il richiedente possiede, a certe condizioni, autoveicoli e motoveicoli ed è escluso, a qualunque titolo, in caso di possesso di navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista, ai soli fini del Rdc, la definizione del reddito familiare determinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (ISEE). Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. È prevista la compatibilità della medesima misura con la fruizione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e con altre forme di sostegno al reddito.

L'articolo 3 (*Beneficio economico*) prevede la composizione del beneficio che presenta una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Il beneficio economico in ogni caso non può essere superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste e comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della pensione di cittadinanza. Sono inoltre previste disposizioni riguardanti la determinazione del beneficio economico nei casi di variazione della condizione occupazionale dovuta all'avvio di un'attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.

L'articolo 4 (*Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale*) prevede un sistema di « condizionalità » al fine del riconoscimento del diritto al Rdc. Tali condizioni riguardano l'immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può riguardare attività al servizio della comunità, di riqualificazione

professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. Al rispetto delle suddette condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, mentre sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità. Altre disposizioni riguardano le procedure tramite le quali, una volta riconosciuto il beneficio, vengono stipulati il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale. Il primo verrà stipulato qualora i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono connessi prevalentemente alla situazione lavorativa e il secondo verrà stipulato nel caso in cui, a seguito di una valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono complessi e multidimensionali. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 (*Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio*) dispone che il Rdc può essere richiesto presso il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, mediante modalità telematiche o presso i centri di assistenza fiscale. Il modulo di domanda sarà predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il Rdc viene riconosciuto dall'INPS che potrà acquisire dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e da altre amministrazioni pubbliche le informazioni rilevanti ai fini del suddetto riconoscimento. Il beneficio economico è erogato tramite la Carta Rdc che permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per singolo individuo. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta Rdc, inoltre, sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

L'articolo 6 (*Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti*) prevede l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale. Trattasi di una piattaforma digitale che si inserisce nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego e di un'altra piattaforma che si inserisce nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per il coordinamento dei comuni. Le suddette piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. Altre disposizioni riguardano le modalità operative delle citate piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai comuni all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS.

L'articolo 7 (*Sanzioni*), nel prevedere l'apparato sanzionatorio, dispone la reclusione da due a sei anni nei casi in cui vengano rese o utilizzate dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omesse informazioni dovute. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In presenza di condanna in via definitiva per i reati sopra citati, consegue l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca del beneficio è disposta dall'INPS e il medesimo non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. Si prevede, altresì, la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti utili per accedere al Rdc: mancata dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; non sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale; mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva; non adesione ai progetti; rifiuto di una delle tre offerte di lavoro congrue; mancata comunicazione della condizione occupazionale; mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE aggiornata, in caso di variazione del nucleo familiare;

svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo in assenza delle comunicazioni obbligatorie. È altresì prevista la decadenza dal beneficio nei casi in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, ovvero di altra dichiarazione resa nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio. È previsto che l'irrogazione delle sanzioni e il recupero dell'indebito avvenga da parte dell'INPS che, con riguardo agli indebiti, riverserà le somme all'entrata del bilancio dello Stato e, in particolare, al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso di decadenza dal beneficio, esso potrà essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento. Inoltre, i centri per l'impiego e i comuni comunicano, tramite le piattaforme digitali di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai fatti suscettibili di sanzioni. Ai successivi commi sono previsti i compiti che dovranno svolgere i centri per l'impiego, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, i comuni e l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nei casi di mancate comunicazioni, dichiarazioni mendaci e relativamente alle verifiche e ai controlli anagrafici. L'articolo 8 (*Incentivi per l'impresa e per il lavoratore*) prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del Rdc identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro dei beneficiari.

Ai sensi del comma 1, le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi diciotto mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo, nel limite dell'importo del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e per una durata predeterminata. Il contributo non è comunque inferiore a cinque mesi, con un massimale pari a 780 euro mensili. In caso di rinnovo del Rdc, l'incentivo per le imprese è concesso nella misura fissa di cinque mensilità.

Ai sensi del comma 2, gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (tra cui rientrano anche le agenzie per il lavoro) un Patto di formazione, finalizzato allo svolgimento di un percorso professionale, alla fine del quale se il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo sarà riconosciuto al datore di lavoro l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e per una durata predeterminata.

Al comma 3 sono previste le condizioni per usufruire delle agevolazioni.

Al comma 4 è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputate alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso i patti del lavoro e formativi, vedasi di seguito la figura 1.




Figura 1 - Rapporto tra beneficiari e istituzioni deputate alla allocazione del lavoratore sul mercato. L'articolo 9 (*Assegno di ricollocazione*) prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (AdR). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una

misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una « dote » per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati e centri per l'impiego, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l'impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede l'affiancamento di un *tutor* al beneficiario del Rdc, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di Rdc delle attività individuate dal *tutor*, l'obbligo per il beneficiario di accettare l'offerta di lavoro congrua e, per l'erogatore del servizio, di comunicare all'ANPAL e al centro per l'impiego il rifiuto ingiustificato di svolgere una delle attività indicate dal *tutor*, nonché la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziare, essendo l'intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del Rdc e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

L'articolo 10 (*Monitoraggio del Rdc*) prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio del Rdc e predisporre, sulla base delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni, disponibili in materia, rilevate anche dalle piattaforme digitali, il rapporto annuale sull'attuazione del Rdc pubblicato nel sito *internet* istituzionale. Per tali compiti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 (*Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*) prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI e il Rdc.

L'articolo 12 (*Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc*) prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale. Con riferimento a quest'ultimo profilo, si precisa che la stabilizzazione del personale a tempo determinato presso ANPAL servizi S.p.A. sarà effettuata nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia di assunzione del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), avendo cura di dare adeguata valorizzazione all'anzianità di servizio.

In relazione al conferimento di incarichi di collaborazione necessari all'avvio del Rdc, di cui al comma 3, la procedura seguita da ANPAL servizi S.p.A. è declinata dal regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione; tale regolamento, anche in ossequio a un consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 7759 del 2017), disciplina le procedure comparative di selezione a tal fine utilizzate da ANPAL servizi S.p.A., nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Ciò a differenza di quanto previsto nel successivo comma 4, ove - ai fini della stabilizzazione del personale di ANPAL servizi S.p.A. assunto a tempo determinato - è invece espressamente previsto l'espletamento della procedura concorsuale, per titoli ed esami.

L'articolo 13 (*Disposizioni transitorie e finali*) prevede che dal mese di marzo 2019 il ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, non può essere più richiesto e, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non è più riconosciuto né rinnovato. Ai soggetti ai quali il ReI è stato riconosciuto anteriormente al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, adeguandolo al beneficio economico del Rdc.

#### IMPATTO MACROECONOMICO DEL RDC SUL MERCATO DEL LAVORO

In questa sezione si descrive brevemente il possibile impatto macroeconomico del Rdc sia sull'efficienza del mercato del lavoro, in termini di aumento di occupazione e produttività da realizzarsi con il miglioramento dei centri per l'impiego, e la riqualificazione formativa dei lavoratori, nonché attraverso appropriati incentivi, sia su alcuni aspetti macroeconomici che riguardano il moltiplicatore, l'*output gap* e il recupero del *fiscal stance*.

**Impatto macroeconomico del Reddito di cittadinanza: moltiplicatore, *output gap* e *fiscal stance***

L'attuazione del Reddito di cittadinanza associata al potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, nella misura in cui può aiutare a reimpiegare parte di quegli oltre tre milioni di scoraggiati (secondo i dati dell'ISTAT 2018) che da anni non cercano più attivamente lavoro. L'afflusso degli scoraggiati presso i centri per l'impiego permetterebbe di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro, che nella metodologia europea contribuisce alla crescita del PIL potenziale.

Si aprirebbe così uno spazio fiscale aggiuntivo che può essere utilizzato per aumentare l'occupazione evitando di far crescere il *deficit* strutturale a livelli passibili di sanzioni. Il meccanismo, che può apparire complesso, riflette semplicemente la natura strutturale e non soltanto ciclica del reddito di cittadinanza così come è stato congegnato dal Governo: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone.

Questa misura, che prevede, in prospettiva, un finanziamento fino a oltre 8 miliardi di euro, permetterà a chiunque si trovi al di sotto della soglia di povertà (stabilità dall'Eurostat in 9.360 euro di reddito annuale) di ottenere un'integrazione di reddito fino a tale soglia. Gli effetti moltiplicativi di tale misura saranno evidenti, tanto più laddove il sostegno andrà a beneficiari con reddito nullo o molto basso, e quindi con propensione al consumo pari a 1. L'idea di veicolare il sostegno al reddito attraverso un bancomat servirà non solo per la tracciabilità dei consumi, ma anche per innescare incentivi a consumare. Anche la riqualificazione e il potenziamento dei centri per l'impiego, con la destinazione di un miliardo di euro risorse, per l'assunzione di nuove unità operative, avrà effetti moltiplicativi sui consumi, sull'occupazione e sul reddito.

Sulla base dell'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con riferimento alle stime relative alle platee potenziali, in base al modello previsionale Memo-It elaborato da ISTAT (1), l'erogazione del Rdc dovrebbe indurre un effetto moltiplicatore sul PIL reale (2) definito come segue negli anni 2019-2023:

Variable	2019	2020	2021
Moltiplicatori trasferimenti (Memo-It)	0,2	0,4	0,5
Spesa per Rdc (milioni di euro)	6110	7755	8017
Impatto aggiuntivo sul PIL reale (milioni di euro)	1222	3102	4008,5
Impatto aggiuntivo % su PIL reale	0,1%	0,2%	0,2%

La stima dell'effetto espansivo è maggiore nel caso in cui l'impatto del Reddito di cittadinanza venga valutato come uno *shock* diretto sui consumi delle famiglie, con un moltiplicatore che raggiunge il valore di 0,3 nel primo anno di erogazione. L'analisi è effettuata al netto di effetti di trascinamento *demand-led* legati all'impatto sugli investimenti della variazione di componenti autonome della domanda aggregata nonché degli effetti positivi sull'occupabilità della forza lavoro indotti dalle azioni di potenziamento dei centri per l'impiego. Inoltre, un ulteriore elemento di cui l'analisi non può tenere conto *ex ante* è il complesso degli incentivi per l'impresa e definiti all'articolo 8 del provvedimento sotto forma di sgravi contributivi, che trasforma parte delle erogazioni dei beneficiari in riduzioni di entrate modificando *ex post* l'effetto macroeconomico della misura.

Inoltre, considerando i moltiplicatori fiscali per l'occupazione diretta di lavoratori e per i trasferimenti sociali espressi dal modello ITEM (*Italian Treasury Econometric Model*), l'impatto macroeconomico congiunto degli interventi di potenziamento dei centri per l'impiego e delle erogazioni per il Rdc per il 2019 è descritto più precisamente come segue:

Variable	2019
Moltiplicatori occupazione diretta	1,2
Spesa per centri per l'impiego (milioni di euro)	1000
Impatto aggiuntivo occupazione diretta rispetto a scenario base (milioni di euro)	1200
Impatto aggiuntivo occupazione diretta (differenza tra tassi di variazione)	0.07%
Moltiplicatori trasferimenti	0.3
Spesa per Rdc (milioni di euro)	6110



Impatto aggiuntivo da erogazione Rdc rispetto a scenario base (milioni di euro)	1833
Impatto aggiuntivo da erogazione Rdc (differenza tra tassi di variazioni)	0.11%
<b>Impatto aggiuntivo totale rispetto a scenario base (milioni di euro)</b>	<b>3033</b>
<b>Impatto aggiuntivo totale (differenza fra tassi di variazione)</b>	<b>0.18%</b>

*Effetti dell'attivazione di lavoratori scoraggiati sulla crescita potenziale*

Il complesso degli interventi di politica attiva definiti a supporto del Rdc può produrre inoltre effetti positivi sul PIL potenziale grazie allo *shock* di offerta di lavoro generato dalla crescita del tasso di partecipazione, a seguito dell'ingresso di lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro.

Simulazioni effettuate attraverso il metodo della funzione di produzione adottato dall'*Output Gap Working Group* della Commissione europea hanno mostrato che l'attivazione di un milione di lavoratori scoraggiati nel 2017 avrebbe prodotto un incremento del PIL potenziale tale da generare un ampliamento dell'*output gap* dell'ordine di 1,4 punti (3).

Le stime della Commissione europea, che contemplano per l'Italia un NAWRU pari al 10,3 per cento, hanno prodotto per il 2017 un PIL potenziale di 1605,43 miliardi di euro al cospetto di un PIL effettivo di 1595,9 miliardi di euro (dati AMECO a euro costanti). Il relativo *output gap* si è attestato a -0,59 e ha permesso di realizzare una correzione di 5,25 miliardi di euro al saldo nominale di bilancio.

Qualora fossero stati reinseriti nel mercato del lavoro un milione di individui - ipotesi non irrealistica, dato che le forze di lavoro potenzialmente occupabili (o inattivi « scoraggiati ») erano 3 milioni e 131.000 secondo ISTAT nel 2017 -, il tasso di partecipazione sarebbe stato superiore di due punti e mezzo e avrebbe contribuito ad aumentare la stima del PIL potenziale di 23 miliardi di euro. Il relativo *output gap* registrato sarebbe stato pari a -1,98: dal maggiore margine di *deficit* strutturale concesso sarebbe derivata una correzione al saldo nominale di bilancio di circa 17,5 miliardi di euro, ovvero uno spazio fiscale aggiuntivo di oltre 12 miliardi di euro.

Scenari (dati 2017)	Nuovi attivati (in milioni)	Tasso di partecipazione (15-74)	PIL potenziale (miliardi a prezzi costanti)	Output gap	Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti)	Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti)
Actual	-	62,30%	1605,43	-0,5	5,247	-
Policy 1	1	64,80%	1628,28	-1,98	17,565	12,318

In questo senso, il potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro. Lo spazio fiscale aggiuntivo risultante dalla revisione al rialzo del tasso di partecipazione nell'immediato si traduce, nel breve periodo, in un incremento del tasso di disoccupazione definito come proporzione dei soggetti senza occupazione che cercano attivamente lavoro rispetto alla popolazione attiva. Nel breve periodo ciò incide direttamente sulle forze lavoro potenziali così come definite nell'ambito della metodologia ECFIN; quest'ultima tiene conto dello *shock* sul tasso di disoccupazione interpretandolo al passare del tempo come NAWRU - ovvero come componente di *trend* - solo laddove la maggiore disoccupazione non fosse riassorbita nel corso del tempo.

A questo scopo, l'erogazione del Rdc fornisce un forte incentivo per la componente della platea di beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre all'impatto macroeconomico generato dai consumi innescati dal Rdc, gli incentivi per le imprese definiti all'articolo 8 aumentano la probabilità di riassorbimento dei beneficiari del programma all'interno della forza lavoro. In tal modo, il maggiore spazio fiscale potenzialmente creato dall'aumento del tasso di partecipazione può essere sfruttato per accrescere il grado espansivo della *fiscal stance* italiana evitando di far crescere il *deficit* strutturale a livelli passibili di sanzioni.

Il Reddito di cittadinanza si configura pertanto come uno strumento volto a perseguire una crescita non inflazionistica, grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro che si manifesta contemporaneamente allo stimolo alla domanda nel breve periodo; il contenuto incremento del disavanzo necessario a finanziare la misura permette quindi di conseguire un mercato del lavoro più « stretto » senza incorrere in vincoli di capacità che ne vanificherebbero l'impatto in termini reali. In questa direzione sembra andare anche un recente suggerimento del presidente della

Banca centrale europea Mario Draghi: « *Estimates of the size of the output gap have to be made with caution (...) if substantially more workers can be drawn into the labour force, it would be possible for the labour market to strengthen further without generating wage pressures* » (4) .

Il meccanismo del Reddito di cittadinanza riflette semplicemente la sua natura strutturale e non soltanto ciclica: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone. L'impatto della misura conferma peraltro le perplessità sollevate negli anni precedenti dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'incertezza nella stima dell'*output gap* adottata dalla metodologia ECFIN, in quanto la presenza di un'elevata disoccupazione e la virtuale assenza di pressioni inflazionistiche mostrano la presenza di un'ampia capacità ancora inutilizzata nell'economia italiana (5) .

Precedenti esperienze di politiche attive praticate in Paesi dell'Unione europea, come la Germania, inoltre, mostrano come l'attivazione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro, ad esempio, abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto responsabili di stimoli positivi della domanda di breve periodo ma anche tali da produrre effetti sulla crescita potenziale. Secondo le stime della Bundesbank (6) , uno scenario di immigrazione elevata nel periodo 2016-2020 può portare ad un miglioramento della crescita potenziale dell'1,3 per cento (rispetto ad un miglioramento dell'1,2 per cento in caso di minore immigrazione) e dell'1 per cento nel periodo 2021-2025 (rispetto ad un miglioramento dello 0,7 per cento nel caso di minore immigrazione). Parimenti, il contributo delle ore lavorate alla crescita potenziale viene stimato allo 0,3 per cento nel caso di maggiore immigrazione nel periodo 2016-2020, rispetto ad uno 0,1 per cento nello scenario con minore immigrazione, e allo 0,1 per cento nel periodo 2021-2025, rispetto ad un -0,4 per cento con minore immigrazione.

Questi risultati comparati suggeriscono che l'introduzione di una politica attiva del mercato del lavoro coniugata ad uno stimolo fiscale come quello del Reddito di cittadinanza può riportare il Paese su un sentiero di crescita più bilanciato sul piano distributivo e senza il rischio di incorrere in vincoli di capacità.

## Capo II

L'articolo 14 (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi*) prevede, in via sperimentale, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta pensione quota 100). Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Tale tipologia di pensione non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. Viene previsto poi un regime differenziato per il personale dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e per quello del comparto scuola ed una esclusione per il personale delle forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria al personale del Corpo nazionale dei vigili di fuoco e della Guardia di finanza.

L'articolo 15 (*Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali*) prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Al personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, si continua ad applicare, in materia pensionistica, la disciplina previgente e, contestualmente, è data facoltà al medesimo personale di inoltrare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

L'articolo 16 (*Opzione donna*) prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti le quali abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018 e un'età pari o superiore a 58 anni (se dipendenti) e a 59 anni (se autonome), senza che

quest'ultimo requisito sia adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

L'articolo 17 (*Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci*) prevede l'abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci.

L'articolo 18 (*Ape sociale*) prevede la proroga, al 31 dicembre 2019, dei termini per la concessione della misura denominata (Ape sociale) già prevista al comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'articolo 19 (*Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche*) prevede che il termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le amministrazioni pubbliche relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applica fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 20 (*Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione*) prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi, tra la data di prima iscrizione e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, per i quali non sussista obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detta facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo comunque non superiore a cinque anni, anche non continuativi e l'onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando i premi di produzione del lavoratore stesso con deducibilità delle somme dal reddito d'impresa. La facoltà di riscatto è consentita anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, fino al quarantacinquesimo anno di età.

L'articolo 21 (*Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro*) prevede l'esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.

L'articolo 22 (*Fondi di solidarietà bilaterali*) prevede che, in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni. Tale assegno tuttavia può essere erogato in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione nel rispetto dei limiti occupazionali.

L'articolo 23 (*Anticipo del TFS*) prevede che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché al personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la « pensione quota 100 », l'indennità di fine servizio, comunque denominata, è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. È data facoltà, ai soggetti interessati, di richiedere un finanziamento dell'indennità di fine servizio maturata, nel limite massimo di 30.000 euro, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo-quadro. Vengono altresì indicate le procedure utili per la corresponsione del predetto anticipo.

L'articolo 24 (*Detassazione TFS*) prevede « a regime » un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018 stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità medesima. Il secondo periodo limita l'applicazione del beneficio in parola all'imponibile dell'indennità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l'aliquota piena.

L'articolo 25 (*Ordinamento degli enti previdenziali pubblici*) prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'INPS e dell'INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici.

In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 26 (*Fondo di solidarietà trasporto aereo*) provvede a prorogare di un anno il versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, modificando quindi il termine dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. Secondo tale nuovo assetto normativo l'incremento dell'addizionale sarà destinata all'INPS dal 10 gennaio 2020.

### Capo III

L'articolo 27 (*Disposizioni in materia di giochi*) prevede che la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

Il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio e, per il solo anno 2019, il corrispettivo è fissato in euro 200.

Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 1° luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2010, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto comprensivi delle dette maggiorazioni.

Al fine di contrastare l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, è prevista la reclusione da tre a sei anni e la multa da 20.000 a 50.000 euro.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale. È altresì previsto che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa, o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

L'articolo 28 (*Disposizioni finanziarie*) prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica pari, per il 2020, a 116,8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, a 356 milioni di euro. Per il 2019-2021 e a decorrere dal 2022, agli oneri di spesa concernenti il capo I (*Reddito di cittadinanza*) si fa fronte tramite gli stanziamenti di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il 2019-2027 e a decorrere dal

2028, agli oneri di spesa concernenti il capo II (*Pensioni*) si fa fronte tramite le risorse di cui al Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 1, comma 256, della medesima legge. Il monitoraggio delle domande di pensionamento sarà effettuato dall'INPS con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti.

Resta ferma la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze, di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si prevede infine che alle attività previste dal provvedimento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 29 (*Entrata in vigore*) prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1) Bacchini, Fabio, *et al.* Building the core of the Istat system of models for forecasting the Italian economy: MeMo-It. *Rivista di statistica ufficiale*, 2013, 15.1: 17-45.

2) Stime di crescita del PIL reale e della dotazione dei Fondi tratte dall'*Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica - Dicembre 2018* redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3) Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), « Output gap, participation rate and minimum income: a proposal for Italy »; Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), Reddito minimo e *output gap*: trucchetto contabile o questione politica ?, *economiaepolitica.it*.

4) Draghi, M. (2018), « *Monetary Policy in the Euro Area* », Conferenza organizzata presso l'*Institute for Monetary and Financial Stability*, Francoforte, 14 marzo 2018.

5) MEF (2018), « *Relevant Factors Influencing Public Debt Developments in Italy* », maggio 2018.

6) Deutsche Bundesbank (2017), « *Demographic change, immigration and the potential output of the German economy, Monthly Report* », aprile 2017, pp. 35-47.

Relazione tecnica

**Capo I****DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA**

Per le stime che seguono degli oneri per la finanza pubblica dell'istituzione del beneficio economico del RdC, si è fatto riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE relative all'annualità 2017. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa 220 mila nuclei familiari, pari al 4% della popolazione ISEE, che nel 2017 ha coperto oltre il 25% della popolazione residente per un totale di oltre 4,9 milioni di nuclei familiari distinti.

*Articolo 1: (Reddito di cittadinanza)*

Istituisce a decorrere dal mese di aprile 2019 il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc" che assume la forma di Pensione di cittadinanza in caso di nuclei familiari con uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

*Articolo 2 (Beneficiari)*

L'articolo 2 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio. Con riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno, deve trattarsi di cittadini dell'Unione Europea o loro familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che – per tutti i casi sopra elencati – residenti per almeno dieci anni nel paese, di cui gli ultimi due continuativamente. Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 9.360; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE; un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 3 del medesimo articolo. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, riservata ai nuclei familiari composti di soli soggetti di 67 anni (incrementati per l'aumento della speranza di vita) e oltre, e comunque ad euro 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Sono inoltre previsti alcuni requisiti in materia di possesso di autoveicoli o motoveicoli o imbarcazioni da diporto.

La base dati di partenza è stata estratta, imponendo il possesso delle caratteristiche economiche richieste, per un totale di 60 mila osservazioni nel campione. Tra essi si includono tutti i nuclei che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni sopra evidenziate, indipendentemente dal



soddisfacimento del requisito di residenza e, con riferimento agli stranieri extracomunitari, della tipologia del permesso di soggiorno. Nella base dati ISEE, infatti, non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza (così come per il resto dei beneficiari), e quindi, per questa relazione tecnica, saranno operate correzioni successive. Parimenti, con riferimento agli intestatari dei beni durevoli, non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. Riportando il dato campionario all'universo, si è in presenza di oltre 1 milione 365 mila nuclei familiari.

Tale stima non include – per costruzione – le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 9.360 euro, e le altre condizioni patrimoniali e reddituali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 2017. Nell'esperienza recente di stima delle platee potenziali di misure quali il reddito di inclusione - ReI (e il sostegno per l'inclusione attiva - SIA - in precedenza) si è ritenuto opportuno adottare parametri espansivi della platea, da ultimo nell'ordine del 15%. Nell'esperienza del ReI, in realtà, si è trattato di una ipotesi eccessivamente prudentiale, atteso che all'esito dell'allargamento della platea intervenuto a decorrere dal 1° luglio u.s. si prevedevano oltre 700 mila nuclei beneficiari, mentre per tutto il 2018 i nuclei beneficiari con almeno un accredito nell'anno risultavano essere poco meno di 460 mila, con un *take-up* inferiore ai due terzi dei potenziali aventi diritto come all'epoca stimati. I dati sulla spesa nel primo anno di applicazione del ReI, indicano una distanza della spesa effettiva ancora maggiore rispetto al limite di spesa fissato sulla base delle stime: all'8 di gennaio, la spesa per l'erogazione del ReI risultava essere circa 800 milioni di euro, mentre quella per il SIA – per coloro che cioè non sono transitati al regime del ReI o non l'hanno fatto sin dall'istituzione del nuovo strumento – di circa 190 milioni di euro. Si tratta cioè di meno di un miliardo di euro a fronte di un limite di spesa per l'anno 2019 di 1,747 miliardi di euro, cioè meno del 60%.

Si ritiene pertanto che, tenute anche conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al Rdc tale quota non va mai oltre l'80%, si possa ipotizzare comunque in via prudentiale che gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU nel 2017 siano più che compensati da coloro che, pur possedendo i requisiti richiesti, non presenteranno domanda per il beneficio. Si ritiene cioè che si possa ridurre almeno all'85% la stima sulla platea potenziale secondo la metodologia a suo tempo definita per il ReI.

### *Articolo 3 (Beneficio economico)*

Ai fini della valutazione della spesa è necessaria ad ogni modo una valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e che determinano il beneficio. Ai sensi dell'articolo 3, il beneficio economico dipende dal numero dei componenti, come pesati dalla specifica scala di equivalenza adottata, dalla situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dalla fruizione di altri trattamenti economici assistenziali, dal bisogno abitativo e, nella fattispecie, dal canone di locazione versato come da contratto regolarmente registrato. Pertanto, il beneficio massimo – pari per un singolo a 780 euro mensili – è percepibile solo da chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento) e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili. Il Rdc si caratterizza in sostanza nelle forme di una integrazione al reddito che è somma di due componenti: un reddito minimo garantito, nelle forme più classiche (una integrazione volta cioè a coprire la



distanza da una certa soglia di risorse) e un sostegno all'affitto per le famiglie non proprietarie (e quindi con bisogni economici maggiori). La soglia reddituale è fissata in 6.000 euro annui, cui va applicata la scala di equivalenza apposita per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare; il massimale del sostegno all'affitto è pari a 3.360 euro annui. Per la Pensione di cittadinanza la soglia reddituale è fissata a 7.560 euro annui, mentre il sostegno all'affitto è al massimo di euro 1.800 annui. Sia per il Rdc che per la Pensione di cittadinanza la somma delle due componenti è sempre pari al massimo a 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza. Infine, nel caso di nuclei familiari in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, è prevista una integrazione – per definizione, alternativa a quella del sostegno all'affitto – pari alla misura della rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui. I parametri della scala di equivalenza sono i seguenti: 1 per il primo componente, 0,4 aggiuntivi per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenni. Il parametro massimo della scala di equivalenza è posto pari a 2,1. Il beneficio non può in ogni caso essere complessivamente superiore a 9.360 euro per il parametro della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare inclusivo dei trattamenti, mentre nel caso di benefici inferiori a 480 euro annui, questi vengono incrementati a detta soglia.

Di seguito si presenta la stima della spesa, suddivisa per numerosità del nucleo familiare, relativa a tutta la platea con le caratteristiche richieste che abbia presentato una dichiarazione a fini ISEE, inclusiva in particolare della componente stranieri indipendentemente dal possesso dei requisiti di soggiorno e di residenza e con le ipotesi di *take-up* sopra specificate.

**Tabella 1 – Nuclei beneficiari e risorse al lordo di componenti da escludere successivamente per l'erogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza nell'anno base**

Numero componenti nel nucleo	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
1	363	1.571
2	236	1.330
3	288	1.923
4	265	1.880
5 o più	183	1.324
<b>Totale</b>	<b>1.335</b>	<b>8.028</b>

Non tutti gli stranieri hanno però diritto al beneficio. In particolare, si può stimare sulla base dei dati sulla cittadinanza degli stranieri e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno sia pari ad almeno il 36%. I requisiti di residenza, in realtà, riguardano tutti i beneficiari, ma prudenzialmente la stima qui presentata è riferita ad una riduzione della platea per i soli nuclei composti esclusivamente da cittadini stranieri. Assumendo caratteristiche analoghe tra gli stranieri che posseggono o meno i requisiti per l'eleggibilità al beneficio (trattasi anche in questo caso di ipotesi prudenziale, avendo





probabilmente i cittadini stranieri da più tempo residenti nel territorio italiano (condizioni economiche migliori) possono essere stimate la spesa e la platea complessiva:

**Tabella 2 - Nuclei beneficiari e risorse al netto della stima dei nuclei di soli stranieri non lungosoggiornanti e non residenti da almeno 10 anni nel territorio italiano**

	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
Popolazione complessiva (A)	<b>1.335</b>	<b>8.028</b>
Nuclei di soli stranieri (B)	241	1.486
Stima nuclei di stranieri non eleggibili (C=0,36*B)	87	535
<b>Totale (A-C)</b>	<b>1.248</b>	<b>7.493</b>

Oltre a questi elementi, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una sospensione di un mese prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario preventivamente stimare il *turn-over* nella platea dei beneficiari. Infatti, se il *turn-over* fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa sostanzialmente ad anni alterni si ridurrebbe di un dodicesimo (cioè, fatta pari a 100 la spesa del primo anno, il secondo sarebbe ridotto a 92, il terzo 100, il quarto e il quinto 92, il sesto 100 e così via).

In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2016 e del 2017, ed escludendo le famiglie di soli anziani (si ricordi che per i beneficiari della pensione di cittadinanza la durata del beneficio si assume indefinita) il *turn-over* appare piuttosto elevato, con permanenze di poco inferiori ai due terzi: infatti, nel confronto con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del Rdc è grosso modo il medesimo, ma solo per meno di due terzi si tratta delle stesse famiglie. Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle varie coorti di beneficiari Rdc, il profilo temporale della spesa – fatta 100 il primo anno – è il seguente:

**Tabella 3 – Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del Rdc (spesa iniziale pari a 100)**

2019	2020	2021	2022	2023
100	94,8	98,1	96,0	96,0

Successivamente le oscillazioni si fanno sempre meno ampie e la spesa a regime si colloca al 96,4%.

Tenuto conto che nel primo anno, la partenza del Rdc è prevista ad aprile e che il profilo di spesa sopra evidenziato può applicarsi ai soli beneficiari del Reddito di cittadinanza e non della Pensione di cittadinanza, il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza è il seguente (in milioni di euro):



**Tabella 4 – Risorse complessive necessarie per Perogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza (in milioni di euro)**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza</b>	5.620	7.123	7.355	7.210	7.210

*Articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)*

L'articolo 4 prevede in capo ai centri per l'impiego e in capo ai servizi sociali dei comuni il compito di stipulare con i beneficiari del Rdc un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, che si sostanziano in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Le caratteristiche dei Patti per il lavoro, che anche sulla base dell'esperienza nel primo periodo di applicazione del Rdc potranno essere ridefinite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono inizialmente quelle del Patto di servizio di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 150 del 2015, fatti salvi alcuni obblighi in più in capo al beneficiario (tra cui l'obbligo di registrarsi e a consultare l'apposita piattaforma digitale, cfr. oltre). Quanto al Patto per l'inclusione sociale, questo assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 147 del 2017, salvi eventuali diversi obblighi in capo al beneficiario.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, le attività connesse alla stipula dei Patti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresentano pertanto una evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente.

Si ritiene comunque che i profili siano diversi a seconda degli enti coinvolti. E' infatti con riferimento ai centri per l'impiego che sembra esserci un rilevante impatto finanziario, attesa la numerosità dei beneficiari del Rdc e il livello di coinvolgimento previsto dal programma – indubbiamente notevolmente maggiore rispetto a quanto previsto per il ReI nella legislazione previgente. A tal fine è previsto un intenso rafforzamento sia infrastrutturale in sede di avvio del programma – con risorse fino a 600 milioni di euro nel 2019 e fino a 400 milioni di euro nel 2020 – sia in termini di personale nei termini seguenti: oltre, alle assunzioni da parte delle regioni previste in legge di bilancio, per oneri pari a 120 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si prevedono risorse per 200 milioni di euro nel 2019, 250 milioni di euro nel 2020 e 50 milioni di euro nel 2021 per contratti di collaborazione conferiti da Anpal Servizi S.p.A. per rendere immediatamente disponibile alla partenza del programma professionalità in grado di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Con riferimento invece alle attività in capo ai servizi sociali dei comuni è fatto salvo il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nella quota destinata al finanziamento dei livelli essenziali



delle prestazioni connessi al Patto per l'inclusione sociale, in luogo delle attività per i progetti personalizzati del ReI. A tal proposito, va sottolineato che non tutti i beneficiari del Rdc saranno necessariamente coinvolti in progetti di inclusione sociale e che, comunque, i comuni vengono sollevati – rispetto a quanto previsto per il ReI – dell'onere di ricezione e di istruttoria delle domande per l'accesso al beneficio. La dotazione del Fondo appare pertanto congrua rispetto alle finalità della norma.

#### *Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)*

L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rdc. Il riconoscimento del Rdc è in capo all'INPS, mentre con riferimento all'erogazione, questa avviene per il tramite di una carta elettronica denominata Carta Rdc nell'ambito del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. E', questa, una scelta ormai consolidata nell'ordinamento sin dalla istituzione della cd. carta acquisti, essendo stato questo il meccanismo di erogazione sia del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) che del ReI. Ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio, ma si tratta di ordinaria manutenzione e sviluppo di un sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non con riferimento all'INPS nelle fasi di accesso al beneficio, atteso che si prevede innovativamente la possibilità di far richiesta del Rdc attraverso i centri di assistenza fiscale (previo convenzionamento con l'Istituto) e, in futuro, previo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in forma integrata con la presentazione della dichiarazione a fini ISEE (che è presentata per l'appunto all'INPS). Inoltre, attesa la crescita della platea rispetto al ReI, la gestione delle attività connesse al riconoscimento del beneficio, richiede un adeguamento delle unità di personale.

A tal fine (e, più in generale, per consentire la piena attuazione delle attività previste nel decreto), all'articolo 12, sono previste risorse pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di personale da assegnare all'INPS nei limiti della dotazione organica dell'Istituto. Inoltre, è previsto un ammontare di 20 milioni di euro in favore dell'INPS nel 2019 per l'affidamento ai CAF di attività di assistenza nella presentazione della dichiarazione a fini ISEE, oltre che per consentire la presentazione della domanda di Rdc.

#### *Articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)*

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due piattaforme digitali per il coordinamento dei centri per l'impiego e dei comuni, nonché per facilitare l'interazione tra gli stessi a livello territoriale, finalizzate all'attuazione del Rdc. Si tratta di piattaforme che costituiscono uno sviluppo di progettazioni già esistenti e finanziate.

In particolare, con riferimento alla Piattaforma per il Patto per il lavoro, le attività di sviluppo sono già in corso a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON), denominato SPAO (sistemi di politiche attive per l'occupazione) in ambito Fondo sociale europeo, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i centri per l'impiego sono già tutti connessi al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.



Quanto alla Piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale, questa sostanzialmente sostituisce la Banca dati ReI, di cui all'articolo 24, comma 9, soppressa dall'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto in esame. Invero, la piattaforma in parola assume funzioni più ampie di carattere gestionale nel coordinamento dei comuni e nel collegamento degli stessi con i centri per l'impiego per il tramite della piattaforma presso Anpal. In realtà, tali evoluzioni possono comunque essere finanziate a valere sul PON inclusione, sulle cui risorse è attualmente collocato lo sviluppo della Banca dati ReI, mentre con riferimento alla manutenzione a regime per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appaiono sufficienti le risorse stanziati all'articolo 12, comma 7, pari a 2 milioni di euro annui, incluso il finanziamento dell'attività di comunicazione istituzionale sul Programma. Quanto ai comuni, gli eventuali costi di adeguamento dei propri sistemi informatici ai fini del dialogo con la Piattaforma dedicata possono essere posti a carico del Fondo povertà loro distribuito, atteso che si tratta di spese strumentali a garantire livelli essenziali di prestazioni sul territorio. Peraltro, tra i livelli essenziali non è più prevista la costituzione di punti per l'accesso al ReI (a causa della sua soppressione), presso cui ricevere le domande del ReI e, tra l'altro, istruirle e inviarle telematicamente.

Si ritiene pertanto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, che dall'articolo 6 non discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### *Articolo 7 (Sanzioni)*

L'articolo 7 disciplina le sanzioni per beneficiari del Rdc, distinguendo tra sanzioni penali in caso di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o di omissione di informazioni o comunicazioni dovute e sanzioni della forma di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nei Patti per il lavoro e nei Patti per l'inclusione sociale. E' l'INPS a irrogare le sanzioni di natura non penale sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse. Al di là delle sanzioni penali, anche in questo caso si tratta di attività già previste a legislazione vigente e disciplinate nello specifico del Rdc: in particolare, si tratta di sanzioni analoghe a quelle previste all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (con riferimento al patto di servizio stipulato presso i centri per l'impiego), nonché previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (con riferimento al progetto personalizzato per il ReI) e irrogate nelle medesime modalità. Non si attendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma risparmi qui prudentemente non contabilizzati a seguito dell'applicazione delle sanzioni, oltre all'effetto deterrenza che presumibilmente potrà assumere nei confronti di comportamenti opportunistici l'inasprimento delle sanzioni penali.

#### *Articolo 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)*

L'articolo 8 prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del RdC identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro da parte dei beneficiari.

Nei casi di cui al comma 1, le aziende, che assumono un beneficiario di RdC nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, presso i CPI o presso le ApL, ottengono un contributo di incentivo sotto forma di esonero contributivo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già usufruiti dal beneficiario



(B), secondo la seguente formula:  $18-X=B$ ; dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un massimale pari a 780 mensili, e nei limiti della contribuzione INPS riferita al lavoratore assunto, per le mensilità incentivate. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 5 mesi di RdC e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 2, gli enti di formazione accreditati (bilaterale, enti interprofessionali, ecc) che prendono in carico un beneficiario per formazione gratuita, stipulando un Patto di formazione, per svolgere un corso di formazione professionale, alla fine del quale il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, ottengono un contributo pari alla metà della differenza tra 18 mesi (e comunque non inferiore a 6 mesi) e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B). L'altra metà va all'azienda che assume il beneficiario secondo la medesima formula:  $(18-X)/2=B$ , dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 6 mesi di RdC, suddivisi tra impresa ed ente di formazione, e sempre con i massimali citati. Gli enti di formazione accreditati garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca che volessero partecipare. Trattandosi di un coinvolgimento del tutto volontario da parte di tali istituzioni pubbliche, la loro partecipazione rappresenta una facoltà esercitabile esclusivamente in assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, come richiesto al comma 2, primo periodo.

Nei casi di cui al comma 3, è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli incentivi, in tale configurazione, non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato. Infatti, l'incentivo in via generale, perlomeno con riferimento alle retribuzioni medie, non dà luogo a permanenze nel programma del Rdc. Si faccia l'esempio delle retribuzioni medie del livello operaio in Italia, pari a 23.006 euro annui, secondo i dati Istat 2017. Con tale retribuzione (o superiore) il nucleo uscirebbe dal programma nel caso anche un solo individuo fosse assunto a tempo pieno dall'impresa, dati i requisiti di accesso. L'incentivo per l'impresa, in tal caso, è sottoposto ad un massimale di circa 630 euro mensili, inferiore al massimale comunque previsto, pari a 780 euro, a sua volta inferiore al massimo beneficio RdC raggiunto dal nucleo pari a 1.330 euro. Anche laddove il beneficiario venisse assunto alla fine del primo ciclo del Rdc (cioè dopo 18 mesi), si ritiene che in ogni caso il minimo incentivo concesso – pari a cinque mensilità o sei nel caso della partecipazione di enti di formazione – sia inferiore alla durata residua attesa nel programma, che è da considerare comunque indefinita seppure con una sospensione di una mensilità ogni 18 mesi.

Laddove la retribuzione sia tale da far permanere il nucleo familiare nel programma, l'incentivo è comunque inferiore al risparmio ottenuto in termini di minore ammontare della prestazione. Infatti, fatta pari a 100 la retribuzione lorda del lavoratore, i redditi a fini IRPEF rilevanti per l'ammontare della prestazione sono pari a poco più di 90 (tenuto conto cioè della contribuzione a carico del lavoratore, pari normalmente al 9,19%), di cui l'80% considerati in riduzione diretta del Rdc, che quindi si ridurrebbe mensilmente di circa 73. Viceversa, l'incentivo per l'impresa è fissato comunque



nel limite dei contributi a carico del datore di lavoro per il lavoratore assunto, pari a meno di 33 (attesa una aliquota media del 32,70%). Pertanto, anche nell'annualità di fruizione del beneficio in cui è prevista la mensilità di sospensione, vi è comunque un risparmio per la finanza pubblica, in quanto la differenza tra il minor beneficio e l'incentivo è mensilmente maggiore all'incentivo medesimo, più che compensando pertanto anche la mensilità di beneficio sospesa.

Da un punto di vista di sistema, per quanto non rilevante ai fini della finanza pubblica, va evidenziato che questi incentivi garantiranno al margine, una maggiore efficienza del lavoratore, un *matching* più appropriato, e a parità di altre condizioni, maggiore produttività del lavoro all'interno dell'impresa.

Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputati alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso patti del lavoro e formativi, si allega il grafico 1 in fondo alla relazione che descrive sinteticamente la struttura.

### *Articolo 9 (Assegno di ricollocazione)*

L'articolo 9 prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (Adr). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una "dote" (un *voucher*) per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati (come agenzie per il lavoro) e CPI, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l'impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede: l'affiancamento di un *tutor* al beneficiario del RdC, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di RdC delle attività individuate dal *tutor*, l'obbligo per il beneficiario di accettare l'offerta di lavoro congrua e di comunicare all'ANPAL il rifiuto ingiustificato e la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziare, essendo l'intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del RdC e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa.

Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La tabella sottostante riepiloga gli stanziamenti relativi al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al gettito complessivo del fondo concorrono le risorse versate annualmente dall'INPS in attuazione dell'art. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015, nonché quelle derivanti dal comma 7. Queste ultime sono prudenzialmente stimabili in 28,4 milioni per il 2019, 32,2 milioni per il 2020 e 104,1 per il 2021 sulla base dei dati osservati in relazione alla analoga disposizione vigente per la NASpI (art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150/2015 (le somme sottoposte a recupero sono pari allo 0,4% della spesa complessiva).



**Tabella 5. Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Stanziamenti (milioni di euro)**

	2019	2020	2021
stanziamento	81,1	71,4	51,8
gettito artt. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015 (previsione)	19,0	19,0	19,0
L. 145/2018, art. 1, comma 285	42,0	-	-
L. 145/2018, art. 1, comma 285	2,1	-	-
<b>Totale</b>	<b>144,2</b>	<b>90,4</b>	<b>70,8</b>

*Articolo 10 (Monitoraggio del Rdc)*

L'articolo 10 prevede la predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale sull'attuazione. Analoga previsione era stabilita dall'articolo 15, comma 4, del d. lgs. n. 147 del 2017 in capo al medesimo Ministero per la predisposizione di un rapporto annuale sull'attuazione del ReI, disposizione soppressa ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Non si tratta pertanto di compiti aggiuntivi posti in capo all'amministrazione.

*Articolo 11 (Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)*

L'articolo 11 dispone le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza. Trattandosi di norma di coordinamento legislativo, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Articolo 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)*

L'articolo 12 individua la cornice finanziaria entro cui deve essere attuato il programma del Rdc di cui al titolo I del decreto in esame. Nella tabella che segue sono sintetizzati gli oneri connessi all'erogazione del beneficio economico, nonché per gli interventi attuativi per cui è prevista una autorizzazione di spesa all'articolo 12.



	2019	2020	2021	A decorrere dal 2022
(A) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, co. 255, l.145/2018)	7.100	8.055	8.317	8.317
(B) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 1, co. 258, l.145/2018)			160	160
(C= A-B) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza	7.100	8.055	8.157	8.157
(D) Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (art. 1, 2 e 3)	5.620	7.123	7.355	7.210
(E) Spesa per il proseguimento del ReI, fino alla sua abrogazione (art. 13, co. 1)	274	8	-	-
(F= D+E) Totale spesa Rdc + ReI (art. 12, co. 1)	5.894	7.131	7.355	7.210
(G) Conferimento incarichi di collaborazione da parte di Anpal servizi SpA (art. 12, co. 3)	200	250	50	-
(H) Stabilizzazione personale Anpal servizi SpA (art. 12, co. 4)	1	1	1	1
(I) Attività CAF per ISEE e domande Rdc (art. 12, co. 5)	20	-	-	-
(L) Rafforzamento personale INPS (art. 12, co. 6)	50	50	50	50
(M) Attività istituzionali di adeguamento informatico e di comunicazione MLPS (art. 12, co. 7)	2	2	2	2
(N) Ulteriore rafforzamento centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. b, punto 1)	480	420	-	-
(O=G+H+I+L+M+N) Totale interventi attuativi di cui all'art. 12	753	723	103	53
(P =F+O) Totale oneri RDC e interventi attuativi art. 12	6.647	7.854	7.458	7.263
(Q) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. b, punto 3)	120	160		
(R) Contributo funzionamento Anpal Servizi SpA (art. 12, co. 8, lett. b, punto 2)	10	-	-	-
(S=Q+R) Totale interventi attuativi l. 145/2018	130	160	-	-
(T=C-F-S) Residuo disponibilità Fondo per il Rdc	323	41	699	894





Il comma 9 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare, nonché la metà di una mensilità aggiuntiva per coloro che all'inizio del programma abbiano fruito del beneficio per più di sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8.

Con riferimento agli incentivi, si è dimostrato che questi sono sempre coperti nel caso di retribuzioni che non comportino la perdita del Rdc, anche nel caso l'assunzione avvenga a ridosso del mese di sospensione nell'erogazione del beneficio prevista ogni 18 mesi. Quando invece la retribuzione è tale da far perdere il diritto al beneficio, potrebbe darsi il caso, quando l'assunzione avvenga in prossimità della sospensione, che per il singolo individuo in un dato anno si abbia una spesa maggiore, seppure comunque compensata su base intertemporale dai risparmi per i minori benefici erogati nelle mensilità successive (es. avvio del Rdc in aprile 2019, assunzione al 18esimo mese – cioè settembre del 2020 – incentivo minimo concesso pari a cinque mensilità – di cui 3 usufruite nel 2020, una in più delle mensilità di Rdc che sarebbero state versate nell'anno in assenza dell'assunzione). L'accantonamento di metà di una mensilità aggiuntiva, pertanto, non solo equivale ad ipotizzare un tasso di successo notevolissimo del programma (metà dei beneficiari di una data coorte in un dato anno dovrebbero trovare lavoro a tempo pieno e indeterminato nel periodo di fruizione del Rdc), ma anche che le assunzioni avvengano tutte nei quattro o cinque mesi prima del mese di sospensione del beneficio e per una retribuzione tale da far perdere diritto al beneficio. Anche trascurando l'incentivo maggiore per il datore di lavoro ad assumere comunque il beneficiario nei primi mesi di fruizione del beneficio (quando cioè – fino al dodicesimo o tredicesimo mese a seconda delle fattispecie – l'incentivo è sempre coperto), se invece si ipotizzasse una distribuzione uniforme delle offerte occupazionali nel periodo di fruizione del beneficio, la probabilità di essere assunti in prossimità del mese di sospensione (cioè nei quattro o cinque mesi precedenti) risulterebbe comunque inferiore a 0,5. In altri termini, nell'ipotesi di distribuzione uniforme delle offerte, accantonare mezza mensilità aggiuntiva equivale ad ipotizzare che tutti i beneficiari di una data coorte vengano assunti. Quindi, dal punto di vista della copertura degli incentivi di cui all'articolo 8, qualunque ipotesi venga adottata sui tassi di fuoriuscita dal programma che diano luogo ad incentivi, l'accantonamento di mezza mensilità aggiuntiva appare comunque estremamente prudentiale.

Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 10).

### *Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)*

Al comma 1 dell'articolo 13 è previsto che il ReI non sia più riconosciuto a decorrere da aprile 2019. Ai fini di questa relazione, vanno innanzitutto stimati gli oneri conseguenti alle sole prime tre mensilità del 2019, atteso che, poiché i requisiti economici per l'accesso al Rdc sono meno restrittivi e l'ammontare del beneficio più generoso, a decorrere da aprile gli oneri connessi a coloro che permarranno fino a scadenza nel regime del ReI sono già sostanzialmente e prudenzialmente



ricompresi nelle stime presentate con riferimento al Rdc (infatti, nel caso in cui i beneficiari correnti del ReI non facciano domanda del Rdc si otterrebbe un risparmio per la finanza pubblica).

Sulla base dei dati forniti dall'INPS, si rappresenta che il numero medio mensile relativo al periodo luglio-dicembre 2018 (da quando cioè il ReI è diventato universale in senso selettivo) dei nuclei beneficiari del ReI è risultato pari a 290.000 unità, per una spesa media mensile di 84,1 milioni di euro. Il mese in cui vi è stato il numero di beneficiari più alto è stato quello di agosto 2019, con oltre 299 mila nuclei beneficiari per una spesa di 88,6 milioni euro. Assumendo prudenzialmente tale valore massimo come riferimento per le prime tre mensilità del 2019, si ottiene un onere di 266 milioni di euro.

Ai nuclei che con ogni probabilità transiteranno al Rdc, vanno inoltre aggiunti i beneficiari del ReI che non soddisfino il requisito di residenza per almeno dieci anni, richiesto dal Rdc in maniera aggiuntiva rispetto a quello di residenza continuativa negli ultimi due anni già previsto dal ReI. Tale onere è stimabile mensilmente – sulla base dei dati del ReI – in circa il 2% del totale mensile per una media di 9 mesi (essendo la durata massima del beneficio del ReI di 18 mesi): si tratta complessivamente di circa 16 milioni di euro, di cui metà di competenza del 2020.

Gli oneri connessi al comma 1 e già inclusi nel limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, sono pertanto pari a 274 milioni di euro per il 2019 e 8 milioni per il 2020.

## Capo II

### TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

*Articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi)*

L'articolato normativo proposto ai fini dell'introduzione di un nuovo canale di accesso al pensionamento, prevede i seguenti interventi:

- requisito congiunto di anzianità ed età in presenza di un'età minima pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni; il requisito di età anagrafica è adeguato agli incrementi della speranza di vita; l'accesso al trattamento pensionistico mediante questo canale di uscita (in seguito denominato “quota 100”) sarà consentito solo a coloro che maturano i suddetti requisiti nel triennio 2019-2021. Per questi soggetti la decorrenza della pensione potrà avvenire anche negli anni successivi al 2021;
- il requisito può essere raggiunto anche in regime di cumulo dei contributi in più gestioni previdenziali amministrate dall'INPS (con esclusione, quindi, delle Casse professionali) secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, cc. 243, 245 e 246 della L. n.228/2012;
- la pensione liquidata con “quota 100” non è cumulabile, fino al compimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui;



- per l'accesso alle prestazioni con "quota 100" sono previste le seguenti finestre rispetto alla data di maturazione del requisito:
  - 3 mesi per i lavoratori del comparto privato con prima decorrenza utile 1° aprile 2019;
  - 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico con prima decorrenza utile 1° agosto 2019 a eccezione del comparto scuola per il quale continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 59 L.n.449/1997;
- le disposizioni citate non si applicano alle prestazioni attualmente vigenti di cui all'articolo 4 della L. n. 92/2012 e degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.148/2015. Questo comporta che la maturazione del diritto al pensionamento e la determinazione del relativo periodo di esodo, siano calcolati utilizzando i requisiti della Monti-Fornero, nulla innovando rispetto alla normativa vigente.

*Articolo 15 (Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)*

La proposta normativa modifica l'accesso alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata, secondo le seguenti modalità:

- l'accesso è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne;
- tali requisiti non sono soggetti all'adeguamento connesso all'aumento della speranza di vita fino all'anno 2026;
- i soggetti che maturano i suddetti requisiti conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione degli stessi.
- in sede di prima applicazione i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile.

*Articolo 16 (Opzione donna)*

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2018 i seguenti requisiti indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà essere successiva a tale data:

- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per lavoratrici autonome;
- 35 anni di anzianità contributiva.

La decorrenza della pensione deve essere successiva al 1° gennaio 2019 e comunque non prima di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito congiunto di età anagrafica ed anzianità contributiva.

Il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997.



**Articolo 17 (Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)**

La disposizione in esame prevede il blocco fino all'anno 2026 dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori precoci che usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi previsto dall'articolo 1, comma 199, della Legge 232/2016 a partire dall'anno 2019. Dal 1° gennaio 2019 viene, inoltre, previsto un nuovo regime delle decorrenze: i trattamenti decorrono dopo tre mesi dalla data di maturazione del requisito.

**Articolo 18 (Ape sociale)**

La proposta normativa prevede di prorogare la cosiddetta "Ape sociale" fino al 31 dicembre 2019.

Di seguito si riportano i requisiti a normativa vigente e nell'ipotesi proposta.

Requisiti di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente<sup>(1)</sup>

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia e assegno sociale	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età			Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2019	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2020	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2021	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2022	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2023	67 anni e 3 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	64 anni e 3 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	64 anni e 3 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	64 anni e 9 mesi
2028	67 anni e 9 mesi	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	64 anni e 9 mesi

<sup>(1)</sup> Adeguamenti agli incrementi delle speranze di vita dei requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2017.

Requisiti di accesso al pensionamento - Variante normativa<sup>(1)</sup>

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età			Requisito minimo congiunto di età e anzianità		Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e donne anzianità contributiva minima	Uomini e donne Età minima	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni
2023	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 3 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 3 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	41 anni e 3 mesi	-	-	64 anni e 9 mesi
2028	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	41 anni e 3 mesi	-	-	64 anni e 9 mesi

<sup>(1)</sup> Adeguamento dei requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2017.



*Ipotesi di lavoro*

L'impatto sulla finanza pubblica dell'intero provvedimento viene valutato tenendo conto degli effetti congiunti dei vari interventi. Gli effetti relativi ai singoli interventi devono essere interpretati considerando le interconnessioni tra gli stessi.

Per le proiezioni è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat – mediano con base 2017) in base alla quale sono stati determinati i requisiti di accesso e i coefficienti di trasformazione.

*Articoli 14-18*

La stima degli oneri e/o dei risparmi è stata effettuata, rispetto alla normativa vigente, per un "impianto principale" costituito da:

- istituzione del nuovo canale di uscita "quota 100" (62 + 38);
- riduzione dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata;
- finestre di uscita;
- estensione del canale di uscita "quota 100" alle pensioni in cumulo contributivo.

Gli altri interventi (opzione donna, proroga Ape sociale, precoci) sono stati valutati come componenti aggiuntive tenuto conto dello scenario principale.

*Quota 100 e riduzione anzianità contributiva per la pensione anticipata*

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingentati di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente e a normativa variata.

Al fine di tener conto della non cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e dipendente, dell'effetto di differimento del TFS/TFR per i lavoratori pubblici, della disapplicazione del limite ordinamentale per i dipendenti pubblici agli effetti di pensione "quota 100", e della disincentivazione al pensionamento derivante dall'applicazione dell'art. 1 commi 261-268 della legge 145/2018 che penalizza le pensioni di importo lordo superiore ai 100.000 euro (prevalentemente nel settore pubblico dove sono concentrate le pensioni alte), sono state ipotizzate per il nuovo canale di uscita le seguenti propensioni al pensionamento al primo requisito pari a:

- 100% per i silenti;
- 85% per gli attivi del settore privato;
- 70% per gli attivi del settore pubblico.

Per gli anni successivi e fino al compimento del requisito ordinario per i soggetti che, pur avendo maturato il diritto rimangono nello stato di attività, è stata ipotizzata una propensione annua pari a:

- 40% per gli attivi del settore privato;
- 45% per gli attivi del settore pubblico.



Si precisa inoltre che l'art. 23 comma 2 del decreto prevede l'emanazione di un DPCM che definisca le modalità per l'eventuale possibilità di finanziamento da parte del sistema bancario del TFS/TFR affermando che da tale norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Si tenga presente che utilizzando le propensioni sopra indicate la quasi totalità dei soggetti interessati accede al pensionamento entro tre anni dal raggiungimento del primo requisito (94% comparto privato e 91% comparto pubblico).

Per gli altri requisiti la propensione annua è pari al 100% al compimento del primo requisito utile alla pensione (salvo quanto previsto per l'opzione donna).

Per quanto riguarda il solo anno 2019 in considerazione dei tempi tecnici di approvazione e pubblicazione del decreto legge nonché i tempi canonici di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro, si è considerato un ritardo medio di un mese rispetto alle prime decorrenze previste per il pensionamento con quota 100.

Con riferimento al cumulo contributivo, la normativa vigente prevede la possibilità di accedere al pensionamento con il requisito per la pensione di vecchiaia e con la pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'impianto normativo esaminato consentirà di accedere con un requisito minimo di età pari a 62 anni e di anzianità contributiva di almeno 38 anni cumulando i periodi assicurativi in diverse gestioni con l'esclusione di quelli maturati presso le Casse dei liberi professionisti.

I risultati delle elaborazioni relativi al complesso del citato "impianto principale" sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente.

#### A – Impianto principale

##### Complesso gestioni INPS

Nuovo canale di uscita "Quota 100", pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026, finestre di uscita, cumulo contributivo.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	290	3.781,1
2020	327	7.859,7
2021	356	8.310,3
2022	296	7.876,7
2023	257	6.432,2
2024	166	3.912,3
2025	163	2.853,2
2026	148	1.915,0
2027	147	1.897,8
2028	155	1.532,0



Ad ulteriore chiarimento nelle tabelle che seguono si riportano gli importi medi relativi ai soggetti che accedono alla "quota 100" e il dettaglio del maggior numero di pensioni suddiviso tra lavoratori privati, autonomi e pubblici.

<b>Importi medi lordi annui dei soggetti che accedono a "quota 100"</b>			
Anno	Dip. Privati	Autonomi	Pubblici
2019	28.300	18.400	30.200
2020	27.200	17.200	29.600
2021	26.900	16.900	29.100

Anno	<b>Maggior numero di pensioni a fine anno</b>			
	Dip. Privati	Autonomi	Pubblici	Totale
2019	102	88	100	290
2020	113	102	112	327
2021	128	112	116	356

Di seguito si riporta la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sola modifica normativa riguardante il blocco temporaneo degli adeguamenti alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata. La quantificazione è stata effettuata come differenziale tra la componente principale e la stessa valutata senza il blocco della speranza di vita.

#### **Complesso gestioni INPS**

Stima degli oneri derivanti dalla sola componente pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026 e con finestre di uscita.

Anno	<b>Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno</b> (migliaia di unità)	<b>Oneri pensionistici</b> <b>Oneri(+)/ Risparmi(-)</b>  (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	21	328
2020	24	526
2021	26	547
2022	26	567
2023	67	1.398
2024	70	1.588
2025	118	2.602
2026	139	3.131
2027	145	3.795
2028	153	3.541



*Fondo di tesoreria per l'erogazione del TFR*

Con riferimento ai lavoratori dipendenti privati che accedono al pensionamento con i nuovi requisiti ("quota 100" e anticipata con blocco temporaneo della speranza di vita) sono stati valutati gli effetti finanziari derivanti dall'erogazione anticipata del TFR devoluto al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

La stima è stata effettuata individuando i soggetti, dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria e accedono al pensionamento con i nuovi canali di uscita.

Si è ipotizzato che l'importo medio di TFR erogato per l'anno 2019 ai soggetti che accedono al pensionamento a normativa variata è pari a circa 18.000 euro lordi che tengono conto dell'effetto riduttivo sugli accantonamenti conseguenti all'anticipazione del pensionamento.

Nelle valutazioni, inoltre, è stato stimato il risparmio dovuto all'effetto delle mancate anticipazioni di TFR per i soggetti che accedono anticipatamente. Si è ipotizzato che circa il 10% di detti soggetti avrebbe richiesto un'anticipazione media di circa 7.500 euro.

Nel primo anno di proiezione si stima un numero di maggiori liquidazioni di 36 mila soggetti.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari per gli anni 2019-2028.

**Effetti finanziari derivanti dalla liquidazione TFR a seguito degli interventi sulle pensioni ("quota 100" e blocco della speranza di vita)**

Anno	Maggior numero di erogazioni di TFR (migliaia di unità)	Oneri per TFR al netto delle mancate anticipazioni Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Totale effetti finanziari netto effetti fiscali (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2019	36	584,6	432,6
2020	7	75,0	55,5
2021	4	13,5	10,0
2022	-8	-255,4	-189,0
2023	-5	-164,3	-121,6
2024	-12	-358,1	-265,0
2025	2	0,6	0,4
2026	-3	-160,4	-118,7
2027	2	-21,5	-15,9
2028	1	-76,9	-56,9

*Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata (articoli 15 e 17)*

L'articolo 23 prevede il differimento del pagamento del TFS/TFR al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo i requisiti previsti dall'art. 24 della D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e sulla base della disciplina vigente in materia di erogazione dell'indennità di fine servizio.





L'applicazione della norma contestualmente all'effetto degli articoli 15 e 17 comporta due effetti finanziari in termine di TFS di segno opposto:

1. Il primo è dovuto ad un sistematico anticipo derivante dall'effetto combinato della riduzione del requisito previsto per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età e dal meccanismo delle finestre trimestrali.
2. Il secondo dipende da un importo del TFS/TFR mediamente più basso rispetto a quello che sarebbe stato erogato a normativa vigente, a causa della minore anzianità necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico, soprattutto tenendo conto dell'anticipo consentito con il requisito previsto da "quota 100".

**Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata (articoli 15 e 17)**  
(importi in milioni di euro - Onere(+) /Risparmio(-))

Anno	Effetto TFS pensione anticipata	Effetto TFS quota 100	Totale lordo fisco	Totale netto fisco
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	108	-	108	86
2022	79	-	79	63
2023	27	- 283	- 256	- 205
2024	42	- 396	- 354	- 284
2025	309	- 411	- 102	- 82
2026	206	- 287	- 81	- 65
2027	670	- 148	522	418
2028	436	- 60	376	301

*Opzione donna*

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

La proposta normativa in esame prevede un nuovo canale di pensionamento per le lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente secondo il regime delle decorrenze richiamato dalla norma in esame (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome).



In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- 59 anni di età per lavoratrici autonome.

#### Ipotesi di lavoro

La valutazione è stata predisposta congiuntamente alle altre disposizioni inserite nella bozza di decreto in materia di anticipo pensionistico che prevedono tra le altre:

- un ulteriore canale di uscita con età minima 62 anni ed anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. “quota 100”);
- il requisito per la pensione anticipata bloccato a 41 anni e 10 mesi per le donne a partire dal 1.1.2019 senza i futuri adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026.

L’adesione al nuovo canale di uscita, in presenza del requisito per la pensione di anzianità con “quota 100” e la riduzione del requisito per la pensione anticipata, comporta un numero di anni di anticipo al pensionamento inferiore a quelli conseguibili con le regole vigenti al 31.12.2018; questo si verifica in modo particolare per quelle lavoratrici che compiono il requisito della quota nel periodo di vigenza previsto per questa possibilità di pensionamento (anni 2019-2021). Per queste ultime, considerata la riduzione del numero di anni di anticipo, sono state valutate come aderenti potenziali solamente quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- avrebbero manifestato la volontà ad accedere alla prima decorrenza utile in assenza di “quota 100”;
- godono di un numero di mesi di anticipo superiore a 12.

Sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell’andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2018 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono state considerate le seguenti platee di lavoratrici che eserciterebbero l’opzione:

- A. numero di donne che raggiungono il requisito della quota pari a 10.100 lavoratrici dipendenti private, 4.100 lavoratrici autonome e 5.400 dipendenti pubbliche;
- B. numero di donne che non raggiungono il requisito della quota pari a 9.500 lavoratrici dipendenti private e 3.000 dipendenti pubbliche;

Per le lavoratrici che accedono al calcolo contributivo, senza riuscire a raggiungere il requisito della quota (gruppo B), si è tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 60% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 30% dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

La numerosità del primo contingente (gruppo A) è stata ottenuta applicando delle frequenze costruite ex-post sui dati disponibili e attribuendo inoltre una percentuale di lavoratrici che accede al regime sperimentale alla prima decorrenza utile pari a circa il 60% dell’intera platea di optanti. Tale valore è stato ridotto in questa circostanza al 50% in considerazione del minor numero di anni di anticipo, che rende meno conveniente il nuovo canale di pensionamento rispetto al requisito per la pensione con 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. A parziale compensazione giova ricordare che



l'adesione al regime sperimentale concede la possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per il nuovo canale di uscita.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.200 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.400 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 800 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 14% per le lavoratrici dipendenti, al 19% per le lavoratrici del settore pubblico e al 23% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente sono riportate le stime degli effetti finanziari per gli anni dal 2019 al 2028 per le diverse tipologie di lavoratrici:

**B - Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018<sup>(1)</sup>**

**Complesso gestioni INPS**

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (mlioni di euro)			
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico lordo fisco	TFS/TFR comparto pubblico netto fisco	Effetti finanziari complessivi netto fisco
2019	24,5	249,9	-	-	249,9
2020	24,6	395,6	-	-	395,6
2021	16,4	297,8	240,2	192,2	490,0
2022	8,9	114,1	115,2	92,2	206,3
2023	5,6	26,9	-79,6	-63,7	-36,8
2024	2,7	-38,5	-149,1	-119,3	-157,8
2025	0,1	-97,2	-104,6	-83,7	-180,9
2026	0	-129,2	-68,2	-54,6	-183,8
2027	0	-134,4	-54,1	-43,3	-177,7
2028	0	-139,7	-34,4	-27,5	-167,2

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2018

*Ape sociale*

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad ottobre 2018.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2019.

Da tale generazione sono stati stimati circa 14.000 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del nuovo canale di uscita con 62 anni di età e 38.

Il requisito di età previsto all'art. 1 comma 179 e seguenti, della legge 232/2016 non è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita.



Nelle tavole che seguono sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere con riferimento alla proroga dell'Ape sociale.

**C - Stima degli oneri derivanti della proposta normativa  
in relazione alla proroga dell'ape sociale**

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri lordo fisco TOTALE (milioni di euro) Onere(+)/risparmio (-)
2019	13,9	98,2
2020	12,8	198,8
2021	9,8	167,8
2022	5,6	113,1
2023	0,9	51,9
2024	-	2,0

Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205/2017 i cui effetti sono sintetizzati nella tabella finale.

*Sospensione fino all'anno 2026 dell'incremento alla speranza di vita per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci*

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte da:

- andamento dei pensionamenti con il requisito agevolato dei lavoratori precoci registrati fino al mese di novembre;
- dalle istanze di certificazione presentate dai lavoratori precoci fino al mese di dicembre.

Sulla base delle precedenti informazioni è stato stimato un numero annuo di pensionamenti con il requisito agevolato previsto per i lavoratori precoci pari a circa 14.500. La percentuale dei soggetti con età inferiore al requisito minimo di età previsto per l'accesso alla pensione di anzianità con 38 anni di contribuzione e che continua quindi a beneficiare dell'agevolazione prevista per i lavoratori precoci risulta essere pari all'85%.

Per gli anni di previsione il valore è stato percentualizzato sul rapporto calcolato rispetto al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale è di poco superiore al 9% nel triennio 2019-2021 e 10,6% negli anni successivi.

Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 €, determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate.

I risultati delle elaborazioni sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente.



**D – Sospensione fino all'anno 2026 dell'incremento alla speranza di vita per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci**

**Complesso gestioni INPS**

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	2,1	31,0
2020	2,5	54,4
2021	2,6	49,5
2022	2,8	55,3
2023	6,7	100,0
2024	6,8	118,1
2025	11,3	164,5
2026	12,8	203,7
2027	13,4	215,3
2028	13,5	219,5

*Risultati complessivi per gli interventi normativi in materia previdenziale (art. 14-18)*  
Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari distinti per tipologia di provvedimento e complessivi relativi agli articoli dal 14 al 18 del provvedimento.

**Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi in materia previdenziale**

Anno	Oneri (+) / risparmi (-) (milioni di euro)									
	A "Quota 100" e riduzione requisito anticipata(*)	B Opzione donna	C		D Abrogazione incrementi speranza di vita precoci	Totale oneri pensionistici	TFR Fondo di tesoreria (netto fisco)	TFS/TFR "Quota 100" e riduzione requisito anticipata (netto fisco)	TFS/TFR opzione donna (netto fisco)	Totale oneri pensionistici e TFS/TFR
			Proroga ape sociale	Fondo ape sociale e risparmi conferenza dei servizi						
2019	3.781,1	249,9	98,2	-94,2	31,0	4.066,0	432,6	-	-	4.498,6
2020	7.859,7	395,6	198,8	-74,5	54,4	8.434,0	55,5	-	-	8.489,5
2021	8.310,3	297,8	167,8	-35,5	49,5	8.789,9	10,0	86,2	192,2	9.078,3
2022	7.876,7	114,1	113,1	-12,6	55,3	8.146,6	-189,0	63,4	92,2	8.113,2
2023	6.432,2	26,9	51,9	-6,2	100,0	6.604,8	-121,6	-205,0	-63,7	6.214,6
2024	3.912,3	-38,5	2,0	-2,4	118,1	3.991,5	-265,0	-283,5	-119,3	3.323,7
2025	2.853,2	-97,2	-	-2,4	164,5	2.918,1	0,4	-81,8	-83,7	2.753,1
2026	1.915,0	-129,2	-	-2,4	203,7	1.987,1	-118,7	-65,0	-54,6	1.748,8
2027	1.897,8	-134,4	-	-2,4	215,3	1.976,3	-15,9	417,8	-43,3	2.334,9
2028	1.532,0	-139,7	-	-2,4	219,5	1.609,4	-56,9	301,0	-27,5	1.826,0

(\*) La componente principale comprende i seguenti interventi: istituzione del nuovo canale di uscita (62 + 38) per il triennio 2019-2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; finestre di uscita.

**Articolo 19 (Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)**

L'ipotesi di norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art.3 della Legge n.335/1995, dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori dovuti dalle



Amministrazioni pubbliche (ex d.lgs. 165/2001) per i propri dipendenti, per i periodi di competenza fino al 31.12.2014.

La sospensione dei termini è prevista per tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indipendentemente dalla Cassa o Fondo previdenziale ai quali i suddetti sono iscritti. Rientrano quindi nel campo di applicazione della norma, i dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre restano esclusi i dipendenti da datori di lavoro privati, non compresi nell'elenco di cui al D.Lgs.165/2001, che versano la contribuzione previdenziale ed assistenziale alle Casse della Gestione ex INPDAP.

La norma non presenta oneri per la finanza pubblica, in quanto già la normativa vigente prevede, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale per i dipendenti pubblici, l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dell'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, calcolato sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia.

Si ipotizza che le maggiori contribuzioni versate per effetto della sospensione dei termini prescrizionali, al lordo delle sanzioni ed interessi, possano compensare le spese da sostenere per il versamento della rendita vitalizia ex articolo 13 della Legge n.1338/1962.

#### *Articolo 20 (Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione - commi da 1 a 6)*

##### *Normativa vigente*

Secondo la normativa vigente esistono diverse disposizioni che consentono la copertura di periodi non coperti da contribuzione.

In relazione ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro non accompagnati da contribuzione, l'iscritto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n.564/1996, ha la facoltà di riscattare:

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali;
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro;
- Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei con regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione;
- Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

##### *Normativa proposta*

La normativa proposta, riportata in allegato, introduce, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità "per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla Gestione separata", privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa fra la data di prima iscrizione e quella dell'ultimo contributo accreditato.

La facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.

L'onere deve essere calcolato sulla base dei criteri fissati al comma 5, art. 2, decreto legislativo 184/1997 che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema



contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La normativa proposta prevede il versamento dell'onere in massimo 60 rate mensili (senza applicazione di interessi) da regolarizzare prima della liquidazione della pensione diretta o indiretta. Sotto il profilo fiscale l'onere da riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% e con una ripartizione in 5 quote annuali costanti a partire dall'anno di sostenimento.

#### *La platea di interessati e risultati della stima*

Da un campione di iscritti alle diverse Gestioni dell'Inps sono state estratte le posizioni di coloro che, iscritti dopo il 1995, presentano delle interruzioni nel rapporto di lavoro che ricadono nella fattispecie della normativa proposta.

Per tali posizioni si è rilevato:

- la ripartizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;
- i periodi potenzialmente oggetto di riscatto che risultano pari a circa 2,5 anni per i lavoratori dipendenti e 1,5 anni per i lavoratori autonomi.

Trattandosi di un nuovo strumento normativo non è possibile ricavare dall'esperienza passata dei parametri tecnici "robusti" da utilizzare per quantificare nel futuro gli aderenti alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Si è, pertanto, assunta quale base dati quella relativa alle domande di riscatto di laurea pari mediamente a 11.000 domande annue nel biennio 2016-2017 (tra gestione pubblica e privata); si è pure considerato lo strumento del riscatto di cui all'art 7 della L.564/1996 che, per tipologia, è quello più simile alla facoltà concessa dalla disposizione normativa in esame, pur presentando requisiti restrittivi per l'accesso da cui ne deriva l'esiguità del numero di domande (meno di 100 annualmente).

Tenuto conto dei diversi aspetti, si sono ritenute verosimili circa 2.900 domande relative ai lavoratori dipendenti e circa 600 domande afferenti i lavoratori autonomi per i quali si è considerata, rispettivamente, una retribuzione media per l'anno 2019 di euro 31.500 e di euro 20.000.

Si è assunto, inoltre, che gli aderenti a tale riscatto optino per dilazionare l'onere in 60 rate mensili.

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di iscritto post 1995, saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

Esaminato, inoltre, il collettivo di potenziali interessati a tale operazione di riscatto si è constatato che la loro combinazione di età ed anzianità è tale da non generare nel prossimo triennio domande di riscatto finalizzate al raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di anzianità per il conseguimento della pensione di vecchiaia; in altri termini, sono disattese nel breve periodo propensioni eccezionali all'utilizzo di tale strumento (salvo fattori contingenti non prevedibili al momento) poiché per le caratteristiche dei potenziali beneficiari l'operazione non è propedeutica per conseguire pensioni di vecchiaia.

Concluso il periodo sperimentale 2019-2021 si potrà valutare da parte degli iscritti la consistenza numerica e le caratteristiche previdenziali dei soggetti che vi avranno aderito; la stessa



sperimentazione triennale, stante il breve periodo di osservazione, non consentirà, però, di predisporre una base tecnica che riassuma empiricamente l'orientamento degli iscritti a differire volutamente la regolarizzazione della propria posizione contributiva sulla base della regola "oggi per allora".

Di seguito, la sintesi delle maggiori entrate contributive.

<b>Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa (complesso dei lavoratori)</b>			
Oneri (+)/risparmi (-) (in milioni di euro)			
Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco	Effetto finanziario netto fisco (50% detrazione)
2019	3.500	-15,9	-15,9
2020	3.500	-32,2	-30,6
2021	3.500	-48,8	-44,0
2022	-	-48,8	-39,1
2023	-	-48,8	-34,2
2024	-	-32,9	-13,5
2025	-	-16,6	4,6
2026	-	-	19,6
2027	-	-	14,7
2028	-	-	9,8

Il comma 6 introduce la facoltà di riscatto di periodi assicurativi da valutare con il sistema contributivo, da esercitare entro il compimento del quarantesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva. L'onere è determinato - per ogni anno oggetto di riscatto - moltiplicando il livello minimo dell'imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, L.233/1990 per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Il richiamo all'art.2 del d.lgs. 30/4/1997, n.184 circoscrive l'operazione di riscatto ai corsi di studi universitari; inoltre, nel limitare tale facoltà fino al compimento del 40° anno di età, implicitamente la norma fa riferimento a soggetti assicurati nel regime contributivo.

La norma, vista la sola finalità relativa all'incremento dell'anzianità contributiva, ha carattere di novità nell'ambito della disciplina vigente in tema di riscatti e riguarderà:

- 1) I soggetti comunque interessati all'operazione di riscatto.

Per tale collettivo si ritiene verosimile che una parte di soggetti manifesterà nel futuro l'interesse per l'operazione di riscatto secondo la normativa attualmente vigente che consente il riscatto dei corsi di studi sia ai fini del diritto che della misura, pur prevedendo un onere maggiore rispetto alla normativa proposta.





La restante parte, per contro, opterà per il proponendo strumento che consente il riscatto ai soli fini del diritto mediante versamento di un onere di minore entità.

- 2) I soggetti che, secondo la normativa vigente non sarebbero stati interessati all'operazione di riscatto, ma vi accedono in quanto attratti dall'onere ridotto correlato al solo anticipo pensionistico, il cui onere nel lungo periodo per il sistema previdenziale è scontato dall'applicazione di un coefficiente di trasformazione con età anticipata da cui deriva un importo di pensione ridotto.

Evidenziate nei punti precedenti le componenti finanziarie di maggiori o minori entrate contributive associate alle distinte platee di interessati, si individuano movimenti compensativi tali da non produrre oneri finanziari.

*Articolo 21 (Esclusione opzionale del massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro)*

*Premessa*

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo. La parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione IVS, è in parte destinata al finanziamento della previdenza complementare, laddove prevista.

La proposta di modifica normativa prevede che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo ("nuovi iscritti") o optanti, per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

Il personale cosiddetto non contrattualizzato, vale a dire quello in regime di diritto pubblico, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è in regime di Trattamento di fine Servizio (TFS) e risulta al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro.

Appartengono a questa platea:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- il personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
- il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato;
- il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori ed i ricercatori universitari.



### *Ipotesi di lavoro*

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della proposta, nel decennio 2019 – 2028, sono state adottate le seguenti ipotesi di lavoro.

Il massimale trova applicazione per l'aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 e per l'aliquota di contribuzione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali dell'ex Inpdap, pari allo 0,35%. Le categorie citate appartengono tutte alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS) dove l'aliquota pensionistica è pari al 33%, di cui 24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore.

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, che ricada in un periodo antecedente il 1996, da parte di lavoratori "nuovi iscritti", i medesimi non sono più assoggettati all'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

È stato inoltre ipotizzato:

- che l'esclusione decorra dal mese successivo alla data di scadenza del termine di sei mesi per esercitare l'opzione;
- che il termine indicato dalla norma si riferisca ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della norma;
- che i dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della norma possano esercitare l'opzione sempre entro i sei mesi dal superamento del massimale contributivo.

È stata adottata l'ipotesi di opzione da parte di tutti i lavoratori interessati alla proposta.

La platea iniziale, desunta dagli archivi dell'Inps, è di 4.850 soggetti, mentre il numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo ogni anno (nuovi ingressi) è pari a 700.

Il massimale per il 2018 ammonta a € 101.427, l'importo medio dell'eccedenza dell'imponibile pensionistico rilevato è pari a € 25.460.

### *Valutazione degli effetti finanziari*

Essendo rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, gli effetti sono positivi nel senso di maggiori entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione.

Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la proposta comporta un onere contributivo verso l'Inps e in generale minori entrate fiscali dovuti alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. Per le amministrazioni pubbliche la base imponibile dell'IRAP è costituita dalla retribuzione corrisposta al proprio personale, cioè si calcola al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali quindi l'effetto ai fini della valutazione risulta ininfluente.

Le due tavole successive riportano rispettivamente:

- il numero di contribuenti coinvolti (tavola 1);
- la quantificazione complessiva degli effetti delle entrate e delle uscite derivanti dall'applicazione della proposta (tavola 2).



tavola 1 - Sviluppo decennale del numero di contribuenti

Anno	Numero di contribuenti alla fine dell'anno
2019	4.850
2020	5.530
2021	6.210
2022	6.880
2023	7.560
2024	8.230
2025	8.890
2026	9.560
2027	10.220
2028	10.880

tavola 2 - Sviluppo decennale della valutazione finanziaria dei contributi e degli oneri  
(importi lordi in milioni euro, oneri (+) /risparmi (-), totale netto Irpef)

Anno	contributi aliquota aggiuntiva pensionisti ca 1%	contributi cassa credito e welfare 0,35%	contributi pensionistici lavoratore 8,8%	contributi pensionisti ci datore di lavoro 24,2%	onere datore lavoro pubblico	onere pensioni	effetto fiscale diminuzione imponibili e Irpef	Totale
	maggiori entrate				oneri			
2019	-0,3	-0,1	-2,7	-7,5	7,5	0,0	1,3	-1,8
2020	-1,4	-0,5	-12,3	-33,8	33,8	0,0	6,1	-8,1
2021	-1,7	-0,6	-14,7	-40,5	40,5	0,0	7,3	-9,7
2022	-2,0	-0,7	-17,3	-47,7	47,7	0,1	8,6	-11,3
2023	-2,3	-0,8	-20,2	-55,6	55,6	0,1	10,0	-13,2
2024	-2,6	-0,9	-23,3	-64,1	64,1	0,2	11,6	-15,0
2025	-3,0	-1,1	-26,7	-73,3	73,3	0,2	13,2	-17,4
2026	-3,4	-1,2	-30,3	-83,2	83,2	0,3	15,0	-19,6
2027	-3,9	-1,4	-34,1	-93,9	93,9	0,4	16,9	-22,1
2028	-4,4	-1,5	-38,3	-105,3	105,3	0,6	19,0	-24,6

*Articolo 22 (Fondi di solidarietà bilaterali)*

Il comma 1 dell'emendamento per la parte relativa ai Fondi di solidarietà dispone:

*"...i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'art. 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui alla presente legge, nei successivi tre anni".*



Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma è da tener presente che l'erogazione degli assegni straordinari viene effettuata tramite i fondi di solidarietà suddetti ma che l'azienda esodante è tenuta al versamento al fondo di un contributo straordinario che copre l'intero ammontare dell'assegno erogato, la contribuzione correlata al periodo di esodo nonché le spese di amministrazione che l'INPS affronta nella gestione degli assegni stessi. L'impatto finanziario per le finanze pubbliche risulta pertanto praticamente nullo, fermo restando che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori con prestazioni in essere erogate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oppure ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera b) e dell'art. 27, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ai lavoratori le cui aziende hanno sottoscritto un accordo ai sensi delle medesime disposizioni.

Il comma 3 dell'emendamento per la parte relativa ai Fondi di Solidarietà prevede:

*“...i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni del presente comma si applicano ai lavoratori che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione ordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione”.*

In base all'art. 35, comma 1, del D. Lgs 148/2015, i Fondi di Solidarietà hanno obbligo di Bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

La presente bozza di norma richiama quanto già disposto per i fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 232/2016, reso operativo dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2017, n. 98998 che la bozza in esame ricalca testualmente.

Anche per quanto riguarda la platea dei beneficiari la norma si attiene a quanto già disposto col decreto 98998, come chiarito al punto 2 della circolare INPS n. 188 del 22 dicembre 2017.

Come già evidenziato nella Relazione tecnica dell'11 ottobre 2016 predisposta dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, recepita dalla Relazione Tecnica allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, riguardante l'analoga norma relativa ai fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo, è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo della prestazione e al maggior importo.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi trascurabile.

### *Articolo 23 (Anticipo del TFS)*

La norma dispone la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento attraverso il conseguimento dei requisiti disposti dalla c.d. “quota 100” e per i soggetti che conseguono i requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di richiedere un finanziamento a banche o intermediari finanziari, aderenti a un apposito Accordo Quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria



italiana. L'importo massimo finanziabile è pari a 30.000 euro ed è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che il pensionando vanta nei confronti dell'Inps. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento è definito convenzionalmente nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2.

Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidato al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente (articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), che non viene modificata dalla presente disposizione. A tal fine il comma 1 precisa che per i soggetti che accedono al pensionamento secondo il regime "quota 100", la maturazione dell'indennità di fine servizio avviene al momento in cui gli stessi avrebbero conseguito tale diritto a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento secondo i requisiti ordinari previsti dalla normativa in materia pensionistica.

Sulla base delle caratteristiche sopra descritte, l'operazione si presenta come un prestito richiesto da un soggetto privato a un istituto finanziario (assistito da una garanzia pubblica onerosa, a fronte di una *fee* commisurata a criteri di mercato e con la contro-garanzia dello Stato di ultima istanza), concesso a condizioni di mercato e con rimborso dello stesso integralmente a carico del soggetto finanziato.

In relazione a ciò, gli unici profili di finanza pubblica rilevabili dalla disposizione sono ascrivibili al Fondo di garanzia previsto al comma 3. Il Fondo di garanzia, gestito da INPS, copre l'80% del finanziamento e dei relativi interessi. Il Fondo, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale, ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 ed è ulteriormente alimentato dalle suddette commissioni di accesso al Fondo. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato.

Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad apposito DPCM (comma 7).

#### *Articolo 24 (Detassazione TFS)*

La norma in esame dispone per i dipendenti pubblici una riduzione dell'aliquota media da applicare al Trattamento di fine servizio, erogato dal 1° gennaio 2020, con un imponibile non superiore al limite di 50.000 euro. La riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti percentuali per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità. Per i soggetti pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti percentuali indipendentemente dalle annualità intercorse. Per la base imponibile eccedente il limite di 50.000 euro si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

In base ai dati forniti dall'INPS risulta un numero annuo di soggetti interessati come di seguito riportato, per un importo medio pro-capite di Trattamento di fine servizio di circa 76.000 euro:



Anno	Numero di soggetti
2018	66.000
2019	158.000
2020	118.000
2021	115.000
2022	92.000
2023	70.000
2024	86.000
2025	82.000
dal 2026	109.000

Sulla base dei dati forniti, applicando la riduzione di aliquota stabilita per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sul TFS	0,0	-75,4	-92,6	-81,0	-227,0	-392,6	-287,7	-213,1	-112,1	-125,4

*Millioni di euro*

#### **Articolo 25 (Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)**

La disposizione prevede l'introduzione del Consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. I compensi dei consiglieri saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Infatti, è previsto che ciascun ente previdenziale riduca le proprie spese di funzionamento a compensazione del maggior onere relativo ai suddetti compensi.

In particolare, INPS inserirà nel riepilogo delle disposizioni di riduzioni di spesa, in aggiunta alle disposizioni normative di contenimento della spesa previste a legislazione vigente alla data del 22 gennaio 2018, anche l'ammontare dei risparmi da realizzare in relazione ai nuovi compensi da corrispondere, al netto delle spese già previste per il Presidente dell'Istituto nel bilancio preventivo 2019. I suddetti ulteriori risparmi saranno conseguiti in via prioritaria attraverso le riduzioni di spesa



concernenti la posta massiva, di cui al capitolo 5U1210029 "Spese per l'invio di posta massiva, per la gestione della corrispondenza in E/U e per i servizi di dematerializzazione",

Relativamente all'INAIL, ai fini della realizzazione dei risparmi di spesa da destinare all'erogazione degli emolumenti spettanti al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, si utilizzeranno le medesime tipologie di spesa (quali, ad es.: spese telefoniche, per l'informatica, per le manutenzioni ordinarie) già incise, a decorrere dal 2008, per effetto dei tagli derivanti dall'applicazione della normativa di contenimento della spesa pubblica (cd *spending review*) stratificatasi nel tempo. Saranno escluse le voci di natura obbligatoria nonché quelle già puntualmente destinatarie di specifiche riduzioni, definite dalle vigenti norme (es: pubblicità, missioni al personale, formazione).

### Articolo 26 (Fondo di solidarietà trasporto aereo)

#### Ipotesi normativa

La proposta normativa prevede per l'anno 2019 che il 50% dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del d.l. 7/2005 convertito con legge n. 43/2005 sia devoluto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016. Tale norma prevedeva, per il solo anno 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro.

#### Valutazione

Sulla base delle risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti dal gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2017, si stima che i mancati afflussi di risorse all'INPS determinati dalla proposta ammontano per l'anno 2019 a circa 125 milioni di euro.

### Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi in materia previdenziale

Anno	Oneri (+) / risparmi (-) milioni di euro													
	A "Quota 100" a riduzione requisito anticipato <sup>(*)</sup>	B Opzione donna	C		D Abrogazione incrementi speranza di vita preced.	Totale oneri pensionistici	TFR Fondo di tesoreria (netto fisco)	TFS/TFR "Quota 100" a riduzione requisito anticipato (netto fisco)	TFS/TFR opzione donna (netto fisco)	Totale oneri e TFS/TFR	Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione (commi 1-5) netto fisco	Esclusione opzione del massimale contributivo netto fisco	Mancati afflussi di risorse all'INPS per diritti di imbarco Fondo Volo	Complesso
			Proroga age sociale	Fondo ago sociale e risparmi conferenza dei servizi										
2019	3.781,1	219,9	98,2	-94,2	31,0	4.366,0	432,6	-	-	4.498,6	-15,9	-1,8	125,0	4.605,9
2020	7.899,7	395,5	198,8	-74,5	51,4	8.434,0	55,5	-	-	8.489,5	-30,6	-8,1	-	8.450,8
2021	8.310,3	297,8	167,8	-35,5	49,5	8.789,9	10,0	66,2	192,2	9.078,3	-44,0	-9,7	-	9.024,6
2022	7.876,7	114,1	113,1	-12,6	55,3	8.146,6	-189,0	63,4	92,2	8.113,2	-39,1	-11,3	-	8.062,7
2023	6.432,2	26,9	51,9	-6,2	100,0	6.604,8	-121,6	-205,0	-63,7	6.214,6	-34,2	-13,2	-	6.167,2
2024	3.912,3	-38,5	2,0	-2,4	118,1	3.991,5	-265,0	-283,5	-119,3	3.323,7	-13,5	-15,0	-	3.295,3
2025	2.853,2	-87,2	-	-2,4	164,5	2.918,1	0,4	-81,8	-83,7	2.753,1	4,6	-17,4	-	2.740,3
2026	1.915,0	-129,2	-	-2,4	203,7	1.987,1	-118,7	-65,0	-54,6	1.748,8	19,6	-19,6	-	1.748,8
2027	1.897,8	-134,4	-	-2,4	215,3	1.975,3	-15,9	417,8	-43,3	2.334,9	14,7	-22,1	-	2.327,5
2028	1.532,0	-139,7	-	-2,4	219,5	1.609,4	-56,9	301,0	-27,5	1.826,0	9,8	-24,6	-	1.811,3

(\*) La componente principale comprende i seguenti interventi: istituzione del nuovo canone di usata (62 + 38) per il triennio 2019-2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; fine fine di usata.



*Articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi)*

**Comma 1.** Nel 2018 la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del 10elotto è stata pari a circa 350 milioni di euro; la ritenuta sulle vincite dei giochi numerici a quota fissa si applica sulle vincite di qualsiasi importo a differenza degli altri giochi. L'aumento della ritenuta dall'8% all'11% determinerà un aumento di gettito di circa 131 milioni di euro annui ( $350/8 \times 11 = 481$  mln. Quindi  $481 - 350 = 131$  mln) e per l'anno corrente di circa 66 milioni di euro.

La decorrenza dal 1° luglio 2019 si rende necessaria perché, analogamente a quanto disposto dal D.L. 50/2017, risulta necessario un congruo periodo temporale al fine delle necessarie modifiche dei sistemi di gioco, in particolar modo relativamente agli aspetti di elaborazione e contabili, e in relazione alla necessità di rielaborare, attraverso apposito provvedimento, a cura del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutte le quote (moltiplicatori) delle vincite al fine di garantire premi netti di importi pari a 1 euro o multipli, evitando la corresponsione di premi con parti centesimali di euro, onde evitare l'appesantimento dell'attività di pagamento presso le ricevitorie.

Considerato che il gioco del 10elotto segna costantemente dall'anno di sua istituzione un significativo incremento di raccolta, rimasto costante anche nell'anno 2018, successivamente, quindi all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 con il quale è stato disposto l'aumento della ritenuta dal 6% all'8%, si ritiene che il nuovo provvedimento non determini una flessione della domanda e quindi della raccolta ma tutt'al più, un rallentamento della crescita.

Ipotizzando, quindi, parità di raccolta e di vincite per l'anno 2019 rispetto all'anno 2018, il maggior gettito stimato è pari a:

2019: 66 Ml€;

2020 e successivi: 132 Ml€ su base annua.

**Comma 2.** Rispetto al testo del comma 1051 della legge 30 dicembre 2018, che ha ulteriormente aumentato il PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si prevede un ulteriore aumento del PREU relativo alle sole AWP, pari allo 0,65% della raccolta (da 1,35% a 2% della raccolta).

Stima aumento PREU: raccolta 2018 = 24,1 Md€

Raccolta 2019 corretta per effetto della riduzione del *pay out* (- 1,5%) = 23,7 Md€

Ulteriore maggior gettito:  $23,7 \times 0,65\% = 154.000.000\text{€}$  su base annua.

**Commi 3 e 4.** I titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni che disciplinano l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento c.d. "AWP" (art. 110 comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) attualmente sono rilasciati senza alcun corrispettivo per quanto riguarda i nulla osta di distribuzione (NOD) rilasciati ai produttori e agli importatori e previo versamento di un corrispettivo pari a 100 euro degli apparecchi per quanto riguarda i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai concessionari.





La norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il rilascio dei suddetti titoli autorizzatori, limitatamente all'anno 2019 per quanto riguarda i NOE.

Nel corso dell'anno vengono mediamente rilasciati circa 50 mila NOD e 50 mila NOE; tuttavia, per gli anni 2019 e 2020, in virtù delle disposizioni di recente emanate che prevedono la possibilità di diminuire il pay out e l'obbligo di introdurre gli apparecchi che consentono il gioco da ambiente remoto (operazioni che, entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), si stima che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno.

Pertanto, i maggiori introiti stimati sono pari a:

2019:  $100 \times 520.000 = 52 \text{ M€}$ ;

2020:  $100 \times 260.000 = 26 \text{ M€}$

2021 e successivi:  $100 \times 50.000 = 5 \text{ M€}$  su base annua.

L'art. 9-*quater* del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito dalla legge n. 96 del 2018, ha previsto l'introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da divertimento, entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli che consentono il gioco da ambiente remoto (c.d. AWPR), da completarsi entro il 31 dicembre 2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l'altro, la presenza della tessera sanitaria, con autorizzazione al gioco da remoto che verrà rilasciata solo dopo che la tessera verrà introdotta nell'apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove AWPR, che potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali nuovi apparecchi (dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia sotto il profilo del contrasto al gioco illegale sia sotto quello del disturbo da gioco d'azzardo) la norma prevede che l'obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi apparecchi.

Tale previsione, inoltre, consentirebbe una semplificazione sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli aumenti di tassazione e dei costi di gestione previsti dalla disposizione in esame.

**Comma 5.** L'art. 39, comma 13-bis del D.L. 30 settembre 2003 prevede che *"Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo"* demandando a successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze l'individuazione delle specifiche regole attuative e, in particolare, dei periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare e dei termini di versamento periodico. Tali modalità di assolvimento del PREU sono state da ultimo definite con Decreto direttoriale 1 luglio 2010 che all'articolo 6, comma 1 stabilisce *"I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:*

*a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;*

*b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;*

*c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;*



*d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.*

La norma prevede una maggiorazione dei versamenti relativi al Prelievo erariale unico dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019, nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata in occasione del versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio 2020.

Sulla base dei versamenti a titolo di primo, secondo e terzo acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 2018, pari complessivamente a 720 Ml€, si stima che l'anticipo in parola, pari al 10%, sia di 70 Ml€, anticipati al 2019.

**Comma 6.** Nel settore delle scommesse sono presenti operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l'attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il sistema concessorio è pienamente compatibile con i principi unionali (cfr. CGUE 6 novembre 2003, "Gambelli", 6 marzo 2007, "Placanica", 16 febbraio 2012, "Costa – Cifone"). La stessa giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha confermato la piena compatibilità anche del sistema autorizzatorio previsto per l'esercizio delle scommesse, dall'art. 88 del Tulp (cfr. CGUE 12 settembre 2013, "Biasci").

Questi operatori offrono scommesse senza versare le imposte dovute e senza dover sottostare agli obblighi concessori, per cui si trovano in posizione di vantaggio a scapito degli operatori regolari. La norma che si propone, modificando l'art. 4 della legge n. 401/1989, prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo del gioco pubblico.

La modifica trae altresì spunto dalla "RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E CRIMINALI NEL GIOCO LECITO E ILLECITO", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (cfr. seduta del 6 luglio 2016).

Infatti, l'attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare *"due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione"* (così Cass. pen., Sez. Ii, 16.7.2012, n. 28413).

L'inasprimento della pena - con la conseguente possibilità di utilizzare anche strumenti investigativi ulteriori per evitare il proliferare di forme di gioco abusivo non sottoposte ai controlli e alle forme di attenzione contro il disturbo da gioco d'azzardo patologico - risponde pertanto alla più elevata



sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza e salute pubblica, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d'età.

L'aggravamento della sanzione e l'attuazione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale, da effettuarsi nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, avente specificamente ad oggetto l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale, previsti dal comma 1, comporteranno una riduzione del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del volume d'affari degli operatori legali. Ipotizzando prudenzialmente un aumento stimato di tale volume d'affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Md€), si stima che dalla norma derivi un incremento del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019 (20% di 180 Ml€).

**Comma 7.** La disposizione è volta ad aumentare l'efficacia dell'azione repressiva nei confronti dei c.d. "Totem", cioè gli apparecchi che, apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà consentono all'utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi. Il fenomeno, che contribuisce anche alla riduzione della raccolta tramite AWP (passata dai 25,5 Md€ del 2017 ai circa 24 Md€ del 2018), è in diffusione soprattutto nei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere incentivato dall'aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali.

Ipotizzando che le misure previste possano consentire il recupero nell'ambito del gioco legale del 10 per cento della minore raccolta registrata nell'anno 2018 rispetto al 2017, il maggior gettito per l'erario è stimato in 30 Ml€ annui dal 2019 in avanti.

**Tabella riassuntiva**  
Ml€

	2019	2020	2021 e successivi
Ritenuta vincite 10&Lotto	66	132	132
PREU	154	154	154
NOE e NOD	52	26	5
Anticipo acconti PREU	70	-70	
Contrasto gioco illegale	65	65	65
<b>Totale</b>	<b>407</b>	<b>307</b>	<b>356</b>

*Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)*

Il **comma 1** incrementa di 116,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo



10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3) e dal comma 1 del presente articolo 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

Il **comma 3** prevede che l'Inps effettui un monitoraggio con cadenza mensile per l'anno 2019 e trimestrale per gli anni seguenti sul numero delle domande per pensionamento e fornisca al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico.

Il **comma 4** prevede che ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in caso di scostamento degli effettivi oneri rispetto alle previsioni di spesa il Ministero dell'economia e delle finanze assume le necessarie iniziative come previsto dalla dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 5** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6** reca clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal



presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Articolo 29 (Entrata in vigore)*

L'articolo 29 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al senato per gli  
effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 19 dicembre 2007, n. 198 ha  
esito esito

*Sp*

POSITIVO

NEGATIVO

25 GEN 2019

Il Relatore Generale dello Stato

*[Signature]*



DECRETO LEGGE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI													
Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		<b>CAPO - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza</b>											
1-3		Reddito e pensioni di cittadinanza (RdC)	s	c	5.620,0	7.123,0	7.355,0	5.620,0	7.123,0	7.355,0	5.620,0	7.123,0	7.355,0
13	1	Reddito di inclusione	s	c	274,0	8,0		274,0	8,0		274,0	8,0	
12	3	ANPAL servizi SpA - conferimento incarichi di collaborazione per avvio RdC	s	c	200,0	250,0	50,0	200,0	250,0	50,0	200,0	250,0	50,0
12	3	ANPAL servizi SpA - conferimento incarichi di collaborazione per avvio RdC - effetti riflessi	e	t/c				97,0	121,3	24,3	97,0	121,3	24,3
12	4	ANPAL servizi SpA - stabilizzazione personale tempo determinato	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	4	ANPAL servizi SpA - stabilizzazione personale tempo determinato - effetti riflessi	e	t/c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12	5	Centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS per presentazione domande RdC	s	c	20,0			20,0			20,0		
12	6	Assunzione personale INPS	s	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12	6	Assunzione personale INPS - effetti riflessi	e	t/c				24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
12	7	Adeguamento e manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le attività relative al RdC e per la attività di comunicazione istituzionale sul programma	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12	8 lettera b) punto 2	Quota destinata a funzionamento ANPAL servizi SpA - A valere sul Fondo - Modifica all'articolo 1, comma 258 della legge n. 145/2018	s	c	10,0			10,0			10,0		
12	8 lettera b) punto 3	Assunzioni 4.000 CPI - Modifica all'articolo 1, comma 258 della legge n. 145/2018	s	c	120,0	160,0		120,0	160,0		120,0	160,0	



Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
12	8 lettera b) punto 3	Assunzioni 4.000 CPI - Modifica all'articolo 1, comma 258 della legge n. 145/2019- effetti riflessi	e	t/c				58,2	77,6		58,2	77,6	
		<b>CAPO II - Trattamento di pensione anticipata con "quota 100" e altre disposizioni pensionistiche</b>											
14-15		Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi) e riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipata indipendentemente dall'età anagrafica	s	c	3.781,1	7.859,7	8.396,5	3.781,1	7.859,7	8.396,5	3.781,1	7.859,7	8.396,5
14-15		TFR fondo di tesoreria lordo fisco	s	c	584,6	75,0	13,5	584,6	75,0	13,5	584,6	75,0	13,5
14-15		TFR fondo di tesoreria effetti fiscali	e	t	152,0	19,5	3,5	152,0	19,5	3,5	152,0	19,5	3,5
16		Opzione donna con TFR lordo fisco	s	c	249,9	395,6	538,0	249,9	395,6	538,0	249,9	395,6	538,0
16		Opzione donna con TFR Effetti fiscali	e	t	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
17		Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci	s	c	31,0	54,4	49,5	31,0	54,4	49,5	31,0	54,4	49,5
18		Proroga APE sociale	s	c	98,2	198,8	167,8	98,2	198,8	167,8	98,2	198,8	167,8
18		Risparmi Fondo APE Sociale Conferenza dei Servizi	s	c	-94,2	-74,5	-35,5	-94,2	-74,5	-35,5	-94,2	-74,5	-35,5
20		Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione	e	co				15,9	32,2	48,8	15,9	32,2	48,8
20		Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione- effetti fiscali	s	c	-15,9	-32,2	-48,8						
20			e	t		-1,6	-4,8		-1,6	-4,8		-1,6	-4,8
21		Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro- maggiori entrate contributive	e	co				3,1	14,2	17,0	3,1	14,2	17,0
21		Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro- minori trasferimenti INPS	s	c	-3,1	-14,2	-17,0						
21		Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro- oneri pensioni	s	c									

descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che passano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro- effetto fiscale diminuzione imponibile IRPEF	e	t	-1,3	-6,1	-7,3	-1,3	-6,1	-7,3	-1,3	-6,1	-7,3
Fondo garanzia anticipo TFS	s	k	50,0								
Fondo riserva garanzie	s	k	-50,0								
Detassazione TFS PUBBLICI	e	t		-75,4	-92,6		-75,4	-92,6		-75,4	-92,6
Fondo di solidarietà trasporto aereo	s	c	125,0			125,0			125,0		
<b>CAPO III - Disposizioni finali</b>											
Ritenuta vincite 10&Lotto	e	ext	66,0	132,0	132,0	66,0	132,0	132,0	66,0	132,0	132,0
Aumento PREU per AWP di 0,65%	e	t	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Rilascio NOE e NOD	e	ext	52,0	26,0	5,0	52,0	26,0	5,0	52,0	26,0	5,0
Acconti PREU ( anticipo cassa)	e	t	70,0	-70,0		70,0	-70,0		70,0	-70,0	
Contrasto gioco illegale - Recupero gettito da scommesse	e	ext	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Contrasto gioco illegale - Recupero PREU su AWP	e	t	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c		116,8			116,8			116,8	
Riduzione Fondo per il reddito di cittadinanza	s	c	-6.527,9	-7.594,0	-7.535,2	-6.377,9	-7.444,0	-7.535,2	-6.377,9	-7.444,0	-7.535,2
Riduzione Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani	s	c	-3.968,0	-8.336,0	-8.684,0	-3.968,0	-8.336,0	-8.684,0	-3.968,0	-8.336,0	-8.684,0
<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		557,7	243,4	302,8	756,6	513,4	417,6	756,6	513,4	417,6
<b>TOTALE SPESE</b>	s		557,7	243,4	302,8	726,7	439,8	368,6	726,7	439,8	368,6
<b>SALDO</b>			0,0	0,0	0,0	29,9	73,6	49,0	29,9	73,6	49,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.



*Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019.*

## **Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonché ad una più efficace gestione delle politiche attive;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure già adottate;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine di una più efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi organi;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa previdenziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

### **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA**

Art. 1.

*(Reddito di cittadinanza)*

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato « Rdc », quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2.

*(Beneficiari)*

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
- a*) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- b*) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera *b*) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Art. 3.

*(Beneficio economico)*

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
- a*) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
- b*) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione,

- pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera *a*), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera *b*), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera *b*), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.

11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera *a)*, non tiene conto di tali soggetti.

14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Art. 4.

*(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)*

1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di

collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.

7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:

a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

- 1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
- 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
- 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

- a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i

beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Art. 5.

*(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)*

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato



ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi

soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

*(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)*

1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera *d*), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro. ».

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.

4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:

*a*) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;

*b*) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;

*c*) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;

*d*) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;

*e*) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;

*f*) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.

5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

*a*) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti

siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;

b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;

d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.

6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in *house*, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non

corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
- d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
- f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
- g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
- h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.

6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.

12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

Art. 8.

*(Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)*

1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del

beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento

(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

Art. 9.

*(Assegno di ricollocazione)*

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal *tutor*;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto

legislativo n. 150 del 2015.

6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.

Art. 10.

*(Monitoraggio del Rdc)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predisponde, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)*

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.

2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Valutazione multidimensionale »;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2, le parole: « Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) »;

4) al comma 3, le parole: « , rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, » sono soppresse;

5) al comma 4, primo periodo, le parole « In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « L'analisi preliminare è finalizzata ad »;

6) al comma 5, le parole « il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. » sono sostituite dalle seguenti: « i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare. »;

7) il comma 6 è abrogato;

8) al comma 10, le parole « l'informazione e l'accesso al ReI e » sono soppresse;

b) all'articolo 6:



- 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- 2) al comma 2, lettera *b*), le parole « connesso al ReI » sono sopresse;
- 3) al comma 4, le parole: « I beneficiari del ReI » sono sostituite dalle seguenti: « I beneficiari del Rdc »;
- 4) al comma 6, le parole « facilitare l'accesso al ReI » sono sostituite dalle seguenti: « facilitare l'accesso al Rdc »;
- c) all'articolo 7:
  - 1) al comma 1, lettera *a*), le parole: « , inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1 » sono sopresse;
  - 2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: « nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « in un atto di programmazione regionale »; nel quarto periodo, le parole: « dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto di programmazione regionale »;
  - 3) al comma 7, le parole « i beneficiari del ReI » sono sostituite dalle seguenti: « i beneficiari del Rdc »;
- d) all'articolo 10:
  - 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: « sentito il Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali »;
  - 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

*2-ter*. Nel caso il consenso di cui al comma *2-bis* non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. »;
  - 3) al comma 4, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° settembre 2019 » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. »;
- e) all'articolo 24:
  - 1) al comma 3, lettera *a*), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

« *2-bis*. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
  - 2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato.

Art. 12.

*(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)*

1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.

3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 255, le parole « Fondo per il reddito di cittadinanza » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza »;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 »;

2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: « . Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo

pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 »;

3) al terzo periodo le parole: « , quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, » sono soppresse.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Art. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione

del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

## Capo II

### TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA « QUOTA 100 » E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

#### Art. 14.

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita « pensione quota 100 ». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Art. 15.

*(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)*

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti ».

2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art. 16.

*(Opzione donna)*

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le

lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art. 17.

*(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)*

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 18.

*(Ape sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

Art. 19.

*(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. ».

Art. 20.

*(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)*

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:  
« 5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. ».

Art. 21.

*(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro)*

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Art. 22.

*(Fondi di solidarietà bilaterali)*

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera *b*), e all'articolo 27, comma 5, lettera *f*), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

Art. 23.



*(Anticipo del TFS)*

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione *pro solvendo*, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle

operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Art. 24.

*(Detassazione TFS)*

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Art. 25.

*(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: « a-bis) il consiglio di amministrazione »;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »;
- c) al comma 4:
  - l) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono inserite le seguenti: « o decadenza »;

- 2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3. »;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza. »;
- e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »;
- f) il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti. ».
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

Art. 26.

*(Fondo di solidarietà trasporto aereo)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: « 47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento. ».

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento ».
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 27.

###### *(Disposizioni in materia di giochi)*

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo *una tantum* previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro »;
  - b) le parole « Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: « Agenzia delle dogane e dei monopoli »;
  - c) è aggiunto il seguente comma: « 4-*quater*). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla

realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale. ».

7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente: « *f-quater*) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni. ».

Art. 28.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera *b*), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

*a*) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*b*) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*c*) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive

di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 2019.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Di Maio, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
Tria, *Ministro dell'economia e delle finanze*  
Bongiorno, *Ministro per la pubblica amministrazione*  
Bonafede, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

## 1.2.2. Testo approvato 1018 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1018

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 febbraio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), dopo le parole: « il componente richiedente il beneficio deve essere » è inserita la seguente: « cumulativamente »;*

*al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « suo familiare » sono inserite le seguenti: « , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa »;

*al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3 »;

*al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « ; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale ».

*All'articolo 3:*

*al comma 7, le parole:* « per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5 »;

*al comma 15, le parole:* « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:* « I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 »;

*al comma 4, le parole:* « disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale » *sono sostituite dalle seguenti:* « disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale » *e le parole:* « anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, » *sono sostituite dalle seguenti:* « ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, »;

*al comma 7, al primo periodo, le parole:* « leggi regionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « provvedimenti regionali » *e, al terzo periodo, le parole:* « sentito l'ANPAL, » *sono sostituite dalle seguenti:* « sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) »;

*al comma 8, lettera b):*

*al numero 1), dopo le parole:* « quale supporto nella ricerca » *è inserita la seguente:* « attiva »;

*al numero 2), le parole:* « svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le » *sono sostituite dalle seguenti:* « svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori »;

*al comma 9:*

*la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

« d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario »;



*dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:*

« *d-bis*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso »;

*dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

« *9-bis*. All'articolo 25, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione" »;

*al comma 15:*

*al primo periodo, le parole:* « In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite » *sono sostituite dalle seguenti:* « In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite » *e le parole:* « non superiore al numero di otto ore settimanali » *sono sostituite dalle seguenti:* « non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei comuni sono a carico della misura del Rdc. »;

*dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:*

« *15-bis*. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

*15-ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *15-bis* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:* « Le richieste della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

*al quarto periodo, le parole:* « sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » *sono sostituite dalle seguenti:* « sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, dopo le parole:* « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono inserite le seguenti:* « , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, »;

*il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). »;

*al comma 3:*

*al secondo periodo, le parole:* « sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate » *sono sostituite dalle seguenti:* « sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati »;

*al terzo periodo, le parole:* « le informazioni rilevanti ai fini della concessione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le informazioni necessarie ai fini della concessione »;

*dopo il terzo periodo è inserito il seguente:* « Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. »;

*al comma 6:*

*al sesto periodo, le parole:* « Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA) »;

*il settimo periodo è sostituito dal seguente:* « Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica ».

*All'articolo 6:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati »;

*al comma 3:*

*al primo periodo, le parole:* « l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, » *e le parole:* « e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale »;

*al secondo periodo, le parole:* « Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni »;

*al comma 4:*

*all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:* « , secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 »;

*all'alinea, secondo periodo, le parole:* « alle piattaforme » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante le piattaforme »;

*alla lettera c), le parole: « di dar luogo a sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7 » e le parole: « per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga » sono sostituite dalle seguenti: « per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni »;*

*la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*« f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 »;*

*al comma 5:*

*all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « , secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 »;*

*alla lettera b), le parole: « condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego »;*

*alla lettera d), le parole: « condivisione delle informazioni » sono sostituite dalle seguenti: « messa a disposizione delle informazioni »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*« 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1 »;*

*dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

*« 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;*

*b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.*

*8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 3, le parole: « per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo »;*

*al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

*« h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9 »;*

*al comma 10:*

*al primo periodo, le parole: « è effettuato dall'INPS » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuati dall'INPS »;*

*al secondo periodo, le parole da: « sono riversate » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle*

*seguenti*: « sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1 »;

*al comma 12, le parole*: « entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare » *sono sostituite dalle seguenti*: « entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare »;

*al comma 13, dopo le parole*: « la mancata comunicazione » *sono inserite le seguenti*: « dell'accertamento »;

*dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti*:

« 15-bis. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4";  
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati ».

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente*:

« Art. 7-bis. - (*Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità*) - 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-*ter* e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";

*b)* le lettere *a-bis*) e *a-ter*) sono abrogate.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente" ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL » *sono sostituite dalle seguenti:* « piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL », *dopo le parole:* « pieno e indeterminato » *sono inserite le seguenti:* « , anche mediante contratto di apprendistato, » *e le parole da:* « e quello già goduto » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità »;

*al quarto periodo, dopo le parole:* « licenziamento del beneficiario di Rdc » *sono inserite le seguenti:* « effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* « leggi regionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « provvedimenti regionali »;

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

*al sesto periodo, dopo le parole:* « licenziamento del beneficiario del Rdc » *sono inserite le seguenti:* « effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione »;

*l'ultimo periodo è soppresso;*

*al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:* « Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge ».

*All'articolo 9:*

*al comma 4, le parole:* « il SIUPL fornisce immediata comunicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione »;

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

« 6-*bis*. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";

b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge" ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di istituti di patronato) - 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: "inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri" ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « pubblicato sul sito internet istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero »;

*al comma 2, dopo le parole:* « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede » *sono inserite le seguenti:* « , anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), ».

*All'articolo 11:*

*al comma 2, lettera d):*

*il numero 1) è sostituito dal seguente:*

« 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali" »;

*il numero 2) è sostituito dal seguente:*

« 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2" »;

*dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

« 2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2" »;

*al comma 2, lettera e), numero 2), le parole:* « del decreto legislativo n. 147 del 2017 » *sono*

*soppresse.*

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

« Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 3, dopo la parola:* « professionale » *sono inserite le seguenti:* « previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

*al comma 6, le parole:* « della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa »;

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

*al comma 8, lettera a), le parole:* « al comma 255, le parole "Fondo per il reddito di cittadinanza" » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono, »;

*al comma 9, al primo periodo, le parole:* « alla concessione » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'atto della concessione », *al secondo periodo, le parole:* « nel programma » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Rdc » *e, al quarto periodo, le parole:* « di cui al secondo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al terzo periodo »;

*al comma 10, le parole da:* « , il raggiungimento » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 ».

*All'articolo 13, comma 1, le parole:* « fatta salva » *sono sostituite dalle seguenti:* « fatti salvi ».

*All'articolo 14:*

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli »;

*dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:*

« 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqües*,



del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

*10-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *10-ter* e *10-quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*10-sexies.* Per le medesime finalità di cui al comma *10-bis*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

*10-septies.* Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma *10-sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019 ».

*Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 14-bis. - (*Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali*) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente";

b) dopo il comma *5-quinquies* sono inseriti i seguenti:

*"5-sexies.* Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

*5-septies.* I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

2. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Art. 14-ter.* - (*Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego*) - 1.

All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori".

2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed educativo, anche degli enti locali" ».

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (*Sospensione dei trattamenti previdenziali*) - 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o

per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 ».

*All'articolo 20:*

*al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « Il versamento dell'onere » sono inserite le seguenti: « per il riscatto di cui al comma 1 » e le parole: « massimo 60 » sono sostituite dalle seguenti: « un massimo di 120 »;*

*dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

« 6-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-*bis*, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 ».

*All'articolo 21, comma 1, le parole: « legge 18 agosto 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 8 agosto 1995 ».*

*All'articolo 22, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: « tra le competenze del Fondo » sono inserite le seguenti: « di solidarietà ».*

*All'articolo 23:*

*al comma 1, dopo le parole: « i lavoratori » sono inserite le seguenti: « dipendenti delle amministrazioni pubbliche »;*

*al comma 2, dopo le parole: « che accedono » sono inserite le seguenti: « , o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro ».*

*All'articolo 25:*

*al comma 1, lettera f), capoverso 11, le parole: « della medesima spesa » sono sostituite dalle seguenti: « della spesa » e le parole: « dei rispettivi enti previdenziali » sono sostituite dalle seguenti: « dei rispettivi Istituti »;*

*al comma 2, le parole: « come individuati nelle disposizioni del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo ».*

*Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 25-bis. - (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".*

*Art. 25-ter. - (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici) - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.*

*2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.*

*3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».*

*Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 26-bis. - (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria) - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020";*

*b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".*

*2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.*

*Art. 26-ter. - (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa) - 1.* All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".

*Art. 26-quater. - (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) - 1.* All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".

2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

*Art. 26-quinquies. - (Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV) - 1.* Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Art. 26-sexies. - (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center) - 1.* A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

*All'articolo 27:*

*al comma 4, le parole: « comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « commi 569, lettera b), e 1098, della legge »;*

*al comma 6, lettera a), le parole: « da venti a cinquanta mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 20.000 a 50.000 euro ».*

*All'articolo 28:*

*al comma 2, alinea, la parola: « 23, » è soppressa;*

*al comma 3, le parole: « la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico » sono soppresse e la parola: « relativi » è sostituita dalle seguenti: « , la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi ».*

*È aggiunto, in fine, il seguente allegato:*

*« Allegato A  
(articolo 7, comma 15-ter)*

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro

Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata"

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani"

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti"

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura"

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito ».

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**4 febbraio 2019**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,  
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di  
cittadinanza e di pensioni (1018)**

**PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

BERNINI, MALAN, FLORIS, CARBONE, DE POLI, TOFFANIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il decreto-legge in esame è costituito da 29 articoli, suddivisi in 3 Capi che disciplinano il reddito di cittadinanza, la pensione anticipata e il settore dei giochi;

il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità de-

gli adempimenti previsti; tali caratteristiche appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica, il compito di dare attuazione a disposizioni di rango primario;

il testo, come si legge nella relazione, reca misure finalizzate, "alla realizzazione di un primo livello di tutele mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo";

la previsione di ben 24 norme attuative, 15 delle quali senza una scadenza temporale, che prevedono successivi Decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS e dell'INAIL, provvedimenti dell'ANPAL, è un indice (Sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale) della insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza. La genericità del titolo del provvedimento, lungi dall'esplicitare la *ratio* degli interventi, pecca di indeterminatezza, con il rischio di consentire qualsiasi tipologia di intervento in materia occupazionale e previdenziale;

in particolare: l'articolo 2, che individua i beneficiari del reddito di cittadinanza, al comma 2 demanda a un regolamento, senza indicazione dei tempi di emanazione, la individuazione di eventuali ulteriori condizioni che danno diritto al reddito in caso di eccedenza delle risorse; l'articolo 3, che disciplina il beneficio economico, al comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro il 29 luglio 2019, le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, mentre al comma 15 demanda ad altro decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 3 mesi (29 aprile 2019) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di verifica delle spese fatte con la card; l'articolo 4, che disciplina il patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale, al comma 3 prevede l'emanazione di un accordo in sede di Conferenza Unificata, senza indicazione dei tempi, per l'individuazione di principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi in sede di valutazione degli esoneri per i componenti con carichi di cura, al comma 7 demanda a un decreto, senza indicazione dei tempi, del Ministro del lavoro, sentita ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro, e al comma 15 demanda ad atti amministrativi dei Comuni, da emanarsi entro il 29 luglio 2019, la predisposizione di procedure amministrative per i progetti relativi ai lavori di pubblica utilità; l'articolo 5, relativo alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, al comma 1 demanda a un provvedimento dell'Inps, sentito il Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'approvazione del modulo di domanda del Rdc, e al comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione delle modalità di presentazione della DSU a fini ISEE, senza indicazione della tempistica, mentre al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro le eventuali spese aggiuntive ammesse con la card del Rdc; l'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione



e la gestione dei patti, al comma 1 prevede la predisposizione di un piano di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro, senza indicazione dei tempi, e al comma 8 prevede che, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche, il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti controllati o vigilati, previa convenzione approvata con decreto del medesimo Ministro; l'articolo 8, relativo agli incentivi per l'impresa e per il lavoratore, ai commi 2, 4 e 7 prevede rispettivamente: un accordo Stato-Regioni per l'individuazione di standard dei percorsi formativi per gli enti di formazione accreditati, senza indicazione dei tempi di emanazione, un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, per l'individuazione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale, e un decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 30 marzo 2019) le modalità di accesso al credito d'imposta per le imprese; l'articolo 12, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc, al comma 3 prevede l'adeguamento dei regolamenti di ANPAL servizi S.p.A. ai criteri di selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'avvio del Rdc, e al comma 9 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro 30 giorni dall'esaurimento delle risorse, la rimodulazione dell'assegno; l'articolo 22, in materia di fondi di solidarietà bilaterali, al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'economia, le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo da parte dei predetti fondi per coprire la contribuzione mancante a quota 100; l'articolo 23, che disciplina l'anticipo del TFS, ai commi 2 e 7 prevede, rispettivamente, l'emanazione di un accordo tra Ministro del lavoro, Ministro dell'economia, Ministro per la pubblica amministrazione e l'Abi, sentito l'Inps, l'anticipo del TFS con finanziamento bancario, e l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto-legge, di un Dpcm, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro e il Ministro per la PA, sentiti l'Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza, le modalità di attuazione dell'anticipo; l'articolo 25, recante ordinamento degli enti previdenziali pubblici, ai commi 1, lettere e) ed f), e 2 prevede, rispettivamente, l'emanazione di un Dpcm, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, del consiglio di amministrazione di Inps e Inail, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia per la definizione degli emolumenti dei componenti del cda e degli ulteriori interventi di riduzione strutturale delle spese di funzionamento dei predetti istituti; l'articolo 27, recante disposizioni in materia di giochi, al comma 6, prevede la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di finanza, di un Piano straordinario di contrasto e di controllo del gioco illegale, senza indicazione dei tempi;

l'articolo 4 della Costituzione stabilisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"; con esso entra in aperta antitesi quanto stabilito dal presente decreto-legge, posto che il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista che possiede possibilità veramente limitate di rappresentare un incentivo al lavoro;

la produzione di ricchezza attraverso il lavoro è il cardine della moderna democrazia liberale. Senza il lavoro si creerebbero dei cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza che, se quest'ultimo venisse rimosso, milioni di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla formazione si ritroverebbero inoccupabili, cioè non avere capacità e metodo per inserirsi nel mercato del lavoro;

tale misura, inoltre, viene effettuata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit* come previsto dalla legge n.145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) che ha confermato un rapporto *deficit*/pil del 2,04%; un ricorso al *deficit* che, a detta di numerosi esponenti del governo, è funzionale, attraverso il reddito di cittadinanza, alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati; una visione demagogica e strumentale, per nulla sostenuta da tesi scientifiche ed accademiche;

a parere degli scriventi, l'unico modo per sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi;

Forza Italia da sempre è attenta nei confronti delle fasce economicamente svantaggiate e più deboli del Paese (ricordiamo che va attribuito al Governo Berlusconi, nel 2001, l'aumento per la prima volta delle pensioni minime, la social card e il bonus bebè, per citare solo alcuni esempi). Tuttavia, giova evidenziare che per come è strutturato, il reddito di cittadinanza, nel tentativo di combinare il sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro è destinato a trasformarsi in una misura puramente "assistenzialista", priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la ricerca di lavoro;

l'introduzione del "reddito di cittadinanza" non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per quel ceto medio su cui ricadrebbe il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, qualora il ricorso al *deficit* non fosse più praticabile;

sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziare, per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Gli stessi incentivi previsti dal provvedimento in esame non contribuiranno a realizzare un aumento dell'occupazione perché riconosciuti solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la platea di disoccupati di più lunga durata, più distanti quindi dal mercato del lavoro, per i quali dovrebbe essere più importante determinare processi di riattivazione nella ricerca di lavoro e di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro anche con contratti a termine di durata congrua;

viene, inoltre, rivisto il ruolo dei centri per l'impiego pubblici che dovrebbero essere i punti di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia, nonostante rappresentino la struttura attorno alla quale ruota tutto il meccanismo del reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, nel 2017, solo lo 0,7% di chi si è rivolto ai centri per l'impiego ha ricevuto un'offerta di lavoro;

le strutture dei centri per l'impiego devono anche essere potenziate per poter accogliere l'estesa platea del reddito di cittadinanza e svolgere gli ulteriori compiti che il provvedimento in esame assegna loro, compreso il bilancio delle competenze per i beneficiari che dovranno sottoscrivere il patto per il lavoro. A riprova della necessità di rafforzare le strutture, l'ampliamento della pianta organica del personale dei Centri per l'impiego, previsto dalla legge di bilancio, con assunzioni da parte delle Regioni, che ne detengono la titolarità, fino a 4.000 unità di personale a tempo indeterminato;

i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture sono assolutamente incompatibili con i tempi previsti per l'avvio della misura nel prossimo mese di aprile, con il rischio di congestionare quelle stesse strutture che sono chiamate ad assistere anche altri cittadini e non solo i beneficiari di Reddito di cittadinanza. L'altro rischio è che in questo modo il reddito di cittadinanza diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, prima che siano in grado di offrire davvero occasioni di lavoro, il beneficiario del reddito potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal provvedimento in esame;

il testo, in diversi punti, soprattutto quelli in cui interviene sulle funzioni e i compiti dei Centri per l'impiego e sull'organizzazione del mercato del lavoro, invade le competenze legislative e regolamentari delle Regioni. Di questo, un esempio palese è rappresentato dalle unità di personale che, secondo le disposizioni del provvedimento in esame (articolo 12, comma 3), dovranno essere contrattualizzate con rapporti di collaborazione da Anpal servizi, i cd "Navigator", che evidentemente si pensa di poter inseriti nei Centri per l'impiego senza nessun preventivo accordo con le Regioni, con palese invadenza delle prerogative delle Regioni di organizzare gli stessi Centri per l'impiego e con non pochi problemi gestionali ed operativi, ad esempio con riferimento alla mancanza di spazi e strutture adeguate per accogliere le circa 6.000 unità di personale aggiuntive che dovrebbero essere contrattualizzate da Anpal Servizi spa;

occorre precisare che l'Issee costituirà una base dati a disposizione dell'Inps, che dovrà essere comunque ricontrollato, verificato ed eventualmente integrato, un lavoro molto complesso se spalmato su un paniere di migliaia di utenti e soprattutto molto costoso per coloro che saranno deputati al controllo della precisa compilazione delle domande e della verifica degli aventi diritto;

delegare inoltre ai comuni il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i richiedenti il Rdc, senza sostenerli nello stanziamento di nuovi

strumenti e risorse finanziarie, rischia di rendere ancora più difficoltoso il buon andamento di tali procedure utili ai fini della fruizione dello stesso;

l'impianto di gestione del Rdc prevede un poderoso trattamento di dati personali "particolari", da condividere attraverso l'interconnessione di banche dati e la circolazione tra una pluralità di soggetti: uffici postali, CAF, INPS, Centri per l'Impiego, Comuni, Agenzie per il lavoro, Operatori accreditati dei servizi al lavoro, enti di formazione;

in questo quadro, alcuni operatori dei predetti enti dovranno anche monitorare i consumi e i comportamenti dei beneficiari ed esprimere valutazioni sulle possibili "anomalie", in base a procedure e criteri non normativamente indicati;

evidentemente si tratta dell'acquisizione e del trattamento dei dati idonei a rivelare orientamenti, origini, ideologie e stato di salute (si pensi a spese per medicinali, accertamenti diagnostici, scelte alimentari anche collegate ad una patologia). Si tratta di disposizioni che potrebbero andare in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente previsti e che potrebbero richiedere ulteriori interventi per ricondurre la misura entro i principi costituzionali;

vi è inoltre un aspetto contorto legato ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per l'ottenimento del Rdc;

in base all'articolo 2, comma 1, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;

in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. Tale prospettiva è stata confermata anche dal Ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel *question time* - atto 3/00456 - svoltosi alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio u.s., durante il quale lo stesso ha precisato con riferimento al reddito di cittadinanza che "... la misura non esclude i senza fissa dimora considerato che l'iscrizione all'anagrafe costituisce nel nostro ordinamento un diritto soggettivo oltre che uno strumento di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali, sanitarie nonché alle politiche del lavoro";

per ciò che concerne le misure previste nel Capo II - trattamento di pensione anticipata "quota 100" e altre disposizioni pensionistiche - queste implicano inevitabilmente che ci sia un forte incremento della spesa nei primi anni, posto che all'inizio si registrerà un numero elevato di persone che entreranno a carico del sistema pensionistico e ogni anno se ne aggiungeranno altre che maturano i requisiti. Per tali motivi la spesa, come confermato da

tutti gli attori istituzionali coinvolti nelle simulazioni, *in primis* l'INPS, non potrà che aumentare;

l'intervento, seppur in via sperimentale, se non ben articolato, rischia di creare un ulteriore debito pensionistico che potrebbe comportare squilibri economici rilevanti. La tenuta del sistema pensionistico attualmente è garantita dalla fiscalità generale, necessaria a colmare il disavanzo lasciato da contributi insufficienti. Ogni anno, la spesa per le pensioni pubbliche supera i contributi versati e questo dato, nel lungo periodo, rischia di avere ripercussioni sulle giovani generazioni che saranno costrette a lavorare molti più anni di quanto previsto attualmente per colmare questo gap;

a parere degli scriventi, l'Italia dovrebbe aumentare la copertura del sistema pensionistico privato attraverso un più flessibile accesso ai fondi complementari, ridurre l'accessibilità a benefit di natura previdenziale prima del pensionamento e affrontare il tema del coinvolgimento nel mondo del lavoro di persone in età prossima all'età pensionabile;

considerato che:

negli ultimi anni, lo strumento legislativo della decretazione d'urgenza è stato utilizzato, troppo spesso, per affrontare situazioni assolutamente non urgenti, sia pure di interesse dell'Esecutivo, nella certezza che, anche nel caso di mancata conversione in legge del decreto-legge, sarebbero stati comunque salvaguardati, e non è poca cosa, gli effetti prodottisi nel tempo intercorso dalla sua emanazione alla sua decadenza;

nella presente legislatura, la decretazione d'urgenza è divenuta lo strumento operativo "ordinario" del Governo per realizzare il proprio programma, con procedure orientate sempre più a comprimere il dibattito parlamentare;

la sensazione è che tale uso smodato del decreto-legge sia piuttosto il sintomo di un'insofferenza dell'Esecutivo verso l'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento e verso i principi sanciti nella Costituzione, se questi sono di impedimento all'azione di Governo, nell'idea che il processo di esame da parte delle Camere debba essere rapido;

conseguentemente, il ricorso all'ennesimo decreto-legge suona come l'ennesima conferma dell'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo e di un esercizio di tale potere assolutamente squilibrato, in difformità con gli indirizzi della Costituzione e maggiore di quello spettante al Parlamento;

siffatto esercizio del potere normativo da parte dell'Esecutivo è divenuto progressivamente oggetto di una eccessiva dilatazione facendo sì che, nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa, si registrasse una serie di mutamenti di carattere innovativo in riferimento alla procedura di approvazione della legge, in grado di incidere sull'intero assetto ordinamentale, e generando nell'ambito del procedimento di approvazione delle leggi influssi assai rilevanti, in grado di incidere sui principi di rango costituzionale cui lo stesso è improntato;

inoltre, occorre stigmatizzare come, da un punto di vista della tecnica legislativa, un testo che si compone di articoli e di numerosi commi ne

— 8 —

rende ardua l'analisi, destando preoccupazione la mancata coerenza dell'esplinarsi del procedimento legislativo con la *ratio* di quelle disposizioni costituzionali che ne determinano la disciplina,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1018.

## 1.2.4. Testo 2

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**20 febbraio 2019**  
**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,  
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di  
cittadinanza e di pensioni (1018)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:*

«Art. 1. - *(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità) - 1.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* ovunque ricorrano sostituire le parole: "reddito di cittadinanza" con le seguenti: "reddito di dignità";

*b)* ovunque ricorrano sostituire le parole: "pensione di cittadinanza" con le seguenti: "pensione di dignità".

2. Ai fini di cui al presente Capo le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 2. - *(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità) - 1.* A decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e



all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.

2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio

si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.

3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 3 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.

5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

*a)* i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione;

*b)* il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

7. Il requisito reddituale di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati

dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3. - (*Beneficio economico*) - 1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 (9.744) euro.

2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4. - (*Reddito di dignità da lavoro*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più

lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni»;*

*b) la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità».*

*c) ovunque ricorra sostituire le parole: «Rdc» e «reddito di cittadinanza», con le seguenti: «reddito di dignità»; e le parole: «pensione di cittadinanza» con le seguenti: «pensione di dignità»;*

*d) all'articolo 12:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8,» con le seguenti: «1, 2 e 3»;*

*2) al comma 5 sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;*

*3) al comma 8, sopprimere la lettera a);*

*4) sopprimere il comma 12;*

*5) al comma 9 sopprimere le parole: «articolo 8»;*

*6) al comma 10 sopprimere le parole: «articolo 8»;*

*e) all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 1.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione*). - 1.  
Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le 'Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia', oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.";

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: *d*) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera *a*)";

2) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: *f*) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

*f*) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13;*

b) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro*) - 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro", con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento.

3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati».

### 1.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Introduzione del Salario di disoccupazione. Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019 è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione

di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpl di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° aprile 2019. Per quanto non previsto dal presente articolo, al salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

*b)* possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

*c)* possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera *b)*, non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Il salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 11, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

5. Il salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Il salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

6. Il salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Al salario di disoccupazione non si



applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. Il salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per i soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

8. Il comma 1 dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente: "1. Ai disoccupati percettori del Salario di disoccupazione, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata 'Assegno individuale di ricollocazione', graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può farne richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso."

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su proposta dell'ANPAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di inclusione percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014;
- e) in caso di soggetti percettori del Reddito di inclusione, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

10. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sareb-

be stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari, sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

*11.* Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

*b)* all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

*c)* all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione secondo le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

*d)* all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2."

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13 e sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere:

a) sul "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

b) su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per lo sviluppo dei servizi di sostegno al reddito e alla ricollocazione in caso di disoccupazione», nella misura di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, è

autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 1, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul Reddito di inclusione e sul Salario di disoccupazione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 255 è abrogato;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole: «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;

2) al primo periodo sostituire le parole: «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, » sono soppresse.

#### 1.4

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo  
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,  
PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,  
SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a. tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".

*Conseguentemente,*

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

2) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

3)

a) *sostituire la rubrica del Capo I, con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione»;*

b) *al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», con le seguenti: «disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione».*

---

## 1.5

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal mese di aprile 2019» con le seguenti: «in via sperimentale per il triennio 2019-2021».*

---

## 1.14

AIMI

*Al Capo I, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «reddito di cittadinanza» con le seguenti: «reddito di residenza»*

## 1.15

BERTACCO, CIRIANI

*Al Capo I, apportare le seguenti modificazioni:*

*1. all'articolo 1:*

*a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» e le parole: «e nel mondo del lavoro»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;*

*2. all'articolo 2:*

*a) al comma 1:*

*1. alla lettera a), dopo le parole: «deve essere» inserire le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2);*

*2. alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560» e sopprimere il secondo periodo;*

*b) al comma 4, sostituire le parole da: «di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni» con le seguenti: «minorenni ovvero con disabilità» e le parole: «di 2,1» con le seguenti: «di 2,5»;*

*3. all'articolo 3:*

*a) al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560», alla lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 1.800»;*

- b) sopprimere il comma 2;*
- c) al comma 5, sostituire le parole: «della richiesta» con le seguenti: «del compimento del sessantesimo anno di età»;*
- d) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;*

4. *sopprimere gli articoli 4 e 6;*

5. *all'articolo 5, sopprimere il comma 4;*

6. *all'articolo 7:*

*a) sopprimere i commi da 5 a 13;*

*b) al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego» e: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)»;*

7. *dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. - 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il "Reddito di infanzia", quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia"; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1».

8. *sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Lavoro di cittadinanza*). - 1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.

2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del



decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta».

9. *all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: «sulla base delle» fino a: «ANPAL» con le seguenti: «anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS»;*

10. *all'articolo 12:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza,»;*

b) *sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:*

«3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di

euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;

*c) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;*

*d) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc, della Pensione di cittadinanza» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3,»;*

*11. dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis. (*Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'introduzione del quoziente familiare", con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.

3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

12. *All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: «(Clausola di salvaguardia)».*

13. *Sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure a sostegno della famiglia.»;*

---

## 1.16

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro» con le seguenti: «diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».*

---

## 1.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 14, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».*

### 1.19

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

*2-bis.* All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

*2-ter.* Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma *2-quater*.

*2-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;*

b) *all'articolo 3:*

- 1) sopprimere il comma 2;
- 2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
- 3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) *all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole:* «i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero»;

d) *all'articolo 12:*

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"

---

## 1.20

MISIANI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 1.21

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 2, sostituire le parole:* «superiore a 67 anni» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **1.22**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 2010, n. 122,» inserire le seguenti: «ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

## **1.24**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «del componente del nucleo più giovane», con le seguenti: «di un componente del nucleo».*

## **1.25 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.»;*

*b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1,

ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.».

---

### 1.23

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «La misura di cui al presente comma è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».

---

### 1.26

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo:* «Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».

---

### 1.27

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge».

## Art. 2

### 2.700

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «con residenza anagrafica immodificata da almeno 3 anni».*

---

### 2.1

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve essere» aggiungere le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2).*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.*

---

### 2.2

FAGGI, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» aggiungere la seguente: «cumulativamente».*

---

### 2.7

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea» con le seguenti: «cittadino dell'Unione».*

---



## **2.8 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole: «suo familiare» aggiungere le seguenti: «, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,» ;*

b) *al comma 5, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;».*

## **2.10**

DE POLI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sostituire le parole: « del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*

b) *al numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «residente in Italia per almeno cinque anni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero risulti per un tempo equivalente l'inclusione in un programma sociale, certificata da parte di un servizio sociale con riferimento al soggetto senza fissa dimora».*

## **2.9**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «residente in Italia per almeno due anni.».*

## 2.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al numero 2), sostituire le parole: «per almeno 10 anni» con le seguenti: «per almeno cinque anni».*

## 2.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 61,94 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147»;

*e, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,»;*

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## **2.13**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

## **2.15**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;

*b) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis) persone senza fissa dimora».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.16

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI,  
TARICCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 2.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda».

---

## 2.115

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole:* «residente in Italia» *inserire le seguenti:* «se straniero» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «e residente in Italia, se italiano, da almeno 6 mesi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».

## 2.116

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni» e, all'articolo 12, comma 1, le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

### **Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del

29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028) mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

---

**2.117**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni».*

---

## **2.18**

AIMI

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «20 anni».*

---

## **2.118**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

## **2.119**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

---

## **2.120**

GARAVINI, GIACOBBE, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;».*



*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

### 2.121

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova».

---

### 2.122

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica».

---

### 2.123

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) residente in Italia anche in via non continuativa negli ultimi due anni nel caso in cui si trovi in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015».

### **2.124**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio».

### **2.125**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) titolare di certificazione di progetto di sostegno sociale rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e terzo settore, che attesti che la persona date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità è nota ai servizi e riceve regolarmente assistenza di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento».

### **2.126**

AIMI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«3) per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;».

## 2.701

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) in possesso della residenza anagrafica imm modificata da almeno 3 anni;».

## 2.269

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), punto 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;».

## 2.270

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), al numero 1) aggiungere infine il seguente periodo:* «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7,458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

— 37 —

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

---

### **2.271**

AIMI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento».*

---

### **2.272**

AIMI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2) dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

---

### **2.273**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».*

---

## 2.321

AIMI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, dall'ambasciata o dal consolato competente, corredata da traduzione giurata, attestante il mancato possesso di beni immobili nel Paese di origine. La mancata presentazione della certificazione di cui al precedente periodo comporta la non accettazione della domanda di ammissione al RdC».*

## 2.322

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita,*

dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### **2.323**

AIMI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «un valore del patrimonio mobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

---

### **2.324**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;».*

---

### **2.325**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, lettera b), punto 3, sostituire sostituire le parole: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

---

### **2.326**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», con le seguenti: «euro 10.000 per ogni com-*

ponente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## **2.329**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

### **2.328**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».*

---

### **2.327**

FENU, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», inserire le seguenti: «e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».*

---

### **2.340**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «nucleo», aggiungere le seguenti: «purché i requisiti fissati non siano stati conseguiti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*



### **2.341**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui e nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una soglia di euro 12.000, soglie moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata, ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, ad euro 7.560 ed a euro 16.560 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non auto sufficiente ai sensi del citato allegato 3. In ogni caso tali soglie sono incrementate rispettivamente ad euro 9.360 ed a euro 18.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;».

### **2.342**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole:* «soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti:* «soglia di euro 4.800 annui»;

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «fino alla soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti:* «fino alla soglia di euro 4.800 annui»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «fino ad un massimo di euro 3.360 annui» *con le seguenti:* «fino ad un massimo di euro 4.560 annui».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4) e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### **2.343**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4», con le seguenti: «di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

*Conseguentemente:*

- a) *al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 4;*
- b) *all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*
- c) *all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;*
- d) *all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*
- e) *all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni a decorrere dal 2021 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### 2.344

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: «euro 7.560», inserire le seguenti: «nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica».*

### 2.345

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), al numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6,297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più*

regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### **2.346**

FAGGI, FERRERO, PIZZOL, Simone BOSSI, DE VECCHIS, FREGOLENT

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-bis) almeno uno dei componenti che abbia corrisposto, nei dieci anni precedenti, imposte e contributi da lavoro, in un qualsiasi importo e per almeno 24 mesi, anche non continuativi;».

---

### **2.492**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «250 cc», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 2000 o motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc».*

---

### **2.702**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da «la prima volta» a «antecedenti» con le seguenti «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 1600 o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc purché emettano meno di 160 grammi di biossido di azoto per chilometro».*

**2.493**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «antecedenti», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro».*

---

**2.509**

AIMI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento alla situazione contributiva:

1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni;».

---

**2.510**

AIMI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:

1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno;».

---

**2.512 (testo 2)**

AUGUSSORI, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero,

tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

---

## 2.511

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono, altresì, presentare la documentazione attestante i redditi percepiti nel paese di origine e provenienza nonché attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e di provenienza, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana».

---

## 2.513

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini dell'accesso al Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2) non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per

esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni».

## 2.514

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 500 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori».

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nei 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente: «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 2, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,», con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno*



2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

### **2.515**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, dopo le parole: «di disabilità», inserire le seguenti: «, di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

---

### **2.703**

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, BOLDRINI, MISIANI, TARICCO, PARENTE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei casi di cui al presente comma, ai fini dell'accesso al beneficio e del computo dell'importo spettante al nucleo non è considerata la condizione reddituale e patrimoniale del componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera b).».*

---

### **2.516**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.517**

PAPATHEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 3*

---

**2.518**

AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, DELL'OLIO, TRENTACOSTE,  
GIARRUSSO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3».*

---

**2.519**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «Non hanno diritto al Rdc», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «perdono il diritto per il beneficio del RdC per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,».*

---

**2.520**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, sostituire le parole: «nei dodici mesi», con le seguenti: «nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**2.704**

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».*

---

**2.521**

D'ARIENZO, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 3, dopo la parola: «causa», inserire le seguenti: «e per quelle i cui motivi sono extra volontari o indotti per i quali le cause saranno accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».*

---

**2.522**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i casi cui, in seguito alle dimissioni, tali soggetti documentino la frequenza a corsi formativi o la ricerca attiva di una ricollocazione lavorativa».*

---

**2.523**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità (ex art. 55 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151), la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le Direzioni del Lavoro previste dalla legge 15 luglio 1996, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni».*

---

**2.524**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo/il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui al-*

l'articolo 7 comma 15-*bis* del presente decreto. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 7 dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.».

---

## 2.525

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Altresì, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cause sono accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».*

---

## 2.526

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

**2.527**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

**2.528**

AIMI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.».

**2.529**

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini di origine straniera:

a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992 n.91;

b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91».

## 2.530

AIMI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo».

## 2.531

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:

a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;

b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano».

## 2.532

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, con sentenza di condanna penale passata in giudicato, per:

a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Titolo XII Capo I del codice penale;

b) reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;

c) reati in materia di sostanze stupefacenti ex DPR 309/90;

d) reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis del codice penale;

e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Titolo I Capo I del codice penale;

f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Titolo I Capo II del codice penale».

### 2.533

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto ai RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego».

### 2.534

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

*Conseguentemente*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.094 milioni di euro nel 2019, di 7.331 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.410 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 27-bis.

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento",

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 200 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: « pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.497 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.910,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.658 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.819 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 720,2 milioni di*



euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

## 2.535

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

---

## 2.536

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 153, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

---

### 2.537

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

### 2.538

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 4 con seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

### 2.539

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente

della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

---

**2.540**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

---

**2.541**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4 sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,3 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,5».*

---

**2.542**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,35 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,4».*

---

**2.543**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1» con le seguenti: «è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,4».*

*Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole:* «Inoltre, il parametro della scala di equivalenza è incrementato di ulteriori 0.4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed in tal caso il parametro massimo è elevato fino a 3».

## 2.544

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 4, aggiungere, dopo le parole:* «maggiore di anni 18» *le seguenti:* «, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non auto sufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:*«6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:* «*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

**2.545 (testo 2)**

AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, DI PIAZZA, FEDE

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenn».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenn, fino ad un massimo di 2,5.»;

*b) all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**2.546**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 4, dopo le parole: «componente minorenn» aggiungere le seguenti: «e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «di altra amministrazione pubblica.».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

*b) all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 2.547

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 4, sopprimere le parole:* «fino ad un massimo di 2,1».

---

## 2.548

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*b) all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7,458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui, articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## 2.549

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### **2.551**

PAPATHEU, ROSSI

*All'articolo 2, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».*

---

### **2.550**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5».*

---

### **2.552**

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente con disabilità minorenni.*

*4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---



**2.553**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

*Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a) del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3, e 4, in quanto compatibili».*

---

**2.554**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili».*

---

**2.705**

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «divorzio», inserire le seguenti:  
« qualora siano trascorsi trentasei mesi e».*

---

**2.555 (testo 2)**

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso*

un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.556

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».

---

## 2.557

LONARDO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai soli fini del Rdc, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, di età superiore ai 26 anni, che si trova nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli, non può in nessun modo concorrere a costituire nucleo familiare individuale, neanche attraverso i componenti della famiglia anagrafica con cui risiede».

## 2.558

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1 lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste».

## 2.559

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «commi 2 e 3, lettera e),».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.560

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 6, sostituire le parole: «al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi» con le seguenti: «con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

*b) all'articolo 28:*

*1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

*2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

## 2.561

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 2.562

PAPATHEU, ROSSI

*All'articolo 2, comma 6, sopprimere il seguente periodo: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».*

---

**2.563**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

---

**2.564**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

---

**2.565**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti:* «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

---

**2.566**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti:* «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

---

**2.567**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».*

---

**2.568**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».*

---

**2.569**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».*

---

**2.570**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre parimente sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare».*

---

**2.571**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 8, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 1» con le seguenti: «e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collabo-*

razione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

---

**2.572**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nei confronti dei soggetti ammessi al Rdc sono svolti accertamenti, a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. A tal fine, l'INPS invia gli elenchi dei beneficiari alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle entrate, in particolare per quei singoli o nuclei senza redditi ovvero senza redditi da lavoro».

---

**2.573**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sui Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**2.574**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 70 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite mas-



simo di sei mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 86 milioni di euro per l'anno 2019 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

---

## 2.575

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 50 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di cinque mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2019 e in 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

## 2.576

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

**2.577**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Rdc, non è compatibile, con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 27 luglio 1998, 286 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del DPR n.394/99».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G2.100**

NOCERINO, GIANNUZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94 disciplina la residenza delle persone senza fissa dimora, in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede: «Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge»;

- il nostro ordinamento prevede, dunque, la possibilità per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPR 30 maggio 1989 n. 223;

- osservata la procedura prevista per presentare la domanda d'iscrizione all'anagrafe da parte del richiedente, il Comune di iscrizione deve effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato e procedere, in caso di esito positivo, all'effettiva iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere gli atti necessari volti a verificare che i Comuni adempiano alla registrazione dei senza fissa dimora nelle apposite anagrafi nei modi e nei tempi stabiliti.

## **G2.101**

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non so-

vrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1% in agricoltura, 43,4% nei servizi e 16,0% nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo:

ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

---

## EMENDAMENTI

### **2.0.700**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

1. Per far fronte alle eccezionali condizioni di trasporto e industrializzazione dei prodotti caseari della regione Sardegna e tenendo conto della necessità di garantire la contiguità territoriale come strumento per ripristinare la concorrenzialità di detti prodotti è temporaneamente attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni.

2 All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019.».*

## **2.0.701**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

*(Contributo ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna)*

1. Per l'anno 2019 è attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni da destinare ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna per il sostegno all'attività d'impresa.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».*

## **2.0.702**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

1. Per far fronte alla eccezionale e grave crisi che ha colpito le aziende venete, è temporaneamente attribuito alla regione Veneto il contributo di euro 15 milioni per il sostegno alle politiche attive del lavoro, per la promozione di nuovi investimenti produttivi, la riqualificazione di attività economiche esistenti e la rioccupazione di personale espulso dal mercato del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» aggiungere le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».*

## Art. 3

### 3.1

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nell'alea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre»;*

*b) dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:*

*«b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

*b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

---

### 3.251

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000 annui» con le seguenti: «euro 4.000».*

---

### 3.252

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, fino ad un massimo di euro 3.360 annui».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

---

### **3.286**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360 annui» con le seguenti: «euro 2.360 annui».*

---

### **3.287**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

---

### **3.288**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;».*

**3.289**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, anche personale, riconosciuta in favore di persone in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, come "dote abitativa" da destinare come sostegno a futura locazione».

**3.290**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera *a*), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

*1-ter*. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

**3.291**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui».*



### **3.292**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso».

### **3.293**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «rata mensile del mutuo» inserire le seguenti: «sino alla scadenza dello stesso»;*

b) *dopo il comma 15 è aggiungere il seguente:*

«15-bis. Nel caso in cui a carico di uno o più componenti il nucleo familiare sia accertata una posizione debitoria nei confronti del comune di residenza, relativa ad esercizi precedenti, a causa del mancato versamento totale o parziale di quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) o canone per il servizio idrico integrato, il beneficio economico è attribuito al comune creditore nel limite massimo mensile del dieci per cento del beneficio mensilmente attribuito sino a concorrenza del debito. Le modalità per la trattenuta delle somme ed il riversamento a favore dei comuni sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali.».

### **3.294**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «1.800 euro annui» con le seguenti: «3.360 euro annui».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
  - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
- 

### **3.295**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
  - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
- 

### **3.296**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso le piattaforme informatiche di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.»;*

- b) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il reddito» inserire le parole: «comunicato dal lavoratore all'INPS»;*

- c) *al comma 15 dopo le parole: «quello di erogazione» aggiungere le seguenti: «previa verifica dei servizi competenti del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge».*

---

**3.297**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «dal mese successivo a quello della richiesta» con le seguenti: «dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 4, sostituire le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e» con la seguente: «familiare» e le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data»;*

*- al comma 5, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2»;*

*- al comma 6, sostituire le parole da: «Qualora il richiedente» fino a: «In tale sede» con le seguenti: «Nel primo incontro presso il centro per l'impiego»;*

*- al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2».*

*b) all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4».*

**3.298**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 5, dopo le parole: «della richiesta» inserire le seguenti: «previo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1,».*

### **3.305**

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Rdc può essere rinnovato una sola volta per un periodo pari alla prima erogazione».*

---

### **3.306**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere rinnovato» sino alla fine del comma con le seguenti: «e la Pensione di cittadinanza possono essere rinnovati qualora ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.».*

---

### **3.307**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc suddiviso» con le seguenti: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza suddivisi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **3.308**

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 7, sostituire le parole: «suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne», con il seguente: «suddiviso equamente tra i coniugi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa per ogni singolo componente», con le seguenti: «suddivisa tra i coniugi».*

---

### **3.310**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. La variazione della condizione reddituale causata da un minor reddito da lavoro di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, desunto dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, rileva ai fini dell'erogazione successivamente all'accertamento delle cause da parte della Direzione Territoriale del Lavoro».

### **3.311**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento» con le seguenti «nella misura del 60 per cento».*

### **3.312**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «dell'80 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».*

### **3.313**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego».*

**3.314**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole «Il reddito» inserire le seguenti: «comunicato dal lavoratore all'INPS».*

---

**3.315**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente: «A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del RdC è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo».*

---

**3.316**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio è cumulabile con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del presente decreto».*

---

**3.322**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica,».*

---

**3.323**

FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 13 sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a «amministrazione pubblica,».*

---

**3.324**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**3.326**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**3.327**

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire il comma 15 con il seguente: «15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione».*

---

**3.328**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.».*

---

**3.329**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.330

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole «20 per cento» con le seguenti «10 per cento» e sopprimere il terzo periodo.*

---

## Art. 4

### 4.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole da: «alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro» fino a: «nonché»;*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al primo periodo».

3) *al comma 6, sostituire le parole: «Qualora il richiedente», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo, qualora il richiedente», e al medesimo comma 6, sopprimere le parole: «di cui al comma 4»;*

4) *al comma 7 dopo le parole: «commi 5», inserire le seguenti: «secondo periodo»;*

5) *al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

---



## 4.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei componenti del nucleo familiare maggiorenni» con le seguenti: «del componente del nucleo richiedente il beneficio», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adesione al percorso per gli altri componenti del nucleo familiare è su base volontaria e facoltativa».*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 2 sostituire le parole: «Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai»;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: «dagli obblighi», con le seguenti: «dalle disposizioni»;*

3) *al comma 4 sostituire le parole: «e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi», con le seguenti: «non escluso» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;*

4) *al comma 5, sostituire le parole: «appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2», con le seguenti: «risulti in possesso»;*

5) *al comma 6, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;*

6) *al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni di esclusione di cui ai commi 2 e 3 individua un diverso componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi agli incontri per la valutazione multidimensionale».*

## 4.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Al comma 1, dopo le parole: «nelle modalità di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, nonché alla verifica del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività di cui al comma 8, lettera b) punto 2) del presente articolo».*

#### 4.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale".

#### 4.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro.»

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.994 milioni di euro nel 2019, di 7.231 milioni di euro nel 2020, di 7.455 milioni di euro nel 2021 e di 7.310 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

**«Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

**Art. 27-ter.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27-bis oltre che contribuire per una quota parte pari a 100 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

3) all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.397 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.810,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.558 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.719 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### 4.7

MASINI, TESTOR, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Per i soggetti frequentanti un corso di studio o di formazione, l'esonero dagli obblighi di cui al presente articolo, si applica esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano in regola con il programma di studio».

#### 4.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché ferma la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato».

#### 4.9 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.».

#### **4.10**

GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

#### **4.11**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

#### **4.12**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

#### **4.13**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da defini-*

re in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della legge n. 106 del 2016».

---

#### **4.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis: Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla Legge 68/99. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'art. 14 Legge 328/2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della Legge 106/2016.»

---

#### **4.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero per i *caregiver*, di cui all'articolo dell'art. 1, comma 253, legge 27 dicembre 2017, n°205, di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.»

#### 4.14

MASINI, TESTOR, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «minori di tre anni di età», con le seguenti: «con età fino a 18 mesi».*

---

#### 4.15

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE» con le seguenti: «Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati».*

---

#### 4.16

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 3, dopo le parole: «minori di tre anni di età ovvero» aggiungere le seguenti: «per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».*

---

#### 4.17

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata» inserire la seguente: «ulteriori».*

---

#### 4.18

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:

a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;

d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i Comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità».



#### 4.19

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale».

*Conseguentemente:*

- a) al comma 11, sopprimere il secondo periodo;
  - b) sopprimere il comma 12.
- 

#### 4.20

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo».

---

#### 4.21

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere il comma 4;

*b) sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al presente comma»;

*c) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo,»;*

*d) al comma 7, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «, secondo periodo,»;*

*e) al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

#### **4.22**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2» e sostituire le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «entro venti giorni dalla trasmissione della domanda all'INPS».*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 6;*

*b) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «condizionatamente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale» e sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **4.24**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 6 comma 2», inserire le seguenti: «ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle Regioni e dalle Province Autonome».*

#### 4.25

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio», con le seguenti: «dalla presentazione della domanda di RdC di cui all'articolo 5 comma 1».*

---

#### 4.26

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso le strutture di cui al presente comma».*

---

#### 4.29

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

---

#### **4.30**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

##### **Ritirato**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

---

#### **4.54**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le Piattaforme nazionali, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa».

#### 4.55

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso in cui i centri per l'impiego riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali e non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni ai fini della sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 12».

*Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Nel caso in cui i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro».

#### 4.56

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13».

#### 4.57

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: «al centro per l'impiego», con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma all'INPS».*

#### **4.81**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

#### **4.82**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015».*

#### **4.83**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro».

#### **4.84**

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA,  
NOCERINO, DI PIAZZA, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, PUGLIA,  
FEDE

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca»,  
aggiungere la seguente: «attiva»;

*b) al numero 2), sostituire le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le», con le seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori».*

---

#### **4.85**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:*

«3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro».

---

#### **4.86**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) accettare di svolgere uno *stage* formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro».

---

#### **4.87**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 9;*

*b) all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

«e) non accetta l'offerta di lavoro»;

*c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: «congrua».*

---

#### 4.88

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «almeno una di tre offerte di lavoro» fino a: «deve essere accettata»;*

2) *al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: «se si tratta di prima offerta» fino alla fine del periodo;*

3) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: «nel caso si tratti di prima o seconda offerta» fino alla fine del periodo;*

4) *al comma 9, lettera c), sopprimere le parole «anche nel caso si tratti di prima offerta»;*

5) *al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusivo riferimento alla terza offerta».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

*«e) non accetta l'offerta di lavoro».*

#### 4.702

MARTELLI

*Al comma 8, lettera b) numero 5), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole «una di tre offerte di lavoro congrue» con le seguenti «un'offerta di lavoro congrua»;*

2) *dopo le parole «comma 9;» inserire la parola "parimenti";*

3) *sostituire le parole «la prima offerta utile» con le seguenti «qualunque offerta».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 5 sostituire la lettera e) con la seguente «e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4.».*



#### 4.89

TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «una di tre» con le seguenti: «una delle due»;*

b) *al comma 9:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);*

3) *sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

*«c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro».*

#### 4.90

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e le parole: «ai sensi del comma 9»;*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.*

#### 4.91

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, numero 5), sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e: «ai sensi del comma 9».*

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 9.*

*b) sopprimere il comma 10.*

---

**4.92**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

«9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018».

---

**4.93**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 9, con i seguenti:*

«9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente».

«9-bis. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere b) e c) e tra i principi di cui alle lettere b) e d).»

---

**4.703**

MARTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. È definita congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, l'offerta è congrua se non

eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.».

#### **4.94**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 9, premettere le seguenti parole:* «In sede di prima applicazione»;

b) *sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b-bis) nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere a) e b) si considerano ridotte del 50 per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

9-ter. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere b) e c) e tra i principi di cui alle lettere b) e d)».

#### 4.95

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b-bis) nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere a) e b) si considerano ridotte del 50 per cento».

\_\_\_\_\_

#### 4.96

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: «comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici» con le seguenti: «comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».*

\_\_\_\_\_

#### 4.97

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a sei.».

\_\_\_\_\_

#### **4.98**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici».

#### **4.704**

BERARDI, MALLEGGI, MASINI

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

#### **4.99 (testo 2)**

GUIDOLIN, FEDE, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni c) e b), e in deroga alle previsioni di cui alla lettera a), indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario».

#### **4.100**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: «esclusivamente» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare».*

---

#### **4.101 (testo 3)**

BOTTO, AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO, GIARRUSSO

*Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e in deroga alla previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».

---

#### **4.102**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«*9-bis*. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera *d*), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dal l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

---

**4.103**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Qualora la distanza del luogo dell'offerta di lavoro accettata rispetto alla residenza sia superiore a 100 chilometri, il soggetto interessato ha diritto al rimborso del 75% delle spese di locazione sostenute per l'immobile preso in affitto, purché il medesimo sia classificato A/2, A/3, A/4 e A/5».

**4.705**

MARTELLI

*Sopprimere il comma 10.*

**4.105**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 10 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.129**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 11, dopo le parole: «è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni», aggiungere le seguenti: «in tempi compatibili con l'organizzazione degli uffici comunali a seguito della comunicazione dei nominativi da parte dell'INPS»;*

b) *al comma 12, dopo le parole: «i beneficiari sottoscrivono», inserire le seguenti: «presso i centri per l'impiego».*

#### **4.130**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».

#### **4.131**

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».

#### **4.132**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole:* «sottoscrivono il» *con le seguenti:* «vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per la definizione e sottoscrizione del».



#### 4.133

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 4-bis.

*(Lavoro di cittadinanza)*

1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto "Lavoro di Cittadinanza", promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.

3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5, e comma 9. Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4-ter che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.

5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite delle risorse del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.

6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Re-

gioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente *No-Profit*, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5,

7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali.

8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.

9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:

1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;

2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;

3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;

4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;

5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;

6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;

7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;

8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono

stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

**Art. 4-ter.**

*(Reintroduzione della Tasi sulle prime case di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'";

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si ap-

plicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

---

**4.134**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**4.135**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. I comuni in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, possono predisporre specifici progetti a propria titolarità ed utili alla collettività, ai quali partecipano anche i beneficiari del RdC, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale di cui al presente articolo. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1».

---

**4.136**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 15, sopprimere le parole da: «In coerenza con il profilo» fino a: «presso i servizi dei comuni,».*

---

**4.138**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad offrire», con le seguenti: «può offrire».*

#### **4.139 (testo 2)**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, sostituire le parole: «a progetti a titolarità dei comuni» con le seguenti: «a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore», e, dopo le parole: «di tutela dei beni comuni,» inserire le seguenti: «inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione,».*

---

#### **4.706**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole «di tutela dei beni comuni,» inserire le seguenti: «inclusi i lavori presso le colonie feline, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione»*

---

#### **4.140**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali» e al terzo periodo dopo le parole: «I comuni» inserire le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,».*

---

#### **4.141**

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «otto ore» con le seguenti: «trentasei ore».*

---

**4.142**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 15 le parole: «otto ore» sono sostituite con le seguenti: «venti ore».*

---

**4.143**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

*Dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

**4.144**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU, ROSSI

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

**4.145**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di conferenza unificata».*

---

**4.146**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**4.147**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 15, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

**4.148**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il Comune di residenza del beneficiario non sia in grado di istituire i progetti di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti predisposti dai Comuni limitrofi».*

---

**4.4 (testo 3)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 15, inserire in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»*

---

**4.149**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 15 inserire in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del RdC partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del RdC».*

---

#### **4.150 (testo 2)**

SANTILLO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2015, n. 166.

15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **4.151**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché per operazioni di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli immobili che li ospitano"».

---

#### **4.152**

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».



#### **4.153**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

#### **4.154**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12».

## **ORDINE DEL GIORNO**

#### **G4.100**

TOSATO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Il Senato,

premesso che:

secondo quanto dichiarato durante l'audizione di fronte alla Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'ANPAL, l'istituto dovrà assumere 6 mila persone entro maggio nel nuovo ruolo di «Navigator», tramite avvisi di selezione, che saranno pubblicati non prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. A reclutare i «navigator», però, non sarà solo l'ANPAL, ma anche le Regioni che si occuperanno di assumerne altri 4 mila;

quanto alla tipologia di assunzione, dovrebbe essere un contratto di collaborazione con l'intento di stabilizzare tutti nel breve tempo, l'*iter* di

selezione dovrebbe essere abbastanza rapido e la formazione sarà fatta «on the job» (durante il lavoro) con una durata di 6-8 mesi;

l'obiettivo principale dell'attività del «navigator» è il seguente: seguire chi beneficia del reddito di cittadinanza aiutandolo nella ricerca di un nuovo lavoro e verificando che tutte le attività che gli vengono proposte vengano svolte davvero e nei tempi. Una figura cruciale che lavorerà insieme ai Centri per l'impiego e che si occuperà per l'appunto della stabilizzazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza;

in attesa che l'ANPAL proceda alla definizione dei requisiti da possedere, sembra che a poter svolgere questo incarico possono essere coloro che hanno una laurea magistrale in: Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, inoltre è molto probabile che possa essere un requisito preferenziale il fatto di avere avuto un'esperienza di 2 anni come selezionatore, responsabile delle risorse umane, o altre attività nelle politiche attive del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista della definizione dei requisiti necessari per la figura del «navigator», di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata in ruoli di gestione delle risorse umane e simili, non limitandosi a considerare la stessa solo un requisito in più rispetto alla laurea, ma piuttosto un titolo equipollente a quello accademico, richiedendo magari un riferimento temporale maggiore di esperienza che in tal caso costituisce un valore aggiunto, anche più importante della preparazione teorica.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5

#### 5.22

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI»;*

— 124 —

b) *al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

---

### 5.23

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI».

2) *al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

---

### 5.24

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole:* «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI», *e al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

---

### 5.25

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI».

---

### 5.26

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, dopo le parole:* «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI».

---

**5.49 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**5.48**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente;*

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193».

**5.47**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale».*

**5.50**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei

professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### 5.51

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### 5.53

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La pensione di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge può anche essere richiesta mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda della Pensione di Cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta».

**5.54**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente».

**5.700**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo* «Qualora l'INPS non si esprima entro il termine di cui al precedente periodo, il silenzio equivale a un provvedimento di riconoscimento del beneficio».

**5.55**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)», *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

**5.56**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «, secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

### **5.701**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono indicate tutte le amministrazioni pubbliche detentrici di banche dati rilevanti ai fini del controllo dei requisiti, nonché i canali di comunicazione tra i soggetti che ricevono le richieste di Rdc e INPS e tra INPS e le piattaforme informatiche di cui all'art. 6, comma 1. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le modalità di riconoscimento dei richiedenti il Rdc in fase di acquisizione della domanda e della DSU ai fini ISEE; (ii) i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti nell'acquisizione delle domande di Rdc; (iii) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (iv) i canali di comunicazione dei dati e le specifiche tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati; (v) i tempi di conservazione dei dati acquisiti dai soggetti che ricevono le richieste di Rdc; (vi) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

### **5.57**

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando un'equa distribuzione tra i coniugi».*

### **5.58**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dopo la prima erogazione, l'accredito dell'importo del RdC sulla Carta RdC è subordinato all'attestazione da parte dei servizi competenti della partecipazione alle iniziative previste nel Patto per il Lavoro di cui all'articolo 4, comma 7».*

---

### **5.59**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

---

### **5.60**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

---

### **5.61**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo», con le seguenti: «entro un limite mensile pari a euro 400 per un singolo individuo».*

---



### 5.62

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 250».*

---

### 5.63

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sostituire le parole: «100 euro», con le seguenti: «200 euro».*

---

### 5.702

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc» con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc».*

---

### 5.64

ENDRIZZI, MATRISCIANO, PUGLIA, DI PIAZZA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE

*Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al fine contrastare fenomeni di ludopatia,» con le seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare*

fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).»

### 5.703

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Al comma 6, sostituire le parole:* «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1» *con le seguenti:* «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che sulla base di propri protocolli attivano le verifiche conseguenti in caso di acquisti non compresi nell'elenco ministeriale, ovvero di comportamenti anomali».

### 5.704

MARTELLI

*Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo* «Ai fini di evitare utilizzi o cessioni temporanee della carta Rdc a terzi, al solo scopo di effettuare scambi tra acquisti e denaro contante in modo da aggirare i divieti imposti all'utilizzo della carta per determinate categorie di beni o servizi, la carta Rdc dovrà essere inequivocabilmente associata alla persona cui il Rdc viene erogato per cui essa dovrà:

- a) recare nome e cognome della persona;
- b) essere utilizzata come metodo di pagamento solo contestualmente all'esibizione di un documento attestante la corrispondenza tra il beneficiario e l'utilizzatore della carta;
- c) essere utilizzata sul territorio della Repubblica Italiana.»

*Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di evitare attribuzioni illecite di carte e assicurare che i fruitori utilizzino il beneficio sul territorio italiano, l'accredito del be-

neficio avverrà settimanalmente e a condizione che il beneficiario si presenti personalmente in un ufficio bancario o postale».

### **5.86**

NANNICINI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 81, comma 32, della legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al primo periodo, dopo le parole: "generi alimentari", sono aggiunte le seguenti: "e delle apparecchiature domestiche atte alla loro conservazione e trattamento"».

### **5.87**

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

*Sostituire il comma 7, con i seguenti:*

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100**

ENDRIZZI, PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede di discussione del A.S. 1018 «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n-4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

premesso che:

il comma 6, dell'art. 5 del decreto-legge in esame prevede il divieto di utilizzo del beneficio economico del reddito ovvero della pensione di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli: una ricerca diffusa dal Conagga, cercano la sorte con il *machine gambling* il 66% dei disoccupati, il 47% degli indigenti e il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso;

le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall'azzardo;

svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all'azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque dati utili a profilarne comportamenti, inclusi i comportamenti nell'azzardo;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

l'espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido *turn over* e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l'innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere con misure idonee l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d'azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l'impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute;

introdurre, in sostituzione della tessera sanitaria, l'obbligo di un «tesserino dedicato» per i servizi di gioco d'azzardo, ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un chip elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza.

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)*

1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, e comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, devono prevedere specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi, procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».

---

### 5.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di strutturazione dei servizi sociali territoriali)*

1. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

2. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate».

---

## Art. 6

### 6.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tra i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

b) *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «con i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».*

### 6.3

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare, quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali».*

### 6.2 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».*

#### **6.4**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'art. 13 del D. Lgs. 150/2015.».*

#### **6.700**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità; (ii) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni; (iii) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS; (iv) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni; (v) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (ii) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»*



## 6.5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dai centri per l'impiego» fino alle: «all'INPS» con le seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS».*

---

## 6.7

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai centri per l'impiego» inserire le seguenti: «al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare,».*

---

## 6.8

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».*

---

## 6.9

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) dematerializzazione di tutte le funzioni di carattere amministrativo, valorizzando al contempo il ricorso alle autocertificazioni».*

---

## **6.10**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 6.*

---

## **6.701**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHOU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Sopprimere il comma 6.*

---

## **6.11**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione responsabile delle piattaforme, sulla base delle verifiche effettuate, segnala all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza tengono conto delle suddette segnalazioni nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS».

---

### **6.12**

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, DI PIAZZA, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO, GIARRUSSO, FEDE, TURCO

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «alla Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e all'ispettorato nazionale del lavoro»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «la Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e l'ispettorato nazionale del lavoro».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «dell'INPS» aggiungere le seguenti: «e dell'ispettorato nazionale del lavoro».*

---

### **6.13**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «dalle Regioni e Province autonome, dalle Province e dalle Città metropolitane per il tramite dei centri per l'impiego».*

*Conseguentemente sopprimere le parole: «dai centri per l'impiego».*

---

### **6.14**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente».*

### **6.15**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,» inserire le seguenti: «, comprensivi degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora,».*

---

### **6.16**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sopprimere il comma 8.*

---

### **6.17**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### **6.18**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ROMAGNOLI

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:*

*«8-bis. Al Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;*

*b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*2) sostituire le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" con le seguenti: "la mancanza del requisito";*

*3) sopprimere le parole: "e comma 2-ter".*

*8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.*

8-*quater*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 949, le lettere *i*) e *l*) sono soppresse;
- b) al comma 951, la lettera *c*) è soppressa».

## 6.19

DAMIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: "L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può" sono sostituite con le parole: "Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 possono" e dopo le parole: "costituito nell'ambito", le parole: "del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle parole: "dei rispettivi consigli nazionali"».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. I professionisti iscritti da almeno un triennio negli albi di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, soddisfano i requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3».

## 6.0.1

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPTATHEU, ROSSI

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 6-*bis*.**  
*(Spese personale EELL)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 e per la predisposizione dei

progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 6.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-*bis*.

*(Spese personale EE. LL.)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e lettera c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

— 144 —

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **6.0.3**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Spese personale Enti Locali)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

### **6.0.4**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Spese personale Enti locali)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

— 145 —

*b)* articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

*c)* articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9, lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

## **6.0.5**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Spese per il personale degli Enti locali)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nonché per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

*a)* articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

*b)* articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

*c)* articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9, lettere *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

## **Art. 7**

### **7.1**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere i commi 1 e 2;*



b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

## 7.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

2) *al comma 3 sostituire le parole da:* «Alla condanna in via definitiva...» *fino a:* «reati,» *con le seguenti:* «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute,», *e dopo le parole:* «alla restituzione di quanto indebitamente percepito» *aggiungere le seguenti:* «nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

## 7.3

GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 3,» *inserire le seguenti:* «o una misura più elevata dello stesso,».

## 7.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «con la reclusione da due a sei anni» *con le seguenti:* «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

## 7.6

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione da due a sei anni» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale».*

---

## 7.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni» e al comma 2, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da tre mesi a un anno».*

---

## 7.5

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».*

---

## 7.8

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 2 sopprimere le parole: «anche se provenienti da attività irregolari».*

---

## 7.9

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 2 sostituire le parole: «anche se provenienti da attività irregolari» con le seguenti: «anche se provenienti da somme incassate con il gioco legale o illegale».*

---

### 7.10

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «e per quello previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale» *con le seguenti:* «e per quelli previsti dagli articoli 527, 528, 529 e 537 del Capo II, Titolo IX; per quelli previsti dagli articoli di cui al Capo I, Capo I-*bis* e Capo III, Sezioni I, II, III e IV, Titolo XII; per quelli previsti dal Capo I e Capo II del Titolo XIII, Libro II del codice penale;

b) *aggiungere infine il seguente periodo:* «In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio».

### 7.11

AUDDINO, DI PIAZZA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

*Al comma 3, sostituire le parole:* «per quello previsto dall'articolo 640-*bis*» *con le seguenti:* «per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 e 640-*bis* del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,».

### 7.12

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3 dopo le parole:* «640-*bis* del codice penale» *aggiungere le seguenti:* «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».

### 7.13

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «revoca del beneficio» inserire le seguenti: «per il condannato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «La revoca» inserire le seguenti: «nei suoi confronti»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «nuovamente richiesto» inserire le seguenti: «dallo stesso».*

---

### 7.14

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di condanna, il beneficio non può essere nuovamente richiesto»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» con: «diciotto mesi».*

---

### 7.15

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla condanna», con le seguenti: «dalla definitività della sentenza di condanna».*

---

### 7.16

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «È disposta la decadenza», con le seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito».*

---

**7.17**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, dopo le parole: «È disposta la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8,» e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione».*

**7.18**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota relativa al singolo beneficiario, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».*

**7.700**

MARTELLI

*Al comma 5, alinea, dopo le parole «Rdc» inserire le seguenti: «e il recupero delle somme eventualmente già erogate».*

**7.19**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «nucleo familiare», aggiungere le seguenti: «ponga in essere uno dei seguenti comportamenti».*

## 7.20

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, FEDE, TURCO

*Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9».

## 7.21

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La decadenza dal beneficio economico di cui all'articolo 3 è personale tranne che comporti variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

## 7.22 (testo 2)

CASOLATI, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quarter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

## **7.701**

MARTELLI

*Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:*

«7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applica la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.

8. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.».

## **7.23**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «da parte anche di un solo» con le seguenti: «da parte di un».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».

**7.24**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «una mensilità», con le seguenti: «due mensilità».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

---

**7.25**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

---

**7.26**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

**7.27**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

**7.702**

MARTELLI

*Sopprimere il comma 9.*

---



**7.703**

MARTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata ottemperanza senza giustificato motivo alle disposizioni richiamate al presente comma, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.»

---

**7.704**

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si decade dal beneficio.»

---

**7.28**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**7.29**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

---

### **7.30**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

### **7.32**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso presso il Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150».*

---

### **7.33**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»*

---

### **7.34**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. Avverso i provvedimenti assunti ai sensi dei precedenti commi 7, 8 e 9 e 10, è esperibile il ricorso all'INPS nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla piena conoscenza dello stesso».*

---

**7.46 (già 10.0.2)**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le sanzioni previste dai commi 5, 7, 8 e 9 che comportano la decurtazione o la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3, sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

\_\_\_\_\_

**7.35**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Sopprimere il comma 11.*

\_\_\_\_\_

**7.36**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 12 dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,».*

\_\_\_\_\_

**7.37**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;*

b) *al comma 13 dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento».*

\_\_\_\_\_

**7.38**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego, i comuni».*

---

**7.39**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 14, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «senza ritardo».*

---

**7.40**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU,  
ROSSI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**7.41**

IANNONE, BERTACCO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**7.42**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**7.43**

FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei*

progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

"*c-bis*) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

#### **7.44 (testo 2)**

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TURCO, FEDE

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la

riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale dei lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, detenute e gestite dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679 l'ispettorato nazionale del lavoro e l'INPS sono contitolari di trattamento. Il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai quali accede mediante credenziali analoghe a quelle attribuite al personale ispettivo dell'INPS. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INPS assicura il rilascio delle credenziali ed entro i successivi 120 giorni, d'intesa con l'ispettorato Nazionale del Lavoro, provvede a mettere a disposizione le informazioni e le banche dati di cui all'allegato A anche mediante cooperazione applicativa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

#### Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;

Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale»;

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»;

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.

## 7.45

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei Comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito».

## 7.0.1

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituito dal seguente:

### "Art. 39.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione ret-

tificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un decimo del minimo indicato al primo periodo della presente lettera. In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. Le sanzioni previste ai sensi della presente lettera, che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b)* al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.580. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti possono essere trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.580.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'e-



— 162 —

esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del giudice tributario"».

### **7.0.700 (già 5.52)**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. - *(Sanzioni)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

*b)* al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere *a)* e *b)* e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

## Art. 8

### 8.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.2 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», inserire la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:*

1) *non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;*

2) *assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

### 8.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC»;*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente: «L'importo dello sgravio è commisurato alla tipologia contrattuale ed*

— 165 —

è riconosciuto per contratti a tempo determinato di durata almeno pari a tre mesi, di apprendistato o a tempo indeterminato. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Nei caso di tempo parziale, l'importo è proporzionalmente ridotto».

---

#### 8.4

BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e sostituire le parole da: «nel limite dell'importo mensile del Rdc» fino a: «con esclusione dei premi dovuti all'INAIL» con le seguenti: «fino ad un importo massimo di ventimila euro».*

b) *Sopprimere il comma 2.*

---

#### 8.5

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e al comma 2 sopprimere le parole: «coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato».*

---

#### 8.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a tempo pieno» e dopo la parola: «indeterminato», aggiungere le seguenti: «anche con contratto di apprendistato,»; aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo va riproporzionato in base all'orario».*

---

### **8.7**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «a tempo pieno e indeterminato» *con le seguenti:* «a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato,»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo di cui al presente comma va riproporzionato in base all'orario».

### **8.8**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «pieno e», *e dopo la parola:* «indeterminato» *inserire le seguenti:* «, anche in apprendistato»;

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

### **8.9**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «e indeterminato», *con le seguenti:* «indeterminato o determinato».

### **8.700**

LAUS

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole* «pieno e indeterminato» *inserire le seguenti:* «o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi,».

— 167 —

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

## 8.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «anche mediante contratto di apprendistato».*

## 8.11

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di Rdc,» inserire le seguenti: «nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 8.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» con le seguenti: «nel limite dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa*

l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,»;

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» *con le seguenti:* «nel limite della metà dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,».

### 8.13

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.» *con le seguenti:* «dell'importo di 8.060 euro annui per un periodo pari a 3 anni, ovvero, 24.000 euro complessivi, comunque non superiore a 666 euro mensili».

### 8.14

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità», *fino a:* «nella misura fissa di 5 mensilità», *con le seguenti:* «non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a diciotto mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di diciotto mensilità».

### **8.16**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità» e al secondo periodo, le parole: «5 mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità».*

---

### **8.701**

LAUS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «cinque mensilità» con le seguenti: «tre mensilità».*

---

### **8.17**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

---

### **8.18**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'obbligo di reintegrazione del lavoratore si applica alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Il datore di lavoro è tenuto altresì alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale sanzione economica si applica anche ai datori di lavoro per i quali non sussiste l'obbligo di reintegro».*

---



### **8.19**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

---

### **8.20**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

---

### **8.21**

NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, FEDE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *ai comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» aggiungere le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;*

b) *ai comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» aggiungere le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione».*

---

### **8.702**

LAUS

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».*

---

## 8.22

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» inserire le seguenti: «entro trentasei mesi dal licenziamento,».*

---

## 8.23

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 8.24

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «enti di formazione accreditati» aggiungere le seguenti: «e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

— 172 —

*Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «enti di formazione» aggiungere le seguenti: «e dei fondi paritetici interprofessionali».*

---

### **8.25**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

---

### **8.26**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

---

### **8.27**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con accordo» con le seguenti: «previa intesa».*

---

### **8.28**

AUDDINO, MATRISCIANO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, CASTALDI, MORONESE, GIARRUSSO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 200, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui ai Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua", aggiungere le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

---

**8.29**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) al secondo periodo sopprimere le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «, anche in apprendistato»;

b) dopo il quarto periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

---

**8.30**

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc».*

### **8.703**

GALLONE, TOFFANIN, CARBONE

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: «sulla base delle stesse» fino a: «beneficiario del Rdc».*

---

### **8.31**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc» inserire le seguenti: «, fatto salvo l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico decente di formazione accreditato.».*

---

### **8.32**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «che assume il beneficiario del RdC» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, quinto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

---

### **8.33**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC.» ag-*

*giungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al successivo comma 3».*

---

### **8.34**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.*

---

### **8.35**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

---

### **8.36**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo, con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

---

### **8.37**

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettera c), del presente decreto-legge.*

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, valutati nel limite massimo di euro 303.750.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### 8.38

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al re inserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione sono comunicati al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *c*), del presente decreto-legge».

*Conseguentemente:*

*a)* all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «6.197,750 milioni di euro nel 2019, di 7.434,750 milioni di euro nel 2020, di 7.658,750 milioni di euro nel 2021 e di 7.513,750 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*b)* all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.600,750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.014,550 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.761,750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.922,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera *c*), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

— 177 —

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*c-ter*) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

### **8.39**

DI PIAZZA, DRAGO, LANNUTTI, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

### **8.40 (testo 2)**

ROMAGNOLI, AUDDINO, PUGLIA, MORONESE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza"».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».



### **8.704**

LAUS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

### **8.41**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

### **8.42**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

### **8.43**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «riferiti esclusivamente», sostituire le parole: «ai lavoratori a tempo indeterminato», con le seguenti: «alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato».*

**8.44**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori a tempo », aggiungere le seguenti: «pieno e».*

---

**8.45**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, dopo le parole: «o una società cooperativa» inserire le seguenti: «società a responsabilità limitata, società unipersonale a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice».*

---

**8.46**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili» con le seguenti: «un contributo straordinario di diecimila euro».*

*Conseguentemente all'articolo 12 sopprimere il comma 3.*

---

**8.47**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «nei limiti di 780 euro» con le seguenti: «nei limiti di 530 euro».*

---

**8.48**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività economiche di cui al presente comma, rileva ai fini dell'effettività dello svolgimento, l'investimento di avviamento il cui valore è comparato da parte del-*

l'Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di avvio dell'attività medesima con analoghi investimenti per categorie similari nell'area geografica interessata. A tal proposito, con uno o più decreti il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà alla definizione dei parametri per la valutazione della comparazione».

---

#### **8.49**

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del cuneo fiscale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».

---

#### **8.50**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

---

#### **8.51**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

**8.52**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».*

---

**8.54**

DE POLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.55**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.56**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2».*

---

**8.57**

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.».*

---

### **8.58**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere la seguente: «non».*

---

### **8.59**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 7, dopo le parole: «rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono inserite le seguenti: «ed a quelle stabilite in favore dei lavoratori occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

### **8.61**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

## 8.62

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico ed ai lavoratori impiegati in tale settore».

## 8.63

MARGIOTTA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono inserite in fine, le seguenti parole: ", salvo per periodi di ingiusta sospensione superiore ad anni cinque. Nel qual caso si ha diritto al recupero dell'intero periodo di sospensione a decorrere dalla data del reintegro in servizio.".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015.».

## 8.0.1

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti

dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

*b)* 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

*c)* 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

*b)* 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

*c)* 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e

riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 8.0.2

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi per l'occupazione)*

1. In attesa che il beneficiario di Rdc riceva una proposta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, lo stesso può svolgere attività lavorativa ricorrendo a prestazioni di lavoro occasionali. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.1 compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e sono sottratti al valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1).



5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

a) le persone fisiche;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni

di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

### 8.0.3

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**  
*(Reddito di dignità)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nei limiti di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.

8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### 8.0.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9"».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «106 milioni» e aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021».*

### **8.0.5**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "ventiquattro mesi" e le parole da "il contratto" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:"

b) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "l'atto scritto contiene" le parole: "in caso di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi," e le parole da: "in caso di proroga" fino alla fine sono soppresse».

### **8.0.6**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: "Ove previste dai contratti collettivi,"».

## **Art. 9**

### **9.1**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego».*

---

### **9.2**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

---

### **9.3**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

---

### **9.4**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili».*

---

## 9.5

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «massima di diciotto mesi, minima di 6 mesi e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 9.6

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

## 9.7

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: ", qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4," sono soppresse;

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*



## 9.8

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguente:*

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: ", qualora ne facciano richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "che ne facciano richiesta".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

*Conseguentemente,*

*sopprimere il comma 7.*

---

## 9.9

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «336 milioni»;*

c) *all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 9.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 7.*

---

## 9.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'assegno di ricollocazione di cui al presente articolo è finanziato per quota parte pari a 30 milioni di euro per il 2019, 33 milioni di euro per il 2020 e 105 milioni di euro per il 2021, dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-bis».

*Conseguentemente,*

*e, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 9-bis

*(Tassa sulle bevande gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al comma precedente.

3. La disposizione del comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 9.12

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nelle more dell'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, che dovrà individuare anche le misure regionali analoghe e incompatibili con l'assegno di ricollocazione, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018».

## 9.13

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a cui l'assegno è stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 9.0.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis

*(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

— 197 —

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

### **9.0.2**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, ROMAGNOLI,  
GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera c-bis), sostituire le parole: "inferiore al 1,5 per cento" con le seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all' articolo 16, la lettera c-ter), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

### **9.0.700 (già 4.28)**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

— 198 —

*b)* all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore all'1,00 per cento";

*c)* all'articolo 16, la lettera *c-ter*), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

---

### **9.0.701 (già 17.0.1)**

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Patronati)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b*): le parole: "e che abbiano sedi di patronato in almeno otto Paesi stranieri", sono soppresse;

b) all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter*), è soppressa».

---

## **Art. 10**

### **10.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «e predisporre,» aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà,»*

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.», con le seguenti: « ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 ,8, 10, 14 e 16.»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'en-*

tità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

*a)* le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *b)* del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;

*b)* gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *c)* del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;

*c)* il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* e il valore di 3.360 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera *a)*, nonché del parametro della scala di equivalenza per cui il primo valore è moltiplicato;

*d)* la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

*e)* il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera *c)*;

*f)* l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 delle risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;

*g)* i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio;

*h)* il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

*c-ter*) all'articolo 14: 1) la parola: 'ReI' è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019", e dopo le parole: "né da parte del" aggiungere le parole: "l'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il" e le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 2" sono soppresse;

3) al comma 6 le parole: "dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3," e le parole: "A tal fine la regione" fino a "comma 9" sono soppresse».

3) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 16:

1) la parola: "Rei" è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 2, lettera *c*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *c*);" sono sostituite dalle seguenti: "predisposti dall'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) al comma 2, lettera *d*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

## 10.2

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «e predispone,» inserire le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà».*

## 10.4

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di moni-

toraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari».

---

### 10.700

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari»

---

### 10.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un *database*, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

---



## 10.6

AUDDINO, MATRISCIANO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE

*Al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede», aggiungere le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».*

---

## 10.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

## 10.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 500.000 euro a decorrere daranno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 10.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo Settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del RdC di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

### 10.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Comitato per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza)*

1. Al fine di agevolare l'attuazione del RdC, è istituito il Comitato a garanzia del diritto al lavoro, al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Comitato RdC", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà e all'inserimento lavorativo;

b) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e all'inserimento lavorativo.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del RdC, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e all'inserimento lavorativo, è istituito un osservatorio denominato "Osservatorio RdC", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'Anpal, delle parti sociali, degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La

composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

*a)* predispone un rapporto biennale, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà ed inclusione lavorativa, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

*b)* esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC di cui all'articolo 10.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

## **Art. 11.**

---

## **Art. 11**

### **11.1**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

*b)* al comma 2, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

«*c-bis*) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito deno-

minato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

*a)* le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

*b)* l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

*c)* la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

*d)* il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

*e)* l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

*f)* le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

*g)* i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

*h)* il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997."»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

## 11.2

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» *con le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

### 11.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10», *con le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 16»;

*b) al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 16:*

1) al comma 1, le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con: "l'attuazione del "RdC";

2) al comma 3, lettera c), le parole: "per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c)" sono sostituite con le seguenti: "per l'attuazione del RdC";

3) al comma 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente: "d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4";

4) al comma 4, le parole: "monitoraggio del ReI" sono sostituite con "monitoraggio del RdC";

5) al comma 6, lettera b), le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con le seguenti: "l'attuazione del RdC";

6) al comma 6, lettera c), le parole: "sull'attuazione del ReI" sono sostituite con: "sull'attuazione del RdC»".

## 11.4

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14».*

*Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

*-"Art. 14. - (Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del RdC) - 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.*

*2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del RdC,*



sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.

3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del RdC, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipes multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il RdC, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al RdC e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del RdC unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto

— 211 —

in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma"».

---

### **11.5**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo le parole: "una quota del Fondo Povertà" sono aggiunte le seguenti: "inferiore al venti per cento,"».

---

### **11.6**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, lettera c), numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---

### **11.7**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPTAEU, ROSSI

*Al comma 2 lettera c) numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---

### **11.8**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2 lettera c) punto 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---

## 11.9

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

## 11.10

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

### **"Art. 7-bis.**

*(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Pover-

— 213 —

tà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997».

## 11.700

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «2-bis».*

## 11.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 11-bis.

*(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)*

1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

— 214 —

n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.».

### **11.0.2**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Trasferimento alle regioni delle risorse per il sostegno del personale dei centri per l'impiego)*

1. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

### **11.0.3**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)*

1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di Cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## Art. 12

### 12.1

FLORIS, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contri-

buenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

## 12.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.121 milioni di euro nel 2020, di 7.345 milioni di euro nel 2021 e di 7.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *al comma 8, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* «contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

## 12.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

---

#### **12.4**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

---

#### **12.700**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

*«Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

---

#### **12.5**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1° settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.*

---



## 12.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dal 1° settembre 2015, l'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, è abrogato. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016- 2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente».

## 12.6

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020».*

## 12.7

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

## 12.8

BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego", sono aggiunte in fine le seguenti: "e fino a complessive 6.000 unità di personale; con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

*Conseguentemente,*

*al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire in fine il seguente:*

«3-bis.) al quarto periodo le parole: "120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite

con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

## 12.9

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, TARICCO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 12.10

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Sostituire il comma 3:*

«3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni e dei centri per l'impiego a livello territoriale che si dimostrino efficaci nel primo trimestre di attività nell'attività

di ricollocazione del personale. Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

---

### **12.11**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

---

### **12.13**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».*

---

### **12.12**

LAUS, FARAONE, SUDANO, TARICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,».*

---

### **12.14**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

---

### 12.15

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti» inserire le seguenti: «a tempo determinato».*

*Conseguentemente,*

*sopprimere le parole: «nelle forme del conferimento di incarichi, di collaborazione».*

### 12.16

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

### 12.17

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente,*

*1) sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

*a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

*b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;*

*c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.*

4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;

b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».

2) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «331 milioni».

## 12.18

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente,

a) al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;

b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «346 milioni».

## 12.46 (già 23.17)

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;

b) *al comma 5, sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

---

### **12.19**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.».*

---

### **12.20**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

---

### **12.21**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano sui territori previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale vengono definiti anche i loro ruoli e funzioni sotto il coordinamento dei responsabili delle strutture dei servizi pubblici per il lavoro».*

---

### **12.22**

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese*

le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati».

### 12.23

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere».

### 12.24

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato».

*Conseguentemente,*

*apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.903 milioni di euro nel 2019, di 7,140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a



— 226 —

7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## 12.25

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.26

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4, dopo le parole: «a tempo determinato», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e con contratti di collaborazione» e sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «33 milioni», e alla fine del comma aggiungere: «Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte per quota parte pari a 32 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*«12-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.*

*12-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.*

*12-quater. Le disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.*

*12-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter oltre che contribuire alla copertura di quota parte, pari a 32 milioni di euro annui, degli oneri di cui al comma 4, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».*

## 12.27

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 5, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, me-*

diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **12.28**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.».

### **12.30**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 6, dopo le parole: «alle strutture dell'INPS» inserire le seguenti: «e per le progressioni verticali di tutto il personale INPS di area A e area B in possesso del titolo di studio previsto dalla legge per l'accesso esterno all'area superiore».*

### **12.31 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Allo scopo di ridurre il fenomeno infortunistico, è disposto il potenziamento delle attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal per-

sonale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con rapporto di lavoro flessibile, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*7-ter.* Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723,00 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 12.32

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».*

---

### 12.33

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché un contributo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assolvimento di compiti istituzionali.».*

— 230 —

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 12.34

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: «3-bis) all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali" inserire le seguenti "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».*

### 12.35

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«*8-bis*. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

### **12.36**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

### **12.37**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini di controllo sull'attuazione del Rdc e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno, nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### **12.39**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota

può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

---

#### **12.40**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

---

#### **12.41**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

---

#### **12.42**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

---

#### **12.38**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale quota è ulteriormente incrementata di 500 milioni annui utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis. Sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo

delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tali risorse possono essere incrementale utilizzando la parte residua delle risorse derivanti dalle disposizione di cui al comma 12-*bis* e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'";

12-*ter*. Le disposizioni del comma 12-*bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si



applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-*bis*, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al comma 12, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

---

### 12.43

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera *b*) del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

---

### 12.44

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

## 12.45

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019».

## 12.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Riordino della professione di assistente sociale)*

1. L'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta sia la laurea Classe 39 "Servizio sociale" sia la laurea magistrale Classe 87 "Servizio sociale e politiche sociali".

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; principi di politica sociale;

c) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a) e b);

d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli Assistenti sociali le attività professionali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Possono essere istituite, con decreto del Ministro vigilante, apposite specializzazioni interne all'Albo a tutela dei cittadini per l'esercizio di specifiche funzioni professionali.

4. È istituito il settore concorsuale di "Servizio sociale". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, regolamenta le opzioni per tale settore da parte dei docenti attualmente incardinati, nonché lo svolgimento dei concorsi.

5. Gli insegnamenti afferenti al settore di cui al comma 4, devono rappresentare un minimo di 27 CFU nella laurea triennale e 18 CFU nella laurea magistrale. Al tirocinio professionalizzante vanno riservati un minimo di 18 CFU nella laurea triennale e 12 CFU nella laurea magistrale. Il MIUR è delegato ad apportare le necessarie modifiche alle tabelle della laurea L39 e della laurea magistrale LM87.

6. È introdotto, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, un periodo di praticantato di almeno 6 mesi secondo le modalità definite con apposito decreto attuativo del Ministero vigilante d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Gli assistenti sociali iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono iscritti all'unica sezione dell'Albo. Il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'Ordine definisce gli eventuali percorsi compensativi per i professionisti non in possesso della laurea magistrale non ancora iscritti alla sezione A. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno diritto a sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale secondo le modalità vigenti alla medesima data.

8. Sono abrogati gli articoli 20, 22 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001».

## 12.0.2

TARICCO, MALPEZZI, MISIANI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Articolo 12-bis.

*(Istituzione della pensione di base e adeguamento del trattamento minimo pensionistico)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita una pensione di base, finanziata dall'avanzo della gestione IVS presso l'Inps, al netto della Gias, della Gpt e del gettito Irpef delle pensioni, di importo pari al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro* quota in aggiunta alle pensioni liquidate a decorrere dal 1° giugno 2019, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021:

a) ai lavoratori dipendenti;

b) ai lavoratori iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti;

c) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;

b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

La pensione base è riconosciuta fino al raggiungimento della pensione lorda complessiva di euro mille cinquecento mensile rivalutabile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2019 l'importo dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico, per i coltivatori diretti, mezzadri e IAP, è commisurato al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la

lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## Art. 13

### 13.2

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione apportare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le seguenti modifiche:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Apposizione del termine e durata massima*) - 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.";

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Proroghe e rinnovi*) - 1. il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.";

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Numero complessivo di contratti a tempo determinato*) - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 10 gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

*a)* nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

*b)* da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

*c)* per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

*d)* per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

*e)* per sostituzione di lavoratori assenti;

*f)* con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: *a)* al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; *b)* al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.";

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (*Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato*) - 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dai somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.";

e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - (*Disciplina dei rapporti di lavoro*) - 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto



scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966."».

### 13.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Sostituire il comma 2 con il seguente;*

«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

### 13.4

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «A tal fine, le risorse finanziarie occorrenti per il potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché, prò quota, quelle di cui ai comma 3 dell'articolo 12 del presente decreto sono trasferite alle Province autonome, per essere utilizzate nell'ambito della propria autonomia, anche organizzativa, nel rispetto delle finalità del decreto stesso».

### 13.5

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, SERAFINI, BATTISTONI, SICLARI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

*2-ter.* Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera *b*), del presente decreto, destinate ai centri per l'impegno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuite dal presente decreto legge.».

---

### **13.6**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Le disposizioni di cui al presente Capo e le relative normative di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 15, all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1, 3, 6 e 8, all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), n. 2 si applicano in conformità ai principi di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679. A tal fine, i soggetti titolari del trattamento dei dati personali effettuano in sede applicativa la valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679, con il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali.».

---

### **13.7**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1° aprile 2019».

---

### **13.0.1**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il Capo I aggiungere il seguente:*

«Capo I-Bis.

#### **ISTITUZIONE DELLA MISURA ASSEGNO IO-LAVORO**

##### **Art. 13-bis.**

*(Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquantanni compiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1° giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-*quater*, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

##### **Art. 13-ter.**

*(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)*

1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.

4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.

5. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.

6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.

7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* della presente legge gestita da ANPAL.

9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita

sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.

12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-*Io Lavoro* non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

### **Art. 13-*quater*.**

*(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica *Io-Lavoro*, di seguito denominata *I-LAV*, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. La piattaforma *I-LAV* è istituita per i seguenti fini:

a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-*ter* della presente legge,

b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno *Io-Lavoro*;

c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.

4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

a) gli accordi stipulati;

b) le buste paga;

c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;

d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-*quinqüies*.

5. Attraverso la piattaforma *I-LAV* il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno *Io-Lavoro* esclusiva-

mente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.

6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

### **Art. 13-quinquies.**

*(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)*

1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.

3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.

4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

### **Art. 13-sexies.**

*(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.

2. Entro il 1° maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;

b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;

c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;

d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;

e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

### **Art. 13-septies.**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dà adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-*sexies* è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per Panno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

### 13.0.3 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

##### *(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».



### 13.0.5

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Fondi per l'attivazione del Reddito di dignità)*

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del Rei di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che assume la denominazione di reddito di dignità - RED -, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscet-

tibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.7

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui alPeienco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e

dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.8**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri deri-

vanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.9**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Incentivi all'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25,000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare en-

tro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **13.0.10**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di

euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.11**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti

del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.6**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:*

"Art. 11. 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49,50, 53,55,66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

*a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;*

*b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;*

*c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.*

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti ai contribuenti a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

*b)* all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

*a)* quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

*b)* quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari



competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

### **13.0.2**

MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-*bis*.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

**Art. 13-*bis*.**

*(Introduzione del quoziente familiare)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

**"Art. 11-*bis*.**

*(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2

del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a)* dal contribuente;
- b)* dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e)* dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

- a)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b)* contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d)* contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f)* contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h)* contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j)* contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l)* contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento

mento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dalPanno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

### **13.0.13**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-*bis*.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge»

### 13.0.12

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge».

### **13.0.14**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro"».

2. Agli oneri di cui ai presente articolo, nel limite di 800 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

*a)* quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b)* quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.;

*c)* quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.4**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI,

BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

**Art. 13-bis.**

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

**"Art. 15-bis.**

*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclu-

sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

## Art. 14

### 14.1

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: "10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».*

### 14.2

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicem-*



bre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni».

### 14.3

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: "179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».*

### 14.4

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 14. - (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1° giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni*

*2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.*

*3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno*

trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.

4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.

5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

#### **Art. 14-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)*

1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:

a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare;

c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

**Art. 14-ter.**

*(Benefici previdenziali per le lavoratrici madri)*

1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.

2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere la seguente tabella: «Tabella A - (articolo 14, comma 2)*

Età di pensionamento effettivo	Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62	-8 per cento
63	-6 per cento
64	-4 per cento
65	-2 per cento
66	0
67	2 per cento
68	4 per cento
69	6 per cento
70	8 per cento

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 e agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter, valutati complessivamente in 7.560 milioni di euro per Panno 2019 e in 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 7.560 milio-*

ni per Panno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### 14.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 14.

*(Misure urgenti per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

*a)* maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

*b)* possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera *a)*, a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versa-

mento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

6. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di cui al comma 4.

8. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico

dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

*a)* si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

*b)* assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

*c)* hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

*d)* sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

*179-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

*179-ter.* Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

*a)* cessazione definitiva dell'attività commerciale;

*b)* riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

*c)* cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*179-quater.* L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subor-

dinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità".

9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti".

10. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

11. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 10. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 12 e 13, si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere gli articoli 15, 16, 18 e 20;

b) all'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole: «14, 15, 16» e le parole: «18, 20».

## 14.6

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».*



#### 14.7

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, alla fine, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità contributiva si computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria».*

---

#### 14.8

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

#### 14.9

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 si aggiungono due anni di anzianità, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni seguenti:

a) svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti la richiesta di pensionamento anticipato le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) siano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

'1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni'.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: « valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»*

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### **14.10**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),

del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### **14.11**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

#### **14.12**

NENCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si può conseguire, per una sola persona del nucleo familiare, il diritto alla pensione anticipata di cui al comma 1 al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 60 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

#### **14.13**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPTATHEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 3.*

**14.14**

PAPATHEU, ROSSI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi complessivi da lavoro dipendente o autonomo superiori a cinque volte il minimo Inps».

---

**14.700**

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.»

---

**14.16**

FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».*

---

**14.17**

GARAVINI, GIACOBBE, TARICCO

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Agli iscritti all'AIRE che esercitano il diritto alla pensione quota 100 in regime di convenzione internazionale non si applica il divieto di cumulo di cui al presente comma».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere

sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

#### **14.18**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

##### **Ritirato**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del limite di cui al presente comma non si computa il reddito derivante dalla partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dal controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione».*

---

#### **14.19**

PAPATHEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 6.*

---

#### **14.20**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

---

#### **14.21**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

---

**14.701**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

---

**14.22**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

**14.23**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

**14.702**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.»*

---

**14.24**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

---



**14.703**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

---

**14.25**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

---

**14.26**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Anche in riferimento alle conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».*

---

**14.27**

PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della "pensione quota 100" sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi cui all'articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il*

servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli».

---

#### **14.28 (testo 2)**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, PARENTE, TARICCO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **14.29**

MISIANI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni";

*b)* alla lettera *b)*, le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni".

*10-ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

#### **14.30**

MISIANI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso;

*b)* alla lettera *b)*, il terzo periodo è soppresso.

*10-ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### **14.31**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale della dirigenza scolastica, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

---

#### **14.32**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

---

#### **14.704**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»

---

### **14.33**

ZAFFINI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G14.101**

PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il capo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

considerato che:

l'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca disposizioni in merito alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.

## EMENDAMENTI

### 14.0.1

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

#### **Art. 14-ter.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli Enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### 14.0.7

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **14.0.8**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

#### **14.0.9**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTHERU,  
ROSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni



— 290 —

di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

#### **14.0.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".».

#### **14.0.5**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPTATHEU, ROSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

— 291 —

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole "ed educativo, anche degli enti locali".».

#### **14.0.6**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### **14.0.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".».

## **14.0.2**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 14-bis.**

*(Rivalutazione delle erogazioni previdenziali al costo della vita)*

1. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

### **Art. 27-ter.**

*(Imposta patrimoniale)*

1. È istituita un'imposta patrimoniale determinata e percepita dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale imposta s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività

finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. L'imposta patrimoniale di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. Dall'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 27-quater.**

*(Reintroduzione della Tasi per le abitazioni di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

d) la lettera c) è soppressa;

e) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

#### **Art. 27-quinquies.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente e incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, oltre che contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «e dagli articoli 14,15,16,17, 18, 20, 21, 23, 24,26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «e dagli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 5.134,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.939,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 11.280,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 10.448,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 8.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.182,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5,236,5 milioni di euro per l'anno*

2025, in 4.249,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.596,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 4.102,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 935,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.719,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.519,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.660,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.850,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.564,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.643,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.513,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.521,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

### 14.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7

milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis,», sostituire le parole: « valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di 109 euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni*



di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032» e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### **14.0.12**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la discipli-

na vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)* della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

*b)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

*d)* ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del

2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui al l'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030 .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

#### **14.0.4**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032», e sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### **14.0.10**

SERAFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per il personale di dirigenza medica)*

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria Amministrazione di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni"».

#### **14.0.11**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Quota 93)*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupa-

zione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: "pensione quota 93" con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica ai i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## Art. 15

### 15.1

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «10» con il seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti» e aggiungere quindi il seguente capoverso: «Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi».*

---

### 15.2

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---



### 15.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.4

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire per 50 milioni annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «valutati in 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.735,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *e sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 570,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 517,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 699,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 658,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 920,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 657,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 759,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 652,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 683,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 15.6

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ».

## 15.5

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 15.7

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

### **15.8**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

### **15.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

### **15.9**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

---

### **15.10**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

---

### 15.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"»

### 15.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

*b)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,

qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

*d)* ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

*f)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.0.3

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. All'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2017 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



— 314 —

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n 4"».

#### **15.0.700**

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, BATTISTONI, SERAFINI, BERUTTI, PAGANO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di professioni usuranti)*

1. I commi 147 e 148 della legge 27 dicembre 2017, n.205 si applicano agli operai della lavorazione e della trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede ad integrare l'Allegato A del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018 al fine di includervi gli operai di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **15.0.4**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Anticipo età lavoratrici madri)*

1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; determinati

— 315 —

dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari quattro mesi per ogni figlio e nei massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli».

### **15.0.5**

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

### **15.0.701**

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, BATTISTONI, SERAFINI, BERUTTI, PAGANO,  
VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di accesso alla pensione del personale viaggiante ferroviario)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale viaggiante ferroviario può conseguire l'accesso alla pensione al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## **Art. 16**

### **16.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180"».

— 317 —

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro*

— 318 —

per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti*: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *sostituire la lettera c) con la seguente*:

«c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

## 16.2

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020, 490 milioni di euro per l'anno 2021 e 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 16.5

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 16.4

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 16.3

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 16.6

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome», con le seguenti: «un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome».*

— 320 —

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.7

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sopprimere le parole: «a 59 anni»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«In ogni caso, il termine di preavviso di sei mesi previsto per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti».*

## 16.9

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 16.700

SERAFINI, CARBONE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto anche alle lavoratrici con contributi versati in gestioni previdenziali diverse, ovvero alle donne con una contribuzione mista derivante da lavoro dipendente ed autonomo.

2-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 40 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

## 16.10

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*



## **16.11**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 3 sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

## **16.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola e AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G16.100**

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PIRRO, PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale;

tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti

— 323 —

anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro;

l'articolo 16 del decreto legge in esame, riprendendo positivamente quanto già disposto dalla legge 243/ 2004, riconosce il diritto alla pensione anticipata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che abbiano compiuto:

- 58 anni se lavoratrici dipendenti;

- 59 anni se lavoratrici autonome;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di estendere il diritto alla pensione anticipata a tutte quelle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di cui alla normativa in premessa entro il 31 dicembre 2019, individuando altresì le necessarie risorse.

---

### **G16.101**

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

Il Senato,

in sede di esame delle disposizioni recate dall'articolo 16 concernenti l'istituto sperimentale di accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 (c.d. opzione donna);

valutato che il diritto di accesso ad «opzione donna», ovvero al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto alle lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano conseguito un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti ovvero di 59 se lavoratrici autonome;

rilevato che la norma esclude, dunque, dalla facoltà di accesso alla misura sperimentale le nate nel 1961, in possesso al 31.12.2018 di 57 anni di età;

sussiste una platea di circa 1500 donne, prive di occupazione e di strumenti di sostegno al reddito, che rimarrebbero escluse dalla norma in esame;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, In provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di estendere la data di maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al regime c.d. opzione donna al 31 dicembre 2019.

## EMENDAMENTI

### 16.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 16-bis.**

*(Opzione Donna per esodate)*

«1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la de-

— 325 —

correnza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.»

---

## Art. 17

### 17.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi soggetti,» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **17.0.2**

LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**  
*(Commissione)*

1. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti".

---

## **Art. 18**

### **18.3**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 18 - *(Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'APE sociale. Estensione ad artigiani e commercianti)* - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti: "179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo

7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

*b)* assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

*c)* hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

*d)* sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".

*179-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

*179-ter.* Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

*a)* cessazione definitiva dell'attività commerciale;

*b)* riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

*c)* cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

## 18.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019;*

*b) e parole: "condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";*

*c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):*

*d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,*

*2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.*

*3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno*

2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## 18.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

*Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351,0 milioni di euro per l'anno 2023, 177,0 milioni di euro per l'anno 2024, 58,0 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".



— 330 —

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### **18.4**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «11 dicembre 2016, n. 232,»,; aggiungere le seguenti parole: «le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione qualora spettante loro e"».*

#### **18.5**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

## 18.7

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:* «e, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si trovano a svolgere attività di assistenza come *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

*Conseguentemente:*

*aumentare di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al secondo periodo;*

*all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «4.722,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.720,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.269,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.440,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.649,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.205,5 milioni di euro per l'anno

2024, in 3.282,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.217,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» e dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

## 18.6

### NENCINI

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019.», aggiungere le seguenti: «In via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta, qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una solo persona del nucleo familiare al compimento del requisito anagrafico dei 60 anni, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni e qualora l'I-SEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 171,8 milioni di euro per l'anno 2020, 192,8 milioni di euro per l'anno 2021, 135,1 milioni di euro per l'anno 2022, 67.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Nel l'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle*

finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

*1-ter.* Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *1-bis*, oltre che contribuire alla copertura per quota parte degli oneri di cui al comma 1 fino a un limite pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 31 milioni di euro per l'anno 2022, a 16 milioni di euro per l'anno 2023 ed a un milione di euro per l'anno 2024, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*1-quater.* Le disposizioni di cui al comma *1-bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

## 18.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 179 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima", sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera *a*), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni", sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono inserite le seguenti: "o autonomi".

*1-ter.* All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.9

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.10

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il decesso della persona assistita durante il periodo di istruttoria dell'istanza non comporta l'esclusione dall'accesso al beneficio".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.11

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis). Sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità

— 335 —

pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

1-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2019, 35 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021, 5 milioni di euro per il 2022 e 0,8 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 18.12

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al quarto periodo del comma 155, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019".

1-ter. Al quarto periodo del comma 158, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

## 18.15

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 155, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019";

b) al comma 158, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

### 18.13

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### 18.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, si applicano alle pensioni estere soltanto qualora esse risultino superiori alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto. In caso contrario, il beneficiario dell'Ape sociale continua a ricevere il beneficio anche qualora risulti titolare di una pensione estera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.16

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risultati del

monitoraggio eseguito dall'Inps di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini di una maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, sono riviste le modalità attuative di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della medesima legge ed agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### 18.0.1

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 c.p.p.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p. ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione indicati nei commi precedenti sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione previdenziale potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di



presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

### **18.0.2**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore

della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 18.0.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE volontario. Estensione del regime fiscale agevolato)*

1. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## Art. 19

### 19.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestioni dei Dipendenti pubblici, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS».*

---

### 19.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS)».*

---

### 19.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 19.4

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

### 19.0.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Procedura per l'aggiornamento del nove-  
ro delle attività lavorative usuranti o gravose)*

1. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici

appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

*a)* una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

*b)* ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 20

### 20.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole:* «gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti» *inserire le seguenti:* «, gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato».

---

## 20.2

FLORIS, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995»;

b) *al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole:* «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «4.729,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.727,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.276,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.447,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.656,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.212,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.289,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.224,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **20.3**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995», e al comma 6 sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con le seguenti: «cinquantesimo».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

### **20.700**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra la data del primo» con le seguenti: «tra l'anno del primo» e aggiungere, infine, le seguenti «parificandoli a periodi di lavoro».*

*Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della relativa contribuzione.»*

---

### **20.4**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4, dopo le parole: «può essere sostenuto» inserire le seguenti: «, integralmente ovvero in parte.».*

---

### **20.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **20.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## **20.28 (già 22.7)**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## **20.7**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini del beneficio di cui ai commi da 1 a 5, a causa dei disguidi amministrativi verificatisi nel passaggio della verifica dei requisiti dagli uffici scolastici provinciali all'INPS, per la valutazione dei requisiti validi per l'accesso al trattamento pensionistico delle istanze di collocamento a riposo del personale del comparto scuola, a decorrere dal 1° settembre 2019, si tiene conto per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della data effettiva dell'istanza dell'interessato alle sedi competenti di riferimento volta ad ottenere il computo del periodo del corso di studi, anche se la stessa non dovesse risultare nell'estratto conto contributivo del pensionando».

---

## **20.8**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1° gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema



retribuivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato."».

## 20.9

NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ACCOTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:

a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;

b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;

c) dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;

d) oltre il cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro."»;

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:*

«5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi, anche antecedenti all'anno 1996, da valutare per il calcolo dell'erogazione previdenziale con il sistema contributivo. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3,

— 347 —

della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

---

## 20.12

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, capoverso «5-quater» sopprimere le parole: «La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, ».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 20.13

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».*

*Conseguentemente,*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
  - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
-

**20.11**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», alle parole: «La facoltà» premettere la seguente: «Per» e sopprimere le parole da: «è consentita» fino a: «in tal caso».*

---

**20.14**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995».*

---

**20.15**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «dell'età anagrafica corrispondente al requisito necessario per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale».*

---

**20.16**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».*

---

**20.17**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».*

---

**20.18**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.19**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.702**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 6, capoverso «5-quater» sostituire la parola «quarantacinquesimo» con «cinquantesimo».*

---

**20.20**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.21**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

## 20.22

PIRRO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PRESUTTO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE

*Al comma 6, capoverso «5-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui ai presente comma sono esclusi dal computo i contributi figurativi relativi al servizio militare di leva o al servizio civile conseguiti anteriormente al 10 gennaio 1996».*

---

## 20.24

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 20.25

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i proscrittori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**20.26**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

---

**20.27**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G20.100**

PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 20 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo;

considerato che:

il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-*novies* del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);

tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;

tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;

come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;

l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.

## **G20.101**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma



— 354 —

annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni adeguamenti normativi al fine di tutelare il lavoratore nei periodi di inattività.

---

## EMENDAMENTI

### 20.0.1

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione, dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2000".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 65 milioni di euro per il 2021 e 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 20.0.2

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali)*

1. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 20.0.700

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 è estesa, retroattivamente dal 1 gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data di domanda. Tale domanda, proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o entro tre mesi dal-

— 356 —

la proclamazione, estende la previsione di cui all'art. 31, terzo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e comporta il ricalcolo automatico di tutta la contribuzione, accreditata fino al 31 dicembre 1995, col sistema contributivo. L'onere di cui al primo periodo è costituito dall'accredito di un contributo per ogni anno di mandato, comprensivo della quota di cui al comma 1, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Laddove l'interessato sia, successivamente alla domanda, iscritto in una gestione previdenziale, il montante maturato è trasferito, a richiesta, presso tale gestione. La quota, di cui al comma 1, a carico dell'interessato per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente disposizione, può essere rateizzata fino a 60 rate mensili con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato"».

---

## **Art. 21**

### **21.2**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,».*

---

## **Art. 22**

### **22.1**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».*

**22.2**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».*

---

**22.3**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali».*

---

**22.4**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «finanziate con i fondi interprofessionali».*

---

**22.5**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «finanziate con i fondi interprofessionali».*

---

**22.6**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «comparativamente più», con la seguente: «maggiormente».*

---

## Art. 23

### 23.1

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23 - (Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr) - 1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.*

2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole da: "l'ente erogatore provvede" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 le parole: "nei tre mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei trenta giorni successivi".

3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140";

b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140".

4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum

comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «23,»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 23.2

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Anticipo del TFS) - 1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010».*

## 23.3

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Sopprimere il comma 1.*

## 23.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque denominata».*

*Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 24 sopprimere le parole: «comunque denominata».*

### **23.5 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010; n. 122»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «Sulla base di» *fino a:* «214» *con le seguenti:* «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento,»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata», *con le seguenti:* «il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «Gli importi trattenuti dall'INPS» *con le seguenti:* «Gli importi trattenuti»;

e) *al comma 2, sopprimere le parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile,»;

f) *al comma 2, sostituire le parole:* «che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS» *con le seguenti:* «che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio»;

g) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da:* «L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche» *fino a:* «è ridotta» *con le seguenti:* «L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo



2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento,»

### 23.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,» inserire le seguenti: «nonché alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 16», e, al comma 3, sostituire le parole: «con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019».*

### 23.8

BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definita nella misura massima del comma 5 di cui al presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere i commi 3, 4, 6, 7 e 8.*

### 23.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», con le seguenti: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di an-*

— 363 —

zianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **23.10**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», *con le seguenti:* «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

### **23.11**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Al comma 2, dopo le parole:* «che accedono», *inserire le seguenti:* «o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

### **23.12**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, dopo le parole:* «comma 5», *aggiungere le seguenti:* «e comunque non superiore all'1,5 per cento».

### **23.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5%.»*

---

### **23.14**

PATRIARCA, PITTELLA, TARICCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

### **23.13**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli interessi sono a carico del bilancio statale e non possono comunque essere superiori al tasso legale in vigore al momento della richiesta di finanziamento» e al secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi», e aggiungere in fine: «ad esclusione dei relativi interessi».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6, e, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*E all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 23.18

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni», e dopo le parole: «l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «Le risorse del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2019».*

2) *al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «76.000 euro».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «valutati in 4.749,1 milioni di euro per l'anno 2019,», e, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «quanto a 550,2 milioni di euro per l'anno 2019».*

**23.15**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «70 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «80.000 euro».*

---

**23.16**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «85 milioni».*

2) *Al comma 5, sostituire le parole: «L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro», con le seguenti: «L'importo finanziabile è pari a 50.000 euro».*

---

**23.19**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «80.000».*

---

**23.701**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 5, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «80.000».*

---

**23.20**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».*

---

### **23.21**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'importo finanziabile di cui al comma 5, ove il trattamento di fine servizio comunque denominato sia capiente, è elevato fino a 45.000 euro. Le medesime condizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla parte residua di finanziamento richiesto ai sensi del presente comma».

### **23.22**

PARENTE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G23.100**

#### PARENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (A.S. 1018),

premesso che:

l'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20144;

lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. «quota 100» o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro.

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni ( ... ) al personale dipendente della società medesima spettano( ... ) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;



considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;

il Governo con l'approvazione, durante l'iter legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'O.D.G. G/981 sez I/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

## EMENDAMENTI

### Art. 24

#### 24.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «e sull'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato».*

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Detassazione TFS e TFR)».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

#### **Art. 27-*quater*.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-*bis* e 27-*ter*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 905,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 24.2

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 24.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sulla fascia di imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».

## 24.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente a 50.000 euro».*

## 24.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «valutati in 4.819,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.366,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.537,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.746,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.302,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.379,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.415,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.785,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.314,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

**24.6**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: : «76.000».*

---

**24.7**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

---

**24.700**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

---

**24.8**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio, possono ottenere l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro rinunciando alla detassazione prevista dal comma 1».*

---

### **24.0.1**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Istituzione del salario orario minimo)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

*a)* i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

*b)* le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del conti-atto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore

— 377 —

compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi.

10. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo e di valutarne gli effetti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sistema di monitoraggio che opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 25

### 25.1

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:* «La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* «i piani pluriennali», *con le seguenti:* «i piani biennali»;



— 378 —

c) *alla lettera d) sostituire le parole:* «approva i piani annuali di attività nell'ambito della programmazione, definendo le priorità», *con le seguenti:* «approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

## 25.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «23 agosto 1988, n. 400», *aggiungere le seguenti:* «e scelto tra persone di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settore operativo dell'ente nonché di indiscussa moralità e indipendenza;».

## 25.3

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al primo periodo, dopo le parole: "emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;", sono inserite le seguenti: "promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;"».

## 25.4

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio dell'INPS è inoltre integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale sordi (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS)"».

## 25.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, dopo le parole; «azione amministrativa degli Istituti», inserire le seguenti: «e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.»*

---

## 25.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

*Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

---

## 25.8

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozio-*

ne e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative delle professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

## 25.9

DE POLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono provvedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. Agli oneri conseguenti gli enti provvedono mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

## 25.10

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "iscritti alle casse previdenziali", sono aggiunte le seguenti parole: "previa apposita delibera di queste ultime,"».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

## 25.11

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente; «3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «iscritti alle casse previdenziali», aggiungere le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».*

## 25.0.1

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)*

1. Ai fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione

delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza, Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 25.0.2

CANGINI, CARBONE, DE SIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 25-bis.

*(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

— 384 —

5. Entro il 1° giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

### 25.0.3

DE VECCHIS, PITTONI, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».

### 25.0.4

PUGLIA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)*

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire ai tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## Art. 26

### 26.2

TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019» e le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nella misura del 30 per cento».*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a far data dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del settanta per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2» con le seguenti: «4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;*



*c-ter*) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

## 26.0.2

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

*(Incentivi per il rientro dei lavoratori)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

*a)* i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

*b)* l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione".

*b)* il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

*c)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al

1° gennaio 2019. I benefici si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente ai dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione".

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione";

f) È aggiunto il seguente comma: "6.1 Cittadini italiani non iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo, purché abbiano avuto all'estero il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile per il periodo richiesto"».

### 26.0.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".

3. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 26.0.4

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

— 389 —

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### **26.0.5**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nei reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".

### **26.0.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

### 26.0.7

NANNICINI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

*(Convenzione bilaterale in materia  
di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 26.0.8

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti igienici per l'infanzia"».

— 391 —

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.*

---

## **Art. 27**

### **27.1**

BERTACCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

---

### **27.2**

DAMIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 28 comma 1 sostituire le parole: «116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

---

### 27.3

VITALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 5,71 per cento per l'anno 2019, pari al 6 per cento per l'anno 2020 e 6,25 per cento per l'anno 2021».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1,5 milioni di euro per il 2019 e 1,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 27.0.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 27-bis.

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **27.0.2**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **27.0.3**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



## **27.0.700**

CANGINI, CARBONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di utilizzo del Bonus Cultura)*

1. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, può essere utilizzata anche per la sottoscrizione di abbonamenti ai giornali, quotidiani e periodici.».

## **Art. 28**

### **28.1**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «l'INPS provvede,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

### **28.3**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei commi 4-bis e 4-ter del presente articolo, nonché dell'articolo 17, commi 12-*quater* e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, in attesa delle misure correttive di cui all'articolo 17, comma

12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

4-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 4-*bis*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

#### **28.4 (testo 2)**

NANNICINI, TARICCO

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:

"251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi)".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

**EMENDAMENTO**  
**(al disegno di legge di conversione)**

**Art. 1**

**x1.1 (già 1.18)**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della "pensione di garanzia" per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis) il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato "pensione di garanzia", di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di "pensione di garanzia", di cui alla lettera a), in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla "pensione di garanzia", che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

1-quater. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corri-

spondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».

## 1.2.5. Testo 3

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**25 febbraio 2019**  
**N. 3**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,  
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di  
cittadinanza e di pensioni (1018)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:*

«Art. 1. - *(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità) - 1.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* ovunque ricorrano sostituire le parole: "reddito di cittadinanza" con le seguenti: "reddito di dignità";

*b)* ovunque ricorrano sostituire le parole: "pensione di cittadinanza" con le seguenti: "pensione di dignità".

2. Ai fini di cui al presente Capo le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 2. - *(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità) - 1.* A decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e

all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.

2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio

si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.

3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 3 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.

5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

*a)* i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

*b)* il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

7. Il requisito reddituale di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati

dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3. - (*Beneficio economico*) - 1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 (9.744) euro.

2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4. - (*Reddito di dignità da lavoro*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più



lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni»;*

*b) la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità».*

*c) ovunque ricorra sostituire le parole: «Rdc» e «reddito di cittadinanza», con le seguenti: «reddito di dignità»; e le parole: «pensione di cittadinanza» con le seguenti: «pensione di dignità»;*

*d) all'articolo 12:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8,» con le seguenti: «1, 2 e 3»;*

*2) al comma 5 sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;*

*3) al comma 8, sopprimere la lettera a);*

*4) sopprimere il comma 12;*

*5) al comma 9 sopprimere le parole: «articolo 8»;*

*6) al comma 10 sopprimere le parole: «articolo 8»;*

*e) all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 1.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione*). - 1.  
Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le 'Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia', oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.";

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13;*

b) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro*) - 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro", con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento.

3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati».

### 1.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Introduzione del Salario di disoccupazione. Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019 è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione

di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpl di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° aprile 2019. Per quanto non previsto dal presente articolo, al salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

*b)* possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

*c)* possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera *b)*, non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Il salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 11, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

5. Il salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Il salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

6. Il salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Al salario di disoccupazione non si

applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. Il salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per i soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

8. Il comma 1 dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente: "1. Ai disoccupati percettori del Salario di disoccupazione, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata 'Assegno individuale di ricollocazione', graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può farne richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso."

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su proposta dell'ANPAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di inclusione percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014;
- e) in caso di soggetti percettori del Reddito di inclusione, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

10. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sareb-

be stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari, sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

*11.* Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

*b)* all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

*c)* all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione secondo le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

*d)* all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";



2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2."

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13 e sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere:

a) sul "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

b) su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per lo sviluppo dei servizi di sostegno al reddito e alla ricollocazione in caso di disoccupazione», nella misura di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, è

autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 1, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul Reddito di inclusione e sul Salario di disoccupazione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 255 è abrogato;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole: «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;

2) al primo periodo sostituire le parole: «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, » sono soppresse.

#### 1.4

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo  
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,  
PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,  
SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a. tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.».

*Conseguentemente,*

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

2) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

3)

a) *sostituire la rubrica del Capo I, con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione»;*

b) *al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», con le seguenti: «disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione».*

---

## 1.5

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal mese di aprile 2019» con le seguenti: «in via sperimentale per il triennio 2019-2021».*

---

## 1.14

AIMI

*Al Capo I, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «reddito di cittadinanza» con le seguenti: «reddito di residenza»*

## 1.15

BERTACCO, CIRIANI

*Al Capo I, apportare le seguenti modificazioni:*

*1. all'articolo 1:*

*a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» e le parole: «e nel mondo del lavoro»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;*

*2. all'articolo 2:*

*a) al comma 1:*

*1. alla lettera a), dopo le parole: «deve essere» inserire le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2);*

*2. alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560» e sopprimere il secondo periodo;*

*b) al comma 4, sostituire le parole da: «di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni» con le seguenti: «minorenni ovvero con disabilità» e le parole: «di 2,1» con le seguenti: «di 2,5»;*

*3. all'articolo 3:*

*a) al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560», alla lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 1.800»;*

- b) sopprimere il comma 2;*
- c) al comma 5, sostituire le parole: «della richiesta» con le seguenti: «del compimento del sessantesimo anno di età»;*
- d) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;*

4. *sopprimere gli articoli 4 e 6;*

5. *all'articolo 5, sopprimere il comma 4;*

6. *all'articolo 7:*

*a) sopprimere i commi da 5 a 13;*

*b) al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego» e: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)»;*

7. *dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. - 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il "Reddito di infanzia", quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia"; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1».

8. *sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Lavoro di cittadinanza*). - 1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.

2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del

decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta».

9. *all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: «sulla base delle» fino a: «ANPAL» con le seguenti: «anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS»;*

10. *all'articolo 12:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza,»;*

b) *sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:*

«3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di

euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;

*c) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;*

*d) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc, della Pensione di cittadinanza» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3,»;*

*11. dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

*«Art. 12-bis. (Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia). - 1.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'introduzione del quoziente familiare", con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.

3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto



con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

12. *All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: «(Clausola di salvaguardia)».*

13. *Sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure a sostegno della famiglia.»;*

---

## 1.16

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro» con le seguenti: «diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».*

---

## 1.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 14, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».*

---

### 1.19

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

*2-bis.* All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

*2-ter.* Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma *2-quater*.

*2-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;*

b) *all'articolo 3:*

- 1) sopprimere il comma 2;
- 2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
- 3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) *all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole:* «i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero»;

d) *all'articolo 12:*

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"

---

## 1.20

MISIANI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 1.21

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 2, sostituire le parole:* «superiore a 67 anni» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **1.22**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 2010, n. 122,» inserire le seguenti: «ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

## **1.24**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «del componente del nucleo più giovane», con le seguenti: «di un componente del nucleo».*

## **1.25 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.»;*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o

più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.».

---

### 1.23

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura di cui al presente comma è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».*

---

### 1.26

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».*

---

### 1.27

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge».*

## Art. 2

### 2.700

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «con residenza anagrafica imm modificata da almeno 3 anni».*

---

### 2.2

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» inserire la seguente: «cumulativamente».*

---

### 2.1

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve essere» inserire le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2).*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.*

---

### 2.7

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea» con le seguenti: «cittadino dell'Unione».*

---

## **2.8 (testo 2)/100**

GASPARRI

*All'emendamento 2.8 (testo 2), al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole: "del diritto di soggiorno o".»*

---

## **2.8 (testo 2)/101**

GASPARRI

*All'emendamento 2.8 (testo 2), al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole da: "ovvero", fino alla fine del paragrafo".».*

---

## **2.8 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole: «suo familiare» inserire le seguenti: «, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,» ;*

b) *al comma 5, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;».*

---

## **2.10**

DE POLI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sostituire le parole: « del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*

b) *al numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «residente in Italia per almeno cinque anni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero risulti per un*

tempo equivalente l'inclusione in un programma sociale, certificata da parte di un servizio sociale con riferimento al soggetto senza fissa dimora».

## 2.9

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «residente in Italia per almeno due anni.».*

## 2.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al numero 2), sostituire le parole: «per almeno 10 anni» con le seguenti: «per almeno cinque anni.».*

## 2.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 61,94 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*



*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluisco-

no per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147»;

*e, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,»;*

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

---

## 2.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

---

## 2.15

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;*

*b) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis) persone senza fissa dimora».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 2.16

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 2.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda».*

---

## 2.115

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «residente in Italia» inserire le seguenti: «se straniero» e aggiungere in fine il seguente periodo: «e residente in Italia, se italiano, da almeno 6 mesi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».*

## 2.116

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni» e, all'articolo 12, comma 1, le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a*

1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028) mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

## 2.117

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni».*

---

## 2.18

AIMI

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «20 anni».*

---

## 2.118

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### **2.119**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

---

### **2.120**

GARAVINI, GIACOBBE, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

### **2.121**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova».*

---

### **2.122**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sa-*

nitare pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica».

---

### **2.123**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) residente in Italia anche in via non continuativa negli ultimi due anni nel caso in cui si trovi in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015».

---

### **2.124**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio».

---

### **2.125**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) titolare di certificazione di progetto di sostegno sociale rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e terzo settore, che attesti che la persona date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità è nota ai servizi e riceve regolarmente assistenza di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento».

---



**2.126**

AIMI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;».

---

**2.701**

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) in possesso della residenza anagrafica imm modificata da almeno 3 anni;».

---

**2.269**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), punto 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;».

---

**2.270**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), al numero 1) aggiungere infine il seguente periodo:* «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:*

«6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7,458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:* «*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## 2.271

AIMI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento».

---

## 2.272

AIMI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2) dopo le parole:* «un valore del patrimonio immobiliare», *aggiungere le seguenti:* «in Italia e all'estero».

### 2.273

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».*

---

### 2.321

AIMI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, dall'ambasciata o dal consolato competente, corredata da traduzione giurata, attestante il mancato possesso di beni immobili nel Paese di origine. La mancata presentazione della certificazione di cui al precedente periodo comporta la non accettazione della domanda di ammissione al RdC».*

---

### 2.322

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione,*

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 2.323

AIMI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «un valore del patrimonio mobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

### 2.326

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», con le seguenti: «euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a*

decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **2.324**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;».*

### **2.329**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

**2.325**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, lettera b), punto 3, sostituire sostituire le parole: « disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

---

**2.328**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: « disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: « disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».*

---

**2.327**

FENU, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», inserire le seguenti: «e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».*

---

**2.340**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «nucleo», aggiungere le seguenti: «purché i requisiti fissati non siano stati conseguiti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

### **2.341**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui e nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una soglia di euro 12.000, soglie moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata, ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, ad euro 7.560 ed a euro 16.560 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non auto sufficiente ai sensi del citato allegato 3. In ogni caso tali soglie sono incrementate rispettivamente ad euro 9.360 ed a euro 18.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;».

### **2.342**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole:* «soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti:* «soglia di euro 4.800 annui»;

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «fino alla soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti:* «fino alla soglia di euro 4.800 annui»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «fino ad un massimo di euro 3.360 annui» *con le seguenti:* «fino ad un massimo di euro 4.560 annui».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4) e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

### 2.343

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4», con le seguenti: «di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

*Conseguentemente:*

- a) *al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 4;*
- b) *all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*
- c) *all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;*
- d) *all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*
- e) *all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni a decorrere dal 2021 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».



### 2.344

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: «euro 7.560», inserire le seguenti: «nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica».*

### 2.345

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lettera b), al numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6,297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più*

regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### **2.346**

FAGGI, FERRERO, PIZZOL, Simone BOSSI, DE VECCHIS, FREGOLENT

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-bis) almeno uno dei componenti che abbia corrisposto, nei dieci anni precedenti, imposte e contributi da lavoro, in un qualsiasi importo e per almeno 24 mesi, anche non continuativi;».

---

### **2.492**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «250 cc», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 2000 o motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc».*

---

### **2.702**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da «la prima volta» a «antecedenti» con le seguenti «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 1600 o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc purché emettano meno di 160 grammi di biossido di azoto per chilometro».*

**2.493**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «antecedenti», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro».*

---

**2.509**

AIMI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento alla situazione contributiva:

1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni;».

---

**2.510**

AIMI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:

1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno;».

---

**2.512 (testo 2)/100**

GASPARRI

*All'emendamento 2.512 (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 sono esclusi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.»

---

### **2.512 (testo 2)/101**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*All'emendamento 2.512 (testo 2), al capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole da: «e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b)» sino alla fine del comma con le seguenti: «qualora risultino impossibilitati a depositare la necessaria documentazione proveniente dal proprio Paese d'origine, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea producono una specifica autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445».*

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso «comma 1-ter».*

### **2.512 (testo 2)/102**

GASPARRI

*All'emendamento 2.512 (testo 2), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*«1-quater. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 sono esclusi i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di revoca del permesso di soggiorno.»*

### **2.512 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».*

*«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione*

europea aventi lo *status* di rifugiato politico; *b*) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; *c*) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-*bis*. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

---

## 2.511

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono, altresì, presentare la documentazione attestante i redditi percepiti nel paese di origine e provenienza nonché attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e di provenienza, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana».

---

## 2.513

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Ai fini dell'accesso al Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera *a*), n. 2) non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni».

## 2.514

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 500 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori».

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente: «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 2, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,», con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno*

2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## **2.515**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, dopo le parole: «di disabilità», inserire le seguenti: «, di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

## **2.703 (testo 2)**

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, BOLDRINI, MISIANI, TARICCO, PARENTE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei casi di cui al presente comma, ai fini dell'accesso al beneficio e del computo dell'importo spettante al nucleo, a domanda del richiedente corredata di apposita valutazione da parte dei competenti servizi sociali territoriali, può essere autorizzata l'esclusione del componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera b).».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2-bis, si provvede, entro il limite di spesa pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*



**2.578 (testo 2)**

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, BOLDRINI, MISIANI, TARICCO, PARENTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.».

**2.516**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 3.*

**2.517**

PAPATHEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 3*

**2.518**

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3».*

**2.519**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «Non hanno diritto al Rdc», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «perdono il diritto per il beneficio del RdC per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7.».*

---

**2.520**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, sostituire le parole: «nei dodici mesi», con le seguenti: «nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**2.704**

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».*

---

**2.521**

D'ARIENZO, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 3, dopo la parola: «causa», inserire le seguenti: «e per quelle i cui motivi sono extra volontari o indotti per i quali le cause saranno accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».*

---

**2.522**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i casi cui, in seguito alle dimissioni, tali soggetti documentino la frequenza a corsi formativi o la ricerca attiva di una ricollocazione lavorativa».*

---

### 2.523

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità (ex art. 55 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151), la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le Direzioni del Lavoro previste dalla legge 15 luglio 1996, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni».*

---

### 2.524

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo/il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7 comma 15-bis del presente decreto. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.».*

*Conseguentemente, all'articolo 7 dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

*«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.».*

---

### 2.525

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Altresì, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, successivamente alla data di en-*

trata in vigore del presente decreto, le cause sono accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».

---

**2.526**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

---

**2.527**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

---

**2.533**

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto ai RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego».

---

**2.528**

AIMI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato pre-

visto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.».

---

## **2.530**

AIMI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo».

---

## **2.529**

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini di origine straniera:

a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992 n.91;

b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91».

---

## **2.531**

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:

a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;

b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano».

---

## 2.532

AIMI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, con sentenza di condanna penale passata in giudicato, per:

a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Titolo XII Capo I del codice penale;

b) reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;

c) reati in materia di sostanze stupefacenti ex DPR 309/90;

d) reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis del codice penale;

e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Titolo I Capo I del codice penale;

f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Titolo I Capo II del codice penale».

## 2.534

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

*Conseguentemente*

1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.094 milioni di euro nel 2019, di 7.331 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.410 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 200 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluisco-

no per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: « pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.497 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.910,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.658 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.819 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

---

## 2.535

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

---

## 2.536

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 153, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».



*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

---

## 2.537

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo.».

---

## 2.538

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 4 con seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

**2.539**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

**2.540**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

**2.541**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4 sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,3 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,5».*

**2.542**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,35 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,4».*

---

**2.543**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1» con le seguenti: «è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,4».*

*Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «Inoltre, il parametro della scala di equivalenza è incrementato di ulteriori 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed in tal caso il parametro massimo è elevato fino a 3».*

---

**2.544**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «maggiore di anni 18» le seguenti: «, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non auto sufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458*

milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 2.545 (testo 2)

AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, DI PIAZZA, FEDE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenn».

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenn, fino ad un massimo di 2,5.»;

b) all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.546

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 4, dopo le parole: «componente minorenni» aggiungere le seguenti: «e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «di altra amministrazione pubblica.».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

*b) all'articolo 28:*

*1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

*2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

**2.547**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 4, sopprimere le parole: «fino ad un massimo di 2,1».*

**2.548**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

*b) all'articolo 28:*

*1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7,458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

*2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui, articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della sa-*

lute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

## 2.549

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 2.551

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

---

## 2.550

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5».

---

## 2.552

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente con disabilità minorenni.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.553

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

*Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera *a*) del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3, e 4, in quanto compatibili».

---

## 2.554

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera *a*), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui be-



neficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili».

## 2.705

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «divorzio», inserire le seguenti:*

« qualora siano trascorsi trentasei mesi e».

## 2.555 (testo 2)

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) il figlio maggiorenne di cui alla lettera *b*) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera *b-bis*), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 2.556

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».

## 2.557

LONARDO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai soli fini del Rdc, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, di età superiore ai 26 anni, che si trova nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli, non può in nessun modo concorrere a costituire nucleo familiare individuale, neanche attraverso i componenti della famiglia anagrafica con cui risiede».

## 2.558

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1 lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la

funzione di sostituzione di servizi nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste».

---

## 2.559

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «commi 2 e 3, lettera e),».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## 2.560

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 6, sostituire le parole: «al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi» con le seguenti: «con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

*b) all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 2.561

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla

povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## **2.562**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, sopprimere il seguente periodo:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

---

## **2.563**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

---

## **2.564**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

---

## **2.565**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo fami-

liare» *con le seguenti*: «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

---

**2.566**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti*: «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

---

**2.567**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente*: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

---

**2.568**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

---

**2.569**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

---

**2.570**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre parimente sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare».*

---

**2.571**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 8, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 1» con le seguenti: «e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».*

---

**2.572**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nei confronti dei soggetti ammessi al Rdc sono svolti accertamenti, a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. A tal fine, l'INPS invia gli elenchi dei beneficiari alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle entrate, in particolare per quei singoli o nuclei senza redditi ovvero senza redditi da lavoro».

---

**2.573**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sui Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

#### **2.574**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 70 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di sei mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 86 milioni di euro per l'anno 2019 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

---

#### **2.575**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 50 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di cinque mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2019 e in 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».



**2.576**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

**2.577**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Rdc, non è compatibile, con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 luglio 1998, 286 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del DPR n.394/99».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.100**

NOCERINO, GIANNUZZI, PUGLIA

### **Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94 disciplina la residenza delle persone senza fissa dimora, in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede: «Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge»;

- il nostro ordinamento prevede, dunque, la possibilità per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPR 30 maggio 1989 n. 223;

- osservata la procedura prevista per presentare la domanda d'iscrizione all'anagrafe da parte del richiedente, il Comune di iscrizione deve effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato e procedere, in caso di esito positivo, all'effettiva iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere gli atti necessari volti a verificare che i Comuni adempiano alla registrazione dei senza fissa dimora nelle apposite anagrafi nei modi e nei tempi stabiliti.

## **G2.101**

NANNICINI

Il Senato,

premessi che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Voivodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1% in agricoltura, 43,4% nei servizi e 16,0% nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo:

ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.700

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis

1. Per far fronte alle eccezionali condizioni di trasporto e industrializzazione dei prodotti caseari della regione Sardegna e tenendo conto della necessità di garantire la contiguità territoriale come strumento per ripristinare la concorrenzialità di detti prodotti è temporaneamente attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni.

2 All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019.».*

---

## **2.0.701**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

*(Contributo ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna)*

1. Per l'anno 2019 è attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni da destinare ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna per il sostegno all'attività d'impresa.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».*

## **2.0.702**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

1. Per far fronte alla eccezionale e grave crisi che ha colpito le aziende venete, è temporaneamente attribuito alla regione Veneto il contributo di euro 15 milioni per il sostegno alle politiche attive del lavoro, per la promozione di nuovi investimenti produttivi, la riqualificazione di attività economiche esistenti e la rioccupazione di personale espulso dal mercato del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» aggiungere le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».*

## Art. 3

### 3.1

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nell'alea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre»;*

*b) dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:*

*«b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

*b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

---

### 3.251

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000 annui» con le seguenti: «euro 4.000».*

---

### 3.252

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, fino ad un massimo di euro 3.360 annui».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

---

### **3.286**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360 annui» con le seguenti: «euro 2.360 annui».*

---

### **3.287**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

---

### **3.288**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;».*

**3.289**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, anche personale, riconosciuta in favore di persone in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, come "dote abitativa" da destinare come sostegno a futura locazione».

**3.290**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis*. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera *a*), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

*1-ter*. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

**3.292**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera *a*) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso».



### 3.291

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui».*

---

### 3.293

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «rata mensile del mutuo» inserire le seguenti: «sino alla scadenza dello stesso»;*

b) *dopo il comma 15 è aggiungere il seguente:*

«15-bis. Nel caso in cui a carico di uno o più componenti il nucleo familiare sia accertata una posizione debitoria nei confronti del comune di residenza, relativa ad esercizi precedenti, a causa del mancato versamento totale o parziale di quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) o canone per il servizio idrico integrato, il beneficio economico è attribuito al comune creditore nel limite massimo mensile del dieci per cento del beneficio mensilmente attribuito sino a concorrenza del debito. Le modalità per la trattenuta delle somme ed il riversamento a favore dei comuni sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali.».

---

### 3.294

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «1.800 euro annui» con le seguenti: «3.360 euro annui».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

---

### 3.295

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.296

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso le piattaforme informatiche di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.»;

- b) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il reddito» inserire le parole: «comunicato dal lavoratore all'INPS»;*

- c) *al comma 15 dopo le parole: «quello di erogazione» aggiungere le seguenti: «previa verifica dei servizi competenti del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge».*

### 3.297

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «dal mese successivo a quello della richiesta» con le seguenti: «dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 4, sostituire le parole:* «riconosciuti beneficiari del Rdc e» *con la seguente:* «familiare» *e le parole:* «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» *con le seguenti:* «contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data»;

- *al comma 5, sostituire le parole:* «dal riconoscimento del beneficio» *con le seguenti:* «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2»;

- *al comma 6, sostituire le parole da:* «Qualora il richiedente» *fino a:* «In tale sede» *con le seguenti:* «Nel primo incontro presso il centro per l'impiego»;

- *al comma 11, sostituire le parole:* «dal riconoscimento del beneficio» *con le seguenti:* «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2».

b) *all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4».

---

### 3.298

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 5, dopo le parole:* «della richiesta» *inserire le seguenti:* «previo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1,».

---

### 3.305

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il Rdc può essere rinnovato una sola volta per un periodo pari alla prima erogazione».

---

### **3.306**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere rinnovato» sino alla fine del comma con le seguenti: «e la Pensione di cittadinanza possono essere rinnovati qualora ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.».*

---

### **3.307**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc suddiviso» con le seguenti: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza suddivisi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **3.309**

LA COMMISSIONE

*Al comma 7, sostituire le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenni, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5», con le seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenni del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5».*

---

### **3.308**

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 7, sostituire le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenni», con il seguente: «equamente tra i coniugi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa per ogni singolo componente», con le seguenti: «suddivisa tra i coniugi».*

---

### **3.310**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. La variazione della condizione reddituale causata da un minor reddito da lavoro di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, desunto dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, rileva ai fini dell'erogazione successivamente all'accertamento delle cause da parte della Direzione Territoriale del Lavoro».

\_\_\_\_\_

### **3.311**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento» con le seguenti «nella misura del 60 per cento».*

\_\_\_\_\_

### **3.312**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «dell'80 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».*

\_\_\_\_\_

### **3.313**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego».*

\_\_\_\_\_

**3.314**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole «Il reddito» inserire le seguenti: «comunicato dal lavoratore all'INPS».*

---

**3.315**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente: «A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del RdC è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo».*

---

**3.316**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio è cumulabile con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del presente decreto».*

---

**3.322**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica,».*

---

**3.323**

FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 13 sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a «amministrazione pubblica,».*

---

**3.324**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**3.326**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**3.327**

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire il comma 15 con il seguente: «15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione».*

---

**3.328**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.».*

---

**3.329**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.330**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole «20 per cento» con le seguenti «10 per cento» e sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.800/100**

GALLONE

*All'emendamento 3.800, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa idonea valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679,».*

---

**3.800**

IL GOVERNO

*Al comma 15, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc», con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».*

---



## Art. 4

### 4.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole da: «alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro» fino a: «nonché»;*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al primo periodo».*

3) *al comma 6, sostituire le parole: «Qualora il richiedente», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo, qualora il richiedente», e al medesimo comma 6, sopprimere le parole: «di cui al comma 4»;*

4) *al comma 7 dopo le parole: «commi 5», inserire le seguenti: «secondo periodo»;*

5) *al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

### 4.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei componenti del nucleo familiare maggiorenni» con le seguenti: «del componente del nucleo richiedente il beneficio», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adesione al percorso per gli altri componenti del nucleo familiare è su base volontaria e facoltativa».*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 2 sostituire le parole:* «Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti», *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «dagli obblighi», *con le seguenti:* «dalle disposizioni»;

3) *al comma 4 sostituire le parole:* «e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi», *con le seguenti:* «non escluso» *e le parole:* «sono tenuti» *con le seguenti:* «è tenuto»;

4) *al comma 5, sostituire le parole:* «appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2», *con le seguenti:* «risulti in possesso»;

5) *al comma 6, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;*

6) *al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole:* «Nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni di esclusione di cui ai commi 2 e 3 individua un diverso componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi agli incontri per la valutazione multidimensionale».

---

### 4.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole:* «nelle modalità di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, nonché alla verifica del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività di cui al comma 8, lettera b) punto 2) del presente articolo».

---

### 4.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale».

#### 4.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro.»

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.994 milioni di euro nel 2019, di 7.231 milioni di euro nel 2020, di 7.455 milioni di euro nel 2021 e di 7.310 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

#### **Art. 27-ter.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si

applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27-*bis* oltre che contribuire per una quota parte pari a 100 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

3) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» *con le seguenti:* «pari a 6.397 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.810,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.558 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.719 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» *e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

#### 4.7

MASINI, TESTOR, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Per i soggetti frequentanti un corso di studio o di formazione, l'esonero dagli obblighi di cui al presente articolo, si applica esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano in regola con il programma di studio».

---

#### 4.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché ferma la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo

comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato».

---

#### **4.9 (testo 3)/100**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*All'emendamento 4.9 (testo 3), alla lettera b) capoverso d), sostituire le parole «cento chilometri» con le seguenti «cinquanta chilometri».*

---

#### **4.9 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.».

---

#### **4.10**

GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

#### 4.11

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

#### 4.12

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

#### 4.13

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della legge n. 106 del 2016».*

---

#### **4.700**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis: Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla Legge 68/99. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'art. 14 Legge 328/2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della Legge 106/2016.»

#### **4.701**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero per i *caregiver*, di cui all'articolo dell'art. 1, comma 253, legge 27 dicembre 2017, n°205, di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.»

#### **4.14**

MASINI, TESTOR, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «minori di tre anni di età», con le seguenti: «con età fino a 18 mesi».*

#### 4.15

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE» con le seguenti: «Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati».*

---

#### 4.16

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 3, dopo le parole: «minori di tre anni di età ovvero» aggiungere le seguenti: «per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

---

#### 4.17

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata» inserire la seguente: «ulteriori».*

---

#### 4.18

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli*



obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.»;

*b)* dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:

*a)* assenza di occupazione da non più di quattro anni;

*b)* età inferiore a 26 anni;

*c)* essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;

*d)* aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

*c)* dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i Comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità».

#### **4.19**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari

sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale».

*Conseguentemente:*

- a) al comma 11, sopprimere il secondo periodo;*
  - b) sopprimere il comma 12.*
- 

#### **4.20**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo».

---

#### **4.21**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere il comma 4;*
- b) sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al presente comma»;

*c) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo,»;*

*d) al comma 7, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «, secondo periodo,»;*

- e) al comma 12, sopprimere il primo periodo.*
-

#### 4.22

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2» e sostituire le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «entro venti giorni dalla trasmissione della domanda all'INPS».*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 6;*

*b) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «condizionatamente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale» e sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 4.23

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» con le seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita Piattaforma digitale» e dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «di persona»;*

*b) al comma 7, sostituire le parole: «sentito l'ANPAL,» con le seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)».*

#### 4.24

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 6 comma 2», inserire le seguenti: «ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle Regioni e dalle Province Autonome».*

#### **4.800/100**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 4.800, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 4, dopo le parole: "i centri per l'impiego," inserire le seguenti: "ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015".».

#### **4.800**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» *con le seguenti:* «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015»;

b) *al comma 15, primo periodo, sostituire le parole:* «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite», *con le seguenti:* «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite».

#### **4.25**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «dal riconoscimento del beneficio», *con le seguenti:* «dalla presentazione della domanda di RdC di cui all'articolo 5 comma 1».

#### **4.26**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ovvero entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso le strutture di cui al presente comma».

#### **4.29**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

#### **4.30**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

---

#### 4.54

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le Piattaforme nazionali, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa».

---

#### 4.55

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso in cui i centri per l'impiego riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali e non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni ai fini della sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 12».

*Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Nel caso in cui i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro».

**4.56**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13».

\_\_\_\_\_

**4.57**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: «al centro per l'impiego», con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma all'INPS».*

\_\_\_\_\_

**4.81**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

\_\_\_\_\_

**4.82**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015».*

\_\_\_\_\_

**4.900**

LE RELATRICI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «leggi regionali» con le seguenti: «provvedimenti regionali».*

---

**4.83**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro».*

---

**4.84**

LA COMMISSIONE

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca», aggiungere la seguente: «attiva»;*

*b) al numero 2), sostituire le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le», con le seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori».*

---

**4.85**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:*

*«3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro».*

---



**4.86**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) accettare di svolgere uno *stage* formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro».

**4.87**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 9;*

b) *all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

«e) non accetta l'offerta di lavoro»;

c) *all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: «congrua».*

**4.88**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «almeno una di tre offerte di lavoro» fino a: «deve essere accettata»;*

2) *al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: «se si tratta di prima offerta» fino alla fine del periodo;*

3) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: «nel caso si tratti di prima o seconda offerta» fino alla fine del periodo;*

4) *al comma 9, lettera c), sopprimere le parole «anche nel caso si tratti di prima offerta»;*

5) *al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusivo riferimento alla terza offerta».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

*«e) non accetta l'offerta di lavoro».*

---

#### **4.702**

MARTELLI

*Al comma 8, lettera b) numero 5), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire le parole «una di tre offerte di lavoro congrue» con le seguenti «un'offerta di lavoro congrua»;*

*2) dopo le parole «comma 9;» inserire la parola "parimenti";*

*3) sostituire le parole «la prima offerta utile» con le seguenti «qualunque offerta».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 5 sostituire la lettera e) con la seguente «e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4.».*

---

#### **4.89**

TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «una di tre» con le seguenti: «una delle due»;*

*b) al comma 9:*

*1) alla lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;*

*2) sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);*

*3) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

*«c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle dispo-*

— 110 —

sizioni di cui al comma 8, lettera b), numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro».

---

#### **4.90**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e le parole: «ai sensi del comma 9»;*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.*

---

#### **4.91**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, numero 5), sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e: «ai sensi del comma 9».*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 9.*

*b) sopprimere il comma 10.*

---

#### **4.92**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

*«9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018».*

---

#### **4.93**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 9, con i seguenti:*

«9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente».

«9-bis. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere b) e c) e tra i principi di cui alle lettere b) e d).»

#### **4.703**

MARTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. È definita congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.».

#### **4.94**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 9, premettere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione»;

b) *sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b-bis) nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere a) e b) si considerano ridotte del 50 per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

9-ter. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere b) e c) e tra i principi di cui alle lettere b) e d)».

#### **4.95**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

*b-bis)* nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere *a)* e *b)* si considerano ridotte del 50 per cento».

---

#### **4.96**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: «comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici» con le seguenti: «comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».*

---

#### **4.99 (testo 2)**

GUIDOLIN, FEDE, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni *c)* e *b)*, e in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario».

---

#### **4.97**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alle lettere *b)* e *c)*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera *b)* numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a sei.».

---

**4.98**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici».

**4.704**

BERARDI, MALLEGGI, MASINI

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

**4.100**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: «esclusivamente» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare».*

#### **4.101 (testo 3)/100**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*All'emendamento 4.101 (testo 3), al capoverso lettera d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **4.101 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e in deroga alla previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».

---

#### **4.102**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«*9-bis*. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera *d*), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dal l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

---



#### **4.103**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Qualora la distanza del luogo dell'offerta di lavoro accettata rispetto alla residenza sia superiore a 100 chilometri, il soggetto interessato ha diritto al rimborso del 75% delle spese di locazione sostenute per l'immobile preso in affitto, purché il medesimo sia classificato A/2, A/3, A/4 e A/5».

#### **4.104/100**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*All'emendamento 4.104, al capoverso comma 9-bis, sostituire le parole «il 10 per cento» con le seguenti «il 20 per cento».*

#### **4.104**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di beneficiari di Rdc, superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"».

#### **4.705**

MARTELLI

*Sopprimere il comma 10.*

#### **4.105**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 10 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

#### **4.129**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

##### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 11, dopo le parole: «è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni», aggiungere le seguenti: «in tempi compatibili con l'organizzazione degli uffici comunali a seguito della comunicazione dei nominativi da parte dell'INPS»;*

b) *al comma 12, dopo le parole: «i beneficiari sottoscrivono», inserire le seguenti: «presso i centri per l'impiego».*

---

#### **4.130**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».*

---

#### 4.131

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».

#### 4.132

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «sottoscrivono il» con le seguenti: «vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per la definizione e sottoscrizione del».*

#### 4.133

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 4-bis.

*(Lavoro di cittadinanza)*

1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto "Lavoro di Cittadinanza", promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate

all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.

3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5, e comma 9. Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.

5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite delle risorse del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.

6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente *No-Profit*, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5,

7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali.

8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.

9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre,

al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:

1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;

2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;

3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;

4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;

5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;

6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;

7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;

8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

#### **Art. 4-ter.**

*(Reintroduzione della Tasi sulle prime case di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osser-

vatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9''';

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare''.

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

---

#### 4.134

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 15.*

---

#### 4.135

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. I comuni in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, possono predisporre specifici progetti a propria titolarità ed utili alla collettività, ai quali partecipano anche i beneficiari del RdC, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale di cui al presente articolo. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente

— 122 —

comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1».

---

**4.136**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 15, sopprimere le parole da: «In coerenza con il profilo» fino a: «presso i servizi dei comuni.»*

---

**4.138**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad offrire», con le seguenti: «può offrire».*

---

**4.139 (testo 2)**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, sostituire le parole: «a progetti a titolarità dei comuni» con le seguenti: «a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore», e, dopo le parole: «di tutela dei beni comuni,» inserire le seguenti: «inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione,».*

---

**4.706**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole «di tutela dei beni comuni,» inserire le seguenti: «inclusi i lavori presso le colonie feline, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione»*

#### **4.140**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali» e al terzo periodo dopo le parole: «I comuni» inserire le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà.».*

---

#### **4.141 (testo 2)**

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» con le seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero di sedici ore settimanali su consenso di entrambe le parti.».*

---

#### **4.142**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 15 le parole: «otto ore» sono sostituite con le seguenti: «venti ore».*

---

#### **4.143**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

*Dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---



**4.144**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU,  
ROSSI

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

**4.145**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di conferenza unificata».*

---

**4.146**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**4.147**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 15, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

#### **4.148**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il Comune di residenza del beneficiario non sia in grado di istituire i progetti di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti predisposti dai Comuni limitrofi».*

---

#### **4.4 (testo 3) (id. a 4.149)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»*

---

#### **4.150 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2015, n. 166.

15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

#### **4.151**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché per ope-

razioni di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli immobili che li ospitano"».

---

#### **4.152**

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

---

#### **4.153 (testo 2)**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

---

#### **4.154**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.100**

TOSATO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Il Senato,

premesso che:

secondo quanto dichiarato durante l'audizione di fronte alla Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'ANPAL, l'istituto dovrà assumere 6 mila persone entro maggio nel nuovo ruolo di «Navigator», tramite avvisi di selezione, che saranno pubblicati non prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. A reclutare i «navigator», però, non sarà solo l'ANPAL, ma anche le Regioni che si occuperanno di assumerne altri 4 mila;

quanto alla tipologia di assunzione, dovrebbe essere un contratto di collaborazione con l'intento di stabilizzare tutti nel breve tempo, l'*iter* di selezione dovrebbe essere abbastanza rapido e la formazione sarà fatta «on the job» (durante il lavoro) con una durata di 6-8 mesi;

l'obiettivo principale dell'attività del «navigator» è il seguente: seguire chi beneficia del reddito di cittadinanza aiutandolo nella ricerca di un nuovo lavoro e verificando che tutte le attività che gli vengono proposte vengano svolte davvero e nei tempi. Una figura cruciale che lavorerà insieme ai Centri per l'impiego e che si occuperà per l'appunto della stabilizzazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza;

in attesa che l'ANPAL proceda alla definizione dei requisiti da possedere, sembra che a poter svolgere questo incarico possono essere coloro che hanno una laurea magistrale in: Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, inoltre è molto probabile che possa essere un requisito preferenziale il fatto di avere avuto un'esperienza di 2 anni come selezionatore, responsabile delle risorse umane, o altre attività nelle politiche attive del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista della definizione dei requisiti necessari per la figura del «navigator», di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata in ruoli di gestione delle risorse umane e simili, non limitandosi a considerare la stessa solo un requisito in più rispetto alla laurea, ma piuttosto un titolo equipollente a quello accademico, richiedendo magari un riferi-

mento temporale maggiore di esperienza che in tal caso costituisce un valore aggiunto, anche più importante della preparazione teorica.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 5

#### 5.48 (testo 2) (id. a 5.49 testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

#### 5.800/100

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPANICOLAOU, ROSSI

*All'emendamento 5.800, al capoverso a), sostituire le parole: «e il Garante per la protezione dei dati personali», con le seguenti: «, il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANCI»*

---

#### 5.800/101

GALLONE

*All'emendamento 5.800, alla lettera a) dopo le parole «sentiti il Ministero del lavoro e il Garante per la protezione dei dati personali» inserire le seguenti «a cui devono essere fornite tutte le informazioni in ordine ai sistemi di gestione delle informazioni e i soggetti coinvolti nelle attività».*

**5.800/102**

GALLONE

*All'emendamento 5.800, alla lettera b), numero 1), dopo le parole «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» inserire le seguenti: «a cui devono essere fornite tutte le informazioni in ordine ai sistemi di gestione delle informazioni e i soggetti coinvolti nelle attività, ».*

---

**5.800/103**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 5.800, alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il secondo periodo è soppresso;».

---

**5.800/104**

GALLONE

*All'emendamento 5.800, alla lettera c), numero 1), dopo le parole «titolari di dati» aggiungere le seguenti:*

«, il cui elenco è reso pubblico da INPS e con cui INPS stipula appositi atti giuridici che definiscano, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, gli ambiti di titolarità e le modalità con cui vengono garantiti i diritti degli interessati".

---

**5.800/105**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*All'emendamento 5.800, al capoverso c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) inserire in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del

RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente".».

---

**5.800/106**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPANICOLAOU,  
ROSSI

*All'emendamento 5.800, dopo il capoverso c), inserire il seguente:*

«c-bis) al comma 4, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)" aggiungere le seguenti: "secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali".».

---

**5.800/107**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 5.800, alla lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispose, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una versione anonimizzata delle suddette informazioni, da rendere disponibile con aggiornamenti semestrali a università ed enti di ricerca per una valutazione delle misure di cui al presente articolo.»*

---

**5.800**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;*

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;

c) *al comma 3*:

1) *al secondo periodo, sostituire le parole*: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» *con le seguenti*: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;

2) *al terzo periodo, sostituire le parole*: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione», *con le seguenti*: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;

3) *dopo il terzo periodo, inserire il seguente*: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ove non già disciplinati, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;

d) *al comma 6, sostituire il settimo periodo con il seguente*: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica».

---

## 5.22

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, quarto periodo, dopo le parole*: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti*: «e l'ANCI»;

b) *al comma 4, dopo le parole*: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti*: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

---



### 5.23

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI».*

2) *al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

### 5.24

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI», e al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

### 5.25

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI».*

### 5.26

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «e l'ANCI».*

**5.47**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale».*

---

**5.50 (testo 2)**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

---

**5.51**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

---

**5.53**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La pensione di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge può anche essere richiesta mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda della Pensione di Cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta».

---

#### 5.54

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente».

---

#### 5.700

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo* «Qualora l'INPS non si esprima entro il termine di cui al precedente periodo, il silenzio equivale a un provvedimento di riconoscimento del beneficio».

---

#### 5.55

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)», *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

## 5.56

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «, secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».*

---

## 5.701

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono indicate tutte le amministrazioni pubbliche detentrici di banche dati rilevanti ai fini del controllo dei requisiti, nonché i canali di comunicazione tra i soggetti che ricevono le richieste di Rdc e INPS e tra INPS e le piattaforme informatiche di cui all'art. 6, comma 1. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le modalità di riconoscimento dei richiedenti il Rdc in fase di acquisizione della domanda e della DSU ai fini ISEE; (ii) i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti nell'acquisizione delle domande di Rdc; (iii) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (iv) i canali di comunicazione dei dati e le specifiche tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati; (v) i tempi di conservazione dei dati acquisiti dai soggetti che ricevono le richieste di Rdc; (vi) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

---

**5.57**

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando un'equa distribuzione tra i coniugi».*

---

**5.58**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dopo la prima erogazione, l'accredito dell'importo del RdC sulla Carta RdC è subordinato airattestazione da parte dei servizi competenti della partecipazione alle iniziative previste nel Patto per il Lavoro di cui all'articolo 4, comma 7».*

---

**5.59**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

---

**5.60**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

---

### **5.61**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, sostituire le parole: « non superiore ad euro 100 per un singolo individuo», con le seguenti: «pari a euro 400 per un singolo individuo».*

---

### **5.62**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 250».*

---

### **5.63**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sostituire le parole: «100 euro», con le seguenti: «200 euro».*

---

### **5.702**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc» con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc».*

---

#### **5.64**

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al fine contrastare fenomeni di ludopatia,» con le seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).»*

---

#### **5.703**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1» con le seguenti: «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che sulla base di propri protocolli attivano le verifiche conseguenti in caso di acquisti non compresi nell'elenco ministeriale, ovvero di comportamenti anomali».*

---

#### **5.704**

MARTELLI

*Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo «Ai fini di evitare utilizzi o cessioni temporanee della carta Rdc a terzi, al solo scopo di effettuare scambi tra acquisti e denaro contante in modo da aggirare i divieti imposti all'utilizzo della carta per determinate categorie di beni o servizi, la carta Rdc dovrà essere inequivocabilmente associata alla persona cui il Rdc viene erogato per cui essa dovrà:*

- a) recare nome e cognome della persona;

- b) essere utilizzata come metodo di pagamento solo contestualmente all'esibizione di un documento attestante la corrispondenza tra il beneficiario e l'utilizzatore della carta;
- c) essere utilizzata sul territorio della Repubblica Italiana.»

*Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di evitare attribuzioni illecite di carte e assicurare che i fruitori utilizzino il beneficio sul territorio italiano, l'accredito del beneficio avverrà settimanalmente e a condizione che il beneficiario si presenti personalmente in un ufficio bancario o postale».

## **5.86**

NANNICINI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 81, comma 32, della legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al primo periodo, dopo le parole: "generi alimentari", sono aggiunte le seguenti: "e delle apparecchiature domestiche atte alla loro conservazione e trattamento"».

## **5.87**

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

*Sostituire il comma 7, con i seguenti:*

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



## ORDINE DEL GIORNO

### G5.100

ENDRIZZI, PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede di discussione del A.S. 1018 «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n-4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

premesso che:

il comma 6, dell'art. 5 del decreto-legge in esame prevede il divieto di utilizzo del beneficio economico del reddito ovvero della pensione di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli: una ricerca diffusa dal Conagga, cercano la sorte con il *machine gambling* il 66% dei disoccupati, il 47% degli indigenti e il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso;

le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall'azzardo;

svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all'azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque dati utili a profilarne comportamenti, inclusi i comportamenti nell'azzardo;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

l'espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido *turn over* e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l'innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere con misure idonee l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d'azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l'impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute;

introdurre, in sostituzione della tessera sanitaria, l'obbligo di un «tesserino dedicato» per i servizi di gioco d'azzardo, ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un chip elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza.

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)*

1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, e comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, devono prevedere specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi, procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».

---

### 5.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di strutturazione dei servizi sociali territoriali)*

1. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

2. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate».

---

## Art. 6

### 6.800/100

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 6.800, alla lettera a), capoverso «1», sopprimere le parole «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo».*

---

### 6.800/101

GALLONE

*All'emendamento 6.800, alla lettera a), capoverso "1", al quarto periodo, dopo le parole «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

### 6.800/102

GALLONE

*All'emendamento 6.800, alla lettera a), capoverso "1", al quarto periodo, dopo le parole «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «previo accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

### 6.800/103

GALLONE

*All'emendamento 6.800, alla lettera a,) capoverso "1", al quarto periodo, sostituire le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del*

— 144 —

presente decreto» *con le seguenti*: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### **6.800/104**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*All'emendamento 6.800, al capoverso a) aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **6.800/105**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 6.800, sopprimere la lettera e).*

#### **6.800/106**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 6.800, alla lettera e), dopo le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».*

#### **6.800**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.»;

b) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» *con le seguenti:* «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1», *nonché le parole:* «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale», *con le seguenti:* «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni» *con le seguenti:* «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni»;

c) *al comma 4:*

1) *alla fine del primo periodo, alinea, inserire le seguenti parole:* «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;

2) *al secondo periodo, alinea, sostituire le parole:* «alle piattaforme» *con le seguenti:* «mediante le piattaforme»;

3) *alla lettera c), sostituire le parole:* «di dar luogo a sanzioni» *con le seguenti:* «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7»;

4) *sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) ogni altra informazione, individuata nel decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14».

d) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, alinea, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» *con le seguenti:* «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;

3) *alla lettera d), sostituire le parole:* «condivisione delle informazioni» *con le seguenti:* «messa a disposizione delle informazioni»;

e) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 6.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «tra i centri per l'impiego» *aggiungere le seguenti:* «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015»;

b) *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* «con i centri per l'impiego» *aggiungere le seguenti:* «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».

## 6.3

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare,

quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali».

## **6.2 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

## **6.4 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## **6.700**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei



dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità; (ii) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni; (iii) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS; (iv) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni; (v) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (ii) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

## 6.5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dai centri per l'impiego» fino alle: «all'INPS» con le seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS».*

## 6.6

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga» con le seguenti: «per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni».*

## 6.7

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai centri per l'impiego» inserire le seguenti: «al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare.».*

## 6.8

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».

\_\_\_\_\_

## 6.9

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) dematerializzazione di tutte le funzioni di carattere amministrativo, valorizzando al contempo il ricorso alle autocertificazioni».

\_\_\_\_\_

## 6.10

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 6.*

\_\_\_\_\_

## 6.701

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Sopprimere il comma 6.*

\_\_\_\_\_

## **6.11**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione responsabile delle piattaforme, sulla base delle verifiche effettuate, segnala all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza tengono conto delle suddette segnalazioni nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS».

## **6.12**

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, DI PIAZZA, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO, GIARRUSSO, FEDE, TURCO

### **Ritirato**

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «alla Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e all'ispettorato nazionale del lavoro»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «la Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e l'ispettorato nazionale del lavoro».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «dell'INPS» aggiungere le seguenti: «e dell'ispettorato nazionale del lavoro».*

### **6.13**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «dalle Regioni e Province autonome, dalle Province e dalle Città metropolitane per il tramite dei centri per l'impiego».*

*Conseguentemente sopprimere le parole: «dai centri per l'impiego».*

---

### **6.14**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente».*

---

### **6.15**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,» inserire le seguenti: «, comprensivi degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora,».*

---

### **6.16**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sopprimere il comma 8.*

---

### 6.17

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 8, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### 6.18

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ROMAGNOLI

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:*

«8-bis. Al Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) sostituire le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" con le seguenti: "la mancanza del requisito";

3) sopprimere le parole: "e comma 2-ter".

8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.

8-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 949, le lettere i) e l) sono soppresse;

b) al comma 951, la lettera c) è soppressa».

---

### 6.19

DAMIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: "L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può" sono sostituite con le parole: "Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.

— 153 —

12 possono" e dopo le parole: "costituito nell'ambito", le parole: "del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle parole: "dei rispettivi consigli nazionali"».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I professionisti iscritti da almeno un triennio negli albi di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, soddisfano i requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3».

### **6.0.1**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTUEU, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**  
*(Spese personale EELL)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 6.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Spese personale EE. LL.)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e lettera c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 6.0.3

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Spese personale Enti Locali)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

— 155 —

*b)* articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

*c)* articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

*d)* articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

#### **6.0.4**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

*(Spese personale Enti locali)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

*a)* articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

*b)* articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

*c)* articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9, lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **6.0.5**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

*(Spese per il personale degli Enti locali)*

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nonché per la predisposi-



zione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettere a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

---

## Art. 7

### 7.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

---

### 7.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

2) *al comma 3 sostituire le parole da:* «Alla condanna in via definitiva...» *fino a:* «reati,» *con le seguenti:* «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano

— 157 —

omesse informazioni dovute,», *e dopo le parole*: «alla restituzione di quanto indebitamente percepito» *aggiungere le seguenti*: «nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

---

### 7.3

GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo le parole*: «di cui all'articolo 3,» *inserire le seguenti*: «o una misura più elevata dello stesso,».

---

### 7.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI

*Al comma 1 sostituire le parole*: «con la reclusione da due a sei anni» *con le seguenti*: «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole*: «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti*: «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

---

### 7.6

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole*: «con la reclusione da due a sei anni» *con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale».

---

### 7.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da due a sei anni» *con le seguenti*: «da sei mesi a due anni» *e al comma 2, sostituire le parole*: «da uno a tre anni» *con le seguenti*: «da tre mesi a un anno».

---

### **7.5**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».*

---

### **7.8**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 2 sopprimere le parole: «anche se provenienti da attività irregolari».*

---

### **7.9**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 2 sostituire le parole: «anche se provenienti da attività irregolari» con le seguenti: «anche se provenienti da somme incassate con il gioco legale o illegale».*

---

### **7.14 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. In caso di condanna il beneficio non può essere nuovamente richiesto.

3-bis. In caso di condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il medesimo reato, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS

ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.»

b) *Al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «sessanta mesi» e le parole: «sei mesi» con «diciotto mesi».*

---

## 7.11

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.».*

---

## 7.10

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 527, 528, 529 e 537 del Capo II, Titolo IX; per quelli previsti dagli articoli di cui al Capo I, Capo I-bis e Capo III, Sezioni I, II, III e IV, Titolo XII; per quelli previsti dal Capo I e Capo II del Titolo XIII, Libro II del codice penale;*

b) *aggiungere infine il seguente periodo: «In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio».*

---

## 7.12

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3 dopo le parole: «640-bis del codice penale» aggiungere le seguenti: «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione.».*

---

### 7.13

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «revoca del beneficio» inserire le seguenti: «per il condannato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «La revoca» inserire le seguenti: «nei suoi confronti»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «nuovamente richiesto» inserire le seguenti: «dallo stesso».*

### 7.15

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla condanna», con le seguenti: «dalla definitività della sentenza di condanna».*

### 7.16

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 5, sostituire le parole: «È disposta la decadenza», con le seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito».*

### 7.17

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, dopo le parole: «È disposta la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8,» e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione».*

**7.18**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota relativa al singolo beneficiario, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».*

---

**7.700**

MARTELLI

*Al comma 5, alinea, dopo le parole «Rdc» inserire le seguenti: «e il recupero delle somme eventualmente già erogate».*

---

**7.19**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «nucleo familiare», aggiungere le seguenti: «ponga in essere uno dei seguenti comportamenti».*

---

**7.20**

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*«h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9».*

---

## 7.21

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decadenza dal beneficio economico di cui all'articolo 3 è personale tranne che comporti variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

## 7.701

MARTELLI

*Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:*

«7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applica la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.

8. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.»

---

## 7.23

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «da parte anche di un solo» con le seguenti: «da parte di un».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della tra-

— 163 —

sgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».

---

#### **7.24**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «una mensilità», con le seguenti: «due mensilità».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

---

#### **7.25**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

---

#### **7.26**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

#### **7.27**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---



**7.702**

MARTELLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**7.703**

MARTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata ottemperanza senza giustificato motivo alle disposizioni richiamate al presente comma, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.»

---

**7.704**

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si decade dal beneficio.»

---

**7.28**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**7.29**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

---

**7.30**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

**7.31**

LA COMMISSIONE

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è effettuato dall'INPS» con le seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1».*

---

**7.32**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso presso il Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150».*

---

### **7.33**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»*

---

### **7.34**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. Avverso i provvedimenti assunti ai sensi dei precedenti commi 7, 8 e 9 e 10, è esperibile il ricorso all'INPS nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla piena conoscenza dello stesso».*

---

### **7.46 (già 10.0.2)**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. Le sanzioni previste dai commi 5, 7, 8 e 9 che comportano la decurtazione o la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3, sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

---

### **7.35**

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**7.36**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 12 dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza.»*

---

**7.37**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;*

b) *al comma 13 dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento.»*

---

**7.38**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego, i comuni.»*

---

**7.39**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 14, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «senza ritardo.»*

---

**7.40**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**7.41**

IANNONE, BERTACCO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**7.42**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 15.*

---

**7.43**

FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e fa-*

vore fiscali di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

## 7.22 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

## 7.44 (testo 3)

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TURCO, FEDE

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15 *bis* Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto degli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sentiti l'Inps e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuarsi anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati».

#### Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;  
Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale";  
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;  
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata";  
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani";  
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti";  
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura";  
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;  
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;  
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.

#### 7.45

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritenga non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei Comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito».

### **7.0.1 (testo 2)**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO,  
ROMAGNOLI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)*

1. All'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: "a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute



violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'ineibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma, non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

b) al comma 1, le lettere *a-bis*) e *a-ter*) sono soppresse.

2. All'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.»

#### **7.0.700 (già 5.52)**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. - *(Sanzioni)* - *I.* Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

*a)* ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

*b)* al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere *a)* e *b)* e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

— 174 —

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

---

## Art. 8

### 8.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.2 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», inserire la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:*

1) *non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;*

2) *assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

### 8.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC»;*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente: «L'importo dello sgravio è commisurato alla tipologia contrattuale ed è riconosciuto per contratti a tempo determinato di durata almeno pari a tre mesi, di apprendistato o a tempo indeterminato. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Nei caso di tempo parziale, l'importo è proporzionalmente ridotto».*

### 8.4

BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e sostituire le parole da: «nel limite dell'importo mensile del Rdc» fino a: «con esclusione dei premi dovuti all'INAIL» con le seguenti: «fino ad un importo massimo di ventimila euro».*

b) *Sopprimere il comma 2.*

### 8.5

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e al comma 2 sopprimere le parole: «coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato».*

### 8.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a tempo pieno» e dopo la parola: «indeterminato», aggiungere le seguenti: «anche con contratto di apprendista-*

to,»; *aggiungere in fine il seguente periodo*: «in caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo va riproporzionato in base all'orario».

---

### **8.7**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole*: « pieno e» *e dopo la parola* «indeterminato» *inserire le seguenti*: «, anche con contratto di apprendistato,»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «In caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo di cui al presente comma va riproporzionato in base all'orario».

---

### **8.8**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole*: «pieno e», *e dopo la parola*: «indeterminato» *inserire le seguenti*: «, anche in apprendistato»;

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti*: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

---

### **8.9**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «e indeterminato», *con le seguenti*: «indeterminato o determinato».

---

## 8.700

LAUS

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

## 8.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «anche mediante contratto di apprendistato».*

## 8.11

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di Rdc,» inserire le seguenti: «nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

## 8.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» *con le seguenti:* «nel limite dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,»;

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» *con le seguenti:* «nel limite della metà dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,».

## 8.13

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.» *con le seguenti:* «dell'importo di 8.060 euro annui per un periodo pari a 3 anni, ovvero, 24.000 euro complessivi, comunque non superiore a 666 euro mensili».

## 8.14

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità», *fino a:* «nella misura fissa di 5 mensilità», *con le seguenti:* «non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a diciotto mensilità. In caso

di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di diciotto mensilità».

---

### **8.15**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità».*

---

### **8.16**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità» e al secondo periodo, le parole: «5 mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità».*

---

### **8.701**

LAUS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «cinque mensilità» con le seguenti: «tre mensilità».*

---

### **8.17**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

---

### **8.18**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro salvo che il licenziamento avvenga per*



giusta causa o per giustificato motivo. L'obbligo di reintegrazione del lavoratore si applica alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Il datore di lavoro è tenuto altresì alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale sanzione economica si applica anche ai datori di lavoro per i quali non sussiste l'obbligo di reintegro».

---

### **8.19**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

---

### **8.20**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

---

### **8.21/100**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*All'emendamento 8.21, ovunque ricorrano, sostituire le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».*

---

## 8.21

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, al quarto periodo, dopo le parole:* «licenziamento del beneficiario di Rdc» *inserire le seguenti:* «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;

b) *al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole:* «licenziamento del beneficiario di Rdc» *inserire le seguenti:* «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione».

## 8.702

LAUS

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:* «maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

## 8.22

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» *inserire le seguenti:* «entro trentasei mesi dal licenziamento,».

## 8.23

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano ces-

sato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 8.24

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «enti di formazione accreditati» aggiungere le seguenti: «e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

*Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «enti di formazione» aggiungere le seguenti: «e dei fondi paritetici interprofessionali».*

---

## 8.900

LE RELATRICI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «leggi regionali» con le seguenti: «provvedimenti regionali».*

---

## 8.25

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

## 8.26

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

---

## 8.27

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con accordo» con le seguenti: «previa intesa».*

---

## 8.28

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 11-bis.**

*(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua", aggiungere le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal

Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

### **8.29**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al secondo periodo sopprimere le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «, anche in apprendistato»;*

b) *dopo il quarto periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».*

### **8.30**

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc».*

### **8.703**

GALLONE, TOFFANIN, CARBONE

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: «sulla base delle stesse» fino a: «beneficiario del Rdc».*

### **8.31**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc» inserire le seguenti: «, fatto salvo l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico decente di formazione accreditato.».*

### 8.32

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «che assume il beneficiario del RdC» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, quinto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

### 8.33

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC.», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al successivo comma 3».*

### 8.34

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.*

### 8.35

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assun-*

zione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

### 8.36

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo, con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

### 8.37

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettera c), del presente decreto-legge.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di euro 303.750.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### 8.38

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al re inserimento lavorativo. Il Patto di

formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione sono comunicati al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «6.197,750 milioni di euro nel 2019, di 7.434,750 milioni di euro nel 2020, di 7.658,750 milioni di euro nel 2021 e di 7.513,750 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.600,750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.014,550 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.761,750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.922,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

### **8.39**

DI PIAZZA, DRAGO, LANNUTTI, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-qua-



*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

---

#### **8.40 (testo 2)**

ROMAGNOLI, AUDDINO, PUGLIA, MORONESE, MATRISCIANO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza".».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

---

#### **8.704**

LAUS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

---

#### **8.41**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE, GALLONE, TESTOR

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

---

**8.42**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

---

**8.43**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «riferiti esclusivamente», sostituire le parole: «ai lavoratori a tempo indeterminato», con le seguenti: «alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato».*

---

**8.44**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori a tempo », inserire le seguenti: «pieno e».*

---

**8.45**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, dopo le parole: «o una società cooperativa» inserire le seguenti: «società a responsabilità limitata, società unipersonale a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice».*

---

**8.46**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili» con le seguenti: «un contributo straordinario di diecimila euro».*

*Conseguentemente all'articolo 12 sopprimere il comma 3.*

---

**8.47**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «nei limiti di 780 euro» con le seguenti: «nei limiti di 530 euro».*

---

**8.48**

D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività economiche di cui al presente comma, rileva ai fini dell'effettività dello svolgimento, l'investimento di avviamento il cui valore è comparato da parte dell'Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di avvio dell'attività medesima con analoghi investimenti per categorie simili nell'area geografica interessata. A tal proposito, con uno o più decreti il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà alla definizione dei parametri per la valutazione della comparazione».*

---

**8.49**

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del cuneo fiscale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».*

---

**8.52**

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.*

68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

---

### **8.50**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

---

### **8.51**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

---

### **8.54**

DE POLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

### **8.55**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**8.56**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2».*

---

**8.57**

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.».*

---

**8.58**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

**Ritirato**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere la seguente: «non».*

---

**8.59**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE

*Al comma 7, dopo le parole: «rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono inserite le seguenti: «ed a quelle stabilite in favore dei lavoratori occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».*

---

### 8.61

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 8.62

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico ed ai lavoratori impiegati in tale settore».

### 8.63

MARGIOTTA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono inserite in fine, le seguenti parole: ", salvo per periodi di ingiusta sospensione superiore ad anni cinque. Nel qual caso si ha diritto al recupero dell'intero periodo di sospensione a decorrere dalla data del reintegro in servizio.".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla

povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015.».

### 8.0.1

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

*b)* 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

*c)* 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 8.0.2

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Incentivi per l'occupazione)*

1. In attesa che il beneficiario di Rdc riceva una proposta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, lo stesso può svolgere attività lavorativa ricorrendo a prestazioni di lavoro occasionali. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;



*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.1 compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e sono sottratti al valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 1).

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

*c)* le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di

altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svol-

gimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

### 8.0.3

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**  
*(Reddito di dignità)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nei limiti di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.

8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### 8.0.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9"».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

— 201 —

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «106 milioni» e aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

### **8.0.5**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "ventiquattro mesi" e le parole da "il contratto" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti; "Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:"

b) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "l'atto scritto contiene" le parole: "in caso di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi," e le parole da: "in caso di proroga" fino alla fine sono soppresse».

---

### **8.0.6**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: "Ove previste dai contratti collettivi,"».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego».*

---

### **9.2**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

---

### **9.3**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

---

### **9.4**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili».*

---

## 9.5

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «massima di diciotto mesi, minima di 6 mesi e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 9.6

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti : «dodici mesi».*

## 9.7

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: ", qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4," sono soppresse;

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*



## 9.8

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: ", qualora ne facciano richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "che ne facciano richiesta".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

## 9.850/100

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tra i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015» e al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «con i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».*

## 9.850/101

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare, quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali».*

**9.850/103**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.»

**9.850/102**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».

**9.850/104**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*All'emendamento 9.850, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti" e aggiungere, in fine" il seguente comma:*

"6-ter. Al fine di monitorare e di valutare in modo indipendente lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISTAT istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori."

**9.850/105**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, al capoverso "6-bis", sopprimere le parole "e di ogni altra che si rende necessaria".*

---

**9.850/108**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, alla lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "ai fini della successiva elaborazione statistica".*

---

**9.850/106**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, alla lettera a), capoverso, dopo le parole "anche in forma individuale," inserire le seguenti "ma non nominativa,".*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole "anche in forma individuale," inserire le seguenti "ma non nominativa,".*

---

**9.850/107**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 9.850, alla lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole "anche in forma individuale," inserire le seguenti "ma non nominativa,".*

---

## **9.850/109**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*All'emendamento 9.850, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

"b-bis) A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.

b-ter) Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

b-quater) La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico - So-se S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (EFEL) e dell'unione delle province Italiane (UPI). U fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.

b-quinques) Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.

b-sexies) Qualora la spesa complessiva per il personale, onnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.

b-septies. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui ai commi da 480 a 487 del presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da b-bis) a b-septies) del presente articolo.

b-octies) Per le finalità di cui alla lettera b-quater) è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A.

b-nonies) A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

b-decies) Agli oneri derivanti dalla lettera b-octies), valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

---

## 9.850

### IL GOVERNO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto Nazionale di Statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";

b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge."».

---

## 9.9

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «336 milioni»;*

c) *all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».*

## 9.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere il comma 7.*

## 9.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'assegno di ricollocazione di cui al presente articolo è finanziato per quota parte pari a 30 milioni di euro per il 2019, 33 milioni di euro per il 2020 e 105 milioni di euro per il 2021, dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-bis».

*Conseguentemente,*

*e, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 9-bis**

*(Tassa sulle bevande gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a de-

correre dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al comma precedente.

3. La disposizione del comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 9.12

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nelle more dell'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, che dovrà individuare anche le misure regionali analoghe e incompatibili con l'assegno di ricollocazione, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018».

## 9.13

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a cui l'assegno è stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 9.0.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  
in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

### 9.0.2

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, ROMAGNOLI,  
GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";



— 212 —

*b)* all'articolo 16, lettera *c-bis*), sostituire le parole: "inferiore al 1,5 per cento" con le seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

*c)* all' articolo 16, la lettera *c-ter*), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

---

**9.0.700 (già 4.28)**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, lettera *b)*, le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

*b)* all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore all'1,00 per cento";

*c)* all'articolo 16, la lettera *c-ter*), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

---

**9.0.701 (già 17.0.1)**

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Patronati)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, lettera *b)*: le parole: "e che abbiano sedi di patronato in almeno otto Paesi stranieri", sono soppresse;

*b)* all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

*c)* all'articolo 16, la lettera *c-ter*), è soppressa».

## Art. 10

### 10.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «e predisporre,» aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà,»*

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.», con le seguenti: « ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 14 e 16.»;*

*2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:*

*a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*c) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e il valore di 3.360 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonché del parametro della scala di equivalenza per cui il primo valore è moltiplicato;*

*d) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;*

*e) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera c);*

f) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 delle risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerge una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

*c-ter*) all'articolo 14: 1) la parola: "ReI" è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019", e dopo le parole: "né da parte del" aggiungere le parole: "l'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il» e le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 2" sono soppresse;

3) al comma 6 le parole: "dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3," e le parole: "A tal fine la regione" fino a "comma 9" sono soppresse».

3) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis*) all'articolo 16:

1) la parola: "Rei" è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 2, lettera c), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);" sono sostituite dalle seguenti: "predisposti dall'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

— 215 —

3) al comma 2, lettera *d*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

---

## 10.2

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI

*Al comma 1, dopo le parole: «e predisporre,» inserire le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà».*

---

## 10.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» con le seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero».*

---

## 10.4

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari».

---

## 10.700

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari»

## 10.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un *database*, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

## 10.6

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede», inserire le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».*

---

## 10.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

## 10.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. E' istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 500.000 euro a decorrere daranno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 10.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo Settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del RdC di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

### 10.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Comitato per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza)*

1. Al fine di agevolare l'attuazione del RdC, è istituito il Comitato a garanzia del diritto al lavoro, al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Comitato RdC", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà e all'inserimento lavorativo;

b) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e all'inserimento lavorativo.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del RdC, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e all'inserimento lavorativo, è istituito un osservatorio denominato "Osservatorio RdC", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'Anpal, delle parti sociali, degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La



composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

*a)* predispone un rapporto biennale, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà ed inclusione lavorativa, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

*b)* esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC di cui all'articolo 10.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

---

### **10.0.700 (già 11.0.3)**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)*

1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di Cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 11

### 11.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli

incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997."»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

## 11.2

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;*

*b) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:*

*a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;*

*d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;*

*e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;*

*f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

### 11.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10», con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 16»;

b) al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con: "l'attuazione del "RdC";

2) al comma 3, lettera c), le parole: "per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c)" sono sostituite con le seguenti: "per l'attuazione del RdC";

3) al comma 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente: "d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4";

4) al comma 4, le parole: "monitoraggio del ReI" sono sostituite con "monitoraggio del RdC";

5) al comma 6, lettera b), le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con le seguenti: "l'attuazione del RdC";

6) al comma 6, lettera c), le parole: "sull'attuazione del ReI" sono sostituite con: "sull'attuazione del RdC"».

## 11.4

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14».*

*Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

*-"Art. 14. - (Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del RdC) - 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.*

*2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del RdC, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.*

*3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.*

*4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del RdC, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipes multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti*

territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il RdC, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al RdC e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del RdC unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma"».

---

## 11.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo le parole: "una quota del Fondo Povertà" sono aggiunte le seguenti: "inferiore al venti per cento,"».

---

### **11.6**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, lettera c), numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---

### **11.7**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU, ROSSI

*Al comma 2 lettera c) numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---

### **11.8**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2 lettera c) punto 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---

### **11.9**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

---



## 11.10

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

### **"Art. 7-bis.**

*(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;

*h)* il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997».

---

## 11.800

### IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera d):*

*a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali"»;*

*b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 2"»;*

*c) dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"».*

### **11.700**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «2-bis».*

---

### **11.11**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017».*

---

### **11.0.1**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)*

1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.».

---

## 11.0.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 11-bis.

*(Trasferimento alle regioni delle risorse per il sostegno del personale dei centri per l'impiego)*

1. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

## Art. 12

### 12.1

FLORIS, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

## 12.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.121 milioni di euro nel 2020, di 7.345 milioni di euro nel 2021 e di 7.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *al comma 8, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* «contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

### 12.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1 sostituire le parole: «di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»*

*2) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

### 12.4

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

### **12.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### **12.5**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1° settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.*

### **12.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dal 1° settembre 2015, l'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, è abrogato. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016- 2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente».

## 12.6

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020».*

## 12.7

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo



unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

## 12.8

BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego", sono aggiunte in fine le seguenti: "e fino a complessive 6.000 unità di personale; con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

*Conseguentemente,*

*al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire in fine il seguente:*

«3-bis.) al quarto periodo le parole: "120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

## 12.9

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, TARICCO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

— 237 —

*Conseguentemente,*

*all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## **12.10**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni e dei centri per l'impiego a livello territoriale che si dimostrino efficaci nel primo trimestre di attività nell'attività di ricollocazione del personale. Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

---

## **12.11**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

---

## **12.13**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».*

### **12.12**

LAUS, FARAONE, SUDANO, TARICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,».*

---

### **12.14**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

---

### **12.15**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti» inserire le seguenti: «a tempo determinato».*

*Conseguentemente,*

*sopprimere le parole: «nelle forme del conferimento di incarichi, di collaborazione».*

---

### **12.16**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

---

### **12.850/100**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole da "comma 3" fino alla fine dell'emendamento con le seguenti "sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

*Conseguentemente,*

all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

### **12.850/101**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole da «comma 3» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti «sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche attive per il lavoro dei livelli essenziali delle prestazioni e di garantire la piena funzionalità dei Centri per l'impiego, a decorrere dall'anno 2019 le Regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 6.000 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego e comunque nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale si provvede quanto a 250 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145."

---

### **12.850/102**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» e.*

---

### **12.850/103**

LAUS, FARAONE, SUDANO

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,» e".*

---

### **12.850/104**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» e".*

### **12.850/105**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» e".*

### **12.850/106**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021» e".*

*Conseguentemente,*

1) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;
- c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.

4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;
- b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».

2) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) quanto a 25 milioni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,".

### **12.850/107**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021» e.*

*Conseguentemente,*

a) al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;

b) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

### **12.850/108**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.» e".*

### **12.850/109**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sopprimere le parole "e l'equipaggiamento".*

**12.850/110**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, alle parole "previo parere" premettere le seguenti "*, autorizzate ad operare in collaborazione con i Centri per l'impiego delle Regioni e Province Autonome esclusivamente previa sottoscrizione di una convenzione bilaterale, ".

---

**12.850/111**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti:«*, autorizzate ad operare in collaborazione con i Centri per l'impiego delle Regioni e Province Autonome esclusivamente previa sottoscrizione di una convenzione bilaterale, previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di riparto del personale di cui al presente comma, sulle loro modalità di selezione, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, sulle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, nonché sull'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego,"

---

**12.850/113**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale,"*

---



### **12.850/114**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale,".*

### **12.850/112**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, PARRINI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, "e aggiungere infine le seguenti parole: "relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale.".*

### **12.850/115**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di riparto del personale di cui al presente comma, sulle loro modalità di selezione, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, sulle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, nonché sull'al-*

ternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego".

### **12.850/116**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previo accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento di selezione del personale di cui al presente comma e previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di riparto delle relative risorse alle Regioni e Province Autonome,"*

### **12.850/117**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previo accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento di selezione del personale di cui al presente comma e previa intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle relative risorse alle Regioni e Province Autonome,".*

**12.850/118**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previo accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento di selezione del personale di cui al presente comma."*

---

**12.850/119**

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa in sede di».*

---

**12.850/120**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della" con le seguenti: "previa intesa in sede di".*

---

**12.850/121**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della" con le seguenti "previa intesa con la".*

---

**12.850/122**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della" con le seguenti "previo accordo con la".*

---

**12.850/123**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "e previa intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle relative risorse alle Regioni e Province Autonome,".*

**12.850/124**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate»."*

**12.850/129**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

**12.850/130**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole: "relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale".*

**12.850/133**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale."*

---

**12.850/131**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma,".*

---

**12.850/132**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego,".*

---

**12.850/134**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente alle modalità di svolgimento delle attività del personale di cui al presente comma sul territorio."*

---

**12.850/125**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere infine le seguenti "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

---

**12.850/128**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere infine le seguenti parole «previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente».*

---

**12.850/126**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo «Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».*

---

**12.850/127**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale sono definiti i loro ruoli e funzioni» e".*

---

## 12.850

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

## 12.18

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente,*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «346 milioni».*

---

## 12.17

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente,*

*1) sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

— 251 —

b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;  
c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.

4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;

b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».

2) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «331 milioni».

---

#### **12.46 (già 23.17)**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «150 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

---

#### **12.19**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.».*



## 12.20

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

---

## 12.21

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano sui territori previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale vengono definiti anche i loro ruoli e funzioni sotto il coordinamento dei responsabili delle strutture dei servizi pubblici per il lavoro».*

---

## 12.22

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati».*

---

## 12.23

BERTACCO, CIRIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verifi-*

care il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere».

## 12.24

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato».

*Conseguentemente,*

*apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.903 milioni di euro nel 2019, di 7,140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 9 milioni di a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 12.25

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.26

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4, dopo le parole: «a tempo determinato», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e con contratti di collaborazione» e sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «33 milioni», e alla fine del comma aggiungere: «Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte per quota parte pari a 32 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori

di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

12-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

12-quater. Le disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter oltre che contribuire alla copertura di quota parte, pari a 32 milioni di euro annui, degli oneri di cui al comma 4, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

## 12.27

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 5, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 12.28

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.».

## 12.29

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire le parole:* «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» *con le seguenti:* «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere daranno 2019 è autorizzata la spesa;».

b) *al comma 8, lettera a), sostituire le parole:* «al comma 255, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza"» *con le seguenti:* «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,».

c) *al comma 9, al primo periodo, sostituire le parole:* «alla concessione» *con le seguenti:* «all'atto della concessione», *al secondo periodo, sostituire le parole:* «nel programma» *con le seguenti:* «del Rdc» *e, al quarto periodo, sostituire le parole:* «di cui al secondo periodo» *con le seguenti:* «di cui al terzo periodo».

d) *al comma 10, sostituire le parole da:* «, il raggiungimento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».

### **12.30**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

*Al comma 6, dopo le parole: «alle strutture dell'INPS» inserire le seguenti: «e per le progressioni verticali di tutto il personale INPS di area A e area B in possesso del titolo di studio previsto dalla legge per l'accesso esterno all'area superiore».*

---

### **12.31 (testo 3)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Allo scopo di ridurre il fenomeno infortunistico, è disposto il potenziamento delle attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con rapporto di lavoro flessibile, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

### **12.3100 (già 12.31 testo 2 seconda parte)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723,00 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

### 12.32

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».*

### 12.33

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 8, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché un contributo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assolvimento di compiti istituzionali.».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### **12.34**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: «3-bis) all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali" inserire le seguenti "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».*

---

### **12.35**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

---

### **12.36**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del



Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

---

### 12.37

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini di controllo sull'attuazione del Rdc e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno, nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 12.39

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

---

### 12.40

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

#### **12.41**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».*

---

#### **12.42**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».*

---

#### **12.38**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale quota è ulteriormente incrementata di 500 milioni annui utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis. Sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tali risorse possono essere incrementate utilizzando la parte residua delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».*

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valo-

re immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'".

12-*ter*. Le disposizioni del comma 12-*bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-*bis*, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al comma 12, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

### 12.43

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

---

### 12.44

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

---

### 12.45

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*«12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019.».*

---

### 12.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Riordino della professione di assistente sociale)*

1. L'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta sia la laurea Classe 39 "Servizio sociale" sia la laurea magistrale Classe 87 "Servizio sociale e politiche sociali".

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; principi di politica sociale;

c) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a) e b);

d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli Assistenti sociali le attività professionali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Possono essere istituite, con decreto del Ministro vigilante, apposite specializzazioni interne all'Albo a tutela dei cittadini per l'esercizio di specifiche funzioni professionali.

4. È istituito il settore concorsuale di "Servizio sociale". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, regola le opzioni per tale settore da parte dei docenti attualmente incardinati, nonché lo svolgimento dei concorsi.

5. Gli insegnamenti afferenti al settore di cui al comma 4, devono rappresentare un minimo di 27 CFU nella laurea triennale e 18 CFU nella

laurea magistrale. Al tirocinio professionalizzante vanno riservati un minimo di 18 CFU nella laurea triennale e 12 CFU nella laurea magistrale. Il MIUR è delegato ad apportare le necessarie modifiche alle tabelle della laurea L39 e della laurea magistrale LM87.

6. È introdotto, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, un periodo di praticantato di almeno 6 mesi secondo le modalità definite con apposito decreto attuativo del Ministero vigilante d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Gli assistenti sociali iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono iscritti all'unica sezione dell'Albo. Il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'Ordine definisce gli eventuali percorsi compensativi per i professionisti non in possesso della laurea magistrale non ancora iscritti alla sezione A. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno diritto a sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale secondo le modalità vigenti alla medesima data.

8. Sono abrogati gli articoli 20, 22 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001».

## 12.0.2

TARICCO, MALPEZZI, MISIANI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 12-bis.**

*(Istituzione della pensione di base e adeguamento del trattamento minimo pensionistico)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita una pensione di base, finanziata dall'avanzo della gestione IVS presso l'Inps, al netto della Gias, della Gpt e del gettito Irpef delle pensioni, di importo pari al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro* quota in aggiunta alle pensioni liquidate a decorrere dal 1° giugno 2019, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021:

a) ai lavoratori dipendenti;

b) ai lavoratori iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti;

c) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;

b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

La pensione base è riconosciuta fino al raggiungimento della pensione lorda complessiva di euro mille cinquecento mensile rivalutabile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2019 l'importo dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico, per i coltivatori diretti, mezzadri e IAP, è commisurato al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutata, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## Art. 13

### 13.1/100

#### CONZATTI

*All'emendamento 13.1, dopo le parole: «fatti salvi», inserire le seguenti:*

«e dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. A tal fine, le risorse finanziarie occorrenti per il potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché, pro quota, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 12 del presente decreto sono trasferite alle Province autonome, per essere utilizzate nell'ambito della propria autonomia, anche organizzativa, nel rispetto delle finalità del decreto stesso.

2-ter. Fatte salve le disposizioni di attuazione dell'ordinamento statutario afferenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza, al valore dell'ISEE e del reddito familiare è sottratto l'ammontare delle misure provinciali di contrasto alla povertà aventi finalità analoghe, ove individuate e comunicate dalla singola Provincia autonoma al Ministero del lavoro. Per consentire una erogazione coordinata dei rispettivi interventi, le Province e lo Stato garantiscono reciprocamente i flussi informativi necessari." ».

---

### 13.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva», con le seguenti: «fatti salvi».*

---

### 13.2

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione apportare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le seguenti modifiche:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Apposizione del termine e durata massima*) - 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.



3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.";

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Proroghe e rinnovi*) - 1. il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.";

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Numero complessivo di contratti a tempo determinato*) - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 10 gennaio dell'anno

di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

*a)* nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

*b)* da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

*c)* per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

*d)* per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

*e)* per sostituzione di lavoratori assenti;

*f)* con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: *a)* al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; *b)* al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di

mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.";

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (*Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato*) - 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dai somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.";

e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - (*Disciplina dei rapporti di lavoro*) - 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966."».

### 13.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Sostituire il comma 2 con il seguente;*

«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

### 13.4 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Al comma 2 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le Province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del Lavoro affinché le stesse non siano computate ai fini

dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.»

### 13.5

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, SERAFINI, BATTISTONI, SICLARI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

2-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l'impegno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuite dal presente decreto legge.»

### 13.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente Capo e le relative normative di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 15, all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1, 3, 6 e 8, all'articolo 11, comma 2, lettera d), n. 2 si applicano in conformità ai principi di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679. A tal fine, i soggetti titolari del trattamento dei dati personali effettuano in sede applicativa la valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679, con il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali.»

### 13.7

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto

ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1° aprile 2019».

### **13.0.1**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il Capo I aggiungere il seguente:*

«Capo I-Bis.

#### **ISTITUZIONE DELLA MISURA ASSEGNO IO-LAVORO**

##### **Art. 13-bis.**

*(Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquantanni compiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1° giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-*quater*, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

##### **Art. 13-ter.**

*(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)*

1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:

a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;

- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.

4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.

5. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.

6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.

7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* della presente legge gestita da ANPAL.

9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.

12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

### **Art. 13-*quater*.**

*(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-*ter* della presente legge,

b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;

c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.

4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

a) gli accordi stipulati;

b) le buste paga;



c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;

d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-*quinquies*.

5. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.

6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **Art. 13-*quinquies*.**

*(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)*

1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-*ter*, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.

3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.

4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

#### **Art. 13-*sexies*.**

*(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.

2. Entro il 1° maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
- c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

### **Art. 13-septies.**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dà adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-*sexies* è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per Panno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

### 13.0.3 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

### 13.0.5

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Fondi per l'attivazione del Reddito di dignità)*

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del Rei di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che assume la denominazione di reddito di dignità - RED -, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.802 milioni

per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.7**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle

disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.8**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della

ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.9

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Incentivi all'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e

25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **13.0.10**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o



socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.11

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente ar-

ticolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **13.0.6**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 11 è sostituito con il seguente:*

"Art. 11. *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49,50, 53,55,66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti ai contribuenti a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

*b)* all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

*a)* quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

*b)* quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

### **13.0.2**

MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-*bis*.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

**Art. 13-*bis*.**

*(Introduzione del quoziente familiare)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

**"Art. 11-*bis*.**

*(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2

del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a)* dal contribuente;
- b)* dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e)* dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

- a)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b)* contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d)* contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f)* contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h)* contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j)* contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l)* contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

mento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dalPanno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

### **13.0.13**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-*bis*.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge»

### 13.0.12

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqües*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,



n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge».

### **13.0.14**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro"».

2. Agli oneri di cui ai presente articolo, nel limite di 800 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

*a)* quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b)* quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.;

*c)* quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **13.0.4**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI,

BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

**Art. 13-bis.**

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

**"Art. 15-bis.**

*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclu-

sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

---

## Art. 14

### 14.1

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: "10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».*

---

### 14.2

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicem-*

bre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni».

### 14.3

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: "179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».*

### 14.4

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 14. - (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1° giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni*

*2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.*

*3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno*

trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.

4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.

5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

#### **Art. 14-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)*

1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:

a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare;

c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

**Art. 14-ter.**

*(Benefici previdenziali per le lavoratrici madri)*

1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.

2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere la seguente tabella: «Tabella A - (articolo 14, comma 2)*

Età di pensionamento effettivo	Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62	-8 per cento
63	-6 per cento
64	-4 per cento
65	-2 per cento
66	0
67	2 per cento
68	4 per cento
69	6 per cento
70	8 per cento

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 e agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter, valutati complessivamente in 7.560 milioni di euro per Panno 2019 e in 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 7.560 milio-*

ni per Panno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### 14.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 14.

*(Misure urgenti per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

*a)* maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

*b)* possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera *a)*, a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versa-

mento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

6. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di cui al comma 4.

8. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico



dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

*a)* si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

*b)* assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

*c)* hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

*d)* sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

*179-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

*179-ter.* Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

*a)* cessazione definitiva dell'attività commerciale;

*b)* riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

*c)* cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*179-quater.* L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subor-

dinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità".

9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti".

10. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

11. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 10. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 12 e 13, si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere gli articoli 15, 16, 18 e 20;

b) all'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole: «14, 15, 16» e le parole: «18, 20».

## 14.6

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».*

#### 14.7

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, alla fine, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità contributiva si computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria».*

---

#### 14.8

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

#### 14.9

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 si aggiungono due anni di anzianità, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni seguenti:

a) svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti la richiesta di pensionamento anticipato le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) siano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

'1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni'.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: « valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»*

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### **14.10**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),

del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### **14.11**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

#### **14.12**

NENCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si può conseguire, per una sola persona del nucleo familiare, il diritto alla pensione anticipata di cui al comma 1 al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 60 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

#### **14.13**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTHEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 3.*



**14.14**

PAPATHEU, ROSSI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi complessivi da lavoro dipendente o autonomo superiori a cinque volte il minimo Inps».

---

**14.700**

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.»

---

**14.16**

FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».*

---

**14.17**

GARAVINI, GIACOBBE, TARICCO

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Agli iscritti all'AIRE che esercitano il diritto alla pensione quota 100 in regime di convenzione internazionale non si applica il divieto di cumulo di cui al presente comma».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere

sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

#### **14.18**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

##### **Ritirato**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del limite di cui al presente comma non si computa il reddito derivante dalla partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dal controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione».*

---

#### **14.19**

PAPATHEU, ROSSI

*Sopprimere il comma 6.*

---

#### **14.20**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

---

#### **14.21**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

---

**14.701**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

---

**14.22**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

**14.23**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

**14.702**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.»*

---

**14.24**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

---

**14.703**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

---

**14.25**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

---

**14.26**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Anche in riferimento alle conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».*

---

**14.27**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della "pensione quota 100" sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi cui all'articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istru-*

zione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli».

---

#### **14.800/100**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.800, al comma 10-bis, sostituire le parole «uffici giudiziari» con le seguenti «uffici della pubblica amministrazione», le parole «dell'amministrazione giudiziaria» con le seguenti «della pubblica amministrazione» e sopprimere le parole «, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge, ».*

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 10-quater;*
- b) *al comma 10-sexies, sostituire le parole «il Ministero della giustizia è autorizzato» con le seguenti «i Ministeri sono autorizzati».*

---

#### **14.800/101**

MALPEZZI, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*All'emendamento 14.800, al comma 10-bis, dopo le parole «uffici giudiziari» inserire le seguenti «dell'amministrazione scolastica e del comparto sanità», sostituire le parole «dell'amministrazione giudiziaria» con le seguenti «delle suddette amministrazioni» e sopprimere le parole «, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge, ».*

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 10-quater;*
- b) *al comma 10-sexies, sostituire le parole «il Ministero della giustizia è autorizzato» con le seguenti: «i Ministeri sono autorizzati».*

---

#### **14.800/102**

MALLEGNI, GASPARRI

*All'emendamento 14.800, dopo il capoverso «10-sexies», inserire i seguenti:*

*«10-sexies.1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per*

la copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Polizie locali, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133.

10-*sexies*.2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## **14.800/103**

### **PARENTE**

*All'emendamento 14.800, dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:*

«10-*octies*. Al comma 307, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente,

anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzioni di personale di cui alla presente lettera. "».

## **14.800**

### **IL GOVERNO**

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova pre-selettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

*10-quater.* Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

*10-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



— 316 —

10-*sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma 10-*bis* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10-*septies*. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-*sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019».

---

#### 14.28 (testo 2)

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, PARENTE, TARICCO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **14.29**

MISIANI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni";

*b)* alla lettera *b)*, le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni".

*10-ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

#### **14.30**

MISIANI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso;

*b)* alla lettera *b)*, il terzo periodo è soppresso.

*10-ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### **14.31**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale della dirigenza scolastica, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

---

#### **14.32**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

---

#### **14.704**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»

---

### **14.33**

ZAFFINI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G14.101**

PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il capo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

considerato che:

l'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca disposizioni in merito alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.

## EMENDAMENTI

### **14.0.850/101**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **14.0.850/102**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola "cinque" con "quattro" e la parola "quinquennio" con la seguente "quadriennio".*

---

### **14.0.850/103**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### **14.0.850/104**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 4.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso "5-sexies".*

---

**14.0.850/100 (testo 2)**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'articolo 14-bis, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 5-sexies, dopo le parole «Per il triennio 2019-2021» inserire le seguenti «, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7,»;*

b) *al capoverso 5-sexies, sostituire le parole «sia le cessazioni del servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità» con le seguenti «anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità»;*

c) *dopo il capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente periodo: «La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»*

**14.0.850/105**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", dopo le parole "Per il triennio 2019-2021" inserire le seguenti ", al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7,".*

**14.0.850/106**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", sostituire le parole "sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità" con le seguenti "le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità".*

**14.0.850/107**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", sostituire le parole "nell'anno precedente" con le seguenti "nei due anni precedenti".*

---

**14.0.850/108**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", aggiungere in fine il seguente periodo: "La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".*

---

**14.0.850/109**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso "5-septies".*

---

**14.0.850/110**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "sono tenuti" con la seguente "possono".*

---

**14.0.850/111**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "due anni".*

---

**14.0.850/112**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "tre anni".*

---

**14.0.850/113**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "quattro anni".*

---

**14.0.850/114**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**14.0.850/115**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, sopprimere il comma 2.*

---

**14.0.850/116**

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, comma 2, sostituire le parole «della presente legge» con le seguenti «della legge di conversione del presente decreto».*

---



**14.0.850/117**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2019 le Regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego."»

**14.0.850/118**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **14.0.850/119**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 2) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 3) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- 4) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»

#### **14.0.850/120**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 2) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- 3) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- 4) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- 5) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»

#### **14.0.850/121**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.»

#### **14.0.850/122**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

#### **14.0.850/123**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

#### **14.0.850/124**

FLORIS, GALLONE, TOFFANIN

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo dopo le parole "le regioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali" e la parola "autorizzate" è sostituita con le seguenti: "autorizzati";

b) al quarto periodo dopo le parole "di cui al comma 255." sono aggiunte le seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12."

2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

#### **14.0.850/125**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti "ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali" e la parola "autorizzate" è sostituita dalla seguente: "autorizzati";

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12."

2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

---

#### **14.0.850/126**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al terzo periodo, dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti: "ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali" e la parola "autorizzate" è sostituita dalla seguente: "autorizzati".».

**14.0.850/127**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In deroga al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

**14.0.850/128**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:

"438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente".»

#### **14.0.850/129**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:

"438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente."»

#### **14.0.850/130**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in

situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

*2-ter.* All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9".».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### **14.0.850/131**

PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

*2-ter.* Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.».

---

#### **14.0.850/132**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finan-



— 332 —

ziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui ai precedenti periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni."».

---

#### **14.0.850/133**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

---

#### **14.0.850/134**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.850, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

#### **14.0.850/135**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.850, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro, istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati.».

---

#### **14.0.850**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14 bis**

*(Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni e degli enti locali)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo: le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni" e le parole "al triennio precedente" sono sostituite dalle parole "al quinquennio precedente";

b) dopo il comma 5-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"5-*sexies*. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del perso-

nale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

*5-septies.* I vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi."

2. Le previsioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

---

#### **14.0.851/100**

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

*All'emendamento 14.0.851, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

---

#### **14.0.851/101**

IANNONE, BERTACCO

*All'emendamento 14.0.851 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

#### **14.0.851/102**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*All'emendamento 14.0.851, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

#### **14.0.851/103**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.»

#### **14.0.851/104**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, dopo l'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: «Ovvero abbia svolto una procedura selettiva pubblica in relazione alle

medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza anche derivante da bando pubblico per lo svolgimento di attività di ricerca, ovvero anche prevista in una normativa di legge.»

---

**14.0.851/105**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 298 è inserito il seguente:

"298-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 298, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".».

---

**14.0.851/106**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria", sono inserite le seguenti: "alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi".».

---

**14.0.851/107**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 303 sono inseriti i seguenti:

"303-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici di esecuzione penale esterna con particolare riguardo all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giu-

— 337 —

stizia minorile e di comunità è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 14 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

303-*ter*. Le modalità concorsuali per le assunzioni previste dal comma 166-bis sono disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia.

303-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 303-*bis* del presente articolo, valutati in euro 632.866,22 per l'anno 2019 e in euro 1.265.732,44 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».

---

#### **14.0.851**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)*

1. All'articolo 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "a concorso" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori."

2. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "scolastico" sono aggiunte le seguenti "ed educativo, anche degli enti locali,"».

---

### **14.0.1**

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

#### **Art. 14-ter.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli Enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### **14.0.7**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



#### **14.0.8**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

#### **14.0.9**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTHERU,  
ROSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni

— 341 —

di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

#### **14.0.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".».

#### **14.0.5**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTATHEU, ROSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

— 342 —

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole "ed educativo, anche degli enti locali".».

#### **14.0.6**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### **14.0.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

— 343 —

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".».

## **14.0.2**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 14-bis.**

*(Rivalutazione delle erogazioni previdenziali al costo della vita)*

1. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

### **Art. 27-ter.**

*(Imposta patrimoniale)*

1. È istituita un'imposta patrimoniale determinata e percepita dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale imposta s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività

finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. L'imposta patrimoniale di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. Dall'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 27-quater.**

*(Reintroduzione della Tasi per le abitazioni di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

— 345 —

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

d) la lettera c) è soppressa;

e) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

#### **Art. 27-quinquies.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente e incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, oltre che contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «e dagli articoli 14,15,16,17, 18, 20, 21, 23, 24,26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «e dagli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 5.134,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.939,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 11.280,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 10.448,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 8.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.182,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5,236,5 milioni di euro per l'anno*

— 346 —

2025, in 4.249,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.596,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 4.102,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 935,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.719,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.519,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.660,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.850,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.564,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.643,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.513,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.521,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

### 14.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7



milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis,», sostituire le parole: « valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di 109 euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni*

di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032» e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### **14.0.12**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la discipli-

na vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)* della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

*b)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

*d)* ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del

2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030 .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

#### **14.0.4**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032», e sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### **14.0.10**

SERAFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per il personale di dirigenza medica)*

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria Amministrazione di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni"».

#### **14.0.11**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Quota 93)*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupa-

zione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: "pensione quota 93" con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica ai i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».



## Art. 15

### 15.1

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «10» con il seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti» e aggiungere quindi il seguente capoverso: «Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi».*

---

### 15.2

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

### 15.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.4

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire per 50 milioni annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «valutati in 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.735,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *e sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 570,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 517,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 699,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 658,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 920,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 657,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 759,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 652,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 683,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 15.6

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ».

## 15.5

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 15.7

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

### **15.8**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

### **15.700**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: « comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

### **15.9**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

---

### **15.10**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

---

### 15.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"»

### 15.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni in materia di salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

*b)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,

qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

*d)* ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

*f)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



### 15.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.0.3

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. All'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-

— 365 —

cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n 4"».

#### **15.0.700**

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, BATTISTONI, SERAFINI, BERUTTI, PAGANO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di professioni usuranti)*

1. I commi 147 e 148 della legge 27 dicembre 2017, n.205 si applicano agli operai della lavorazione e della trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede ad integrare l'Allegato A del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018 al fine di includervi gli operai di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### **15.0.4**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Anticipo età lavoratrici madri)*

1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; determinati

— 366 —

dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari quattro mesi per ogni figlio e nei massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli».

### **15.0.5**

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

### **15.0.701**

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, BATTISTONI, SERAFINI, BERUTTI, PAGANO,  
VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di accesso alla pensione del personale viaggiante ferroviario)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale viaggiante ferroviario può conseguire l'accesso alla pensione al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## **Art. 16**

### **16.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180"».

— 368 —

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro*

— 369 —

per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti*: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *sostituire la lettera c) con la seguente*:

«c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

## 16.2

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020, 490 milioni di euro per l'anno 2021 e 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 16.5

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 16.4

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 16.3

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 16.6

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome», con le seguenti: «un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome».*

— 371 —

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 16.7

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sopprimere le parole: «a 59 anni»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 16.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«In ogni caso, il termine di preavviso di sei mesi previsto per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti».*

---



## 16.9

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER, BRESSA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 16.700

SERAFINI, CARBONE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto anche alle lavoratrici con contributi versati in gestioni previdenziali diverse, ovvero alle donne con una contribuzione mista derivante da lavoro dipendente ed autonomo.

2-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 40 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

## 16.10

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

## **16.11**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 3 sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

## **16.701**

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola e AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G16.100**

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PIRRO, PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale;

tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti

— 374 —

anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro;

l'articolo 16 del decreto legge in esame, riprendendo positivamente quanto già disposto dalla legge 243/ 2004, riconosce il diritto alla pensione anticipata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che abbiano compiuto:

- 58 anni se lavoratrici dipendenti;

- 59 anni se lavoratrici autonome;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di estendere il diritto alla pensione anticipata a tutte quelle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di cui alla normativa in premessa entro il 31 dicembre 2019, individuando altresì le necessarie risorse.

---

### **G16.101**

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

Il Senato,

in sede di esame delle disposizioni recate dall'articolo 16 concernenti l'istituto sperimentale di accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 (c.d. opzione donna);

valutato che il diritto di accesso ad «opzione donna», ovvero al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto alle lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano conseguito un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti ovvero di 59 se lavoratrici autonome;

rilevato che la norma esclude, dunque, dalla facoltà di accesso alla misura sperimentale le nate nel 1961, in possesso al 31.12.2018 di 57 anni di età;

sussiste una platea di circa 1500 donne, prive di occupazione e di strumenti di sostegno al reddito, che rimarrebbero escluse dalla norma in esame;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, In provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di estendere la data di maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al regime c.d. opzione donna al 31 dicembre 2019.

## EMENDAMENTI

### 16.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 16-bis.**

*(Opzione Donna per esodate)*

«1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la de-

— 376 —

correnza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.»

---

## Art. 17

### 17.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi soggetti,» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **17.0.2**

LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**  
*(Commissione)*

1. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti".

---

### **Art. 18**

### **18.3**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 18 - *(Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'APE sociale. Estensione ad artigiani e commercianti)* - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti: "179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo

7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

*b)* assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

*c)* hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

*d)* sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".

*179-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

*179-ter.* Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

*a)* cessazione definitiva dell'attività commerciale;

*b)* riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

*c)* cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

## 18.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019;*

*b) e parole: "condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";*

*c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):*

*d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,*

*2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.*

*3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno*



2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## 18.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

*Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351,0 milioni di euro per l'anno 2023, 177,0 milioni di euro per l'anno 2024, 58,0 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### 18.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «11 dicembre 2016, n. 232,»,; aggiungere le seguenti parole: «le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione qualora spettante loro e"».*

#### 18.5

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

## 18.7

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:* «e, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si trovano a svolgere attività di assistenza come *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

*Conseguentemente:*

*aumentare di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al secondo periodo;*

*all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «4.722,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.720,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.269,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.440,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.649,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.205,5 milioni di euro per l'anno

2024, in 3.282,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.217,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» e dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

## 18.6

NENCINI

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019.», aggiungere le seguenti: «In via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta, qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una solo persona del nucleo familiare al compimento del requisito anagrafico dei 60 anni, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni e qualora l'I-SEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 171,8 milioni di euro per l'anno 2020, 192,8 milioni di euro per l'anno 2021, 135,1 milioni di euro per l'anno 2022, 67.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Nel l'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle*

finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

*1-ter.* Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *1-bis*, oltre che contribuire alla copertura per quota parte degli oneri di cui al comma 1 fino a un limite pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 31 milioni di euro per l'anno 2022, a 16 milioni di euro per l'anno 2023 ed a un milione di euro per l'anno 2024, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*1-quater.* Le disposizioni di cui al comma *1-bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

## 18.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 179 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima", sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera *a*), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni", sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono inserite le seguenti: "o autonomi".

*1-ter.* All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.9

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.10

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il decesso della persona assistita durante il periodo di istruttoria dell'istanza non comporta l'esclusione dall'accesso al beneficio".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 18.11

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis). Sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità

— 386 —

pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

1-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2019, 35 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021, 5 milioni di euro per il 2022 e 0,8 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 18.12

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al quarto periodo del comma 155, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019".

1-ter. Al quarto periodo del comma 158, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

## 18.15

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 155, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019";

b) al comma 158, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

### 18.13

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### 18.16

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini di una maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, sono riviste le modalità attuative di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della medesima legge ed agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### 18.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, si applicano alle pensioni estere soltanto qualora esse risultino superiori alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto. In caso contrario, il beneficiario dell'Ape sociale continua a ricevere il beneficio anche qualora risulti tito-



lare di una pensione estera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **18.0.1**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 c.p.p.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p. ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione indicati nei commi precedenti sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione previdenziale potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al

ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

## 18.0.2

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 18-bis.

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economica-

mente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 18.0.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE volontario. Estensione del regime fiscale agevolato)*

1. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## Art. 19

### 19.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestioni dei Dipendenti pubblici, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS».*

---

### 19.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS)».*

---

### 19.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 19.4

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## 19.0.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Procedura per l'aggiornamento del nove-  
ro delle attività lavorative usuranti o gravose)*

1. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici

appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

*a)* una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

*b)* ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 20

### 20.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole:* «gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti» *inserire le seguenti:* «, gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato».

---

## 20.2

FLORIS, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995»;

b) *al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole:* «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «4.729,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.727,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.276,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.447,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.656,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.212,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.289,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.224,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 20.3

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995», e al comma 6 sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con le seguenti: «cinquantesimo».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

### 20.700

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra la data del primo» con le seguenti: «tra l'anno del primo» e aggiungere, infine, le seguenti «parificandoli a periodi di lavoro».*

*Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della relativa contribuzione.»*

---

### 20.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 4, dopo le parole: «può essere sostenuto» inserire le seguenti: «, integralmente ovvero in parte.».*

---

### 20.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» inserire le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1».*

---



## **20.800/100**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*All'emendamento 20.800, al capoverso "6-bis", premettere il seguente:*

«06-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## **20.800**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «massimo 60» con le seguenti: «massimo 120»;*

*dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

— 397 —

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».

---

## 20.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 20.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 20.28 (già 22.7)

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 20.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini del beneficio di cui ai commi da 1 a 5, a causa dei disguidi amministrativi verificatisi nel passaggio della verifica dei requisiti dagli uffici scolastici provinciali all'INPS, per la valutazione dei requisiti validi per l'accesso al trattamento pensionistico delle istanze di collocamento a riposo del personale del comparto scuola, a decorrere dal 1° settembre 2019, si tiene conto per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della data

effettiva dell'istanza dell'interessato alle sedi competenti di riferimento volta ad ottenere il computo del periodo del corso di studi, anche se la stessa non dovesse risultare nell'estratto conto contributivo del pensionando».

## 20.8

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1° gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato."».

## 20.9

NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ACCOTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, MATRISCIANO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:

a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;

b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;

c) dal cinquantesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;

d) oltre il cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro."»;

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 20.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:*

«5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi, anche antecedenti all'anno 1996, da valutare per il calcolo dell'erogazione previdenziale con il sistema contributivo. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

---

## 20.12

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, capoverso «5-quater» sopprimere le parole: «La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, ».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### 20.13

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».*

*Conseguentemente,*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 20.11

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», alle parole: «La facoltà» premettere la seguente: «Per» e sopprimere le parole da: «è consentita» fino a: «in tal caso».*

### 20.14

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995».*

**20.15**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «dell'età anagrafica corrispondente al requisito necessario per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale».*

---

**20.16**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».*

---

**20.17**

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».*

---

**20.18**

BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.19**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.702**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 6, capoverso «5-quater» sostituire la parola «quarantacinquesimo» con «cinquantesimo».*

---

**20.20**

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.21**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

---

**20.22**

PIRRO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PRESUTTO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE, MATRISCIANO

*Al comma 6, capoverso «5-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui ai presente comma sono esclusi dal computo i contributi figurativi relativi al servizio militare di leva o al servizio civile conseguiti anteriormente al 10 gennaio 1996».*

---

**20.23**

CAMPAGNA, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, MATRISCIANO

*Al comma 6, dopo il capoverso «5-quater», aggiungere il seguente:*

*«5-quinquies. Esclusivamente al fine di esercitare la facoltà di riscatto ai sensi del comma 5-quater i soggetti che non abbiano compiuto il qua-*

rantacinquesimo anno di età possono richiedere l'esclusione dal computo dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo».

## 20.24

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.25

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i proscutori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.26

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul



— 404 —

piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

## 20.27

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

## ORDINI DEL GIORNO

### G20.100

PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 20 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo;

considerato che:

il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-*novies* del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);

tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;

tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostantive;

come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;

l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.

## **G20.101**

### PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni adeguamenti normativi al fine di tutelare il lavoratore nei periodi di inattività.

## EMENDAMENTI

### 20.0.1

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione, dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di mi al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2000".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 65 milioni di euro per il 2021 e 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 20.0.2

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali)*

1. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 20.0.700

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 è estesa, retroattivamente dal 1 gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data di domanda. Tale domanda, proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o entro tre mesi dal-

la proclamazione, estende la previsione di cui all'art. 31, terzo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e comporta il ricalcolo automatico di tutta la contribuzione, accreditata fino al 31 dicembre 1995, col sistema contributivo. L'onere di cui al primo periodo è costituito dall'accredito di un contributo per ogni anno di mandato, comprensivo della quota di cui al comma 1, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Laddove l'interessato sia, successivamente alla domanda, iscritto in una gestione previdenziale, il montante maturato è trasferito, a richiesta, presso tale gestione. La quota, di cui al comma 1, a carico dell'interessato per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente disposizione, può essere rateizzata fino a 60 rate mensili con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato"».

---

## Art. 21

### 21.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «legge 18 agosto 1995» con le seguenti: «legge 8 agosto 1995».*

---

### 21.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,».*

---

## **Art. 22**

### **22.1**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».

---

### **22.2**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».

---

### **22.4**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «finanziate con i fondi interprofessionali».

---

### **22.5**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «finanziate con i fondi interprofessionali».

---

## 22.6

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «comparativamente più», con la seguente: «maggiormente».*

---

## 22.8

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo», inserire le seguenti: «di solidarietà».*

---

## Art. 23

### 23.1

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23 - (Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr) - 1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.*

*2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2 le parole da: "l'ente erogatore provvede" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.";*

*b) al comma 5 le parole: "nei tre mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei trenta giorni successivi".*



3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera *a*), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140";

*b*) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140".

4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

*a*) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

*b*) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;

*c*) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondere entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «23,»;*

*b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e re-*

visione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 23.2

FLORIS, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Anticipo del TFS) - 1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010».*

### 23.3

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 23.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque denominata».*

*Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 24 sopprimere le parole: «comunque denominata».*

---

### 23.5 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «Sulla base di» fino a: «214» con le seguenti: «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento,»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata», con le seguenti: «il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità»;*

d) *al comma 2, sostituire le parole: «Gli importi trattenuti dall'INPS» con le seguenti: «Gli importi trattenuti»;*

e) *al comma 2, sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile,»;*

f) *al comma 2, sostituire le parole: «che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS» con le seguen-*

ti: «che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio»;

g) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3,7 milioni di uero annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: «L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche» fino a: «è ridotta» con le seguenti: «L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento,»*

---

## 23.6

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche».*

---

## 23.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,» inserire le seguenti: «nonché alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 16», e, al comma 3, sostituire le parole: «con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019».*

### 23.8

BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definita nella misura massima del comma 5 di cui al presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere i commi 3, 4, 6, 7 e 8.*

### 23.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», *con le seguenti:* «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **23.10**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», con le seguenti: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».*

---

### **23.11**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «che accedono», inserire le seguenti: «o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

### **23.12**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 5», aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».*

---

### **23.700**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5%».*

---

### **23.13**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli interessi sono a carico del bilancio statale e non possono comunque essere superiori al tasso*

legale in vigore al momento della richiesta di finanziamento» *eal secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi», e aggiungere in fine: «ad esclusione dei relativi interessi».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6, e, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*E all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4,919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4*

— 419 —

milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

---

### **23.14**

PATRIARCA, PITTELLA, TARICCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

---

### **23.16**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «85 milioni».*

2) *Al comma 5, sostituire le parole: «L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro», con le seguenti: «L'importo finanziabile è pari a 50.000 euro».*

---

### **23.18**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni», e dopo le parole: «l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «Le risorse del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2019».*



— 420 —

2) *al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «76.000 euro».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «valutati in 4.749,1 milioni di euro per l'anno 2019,», e, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «quanto a 550,2 milioni di euro per l'anno 2019».*

---

**23.15**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «70 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «80.000 euro».*

---

**23.19**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «80.000».*

---

**23.701**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 5, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «80.000».*

---

**23.20**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».*

---

**23.21**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. A richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'importo finanziabile di cui al comma 5, ove il trattamento di fine servizio comunque denominato sia capiente, è elevato fino a 45.000 euro. Le medesime condizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla parte residua di finanziamento richiesto ai sensi del presente comma».*

---

**23.22**

PARENTE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*«8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero*

dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

*8-ter.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma *8-bis* nel limite delle somme del predetto Fondo.

*8-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G23.100**

#### PARENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (A.S. 1018),

premesso che:

l'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20144;

lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. «quota 100» o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro.

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni ( ... ) al personale dipendente della società medesima spettano( ... ) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;

il Governo con l'approvazione, durante l'iter legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'O.D.G. G/981 sez I/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

## EMENDAMENTI

### Art. 24

#### 24.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «e sull'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato».*

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Detassazione TFS e TFR)».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

#### **Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 905,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 24.2

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 24.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sulla fascia di imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».

## 24.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente a 50.000 euro».*

## 24.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «valutati in 4.819,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.366,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.537,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.746,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.302,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.379,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.415,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.785,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.314,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».



**24.6**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: : «76.000».*

---

**24.7**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

---

**24.700**

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

---

**24.8**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio, possono ottenere l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro rinunciando alla detassazione prevista dal comma 1».*

---

### 24.0.1

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Istituzione del salario orario minimo)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

*a)* i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

*b)* le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del conti-atto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore

compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi.

10. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo e di valutarne gli effetti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sistema di monitoraggio che opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 25

### 25.1

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «i piani pluriennali», con le seguenti: «i piani biennali»;*

— 431 —

c) *alla lettera d) sostituire le parole:* «approva i piani annuali di attività nell'ambito della programmazione, definendo le priorità», *con le seguenti:* «approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

## 25.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «23 agosto 1988, n. 400», *aggiungere le seguenti:* «e scelto tra persone di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settore operativo dell'ente nonché di indiscussa moralità e indipendenza;».

## 25.3

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al primo periodo, dopo le parole: "emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;", sono inserite le seguenti: "promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;"».

## 25.4

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio dell'INPS è inoltre integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale sordi (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS)"».

## 25.5

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della medesima spesa» con le seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali», con le seguenti: «dei rispettivi Istituti»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» con le seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo».*

## 25.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, dopo le parole: «azione amministrativa degli Istituti», inserire le seguenti: «e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.».*

## 25.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».*

*Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

---

## **25.8**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative delle professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.*

---

## **25.9**

DE POLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono provvedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. Agli oneri conseguenti gli enti provvedono mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».*

---

## 25.10

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "iscritti alle casse previdenziali", sono aggiunte le seguenti parole: "previa apposita delibera di queste ultime,"».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

## 25.11

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente; «3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «iscritti alle casse previdenziali», aggiungere le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».*

## 25.0.1

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 25-bis.

*(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)*

1. Ai fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-

ficazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza, Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro



per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 25.0.2

CANGINI, CARBONE, DE SIANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 25-bis.**

*(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

5. Entro il 1° giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

---

### 25.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».

---

## 25.0.4/1

BERTACCO, CIRIANI

*All'emendamento 25.0.4, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione" a: "dall'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche";

3) al secondo periodo, le parole da: ", che non abbiano" a: "di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti".

3-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 3-bis del presente articolo, operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico

stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 3-*bis* del presente articolo.

4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3-*quater* il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al comma 3-*quater* si applica:

- a) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;
- b) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;
- c) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;
- d) a far data dal 1° gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;
- e) a far data dal 1° gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;
- f) a far data dal 1° gennaio 2025 nella misura del 100 per cento».

#### 25.0.4

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)*

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire ai tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## Art. 26

### 26.2

TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019» e le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nella misura del 30 per cento».*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a far data dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del settanta per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2» con le seguenti: «4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;*

*c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

## **26.0.852/100**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*All'emendamento 26.0.852, all'articolo 26-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:

"251. Per gli anni 2019 e 2020, il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi). Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

## **26.0.852**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 26-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria)*

1. All'articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le parole "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020";

b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di

— 442 —

euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere su Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

---

## **26.0.800**

### **IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Acconti CIGS in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa)*

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'Inps, sono computate nell'ambito della mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172"».

**26.0.801/100**

MALLEGNI

*All'emendamento 26.0.801, al comma 1, capoverso «6-ter», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**26.0.801**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-*bis* inserire il seguente:

"6-*ter*. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-*bis*, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-*bis* per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".

2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data».

---



## 26.0.850

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 26-bis

*(Trattamento pensionistico personale ENAV)*

1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui al comma 5, lettera *b*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2023, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**26.0.851/100**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*All'emendamento 26.0.851, al comma 1, sostituire le parole «20 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».*

---

**26.0.851**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center)*

1. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prevede nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

---

**26.0.2**

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Incentivi per il rientro dei lavoratori)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che

trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione".

b) il comma 1-*bis*, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019. I benefici si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minore o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente ai dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche

a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione".

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione";

f) È aggiunto il seguente comma: "6.1 Cittadini italiani non iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo, purché abbiano avuto all'estero il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile per il periodo richiesto"».

### 26.0.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".

3. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **26.0.4**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

#### **26.0.5**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole:

— 449 —

"nei reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

#### **26.0.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

#### **26.0.7**

NANNICINI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **26.0.8**

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti igienici per l'infanzia"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.*

---

## **Art. 27**

### **27.1**

BERTACCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante cor-

rispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

## **27.2**

DAMIANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 28 comma 1 sostituire le parole: «116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

## **27.3**

VITALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 5,71 per cento per l'anno 2019, pari al 6 per cento per l'anno 2020 e 6,25 per cento per l'anno 2021».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1,5 milioni di euro per il 2019 e 1,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **27.4**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «comma 569, lettera b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» con le seguenti: «commi 569, lettera b) e 1098, della legge».*



b) *al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «da venti a cinquanta mila euro» con le seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».*

---

### **27.0.2**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **27.0.1**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **27.0.3**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **27.0.700**

CANGINI, CARBONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di utilizzo del Bonus Cultura)*

1. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, può essere utilizzata anche per la sottoscrizione di abbonamenti ai giornali, quotidiani e periodici.».

## Art. 28

### 28.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, alinea, sopprimere il seguente numero: «23».*

---

### 28.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «l'INPS provvede,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

### 28.2

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico»;*

b) *sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi».*

---

### 28.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei commi 4-bis e 4-ter del presente arti-

colo, nonché dell'articolo 17, commi 12-*quater* e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, in attesa delle misure correttive di cui all'articolo 17, comma 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

4-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 4-*bis*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

#### 28.4 (testo 2)

NANNICINI, TARICCO

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:

"251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi)".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

**EMENDAMENTO**  
**(al disegno di legge di conversione)**

**Art. 1**

**x1.1 (già 1.18)**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della "pensione di garanzia" per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis) il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato "pensione di garanzia", di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di "pensione di garanzia", di cui alla lettera a), in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla "pensione di garanzia", che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

1-quater. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corri-

spondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».

—————

---

## 1.2.6. Testo 3 (ANNESSO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**25 febbraio 2019**  
**N. 3 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,  
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di  
cittadinanza e di pensioni (1018)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 4**

##### **4.131**

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».



#### **4.153 (testo 3)**

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

---

### **Art. 6**

#### **6.2 (testo 2)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».*

## Art. 7

### 7.14 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. In caso di condanna il beneficio non può essere nuovamente richiesto.

3-bis. In caso di condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il medesimo reato, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.»

b) *Al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «sessanta mesi» e le parole: «sei mesi» con «diciotto mesi».*

---

## Art. 8

### 8.25

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

---

## **Art. 9**

### **9.3**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

---

## **Art. 12**

### **12.36**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».*

---

## Art. 13

### 13.4 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 2 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del Lavoro affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.»*

### 13.0.3 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.»

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

---

## 1.2.7. Testo 3 (ANNESSO II)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**26 febbraio 2019**  
**N. 3 ANNESSO II**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,  
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di  
cittadinanza e di pensioni (1018)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 2**

##### **2.555 (testo 2)**

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO,  
DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

##### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.555**

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) il figlio maggiorenne di cui alla lettera *b*) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera *b*-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.555 (già em. 2.555 (testo 2))**

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che, ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riconoscere al figlio maggiorenne, di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, il diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'im-



— 3 —

porto del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio, prevedendo altresì che il requisito della distanza si intenda rispettato anche all'interno della stessa provincia ed sia ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4

#### 4.131

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

#### Ritirato

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».

---

#### 4.153 (testo 3)

D'ARIENZO, TARICCO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei

— 4 —

confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

---

## Art. 5

### 5.87

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

### Ritirato

*Sostituire il comma 7, con i seguenti:*

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

*7-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 6

### 6.2 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

### Ritirato

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i

sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

---

## Art. 7

### 7.14 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. In caso di condanna il beneficio non può essere nuovamente richiesto.

*3-bis.* In caso di condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il medesimo reato, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.»

b) *Al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «sessanta mesi» e le parole: «sei mesi» con «diciotto mesi».*

---

## Art. 8

### 8.2 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», inserire la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:*

1) *non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;*

2) *assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

### 8.25

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

---

#### **8.40 (testo 2)**

ROMAGNOLI, AUDDINO, PUGLIA, MORONESE, MATRISCIANO

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza".».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

---

### **Art. 9**

#### **9.3**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

##### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti:*  
«ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».

## Art. 12

### 12.36

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

---

## Art. 13

### 13.4 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### Ritirato

*Al comma 2 , aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le Province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del Lavoro affinché le stesse non siano computate ai fini

dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.»

### **13.0.3 (testo 3)**

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico-legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.»

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

## **Art. 15**

### **15.2**

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G15.2**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G15.2 (già em. 15.2)**

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO,  
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito all'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica apportando modifiche al comma 10 dell'articolo 24



del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

considerato che:

l'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 205/2017 aveva previsto l'esonero dalle disposizioni sull'incremento della speranza di vita in favore dei lavoratori addetti alle attività cosiddette "gravose" elencate nell'allegato B della medesima legge e in favore dei lavoratori occupati nelle attività usuranti di cui al decreto legislativo 67/2011;

tali lavoratori, quindi, a condizione che avessero i requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti, avrebbero potuto accedere dal 2 gennaio 2019 al pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne;

le novelle di cui all'articolo in premessa confermando sostanzialmente quanto già previsto, stabiliscono che fino al 31 dicembre 2026 per l'accesso al pensionamento anticipato continuano a non applicarsi le disposizioni sull'incremento della speranza di vita;

le medesime novelle stabiliscono tuttavia che il trattamento pensionistico venga corrisposto dopo tre mesi dalla maturazione del requisito;

appare di primaria importanza riconoscere a quei lavoratori e lavoratrici che nel corso della loro vita lavorativa hanno svolto attività usuranti o gravose la possibilità di accedere al trattamento pensionistico al maturare dei requisiti previsti;

impegna il Governo:

valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, non trovino applicazione per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## EMENDAMENTO

### Art. 20

#### 20.9

NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ACCOTO, PRESUTTO,  
MONTEVECCHI, MATRISCIANO

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

*«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:*

*a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;*

*b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;*

*c) dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;*

*d) oltre il cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro.»;*

*b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1018  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

**Titolo breve:** *DL 4/2019 Reddito di cittadinanza e pensioni*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 74 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 74 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 16 \(ant.\)](#)

4 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 17 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 18 \(ant.\)](#)

5 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 19 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 20 \(nott.\)](#)

5 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 21 \(ant.\)](#)

6 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 22 \(nott.\)](#)

6 febbraio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 75 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 75 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 76 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 77 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 77 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 78 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2019

[N. 79 \(pom.\)](#)

16 febbraio 2019

[N. 80 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2019

[N. 81 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2019

[N. 82 \(nott.\)](#)

19 febbraio 2019

[N. 83 \(ant.\)](#)

20 febbraio 2019

[N. 84 \(pom.\)](#)

20 febbraio 2019

[N. 85 \(nott.\)](#)

20 febbraio 2019

[N. 86 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2019

[N. 87 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2019

[N. 88 \(nott.\)](#)

21 febbraio 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
MERCLEDÌ 30 GENNAIO 2019  
**74ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**CATALFO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore **PATRIARCA** (PD) fa presente che gli risulterebbe già stilato un calendario delle audizioni sull'Atto Senato n. 1018, senza un preventivo passaggio nell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Esprime il proprio disappunto, ove la notizia risultasse fondata.

La **PRESIDENTE** chiarisce di aver contattato alcuni soggetti esclusivamente ai fini di sondarne la disponibilità a essere auditi e che tale iniziativa, che non aveva alcun intento prevaricatorio, era stata comunque informalmente comunicata ad alcuni Gruppi di opposizione, anche se, per un imprevisto, del quale si scusa, non anche ai senatori del Partito Democratico. Precisa quindi che è ovviamente suo intendimento stabilire l'eventuale programmazione delle audizioni e dei lavori complessivi della Commissione nella sede naturale dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per oggi e nel corso del quale i senatori potranno avanzare le rispettive richieste. Arrivare in quella sede con un programma di massima aveva lo scopo di consentire di procedere rapidamente alle audizioni, così da lasciare più tempo possibile alla discussione generale sul provvedimento.

Interviene nuovamente il senatore **PATRIARCA** (PD) per invitare la Presidente a considerare con maggiore attenzione le esigenze dei senatori di opposizione. Inoltre, pur comprendendo le necessità sulla tempistica dell'esame, chiede di poter disporre di tempo adeguato prima di iniziare le audizioni, sia per un confronto all'interno del Gruppo, sia per approfondire il testo, che è disponibile da poche ore. Conclusivamente assicura che, anche al fine di sgomberare il campo da possibili sospetti di ostruzionismo, il suo Gruppo è disponibile a lavorare in maniera serrata sul provvedimento, se necessario anche in sedute notturne.

Si associa la senatrice **TOFFANIN** (FI-BP), che rileva come, in via generale, l'andamento dei lavori



dell'Assemblea comprime eccessivamente lo svolgimento delle sedute di Commissione e rende più complessa l'attività delle opposizioni. Invita quindi la Presidente a farsi portavoce delle esigenze manifestate sul punto in più occasioni da vari colleghi. Si rammarica che la convocazione dell'Ufficio di presidenza non abbia preceduto quella per l'incardinamento del disegno di legge, nonostante le sue richieste, pur informali, e giudica una forzatura la previsione di un calendario di audizioni sull'Atto Senato n. 1018, senza un preventivo confronto nella sede opportuna. Preannuncia inoltre con preoccupazione che, se le audizioni dovessero avere inizio già domani, il suo Gruppo potrebbe non avere il tempo necessario per avanzare le proprie richieste.

La [PRESIDENTE](#) ribadisce di aver informato preventivamente il Gruppo di Forza Italia del suo intendimento. Assicura comunque che dell'argomento si discuterà a breve in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [LAUS](#) (PD) manifesta perplessità per il comportamento della Presidente, in ragione soprattutto della rilevanza del provvedimento, che richiede congrui tempi di esame e di approfondimento. L'eventuale avvio della fase delle audizioni già nella giornata di domani impedirebbe infatti ai senatori di porsi in maniera adeguatamente informata di fronte agli interlocutori, rischiando di vanificare così una preziosa opportunità di confronto. Chiede poi la possibilità di svolgere contestualmente audizioni anche sui provvedimenti relativi all'istituzione del salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658), ritenendoli connessi con il decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, anche per le relative implicazioni finanziarie.

La [PRESIDENTE](#) ritiene che le diverse finalità dei provvedimenti cui fa riferimento il senatore Laus rendano preferibile un esame separato. Quanto all'eventuale calendario dei lavori, ne rinvia la definizione all'imminente seduta dell'Ufficio di Presidenza, nella quale i Gruppi potranno manifestare le loro esigenze.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce la necessità del suo Gruppo di disporre almeno di un paio di giorni di tempo per approfondire il testo, prima di dar luogo ad audizioni.

La [PRESIDENTE](#) conferma conclusivamente che, nel pieno rispetto di tutti, il calendario dei lavori verrà deciso a breve dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) informa che dal senatore Patriarca è pervenuta la richiesta della pubblicità dei lavori delle sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Esame e rinvio)

La presidente [CATALFO](#) (M5S), in qualità di relatrice, illustra l'iniziativa in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli da 1 a 13 del decreto-legge che prevedono l'istituzione del reddito di cittadinanza.

In premessa chiarisce che il fine della misura è quello di realizzare l'obiettivo - più volte ribadito dall'Unione europea - di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando l'attuale organizzazione frammentaria e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a garantire un livello minimo di sussistenza, a ridurre l'esclusione sociale, a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata, anche attraverso la libera scelta del lavoro. A suo parere, l'approvazione del reddito di cittadinanza rappresenta un obbligo per l'Italia, alla luce del Pilastro europeo dei diritti sociali che, all'articolo 14, statuisce che «chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro».

Passando all'esame del testo, osserva che l'articolo 1 prevede l'istituzione del Reddito di cittadinanza (denominato Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

I successivi articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi). Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dall'articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia e prevede obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale. Tali piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali.

L'articolo 8 introduce alcuni incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 9 prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (AdR), che si configura come una misura di politica attiva. L'articolo 10 affida al Ministero del lavoro il compito di monitorare il Rdc e di predisporre - sulla base delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, rilevate anche dalle piattaforme digitali - il rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito *internet* istituzionale. L'articolo 11 prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI (reddito di inclusione) e il Rdc.

L'articolo 12 prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale, mentre l'articolo 13 stabilisce che dal mese di marzo 2019 il ReI non potrà più essere richiesto e che, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non sarà più riconosciuto né rinnovato. Conclusivamente la presidente Catalfo illustra i contenuti dell'articolo 25, che prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'INPS e

dell'INAIL, ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. L'articolo 26 prevede a prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) il versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Secondo tale nuovo assetto normativo l'incremento dell'addizionale sarà destinata all'INPS dal 10 gennaio 2020. L'articolo 27 reca disposizioni in materia di giochi, mentre l'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le coperture per gli oneri di spesa concernenti il Capo I (Reddito di cittadinanza) e il Capo II (Pensioni). Infine, l'articolo 29 dispone in materia di entrata in vigore.

Ha quindi la parola la correlatrice, senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che si sofferma sui contenuti delle disposizioni da 14 a 24 del testo. Osserva anzitutto che l'articolo 14 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

L'articolo 15 opera invece una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate. L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi tre mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti. L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, mentre l'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

La relatrice Nisini richiama quindi brevemente gli articoli da 20 a 24, sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo e dei corsi di studio universitario; sull'esclusione dell'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico; su una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, sulla corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato e sull'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## 1.3.2.1.2. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (ant.) del 04/02/2019

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 16**  
LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*indi del Vice Presidente*

[DE VECCHIS](#)

*Orario: dalle ore 11,35 alle ore 14,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*

# 1.3.2.1.3. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 17 (pom.) del 04/02/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 17**

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*indi del Vice Presidente*

[DE VECCHIS](#)

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 20,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*

# 1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 18 (ant.) del 05/02/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 18**  
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*indi del Vice Presidente*

[DE VECCHIS](#)

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 14,10*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*

# 1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 19 (pom.) del 05/02/2019

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**  
**MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019**

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*

# 1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 20 (nott.) del 05/02/2019

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**  
**MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019**

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,35*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*



# 1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 21 (ant.) del 06/02/2019

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*

# 1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (nott.) del 06/02/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**  
MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Orario: dalle ore 20,30 alle ore 21,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E  
PENSIONI)*

## 1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 75 (pom.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
75ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1018 (DL n. 4/2019 - Reddito di cittadinanza e pensioni), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 febbraio dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ricorda che nella serata di ieri sono state concluse le

audizioni previste e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) interviene preliminarmente per chiedere indicazioni sul termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, sollecitandone la fissazione non prima della giornata di martedì 12 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) ritiene che il tema sollevato dal senatore Vitali, e, più in generale, quello dei tempi per il prosieguo dei lavori, potrà essere utilmente affrontato in un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che propone di convocare al termine della seduta odierna.

La Commissione concorda.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), conferma che il suo Gruppo è favorevole all'adozione di misure per il contrasto alla povertà, per la creazione di opportunità di lavoro e per l'aumento della competitività del Paese. Ritiene tuttavia che il decreto-legge in esame sia del tutto disomogeneo per materia e rappresenti soprattutto un manifesto a fini elettorali in vista delle elezioni europee previste per la prossima primavera.

Con riferimento specifico all'articolo 8 del decreto, che prevede incentivi per l'impresa e il lavoratore, critica la rigidità delle condizioni imposte - ossia contratti a tempo pieno e indeterminato - che neutralizzerà il vantaggio rappresentato dallo sconto sulla contribuzione e sfavorirà alcune tipologie di contratto, in particolare quelli a *part-time*, e alcuni settori, come quelli dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, a discapito della creazione di posti di lavoro. Inoltre, non condivide la previsione secondo la quale il datore di lavoro, in caso di licenziamento del beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc), debba restituire l'incentivo fruito maggiorato di sanzioni, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, ritenendo che il concetto di "giusta causa" esponga i protagonisti a lunghe ed estenuanti cause che sovente hanno esiti contrastanti nei diversi gradi di giudizio.

Osserva inoltre che l'articolo 2, che riguarda i beneficiari del Rdc, prevede il requisito della residenza da almeno dieci anni, di cui due continuativi, tagliando fuori nuclei già avviati a percorsi d'inclusione attraverso il REI. Ciò determinerebbe soprattutto una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, che l'Italia ha ratificato con la legge n.176 del 27 maggio del 1991.

Contesta inoltre la mancata attenzione per le persone senza fissa dimora, i bambini, le donne e le famiglie numerose; giudica incostituzionale il limite dei 45 anni per il riscatto della laurea; stigmatizza la scelta del Governo di assumere di oltre 6.000 lavoratori ANPAL, i cosiddetti *navigator*, a tempo determinato in attesa di stabilizzazione.

Si sofferma quindi sulla situazione critica in cui versano i centri per l'impiego, sulla scala di equivalenza con la quale si calcola il beneficio del Rdc e sulla scelta relativa a "Quota 100", che sembra favorire chi può contare su una carriera professionale lunga e costante. In particolare, relativamente all'intervento sulle pensioni, nel dichiarare la disponibilità della sua parte al superamento della legge Fornero, invita il Governo a promuovere una riforma strutturale e non interventi temporanei, che sanciranno ulteriori disuguaglianze.

In conclusione, pur ritenendo nobili le finalità del provvedimento, ne giudica devastanti gli effetti, che colpiranno soprattutto le future generazioni. Si augura quindi che la maggioranza mostri un'apertura nei confronti delle istanze delle opposizioni e si dichiari disponibile ad accogliere almeno alcune delle proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) in premessa contesta la scelta dello strumento del decreto-legge, che, a suo parere, restringe eccessivamente gli spazi di confronto in Parlamento, impedendo così soprattutto alle opposizioni di portare il loro contributo. Inoltre, evidenzia che il provvedimento in esame prevede

ben 24 norme attuative, 15 delle quali prive di scadenza temporale. A suo parere tale aspetto testimonia le finalità propagandistiche dell'iniziativa legislativa in vista delle prossime elezioni europee. Inoltre lamenta il mancato coinvolgimento di enti locali e terzo settore nella stesura del testo e segnala un possibile conflitto con le competenze delle Regioni relativamente alla figura dei *navigator*, che verranno impiegati nei centri per l'impiego. Con riferimento a questi ultimi, dà conto dei risultati cui è giunta l'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sul tema e manifesta perplessità per la mancata adozione di un documento conclusivo, che ritiene evidenzi la volontà di nascondere le criticità emerse.

Entrando nel merito del provvedimento, giudica il Reddito di cittadinanza la risposta sbagliata a un problema concreto del Paese, ossia le condizioni difficili in cui versano le classi meno fortunate. Inoltre, la somma prevista sembrerebbe pari o addirittura superiore, a seconda delle zone del Paese, agli stipendi medi, con il rischio di costituire un disincentivo al lavoro, e non viene calcolata tenendo conto del costo della vita per aree geografiche. Giudica quindi iniqua la scala di equivalenza, che penalizzerebbe le famiglie più numerose.

Con riferimento agli incentivi e alle sanzioni per le imprese, si associa a quanto dichiarato dal senatore Laus, ritenendo peraltro superata la politica degli sgravi contributivi finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro. Invita quindi il Governo a farsi promotore di politiche attive e a non trascurare i settori del turismo e dell'agricoltura. Ricorda poi che il reddito di cittadinanza viene finanziato in *deficit*, quando il Paese sta vivendo una fase di recessione economica, e che la decisione di innalzare la tassazione sul settore dei giochi mette a repentaglio la sopravvivenza delle aziende che vi operano. Critica quindi l'intervento in materia pensionistica, che ha carattere temporaneo e non solo non risolve le problematiche prodotte dalla legge Fornero, ma potrebbe produrne di peggiori nel settore sanitario, che già presenta una carenza di medici. Dopo aver espresso forti critiche con riferimento al limite dei 45 anni per il riscatto della laurea, in conclusione, ribadisce la sua contrarietà sul provvedimento nel suo complesso e si augura un ripensamento della maggioranza su alcuni dei temi da lei segnalati.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), dopo aver richiamato la vocazione imprenditoriale del suo territorio di origine e le misure di *welfare* adottate da determinati titolari di impresa, esprime sconcerto per alcune delle considerazioni espresse dai rappresentanti di Confindustria nel corso delle audizioni. A suo parere, infatti, contestare l'entità del beneficio economico offerto con il Reddito di cittadinanza perché troppo vicino al valore del primo salario medio dei giovani significa non aver compreso il significato della misura che si sta mettendo in campo. Ritiene che proprio i valori degli stipendi rappresentino un vero e proprio scandalo e si augura quindi che si completi in tempi brevi l'*iter* dei disegni di legge in materia di salario minimo orario (disegni di legge nn. 310 e 658), affinché nessun lavoratore sia più costretto a ricevere una paga umiliante.

Giudica ormai non più rinviabile un intervento a favore di chi versa in situazione di difficoltà, anche nel solco di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione, agendo su una delle emergenze del Paese e favorendo un sostegno al reddito e un percorso di formazione per il reinserimento nel mondo lavorativo.

In conclusione, elenca le misure previste dal provvedimento a favore delle imprese.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) dà conto delle innumerevoli criticità emerse nel corso delle audizioni e preannuncia la presentazione di diversi emendamenti che se ne faranno carico, sulla base di una serie di priorità.

Osserva che il decreto in esame rappresenta il primo investimento politico, comunicativo e finanziario dell'attuale Governo e impegna ingenti risorse, a suo parere gestite con estrema disinvoltura. Il riferimento è soprattutto all'intervento in materia pensionistica, che rappresenta una misura tampone per tre anni e che provocherà una disparità di trattamento tra persone con requisiti simili - la platea peraltro è rappresentata da uomini che vivono al Nord e hanno un'alta quota retributiva - e metterà a rischio la tenuta dei conti previdenziali del Paese. Tale misura peserà sugli altri pensionati, che subiranno un blocco dell'indicizzazione, e sui giovani e non riguarderà chi invece ne avrebbe più

bisogno, come i lavoratori prossimi ai 67 anni che sono disoccupati o hanno familiari disabili, coloro che svolgono lavori gravosi, i giovani, le donne e i lavoratori con carriere discontinue. Passando al Reddito di cittadinanza, ritiene si colmi una lacuna del sistema di *welfare* nazionale, anche se non condivide l'impianto della misura, che mette nello stesso provvedimento più politiche riferite ad ambiti distinti e prevede una scala di equivalenza che penalizza i più deboli. Anticipa quindi il contenuto di proposte emendative, che riguarderanno il requisito dei dieci anni di residenza continuativi, che giudica incostituzionale; la rete di attivazione dei servizi, che dovrebbe avere un canale di comunicazione continuo tra il settore del lavoro e quello sociale; il regime sanzionatorio; l'offerta congrua di lavoro; il rafforzamento degli ammortizzatori sociali. Conclusivamente, pur consapevole che la filosofia di fondo non potrà essere modificata, esprime l'auspicio di interventi migliorativi del provvedimento nel corso dell'*iter* parlamentare.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) riconosce preliminarmente che il reddito di cittadinanza risponde ad una vera emergenza nazionale, quale quella della povertà, ed apprezza che nel provvedimento esso venga strettamente connesso al tema dell'accompagnamento al lavoro e del sostegno alle iniziative dei Comuni. Ritiene tuttavia che le risorse messe a disposizione della classe imprenditoriale al fine di incentivare l'offerta di lavoro siano insufficienti e che il provvedimento si basi più sulla buona volontà dei datori di lavoro che sulla messa in campo di strumenti concreti per migliorare il sistema dell'offerta di lavoro. Considera peraltro errato aver previsto incentivi soltanto in favore di quegli imprenditori che decidono di assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, segnale di scarsa comprensione delle attuali caratteristiche del mercato del lavoro, in cui prevalgono forme contrattuali flessibili e spesso a tempo determinato. Segnala poi le difficoltà applicative della nozione di offerta di lavoro congrua prevista nel provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015, che dovrebbe comportare una maggiorazione del 20 per cento rispetto all'ultimo trattamento percepito dal lavoratore, considerando che già oggi i centri per l'impiego non sono in grado di fornire risposte adeguate a fronte di richieste comunque più limitate rispetto a quelle che si avranno nei prossimi mesi. Sottolinea peraltro come tali centri lamentino, oltre alle note carenze di personale, anche forti limitazioni infrastrutturali, che richiederebbero maggiori risorse e interventi non occasionali. Esprime dubbi sulle modalità con cui si procederà ad assumere i cosiddetti *navigator*, senza concorso pubblico e prevedendo sin da ora una loro probabile stabilizzazione, quasi anticipando pertanto un meccanismo di elusione delle vigenti norme per le assunzioni nel settore pubblico; riterrebbe sul punto preferibile far ricorso a figure professionali già oggetto di selezione pubblica, che potrebbero essere individuate in fase di applicazione del decreto-legge. Condivide le critiche di chi ritiene che il provvedimento penalizzi le famiglie numerose per avvantaggiare i *single* e i piccoli nuclei familiari, ritenendo che tale circostanza finisca per disincentivare soprattutto le giovani coppie dal mettere al mondo figli. Per quanto concerne i servizi sociali dei Comuni, ritiene che se questi non saranno adeguatamente supportati con risorse economiche e nuovo personale verseranno sempre più in una situazione di grande sofferenza, dovendo far fronte a nuovi compiti e dovendo fronteggiare un'ampia platea di beneficiari; se a ciò si aggiunge che ad usufruire della cosiddetta "Quota 100" saranno prevalentemente lavoratori dipendenti del settore pubblico, ciò costituirà un ulteriore nocumento per gli uffici comunali che dovranno affrontare anche una probabile carenza di personale. Stigmatizza il fatto che, per rispondere alla giusta esigenza del contrasto alla povertà, il provvedimento non abbia voluto far ricorso a positive esperienze già esistenti e funzionanti sul territorio, circostanza emersa chiaramente dalle audizioni di enti e associazioni afferenti al mondo del sociale e del volontariato. Sul trattamento di fine servizio, critica la circostanza che sia possibile richiederne l'anticipo ricorrendo ad un canale privato, ritenendo che sarebbe stato più corretto prevedere il ricorso a qualche soggetto pubblico in grado di svolgere la stessa funzione senza creare vantaggi inopportuni per banche ed altri intermediari finanziari. Auspica in conclusione che sia possibile avere un'interlocuzione fattiva con la maggioranza e con il Governo, augurandosi l'accoglimento di alcune proposte di modifica.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) esprime anzitutto rammarico per aver affrontato un tema importante

come quello del contrasto alla povertà con una tempistica ed una strumentazione inadeguata, mentre avrebbe richiesto un dibattito sicuramente più approfondito. Ricorda al riguardo che nella scorsa legislatura l'introduzione del reddito di inclusione aveva comportato un lavoro analitico durato oltre un anno e sottolinea che lo strumento del decreto-legge non aiuta a condividere il percorso, pur se riferito ad un obiettivo - quale quello della lotta alla povertà - su cui si registra unanime consenso. Peraltro, non affrontando con i necessari approfondimenti tematiche così complesse, si rischia di ridurre il reddito di cittadinanza ad un semplice sussidio, ossia un mero trasferimento economico, che non risolve il problema della povertà. Ritiene al riguardo che sarebbe stato più opportuno proseguire con l'esperienza del reddito di inclusione, implementandola e perfezionandola, magari aggiungendovi ulteriori risorse. In generale, ritiene che il provvedimento presenti alcune fragilità di fondo: innanzitutto l'inadeguatezza degli attuali centri per l'impiego che, come evidenziato anche dagli approfondimenti recentemente svolti dalla Commissione, non presentano le dotazioni di personale, infrastrutturali, di competenze e di interconnessione con le altre amministrazioni necessarie per assolvere i compiti previsti dal provvedimento. Ritiene che il piano di assunzioni previsto non riuscirà a colmare le insufficienze riscontrate, soprattutto alla luce dei tempi ristretti previsti dal decreto-legge. Altra criticità è legata al mancato coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio: ricorda che dalle audizioni è emerso chiaramente che una larga parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza si rivolgeranno ai Comuni e che pertanto andrebbero adeguatamente rinforzate le strutture dei centri sociali comunali. Esprime pertanto il timore che, a fronte di un così massiccio afflusso di richieste da parte di soggetti in difficoltà presso tali strutture, queste si troveranno in grave difficoltà. Manifesta perplessità sulla possibilità di istituire in tempi brevi le due piattaforme digitali previste dall'articolo 6 del provvedimento e critica la previsione di otto ore settimanali di partecipazione a progetti comunali di inclusione sociale, di cui non vengono precisate né modalità di fruizione né soggetti che se ne dovranno fare carico; ritiene tale previsione sintomatica di un approccio semplicistico ai problemi, che non tiene conto delle particolarità delle realtà sociali coinvolte. Altro problema è, a suo avviso, quello del necessario collegamento tra i centri per l'impiego e i servizi sociali comunali, essenziale per selezionare e smistare le diverse richieste di sussidio. Critica il mancato coinvolgimento delle Regioni, di cui ricorda le competenze attribuite in materia, mentre non comprende i motivi sottostanti all'abolizione del Piano nazionale contro la povertà, strumento che poteva risultare utile in questa fase ai fini di una migliore comprensione del fenomeno. Con riferimento all'articolo 7, dedicato alle sanzioni, ritiene che esse andrebbero meglio calibrate, in quanto risultano oggi eccessivamente sbilanciate contro i soggetti in povertà, quasi questa circostanza costituisca di per sé una colpa; segnala pertanto al riguardo la necessità di individuare strumenti più raffinati per rispondere alle giuste esigenze di controllo sulle modalità di spesa del reddito di cittadinanza.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva con soddisfazione che tutte le opposizioni concordano sul fatto che il provvedimento intenda perseguire un nobile obiettivo quale quello del contrasto alla povertà. Ricorda che la povertà è un fenomeno complesso, dovuto a molti fattori e per i quali c'è bisogno di un intervento da parte del soggetto pubblico. Per questo il provvedimento prevede correttamente che i centri per l'impiego ed i Comuni *in primis* debbano svolgere un ruolo preponderante per rispondere a tale esigenza. Sottolinea che il provvedimento è per ora un primo fondamentale passo verso l'obiettivo, ben chiaro alla maggioranza di Governo, di far uscire una larga parte della popolazione dalle sacche di povertà in cui si trova. In replica a quanti criticano la scala di equivalenza prevista dal provvedimento, ritenuta penalizzante per le famiglie numerose, sottolinea come comunque le somme messe a disposizione dal decreto-legge sono rilevanti e comunque non paragonabili a quelle esigue previste per il reddito di inclusione. In generale ritiene ingiuste le critiche fatte *a priori* senza conoscere i concreti risultati che il provvedimento realizzerà: va invece considerato che il reddito di cittadinanza, insieme a "Quota 100", costituisce uno dei capisaldi nell'azione di governo su cui la maggioranza intende dispiegare un impegno straordinario. Reputa assurdo ipotizzare che il provvedimento difetti del requisito dell'urgenza, dal momento il problema della povertà è tale da non poter essere in alcun modo procrastinato. Sottolinea che il decreto-legge in esame ha l'ambizione di sovvertire gli schemi della

politica del passato, compiendo un primo passo nella direzione del sostegno a ceti meno abbienti; di tale intervento beneficeranno a suo avviso anche i governi successivi, che difficilmente sopprimeranno tale strumento. A coloro che lamentano la limitatezza nel tempo dei benefici previsti dal provvedimento, replica evidenziando che si tratta di un primo intervento che potrà successivamente proseguire e magari essere migliorato. Sottolinea infine che le oggettive difficoltà in cui versano oggi i centri per l'impiego sono imputabili ai precedenti governi, che non sono intervenuti adeguatamente in loro favore: proprio per questo con il decreto-legge si prevedono risorse significative, e nuove assunzioni, finalizzate proprio a colmare quelle carenze di dotazioni necessarie per attuare gli interventi previsti.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, come preannunciato in apertura dei lavori, al termine della seduta in corso avrà immediatamente luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori del disegno di legge n. 1018.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*



## 1.3.2.1.10. 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 76 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019  
76<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice, avverte che stamattina alle ore 9 è scaduto il termine di presentazione delle proposte di modifica. Sono stati presentati 11 ordini del giorno e 1629 emendamenti, che verranno inviati alle Commissioni consultive per il prescritto parere. Dopo aver ricordato che nella precedente seduta si sono esauriti gli interventi, in discussione generale, replicando agli intervenuti, che ringrazia per il contributo fornito e le osservazioni espresse, si sofferma anzitutto su alcune delle critiche rivolte al provvedimento. Osserva anzitutto che la scelta dello strumento del decreto-legge è legata all'emergenza che coinvolge circa cinque milioni di italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta. Richiama poi le principali risultanze dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei centri per l'impiego in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'esperienza

tedesca, e sottolinea l'importanza di investire nel settore, caratterizzato attualmente da una carenza di personale e da un'offerta di servizi molto diversa, a seconda del territorio cui si fa riferimento. Rivendica la scelta del Governo di aver stanziato nell'ultima legge di bilancio le risorse per assumere 4.000 nuovi addetti ai Centri per l'impiego e 6.000 persone che ricopriranno il ruolo di *navigator*, ossia di orientatori esperti nel collegamento con il mercato del lavoro, nell'analisi del contesto territoriale e nelle prospettive di formazione rispetto alle reali esigenze locali.

Fa quindi notare, contestando le relative critiche espresse al riguardo, l'importanza di aver reso interoperabili il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

Richiama quindi l'articolo 4, che subordina l'erogazione del beneficio a una serie di condizioni, tra le quali la disponibilità a partecipare a progetti dei comuni, utili alla collettività, mettendo a disposizione un numero massimo di 8 ore settimanali. In risposta a quanti hanno ritenuto tale limite eccessivamente basso, rileva che l'intento del provvedimento non è quello di incrementare il numero di lavoratori socialmente utili, ma di consentire ai beneficiari del reddito di cittadinanza di acquisire le competenze necessarie per entrare o rientrare nel mondo del lavoro, ottenendo così una indipendenza economica. A chi ha segnalato una possibile posizione marginale riservata al terzo settore fa notare che, al contrario, il provvedimento attribuisce ad esso un ruolo importante, sia perché è stato incrementato in maniera rilevante il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sia perché gli enti che vi fanno riferimento verranno coinvolti nei settori dell'inclusione sociale, della formazione e della gestione dei beneficiari di assegno di ricollocazione.

Giudica inoltre infondate le critiche alla scelta di inserire nello stesso provvedimento misure per la lotta alla povertà e politiche attive per il lavoro: i due ambiti sono infatti strettamente connessi e le finalità di superamento del disagio sociale e di reinserimento lavorativo dovranno essere perseguite anche grazie alla collaborazione e al collegamento tra centri per l'impiego e Comuni.

L'articolo 2 al comma 4 individua il parametro della scala di equivalenza, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1. A chi ha fatto notare una possibile iniquità di tale scala, che favorirebbe i *single*, ricorda che la cifra massima del beneficio destinata alle famiglie più numerose è comunque pari a 1.330 euro al mese; assicura tuttavia che il tema è alla sua attenzione, come relatrice, per ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Con riferimento alle disabilità, che per alcuni sarebbero trascurate, sottolinea che la misura ha carattere universale e che saranno circa 250.000 i nuclei familiari in cui è presente una persona disabile che beneficeranno del reddito di cittadinanza. Elenca quindi le ulteriori misure che riguardano il settore, come l'esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza stesso per casi di disabilità grave o di non autosufficienza. Richiama poi i riferimenti normativi che definiscono "l'offerta congrua" di lavoro e segnala, con riferimento all'assegno di collocazione, il suo scarso utilizzo da parte delle Regioni.

Difende quindi la scelta di prevedere sanzioni penali e amministrative molto severe per chi, tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, violi le disposizioni contenute nel provvedimento, a maggior ragione in quanto la misura viene finanziata dalla fiscalità generale.

Esprime stupore per le dichiarazioni di quanti ritengono che il beneficio erogato sia troppo elevato se paragonato ai primi stipendi medi dei giovani, osservando che a destare clamore dovrebbero essere proprio questi ultimi, che sono prossimi alla soglia di povertà e rappresentano una lesione della dignità dei lavoratori e un freno allo sviluppo dell'economia del paese.

Conclude sottolineando l'attenzione che il decreto-legge riserva alla formazione, la cui rilevanza, in un mercato del lavoro in continua evoluzione a causa dell'avvento dell'informatica e della robotica, aumenterà sempre più col passare del tempo.

La correlatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiama brevemente i principali elementi emersi nel corso delle audizioni e della discussione generale e svolge alcune considerazioni sul tema di "Quota 100".

Contesta innanzitutto che la misura favorisca solo chi può contare su una carriera professionale lunga e costante, in quanto il provvedimento prevede ulteriori disposizioni che aumentano la platea delle persone coinvolte, come "opzione donna", il congelamento del meccanismo che adegua l'età pensionabile all'aspettativa di vita e il riscatto della laurea flessibile e agevolato.

Nega poi che il decreto-legge abbia finalità elettorali, segnalando che quanto in esso contenuto era stato previsto nel contratto di Governo firmato tra i due partiti di maggioranza, e che la misura di "Quota 100" crei ulteriori disequaglianze, visto che, pur transitoria, avrà un seguito normativo, o favorisca uomini che vivono al Nord e hanno un'alta quota retributiva, considerato che circa il 40 per cento delle domande finora pervenute arriva dal Sud del Paese. Si dichiara orgogliosa di tale intervento pensionistico, che cerca di far fronte ad alcuni degli effetti della legge Fornero e pone al centro la famiglia, con i nonni che potrebbero sostituire in alcune incombenze familiari le mamme, favorendo così il rientro di queste ultime nel mercato del lavoro.

Sottolinea poi che il decreto, pur favorendo il pensionamento soprattutto dei dipendenti pubblici, permetterà contestualmente un ringiovanimento della macchina burocratica dello Stato, rendendola magari più efficiente.

Conclude segnalando la disponibilità a valutare gli emendamenti presentati con la finalità di migliorare il testo in esame.

Il sottosegretario COMINARDI ringrazia gli intervenuti in discussione generale per gli spunti di riflessione offerti. Concorda con la valutazione della Presidente - relatrice sull'opportunità di inserire nello stesso provvedimento misure di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro, in quanto fortemente connesse tra loro. Pur comprendendo le critiche rivolte dal senatore Laus con riferimento all'articolo 8 del decreto, che pone delle rigidità alla concessione degli incentivi per l'impresa, ossia contratti a tempo pieno e indeterminato, chiarisce che il Governo ha una visione politica diversa e ritiene giustificate quelle condizioni. Assicura inoltre che, sempre con riferimento all'articolo 8, è all'attenzione del Governo il tema della mancanza di una indicazione temporale circa la sanzione per il datore di lavoro che licenzi un beneficiario di reddito di cittadinanza. Allo stesso modo, è in corso una riflessione che riguarda i senza fissa dimora, che potrebbero, secondo quanto emerso dalle audizioni, essere esclusi dal reddito di cittadinanza. Al riguardo precisa che, secondo i dati in possesso del Ministero, non sarebbero 50.000 i possibili esclusi, ma molti meno, in quanto almeno i due terzi, per lo più connazionali, sarebbero iscritti all'anagrafe di qualche Comune italiano. Garantisce comunque che il Governo è alla ricerca di una soluzione per le persone coinvolte. Quanto alle critiche circa l'inequità della scala di equivalenza, che sembrerebbe favorire i *single* rispetto alle famiglie numerose, si associa a quanto dichiarato dalla Presidente - relatrice; conferma comunque la sensibilità del Governo sul tema.

Con riferimento alla figura dei *navigator*, precisa che ANPAL Spa è una società a controllo pubblico, ma di diritto privato; quindi la selezione si svolgerà secondo la disciplina che regola l'attività di tali società, certamente nel rispetto della trasparenza e dei criteri di pubblicità. Ai nuovi assunti verrà corrisposto uno stipendio dignitoso, con l'impegno a una stabilizzazione.

Riconosce che la misura di "Quota 100" non rappresenta l'abolizione della legge Fornero, ma rivendica l'ulteriore passo avanti rispetto a quanto disposto dai Governi precedenti. Ribadisce comunque che le misure contenute nel decreto-legge non peseranno sui giovani, che invece potranno usufruire, come componenti di nuclei familiari, del reddito di cittadinanza e saranno coinvolti nel ricambio generazionale cui porterà "Quota 100".

A chi critica la decisione di varare delle misure in *deficit* ricorda l'esperienza del Portogallo, il Paese dell'Unione europea con un rapporto *deficit*/PIL più vicino a quello dell'Italia e che, grazie ad una politica di investimenti in formazione e infrastrutture, ha abbattuto la disoccupazione e rilanciato l'economia. Ricorda quindi che il rapporto deficit PIL dell'Italia è comunque il più basso almeno dal 2011.

Sul fatto che il provvedimento preveda diversi decreti attuativi rileva come si tratti di una prassi e comunque riguardi norme di dettaglio.

Circa le accuse di varare il provvedimento a fini elettorali, fa notare che il Movimento 5 Stelle sosteneva l'adozione di un reddito di cittadinanza ben prima di entrare in Parlamento nel 2013 e si dichiara convinto che, nonostante gli ultimi sondaggi, dai quali emergerebbe una contrarietà della maggioranza degli italiani nei confronti di una simile misura (il che escluderebbe la convenienza politica della scelta), si debba procedere senza indugio a favore dei meno fortunati.

Sul tema dei rapporti con i Comuni e le Regioni, il cui ruolo futuro sarà fondamentale, ricorda i vari incontri tecnici e politici svolti nei mesi scorsi e anche negli ultimi giorni e garantisce che i contatti si intensificheranno.

Contesta poi l'osservazione secondo cui le sanzioni previste a carico delle imprese risulterebbero sproporzionate; viene piuttosto richiesta agli imprenditori, a fronte di interventi significativi in loro favore, un'assunzione di responsabilità nei confronti dello Stato. Riguardo all'impatto di "Quota 100" sul sistema sanitario nazionale, elenca una serie di interventi già posti in atto dal Ministro della sanità per fronteggiare la questione. A chi critica la circostanza che con "Quota 100" la pensione anticipata non possa essere cumulata con altri redditi, replica ricordando che si tratta non di un obbligo, ma di un'opzione offerta al lavoratore e che lo strumento dovrà anche servire a garantire un ricambio generazionale. Dopo aver ringraziato il senatore Nannicini, che nel suo intervento ha dichiarato di apprezzare, pur non condividendolo, lo sforzo fatto con il reddito di cittadinanza per affrontare il tema del contrasto alla povertà, riconosce che con il decreto-legge non viene abolita la cosiddetta "legge Fornero"; evidenzia tuttavia che il provvedimento costituisce un primo importante passo per il suo superamento e ricorda i molteplici interventi - quali l'Ape sociale, l'Opzione donna ed il blocco degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento delle aspettative di vita - presenti nel testo. Sottolinea poi che costituisce un obiettivo del Governo quello di arrivare alla cosiddetta "Quota 41" per tener conto delle legittime esigenze dei lavoratori precoci. In merito all'osservazione secondo cui "Quota 100" beneficerebbe prevalentemente gli uomini residenti nel Nord d'Italia, evidenzia anzitutto che, in base ai dati INPS, il 40,8 per cento delle domande dovrebbero provenire dalle regioni del Sud ed il 32,6 per cento da quelle del Nord: sotto questo aspetto, pertanto, lo strumento non appare squilibrato. E' vero invece che esso risulta rivolto principalmente agli uomini, che costituiscono peraltro anche la maggioranza degli occupati; al tempo stesso segnala che nel decreto-legge è anche prevista la cosiddetta "Opzione donna", rivolta esclusivamente alle lavoratrici, che di fatto consente un riequilibrio degli interventi. Fa presente che si sta attuando un potenziamento della rete dei servizi sociali, grazie anche allo stanziamento di 615 milioni di euro previsti nell'ultima legge di bilancio. Riguardo all'esigenza di un canale di comunicazione diretta tra i centri per l'impiego e i comuni, osserva che si sta lavorando per il coordinamento delle piattaforme già esistenti, al fine di garantirne l'interoperabilità. Le sanzioni particolarmente severe previste nei confronti di coloro che richiedono indebitamente l'erogazione del reddito di cittadinanza non devono essere lette come una misura punitiva nei confronti dei più poveri, bensì come un necessario deterrente diretto ad evitare possibili abusi. Al senatore Bertacco, che ha lamentato la scarsa attenzione dedicata alle imprese, il Sottosegretario ricorda anzitutto che il provvedimento non è primariamente indirizzato al mondo imprenditoriale, bensì alle persone in difficoltà; c'è comunque attenzione anche nei confronti delle imprese, per le quali è individuato un ruolo significativo. Condivide l'osservazione secondo cui con il solo sostegno economico non si risolvono tutti i problemi connessi al disagio sociale; tuttavia, con il decreto-legge il Governo interviene anche sul tema dell'inclusione sociale e della formazione. Quanto alla previsione dell'obbligo di svolgere otto ore di attività in ambito sociale, è lo stesso decreto-legge a prevedere gli ambiti (culturali, sociali, ambientali e così via) in cui tale attività dovrà essere svolta; auspica pertanto che i comuni si attiveranno in tal senso. Riguardo all'abolizione del Piano nazionale contro la povertà, sottolinea come tale strumento sia stato di fatto superato dalla proposta del reddito di cittadinanza, grazie al quale sono state impegnate risorse assai significative, che serviranno anche per il rafforzamento dei servizi sociali. In merito alle modalità di utilizzo della carta RdC, ricorda che l'unico limite attualmente previsto è il divieto relativo ai giochi che prevedono vincite in denaro: si fa riferimento pertanto a situazioni di ludopatia in cui dovrebbero intervenire a supporto anche i servizi sociali, al fine di educare i soggetti ad una corretta gestione delle risorse familiari. Ritiene in definitiva

che in casi del genere non sia sbagliato intervenire anche prevedendo forme di controllo riguardo all'utilizzo della carta. Sulle questioni sollevate concernenti il tema della *privacy* fa infine presente che è in corso un'interlocuzione tra il Governo e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) interloquisce brevemente chiedendo conto di alcune questioni su cui non ritiene siano state fornite risposte in sede di replica, in particolare sulla data in cui sarebbe stata commissionata la stampa delle *card* da parte di *Postepay* S.p.a. e sulle problematiche attinenti alla *privacy* sollevate dal decreto-legge. Chiede di conseguenza se sia possibile prevedere un'ulteriore audizione del Garante per la protezione dei dati personali su questo tema.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali, non essendo disponibile ad intervenire personalmente in audizione, ha comunque trasmesso una propria memoria, che è a disposizione dei commissari. La fase delle audizioni si è ormai conclusa e non è più possibile prevedere ulteriori convocazioni. Segnala inoltre che, nel corso dell'audizione di *Postepay* S.p.a., l'amministratore delegato ha comunicato che la stampa delle *card* è stata commissionata in data 28 gennaio 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di domani già prevista per le ore 11, è sconvocata. Restano confermate le restanti sedute della settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

# 1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 77 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

77ª Seduta

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*indi del Vice Presidente*

[DE VECCHIS](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

## IN SEDE REFERENTE

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,**

**- e petizione n. 2 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) avverte che all'esame del provvedimento sarà abbinato anche quello della petizione n. 2 ad esso attinente.

Fa inoltre presente che nell'odierna seduta avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti, che si svolgerà conformemente a quanto prescritto dall'articolo 100 comma 9 del Regolamento. I testi degli emendamenti trattati nel corso della seduta saranno pubblicati in allegato al resoconto non appena saranno disponibili in formato elettronico.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'esigenza di procedere alla votazione degli emendamenti solo dopo che la Commissione Bilancio avrà espresso parere sul complesso degli stessi o, in subordine, su quelli relativi agli articoli che compongono complessivamente un Capo del provvedimento.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), che, lamentando quanto avvenuto in occasione dell'esame del decreto "Concretezza", si augura che in questa occasione i lavori possano procedere in maniera più organica, e che si possa disporre del parere della 5a Commissione permanente su tutti gli emendamenti prima di iniziare la fase delle votazioni.

La [PRESIDENTE](#) relatrice fa rilevare che, in aderenza al dettato regolamentare, la fase di votazione avrà comunque inizio dopo l'acquisizione dei prescritti pareri obbligatori delle Commissioni consultive, man mano che i pareri sugli emendamenti saranno espressi. Assicura comunque che prenderà gli opportuni contatti, in particolare con il Presidente della Commissione Bilancio, affinché la fase di voto proceda in maniera ordinata e continuativa.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), nel condividere le parole del senatore Patriarca, avanza l'ipotesi che l'attuale fase procedurale serva essenzialmente alle forze politiche della maggioranza, che peraltro hanno anch'esse sottoscritto emendamenti al testo, per prendere tempo al fine di risolvere questioni politiche rilevanti. Infine, chiede delucidazioni sulla prossima organizzazione dei lavori.

La [PRESIDENTE](#) relatrice ricorda che la fase dell'illustrazione degli emendamenti è espressamente prevista dal Regolamento; resta ferma la facoltà di rinunciare da parte dei presentatori degli stessi. Assicura poi che, terminata tale fase e dopo un'interlocuzione con i Presidenti delle Commissioni chiamate ad esprimere parere sugli emendamenti, condividerà con la Commissione una ipotesi di organizzazione dei lavori per i prossimi giorni.

Si inizia quindi l'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) in premessa contesta la scelta del Governo di inserire nello stesso provvedimento misure per il contrasto alla povertà e disposizioni per le politiche attive del lavoro e giudica lo strumento del Reddito di cittadinanza una misura assistenziale e sbagliata che non riuscirà a distinguere tra chi ha bisogno di inclusione sociale e chi è alla ricerca di un impiego. Dà quindi brevemente conto degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.2, a sua prima firma. Chiarisce che l'intento della proposta di modifica è di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione e di aumentarne il beneficio mensile; di rafforzare i servizi sociali; di aumentare il Fondo povertà; di istituire il Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro; di permettere alle Regioni nuove assunzioni; di stabilizzare il personale di ANPAL Servizi Spa.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) ricorda i principali emendamenti presentati all'articolo 1 dal suo Gruppo, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.15 a sua prima firma, che si pone la finalità di introdurre specifiche misure a sostegno della famiglia e a favore di chi si trova appena al di sopra della soglia di povertà. Nello specifico, l'emendamento propone, tra l'altro, di introdurre un reddito per l'infanzia; di aumentare gli incentivi per le imprese che assumeranno un beneficiario di reddito di cittadinanza e il contributo per chi, tra questi, darà vita invece a una nuova attività; di garantire condizioni agevolate ai mutui prima casa per giovani coppie; di modificare la scala di equivalenza per

il calcolo del contributo del reddito di cittadinanza.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) chiarisce innanzitutto che non è mai stato pregiudizialmente contrario nei confronti di una misura di contrasto alla povertà, il cui varo, anzi, accoglie positivamente, e contesta le critiche di chi considera i cittadini italiani che sono in difficoltà perché non hanno un impiego e magari vivono in un contesto sociale difficile alla stregua di parassiti che preferiranno approfittare di un sussidio a discapito della ricerca di un lavoro. Il tema centrale, a suo parere, è se il reddito di cittadinanza riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi, elemento su cui esprime diverse perplessità. Ritiene infatti che si tratti di uno strumento ibrido, che non restituirà la dignità sociale a chi l'ha perduta né garantirà l'emancipazione e il superamento della marginalità degli interessati dal beneficio. Inoltre paventa il rischio che, in un Paese come l'Italia, un simile sussidio, che potrebbe spingere al lavoro purchessia, invece di fare concorrenza ai bassi salari, possa comprimerne ulteriormente il livello. Tale fenomeno peraltro andrebbe combattuto con l'introduzione di un salario minimo orario, non necessariamente attraverso il varo di un disegno di legge, ma attraverso lo strumento della contrattazione tra le parti.

Mette quindi in guardia dai possibili effetti contrastanti di un obiettivo nobile e dalle eventuali conseguenze della decontribuzione per le imprese in assenza di un ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e invita il Governo a investire anche in sanità, istruzione, formazione professionale, ricerca e sviluppo, innovazione e politiche sociali.

Infine, segnala alcuni degli emendamenti presentati dal suo Gruppo che riguardano il Patto di inclusione, i servizi offerti dai Comuni, la scala di equivalenza, la stabilizzazione del personale di ANPAL Servizi Spa, i centri per l'impiego e gli incentivi per le imprese.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) chiede che, prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti da parte dei proponenti, la Presidente dichiari l'improponibilità degli emendamenti e che sia chiarito quali proposte sono carenti sul piano della copertura finanziaria, così da evitare che il lavoro della Commissione sia assorbito dalla trattazione di proposte destinate a non avere seguito.

La presidente [CATALFO](#), relatrice, assicura che si esprimerà in merito alle eventuali inammissibilità prima della votazione degli emendamenti. Invita nel frattempo i proponenti ad illustrare le rispettive proposte emendative.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) illustra quindi l'emendamento 1.4, rilevando l'inadeguatezza del reddito di cittadinanza rispetto all'obiettivo del contrasto alla povertà, che implica piuttosto l'adozione di misure di incentivo alle imprese. L'emendamento in particolare prevede lo sgravio contributivo per sei anni a favore delle imprese stesse.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), nell'illustrare i restanti emendamenti all'articolo 1 del proprio Gruppo, sottolinea l'opportunità di prevedere misure di decontribuzione, di aumento delle pensioni minime e di rimodulazione della scala di equivalenza a vantaggio delle famiglie.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sottolinea la finalità degli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo, volti a intervenire sulla scala di equivalenza per conseguire un assetto più equo a favore delle famiglie e dei disabili. Sollecita quindi la Presidenza ad esprimersi quanto prima in ordine alle inammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), rilevata la convergenza degli obiettivi di maggioranza, Governo e opposizione riguardo alla lotta alla povertà, osserva l'incongruità del provvedimento, che non



costituisce una riforma di carattere strutturale. Pone inoltre in evidenza i rischi connessi all'attuale formulazione dell'articolo 2, svantaggiosa rispetto a famiglie numerose, disabili e minori e suscettibile di incentivare le separazioni.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.1, pone in evidenza la necessità del requisito della cittadinanza italiana al fine della fruizione del reddito di cittadinanza.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 2.566, volto all'esclusione, ai fini del computo del reddito, delle prestazioni erogate a favore dei soggetti disabili.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, critica il requisito della residenza decennale, che giudica eccessivo, e richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di illegittimità del requisito della cittadinanza quale fattore di limitazione all'accesso a prestazioni sociali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Ha la parola per l'illustrazione delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), il quale esprime preoccupazione per le conseguenze delle disposizioni sul reddito di cittadinanza nell'attuale fase del ciclo economico. Esprime inoltre riserve circa l'incongrua sovrapposizione dei servizi gestiti dai comuni e i centri per l'impiego. Dopo essersi soffermato sui dubbi riguardanti la legittimità costituzionale del requisito della residenza decennale nel territorio italiano, fa presente la necessità di un adeguato raccordo dell'amministrazione centrale con regioni e comuni, i cui servizi devono essere potenziati. Manifesta forti critiche in merito alla scala di equivalenza, penalizzante nei confronti delle famiglie con minori e disabili, nonché sulla mancanza di misure idonee all'adeguamento dei centri per l'impiego. Fa altresì presente che il suo Gruppo ha presentato emendamenti finalizzati a moderare le sanzioni previste dal decreto-legge in esame. Ricorda infine il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali riguardo il possesso e la circolazione di una grande mole di dati sensibili.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) ritiene necessario prevedere che l'erogazione del reddito di cittadinanza sia successiva alla presa in carico del beneficiario da parte dei servizi competenti. Si sofferma quindi sull'opportunità di ricorso alle modalità telematiche per le telecomunicazioni con le amministrazioni interessate. Rileva infine l'esigenza di vincolare l'erogazione del beneficio, nel caso dell'avvio di attività autonome, al conseguimento di ricavi.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, mette in evidenza l'esigenza di far precedere l'erogazione del reddito di cittadinanza alla verifica della sussistenza dei requisiti. Richiama quindi l'attenzione sull'opportunità di prevedere un'integrazione pari a cento euro per ogni figlio convivente nel caso di famiglie che hanno contratto mutuo per la casa, nonché di innalzare il livello dell'erogazione a favore delle famiglie con bambini fino a 6 anni. Fa presente inoltre la necessità di una maggiore flessibilità riguardo la gestione delle spese e il prelievo di contante.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) illustra il complesso delle proposte emendative del suo Gruppo, soffermandosi innanzitutto sull'opportunità di un trattamento differenziato dei lungodegenti rispetto ai detenuti. Esprime inoltre dubbi sull'effettiva possibilità di controlli che impediscano abusi nell'utilizzo della carta elettronica non nominativa.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) illustra l'insieme degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, alcuni dei quali concernenti le attività che il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a svolgere partecipando a progetti utili alla collettività presso i Comuni. Ulteriori proposte sono dedicate a migliorare l'attività formativa al fine dell'accesso al lavoro, nonché a prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni nella predisposizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale. Dopo aver segnalato un emendamento diretto a consentire ai comuni minori di accedere ai servizi di altri enti locali più strutturati, illustra infine alcune proposte che dedicano particolare attenzione a figure quali quelle dei disabili e dei *caregiver* al fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) dà conto dell'emendamento 4.12, diretto a sanare la previsione che esclude dall'avviamento al lavoro straordinario i portatori di disabilità con residue capacità lavorative. La proposta emendativa prevede pertanto che i componenti il nucleo familiare disabili maggiorenni possano manifestare la loro disponibilità lavorativa ed essere inseriti in un apposito elenco da cui attingere per l'avviamento al lavoro ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 4 che, contrapponendosi alla eccessiva burocratizzazione prevista nel testo del decreto-legge presentato dal Governo, pongono l'accento sul tema dell'accoglienza. Con tali proposte di modifica si intende pertanto recuperare un proficuo rapporto con le attività svolte dai Comuni e dalle Regioni, nonché con la Conferenza delle Regioni ed il mondo del terzo settore. Ricorda infine alcune proposte emendative concernenti il numero di ore che il beneficiario del reddito di cittadinanza deve mettere a disposizione per lo svolgimento di progetti comunali di utilità sociale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), alla luce degli emendamenti trattati sinora, chiede se non vi siano anche senatori appartenenti a Gruppi di maggioranza interessati a far conoscere il contenuto delle proprie proposte emendative.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ritiene che in questa fase, più che i singoli emendamenti, vada illustrata la filosofia complessiva delle proposte di modifica avanzate da ciascun Gruppo. Reputa pertanto che sarebbe di maggior utilità soffermarsi sul contenuto specifico dei singoli emendamenti nella successiva fase di votazione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), nel condividere le considerazioni della senatrice Toffanin, fa presente che da notizie in suo possesso risulterebbero sconvocate tutte le sedute della Commissione bilancio già previste per la settimana corrente. Così stando le cose, risulterebbe inutile proseguire nell'illustrazione degli emendamenti.

La [PRESIDENTE](#), relatrice, ricorda che l'illustrazione degli emendamenti, oltre che prevista dal Regolamento, è diretta a consentire ai relatori ed al Governo di prendere cognizione delle proposte di modifica presentate.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ed il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) rinunciano ad illustrare le proposte emendative dei propri Gruppi; si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*).

Anche il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del proprio Gruppo, rinuncia ad illustrare le proposte emendative presentate.

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*) dà ragione dell'emendamento 4.101, in materia di definizione dell'offerta

di lavoro congrua, finalizzata a dedicare maggiore attenzione ai nuclei familiari in cui siano presenti anche figli minori o componenti con disabilità.

La presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice, constatato che nessun'altro chiede di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [CATALFO](#) comunica che risultano sconvocate le sedute della Commissione bilancio previste per la giornata di domani, mentre risultano confermate quelle di venerdì.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) manifesta scetticismo sulla possibilità che la Commissione Bilancio sia in grado già da venerdì di fornire i propri pareri sul provvedimento in esame e ribadisce la necessità che la Presidenza si esprima sull'ammissibilità delle proposte presentate prima dell'inizio delle votazioni.

Si apre un breve dibattito - in cui intervengono il senatore [PATRIARCA](#) (PD), la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ed il senatore [BERTACCO](#) (FdI) - sull'opportunità che i successivi lavori della Commissione possano svolgersi in modo proficuo e senza quelle interruzioni, verificatesi in diverse circostanze, dovute all'assenza dei pareri obbligatori di altre Commissioni.

La [PRESIDENTE](#) assicura che le eventuali inammissibilità saranno in ogni caso dichiarate prima dell'inizio delle votazioni sugli emendamenti. Assicura che è suo intendimento garantire che l'esame del provvedimento si svolga in un clima sereno e in modo ordinato ed efficace.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ*

In considerazione dell'andamento dei lavori e dell'esaurimento della fase di illustrazione degli emendamenti, la [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione, già previste per la giornata di domani, giovedì 14 febbraio, alle ore 9 e alle ore 14, nonché la seduta antimeridiana di venerdì 15 febbraio, alle ore 9, sono sconvocate. Restano invece confermate le rimanenti sedute della settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle 17,20.*

## 1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 78 (ant.) del 16/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
SABATO 16 FEBBRAIO 2019  
78ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) - relatrice ricorda che nel corso della precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: della Commissione per le questioni regionali, sul testo; della 1ª, della 2ª e della 14ª Commissione permanente, sul complesso degli emendamenti; della 5ª Commissione permanente, sul testo e su parte degli emendamenti.

Avverte che si passerà ora all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere se le ragioni di accantonamento di numerosi emendamenti da parte della Commissione bilancio siano di natura tecnica ovvero vi siano criticità di ordine politico all'interno della maggioranza. E' dell'avviso che, in assenza di chiarezza sul punto, la seduta odierna sarebbe poco produttiva e non contribuirebbe all'ordinato esame del decreto-legge in conversione, da tutti auspicato.

Si associa il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), invocando a sua volta maggiore trasparenza da parte della maggioranza e del Governo ed osservando che i pareri contrari resi dalla 5ª Commissione permanente, su diversi emendamenti a firma di senatori appartenenti a gruppi di opposizione, sembrano difficilmente giustificabili alla luce dell'articolo 81 della Costituzione e più che altro fondati su una contrarietà di merito. Cita al riguardo, a titolo di esempio, gli emendamenti 2.514 e 2.534.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) esprime vivo disappunto per l'accelerazione procedurale che, a suo giudizio, la Presidenza della Commissione sta di fatto imponendo: si tratta di una forzatura del tutto incomprensibile, considerato che la Commissione bilancio, tra l'altro, deve ancora pronunciarsi su diversi emendamenti presentati dalle forze di maggioranza, che, se approvati, modificherebbero il provvedimento in maniera sostanziale. Ritene che non si stiano ponendo le premesse migliori per un ordinato prosieguo dell'*iter*. Stigmatizza a sua volta alcuni dei pronunciamenti adottati della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volti a suo avviso a bocciare emendamenti sgraditi nel merito ai gruppi di maggioranza. Menziona al riguardo, a titolo di esempio, gli emendamenti 12.17 e 12.18. Nell'auspicare una revisione di almeno alcuni dei suddetti pareri espressi dalla Commissione bilancio, ribadisce la necessità di un chiarimento circa tempi e modi di prosecuzione dell'esame.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) fa proprie le considerazioni già svolte dai precedenti oratori, sia in merito all'inopinata accelerazione dell'*iter*, sia riguardo all'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione da parte della 5ª Commissione permanente, a suo dire strumentale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) fa rilevare che su alcuni emendamenti, compresi diversi di quelli presentati dalle forze di maggioranza, la Commissione bilancio non si è ancora potuta pronunciare per ragioni di carattere esclusivamente tecnico, mentre non vi sono motivi per ritenere che i pareri contrari già resi siano fondati su ragioni diverse dalla stretta osservanza dell'articolo 81 della Costituzione. Si riserva comunque di interpellare in proposito il Presidente della Commissione bilancio. Fa presente peraltro che, su circa 1600 proposte emendative, risultano accantonati dalla 5ª Commissione solo 65 emendamenti, che riguardano peraltro temi politicamente sensibili, sui quali vi è un'attenzione trasversale ai Gruppi parlamentari. Conclude evidenziando che non vi è alcuna volontà di forzare i tempi dell'esame, ma che vi è al contempo l'esigenza di concludere l'esame del Senato in un tempo compatibile con una lettura non meramente formale del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

All'ulteriore contestazione del senatore [LAUS](#) (*PD*), circa l'asserita accelerazione in corso, la [PRESIDENTE](#) replica ricordando quanto disposto dall'articolo 78, comma 5, del Regolamento del Senato.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno.

Dopo che gli ordini del giorno sono stati dati per illustrati, la presidente [CATALFO](#) (*M5S*), relatrice, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1018/1/11 e G/1018/2/11, che risultano accolti dal Rappresentante del GOVERNO e non vengono dunque posti in votazione.

Dichiarato decaduto l'ordine del giorno G/1018/3/11 per assenza dei proponenti, risulta accolto, e

pertanto non posto in votazione, l'ordine del giorno G/1018/4/11, previo parere favorevole della presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice, e aggiunta di firma da parte del senatore [PATRIARCA](#) (PD).

Gli ordini del giorno G/1018/5/11, G/1018/6/11 e G/1018/7/11 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

L'ordine del giorno G/1018/8/11, sottoscritto dalla senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), risulta accolto, previo parere favorevole della presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice. Non viene pertanto messo in votazione. E' invece ritirato l'ordine del giorno G/1018/9/11.

Sull'ordine del giorno G/1018/10/11, la presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole, a condizione che il testo sia riformulato nel senso di rendere meno stringente la portata dell'impegno al Governo (attraverso l'inserimento della locuzione "valutare l'opportunità di").

Poiché la senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), a nome dei sottoscrittori, accetta la richiesta riformulazione e non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G/1018/10/11 risulta accolto in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Sull'ordine del giorno G/1018/11/11, sottoscritto dal senatore [PATRIARCA](#) (PD), la presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Previa verifica del numero legale e dichiarazione di voto favorevole del senatore [PATRIARCA](#) (PD), che riepiloga le ragioni politiche sottese all'atto di indirizzo, l'ordine del giorno G/1018/11/11, posto ai voti, risulta respinto.

La [PRESIDENTE](#) avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti.

Comunica preliminarmente di aver voluto ritenere proponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, tutti gli emendamenti presentati, allo scopo di favorire massimamente il dibattito. Pone quindi in rilievo l'opportunità, al fine di assicurare la chiarezza delle votazioni, di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, considerato che tra essi ve ne sono diversi sui quali la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata.

Su tale proposta si svolge un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola i senatori [LAUS](#) (PD) (che contesta vivamente le modalità procedurali prospettate), [PATRIARCA](#) (PD) (che stigmatizza le modalità di votazione indicate dalla Presidente, ritenendole disordinate e irrituali, al punto da ventilare l'abbandono dei lavori da parte del proprio Gruppo ed il successivo interpello del Presidente del Senato) e [TOFFANIN](#) (FI-BP) (che si associa alle considerazioni problematiche svolte dai precedenti oratori).

La [PRESIDENTE](#), considerato che si era comunque convenuto di concludere la seduta in corso entro le ore 13 e che è prevista un'ulteriore seduta nel pomeriggio odierno, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si

riunirà alle ore 14 odierne per definire la programmazione del seguito dei lavori relativi al provvedimento all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

ORDINI DEL GIORNO EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [1018](#)

**G/1018/1/11**

[MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#),  
[PIRRO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale;

tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro;

l'articolo 16 del decreto legge in esame, riprendendo positivamente quanto già disposto della legge n. 243 del 2004, riconosce il diritto alla pensione anticipata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che abbiano compiuto:

- 58 anni se lavoratrici dipendenti;
- 59 anni se lavoratrici autonome;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di estendere il diritto alla pensione anticipata a tutte quelle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di cui alla normativa in premessa entro il 31 dicembre 2019, individuando altresì le necessarie risorse.

**G/1018/2/11**

[PIZZOL](#), [DE VECCHIS](#), [SIMONE BOSSI](#)

Il Senato,

in sede di esame delle disposizioni recate dall'articolo 16 concernenti l'istituto sperimentale di accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (cosiddetta opzione donna);

valutato che il diritto di accesso ad «opzione donna», ovvero al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto alle lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano conseguito un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica

minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti ovvero di 59 se lavoratrici autonome;

rilevato che la norma esclude, dunque, dalla facoltà di accesso alla misura sperimentale le nate nel 1961, in possesso al 31.12.2018 di 57 anni di età;

sussiste una platea di circa 1500 donne, prive di occupazione e di strumenti di sostegno al reddito, che rimarrebbero escluse dalla norma in esame;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, in provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di estendere la data di maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al regime c.d. opzione donna al 31 dicembre 2019.

## **G/1018/3/11**

[PUGLIA](#), [MORONESE](#), [FEDE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il capo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata « quota 100 » e altre disposizioni pensionistiche

considerato che:

con la riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra,

tenuto conto inoltre che:

le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente legislatura non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle «disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle



Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettonamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli idonei requisiti psicofisici, il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate;

c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni suddette.

## **G/1018/4/11**

### PARENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (Atto Senato n. 1018),

premesso che:

l'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cosiddetta «quota 100» o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro.

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società

per azioni ( ... ) al personale dipendente della società medesima spettano ( ... ) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinella del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;

il Governo con l'approvazione, durante l'*iter* legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'ordine del giorno G/981 sez I/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

## **G/1018/5/11**

[PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 20 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo;

considerato che:

il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);

tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di

cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;

tuttavia, i dati sull'istituto *de quo* dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;

come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;

l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.

## **G/1018/6/11**

### [PUGLIA, MORONESE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4, impegna il Governo:  
a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni adeguamenti normativi al fine di tutelare il lavoratore nei periodi di inattività.

## **G/1018/7/11**

[PUGLIA](#), [MORONESE](#), [FEDE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, premesso che:

il capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

considerato che:

l'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca disposizioni in merito alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.

## **G/1018/8/11**

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [FEDE](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1018 «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; premesso che:

il comma 6, dell'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede il divieto di utilizzo del beneficio economico del reddito ovvero della pensione di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli: una ricerca diffusa dal Conagga, cercano la sorte con il *machine gambling* il 66 per cento dei disoccupati, il 47 per cento degli indigenti e il 56 per cento degli appartenenti al ceto medio-basso;

le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall'azzardo;

svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all'azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque dati utili a profilarne comportamenti, inclusi i comportamenti nell'azzardo;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

l'espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido *turn over* e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l'innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere con misure idonee l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d'azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l'impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute;

introdurre, in sostituzione della tessera sanitaria, l'obbligo di un «tesserino dedicato» per i servizi di gioco d'azzardo, ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un *chip* elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza.

## G/1018/9/11

[NOCERINO](#), [GIANNUZZI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [LICHERI](#), [ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [GAUDIANO](#), [LOREFICE](#), [RICCIARDI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premessso che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94 disciplina la residenza delle persone senza fissa dimora, in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede: «Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge»;

- il nostro ordinamento prevede, dunque, la possibilità per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223;

- osservata la procedura prevista per presentare la domanda d'iscrizione all'anagrafe da parte del richiedente, il Comune di iscrizione deve effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato e procedere, in caso di esito positivo, all'effettiva iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere gli atti necessari volti a verificare che i Comuni adempiano alla registrazione dei senza fissa dimora nelle apposite anagrafi nei modi e nei tempi stabiliti.

## G/1018/10/11

[TOSATO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto dichiarato durante l'audizione di fronte alla Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'ANPAL, l'istituto dovrà assumere 6 mila persone entro maggio nel nuovo ruolo di «Navigator», tramite avvisi di selezione, che saranno pubblicati non prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. A reclutare i «navigator», però, non sarà solo l'ANPAL, ma anche le Regioni che si occuperanno di assumerne altri 4 mila;

quanto alla tipologia di assunzione, dovrebbe essere un contratto di collaborazione con l'intento di stabilizzare tutti nel breve tempo, l'iter di selezione dovrebbe essere abbastanza rapido e la formazione sarà fatta «on the job» (durante il lavoro) con una durata di 6-8 mesi;

l'obiettivo principale dell'attività del «navigator» è il seguente: seguire chi beneficia del reddito di cittadinanza aiutandolo nella ricerca di un nuovo lavoro e verificando che tutte le attività che gli vengono proposte vengano svolte davvero e nei tempi. Una figura cruciale che lavorerà insieme ai Centri per l'impiego e che si occuperà per l'appunto della stabilizzazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza;

in attesa che l'ANPAL proceda alla definizione dei requisiti da possedere, sembra che a poter svolgere questo incarico possono essere coloro che hanno una laurea magistrale in: Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, inoltre è molto probabile che possa essere un requisito preferenziale il fatto di avere avuto un'esperienza di 2 anni come selezionatore, responsabile delle risorse umane, o altre attività nelle politiche attive del lavoro,

impegna il Governo:

in vista della definizione dei requisiti necessari per la figura del «navigator», di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata in ruoli di gestione delle risorse umane e simili, non limitandosi a considerare la stessa solo un requisito in più rispetto alla laurea, ma piuttosto un titolo equipollente a quello accademico, richiedendo magari un riferimento temporale maggiore di esperienza che in tal

caso costituisce un valore aggiunto, anche più importante della preparazione teorica.

## **G/1018/10/11 (testo 2)**

[TOSATO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto dichiarato durante l'audizione di fronte alla Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'ANPAL, l'istituto dovrà assumere 6 mila persone entro maggio nel nuovo ruolo di «Navigator», tramite avvisi di selezione, che saranno pubblicati non prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. A reclutare i «navigator», però, non sarà solo l'ANPAL, ma anche le Regioni che si occuperanno di assumerne altri 4 mila;

quanto alla tipologia di assunzione, dovrebbe essere un contratto di collaborazione con l'intento di stabilizzare tutti nel breve tempo, l'*iter* di selezione dovrebbe essere abbastanza rapido e la formazione sarà fatta «on the job» (durante il lavoro) con una durata di 6-8 mesi;

l'obiettivo principale dell'attività del «navigator» è il seguente: seguire chi beneficia del reddito di cittadinanza aiutandolo nella ricerca di un nuovo lavoro e verificando che tutte le attività che gli vengono proposte vengano svolte davvero e nei tempi. Una figura cruciale che lavorerà insieme ai Centri per l'impiego e che si occuperà per l'appunto della stabilizzazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza;

in attesa che l'ANPAL proceda alla definizione dei requisiti da possedere, sembra che a poter svolgere questo incarico possono essere coloro che hanno una laurea magistrale in: Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, inoltre è molto probabile che possa essere un requisito preferenziale il fatto di avere avuto un'esperienza di 2 anni come selezionatore, responsabile delle risorse umane, o altre attività nelle politiche attive del lavoro, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista della definizione dei requisiti necessari per la figura del «navigator», di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata in ruoli di gestione delle risorse umane e simili, non limitandosi a considerare la stessa solo un requisito in più rispetto alla laurea, ma piuttosto un titolo equipollente a quello accademico, richiedendo magari un riferimento temporale maggiore di esperienza che in tal caso costituisce un valore aggiunto, anche più importante della preparazione teorica.

## **G/1018/11/11**

[NANNICINI](#)

Il Senato,

premessi che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanese è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo:

ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

## **x1.1 (già 1.18)**

### [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della "pensione di garanzia" per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis) il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato "pensione di garanzia", di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di "pensione di garanzia", di cui alla lettera a),



in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla "pensione di garanzia", che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

1-*quater*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».

## Art. 1

### 1.1

#### FLORIS, TOFFANIN

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (*Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano sostituire le parole: "reddito di cittadinanza" con le seguenti: "reddito di dignità";

b) ovunque ricorrano sostituire le parole: "pensione di cittadinanza" con le seguenti: "pensione di dignità".

2. Ai fini di cui al presente Capo le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 2. - (*Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità*) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.

2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.

3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 3 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.

5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala

di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

7. Il requisito reddituale di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3. - (*Beneficio economico*) - 1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 (9.744) euro.

2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4. - (*Reddito di dignità da lavoro*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3).

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente:* «Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni»;

b) *la rubrica del Capo I con la seguente:* «Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità».

c) *ovunque ricorra sostituire le parole:* «Rdc» e «reddito di cittadinanza», *con le seguenti:* «reddito di dignità»; *e le parole:* «pensione di cittadinanza» *con le seguenti:* «pensione di dignità»;

d) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8,» *con le seguenti:* «1, 2 e 3»;

2) *al comma 5 sopprimere le parole:* «ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;

3) *al comma 8, sopprimere la lettera a);*

4) *sopprimere il comma 12;*

5) *al comma 9 sopprimere le parole:* «articolo 8»;

6) *al comma 10 sopprimere le parole:* «articolo 8»;

e) *all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 1.14

### AIMI

*Al Capo I, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «reddito di cittadinanza» *con le seguenti:* «reddito di residenza»

## 1.15

### BERTACCO, CIRIANI

Al Capo I, apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure a sostegno della famiglia.»;

2. all'articolo 1:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» e le parole: «e nel mondo del lavoro»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;

3. all'articolo 2:

a) al comma 1:

1. alla lettera a), dopo le parole: «deve essere» aggiungere le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2);

2. alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560» e sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sostituire le parole da: «di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni» con le seguenti: «minorenni ovvero con disabilità» e le parole: «di 2,1» con le seguenti: «di 2,5»;

4. all'articolo 3:

a) al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560», alla lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 1.800»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 5, sostituire le parole: «della richiesta» con le seguenti: «del compimento del sessantesimo anno di età»;

d) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;

5. sopprimere gli articoli 4 e 6;

6. all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

7. all'articolo 7:

a) sopprimere i commi da 5 a 13;

b) al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego» e: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)»;

8. dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il "Reddito di infanzia", quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia"; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera *b*), numero 4).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1».

9. sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8. - (*Lavoro di cittadinanza*). - 1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.

2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta».

10. all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: «sulla base delle» fino a: «ANPAL» con le seguenti: «anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS»;

11. all'articolo 12:

*a*) al comma 1, sopprimere le parole: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza,»;

*b*) sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

«3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse

alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;

c) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc, della Pensione di cittadinanza» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3,»;

12. dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis. (*Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'introduzione del quoziente familiare", con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.

3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

13. All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: «(Clausola di salvaguardia)».

## 1.2

### PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione*). - 1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le 'Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia', oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai

sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.";

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13;*

b) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - *(Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) - 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro", con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento.

3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse



del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati».

### 1.3

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Introduzione del Salario di disoccupazione. Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019 è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpI di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° aprile 2019. Per quanto non previsto dal presente articolo, al salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

*b)* possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

*c)* possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera *b)*, non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Il salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 11, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

5. Il salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Il salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

6. Il salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Al salario di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. Il salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per i soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

8. Il comma 1 dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente: "1. Ai disoccupati percettori del Salario di disoccupazione, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata 'Assegno individuale di ricollocazione', graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può farne richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso."

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su proposta dell'ANPAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a)* coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b)* distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c)* durata della disoccupazione;
- d)* retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di

disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di inclusione percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014;

*e)* in caso di soggetti percettori del Reddito di inclusione, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

10. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari, sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

11. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

*b)* all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

*c)* all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione secondo le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

*d)* all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare

pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1 ";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2."

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13 e sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (Disposizioni finanziarie). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere:

a) sul "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

b) su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali denominato «Fondo per lo sviluppo dei servizi di sostegno al reddito e alla ricollocazione in caso di disoccupazione», nella misura di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 1, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul Reddito di inclusione e sul Salario di disoccupazione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 255 è abrogato;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole: «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;

2) al primo periodo sostituire le parole: «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, » sono soppresse.

## 1.4

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#),

[BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".

*Conseguentemente,*

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

2) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

3)

a) *sostituire la rubrica del Capo I, con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione»;*

b) *al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», con le seguenti: «disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione».*

## 1.5

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «in via sperimentale per il triennio 2019-2021».

## 1.6

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «dicembre 2019».*

## 1.7

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «novembre 2019».*

## **1.8**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «ottobre 2019».*

## **1.9**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «settembre 2019».*

## **1.10**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «agosto 2019».*

## **1.11**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «luglio 2019».*

## **1.12**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, le parole: «aprile 2019» sono sostituite con le seguenti: «giugno 2019».*

## **1.13**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2019» con le seguenti: «maggio 2019».*

## 1.16

### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro»  
*con le seguenti:* «diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».

## 1.17

### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 14, sopprimere le parole:* «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

## 1.19

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2-bis. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del



Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;*

b) *all'articolo 3:*

1) *sopprimere il comma 2;*

2) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

3) *al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: «i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero»;*

d) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";*

2) *al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";*

3) *al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"*

## 1.20

### MISIANI, ROSSOMANDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 1.21

### ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 67 anni» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 1.22

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 2010, n. 122,» *inserire le seguenti*: «ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

**1.23**

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La misura di cui al presente comma è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».

**1.24**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «del componente del nucleo più giovane», *con le seguenti*: «di un componente del nucleo».

**1.25**

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.»;

b) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nonché nei casi in cui nel nucleo familiare convivano una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013»;

c) *all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente*:

«4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 3,0. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti, componenti in condizioni di disabilità, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato di un valore pari 0,1 per ciascun componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita a fini ISEE.».

## 1.26

### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».

## 1.27

### [FLORIS, TOFFANIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge».

## Art. 2

## 2.1

### [BERTACCO, CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: «deve essere» *aggiungere le seguenti*: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia».

*Conseguentemente sopprimere*:

- a) i numeri 1) e 2);
- b) il comma 4 dell'articolo 5

## 2.2

### [FAGGI, SIMONE BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL](#)

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: «il componente richiedente il beneficio deve essere» *inserire la seguente*: «cumulativamente».

## 2.3

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1)*, *con il seguente*: «1) in possesso della cittadinanza italiana»;

## 2.4

### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente*: «1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;»

## 2.5

### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente*: «1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;».

## 2.6

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire numero 1), con il seguente*: «1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;».

## 2.7

### PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole*: «in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea» *con le seguenti*: «cittadino dell'Unione».

## 2.8

### ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, UMBERTO BOSSI, SIMONE BOSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a), paragrafo 1), sopprimere le parole*: «suo familiare»;
- b) *al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 6.000» *con le seguenti*: «ad una soglia media di euro 6.000, rilevata nei sei mesi precedenti la richiesta.»;
- c) *al comma 5, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole*: «, ovvero se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia municipale;».

## 2.9

## PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, lettera a), *numero 1) sostituire le parole:* «ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti:* «ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al comma 1, lettera a), numero 2)»; *e sostituire le parole:* «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» *con le seguenti:* «residente in Italia per almeno due anni».

## 2.10

### DE POLI

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sostituire le parole:* «ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti:* «ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) *al numero 2) sostituire le parole:* «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» *con le seguenti:* «residente in Italia per almeno cinque anni» *e aggiungere in fine aggiunte le seguenti parole:* «ovvero risulti per un tempo equivalente l'inclusione in un programma sociale, certificata da parte di un servizio sociale con riferimento al soggetto senza fissa dimora».

## 2.11

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), *numero 1, sostituire le parole:* «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti:* «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» *e al numero 2), sostituire le parole:* «per almeno 10 anni» *con le seguenti:* «per almeno cinque anni».

## 2.12

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), *numero 1, sostituire le parole:* «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti:* «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; *e, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 61,94 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147»;

*e, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,»;*

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, lettera a), *numero 1*, *sostituire le parole*: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti*: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

**2.14**

[NUGNES](#)

Al comma 1, lettera a) *apportare le seguenti modifiche*:

1) *al numero 1*), *dopo le parole*: «soggiornanti di lungo periodo» *inserire le seguenti*: «ovvero cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria»;

2) *al numero 2*) *sostituire le parole*: «per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo» *con le seguenti*: «residente in Italia da almeno due anni in modo continuativo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio».

**2.15**

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *sostituire il numero 2) con il seguente*:

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;

b) *dopo il numero 2 aggiungere il seguente*:

«2-bis) persone senza fissa dimora».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente*:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**2.16**

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#),  
[TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente*:

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente*:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.17

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 2) con il seguente*: «2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda».

## 2.18

[AIMI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole*: «10 anni» *con le seguenti*: «20 anni».

## 2.19

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole*: «residente in Italia per almeno 10 anni» *con le seguenti*: «residente in Italia per almeno 18 anni».

## 2.20

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole*: «residente in Italia per almeno 10 anni» *con le seguenti*: «residente in Italia per almeno 17 anni e 11 mesi».

## 2.21

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole*: «residente in Italia per almeno 10 anni» *con le seguenti*: «residente in Italia per almeno 17 anni e 10 mesi».

## 2.22



[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 9 mesi».*

**2.23**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 8 mesi».*

**2.24**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 7 mesi».*

**2.25**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 6 mesi».*

**2.26**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 5 mesi».*

**2.27**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 4 mesi».*

**2.28**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 3 mesi».*

**2.29**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 2 mesi».*

**2.30**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni e 1 mese».*

**2.31**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 17 anni».*

**2.32**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 11 mesi».*

**2.33**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 10 mesi».*

**2.34**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 9 mesi».*

**2.35**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 8 mesi».*

**2.36**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 7 mesi».*

**2.37**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 6 mesi».*

**2.38**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 5 mesi».*

**2.39**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 4 mesi».*

**2.40**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 3 mesi».*

**2.41**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 2 mesi».*

**2.42**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni e 1 mese».*

**2.43**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 16 anni».*

**2.44**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 11 mesi».*

**2.45**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 10 mesi».*

**2.46**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 9 mesi».*

**2.47**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 8 mesi».*

**2.48**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 7 mesi».*

**2.49**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 6 mesi».*

**2.50**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 5 mesi».*

**2.51**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 4 mesi».*

**2.52**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 3 mesi».*

**2.53**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 2 mesi».*

**2.54**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni e 1 mese».*

**2.55**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 15 anni».*

**2.56**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 11 mesi».*

**2.57**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 10 mesi».*

**2.58**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 9 mesi».*

**2.59**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 8 mesi».*

**2.60**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 7 mesi».*

**2.61**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 6 mesi».*

**2.62**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 5 mesi».*

**2.63**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 4 mesi».*

**2.64**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 3 mesi».*

**2.65**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 2 mesi».*

**2.66**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni e 1 mese».*

**2.67**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 14 anni».*

**2.68**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 11 mesi».*

**2.69**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 10 mesi».*

**2.70**



[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 9 mesi».*

**2.71**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 8 mesi».*

**2.72**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 7 mesi».*

**2.73**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 6 mesi».*

**2.74**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 5 mesi».*

**2.75**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 4 mesi».*

**2.76**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 3 mesi».*

**2.77**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 2 mesi».*

**2.78**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni e 1 mese».*

**2.79**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 13 anni».*

**2.80**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 11 mesi».*

**2.81**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 10 mesi».*

**2.82**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 9 mesi».*

**2.83**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 8 mesi».*

**2.84**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 7 mesi».*

**2.85**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 6 mesi».*

**2.86**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 5 mesi».*

**2.87**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 4 mesi».*

**2.88**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 3 mesi».*

**2.89**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 2 mesi».*

**2.90**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni e 1 mese».*

**2.91**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 12 anni».*

**2.92**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 11 mesi».*

**2.93**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 10 mesi».*

**2.94**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 9 mesi».*

**2.95**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 8 mesi».*

**2.96**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 7 mesi».*

**2.97**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 6 mesi».*

**2.98**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 5 mesi».*

**2.99**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 4 mesi».*

**2.100**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 3 mesi».*

**2.101**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 2 mesi».*

**2.102**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni e 1 mese».*

**2.103**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 11 anni».*

**2.104**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 11 mesi».*

**2.105**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 10 mesi».*

**2.106**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 9 mesi».*

**2.107**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 8 mesi».*

**2.108**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 7 mesi».*

**2.109**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 6 mesi».*

**2.110**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 5 mesi».*

**2.111**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 4 mesi».*

**2.112**

CIRIANI

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 3 mesi».*

**2.113**

CIRIANI

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 2 mesi».*

**2.114**

CIRIANI

*Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni» con le seguenti: «residente in Italia per almeno 10 anni e 1 mese».*

**2.115**

PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 1, lettera a), punto 2, aggiungere, dopo le parole: «residente in Italia» le seguenti: «se straniero» e aggiungere in fine il seguente periodo: «e residente in Italia, se italiano, da almeno 6 mesi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».*

**2.116**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni» e, all'articolo 12, comma 1, le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.



2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, » con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028) mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

2.117

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2, *sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni».*

## 2.118

[LAUS](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.119

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

## 2.120

[GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.121

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova».*

## 2.122

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire ai*

soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica».

## 2.123

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 2)*, aggiungere il seguente:

«2-bis) residente in Italia anche in via non continuativa negli ultimi due anni nel caso in cui si trovi in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015».

## 2.124

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 2)*, aggiungere il seguente:

«2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio».

## 2.125

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 2)*, aggiungere il seguente:

«2-bis) titolare di certificazione di progetto di sostegno sociale rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e terzo settore, che attesti che la persona date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità è nota ai servizi e riceve regolarmente assistenza di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento».

## 2.126

[AIMI](#)

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 2)* aggiungere il seguente:

«3) per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;».

**2.127**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 10.000 euro».*

**2.128**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.990 euro».*

**2.129**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.980 euro».*

**2.130**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.970 euro».*

**2.131**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.960 euro».*

**2.132**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.950 euro».*

## **2.133**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.940 euro».*

## **2.134**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.930 euro».*

## **2.135**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.920 euro».*

## **2.136**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.910 euro».*

## **2.137**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.900 euro».*

## **2.138**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.890 euro».*

## **2.139**

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.880 euro».*

## **2.140**

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.870 euro».*

## **2.141**

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.860 euro».*

## **2.142**

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.850 euro».*

## **2.143**

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.840 euro».*

## **2.144**

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.830 euro».*

**2.145**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.820 euro».*

**2.146**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.810 euro».*

**2.147**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.800 euro».*

**2.148**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.790 euro».*

**2.149**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.780 euro».*

**2.150**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.770 euro».*

## 2.151

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.760 euro».

## 2.152

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.750 euro».

## 2.153

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.740 euro».

## 2.154

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.730 euro».

## 2.155

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.720 euro».

## 2.156

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.710 euro».



**2.157**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.700 euro».*

**2.158**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.690 euro».*

**2.159**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.680 euro».*

**2.160**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.670 euro».*

**2.161**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.660 euro».*

**2.162**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.650 euro».*

## 2.163

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.640 euro».*

## 2.164

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.630 euro».*

## 2.165

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.620 euro».*

## 2.166

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.610 euro».*

## 2.167

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.600 euro».*

## 2.168

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.590 euro».*

**2.169**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.580 euro».*

**2.170**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.570 euro».*

**2.171**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.560 euro».*

**2.172**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.550 euro».*

**2.173**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.540 euro».*

**2.174**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.530 euro».*

**2.175**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.520 euro».*

**2.176**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.510 euro».*

**2.177**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.500 euro».*

**2.178**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.490 euro».*

**2.179**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.480 euro».*

**2.180**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.470 euro».*

**2.181**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.460 euro».

**2.182**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.450 euro».

**2.183**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.440 euro».

**2.184**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.430 euro».

**2.185**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.420 euro».

**2.186**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1)* sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.410 euro».

**2.187**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.400 euro».*

**2.188**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.390 euro».*

**2.189**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.380 euro».*

**2.190**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b) *numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 9.370 euro».*

**2.191**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.500 euro».*

**2.192**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.510 euro».*

**2.193**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.520 euro».*

**2.194**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.530 euro».*

**2.195**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.540 euro».*

**2.196**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.550 euro».*

**2.197**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.560 euro».*

**2.198**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.570 euro».*

**2.199**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.580 euro».*

**2.200**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.590 euro».*

**2.201**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.600 euro».*

**2.202**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.610 euro».*

**2.203**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.620 euro».*

**2.204**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.630 euro».*



**2.205**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.640 euro».*

**2.206**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.650 euro».*

**2.207**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.660 euro».*

**2.208**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.670 euro».*

**2.209**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.680 euro».*

**2.210**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.690 euro».*

## **2.211**

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.700 euro».*

## **2.212**

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.710 euro».*

## **2.213**

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.720 euro».*

## **2.214**

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.730 euro».*

## **2.215**

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.740 euro».*

## **2.216**

### CIRIANI

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.750 euro».*

**2.217**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.760 euro».*

**2.218**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.770 euro».*

**2.219**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.780 euro».*

**2.220**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.790 euro».*

**2.221**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.800 euro».*

**2.222**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro» con le seguenti: «inferiore a 8.810 euro».*

**2.223**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.820 euro».*

**2.224**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.830 euro».*

**2.225**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.840 euro».*

**2.226**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.850 euro».*

**2.227**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.860 euro».*

**2.228**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.870 euro».*

**2.229**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.880 euro».*

**2.230**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.890 euro».*

**2.231**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.900 euro».*

**2.232**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.910 euro».*

**2.233**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.920 euro».*

**2.234**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.930 euro».*

**2.235**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.940 euro».*

**2.236**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.950 euro».*

**2.237**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.960 euro».*

**2.238**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.970 euro».*

**2.239**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.980 euro».*

**2.240**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 8.990 euro».*

**2.241**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.000 euro».*

**2.242**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.050 euro».*

**2.243**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.100 euro».*

**2.244**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.110 euro».*

**2.245**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.120 euro».*

**2.246**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.130 euro».*

**2.247**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.140 euro».*

**2.248**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.150 euro».*

**2.249**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.160 euro».*

**2.250**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.170 euro».*

**2.251**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.180 euro».*

**2.252**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.190 euro».*



**2.253**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.200 euro».*

**2.254**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.210 euro».*

**2.255**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.220 euro».*

**2.256**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.230 euro».*

**2.257**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.240 euro».*

**2.258**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.250 euro».*

**2.259**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.260 euro».*

**2.260**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.270 euro».*

**2.261**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.280 euro».*

**2.262**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.290 euro».*

**2.263**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.300 euro».*

**2.264**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.310 euro».*

**2.265**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.320 euro».*

**2.266**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.330 euro».*

**2.267**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.340 euro».*

**2.268**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «inferiore a 9.360 euro», con le seguenti: «inferiore a 9.350 euro».*

**2.269**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 1), alla fine aggiungere: «ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;».*

**2.270**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

*Al comma 1, lettera b), al numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 2.271

### AIMI

*Al comma 1, lettera b), al n.1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento».*

## 2.272

### AIMI

*Al comma 1, lettera b), al numero 2) dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

## 2.273

### BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».*

## 2.274

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 40.000».

**2.275**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 39.500».

**2.276**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 39.000».

**2.277**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 38.500».

**2.278**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 38.000».

**2.279**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 37.500».

**2.280**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 37.000».

**2.281**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 36.500».

**2.282**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 36.000».

**2.283**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 35.500».

**2.284**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 35.000».

**2.285**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 34.500».

**2.286**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 34.000».

**2.287**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 33.500».

**2.288**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 33.000».

**2.289**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 32.500».

**2.290**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 32.000».

**2.291**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 2*), *sostituire le parole*: «ad una soglia di euro 30.000», *con le seguenti*: «ad una soglia di euro 31.500».

**2.292**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), *sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 31.000».*

**2.293**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), *sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.000».*

**2.294**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), *sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.100».*

**2.295**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), *sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.150».*

**2.296**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), *sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.199».*

**2.297**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), *sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.200».*

**2.298**



[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.250».*

**2.299**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.299».*

**2.300**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.300».*

**2.301**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.350».*

**2.302**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.399».*

**2.303**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.400».*

**2.304**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.450».*

**2.305**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.499».*

**2.306**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.500».*

**2.307**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.550».*

**2.308**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.599».*

**2.309**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.600».*

**2.310**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.650».*

**2.311**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.699».*

**2.312**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.700».*

**2.313**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.750».*

**2.314**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.799».*

**2.315**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.800».*

**2.316**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.850».*

**2.317**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.899».*

**2.318**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.900».*

**2.319**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.950».*

**2.320**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ad una soglia di euro 30.000», con le seguenti: «ad una soglia di euro 29.999».*

**2.321**

[AIMI](#)

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, dall'ambasciata o dal consolato competente, corredata da traduzione giurata, attestante il mancato possesso di beni immobili nel Paese di origine. La mancata presentazione della certificazione di cui al precedente periodo comporta la non accettazione della domanda di ammissione al RdC».*

## 2.322

### TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 3*).

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 2.323

### AIMI

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «un valore del patrimonio mobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

## 2.324

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;».*

## 2.325

### IANNONE, BERTACCO

Al comma 1, lettera b), *punto 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

## 2.326

### TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), *numero 3), sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche*:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole*: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti*: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28*:

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole*: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti*: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente*: «*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 2.327

### FENU, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), *numero 3), dopo le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *inserire le seguenti*: «e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».

## 2.328

### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «per euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE,», *con le seguenti*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».

## 2.329

### [NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «disabilità, come definita a fini ISEE,», *con le seguenti*: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.330

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 10.000 per ogni componente con disabilità».

## 2.331

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 9.500 per ogni componente con disabilità».

## 2.332

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 9.000 per ogni componente con disabilità».

### 2.333

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 8.500 per ogni componente con disabilità».

### 2.334

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 8.000 per ogni componente con disabilità».

### 2.335

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 7.500 per ogni componente con disabilità».

### 2.336

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 7.000 per ogni componente con disabilità».

### 2.337

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 6.500 per ogni componente con disabilità».

### 2.338

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 6.000 per ogni componente con disabilità».



## 2.339

### CIRIANI

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *sostituire le parole*: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», *con le seguenti*: «euro 5.500 per ogni componente con disabilità».

## 2.340

### D'ARIENZO, TARICCO

Al comma 1, lettera b), *numero 3*), *dopo la parola*: «nucleo», *inserire le seguenti*: «purché i requisiti fissati non siano stati conseguiti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 2.341

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera b), *sostituire il punto 4*), *con il seguente*:

«4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui e nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una soglia di euro 12.000, soglie moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata, ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, ad euro 7.560 ed a euro 16.560 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non auto sufficiente ai sensi del citato allegato 3. In ogni caso tali soglie sono incrementate rispettivamente ad euro 9.360 ed a euro 18.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;».

## 2.342

### PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 4*) *sostituire le parole*: «soglia di euro 6.000 annui» con le seguenti: «soglia di euro 4.800 annui»;

b) *sostituire il comma 4*, *con il seguente*:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni;*

a) *alla lettera a*), *sostituire le parole*: «fino alla soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti*:

«fino alla soglia di euro 4.800 annui»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «fino ad un massimo di euro 3.360 annui» con le seguenti: «fino ad un massimo di euro 4.560 annui».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4) e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.343

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4», con le seguenti: «di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 4;*

b) *all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*

c) *all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;*

d) *all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*

e) *all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni a decorrere dal 2021 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 2.344

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, lettera b), *numero 4), secondo periodo, dopo le parole: «euro 7.560», inserire le seguenti: «nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica».*

## 2.345

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

Al comma 1, lettera b), *al numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della*

scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6,297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 2.346

[FAGGI](#), [FERRERO](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [DE VECCHIS](#), [FREGOLENT](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4 inserire il seguente:*

«*4-bis*) almeno uno dei componenti che abbia corrisposto, nei dieci anni precedenti, imposte e contributi da lavoro, in un qualsiasi importo e per almeno 24 mesi, anche non continuativi;».

## 2.347

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

## 2.348

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).*

## 2.349

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.350

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.351

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.352

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.353

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.354

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.355

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.356

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.357

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.358

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.359

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.360

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.361

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.362

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.363

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.364

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la

richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.365

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.366

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.367

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.368

### CIRIANI



Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.369

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.370

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.371

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.372

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli undici mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.373

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.374

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.375

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1,800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.376

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.377

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.378

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.379

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.380

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.381

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.382

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.383

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.384

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dieci mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.385

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.386

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.387

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista\* un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.388

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.389

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.390

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.391

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.392

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.393

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.394

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.395

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.396

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei nove mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1,800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.397

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.398

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.399

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».



## **2.400**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## **2.401**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## **2.402**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## **2.403**

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.404

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1,800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.405

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.406

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.407

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.408

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta negli otto mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.409

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.410

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.411

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.412

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.413

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.414

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.415

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.416

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.417

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.418

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.419

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.420

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sette mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.421

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.422

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.423

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.424

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.425

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.426

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.427

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.428

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.429

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.430

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.431

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».



## 2.432

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nel mese antecedente la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.433

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.434

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.435

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.436

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.437

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.438

### [CIRIANI](#)

Il comma 1, lettera c) *numero 1) è sostituito con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.439

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.440

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.441

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.442

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.443

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.444

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.445

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.446

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.447

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.448

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.449

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.450

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.451

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.452

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.453

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.454

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.455

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.456

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei tre mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.457

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.458

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.459

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a L800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.460

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.461

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.462

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.463

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».



## 2.464

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.465

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.466

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.467

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.468

### CIRIANI

Il comma 1, lettera c), *numero 1)*, è sostituito con il seguente:

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei quattro mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.469

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1)* con il seguente:

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.470

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1)* con il seguente:

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.471

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1)* con il seguente:

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.472

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.473

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.474

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.475

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.476**

CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.477**

CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.478**

CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.479**

CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei cinque mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.480

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nel mese antecedente, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.481

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.482

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei tre mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.483

### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei quattro mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.484**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei cinque mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.485**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.486**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei sette mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.487**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli otto mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.488

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei nove mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.489

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dieci mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.490

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta negli undici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

## 2.491

### CIRIANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli superiori a 300 cc, immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;».

**2.492**

[D'ARIENZO, TARICCO](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole da: «la prima volta» a: «250 cc», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 2000 o motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc».*

**2.493**

[D'ARIENZO, TARICCO](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole da: «la prima volta» a: «antecedenti», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro».*

**2.494**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «1.600 cc», con le seguenti: «2.000 cc».*

**2.495**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «1.600 cc», con le seguenti: «1.900 cc».*

**2.496**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «1.600 cc», con le seguenti: «1.800 cc».*

**2.497**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «1.600 cc», con le seguenti: «1.700 cc».*

**2.498**

[CIRIANI](#)



Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «1.000 cc».*

**2.499**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «900 cc».*

**2.500**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «800 cc».*

**2.501**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «700 cc».*

**2.502**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «600 cc».*

**2.503**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «500 cc».*

**2.504**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «450 cc».*

**2.505**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «400 cc».*

**2.506**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «350 cc».*

**2.507**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *numero 1*), *sostituire le parole: «250 cc», con le seguenti: «300 cc».*

**2.508**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero 2*).

**2.509**

[AIMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento alla situazione contributiva:

1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni;».

**2.510**

[AIMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:

1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno;».

**2.511**

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono, altresì, presentare la documentazione attestante i redditi percepiti nel paese di origine e provenienza nonché attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e di provenienza, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana».

**2.512**

[AUGUSSORI](#), [SIMONE BOSSI](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), e per comprovare la composizione del nucleo familiare, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

**2.513**

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Ai fini dell'accesso al Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera *a*), n. 2) non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni».

**2.514**

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 500 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa

prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori».

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente: «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 2, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 2.515

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di disabilità», inserire le seguenti: «, di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

## 2.578 (già 4.27)

[ROSSOMANDO](#), [CIRINNÀ](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#), [PARENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei casi di cui al presente comma ai fini dell'accesso al beneficio e del computo dell'importo spettante al nucleo non è considerata la condizione reddituale e patrimoniale del componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera b).».

## 2.516

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sopprimere il comma 3.

## 2.517

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

## 2.518

[AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3».*

## 2.519

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «Non hanno diritto al Rdc», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «perdono il diritto per il beneficio del RdC per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,».

## 2.520

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nei dodici mesi», con le seguenti: «nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».

## 2.521

[D'ARIENZO](#), [NANNICINI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 3, dopo la parola: «causa», inserire le seguenti: «e per quelle i cui motivi sono extra volontari o indotti per i quali le cause saranno accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».*

## 2.522

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i casi cui, in seguito alle dimissioni, tali soggetti documentino la frequenza a corsi formativi o la ricerca attiva di una ricollocazione lavorativa».*

## 2.523

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità (ex art. 55 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151), la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le Direzioni del Lavoro previste dalla legge 15 luglio 1996, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni».

**2.524**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo/il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7 comma 15-bis del presente decreto. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 7 dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.».

**2.525**

[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Altresì, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cause sono accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».

**2.526**

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

**2.527**

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

**2.528**

[AIMI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.».

**2.529**

[AIMI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini di origine straniera:

a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992 n.91;

b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91».

**2.530**

[AIMI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo».

**2.531**

[AIMI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:

a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;



b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano».

## 2.532

### [AIMI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, con sentenza di condanna penale passata in giudicato, per:

- a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Titolo XII Capo I del codice penale;
- b) reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;
- c) reati in materia di sostanze stupefacenti ex DPR 309/90;
- d) reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis del codice penale;
- e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Titolo I Capo I del codice penale;
- f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Titolo I Capo II del codice penale».

## 2.533

### [AIMI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto ai RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego».

## 2.534

### [LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

*Conseguentemente*

1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.094 milioni di euro nel 2019, di 7.331 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.410 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 200 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: « pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.497 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.910,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.658 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.819 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

**2.535**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

## 2.536

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 153, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

## 2.537

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

## 2.538

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sostituire il comma 4 con seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 153».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre

2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

## 2.539

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

## 2.540

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*) numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

## 2.541

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 4 sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «allo 0,3 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,5».

## 2.542

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «allo 0,35 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,4».

## 2.543

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore

di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1» *sono sostituite con:* «è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,4».

*Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole:* «Inoltre, il parametro della scala di equivalenza è incrementato di ulteriori 0.4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed in tal caso il parametro massimo è elevato fino a 3».

## 2.544

### TOFFANIN, FLORIS

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «maggiore di anni 18» *le seguenti:* «, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non auto sufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:*«6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:* «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 2.545

### AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, DI PIAZZA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni».

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad

1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,3 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.»;

*b) all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.545 (testo 2)

[AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DI PIAZZA](#), [FEDE](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni».

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.»;

*b) all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 2.546

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «componente minorenni» le seguenti: «e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da:* «ovvero sono ricoverati» *fino a:* «di altra amministrazione pubblica.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*b) all'articolo 28:*

*1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 2.547

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «fino ad un massimo di 2,1».

## 2.548

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui, articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 2.549

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.550

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5».

## 2.551

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

All'articolo 2, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

## 2.552

[GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente con disabilità minorenni.



4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 2.553

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a) del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3, e 4, in quanto compatibili».

## 2.554

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili».

## 2.555

[PESCO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [L'ABBATE](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis*) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 30 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 2.555 (testo 2)

[PESCO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [L'ABBATE](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis*) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera *b-bis*), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 2.556

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».

## 2.557

[LONARDO](#)

Dopo il comma 5, *aggiungere il seguente*:

«*5-bis*. Ai soli fini del Rdc, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, di età superiore ai 26 anni, che si trova nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli, non può in nessun modo concorrere a costituire nucleo familiare individuale, neanche attraverso i componenti della famiglia anagrafica con cui risiede».

## 2.558

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

All'articolo 2, sostituite il comma 6, con il seguente:

«6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1 lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste».

## 2.559

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «commi 2 e 3, lettera e),».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.560

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi» con le seguenti: «con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a

7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 2.561

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«*1-bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.562

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*All'articolo 2, comma 6, sopprimere il seguente periodo:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

## 2.563

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

**2.564**

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

**2.565**

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «inclusi nell'ISEE», *sostituire le parole*: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti*: «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

**2.566**

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti*: «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

**2.567**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

**2.568**

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 6, prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8

agosto 1991, n. 261».

## 2.569

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 6, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

## 2.570

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente: «È inoltre parimente sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare».

## 2.571

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 1» *con le seguenti*: «e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

## 2.572

[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nei confronti dei soggetti ammessi al Rdc sono svolti accertamenti, a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. A tal fine, l'INPS invia gli elenchi dei beneficiari alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle entrate, in particolare per quei singoli o nuclei senza redditi ovvero senza redditi da lavoro».

## 2.573

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.574

### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 70 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di sei mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 86 milioni di euro per l'anno 2019 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

## 2.575

### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 50 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di cinque mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2019 e in 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

## 2.576

### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri

derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

## 2.577

### DE BERTOLDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Rdc, non è compatibile, con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 luglio 1998, 286 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del DPR n.394/99».

## Art. 3

### 3.1

#### BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre»;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:*

«b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.2

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.500».*

### 3.3

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.490».*



### 3.4

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.480».*

### 3.5

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.470».*

### 3.6

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *le parole: «euro 6.000», sono sostituite con le seguenti: «euro 8.460».*

### 3.7

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.440».*

### 3.8

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.430».*

### 3.9

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8,420».*

### 3.10

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.410».*

### 3.11

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8,400».*

### 3.12

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.390».*

### 3.13

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.380».*

### 3.14

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.370».*

### 3.15

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.360».*

### 3.16

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», sostituire sostituite con le seguenti: «euro 8.350».*

### 3.17

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.340».*

### 3.18

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.330».*

### 3.19

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.320».*

### 3.20

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.310».*

### 3.21

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.300».*

### 3.22

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.290».*

### 3.23

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.280».*

### 3.24

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.270».*

**3.25**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.260».*

**3.26**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.250».*

**3.27**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.240».*

**3.28**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.230».*

**3.29**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.220».*

**3.30**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.210».*

### 3.31

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.200».*

### 3.32

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.190».*

### 3.33

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.180».*

### 3.34

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.170».*

### 3.35

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.160».*

### 3.36

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.150».*

### 3.37

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.140».*

### 3.38

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.130».*

### 3.39

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.120».*

### 3.40

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.110».*

### 3.41

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.100».*

### 3.42

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.090».*

### 3.43

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.080».*

### 3.44

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.070».*

### 3.45

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.060».*

### 3.46

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.050».*

### 3.47

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.040».*

### 3.48

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.030».*

### 3.49

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.020».*

### 3.50

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.010».*

### 3.51

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 8.000».*

**3.52**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.990».*

**3.53**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.980».*

**3.54**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6,000», con le seguenti: «euro 7.970».*

**3.55**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.960».*

**3.56**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.950».*

**3.57**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.940».*



**3.58**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.930».*

**3.59**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.920».*

**3.60**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.910».*

**3.61**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.900».*

**3.62**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.890».*

**3.63**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.880».*

**3.64**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.870».*

**3.65**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.860».*

**3.66**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.850».*

**3.67**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.840».*

**3.68**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.830».*

**3.69**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.820».*

**3.70**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.810».*

**3.71**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.800».*

### 3.72

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.790».*

### 3.73

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.780».*

### 3.74

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.770».*

### 3.75

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.760».*

### 3.76

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.750».*

### 3.77

#### CIRIANI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.740».*

### 3.78

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.730».*

**3.79**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.720».*

**3.80**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.710».*

**3.81**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.700».*

**3.82**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.690».*

**3.83**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.680».*

**3.84**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.670».*

**3.85**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.660».*

**3.86**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.650».*

**3.87**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.640».*

**3.88**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.630».*

**3.89**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.620».*

**3.90**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.610».*

**3.91**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.600».*

### **3.92**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6,000», con le seguenti: «euro 7.590».*

### **3.93**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6,000», con le seguenti: «euro 7.580».*

### **3.94**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», sostituite con le seguenti: «euro 7.570».*

### **3.95**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.560».*

### **3.96**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.550».*

### **3.97**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.540».*

### **3.98**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.530».*

### **3.99**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.520».*

### **3.100**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.510».*

### **3.101**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.500».*

### **3.102**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.490».*

### **3.103**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.480».*

### **3.104**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.470».*

### **3.105**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.460».*

**3.106**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.450».*

**3.107**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *le parole: «euro 6.000», sono sostituite con le seguenti: «euro 7.440».*

**3.108**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.430».*

**3.109**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.420».*

**3.110**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.410».*

**3.111**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.400».*



**3.112**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.390».*

**3.113**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.380».*

**3.114**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.370».*

**3.115**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.360».*

**3.116**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.350».*

**3.117**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.340».*

**3.118**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.330».*

### **3.119**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.320».*

### **3.120**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.310».*

### **3.121**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.300».*

### **3.122**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.290».*

### **3.123**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.280».*

### **3.124**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.270».*

### **3.125**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.260».*

### **3.126**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.250».*

### **3.127**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.240».*

### **3.128**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.230».*

### **3.129**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.220».*

### **3.130**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.210».*

### **3.131**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.200».*

### **3.132**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000», con le seguenti: «euro 7.190».*

**3.133**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.180».*

**3.134**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.170».*

**3.135**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.160».*

**3.136**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.150».*

**3.137**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.140».*

**3.138**

[CIRIANI](#)

Al comma 1 lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.130».*

**3.139**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.120».*

**3.140**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.110».*

**3.141**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.100».*

**3.142**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.090».*

**3.143**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.080».*

**3.144**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.070».*

**3.145**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.060».*

**3.146**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.050».*

**3.147**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.040».*

**3.148**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.030».*

**3.149**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.020».*

**3.150**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.010».*

**3.151**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.000».*

**3.152**

[CIRIANI](#)

Al comma 1 lettera a), *le parole: «euro 6.000» sono sostituite con le seguenti: «euro 6.990».*

### 3.153

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.980».*

### 3.154

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» sostituite con le seguenti: «euro 6.970».*

### 3.155

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.960».*

### 3.156

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.950».*

### 3.157

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.940».*

### 3.158

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.930».*

### 3.159

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.920».*

**3.160**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.910».*

**3.161**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.900».*

**3.162**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.890».*

**3.163**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.880».*

**3.164**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.870».*

**3.165**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.860».*



**3.166**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.850».*

**3.167**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.840».*

**3.168**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.830».*

**3.169**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.820».*

**3.170**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.810».*

**3.171**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.800».*

**3.172**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.790».*

**3.173**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.780».*

**3.174**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.770».*

**3.175**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.760».*

**3.176**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» sostituite con le seguenti: «euro 6.750».*

**3.177**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.740».*

**3.178**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» sostituite con le seguenti: «euro 6.730».*

**3.179**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.720».*

### **3.180**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.710».*

### **3.181**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.700».*

### **3.182**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.690».*

### **3.183**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.680».*

### **3.184**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.670».*

### **3.185**

[CIRIANI](#)

Al comma 1 lettera a), *le parole: «euro 6.000» sono sostituite con le seguenti: «euro 6.660».*

### **3.186**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.650».*

**3.187**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.640».*

**3.188**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.630».*

**3.189**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.620».*

**3.190**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.610».*

**3.191**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.600».*

**3.192**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.590».*

**3.193**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.580».*

**3.194**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.570».*

**3.195**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.560».*

**3.196**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.550».*

**3.198**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.540».*

**3.199**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.530».*

**3.200**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.520».*

### **3.201**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.510».*

### **3.202**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.500».*

### **3.203**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.490».*

### **3.204**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.480».*

### **3.205**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.470».*

### **3.206**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.460».*

### **3.207**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.450».*

### **3.208**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.440».*

### **3.209**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.430».*

### **3.210**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.420».*

### **3.211**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.410».*

### **3.212**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.400».*

### **3.213**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.390».*

### **3.214**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.380».*

**3.215**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.370».*

**3.216**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.360».*

**3.217**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.350».*

**3.218**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.340».*

**3.219**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.330».*

**3.220**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.320».*



**3.221**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.310».*

**3.222**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.300».*

**3.223**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.290».*

**3.224**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.280».*

**3.225**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» sostituite con le seguenti: «euro 6.270».*

**3.226**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.260».*

**3.227**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.250».*

**3.228**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» sostituite con le seguenti: «euro 6.240».*

**3.229**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.230».*

**3.230**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.220».*

**3.231**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.210».*

**3.232**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.190».*

**3.233**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.180».*

**3.234**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.170».*

### **3.235**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.160».*

### **3.236**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.150».*

### **3.237**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.140».*

### **3.238**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.130».*

### **3.239**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.120».*

### **3.240**

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.110».*

### **3.241**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.100».*

**3.242**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.090».*

**3.243**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.080».*

**3.244**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.070».*

**3.245**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» sostituite con le seguenti: «euro 6.060».*

**3.246**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.050».*

**3.247**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.040».*

**3.248**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.030».*

**3.249**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.020».*

**3.250**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 6.010».*

**3.251**

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «euro 6.000 annui» con le seguenti: «euro 4.000».*

**3.252**

[ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

Al comma 1, *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, fino ad un massimo di euro 3.360 annui».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

**3.253**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.700».*

### 3.254

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.690».*

### 3.255

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1 lettera b), *le parole: «euro 3.360» sono sostituite con le seguenti: «euro 3.680».*

### 3.256

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.670».*

### 3.257

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.660».*

### 3.258

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.650».*

### 3.259

#### [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.640».*

### 3.260

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» sostituite con le seguenti: «euro 3.630».*

**3.261**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.620».*

**3.262**

[CIRIANI](#)

Al comma 1 lettera b), *le parole: «euro 3.360» sono sostituite con le seguenti: «euro 3.610».*

**3.263**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.600».*

**3.264**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.590».*

**3.265**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.580».*

**3.266**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.570».*

**3.267**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.560».*

**3.268**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.550».*

**3.269**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.540».*

**3.270**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.530».*

**3.271**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.520».*

**3.272**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.510».*

**3.273**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.500».*



**3.274**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.490».*

**3.275**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.480».*

**3.276**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.470».*

**3.277**

[CIRIANI](#)

Al comma ,1 lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.460».*

**3.278**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.450».*

**3.279**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.440».*

**3.280**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.430».*

**3.281**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.410».*

**3.282**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.400».*

**3.283**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.390».*

**3.284**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.380».*

**3.285**

[CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *le sostituire parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 3.370».*

**3.286**

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole: «euro 3.360 annui» con le seguenti: «euro 2.360 annui».*

**3.287**

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole*: «, incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».

*Conseguentemente*:

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3*;

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1*.

**3.288**

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;».

**3.289**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis*) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, anche personale, riconosciuta in favore di persone in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, come "dote abitativa" da destinare come sostegno a futura locazione».

**3.290**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

*1-ter*. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3*.

**3.291**

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «mentre il massimo di cui al comma 1, lettera *b*), è pari ad euro 1.800 annui».

### 3.292

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera *a*) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso».

### 3.293

[RIVOLTA](#), [FERRERO](#), [ZULIANI](#), [SOLINAS](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «rata mensile del mutuo» inserire le seguenti: «sino alla scadenza dello stesso»;*

b) *dopo il comma 15 è aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. Nel caso in cui a carico di uno o più componenti il nucleo familiare sia accertata una posizione debitoria nei confronti del comune di residenza, relativa ad esercizi precedenti, a causa del mancato versamento totale o parziale di quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) o canone per il servizio idrico integrato, il beneficio economico è attribuito al comune creditore nel limite massimo mensile del dieci per cento del beneficio mensilmente attribuito sino a concorrenza del debito. Le modalità per la trattenuta delle somme ed il riversamento a favore dei comuni sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali.».

### 3.294

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «1.800 euro annui» con le seguenti: «3.360 euro annui».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.295

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.296

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso le piattaforme informatiche di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.»;

- b) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il reddito» inserire le parole: «comunicato dal lavoratore all'INPS»;*

- c) *al comma 15 dopo le parole: «quello di erogazione» aggiungere le seguenti: «previa verifica dei servizi competenti del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge».*

### 3.297

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «dal mese successivo a quello della richiesta» *con le seguenti:* «dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.».

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 4, sostituire le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e» con la seguente: «familiare» e le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data»;*

- *al comma 5, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2»;*

- *al comma 6, sostituire le parole da: «Qualora il richiedente» fino a: «In tale sede» con le seguenti: «Nel primo incontro presso il centro per l'impiego»;*

- *al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2».*

- b) *all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di*

cui all'articolo 4».

### 3.298

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «della richiesta» inserire le seguenti: «previo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1,».*

### 3.299

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

### 3.300

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tredici mesi».*

### 3.301

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quattordici mesi».*

### 3.302

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quindici mesi».*

### 3.303

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sedici mesi».*

### 3.304

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «diciassette mesi».*

**3.305**

[DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Rdc può essere rinnovato una sola volta per un periodo pari alla prima erogazione».*

**3.306**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere rinnovato» sino alla fine del comma con le seguenti: «e la Pensione di cittadinanza possono essere rinnovati qualora ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.».*

**3.307**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc suddiviso» con le seguenti: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza suddivisi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.308**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: «suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne», con il seguente: «suddiviso equamente tra i coniugi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa per ogni singolo componente», con le seguenti: «suddivisa tra i coniugi.»*

**3.309**

LE RELATRICI

*Al comma 7, sostituire le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5», con le seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5».*

### 3.310

[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. La variazione della condizione reddituale causata da un minor reddito da lavoro di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, desunto dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, rileva ai fini dell'erogazione successivamente all'accertamento delle cause da parte della Direzione Territoriale del Lavoro».

### 3.311

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento» con le seguenti «nella misura del 60 per cento».

### 3.312

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «dell'80 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».

### 3.313

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole:* «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego».

### 3.314

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» *e al secondo periodo, dopo le parole «Il reddito» inserire le seguenti:* «comunicato dal lavoratore all'INPS».

### 3.315



[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente: «A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del RdC è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo».*

### 3.316

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio è cumulabile con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del presente decreto».*

### 3.317

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «quindici giorni» sostituite con le seguenti: «dieci giorni».*

### 3.318

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «undici giorni».*

### 3.319

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «dodici giorni».*

### 3.320

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «tredici giorni».*

### 3.321

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quattordici giorni».*

### 3.322

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: «ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.».*

### 3.323

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 13 sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a «amministrazione pubblica.».*

### 3.324

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 15.

### 3.325

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 15.

### 3.326

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sopprimere il comma 15.

### 3.327

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Sostituire il comma 15 con il seguente: «15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione».

### 3.328

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.».

**3.329**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.*

**3.330**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole «20 per cento» con le seguenti «10 per cento» e sopprimere il terzo periodo.

Art. 4

**4.1**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole da: «alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro...» fino a: «nonché»;*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al primo periodo».

3) *al comma 6, sostituire le parole: «Qualora il richiedente», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo, qualora il richiedente», e al medesimo comma 6, sopprimere le parole: «di cui al comma 4»;*

4) *al comma 7 dopo le parole: «commi 5», inserire le seguenti: «secondo periodo»;*

5) *al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

## 4.2

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei componenti del nucleo familiare maggiorenni» con le seguenti: «del componente del nucleo richiedente il beneficio», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'adesione al percorso per gli altri componenti del nucleo familiare è su base volontaria e facoltativa».*

*Conseguentemente:*

- 1) al comma 2 sostituire le parole: «Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai»;*
- 2) al comma 3, sostituire le parole: «dagli obblighi», con le seguenti: «dalle disposizioni»;*
- 3) al comma 4 sostituire le parole: «e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi», con le seguenti: «non escluso» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;*
- 4) al comma 5, sostituire le parole: «appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2», con le seguenti: «risulti in possesso»;*
- 5) al comma 6, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;*
- 6) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni di esclusione di cui ai commi 2 e 3 individua un diverso componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi agli incontri per la valutazione multidimensionale».*

## 4.3

### GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 1, dopo le parole: «nelle modalità di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, nonché alla verifica del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività di cui al comma 8, lettera b) punto 2) del presente articolo».*

## 4.4

### ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, UMBERTO BOSSI, SIMONE BOSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni di cui al presente comma sono verificate mensilmente dai servizi competenti che ne comunicano il rispetto all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio. In assenza, il beneficio del Rdc non è erogato e l'accredito sulla Carta Rdc è sospeso».*
- b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire la seguente: «ulteriori»;*
- c) al comma 4 dopo le parole: «entro 30 giorni» sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio», con le seguenti: «dalla presentazione della domanda di Rdc per l'erogazione del beneficio da parte dell'INPS»;*
- d) al comma 5 dopo le parole: «entro 30 giorni» sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio», con le seguenti: «dalla presentazione della domanda».*

e) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le Piattaforme nazionali, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa».

f) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «che assume» a «lettera b)» con le seguenti: «che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b)».*

g) *al comma 8 apportare le seguenti modifiche:*

a) *prima delle parole: «I beneficiari di cui al comma 7» aggiungere le seguenti: «Ai fini dell'erogazione del Rdc»;*

b) *alla lettera b), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ovvero alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

c) *dopo la lettera b), numero 5) aggiungere il seguente:*

«6) Partecipare attivamente alle iniziative e laboratori ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015»;

d) *Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Il mancato rispetto di una delle condizioni previste all'articolo 8 comporta il mancato riconoscimento dell'accredito del beneficio sulla carta Rdc. I centri per l'impiego comunicano all'INPS il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma. In assenza, il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto-legge sospende l'erogazione del beneficio sulla Carta Rdc».

h) *al comma 10 dopo le parole: «il medesimo», aggiungere le seguenti: «percepisce, previa verifica del mantenimento dell'occupazione,»;*

i) *al comma 11 sostituire le parole: «dal riconoscimento», con le seguenti: «dalla domanda»;*

j) *al comma 15 inserire infine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»*

*Conseguentemente:*

- *al comma 7, le parole da: «Ai fini del Rdc» a «Patto per il lavoro» sono soppresse;*

- *al comma 10, le parole: «continua a percepire» sono soppresse;*

- *all'articolo 7, il comma 5, lettera c) e il comma 8 sono soppressi.*

## 4.5

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun*

ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale".

#### 4.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro.»

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.994 milioni di euro nel 2019, di 7.231 milioni di euro nel 2020, di 7.455 milioni di euro nel 2021 e di 7.310 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 27-*bis*.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

#### **Art. 27-*ter*.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27-*bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27-*bis* oltre che contribuire per una quota parte pari a 100 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

3) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» *con le seguenti:* «pari a 6.397 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.810,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.558 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.719 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### 4.7

[MASINI](#), [TESTOR](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Per i soggetti frequentanti un corso di studi o di formazione, l'esonero dagli obblighi di cui al presente articolo, si applica esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano in regola con il programma di studio».

#### 4.8

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché ferma la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato».

#### 4.9

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9 lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

«Il componente del nucleo familiare che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), ha in ogni caso diritto all'offerta di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere».

#### 4.10

[GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#)

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 4.11

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 4.12

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#)

*Al comma 2, inserire infine il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 4.13

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della legge n. 106 del 2016».*

#### 4.14

[MASINI](#), [TESTOR](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)



*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «minori di tre anni di età», con le seguenti: «con età fino a 18 mesi».*

#### 4.15

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE» con le seguenti: «Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati».*

#### 4.16

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «minori di tre anni di età ovvero» aggiungere le seguenti: «per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

#### 4.17

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata» inserire la seguente: «ulteriori».*

#### 4.18

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto

per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.»;

*b)* dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:

*a)* assenza di occupazione da non più di quattro anni;

*b)* età inferiore a 26 anni;

*c)* essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;

*d)* aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

*c)* dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i Comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità».

#### 4.19

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale».

*Conseguentemente:*

*a)* al comma 11, sopprimere il secondo periodo;

*b)* sopprimere il comma 12.

#### 4.20

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo».

#### 4.21

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 4;*
- b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al presente comma»;

- c) *al comma 6, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo,»;*
- d) *al comma 7, dopo le parole «comma 5» inserire le seguenti: «, secondo periodo,»;*
- e) *al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

#### 4.22

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2» e sostituire le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «entro venti giorni dalla trasmissione della domanda all'INPS».*

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «condizionatamente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale» e sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 4.23

LE RELATRICI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sostituire le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» con le seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita Piattaforma digitale» e dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «di persona»;*
- b) *al comma 7, sostituire le parole: «sentito l'ANPAL,» con le seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)».*

#### 4.24

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 6 comma 2», inserire le seguenti: «ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle Regioni e dalle Province Autonome».*

#### 4.25

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio», con le seguenti: «dalla presentazione della domanda di RdC di cui all'articolo 5 comma 1».*

#### 4.26

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso le strutture di cui al presente comma».*

#### 4.28

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore all'1,00 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera c-ter), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

#### 4.29

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;

c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego

ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

#### 4.30

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;

c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

#### 4.31

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sette giorni».*

#### 4.32

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «otto giorni».*

#### 4.33

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «nove giorni».*

**4.34**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dieci giorni».*

**4.35**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «undici giorni».*

**4.36**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dodici giorni».*

**4.37**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «tredici giorni».*

**4.38**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quattordici giorni».*

**4.39**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».*

**4.40**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sedici giorni».*

#### 4.41

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «diciassette giorni».*

#### 4.42

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «diciotto giorni».*

#### 4.43

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «diciannove giorni».*

#### 4.44

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venti giorni».*

#### 4.45

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventuno giorni».*

#### 4.46

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventidue giorni».*

#### 4.47

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventitre giorni».*

**4.48**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventiquattro giorni».*

**4.49**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venticinque giorni».*

**4.50**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventisei giorni».*

**4.51**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventisette giorni».*

**4.52**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, le parole: «trenta giorni», sono sostituite con le seguenti: «ventotto giorni».*

**4.53**

[CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventinove giorni».*



#### 4.54

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le Piattaforme nazionali, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa».

#### 4.55

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso in cui i centri per l'impiego riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali e non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni ai fini della sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 12».

*Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Nel caso in cui i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro».

#### 4.56

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13».

#### 4.57

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: «al centro per l'impiego», con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma all'INPS».*

**4.58**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sette giorni».*

**4.59**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «otto giorni».*

**4.60**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «nove giorni».*

**4.61**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dieci giorni».*

**4.62**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «undici giorni».*

**4.63**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dodici giorni».*

**4.64**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «tredici giorni».*

**4.65**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», sostituite con le seguenti: «quattordici giorni».*

**4.66**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», sostituite con le seguenti: «quindici giorni».*

**4.67**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», sostituite con le seguenti: «sedici giorni».*

**4.68**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «diciassette giorni».*

**4.69**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «diciotto giorni».*

**4.70**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «diciannove giorni».*

**4.71**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venti giorni».*

**4.72**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventuno giorni».*

**4.73**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventidue giorni».*

**4.74**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventitre giorni».*

**4.75**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventiquattro giorni».*

**4.76**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venticinque giorni».*

**4.77**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventisei giorni».*

**4.78**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventisette giorni».*

**4.79**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», sostituite con le seguenti: «ventotto giorni».*

**4.80**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «ventinove giorni».*

**4.81**

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Sostituire il primo periodo del comma 7, con il seguente:

«7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso s soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera *b*).

**4.82**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

**4.83**

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro».

#### 4.84

[ROMAGNOLI](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#),  
[DI PIAZZA](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [TRENTACOSTE](#), [PUGLIA](#), [FEDE](#)

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca», aggiungere la seguente: «attiva»;*

*b) al numero 2), sostituire le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le», con le seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori».*

#### 4.85

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:*

*«3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro».*

#### 4.86

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) accettare di svolgere uno stage formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro».*

#### 4.87

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 8, lettera b), il numero 5), è sostituito dal seguente:*

*5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 9;*

*b) all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) non accetta l'offerta di lavoro»;*

*c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: «congrua».*

#### 4.88

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «almeno una di tre offerte di lavoro» fino a: «deve essere accettata»;*
- 2) *al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: «se si tratta di prima offerta» fino alla fine del periodo;*
- 3) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: «nel caso si tratti di prima o seconda offerta» fino alla fine del periodo;*
- 4) *al comma 9, lettera c), sopprimere le parole «anche nel caso si tratti di prima offerta»;*
- 5) *al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusivo riferimento alla terza offerta».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

*«e) non accetta l'offerta di lavoro».*

**4.89**

TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «una di tre» con le seguenti: «una delle due»;*

*b) al comma 9:*

*1) alla lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;*

*2) sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);*

*3) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

*«c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro».*

**4.90**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 8, lettera b), punto 5, le parole: «come integrato al comma 9» e le parole: «ai sensi del comma 9» sono soppresse;*

*Conseguentemente, i commi 9 e 10 sono soppressi.*

**4.91**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 8, numero 5), sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e: «ai sensi del comma 9».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere il comma 9.*
- b) sopprimere il comma 10.*

#### 4.92

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

«9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018».

#### 4.93

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Sostituire il comma 9, con i seguenti:*

«9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;*
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;*
- c) durata della disoccupazione;*
- d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente».*

«9-bis. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere *b)* e *c)* e tra i principi di cui alle lettere *b)* e *d)*.»

#### 4.94

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 9, premettere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione»;*
- b) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;*

*b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in*



90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

*b-bis)* nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere *a)* e *b)* si considerano ridotte del 50 per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«*9-bis.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a)* coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b)* distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c)* durata della disoccupazione;
- d)* retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

*9-ter.* Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere *b)* e *c)* e tra i principi di cui alle lettere *b)* e *d)*».

#### 4.95

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«*a)* nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

*b)* decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

*b-bis)* nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere *a)* e *b)* si considerano ridotte del 50 per cento».

#### 4.96

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

*Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: «comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici» con le seguenti: «comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».*

#### 4.97

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con

disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alle lettere *b)* e *c)*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera *b)* numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a sei.».

#### 4.98

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera *c)* e in deroga alle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici».

#### 4.99

[GUIDOLIN](#), [FEDE](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [GIARRUSSO](#)

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni *c)* e *b)*, e in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 150 chilometri dalla residenza del beneficiario».

#### 4.100

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: «esclusivamente» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare».*

#### 4.101

[BOTTO](#), [AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#),  
[PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#),  
[GIARRUSSO](#)

*Al comma 9, lettera d), dopo le parole: «nel nucleo familiare siano presenti», aggiungere le seguenti: «figli minori o».*

#### 4.101 (testo 2)

[BOTTO](#), [AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 9, lettera d), *dopo le parole*: «nel nucleo familiare siano presenti», *aggiungere le seguenti*: «figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, o».

#### 4.101 (testo 3)

[BOTTO](#), [AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 9, dopo lettera d), *aggiungere la seguente*:

«*d-bis*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e in deroga alla previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».

#### 4.102

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente*:

«*9-bis*. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera *d*), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dal l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

#### 4.103

[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente*:

«*9-bis*. Qualora la distanza del luogo dell'offerta di lavoro accettata rispetto alla residenza sia superiore a 100 chilometri, il soggetto interessato ha diritto al rimborso del 75% delle spese di locazione sostenute per l'immobile preso in affitto, purché il medesimo sia classificato A/2, A/3, A/4 e A/5».

#### 4.104

[MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di beneficiari di Rdc, superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"».

#### 4.104 (testo 2)

[MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) esclusivamente nel caso di beneficiari di Reddito di cittadinanza, nel caso di contratto a tempo pieno, retribuzione superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, al netto degli oneri fiscali, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione. Nel caso di contratto a tempo parziale il parametro di cui alla presente lettera è calcolato su base oraria sulla base delle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative."».

#### 4.105

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 10 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

#### 4.106

[CIRIANI](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sette giorni».

#### 4.107

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «otto giorni».*

**4.108**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «nove giorni».*

**4.109**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».*

**4.110**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «undici giorni».*

**4.111**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dodici giorni».*

**4.112**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tredici giorni».*

**4.113**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «quattordici giorni».*

**4.114**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «quindici giorni».*

**4.115**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sedici giorni».*

**4.116**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «diciassette giorni».*

**4.117**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «diciotto giorni».*

**4.118**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «diciannove giorni».*

**4.119**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «venti giorni».*

**4.120**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «ventuno giorni».*

**4.121**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «ventidue giorni».*

**4.122**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventitré giorni».*

**4.123**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventiquattro giorni».*

**4.124**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».*

**4.125**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventisei giorni».*

**4.126**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «ventisette giorni».*

**4.127**

[CIRIANI](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventotto giorni».*

#### 4.128

##### CIRIANI

*Al comma 11, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventinove giorni».*

#### 4.129

##### FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 11, dopo le parole: «è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni», aggiungere le seguenti: «in tempi compatibili con l'organizzazione degli uffici comunali a seguito della comunicazione dei nominativi da parte dell'INPS»;*

b) *al comma 12, dopo le parole: «i beneficiari sottoscrivono», inserire le seguenti: «presso i centri per l'impiego».*

#### 4.130

##### PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».*

#### 4.131

##### RIVOLTA, SIMONE BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».*



#### 4.132

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «sottoscrivono il» con le seguenti: «vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per la definizione e sottoscrizione del».*

#### 4.133

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sopprimere il comma 15.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 4-bis.**

*(Lavoro di cittadinanza)*

1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto "Lavoro di Cittadinanza", promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.

3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5, e comma 9. Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4-ter che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.

5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite delle risorse del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.

6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente *No-Profit*, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5,

7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali.

8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.

9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:

- 1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
- 2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
- 3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
- 4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
- 5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
- 6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
- 7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
- 8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

#### **Art. 4-ter.**

##### *(Reintroduzione della Tasi sulle prime case di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppresa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

#### 4.134

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Sopprimere il comma 15.*

#### 4.135

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. I comuni in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, possono predisporre specifici progetti a propria titolarità ed utili alla collettività, ai quali partecipano anche i beneficiari del RdC, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale di cui al presente articolo. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1».

#### 4.136

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 15, sopprimere le parole da: «In coerenza con il profilo» fino a: «presso i servizi dei comuni,».*

#### 4.137

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: «In coerenza con il profilo» fino a: «ovvero presso i servizi dei comuni».*

**4.138**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad offrire», con le seguenti: «può offrire».*

**4.139**

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 15, sostituire le parole: «a progetti a titolarità dei comuni» con le seguenti: «a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore».*

**4.140**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali» e al terzo periodo dopo le parole: «I comuni» inserire le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,».*

**4.141**

[PIZZOL](#), [DE VECCHIS](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «otto ore» con le seguenti: «trentasei ore».*

**4.142**

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

*Al comma 15 le parole: «otto ore» sono sostituite con le seguenti: «venti ore».*

**4.143**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 15, dopo le parole: «I comuni» eliminare le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

*Dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

**4.144**

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 15, dopo le parole: «I comuni» sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

**4.145**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di conferenza unificata».*

**4.146**

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 15, dopo le parole: «I comuni» sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**4.147**

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 15, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

**4.148**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il Comune di residenza del beneficiario non sia in grado di istituire i progetti di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti predisposti dai Comuni limitrofi».*

#### 4.149

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 15 inserire in fine il seguente periodo:*

«Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del RdC partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del RdC».

#### 4.150

[SANTILLO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#),  
[GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2015, n. 166.

15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di garantire la più ampia accessibilità, appropriatezza e personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di riqualificazione professionale, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4, del Patto di formazione di cui all'articolo 8 ovvero dell'Assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9, gli enti di formazione accreditati, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e ai fini dei benefici economici di cui all'articolo 8 comma 2, sono tenuti a comunicare all'ANPAL, in una apposita sezione del SIUPL, i percorsi formativi autorizzati entro e non oltre il termine di trenta giorni prima dell'avvio dei percorsi stessi. Per "percorsi formativi autorizzati" di cui al primo periodo, si intendono le iniziative di offerta di formazione corsale o individualizzata, formalmente approvate ovvero autorizzate dalle Regioni. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano anche a tutte le altre istituzioni formative autorizzate o titolate a erogare servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell'ambito di applicazione del presente decreto».

#### 4.151

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché per operazioni di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli immobili che li ospitano"».

#### 4.152

[CAMPAGNA](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

#### 4.153

[D'ARIENZO](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

#### 4.154

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12».

### Art. 5

#### 5.1

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno» con le seguenti: «ventiseiesimo giorno».*

#### 5.2

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «venticinquesimo giorno».*

### 5.3

#### [CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventiquattresimo giorno».*

### 5.4

#### [CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventitreesimo giorno».*

### 5.5

#### [CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventiduesimo giorno».*

### 5.6

#### [CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventunesimo giorno».*

### 5.7

#### [CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventesimo giorno».*

### 5.8

#### [CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «diciannovesimo giorno».*

### 5.9

#### [CIRIANI](#)



*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «diciottesimo giorno».*

## **5.10**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «diciassettesimo giorno».*

## **5.11**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «sedicesimo giorno».*

## **5.12**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «quindicesimo giorno».*

## **5.13**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «quattordicesimo giorno».*

## **5.14**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «tredicesimo giorno».*

## **5.15**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «dodicesimo giorno».*

## **5.16**

CIRIANI

*Al comma 1, le parole: «quinto giorno», sono sostituite con le seguenti: «undicesimo giorno».*

**5.17**

CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «decimo giorno».*

**5.18**

CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «nono giorno».*

**5.19**

CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ottavo giorno».*

**5.20**

CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «settimo giorno».*

**5.21**

CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «sesto giorno».*

**5.22**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le*

*seguenti*: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

## 5.23

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole*: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti*: «e l'ANCI».

2) *al comma 4, dopo le parole*: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti*: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

## 5.24

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti*: «e l'ANCI», *e al comma 4, dopo le parole*: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti*: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

## 5.25

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole*: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti*: «e l'ANCI».

## 5.26

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti*: «e l'ANCI».

## 5.27

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «trenta giorni» *con le seguenti*: «dieci giorni».

**5.28**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «undici giorni».*

**5.29**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dodici giorni».*

**5.30**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tredici giorni».*

**5.31**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quattordici giorni».*

**5.32**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quindici giorni».*

**5.33**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sedici giorni».*

**5.34**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «diciassette giorni».*

### **5.35**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «diciotto giorni».*

### **5.36**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «diciannove giorni».*

### **5.37**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».*

### **5.38**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventuno giorni».*

### **5.39**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventidue giorni».*

### **5.40**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventitré giorni».*

### **5.41**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» sostituite con le seguenti: «ventiquattro giorni».*

**5.42**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».*

**5.43**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventisei giorni».*

**5.44**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventisette giorni».*

**5.45**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventotto giorni».*

**5.46**

[CIRIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «ventinove giorni».*

**5.47**

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale».*

#### 5.48

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONI](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente;

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193».

#### 5.49

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193».

#### 5.50

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 5.51

[MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 5.52

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. - (*Sanzioni*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

*a)* ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

*b)* al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere *a)* e *b)* e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

**5.53**

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La pensione di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge può anche essere richiesta mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda della Pensione di Cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta».

#### 5.54

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 3, inserire in fine il seguente periodo:*

«Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente».

#### 5.55

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)», aggiungere le seguenti: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

#### 5.56

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «, secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».*

#### 5.57

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando un'equa distribuzione tra i coniugi».*

**5.58**

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dopo la prima erogazione, l'accredito dell'importo del RdC sulla Carta RdC è subordinato airattestazione da parte dei servizi competenti della partecipazione alle iniziative previste nel Patto per il Lavoro di cui all'articolo 4, comma 7».*

**5.59**

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

**5.60**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

**5.61**

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo», con le seguenti: «entro un limite mensile pari a euro 400 per un singolo individuo».*

**5.62**

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 250».*

**5.63**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «100 euro», con le seguenti: «200 euro».*

**5.64**

[ENDRIZZI](#), [MATRISCIANO](#), [PUGLIA](#), [DI PIAZZA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

*Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al fine contrastare fenomeni di ludopatia,» con le seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).»*

**5.65**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventiseiesimo giorno».*

**5.66**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «venticinquesimo giorno».*

**5.67**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventiquattresimo giorno».*

**5.68**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventitreesimo giorno».*

**5.69**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventiduesimo giorno».*

**5.70**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventunesimo giorno».*

**5.71**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ventesimo giorno».*

**5.72**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «diciannovesimo giorno».*

**5.73**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «diciottesimo giorno».*

**5.74**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «diciassettesimo giorno».*

**5.75**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «sedicesimo giorno».*

**5.76**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «quindicesimo giorno».*

**5.77**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «quattordicesimo giorno».*

**5.78**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «tredicesimo giorno».*

**5.79**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «dodicesimo giorno».*

**5.80**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «undicesimo giorno».*

**5.81**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «decimo giorno».*

**5.82**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «nono giorno».*

**5.83**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «ottavo giorno».*

**5.84**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «settimo giorno».*

**5.85**

[CIRIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «quinto giorno», con le seguenti: «sesto giorno».*

**5.86**

[NANNICINI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 81, comma 32, della legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al primo periodo, dopo le parole: "generi alimentari", sono aggiunte le seguenti: "e delle apparecchiature domestiche atte alla loro conservazione e trattamento"».

**5.87**

[CAMPAGNA](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#),  
[PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#)

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 5.88

### NUGNES

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

*dopo le parole: «legge 23 dicembre 2005, n. 266,» e prima delle parole: «e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale» sono inserite le seguenti: «nonché quelle relative alle tariffe del servizio idrico riconosciute dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2016, rubricato "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" ed emanato in forza dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo la modulazione di cui alle delibere attuative dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».*

## 5.0.1

### PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

Dopo l' **articolo**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)*

1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, e comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, devono prevedere specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi, procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».

## 5.0.2

### PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di strutturazione dei servizi sociali territoriali)*

1. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

2. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate».

## Art. 6

## 6.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tra i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

b) *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «con i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».*

## 6.2

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'art. 13 del D. Lgs. 150/2015».*

b) *Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dai centri per l'impiego» fino alle: «all'INPS» con le seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS».*

c) *Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare.».*

## 6.3

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare, quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali».

## 6.4

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'art. 13 del D. Lgs. 150/2015.».

## 6.5

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dai centri per l'impiego» *fino alle: «all'INPS» con*



*le seguenti*: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS».

## 6.6

### LE RELATRICI

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole*: «per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga» *con le seguenti*: «per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni».

## 6.7

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole*: «ai centri per l'impiego» *aggiungere le seguenti*: «al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare,».

## 6.8

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente*:

«*a-bis*) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».

## 6.9

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente*:

«*d-bis*) dematerializzazione di tutte le funzioni di carattere amministrativo, valorizzando al contempo il ricorso alle autocertificazioni».

## 6.10

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 6.

## 6.11

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione responsabile delle piattaforme, sulla base delle verifiche effettuate, segnala all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza tengono conto delle suddette segnalazioni nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS».

## 6.12

[ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [DI PIAZZA](#), [MORONESE](#), [MININNO](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#), [TURCO](#)

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «alla Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e all'ispettorato nazionale del lavoro»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «la Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e l'ispettorato nazionale del lavoro».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «dell'INPS» aggiungere le seguenti: «e dell'ispettorato nazionale del lavoro».*

## 6.13

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «dalle Regioni e Province autonome, dalle Province e dalle Città metropolitane per il tramite dei centri per l'impiego».*

*Conseguentemente sopprimere le parole: «dai centri per l'impiego».*

## 6.14

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente».*

## 6.15

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,» *inserire le seguenti*: «, comprensivi degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora,».

## 6.16

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Sopprimere il comma 8.*

## 6.17

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 8, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti*: «a titolo gratuito e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

## 6.18

[MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DELL'OLIO](#), [ROMAGNOLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:

«8-bis. Al Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) sostituire le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" con le seguenti: "la mancanza del requisito";

3) sopprimere le parole: "e comma 2-ter".

8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.

8-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 949, le lettere i) e l) sono soppresse;

b) al comma 951, la lettera c) è soppressa».

## 6.19

## DAMIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: "L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può" sono sostituite con le parole: "Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 possono" e dopo le parole: "costituito nell'ambito", le parole: "del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle parole: "dei rispettivi consigli nazionali"».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I professionisti iscritti da almeno un triennio negli albi di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, soddisfano i requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3».

### 6.0.1

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPATHEU, ROSSI

Aggiungere il seguente articolo:

#### **«Art. 6-bis.**

(Spese personale EELL)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'**articolo**, *aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Spese personale EE. LL.)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e lettera c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.3

#### IANNONE, BERTACCO

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente*:

#### **«Art. 6-*bis*.**

(Spese personale Enti Locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

### 6.0.4

#### PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente*:

#### **«Art. 6-*bis*.**

(Spese personale Enti locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

## 6.0.5

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'**articolo**, *aggiungere il seguente*:

### «Art. 6-bis.

(Spese per il personale degli Enti locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nonché per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettere a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

## Art. 7

### 7.1

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere i commi 1 e 2;*
- b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».*

### 7.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *i commi 1 e 2 sono soppressi;*
- 2) *al comma 3 sostituire le parole da: «Alla condanna in via definitiva...» fino a: «reati,» con le seguenti: «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute,», e dopo le parole: «alla restituzione di quanto indebitamente percepito» aggiungere le seguenti: «nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».*

### 7.3

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3,» inserire le seguenti: «o una misura più elevata dello stesso.».*

**7.4**

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione da due a sei anni» con le seguenti: «con la reclusione da sei mesi a due anni» e al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la reclusione da tre mesi a un anno.».*

**7.5**

[CALIENDO](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni.».*

**7.6**

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale.».*

**7.7**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da due a sei anni» con le seguenti: «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.».*

**7.8**

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: «anche se provenienti da attività irregolari.».*

**7.9**

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «anche se provenienti da attività irregolari» con le seguenti: «anche se provenienti da somme incassate con il gioco legale o illegale».*

**7.10**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#)

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» con le seguenti: «e per quelli previsti dagli articoli 527, 528, 529 e 537 del Capo II, Titolo IX; per quelli previsti dagli articoli di cui al Capo I, Capo I-bis e Capo III, Sezioni I, II, III e IV, Titolo XII; per quelli previsti dal Capo I e Capo II del Titolo XIII, Libro II del codice penale;*

b) *aggiungere infine il seguente periodo: «In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio».*

**7.11**

[AUDDINO](#), [DI PIAZZA](#), [GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#),  
[GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,».*

**7.12**

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «640-bis del codice penale» aggiungere le seguenti: «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».*

**7.13**

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «revoca del beneficio» inserire le seguenti: «per il condannato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «La revoca» inserire le seguenti: «nei suoi confronti»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «nuovamente richiesto» inserire le seguenti: «dallo*



stesso».

#### 7.14

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna, il beneficio non può essere nuovamente richiesto»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» con: «diciotto mesi».*

#### 7.15

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla condanna», con le seguenti: «dalla definitività della sentenza di condanna».*

#### 7.16

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «È disposta la decadenza», con le seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito».*

#### 7.17

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «È disposta la decadenza dal Rdc», aggiungere le seguenti: «per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8,» e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione».*

#### 7.18

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota relativa al singolo beneficiario, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3,*

comma 7».

## 7.19

[CALIENDO](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «nucleo familiare», aggiungere le seguenti: «ponga in essere uno dei seguenti comportamenti».*

## 7.20

[ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [MININNO](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#),  
[TRENTACOSTE](#), [FEDE](#), [TURCO](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9».

## 7.21

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decadenza dal beneficio economico di cui all'articolo 3 è personale tranne che comporti variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

## 7.22

[CASOLATI](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera h), qualora il beneficiario non sia nelle possibilità di procedere alla restituzione di quanto indebitamente percepito, alla medesima provvede il datore di lavoro che ha tenuto il percettore alle proprie dipendenze in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996».

## 7.23

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «da parte anche di un solo» con le seguenti: «da parte di un».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».*

**7.24**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «una mensilità», con le seguenti: «due mensilità».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

**7.25**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

**7.26**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

**7.27**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

**7.28**

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 9, sopprimere le lettere b) e c).*

### 7.29

[CALIENDO](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

### 7.30

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

### 7.31

LE RELATRICI

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è effettuato dall'INPS» con le seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1».*

### 7.32

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 10, dopo le parole: «Carta RdC.» aggiungere le seguenti parole: «avverso i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso presso il Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150».*

### 7.33

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»*

#### 7.46 (già 10.0.2)

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le sanzioni previste dai commi 5, 7, 8 e 9 che comportano la decurtazione o la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3, sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

#### 7.34

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Avverso i provvedimenti assunti ai sensi dei precedenti commi 7, 8 e 9 e 10, è esperibile il ricorso all'INPS nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla piena conoscenza dello stesso».

#### 7.35

[BALBONI](#), [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Sopprimere il comma 11.

#### 7.36

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 12 dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,».

#### 7.37

[ZULIANI](#), [FERRERO](#), [RIVOLTA](#), [SOLINAS](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;

b) al comma 13 dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento».

**7.38**

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego, i comuni».*

**7.39**

[GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 14, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «senza ritardo».*

**7.40**

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Sopprimere il comma 15.*

**7.41**

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Sopprimere il comma 15.*

**7.42**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sopprimere il comma 15.*

**7.43**

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

*Consequentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8*

milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

#### 7.44

[ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [MININNO](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, detenute e gestite dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679 l'ispettorato nazionale del lavoro e l'INPS sono contitolari di trattamento. Il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai quali accede mediante credenziali analoghe a quelle attribuite al personale ispettivo dell'INPS. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INPS assicura il rilascio delle credenziali ed entro i successivi 120 giorni, d'intesa con l'ispettorato Nazionale del Lavoro, provvede a mettere a disposizione le informazioni e le banche dati di cui all'allegato A anche mediante cooperazione applicativa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;

Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale»;

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»;

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.

#### 7.44 (testo 2)

[ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [MININNO](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TURCO](#), [FEDE](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, detenute e gestite dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679 l'ispettorato nazionale del lavoro e l'INPS sono contitolari di trattamento. Il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai quali accede mediante credenziali analoghe a quelle attribuite al personale ispettivo dell'INPS. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INPS assicura il rilascio delle credenziali ed entro i successivi 120 giorni, d'intesa con l'ispettorato Nazionale del Lavoro, provvede a mettere a disposizione le informazioni e le banche dati di cui all'allegato A anche mediante cooperazione applicativa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;

Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale»;

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»;

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.



## 7.45

### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei Comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito».

## 7.0.1

### [MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DELL'OLIO](#), [ROMAGNOLI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

#### **«Art. 7-bis.**

(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 39.**

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un decimo del minimo indicato al primo periodo della presente lettera. In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. Le sanzioni previste ai sensi della presente lettera, che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.580. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti possono essere trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.580.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del giudice tributario».

## Art. 8

### 8.1

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

[GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», aggiungere la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico a condizione che i medesimi non recedano dal rapporto di lavoro fatto salvo il recesso per giusta causa.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 8.2 (testo 2)

[GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», aggiungere la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:*

- 1) non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;
- 2) assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

## 8.3

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC»;

*Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente: «L'importo dello sgravio è commisurato alla tipologia contrattuale ed è riconosciuto per contratti a tempo determinato di durata almeno pari a tre mesi, di apprendistato o a tempo indeterminato. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Nei caso di tempo parziale, l'importo è proporzionalmente ridotto».*

## 8.4

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e sostituire le parole da: «nel limite dell'importo mensile del Rdc» fino a: «con esclusione dei premi dovuti all'INAIL» con le seguenti: «fino ad un importo massimo di ventimila euro».*

b) *Sopprimere il comma 2.*

## 8.5

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e al comma 2 sopprimere le parole: «coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato».

## 8.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, le parole: «a tempo pieno» sono soppresse e dopo la parola: «indeterminato», aggiungere le seguenti parole: «anche con contratto di apprendistato,» aggiungere poi a fine periodo: «in caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo va riproporzionato in base all'orario».

## 8.7

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «a tempo pieno e indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato,»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo di cui al presente comma va riproporzionato in base all'orario».

## 8.8

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo eliminare le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» inserire le seguenti: «, anche in apprendistato»;

b) dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

## 8.9

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e indeterminato», con le seguenti: «indeterminato o determinato».

## 8.10

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «anche mediante contratto di apprendistato».*

## 8.11

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di Rdc,» inserire le seguenti: «nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 8.12

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» con le seguenti: «nel limite dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» con le seguenti: «nel limite della metà dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,».*

## 8.13

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.» con le seguenti: «dell'importo di 8.060 euro annui per un periodo pari a 3 anni, ovvero, 24.000 euro complessivi, comunque non superiore a 666 euro mensili».*

## 8.14

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità», *fino a*: «nella misura fissa di 5 mensilità», *con le seguenti*: «non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a diciotto mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di diciotto mensilità».

## 8.15

LE RELATRICI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da*: «e quello già goduto» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità».

## 8.16

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque mensilità», *con le seguenti*: «dodici mensilità» *e al secondo periodo, le parole*: «5 mensilità», *con le seguenti*: «dodici mensilità».

## 8.17

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

## 8.18

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.» *con le seguenti*: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'obbligo di reintegrazione del lavoratore si applica alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Il datore di lavoro è tenuto altresì alla restituzione dell'incentivo fruito

maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale sanzione economica si applica anche ai datori di lavoro per i quali non sussiste l'obbligo di reintegro».

## 8.19

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

## 8.20

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

## 8.21

[NOCERINO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [ROMAGNOLI](#),  
[PUGLIA](#), [MORONESE](#), [FEDE](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» aggiungere le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;*

b) *ai comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» aggiungere le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione».*

## 8.22

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» inserire le seguenti: «entro trentasei mesi dal licenziamento,».*

## 8.23

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 8.24

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Ai comma 2, primo periodo, dopo le parole: «enti di formazione accreditati» aggiungere le seguenti: «e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

*Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «enti di formazione» aggiungere le seguenti: «e dei fondi paritetici interprofessionali».*

## 8.25

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

## 8.26

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione dei Patto per il lavoro già sottoscritto».*

## 8.27

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con accordo» con le seguenti: «previa intesa».*



## 8.28

[AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui ai Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

### «Art. 11-bis.

(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua", aggiungere le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

## 8.29

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) al secondo periodo eliminare le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «, anche in apprendistato»;

b) dopo il quarto periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

## 8.30

[MALPEZZI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc».*

## 8.31

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di*

lavoro che assume il beneficiario del Rdc» *inserire le seguenti*: «, fatto salvo l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico decente di formazione accreditato.».

### 8.32

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole*: «che assume il beneficiario del RdC» *inserire le seguenti*: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, quinto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

### 8.33

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

*Al comma 2, al quinto periodo, dopo le parole*: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC.», *aggiungere le seguenti*: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al successivo comma 3».

### 8.34

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

### 8.35

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

### 8.36

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [TARICCO](#)

Al comma 2, sostituire il sesto periodo, con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

### 8.37

[MALPEZZI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettera c), del presente decreto-legge.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di euro 303.750.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### 8.38

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al re inserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione sono comunicati al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «6.197,750 milioni di euro nel 2019, di 7.434,750 milioni di euro nel 2020, di 7.658,750 milioni di euro nel 2021 e di 7.513,750 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.600,750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.014,550 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.761,750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.922,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*c-ter*) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

### 8.39

[DI PIAZZA](#), [DRAGO](#), [LANNUTTI](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

### 8.40

[ROMAGNOLI](#), [AUDDINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza"».

### 8.40 (testo 2)

[ROMAGNOLI](#), [AUDDINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza"».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

### 8.41

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

#### 8.42

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [TARICCO](#)

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

#### 8.43

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «riferiti esclusivamente», sostituire le parole: «ai lavoratori a tempo indeterminato», con le seguenti: «alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato».*

#### 8.44

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori a tempo », aggiungere le seguenti: «pieno e».*

#### 8.45

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «o una società cooperativa» aggiungere le seguenti: «società a responsabilità limitata, società unipersonale a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice».*

#### 8.46

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole da: «un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili» con le seguenti: «un contributo straordinario di diecimila euro».*

*Conseguentemente all'articolo 12 sopprimere il comma 3.*

#### 8.47

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «nei limiti di 780 euro» con le seguenti: «nei limiti di 530 euro».*

#### 8.48

##### D'ARIENZO, TARICCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività economiche di cui al presente comma, rileva ai fini dell'effettività dello svolgimento, l'investimento di avviamento il cui valore è comparato da parte dell'Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di avvio dell'attività medesima con analoghi investimenti per categorie simili nell'area geografica interessata. A tal proposito, con uno o più decreti il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà alla definizione dei parametri per la valutazione della comparazione».*

#### 8.49

##### BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del cuneo fiscale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».

#### 8.50

##### PAPATHEU, ROSSI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 8.51

##### NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».*

## 8.52

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».*

## 8.53

[ROMANO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [MININNO](#), [DELL'OLIO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In caso di accertamento da parte degli organi competenti di violazioni di cui all'articolo 1, comma 445, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è sospesa fino ad ordinanza non contestata o al passaggio in giudicato della sentenza di opposizione».

## 8.54

[DE POLI](#)

*Sopprimere il comma 6.*

## 8.55

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Sopprimere il comma 6.*

## 8.56

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «nel settore della pesca e dell'acquacoltura.» inserire le seguenti: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2».*

## 8.57

[MALPEZZI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.».*

## 8.58

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere la seguente: «non».*

## 8.59

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono inserite le seguenti: «ed a quelle stabilite in favore dei lavoratori occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».*

## 8.60

[NUGNES](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

*«7-bis. Quando il RdC o la PdC vengano riconosciuti nella doppia forma del beneficio di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 e il beneficiario proceda alla stipula di un nuovo contratto di locazione a uso abitativo, al locatore è riconosciuta la facoltà di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con regime d'aliquota secca al 10 per cento sul canone di locazione concordato con il beneficiario del Rdc o della PdC.».*

## 8.61

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

*«7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*



## 8.62

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico ed ai lavoratori impiegati in tale settore».

## 8.63

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono inserite in fine, le seguenti parole: ", salvo per periodi di ingiusta sospensione superiore ad anni cinque. Nel qual caso si ha diritto al recupero dell'intero periodo di sospensione a decorrere dalla data del reintegro in servizio.".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015.».

## 8.0.1

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

### «Art. 8-bis.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre

la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 8.0.2

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi per l'occupazione)*

1. In attesa che il beneficiario di Rdc riceva una proposta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, lo stesso può svolgere attività lavorativa ricorrendo a prestazioni di lavoro occasionali. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.1 compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e sono sottratti al valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 1).

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

- a*) le persone fisiche;
- b*) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;
- c*) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
  - 1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  - 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  - 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  - 4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b*), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica

attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

### 8.0.3

#### [FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

#### «Art. 8-*bis*.

(*Reddito di dignità*)

1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nei limiti di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.

8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### 8.0.4

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire,

contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9"».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «106 milioni» e aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021».*

## 8.0.5

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "ventiquattro mesi" e le parole da "il contratto" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:"

b) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "l'atto scritto contiene" le parole: "in caso di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi," e le parole da: "in caso di proroga" fino alla fine sono soppresse».

## 8.0.6

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: "Ove previste dai contratti collettivi,"».

## 9.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego».*

## 9.2

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

## 9.3

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

## 9.4

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili».*

## 9.5

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «massima di diciotto mesi, minima di 6 mesi e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 9.6

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONI](#)

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

## 9.7

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: ", qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4," sono soppresse;

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

## 9.8

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: ", qualora ne facciano richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "che ne facciano richiesta".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

*Conseguentemente,*

*sopprimere il comma 7.*

## 9.9

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#)

Sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «336 milioni»;*
- c) *all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».*



## 9.10

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sopprimere il comma 7.

## 9.11

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'assegno di ricollocazione di cui al presente articolo è finanziato per quota parte pari a 30 milioni di euro per il 2019, 33 milioni di euro per il 2020 e 105 milioni di euro per il 2021, dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*».

*Consequentemente,*

*e, dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 9-*bis*

*(Tassa sulle bevande gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al comma precedente.

3. La disposizione del comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 9.12

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nelle more dell'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, che dovrà individuare anche le misure regionali analoghe e incompatibili con l'assegno di ricollocazione, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018».

## 9.13

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a cui l'assegno è stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 9.0.1

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 9-bis

*(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

## 9.0.2

[MATRISCIANO](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [ROMAGNOLI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera c-bis), sostituire le parole: "inferiore al 1,5 per cento" con le seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all' articolo 16, la lettera c-ter), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

Art. 10

## 10.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «e predisporre,» aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà,»*

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.», con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 14 e 16.»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:*

*a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*c) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e il valore di 3.360 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonché del parametro della scala di equivalenza per cui il primo valore è moltiplicato;*

*d) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;*

*e) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera c);*

*f) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 delle risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;*

*g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio;*

*h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.*

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

*c-ter) all'articolo 14: 1) la parola: 'ReI' è sostituita dalla parola: "RdC";*

2) *al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui*

all'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019", e dopo le parole: "né da parte del" aggiungere le parole: "l'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il» e le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 2" sono soppresse;

3) al comma 6 le parole: "dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3," e le parole: "A tal fine la regione" fino a "comma 9" sono soppresse».

3) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 16:

1) la parola: "Rei" è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 2, lettera *c*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *c*);" sono sostituite dalle seguenti: "predisposti dall'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) al comma 2, lettera *d*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

## 10.2

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e predispone,» inserire le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà».*

## 10.3

LE RELATRICI

*Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» con le seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero».*

## 10.4

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari».

## 10.5

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un *database*, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

## 10.6

[AUDDINO](#), [MATRISCIANO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede», aggiungere le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».*

## 10.7

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 10.8

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. E' istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 10.9

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo Settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predisporre altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del RdC di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

## 10.0.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 10-bis.

*(Comitato per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza)*

1. Al fine di agevolare l'attuazione del RdC, è istituito il Comitato a garanzia del diritto al lavoro, al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Comitato RdC", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per

ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà e all'inserimento lavorativo;
- b) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e all'inserimento lavorativo.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del RdC, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e all'inserimento lavorativo, è istituito un osservatorio denominato "Osservatorio RdC", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'Anpal, delle parti sociali, degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) predispose un rapporto biennale, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà ed inclusione lavorativa, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
- b) esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC di cui all'articolo 10.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

## Art. 11.

### Art. 11

#### 11.1

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)* - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

- b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;
- e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
- f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;
- h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerge una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997."»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

## 11.2

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)



*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:*

*a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;*

*d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;*

*e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;*

*f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;*

*h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.*

*2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.*

*3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».*

### 11.3

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10», con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 16»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 16:*

1) *al comma 1, le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con: "l'attuazione del "RdC";*

2) *al comma 3, lettera c), le parole: "per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c)" sono sostituite con le seguenti: "per l'attuazione del RdC";*

3) *al comma 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente: "d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4";*

4) *al comma 4, le parole: "monitoraggio del ReI" sono sostituite con "monitoraggio del RdC";*

5) *al comma 6, lettera b), le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con le seguenti: "l'attuazione del RdC";*

6) *al comma 6, lettera c), le parole: "sull'attuazione del ReI" sono sostituite con: "sull'attuazione del RdC";».*

## 11.4

### LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «5, 6, 7, 10 e 14».*

*Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

*- "Art. 14. - (Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del RdC) - 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.*

*2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del RdC, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.*

*3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.*

4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del RdC, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipes multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il RdC, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al RdC e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del RdC unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma"».

## 11.5

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo le parole: "una quota del Fondo Povertà" sono aggiunte le seguenti: "inferiore al venti per cento,"».

## 11.6

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 2, lettera c), numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

## 11.7

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 2 lettera c) numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

## 11.8

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 2 lettera c) punto 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

## 11.9

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

## 11.10

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo l'articolo 7 , è aggiunto il seguente:*

**"Art. 7-bis.**

*(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997».

## 11.11

### LE RELATRICI

*Al comma 2, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017».*

## 11.0.1

### [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)*

1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.».

## 11.0.2

### [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 11-bis.**

*(Trasferimento alle regioni delle risorse per il sostegno del personale dei centri per l'impiego)*

1. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

### 11.0.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 11-bis.**

*(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)*

1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di Cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc , del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## Art. 12

### 12.1

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

## 12.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.121 milioni di euro nel 2020, di 7.345 milioni di euro nel 2021 e di 7.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *al comma 8, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* «contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

## 12.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

## 12.4

### [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 12.5

### [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1° settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.*

## 12.6

### [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020».*

## 12.7

### [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:



«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

## 12.8

### [BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego", sono aggiunte in fine le seguenti: "e fino a complessive 6.000 unità di personale; con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

*Conseguentemente,*

*al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire in fine il seguente:*

«3-bis.) al quarto periodo le parole: "120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

## 12.9

### [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 12.10

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

*Sostituire il comma 3:*

«3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni e dei centri per l'impiego a livello territoriale che si dimostrino efficaci nel primo trimestre di attività nell'attività di ricollocazione del personale. Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

## 12.11

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

## 12.12

[LAUS](#), [FARAONE](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,».*

## 12.13

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».*

## 12.14

### BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.».*

## 12.15

### GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti» inserire le seguenti: «a tempo determinato».*

*Conseguentemente,*

*sopprimere le parole: «nelle forme del conferimento di incarichi, di collaborazione».*

## 12.16

### BERTACCO, CIRIANI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.».*

## 12.17

### NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente,*

*1) sostituire il comma 4 con i seguenti:*

*«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

*b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;*

*c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.*

*4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;*

*b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di*

contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».

2) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «331 milioni».*

## 12.18

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «346 milioni».*

## 12.46 (già 23.17)

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

## 12.19

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.».*

## 12.20

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Al comma 3, inserire infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

## 12.21

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano sui territori previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale vengono definiti anche i loro ruoli e funzioni sotto il coordinamento dei responsabili delle strutture dei servizi pubblici per il lavoro».*

## 12.22

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati».

## 12.23

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere».

## 12.24

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato».

*Conseguentemente,*

*apportare le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere

dal 2022» con le seguenti: «5.903 milioni di euro nel 2019, di 7,140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 12.25

[PARENTE](#), [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.26

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «a tempo determinato», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e con contratti di collaborazione» e sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «33 milioni», e alla fine del comma aggiungere: «Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte per quota parte pari a 32 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.».

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

12-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

12-quater. Le disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter oltre che contribuire alla copertura di quota parte, pari a 32 milioni di euro annui, degli oneri di cui al comma 4, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 12.27

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 12.28

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.».

## 12.29

## LE RELATRICI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire le parole:* «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» *con le seguenti:* «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere daranno 2019 è autorizzata la spesa;».

b) *al comma 8, lettera a), sostituire le parole:* «al comma 255, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza"» *con le seguenti:* «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,».

c) *al comma 9, al primo periodo, sostituire le parole:* «alla concessione» *con le seguenti:* «all'atto della concessione», *al secondo periodo, sostituire le parole:* «nel programma» *con le seguenti:* «del Rdc» *e, al quarto periodo, sostituire le parole:* «di cui al secondo periodo» *con le seguenti:* «di cui al terzo periodo».

d) *al comma 10, sostituire le parole da:* «, il raggiungimento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».

### 12.30

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 6, dopo le parole:* «alle strutture dell'INPS» *inserire le seguenti:* «e per le progressioni verticali di tutto il personale INPS di area A e area B in possesso del titolo di studio previsto dalla legge per l'accesso esterno all'area superiore».

### 12.31

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per consentire l'efficace espletamento dei compiti connessi alle disposizioni di cui al presente comma nonché il potenziamento delle attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale dell'Inail con rapporto di lavoro flessibile, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7-ter. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'INAIL in materia di revisione delle tariffe dei premi e contributi e di prestazioni sanitarie, economiche e di reinserimento a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.694.436,80 per l'anno 2020 e di euro 6.570.504,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».



### 12.32

[LAUS](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 8, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».*

### 12.33

[LAUS](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 8, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché un contributo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assolvimento di compiti istituzionali.».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### 12.34

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: «3-bis) all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali" inserire le seguenti "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».*

### 12.35

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai*

trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

### 12.36

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

### 12.37

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini di controllo sull'attuazione del Rdc e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno, nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### 12.38

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale quota è ulteriormente incrementata di 500 milioni annui utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis. Sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tali risorse possono essere incrementate utilizzando la parte residua delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili.».

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

*b-ter)* al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'";

*12-ter.* Le disposizioni del comma *12-bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

*12-quater.* Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *12-bis*, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al comma 12, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

## 12.39

### IANNONE, BERTACCO

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

## 12.40

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

**12.41**

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

**12.42**

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

**12.43**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

**12.44**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

## 12.45

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019».

## 12.0.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Riordino della professione di assistente sociale)*

1. L'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta sia la laurea Classe 39 "Servizio sociale" sia la laurea magistrale Classe 87 "Servizio sociale e politiche sociali".

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; principi di politica sociale;

c) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a) e b);

d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli Assistenti sociali le attività professionali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Possono essere istituite, con decreto del Ministro vigilante, apposite specializzazioni interne all'Albo a tutela dei cittadini per l'esercizio di specifiche funzioni professionali.

4. È istituito il settore concorsuale di "Servizio sociale". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, regola le opzioni per tale settore da parte dei docenti attualmente incardinati, nonché lo svolgimento dei concorsi.

5. Gli insegnamenti afferenti al settore di cui al comma 4, devono rappresentare un minimo di 27 CFU nella laurea triennale e 18 CFU nella laurea magistrale. Al tirocinio professionalizzante vanno riservati un minimo di 18 CFU nella laurea triennale e 12 CFU nella laurea magistrale. Il MIUR è delegato ad apportare le necessarie modifiche alle tabelle della laurea L39 e della laurea magistrale LM87.

6. È introdotto, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, un periodo di praticantato di almeno 6 mesi secondo le modalità definite con apposito decreto attuativo del Ministero vigilante d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Gli assistenti sociali iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono iscritti all'unica sezione dell'Albo. Il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'Ordine definisce gli eventuali percorsi compensativi per i professionisti non in possesso della laurea magistrale non ancora iscritti alla sezione A. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno diritto a sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale secondo le modalità vigenti alla medesima data.

8. Sono abrogati gli articoli 20, 22 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001».

## 12.0.2

[TARICCO](#), [MALPEZZI](#), [MISIANI](#), [ROSSOMANDO](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

### «Articolo 12-bis.

*(Istituzione della pensione di base e adeguamento del trattamento minimo pensionistico)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita una pensione di base, finanziata dall'avanzo della gestione IVS presso l'Inps, al netto della Gias, della Gpt e del gettito Irpef delle pensioni, di importo pari al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro* quota in aggiunta alle pensioni liquidate a decorrere dal 1° giugno 2019, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021:

- a) ai lavoratori dipendenti;
- b) ai lavoratori iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti;
- c) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

- a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;
- b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

La pensione base è riconosciuta fino al raggiungimento della pensione lorda complessiva di euro mille cinquecento mensile rivalutabile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2019 l'importo dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico, per i coltivatori diretti, mezzadri e IAP, è commisurato al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la

lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## Art. 13

### 13.1

#### LE RELATRICI

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva», con le seguenti: «fatti salvi».*

### 13.2

#### FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione apportare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le seguenti modifiche:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Apposizione del termine e durata massima*) - 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.";

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Proroghe e rinnovi*) - 1. il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a

trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui ai presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.";

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Numero complessivo di contratti a tempo determinato*) - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 10 gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.



4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: *a)* al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; *b)* al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.";

*d)* l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (*Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato*) - 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dai somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.";

*e)* l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - (*Disciplina dei rapporti di lavoro*) - 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per

missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966."».

### 13.3

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#), [BRESSA](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente;*

«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

### 13.4

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Al comma 2 dell'articolo 13, è inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le risorse finanziarie occorrenti per il potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché, prò quota, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 12 del presente decreto sono trasferite alle Province autonome, per essere utilizzate nell'ambito della propria autonomia, anche organizzativa, nel rispetto delle finalità del decreto stesso».

### 13.5

[MALLEGNI](#), [BERARDI](#), [MASINI](#), [SERAFINI](#), [BATTISTONI](#), [SICLARI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

2-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l'impegno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuite dal presente decreto legge.».

### 13.6

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente Capo e le relative normative di attuazione, con

particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 15, all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1, 3, 6 e 8, all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), n. 2 si applicano in conformità ai principi di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679. A tal fine, i soggetti titolari del trattamento dei dati personali effettuano in sede applicativa la valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679, con il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali.».

## 13.7

### [FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1° aprile 2019».

## 13.0.1

### [FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:

«Capo I-*Bis*.

ISTITUZIONE DELLA MISURA ASSEGNO IO-LAVORO

#### **Art. 13-*bis*.**

*(Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a promuovere V occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquantanni compiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1° giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-*quater*, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

#### **Art. 13-*ter*.**

*(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)*

1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;

- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.

4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.

5. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.

6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.

7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* della presente legge gestita da ANPAL.

9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.

12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

#### **Art. 13-*quater*.**

*(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-

Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

- a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-ter della presente legge,
- b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.

4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-quinquies.

5. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.

6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **Art. 13-quinquies.**

*(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)*

1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.

3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.

4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

#### **Art. 13-sexies.**

*(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
2. Entro il 1º maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
  - b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
  - a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
  - b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
  - c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
  - d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
  - e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.
4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**Art. 13-septies.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dà adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-sexies è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di

cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per Panno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

### 13.0.2

MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I- *bis*.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

#### **Art. 13-*bis*.**

*(Introduzione del quoziente familiare)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

#### **"Art. 11-*bis*.**

*(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

- a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione

legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

*d)* contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

*e)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

*f)* contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

*g)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

*h)* contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

*i)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

*j)* contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

*k)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

*l)* contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

*m)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

*n)* contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle



disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal Panno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

### 13.0.3

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

#### **«Art. 13-bis.**

1. Le risorse finanziarie destinate airattuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 190 unità di personale medico per l'assolvimento delle funzioni medico-legali dell'INPS. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

2. Fermo restando li possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* deirarticolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correttezza delle prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle suddette funzioni.

3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni disposte airesito della procedura concorsuale di cui al precedente comma, si provvede a valere sui contributi dello Stato ali'nps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 dei decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248/2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

4. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in

essere con i medici convenzionati.

5. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.

6. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico deirINPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

### 13.0.4

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

#### **Art. 13-bis.**

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

#### **"Art. 15-bis.**

*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi

di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.5

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

*(Fondi per l'attivazione del Reddito di dignità)*

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del Reddito di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che assume la denominazione di reddito di dignità - RED -, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.6

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#),  
[GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#),  
[RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#),  
[BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL](#)  
[MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#),  
[MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#),  
[PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#),  
[SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 11 è sostituito con il seguente:*

"Art. 11. 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49,50, 53,55,66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti ai contribuenti a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.":

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50,000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di

esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

### 13.0.7

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al

comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.8

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.9

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 13-bis.

*(Incentivi all'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25,000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 13.0.10

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#),

[SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente*:

**«Art. 13-bis.**

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**13.0.11**

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente*:

**«Art. 13-bis.**

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine



di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.12

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge».

### 13.0.13

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

*a*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge»

### 13.0.14

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro"».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 800 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

*a*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.;

*c*) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### Art. 14

### 14.1

[ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: "10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».

**14.2**

[ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni».

**14.3**

[ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: "179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».

**14.4**

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 14. - (*Disposizioni in materia di libertà pensionistica*) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1° giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni

2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti

previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.

3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.

4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.

5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

#### **Art. 14-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)*

1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:

a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare;

c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

#### **Art. 14-ter.**

*(Benefici previdenziali per le lavoratrici madri)*

1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.

2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere la seguente tabella: «Tabella A - (articolo 14, comma 2)*

<i>Età di pensionamento effettivo trentacinque anni di contribuzione</i>	<i>Percentuale di riduzione o di maggiorazione con</i>
62	-8 per cento
63	-6 per cento
64	-4 per cento
65	-2 per cento
66	0
67	2 per cento
68	4 per cento
69	6 per cento
70	8 per cento

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 e agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter, valutati complessivamente in 7.560 milioni di euro per Panno 2019 e in 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 7.560 milioni per Panno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 14.5

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sostituire l'**articolo** , con il seguente:

### «Art. 14.

(Misure urgenti per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

*b)* possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera *a)*, a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

6. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di cui al comma 4.

8. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità".

9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti".

10. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

11. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 10. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 12 e 13, si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere gli articoli 15, 16, 18 e 20;

b) all'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole: «14, 15, 16» e le parole: «18, 20».

## 14.6

### PAPATHEU, ROSSI

All'**articolo**, *primo periodo, dopo le parole*: «In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335», *aggiungere le seguenti*: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».



## 14.7

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, alla fine, sono inserite le seguenti parole: «Ai fini dell'anzianità contributiva si computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria».

## 14.8

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 14.9

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

All'**articolo**, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 si aggiungono due anni di anzianità, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni seguenti:

a) svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti la richiesta di pensionamento anticipato le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) siano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011.

*Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

### «Art. 27-bis.

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

'1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni'.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data

dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: « valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»*

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 14.10

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

All'**articolo** , *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:*

*a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;*

*b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;*

*c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-*

*quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 14.11

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

All'**articolo**, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

*a)* per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

*b)* qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

*c)* è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

## 14.12

[NENCINI](#)

All'**articolo** , *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si può conseguire, per una sola persona del nucleo familiare, il diritto alla pensione anticipata di cui al comma 1 al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 60 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

#### 14.13

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Sopprimere il comma 3.

#### 14.14

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi complessivi da lavoro dipendente o autonomo superiori a cinque volte il minimo Inps».

#### 14.15

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo».

#### 14.16

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «5.000 euro» *con le seguenti:* «35.000 euro».

#### 14.17

[GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [TARICCO](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Agli iscritti all'AIRE che esercitano il diritto alla pensione quota 100 in regime di convenzione internazionale non si applica il divieto di cumulo di cui al presente comma».

*Consequentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### 14.18

[ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del limite di cui al presente comma non si computa il reddito derivante dalla partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dal controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione».

#### 14.19

[PAPATHEU, ROSSI](#)

Sopprimere il comma 6.

#### 14.20

[IANNONE, BERTACCO](#)

Al comma 6, lettera a) *dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

#### 14.21

[PAPATHEU, ROSSI](#)

Al comma 6, lettera a) *dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

#### 14.22

[IANNONE, BERTACCO](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» *con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

#### 14.23

##### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

#### 14.24

##### [PAPATHEU, ROSSI](#)

Al comma 7, aggiungere in fine al primo periodo, il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».

#### 14.25

##### [IANNONE, BERTACCO](#)

Al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».

#### 14.26

##### [LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Anche in riferimento alle conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».

#### 14.27

##### [PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN](#)

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della "pensione quota 100" sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi cui all'articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte

attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli».

#### 14.28

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*ter* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### 14.29

[MISIANI](#), [ROSSOMANDO](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni";
- b) alla lettera b), le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### 14.30

[MISIANI](#), [ROSSOMANDO](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il terzo periodo è soppresso;
- b) alla lettera b), il terzo periodo è soppresso.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### 14.31

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il personale della dirigenza scolastica, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

#### 14.32

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

#### 14.33

[ZAFFINI](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

#### 14.0.1

[ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:



**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

**Art. 14-ter.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli Enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

**14.0.2**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Rivalutazione delle erogazioni previdenziali al costo della vita)*

1. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.».

Conseguentemente, dopo l' **articolo 27** , aggiungere i seguenti:

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

**Art. 27-ter.**

*(Imposta patrimoniale)*

1. È istituita un'imposta patrimoniale determinata e percepita dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
2. Per base imponibile di tale imposta s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.
3. Per patrimoni mobiliari si intendono:
  - a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
  - b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
4. L'imposta patrimoniale di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.
5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. Dall'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Art. 27-quater.**

*(Reintroduzione della Tasi per le abitazioni di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
  - b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:  
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";
  - c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:  
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';
  - b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";
  - d) la lettera c) è soppressa;
  - e) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

**Art. 27-quinquies.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente e incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, oltre che contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «e dagli articoli 14,15,16,17, 18, 20, 21, 23, 24,26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «e dagli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 5.134,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.939,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 11.280,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 10.448,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 8.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.182,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.236,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.249,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.596,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 4.102,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 935,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.719,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.519,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.660,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.850,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.564,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.643,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.513,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.521,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

**14.0.3**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a

domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1.1 dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge".

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis,», sostituire le parole: « valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di 109 euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032» e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### 14.0.4

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

#### **«Art. 14-bis.**

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi 212 e seguenti della

legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032», e sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### 14.0.5

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole "ed educativo, anche degli enti locali".».

#### 14.0.6

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### 14.0.7

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare

anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 14.0.8

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

#### 14.0.9

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali



possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

#### 14.0.10

##### SERAFINI

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

##### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per il personale di dirigenza medica)*

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria Amministrazione di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni"».

#### 14.0.11

##### PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente*:

##### **«Art. 14-bis.**

*(Quota 93)*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: "pensione quota 93" con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica ai i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## 14.0.12

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

### «Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014 , della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al

273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)* della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

*b)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

*d)* ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

*f)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui al l'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030 .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## Art. 15

### 15.1

#### PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:» *sostituire il periodo col seguente:* «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti», *aggiungere quindi il seguente capoverso:* «Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi».

### 15.2

#### MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.3

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.4

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 27-*bis*.

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire per 50 milioni annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.735,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», e sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 570,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 517,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 699,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 658,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 920,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 657,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 759,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 652,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 683,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 15.5

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».*

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 15.6

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ».*

## 15.7

### [IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

## 15.8

### [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

## 15.9

### [IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" aggiungere le seguenti parole primaria e secondaria».

## 15.10

### [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole primaria e secondaria».

## 15.0.1

### [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni in materia di salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di



rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 15.0.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

### «Art. 15-bis.

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 15.0.3

[ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2017 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4"».

**15.0.4**

[ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 15-bis.**

*(Anticipo età lavoratrici madri)*

1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; determinati dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari quattro mesi per ogni figlio e nei massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli».

**15.0.5**

[PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI, DRAGO](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Art. 16

**16.1**

[LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266.5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266.5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.608,6 milioni di

euro per l'anno 2023, a 1.870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 16.2

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2018» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020, 490 milioni di euro per l'anno 2021 e 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 16.3

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.4

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.5

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31.12.2018» con le seguenti: «31.12.2021».

## 16.6

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome», con le seguenti: «un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.7

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sopprimere le parole: «a 59 anni»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.8

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, il termine di preavviso di sei mesi previsto per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti».

## 16.9

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#), [DURNWALDER](#), [BRESSA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 16.10

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

## 16.11

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

## 16.0.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

### **Art. 16-bis.**

*(Opzione Donna per esodate)*

«1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricole a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui

all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.»

## Art. 17

### 17.1

#### [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi soggetti,» *inserire le seguenti*: «con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 17.0.1

#### [SERAFINI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [GALLONE](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente*:

#### «Art. 17-bis.

*(Patronati)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b)*: le parole: "e che abbiano sedi di patronato in almeno otto Paesi stranieri", sono soppresse;

b) all'articolo 16, lettera *c-bis)*, le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter)*, è soppressa».

## 17.0.2

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«**Art. 17-bis.**

(Commissione)

1. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti"».

## Art. 18

### 18.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (*Ape sociale*) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) e parole: "condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):

d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,

2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno



2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## 18.2

### DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

*Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351,0 milioni di euro per l'anno 2023, 177,0 milioni di euro per l'anno 2024, 58,0 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di*

euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

### 18.3

#### NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18 - (*Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'APE sociale. Estensione ad artigiani e commercianti*) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti: "179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di

incompatibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

## 18.4

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «11 dicembre 2016, n. 232,»,; aggiungere le seguenti parole: «le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione qualora spettante loro e"».*

## 18.5

### PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

## 18.6

### NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019.», *aggiungere le seguenti: «In via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta, qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una sola persona del*

nucleo familiare al compimento del requisito anagrafico dei 60 anni, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni e qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole:* «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 171,8 milioni di euro per l'anno 2020, 192,8 milioni di euro per l'anno 2021, 135,1 milioni di euro per l'anno 2022, 67.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:* «1-bis. Nel l'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

1-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, oltre che contribuire alla copertura per quota parte degli oneri di cui al comma 1 fino a un limite pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 31 milioni di euro per l'anno 2022, a 16 milioni di euro per l'anno 2023 ed a un milione di euro per l'anno 2024, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

## 18.7

### [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «e, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si trovano a svolgere attività di assistenza come *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

*Conseguentemente:*

*aumentare di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al secondo periodo;*

*all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «4.722,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.720,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.269,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.440,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.649,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.205,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.282,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in

2.217,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» e dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

## 18.8

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima", sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni", sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono inserite le seguenti: "o autonomi".

1-ter. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 18.9

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 18.10

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il decesso della persona assistita durante il periodo di istruttoria dell'istanza non comporta l'esclusione dall'accesso al beneficio".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 18.11

[SERAFINI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [GALLONE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis). Sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

1-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2019, 35 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021, 5 milioni di euro per il 2022 e 0,8 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 18.12

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al quarto periodo del comma 155, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019".

1-ter. Al quarto periodo del comma 158, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

## 18.13

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186,

della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

#### 18.14

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, si applicano alle pensioni estere soltanto qualora esse risultino superiori alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto. In caso contrario, il beneficiario dell'Ape sociale continua a ricevere il beneficio anche qualora risulti titolare di una pensione estera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 18.15

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 155, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019";

b) al comma 158, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

#### 18.16

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini di una maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, sono riviste le modalità attuative di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della medesima legge ed agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

## 18.0.1

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 18-bis.

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 c.p.p.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p. ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione indicati nei commi precedenti sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione previdenziale potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

## 18.0.2

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#),



[MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 18-bis.**

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 18.0.3

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo l'**articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 18-bis.**

*(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE volontario. Estensione del regime fiscale agevolato)*

1. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.
2. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### Art. 19

### 19.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, capoverso «10-bis», *sostituire le parole*: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *con le seguenti*: «Per le Gestioni dei Dipendenti pubblici, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS».

## 19.2

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, *sostituire le parole*: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *con le seguenti*: «Per le Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS)».

## 19.3

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, *sostituire le parole*: «afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014», *con le seguenti*: «afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021».

## 19.4

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, capoverso «10-bis», *sostituire le parole*: «dicembre 2014» *con le seguenti*: «dicembre 2021».

## 19.0.1

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

*(Procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose)*

1. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e

metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

*a)* una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

*b)* ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## Art. 20

### 20.1

#### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti» *inserire le seguenti*: «, gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato».

## 20.2

### [FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995»;

b) *al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole:* «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «4.729,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.727,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.276,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.447,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.656,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.212,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.289,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.224,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

## 20.3

### [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995», e al comma 6 sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con le seguenti: «cinquantesimo».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

## 20.4

### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «può essere sostenuto» inserire le seguenti: «, integralmente ovvero in parte,».

## 20.5

## LE RELATRICI

*Al comma 5, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» inserire le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1».*

### 20.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 20.28 (già 22.7)

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 20.7

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. Ai fini del beneficio di cui ai commi da 1 a 5, a causa dei disguidi amministrativi verificatisi nel passaggio della verifica dei requisiti dagli uffici scolastici provinciali all'INPS, per la valutazione dei requisiti validi per l'accesso al trattamento pensionistico delle istanze di collocamento a riposo del personale del comparto scuola, a decorrere dal 1° settembre 2019, si tiene conto per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della data effettiva dell'istanza dell'interessato alle sedi competenti di riferimento volta ad ottenere il computo del periodo del corso di studi, anche se la stessa non dovesse risultare nell'estratto conto contributivo del pensionando».*

### 20.8

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

*«6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:*

*"5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di*

presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1° gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato."».

## 20.9

[NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DELL'OLIO](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:

a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;

b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;

c) dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;

d) oltre il cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro."»;

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.10

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 6, sostituire il sub-comma 5-quater con il seguente:

«5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi, anche antecedenti all'anno 1996, da valutare per il calcolo dell'erogazione previdenziale con il sistema contributivo. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

## 20.11

[CALIENDO](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 6, capoverso «5-quater», *alle parole: «La facoltà» premettere la seguente: «Per» e sopprimere le parole da: «è consentita» fino a: «in tal caso».*

## 20.12

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 6, capoverso «5-quater» *sopprimere le parole: «La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, ».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 20.13

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 6, capoverso «5-quater», *sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».*

*Conseguentemente,*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

## 20.14

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 6, capoverso «5-quater», *sostituire le parole: «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995».*

## 20.15

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 6, primo periodo, *sostituire le parole: «del quarantacinquesimo anno di età», con le*

*seguenti*: «dell'età anagrafica corrispondente al requisito necessario per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale».

## 20.16

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 6, capoverso «5-*quater*», *sostituire la parola*: «quarantacinquesimo», *con la seguente*: «cinquantacinquesimo».

## 20.17

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

Al comma 6, capoverso «5-*quater*», *sostituire la parola*: «quarantacinquesimo», *con la seguente*: «cinquantacinquesimo».

## 20.18

[BERTACCO](#), [CIRIANI](#)

Al comma 6, capoverso «5-*quater*», *sostituire la parola*: «quarantacinquesimo», *con la seguente*: «cinquantesimo».

## 20.19

[DURNWALDER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 6, capoverso «5-*quater*», *sostituire la parola*: «quarantacinquesimo», *con la seguente*: «cinquantesimo».

## 20.20

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Al comma 6, *sostituire la parola*: «quarantacinquesimo», *con la seguente*: «cinquantesimo».

## 20.21

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 6, *sostituire la parola*: «quarantacinquesimo», *con la seguente*: «cinquantesimo».



## 20.22

[PIRRO](#), [ACCOTO](#), [MARCO PELLEGRINI](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

Al comma 6, capoverso «5-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui ai presente comma sono esclusi dal computo i contributi figurativi relativi al servizio militare di leva o al servizio civile conseguiti anteriormente al 10 gennaio 1996».

## 20.23

[CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#)

Al comma 6, dopo il capoverso «5-quater», aggiungere il seguente:

«5-quinquies. Esclusivamente al fine di esercitare la facoltà di riscatto ai sensi del comma 5-quater i soggetti che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età possono richiedere l'esclusione dal computo dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo».

## 20.24

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.25

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i proscrittori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.26

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

## 20.27

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

## 20.0.1

[SERAFINI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [GALLONE](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione, dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di mi al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2000".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 65 milioni di euro per il 2021 e 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero».

## 20.0.2

[SERAFINI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [GALLONE](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

### «Art. 20-bis.

*(Invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali)*

1. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## Art. 21

### 21.1

LE RELATRICI

*Al comma 1, sostituire le parole: «legge 18 agosto 1995» con le seguenti: «legge 8 agosto 1995».*

### 21.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» *aggiungere le seguenti*: «e i lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,».

## Art. 22

### 22.1

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».*

### 22.2

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.».*

## 22.3

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.».*

## 22.4

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «finanziate con i fondi interprofessionali.».*

## 22.5

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, le parole: «finanziate con i fondi interprofessionali», sono soppresse.*

## 22.6

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «comparativamente più», con la seguente: «maggiormente».*

## 22.8

LE RELATRICI

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo», inserire le seguenti: «di solidarietà».*

## Art. 23

### 23.1

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23 - (Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr) - 1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera *a*) è soppressa.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 2 le parole da: "l'ente erogatore provvede" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

*b*) al comma 5 le parole: "nei tre mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei trenta giorni successivi".

3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera *a*), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140";

*b*) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140".

4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

*a*) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

*b*) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;

*c*) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «23,»;*

*b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250*

milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 23.2

[FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - *(Anticipo del TFS)* - 1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010».

### 23.3

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#)

Sopprimere il comma 1.

### 23.4

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque denominata».

*Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 24 sopprimere le parole: «comunque denominata».*

### 23.5

[ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 eliminare le parole:* «di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010; n. 122»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono» *con le seguenti:* «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dal soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata, i lavoratori di cui al comma 1 nonché i lavoratori che accedono»;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* «l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata», *con le seguenti:* «il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità»;

d) *al comma 2 sostituire le parole:* «Gli importi trattenuti dall'INPS» *con le seguenti:* «Gli importi trattenuti»;

e) *al comma 2 eliminare le parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile»;

f) *al comma 2 eliminare le parole:* «senza alcuna formalità»;

g) *al comma 2 sostituire le parole:* «che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS» *con le seguenti:* «che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio».

## 23.6

### LE RELATRICI

*Al comma 1, dopo le parole:* «i lavoratori» *inserire le seguenti:* «dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

## 23.7

[LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,» *inserire le seguenti:* «nonché alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 16», *e, al comma 3, sostituire le parole:* «con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», *con le seguenti:* «con una dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019».

## 23.8

[BERTACCO, CIRIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i

soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definita nella misura massima del comma 5 di cui al presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;

- b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*
- c) *sopprimere i commi 3, 4, 6, 7 e 8.*

### 23.9

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», *con le seguenti*: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 23.10

[LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», *con le seguenti*: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

### 23.11

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «che accedono», *inserire le seguenti*: «o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

### 23.12



IANNONE, BERTACCO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 5», aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».

**23.13**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli interessi sono a carico del bilancio statale e non possono comunque essere superiori al tasso legale in vigore al momento della richiesta di finanziamento» e al secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi», e aggiungere in fine: «ad esclusione dei relativi interessi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6, e, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

**«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

E all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4,919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

### 23.14

#### [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### 23.15

#### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «80.000 euro».

### 23.16

#### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 3, sostituire le parole: «con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione iniziale pari a 85 milioni di euro per l'anno 2019».
- 2) Al comma 5, sostituire le parole: «L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro», con le seguenti: «L'importo finanziabile è pari a 50.000 euro».

### 23.18

#### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni», e dopo le parole: «l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «Le risorse del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2019».

- 2) al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «76.000 euro».

Conseguentemente dopo l' **articolo 27** , aggiungere il seguente:

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «valutati in 4.749,1 milioni di euro per l'anno 2019,», e, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «quanto a 550,2 milioni di euro per l'anno 2019».*

### 23.19

#### PAPATHEU, ROSSI

Al comma 5, sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «80.000».

### 23.20

#### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».

### 23.21

#### ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'importo finanziabile di cui al comma 5, ove il trattamento di fine servizio comunque denominato sia capiente, è elevato fino a 45.000 euro. Le medesime condizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla parte residua di finanziamento richiesto ai sensi del presente comma».

### 23.22

#### PARENTE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## Art. 24

### 24.1

#### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Detassazione TFS e TFR)».

Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «e sull'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato».

Conseguentemente, dopo l' **articolo 27** , aggiungere i seguenti:

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

#### **Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-*bis* e 27-*ter*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 905,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 24.2

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 24.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sulla fascia di imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».

## 24.4

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente a 50.000 euro».*

## 24.5

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».

*Conseguentemente, dopo l' articolo 27 , aggiungere il seguente:*

### **Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.819,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.366,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.537,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.746,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.302,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.379,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.415,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.785,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.314,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 24.6

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: : «76.000».

## 24.7

### [PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».

## 24.8

### [ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio, possono ottenere l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro rinunciando alla detassazione prevista dal comma 1».

## 24.0.1

### [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 24-bis.**

*(Istituzione del salario orario minimo)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del conti-atto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi.

10. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo e di valutarne gli effetti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sistema di monitoraggio che opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**Art. 25.**

## Art. 25

### 25.1

[DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «i piani pluriennali», con le seguenti: «i piani biennali»;*

c) *alla lettera d) sostituire le parole: «approva i piani annuali di attività nell'ambito della programmazione, definendo le priorità», con le seguenti: «approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».*

### 25.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguenti: «e scelto tra persone di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settore operativo dell'ente nonché di indiscussa moralità e indipendenza».*



### 25.3

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#)

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al primo periodo, dopo le parole: "emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;", sono inserite le seguenti: "promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;"».

### 25.4

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio dell'INPS è inoltre integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale sordi (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS)"».

### 25.5

LE RELATRICI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della medesima spesa» con le seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali», con le seguenti: «dei rispettivi Istituti»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» con le seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo».*

### 25.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «azione amministrativa degli Istituti», aggiungere le seguenti: «e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.».*

### 25.7

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di

previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

*Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

## 25.8

### PAPATHEU, ROSSI

All'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative delle professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

## 25.9

### DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono provvedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. Agli oneri conseguenti gli enti provvedono mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

## 25.10

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "iscritti alle casse previdenziali", sono aggiunte le seguenti parole: "previa apposita delibera di queste ultime,"».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

## 25.11

[PAPATHEU](#), [ROSSI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente; «3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «iscritti alle casse previdenziali», aggiungere le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».*

## 25.0.1

[DE BERTOLDI](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

### «Art. 25-bis.

*(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)*

1. Ai fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza, Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 25.0.2

### [CANGINI](#), [CARBONE](#), [DE SIANO](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

#### **«Art. 25-bis.**

*(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

5. Entro il 1° giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

### 25.0.3

[DE VECCHIS](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».

### 25.0.4

[PUGLIA](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)*

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire ai tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## Art. 26

### 26.1

#### LUPU, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 26. - (*Fondo di solidarietà del trasporto aereo*) - 1.  
All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente:

"47. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli anni 2019 e 2020, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88 nella misura del 30 per cento".

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato, per gli anni 2019 e 2020 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 nella misura del 70 per cento".

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e a 175 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 26.2

#### TOFFANIN, FLORIS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «a decorrere dal 1° gennaio 2020» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1° gennaio 2019» *e le parole da:* «e, per l'anno 2019» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «, nella misura del 30 per cento».

b) *al comma 2 sostituire le parole da:* «e, per l'anno 2019» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «a far data dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del settanta per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2» *con le seguenti:* «4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;

*c-ter*) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

## 26.0.1

[PUGLIA](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [GUIDOLIN](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [ORTIS](#), [PIRRO](#), [MARCO PELLEGRINI](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente:*

### «Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)*

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione" a: "dall'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche";

3) al secondo periodo, le parole da: ", che non abbiano" a: "di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti".

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo, operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle

disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:

- a) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;
- b) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;
- c) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;
- d) a far data dal 1° gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;
- e) a far data dal 1° gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;
- f) a far data dal 1° gennaio 2025 nella misura del 100 per cento».

## 26.0.2

[DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

### «Art. 26-bis.

*(Incentivi per il rientro dei lavoratori)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione".

b) il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:



"1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019. I benefici si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente ai dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione".

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione";

f) È aggiunto il seguente comma: "6.1 Cittadini italiani non iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo, purché abbiano avuto all'estero il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile per il periodo richiesto".

### 26.0.3

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente*:

#### **«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".

3. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 26.0.4

[IANNONE](#), [BERTACCO](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
- b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.

#### 26.0.5

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#), [GALLONE](#), [TESTOR](#)

Dopo l'**articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nei reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

#### 26.0.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'**articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

**26.0.7**

[NANNICINI](#), [TARICCO](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**26.0.8**

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l'**articolo** , *aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-*quater*) i prodotti igienici per l'infanzia"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.*

Art. 27

**27.1**

## BERTACCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «all'11 per cento» *con le seguenti*: «al 10 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

## 27.2

### DAMIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «all'11 per cento» *con le seguenti*: «al 10 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 28 comma 1 sostituire le parole: «116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

## 27.3

### VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 5,71 per cento per l'anno 2019, pari al 6 per cento per l'anno 2020 e 6,25 per cento per l'anno 2021».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1,5 milioni di euro per il 2019 e 1,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 27.4

### LE RELATRICI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «comma 569, lettera b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» con le seguenti: «commi 569, lettera b) e 1098, della legge».*

b) *al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «da venti a cinquanta mila euro» con le seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».*

## 27.0.1

[DURNWALDER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#), [UNTERBERGER](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**27.0.2**

[DURNWALDER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#), [UNTERBERGER](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**27.0.3**

[DURNWALDER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

Dopo l'**articolo** , *inserire il seguente*:

**«Art. 27-bis.**

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 28

**28.1**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [TARICCO](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «l'INPS provvede,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

## 28.2

LE RELATRICI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico»;*
- b) *sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi».*

## 28.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei commi 4-*bis* e 4-*ter* del presente articolo, nonché dell'articolo 17, commi 12-*quater* e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, in attesa delle misure correttive di cui all'articolo 17, comma 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

4-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 4-*bis*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## 28.4

[NANNICINI](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal

segunte:

"251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi)".

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

# 1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
SABATO 16 FEBBRAIO 2019  
79ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

## SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

## IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) modifica gli emendamenti 1.25, 2.512, 4.4, 4.9, 5.49, 6.2, 12.31, 23.5 riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 1.25 (testo 2), 2.512 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.9 (testo 2), 5.49 (testo 2), 6.2 (testo 2), 12.31 (testo 2), 23.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) modifica l'emendamento 4.139 riformulandolo nell'emendamento 4.139 (testo 2), pubblicato in allegato.



La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.104 (testo 2), confermando la validità del testo dell'emendamento 4.104.

La presidente relatrice [CATALFO](#) annuncia che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi testé conclusa, nella seduta si svolgeranno le votazioni a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Dopo che la relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo, la senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 17.1, evidenziando come la contrarietà del Governo e della maggioranza a tale proposta testimoniano la non disponibilità a modulare l'intervento in questione tenendo conto della situazione di maggior bisogno di alcune categorie di lavoratori.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 17.1, interviene anche il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) che ritiene incomprensibile il parere contrario della Commissione bilancio su tale emendamento.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 17.1 è respinto. Sono del pari respinti, all'esito di successive distinte votazioni, gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18, fatta eccezione per l'emendamento 18.0.1, in ordine al quale si rimette al parere del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO propone l'accantonamento dell'emendamento 18.0.1, esprimendo parere conforme a quello della relatrice su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 18.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 18.0.1, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.1, 18.2, dopo che quest'ultimo è stato sottoscritto dal senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), 18.3, 18.4 e 18.5.

I senatori [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), [PATRIARCA](#) (*PD*), [PARENTE](#) (*PD*) e [NANNICINI](#) (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 18.6, che, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.7, sottolineando l'importanza di intervenire a tutela della figura del *caregiver* familiare anche con riferimento all'ambito specificamente oggetto dell'articolo 18.

Posto ai voti, l'emendamento 18.7 è respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) caldeggia quindi l'approvazione dell'emendamento 18.8, evidenziando come la proposta emendativa si muova nella prospettiva di attenuare le differenze attualmente esistenti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, una prospettiva che le appare meritevole di particolare considerazione soprattutto in una fase, come quella attuale, contraddistinta da significative difficoltà per il mondo del lavoro autonomo.

L'emendamento 18.8, posto ai voti, è respinto. Con successive distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 18.9 e 18.10.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.11, rilevando come le appaia stupefacente la contrarietà della maggioranza e del Governo nei confronti di una misura che,

con riferimento al tema in esame, è volta ad assicurare una maggior tutela agli invalidi del lavoro o alle vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalità pari o superiore al 60 per cento e che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trent'anni.

Posto ai voti, l'emendamento 18.11 è respinto.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.12, giudicando del tutto incomprensibile la contrarietà del Governo e della maggioranza a una proposta che si limita a spostare al 15 novembre 2019 il termine entro il quale le Commissioni tecniche, previste dai commi 155 e 158 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, devono concludere i propri lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 18.12 è respinto.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.13., che, posto ai voti, è respinto. E' del pari respinto l'emendamento 18.14.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.15, che, posto ai voti, è respinto. E' del pari respinto l'emendamento 18.16.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.0.2, evidenziando come tale proposta emendativa si muova nella prospettiva di una attenzione reale ed efficace verso le fasce socialmente più deboli della popolazione.

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.2 è respinto. La Commissione respinge altresì l'emendamento 18.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.1.

Dopo che il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 19.2, volto a includere nella previsione in esame tutti gli iscritti alle casse a suo tempo gestite dall'INPDAP, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) annuncia poi il voto favorevole sull'emendamento 19.3, sottolineando l'esigenza di far sì che la disposizione introdotta con il nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 si applichi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021.

L'emendamento 19.3 è posto ai voti e respinto.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.4, che si muove in una direzione sostanzialmente coincidente con quella dell'emendamento 19.3.

L'emendamento 19.4 è quindi posto ai voti e respinto.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 19.0.1.

La presidente relatrice [CATALFO](#) avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 20 non verranno posti in votazione, giacché su alcuni si attende il parere della Commissione Bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 21.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 21.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 21.1 e parere conforme a quello della relatrice sull'emendamento 21.2.

Con successive, distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 21.1 e respinge l'emendamento 21.2.

Si conviene quindi di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

La [PRESIDENTE](#) relatrice avverte che, in attesa del completamento dei pareri della Commissione Bilancio, gli emendamenti riferiti agli articoli 23, 24 e 25 non verranno oggi posti in votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5 e 26.0.6, sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, la senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 26.1 - al quale aggiunge previamente la sua firma - e 26.0.1.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Dopo che la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 26.2, sottolineando come tale proposta emendativa sia ispirata da un'attenzione nei confronti del mondo del trasporto aereo che non incontra la condivisione del Governo e della maggioranza, nonostante gli impegni al riguardo assunti in passato, posto ai voti, detto emendamento risulta respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 26.0.7, annuncia il voto favorevole il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) che giudica non comprensibile la posizione del Governo e della maggioranza di contrarietà a una proposta che, con un modesto impegno finanziario, consente di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania, soprattutto in considerazione dei rapporti che intercorrono tra i due Paesi.

I senatori [PATRIARCA](#) (*PD*), [LAUS](#) (*PD*) e [PARENTE](#) (*PD*) sottoscrivono tale emendamento che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 26.0.8, giudica del tutto incomprensibile la posizione di contrarietà del Governo e della maggioranza nei confronti di una misura che intende agevolare l'acquisto dei prodotti igienici per l'infanzia da parte delle famiglie.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che i contenuti dell'emendamento 26.0.8 possano essere

presi in considerazione in una sede appropriata, come l'esame della prossima legge di bilancio.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento, che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2, in quanto su di essi la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, la senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.1.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.4 e parere conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.1, ritenendo incomprensibile il parere contrario della Commissione bilancio sul medesimo.

L'emendamento 27.1, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo che gli emendamenti 27.2 e 27.3 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, è posto ai voti e approvato l'emendamento 27.4.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge quindi la sua firma all'emendamento 27.0.3 e lo ritira.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La [PRESIDENTE](#) informa che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta di domani, domenica 17 febbraio 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 18 febbraio, alle ore 18 e alle ore 21, e martedì 19 febbraio, alle ore 14 e alle ore 21, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1018 (DL 4/2019 - Reddito di cittadinanza e pensioni).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1018](#)

##### **1.25 (testo 2)**

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.»;*

*b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.».

## 2.512 (testo 2)

[AUGUSSORI](#), [SIMONE BOSSI](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

«*1-ter*. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* non si applicano nei seguenti casi: *a*) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; *b*) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; *c*) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma *1-bis*. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

## 4.4 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire la seguente: «ulteriori»;*

b) *al comma 15 inserire in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»*

#### 4.9 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [AUGUSSORI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario; il componente del nucleo familiare che assiste persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente, come definita a fini ISEE, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave o non autosufficiente abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), ha in ogni caso diritto all'offerta di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario».

#### 4.139 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Al comma 15, sostituire le parole: «a progetti a titolarità dei comuni» *con le seguenti:* «a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore», *e, dopo le parole:* «di tutela dei beni comuni,» *aggiungere le seguenti:* «inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione,».

#### 5.49 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 6.2 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

## 12.31 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*«7-bis.* Allo scopo di ridurre il fenomeno infortunistico, è disposto il potenziamento delle attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con rapporto di lavoro flessibile, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*7-ter.* Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723,00 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 23.5 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, eliminare le parole:* «di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010; n. 122»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «Sulla base di» *fino a:* «214» *con le seguenti:* «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento,»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata», *con le seguenti:* «il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «Gli importi trattenuti dall'INPS» *con le seguenti:* «Gli importi trattenuti»;

e) *al comma 2, sopprimere le parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile,»;

f) *al comma 2, sostituire le parole:* «che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS» *con le seguenti:* «che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio»;

g) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da:* «L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche» *fino a:* «è ridotta» *con le seguenti:* «L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento,»



# 1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 80 (pom.) del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019  
80ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono stati votati gli emendamenti relativi agli articoli 17, 18, 19, 21, 26 e 27, con l'eccezione delle proposte 18.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 27.0.1, 27.0.2, che sono state accantonate.

Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.8 (testo 2), 2.578 (testo 2), 4.4 (testo 3), 4.9 (testo 3), 4.99 (testo 2), 4.150 (testo 2), 7.22 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 13.0.3 (testo 3), 14.28 (testo 2) e 28.4 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto della seduta e che sono trasmesse alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Fa altresì presente che nel frattempo la 5a Commissione ha rettificato il parere precedentemente espresso sugli emendamenti 12.43, 12.44, 12.25, 12.27 e 12.33. Poiché la Commissione bilancio è ancora riunita per esprimere il parere sui rimanenti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e in considerazione del fatto che alle ore 15 vi sarà la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e alle 16,30 è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno concludere la seduta per riconvocarne una successiva alle ore 18.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede di riconvocare la nuova seduta solo a condizione che, avendo la Commissione bilancio espresso tutti i pareri, la Commissione lavoro sia effettivamente nelle condizioni di esaminare gli emendamenti senza interruzioni, allo scopo di non ripetere l'andamento sconcertante dei lavori della scorsa settimana e le sconvoluzioni continue effettuate nella giornata di ieri.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) chiede chiarimenti sull'organizzazione dei lavori per il seguito dell'esame.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) auspica che, superate le difficoltà, derivanti a suo parere da fatti politici interni alla maggioranza diversi dai nodi relativi al provvedimento in esame, vi siano ora finalmente le condizioni per lavorare speditamente sul provvedimento in esame.

La presidente [CATALFO](#) precisa che nella seduta delle ore 18 si procederà senza indugi alla votazione degli emendamenti al disegno di legge in esame e, dopo una breve sospensione, la Commissione continuerà l'esame nella seduta notturna già convocata per le ore 21. L'organizzazione successiva dipenderà dal concreto andamento dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi 19 febbraio, in due sedute, alle ore 18 e alle ore 21, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1018.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1018](#)

#### **2.8 (testo 2)**

#### [ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole: «suo familiare» aggiungere le seguenti: «, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,» ;*

b) *al comma 5, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;».*

## 2.578 (testo 2)

[ROSSOMANDO](#), [CIRINNÀ](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#), [TARICCO](#), [PARENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.»

## 4.4 (testo 3)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [UMBERTO BOSSI](#), [SIMONE BOSSI](#)

Al comma 15, inserire in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»

## 4.9 (testo 3)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.»

## 4.99 (testo 2)

[GUIDOLIN](#), [FEDE](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni *c*) e *b*), e in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a*), indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario».

#### 4.150 (testo 2)

[SANTILLO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [TRENTACOSTE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#)

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2015, n. 166.

15-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### 7.22 (testo 2)

[CASOLATI](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

#### 13.0.3 (testo 2)

[ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente*:

##### «Art. 13-*bis*.

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 19,4 milioni di euro, per il 2019 e 93,4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 708 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al comma 5, lettera *b-bis*) dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto periodo è soppresso. All'ultimo periodo, le parole "sull'utilizzo di tali risorse" sono sostituite dalle seguenti "dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici".
3. Al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è soppresso il periodo "Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente".
4. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino a "disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie" sono soppresse.
5. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati. »,

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-*bis*, si provvede:

*a)* quanto a 19,4 milioni di euro, per il 2019, per 11,4 milioni di euro a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis*), primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 8 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con legge n. 248 del 2005;

*b)* quanto a 93,4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro a valere sul trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis*) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con legge n. 248 del 2005.

*3-ter.* Le risorse finanziarie di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

### 13.0.3 (testo 3)

[ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI](#)

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente:*

#### «Art. 13-*bis*.

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di

euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.»

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

## 14.28 (testo 2)

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [MALPEZZI](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 28.4 (testo 2)

[NANNICINI, TARICCO](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:

"251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi)".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

# 1.3.2.1.15. 11<sup>a</sup> Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 81 (pom.) del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019  
81<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 18,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) comunica che, avendo la Commissione bilancio terminato l'esame di tutti gli emendamenti, si potrà procedere con le votazioni. Inoltre, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'incardinamento del disegno di legge a partire da lunedì 25 febbraio alle ore 10,30, propone una organizzazione dei lavori, nel rispetto delle esigenze manifestate da alcuni Gruppi parlamentari, che prevede per la giornata odierna, oltre alla seduta in corso, seduta alle ore 21; per mercoledì 20 seduta dalle 9 alle 13.30, dalle 17.30 alle 20 e dalle ore 21; per giovedì 21 seduta dalle 9 alle 13.30, dalle 16



alle 20 e dalle 21; per venerdì 22 e sabato 23 seduta dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 20 e dalle ore 21; per domenica 24 seduta dalle 9 alle 13.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) chiede di non prevedere sedute notturne, garantendo l'impegno del suo Gruppo a non fare ostruzionismo e a rendere celeri le operazioni di voto.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime l'auspicio che le forze di maggioranza abbiano finalmente raggiunto un accordo, così da permettere un proficuo andamento dei lavori ed evitare ulteriori situazioni di paralisi, come accaduto nei giorni precedenti, con disagio per tutti i senatori.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) invita la Presidente a organizzare i lavori nel miglior modo possibile, anche modulando le sedute sulla base delle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'esame del provvedimento. Si compiace del fatto che la richiesta del suo Gruppo di procedere alle votazioni in modo ordinato e solo una volta terminato l'esame da parte della Commissione bilancio sia stata comunque accolta, a testimonianza della sua validità e della sua ragionevolezza. Conclusivamente sollecita tutti al rispetto per le istituzioni e per il lavoro che si dovrà svolgere.

Interviene incidentalmente la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) per confermare la massima disponibilità del suo Gruppo a favore del buon andamento dei lavori, a prescindere dal numero di sedute che si renderanno necessarie per l'esame del provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno mantenere la proposta di calendario testé illustrata, riservandosi di valutarne una modificazione nel caso in cui i lavori dovessero procedere più speditamente del previsto.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento x1.1 (già 1.18).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento (già 1.18) interviene il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), che evidenzia la visione alternativa offerta dal Partito Democratico in materia previdenziale.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento x1.1 (già 1.18), posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma del senatore Ciriani.

La presidente-relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) ne prende atto. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Concorda il rappresentante del Governo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto a introdurre il "reddito di dignità" e la "pensione di dignità" a tutela soprattutto delle famiglie numerose, degli

anziani e dei disabili.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

L'emendamento 1.14 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Per sollecitare l'approvazione dell'emendamento 1.15 interviene il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), che ne richiama brevemente il contenuto. Nello specifico, l'emendamento propone, tra l'altro, di introdurre un reddito per l'infanzia; di aumentare gli incentivi per le imprese che assumeranno un beneficiario di reddito di cittadinanza e il contributo per chi, tra questi, darà vita invece a una nuova attività; di garantire condizioni agevolate ai mutui prima casa per giovani coppie.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 risulta respinto.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, che si propone di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di inclusione e di aumentarne il beneficio mensile, di rafforzare i servizi sociali, di aumentare il Fondo povertà, di istituire il Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro, di permettere alle Regioni nuove assunzioni, di stabilizzare il personale di ANPAL Servizi Spa e di ampliare la platea di chi riceve l'assegno di ricollocazione. A suo parere le esigenze di chi cerca lavoro e di chi vive in una situazione di disagio sono differenti; inserire nello stesso provvedimento misure di sostegno alla povertà e politiche attive per il lavoro è quindi una aberrazione che porterà a risultati opposti a quelli desiderati. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4, con il quale il suo Gruppo intende farsi portatore delle esigenze dei cittadini in condizione di povertà assoluta e in luogo della misura del reddito di cittadinanza prevede una serie di incentivi all'occupazione, per favorire un aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato.

L'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.5, che trasforma il reddito di cittadinanza in una misura sperimentale per la durata di un triennio.

L'emendamento 1.5, posto ai voti, è respinto.

A seguito di successive e distinte votazioni sono del pari respinti gli emendamenti da 1.6 a 1.13.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.16, che intende includere tra i beneficiari del reddito di cittadinanza anche i minori in condizione di povertà assoluta, che ammontano a più di un milione.

L'emendamento 1.16, posto ai voti, è respinto.

Per sostenere l'emendamento 1.17 ha nuovamente la parola il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), che giudica una contraddizione definire il reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni e poi condizionarlo alle risorse disponibili. Ritene infatti che il dettato dell'articolo 81 della

Costituzione vada conciliato con i diritti incompressibili delle persone, nel rispetto anche di alcune sentenze della Corte costituzionale in materia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.19 interviene il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), che ritiene indispensabile, anche nel rispetto degli impegni presi dal suo partito nel corso dell'ultima campagna elettorale e a testimonianza di una idea diversa di Stato sociale, portare le pensioni minime a 1.000 euro.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), dopo essersi associato alle parole del senatore Laforgia in occasione dell'intervento sull'emendamento 1.17, sottoscrive e annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.20, che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.21, dopo che è stato sottoscritto dal senatore PATRIARCA, viene posto ai voti e risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), l'emendamento 1.22, che mira a sostenere i nuclei familiari composti da persone con disabilità gravi, posto ai voti, risulta respinto.

Sono del pari respinti, a seguito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.23 e 1.24.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.25 (testo 2).

I senatori [VITALI](#) (*FI-BP*), [CARBONE](#) (*FI-BP*) e Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), che interviene anche in dichiarazione di voto favorevole, sottoscrivono l'emendamento 1.26.

Posto ai voti, l'emendamento 1.26 non è approvato.

È del pari respinto, dopo che i senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) e Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*) lo hanno sottoscritto, l'emendamento 1.27.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.2 e 2.8 (testo 2), sulle quali il parere è favorevole.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.1, che introduce nuovi requisiti in materia di cittadinanza e di residenza per il godimento del beneficio del reddito di cittadinanza, interviene il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*).

L'emendamento 2.1, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 2.2.

A seguito di successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.3 a 2.6.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.7 interviene il senatore [PATRIARCA](#) (PD), che giudica anticostituzionale il requisito dei 10 anni di residenza in Italia.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 2.8 (testo 2).

Gli emendamenti 2.9 e 2.10 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 2.11 interviene in dichiarazione di voto il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), che contesta la scelta della maggioranza - a suo parere volta esclusivamente a ridurre la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza, a prescindere dalle loro effettive condizioni di bisogno - di prevedere il requisito dei dieci anni di residenza in Italia. Giudica tale previsione, che colpisce soprattutto alcune categorie di persone, prevalentemente composte da stranieri, in palese contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale, che impongono il rispetto del principio universale dell'uguaglianza dei cittadini.

L'emendamento 2.11, posto ai voti, è respinto.

Sono altresì respinti, all'esito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 2.12 e 2.13.

L'emendamento 2.14 viene sottoscritto dalla senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), che lo ritira.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.15 interviene il senatore [NANNICINI](#) (PD), che ritiene opportuno ridurre da dieci anni a due il requisito della residenza in Italia, anche a tutela anche degli italiani che risiedevano all'estero e che sono rientrati nel nostro Paese e dei senza fissa dimora. Dichiarò infine il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 2.15, posto ai voti, non è approvato.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [LAUS](#) (PD), l'emendamento 2.16, posto ai voti risulta respinto.

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 2.17, mentre l'emendamento 2.18 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.19 a 2.100.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.101 a 2.114.

I senatori [VITALI](#) (FI-BP), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP), Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) e [CARBONE](#) (FI-BP), aggiungono la firma all'emendamento 2.115.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale proposta, rappresentando come la stessa sia ispirata ad esigenze equitative a favore dei cittadini italiani.

La presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 2.115, il quale, posto ai voti, è respinto.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del

GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 2.116 e 2.117.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.118, paventando l'illegittimità costituzionale della norma del decreto-legge. Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 2.119.

I senatori [PATRIARCA](#) (PD), [LAUS](#) (PD) e [NANNICINI](#) (PD) aggiungono la firma all'emendamento 2.120.

Il senatore [LAUS](#) (PD) rende dichiarazione di voto favorevole su tale proposta, finalizzata a valorizzare la posizione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, detto emendamento è respinto.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) aggiunge la firma agli emendamenti 2.121, 2.123, 2.124 e 2.125.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.121, sottolineando come tale proposta tenda a favorire il requisito della elezione di domicilio, senza stravolgere il dettato normativo del provvedimento.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.121 è respinto.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.122. Fa presente come tale proposta miri a favorire l'accesso alle misure di sostegno dei soggetti senza fissa dimora, segnalando la virtuosa esperienza di talune città, tra cui Milano, in cui sono già state istituite forme di registrazione.

Il sottosegretario COMINARDI fa presente come tale tematica sia all'attenzione del Governo e informa che, secondo una ricognizione del 2014, circa il 68 per cento dei cittadini italiani senza fissa dimora sono comunque iscritti all'anagrafe e possono potenzialmente beneficiare delle misure di supporto. Ulteriori modalità di registrazione e individuazione sono allo studio.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) fa presente come dalle rilevazioni in suo possesso si tratti di realtà assai più consistenti.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.122 è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.123, che affronta la situazione di persone che versano in stato di grave difficoltà ed emarginazione.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.123 è respinto.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.124, che

appresta una soluzione normativa per i soggetti senza fissa dimora, in linea con quella testé prefigurata dal rappresentante del Governo.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.124 è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.125, sollecitando una riflessione ulteriore da parte dei componenti della maggioranza e del rappresentante del Governo.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.125 è respinto.

I senatori [VITALI](#) (FI-BP), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP), Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) e [CARBONE](#) (FI-BP) aggiungono la firma all'emendamento 2.126.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale emendamento, che affronta il trattamento dei cittadini extracomunitari, sollecitandone l'approvazione.

Previo parere contrario della presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.126 è respinto.

Il senatore [CIRIANI](#) (Fdl) ritira gli emendamenti a propria firma da 2.127 a 2.268.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) interviene sull'ordine dei lavori, richiamando lo spirito di leale collaborazione che sta ispirando i lavori della Commissione e suggerendo la sconvocazione della odierna seduta notturna.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene invece utile proseguire i lavori nella seduta notturna di oggi e valutare eventualmente una diversa articolazione dei lavori nella giornata di domani.

La presidente [CATALFO](#) avverte che la seduta notturna, già convocata alle ore 21, avrà regolarmente luogo, ma si chiuderà entro le 22.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

# 1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 82 (nott.) del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019  
82ª Seduta (notturna)

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente  
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di oggi.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha proceduto alle votazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, giungendo fino all'emendamento 2.126. Sono stati inoltre ritirati gli emendamenti dal 2.127 al 2.268.

Si passa quindi alla votazione dei restanti emendamenti relativi all'articolo 2, sui quali nella seduta precedente la Presidente relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, eccezione fatta per gli emendamenti 2.512 (testo 2) e 2.518.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.269, che innalza il limite del reddito ISEE per l'accesso al reddito di cittadinanza nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, sollecitando l'attenzione del Governo su tale problematica.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 2.269 è posto ai voti e respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sostiene l'emendamento 2.270, che interviene ugualmente a favore dei nuclei familiari con persone disabili.

La proposta 2.270, posta in votazione, è respinta.

I senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [CARBONE](#) (*FI-BP*) sottoscrivono gli emendamenti 2.271 e 2.272.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sostiene la proposta 2.272, tesa a includere nel valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE anche i cespiti eventualmente detenuti all'estero.

Le proposte 2.271 e 2.272, all'esito di successive e distinte votazioni, risultano respinte.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.273, che mira ad escludere gli immobili ereditati dal valore del patrimonio ai fini ISEE, trattandosi di cespiti spesso privi di reale valore economico. Sottolinea, in generale, l'inadeguatezza dell'ISEE come indicatore dell'effettiva ricchezza dei soggetti.

L'emendamento 2.273, posto in votazione, è respinto. Vengono altresì respinti, all'esito di successive, separate votazioni, gli emendamenti da 2.274 a 2.280.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) ritira quindi tutti gli emendamenti a propria firma da 2.281 a 2.320.

I senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [CARBONE](#) (*FI-BP*) sottoscrivono l'emendamento 2.321.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) dichiara voto favorevole su tale emendamento 2.321, che obbliga i cittadini extracomunitari a produrre documenti attestanti il mancato possesso di immobili nel Paese di origine.

L'emendamento 2.321, messo ai voti, è quindi respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sostiene l'emendamento 2.322, che esclude dal reddito ai fini ISEE il valore del patrimonio mobiliare.

L'emendamento 2.322, posto in votazione, risulta respinto.

I senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [CARBONE](#) (*FI-BP*) sottoscrivono l'emendamento 2.323.

Con successive, separate votazioni, le proposte 2.323 e 2.324 risultano respinte.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) sottoscrive e sostiene l'emendamento 2.325, che incrementa ulteriormente i



massimali del patrimonio mobiliare in relazione alla presenza di componenti disabili nel nucleo familiare.

La proposta 2.325, posta in votazione, è respinta.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sostiene la proposta 2.326, che, posta in votazione, viene respinta dalla Commissione.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritira la proposta 2.327.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) osserva che sul tema della tutela delle persone disabili all'interno dei nuclei familiari si registra una convergenza trasversale tra tutte le forze politiche, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati sul tema. Auspica quindi che su tale aspetto vi sia adeguata attenzione da parte del Governo.

Il sottosegretario [COMINARDI](#) conferma la massima attenzione del Governo, preannunciando l'adozione di misure specifiche nel seguito dell'esame.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sottoscrive e sostiene l'emendamento 2.328, che interviene a favore delle persone disabili presenti nei nuclei familiari. Lamenta al riguardo che il Governo non abbia ancora affrontato seriamente tale problematica nel merito, limitandosi a meri annunci di sapore propagandistico.

L'emendamento 2.328, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.329, che modifica i requisiti dell'indicatore ISEE in modo da favorire le persone con problemi di disabilità. Al riguardo, pur prendendo atto delle dichiarazioni positive del rappresentante del Governo, sollecita atti concreti e risorse finanziarie adeguate. In caso contrario ritiene si rischi di deludere ancora una volta le aspettative di coloro che sono in condizioni di disabilità, come già avvenuto per i titolari di pensioni di invalidità, immotivatamente incluse nel calcolo del reddito ai fini ISEE, mentre prima ne erano escluse.

L'emendamento 2.329, posto ai voti, è respinto.

Con successivi, separati scrutini, la Commissione respinge altresì gli emendamenti da 2.330 a 2.339.

I senatori [LAUS](#) (*PD*), [NANNICINI](#) (*PD*) e [PATRIARCA](#) (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 2.340.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) caldeggia l'approvazione di tale proposta, che esclude l'applicazione dei requisiti in materia di valore del patrimonio immobiliare, qualora conseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'emendamento 2.340, posto in votazione, risulta quindi respinto.

Con successive, separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti da 2.341 a 2.345.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.346.

In risposta ad un intervento incidentale del senatore [CIRIANI](#) (*FdI*), la presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) precisa che, come preannunciato nella precedente seduta, i lavori della seduta in corso si

concluderanno entro le ore 22.

Posti distintamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.347 e 2.348.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti a propria firma da 2.349 a 2.491.

L'emendamento 2.492 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.493, che è altresì sottoscritto dalla senatrice [PARENTE](#) (*PD*) e dei senatori [NANNICINI](#) (*PD*) e [LAUS](#) (*PD*).

Posto ai voti, l'emendamento 2.493 è respinto.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti da 2.494 a 2.508.

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

# 1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 83 (ant.) del 20/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019  
83ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

La [PRESIDENTE](#) - relatrice ricorda che nella precedente seduta si è proceduto alla votazione degli emendamenti fino all'emendamento 2.508.

Si passa quindi alla votazione dei restanti emendamenti relativi all'articolo 2, sui quali la Presidente relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, eccezion fatta per gli emendamenti 2.512 ( testo 2) e 2.518.

Le senatrici [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [GALLONE](#) (FI-BP) aggiungono la firma all'emendamento 2.509, che, verificata la presenza del previsto numero di senatori, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 2.510 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.511 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [BERTACCO](#) (FdI), che ribadisce la *ratio* della proposta emendativa.

Per una dichiarazione di voto contraria sul medesimo emendamento interviene il senatore [LAUS](#) (PD), che evidenzia molte delle criticità insite nel provvedimento nel suo complesso e ne lamenta la scarsa incisività nelle misure di contrasto alla povertà.

Posto in votazione, l'emendamento 2.511 non è approvato.

Con il parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del GOVERNO, l'emendamento 2.512 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.513, che, posto in votazione, è respinto.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 2.514.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.515 interviene la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), che rammenta il recente dibattito in tema di *caregiver* familiare affrontato in Commissione.

Si associa alle considerazioni testé svolte anche il senatore [PATRIARCA](#) (PD), che si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) e la presidente [CATALFO](#) (M5S) - relatrice, posto ai voti, l'emendamento 2.515 non è approvato.

Sull'emendamento 2.578 (testo 2) intervengono in dichiarazione di voto favorevole le senatrici [PARENTE](#) (PD), [TOFFANIN](#) (FI-BP) e il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), che aggiunge la propria firma e ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 2.578 (testo 2) è accantonato.

Posto in votazione, l'emendamento 2.516 è respinto.

I senatori [CARBONE](#) (FI-BP), [TOFFANIN](#) (FI-BP), [GALLONE](#) (FI-BP) e [MALLEGNI](#) (FI-BP) aggiungono la firma all'emendamento 2.517.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale proposta, ribadendo che mira ad una restrizione della platea dei beneficiari.

Posto in votazione, l'emendamento 2.517 è respinto.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.518, che impedisce la fruizione del sussidio a coloro che risultino disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) fa notare che l'emendamento 2.518 ha la medesima *ratio* del successivo 2.519.

Con il parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del GOVERNO, posto in votazione, l'emendamento 2.518 è approvato, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 2.519 a 2.525.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.526, che, posto in votazione, è respinto.

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 2.527.

I senatori [TOFFANIN](#) (FI-BP), [GALLONE](#) (FI-BP), [CARBONE](#) (FI-BP) e [MALLEGNI](#) (FI-BP) aggiungono la firma agli emendamenti 2.528, 2.529, 2.530, 2.531, 2.532 e 2.533.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.528, che, posto ai voti, non è approvato.

Per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.529, interviene la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP).

Posto ai voti, l'emendamento 2.529 è respinto.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) sostiene l'emendamento 2.530, ribadendo che garantisce maggiori tutele per i cittadini italiani.

Posto ai voti, l'emendamento 2.530 non è approvato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) si dichiara favorevole all'approvazione degli emendamenti 2.531 e 2.532, che, con distinte e successive votazioni, sono respinti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) annuncia il voto contrario del Gruppo PD sull'emendamento 2.533, mentre il senatore [LAUS](#) (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione.

Posto in votazione, l'emendamento 2.533 è respinto.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.534 e 2.535.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) sostiene l'emendamento 2.536, che mira a sostenere le famiglie numerose e non incide sulla struttura del provvedimento.

Posto in votazione, l'emendamento 2.536 è respinto.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.537, critica il parametro della scala di equivalenza adottato.

Anche il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), nel rammentare la propria disponibilità al confronto con i senatori della maggioranza per migliorare le criticità evidenziate nel provvedimento, lamenta che l'adozione del parametro della scala di equivalenza non mira a sostenere le famiglie più fragili, quali quelle numerose o con portatori di *handicap*, e invita a riconsiderare la portata dell'emendamento 2.537.

Si associa alle considerazioni del senatore Laforgia anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP).

Interviene il senatore [AUDDINO](#) (M5S), che ricorda i parametri dalla scala di equivalenza finora adottata, non adeguati a sostenere i nuclei familiari più deboli.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [BERTACCO](#) (Fdl), posto in votazione, l'emendamento 2.537 è respinto.

Dopo che il senatore [LAUS](#) (PD) è intervenuto in dichiarazione di voto favorevole, è respinto l'emendamento 2.538.

Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.539 e 2.540.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.541, che mira a sostenere le famiglie più numerose rispetto a quelle monocomponente.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore [AUDDINO](#) (M5S), posto ai voti, l'emendamento 2.541 non è approvato.

L'emendamento 2.542, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 2.543, interviene in dichiarazione di voto favorevole, ribadendo la necessità di modificare i parametri della scala di equivalenza al fine di renderli più vantaggiosi per le famiglie numerose.

Il senatore [LAUS](#) (PD) si associa alle considerazioni testé formulate.

Posto in votazione, l'emendamento 2.543 è respinto.

I senatori [MALLEGNI](#) (FI-BP), [CARBONE](#) (FI-BP) e Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) sottoscrivono l'emendamento 2.544.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) sostiene l'emendamento 2.544, che stanziava risorse a favore delle famiglie con portatori di *handicap*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.544 non è approvato.

Su richiesta della senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,20.*

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) presenta gli emendamenti 6.4 (testo 2) e 5.48 (testo 2), pubblicati in allegato, intesi a recepire i contenuti del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.545 (testo 2). La presentazione dell'emendamento era volta a rafforzare il contributo a favore di famiglie numerose che debbano sostenere anche un affitto, ma ragioni di tipo finanziario suggeriscono il ritiro della proposta. Riconosce tuttavia come la norma prevista dal testo base intervenga già in misura significativa a favore di tali famiglie.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) interviene per evidenziare l'opportunità che la maggioranza tenga conto degli apporti costruttivi dei Gruppi di opposizione, specie quando questi siano rivolti all'introduzione di misure di buon senso, come in relazione all'emendamento in esame. Sottolinea in proposito la buona fede del suo Gruppo di appartenenza, cui deve ascrivere il merito di aver palesato un *vulnus* evidente nella proposta in esame, riconosciuto dallo stesso Governo.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), nell'intervenire criticamente sul ritiro dell'emendamento da parte del collega, esprime l'auspicio che il Governo chiarisca dove intenda attingere le risorse previste per il provvedimento in discussione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.546, sottoscritto dai senatori Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*), [CARBONE](#) (*FI-BP*) e [MALLEGNI](#) (*FI-BP*).

Nell'intervenire per dichiarazione di voto, la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) rileva l'importanza di tale emendamento, volto a favorire famiglie con disabili a carico.

Messo ai voti l'emendamento 2.546, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del GOVERNO, risulta respinto.

Viene di seguito messo ai voti l'emendamento 2.547 con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del GOVERNO, che risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.548, contestualmente sottoscritto dal senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*), il quale chiede di sottoscrivere anche una serie di successivi emendamenti.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) invita il senatore Mallegni a segnalare di volta in volta gli emendamenti su cui intende porre la propria firma.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [PARENTE](#) (*PD*) che sottolinea l'importanza delle agevolazioni a beneficio delle famiglie con minori. Ricorda altresì la disponibilità palesata dalle forze politiche di minoranza ad introdurre modifiche migliorative del testo. Rileva quindi come le consistenti risorse messe a disposizione per il provvedimento in esame dovrebbero essere destinate in modo molto puntuale, stimolando in particolare la rete locale del sistema di *welfare*.

Messo ai voti l'emendamento 2.548, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del GOVERNO, risulta respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,25.*

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*), tenuto conto dell'impegno parlamentare del gruppo di Forza Italia, preannuncia una rapida conclusione della seduta antimeridiana, con la prosecuzione dei lavori alla successiva seduta pomeridiana, già prevista per le ore 17,30.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) preannuncia l'intenzione di ritirare gli emendamenti 2.552, 2.555, 4.152, 5.51, 5.87, 5.88, 6.12, 6.18, 7.44, 7.0.1, 8.40, 8.53, 8.60, 9.0.2, 15.2 e 20.9.

Interviene di seguito il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per preannunciare l'intendimento di ritirare gli emendamenti 2.558, 3.293, 3.296, 3.305, 4.30, 4.129, 4.131, 4.141, 6.2, 7.14, 8.25, 8.58, 9.3, 12.36, 13.4, 13.0.3 (testo 3), 14.18, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 20.8, 25.1 e 25.4.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) rileva criticamente come, con l'annuncio di ritiro di emendamenti riferiti anche ad articoli successivi del provvedimento, testé effettuato da parte di esponenti della maggioranza, si sia agito in termini diversi da quelli concordati in precedenza.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) stigmatizza a sua volta il metodo adottato dopo la sospensione dei lavori. A suo giudizio il lavoro ad intermittenza fin qui svolto dalla Commissione non può essere in alcun modo ascritto al suo Gruppo di appartenenza, né in generale all'atteggiamento delle forze di opposizione.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), pur esprimendo rispetto per il ruolo della Presidente, rileva come a suo giudizio lo svolgimento della seduta risulti lesivo di quanto già concordato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sottolinea l'atteggiamento estremamente corretto da parte delle minoranze nel presentare emendamenti di merito. Il suo Gruppo di appartenenza aveva chiesto di poter procedere ad un confronto ordinato sul testo. Chiede quindi che ci si attenga a quanto già concordato in sede di Ufficio di Presidenza in merito alla procedura di esame del provvedimento.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) stigmatizza il comportamento della Presidente, ricordando che gli era stata preclusa in precedenza la possibilità di apporre la propria firma su diversi emendamenti, perché non ancora oggetto di discussione. Rileva criticamente come il cambiamento di metodo testé adottato rischi di incrinare quel rapporto di correttezza istituzionale che la Presidente dovrebbe, viceversa, tutelare.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) riafferma la correttezza del proprio operato. Ribadisce peraltro di voler proseguire l'esame del provvedimento con il metodo già concordato in precedenza, ovvero esaminando puntualmente gli emendamenti, ferma restando la facoltà dei senatori di poter procedere in ogni momento al ritiro delle proposte emendative non ancora in discussione.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) ribadisce le proprie critiche, protestando per il fatto che la Presidente, dopo avergli precluso la possibilità di sottoscrivere anticipatamente alcune proposte emendative, con l'argomentazione che non erano in quel momento in discussione, sembra consentire ora invece alla maggioranza di ritirare in blocco alcune delle proprie, riferite anche ad altri articoli del decreto-legge. Giudica tale atteggiamento non consono a quella terzietà che la Presidenza dovrebbe sempre assicurare. In segno di protesta, abbandona l'aula della Commissione.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) stigmatizza le critiche del senatore Mallegni alla Presidente.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) interviene per sottolineare che non tutti gli emendamenti ritirati, a termini di Regolamento, avrebbero potuto esserlo. Richiama ad esempio l'emendamento 5.88, di cui la senatrice Matrisciano ha testé preannunciato il ritiro, pur non essendone firmataria.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) interviene ribadendo la propria disponibilità a venire incontro alle forze di opposizione in ordine al metodo di discussione del disegno di legge in esame.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) critica l'abbandono perentorio dell'aula da parte del senatore Mallegni, esprimendo piena solidarietà alla Presidente.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) dichiara inaccettabile l'atteggiamento di chi si allontani dall'aula in modo tanto irrispettoso e ritiene altrettanto inqualificabili le offese, anche di tipo personale, che taluni



Senatori di opposizione hanno rivolto ai membri di maggioranza della Commissione.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) rileva come il clima teso in Commissione discenda dall'evidente tentativo delle forze di maggioranza di annichilire le prerogative delle minoranze. A suo giudizio i Gruppi di opposizione hanno, viceversa, inteso partecipare ai lavori sul provvedimento in esame con spirito costruttivo e senza intenti ostruzionistici.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), nel ribadire stima e fiducia nella Presidente, rileva tuttavia come nessun esponente del suo Gruppo ha mai inteso utilizzare termini e modi offensivi nei confronti dei colleghi della maggioranza. Auspica che l'*iter* di esame del provvedimento possa proseguire in modo ordinato, esprimendo altresì rammarico per il fatto che emendamenti di grande ragionevolezza, presentati dalle forze di minoranza, non siano stati neppure presi in considerazione.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire la stima dei confronti della Presidente, auspica da parte di taluni colleghi atteggiamenti di maggiore umiltà ed improntati a spirito costruttivo, lamentando di essere stato egli stesso oggetto di scherno in precedenti interventi.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), pur esprimendo solidarietà alla Presidente, critica l'atteggiamento della maggioranza, che sta impedendo qualunque contributo costruttivo da parte delle opposizioni, talvolta orientato semplicemente a far rientrare taluni profili del provvedimento in discussione nel perimetro della piena costituzionalità.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), pur riconoscendo la disponibilità fin qui dimostrata dalla Presidente, evidenzia come le scelte dell'Esecutivo stiano compromettendo la ricchezza della discussione parlamentare. Peraltro l'importanza del provvedimento in discussione giustifica l'attivismo delle minoranze, volto ad offrire un contributo migliorativo al testo in esame.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) esprime solidarietà nei confronti della Presidente per quanto accaduto, ma ribadisce la necessità che si adotti uno spirito maggiormente collaborativo.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*), nel rivendicare la correttezza dell'operato del suo Gruppo, evidenzia che il ritiro di tutti gli emendamenti da parte della maggioranza comprometta questo spirito collaborativo. Ricorda altresì alla Presidente che, in quanto relatrice del provvedimento, è portatrice di responsabilità addizionali, anche in relazione alla dialettica che deve necessariamente esistere fra maggioranza e minoranza.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1018](#)

**5.48 (testo 2)**

[VITALI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata

al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **6.4 (testo 2)**

[GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [SACCONE](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

# 1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019  
84ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 17,55.*

## SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

## IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha proceduto alle votazioni fino all'emendamento 2.548. Ricorda altresì che sugli emendamenti relativi all'articolo 2 ha espresso parere contrario, eccezion fatta per gli emendamenti 2.512 (testo 2) e 2.518 e il Governo si è conformato a tale parere. Si riprende, pertanto, dall'emendamento 2.549.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [MALAN](#) (FI-BP) per chiedere chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'articolo 102, comma 6, del Regolamento, in relazione al ritiro degli

emendamenti avvenuto nella seduta antimeridiana.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) precisa che, in base alla prassi attuativa della norma regolamentare citata, gli emendamenti possono essere fatti propri da altro senatore qualora il ritiro venga dichiarato in fase di votazione. Qualora, invece, il ritiro avvenga anticipatamente, gli emendamenti non possono poi più essere sottoscritti e fatti propri.

Intervengono il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) e la senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) per preannunciare la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti di cui avevano preannunciato il ritiro nella seduta antimeridiana, qualora la determinazione della Presidenza fosse di non considerarli ritirati.

Si apre un dibattito in cui intervengono i senatori [PATRIARCA](#) (PD), [MALAN](#) (FI-BP), [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), [VITALI](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP), per chiedere coerenza rispetto al dettato regolamentare e alla successione temporale delle dichiarazioni espresse nella seduta antimeridiana.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) chiarisce che il preannunciato ritiro degli emendamenti 2.552, 2.555 e 2.558 non ha avuto effetto, giacché, su richiesta delle opposizioni, si è convenuto di procedere articolo per articolo. Pertanto, anche per la trasformazione degli stessi emendamenti in ordini del giorno si procederà articolo per articolo.

Verificata, quindi, la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.549, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 2.500 e 2.551 sono sottoscritti dai senatori [VITALI](#) (FI-BP), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP), Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) e [MALAN](#) (FI-BP).

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [VITALI](#) (FI-BP) per ricordare che i predetti emendamenti sono finalizzati a distinguere, in senso favorevole, i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di disabili, al fine di venire incontro alle conseguenti esigenze di maggiore spesa.

Gli emendamenti 2.500 e 2.551, all'esito di distinte e successive votazioni, risultano respinti.

L'emendamento 2.552 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1018/12/11, pubblicato in allegato.

In relazione agli identici emendamenti 2.553 e 2.554 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) e il senatore [BERTACCO](#) (FdI), per ricordare che essi sono tesi a considerare i disabili presenti nel nucleo familiare come un nucleo autonomo, al fine di poter assegnare direttamente ad essi le integrazioni dei trattamenti ed evitare che i disabili gravino anche sui benefici assegnati agli altri componenti del nucleo.

Gli identici emendamenti 2.553 e 2.554, congiuntamente posti in votazione, sono respinti.

L'emendamento 2.555 (testo 2) è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1018/13/11, pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 2.556 interviene il senatore [BERTACCO](#) (FdI), per ribadire la bontà della proposta, volta a non computare nella soglia dei 30.000 euro gli immobili sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà.

L'emendamento 2.556, posto in votazione, è respinto.

I senatori [VITALI](#) (*FI-BP*), Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [MALAN](#) (*FI-BP*) sottoscrivono l'emendamento 2.557.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) sottolinea che esso è volto a tutelare coloro che hanno realmente bisogno del reddito di cittadinanza e di escludere coloro che hanno più di 26 anni di età e che sono ancora a carico fiscale del nucleo familiare destinatario del beneficio. Considerato che l'emendamento non ha il parere contrario della 5a Commissione, ne caldeggia l'approvazione.

L'emendamento 2.557, posto ai voti, è respinto.

In ordine all'emendamento 2.558, il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede una sospensione della seduta.

La [PRESIDENTE](#), relatrice, accedendo alla richiesta, sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19,30.*

L'emendamento 2.558 è dal senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) trasformato nell'ordine del giorno G/1018/14/11, pubblicato in allegato.

In esito a distinte successive votazioni, sono quindi respinti gli identici emendamenti 2.559, 2.560, 2.561 e 2.562 (sottoscritto, quest'ultimo, dal senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) e dalla senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*)).

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 2.563 e 2.564.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 2.565 e 2.566.

Dopo che la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ne ha caldeggiato l'approvazione in sede di dichiarazione di voto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 2.567, 2.568 e 2.569.

In esito a distinte successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.570, 2.571, 2.572 (sottoscritto dal senatore [PATRIARCA](#) (*PD*)), 2.573 (sottoscritto dalla senatrice [PARENTE](#) (*PD*)) e 2.574 (sottoscritto dal senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) e dalla senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*)). Gli emendamenti 2.575 e 2.576 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 2.577, ne raccomanda l'approvazione, segnalando che esso è volto a impedire che le disposizioni relative al reddito di cittadinanza entrino in conflitto con alcune norme in materia di immigrazione.

Posto ai voti, l'emendamento in questione risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 3.293, 3.296 e 3.305.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti da 3.253 a 3.285.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), dopo averli sottoscritti, ritira gli emendamenti da 3.2 a 3.250, dolendosi dell'atteggiamento di chiusura mostrato dalle forze di maggioranza e riservandosi di chiedere alla Presidenza del Senato un termine congruo per la presentazione di ulteriori emendamenti in Assemblea, anche al fine di riproporre in quella sede alcune proposte emendative di maggioranza che non è stato possibile fare proprie in Commissione.

Quindi, in sede di dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.1, volto a introdurre provvidenze specifiche per i nuclei familiari con figli minorenni.

Posto ai voti con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del Governo, in esito a distinte successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.251 (sottoscritto dai senatori [VITALI](#) (*FI-BP*), [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e [CARBONE](#) (*FI-BP*)) e 3.252 (sottoscritto dai senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [LAUS](#) (*PD*)).

L'emendamento 3.286 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.287, volto a incrementare il beneficio economico in relazione alla presenza di figli conviventi.

Posto in votazione con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento è respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.288, 3.289 e 3.290.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), intervenendo per dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.291, che viene quindi posto in votazione con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO e risulta respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.292.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.294, di cui riepiloga le finalità.

Posto ai voti con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento risulta respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.295.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*), intervenendo per dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.297, volto a far decorrere il beneficio economico dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro (o per l'inclusione) e non già dal mese successivo a quello della richiesta.

Posto in votazione con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento in questione risulta respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.298, che subordina l'erogazione del sussidio economico all'avvenuta presa in carico del beneficiario da parte dei soggetti preposti all'attuazione delle politiche attive per il lavoro.

Posto in votazione con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento risulta respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.299, 3.300, 3.301, 3.302, 3.303 e 3.304.

Con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.306 e 3.307.

Dichiarato decaduto l'emendamento 3.308 per assenza dei proponenti, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 3.309 delle relatrici.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.310 (sottoscritto dai senatori [PATRIARCA](#) (*PD*), [NANNICINI](#) (*PD*), [LAUS](#) (*PD*) e [PARENTE](#) (*PD*)), 3.311 e 3.312.

La [PRESIDENTE](#) - relatrice esprime parere contrario sull'emendamento 3.313, ritenuto non condivisibile in quanto esclude la possibilità che gli interessati si rechino di persona presso i centri per l'impiego.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.313 risulta respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.314, 3.315, 3.316, 3.317, 3.318, 3.319, 3.320 e 3.321.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti gli identici emendamenti 3.322 e 3.323.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 3.324, 3.325 e 3.326, volti a sopprimere le previsioni relative al termine di utilizzo del beneficio economico e ai controlli sulle spese effettuate dai beneficiari. Posti in votazione congiuntamente, previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti in questione risultano respinti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto, caldeggiando l'approvazione dell'emendamento 3.327, volto a eliminare i controlli sulle spese effettuate dai beneficiari, ritenuti lesivi della riservatezza e difficilmente effettuabili.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, dopo l'aggiunta di firma da parte dei senatori [CARBONE](#) (*FI-BP*) e [VITALI](#) (*FI-BP*), il predetto emendamento è posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.328, volto a rendere meno stringente la tempistica di utilizzazione del beneficio

economico, nel presupposto che non siano questi gli strumenti idonei a fornire uno stimolo alla crescita dei consumi.

Posto in votazione con il parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento in questione risulta respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) - relatrice e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 3.329 e 3.330.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [1018](#)

**G/1018/12/11 (già 2.552)**

[GUIDOLIN](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [ROMAGNOLI](#),  
[PUGLIA](#), [ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premessi che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

in particolare il comma 1, lettera *b*) numero 4) del citato articolo stabilisce che il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), dell'articolo 2 del decreto-legge in esame sia pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente minorenni con disabilità.

**G/1018/13/11 (già 2.555 testo 2)**

[PESCO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [GUIDOLIN](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#),  
[ROMAGNOLI](#), [PUGLIA](#), [ORTIS](#), [L'ABBATE](#), [MORONESE](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#),  
[TRENTACOSTE](#), [ACCOTO](#), [PRESUTTO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premessi che:



l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che, ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: *a*) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; *b*) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riconoscere al figlio maggiorenne, di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, il diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio, prevedendo altresì che il requisito della distanza si intenda rispettato anche all'interno della stessa provincia e sia ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

#### **G/1018/14/11 (già 2.558)**

[PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#), [DE VECCHIS](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 2, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 4, ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza, opera già un'esclusione dal computo del reddito del nucleo familiare di alcuni trattamenti e benefici;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

escludere dal suddetto computo anche l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

# 1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 85 (nott.) del 20/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019  
85ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 21,25.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#)(M5S) - relatrice avverte che si riprenderà dagli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Preliminarmente, la senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritira l'emendamento 4.152, mentre il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 4.30 e 4.129 e trasforma gli emendamenti 4.131 e 4.141 negli ordini del giorno G/1018/15/11 e G/1018/16/11, pubblicati in allegato.

Prende, quindi, la parola la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) per chiedere delucidazioni e chiarimenti in merito alla modalità procedurale prescelta per il ritiro e l'eventuale successiva trasformazione di emendamenti in ordini del giorno.

Al riguardo, la presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) precisa che si è precedentemente convenuto di valutare, articolo per articolo, la possibile trasformazione di proposte emendative in ordini del giorno.

Intervenendo sull'emendamento 4.1, il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) osserva che esso mira a specificare il percorso di accompagnamento, da parte dei servizi comunali competenti, del richiedente il reddito di cittadinanza.

Previa acquisizione dei pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, il suddetto emendamento, dopo la verifica del numero legale richiesto, è posto in votazione e respinto dalla Commissione.

Anche l'emendamento 4.2, su cui convergono i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del GOVERNO, messo in votazione, non è accolto dalla Commissione.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 4.3, rilevando che si tratta di una proposta emendativa che non comporta oneri per le finanze pubbliche. Acquisiti i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento è quindi posto in votazione e respinto.

Con successive distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 4.5 e 4.6, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO.

Si decide invece di accantonare gli emendamenti 4.7 (che viene sottoscritto dalla senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*)) e 4.8.

In merito all'emendamento 4.9 (testo 3), la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) mette in evidenza, in qualità di presentatrice di ulteriori emendamenti di contenuto simile, l'esigenza di prendere in considerazione casi specifici di possibile fruizione del reddito di cittadinanza.

In proposito, la [PRESIDENTE](#) (*M5S*) - relatrice dà conto della *ratio* sottesa al suddetto emendamento, che reputa, per il suo rilevante contenuto sociale, meritevole di approvazione.

Messa in votazione, la suddetta proposta emendativa, che viene sottoscritta dai senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), Maria Alessandra [GALLONE](#) (*FI-BP*), [CARBONE](#) (*FI-BP*), Donatella [CONZATTI](#) (*FI-BP*) e [BERTACCO](#) (*FdI*), è accolta dalla Commissione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.9 (testo 3), risultano assorbiti gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12, nonché preclusi gli emendamenti 4.97, 4.98, 4.99 (testo 2) e 4.100.

L'emendamento 4.13 viene accantonato.

L'emendamento 4.14, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), è quindi messo in votazione e respinto, dopo aver acquisito i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO.

Relativamente all'emendamento 4.15, il senatore [PATRIARCA](#) (PD) tiene a precisare che esso tende a migliorare quanto già predisposto dalla legge di bilancio 2017. Posto in votazione, viene respinto dalla Commissione, dopo aver preso atto dei pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 4.16, messo in votazione dopo aver acquisito i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Viene egualmente respinto, dopo che la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso i rispettivi pareri contrari, l'emendamento 4.17, considerato dal senatore [PATRIARCA](#) (PD) una integrazione di assoluto buonsenso.

In merito all'emendamento 4.18, il senatore [NANNICINI](#) (PD), fa presente che il relativo contenuto modifica sostanzialmente l'impianto complessivo della norma di riferimento, in quanto mira a migliorare l'approccio stesso del contrasto alla povertà.

Dopo che la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO hanno manifestato le rispettive contrarietà a tale proposta emendativa, la Commissione la respinge previa apposita votazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.19, spiegando che esso è volto a reintrodurre il coinvolgimento delle strutture che già operano con una certa efficacia, a livello locale, nella lotta alla povertà.

Acquisiti i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, il suddetto emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 4.20, che è sottoscritto anche dai senatori Donatella [CONZATTI](#) (FI-BP), [CARBONE](#) (FI-BP) e Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP), posto in votazione, è respinto, acquisiti i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Con successive separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.21 e 4.22, su cui convergono i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Messo ai voti, è invece approvato l'emendamento 4.23, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), l'emendamento 4.24, sottoscritto anche dalla senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP), messo ai voti, viene respinto con i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 4.25, 4.26 e 4.28 vengono messi ai voti distintamente e respinti, con i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.29, sul quale dichiara voto favorevole la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), rilevando che esso mira essenzialmente a snellire alcuni passaggi burocratici connessi all'elargizione del reddito di cittadinanza.

Il suddetto emendamento, su cui convergono i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) ritira tutti gli emendamenti da 4.31 a 4.53.

La senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 4.54, per la cui approvazione insiste la senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*), rilevando che esso mira essenzialmente a snellire alcuni passaggi burocratici, connessi all'elargizione del reddito di cittadinanza.

Il suddetto emendamento, su cui convergono i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 4.55 viene invece accantonato.

L'emendamento 4.56, su cui convergono i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, messo in votazione, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione accantona l'emendamento 4.57.

Gli emendamenti 4.58 e 4.59 sono respinti all'esito di successive distinte votazioni, con i pareri contrari della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) ritira tutti gli emendamenti a sua firma dal 4.60 al 4.80.

La senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.81, su cui la [PRESIDENTE](#) (*M5S*)-relatrice e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*), l'emendamento 4.81, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.82.

Su richiesta della senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*), la [PRESIDENTE](#) (*M5S*)-relatrice dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.83, a cui la senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) aggiunge la propria firma.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) (*M5S*)-relatrice e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 4.84, questo è posto ai voti ed è approvato.

Gli emendamenti 4.85 e 4.86, sui quali insistono i pareri contrari della [PRESIDENTE](#) (*M5S*)-relatrice e del rappresentante del GOVERNO, con distinte successive votazioni sono respinti.

La [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 22,30, riprende alle 22,40.*

La [PRESIDENTE](#) (*M5S*)-relatrice e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.87.

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto, si sofferma in senso critico sulla nozione di offerta di lavoro congrua, che a suo avviso appare essere, anche con il richiamo ai criteri posti dal decreto legislativo n. 150 del 2015, di difficile configurazione in alcune aree italiane ad alto tasso di disoccupazione. In tal senso, esprime anche perplessità sulla prefigurazione di limiti di

distanza al di sopra dei quali è possibile non accettare le offerte. Ritiene pertanto necessario rivedere il concetto di congruità dell'offerta, anche al fine di chiarire se la stessa possa riguardare anche i contratti di apprendistato, a tempo determinato e *part-time*.

Il sottosegretario COMINARDI chiarisce che la ragione del meccanismo predisposto con il decreto-legge è quella di permettere l'incrocio tra le competenze dei singoli e il mercato del lavoro; pertanto è incentivata l'accettazione della prima offerta di lavoro, divenendo poi più complicato per il percettore del reddito il mantenimento dello stesso. Sono peraltro previste facilitazioni, e con limitazioni meno forti, per le famiglie con soggetti disabili. Per quanto concerne i criteri di congruità delle offerte, c'è una regolamentazione specifica, mentre per le imprese che assumono chi percepisce il reddito di cittadinanza è prevista una agevolazione di 5 o 6 mensilità, ma si richiede un contratto a tempo indeterminato.

La [PRESIDENTE](#) (M5S)-relatrice specifica che tale ultimo beneficio per le imprese può essere cumulato anche con altri differenti incentivi.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) nota che le imprese che assumono i percettori del reddito debbono restituire l'incentivo in caso di licenziamento per giusta causa del lavoratore.

L'emendamento 4.87 è quindi posto ai voti e respinto.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#)(M5S)-relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.88, messo in votazione, è respinto.

I senatori [CARBONE](#) (FI-BP), Donatella [CONZATTI](#) (FI-BP) e Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) sottoscrivono l'emendamento 4.89.

Previo parere contrario della [PRESIDENTE](#) (M5S)-relatrice e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94 e 4.95, con distinte successive votazioni, sono messi ai voti e respinti.

Su richiesta della senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), la [PRESIDENTE](#)(M5S)-relatrice dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.96, a cui i senatori [CARBONE](#) (FI-BP), Donatella [CONZATTI](#) (FI-BP) e Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) aggiungono la propria firma.

La [PRESIDENTE](#) (M5S)-relatrice e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 4.101 (testo 3).

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [BOTTO](#) (M5S), l'emendamento 4.101 (testo 3) è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23.*

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1018](#)

**G/1018/15/11 (già 4.131)**

[RIVOLTA](#), [SIMONE BOSSI](#), [DE VECCHIS](#), [PIZZOL](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1018, di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni in tema di Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale; il primo comma, in particolare, dispone che l'erogazione del beneficio sia condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed a forme di attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale; considerato che:

lo svolgimento del servizio civile rappresenta un'opportunità di crescita e di arricchimento personale, oltre a consentire a chi lo svolge di contribuire al miglioramento della società;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso l'approvazione di apposite disposizioni normative, che i richiedenti del Reddito di cittadinanza, di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, siano tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale, ad esclusione di coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale, e che i medesimi richiedenti, nel caso di svolgimento del servizio civile, partecipino ai progetti previsti al comma 15 dell'articolo 4 solo su base volontaria.

#### **G/1018/16/11 (già 4.141)**

[PIZZOL](#), [DE VECCHIS](#), [SIMONE BOSSI](#)

Il Senato,

in sede di Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premessi che

l'articolo 4, recante norme per il Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale, prevede, al comma 15, che il beneficiario del Rdc debba offrire un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non superiore ad otto ore settimanali, al fine di partecipare a progetti relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni, ove attivati presso il comune di residenza e in coerenza con il profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emersi nel corso del colloquio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire una rimodulazione delle ore di lavori socialmente utili, su accordo e base volontaria delle parti, fino ad un massimo di 16.

# 1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 86 (ant.) del 21/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019  
86ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,**

**- e petizione n. 2 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha proceduto alle votazioni fino all'emendamento 4.101 (testo 3) e che rimangono accantonati gli emendamenti 2.578 (testo 2), 4.7, 4.8, 4.13, 4.55, 4.57, 4.83 e 4.96. Informa inoltre che la senatrice Conzatti ha sottoscritto gli emendamenti 15.5, 16.9, 23.1, 27.0.1 e 27.0.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.102



Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.103, sottoscritto dai senatori [NANNICINI](#) (PD) e [PATRIARCA](#) (PD), con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e conforme del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

E' invece approvato l'emendamento 4.104, con parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 4.105, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e conforme del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, risulta respinto.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) sottoscrive e ritira tutti gli emendamenti da 4.106 a 4.128.

L'emendamento 4.130, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.132, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, risulta respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 4.133.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) insiste nell'accoglimento dell'emendamento, finalizzato a superare alcune contraddizioni evidenti nel testo, proponendo la possibilità di optare per un programma di "Lavoro di cittadinanza" promosso e gestito dagli enti locali competenti, di durata almeno annuale. Ciò al fine di valorizzare la dignità del lavoratore, attraverso lo svolgimento di attività che valorizzino la persona e di superare l'attuale impostazione del provvedimento, improntata a mero assistenzialismo.

L'emendamento, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Con separate successive votazioni sono respinti, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 4.134 e 4.135.

Si procede l'esame dell'emendamento 4.136.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [BERTACCO](#) (Fdl) (insiste per l'accoglimento dell'emendamento, evidenziando le difficoltà che incontrano i Comuni nella gestione dei compiti loro attribuiti dal testo), l'emendamento, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e conforme del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, risulta respinto.

Con separate successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 4.137, 4.138, 4.139 (testo 2), 4.140, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146 e 4.147, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Dopo che la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), in dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.148, la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ne dispone l'accantonamento.

Previ pareri favorevoli dalla presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del

GOVERNO, vengono posti congiuntamente in votazione ed approvati gli identici emendamenti 4.4 (testo 3) (sottoscritto dai senatori [AUDDINO](#) (M5S), [BOTTO](#) (M5S), [CAMPAGNA](#) (M5S), [GUIDOLIN](#) (M5S), [MATRISCIANO](#) (M5S), [NOCERINO](#) (M5S) e [ROMAGNOLI](#) (M5S)) e 4.149.

Viene altresì approvato l'emendamento 4.150 (testo 2), con parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Intervenendo sull'emendamento 4.151, il senatore [LAUS](#) (PD) sottolinea che sul tema del contrasto alla povertà il suo Gruppo ha operato con spirito collaborativo, presentando emendamenti diretti a superare le criticità presenti nell'impianto dell'articolo 4.

L'emendamento, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti è respinto.

I senatori [PATRIARCA](#) (PD), [LAUS](#) (PD), Annamaria [PARENTE](#) (PD) e [NANNICINI](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 4.153.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ne dispone quindi l'accantonamento.

E' altresì accantonato l'emendamento 4.154.

Si procede con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritira gli emendamenti 5.51 e 5.87.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) sottoscrive e ritira gli emendamenti dal 5.1 al 5.21.

Vengono separatamente messi ai voti gli emendamenti 5.22 e 5.23 che, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Le senatrici [MODENA](#) (FI-BP), [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP) sottoscrivono l'emendamento 5.24, che con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti è respinto.

Si procede all'esame degli identici emendamenti 5.25 e 5.26.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) insiste perché si coinvolga l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'ANCI verrà coinvolto successivamente.

Con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 5.25 e 5.26, messi congiuntamente ai voti, sono respinti.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) sottoscrive e ritira gli emendamenti dal 5.27 al 5.46.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) caldeggia l'accoglimento dell'emendamento 5.47, che, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, risulta respinto.

Con il parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del

GOVERNO sono quindi approvati gli emendamenti 5.48 (testo 2) e 5.49 (testo 2), di identico contenuto e messi in votazione congiuntamente.

La Commissione respinge invece l'emendamento 5.50, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Risulta altresì respinto l'emendamento 5.52, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.53 che, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 5.54, e gli identici 5.55 e 5.56, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, con separate successive votazioni, vengono respinti.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) caldeggia l'emendamento 5.57.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ne dispone l'accantonamento, al fine di consentirne un adeguato approfondimento.

L'emendamento 5.58, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO gli emendamenti 5.59 e 5.60, di identico contenuto, messi congiuntamente ai voti, sono respinti.

E' altresì respinto l'emendamento 5.61, sottoscritto dalle senatrici [TOFFANIN](#) (FI-BP), [GALLONE](#) (FI-BP) e [MODENA](#) (FI-BP), previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Con separate successive votazioni, la Commissione respinge inoltre gli emendamenti 5.62 e 5.63, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO è invece approvato l'emendamento 5.64.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) sottoscrive e ritira gli emendamenti dal 5.65 al 5.85.

I senatori [LAUS](#) (PD) e [PATRIARCA](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 5.86.

Il senatore [LAUS](#) (PD) ne caldeggia l'approvazione, criticando fortemente la misura proposta, che considera offensiva della dignità umana. Stigmatizza in particolare il provvedimento nella parte in cui sembra mettere a repentaglio la correttezza del trattamento dei dati personali, citando il parere espresso dalla Autorità garante sui dati personali circa il rischio che il trattamento dei dati non avvenga secondo gli *standard* predisposti in sede europea.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) fa notare che la presenza di un limite al prelievo è giustificata con

esigenze di tracciabilità e non va intesa come una mortificazione della dignità del soggetto che beneficia della misura.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) esprime critiche sulla funzionalità del sistema, che giudica facilmente eludibile.

L'emendamento 5.86, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 5.88 è dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente.

Si procede all'esame dell'emendamento 5.0.1.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), dopo averlo sottoscritto, critica il contenuto degli articoli 4 e 5, che reputa del tutto inemendabili. Fa notare che, dalle simulazioni svolte dall'Ufficio del bilancio, risulta che buona parte dei beneficiari della misura saranno esentati da obblighi. Riterrebbe semmai opportuno un rafforzamento della misura del Reddito di inclusione.

L'emendamento, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

E' altresì respinto l'emendamento 5.0.2, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle 10.05, riprende alle 10,25.*

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritira gli emendamenti 6.12 e 6.18.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.2 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP).

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) sollecita l'approvazione del proprio emendamento 6.1.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ne dispone l'accantonamento, per poterne operare un adeguato approfondimento.

Si procede con l'esame dell'emendamento 6.3.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [PATRIARCA](#) (PD), l'emendamento, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Si procede all'esame degli identici emendamenti 6.2 (testo 2) e 6.4 (testo 2).

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) coglie l'occasione della dichiarazione di voto per esprimere perplessità sul fatto che l'emendamento 6.2 (testo 2) sia stato ritirato dalla maggioranza.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) fa presente che i sistemi informatici di cui si tratta nella proposta sono già attivi.

Gli identici emendamenti, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messi congiuntamente ai voti, sono respinti.

E' del pari respinto l'emendamento 6.5, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Risulta invece approvato, previo parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del GOVERNO, l'emendamento 6.6.

L'emendamento 6.7, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 6.8.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) insiste nell'approvazione dell'emendamento.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) evidenzia l'esistenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) lamenta la natura politica e non tecnica del parere espresso dalla Commissione bilancio, osservando che l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria consentirebbe il superamento della contrarietà.

L'emendamento, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Viene altresì respinto l'emendamento 6.9, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO

Si procede all'esame dell'emendamento 6.10, che viene sottoscritto dalla senatrice [PARENTE](#) (PD).

Dopo un intervento a sostegno del senatore [PATRIARCA](#) (PD), l'emendamento, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 6.11.

L'emendamento 6.13, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 6.14.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) esprime perplessità sul parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) pur condividendo il fondamento dell'emendamento nella sostanza, ritiene che sussista un problema di sostenibilità finanziaria, che giustifica il parere contrario della Commissione bilancio.

L'emendamento, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è quindi respinto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [PATRIARCA](#) (PD), l'emendamento 6.15, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 6.16.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) ritiene che l'attuale configurazione del testo normativo lascerebbe eccessiva discrezionalità al Ministero del lavoro circa la scelta dell'operatore cui affidare il servizio in questione. Sollecita pertanto l'approvazione dell'emendamento.

Il senatore [CIRIANI](#) (FdI) fa presente che il provvedimento risulta complessivamente improntato ad una *ratio* centralistica e burocratica, che finisce col mortificare il ruolo svolto dalle realtà locali. In particolare, ricorda l'importanza del lavoro svolto nei piccoli e medi Comuni dagli operatori locali, in grado di cogliere effettivamente i bisogni di soggetti che si trovino in stato di povertà. Lamenta che l'esperienza positiva maturata in tali Comuni verrà cancellata dall'impostazione centralizzata del provvedimento.

L'emendamento 6.16, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, viene quindi respinto.

All'esito di distinte e successive votazioni, con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti gli emendamenti 6.17 e 6.19, cui ha aggiunto la firma la senatrice [MODENA](#) (FI-BP).

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.0.1, che, posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto: raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.0.2, manifestando preoccupazione per l'impatto che il provvedimento in esame avrà sull'attività e sui servizi dei Comuni.

L'emendamento 6.0.2, con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI), intervenendo per dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 6.0.3, volto a consentire ai Comuni - in particolare a quelli del Mezzogiorno - di affrontare gli aumentati carichi di lavoro derivanti dal decreto-legge in esame.

Si associa a tali considerazioni la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP).

In senso analogo interviene anche il senatore [LAUS](#) (PD), che sottolinea l'aggravio di oneri a carico dei Comuni e ricorda ironicamente il dibattito svolto durante l'esame in Senato del disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni (già A.S. n. 920).

Il sottosegretario COMINARDI, pur comprendendo le ragioni degli interventi, ricorda peraltro gli ingenti stanziamenti aggiuntivi disposti con la legge di bilancio per la lotta alla povertà e all'esclusione

sociale.

Interviene nuovamente in via incidentale il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) precisando che, al di là della disponibilità di risorse finanziarie, occorre consentire ai Comuni le necessarie assunzioni di personale.

Previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.0.3.

Sono altresì respinti gli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 7.44 (testo 2) e 7.0.1.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.14, che viene fatto proprio dal senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) e dalle senatrici [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [MODENA](#) (*FI-BP*), nonché dal senatore [CARBONE](#) (*FI-BP*).

Ai fini di un approfondimento si conviene di accantonare gli emendamenti 7.13, 7.15 e 7.34.

La presidente [CATALFO](#) (*M5S*), relatrice, esprimere parere favorevole sugli emendamenti 7.11, 7.20, 7.22 (testo 2) e 7.37, e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme; dichiara inoltre parere favorevole sull'emendamento delle relatrici 7.31.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), sostenendo l'emendamento 7.1, che, insieme ad altre successive proposte emendative, intende correggere il regime sanzionatorio delineato dall'articolo 7, del tutto sproporzionato rispetto alla gravità delle condotte individuate, alla luce delle sanzioni previste dall'ordinamento per fattispecie ben più gravi.

Per dichiarazione di voto interviene anche la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), che ritiene eccessive le sanzioni previste dall'articolo 7 e che ricorda che l'articolo 316-ter del codice penale prevede idonee sanzioni per le condotte in questione.

Posto ai voti l'emendamento 7.1 è respinto.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), unendosi alle considerazioni svolte negli interventi che lo hanno preceduto, interviene in dichiarazione di voto raccomandando l'approvazione dell'emendamento 7.2.

L'emendamento 7.2, posto ai voti, è respinto.

A sostegno dell'emendamento 7.3 interviene il senatore [LAUS](#) (*PD*), sottolineando che l'articolo 7 confligge con il principio della personalità della responsabilità penale, poiché il richiedente sarebbe responsabile anche per le omissioni eventualmente imputabili ad altro componente del nucleo familiare. Esprime inoltre sconcerto per il parere espresso dalla Commissione giustizia sul testo del provvedimento.

L'emendamento 7.3 posto ai voti è respinto; con distinte e successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6 - cui aggiungono la firma le senatrici [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e [MODENA](#) (*FI-BP*) e il senatore [CARBONE](#) (*FI-BP*) - e 7.7.

Ai senatori [PATRIARCA](#) (PD), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [BERTACCO](#) (FdI), che chiedono di conoscere le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice sull'emendamento 7.8, risponde la relatrice, presidente [CATALFO](#) (M5S).

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti l'emendamento 7.8, 7.9 - previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [PARENTE](#) (PD) - e 7.10.

Il senatore [AUDDINO](#) (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.11, con il quale si estende al Reddito di cittadinanza un'ipotesi di revoca, già prevista per altri sussidi pubblici, in caso di condanna definitiva per gravi reati, quali l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso.

L'emendamento 7.11, posto ai voti, è approvato.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) rileva che il voto è stato espresso all'unanimità.

Il senatore [CIRIANI](#) (FdI) interviene a sostegno dell'emendamento 7.12. Critica la scelta operata con l'articolo 7 di stabilire sanzioni severissime sulla carta, ma di assai difficile applicazione a causa dei tempi assai ridotti entro cui i Comuni sono tenuti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della enorme quantità di documenti sui quali dovranno essere svolti i controlli; tale meccanismo metterà a suo giudizio in gravissime difficoltà le amministrazioni comunali anche per le connesse responsabilità. Sarebbe quanto meno necessario prevedere che le verifiche avvengano al momento della definizione del Patto per il lavoro e che solo in caso di positivo riscontro sia concesso il beneficio, evitando una corsa all'erogazione dei contributi mossi, a suo giudizio, da fini di propaganda elettorale. Dopo aver segnalato il carattere paradossale del riferimento a variazioni del reddito o del patrimonio "anche se provenienti da attività irregolari", conclude segnalando l'incoerenza dei commi 3 e 4 dell'articolo 7.

La presidente [CATALFO](#) (M5S), relatrice, si riserva un approfondimento su quest'ultimo punto.

Posto ai voti l'emendamento 7.12 è respinto.

Anche l'emendamento 7.14, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [LAUS](#) (PD) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 7.16 e denuncia il carattere persecutorio dell'articolo 7 nei confronti dei percettori del Reddito di cittadinanza; le proposte emendative delle opposizioni sono a difesa della dignità di costoro e non - come si vorrebbe far credere - a loro danno.

Posto ai voti, l'emendamento 7.16 è respinto.

Sottoscrivono l'emendamento 7.17 il senatore [CARBONE](#) (FI-BP) e le senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP), la quale intervenendo in dichiarazione di voto, rileva l'incoerenza di prevedere l'adozione di decreti attuativi successivi alla concreta erogazione del beneficio.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ribadisce le ragioni del parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 7.17 è respinto.



Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 7.18 e 7.19.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 7.20.

L'emendamento 7.21, posto ai voti, è respinto.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 e 7.30.

L'emendamento 7.31, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono respinti gli identici 7.32 e 7.33, 7.46 (già 10.0.2) e 7.35.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) interviene a sostegno dell'emendamento 7.36, che posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 7.37.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.38 e 7.39.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.40, sottolineando l'esigenza di consentire agli enti locali di svolgere concorsi.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) sostiene l'emendamento 7.41: ricorda polemicamente un intervento del sottosegretario Fantinati, il quale aveva sostenuto che il provvedimento di urgenza in esame risolve il problema della povertà senza incidere sui Comuni.

Gli identici emendamenti 7.40, 7.41 e 7.42, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Anche l'emendamento 7.43, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 7.22 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato, mentre l'emendamento 7.45, posto ai voti, risulta respinto.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 12,40.*

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritira gli emendamenti 8.2 (testo 2), e 8.53; sottoscrive e ritira l'emendamento 8.40 (testo 2)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 8.58 e l'emendamento 8.25, che viene fatto proprio dalle senatrici [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [GALLONE](#) (FI-BP).

Con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.1, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) interviene a sostegno dell'emendamento 8.3, rilevando l'inadeguatezza degli incentivi previsti dall'articolo 8, mirati a favorire assunzioni a tempo

indeterminato e che quindi non possono trovare applicazione in molti settori, come quello del turismo, per i quali occorre prevedere la possibilità di stipulare contratti di lavoro connotati da maggiore flessibilità.

Con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.3 è posto ai voti e respinto.

Il senatore [CIRIANI](#) (Fdl) interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.46 criticando l'idea che si possano creare nuovi posti di lavoro per decreto e con misure irrealistiche come quelle in esame, soprattutto in un periodo di crisi economica. Conclude sottolineando l'esigenza di escludere i benefici per le imprese dal computo del tetto per gli aiuti *de minimis* e l'inefficacia delle misure a favore dell'autoimprenditorialità di cui al comma 4 dell'articolo 8.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) assicura che il tema è all'attenzione del Governo.

Posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.4 è respinto.

A seguito di successive e distinte votazioni sono parimenti respinti, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 8.5 e 8.6.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.7, il senatore [LAUS](#) (PD) contesta l'intero impianto dell'articolo 8, in quanto a suo parere la decisione di condizionare l'erogazione degli incentivi esclusivamente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza è del tutto irrazionale e non tiene conto della realtà imprenditoriale del nostro Paese, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, del commercio e dei servizi.

Il sottosegretario COMINARDI annuncia che il Governo sta valutando l'opportunità di ampliare tale previsione anche ad altre forme contrattuali.

Posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.7 è respinto.

A seguito di successive e distinte votazioni sono ugualmente respinti, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 (sottoscritto dalle senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP)) e 8.14.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.15, posto ai voti, viene invece approvato.

Con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.16 e 8.17.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.18, che affianca al tema della restituzione degli incentivi da parte delle aziende che licenziano il beneficiario di reddito di cittadinanza la questione del ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e del conseguente reintegro del lavoratore nelle imprese con determinate caratteristiche dimensionali.

Posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO il predetto emendamento è respinto.

Su proposta della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S), la Commissione accantona quindi gli emendamenti 8.19, 8.21, 8.22, 8.24, 8.28 e 8.36.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 8.20 prende la parola la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) che lamenta la modesta entità degli incentivi per le imprese che assumono un percettore di reddito di cittadinanza e l'eccessiva onerosità delle sanzioni per il loro eventuale licenziamento, senza peraltro la previsione di un arco temporale di riferimento. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.20 risulta respinto.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono del pari respinti, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 8.23 (sottoscritto dalla senatrice [PARENTE](#) (PD)), 8.25 e 8.26 tra loro identici, 8.27, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.37 e 8.38.

L'emendamento 8.39 è precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.22 (testo 2).

Con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.41 e 8.42 tra loro identici; 8.43, 8.44 e 8.45 (tutti e tre sottoscritti dalle senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP)); 8.46; 8.47 (sottoscritto dalle senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP)); 8.48 (sottoscritto dal senatore [PATRIARCA](#) (PD)); 8.49 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BERTACCO](#) (FdI)); 8.51.

L'emendamento 8.50 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Previo parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.52, posto ai voti, è invece approvato.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono respinti, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 8.54 e 8.55 tra loro identici, 8.56, 8.57 e 8.59.

L'emendamento 8.60 è dichiarato decaduto per l'assenza della proponente.

Con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, a seguito di successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.61, 8.62, 8.63 (sottoscritto dal senatore [PATRIARCA](#) (PD)), 8.0.1 (sottoscritto dal senatore [CARBONE](#) (FI-BP) e dalle senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [MODENA](#) (FI-BP)) e 8.0.2.

Previo dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), che sostiene la necessità di introdurre diversi incentivi alle imprese, l'emendamento 8.0.3 (sottoscritto dal senatore [CARBONE](#) (FI-BP)), posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.4 in materia di assunzione di assistenti sociali.

Posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO il predetto emendamento, sottoscritto anche dalla senatrice [PARENTE](#) (PD), è

respinto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), l'emendamento 8.0.5, posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto

È parimenti respinto, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) ritira l'emendamento 9.0.2.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 9.3, che viene fatto proprio dalle senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP).

A seguito di successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.1 e gli identici 9.2 e 9.3.

Per sostenere l'emendamento 9.4 interviene la senatrice [PARENTE](#) (PD), che giudica necessario sancire il diritto all'assegno di ricollocazione - da ricomprendere, a suo avviso, tra i livelli essenziali delle prestazioni - per chi perde il lavoro, a prescindere dal riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza. Contesta la scelta di escludere i percettori della NASpI dalla platea di coloro che riceveranno l'assegno di ricollocazione.

Posto ai voti con il parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento è respinto.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono del pari respinti gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9, 9.10 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU)), che si associa alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Parente), 9.11, 9.12, 9.13 e 9.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione della proposta 10.6, sulla quale il parere è favorevole.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che esprime parere favorevole sull'emendamento 10.3 delle Relatrici.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2.

La Commissione approva invece l'emendamento 10.3.

Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), che invita la Commissione a prendere finalmente una posizione sulla figura del *caregiver*, l'emendamento 10.4, posto ai voti, risulta respinto.

È ugualmente respinto l'emendamento 10.5.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [AUDDINO](#) (M5S) e [PATRIARCA](#) (PD), l'emendamento 10.6, posto ai voti, è approvato.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9 e 10.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

# 1.3.2.1.21. 11<sup>a</sup> Commissione permanente

## (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

### - Seduta n. 87 (pom.) del 21/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)  
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019  
87<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si procede pertanto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, sui quali la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 11.11.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, gli identici 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9 (messi dunque congiuntamente in votazione), nonché l'emendamento 11.10.

Posto in votazione, è invece approvato l'emendamento 11.11.

Gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, all'esito di successive e distinte votazioni, risultano respinti.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.36, che è fatto proprio dalle senatrici [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [TOFFANIN](#) (*FI-BP*).

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 12.29, a firma di entrambe le relatrici; si associa il rappresentante del GOVERNO.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Le senatrici [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), [GALLONE](#) (*FI-BP*) e il senatore [CARBONE](#) (*FI-BP*) sottoscrivono l'emendamento 12.4, che, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 12.5, cui il senatore [CARBONE](#) (*FI-BP*) appone la propria firma, posto in votazione, è respinto.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 e 12.16.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.17, che mira a stabilizzare il personale precario di ANPAL Servizi S.p.A. con una dotazione finanziaria adeguata.

Posto ai voti, l'emendamento 12.17 viene respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 12.18, 12.46, 12.19, 12.20 e 12.21.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 12.22, in tema di reclutamento del personale da destinare ai Centri pubblici per l'impiego, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) sostiene altresì l'emendamento 12.23, che mira a garantire procedure di reclutamento improntate su criteri di trasparenza e imparzialità.

Al fine di approfondirne la portata, presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*), ne dispone l'accantonamento.

Interviene la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.24 (cui appongono la propria firma la senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) e il senatore [CARBONE](#) (*FI-BP*)) lamentando la mancata stabilizzazione dei dipendenti di ANPAL Servizi S.p.A., che avrebbe dovuto essere affrontata prima di procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo ente.

Posto in votazione, l'emendamento 12.24 non è approvato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sostiene l'approvazione dell'emendamento 12.25, rifacendosi alle considerazioni testè espresse dalla senatrice Toffanin. Fa presente che, da recenti notizie di stampa, i lavoratori precari di ANPAL Servizi S.p.A. sono in stato di agitazione, in quanto non hanno ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di una loro stabilizzazione, a fronte dell'assunzione di 6.000 *navigator* in tempi assai celeri. Sarebbe stato più opportuno risolvere le situazioni di precarietà esistenti, a maggior ragione trattandosi di personale altamente qualificato.

L'emendamento 12.25, posto ai voti, non è approvato.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.26 il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) che, nel ribadire le criticità già evidenziate negli interventi precedenti, si sofferma sulla condizione dei lavoratori precari di ANPAL Servizi S.p.A.; ritiene che il provvedimento in esame avrebbe potuto rappresentare un'occasione utile per risolverla.

Anche il senatore [LAUS](#) (PD) sostiene l'emendamento 12.26, ricordando che il personale precario di ANPAL Servizi S.p.A. ammonta a 654 unità, ed invita il rappresentante del Governo a fornire delucidazioni sulla loro mancata stabilizzazione.

Si associa altresì alla dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.26 il senatore [CARBONE](#) (FI-BP).

Il sottosegretario COMINARDI fa presente che ANPAL Servizi S.p.A. è una società partecipata, il cui personale deve essere assunto mediante l'espletamento di procedure concorsuali. Ribadisce l'interesse dimostrato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per affrontare la situazione e procedere ad una progressiva e graduale stabilizzazione del personale attualmente in forze.

Posto in votazione, l'emendamento 12.26 non è approvato.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [LAUS](#) (PD), l'emendamento 12.27, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) si esprime favorevolmente sull'emendamento 12.28, cui aggiunge la propria firma, che mira a stanziare risorse aggiuntive ai Comuni per progetti di pubblica utilità.

L'emendamento 12.28, posto in votazione, è respinto.

E' invece approvato l'emendamento 12.29.

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 12.30.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S), dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 12.31 (testo 2).

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.32 la senatrice [PARENTE](#) (PD), che ritiene necessario fornire ulteriori risorse finanziarie ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), a decorrere dal 2019, per gestire le pratiche amministrative legate all'erogazione del RdC.

Posto in votazione, l'emendamento 12.32 non è approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 12.33 e 12.34.



La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) sostiene l'approvazione dell'emendamento 12.35, che accelera il trasferimento alle Regioni delle risorse destinate ai Centri per l'impiego. Fa osservare che l'emendamento 12.36, originariamente presentato da senatori della maggioranza, ha identico contenuto.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 12.35 e 12.36 sono respinti.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.37, che istituisce un Comitato di sorveglianza, con compiti di monitoraggio dell'attuazione del RdC, composto anche da enti e associazioni del terzo settore impegnati nella lotta contro la povertà.

L'emendamento 12.37, posto in votazione, non è approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 12.38 e gli identici 12.39, 12.40 e 12.41 (questi ultimi messi in votazione congiuntamente).

Le senatrici [GALLONE](#) (*FI-BP*) e [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e il senatore [CARBONE](#) (*FI-BP*) sottoscrivono l'emendamento 12.42 che, posto in votazione, non è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti altresì gli identici emendamenti 12.43 e 12.44.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) sottoscrive e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.45, che prevede una relazione annuale alle Camere sugli effetti del RdC.

L'emendamento 12.45, posto in votazione, non è approvato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sostiene l'approvazione dell'emendamento 12.0.1, facendo presente che occorre operare in maniera organica un riordino della disciplina per svolgere la professione di assistente sociale.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*), nel giudicare trasversale l'interesse per migliorare il ruolo e la formazione degli assistenti sociali, invita il senatore Patriarca alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 12.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1018/17/11, pubblicato in allegato.

I senatori [PATRIARCA](#) (*PD*), [LAUS](#) (*PD*), [NANNICINI](#) (*PD*) e Annamaria [PARENTE](#) (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 12.0.2 che, posto in votazione, è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 13.4 e 13.0.3 (testo 3).

La presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.1, a firma delle relatrici. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 risulta approvato.

Il senatore [CARBONE](#) (FI-BP) sottoscrive l'emendamento 13.2, che, dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), posto ai voti, è respinto.

Il senatore [LAUS](#) (PD) e le senatrici [PARENTE](#) (PD), [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [GALLONE](#) (FI-BP) sottoscrivono l'emendamento 13.3, che, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) sottoscrive l'emendamento 13.5 che, posto ai voti, risulta respinto.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti anche gli emendamenti 13.6 e 13.7.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) e il senatore [CARBONE](#) (FI-BP) sottoscrivono l'emendamento 13.0.1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 13.0.8, in favore della genitorialità e delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, che, posto ai voti, è respinto.

Con successive distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12 e 13.0.13.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 13.0.14, sottolineando che tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13 sono volti a favorire la crescita e lo sviluppo economico.

All'esito del voto, l'emendamento 13.0.14 risulta respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 14.18, che è fatto proprio dalle senatrici [GALLONE](#) (FI-BP) e [TOFFANIN](#) (FI-BP), nonché dal senatore [CARBONE](#) (FI-BP).

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione dell'emendamento 14.27, a firma delle relatrici. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) e la senatrice [PARENTE](#) (PD) sottoscrivono gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta sospesa alle ore 18,05, riprende alle ore 18,20.*

All'esito di distinte successive votazioni, gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 risultano respinti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.4, che mira ad abolire la legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta "legge Fornero") e che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.5. Coglie l'occasione per riassumere le finalità degli emendamenti del suo Gruppo alla parte II del decreto-legge, che mirano a favorire i lavoratori che, per la gravosità del loro impiego o per condizioni personali, si trovino in circostanze di particolare penosità che giustificano l'accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Posto ai voti, l'emendamento 14.5 è respinto.

E' altresì respinto l'emendamento 14.6, sottoscritto dalla senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*).

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.7, che prevede che, ai fini dell'anzianità contributiva, siano computati i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria.

In esito a successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.7 e 14.8.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.9, sottolineando che, nonostante lo sforzo compiuto per correggere talune storture realizzate dai Governi passati, le misure del decreto-legge non producono effetti positivi per le lavoratrici e per chi svolge lavori usuranti, aggravando la situazione di intere coorti anagrafiche, le cui carriere lavorative discontinue genereranno in futuro situazioni di povertà pensionistica.

In esito a successive distinte votazioni, gli emendamenti 14.9, 14.10 e 14.11 sono respinti.

I senatori [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) e [NANNICINI](#) (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 14.12, che, posto ai voti, è respinto.

Con successive distinte votazioni, è altresì respinto l'emendamento 14.13, mentre l'emendamento 14.14 viene dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.15, che rende il trattamento pensionistico disposto dall'articolo 14 cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e che, posto ai voti, è respinto.

Con successive distinte votazioni, è altresì respinto l'emendamento 14.16.

I senatori [NANNICINI](#) (*PD*) e Annamaria [PARENTE](#) (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 14.17, che, posto ai voti, viene respinto.

Viene altresì respinto l'emendamento 14.18.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 14.19 che, posto in votazione, risulta respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 14.20 e 14.21 (quest'ultimo sottoscritto dalla senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*)), che risultano respinti.

Anche gli identici emendamenti 14.22 e 14.23 (anch'esso sottoscritto dalla senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-*

*BP*) sono respinti all'esito di un'unica votazione.

Con un'unica votazione, sono respinti altresì gli identici emendamenti 14.24 (cui la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) ha apposto la propria firma) e 14.25.

In esito a successive distinte votazioni, l'emendamento 14.26 risulta respinto, mentre l'emendamento 14.27 viene approvato dalla Commissione.

Con successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.28 (testo 2), 14.29 e 14.30 (questi ultimi sottoscritti dal senatore [NANNICINI](#) (*PD*)), 14.31, 14.32 e 14.33 (sottoscritto dal senatore [BERTACCO](#) (*FdI*)).

Con successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.4.

Con un'unica votazione sono respinti anche gli identici emendamenti 14.0.5 e 14.0.6.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 14.0.7, nonché, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 14.0.8 e 14.0.9.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 14.0.10, che, posto ai voti, è respinto.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 14.0.11 e 14.0.12.

Prima che si proceda all'esame degli emendamenti all'articolo 15, il rappresentante del GOVERNO fornisce dati aggiornati sulle richieste sinora pervenute per accedere al trattamento pensionistico recato dal decreto-legge.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15, inclusi quelli aggiuntivi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 15.2.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5, che vengono sottoscritti dalla senatrice TOFFANIN, la quale appone la firma anche all'emendamento 15.1.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole sullo stesso emendamento, le cui finalità sono analoghe a quelle di analoghi emendamenti del Gruppo del Partito democratico.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4, 15.5 (sottoscritto dal senatore [NANNICINI](#) (*PD*)) e 15.6.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sottoscrive gli emendamenti 15.8 e 15.10.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 15.7 e 15.8.

In esito ad un'unica votazione, sono altresì respinti gli identici emendamenti 15.9 e 15.10.

Con successive distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 16, incluso anche l'emendamento aggiuntivo 16.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello delle relatrici.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 16.1, che differenzia l'accesso al trattamento pensionistico tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 16.5 e 16.11.

Con successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9, sottoscritto quest'ultimo dal senatore [NANNICINI](#) (*PD*).

Su richiesta del senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) sono accantonati gli identici emendamenti 16.10 e 16.11.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 16.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 20, ad eccezione dell'emendamento 20.5, a firma delle relatrici. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 20.8.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 20.9.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sottoscrive gli emendamenti 20.3, 20.28 e 20.21.

Con successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.

Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) sull'emendamento 20.3, con successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 20.3 e 20.4, mentre viene approvato l'emendamento 20.5.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 20.6 e 20.28.

In esito a successive distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 20.7, 20.10, 20.11 e 20.12.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 20.13, 20.16 e 20.18, che estendono la platea dei beneficiari del trattamento pensionistico previsto dal decreto-legge.

Con successive distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15, nonché, con un'unica votazione gli identici emendamenti 20.16 e 20.17.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 20.18, 20.19 (sottoscritto dalla senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e dal senatore [NANNICINI](#) (*PD*)), 20.20 e 20.21.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 20.22, che ritira per presentare l'ordine del giorno G/1018/18/11, pubblicato in allegato. Sottoscrive e ritira poi l'emendamento 20.23.

Con successive distinte votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 20.24 e 20.25.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 20.26 e 20.27.

Sono quindi respinti, con successive distinte votazioni, gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 22.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 22, ad eccezione dell'emendamento 22.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 22.3 e sottoscrive l'emendamento 22.6, cui aggiunge la propria firma anche il senatore CARBONE.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 22.1 e 22.2.

All'esito di un'unica votazione, anche gli identici emendamenti 22.4 e 22.5 risultano respinti.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 22.6 risulta respinto, mentre l'emendamento 22.8 è approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 23.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 23, ad eccezione dell'emendamento 23.6, e degli emendamenti 23.11 e 23.21 sui quali l'avviso è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 23.5 (testo 2).

Dopo che la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 23.1, con successive distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 23.1, 23.2 (cui il senatore [CARBONE](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma), 23.3 e 23.4.

In esito a distinte successive votazioni, gli emendamenti 23.6, 23.11 e 23.21 risultano approvati, mentre sono respinti gli emendamenti 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19 (sottoscritto dalla senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) e dal senatore [CARBONE](#) (FI-BP)), 23.20 e 23.22 (sottoscritto dal senatore [NANNICINI](#) (PD)).

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 24, ad eccezione dell'emendamento 24.8, sul quale l'avviso è favorevole. Il parere è contrario anche sull'emendamento 24.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO formula avviso conforme.

Il senatore [CARBONE](#) (FI-BP) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) sottoscrivono l'emendamento 24.7.

In esito a distinte successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 e 24.7, mentre l'emendamento 24.8 risulta approvato.

Risulta altresì respinto l'emendamento 24.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 25.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 25, ad eccezione dell'emendamento 25.5. Il parere è contrario anche su tutti gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 25.0.3, per il quale il parere favorevole è condizionato all'inserimento delle parole «da parte di tali enti» dopo le parole «specifica disciplina», e 25.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello delle relatrici e parere favorevole sull'emendamento 25.5. Si riserva di esprimere il parere sull'eventuale riformulazione dell'emendamento 25.0.3.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 19,45, riprende alle ore 19,50.*

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 25.1 e 25.4, i cui contenuti sono già trattati all'interno di un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati.

I senatori Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP), [CARBONE](#) (FI-BP) e [BERTACCO](#) (FdI) decidono contestualmente di sottoscriverli. I senatori Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [CARBONE](#) (FI-BP) sottoscrivono altresì gli emendamenti 25.8, 25.9 e 25.11.

Con distinte successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CARBONE](#) (FI-BP), è altresì respinto l'emendamento 25.4.

In esito a successive distinte votazioni, l'emendamento 25.5 risulta approvato, mentre gli emendamenti 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 e 25.11 sono respinti.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) sottoscrive l'emendamento 25.0.1, che ritira per presentare l'ordine del giorno G/1018/19/11, pubblicato in allegato, che ne raccoglie i contenuti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) sottoscrive l'emendamento 25.0.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 25.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 25.0.4 risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 26, precedentemente accantonati, sui quali la relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato l'emendamento 26.0.2, con successive distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 26 precedentemente accantonati.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 27, sui quali la relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario COMINARDI esprimono parere contrario.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 che, con distinte successive votazioni, sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 28.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti a tale articolo, ad eccezione degli emendamenti 28.2 e 28.5 (testo allegato), che recepisce una condizione della Commissione bilancio.

In esito a distinte successive votazioni, gli emendamenti 28.5 e 28.2 risultano approvati, mentre gli emendamenti 28.1, 28.3 e 28.4 (testo 2) sono respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [1018](#)

**G/1018/17/11 (già 12.0.1)**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#)

Il Senato,

premessi che:

nel nostro Paese sono circa trentacinquemila gli iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali, la cui figura è prevista in tutti i servizi territoriali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali (ASL) rivolti alle famiglie, ai minori, agli adolescenti e alle persone adulte che per ragioni socio-economiche, culturali o sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale e di emarginazione nonché alle persone disabili e alle persone anziane;

l'assistente sociale ha inoltre una funzione di «consulenza» socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili come anziani (oltre i sessantacinque anni), minori (0-18 anni) persone affette da grave disabilità fisica e psichica, stranieri extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e adulti portatori di varie problematiche;

la professione di assistente sociale è esercitata, oltre che nei servizi sociali territoriali, all'interno dei servizi sociali del Ministero della giustizia sia per il settore minorile, sia per il settore degli adulti. In tale ambito, all'assistente sociale sono affidati compiti di sostegno e di assistenza nei confronti degli utenti sottoposti a misure cautelari o a pene alternative alla detenzione e in particolare all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale. All'interno degli ospedali, l'assistente sociale è parte integrante della squadra medico-infermieristica. Il suo compito è contribuire all'analisi del bisogno sociale o socio-assistenziale presentatosi in concomitanza con il ricovero della persona e alla immediata pianificazione e attuazione dell'intervento attraverso la valutazione geriatrica ospedaliera per i soggetti anziani o adulti non autosufficienti;



in particolare, la funzione professionale garantisce il buon utilizzo delle risorse presenti sul territorio di riferimento per il paziente, il quale viene favorito nella continuità assistenziale nel momento della dimissione;

si tratta di una professione di aiuto alla persona in stato di bisogno; per questo l'assistente sociale rappresenta per l'utente, la risposta operativa a cui fare riferimento poiché egli è l'indispensabile attivatore delle risorse individuali e collettive di coloro che accedono ai diversi servizi;

occorre valorizzare la figura dell'assistente sociale a tutti i livelli di responsabilità, anche dirigenziali, per uniformare e rendere omogeneo questo settore professionale, che richiede una specializzazione e un'alta professionalità non ancora sufficientemente riconosciute né a livello contrattuale né ai fini dell'incarico dirigenziale;

nei casi migliori si ha un solo assistente sociale di base per ogni 5.000 abitanti con una presenza parcellizzata nei vari ambiti, con normative contrattuali diverse, e con un raggio di intervento ampio; oggi gli assistenti sociali rappresentano la chiave di volta dei progetti socio-assistenziali, socio-sanitari e di integrazione sul territorio,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti utili al fine di provvedere al riordino della professione di assistente sociale subordinando l'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali al superamento di apposito esame di Stato.

#### **G/1018/18/11 (già 20.22)**

[PIRRO](#), [ACCOTO](#), [MARCO PELLEGRINI](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [FEDE](#), [MATRISCIANO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

il comma 6, del citato articolo, modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che, ai fini delle disposizioni di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 siano esclusi dal computo i contributi figurativi relativi al servizio militare di leva o al servizio civile conseguiti anteriormente al 1° gennaio 1996.

#### **G/1018/19/11 (già 25.0.1)**

[DE BERTOLDI](#), [BERTACCO](#)

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del quadro generale delle misure previste dal disegno di legge di conversione del decreto-

legge n. 4 del 2019, il testo contiene una serie di articolati interventi di politica sociale ed economica, con l'intento di conseguire risultati di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, nonché di sostegno al sistema pensionistico e previdenziale;

in tale quadro, lo sviluppo dei fondi pensione, (che evidenzia ancora gravi ritardi, a distanza di tanti anni, dall'avvio del processo di riforma che ha introdotto gli strumenti e le norme della previdenza complementare) costituisce uno strumento indispensabile di crescita e di sviluppo per la politica economica del Paese, sia nell'ambito della previdenza, (e del *welfare* in generale) che in quello finanziario, considerato come tali strumenti tecnici, siano anche in grado di collegarsi ad iniziative per la pubblica amministrazione (centrale o periferica), in quanto costituiscono un volano, per la realizzazione di infrastrutture, opere di pubblica utilità o anche per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;

considerato che:

nel corso della XVI Legislatura, la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, con il parere favorevole del Governo, approvò la risoluzione n. 8-00072, con l'impegno dell'Esecutivo ad investire fortemente sulle potenzialità del sistema dei fondi pensione, valutando in particolare, l'opportunità di sostenere eventuali iniziative organizzative, promozionali e di informazione, anche su impulso degli enti e delle strutture interessati, dirette a mettere a sistema i fondi medesimi;

anche nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'esame del documento di economia e finanza 2016 - DEF, le forze politiche in maniera unanime, hanno sollecitato il Governo, affinché nell'ambito delle politiche previdenziali, siano incentivate quelle complementari in considerazione che, con l'eccezionale aumento del numero di pensionati, (a cui fa da contrappeso un netto calo delle persone occupate), è molto probabile che le risorse finanziarie pubbliche a disposizione, non saranno sufficienti per sostenere il sistema previdenziale nazionale nel medio-lungo periodo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle prossime iniziative, un intervento normativo *ad hoc*, al fine di incrementare lo sviluppo dei Fondi previdenziali, attraverso la definizione degli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione (il cui patrimonio disponibile per gli investimenti attualmente risulta essere oltre 104 miliardi di euro) e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.

## 28.5

### LE RELATRICI

*Al comma 2, alinea, sopprimere il seguente numero: «23».*

## 1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 88 (nott.) del 21/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019  
88ª Seduta (notturna)

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 21,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ,  
- e petizione n. 2 ad esso attinente  
(Seguito e conclusione dell'esame )**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) avverte che si procederà anzitutto con la votazione degli emendamenti accantonati.

Sull'emendamento 2.578 (testo 2) la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) esprime parere contrario.

Il sottosegretario COMINARDI propone di trasformare l'emendamento 2.578 (testo 2) in ordine del giorno, considerata la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.578 (testo 2).

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Con riferimento all'emendamento 4.13, la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) evidenzia che il suo contenuto risulta parzialmente soddisfatto dall'emendamento 4.9 (testo 3) già accolto dalla Commissione.

Il sottosegretario COMINARDI, a sua volta, sottolinea che l'emendamento dovrebbe trovare più appropriata collocazione in altro provvedimento.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, l'emendamento 4.13 risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 4.55, 4.57 e 4.83.

Con riferimento all'emendamento 4.96 il sottosegretario COMINARDI palesa dubbi sulla terminologia adottata, nonché sul contenuto proposto, suggerendo un approfondimento ed una sua eventuale trasformazione in ordine del giorno in vista dell'esame dell'Aula.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 4.96.

Con riferimento all'emendamento 4.148 la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) si dichiara contraria.

Il sottosegretario COMINARDI esprime dei dubbi in relazione all'espressione "comuni limitrofi" e suggerisce un approfondimento ulteriore.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) esprime perplessità sul testo dell'articolo 4 insiste per le votazioni dell'emendamento.

Posto in votazione, l'emendamento 4.148 risulta respinto.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO propongono una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.153.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.153. Sottoscrive altresì l'emendamento 4.154.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) evidenzia che anch'esso risulta già soddisfatto dall'emendamento 4.9 (testo 3) già accolto dalla Commissione.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ritira l'emendamento 4.154.

L'emendamento 5.57, sottoscritto dal senatore [BERTACCO](#) (FdI), posto in votazione con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

La Commissione altresì respinge l'emendamento 6.1, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 7.13 e 7.15, sottoscritti dal senatore [NANNICINI](#) (PD), all'esito di successive

distinte votazioni, risultano respinti.

E' analogamente respinto l'emendamento 7.34, con parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 8.19, dopo che la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) ha evidenziato che il suo contenuto è meglio definito dall'emendamento 8.21, sul quale si pronuncia favorevolmente, viene ritirato.

La Commissione approva invece l'emendamento 8.21.

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 8.22 e 8.24.

Posto in votazione l'emendamento 8.28, previo parere favorevole della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato.

E' invece ritirato l'emendamento 8.36, mentre l'emendamento 12.23 risulta respinto.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'emendamento 12.31 (testo 2) venga posto in votazione per parti separate.

All'esito della votazione, la prima parte, relativa al comma aggiuntivo 7-bis, risulta respinta; è invece approvata la seconda parte dell'emendamento, relativa al comma 7-ter.

Posti in votazione congiuntamente, sono respinti gli identici emendamenti 16.10 e 16.11, previo parere contrario della presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.

E' invece approvato l'emendamento 18.0.1, favorevoli la presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 25.0.3 nell'emendamento 25.0.3 (testo 2), allegato al resoconto, accogliendo una sollecitazione avanzata dalla relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) nella seduta pomeridiana.

L'emendamento 25.0.3 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti.

Il sottosegretario COMINARDI accoglie come raccomandazioni gli ordini del giorno G/1018/12/11 (già 2.552), G/1018/13/11 (già 2.555 testo 2) e G/1018/14/11 (già 2.558).

Vengono ritirati dal senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) gli ordini del giorno G/1018/15/11 (già 4.131) e G/1018/16/11 (già 4.141).

Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1018/17/11, a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato sostituendo le parole "ad adottare" con le seguenti: "a valutare l'opportunità di adottare".

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) accoglie l'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'ordine del giorno (G/1018/17/11 (testo 2), pubblicato in allegato), che viene accolto come raccomandazione. Sono del pari accolti dal Governo come raccomandazione gli ordini del giorno G/1018/18/11 e

G/1018/19/11.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) esprime profondo rammarico per l'atteggiamento tenuto dalle forze politiche di maggioranza, poco propenso a valutare la possibilità di apportare miglioramenti al testo. Tale atteggiamento di chiusura, peraltro, era stato fortemente stigmatizzato dal Gruppo Movimento5Stelle nella scorsa legislatura.

Anche il rinvio della trattazione di importanti questioni sostanziali all'esame che si terrà in seconda lettura presso la Camera dei deputati di valutare costituisce, a sua avviso, un'ingiustificata mortificazione del ruolo del Senato.

Osserva poi che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno appare concepito frettolosamente e per esclusivi fini elettorali: il reddito di cittadinanza, infatti, non costituirà un efficace misura di sostegno per le classi disagiate, e comporterà, per contro, difficoltà organizzative e burocratiche in capo ai comuni e alle aziende.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) osserva che il reddito di cittadinanza, così come concepito dall'articolato, non sosterrà adeguatamente le fasce deboli. Restano infatti esclusi dal beneficio numerosi attori che versano in condizioni di oggettivo disagio, come le famiglie con figli numerosi, con disabili o con malati gravi.

Stigmatizza quindi l'atteggiamento tenuto, nel corso dell'esame, dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, mai disponibili a un reale confronto sul testo.

Il reddito di cittadinanza, inoltre, presenta ulteriori profili di criticità, soprattutto in relazione alle modalità attuative, che richiederanno anni prima di essere realmente efficaci. Le misure, inoltre, sono finanziate ricorrendo al *deficit* e ciò in un periodo di grave recessione economica, tra l'altro causata proprio dalle politiche adottate dal Governo con l'ultima legge di bilancio. Un più efficace sostegno alla povertà poteva invece scaturire dal rilancio degli investimenti e da misure in favore della crescita. Anche le disposizioni in materia pensionistica non sono esenti da difetti: la cosiddetta "legge Fornero" non è realmente abrogata e anche in questo caso gli oneri finanziari saranno posti a carico delle future generazioni.

Dopo aver ricordato la particolare attenzione posta dalla sua parte politica alle persone che versano in stato di povertà, preannuncia il voto contrario.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottolinea l'eccessiva mortificazione patita dal Parlamento a seguito dell'organizzazione dei lavori.

Passando al merito del provvedimento e richiamando le posizioni già espresse in sede di discussione generale, ribadisce le proprie perplessità sul reddito di cittadinanza, a suo avviso occasione mancata per aiutare realmente i poveri e i disagiati, che avrebbero potuto beneficiare di interventi più incisivi e concreti attraverso il potenziamento del reddito di inclusione e degli ammortizzatori sociali.

Esprime inoltre decisa contrarietà sulle misure approntate dal decreto-legge in materia pensionistica, di natura non selettiva e che daranno luogo a sperequazioni e iniquità tra numerose categorie di pensionati. Anche in questo caso, peraltro, le risorse previste a copertura degli interventi sarebbero state meglio impiegate a sostegno degli investimenti e della crescita.

Conclude annunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, che voterà convintamente il provvedimento, esprimendo un giudizio positivo sui contenuti del decreto-legge: dopo anni di politiche a esclusivo favore delle *lobbies* e dei potentati economici, finalmente è stata rivolta la dovuta attenzione alle fasce sociali disagiate, aiutando concretamente oltre 5 milioni di poveri.

Anche la cosiddetta "quota 100" in materia pensionistica consentirà di intervenire a favore di 62000 pensionati penalizzati dalla riforma Fornero, dando contestualmente la possibilità a molti giovani di accedere al mercato del lavoro.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) osserva che il decreto-legge è pienamente in linea con gli indirizzi formulati, in tema di reddito minimo garantito, dall'Unione europea sin dal 1992 e che non è affatto di natura propagandistica, recando, per contro, un efficace intervento a favore delle classi disagiate.

Ricorda inoltre che le critiche formulate dalle opposizioni sul cosiddetto "decreto dignità" sono state recentemente superate dai recenti dati forniti dall'osservatorio sul precariato dell'INPS, dichiarandosi convinta che ciò avverrà anche in relazione al provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce infine il mandato alle Relatrici a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

I senatori [NANNICINI](#) (PD) e [TOFFANIN](#) (FI-BP) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, la presentazione di relazioni di minoranza.

La presidente relatrice [CATALFO](#) (M5S), prima di togliere la seduta, formula infine un sentito ringraziamento a tutti i commissari per il costruttivo apporto dato ai lavori.

*La seduta termina alle ore 22,30.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [1018](#)

**G/1018/17/11 (testo 2)**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [MALPEZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#)

Il Senato,

premessi che:

nel nostro Paese sono circa trentacinquemila gli iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali, la cui figura è prevista in tutti i servizi territoriali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali (ASL) rivolti alle famiglie, ai minori, agli adolescenti e alle persone adulte che per ragioni socio-economiche, culturali o sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale e di emarginazione nonché alle persone disabili e alle persone anziane;

l'assistente sociale ha inoltre una funzione di «consulenza» socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili come anziani (oltre i sessantacinque anni), minori (0-18 anni) persone affette da grave disabilità fisica e psichica, stranieri extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e adulti portatori di varie problematiche;

la professione di assistente sociale è esercitata, oltre che nei servizi sociali territoriali, all'interno dei servizi sociali del Ministero della giustizia sia per il settore minorile, sia per il settore degli adulti. In tale ambito, all'assistente sociale sono affidati compiti di sostegno e di assistenza nei confronti degli utenti sottoposti a misure cautelari o a pene alternative alla detenzione e in particolare all'istituto

dell'affidamento in prova al servizio sociale. All'interno degli ospedali, l'assistente sociale è parte integrante della squadra medico-infermieristica. Il suo compito è contribuire all'analisi del bisogno sociale o socio-assistenziale presentatosi in concomitanza con il ricovero della persona e alla immediata pianificazione e attuazione dell'intervento attraverso la valutazione geriatrica ospedaliera per i soggetti anziani o adulti non autosufficienti;

in particolare, la funzione professionale garantisce il buon utilizzo delle risorse presenti sul territorio di riferimento per il paziente, il quale viene favorito nella continuità assistenziale nel momento della dimissione;

si tratta di una professione di aiuto alla persona in stato di bisogno; per questo l'assistente sociale rappresenta per l'utente, la risposta operativa a cui fare riferimento poiché egli è l'indispensabile attivatore delle risorse individuali e collettive di coloro che accedono ai diversi servizi;

occorre valorizzare la figura dell'assistente sociale a tutti i livelli di responsabilità, anche dirigenziali, per uniformare e rendere omogeneo questo settore professionale, che richiede una specializzazione e un'alta professionalità non ancora sufficientemente riconosciute né a livello contrattuale né ai fini dell'incarico dirigenziale;

nei casi migliori si ha un solo assistente sociale di base per ogni 5.000 abitanti con una presenza parcellizzata nei vari ambiti, con normative contrattuali diverse, e con un raggio di intervento ampio; oggi gli assistenti sociali rappresentano la chiave di volta dei progetti socio-assistenziali, socio-sanitari e di integrazione sul territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti utili al fine di provvedere al riordino della professione di assistente sociale subordinando l'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali al superamento di apposito esame di Stato.

### 25.0.3 (testo 2)

[DE VECCHIS](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [SIMONE BOSSI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».





## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1018  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

**Titolo breve:** *DL 4/2019 Reddito di cittadinanza e pensioni*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 25 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 26 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 63 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 27 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 64 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2019

[N. 65 \(ant.\)](#)

20 febbraio 2019

[N. 66 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 65 \(ant.\)](#)

31 gennaio 2019

[N. 66 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 67 \(nott.\)](#)

6 febbraio 2019

[N. 68 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 69 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 70 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 71 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 118 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 119 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 120 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 120 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 121 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 121 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 122 \(ant.\)](#)

15 febbraio 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2019

[N. 124 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2019

[N. 125 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2019

[N. 126 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2019

[N. 127 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2019

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 83 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 84 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 53 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 54 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 47 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 48 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 39 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 40 \(ant.\)](#)

6 febbraio 2019

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 54 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 55 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

[N. 56 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 69 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 70 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

[N. 71 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2019

[N. 74 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

7 febbraio 2019

(ant.)

Commissione parlamentare questioni regionali (sui lavori della Commissione)

12 febbraio 2019

(ant.)

Commissione parlamentare questioni regionali

13 febbraio 2019

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019  
**25ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 7 e all'articolo 8, comma 2, occorre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, sostituire il riferimento alle "leggi regionali" con un più ampio rinvio ai "provvedimenti regionali", al fine di non vincolare le Regioni all'adozione di una specifica tipologia di atto normativo per l'accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

- all'articolo 3, comma 6, occorre specificare se esistano limiti al numero massimo di rinnovi del reddito di cittadinanza;

- all'articolo 5, comma 3, occorre chiarire gli effetti di una eventuale mancata adozione dell'atto di riconoscimento del reddito di cittadinanza da parte dell'INPS nei termini previsti (entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda), ovvero se la fattispecie sia inquadrabile nell'istituto del silenzio-assenso o piuttosto, in assenza di una espressa indicazione, del silenzio-rifiuto.

Propone inoltre di formulare le seguenti osservazioni:

- con riferimento al reddito di cittadinanza, si evidenzia la necessità di assicurare che sia rispettato il riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni;

- all'articolo 20, comma 6, capoverso 5-*quater*, in riferimento al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, e fermo restando che la norma già fissa un limite implicito laddove si riferisce ai soli periodi da valutare con il sistema contributivo, occorre sopprimere il limite dei 45 anni di età ai fini della facoltà di riscatto prevista dalla disposizione. Si segnala, inoltre, che la novella fa riferimento alle sole aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, mentre l'ordinamento prevede, in generale, il riscatto dei

periodi in esame anche per lavoratori diversi da quelli subordinati.

La Sottocommissione conviene.

**(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201**  
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in via generale, si segnala che il provvedimento non prevede alcun tipo di sanzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi imposti;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, appare opportuno individuare più precisamente quali siano i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto ai quali si riferisce l'obbligo di sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica. In particolare, la dicitura "enti di Stato", per quanto utilizzata comunemente in ambito aeroportuale, non consente di individuare in maniera univoca e puntuale le amministrazioni pubbliche a cui ci si riferisce e sembra altresì escludere le amministrazioni regionali e locali.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Con riferimento all'emendamento 2.1, che si propone di escludere gli "enti di Stato" dall'ambito di applicazione del disegno di legge, propone di ribadisce quanto osservato sul testo circa l'utilizzo di tale espressione.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019**  
**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, considerato l'alto numero degli emendamenti inviati dalla Commissione di merito per il parere, intende illustrare una proposta di parere riferita, per il momento, solo agli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge in esame.

Il senatore **[PARRINI](#)** (*PD*) chiede che l'esame della proposta di parere degli emendamenti preannunciata dal relatore venga rimessa alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame della proposta di parere è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(962) Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019  
63ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene che anche gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.346 e 2.528 presentino profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, segnala che l'emendamento 2.8, nel prevedere che non hanno diritto al reddito di cittadinanza i coniugi che abbiano ottenuto la separazione o il divorzio dopo il 1° settembre 2018, introduce una disparità di trattamento, presumendo tra l'altro che le richieste presentate dopo quella data siano di per sé mendaci. Anche l'emendamento 2.346 limita irragionevolmente l'accesso al reddito di cittadinanza, prevedendo che almeno uno dei componenti del nucleo familiare abbia corrisposto imposte e contributi da lavoro. Pur ritenendo condivisibile l'intento di contrastare eventuali comportamenti fraudolenti, ravvisa l'esigenza di stabilire limiti compatibili con le norme costituzionali.

Infine, esprime perplessità sull'emendamento 2.528, che viola il principio di uguaglianza, poiché prevede che non hanno diritto al reddito di cittadinanza solo i cittadini stranieri che abbiano subito una condanna definitiva, e non anche i cittadini italiani che si trovino nella medesima situazione.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) sottolinea che il testo del decreto-legge presenta numerose criticità dal punto di vista della conformità al dettato costituzionale. In particolare, come argomentato da esponenti del Gruppo di Forza Italia nella seduta dell'Assemblea del 5 febbraio, in occasione della discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ritiene che il provvedimento non risponda al requisito dell'urgenza, poiché, per la sua attuazione, saranno necessari molteplici atti successivi. Inoltre, si determina una ingerenza nelle competenze delle Regioni, soprattutto con riferimento al riordino delle funzioni dei centri per l'impiego.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibili i rilievi di incostituzionalità sul provvedimento, che - al contrario - è volto all'attuazione concreta dei principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.

Sottolinea che le misure previste dal decreto-legge n. 4 del 2019, volte al contrasto della povertà, non hanno una finalità meramente assistenzialistica, ma prevedono interventi di stimolo dell'economia e di sostegno alle imprese che favoriscano il rientro nel mercato del lavoro di quelle persone che abbiano perso l'occupazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento sull'emendamento 2.512, sul quale è stato proposto un parere non ostativo condizionato.

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, precisa che, sebbene nulla osti nel merito della proposta di modifica, tuttavia, occorre armonizzarne la formulazione con il testo del decreto. Infatti, mentre l'emendamento in esame - ai fini della definizione del nucleo familiare - richiede una certificazione dello Stato d'origine del richiedente, il comma 5 dell'articolo 2 del decreto definisce in via generale il nucleo familiare facendo riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.15 parere contrario limitatamente alla parte in cui introduce il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza;
- 1.18 parere contrario in quanto volto a introdurre una disposizione di delega legislativa;
- 2.3 parere contrario in quanto volto a limitare l'accesso al reddito di cittadinanza ai soli cittadini italiani;
- 2.4 parere contrario in quanto volto a negare in toto l'accesso al reddito di cittadinanza ai cittadini extracomunitari;
- 2.115 e 2.120 parere contrario poiché differenziano la posizione dei cittadini italiani da quella dei cittadini dell'Unione europea;
- 2.126 parere contrario in quanto potrebbe risultare incompatibile con altre disposizioni di cui allo stesso comma 1;
- 2.273 e 2.322 parere contrario in quanto passibili di violare il principio di ragionevolezza;
- 2.509 parere contrario limitatamente alla parte in cui prevede, per i cittadini

extracomunitari, un limite massimo di età per l'ingresso in Italia;

- 2.513 parere contrario in quanto non definisce alcun requisito univoco per il rientro dei cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero;

- 2.532 parere contrario limitatamente alla parte in cui si riferisce non al singolo ma all'intero nucleo familiare;

- 2.577 parere contrario in quanto in contrasto con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

Sull'emendamento 2.512 si segnala la necessità di armonizzare la modifica prevista con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2, che, per la definizione del nucleo familiare, fa riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero alla residenza anagrafica e agli ulteriori criteri ivi previsti.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 il parere è non ostativo.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.



## 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 27 (ant., Sottocomm. pareri) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019  
27ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
[PERILLI](#)

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 28 del decreto-legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) chiede che l'esame della proposta di parere sugli emendamenti avanzata dal relatore venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene e l'esame della proposta di parere è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

## 1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (ant.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019  
64ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[PERILLI](#)

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 28 del testo del decreto-legge. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il presidente [PERILLI](#) (M5S), relatore, illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 28 del decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene indispensabile esprimere, preliminarmente, una valutazione di carattere politico sul complesso del provvedimento, che - a suo avviso - ha una evidente finalità propagandistica, in vista delle elezioni europee di maggio. Infatti, per il contrasto alla povertà, avrebbe potuto essere confermato il reddito di inclusione, introdotto dal precedente Governo, anziché distogliere i fondi stanziati per quella misura e destinarli al reddito di cittadinanza, le cui modalità di corresponsione sono ancora da verificare.

Ritiene che questa misura sia inadeguata, come sottolineato anche dalle parti sociali, e finisca per creare confusione tra gli interventi a fini assistenziali e quelli di sostegno all'occupazione. Segnala, inoltre, il rischio di incompatibilità finanziaria del provvedimento, tanto che l'Esecutivo ha dovuto inserire due clausole di salvaguardia, per evitare un eccessivo scostamento dalle previsioni di spesa. Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali, ritiene opportuno segnalare il rischio di contenziosi per conflitto tra Stato e Regioni sulle materie dell'assistenza e dell'occupazione, come peraltro accennato anche nella proposta di parere con riferimento ad alcuni emendamenti.

Auspica che sia possibile apportare correttivi al provvedimento, durante l'esame nella Commissione di merito, al fine di individuare misure effettivamente concrete ed efficaci per contrastare il grave problema della povertà. Al momento, però, a nome del proprio Gruppo, non può che esprimere un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 28 del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sui seguenti emendamenti:

- 13.5 poiché sopprime i centri per l'impiego senza intervenire sulle altre disposizioni del decreto che invece attribuiscono loro precise funzioni;
- 14.17 in quanto istituisce un regime di favore per i soli iscritti all'AIRE;
- 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21 poiché, pur modificandolo, mantengono un limite di età per l'esercizio della facoltà di riscatto, determinando una disparità di trattamento;
- 20.23 e 20.3, limitatamente alla parte in cui confermano il limite di età;

Esprime parere non ostativo condizionato sui seguenti emendamenti:

- 3.293: occorre specificare che le modalità per la trattenuta delle somme e il riversamento a favore dei Comuni sono stabilite previo accordo o intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- 4.81 e 4.82: occorre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, sostituire il riferimento alle "leggi regionali" con un più ampio rinvio ai "provvedimenti regionali";
- 4.131: occorre prevedere che la delega di funzioni ivi contenuta avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- 26.0.1: al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 26-*bis*, occorre rivedere, alla luce dei principi di legittimo affidamento e di ragionevolezza come affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la misura della retroattività, che viene riportata al 2003, delle disposizioni introdotte in materia di pensioni dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa sindacale.

Esprime parere non ostativo con osservazioni sul seguente emendamento:

- 20.9: occorre valutare se il principio di un contributo per il riscatto della laurea ad ammontare crescente e fisso in base all'età in cui vi si accede e non al reddito, in assenza della possibilità di optare per l'attuale regime di calcolo, non determini effetti di discriminazione per i percettori di redditi più bassi. Si invita perciò a una riformulazione che tenga conto di tale eventualità.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 28 il parere è non ostativo.

# 1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (ant.) del 20/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019**  
**65ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con condizioni sul testo e in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*) ritiene che le numerose criticità del testo non sarebbero superate anche nel caso che fossero recepiti dalla Commissione di merito i rilievi espressi nella proposta di parere. A suo avviso, infatti, sarebbe necessario modificare l'impianto del provvedimento, la cui applicazione comporterà certamente un'ingerenza statale nelle prerogative delle Regioni.

Inoltre, il decreto-legge attribuisce nuove funzioni ai Comuni, senza dotare gli enti locali delle necessarie risorse economiche e strutturali per svolgere tali attività.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto contrario.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) ritiene condivisibili, in via di principio, le misure per l'introduzione del reddito di cittadinanza e per l'accesso al pensionamento anticipato. Tuttavia, il testo presenta alcune criticità che sarebbe stato opportuno segnalare in modo più rigoroso nella proposta di parere.

In particolare, ritiene che le prescrizioni indicate nella proposta di parere - ad esempio, fare riferimento ai "provvedimenti regionali", in luogo delle "leggi regionali", o stabilire il requisito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali per l'introduzione di alcune misure - non saranno

sufficienti a garantire un corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Critica, inoltre, l'attribuzione di funzioni onerose ai Comuni - per esempio l'istituzione di progetti socialmente utili destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza, da svolgere per otto ore settimanali - senza corrispondenti stanziamenti di risorse.

Rileva, infine, che - con riferimento all'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali - sarebbe stato opportuno segnalare i profili di illegittimità della norma di cui al comma 1 dell'articolo 2, che stabilisce il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza.

Conclude annunciando la propria astensione.

Il senatore [FARAONE](#) (PD) ritiene che il provvedimento, al di là dell'effetto propagandistico, non avrà ricadute positive ai fini del contrasto alla povertà e dello stimolo dell'occupazione. A suo avviso, infatti, la gestione delle misure previste, peraltro particolarmente complessa, ricadrà esclusivamente sulle Regioni, determinando tra l'altro un grave conflitto di competenze.

Sarebbe stato preferibile adottare due provvedimenti distinti, anziché abbinare misure assistenzialistiche e politiche per il lavoro. Infatti, considerata l'opacità delle modalità di selezione dei navigator e di assegnazione del reddito di cittadinanza, vi è il rischio - soprattutto in alcune aree del Paese - di un ritorno a sistemi clientelari, in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S), replicando al senatore Faraone, ritiene irragionevole rinunciare all'adozione di un provvedimento particolarmente rilevante sotto il profilo politico ed economico solo a causa delle criticità che potrebbero eventualmente determinarsi in fase attuativa.

Manifesta la propria sorpresa per il fatto che proprio una forza di sinistra come il Partito democratico critichi una misura volta al contrasto della povertà, alla riqualificazione e reimmissione di lavoratori nel circuito produttivo e al sostegno delle imprese che assumono personale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con condizioni sul testo e in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti, avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che, in tema di politiche attive del lavoro, la disciplina ivi contenuta tenga conto delle competenze attualmente attribuite ai centri per l'impiego regionali in base agli articoli 1, 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nell'ambito della funzione di coordinamento attribuita all'ANPAL, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 8, comma 2, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, il riferimento alle "leggi regionali" sia sostituito con un più ampio rinvio ai "provvedimenti regionali", al fine di non vincolare le Regioni all'adozione di una specifica tipologia di atto normativo per l'accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si evidenzia perciò la necessità di assicurare che sia rispettato il riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nei termini presupposti.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato sui seguenti emendamenti:

- 3.293: occorre specificare che le modalità per la trattenuta delle somme e il riversamento a favore dei Comuni sono stabilite previo accordo o intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

- 4.81 e 4.82: occorre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, sostituire il riferimento alle "leggi regionali" con un più ampio rinvio ai "provvedimenti regionali";
  - 4.131: occorre prevedere che la delega di funzioni ivi contenuta avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
- Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

# 1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (pom.) del 25/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019**  
**66ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'emendamento 12.850 si ravvisa l'opportunità di prevedere lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in luogo di quello del parere, poiché il decreto legislativo n. 150 del 2015, sulla cui materia si incide, è stato adottato a seguito di intesa;
- all'emendamento 14.0.850 si invita a valutare l'opportunità di rendere facoltativa e non obbligatoria,

in particolare per quanto riguarda le Regioni, la permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi oggetto della disposizione che si intende introdurre.



## **1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (ant.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019  
65ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

IN SEDE REDIGENTE

**(885) CANGINI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili**

**(980) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo che propone la modifica di alcune norme del codice penale introducendo nuove fattispecie di reato a tutela dei soggetti deboli. L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge n. 885 introduce nel codice penale, all'articolo 643-*bis*, il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie penale è inserita all'articolo 643-*bis*, nel titolo XIII - relativo ai delitti contro il patrimonio - e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con artifici o raggiri, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 412 a 4.130 euro. La nuova fattispecie appare modellata sulla truffa aggravata *ex* articolo 640, secondo comma, n. 2-*ter*), della quale richiama il riferimento agli "artifici e raggiri", omettendo tuttavia ogni richiamo all'errore indotto dall'autore del reato nonché quello all'ingiustizia del profitto e all'altrui danno. Con riguardo alla nozione di "vulnerabilità" è opportuno ricordare che l'articolo 90-*quater* del codice penale prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. L'articolo 2 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato introdotto dall'articolo 643-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che alla eliminazione delle conseguenze

dannose o pericolose del reato. L'articolo 3 reca la modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali.

L'articolo 4 interviene modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza includendo in questo caso anche i reati di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-bis del codice penale).

Segnala poi che il disegno di legge n. 980 reca anche esso disposizioni volte a contrastare le truffe perpetrate ai danni di persone anziane. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 - similmente all'Atto Senato n. 885- introduce nel titolo XIII del codice penale - relativo ai delitti contro il patrimonio - una nuova fattispecie penale volta a punire la circonvenzione di persone anziane. Il nuovo articolo 643-bis del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 500 a 2.000 euro chiunque- fuori degli indicati casi di circonvenzione di incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale- abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età della vittima ovvero abusando della situazione di bisogno o della condizione emotiva, induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso.

L'articolo 2 - similmente all'articolo 2 dell'Atto Senato n. 885 - modifica l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

L'articolo 3 (analogamente all'articolo 3 dell'Atto Senato 885) modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale consentendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche con riguardo ai delitti di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) e di circonvenzione di persone anziane (articolo 643-bis del codice penale).

L'articolo 4 prevede che si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) segnala sin d'ora l'esigenza di chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 1 del disegno di legge n. 885 rispetto alla proposta n. 980.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) preannuncia che aggiungeranno, oltre a lei, le firme al disegno di legge n. 980 i senatori Elvira Evangelista, Lomuti e Crucioi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, procede all'illustrazione del provvedimento. Rileva che gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge in esame prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza. Il nuovo istituto - che assorbe la misura finora vigente denominata Reddito di inclusione - viene definito come uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto della

povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, nonché uno strumento che concorra a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

L'articolo 1 pone la decorrenza del nuovo istituto al 1° aprile 2019 e prevede che il medesimo, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza (con l'applicazione delle medesime norme, ove non diversamente disposto dal presente decreto).

In via di sintesi, gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi); le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione segnala la previsione degli articoli 7 e 27.

L'articolo 7 stabilisce le cause di revoca o decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere (nei commi da 12 a 15) alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il comma 2 prevede che l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, anche se proveniente da attività irregolari, o di altre informazioni, dovute entro i termini ivi richiamati e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Il comma 3 dispone che alle condanne in via definitiva per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2, o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ovvero alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (per i medesimi reati), consegua la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva (con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) e che il beneficio medesimo non possa essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

Il comma 4 stabilisce la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva.

Ai sensi del comma 5, la sanzione di decadenza (non retroattiva) è prevista qualora uno dei membri del nucleo familiare:

- non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero);
- non sottoscriva il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui al precedente articolo 4 (ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero);
- non partecipi, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (in materia di mercato del lavoro), di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 9, comma 3, lettera *e*), del presente decreto;
- non aderisca ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, secondo le modalità e le condizioni ivi stabilite e qualora il comune di residenza li abbia istituiti;
- rifiuti tre offerte di lavoro congrue, ovvero, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuti un'offerta congrua dopo l'eventuale rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6) del beneficio;
- non effettui le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico (del Reddito di cittadinanza) in misura

maggiore;

- non presenti una DSU aggiornata, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, in caso di variazione del nucleo familiare;
- sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ivi richiamate, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 9.

La sanzione di decadenza si applica anche (comma 6) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio. In tal caso, si dispone altresì il recupero delle somme corrisposte in eccesso. Il comma 7 prevede alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi di mancata presentazione - da parte anche di un solo membro del nucleo familiare - alle convocazioni (effettuate dai servizi competenti) di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, e sempre che non sussista un giustificato motivo. La decadenza è prevista per il terzo caso di mancata presentazione.

In modo analogo, i commi 8 e 9 stabiliscono alcune riduzioni (in misura crescente) del beneficio economico e l'eventuale successiva decadenza (non retroattiva) per le ipotesi, rispettivamente: di mancata partecipazione - da parte anche di un solo membro del nucleo familiare - alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 150 del 2015; di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale (di cui all'articolo 4), relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero alla tutela della salute (impegni di prevenzione o cura individuati da professionisti sanitari). Il comma 10 specifica che l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo (diverse da quelle penali) ed il recupero dell'indebito competono all'INPS e che i medesimi indebiti (al netto delle spese di recupero) sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per il Reddito di cittadinanza.

Ai sensi del comma 11 e fatti salvi i diversi termini dilatori di cui al comma 3, la domanda per il Reddito di cittadinanza può essere di nuovo presentata, dal medesimo richiedente ovvero da altro membro del nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza - ovvero decorsi sei mesi, nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare soggetti minorenni o con disabilità, come definita ai fini ISEE -.

L'articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi. In particolare il comma 6 inasprisce le sanzioni applicabili all'organizzazione abusiva del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici. Il comma 7 identifica una nuova sanzione applicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi per il giuoco lecito non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Più nello specifico il comma 7 modifica l'articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il giuoco lecito ai quali sono associati (comma 6 del citato testo unico) o meno (comma 7) premi in denaro.

In tale contesto, viene inserita una nuova sanzione, prevista dalla lettera *f-quater*) incisa nel comma 9 dall'articolo 32 del decreto in esame, per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di giuoco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) intervenendo in merito alle sanzioni previste dall'articolo 7 del

disegno di legge, lamenta l'eccessività delle medesime e poi contemporaneamente la scarsa effettività dell'apparato sanzionatorio che non prevede la perdita del beneficio economico del reddito di cittadinanza a seguito della violazione degli obblighi, ma predispone un meccanismo progressivo per cui la sanzione della perdita del reddito di cittadinanza si verificherà soltanto dopo il riscontro della quarta violazione. Incidentalmente chiede chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'articolo 20 in materia di riscatto pensionistico paventando il rischio di una incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) intervenendo in merito alle previsioni contenute nell'articolo 7 ritiene necessario procedere con una precisazione che consenta di meglio definire e distinguere l'ipotesi di chi agisca fraudolentemente per ottenere il reddito di cittadinanza dall'ipotesi di chi agisca invece per ottenere sempre fraudolentemente un importo maggiore del medesimo reddito di cittadinanza.

Inoltre nella parte in cui l'articolato normativo fa riferimento alla "irregolarità", paventa il rischio della violazione del principio di riserva di legge nella misura in cui a definire il concetto di irregolarità interverrà il decreto ministeriale che in quanto fonte sublegislativa finirebbe con l'integrare il precetto penale in violazione del principio di riserva di legge.

In merito al comma 3 del medesimo articolo 7 paventa poi la genericità del termine "condanna" suggerendo di specificare che si intende alludere alla condanna definitiva.

Paventa poi alcuni dubbi interpretativi rispetto all'articolato normativo nella parte in cui non si chiarisca se la violazione commessa dal singolo comporti la perdita del beneficio del reddito di cittadinanza per l'intera famiglia che ne beneficia o per il solo soggetto che si è reso protagonista del comportamento fraudolento.

Ancora paventa la violazione del principio di riserva di legge nella parte in cui si utilizza l'espressione "offerta di lavoro congrua" posto che sarà il decreto ministeriale a definire i parametri della congruità dell'offerta di lavoro, di fatto consentendo alla norma sublegislativa di integrare il precetto penale in violazione del principio di riserva di legge che in materia penale è assoluta ed ha valenza costituzionale ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della Costituzione.

Esprime ancora dubbi sulla sanzione della decadenza collegata alla mancata risposta alla convocazione da parte dell'ufficio del lavoro.

Denuncia poi un difetto di coordinamento della previsione del termine di 10 giorni contenuta sempre nel medesimo articolo 7 che risulta scoordinato con la previsione dell'articolo 347 del codice di procedura penale e consiglia il coordinamento dei termini.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) in merito all'articolo 27 chiede se vi sia un nesso tra la previsione che prevede l'aggravamento delle sanzioni per il gioco d'azzardo e la disciplina del reddito di cittadinanza. In particolare qualora la connessione vada individuata nel noto divieto di utilizzare le somme percepite con il reddito di cittadinanza per attività di gioco o scommesse chiede che tale nesso venga meglio esplicitato.

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, si riserva di valutare positivamente le sollecitazioni che perverranno dai Commissari.

Il sottosegretario FERRARESI prende atto, a sua volta, degli interventi odierni e assicura l'attenzione del Governo rispetto a suggerimenti migliorativi del testo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO valuta positivamente tale proposta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, è approvata la proposta di parere favorevole del relatore.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 66 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019  
66ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente, Caliendo, Fiammetta Modena e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Poiché la richiesta in oggetto è formulata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

La Commissione conviene altresì di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire nella odierna seduta, il [PRESIDENTE](#) avverte che il dibattito proseguirà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (PD) fa presente che poiché il 24 febbraio prossimo si procederà alle elezioni regionali in Sardegna sono sorti problemi interpretativi sull'applicazione dell'articolo 1 comma 14 della legge n. 3 del 2019 nella parte in cui prevede che entro 10 giorni dalla data delle elezioni i gruppi elettorali, i movimenti politici ed i partiti devono pubblicare sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei candidati ed il certificato penale di ciascun candidato.

Fa presente come molti piccoli gruppi partecipanti alle elezioni regionali non abbiano un proprio sito *Internet* ed in ogni caso vi sono difficoltà a reperire in tempi rapidi i certificati del casellario penale presso le procure della Repubblica. Poiché il termine per l'adempimento di tali obblighi scade il 10 febbraio prossimo sollecita un intervento che possa risolvere la problematica in questione. Suggestisce in particolare che si proceda con un intervento legislativo che sposti l'entrata in vigore della legge, tra l'altro già in vigore dal 31 gennaio scorso, oppure un intervento derogatorio appositamente concepito per le elezioni in Sardegna.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che la questione riguarda la competenza del ministero dell'Interno e correlativamente della 1a Commissione, assicurando tuttavia la propria attenzione sulla problematica.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## 1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (nott.) del 06/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019  
67ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore STANCANELLI(*FdI*) fa presente come il proprio Gruppo non ha inteso fino ad ora svolgere un'opposizione intransigente nei confronti del Governo, al cui operato ha guardato con ottimismo. Ribadisce di non aver mai espresso una posizione pregiudiziale nei confronti della misura del reddito di cittadinanza ritenendo, in realtà, opportune misure di salvaguardia delle fasce più deboli messe in difficoltà dalla crisi economica, tuttavia fa notare come a suo avviso il Governo abbia intrapreso recentemente un percorso volto alla emanazione di provvedimenti di carattere propagandistico. Ribadendo quindi la posizione di non pregiudiziale sfiducia nei confronti del Governo, si augura tuttavia che il senso del proprio intervento non venga frainteso e che i suggerimenti dati, nel senso che il Governo agisca nell'interesse del Paese senza temere il giudizio degli elettori, possano essere accolti.

Il presidente OSTELLARI dichiara chiuso il dibattito e ricorda che domani si svolgeranno la sua replica e quella del rappresentante del Governo e che presenterà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 febbraio, alle ore 9,00, è posticipata alle 12,00 o comunque al termine dei lavori dell'Aula.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

## 1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (pom.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
68ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime perplessità in merito alla proposta di parere che a suo dire non avrebbe preso in considerazione le sue osservazioni in merito al sistema sanzionatorio predisposto dal testo legislativo, che ritiene inefficace, perché ispirato ad un metodo "a scalare" che prevede una risposta sanzionatoria solo dopo plurime violazioni quasi come se si dovesse trattare di una risposta penale nei confronti di soggetti non pienamente in grado di percepire il disvalore della condotta posta in essere. Stigmatizza inoltre la mancata previa disponibilità della proposta di parere di modo da poterla valutare con attenzione ed esprimere ulteriori osservazioni.

Il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, osserva che la proposta tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito anche da parte delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa poi presente che l'espressione tempestiva del parere sul testo del provvedimento è finalizzata a segnalare importanti profili di competenza alla Commissione di merito, nelle more della fissazione in tale sede del termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte quindi che si passa alla votazione della proposta di parere testé illustrata.

Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente tale proposta.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) fa presente che il Presidente impedirebbe con tale condotta una attenta lettura e disamina della proposta di parere, di fatto precludendo a suo avviso alle opposizioni parlamentari di esercitare le proprie prerogative. Pertanto in segno di protesta preannuncia che non parteciperà alla votazione.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) si associa alle osservazioni del senatore Caliendo preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, premesso che:

- il comma 1 dell'articolo 7 è formulato come un norma penale speciale che punisce ogni falsità, anche per omissione, funzionale all'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza regolato dal decreto. Sono pertinenti quindi tutte le dichiarazioni, se false, volte a far figurare una situazione non veritiera anche con riguardo alla misura del beneficio spettante;
- in merito al comma 2, si intendono per attività irregolari quelle connesse all'espletamento di attività lavorativa in nero e comunque irregolare, la cui nozione si rinviene in numerosi provvedimenti legislativi sulle prestazioni lavorative. La legge 18 ottobre 2001, n. 383, discorre espressamente di lavoro irregolare nel disciplinare le modalità con cui gli imprenditori possono accedere all'emersione a fini fiscali. Ulteriori riferimenti alla nozione di attività irregolari si rinvengono dal complesso di norme sanzionatorie diffuse (articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002); in materia di somministrazione e distacco (articolo 18 del D. Lgs. n. 276 del 2003); distacco transnazionale (articolo 12 del D. Lgs. n. 136 del 2016); norme sull'orario di lavoro settimanale, riposi e ferie annuali (articolo 18-*bis*, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 66 del 2003);
- in merito al comma 3 dell'articolo 7 la decorrenza del termine ivi indicato per la nuova fruizione del beneficio deve intendersi quella della condanna definitiva in mancanza di specificazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) riguardo al comma 5 dell'articolo 7, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che, ai fini della sanzione in esame, le ipotesi di rifiuto di offerte di lavoro congrue da parte di diversi membri del nucleo familiare si applicano alternativamente, così da impedire che le condotte indicate dalle lettere da a) a g) del medesimo comma debbano coesistere. Analoghe considerazioni valgono per i commi 7, 8 e 9;
- 2) in merito al comma 14, dell'articolo 7, che disciplina un obbligo di denuncia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, valuti la Commissione la riformulazione della norma con l'aggiunta della trasmissione, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria della denuncia, con la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica;
- 3) valuti peraltro la Commissione di merito la necessità di un chiarimento relativamente all'articolo 7, comma 1, rispetto alle dichiarazioni finalizzate al conseguimento di una misura più elevata del beneficio;

- 4) relativamente all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di una specificazione del termine "attività irregolari", a prescindere o meno dalla denuncia del reddito;
- 5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di una specificazione nell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, della decorrenza dei dieci anni per richiedere nuovamente il beneficio, dalla condanna, rispetto alla definitività della stessa.

## 1.4.2.2.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019  
69ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

IN SEDE REDIGENTE

**(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

**(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 812 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 835, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 812 che muove dal proposito di riformare la normativa vigente in materia di diffamazione e di lite temeraria. L'intervento legislativo in parola, ripropone il testo esaminato nella scorsa Legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui *iter* non è giunto a conclusione.

Tale progetto normativo, di contenuto notevolmente più ampio rispetto al disegno di legge n. 835, recante disposizioni in materia di lite temeraria, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1, dispone diversi interventi di modifica alla legge sulla stampa, la numero 47 del 1948. *In primis*, viene estesa l'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche *on line* registrate e radiotelevisive. Inoltre, viene riformulato l'istituto della rettifica al fine di garantire alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche *on line*, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica. Il disegno di legge prevede differenti modalità di procedere alla rettifica: su iniziativa del direttore e nei casi di inerzia di quest'ultimo, dell'autore dell'offesa. Viene prevista la comunicazione al prefetto, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione, ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa. E' posto un limite alla pubblicazione di rettifiche nel caso in cui abbiano un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ovvero siano documentalmente false. Il disegno di legge rimodella le pene previste per le condotte diffamatorie contenute nella legge n. 47 del 1948, prevedendo per la condotta base una multa da 5.000 a 10.000

euro e, nei casi di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa da euro 10.000 a 50.000. Le stesse pene si applicano ai direttori o responsabili del quotidiano. Alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione per un periodo da 1 a 6 mesi. E' prevista, inoltre, una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, anche spontaneamente, siano state pubblicate dichiarazioni o rettifiche, ovvero nei casi in cui l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa si sia rifiutata.

L'articolo 2, prevede modifiche al codice penale. Si interviene, infatti, sull'articolo 57 novellando le disposizioni relative ai reati commessi col mezzo della stampa periodica. Si ribadisce la responsabilità, per colpa, del direttore o vicedirettore per la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Viene anche esteso l'ambito di applicazione del reato oltre ai periodici anche alle testate giornalistiche radiofoniche o televisive e *on line*. Il secondo comma riscrive i primi tre commi del delitto di diffamazione - non toccando il quarto relativo all'aggravante prevista nel caso di offesa ad un corpo politico amministrativo o giudiziario - prevedendone la depenalizzazione ma allo stesso tempo inasprendone la multa.

L'articolo 3, disciplina il così detto diritto all'oblio, ovvero il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi anche il riferimento al giornalista pubblicista.

L'articolo 5, modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale. Viene previsto che nei casi in cui il giudice valuti la temerarietà della querela, a seguito di pronunciamento di una sentenza di assoluzione in formula piena, possa condannare il querelante, oltre al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 6, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, nell'ambito della lite temeraria in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, sostanzialmente riproponendo in maniera parziale quanto contenuto nel disegno di legge n. 835.

Infine, l'articolo 7, modifica l'articolo 2751-*bis* del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.

Il presidente [OSTELLARI](#), stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge n. 812 con il disegno di legge n. 835 in materia di lite temeraria, sottopone alla Commissione l'opportunità di procedere ad una discussione congiunta.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) manifesta perplessità sul disegno di legge anche alla luce degli esiti delle audizioni svolte in mattinata.

Ritiene il disegno di legge inutile se non addirittura dannoso come evidenziato dal dottor Bruti Liberati e dal rappresentante delle Camere penali auditi .

Ricorda come gli auditi abbiano manifestato perplessità sugli effetti del decreto che provocherebbe l'intasamento degli uffici giudiziari, la dilatazione dei tempi di conclusione dei processi, contrariamente a quanto avviene oggi con il rito abbreviato che, anche nei casi della ricorrenza di maxi processi, assicura celeri conclusioni con una notevole riduzione del numero delle sezioni di Corte di assise.

Paventa il rischio che il disegno di legge procuri effetti distorsivi sugli effetti dei processi penali soprattutto nei piccoli tribunali, dove si avrebbero serie difficoltà a comporre regolarmente le Corti di assise, provocando altresì un aggravio di costi per via delle spese da rimborsare ai giudici popolari chiamati a integrare le Corti stesse.

Si tratterebbe quindi a suo avviso di un provvedimento di carattere propagandistico di cui non condivide il contenuto in alcuna parte.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP), rifacendosi agli esiti delle audizioni svolte in mattinata, paventa il rischio di un allungamento dei tempi medi dei giudizi in Corte d'assise vanificando l'obiettivo di assicurare certezza della pena.

Propone pertanto di prendere in considerazione la possibilità di modificare senza stravolgere il sistema vigente, semplicemente rivedendo il sistema attuale nella misura in cui si prevede oltre al beneficio dello sconto di pena fino al terzo, anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), facendo riferimento ad un recente caso di cronaca che ha riguardato un efferato omicidio, fa presente come in casi simili la scelta del giudizio abbreviato consenta al reo di evitare la pena dell'ergastolo che invece, per rispetto alle vittime e per quello che è il comune sentire, sarebbe considerata come la pena più giusta.

Pur dovendosi prescindere dai casi concreti ricorda l'importanza che la pena abbia anche una funzione espiativa e non esclusivamente rieducativa, pertanto alla luce di tali considerazioni invita a ridimensionare l'esito delle odierne audizioni.

Ricorda come le disfunzioni del sistema dell'amministrazione della giustizia non possano essere poste a carico della funzione retribuzionistica della pena o a scapito del rispetto e della giustizia dovuti alle vittime dei crimini più efferati.

Ricorda come si tratti di un provvedimento condiviso dalla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo e che si tratti di un provvedimento previsto dal contratto di governo.

Difende la coerenza e la correttezza giuridica del testo approvato dalla Camera dei deputati e ne auspica la rapida approvazione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) esprime dubbi sul fatto che l'ergastolo possa oggi considerarsi compatibile con la funzione rieducativa della pena prevista in Costituzione. Concorda con il senatore Caliendo circa la possibilità di rivedere il sistema attuale eventualmente eliminando soltanto il beneficio della concessione automatica dello sconto di pena dovuto alle attenuanti generiche.

Segnala che l'aumento inevitabile della durata del processo che il disegno di legge provocherebbe potrebbe paradossalmente cagionare un allentamento delle esigenze di certezza della pena, che invece il disegno di legge mira a realizzare.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dà una valutazione positiva al disegno di legge rivendicando la funzione retribuzionistica da riconoscere alla pena ed alla sua espiazione.

Fa presente come la disorganizzazione nella gestione della macchina processuale conseguente all'incremento statistico di processi che finirebbero in dibattimento, per via dell'approvazione del disegno di legge non possa gravare sulla posizione delle vittime dei reati, che invece esigono che lo Stato assolva al dovere di fare giustizia con una pena adeguata e senza sconti ai colpevoli dei crimini efferati.

Preannuncia sin da ora il suo voto favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ricorda le polemiche che accompagnarono quando ancora era procuratore della Repubblica a Palermo, la legge che reintrodusse il giudizio abbreviato.

Fa presente come statisticamente il rito abbreviato abbia un grande riscontro proprio per quei reati puniti con l'ergastolo, per il quale il rischio di prescrizione è molto basso e viceversa la certezza della pena induce ad optare per un regime che garantisce un considerevole sconto sul trattamento sanzionatorio.

Proprio per questi reati devono a suo avviso valere le garanzie del dibattimento e pertanto esprime una valutazione positiva del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei commissari i dati statistici richiesti relativi al provvedimento normativo e si dichiara disponibile a rendere integrazioni e chiarimenti che si dovessero rendere necessari.

Nessun altro chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 19 febbraio alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1018 (d.l. n. 4/2019 - reddito di cittadinanza e pensioni).

#### *CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è convocata ulteriormente domani, mercoledì 13 febbraio, alle ore 19,15 e giovedì, 14 febbraio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA DOCUMENTAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni svoltesi oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 925 in materia di giudizio abbreviato saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

## 1.4.2.2.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019  
70ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) dà conto degli emendamenti di competenza relativi al disegno di legge n. 1018 (d.l. reddito di cittadinanza e pensioni).

Pertanto il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime perplessità rispetto al mantenimento di una fattispecie nell'attuale articolo 7 del disegno di legge che punisce le false attestazioni del privato con una pena edittale che risulta sproporzionata rispetto a quanto previsto dalla analoga fattispecie di cui all'articolo 476 del codice penale.

Insiste pertanto perché nella stesura finale del parere si tenga conto del suo suggerimento; sollecita altresì una valutazione favorevole dell'emendamento a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) interviene in merito al contributo istruttorio presentato dal Sottosegretario alla giustizia segnalando che il materiale fornito dal Ministero è incompleto perché indica soltanto il numero dei procedimenti ma non il numero degli imputati, il numero di coloro che hanno optato per il rito abbreviato, e non consente di effettuare una corretta valutazione di impatto normativo.

Pertanto insiste perché vengano forniti dati più ampi ribadendo con l'occasione il rischio che il disegno di legge possa provocare un eccessivo allungamento dei tempi dei processi.

Sollecita affinché il Ministero fornisca al più presto una vera ed effettiva valutazione di impatto normativo.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la propria disponibilità ad approfondire l'indagine con dati ulteriori purché venga presentata una richiesta analitica che dia conto di tutte le informazioni necessarie.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) insiste nel fatto di aver già effettuato una richiesta di valutazione di impatto. In particolare precisa che i dati necessari debbono riguardare il numero degli imputati, i reati contestati, le conseguenze che la norma in questione possa avere sui processi pendenti e sulle attività dei tribunali e delle corti d'assise, e le conseguenze che l'entrata in vigore di tale norma possa produrre in merito agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione maturati a diritto vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seconda seduta pomeridiana già convocata per oggi mercoledì 13 febbraio, alle ore 19,15 è anticipata alle ore 19.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1018,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

relativamente agli emendamenti 7.1 e 7.2 occorre specificare il concetto di evasione fiscale facendo riferimento alle norme incriminatrici e al calcolo degli interessi e tener conto del fatto che i reati di evasione fiscale sono configurati attraverso soglie di punibilità;

relativamente agli emendamenti 7.21, 7.26, 7.27, 7.30, 10.0.2 occorre meglio chiarire la portata della proposta emendativa rispetto all'applicazione soggettiva della decadenza e decurtazione dei benefici;

relativamente all'emendamento 7.39 si segnala l'esigenza di mantenere un termine esatto;

il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

## 1.4.2.2.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 71 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019  
71ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.*

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) illustra un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, è approvato lo schema di parere testé illustrato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 14 febbraio, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA DOCUMENTAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni svoltesi oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 174 e 662 in materia di costrizione matrimoniale nei confronti dei minori saranno resi

disponibili, così come quelli che perverranno in seguito, sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1018,  
richiamato il parere già espresso sul testo del provvedimento,  
esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- relativamente agli emendamenti 7.1 e 7.2 occorre specificare il concetto di evasione fiscale facendo riferimento alle norme incriminatrici e al calcolo degli interessi e tener conto del fatto che i reati di evasione fiscale sono configurati attraverso soglie di punibilità;
- relativamente agli emendamenti 7.21, 7.26, 7.27, 7.30, 10.0.2 occorre meglio chiarire la portata della proposta emendativa rispetto all'applicazione soggettiva della decadenza e decurtazione dei benefici;

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 118 (ant.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
**118ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 3 (Beneficio economico), che il comma 8 prevede il computo parziale ai fini della determinazione del Reddito di cittadinanza del maggior reddito da lavoro, nel caso di avvio di un'attività lavorativa dipendente in corso di erogazione del beneficio: al riguardo occorre chiarire se sia stato contemplato l'effetto disincentivante di tale disposizione rispetto alla dichiarazione integrale dei redditi da lavoro.

Con riguardo all'articolo 5, in tema di procedure per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, fa presente che risulta necessario avere elementi a supporto della sostenibilità, a legislazione vigente, degli oneri amministrativi derivanti dalle attività che i commi da 2 a 4 pongono a carico delle pubbliche amministrazioni diverse dall'INPS, rinviandosi per quest'ultima alle osservazioni all'articolo 12. In merito al successivo comma 6, occorre avere chiarimenti sugli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc.

Sull'articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), segnala che risulta necessario acquisire dati ulteriori per la corretta quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali ivi previste, e in particolare verificare se siano sufficienti le risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, richiamato dalla Relazione tecnica. Relativamente al comma 7, occorre avere conferma che le ulteriori attività attribuite ai comuni possano essere svolte con le risorse disponibili, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà. In merito al successivo comma 8, è opportuno fornire chiarimenti sull'eventuale onerosità delle convenzioni ivi previste.

Con riguardo all'articolo 7 (Sanzioni), fa presente che risulta necessario chiarire se le spese di recupero dell'indebitato, di cui al comma 10, sono poste a carico di chi ha indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza o vengono detratte dalle somme recuperate, con il rischio, in quest'ultimo caso, di una riduzione delle dotazioni finanziarie stanziata per il provvedimento. Al successivo comma 13, può valutarsi se sia sufficiente la responsabilità disciplinare e contabile ivi prevista o sia opportuno stabilire una forma di responsabilità solidale, al fine di rafforzare l'effettività della disposizione.

All'articolo 9 (Assegno di ricollocazione), osserva che occorre avere conferma della modulabilità degli oneri connessi a tale misura, in considerazione della limitazione delle risorse disponibili. Con riferimento ai successivi commi 6 e 7, si rappresenta l'esigenza di avere un quadro più dettagliato sui criteri di quantificazione degli oneri e di definizione delle relative coperture, considerato che la Relazione tecnica reca al riguardo informazioni di carattere generale sulle disponibilità del Fondo per le politiche attive, contemplando, peraltro, l'impiego di risparmi emersi dagli andamenti a legislazione vigente per ulteriori finalità di spesa.

In merito all'articolo 12, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del Reddito di cittadinanza, oltre alla necessità di delucidazioni sulla onerosità delle convenzioni previste dal comma 2, segnala che occorre avere chiarimenti sull'adeguatezza delle risorse destinate dal comma 5 alle ulteriori attività dei centri di assistenza fiscale, previste in particolare dal summenzionato articolo 5, trattandosi di uno stanziamento limitato al solo 2019 per un ammontare di 20 milioni di euro. Con riguardo al successivo comma 6, risulta necessario acquisire dati più analitici, in termini di costo unitario, automatismi stipendiali, procedure di reclutamento, sull'autorizzazione della spesa di 50 milioni a decorrere dal 2019 per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, in modo da assicurarne la coerenza con quanto richiesto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica per le disposizioni in materia di pubblico impiego.

In merito agli effetti degli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione anzianità contributiva per la pensione anticipata), chiede chiarimenti sulle tabelle della Relazione tecnica: infatti, rileva che la tabella A (pagina 32 dell'Atto Senato) in coerenza con i valori finanziari recati da quella finale relativa agli effetti pensionistici e dal prospetto riepilogativo dei saldi, riporta complessivamente le platee di beneficiari e i corrispondenti oneri relativi sia a "quota 100" che al nuovo requisito per il pensionamento di sola anzianità, mentre la tabella successiva (pagina 33 dell'Atto Senato) riporta gli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata che teoricamente dovrebbe costituire un sottoinsieme della precedente: tuttavia, a partire dal 2026, gli oneri della sola componente della pensione anticipata sembrano superiori agli oneri complessivi mostrati dalla prima tabella.

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dal differimento del trattamento di fine servizio (articolo 23) e dalla riduzione del requisito per la pensione anticipata (articoli 15 e 17), osserva che nel biennio 2029-2030, non considerato nella tabella (anche alla luce del fatto che l'obbligo di contabilizzazione in materia pensionistica è limitato ai primi dieci anni di applicazione), si potrebbero registrare oneri, sia pure abbastanza contenuti, a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 19 (proroga della sperimentazione dell'APE sociale), per quanto concerne l'utilizzo, a parziale copertura degli oneri, dei risparmi certificati in conferenza dei servizi, quantificati dalla tabella riassuntiva della Relazione tecnica, rileva che andrebbe chiarito se tali risparmi includano anche quelli scaturenti dalla soppressione del comma 167 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ossia del Fondo APE sociale istituito da tale disposizione, con riversamento all'entrata delle dotazioni esistenti. Appare inoltre opinabile l'utilizzo di risparmi emersi presso specifiche linee di

finanziamento, dal momento che si indebolisce il principio della compensazione fra previsioni di spesa sovrastimate e quelle sottostimate. Chiede poi conferma dell'operatività del tetto di spesa a cui è subordinata l'erogazione delle risorse dell'APE sociale.

Con riguardo all'articolo 20, comma 6, sul riscatto agevolato dei corsi di studio universitari, rileva che l'assunto della Relazione tecnica, peraltro presente anche nella relazione illustrativa, secondo il quale la disposizione mira a consentire il riscatto della laurea anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva (e quindi al solo fine di anticipare il pensionamento, senza incremento del relativo trattamento) non sembra trovare riscontro nel tenore letterale del comma 6, interpretato unitariamente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, nel quale viene inserito: sembra infatti che tale tipologia di riscatto possa valere anche ai fini del *quantum* del trattamento. Sul punto, è quindi necessario acquisire chiarimenti.

In merito all'articolo 22 sui fondi di solidarietà bilaterali, fa presente che risulta opportuno acquisire elementi istruttori volti a suffragare l'assunto della Relazione tecnica circa gli effetti trascurabili della norma sui saldi di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 23 sull'anticipo del TFS, segnala che sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione circa la congruità della dotazione del Fondo di cui al comma 3, oltre che sulla limitazione al solo 2019 dello stanziamento, considerata l'efficacia pluriennale della garanzia. A tale proposito, osserva che, se da un lato il comma 8 dell'articolo 23 prevede per la gestione del fondo l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato all'INPS, dall'altro il comma 3 precisa che il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dunque nel bilancio dello Stato, per cui le somme non impegnate a fine esercizio dovrebbero andare in economia. Altresì, dal momento che l'articolo 23 in commento reca la copertura a valere sul Fondo predetto, andrebbero chiariti i motivi per cui il medesimo articolo è comunque richiamato dall'articolo 28 recante le coperture sul complesso del provvedimento.

Circa l'articolo 24 sulla detassazione del TFS, chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione della norma, con riferimento all'individuazione precisa dei potenziali destinatari. Inoltre, in merito al comma 2, sarebbe opportuno confermare che il limite di 50.000 euro sia da intendersi come scaglione iniziale dell'imponibile IRPEF da TFS e che comunque, fermo restando il limite di 50.000 euro, si ha diritto all'agevolazione prevista nell'articolo in commento anche per i TFS il cui imponibile complessivo superi il predetto importo.

In relazione all'articolo 25 sul riordino dell'INPS e dell'INAIL, segnala che sarebbero opportuni chiarimenti in merito agli oneri annui da sostenersi, da parte di INPS ed INAIL, a carico dei propri bilanci per l'istituzione e il funzionamento del consiglio di amministrazione, nonché la certificazione dei margini di comprimibilità della dotazione dei capitoli dei bilanci dei due enti.

Con riferimento all'articolo 26, sul fondo di solidarietà per il trasporto aereo, rappresenta che la stima della Relazione tecnica sui mancati afflussi di risorse all'INPS è basata sull'andamento del gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco riferita ai volumi di traffico del 2017: al riguardo, si chiede conferma che i volumi di traffico aereo consentano di escludere un incremento, a legislazione vigente, delle entrate attese. In presenza di tale incremento, qualora scontato nei tendenziali, si registrerebbe una perdita di gettito per l'INPS maggiore di quella stimata dalla Relazione tecnica. Andrebbero poi esplicitati i criteri alla base della contabilizzazione di maggiori spese pari a 125 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno. Da ultimo, sarebbe opportuno chiarire la portata finanziaria della soppressione dell'incremento di 0,32 euro per il 2019 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

Per quanto riguarda l'articolo 27 sui giochi, rileva che occorre richiedere elementi volti a definire l'ambito applicativo del comma 1, con particolare riferimento ai "giochi opzionali e complementari" del "10&lotto". Occorre poi acquisire conferma del carattere prudenziale della percentuale di riduzione della raccolta derivante dall'incremento del PREU di cui al comma 2. Chiede poi elementi istruttori ulteriori volti a suffragare le stime di maggior gettito derivanti dall'inasprimento delle sanzioni di contrasto al gioco illegale di cui ai commi 6 e 7. Peraltro, occorre appurare se sia realistico imputare già al 2019 il maggior gettito in questione.

In merito all'articolo 28 sulle disposizioni finanziarie, per i profili di copertura, rileva che il totale generale degli oneri non include l'articolo 23, il cui riferimento andrebbe quindi espunto dal testo dell'articolo 28, e presuppone una nettizzazione soltanto per alcuni articoli e non per altri. In ogni caso, rileva che, in base ai principi di trasparenza e universalità del bilancio, gli oneri andrebbero indicati al lordo e andrebbero indicate separatamente le maggiori entrate connesse a maggiori spese. In relazione alla clausola di invarianza disposta dal comma 6, chiede elementi volti a suffragarne la sostenibilità, dal momento che sarebbe necessaria una compiuta dimostrazione dell'assenza di oneri sulle amministrazioni interessate e della sostenibilità dei nuovi adempimenti a carico delle risorse disponibili. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 59/2019 del Servizio del bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento ai rilievi formulati in merito all'articolo 3 del provvedimento, ritiene che il meccanismo delle comunicazioni obbligatorie, richiamato dalla disposizione, sia in grado di contrastare efficacemente il rischio di eventuali comportamenti opportunistici.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) rileva, al riguardo, che tale prescrizione possa comunque essere aggirata mediante la sottodichiarazione delle ore lavorate ovvero altre forme di lavoro irregolare, tali da incidere sui requisiti per l'erogazione del Reddito di cittadinanza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta necessario richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la portata finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 2, laddove introduce l'obbligo, per tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, inclusi gli enti di Stato, di sostituire o convertire gli automezzi e le attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica. L'acquisizione della relazione tecnica è altresì necessaria per verificare la compatibilità con l'invarianza di oneri dei compiti attribuiti all'Enac dagli articoli 3 sul programma di sostituzione e conversione, 4 sul vincolo di reversibilità e 5 sull'attività di vigilanza. In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la portata finanziaria delle proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Propone, pertanto, di richiedere ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene di richiedere formalmente la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto**

**per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" [\(n. 65\)](#)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" [\(n. 66\)](#)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" [\(n. 67\)](#)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" [\(n. 68\)](#)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in risposta ai quesiti avanzati dalla Commissione nelle precedenti sedute, deposita una relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri sui criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su richiesta del senatore [MARINO](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) fornisce indicazioni di massima sull'organizzazione dei lavori della Commissione, con riferimento all'Atto Senato n. 1018.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019**  
**119ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,15.

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### IN SEDE CONSULTIVA

**(667) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

**(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio )

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che il provvedimento riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 4609), successivamente esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. 2978), senza che l'iter si concludesse a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere. Pertanto, chiede conferma della validità della quantificazione dell'onere, stimato dall'articolo 3, comma 1, in poco più di 242 mila euro annui. Altresì, occorre valutare il ricorso all'istituto dello "slittamento", di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, ovvero, in alternativa, l'opportunità di aggiornare al 2019 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario, in linea generale, acquisire la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito alle singole disposizioni, con riguardo agli articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea), considerato che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato ampliato da ventidue a ventiquattro il numero delle direttive da recepire, chiede conferma della capienza del Fondo per il recepimento della normativa europea utilizzato per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive.

Circa l'articolo 4 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"), chiede elementi volti a chiarire le ragioni dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per la copertura della disposizione, previsto dal comma 5 dell'articolo in esame, nonché elementi di rassicurazione in merito ai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti dall'istituzione della Procura europea per i magistrati delegati del nuovo incarico, oltre ad informazioni di conferma circa la compatibilità dei conseguenti fabbisogni a valere delle sole risorse umane che sono già in organico in tale ruolo.

Relativamente all'articolo 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale), occorre richiedere elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 7 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea), sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio sulla correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3.

In merito all'articolo 13 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), rileva che l'attuazione della direttiva 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti e interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una preliminare quantificazione dei relativi oneri.

Analogamente richiesta attiene agli articoli 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)

2018/85, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Con riferimento agli articoli 16, 17 e 18 (recanti il recepimento di una serie di direttive sulla sicurezza delle navi da passeggeri), chiede conferma che il capo del compartimento marittimo possa far fronte ai nuovi adempimenti attribuitigli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), chiede chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'adeguamento dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale.

Relativamente all'articolo 21 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), rappresenta che l'unico criterio direttivo specifico dettato dalla disposizione in esame è quello di minimizzare gli oneri a carico della collettività, il che implicitamente fa presumere la possibile insorgenza di nuovi oneri dei quali sarebbe opportuno acquisire una quantificazione preliminare. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 58/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014**

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, dando altresì conto delle rassicurazioni fornite nella nota trasmessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla disponibilità delle risorse per i profili di attuazione della Convenzione in titolo.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rammentare i profili finanziari esaminati dalla



Commissione, propone l'approvazione di un parere di nulla osta, anche alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo viene approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione alcune note di approfondimento sull'atto del Governo in esame.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva di prendere visione della documentazione testé depositata, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazioni sugli atti di Governo n. 65, n. 66, n. 67 e n. 68)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riassume le precedenti fasi di esame degli atti del Governo in titolo, sottolineando come l'aspetto più evidente e dibattuto sia rappresentato dal fatto che gli stanziamenti in favore dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale siano stati ridotti da 180 a circa 24 milioni, per effetto di una serie di interventi legislativi succedutisi dal 2004 ad oggi e sui quali la Corte dei conti ha espresso una valutazione critica, rappresentando come le suddette decurtazioni non debbano essere utilizzate a copertura di altri provvedimenti legislativi.

Rammenta, altresì, come, tra le finalità di utilizzo dell'otto per mille, sia esclusa l'edilizia scolastica, in

quanto le pertinenti risorse sono devolute direttamente al Ministero dell'istruzione. Altresì, gli stanziamenti in favore dei beni culturali vengono stornati in favore degli edifici di interesse storico-artistico localizzati nelle aree colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Illustra, quindi, una proposta di parere identica sui quattro atti di Governo in esame, pubblicata in allegato, recante due osservazioni relative all'opportunità di garantire, per il futuro, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille e, in prospettiva, di procedere ad una revisione graduale della normativa che favorisca il superamento delle decurtazioni degli ultimi anni, in modo da ripristinare le modalità di utilizzo dell'otto per mille conformi agli opzioni espresse dai contribuenti.

Nel ricordare, poi, la procedura rigorosa e selettiva che presidia le modalità di individuazione dei progetti da finanziare, si sofferma sul fatto che molte scuole italiane hanno sede in palazzi storici di pregio e di notevole tradizione culturale, auspicando che la rotazione nell'utilizzo delle risorse sia utile alla valorizzazione di tali plessi scolastici, così come, analogamente, anche di quelli in condizioni più disagiate per i quali si rende necessaria un'attività di manutenzione.

I senatori [MISIANI](#) (PD), [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi su tutte e quattro le proposte di parere illustrate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 65, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 66.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 66, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 67.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 67, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 68.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 68, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

**(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce della necessità di riformulare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione ai rilievi avanzati in merito al disegno di legge in titolo sia dai relatori sia dal dossier di approfondimento del Servizio del bilancio, segnala, per quanto riguarda l'articolo 2, che il take up è stato fissato in via prudenziale all'85 per cento, tenuto conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al reddito di cittadinanza tale quota non supera mai l'80 per cento.

Con riferimento all'osservazione sui possibili effetti disincentivanti della considerazione parziale dei redditi da lavoro, precisa che la previsione dell'articolo 3, comma 8, secondo cui tale reddito concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80 per cento, comporta l'incremento dell'importo del beneficio spettante, necessario a portare alla soglia predefinita. Peraltro, tale misura è stata introdotta proprio al fine di non disincentivare il lavoro.

Sempre in merito all'articolo 3, con riferimento alla osservazione secondo cui la relazione tecnica non fornisce informazioni esaustive a supporto delle quantificazioni operate, con particolare riferimento, dato il numero dei beneficiari, alla composizione familiare e alla determinazione del beneficio, rileva che le stime sono state effettuate utilizzando un campione rappresentativo della popolazione che ha presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE nell'annualità 2017, per accedere a prestazioni agevolate. Si tratta di micro-dati che per ogni famiglia presente nel campione riportano tutti i dati necessari a verificare il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza, nonché il beneficio teoricamente spettante. Sulla base di tale campione è stato possibile non solo calcolare il numero di nuclei familiari tra quelli richiedenti prestazioni agevolate in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, ma anche aggregare i dati sulla base del numero dei componenti il nucleo, per calcolarne frequenza e beneficio medio. L'utilizzo di tale base fornisce pertanto indicazioni più precise di quanto si potrebbe ricavare dalla osservazione dei dati sui beneficiari del reddito di inclusione, che presentano requisiti molto diversi.

Similmente, attraverso tale banca dati è stato possibile calcolare la proporzione di cittadini stranieri aventi i requisiti economici e patrimoniali per accedere al beneficio in misura pari al 18 per cento, prima di effettuare qualunque ipotesi su residenza e soggiorno, stante l'informazione relativa alla cittadinanza degli individui, già presente nel campione. Tale percentuale è stata poi utilizzata come base, in assenza di informazioni in banca dati per verificare i requisiti di residenza e relativi al permesso di soggiorno, per calcolare il numero di beneficiari stranieri: in particolare, sulla base dei dati Istat sulla cittadinanza degli stranieri residenti in Italia e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, oltre che della precedente residenza di questi ultimi (anche tale dato occasionalmente pubblicato dall'Istat), si è calcolato che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno fosse pari ad almeno il 36 per cento. Anche in questo caso, l'utilizzo di una banca dati che consente di verificare puntualmente il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti per la misura, consente un riferimento più preciso rispetto al parametro fornito dal numero di stranieri che hanno usufruito del reddito di inclusione.

Con riferimento al turnover dei beneficiari, che influisce sulla previsione della sospensione di un mese prevista dopo diciotto mesi di fruizione continuativa, è stato usato un campione che collega due annualità di dichiarazioni sostitutive uniche, per verificare la proporzione di famiglie che da un anno all'altro mantengono i requisiti per accedere alla misura.

Con riferimento alla decurtazione del beneficio non speso integralmente durante il mese, previsto dal comma 12, conferma che prudenzialmente le stime di spesa non tengono conto di tale meccanismo. In merito all'articolo 4, conferma che prudenzialmente, non avendo termini per effettuare stime in merito, le stime sul turnover non tengono conto della decadenza dal beneficio conseguente alla mancata accettazione delle proposte di lavoro congrue.

Con riferimento all'articolo 5, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni per la gestione dei progetti utili alla comunità, si precisa che le attività svolte dai beneficiari nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale potranno essere finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Con riferimento ai costi amministrativi connessi alle attività di comunicazione ai cittadini e di verifica dei requisiti da parte dell'Inps e delle altre amministrazioni coinvolte, si precisa che si tratta di attività in gran parte effettuate in modo massivo attraverso l'interconnessione tra banche dati.

L'articolo 5, comma 6, del decreto-legge in esame prevede che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. Pertanto, i corrispettivi da riconoscere al Gestore del servizio a cui è affidata l'emissione della Carta Rdc sono regolati dal vigente contratto sottoscritto in data 6 settembre 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. in esito a gara ad evidenza pubblica. La relativa copertura è garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con riferimento alla limitazione al 2019 del finanziamento della Convenzione con i CAF per l'assistenza alla presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, precisa che si tratta di una spesa non obbligatoria in termini di legge, rappresentando il ricorso ai centri di assistenza fiscale solo una delle possibilità disponibili per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, né essendo prevista in norma la gratuità dell'assistenza, in realtà per gran parte in carico all'INPS, trattandosi di scelte rimandate all'autonomia gestionale dell'Istituto. Al riguardo, precisa peraltro che, nel corso del 2019, è prevista l'introduzione della modalità precompilata di presentazione della DSU, in esito alla quale gli oneri connessi alla intermediazione dei CAF potranno essere eventualmente rivisti.

Con riguardo all'articolo 6, conferma che le attività in carico ai Comuni sono finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Per quanto in relazione tecnica si faccia riferimento a "risparmi" per il recupero degli indebiti, in via prudenziale non se ne è tenuto conto in alcun modo nella stima degli oneri della misura.

Con riferimento agli effetti degli incentivi sulle stime del turnover, precisa che non si è tenuto conto del loro potenziale effetto incrementativo della spesa, in quanto, dato l'ammontare dell'incentivo a fronte del minor beneficio concesso su base intertemporale, in via generale il saldo per la finanza pubblica si ritiene possa essere positivo. Ad ogni modo, nella remota eventualità che così non fosse, di ciò si è tenuto conto nella definizione della regola di salvaguardia prevedendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, l'accantonamento di una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi. Come dimostrato in relazione tecnica, anche in tal caso, si tratta di ipotesi molto prudenziali.

Con riferimento all'articolo 9, conferma la possibilità di modulare l'erogazione degli assegni di ricollocazione in relazione ai parametri di riferimento. Sarà infatti necessario predisporre apposito

modello predittivo che stimi la possibilità di emettere nuovi assegni di ricollocazione in relazione ad alcune variabili, ed in particolare: valore medio dell'importo nominale rilasciato; tasso di successo occupazionale medio; distribuzione percentuale dei successi occupazionali tra le varie tipologie contrattuali e durate del contratto.

Al momento le stime, in relazione ai beneficiari della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) hanno considerato un importo nominale medio di 3.273 euro; un tasso di successo occupazionale del 25 per cento; una distribuzione dei successi occupazionali per il 12,4 per cento sul tempo indeterminato, del 43,8 per cento sui tempi determinati superiori a 6 mesi, del 43,8 per cento su tempo determinato di durata compresa tra 3 e 6 mesi. Sulla base di queste considerazioni, l'importo nominale degli assegni di ricollocazione rilasciati è pari a circa 7,3 volte la spesa stimata. Sulla platea dei beneficiari di NASPI sarà verosimilmente riscontrata un importo medio superiore, ma una percentuale meno elevata di successi occupazionali; ad oggi non sono disponibili informazioni al riguardo.

In fase di prima attuazione sarà pertanto definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione in caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili. In caso estremo, sarà comunque possibile annullare anche il valore degli assegni rilasciati e per i quali non vi sia stato ancora un successo occupazionale.

Passando all'articolo 10, con riferimento alla sostenibilità ad invarianza di oneri delle attività di monitoraggio del reddito di cittadinanza rispetto a quelle previste a legislazione vigente, chiarisce che l'estensione delle attività di monitoraggio e l'impegno per esse richiesto non dipende dall'estensione della platea dei destinatari e pertanto non aumentano rispetto a quelli originariamente previsti per il reddito di inclusione.

La previsione di monitoraggi quadrimestrali di cui all'articolo 12 è volta prioritariamente a evidenziare minori oneri già conseguiti e non già minori oneri di carattere strutturale; al fine di poterne prevedere un utilizzo nell'anno di esercizio, appare quindi assolutamente necessario che il periodo di monitoraggio sia infrannuale.

Fa poi presente che la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà è stata rideterminata in legge di bilancio: le risorse destinate alle attività dei servizi sociali e agli eventuali costi di adeguamento dei sistemi informativi dei comuni sono pari a 347 milioni nel 2019 e crescono fino a 615 milioni di euro a decorrere dal 2021. Si ricorda che nel 2018 si è trattato di 297 milioni di euro. Con riferimento alla adeguatezza di tali risorse, le attività dei Comuni sono dimensionate rispetto alla dotazione disponibile con specifico atto di programmazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Relativamente alle osservazioni rese sulle tabelle della relazione tecnica (tabella A e successiva), in merito agli effetti degli articoli 14 e 15, non appare corretta l'affermazione secondo la quale la tabella che riporta gli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata debba costituire un mero sottoinsieme della tabella A precedente e quindi presentare dei valori costantemente inferiori a quelli di quest'ultima tabella. La tabella A, infatti, mostra i dati riferiti all'effetto combinato dei nuovi canali di accesso alla pensione, che non sono uguali alla somma degli effetti separati prodotti, in termini di oneri finanziari, dall'introduzione di "Quota 100" e dalla riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

Con riferimento agli effetti riportati nel prospetto di riepilogo, evidenzia che i dati dell'allegato 3 in materia pensionistica sono tutti desumibili nella tabella di riepilogo della relazione tecnica che include gli effetti congiunti dei vari interventi dell'intero provvedimento. In particolare, l'importo di 8.396,5 milioni di euro per l'anno 2021, citato dal Servizio Bilancio, è costruito sommando agli effetti della "quota 100 e riduzione del requisito anticipata" gli effetti inerenti il "TFS/TFR", anch'essi ascrivibili agli articoli 14 e 15.

Come già riconosciuto nel dossier, con riferimento agli articoli 15 e 17 non vi è obbligo di contabilizzazione, in materia pensionistica, di eventuali oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero insorgere oltre il periodo decennale di applicazione delle innovazioni normative.

Per quanto concerne l'osservazione riferita all'articolo 19 (proroga Ape sociale) la relazione tecnica

riporta chiaramente che "Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205 del 2017, i cui effetti finali sono sintetizzati nella tabella finale". L'accesso all'Ape sociale rimane comunque subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie, per la verifica delle quali saranno svolte apposite Conferenze di servizi. Richiama integralmente il contenuto della relazione tecnica in allegato al provvedimento elaborata in esito alle valutazioni di impatto economico rese dall'INPS.

In merito alla congruità della dotazione del Fondo, rileva che le risorse il cui appostamento in bilancio è previsto dalla norma costituiscono solo la dotazione iniziale del Fondo stesso, essendo esso alimentato, sempre secondo le previsioni della norma (comma 3), anche da commissioni di accesso al Fondo "orientate a criteri di mercato", e quindi rapportate al rischio, che verranno versate per l'accesso al finanziamento. In questo senso la dotazione del Fondo, costituirebbe solo un buffer di sicurezza rispetto ad uno strumento di garanzia che si alimenterebbe con le commissioni. In merito al problema della limitazione al solo 2019 dello stanziamento e al conseguente paventato timore che le somme non impegnate andrebbero in economia alla fine dell'esercizio, si osserva quanto segue: in primo luogo, considerata la natura di conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le relative somme non costituiranno economie al termine dell'esercizio 2019. Inoltre, si rileva che le risorse stanziare in bilancio nell'anno 2019 saranno oggetto di pagamento, a impegno contemporaneo, nel corso dello stesso esercizio 2019 a favore del conto di tesoreria di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 23 intestato al Gestore.

In merito alla natura della garanzia di ultima istanza dello Stato, il suo rischio di escussione appare alquanto remoto, dal momento che tale circostanza avrebbe modo di avverarsi soltanto al verificarsi di due eventi, in concomitanza, ossia che l'INPS non possa rifondere la banca finanziatrice e che il Fondo di garanzia non sia in grado anch'esso di adempiere la propria obbligazione nei confronti dei soggetti aventi diritto. D'altro canto, proprio in considerazione della sussistenza di garanzie di grado antecedente (fornite da INPS e Fondo di garanzia), non è stato ritenuto necessario appostare risorse specifiche e ulteriori rispetto a quelle già allocate sul Fondo garanzia (i 50 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 23), a sua volta alimentato dalle commissioni quantificate in ragione del rischio. In ogni caso, essendo la garanzia dello Stato di ultima istanza inclusa nel novero di quelle riportate nell'apposito allegato allo stato di previsione del MEF, agli eventuali oneri si potrebbe far fronte attingendo alle risorse stanziare sul capitolo 7407 ("Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative").

Riguardo alla copertura mediante riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, osserva che la costituzione del fondo, con l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha determinato effetti in termini di saldo netto da finanziare e non anche di fabbisogno (e quindi di debito pubblico). Peraltro, tale fondo non era connesso alla riduzione dello stock di debiti commerciali, come asserto nel dossier: per tale finalità, infatti, il medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevedeva, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia con una dotazione di 150 milioni di euro, mentre il fondo di cui al comma 6 non reca una finalizzazione ad alcuna specifica garanzia statale, avendo la natura di fondo da ripartire.

Nel rappresentare che gli articoli 23 e 24 del decreto legge in esame devono necessariamente far riferimento alla medesima platea dei soggetti interessati (a prescindere dalla circostanza dell'accesso al finanziamento e dalla riduzione di aliquota di tassazione sull'indennità di fine rapporto), risulta opportuno che la riduzione dell'aliquota di cui all'articolo 24 interessi tutti i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contrattualizzati e non), e non soltanto quelli che percepiscono le indennità equipollenti la cui aliquota di tassazione è determinata ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi. A tale riguardo, può essere proposto un emendamento in sede di conversione in legge utile a chiarire che beneficiano della riduzione in parola anche i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto.

Resta poi fermo che l'agevolazione in termini di riduzione dell'aliquota di tassazione competerà, a

fronte di un imponibile complessivo superiore a euro 50.000, comunque sui primi 50.000. Precisa che la valutazione sugli effetti finanziari dell'articolo 24 è basata sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di trattamento di fine servizio dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. Tali dati comprendono sia i soggetti che vanno in pensione sulla base della normativa antecedente, sia i soggetti che hanno la possibilità di andare in pensione anticipatamente in relazione alla cosiddetta "quota 100". La stima è stata conseguentemente effettuata calcolando, per ogni annualità, l'imponibile complessivo di TFS corrispondente a ciascuna tipologia di prestazione, al quale è stata applicata la riduzione di aliquota pari a 1,5 punti percentuali per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità stessa. Per i pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota applicata è pari all'1,5 per cento indipendentemente dalle annualità intercorse. Nella parte relativa all'articolo 25, recante "Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici", il dossier pare limitare l'applicazione della disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'articolo in argomento esclusivamente all'INPS.

Al riguardo, rileva che, invece, nell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, il comma 2 fa espresso riferimento sia all'INPS che all'INAIL. Al riguardo, osserva che al momento non è possibile quantificare i maggiori oneri, individuabili solamente mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, che dovrà essere emanato ai sensi della lettera f), del comma 2, dell'articolo 25.

Segnala poi che la contabilizzazione degli oneri per 125 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno in allegato 3 come maggiore spesa è corretta in quanto, a un maggiore finanziamento del fondo di solidarietà (per effetto della proroga di destinazione in esame), corrisponde l'erogazione di corrispondenti prestazioni da parte del fondo di solidarietà medesimo. Quindi l'effetto differenziale in termini di indebitamento e fabbisogno conseguente dalla disposizione è una maggiore spesa.

In ordine alla previsione del maggior gettito derivante dall'aumento delle ritenute sulle vincite conseguite al "10&lotto", evidenzia che i giochi complementari e opzionali al "10&lotto" sono quelli istituiti e normati con le determinazioni direttoriali del 19 giugno 2014, n. 52221 e del 19 settembre 2017, n. 99704, rispettivamente per l'opzione del "NUMERO ORO" e del "DOPPIO ORO", giochi opzionali e complementari in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate. Le vincite conseguite al gioco 10&lotto non sono disponibili in alcuna "Banca Dati" ma sono state verificate dai documenti contabili elaborati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conferma che l'ammontare delle ritenute è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa.

Le vincite al "10&lotto" per l'anno 2018 sono state pari a euro 4.381.158.253 e, conseguentemente, ogni punto percentuale di ritenuta è pari a euro 43.811.582 determinando la stima effettuata, per l'anno 2020, di maggior gettito di circa 132 milioni di euro. Nella relazione tecnica relativa all'incremento stimato in occasione del decreto-legge n. 50 del 2017, correttamente, veniva indicato che oltre 300 milioni del complessivo prelievo sulle vincite si riferivano a quelle derivanti dal gioco del lotto ed è di tutta evidenza che, in tale sede, non poteva che riferircisi a tutti i giochi numerici a quota fissa. È corretto che tutti i valori di gettito siano sempre associati al gioco del lotto e a tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, ma ribadisce che la stima si riferisce al solo gioco oggetto dell'intervento normativo e cioè al "10&lotto" e ai relativi giochi opzionali e complementari (in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate).

La relazione tecnica, relativa al decreto-legge n. 50 del 2017, ipotizzava una diminuzione della raccolta dei giochi numerici a quota fissa pari al 2 per cento, soprattutto in relazione ai possibili effetti dell'incremento sulle ritenute, disposto con il predetto intervento normativo, che avrebbero potuto determinarsi relativamente al solo gioco del lotto (non del "10&lotto"). Ciò in quanto tale intervento avrebbe depresso il pay out (percentuale di vincite netta) dei giochi numerici a quota fissa e il pay out del gioco del lotto è significativamente più basso di quello del "10&lotto", con i probabili effetti descritti nella citata relazione tecnica. In effetti, il solo gioco del lotto ha segnato nell'anno 2018 una

significativa diminuzione ampiamente compensata dall'incremento della raccolta relativa al gioco "10&lotto".

A tal proposito, evidenzia che il citato gioco "10&lotto" segna un incremento annuale costante ed infatti non sono stati considerati effetti connessi a riduzione di gettito a titolo di I.R.E.S. e I.R.A.P. in conseguenza di contrazione delle vincite, proprio perché si è ipotizzato, nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2018, che l'aumento dell'aliquota della ritenuta sulle vincite possa determinare solamente un rallentamento della crescita sulla raccolta del gioco, ma non una flessione della domanda senza, quindi, alcun effetto deflattivo sui ricavi dei concessionari (ricevitori e concessionario per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa).

Per quanto riguarda l'osservazione che la relazione tecnica non esamina gli effetti derivanti dalle politiche perseguite dagli enti locali, si osserva, per quanto riguarda il gioco del "10&Lotto", che tali politiche restrittive, sin ora, non hanno generato effetti significativi sul comparto dei giochi numerici a quota fissa e, in generale, che la relazione tecnica si riferisce, come d'uopo, alle specifiche misure previste dal provvedimento legislativo in esame e non può tenere conto degli impatti ultronei derivanti da diverse misure normative che, in ogni caso, produrrebbero gli effetti loro propri senza però influire su quelli derivanti dalle disposizioni in oggetto. Precisa che i numerosi incrementi del PREU che si sono succeduti nel recente passato non comportano riduzioni di raccolta in quanto l'aumento PREU, ove non accompagnato da una riduzione del pay out, incide soltanto sulla filiera e non influenza il costo del gioco e, quindi, resta irrilevante per i giocatori.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di contrasto al gioco illegale, osserva che la relazione tecnica non stima il recupero coattivo delle imposte sottratte all'erario (per effetto degli interventi repressivi), ma, più semplicemente, l'incremento della raccolta legale derivante all'inasprimento delle pene per il gioco illegale, cioè l'effetto sostitutivo del mercato legale a quello illegale.

Relativamente all'articolo 23, concorda sulla necessità di espungere il riferimento a tale articolo dal testo dell'articolo 28, trattandosi di un mero refuso.

Riguardo all'osservazione circa la considerazione di effetti nettizzati e/o lordizzati, precisa che il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica indica sempre oneri lordi e separatamente le maggiori entrate connesse alle maggiori spese. Inoltre, fornisce il dettaglio delle maggiori entrate e delle minori spese di cui al comma 2, lettera c), calcolabile sulla base del prospetto degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

In relazione all'osservazione del Servizio del bilancio, secondo cui le minori spese derivanti dall'articolo 18 non sarebbero scaturite dal provvedimento stesso, ma dalla legislazione vigente, precisa che lo stesso articolo 18 ridetermina, incrementandoli, i limiti di spesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, e pertanto i corrispondenti risparmi di spesa sono determinati proprio dal provvedimento in esame.

Al riguardo, osserva che il differente impatto sui saldi di finanza pubblica è stato valutato, in coerenza con quanto scontato in sede di legge di bilancio, tenuto conto di quanto indicato nella relativa relazione tecnica ossia che "una quota del fondo, per un importo pari a 300 milioni di euro, è destinata per gli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego". Tale importo è stato quindi considerato per intero negli anni 2019 e 2020, mentre rimane "a carico" del residuo del fondo nei restanti esercizi.

In conclusione, si riserva di mettere a disposizione della Commissione un documento scritto, recante anche i chiarimenti richiesti su altre disposizioni del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**



### **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 66**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 67**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 68**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019**  
**120ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MARINO](#) (PD), con riferimento alla posticipazione della presente seduta, convocata originariamente alle ore 10 e poi rinviata prima alle ore 12 e quindi alle ore 13,30, lamenta la mancanza di regolarità dei lavori della Commissione, che rende problematico ai componenti attendere ad impegni comunque connessi al mandato parlamentare. Sottolinea, pertanto, la necessità di garantire maggiore certezza nella programmazione delle sedute, anche perché la loro frequenza non sembra andare a vantaggio della produttività della Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), con particolare riferimento all'esame del disegno di legge n. 1018, condivide l'esigenza di ottimizzare i lavori della Commissione, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari per il completamento dell'istruttoria sugli emendamenti e per la predisposizione delle risposte da parte del Governo, valutando anche la pratica realizzabilità di quanto previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), in primo luogo, si unisce alla richiesta di maggiore regolarità nei lavori della Commissione, anche al fine di affermare il ruolo non sussidiario della Commissione bilancio rispetto alle Commissioni di merito. Con specifico riguardo al disegno di legge n. 1018, chiede che la Commissione abbia a disposizione tempi adeguati per l'esame degli emendamenti, in considerazione dell'importanza del provvedimento e del fatto che si è ancora alla prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#), nell'esprimere il proprio rincrescimento per il disagio determinato dalla doppia posticipazione della seduta, determinata anche dai tempi necessari al Governo per elaborare le risposte ai chiarimenti richiesti, assicura che farà tesoro delle sollecitazioni dei senatori per la programmazione dei lavori, pur evidenziando la complessità dell'esame alla luce del numero degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione al disegno di legge n. 1018, pur in presenza di un numero di emendamenti molto significativo, non rileva particolari problemi politici, almeno per quanto riguarda le forze di maggioranza, che infatti non hanno presentato molte proposte di modifica. Concorda, comunque, sull'opportunità di un'ottimizzazione dei lavori, anche mediante la concentrazione dell'esame dopo aver dato tempo adeguato agli uffici per il completamento dell'istruttoria.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel ritenere ragionevole le considerazioni del rappresentante del Governo, propone di definire fin da ora, in linea di massima, la tempistica dell'esame del provvedimento in questione, a cui far seguire le interlocuzioni, per i dettagli, tra gli uffici del Parlamento e quelli del Governo.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) si dichiara disponibile ad attivarsi presso il proprio Gruppo al fine di agevolare l'adeguamento del calendario dei lavori, che al momento appare incompatibile con la mole di lavoro richiesta dal provvedimento.

Il senatore [STEFANO](#) (PD), nel condividere le parole del sottosegretario Garavaglia, invita la Presidenza a tutelare il ruolo e l'autonomia della Commissione bilancio, anche a fronte delle sollecitazioni e delle richieste provenienti da altre Commissioni, che sembrano non tenere nel debito conto la delicatezza della funzione da essa svolta per la salvaguardia dei conti pubblici.

Il [PRESIDENTE](#), nel far presente di aver sempre riportato le rimostranze dei componenti della Commissione al proprio Capogruppo in vista della programmazione dei lavori del Senato, auspicando che analogamente sia fatto da parte degli altri Gruppi, ritiene ragionevole procedere alla sconvocazione delle sedute già previste per domani, e si impegna a verificare le condizioni per assicurare una maggiore certezza alle sedute successive, pur non potendo dare, al momento, garanzie sulla tempistica, alla luce dell'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota recante le risposte ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si riserva, sulla base degli elementi acquisiti, di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), preliminarmente all'illustrazione della proposta di parere e tenuto conto che il disegno di legge in esame rientra nell'elenco degli "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno soffermarsi su alcune questioni di contabilità derivanti dall'analisi del provvedimento e meritevoli di approfondimento.

In merito alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede la copertura sul 2018, per tre milioni di euro, a valere sul fondo (di conto capitale) di cui all'articolo 1, comma 259, della legge n. 205 del 2017 (spese di costruzione e manutenzione di immobili pubblici in uso ad organizzazioni internazionali), e quindi su un fondo diverso da quelli speciali, ai quali si riferisce la rubrica dell'articolo 18 della legge di contabilità, risulta, anche sulla base delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, come il ricorso all'istituto dei cosiddetti "accantonamenti slittati" per spese corrispondenti ad obblighi internazionali possa comunque trovare applicazione anche per coperture diverse dai fondi speciali, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, che si riferisce genericamente alla "copertura finanziaria" degli obblighi suddetti.

Con riguardo, poi, alla questione della corretta copertura degli oneri per le annualità dal 2021 in avanti, propone una più precisa formulazione della lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, che viene scorporata in due lettere: la nuova lettera *b*), con lo slittamento della copertura sul fondo speciale 2018, e la nuova lettera *c*), che reca quota parte delle coperture per gli anni dal 2019 in poi, con la precisazione che l'indicazione di una copertura di 8.750.000 euro a decorrere dal 2020 è dovuta al fatto che si tratta della quantificazione dell'onere per l'ultima annualità del triennio (2019-2020) della legge di bilancio 2019; ne consegue che, per le successive annualità, le future leggi di bilancio dovranno rimodulare la quantificazione della copertura in relazione ai minori oneri previsti dal 2023 in avanti. Propone pertanto la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle lettere *a*) e *b*) con le seguenti: "*a*) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, euro 6.800.000 per l'anno 2019 ed euro 20.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *b*) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *c*) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre uno schema di parere sulla base della relazione tecnica appena depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: valuti il Governo, per ragioni di trasparenza e di corretta programmazione delle risorse, di assicurare, per il futuro, la copertura dell'intero fabbisogno richiesto per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, attraverso la dotazione finanziaria dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145."

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver completato l'illustrazione delle risposte fornite dal Governo ai rilievi posti dalla Commissione, avviata nella seduta di ieri, mette a disposizione dei senatori la relativa nota istruttoria.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento ai rilievi formulati dalla Commissione in merito all'articolo 12, ravvisa l'opportunità di approfondire, nel corso dell'esame del provvedimento, i profili connessi alle modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al rafforzamento delle capacità assunzionali

dell'INPS.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), soffermandosi sulle tematiche relative all'articolo 20, ritiene giusto assicurare ai lavoratori sottoposti integralmente al sistema contributivo la facoltà di riscattare tutti i periodi potenzialmente utili, previo versamento della somma dovuta e degli eventuali interessi, osservando che una misura di tal genere potrebbe dare un grande contributo ad alleviare situazioni di disagio economico e sociale.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel condividere le considerazioni del senatore Pichetto Fratin, fa presente come l'intervento previsto dall'articolo 20 vada proprio in questa direzione, seppure non abbia ancora l'ampiezza auspicata dal senatore, anche per alcune resistenze che sono emerse da parte dell'INPS.

I RELATORI, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e degli interventi dei senatori, illustrano la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebitato, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziare per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegnazione di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con

riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con la seguente osservazione: si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati).".

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), con riferimento all'articolo 5, comma 6, chiede chiarimenti sulla copertura degli oneri per l'emissione della carta Rdc, ritenendo insufficiente e contraddittoria la risposta fornita dal Governo ai rilievi sollevati dalla Commissione al riguardo, risposta che richiama una gara ad evidenza pubblica del 2017, antecedente all'attivazione non solo del Rdc, ma anche del Rei.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), intervenendo sull'articolo 6, evidenzia la mancanza di una risposta puntuale del Governo sulla richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione in ordine alla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali ivi previste. In secondo luogo, chiede delucidazioni in ordine alla copertura degli oneri correlati alle ulteriori attività poste a carico dei Comuni dal medesimo articolo 6, ritenendo del tutto implausibile che le funzioni amministrative e di controllo loro affidate possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento alle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, ribadisce la capienza delle risorse del programma operativo nazionale (PON), richiamato dalla relazione tecnica, sottolineando al riguardo come il problema, per i fondi europei, non riguardi tanto la disponibilità delle risorse, quanto piuttosto la capacità di spenderle.

Si esprime, comunque, in senso favorevole alla proposta di parere illustrata dai relatori e, scusandosi con la Commissione, fa presente di essere costretto a lasciare i lavori per l'esigenza di partecipare ad un importante impegno istituzionale già programmato, al quale si è sovrapposta la seduta a seguito della successive posticipazioni.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur riaffermando la propria stima per il sottosegretario Garavaglia, non può esimersi dall'esprimere il proprio dispiacere e disappunto per la decisione del rappresentante del Governo di abbandonare la seduta, che non sembra tenere adeguatamente conto del ruolo del Parlamento.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) non considera accettabile né regolare procedere alla votazione del parere su un provvedimento di grande importanza e di enorme valore finanziario in assenza del



Governo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur dichiarando di essere favorevole, in termini politici, alla previsione di una misura generale di contrasto alla povertà, giudica poco costruttiva e non rispettosa del ruolo della Commissione l'assenza di una risposta chiara e convincente ai rilievi finanziari mossi su alcuni profili del provvedimento, peraltro di importanza non secondaria.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) condivide il giudizio sulla impossibilità di procedere, in assenza del rappresentante del Governo, alla conclusione dell'esame sul testo di un provvedimento di tale rilievo finanziario, nonché in mancanza di certezze sulle coperture di alcune disposizioni.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), nel richiamare quanto già osservato in ordine alle incongruenze emergenti dalle risposte del Governo sulle modalità di copertura degli oneri per l'emissione della carta Rdc, invita la Presidenza ad assicurare la credibilità del ruolo della Commissione, chiamata a vigilare sul rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), nel prospettare la possibilità di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni emerse dal dibattito, reputa comunque marginali le obiezioni sollevate dalle opposizioni su alcuni profili finanziari, in quanto i dati presenti nella relazione tecnica e le ulteriori rassicurazioni fornite dal Governo sono comunque idonei a suffragare la capienza delle risorse poste a copertura di oneri che, in alcuni casi, risultano di non agevole quantificazione.

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alle richieste di chiarimento emerse dal dibattito e in considerazione della momentanea assenza del rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta successiva, che propone di posticipare alle ore 16.

La Commissione conviene.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019**  
**121ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente **PESCO** ricorda che, nella precedente seduta, il senatore Errani aveva posto due quesiti sull'articolo 6 riguardanti, rispettivamente, la quantificazione dei costi per l'istituzione delle piattaforme digitali e la copertura degli oneri per i servizi svolti dai comuni; altresì, il senatore Fantetti aveva avanzato una richiesta di chiarimento concernente l'articolo 5, per quanto riguarda l'erogazione dei corrispettivi al gestore della carta per il reddito di cittadinanza.

Con riguardo alla quantificazione del costo della piattaforma, rammenta come la relazione tecnica attesti l'assenza di oneri ulteriori. In merito ai servizi svolti dai comuni, fa presente che è ritenuta congrua la copertura a valere sul fondo per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Relativamente, infine, alla gestione della carta per il reddito di cittadinanza, sottolinea come siano disponibili i fondi predisposti per il finanziamento delle gare precedenti funzionali all'attivazione della carta acquisti e della carta per il reddito di inclusione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel concordare con le osservazioni del Presidente, si riserva di integrare le risposte già fornite dal Governo, alla luce dei nuovi quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE prospetta quindi la possibilità di inserire nel parere un'ulteriore osservazione incentrata sulla opportunità di acquisire elementi precisi sulla quantificazione dei costi per le

piattaforme digitali.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) propone l'inserimento di un'ulteriore osservazione volta a prevedere la trasmissione al Parlamento dei rapporti periodici sull'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del provvedimento.

I relatori [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ed Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) integrano, quindi, la proposta di parere illustrata nella precedente seduta con le due ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Propongono, pertanto, la votazione della seguente proposta: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebitato, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziare per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegnazione di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegnazione in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione

dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con le seguenti osservazioni:

- si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati);
- sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura;
- si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc).".

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso favorevole sulla proposta avanzata dai relatori.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere dei relatori sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, alla luce dell'elevato numero di emendamenti presentati all'atto Senato n. 1018, superiore a 1.600, reputa opportuno sconvocare le sedute di domani, per consentire l'avvio dell'attività istruttoria, mantenendo, al momento, le sedute già convocate alle ore 10 e alle ore 15 di venerdì 15 febbraio.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) invita il Presidente a prendere gli opportuni contatti con la Presidenza del Senato, al fine di consentire una rimodulazione del calendario dell'Assemblea. Infatti, in considerazione dell'ingente numero di emendamenti, è estremamente difficile che il disegno di legge n. 1018 possa essere licenziato per l'Assemblea già il prossimo 21 febbraio. Pertanto, una rimodulazione del calendario consentirebbe sia alla Commissione bilancio sia alla Commissione lavoro di usufruire di tempi più adeguati all'esame di un provvedimento di estrema importanza.

Il PRESIDENTE si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti, pur nella consapevolezza che l'attuale calendario dell'Assemblea prevede una tempistica a cui le Commissioni dovrebbero cercare di adeguarsi.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, già convocate per domani, giovedì

14 febbraio 2019, alle ore 10 e alle ore 15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 122 (ant.) del 15/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019**  
**122ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori relativi al provvedimento in titolo, con l'obiettivo di fare quanto possibile per assicurare il rispetto del calendario dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame per la legislatura in corso e per il programma del Governo, nonché la sua enorme ricaduta sulla spesa corrente, chiede, senza alcun intento ostruzionistico, che sia assicurato il dovuto approfondimento dei profili finanziari

di competenza della Commissione, soprattutto con riguardo alle proposte emendative più qualificanti segnalate dai Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito rassicurazioni al riguardo, dà la parola ai relatori.

I relatori [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ed Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustrano gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 1, è opportuno richiedere la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.15. Sull'emendamento 1.5, occorre valutare gli effetti finanziari della eventuale decorrenza retroattiva dall'inizio del 2019. In merito alla proposta 1.17, occorre valutare i profili finanziari della soppressione della limitazione alle risorse disponibili apposta alla qualifica di livello essenziale delle prestazioni. Sull'emendamento x1.1 (già 1.18), occorre richiedere la relazione tecnica (delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia), così come sulle proposte 1.19 (incremento a 1.000 euro della pensione sociale e ampliamento platea beneficiari, con copertura mediante taglio delle agevolazioni fiscali), 1.20 e 1.21 (abbassamento età per pensione di cittadinanza con copertura finanziaria di oneri peraltro non quantificati). In merito agli emendamenti 1.22, 1.23, 1.25 e 1.26, occorre valutare la compatibilità con meccanismo di salvaguardia (estensione pensione di cittadinanza a nuclei con persone con disabilità). Sulla proposta 1.24, occorre valutare gli effetti finanziari (conversione del Rdc in pensione di cittadinanza al compimento di 67 anni di uno dei componenti del nucleo già beneficiario, in luogo del più giovane). Occorre inoltre valutare la proposta 1.27 (non applicazione dei requisiti patrimoniali per la pensione di cittadinanza agli ultrasettantenni). In merito alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare la compatibilità con la normativa Ue degli emendamenti 2.1 e 2.3. Occorre poi valutare gli effetti con riguardo alla modifica del requisito sul patrimonio mobiliare della proposta 2.8. Circa gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 e 2.17, occorre valutare la compatibilità con il sistema di salvaguardia della modifica dei requisiti di cittadinanza e di residenza, in senso ampliativo della platea dei beneficiari. Per le proposte 2.12, 2.15 e 2.16, richiedono la relazione tecnica (modifica dei requisiti di cittadinanza o di residenza con copertura finanziaria di oneri peraltro non quantificati). In merito agli emendamenti 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124 e 2.125, occorre valutare la compatibilità con il sistema di salvaguardia della modifica dei requisiti di cittadinanza e di residenza, in senso ampliativo della platea dei beneficiari. Sulle proposte 2.116, 2.118, 2.120, richiedono la relazione tecnica (modifica dei requisiti di cittadinanza o di residenza con copertura finanziaria di oneri peraltro non quantificati). Per le proposte da 2.127 a 2.190, occorre valutare la compatibilità con il meccanismo di salvaguardia dell'incremento del requisito del valore ISEE al di sopra di 9.360 euro. Occorre inoltre valutare la compatibilità con il meccanismo di salvaguardia della proposta 2.269. Segnalano poi la necessità di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 2.270. Circa la proposta 2.271, occorre valutare gli effetti finanziari dell'esenzione ai fini del calcolo ISEE degli assegni, pensioni e indennità di invalidità. In merito alla proposta 2.273, occorre valutare gli effetti finanziari dell'esenzione dal computo del patrimonio immobiliare degli immobili ereditati. Per le proposte da 2.274 a 2.292, occorre valutare gli effetti finanziari dell'incremento del requisito del valore del patrimonio immobiliare. In merito agli emendamenti 2.324 e 2.325, occorre valutare gli effetti finanziari dell'incremento dei massimali del valore del patrimonio mobiliare per i componenti con disabilità. Per la proposta 2.326, è opportuno richiedere la relazione tecnica. In merito agli emendamenti 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338 e 2.339, occorre valutare gli effetti finanziari dell'incremento dei massimali del valore del patrimonio mobiliare per i componenti con disabilità. Circa la proposta 2.341, occorre valutare l'incremento dei massimali del valore del reddito familiare. In merito, invece, alla proposta 2.342, occorre valutare gli effetti finanziari della modifica del valore del reddito familiare. Per quanto riguarda l'emendamento 2.343, occorre valutare gli effetti finanziari della modifica della scala di equivalenza. Della proposta 2.344, occorre invece valutare gli effetti finanziari dell'incremento della soglia del patrimonio familiare. Richiedono la relazione tecnica per l'emendamento 2.345. Per le proposte 2.347 e 2.348, occorre valutare gli effetti finanziari della

soppressione in tutto o in parte dei requisiti inerenti la disponibilità di veicoli e di imbarcazioni. Per le proposte da 2.349 a 2.462, occorre valutare gli effetti finanziari della modifica dei requisiti inerenti la disponibilità di veicoli e di imbarcazioni. Gli emendamenti da 2.463 a 2.507 allentano i requisiti connessi alla proprietà di autoveicoli o motoveicoli, con conseguente potenziale estensione della platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza: occorre pertanto valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. L'emendamento 2.508 sopprime il divieto di proprietà di navi e imbarcazioni da diporto: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. L'emendamento 2.513 sopprime il requisito della residenza minima di dieci anni in Italia per i cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la residenza per motivi di studio o lavoro: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 2.514.

Fanno altresì presente che, gli emendamenti da 2.516 a 2.520, modificando il comma 3, attenuano il divieto di corresponsione del reddito di cittadinanza in caso di dimissioni volontarie di uno dei componenti del nucleo familiare: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Per gli emendamenti 2.534, 2.535, 2.536, 2.537 e 2.538, richiedono la relazione tecnica. Gli emendamenti 2.541, 2.542 e 2.543 aumentano il massimale della scala di equivalenza ai fini della determinazione del reddito familiare: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Per le proposte 2.544, 2.545 e 2.546, richiedono la relazione tecnica. L'emendamento 2.547 sopprime il massimale della scala di equivalenza ai fini della determinazione del reddito familiare: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Per gli emendamenti 2.548 e 2.549, richiedono la relazione tecnica. Gli emendamenti 2.550 e 2.551 consentono un innalzamento del massimale della scala di equivalenza ai fini della determinazione del reddito familiare: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Richiedono, altresì, la relazione tecnica sulle proposte 2.552 e 2.555. Comportano invece maggiori oneri gli emendamenti 2.553 e 2.554. L'emendamento 2.556 scomputa dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della percezione del reddito di cittadinanza il valore dei fabbricati e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Segnalano quindi l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 2.558, 2.559, 2.560 e 2.56. Gli emendamenti 2.563, 2.564, 2.565 e 2.566 comportano invece maggiori oneri. Chiedono inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi agli identici emendamenti 2.567, 2.568 e 2.569, che prevedono l'irrilevanza della pensione di guerra ai fini della percezione del reddito di cittadinanza. Osservano che l'emendamento 2.570 scomputa dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della percezione del reddito di cittadinanza il valore della casa di abitazione: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. L'emendamento 2.571 consente inoltre il cumulo tra il reddito di cittadinanza e l'indennità di disoccupazione involontaria per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL): occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. In merito alle proposte 2.573, 2.574, 2.575 e 2.576, richiedono la relazione tecnica.

In merito all'articolo 3, richiedono la relazione tecnica per l'emendamento 3.1. Segnalano che gli emendamenti da 3.2 a 3.250 comportano maggiori oneri, in quanto incrementano la soglia della componente del beneficio ad integrazione del reddito familiare. Le proposte da 3.253 a 3.285 comportano invece maggiori oneri (incremento della soglia della componente del beneficio ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione). Comportano inoltre maggiori oneri le proposte 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294 e 3.295. Per la proposta 3.297 è opportuno richiedere la relazione tecnica. Occorre poi valutare l'emendamento 3.305 (prevede un solo rinnovo del Rdc per un periodo pari alla prima erogazione, ma elimina la sospensione dell'erogazione per un mese). In merito alla proposta 3.306, occorre valutare gli effetti finanziari e la



portata normativa del rinnovo della pensione di cittadinanza, nonché dell'eliminazione della sospensione di un mese nell'erogazione. Sulle proposte 3.311 e 3.312, occorre valutare la riduzione della soglia di computo dei redditi da lavoro ai fini della determinazione del Rdc. In merito alla proposta 3.316, osservano che comporta la necessità di acquisire una relazione tecnica. Per le proposte da 3.324 a 3.327, fanno presente che esse comportano maggiori oneri (soppressione del sistema di controlli previsto dal comma 15). In merito, infine, agli emendamenti 3.328 e 3.330, è opportuno richiedere la relazione tecnica (intervento sul meccanismo di decurtazione dell'ammontare di Rdc non speso).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulle proposte 4.4, 4.6, 4.18 e 4.133 è opportuno richiedere la relazione tecnica. Occorre inoltre valutare l'emendamento 4.21 che sopprime il comma 4 e sostituisce il comma 5 sul dialogo tra i centri per l'impiego e l'avente diritto al reddito di cittadinanza. In merito agli emendamenti 4.27, 4.103 e 4.105, osserva che comportano maggiori oneri. Occorre poi valutare la disponibilità delle risorse per la proposta 4.152 che estende ai beneficiari del reddito di cittadinanza un'integrazione e sostegno al reddito a valere su un fondo istituito presso il Ministero del lavoro. Occorre, infine, valutare la proposta 4.153 che esclude da una serie di adempimenti e oneri i percettori del reddito di cittadinanza affetti da gravi patologie.

Circa le proposte riferite all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 5.48 e 5.49, che consentono di presentare le richieste di pensione di cittadinanza anche presso gli istituti di patronato. Segnalano inoltre che l'emendamento 5.87 richiede la relazione tecnica e che la proposta 5.88 comporta maggiori oneri. Chiedono quindi conferma della disponibilità delle risorse dell'emendamento 5.0.2, che aumenta da un terzo alla metà la quota del fondo povertà da destinare all'assunzione di assistenti sociali.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 7 degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, che intervengono sulle modalità di gestione e di coordinamento delle piattaforme digitali, degli emendamenti 6.7 e 6.8, che prevedono ulteriori oneri informativi a carico delle piattaforme, e 6.9, che impone la dematerializzazione di tutte le funzioni amministrative. Occorre valutare la proposta 6.10, che sopprime il sistema di segnalazione e controllo delle anomalie previsto dal comma 6. Occorre valutare l'emendamento 6.13, che estende l'ambito delle attività soggette a clausola di invarianza alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane. Occorre valutare l'inserimento di una specifica clausola di invarianza nella proposta 6.14. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.15, che sembra ampliare l'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni che i Comuni devono garantire in relazione al provvedimento. Occorre valutare la proposta 6.18, che allenta i requisiti per l'autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza fiscale (CAF). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.1, che - recando apposita quantificazione degli oneri e copertura - esenta le spese per il personale dei Comuni connesse all'attuazione del provvedimento in esame dalle disposizioni sul contenimento della spesa, mentre comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5, prive di quantificazione o di copertura.

Con riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sulla proposta 7.43. Occorre valutare la proposta 7.44, che dà accesso al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro a tutte le informazioni e banche dati gestite dall'INPS a fini ispettivi. Sull'emendamento 7.45, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre alla già prevista prestazione dell'attività a titolo gratuito. Sull'emendamento 7.0.1, occorre valutare gli effetti dell'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni, anche più favorevoli, per infedele asseverazione da parte dei CAF.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, comportano maggiori oneri le proposte 8.3, 8.4, 8.13, 8.14, 8.16 e 8.23. Occorre valutare gli emendamenti 8.5 e 8.9, che concedono l'incentivo anche per assunzioni a termine. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.17, che elimina la restituzione del beneficio in caso di licenziamento del lavoratore. Occorre valutare le proposte 8.18, 8.20, 8.21 e 8.22, che prevedono la restituzione del beneficio solo in caso di licenziamento entro un certo limite temporale. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.34, che elimina la restituzione del beneficio in caso di licenziamento del lavoratore. Occorre valutare le proposte 8.35 e

8.36, che prevedono la restituzione del beneficio solo in caso di licenziamento entro un certo limite temporale. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 8.37 e 8.38. Occorre valutare la proposta 8.40, che inserisce i beneficiari del Rdc tra coloro che possono essere assunti, senza limiti di età, tramite contratti di apprendistato professionalizzante, che godono di benefici contributivi). Occorre valutare gli emendamenti 8.41 e 8.42, che elimina il requisito dell'incremento degli occupati per la concessione dell'incentivo alle imprese che assumono percettori di Rdc. Comportano maggiori oneri le proposte 8.46 e 8.49. Occorre valutare l'emendamento 8.59, che prevede la cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 8 con quelli previsti per l'assunzione delle persone con disabilità. Comporta maggiori oneri la proposta 8.60, che estende la cedolare secca sugli affitti senza prevedere copertura. Occorre valutare la sostenibilità entro il tetto di spesa stabilito dal provvedimento dell'estensione dell'incentivo Rdc ai datori di lavoro domestico, prevista dalle proposte 8.61 (peraltro con specifica copertura di oneri non quantificati) e 8.62. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.63, che presenta copertura indeterminata per oneri non quantificati. Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 e 8.0.3. Occorre valutare l'emendamento 8.0.2, che prevede incentivi per il percettore di Rdc che svolga attività lavorativa ricorrendo a prestazioni occasionali.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 9, occorre valutare l'emendamento 9.7, che riconosce l'assegno di ricollocazione a tutti i percettori di Naspi e non più solo a richiesta, restando comunque il limite di spesa complessivo; la copertura, peraltro di oneri non quantificati, potrebbe risultare pertanto ultronea. Analogamente occorre valutare l'emendamento 9.8. Occorre valutare gli emendamenti 9.10, 9.12 e 9.13, che sopprimono la sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai percettori di Naspi. Richiedono la relazione tecnica sulle proposte 9.9 e 9.11.

Con riferimento all'articolo 10, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 10.4 e 10.9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 11.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4, 12.9, 12.26, 12.38 e 12.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 12.2. Comporta maggiori oneri gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8. Comporta maggiori oneri le proposte 12.17 e 12.18. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 12.25 e 12.27. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 12.28, che stanziava 50 milioni di euro per il 2019-2020 a valere sul fondo per il Rdc. Richiedono la relazione tecnica sull'emendamento 12.31. Chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 12.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.39, 12.40, 12.41 e 12.42, recanti previsioni in contrasto con le regole di contabilità e finanza pubblica. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 12.43 e 12.44. Comporta maggiori oneri, per assenza della relativa quantificazione, la proposta 12.0.2.

In merito all'articolo 13, osservano che occorre valutare l'emendamento 13.4 che trasferisce alle Province autonome le risorse per il potenziamento dei centri per l'impiego. Per gli emendamenti 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.8, 13.0.10 e 13.0.11, richiedono la relazione tecnica. Fanno presente che gli emendamenti 13.0.9, 13.0.12, 13.0.13 e 13.0.14 comportano maggiori oneri.

Circa gli emendamenti all'articolo 14, richiedono per le proposte 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.9, 14.10, identici 14.22 e 14.23, 14.33, 14.0.1 (analogo al 14.0.7), 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.8 (analogo al 14.0.9), 14.0.10, 14.0.11 e 14.0.12 la relazione tecnica. Gli emendamenti 14.6, 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.24, 14.25, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31 e 14.32 comportano maggiori oneri.

In merito all'articolo 15, osservano che gli emendamenti 15.1, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.4 e 15.0.5 comportano maggiori oneri. Per gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.0.1 e 15.0.2 richiedono la relazione tecnica.

In merito alle proposte riferite all'articolo 16, richiedono la relazione tecnica per le proposte 16.1, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7, 16.9 e 16.0.1. Gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.8, 16.10 e 16.11 comportano invece

maggiori oneri.

In riferimento all'articolo 17, richiedono la relazione tecnica per l'emendamento 17.1. Occorre poi valutare l'emendamento 17.0.1 che, ampliando la possibilità di costituire o mantenere patronati, potrebbe essere foriero di oneri correlati ai finanziamenti in favore di tali organismi, coperti a valere sul bilancio dell'INPS e degli altri enti previdenziali.

Circa l'articolo 18, richiedono la relazione tecnica per gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2 e 18.0.3.

In merito all'articolo 19, occorre valutare gli identici emendamenti 19.1 e 19.2 che ampliano l'ambito applicativo della norma, estendendola ad altre gestioni previdenziali. Occorre inoltre valutare gli identici emendamenti 19.3 e 19.4 che ampliano la portata temporale della fattispecie ai periodi di competenza contributiva fino al 2021.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 20, occorre valutare l'emendamento 20.1 che estende agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato la facoltà di riscatto di periodi non coperti da retribuzione. Richiedono la relazione tecnica delle proposte 20.2, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16 (identico al 20.17), 20.18 (identico al 20.19, 20.20 e 20.21), 20.24, 20.25, 20.0.1 e 20.0.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 20.3.

Occorre valutare l'emendamento 20.6 che sopprime i casi in cui non può essere concessa la rateizzazione del riscatto, nonché il 20.7 che prevede un regime speciale per il riscatto del personale del comparto scuola. Occorre valutare le proposte 20.22 e 20.23 che prevedono, per alcune fattispecie, esclusioni di periodi contributivi ai fini del riscatto. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 20.26 e 20.27 sulla contribuzione volontaria a carico delle risorse di impresa.

Con riferimento all'articolo 21, occorre valutare la proposta 21.2 che estende l'ambito applicativo della norma ai lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e a coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre valutare la proposta 22.7 (che sembrerebbe in realtà riferita all'articolo 20).

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 23, richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti 23.1, 23.5, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.23, 23.15, 23.16, 23.46 (già 23.17) e 23.18. Gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.14, 23.19, 23.21 e 23.22 comportano maggiori oneri. Occorre valutare l'emendamento 23.20 che pone un tetto all'incremento del tasso di interesse delle operazioni di finanziamento per l'anticipo dell'indennità di fine servizio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, richiedono la relazione tecnica sulle proposte 24.1, 24.5, 24.8 e 24.0.1. Occorre valutare la proposta 24.2 che estende la detassazione del TFS al personale degli enti pubblici di ricerca (in quanto la copertura potrebbe risultare ultronea). Comportano maggiori oneri le proposte 24.6 e 24.7.

Con riferimento all'articolo 25, occorre valutare l'inserimento nella proposta 25.4 del divieto di corrispondere gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese in favore dei componenti integrati del consiglio di amministrazione dell'INPS. Richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti 25.7 (analogo al 25.8 e 25.9), 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 25.0.4.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 26, richiedono la relazione tecnica sugli emendamenti 26.1, 26.2, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3 (analogo al 26.0.4 e 26.0.5). Occorre valutare la proposta 26.0.6 che esclude le pensioni di guerra per la determinazione dei limiti di reddito ai fini del riconoscimento dell'assegno e della pensione sociale. Richiedono la relazione tecnica sull'emendamento 26.0.8 (che presenta comunque profili di possibile contrasto con la normativa europea sull'IVA).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiedono la relazione tecnica sulle proposte 27.1, 27.2, 27.3 e 27.0.3. Chiedono conferma dell'assenza di oneri per gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 che estendono rispettivamente agli enti senza scopo di lucro e alle associazioni sportive senza scopo di lucro la possibilità di ricorrere ai contratti di prestazione occasionale.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 28, richiedono solo la relazione tecnica

sull'emendamento 28.4.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 28.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiamando le valutazioni sui relativi profili finanziari. Fa presente che è stato richiesto dai Gruppi parlamentari l'accantonamento delle proposte 1.2, 1.3 e 1.25.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24 e 1.27, in mancanza della relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura. Si dichiara in senso contrario, per le stesse ragioni, anche sull'emendamento 1.2.

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti sull'atteggiamento del Governo in merito alle richieste di accantonamento formulate dai Gruppi parlamentari di opposizione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che gli approfondimenti istruttori, anche volti a predisporre una relazione tecnica, possano riguardare solo poche specifiche tematiche.

Il senatore [MANCA](#) (PD) fa presente che il proprio Gruppo ha richiesto l'accantonamento di pochi emendamenti qualificanti, anche alternativi all'impianto del provvedimento in esame, al fine di rendere possibile una proficua e trasparente dialettica tra opzioni diverse. In caso di indisponibilità del Governo a svolgere tali supplementi di istruttoria, diventa inevitabile procedere alla specifica discussione di ciascun emendamento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, alla luce di tali considerazioni, nell'ottica di un arricchimento della discussione, si dichiara d'accordo con le richieste di accantonamento avanzate.

Il PRESIDENTE, assicurando che intende farsi carico del rispetto delle esigenze rappresentate dalle opposizioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.25.

Il RELATORE prospetta, pertanto, la formulazione di un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24 e 1.27.

Passa quindi alle valutazioni sui profili finanziari degli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnalando che i Gruppi parlamentari hanno richiesto l'accantonamento delle proposte 2.8, 2.327, 2.518, 2.545, 2.552, 2.555, 2.558 e 2.566.

Il sottosegretario GARAVAGLIA manifesta un avviso contrario, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, da 2.127 a 2.190, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, da 2.274 a 2.292, 2.324, 2.325, 2.326, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.347, 2.348, da 2.349 a 2.507, 2.508, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, in quanto determinano l'ampliamento della platea dei beneficiari, che richiederebbe una relazione tecnica per verificare la sostenibilità del limite di spesa previsto dal provvedimento. Concorda con la valutazione dei relatori sulla onerosità delle proposte 2.553, 2.554, 2.563, 2.564 e 2.565.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento delle proposte 2.8, 2.327, 2.518, 2.545, 2.552, 2.555, 2.558 e 2.566.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito all'avviso contrario espresso sulle proposte che intervengono sui requisiti di residenza e di soggiorno, atteso che dalla relazione tecnica risulta che, in via prudenziale, per la determinazione della platea dei beneficiari non si è fatta distinzione tra le diverse tipologie di permesso di soggiorno o di durata della residenza, le quali pertanto non dovrebbero incidere sui profili finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che, al di là delle valutazioni fatte a scopo prudenziale nella relazione tecnica sul testo, in sede di esame degli emendamenti non si possono non considerare i risparmi che, seppur non contabilizzati, evidentemente deriveranno dal restringimento dell'ambito dei destinatari del beneficio, per effetto dei requisiti di residenza e di soggiorno.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nell'esprimere perplessità sul metodo seguito per la segnalazione degli emendamenti più qualificanti, alla luce dell'approccio che il Governo sembra adottare per la valutazione dei profili finanziari, ritiene necessario che la maggioranza e l'Esecutivo facciano chiarezza sulle questioni politiche che restano ancora da sciogliere. Chiede, inoltre, delucidazioni sull'esito della valutazione degli emendamenti che affrontino tematiche analoghe a quelle oggetto delle proposte accantonate.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la discussione degli aspetti politici del provvedimento è rimessa alla Commissione di merito, si sofferma sul metodo e sulle finalità delle segnalazioni degli emendamenti più rilevanti da parte dei Gruppi parlamentari, che dovrebbero limitarsi a proposte compatibili con l'impianto del provvedimento, in modo che possano crearsi spazi per l'accoglimento di alcune istanze delle opposizioni.

Segnala inoltre la possibilità, già conosciuta dalla prassi, di rivalutare il parere espresso su una proposta, ove si ponga un'esigenza di omogeneità con emendamenti di analogo oggetto.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ribadisce che lo scopo del proprio Gruppo, nel dare la disponibilità a segnalare poche proposte a cui si annette una particolare valenza, non è tanto quello di favorire il loro accoglimento, quanto soprattutto creare i presupposti per una discussione nel merito di proposte anche radicalmente alternative, in modo che emergano le differenze politiche di fondo tra le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel richiamare la prassi molto più rigida seguita nelle precedenti legislature per la valutazione degli emendamenti esigenti la predisposizione di una relazione tecnica, considera apprezzabile l'impostazione adottata dal Presidente in questa legislatura, che in effetti sembra aprire maggiori spazi di approfondimento e di discussione per le proposte delle opposizioni, anche di particolare complessità.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalando che è stato richiesto l'accantonamento delle proposte 3.1 e 3.305.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione dei relatori sulla onerosità delle proposte da 3.2 a 3.250, da 3.253 a 3.285, degli emendamenti 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294 e 3.295, nonché da 3.324 a 3.327. Esprime quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.328 e 3.330.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.305.

Alla luce del dibattito svoltosi e delle risposte fornite dal rappresentante del GOVERNO, i relatori [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) e Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), illustrano la seguente proposta di

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24, 1.27, 2.1, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, da 2.127 a 2.190, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, da 2.274 a 2.292, 2.324, 2.325, 2.326, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.347, 2.348, da 2.349 a 2.507, 2.508, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.553, 2.554, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.565, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, da 3.2 a 3.250, da 3.253 a 3.285, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294, 3.295, 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.324, 3.325, 3.326, 3.327, 3.328 e 3.330.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, fatta eccezione per le proposte 1.2, 1.3, 1.25, 2.8, 2.327, 2.518, 2.545, 2.552, 2.555, 2.558, 2.566, 3.1 e 3.305, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (pom.) del 15/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019  
**123ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti all'articolo 4, avvertendo peraltro che la proposta 4.27 è stata riformulata nell'emendamento 2.578, già 4.27 (testo 2), per il quale prospetta un parere di semplice contrarietà.

Chiede inoltre di accantonare le proposte 4.4 e 4.152.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati per maggiori oneri o per richiesta di relazione tecnica e propone, altresì, di accantonare l'emendamento 2.578, già 4.27 (testo 2), per consentire un approfondimento.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel rilevare che alcuni degli emendamenti ampliativi della platea dei potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza sono stati accantonati, mentre su altri la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reputa opportuna una valutazione omogenea per tutte le proposte di analoga portata.

Il PRESIDENTE osserva come la diversità di valutazione possa trovare motivazione nella differenza circa i profili finanziari degli emendamenti.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiedendo di accantonare le proposte 5.48, 5.49 e 5.87.

Il senatore [MANCA](#) (PD) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.2.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.88 segnalato dal relatore come foriero di maggiori oneri.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di verificare se il Governo abbia a disposizione gli elementi istruttori sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,10.*

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si sofferma sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, proponendo l'accantonamento delle proposte 6.1, 6.2, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5.

Il senatore [MANCA](#) (PD) chiede di tenere accantonato anche l'emendamento 6.3, analogo al 6.2.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) concorda con tale proposta.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) reputa quindi opportuno l'accantonamento anche dell'emendamento 6.4, relativo alla medesima tematica, ossia la gestione e il coordinamento delle piattaforme digitali.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6 recanti maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 7.44.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) chiede di accantonare anche l'emendamento 7.0.1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 7.43, mentre concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.45.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) chiede di accantonare le proposte 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.35 e 8.36 che prevedono la restituzione del beneficio del reddito di cittadinanza solo in caso di licenziamento disposto entro un determinato limite temporale.

Chiede poi di accantonare anche la proposta 8.40 che inserisce i beneficiari del reddito di cittadinanza tra i soggetti che possono essere assunti, senza limiti di età, tramite contratti di apprendistato



professionalizzante.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime quindi un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 8, recanti maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti recanti criticità di carattere finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

In merito poi agli emendamenti riferiti all'articolo 10, formula una valutazione contraria sull'emendamento 10.4, mentre concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.9.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) fa poi presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 11, mentre, in merito all'articolo 12, propone di accantonare la proposta 12.31.

Il senatore [MANCA](#) (PD) segnala l'emendamento 12.9, che affronta il tema degli organici dei centri per l'impiego. Nel chiederne l'accantonamento, invita il Governo a svolgere una riflessione su tale tematica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma una valutazione contraria sull'emendamento 12.9, per assenza di relazione tecnica, ferma restando la disponibilità ad un accantonamento in ragione dell'importanza politica della proposta.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), ricollegandosi ai rilievi del senatore Manca, sottolinea l'importanza di emendamenti che affrontano il tema della stabilizzazione del personale dei centri per l'impiego e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Al riguardo, si sofferma sulla portata normativa della proposta 12.26, chiedendone l'accantonamento.

Il sottosegretario Laura CASTELLI evidenzia come le proposte 12.9 e 12.26 risultino incompatibili con la struttura della relazione tecnica del decreto-legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), nel giudicare accoglibile la richiesta di accantonare l'emendamento 12.26, ritiene invece che sull'emendamento 12.9 non possa che esprimersi una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime poi un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 12 indicati dal relatore per criticità di ordine finanziario.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) chiede di accantonare le proposte 13.4, 13.0.3 e 13.0.8.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime quindi un avviso contrario su tutte le ulteriori proposte segnalate dal relatore.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, la relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare le proposte 14.5, 14.18 e 14.0.3 per un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso contrario su tutti i restanti emendamenti

all'articolo 14 segnalati dalla relatrice per problemi di carattere finanziario.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 15, chiedendo l'accantonamento delle proposte 15.3, 15.5, 15.0.4 e 15.0.5.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede di accantonare anche l'emendamento 15.2 relativo alla tematica dei lavori usuranti e quindi analogo al 15.3.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime quindi un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 15 recanti problemi di ordine finanziario.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga poi gli emendamenti riferiti all'articolo 16, proponendo di accantonare le proposte 16.1, 16.7 e 16.9.

Sui restanti emendamenti all'articolo 16 indicati dalla relatrice, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica o in quanto recanti maggiori oneri.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga quindi gli emendamenti riferiti agli articoli 17, 18 e 19 segnalati per questioni di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dalla relatrice, relative agli articoli da 17 a 19.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di accantonare le proposte 20.8, 20.22 e 20.23.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) chiede di accantonare anche l'emendamento 20.26 sulla contribuzione volontaria a carico delle risorse di impresa.

La RELATRICE reputa quindi opportuno chiedere l'accantonamento anche dell'emendamento 20.27 analogo al 20.26.

Sui restanti emendamenti all'articolo 20 segnalati dalla relatrice, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso negativo.

Altresì, formula una valutazione contraria sulla proposta 21.2, mentre ritiene che l'emendamento 22.7 non abbia problemi di carattere finanziario.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 23, 24 e 25, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare le proposte 23.5, 23.11, 23.46 (già 23.17), 23.21, 24.8, 25.4, 25.0.3 e 25.0.4.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto della richiesta di accantonamento, si esprime in senso contrario sulle ulteriori proposte segnalate dalla relatrice riferite agli articoli da 23 a 25.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 26, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 26.0.2.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede di tenere accantonato anche l'emendamento 26.0.3, oltre agli analoghi 26.0.4 e 26.0.5.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) avanza la richiesta di accantonamento della proposta 26.0.6, che esclude le pensioni di guerra dalla determinazione dei limiti di reddito ai fini del riconoscimento

dell'assegno e della pensione sociale.

La rappresentante del GOVERNO si esprime quindi in senso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 26 segnalati dalla relatrice.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 27, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare le proposte 27.0.1 e 27.0.2 che estendono, rispettivamente, agli enti senza scopo di lucro e alle associazioni sportive senza scopo di lucro la possibilità di ricorrere ai contratti di prestazione occasionale.

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 27 segnalati dalla relatrice per problemi di ordine finanziario, nonché sull'emendamento 28.4 per il quale viene richiesta la relazione tecnica.

Altresì, fa presente come gli emendamenti 1.2 e 1.3 del Partito Democratico, accantonati nell'odierna seduta antimeridiana, modificano radicalmente l'impianto di politica sociale ed economica posto a base del decreto-legge in esame.

Ferma restando la contrarietà nel merito da parte del Governo, prospetta alla Commissione la possibilità di esprimere su tali proposte un parere di semplice contrarietà motivato dalla loro rilevanza politica. Peraltro, osserva come tale proposta trovi una motivazione nei tempi oggettivamente ristretti per l'esame del decreto-legge che mal si conciliano con quelli necessari ad acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nell'accogliere la proposta di espressione di un parere di semplice contrarietà, fa tuttavia presente come l'acquisizione della relazione tecnica sarebbe stata opportuna per consentire un dibattito effettivo su proposte emendative alternative all'impianto del decreto-legge.

Osserva come la mancata acquisizione della relazione tecnica rischi di vanificare il metodo della segnalazione, ai fini dell'accantonamento, di emendamenti politicamente delicati per i quali, peraltro, la relazione tecnica non implicherebbe una condivisione sul merito della proposta.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), nel prendere atto dell'interlocuzione tra l'Esecutivo e il gruppo del Partito Democratico, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.2 e 1.3, motivato dalla rilevanza politica che i presentatori attribuiscono a tali proposte.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il Governo, i relatori [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) propongono pertanto la votazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.6, 4.18, 4.27, 4.103, 4.105, 4.133, 4.153, 5.88, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 7.43, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.23, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.42, 8.46, 8.49, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 10.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.17, 12.18, 12.25, 12.27, 12.28, 12.33, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.0.1, 12.0.2, 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.0.1, 14.0.7, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.1, 15.0.2, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.0.1, 17.1, 17.0.1, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14,

23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.22, 23.20, 24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7, 24.0.1, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 26.1, 26.2, 26.0.1, 26.0.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.0.3 e 28.4. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.21. Sugli emendamenti 7.45 e 10.9, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine, fatta eccezione per le proposte 4.4, 2.578 (già 4.27 (testo 2)), 4.152, 5.48, 5.49, 5.87, 5.0.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 7.44, 7.0.1, 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.35, 8.36, 8.40, 12.26, 12.31, 13.4, 13.0.3, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.22, 20.23, 20.26, 20.27, 23.5, 23.11, 12.46 (già 23.17), 23.21, 24.8, 25.4, 25.0.3, 25.0.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 27.0.1 e 27.0.2, il cui esame resta sospeso. Sugli emendamenti 1.2 e 1.3, già accantonati nella seduta antimeridiana, il parere è di semplice contrarietà."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## 1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 124 (ant.) del 18/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019  
**124ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ricorda gli emendamenti accantonati e illustra le riformulazioni relative al disegno di legge in titolo.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare, in merito all'articolo 1, la compatibilità con il meccanismo di salvaguardia (estensione pensione di cittadinanza a nuclei con persone con disabilità) delle proposte 1.25 e 1.25 (testo 2).

In merito all'articolo 2, occorre valutare gli effetti con riguardo alla modifica del requisito patrimoniale

mobiliare dell'emendamento 2.8; occorre valutare gli effetti finanziari dell'incremento dei massimali del valore del patrimonio mobiliare per i componenti con disabilità della proposta 2.327.

L'emendamento 2.518, modificando il comma 3, attenua il divieto di corresponsione del reddito di cittadinanza in caso di dimissioni volontarie di uno dei componenti del nucleo familiare: occorre valutarne la compatibilità con il meccanismo di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, commi 9 e seguenti. Richiede la relazione tecnica (revisione della scala di equivalenza) sulle proposte 2.545 e 2.545 (testo 2) e sull'emendamento 2.552. Richiede la relazione tecnica (maggiorazione Rdc per sostegno alla formazione del figlio maggiorenne) sulle proposte 2.555 e 2.555 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.558, mentre comporta maggiori oneri la proposta 2.566.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.1.

In merito all'emendamento 3.305, occorre valutare i profili finanziari della proposta, che prevede un solo rinnovo del Rdc per un periodo pari alla prima erogazione, ma elimina la sospensione dell'erogazione per un mese.

Con riguardo alle proposte emendative riguardanti l'articolo 3, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.4. In merito alla proposta 4.4 (testo 2), occorre valutare la compatibilità con il meccanismo di salvaguardia (oneri assicurativi per la partecipazione ai progetti dei comuni a carico di Rdc). Sull'emendamento 2.578 (già 4.27 (testo 2)), occorre valutare i profili finanziari della proposta, che scomputa dai requisiti per Rdc il reddito del familiare denunciato per abusi (proposto parere di semplice contrarietà).

Con riferimento all'emendamento 4.152, occorre valutare la disponibilità delle risorse per la proposta emendativa, che estende ai beneficiari del reddito di cittadinanza un'integrazione e sostegno al reddito a valere su un fondo istituito presso il Ministero del lavoro.

Riguardo all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 5.48 e 5.49, che consentono di presentare le richieste di pensione di cittadinanza anche presso gli istituti di patronato. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse dell'emendamento 5.0.2, che aumenta da un terzo alla metà la quota del fondo povertà da destinare all'assunzione di assistenti sociali.

In merito all'articolo 6, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 7 degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, che intervengono sulle modalità di gestione e di coordinamento delle piattaforme digitali.

Sulla proposta 6.2 (testo 2), in materia di coordinamento delle piattaforme con i sistemi informativi regionali del lavoro, con la previsione di una clausola di invarianza, occorre valutare i profili finanziari.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.18, che allenta i requisiti per l'autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza fiscale (CAF). Richiede una relazione tecnica sulla proposta 6.0.1, che - recando apposita quantificazione degli oneri e copertura - esenta le spese per il personale dei comuni connesse all'attuazione del provvedimento in esame dalle disposizioni sul contenimento della spesa.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 (analoghi al 6.0.1, ma senza copertura).

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 7, occorre valutare le proposte 7.44 e 7.44 (testo 2), che danno accesso al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro a tutte le informazioni e banche dati gestite dall'INPS a fini ispettivi. Occorre valutare gli effetti dell'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni, anche più favorevoli, per infedele asseverazione da parte dei CAF, prevista dall'emendamento 7.0.1.

In merito all'articolo 8, occorre valutare i profili finanziari dell'applicazione delle agevolazioni anche ai datori di lavoro domestico prevista dall'emendamento 8.2 (testo 2). occorre valutare i profili finanziari delle proposte 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.35 e 8.36, che prevedono la restituzione del beneficio (incentivo per le imprese) solo in caso di licenziamento entro un certo limite temporale

Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 8.40 e 8.40 (testo 2), che inseriscono i beneficiari

del Rdc tra coloro che possono essere assunti, senza limiti di età, tramite contratti di apprendistato professionalizzante, che godono di benefici contributivi

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 12.26, 12.31 e 12.31 (testo 2) - stabilizzazione contratti a tempo determinato ricerca INAIL - .

In relazione all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che trasferisce alle Province autonome le risorse per il potenziamento dei centri per l'impiego. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.0.3 e 13.0.8.

In merito all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 14.5 e 14.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 14.18.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica sulle proposte 15.2, 15.3, 15.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.0.4 e 15.0.5.

In merito all'articolo 16, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.1, 16.7 e 16.9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, chiede la relazione tecnica sulla proposta 20.8.

Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.22 e 20.23 che prevedono, per alcune fattispecie, esclusioni di periodi contributivi ai fini del riscatto. occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti in tema di contribuzione volontaria a carico delle risorse di impresa 20.26 e 20.27.

In merito all'articolo 23, richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.5, 23.5 (testo 2), 23.11 e 12.46 (già 23.17). Comporta maggiori oneri l'emendamento 23.21.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 24.8.

Con riferimento all'articolo 25, occorre valutare l'inserimento nella proposta 25.4 del divieto di corrispondere gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese in favore dei componenti integrati del consiglio di amministrazione dell'INPS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.3. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo 25.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 26, richiede la relazione tecnica sulle proposte 26.0.2 e 26.0.3, analogo agli emendamenti 26.0.4 e 26.0.5. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 26.0.6, che esclude le pensioni di guerra per la determinazione dei limiti di reddito ai fini del riconoscimento dell'assegno e della pensione sociale.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 27, chiede conferma dell'assenza di oneri per gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2, che estendono rispettivamente agli enti senza scopo di lucro e alle associazioni sportive senza scopo di lucro la possibilità di ricorrere ai contratti di prestazione occasionale.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), come già anticipato per le vie brevi, chiede la revisione del parere reso dalla Commissione, nelle sedute di venerdì, su un elenco di 23 emendamenti, dei quali il Gruppo PD ritiene ingiustificata la valutazione contraria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Specifica che il riesame è richiesto, in via prioritaria, per le proposte 4.18, 12.9, 12.17, 12.18, 12.25, 12.27, 12.33 e 12.44.

Il presidente [PESCO](#) accoglie, in via eccezionale, la richiesta del senatore Misiani di rivedere il parere già espresso dalla Commissione, limitando tuttavia il riesame ai soli otto emendamenti per i quali è stata segnalata la priorità.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, sull'emendamento 4.18, fa presente che la proposta sembra comportare un incremento della platea di coloro che si avvalgono dei servizi dei Centri per l'impiego, determinando così il rischio di compromettere l'erogazione delle prestazioni di assistenza da parte dei cosiddetti "navigator". Ritiene pertanto opportuno confermare, al riguardo, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nell'escludere che la proposta comporti un aumento degli aventi diritto al beneficio, chiarisce come essa sia diretta ad assicurare una finalizzazione più mirata dei fruitori dei

Centri per l'impiego, che verrebbero limitati, in via di prima applicazione, ai soli disoccupati di lungo periodo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) non concorda con la lettura data all'emendamento dal senatore Misiani, mettendo in risalto il rischio di effetti finanziari onerosi derivanti dall'allargamento dell'ambito operativo dell'articolo 5, comma 5.

Il [PRESIDENTE](#), nel segnalare il contenuto della lettera *d*) dell'emendamento, che sembra determinare in effetti l'incremento della platea dei fruitori di servizi dei Centri per l'impiego, ritiene comunque necessario, per valutare i profili finanziari della proposta, acquisire una relazione tecnica, in mancanza della quale risulta inevitabile confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

IL RELATORE prospetta, pertanto, la conferma del parere contrario per i profili finanziari sull'emendamento 4.18.

Si dichiarano in disaccordo su tale prospettazione i senatori [MISIANI](#) (PD) e [MANCA](#) (PD).

IL PRESIDENTE, in merito all'emendamento 12.9, ritiene che la proposta comporta una modifica della destinazione delle risorse, spostate dall'ANPAL alle Regioni, nonché il cambiamento delle modalità di copertura.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel richiamare il contenuto della relazione tecnica del provvedimento, osserva che la proposta in esame determina uno stravolgimento, dal punto di vista finanziario, delle modalità di copertura degli oneri correlati al rafforzamento dei servizi necessari all'attuazione del reddito di cittadinanza, e pertanto conferma l'avviso contrario già in precedenza espresso.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) precisa che la finalità dell'emendamento è quella di sostituire il rafforzamento dell'ANPAL mediante contratti di natura temporanea con il potenziamento, tramite assunzioni di carattere permanente, del personale delle regioni da destinare alle attività di supporto alla formazione e al reinserimento lavorativo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva come la proposta in esame preveda una copertura a decorrere dal 2021, lasciando pertanto scoperta, dal punto di vista finanziario, l'attività di supporto all'avvio del Rdc per il 2019 e il 2020.

Il senatore [MANCA](#) (PD) si dichiara in disaccordo con le considerazioni del senatore Dell'Olio, che sembrano esulare dai profili strettamente finanziari della proposta, meritevoli di un approfondimento specifico e ulteriore.

Il relatore, [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), alla luce degli interventi, prospetta la conferma del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 12.9.

Con riferimento agli emendamenti 12.17 e 12.18, il sottosegretario Laura CASTELLI rammenta che la valutazione di onerosità è dipesa dalla previsione di una copertura triennale a fronte di un onere permanente.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) rileva un ulteriore profilo di criticità, rappresentato dalla previsione nelle proposte in esame di un tetto di spesa a fronte della configurabilità di situazioni di diritto soggettivo.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) replica all'obiezione della senatrice Pirro che il vigente comma 4



dell'articolo 12 presenta una modalità di copertura analoga a quella prevista dai due emendamenti in discussione, ritenendo pertanto infondato l'argomento.

Il PRESIDENTE segnala che l'impiego delle risorse a valere sul FISPE, di cui al comma 1 dell'articolo 28, va ad intaccare le coperture degli oneri previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) non condivide tale interpretazione, ritenendo invece che lo spostamento delle risorse operato dall'emendamento non modifichi, nel complesso, l'equilibrio finanziario del provvedimento.

Il relatore, [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta, sulla base degli interventi svolti, la conferma del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.17 e 12.18.

Con riguardo agli emendamenti 12.25, 12.27 e 12.33, il PRESIDENTE ricorda che i relatori avevano, in sede istruttoria, chiesto la conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, in parte a valere sui fondi speciali di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze e in parte gravanti sul FISPE.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) segnala che gli emendamenti 12.25 e 12.27 hanno un contenuto analogo alla proposta 12.26, già accantonata nella seduta pomeridiana di venerdì.

Il RELATORE prospetta l'accantonamento delle tre proposte in esame, al fine di verificare la capienza dei fondi a valere sul FISPE, attesa invece la disponibilità delle risorse sui fondi speciali.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme.

Il [PRESIDENTE](#), con riguardo all'emendamento 12.44, fa presente che la Commissione aveva chiesto di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

I senatori Elisa [PIRRO](#) (M5S) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) segnalano che la proposta in esame è analoga all'emendamento 12.43.

Il RELATORE, con riguardo agli emendamenti 12.43 e 12.44, prospetta, a rettifica della precedente valutazione di contrarietà, l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme al relatore.

Sulla base delle interlocuzioni svolte, il relatore, [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.18, 12.9, 12.17, 12.18, 12.25, 12.27, 12.33, 12.43 e 12.44, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana di venerdì 15 febbraio 2019, esprime, per quanto di propria competenza, sulle proposte 12.43 e 12.44 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Conferma un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.18, 12.9, 12.17 e 12.18.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 12.25, 12.27 e 12.33."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## 1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 125 (pom.) del 18/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019  
**125ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra le ulteriori riformulazioni trasmesse fino alle ore 18 di oggi, nonché gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.578 (testo 2); sulle proposte 12.25, 12.27 e 12.33 chiede conferma della disponibilità delle risorse sul Fisce poste a copertura; sulle proposte 13.0.3 (testo 2) e 14.28 (testo 2) richiede la relazione tecnica; segnala la necessità di rettificare il parere non ostativo precedentemente reso, per un errore di trasmissione, sull'emendamento 15.0.3, in quanto foriero di maggiori oneri; richiede infine sulla proposta 28.4 (testo 2) la relazione tecnica.

Il presidente [PESCO](#) constata con rammarico l'assenza del rappresentante del Governo, stante anche la mancata predisposizione degli elementi istruttori necessari per formulare il parere sui restanti emendamenti da esaminare.

Propone pertanto di sconvocare la seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, e di anticipare la

seduta antimeridiana di domani alle ore 8,30.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) giudica vergognoso ed inaccettabile un metodo di lavoro basato su continui rinvii e dilazioni, con la conseguenza di svilire il ruolo della Commissione bilancio e mortificare il Parlamento.

Ritiene che la condotta della maggioranza e del Governo non sia rispettosa delle opposizioni, invitando il Presidente a valutare l'ipotesi delle dimissioni per uscire da una situazione così imbarazzante.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) stigmatizza fortemente l'accaduto, ritenendo profondamente inaccettabile che la Commissione sia condizionata, nella propria organizzazione dei lavori, dai rinvii della "piattaforma Rousseau".

Reputa questo modo di procedere, posto in essere dalla maggioranza e dal Governo, del tutto irrispettoso del ruolo del Parlamento e delle prerogative delle opposizioni.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) si unisce alle considerazioni svolte dai senatori intervenuti, invitando la maggioranza a risolvere i propri problemi interni e suggerendo che la Commissione bilancio torni a convocarsi soltanto quando tutte le questioni saranno chiarite e il Governo sarà pronto a fornire i necessari elementi istruttori.

Ritiene infine scorretto e poco serio un atteggiamento basato su continui rinvii nello svolgimento delle sedute.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera censurabile l'assenza di un rappresentante del Governo che avrebbe dovuto quanto meno informare i senatori delle difficoltà nel fornire i chiarimenti richiesti.

Constata una permanente umiliazione di questo consesso da parte della maggioranza e dell'Esecutivo, richiamando la Presidenza allo svolgimento del proprio ruolo istituzionale che è quello di garantire la funzione e le prerogative dell'intera Commissione e non solo gli interessi dei Gruppi di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto delle osservazioni formulate dai senatori, esprime il proprio rammarico per i continui rinvii dovuti alla difficoltà per il Governo di fornire i chiarimenti richiesti, sintomo questo dell'esistenza di problemi da affrontare e risolvere.

Nel ribadire la propria costernazione per il disagio prodotto, propone comunque di aggiornare il seguito dell'esame del disegno di legge alle ore 8,30 di domani.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni precedentemente svolte dai senatori intervenuti, richiama l'esigenza, già più volte manifestata, di contemperare l'organizzazione dei lavori della Commissione con lo svolgimento di tutti i compiti correlati all'esercizio del mandato parlamentare, ivi inclusi quelli legati al territorio.

Infatti considera quasi offensivo ritenere che l'esercizio dell'attività parlamentare si esaurisca nella sola presenza in Assemblea e nelle Commissioni, senza la dovuta considerazione degli impegni connessi ai collegi di elezione.

Dopo rapidi interventi sull'ordine dei lavori da parte dei senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), Roberta [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno posticipare la seduta antimeridiana di domani delle ore 9 a dieci minuti dopo la conclusione o la prima sospensione utile dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA*

*ANTIMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, lunedì 18 febbraio 2019, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Comunica, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, martedì 19 febbraio 2019, già convocata alle ore 9, è posticipata a dieci minuti dopo la conclusione ovvero dopo la prima sospensione utile dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

## 1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 126 (pom.) del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019**  
**126ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

I relatori [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) e Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustrano le ulteriori riformulazioni trasmesse fino alle ore 11 di oggi, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 4.99 (testo 2) e 4.150 (testo 2); in merito alla proposta 13.0.3 (testo 3), richiedono la relazione tecnica.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) riepiloga, quindi, le valutazioni relative agli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 1.25 e 1.25 (testo 2), trattandosi in entrambi i casi di proposte particolarmente onerose, anche se apprezzabili e condivisibili nella finalità. Il Governo si impegna, pertanto, a individuare le risorse necessarie alla predisposizione di un testo sostenibile dal punto di vista finanziario, ai fini della presentazione nelle fasi successive dell'esame del provvedimento.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta, quindi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui due emendamenti riferiti all'articolo 1.  
Passa poi a richiamare le valutazioni relative agli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.327, manifestando al contempo l'intendimento del Governo di individuare una idonea copertura alla proposta, di cui riconosce la valenza sociale. Allo stesso modo, si dichiara in senso contrario sugli emendamenti 2.555 e 2.555 (testo 2), che affrontano una tematica meritevole di considerazione, ma non accettabile nella presente formulazione. Manifesta inoltre una valutazione di contrarietà, per mancanza della relazione tecnica o per effetti onerosi non quantificati e non coperti, sulle proposte 2.545 e 2.545 (testo 2), 2.552, 2.558, 2.566 e 2.578.  
Non ha invece osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 2.8, 2.518 e 2.578 (testo 2).

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti al Governo sulla valutazione di neutralità finanziaria dell'emendamento 2.518.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel richiamare le note istruttorie del Ministero del lavoro, risponde che la proposta non comporta una revisione degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, la quale prudenzialmente non ha contabilizzato le conseguenze finanziarie derivanti dalla esclusione del reddito di cittadinanza per i nuclei familiari nei casi di disoccupati per dimissioni volontarie.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.327, 2.545, 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566 e 2.578, mentre per le proposte 2.8, 2.518 e 2.578 (testo 2), il parere è non ostativo.  
Passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 3, dei quali riepiloga la valutazione formulata in sede istruttoria.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 3.1, in mancanza della relazione tecnica necessaria alla quantificazione degli oneri e alla valutazione della copertura, mentre non ha osservazioni, sotto il profilo finanziario, sulla proposta 3.305.

Il presidente [PESCO](#), con riguardo all'emendamento 3.305, ritiene opportuno svolgere un supplemento istruttorio, in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'eliminazione della sospensione per un mese in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente che la proposta non presenta criticità dal punto di vista finanziario, pur necessitando di una riformulazione per i profili di merito, che sarà presentata presso la Commissione referente.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta, quindi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1, restando invece al momento sospesa la valutazione della proposta 3.305, in attesa di un approfondimento dell'istruttoria.  
Passa poi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 4, richiamando le relative valutazioni.

Il sottosegretario Laura CASTELLI manifesta un avviso di nulla osta sull'emendamento 4.4 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*), mentre si esprime in senso contrario, per i profili finanziari, sulla restante parte del suddetto emendamento, sul testo base 4.4 e sulla proposta 4.152, che affronta tematiche meritevoli di una riconsiderazione mediante la predisposizione di un testo adeguato anche dal punto di vista finanziario.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta, pertanto, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.4 e 4.152, non essendovi invece osservazioni sulla lettera *b*) della proposta 4.4 (testo 2).  
Passa poi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 5, di cui riepiloga le valutazioni già espresse sui profili finanziari.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula, sulle proposte 5.48 e 5.49, un avviso di nulla osta condizionato, per i profili finanziari, all'inserimento di una clausola di invarianza, mentre si dichiara in senso contrario, dal punto di vista della finanza pubblica, sugli emendamenti 5.87 e 5.0.2.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ritiene ingiustificato il parere contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 5.0.2, volta al rafforzamento dei servizi territoriali mediante una diversa distribuzione delle risorse già stanziato dal provvedimento sul cosiddetto "fondo povertà", senza che ciò determini un incremento delle dotazioni.

Il sottosegretario Laura CASTELLI evidenzia che una diversa ripartizione delle risorse stanziato per il provvedimento può incidere sull'equilibrio finanziario complessivo, e pertanto risulta necessaria una relazione tecnica, in mancanza della quale il parere non può che essere contrario.

Il sottosegretario GARAVAGLIA segnala come l'emendamento possa determinare una distrazione delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del decreto-legge in esame. Inoltre, l'assunzione di assistenti sociali comporta, evidentemente, oneri che andrebbero coperti in modo autonomo.

Il senatore [MANCA](#) (PD) contesta tale valutazione, che prefigura, ancora una volta, un uso pregiudiziale della richiesta di relazione tecnica, tale da ledere, alla fine, le prerogative delle opposizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) osserva come, per proposte emendative di questo tipo, non si possa prescindere dalla predisposizione di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) obietta come il "fondo povertà" non presenti specifici vincoli o finalizzazioni e pertanto, non ponendosi problemi di copertura, potrebbe giustificarsi al massimo un parere di semplice contrarietà.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), alla luce della discussione, prospetta un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza per le proposte 5.48 e 5.49, un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 5.87, e infine un parere di contrarietà semplice sulla proposta 5.0.2.



Passa quindi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 6, di cui riepiloga le osservazioni già formulate.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, formula un avviso di nulla osta condizionato all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre non ci sono osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 6.2 (testo 2) e 6.18. La valutazione è invece contraria, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5, che introducono nei bilanci dei comuni oneri strutturali e permanenti, che non consentirebbero agli enti interessati di raggiungere l'equilibrio finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (PD), intervenendo sull'emendamento 6.0.2, sottolinea come la proposta sia volta ad affrontare il problema della sostenibilità finanziaria delle nuove funzioni affidate ai comuni dal provvedimento in esame, nel presupposto che sia implausibile farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede lumi sugli intendimenti del Governo al riguardo, considerate le evidenti contraddizioni tra i vincoli finanziari preesistenti e i nuovi compiti attribuiti ai comuni.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel condividere l'importanza e la delicatezza del tema, su cui c'è grande attenzione da parte del Governo, segnala che si tratta di una delle questioni all'esame del tavolo per la riforma del Testo Unico degli enti locali, coordinato dal Ministero dell'interno.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che la tematica della sostenibilità finanziaria delle funzioni degli enti territoriali è oggetto, altresì, degli accordi in via di definizione tra lo Stato e le Regioni, in relazione alla riforma del finanziamento del sistema sanitario.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta, pertanto, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5, un parere non ostativo sugli emendamenti 6.2 (testo 2) e 6.18, nonché un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. Passa poi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 7, di cui riepiloga le valutazioni già espresse.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 7.44 e 7.44 (testo 2), in mancanza di una relazione tecnica che ne verifichi l'assenza di oneri, mentre non ha osservazioni sulla proposta 7.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), intervenendo in merito all'emendamento 7.44 (testo 2), chiede se non sia sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, trattandosi semplicemente dell'accesso a banche dati già esistenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI ribadisce l'esigenza di acquisire, al riguardo, una valutazione da parte del Ministero del lavoro, anche in considerazione della delicatezza dei rapporti tra le amministrazioni coinvolte.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prospetta un parere di contrarietà semplice sulle proposte 7.44 e 7.44 (testo 2), mentre la valutazione è non ostativa sull'emendamento 7.0.1. Passa quindi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 8, di cui riepiloga i rilievi precedentemente illustrati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si dichiara in senso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte

8.2 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.35, 8.36, 8.40 e 8.40 (testo 2), ravvisandosi al riguardo profili di onerosità che richiederebbero una relazione tecnica per la quantificazione e la copertura.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) non comprende le ragioni dell'avviso contrario espresso, dal punto di vista finanziario, sull'emendamento 8.18, che prevede l'inserimento dell'obbligo della reintegrazione per i lavoratori licenziati dai datori di lavoro beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 8.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), associandosi alle osservazioni del senatore Errani, considera incomprensibile la valutazione negativa della proposta, che appare neutrale se non virtuosa per le casse pubbliche.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che l'emendamento, introducendo regole più restrittive di quelle vigenti per i licenziamenti, potrebbe avere effetti disincentivanti sulle assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ritiene che l'argomento addotto dal sottosegretario Garavaglia attenga al merito e non ai profili finanziari della proposta in discussione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) osserva che, a suffragare i profili di onerosità dell'emendamento, basta richiamare le tesi sostenute dai governi della scorsa legislatura per l'abrogazione dell'articolo 18.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) configura, sulla proposta 8.18, un parere di contrarietà semplice per oneri indiretti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA rileva profili di criticità dal punto di vista finanziario anche nelle proposte 8.20, 8.21, 8.22, 8.35 e 8.36, in quanto, ponendo un limite temporale per i licenziamenti contemplati dalla disposizione, determinano evidentemente una riduzione delle restituzioni degli incentivi da parte delle imprese beneficiarie.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), nel contestare tale lettura, fa presente che il limite temporale ha in realtà l'effetto di incentivare le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), alla luce degli interventi, prospetta un parere di semplice contrarietà anche sulle proposte 8.20, 8.21, 8.22, 8.35 e 8.36, mentre il parere risulta contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.40 e 8.40 (testo 2).

Passa quindi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 12, di cui riepiloga le valutazioni già espresse.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 12.26, in mancanza della relazione tecnica, mentre non ha osservazioni sulle proposte 12.31 e 12.31 (testo 2). Sugli emendamenti 12.25, 12.27 e 12.33, reputa adeguata una valutazione di contrarietà semplice, considerato che il Governo ha stabilito di destinare ad altre priorità le risorse del FISPE utilizzate a copertura delle suddette proposte.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) ritiene ingiustificato, in assenza di un impegno giuridicamente già definito sulle risorse del FISPE, il parere contrario sulle proposte 12.25, 12.27 e 12.33.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che la procedura per vincolare i fondi del FISPE risulta in via di conclusione.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) in merito all'emendamento 12.26, il

sottosegretario Laura CASTELLI risponde che, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la modalità di copertura utilizzata nella proposta risulta inidonea ad assicurare adeguate risorse, non potendosi impiegare l'incremento della tassazione sui consumi per coprire spese certe e permanenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) giudica contraddittoria e paradossale tale argomentazione, che finirebbe per inficiare la validità delle stesse clausole di salvaguardia previste dalla legge di bilancio, che utilizzano a copertura delle spese dello Stato la previsione dell'incremento futuro dell'IVA.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) prospetta, quindi, un parere di contrarietà semplice sulle proposte 12.25, 12.27 e 12.33, la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 12.26, mentre la valutazione è non ostativa per le proposte 12.31 e 12.31 (testo 2). Passa poi a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 13, dei quali richiama le valutazioni sui profili finanziari.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula, al riguardo, un avviso di nulla osta sulle proposte 13.4, 13.0.3, 13.0.3 (testo 2) e 13.0.3 (testo 3), mentre si dichiara in senso negativo, per i profili di finanza pubblica, sull'emendamento 13.0.8, per oneri non quantificati e non coperti.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità che il Governo produca, con riferimento agli emendamenti 12.31 e 13.0.3 ovvero alle relative riformulazioni, una relazione tecnica verificata, in considerazione della rilevante portata finanziaria delle suddette proposte, che attengono alle assunzioni nel pubblico impiego.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) prospetta un parere non ostativo sulle proposte 13.4, 13.0.3, 13.0.3 (testo 2) e 13.0.3 (testo 3), mentre per l'emendamento 13.0.8, ritiene appropriata la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) passa a trattare gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 14, di cui richiama le valutazioni sui profili finanziari.

Il sottosegretario Laura CASTELLI manifesta un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2) e 14.0.3, per oneri pensionistici e previdenziali o in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede, con riguardo all'emendamento 14.0.3, di non esprimere un parere di contrarietà per i profili finanziari, al fine di consentire alla Commissione lavoro di discuterne il contenuto nel merito.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, pur condividendo la rilevanza del tema affrontato dalla proposta, fa presente che la formulazione in esame risulta purtroppo molto onerosa e, pertanto, in assenza di adeguata copertura, non è possibile evitare un parere contrario.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, pertanto, l'espressione di un parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati o riformulati riferiti all'articolo 14. Passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati o riformulati riferiti agli articoli 15 e 16.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso contrario, per maggiori oneri o in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne la copertura, sugli emendamenti 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7 e 16.9.

Dopo un intervento del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), che ritiene necessario per il Governo chiarire i propri intendimenti sulle tematiche oggetto delle proposte riferite all'articolo 16, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, su tutti gli emendamenti accantonati o riformulati relativi agli articoli 15 e 16, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati o riformulati riferiti agli articoli 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, dei quali riepiloga le valutazioni sui profili finanziari.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sulla proposta 20.8, in merito alla quale, peraltro, è in via di predisposizione un nuovo testo che sarà presentato nella fasi successive dell'esame del provvedimento. Analogamente, la valutazione è contraria sugli emendamenti 20.26 e 20.27, per oneri pensionistici strutturali non quantificati e non coperti, mentre non vi sono osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 20.22 e 20.23, che risultano tuttavia nel merito ultronee.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 23, formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 23.5 e 12.46 (già 23.17), mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 23.5 (testo 2), 23.11 e 23.21, rilevando a quest'ultimo riguardo che la proposta non comporta oneri per le finanze pubbliche.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 25, non vi sono osservazioni sulle proposte 24.8, 25.0.3 e 25.0.4, mentre esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 25.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 26, la posizione è contraria, dal punto di vista della finanza pubblica, sulla proposta 26.0.2, perché comporta maggiori oneri, sulle proposte 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.5, in quanto suscettibili di determinare richieste emulative, nonché sull'emendamento 26.0.6, per oneri previdenziali non quantificati e non coperti.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 27, si esprime in senso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 27.0.1 e 27.0.2, che pongono problemi di diminuzione delle entrate contributive e presentano rischi di richieste emulative.

Infine, manifesta un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica, sulla proposta 28.4 (testo 2).

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), intervenendo sugli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2, ritiene del tutto ingiustificato l'avviso contrario espresso dal Governo, trattandosi di proposte evidentemente neutre dal punto di vista finanziario, come già stabilito dalla Commissione per analoghi emendamenti presentati in sede di esame di precedenti provvedimenti.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) prospetta un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2.

Il [PRESIDENTE](#), tornando sulla proposta 3.305, fa presente che dal supplemento di istruttoria svolto, risulta in effetti che l'eliminazione del periodo di sospensione in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza non comporta effetti finanziari, in quanto gli eventuali oneri appaiono coperti nell'ambito delle risorse stanziare dal provvedimento e garantiti dal sistema di monitoraggio predisposto.

Informa che sono state appena trasmesse dalla Commissione di merito quattro ulteriori riformulazioni: 2.8 (testo 2), 4.4 (testo 3), 4.9 (testo 3) e 7.22 (testo 2). Dispone, pertanto, una breve sospensione della seduta per consentire lo svolgimento, da parte degli uffici, di una rapida istruttoria sui relativi profili finanziari.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle 14,30.*

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) segnala, per quanto di competenza, di non avere osservazioni sugli emendamenti 2.8 (testo 2), 4.4 (testo 3), 4.9 (testo 3) e 7.22 (testo 2).

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione del relatore.

Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, i RELATORI propongono l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni trasmesse entro le ore 11 della giornata odierna, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.25, 1.25 (testo 2), 2.327, 2.545, 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566, 2.578, 3.1, 4.4, 4.152, 5.87, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 8.2 (testo 2), 8.40, 8.40 (testo 2), 12.26, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2), 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.26, 20.27, 23.5, 12.46 (già 23.17), 25.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6 e 28.4 (testo 2). Sull'emendamento 4.4 (testo 2) il parere è non ostativo limitatamente alla lettera b), mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla parte restante. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.0.2, 7.44, 7.44 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.35, 8.36, 12.25, 12.27, 12.33, 27.0.1 e 27.0.2. Sugli emendamenti 5.48, 5.49, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. A rettifica del parere reso lo scorso 15 febbraio, formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 15.0.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e su tutte le restanti riformulazioni esaminate, ivi comprese le proposte 2.8 (testo 2), 4.4 (testo 3), 4.9 (testo 3) e 7.22 (testo 2).".

La proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, martedì 19 febbraio 2019, già convocata per le ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## 1.4.2.3.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 25/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019  
**127ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto e osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

I relatori [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ed Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustrano il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, il seguente parere, già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della

Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziati per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con le seguenti osservazioni: si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati); sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle

piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura; si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc).".

In relazione agli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, ribadiscono il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24, 1.27, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.492, 2.493, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.553, 2.554, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.565, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294, 3.295, 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.324, 3.326, 3.327, 3.328, 3.330, 4.6, 4.18, 4.103, 4.105, 4.133, 4.153, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 7.43, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.23, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.42, 8.46, 8.49, 8.59, 8.61, 8.62, 8.63, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.701 (già 17.0.1), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.17, 12.18, 12.28, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.0.1, 12.0.2, 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.0.1, 14.0.7, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.0.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.22, 23.20, 24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7, 24.0.1, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 26.2, 26.0.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.0.3, 1.25 (testo 2), 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566, 3.1, 4.152, 5.87, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 8.2 (testo 2), 8.40 (testo 2), 12.26, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2), 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.26, 20.27, 25.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6 e 28.4 (testo 2). Sugli emendamenti 5.48, 6.1, 6.3, 6.4, 7.45, 10.4, 10.9, 12.43 e 12.44, confermano il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Ribadiscono il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.2, 1.3, 4.21, 5.0.2, 7.44 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.22, 8.35, 8.36, 12.25, 12.27, 12.33, 27.0.1 e 27.0.2. A rettifica del parere reso per la Commissione di merito, propongono un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.562, perché comporta maggiori oneri, nonché sugli emendamenti 2.322 e 8.0.4 per mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, comportano maggiori oneri le proposte 5.700, 6.701, 8.700, 8.704, 12.701, 14.700, 14.701, 14.703, 14.704, 15.700, 15.701, 16.701, 23.701 e 24.700. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 14.702, 14.0.700, 15.0.700, 15.0.701, 16.700, 20.700, 20.702 e 20.0.700. Occorre valutare gli effetti finanziari dei seguenti emendamenti: 2.703 (analogo al 2.578 su cui la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la Commissione di merito); 2.0.700, 2.0.701 e 2.0.702 che dispongono interventi emergenziali a valere su quota parte delle risorse destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza; 5.701 ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; 5.704 ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel comma 6-bis, che dispone l'accredito settimanale del beneficio del reddito di cittadinanza; 7.702 che sopprime le decurtazioni del reddito di cittadinanza previste in caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale; 8.702 che modifica il quinto periodo dell'articolo 8, comma 2, laddove prevede che il beneficio dello sgravio contributivo in favore dell'ente di formazione accreditato sia calcolato sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza; 10.700 ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; 12.700 che



prevede la possibilità di utilizzo delle risorse per il reddito di cittadinanza anche ai fini del rinnovo dei contratti del pubblico impiego; 20.701 (identico alla proposta 20.6 sulla quale la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la Commissione di merito).

In relazione alle ulteriori riformulazioni presentate in Assemblea, occorre avere conferma della congruità della costruzione dell'onere come tetto di spesa e della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 2.703 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 4.153 (testo 2), che esclude da una serie di adempimenti e oneri i percettori del Rdc affetti da gravi patologie, e 7.44 (testo 3), che dà accesso al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro a informazioni e banche dati gestite dall'INPS a fini ispettivi. Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 12.31 (testo 3), in materia di stabilizzazione del personale a tempo determinato INAIL nel settore della ricerca. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4 (testo 2), in materia di erogazione, da parte delle Province autonome, di misure analoghe al Rdc. In relazione all'emendamento 23.5 (testo 3), richiedono la relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e ai subemendamenti ad essi riferiti, propongono di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.21, mentre ribadiscono la richiesta di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.3100 (già 12.31 (testo 2) seconda parte), 23.11, 23.21, 24.8 e 25.0.3 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha comunque espresso un parere non ostativo alla Commissione di merito. Occorre valutare i profili finanziari dei subemendamenti: 4.104/100, che porta al 20 per cento la differenza minima tra beneficio massimo fruibile dal percettore di Rdc e la retribuzione minima per la congruità dell'offerta di lavoro; 8.21/100, che amplia da 36 a 60 mesi il termine entro il quale il licenziamento del lavoratore determina la decadenza dagli incentivi per l'impresa. Richiedono la relazione tecnica sui subemendamenti 13.1/100, sul trasferimento alle Province autonome delle risorse per i centri per l'impiego e il finanziamento di misure analoghe di contrasto alla povertà e 25.0.4/100, in materia previdenziale.

In relazione ai primi nove emendamenti presentati dal Governo e corredati di relazione tecnica, nonché ai subemendamenti ad essi riferiti, appare opportuno acquisire elementi di dettaglio sulla quantificazione dell'onere recato dall'emendamento 14.800. In merito alla proposta 20.800, chiedono chiarimenti sulla modulazione temporale delle maggiori entrate contributive destinate a confluire nel FISPE, posto che sembra trattarsi di effetti finanziari di natura decrescente. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 14.800/100, 14.800/101 e 26.0.801/100. Richiedono la relazione tecnica sui subemendamenti 14.800/102 e 20.800/100.

In relazione agli ulteriori sette emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.850/101. Comportano maggiori oneri le proposte 9.850/109, 12.850/100, 12.850/101, 12.850/108, 14.0.850/115, 14.0.850/117, 14.0.850/118, 14.0.850/119, 14.0.850/120, 14.0.850/122, 14.0.850/123, 14.0.850/124, 14.0.850/125, 14.0.850/130, 14.0.850/135 e 14.0.851/107. Occorre valutare le proposte 12.850/103, 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100. Richiedono la relazione tecnica sulle proposte 12.850/106, 12.850/107, 14.0.850/100, 14.0.850/121, 14.0.850/128, 14.0.850/129, 14.0.850/133, 14.0.850/134, 14.0.851/103 e 26.0.852/100.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti presentati in Assemblea.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere avanzata dai relatori riguardante il testo del decreto-legge, nonché sugli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dai relatori per onerosità, per richiesta di relazione tecnica o per necessità di valutazione, fatta eccezione per l'emendamento 14.0.700, in materia di assunzioni degli enti locali, per il quale esprime una valutazione non ostativa condizionata alla riformulazione nella versione normativa dell'emendamento 14.0.850 del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo di rivedere la valutazione espressa sulla proposta 2.703.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, in considerazione della rilevanza della proposta, riguardante l'accesso al reddito di cittadinanza per i nuclei famigliari nei quali un componente sia stato oggetto di denunce per abusi, esprime un avviso non ostativo limitatamente al primo periodo, rappresentando la necessità di espungere il secondo periodo recante criticità di carattere finanziario.

Passando alle riformulazioni presentate in Assemblea, si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 2.703 (testo 2), riguardante lo stesso tema del 2.703, purché vengano soppressi i periodi successivi al primo.

Formula poi un avviso non ostativo sull'emendamento 7.44 (testo 3), mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 12.31 (testo 3) e 13.4 (testo 2), per il quale reputa necessaria la relazione tecnica.

Il senatore [MANCA](#) (PD) sottolinea la necessità di una valutazione ponderata della proposta 4.153 (testo 2), che esclude da una serie di adempimenti e oneri i percettori del reddito di cittadinanza affetti da patologie oncologiche invalidanti e gravi.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) si sofferma sull'emendamento 4.153 (testo 2), richiamato dal senatore Manca, ricordando che, in sede di esame presso la Commissione di merito, erano state fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri correlati a tale proposta.

Il sottosegretario Laura CASTELLI chiede di tenere accantonato tale emendamento, per un supplemento istruttorio, analogamente all'emendamento 23.5 (testo 3).

In merito agli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro, in sede referente, e ai relativi subemendamenti, concorda con la conferma di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 8.21, mentre esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 12.3100 (già 12.31 (testo 2) seconda parte). Chiede invece di accantonare, per un approfondimento istruttorio, gli emendamenti 23.11, 23.21, 24.8 e 25.0.3 (testo 2).

Per quanto riguarda i subemendamenti 4.0.104/100, 8.21/100, 13.1/100 e 25.0.4/100, esprime un avviso contrario per maggiori oneri ovvero per necessità di acquisire apposita relazione tecnica. Con riferimento agli emendamenti governativi 14.800 e 20.800, conferma i dati contenuti nelle relazioni tecniche presentate, mentre concorda con i relatori sull'onerosità dei subemendamenti 14.800/100, 14.800/101 e 26.0.801/100. Con riferimento ai subemendamenti 14.800/102 e 20.800/100, reputa necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica.

Chiede poi una sospensione della seduta, per acquisire gli elementi istruttori sui subemendamenti agli emendamenti governativi presentati in Assemblea nella mattinata odierna, nonché sulle proposte emendative precedentemente accantonate.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 18,05.*

Il PRESIDENTE ricorda che, prima della sospensione, era stato accantonato l'emendamento 4.153 (testo 2). Fa peraltro presente che è stato trasmesso dall'Assemblea un testo 3 del medesimo emendamento, recante comunque modifiche non rilevanti ai fini della valutazione della Commissione bilancio sui profili finanziari.

Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva come l'emendamento 4.153, sia nel testo 2 che nel testo 3, determini una deroga all'applicazione dei commi da 8 a 15 dell'articolo 4, con conseguenti problemi di carattere finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (PD) fa presente che, presso la Commissione di merito, erano state fornite rassicurazioni sull'assenza di onerosità della proposta.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel ribadire le perplessità espresse dal Ministero del lavoro anche per ragioni di carattere finanziario, prospetta tuttavia l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Esprime, quindi, un avviso non ostativo sull'emendamento 23.5 (testo 3), purché la clausola di copertura sia riformulata attraverso una diversa modulazione degli oneri tra i fondi speciali di parte corrente.

Sull'emendamento 23.11, fa presente come l'avviso non ostativo debba essere condizionato a una modifica al comma 3 dell'articolo 23, volta ad incrementare da 50 a 75 milioni di euro la dotazione per l'anno 2019 del fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per l'anticipo dell'indennità di fine servizio.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) sottolinea la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica per verificare la copertura della proposta avanzata dal Governo sull'emendamento 23.11.

Il senatore [MANCA](#) (PD) concorda con la valutazione del senatore Errani, rimarcando l'esigenza di una coerenza della Commissione nell'esprimere le proprie valutazioni, considerato che spesso su proposte emendative di minore impatto finanziario è stata richiesta la relazione tecnica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di produrre la relazione tecnica richiesta, fornendo rassicurazioni sulla capienza del fondo per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie dello Stato, utilizzato a copertura dell'incremento da 50 a 75 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa del comma 3 dell'articolo 23.

In merito alla proposta 23.21, evidenzia come l'avviso non ostativo del Governo debba essere condizionato alla riformulazione della proposta come modifica del comma 5 dell'articolo 23, nel senso di innalzare da 30.000 a 45.000 euro l'importo finanziabile dell'anticipo dell'indennità di fine servizio. A tale riguardo, evidenzia come tale incremento non determini oneri per lo Stato.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede se gli istituti di credito siano in grado di anticipare le risorse per il prestito senza oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce rassicurazioni in tal senso, riservandosi di produrre un'apposita nota scritta.

Il senatore [MANCA](#) (PD) reitera la richiesta di produrre apposite relazioni tecniche volte a suffragare le proposte di modifica avanzate dal Governo sugli emendamenti 23.11 e 23.21.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si sofferma, quindi, sui subemendamenti segnalati dai relatori agli emendamenti governativi per i quali il termine di presentazione è scaduto nell'odierna mattinata, concordando sulle proposte individuate come onerose e su quelle per le quali viene richiesta apposita relazione tecnica.

In merito, invece, agli emendamenti per i quali si rappresenta la necessità di un approfondimento, concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.850/101 e rappresenta un avviso contrario sulla proposta 12.850/103. In merito, invece, ai subemendamenti 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100, prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato trasmesso dall'Assemblea un testo 2 del subemendamento

14.0.850/100, sul quale non vi sono criticità di carattere finanziario.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, i RELATORI propongono l'espressione del seguente parere sul testo e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi;
- per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008;
- in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri;
- con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziare per il provvedimento;
- in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili;
- in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato);
- per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi;
- in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva;
- con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive;
- in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile;
- non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di

determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL;

- con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale;

- in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6.

Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23",

e con le seguenti osservazioni:

- si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati);

- sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura;

- si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc).

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24, 1.27, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.492, 2.493, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.553, 2.554, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.565, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294, 3.295, 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.324, 3.326, 3.327, 3.328, 3.330, 4.6, 4.18, 4.103, 4.105, 4.133, 4.153, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 7.43, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.23, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.42, 8.46, 8.49, 8.59, 8.61, 8.62, 8.63, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.701 (già 17.0.1), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.17, 12.18, 12.28, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.0.1, 12.0.2, 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.0.1, 14.0.7, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.0.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.22, 23.20, 24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7, 24.0.1, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 26.2, 26.0.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.0.3, 1.25 (testo 2), 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566, 3.1, 4.152, 5.87, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 8.2 (testo 2), 8.40 (testo 2), 12.26, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2), 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.26, 20.27, 25.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 28.4 (testo 2), 2.322, 8.0.4, 5.700, 6.701, 8.700, 8.704, 12.701, 14.700, 14.701, 14.703, 14.704, 15.700, 15.701,

16.701, 23.701, 24.700, 14.702, 15.0.700, 15.0.701, 16.700, 20.700, 20.702, 20.0.700, 2.0.700, 2.0.701, 2.0.702, 5.701, 5.704, 7.702, 8.702, 12.700, 20.701, 12.31 (testo 3), 13.4 (testo 2), 24.8, 4.104/100, 8.21/100, 13.1/100, 25.0.4/100, 14.800/100, 14.800/101, 26.0.801/100, 14.800/102, 20.800/100, 9.850/109, 12.850/100, 12.850/101, 12.850/103, 12.850/108, 14.0.850/115, 14.0.850/117, 14.0.850/118, 14.0.850/119, 14.0.850/120, 14.0.850/122, 14.0.850/123, 14.0.850/124, 14.0.850/125, 14.0.850/130, 14.0.850/135, 14.0.851/107, 12.850/106, 12.850/107, 14.0.850/100, 14.0.850/121, 14.0.850/128, 14.0.850/129, 14.0.850/133, 14.0.850/134, 14.0.851/103, 26.0.852/100 e 2.562.

Sugli emendamenti 5.48, 6.1, 6.3, 6.4, 7.45, 10.9, 12.43, 12.44 e 9.850/101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 14.0.700, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione della proposta 14.0.850.

Sull'emendamento 2.703, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 2-*bis*, del secondo periodo.

Sull'emendamento 2.703 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 2-*bis*, del secondo periodo, nonché del capoverso da: "Conseguentemente" alla fine.

Sull'emendamento 23.5 (testo 3), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *g*) con la seguente: "*g*) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale [2019-2021](#), nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.»".

Sull'emendamento 23.11, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine, delle seguenti parole: ", e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «75 milioni»".

Sull'emendamento 23.21, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nei seguenti termini: "*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro»*".

Sugli emendamenti 10.4 e 10.700, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.2, 1.3, 4.21, 5.0.2, 7.44 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.22, 8.35, 8.36, 12.25, 12.27, 12.33, 27.0.1, 27.0.2, 4.153 (testo 2), 4.153 (testo 3), 8.21, 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il proprio voto di astensione.

I senatori [MISIANI](#) (*PD*), [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) e [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta dei relatori viene approvata.

**(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non sono state apportate modifiche dalle Commissioni di merito e che pertanto si può ribadire l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

## **1.4.2.4. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**



## 1.4.2.4.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019**  
**83<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI PIAZZA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **DI PIAZZA** (M5S), nel riferire sulle parti di competenza del decreto-legge n. 4, nota in primo luogo che l'articolo 20 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, i periodi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Per quanto di competenza si rileva che ai sensi del comma 3 il relativo onere, determinato secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi nell'ambito del sistema contributivo, è detraibile dall'imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo (comma 4). In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

All'articolo 22, il comma 3 prevede, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest'ultimo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili. Le somme versate al fondo sono deducibili dalla base imponibile fiscale.

Il comma 2 dell'articolo 23 consente ai soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico «quota 100» o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato. A tale scopo si prevede: che la

richiesta di finanziamento sia basata su certificazioni apposite rilasciate dall'INPS; che sia stipulato un accordo quadro tra i ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento in esame; che i lavoratori interessati presentino la richiesta di finanziamento di una somma pari all'indennità di fine servizio alle banche o agli intermediari aderenti all'accordo; che, ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattenga il relativo importo dall'indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso; che il finanziamento sia garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, *pro solvendo*, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell'INPS.

Il finanziamento è restituito integralmente a valere sull'indennità di fine servizio dovuta al pensionando, secondo le norme vigenti in tema di liquidazione della stessa.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato (istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66). La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento richiamato e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del successivo comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. Inoltre, il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-*bis*, numero 1).

Ai sensi del successivo comma 8, la gestione del richiamato Fondo è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e i ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione. Per tale gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Il comma 4 esenta le operazioni di finanziamento, nonché le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità relative agli adempimenti antiriciclaggio l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

L'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio (comunque denominata) per la cessazione dal rapporto di lavoro in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50 mila euro. In particolare, la riduzione è pari a: 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Il comma 2 specifica che le riduzioni vengono applicate sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo non superiore a 50.000 euro.

All'articolo 27, il comma 1, con riferimento al gioco numerico a quota fissa denominato «10&lottò» e ai relativi giochi opzionali e complementari, determina un aumento della ritenuta sulle vincite,

fissandola all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019, mentre per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa resta ferma la ritenuta dell'8 per cento.

Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 1051, della legge di bilancio 2019, che ha incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*) del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): rispettivamente i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e le cosiddette *videolottery* (VLT), disponendo che l'aumento delle aliquote applicabili alle *new slot* sia pari al 2 per cento.

Il comma 3 stabilisce, al primo periodo, che il rilascio dei nulla ostadi di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli AWP venga subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio.

Il secondo periodo del comma 3 è invece riferito a diverso e specifico regime di concessione di apparecchi AWP, definito dall'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 e nuovamente disciplinato dall'articolo 24, commi 35 e 36, del decreto-legge n. 98 del 2011. La disposizione in esame stabilisce che per il solo anno 2019 il corrispettivo *una tantum* previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge n. 98 del 2011 sia fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio.

Il comma 4 è riferito all'accesso agli apparecchi AWP, che, ai sensi dell'articolo 9-*quater* del decreto legge n. 87 del 2018, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La disposizione in esame specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 569, lettera *b*), e comma 1098), l'introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

Il comma 5 dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

Il comma 6 modifica l'articolo 4 della legge n. 401 del 1989, recante le sanzioni per l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. In particolare: il comma 1, lettera *a*), aumenta le pene, per chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro; il comma 1, lettera *b*), prevede la sostituzione del riferimento all'«Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con quello all'«Agenzia delle dogane e dei monopoli»; il comma 1, lettera *c*), inserisce un nuovo comma (4-*quater*), ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Il comma 7 modifica l'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il gioco lecito, inserendo una nuova sanzione per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo**, (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il relatore [GRIMANI](#) (PD), ribadita la necessità di integrare il comma 2 dell'articolo 6 con la clausola di salvaguardia penale, si riserva di valutare la formulazione di una proposta idonea a escludere dal divieto recato dall'articolo 1 le attività finalizzate alla distruzione degli ordigni menzionati dal disegno di legge in esame. Esprime quindi perplessità rispetto all'ipotesi di apportare modifiche alle leggi riguardanti la ratifica e l'esecuzione delle convenzioni di Ottawa e di Oslo, emersa dalle interlocuzioni con le amministrazioni interessate.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) condivide l'impostazione del relatore e, sottolineando l'opportunità di concludere positivamente e in tempi rapidi l'*iter* del disegno di legge n. 1, ritiene altresì preferibile evitare di integrarne il testo con riferimenti all'analisi mirata dei flussi finanziari da parte dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

Il relatore [GRIMANI](#) (PD) conviene.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-BP) si esprime favorevolmente rispetto all'opzione di non appesantire ulteriormente l'*iter* del disegno di legge, specie in riferimento all'eventuale modifica delle leggi riguardanti la ratifica e l'esecuzione delle convenzioni di Ottawa e di Oslo, anche facendo presente la limitata portata pratica di tali accordi, conseguente alla mancata adesione delle maggiori potenze militari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.4.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019**  
**84<sup>a</sup> Seduta**

Presidenza del Presidente  
[BAGNAI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 18,20.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [BAGNAI](#) propone di posticipare al termine della seduta lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza programmatorio convocato alle ore 17,30.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che il relatore procederà a illustrare il proprio schema di parere sul disegno di legge in esame, che sarà quindi messo in votazione.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,30.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

Il senatore [RUBBIA](#) preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdi) si esprime criticamente sull'impostazione alla base del provvedimento in esame, notando l'incongruità di una misura che trascura la produzione di ricchezza, privilegiando il momento redistributivo, pur in una fase di recessione. Osserva che le misure varate dal Governo risulteranno penalizzanti in particolare per le possibilità di sviluppo del meridione.

Il presidente [BAGNAI](#) invita a soffermarsi su aspetti che riguardano la competenza della Commissione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdi) riprende il proprio intervento, sottolineando la responsabilità politica del Governo per le scelte compiute e dichiarando il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) osserva che sarebbe stato preferibile prevedere un'area di esenzione nell'ambito dell'introduzione della flat tax, che avrebbe avuto effetti di stimolo dell'attività imprenditoriale e dei consumi. Valuta in maniera negativa le disposizioni in materia pensionistica, in quanto rispondenti a logiche propagandistiche, con un aggravio della situazione debitoria dello Stato. Riguardo alla materia dei giochi suggerisce l'opportunità di investimenti di carattere formativo e di prevedere una tassazione omogenea sui diversi tipi di gioco. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) esprime perplessità riguardo l'introduzione del reddito di cittadinanza, nonché sulle disposizioni in materia previdenziale, le quali non appaiono adeguate all'esigenza di tutela delle fasce giovanili. Esprime quindi perplessità in merito alle misure riguardanti l'imposizione sui giochi, che contraddicono l'esigenza di trattamento fiscale uniforme. Dichiarò infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

La seduta termina alle ore 18,45.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

l'articolo 20 introduce per il triennio 2019-2021 ed in via sperimentale la possibilità di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. In particolare, il comma 3 prevede che il relativo onere sia detraibile dall'imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi; l'articolo 23, comma 2, consente ai soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico «quota 100» o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato; l'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio per la cessazione dal rapporto di lavoro in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità;

in materia di giochi, l'articolo 27, comma 1, prevede l'aumento della ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco denominato «10&lotto» e ai relativi giochi opzionali e complementari, che passa dall'8 per cento all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa resta ferma la ritenuta dell'8 per cento. Il comma 2 modifica la legge di bilancio 2019 disponendo un incremento pari al 2 per cento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito. Il comma 3 stabilisce che il rilascio dei nulla ostadi distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP venga subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio;

valutate positivamente, per quanto di competenza, le novità apportate dal provvedimento,

esprime parere favorevole.

## **1.4.2.5. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**



# 1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 53 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019**  
**53ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV), il presidente Massimo Piccaluga, il vice presidente vicario Ferdinando Uga e il segretario nazionale Maurizio Crisanti.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

## **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

## **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti

(ANESV).

Il presidente PICCALUGA, il segretario nazionale CRISANTI e il vice presidente vicario UGA svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*).

Risponde il presidente PICCALUGA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV) e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di rinviarne l'esame in sede consultiva ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra il provvedimento d'urgenza in titolo, che prevede l'introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione; si prevede inoltre una ridefinizione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani. Si tratta di strumenti costituiscono misure di politica economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a rilanciare l'occupazione.

Un primo blocco di norme, corrispondente al Capo I, prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza - che assorbe la misura finora vigente denominata reddito di inclusione - quale strumento fondamentale

di politica attiva del lavoro, di contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, nonché quale strumento che concorre a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. Si sofferma sull'articolo 4, che subordina il reddito di cittadinanza alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale. Le suddette condizioni non concernono i membri del nucleo familiare che versano in particolari situazioni, tra cui la frequenza di un regolare corso di studi o di formazione. Inoltre, si prevede che i comuni predispongano le procedure amministrative utili per l'istituzione di progetti relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni. La partecipazione a tali progetti, ove attivati presso il comune di residenza, è obbligatoria per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emersi nel corso del colloquio. Con riferimento a tali progetti, i beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, un numero di ore compatibile con le altre loro attività e comunque non superiore ad otto ore settimanali. Resta fermo il carattere facoltativo della partecipazione per i soggetti che rientrano nelle fattispecie di esclusione o esonerano dagli obblighi in oggetto.

Quanto agli incentivi previsti dall'articolo 8, segnala che gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti *standard* di qualità e sulla base di indirizzi definiti con accordo in Conferenza Stato-regioni.

Passa quindi al secondo blocco di norme, che riguarda la materia previdenziale, illustrando l'articolo 14, con il quale si introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta "quota 100"). Al riguardo, segnala che per il personale del comparto scuola e del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) resta fermo che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Per il personale a tempo indeterminato dei due comparti scuola e AFAM, si prevede comunque che, in prima applicazione, possa essere presentata entro il 28 febbraio 2019 la domanda di cessazione dal servizio, con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico o accademico. Anche in merito alla riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata "quota 100" indipendentemente dall'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia, prevista dall'articolo 15, analogamente a quanto ora ricordato, per il personale del comparto scuola e del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) resta fermo che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Inoltre, in prima applicazione, può essere presentata entro il 28 febbraio 2019 la domanda di cessazione dal servizio, con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico o accademico.

Queste stesse disposizioni sulla speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici per il comparto scuola e AFAM si applicano anche con riferimento all'articolo 16, recante la proroga dell'istituto cosiddetto "opzione donna".

Riferisce infine sull'articolo 20, comma 6, che modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo. Si prevede che, nel caso in cui la domanda sia presentata entro il compimento del quarantacinquesimo anno di età, l'onere del riscatto sia costituito dal versamento di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti

alla data di presentazione della domanda.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) osserva come già prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019 fosse atteso un elevato numero di collocamenti a riposo nel comparto scuola per i prossimi anni; chiede quindi di sapere quale sia l'impatto previsto del provvedimento in esame in questo comparto e quali misure saranno adottate per fronteggiarlo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI), i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 54 (pom.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
**54ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PITTONI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), il presidente nazionale Nicola Titta; per il Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), il direttore Andrea Alemanni e la vice presidente Lucia Fani.  
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice; quanto alla richiesta, avanzata nella precedente seduta, di conoscere i dati concernenti le domande di collocamento a riposo dei docenti, precisa che, al momento, ne sono state presentate 2.147 e che si stima che alla scadenza, fissata al 28 febbraio, circa 35.000 docenti avranno chiesto e otterranno il collocamento a riposo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato le Commissioni riunite 7a e 12a a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul contrasto al

*doping* nella pratica sportiva. In vista della definizione del programma dell'indagine, da concordare con la Commissione sanità, invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 14 del 12 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana, con l'esame dell'atto comunitario (COM(2019) 65 definitivo) concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea.

Concorda la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dell'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dell'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED). Per quanto riguarda quest'ultima Associazione fa presente che il presidente Bellisario ha comunicato, scusandosi, di essere impossibilitato a partecipare.

Il presidente nazionale dell'Anep TITTA e il direttore della Colap ALEMANNI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), Vanna [IORI](#) (PD) e [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az).

Rispondono il presidente nazionale dell'Anep TITTA, il direttore della Colap ALEMANNI e la vice presidente della Colap FANI.

Interviene nuovamente la senatrice [IORI](#) (PD).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP) e del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento d'urgenza in titolo prevede l'introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, e che si prevede inoltre una ridefinizione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

considerato che si tratta di misure di politica economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a rilanciare l'occupazione;

valutato positivamente l'articolo 4 del decreto legge in titolo, che esime i membri maggiorenni del nucleo familiare che frequentano un regolare corso di studi o di formazione dall'obbligo di dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro nonché dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione e valutato altresì positivamente il medesimo articolo 4 laddove prevede che i comuni predispongano le procedure amministrative utili per l'istituzione di progetti relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni, la partecipazione ai quali è obbligatoria per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle prospettive emersi nel corso del colloquio;

valutato positivamente il coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca nella definizione del percorso formativo o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8;

apprezzate le norme in materia previdenziale, in particolare gli articoli 14 e 15, che dettano specifiche disposizioni per il personale del comparto scuola e del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in termini di efficacia e decorrenza della cessazione dal servizio, confermandole all'inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, e di presentazione della relativa domanda, nonché quelle che dispongono anche per quel personale la proroga dell'istituto cosiddetto "opzione donna", di cui all'articolo 16;

valutata infine positivamente la modifica alla disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, di cui all'articolo 20, comma 6;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a prevedere misure volte a consentire un incremento delle assunzioni nei ruoli del personale del comparto della

scuola, in connessione al previsto incremento di collocamenti a riposo conseguenti alle disposizioni di cui al decreto-legge in titolo, in coerenza con gli obiettivi di rilancio dell'occupazione perseguiti dal medesimo provvedimento d'urgenza.



## **1.4.2.6. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

**47ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) osserva che è in corso nel Paese un ampio dibattito avente ad oggetto la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Un tema così rilevante per lo sviluppo e la crescita sembrerebbe attualmente rimesso alla valutazione di un organo tecnico, quale è la commissione incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare l'analisi costi-benefici in merito alla linea ferroviaria Torino - Lione. È invece assolutamente opportuno che tale dibattito approdi in una sede politica e che la Commissione lavori pubblici possa essere in esso coinvolta e svolgere il ruolo che le è proprio.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) si associa a quanto dichiarato dal senatore D'Arienzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che richieste di analogo tenore sono già state avanzate - nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che è appena terminata - dal senatore Margiotta e dal senatore Ruspanini e che in quella sede si è convenuto di individuare in tempi rapidi le modalità più opportune per un coinvolgimento della Commissione.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge, relativo alla legge di delegazione per il 2018, giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera. La Commissione è chiamata ad esaminarlo in sede consultiva, per le parti che riguardano la sua competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli e di un Allegato, che reca l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 23 definiscono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo si deve attenere in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Toccano materie di competenza della 8ª Commissione gli articoli 16, 17 e 18, non modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che si riferiscono al recepimento di tre direttive europee con le quali è stato rivisto il quadro normativo relativo a taluni aspetti del trasporto dei passeggeri su nave, al fine di apportarvi semplificazioni e di aumentare, al contempo, il livello generale della sicurezza. Tutte e tre le direttive fissano il termine di recepimento al 21 dicembre 2019.

L'articolo 16, in particolare, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che ha modificato alcune parti della precedente direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recante prescrizioni tecniche dettagliate in materia di costruzione, stabilità, protezione antincendio e attrezzature di salvataggio su tali navi.

Nel fissare i principi e i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere, il comma 1 dell'articolo indica innanzitutto la necessità di adeguare alle novità introdotte a livello europeo le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 45 del 2000 sulla sicurezza delle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, abrogando esplicitamente le norme superate, nonché al regolamento n. 435 del 1991 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, allo scopo di uniformare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo si sottolinea come, tra le modifiche recate dalla nuova direttiva, vi sia l'esclusione dal suo campo di applicazione per le navi da passeggeri inferiori ai 24 metri di nuova costruzione: nell'ordinamento interno, quindi, tale categoria di navi non potrà rientrare nella disciplina del decreto legislativo n. 45, che costituisce il riferimento per il recepimento della normativa comunitaria, quanto piuttosto in quello del regolamento n. 435: di qui l'esigenza di adeguare anche le norme di tale regolamento, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi passeggeri.

Gli ulteriori criteri direttivi indicati nel comma 1 dispongono la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di inosservanza delle norme di sicurezza o di altre violazioni, attribuendo la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative al capo del compartimento marittimo.

Il comma 2 indica i Ministri coinvolti nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2017/2108.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che novella le direttive vigenti in materia sia di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri sia di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da tali porti. La finalità della direttiva è quella di facilitare, alla luce dello sviluppo dei nuovi sistemi tecnologici, l'accesso alle informazioni sul numero e l'identità delle persone presenti a bordo delle navi, con particolare riferimento alle esigenze connesse alla gestione delle emergenze e degli incidenti in mare.

I principi e i criteri direttivi, specificati al comma 1, prevedono la modifica e l'integrazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno, con esplicito riferimento al decreto-legge n. 179 del 2012, che ha recepito taluni aspetti della previgente direttiva 2010/65/UE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, nonché al decreto legislativo n. 196 del 2005, emanato in attuazione delle norme europee sull'istituzione di un sistema di monitoraggio e informazione sul traffico navale. Si prevede inoltre l'abrogazione, con una nuova formulazione della disciplina, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, con il quale sono state dettate le norme per la registrazione delle persone a bordo delle navi. Anche in questo caso, come nel precedente, gli ulteriori criteri di delega riguardano la previsione di

misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di inosservanza delle norme che verranno introdotte ed individuano nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.

I commi 2 e 3 dell'articolo contengono, rispettivamente, l'indicazione dei Ministri coinvolti nella predisposizione dei decreti legislativi e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, finalizzata a garantire l'esercizio in sicurezza di navi ro-ro da passeggeri (ossia navi aventi dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali e ferroviari e che trasportano più di 12 passeggeri) e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, mediante la definizione di un sistema di ispezioni che assicuri livelli omogenei di controllo e sicurezza nei vari Stati membri ed elimini al contempo talune sovrapposizioni tra le varie tipologie di ispezioni attualmente previste da norme sia europee che interne.

Anche in questo caso i principi e i criteri direttivi, contenuti nel comma 1, fanno riferimento alla necessità di modificare la normativa nazionale per adeguarne i contenuti a quelli della nuova direttiva. Si tratta, in particolare, di abrogare il decreto legislativo n. 28 del 2001, con il quale era stata recepita la normativa europea sulle visite obbligatorie per la sicurezza del trasporto passeggeri di linea, nonché di adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 53 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/16/CE (cd. direttiva *Port State Control*).

Gli altri criteri di delega riguardano la necessità di introdurre misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione della nuova normativa ed individuano nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.

Anche l'articolo in esame, ai commi 2 e 3, contiene l'indicazione dei Ministri cui compete l'adozione dei decreti legislativi nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano altre tre direttive che interessano la competenza della 8ª Commissione.

Si tratta, in particolare, della direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri. Il termine per il recepimento è fissato al 17 gennaio 2022, ma agli Stati, come l'Italia, le cui vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero, è consentito recepire solo talune delle disposizioni introdotte.

E' poi presente nell'Allegato la Direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il termine per il recepimento, in questo caso, è fissato al 16 febbraio 2020.

L'ultima direttiva di interesse è la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida. Per questa direttiva, il termine di recepimento è fissato al 23 maggio 2020.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FEDE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Nel Capo I (articoli 1- 13), l'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° aprile 2019, il reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il nuovo istituto assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Gli articoli 2 e 3 disciplinano i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sottoscrizione di un Patto per il lavoro o di un Patto per l'inclusione sociale). L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali, presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei suddetti Patti e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo. Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche sanzioni penali. L'articolo 8 introduce incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito. L'articolo 12 reca un complesso di norme finanziarie per l'attuazione del reddito di cittadinanza. Oltre a definire i limiti di spesa per l'erogazione della misura, esso destina risorse: in favore di ANPAL Servizi S.p.A., al fine di consentire la stipulazione di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza e per la stabilizzazione del personale a tempo determinato; per le attività dei centri di assistenza fiscale relative al reddito di cittadinanza e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU); per l'assunzione di personale da parte dell'INPS; nonché per le spese organizzative e di comunicazione del Ministero del lavoro.

Il Capo II del decreto-legge (articoli 14-26) introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta "Quota 100"). Il Capo reca anche ulteriori disposizioni pensionistiche. Tra l'altro, l'articolo 15 concerne la disciplina generale della pensione anticipata, confermando fino al 31 dicembre 2026 il requisito consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. L'articolo 16 estende l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne ("opzione donna"). L'articolo 17 blocca fino al 31 dicembre 2026 gli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita in favore dei lavoratori precoci. L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale. L'articolo 20 detta disposizioni in materia di riscatti di periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo, nonché dei corsi di studio universitario. L'articolo 25 reca alcune modifiche all'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL.

Il Capo III del decreto-legge (articoli 27-29) reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 27 reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento e all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio. L'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, nonché norme sul monitoraggio e la salvaguardia finanziaria.

Con particolare riferimento ai profili di competenza dell'8ª Commissione, l'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (anche denominato Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

Tale Fondo è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni

dell'orario di lavoro (ivi compresi i contratti di solidarietà), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Il decreto-legge in esame interviene sulla destinazione delle maggiori somme derivanti dall'incremento di 3 euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, disposto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005.

Il quadro normativo previgente prevedeva che tali somme fossero destinate, fino al 31 dicembre 2018, al suddetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, venissero invece integralmente riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Il provvedimento in esame ha differito di un anno, al 1° gennaio 2020, tale cambio di destinazione, prevedendo che, per l'anno 2019, il 50 per cento delle somme vada al Fondo e il 50 per cento all'INPS. L'articolo 26 in esame ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 113 del 2016, che avevano introdotto, per il solo anno 2019, un ulteriore incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di 0,32 euro, che andava ad aggiungersi a quello già menzionato di 3 euro e il cui gettito sarebbe stato acquisito a patrimonio netto del Fondo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MALLEGGNI](#) (*FI-BP*) rileva che il decreto in esame ha un contenuto estremamente ampio, che molte delle disposizioni in esso contenute hanno natura ordinamentale e che esso fa rinvio ad un numero particolarmente elevato di provvedimenti attuativi, molti dei quali privi di un termine di adozione, sintomo dell'insussistenza delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che legittimano l'adozione di un decreto-legge. Nel merito, il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista con limitatissime possibilità di rappresentare un incentivo al lavoro. Al contrario, esso creerà soggetti privi della capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Tale misura, inoltre, viene realizzata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit*, come previsto dall'ultima legge di bilancio, che secondo numerosi esponenti del Governo sarebbe funzionale alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati. Ma questa è una visione demagogica e strumentale, in quanto l'unico modo di sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi. L'introduzione del reddito di cittadinanza non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata ed estesa alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per il ceto medio, sul quale ricadrà il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, quando il ricorso al *deficit* non sarà più praticabile. Sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziare per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Inoltre, tutta la struttura del reddito di cittadinanza ruota intorno ai centri per l'impiego, ma secondo i dati dell'Istat, solo lo 0,7 per cento dei soggetti che si sono rivolti a un centro per l'impiego nel 2017 ha ricevuto un'offerta di lavoro. E, ad ogni modo, i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture burocratiche sono assolutamente incompatibili con la previsione dell'avvio della misura dal prossimo mese di aprile, con il rischio che in questo modo il reddito di cittadinanza diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, il beneficiario potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal decreto-legge. E' inoltre censurabile il fatto che ai Comuni venga delegato il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i soggetti che richiedono la misura, senza prevedere a loro favore conseguenti stanziamenti di nuovi strumenti e risorse finanziarie. Un'altra criticità consiste nel fatto che il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a soggetti non italiani, che quindi si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. In conclusione, ritiene sconcertante il fatto che un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza possa ricevere un importo superiore a quello di

famiglie che percepiscono un reddito da lavoro.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) ricorda che lo stesso presidente Berlusconi, nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018, alla luce dell'elevatissimo numero di italiani che versano in condizioni di povertà, aveva assunto l'impegno di garantire un reddito di 1.000 euro al mese per chi versa in stato di "povertà assoluta", nonché un "reddito di dignità", consistente nella differenza tra l'introito mensile di una famiglia e quello che viene indicato dall'Istat come 'reddito di dignità necessario' cioè 1.150 euro al mese, per chi si trova in stato di "povertà relativa".

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*) osserva che in altri Paesi che hanno previsto il solo reddito, senza misure attive di avviamento al lavoro, si è comunque prodotto un beneficio per le finanze pubbliche in quanto, ad esempio, sono migliorate le condizioni di salute dei percettori e, conseguentemente, sono diminuite le spese per l'assistenza sanitaria. I percettori del reddito si sono anche dimostrati maggiormente attivi nella ricerca di un'occupazione. A maggior ragione, produrrà effetti positivi una misura che affianca all'erogazione del reddito un sistema per potenziare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FI-BP*) si associa a quanto dichiarato dal senatore Mallegni. È incontestabile il fatto che vi siano sacche di persone che vivono in uno stato di grande difficoltà economica, ma mentre la maggioranza individua come soluzione il reddito, che fornirà un incentivo a lavorare di meno, il gruppo di Forza Italia ritiene che la soluzione sia completamente diversa: creare opportunità di lavoro nuove, soprattutto nelle zone d'Italia che si trovano nelle situazioni più critiche, quale il Centro-Sud. Si tratta di un'impostazione culturale totalmente diversa.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) osserva che è evidente a tutti che la povertà è un problema e i governi di centro-sinistra della scorsa legislatura hanno adottato importanti misure volte ad affrontarlo, quali gli "80 euro", peraltro avversati dal M5S, e il reddito di inclusione. Il punto, oggi, è che le misure messe in campo dall'attuale Governo drenano tutte le risorse a disposizione. È una scelta di cui pagheranno le conseguenze altri settori della vita produttiva, il Pil e, in ultima analisi, tutti gli italiani. Perché non si è deciso di utilizzare le risorse in questione per effettuare, ad esempio, un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione che, specialmente nel Mezzogiorno, ha un'enorme necessità di forze nuove? O per aiutare le imprese a crescere e ad assumere? Il reddito di cittadinanza costituisce un messaggio devastante per i giovani sul piano culturale e sociale. Come accade per ogni politica, bisognerà poi effettuare la valutazione *ex post*, ma le premesse paiono negative e, a tal proposito, invita le forze di maggioranza a non sottovalutare i rischi connessi alla nuova fase di recessione.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione possa svolgere un dibattito che non si limiti ai profili tecnici di competenza, ma assuma una valenza politica, e afferma di guardare con grande attenzione alle misure contenute nel provvedimento in esame. Ricorda che i governi precedenti hanno prodotto risultati importanti in termini di crescita e di contrasto della povertà, ma che quest'ultima continua a costituire un grave problema. In merito alle soluzioni individuate dall'attuale Esecutivo, individua però alcune criticità. In primo luogo, le due anime della coalizione di governo hanno visioni e linee politiche differenti e contrastanti e ciò non potrà che produrre conseguenze negative anche sul mercato del lavoro. In secondo luogo, si mette in piedi una complessa organizzazione burocratica che rischia di inficiare il raggiungimento degli obiettivi: sarebbe stato più efficace limitarsi ad un rafforzamento del già esistente reddito di inclusione. Infine, per realizzare queste misure sono stati svuotati interi settori del bilancio dello Stato, quali, ad esempio, quelli relativi al piano Industria 4.0 e alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) osserva che il piano Industria 4.0 non è scomparso, ma è stato semplicemente riorientato in un'ottica di maggiore attenzione verso le piccole e medie imprese e conseguentemente ribattezzato Impresa 4.0. Rileva che sia il Partito Democratico che Forza Italia avevano introdotto, o prospettato l'esigenza di introdurre, misure analoghe al reddito di cittadinanza, perché la questione è solo una: come afferma Eurostat, sotto i 780 euro mensili si vive in povertà e la Carta costituzionale impone di garantire la dignità di tutti i cittadini. Ciò che caratterizza la misura adottata dall'attuale Governo rispetto a quelle realizzate o proposte dalle forze di opposizione sono proprio l'investimento sui centri per l'impiego, l'importanza data alle politiche attive e il coinvolgimento delle imprese.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) concorda con il fatto che le sperequazioni tra chi ha tanto e chi non ha nulla sono sempre maggiori e che il provvedimento in esame è finalizzato a garantire la dignità di tutte le persone. Si tratta di una soluzione nuova, che si confronterà con un mercato del lavoro in rapida evoluzione a causa anche dell'evolversi delle tecnologie, ma ciò che è certo è che le soluzioni adottate finora hanno fallito e che la forbice tra ricchi e poveri è aumentata.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di essersi confrontata spesso, da amministratrice locale, con cittadini che versavano in situazioni di grande disagio economico e sociale e che a volte si sentivano così umiliati da non avere neanche il coraggio di rivolgersi ai servizi sociali. Ritiene che sia quindi indispensabile agire in fretta e fare qualcosa per dare un aiuto a chi ha perso anche la dignità. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono quindi necessarie e verranno poi monitorate in fase di attuazione, al fine di apportare eventuali miglioramenti.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Mallegni, il reddito di cittadinanza non costituisce una misura assistenzialistica, bensì una misura proattiva di sostegno nella ricerca del lavoro, e che nessun nucleo familiare in cui sono percepiti redditi da lavoro si troverà ad avere meno di quanto percepito da una famiglia che beneficia del reddito di cittadinanza. Sottolinea l'importanza che il provvedimento in esame ha nel mettere a sistema le banche dati e le piattaforme informatiche e rendere così realmente conoscibili le offerte di lavoro. Con riferimento all'osservazione del senatore Mallegni secondo cui il reddito di cittadinanza andrà a ricadere sulle spalle del ceto medio, ribatte che il reddito di cittadinanza nasce dalla volontà dei partiti della maggioranza di venire incontro proprio al ceto medio, che è stato eroso e impoverito impietosamente dalla crisi economica degli ultimi anni. Del resto, altri partiti hanno governato per anni, nel recente passato, ma non si è vista traccia del circolo virtuoso menzionato dal senatore Mallegni. E la riprova è data dal fatto che, alle ultime elezioni, i cittadini hanno votato per un programma molto preciso, che viene ora realizzato con il provvedimento in esame.

Con riferimento a quanto affermato dal senatore Margiotta, ricorda che l'ultima legge di bilancio ha previsto assunzioni in numerosi settori, quali, ad esempio, le infrastrutture, la giustizia e i beni culturali. Il reddito di cittadinanza è una misura che serve a dare da mangiare a chi non ne ha. Esso si traduce in un investimento ben maggiore rispetto al reddito di inclusione e comporta un potenziamento dei centri per l'impiego e un'azione finalizzata a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP), ad integrazione del precedente intervento, chiarisce che nessuno contesta la scelta di affrontare il problema della povertà, ciò che si contesta sono le modalità con cui questo viene fatto, ad esempio non riconoscendo un ruolo sufficiente ai Comuni nella procedura, nonché il fatto che la misura sia finanziata in *deficit*, invece che andando a ridurre capitoli specifici, e che non si fa nulla per mettere le imprese nelle condizioni di creare lavoro.

Il seguito dell'esame è rinviato.



*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [727](#) (delega trasporto aereo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 48 (ant.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
48ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta alla presidenza della Commissione la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, della pubblicità dei lavori della seduta odierna, da parte del senatore Margiotta.

Constatato l'unanime consenso della Commissione, avverte che verrà immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e che per il prosieguo dei lavori sarà attivato il circuito interno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [FEDE](#) (M5S) dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) non contesta la scelta di fornire un sostegno a chi è in difficoltà. Tale scelta è stata infatti compiuta dai Governi della scorsa legislatura mediante l'istituzione del reddito di inclusione, che anzi sarebbe stato più opportuno oggi rafforzare, considerati i risultati positivi prodotti. Le modalità con le quali è declinato il reddito di cittadinanza penalizzano invece le famiglie numerose, a favore dei nuclei composti da una sola persona, come risulta dai dati forniti dall'Ufficio parlamentare di bilancio. La misura rischia inoltre di stimolare comportamenti opportunistici di incentivo

all'evasione e di disincentivo al lavoro, anche in virtù dell'assenza di una efficace filiera di controlli. Chi ha un reddito da lavoro inferiore al reddito di cittadinanza potrebbe infatti smettere di lavorare o scivolare nel sommerso. Anche l'affermazione secondo la quale il reddito di cittadinanza è in realtà una politica attiva che porterà alla creazione di due milioni di posti di lavoro appare completamente destituita di fondamento, considerato che i posti di lavoro creati in passato con azioni di stimolo dell'economia e della produttività del Paese sono stati numericamente più contenuti di quelli che oggi si vorrebbe far derivare da una misura puramente assistenzialistica. Immaginare poi una rivoluzione dei centri per l'impiego appare irrealistico, visto che - anche in quelle zone di Italia dove essi funzionano - la percentuale di lavoratori che vengono inseriti nel mondo del lavoro grazie alla loro attività è bassissima. Con riferimento a "Quota 100", osserva che correggere la legge Fornero è stato un obiettivo di tutte le forze politiche e i Governi della scorsa legislatura hanno approvato 8 salvaguardie e modificato la disciplina per i lavori usuranti. Anche in questo caso, tuttavia, le scelte contenute nel provvedimento in esame non sono condivisibili. È difficile credere che la misura condurrà a un ricambio generazionale. Al contrario, chi va via non verrà sostituito, con quanto ne consegue in termini di numero di occupati e di sostenibilità per le finanze pubbliche. Sono inoltre criticabili il fatto che chi sceglie di avvalersi della misura beneficerà di una pensione sensibilmente inferiore e il fatto che la riforma è in realtà introdotta solo in via sperimentale per tre anni. Per tutti questi motivi, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [MALLEGGNI](#) (*FI-BP*) ricorda che anche la sua parte politica è stata sempre a favore di interventi a favore delle famiglie prive di reddito o con un reddito inferiore alla soglia di povertà e che ovunque il centro-destra abbia governato sono stati realizzati interventi quali borse lavoro, misure di sostegno alle famiglie, sgravi fiscali, agevolazioni per la frequenza degli asili nido, ecc. Ma tutti questi interventi avevano una finalità comune: ridare dignità alla persona. E la dignità non viene ridata attraverso una elargizione in denaro in sé e per sé, bensì dando alle persone la possibilità di lavorare e di ricoprire un ruolo attivo nella vita della comunità. È per questo che il reddito di cittadinanza, che ha invece una natura meramente assistenzialistica, poggia su fondamenti che sono profondamente sbagliati, oltre ad apparire del tutto insostenibile dal punto di vista finanziario, tanto più in un contesto di taglio delle previsioni di crescita del Paese. Grandi perplessità destano anche la scelta dell'erogazione tramite carta e il fatto che le somme in questione possano essere impiegate solo per certe finalità e non per altre (ad esempio, alimentari, ma non vestiario): in primo luogo non è chiaro come verranno effettuati i controlli, inoltre ciò appare contraddittorio con l'affermazione che il reddito di cittadinanza servirà anche a rilanciare i consumi. Assolutamente non condivisibile è poi la scelta di investire risorse ingenti sui centri per l'impiego. I centri per l'impiego dovrebbero invece essere chiusi e le loro risorse dovrebbero essere trasferite agli enti locali. In merito a "Quota 100", osserva che essa comporta delle penalizzazioni elevate ed inaccettabili, perché chi ha quarant'anni di contributi dovrebbe poter andare in pensione senza penalizzazioni, indipendentemente dall'età. In conclusione, e ribadito che il presente provvedimento introduce il concetto che conviene stare a casa anziché andare a lavorare, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) ritiene incomprensibili le dichiarazioni degli esponenti delle opposizioni. Il provvedimento non determinerà alcun incentivo a non lavorare. Il reddito di cittadinanza si fonda semplicemente sui dati forniti da un'istituzione autorevole quale è Eurostat: sotto i 780 euro si vive in povertà. È pertanto necessario che, in tali situazioni, lo Stato intervenga per garantire il raggiungimento di un livello minimo di dignità. Il reddito di cittadinanza differisce sostanzialmente dal reddito di inclusione, oltre che per la quantità di risorse stanziare, proprio per l'attenzione che viene data all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mediante il potenziamento dei centri per l'impiego e delle piattaforme digitali presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*), rinviando ad altra sede lo svolgimento di valutazioni più ampie sul

contenuto complessivo del provvedimento, annuncia l'astensione del proprio Gruppo sui profili di competenza della Commissione, oggetto dello schema di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, che risulta approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) reitera la richiesta già avanzata martedì pomeriggio - sia nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia nel corso della seduta plenaria - di individuare le modalità più opportune per consentire alla Commissione lavori pubblici di essere aggiornata sui recenti sviluppi in merito alla realizzazione della linea ferroviaria Torino - Lione.

Il senatore [NENCINI](#) (Misto-PSI) si associa alla richiesta del senatore Margiotta.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'impegno a dare tempestivo seguito alla richiesta del senatore Margiotta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che l'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2019:

- differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la data in cui le maggiori somme derivanti dall'incremento di 3 euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco saranno integralmente riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS;
- stabilisce che, per l'anno 2019, il 50% delle somme in questione sia riversato alla GIAS mentre il restante 50% sia destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo;
- abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, che prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, che era destinato ad essere acquisito a patrimonio netto dal Fondo suddetto;

rilevato che tale soluzione appare equilibrata e in linea di continuità con interventi precedenti,

esprime parere favorevole

## **1.4.2.7. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019  
**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il disegno di legge il relatore **CASTALDI** (M5S), il quale esprime soddisfazione per i provvedimenti ivi contenuti, fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle, che istituiscono il reddito di cittadinanza e sanciscono il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di alcuni requisiti. Si sofferma quindi sugli aspetti di competenza della Commissione che riguardano gli articoli 8, da 14 a 17, 22 e 26. L'articolo 8 introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC), nonché ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. I datori di lavoro comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale istituita presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL. L'assunzione inoltre avviene a seguito del percorso formativo e si dispone che le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. L'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100). La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, iscritti alle gestioni pensionistiche dell'INPS. L'articolo 15 opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. La disciplina concerne i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché gli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Con l'articolo 16 si estende l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), mentre l'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci. In base

all'articolo 22 si introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata. I commi 4 e 5 recano nuove norme sugli obblighi a carico dei datori nell'ambito degli accordi cosiddetti di isopensione (esodo dei lavoratori anziani) e degli istituti di assegno straordinario. La nuova fattispecie di assegno è subordinata alla sussistenza di accordi o contratti collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all'assegno medesimo. L'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Il Fondo speciale è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore. Il Fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,333 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,167 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019  
**40ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.*

*La seduta inizia alle ore 9,00.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente **GIROTTO** comunica che sono pervenuti i pareri da parte della 1ª, 2ª e 7ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00440 della senatrice Boldrini ed altri, evidenziando che il futuro produttivo di FCA e il ruolo delle proprie sedi italiane è all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, anche alla luce del vasto mondo



della componentistica, nella quale si concentrano innovazione tecnologica e modernizzazione organizzativa. Lo sviluppo della filiera dell'*automotive* permette di incrementare e attrarre gli investimenti di settore, ma anche individuare priorità, al fine di rispondere ai cambiamenti del mercato automobilistico. In tale ottica, l'Esecutivo ha introdotto una specifica misura nella legge di bilancio per il 2019, volta ad incentivare l'acquisto di veicoli elettrici nonché ha riconosciuto un sostegno agli investimenti nelle infrastrutture di ricarica elettrica. Tale misura inoltre è stata il frutto di un tavolo di confronto, tenutosi l'11 dicembre 2018 tra il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro, gli operatori economici e le associazioni dei consumatori al fine di intraprendere un percorso costruttivo con tutti i protagonisti del settore automobilistico, compreso FCA. Inoltre, il MISE sta già sostenendo progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione della produzione dei motori del gruppo FCA verso l'ibrido e l'elettrico, attraverso lo strumento degli accordi di programma. A tal proposito, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile sono stati già firmati alcuni accordi finalizzati al sostegno di veicoli meno inquinanti, come nel caso della Regione Emilia Romagna, che ha firmato un programma per cofinanziare progetti di ricerca e sviluppo, con un onere a carico del Ministero medesimo di 4.342.055 euro (mentre quello a carico della Regione è pari a 566.355 euro). Per quanto concerne l'esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali nei periodi interessati dalla realizzazione del piano di investimenti di FCA, sottolinea che sono stati sottoscritti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due distinti accordi, tra azienda e organizzazioni sindacali interessate, aventi ad oggetto il ricorso alla proroga della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) per la riorganizzazione aziendale, per le sedi di Pomigliano D'Arco e di Nola, e alla proroga del contratto di solidarietà difensivo per la sede di Mirafiori. Precisa, altresì, che in data 7 gennaio 2019 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra Sistemi Sospensioni SpA (ex Magneti Marelli Spa) e le organizzazioni sindacali del comparto di riferimento, finalizzato al ricorso ad un trattamento di proroga di un contratto di solidarietà in favore di n. 157 lavoratori occupati presso il sito di Rivalta (TO), a fronte di un esubero denunciato di 84 dipendenti. Tale trattamento è stato richiesto per la durata di dodici mesi a decorrere dal 14 gennaio 2019. Da ultimo rammenta che la società Maserati, in Emilia Romagna, sta beneficiando di un trattamento di CIGS, a seguito di contratto di solidarietà, della durata di 4 mesi a partire dal 1° novembre 2018 per 221 unità. Fa presente infine che è un preciso impegno dell'Esecutivo rilanciare i siti produttivi del gruppo FCA, da un lato, e salvaguardare i livelli occupazionali, dall'altro, anche al fine di sostenere l'intera filiera e garantire il passaggio a produzioni sempre più ecologiche, attraverso la possibile convocazione di un tavolo istituzionale con i rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede gli stabilimenti di FCA.

In sede di replica, la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, poiché il rappresentante del Governo si è limitato a ricordare tutte le attività di sostegno al reddito per i lavoratori degli stabilimenti FCA in sofferenza. A livello nazionale, i lavoratori degli stabilimenti del Gruppo automobilistico e del relativo indotto ammontano a circa 160.000 unità e ritiene che sarebbe opportuno pertanto l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra il Ministero dello sviluppo economico, il Gruppo FCA e analisti del settore per affrontare in maniera organica le difficoltà del comparto automobilistico. Critica inoltre l'introduzione dell'ecotassa, contenuta nella recente legge di bilancio, in quanto tale incentivo avvantaggia soltanto Gruppi automobilistici stranieri, che hanno investito da tempo nel settore dell'elettrico, a scapito di coloro che, solo da pochi anni, producono veicoli con tali caratteristiche, come il Gruppo FCA. Da ultimo, esprime perplessità sulla mancanza di una visione organica nella gestione degli esuberi, una volta terminata la cassa integrazione.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP) ricorda le misure di contrasto alla povertà, quali la *social card* e l'aumento delle pensioni minime, approntate dagli Esecutivi guidati dalla maggioranza di Centrodestra. I provvedimenti in esame creano aspettative non realizzabili, poiché il Reddito di cittadinanza e la cosiddetta "Quota 100" sono misure parziali e non universali, finanziate con risorse provenienti dal debito pubblico. Giudica non adeguata sia la misura del Reddito, che non rappresenta una reale spinta alla ricerca attiva del lavoro, sia la gestione dei controlli per verificare la veridicità dei requisiti in possesso dei beneficiari, che non viene effettuata più dai Comuni, ma da altri soggetti. In considerazione dell'alto tasso di evasione fiscale in Italia, critica le modalità di autocertificazione di alcuni requisiti e l'apparato sanzionatorio. La situazione di difficoltà in cui versano attualmente i Centri pubblici per l'impiego non permetterà di gestire la ricerca di un "lavoro congruo" per i percettori del beneficio che, alla terza proposta di lavoro rifiutata, ne saranno definitivamente esclusi. Da ultimo, sarebbe stato opportuno introdurre il Reddito di cittadinanza con tempi più diluiti in considerazione dell'impatto di tali misure.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto contrario del Gruppo PD sollecitando la maggioranza ad approfondire le argomentazioni a sostegno delle misure introdotte dal decreto in conversione. Nel ricordare le criticità emerse nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione di merito, si sofferma in particolare sulla cosiddetta "Quota 100", che penalizza alcune categorie di donne lavoratrici e altre categorie di lavoratori più deboli, i cui requisiti non rientrano tra quelli per il pensionamento anticipato. Il maggior numero di domande di prepensionamento è pervenuto invece dai dipendenti della Pubblica amministrazione. Dalle audizioni delle Organizzazioni sindacali e dei rappresentanti del Terzo Settore, è emerso che tali misure non andranno a sostegno delle classi più povere del Paese. Inoltre, la mancanza di una riflessione approfondita da parte dell'Esecutivo sulle possibilità di incidere sul tessuto produttivo del Paese non permette di creare posti di lavoro e non rappresenta un volano per l'economia, come è invece accaduto per le misure varate nel settore nella scorsa legislatura. Critica altresì l'introduzione della figura del "navigator" - un tutor in forza presso i Centri per l'impiego, selezionato tramite colloquio individuale, per indirizzare il beneficiario del Reddito alla ricerca attiva di lavoro - poiché non sono chiare e trasparenti le modalità di selezione e il tipo di formazione che dovrà ricevere per svolgere il proprio compito. Considerata da ultimo l'importanza del provvedimento in discussione, lamenta che i rappresentanti del Governo abbiano abbandonato i lavori, non partecipando alla sede consultiva.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [GIROTTO](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.8. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.8.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019  
54ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### IN SEDE REDIGENTE

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta RinrR)

Il [PRESIDENTE](#), considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri**

***disturbi del comportamento alimentare***

***(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha riepilogato lo stato dell'*iter*, riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), riallacciandosi ad interventi precedenti, esprime l'avviso che non spetti al Parlamento indagare le cause dei disturbi del comportamento alimentare, le quali sono tuttora oggetto di studio in una prospettiva sempre più multifattoriale: il legislatore dovrebbe limitarsi a licenziare in tempi rapidi un provvedimento mirato e asciutto, idoneo a prevenire e contrastare un fenomeno inquietante, sempre più diffuso. Rimarca la necessità mettere sotto i riflettori, in particolare, le condotte volte alla istigazione all'anoressia, che dovrebbero essere prevenute anche attraverso una apposita fattispecie incriminatrice. D'altro canto, ritiene che proprio la previsione di una figura di reato *ad hoc* costituisca la ragione d'essere del provvedimento in esame, che altrimenti potrebbe essere surrogato anche da iniziative di carattere amministrativo. Saggiunge che si potrebbe prendere spunto da misure già adottate sia dal legislatore nazionale, ad esempio in tema di pedo-pornografia, sia nell'ambito di altri Paesi (Stati Uniti, Francia e Spagna). Dissente da chi ha revocato in dubbio l'utilità di criteri per il reclutamento dei lavoratori nel settore della moda: richiedere un certificato di buona salute e il rispetto di un determinato rapporto tra massa magra e massa grassa può essere funzionale al contrasto e alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, anche perché i modelli di bellezza proposti dal mondo della moda possono avere un ruolo nella manifestazione del problema, non essendo quest'ultimo sempre riconducibile ad un disturbo della personalità che si slatentizza.

In conclusione, dopo aver rimarcato la necessità di non lasciare le famiglie da sole nella gestione degli ammalati, anche sulla scorta della propria esperienza personale, auspica che si possa pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento, se possibile entro il prossimo 15 marzo (giornata del "fiocco lilla", dedicata appunto ai disturbi del comportamento alimentare).

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) esprime vivo apprezzamento per l'intervento della senatrice Rizzotti e si associa al suo auspicio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA***

***(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) introduce l'esame del documento in titolo.

Ricorda preliminarmente che la relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea è un documento volto a indicare gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

Si sofferma, quindi, ad illustrare il capitolo 13 della parte seconda del documento, dedicato alla "Tutela della salute".

Infine, relaziona sugli aspetti di competenza della Commissione del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 e del Programma di 18 mesi del Consiglio, programmi che segnala essere riportati nelle appendici del documento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in conversione.

Fa presente, anzitutto, che gli articoli da 1 a 13 prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza. Il nuovo istituto - che assorbe la misura finora vigente denominata Reddito di inclusione - viene definito come uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, nonché uno strumento che concorra a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. In particolare, ad avviso del relatore, il Reddito di cittadinanza darà un ausilio concreto anche per garantire l'accesso dei beneficiari alle cure e ai farmaci.

L'articolo 1 pone la decorrenza del nuovo istituto al 1° aprile 2019 e prevede che il medesimo, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza (con l'applicazione delle medesime norme, ove non diversamente disposto dal presente decreto). Il suddetto limite anagrafico è successivamente adeguato secondo la disciplina relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi); le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia.

L'articolo 5, nel disciplinare le procedure relative alla domanda, al riconoscimento ed all'erogazione del Reddito di cittadinanza, stabilisce il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità, al fine di contrastare problemi e disturbi correlati alla condotta vietata.

Gli articoli 11 e 13 recano le norme transitorie e finali relativamente al summenzionato Reddito di inclusione, nonché sulla precompilazione della DSU e sul periodo di validità della stessa DSU. Si prevede, tra l'altro, che il Reddito di inclusione non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1° marzo 2019 e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019, esso non è più riconosciuto né rinnovato. Per i soggetti a cui il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto prima dell'aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza (la fruizione di quest'ultimo da parte del nucleo familiare è incompatibile con il Reddito di inclusione).

Il Relatore riferisce quindi che i successivi articoli da 14 a 24 e 26 recano un complesso di norme in materia previdenziale, mentre l'articolo 25 riguarda l'ordinamento degli enti INPS ed INAIL. I suddetti interventi concernono, tra l'altro, alcune tipologie di pensionamento anticipato, valide anche per il pubblico impiego e, quindi, anche per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Segnala, infine, che l'articolo 27 reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento ed all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) si interroga anzitutto, in termini problematici, sul rapporto tra reddito (e pensione) di cittadinanza e altri istituti già previsti dall'ordinamento vigente, come le pensioni sociali e quelle di disabilità. Ritiene, in proposito, che dovrebbe essere chiarito se si tratti di istituti tra loro alternativi.

Si domanda, inoltre, se sia congruo ammettere alla fruizione del reddito di cittadinanza, allo stesso modo, sia soggetti del tutto nullatenenti sia soggetti che, seppur certamente non agiati, dispongono di un certo reddito e di un determinato patrimonio.

Esprime perplessità sulla previsione concernente la durata del sussidio: 18 mesi, con possibilità di un rinnovo per ulteriori 18 mesi. A giudizio dell'oratrice, se la misura è davvero funzionale all'inserimento lavorativo, la durata prevista è incongrua, a meno di ritenere che si dia per scontata, da parte del Governo, l'assenza di reali possibilità di lavoro, per lo meno in determinate aree del Paese.

Rileva, in conclusione, che in presenza di un mercato del lavoro bloccato sarà arduo dare attuazione ai progetti personalizzati evocati dal provvedimento in esame.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), pur riservandosi ulteriori approfondimenti, sottolinea sin da ora la problematicità della sostituzione del reddito di inclusione con il reddito di cittadinanza: mentre il REI era volto a dare un supporto di natura non solo economica ma anche educativo-sociale, l'istituto introdotto dal Governo con il provvedimento in esame si risolve in un mero sussidio, senza adeguato coinvolgimento dei servizi sociali sul territorio. Saggiunge che, in assenza di reali sbocchi lavorativi, difficilmente il reddito di cittadinanza potrà raggiungere gli obiettivi indicati dal Governo, anche con l'ausilio della nuova figura del *navigator*. Conclude sottolineando come le persone abbiano bisogno non solo di supporto economico ma anche di sostegno qualificato per recuperare la propria autostima, specie quando si trovano nell'impossibilità di contribuire con il proprio lavoro al reddito familiare.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in assenza di obiezioni, integra brevemente l'intervento svolto, osservando che nel provvedimento in esame si menziona il problema della ludopatia ma non si citano, come sarebbe a suo giudizio necessario, le altre forme di dipendenza.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) si riserva di rispondere ai quesiti e alle osservazioni in sede di replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)



Il [PRESIDENTE](#), considerato che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento le audizioni informative e che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in vista del prossimo 28 febbraio, Giornata delle malattie rare, auspica che si dia avvio all'*iter* dei disegni di legge concernenti tali malattie.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la proposta avanzata dalla senatrice Binetti sarà esaminata del corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.4.2.8.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 55 (ant.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019**  
**55ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 9.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta antimeridiana e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1018)** *Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice **BOLDRINI** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di non concludere l'esame nella giornata odierna, considerato che presso la Commissione di merito risultano ancora in corso di svolgimento le audizioni informative.

Il senatore **SICLARI** (FI-BP) si associa alla richiesta appena avanzata.

La senatrice **CASTELLONE** (M5S) obietta che il provvedimento è già inserito nel calendario vigente dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) è dell'avviso che vi siano tutte le condizioni per concludere l'esame nella giornata odierna.

Il **PRESIDENTE** si riserva di interpellare la Presidenza dell'11ª Commissione, così da poter fornire nella seduta pomeridiana elementi informativi sullo stato dell'*iter*. Ribadisce comunque che, in

relazione al calendario dei lavori della Commissione di merito e a quello dell'Assemblea, appare preferibile esprimere il parere, al più tardi, entro la giornata di domani.

Quindi, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore per lo svolgimento della replica.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) reputa incomprensibili e del tutto fuori fuoco le osservazioni formulate dalle senatrici intervenute nel dibattito: il reddito di cittadinanza costituisce evidentemente un istituto volto ad assorbire e superare il reddito di inclusione, che presentava delle lacune in termini di adeguatezza delle risorse e platea dei beneficiari. Invita inoltre a considerare che il reddito di cittadinanza è, da un lato, subordinato a precisi requisiti e, dall'altro, accompagnato se necessario da misure di sostegno anche sociale (Patto per l'inclusione, previsto in alternativa al Patto per il lavoro qualora i bisogni dei beneficiari siano complessi e multidimensionali).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

In risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), il [PRESIDENTE](#) chiarisce che è ammessa la presentazione di schemi di parere alternativi a quello del relatore: questi ultimi potranno essere posti in votazione, eventualmente, in caso di reiezione dello schema presentato dal relatore, restando in caso contrario preclusi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## 1.4.2.8.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 56 (pom.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019**  
**56ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della odierna seduta pomeridiana e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La senatrice **FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la contrarietà del proprio Gruppo all'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche solo ai limitati fini della trasmissione dei lavori sul circuito interno.

La senatrice **CASTELLONE** (*M5S*) dichiara che per il Movimento 5 Stelle, in conformità ai propri convincimenti in punto di trasparenza, nulla osta alla forma di pubblicità richiesta.

Alla posizione della senatrice Castellone si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori **ZAFFINI** (*FdI*) e Maria **RIZZOTTI** (*FI-BP*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta in votazione e approvata la richiesta di pubblicità dei lavori avanzata dal Gruppo PD, nei termini dell'autorizzazione accordata dalla Presidenza del Senato.

### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(1018)** *Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dal relatore.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni problematiche già svolte nel corso del dibattito: nelle condizioni economiche date, l'obiettivo dell'inserimento lavorativo è del tutto irrealistico, pertanto il reddito di cittadinanza rivelerà la sua natura di mero sussidio assistenzialistico e genererà inoltre un'iniqua disparità di trattamento rispetto ai percettori di pensioni di altra natura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) annuncia che il suo Gruppo voterà convintamente a favore, ritenendo che il reddito di cittadinanza sia una misura di giustizia sociale, che aiuterà i padri di famiglia che hanno perso il lavoro, i giovani sinora costretti a emigrare, le persone anziane che attualmente vivono al di sotto della soglia di povertà, le famiglie con disabili a carico e più in generale i milioni di nuovi poveri generati dalla crisi. Sottolinea che quella in esame è una misura completa e non meramente assistenziale, che potrà tra l'altro alleggerire la pressione delle mafie sulle famiglie povere del Sud Italia.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) premette che il PD è da sempre vicino alle persone in difficoltà, come ha dimostrato, da ultimo, con l'approvazione del reddito di inclusione. Tuttavia, ad avviso dell'oratrice, il provvedimento in esame appare un ibrido miope e incoerente, inidoneo a fornire risposte reali alle criticità che intenderebbe superare. Ribadisce che il reddito di cittadinanza è una misura di carattere assistenzialistico e poco attenta ai profili dell'inclusione sociale. Sottolinea che si tratta altresì di un istituto complesso e di difficile attuazione, anche in relazione alle carenze di personale e di competenze dei centri per l'impiego, soprattutto sul versante sociale. Osserva che la misura tratta allo stesso modo le persone che versano in uno stato di povertà relativa e quelle che si trovano in una condizione di povertà assoluta ed appare al contempo foriera di conflitti con le Regioni, invadendone le competenze. Rileva che dal provvedimento non emerge un adeguato coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, né la previsione di condizionalità per evitare che il beneficio introdotto rimanga un puro sussidio economico, inidoneo a favorire il prefigurato sbocco lavorativo. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole: in primo luogo, perché il provvedimento in esame archivia la perniciosa riforma Fornero, attraverso il meccanismo noto come "Quota 100"; in secondo luogo, perché esso dota finalmente il Paese di un istituto di contrasto della povertà presente in tutto il resto d'Europa, che consentirà di aiutare, *in primis*, gli italiani in difficoltà.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), sul decreto-legge in conversione, manifesta a nome del proprio Gruppo un giudizio articolato: ritiene del tutto condivisibile la parte del provvedimento dedicata alla materia pensionistica, mentre esprime perplessità per le disposizioni relative al reddito di cittadinanza, le quali disegnano un istituto di difficile applicazione, che rischia di non conseguire i pur condivisibili obiettivi prefissati. Si riserva pertanto di esprimere più compiutamente la propria valutazione nel prosieguo dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole presentato dal Relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

**(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, il **PRESIDENTE** prende atto della mancanza di richieste di intervento e pone in rilievo l'opportunità di rinviare il seguito della discussione congiunta, riservandosi di proporre all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la proroga del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base, già fissato alle ore 12 del prossimo 12 febbraio.

Conviene la Commissione.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

**(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

**(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dato atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni bilancio e per le Questioni regionali, il **PRESIDENTE** dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Parere alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta della relatrice **FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **1.4.2.9. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.9.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 31 gennaio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(844) Deputati Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe**, approvato dalla Camera dei deputati

**(583) Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe**

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) preannuncia, per la seduta di domani, la presentazione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**



(Parere alla 11a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di predisporre ulteriori approfondimenti sul tema.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.9.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 70 (ant.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
70ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso dell'audizione informale sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 5 febbraio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra gli articoli da 14 a 26 dell'atto in titolo. Essi dettano norme in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata "Quota 100" e altre disposizioni pensionistiche.

In particolare, l'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, a partire dal 1º aprile 2019, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita "pensione quota 100". La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS, consentendo anche il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso due o più tra le predette gestioni previdenziali.

L'articolo 15 modifica, invece, la disciplina generale per l'accesso alla pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica, confermando e bloccando, fino al 31 dicembre 2026, il requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, ed

introducono un termine dilatorio di 3 mesi per la decorrenza del trattamento.

L'articolo 16 dispone un'estensione di tre anni dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne, cosiddetto "opzione donna", introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004. Più specificamente, si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo il sistema contributivo, venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 - in luogo del 31 dicembre 2015 - un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Inoltre, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

L'articolo 17 prevede il blocco, fino al 31 dicembre 2026, degli incrementi dell'età pensionabile (41 anni contributivi) per effetto dell'aumento della speranza di vita, per i cosiddetti lavoratori precoci, prevedendone altresì il diritto al pensionamento trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti.

L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale, costituita da un'indennità pre-pensionistica in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa.

L'articolo 19 sospende fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti per i periodi di competenza precedenti il 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

L'articolo 20 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

L'articolo 21 introduce la possibilità, per i dipendenti pubblici che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro, e che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico.

L'articolo 22 introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento, a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al precedente articolo 14 (pensione quota 100).

L'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato ai sensi del precedente articolo 14 (pensione quota 100) decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011.

L'articolo 24 riduce l'aliquota IRPEF sull'indennità di fine servizio per i casi in cui la corresponsione avvenga oltre i dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 25 reca alcune modifiche alla disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti.

L'articolo 26 concerne il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Il Fondo, che rientra tra i fondi di solidarietà bilaterale, è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore.

Dà altresì conto dell'articolo 27, che reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento ed all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio.

Dà infine conto dell'articolo 28, che prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica

economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, nonché norme sul monitoraggio e la salvaguardia finanziari.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce quindi l'esame degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge in esame, che prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza (Rdc) a decorrere dal 1° aprile 2019.

Il nuovo istituto, che assorbe e abroga il vigente reddito di inclusione, è definito all'articolo 1 come una "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale, dei soggetti a rischio di emarginazione, nella società e nel mondo del lavoro". Per i nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.

L'articolo 2 prevede che il Rdc possa essere riconosciuto al nucleo familiare che possieda cumulativamente, determinati requisiti relativi alla residenza, al livello del reddito e del patrimonio, e al godimento di beni durevoli.

In particolare, il componente del nucleo che richiede il Rdc deve essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, o essere familiare di un cittadino UE e titolare del diritto di soggiorno, o ancora, in caso non sia familiare, deve essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In aggiunta, il richiedente deve comunque essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Sotto il profilo del reddito e del patrimonio, il nucleo familiare interessato dalla domanda deve possedere: un valore ISEE inferiore a 9.360 euro; un patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro; un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, incrementati per il numero dei componenti il nucleo, fino a un massimo di 12.600 euro.

Con riferimento al godimento di beni durevoli, si richiede che nessun membro del nucleo possieda autoveicoli nuovi (immatricolati nei 6 mesi precedenti) o di cilindrata superiore 1.600 cc, o motoveicoli nuovi (immatricolati nei 2 anni precedenti) o superiori a 250 cc, nonché navi o imbarcazioni da diporto.

Ai fini della definizione di nucleo familiare, il comma 5 precisa che ne fanno parte anche i coniugi separati o i divorziati, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, e che il figlio maggiorenne non convivente ne continua a far parte se minore di 26 anni, fiscalmente a carico del nucleo, non coniugato e senza figli.

Il Rdc è cumulabile con l'assicurazione sociale per l'impiego NASpI e con ogni altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L'articolo 3 definisce la portata del beneficio, stabilendola per un periodo rinnovabile di diciotto mesi. Dal punto di vista quantitativo, il Rdc si compone di una parte ad integrazione del reddito familiare, fino a 6.000 euro annui e di una parte pari all'ammontare del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Il beneficio è esente da IRPEF e il suo rinnovo (dopo diciotto mesi) è subordinato alla sospensione del medesimo per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

L'articolo 4 dispone che il Rdc sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale.

Il Patto per l'inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto personalizzato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e deve includere, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà, di cui al medesimo decreto legislativo.

Il comma 8 dell'articolo 4 detta gli obblighi di chi ha sottoscritto il Patto: ricerca attiva del lavoro, accettazione dei corsi di formazione e accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

Riguardo alla definizione di offerta di lavoro congrua, il comma 8 fa rinvio ai criteri individuati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015, relativamente alla coerenza dell'offerta di lavoro con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione proposte. Per quanto concerne il criterio della distanza dal luogo di lavoro, esso è definito dal successivo comma 9, in relazione alla durata del godimento del Rdc e al numero di offerte rifiutate.

L'articolo 5 disciplina le procedure relative alla domanda, al riconoscimento ed all'erogazione del Reddito di cittadinanza. La richiesta può essere presentata presso gli uffici di Poste Italiane, oppure mediante un canale telematico o presso un centro di assistenza fiscale. Il beneficio viene attribuito mediante una carta, la quale consente di effettuare acquisti, nonché di effettuare prelievi di 100 euro mensili e di effettuare bonifici per pagare la rata di locazione o di mutuo.

L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, connessi al Reddito di cittadinanza, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo sull'applicazione del Rdc.

L'articolo 7 stabilisce le cause di revoca o decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 8 introduce alcuni incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 9 dispone che, in fase di prima applicazione, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021, i beneficiari del Reddito di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro ricevono altresì l'assegno di ricollocazione di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015. Al contempo, tale assegno viene sospeso, fino alla fine del 2021, per gli altri disoccupati che non rientrino nella titolarità del Rdc (in base alla normativa fino ad ora vigente, si tratta dei disoccupati da almeno 4 mesi, beneficiari del trattamento di disoccupazione NASpI). L'assegno consiste in un importo che può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L'assegno non viene erogato all'utente, ma all'operatore suddetto.

L'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e prevede che il medesimo Dicastero pubblichi un relativo Rapporto annuale.

Gli articoli 11 e 13 recano le norme transitorie e finali relativamente al Reddito di inclusione, nonché sulla precompilazione della DSU e sul periodo di validità della stessa DSU.

L'articolo 12 reca un complesso di norme finanziarie per l'attuazione del Reddito di cittadinanza nonché per la gestione finale del Reddito di inclusione.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), in ragione dell'importanza del provvedimento in esame e della complessità della questione trattata, ritiene necessario disporre di tempi congrui per l'esame, al fine di svolgere gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## 1.4.2.9.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 71 (pom.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019  
71ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) rileva preliminarmente come il decreto in esame costituisca l'attuazione di quanto delineato nella legge di bilancio e quindi determini un problema di squilibrio potenziale nei conti pubblici. La circostanza è particolarmente importante poiché gli indicatori economici degli ultimi giorni confermano che l'Italia è entrata in un periodo di recessione, anche se il Governo, ad oggi, esclude una manovra correttiva.

In riferimento alle disposizioni sulle pensioni, osserva che vengono a profilarsi profili di discriminazione nei confronti del genere femminile che, di norma, ha carriere più discontinue, senza che vengano predisposti adeguati bilanciamenti. Un secondo elemento di discriminazione riguarda la condizione dei lavoratori precoci, che godrebbero di tutele meno pregnanti rispetto agli altri. Un terzo punto da segnalare concerne il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, già oggetto di decisioni della Corte costituzionale.

Constata, peraltro, come la affermata idoneità delle disposizioni pensionistiche a permettere il ricambio generazionale non sussiste poiché, da un lato, vige il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione e, dall'altro, essendo il Paese in recessione, i privati non riusciranno ad effettuare assunzioni.

In riferimento alle misure sul reddito di cittadinanza, osserva come il piano contro la povertà che il reddito di inclusione aveva impostato subisce una sostanziale riconsiderazione. Il decreto in esame non tiene infatti conto delle diverse tipologie di povertà che ci sono nel Paese, così come non viene considerato come, da uno stato di povertà, si può uscire in differenti modalità. In sostanza, quindi, il provvedimento in esame confonde e sovrappone misure di contrasto alla povertà e misure riguardanti

le politiche attive del lavoro. Al riguardo, ad esempio, non sembra che il decreto crei le condizioni per permettere un effettivo percorso di avviamento al lavoro da parte dei giovani.

Un elemento fortemente critico è inoltre l'importo del reddito di cittadinanza, che determinerà un *dumping* sociale inaccettabile e costituirà un disincentivo al lavoro. Garantire 780 euro mensili costituisce insomma una forma di concorrenza sleale a fronte di chi percepisce un reddito da lavoro dipendente comparabile, né è seriamente sostenibile l'assunto, pure evocato da qualche esponente della maggioranza, che, in risposta al reddito di cittadinanza, le aziende aumenteranno i salari dei dipendenti. È un'affermazione erranea, poiché i salari possono aumentare solo con il rinnovo dei contratti o con l'abbattimento del costo del lavoro per le imprese.

L'oratrice si sofferma anche sul sistema sanzionatorio, estremamente punitivo nei confronti dei soggetti che commettano eventuali illeciti, con sanzioni superiori addirittura a quelle previste per gli evasori.

Conclude, infine, affermando come la disciplina sui centri per l'impiego vada trattata in maniera adeguata, anche in considerazione delle responsabilità delle Regioni in materia.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) osserva preliminarmente la necessità di fare chiarezza sulla platea degli effettivi beneficiari del reddito di cittadinanza. Ritiene quindi necessario segnalare tre aspetti.

In primo luogo, le sanzioni sono eccessive e sproporzionate e rischiano di produrre defatiganti contenziosi. In secondo luogo, analoghi contenziosi saranno determinati dalle discriminazioni prodotte dalle disposizioni in materia pensionistica, soprattutto nei confronti dei giovani e delle donne. In terzo luogo, lamenta come i centri per l'impiego non siano oggi nelle condizioni di poter gestire l'aggravio di burocrazia e di adempimenti richiesti dalla normativa in esame. Gli attuali centri sono scarsamente efficaci, non solo poiché articolati su base regionale e quindi con profonde diversità tra loro, ma anche perché sottodimensionati e con personale inesperto. A differenza della situazione del Regno Unito, dove i centri sono formati da personale esperto, in Italia si spende molto per l'assistenza e poco per la formazione del personale.

È dunque condivisibile la finalità di assicurare alle persone in difficoltà una maggiore tutela, ma occorre anche declinare al meglio le modalità più opportune.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) osserva come i numeri evidenziati dal Governo in materia di beneficiari e importo del reddito di cittadinanza non corrispondano alla realtà dei fatti e come quindi i soggetti che oggi aspettano di percepire tali importi rimarranno delusi. Osserva altresì come vi sia una grande confusione sul tema delle tessere da distribuire per la percezione del reddito di cittadinanza.

Il provvedimento in esame contiene inoltre un errore di impostazione, che conduce a sovrapporre i temi della povertà, del lavoro e della formazione, che vanno invece trattati separatamente.

Il contrasto alla povertà, ad esempio, può essere effettuato mediante la misura del reddito universale, seguendo il modello anglosassone, che è il più convincente. Al riguardo, però, la misura di tale reddito universale non può essere eccessiva, pena la sua incidenza sulle dinamiche del mercato del lavoro.

Tale reddito, in astratto, può anche sostituire tutto il sistema degli ammortizzatori sociali. Rileva inoltre come occorra distinguere le differenti condizioni di un giovane abile al lavoro con quelle di un disabile. La loro equiparazione è pertanto molto discutibile.

Per quanto riguarda l'avviamento al lavoro, ricorda la cosiddetta legge Biagi, che ha eliminato il monopolio pubblico e ha aperto anche ai privati. Evidenzia come le difficoltà che incontra il sistema dell'intermediazione difficilmente saranno superate dai "navigator". Né la formazione prevista per tali navigator potrà sopperire al fatto che questi non potranno offrire posti di lavoro che non ci sono.

Aggiunge peraltro come il reclutamento a chiamata diretta degli stessi eluda il sistema del concorso pubblico, a fronte di graduatorie di idonei tuttora disponibili anche per lo svolgimento di tale impiego. Rileva ancora criticamente come sia difficile sanzionare gli abusi di chi intenda percepire il reddito di cittadinanza senza godere dei requisiti previsti e come la fissazione della residenza decennale nel territorio dello Stato sia incostituzionale, rischiando di essere dichiarata tale e così permettendo il

godimento del beneficio anche agli stranieri privi di una residenza duratura. Anche in riferimento al sistema di incentivazione alle imprese ritiene sussistere forti critiche, lamentandone gli importi modesti e la conseguente scarsa efficacia a sostegno della creazione di nuova occupazione. Conclude stigmatizzando il limite di età di 45 anni previsto per il riscatto della laurea e ritenendo auspicabile che il costo degli interessi per il rinvio dell'erogazione del trattamento di fine servizio non sia posto a carico dello Stato.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) osserva come il provvedimento in esame dia risposte inefficaci al tema della povertà e della disoccupazione, introducendo criteri di attribuzione dei benefici irragionevoli e contraddittori. Sono da sottolineare diversi aspetti discutibili. In primo luogo, i centri per l'impiego sono strutture eccessivamente burocratiche e scarsamente efficaci, posto che rispondono a meno del tre per cento della domanda di lavoro loro richiesta. Inoltre, una volta che i centri siano stati informatizzati e collegati in rete tra di loro, dovranno dare comunicazioni con strumenti digitali ai possibili beneficiari del reddito che, molto spesso, non hanno la tecnologia necessaria per beneficiare di tali comunicazioni. In secondo luogo, il reddito di cittadinanza non sarà garantito ai cosiddetti soggetti invisibili e quindi ai più bisognosi, ossia ai senzateo e a chi non gode di una residenza registrata. Si tratta inoltre di uno strumento che favorisce le persone sole e non invece le famiglie numerose con figli. In terzo luogo, lamenta la incerta definizione di offerta di lavoro congrua, posto che ad essa sono associate limitazioni difficilmente giustificabili. Ritiene infatti paradossale che, nei primi mesi di percezione del reddito di cittadinanza, si possa rifiutare un'offerta di lavoro solo perché il luogo di svolgimento è ubicato ad oltre 100 chilometri di distanza dal luogo di residenza, come potrebbe accadere nella sua regione, ad esempio, in relazione alla distanza tra Palermo e Trapani, di poco superiore a tale limite. Ritiene inoltre poco giustificabile che tali offerte possano essere rifiutate anche da parte dei giovani. Sono misure quindi che danno un messaggio fortemente diseducativo e scoraggiano, o comunque disincentivano, proprio i giovani dalla ricerca di un lavoro. In quarto luogo, la misura in questione potrà generare truffe e illeciti, alimentando il lavoro nero. Ricorda come si siano già registrate domande fittizie di mutamento di residenza, così come l'aumento delle separazioni. Formula quindi un invito alla riflessione sulla congruità di queste misure. In riferimento alle disposizioni in materia pensionistica, lamenta la discriminazione che verrà a prospettarsi nei confronti delle donne, che hanno di solito una carriera maggiormente discontinua. Conclude ricordando come la creazione di una maggiore occupazione derivi da una seria politica industriale, da stimoli all'economia e da maggiori investimenti; non invece da misure assistenziali come quelle previste dal provvedimento in esame. Preannuncia la presentazione di un parere alternativo di tenore contrario, in cui saranno adeguatamente evidenziate anche le recenti stime al ribasso della crescita formulate dalla Commissione europea.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) ritiene necessario impostare la soluzione del problema della disoccupazione non con misure di carattere assistenziale, ma incentivando le imprese a migliorare la loro produttività con un alleggerimento degli oneri gravanti su di esse. Occorre quindi partire da una forte detassazione; in tal modo, le imprese saranno maggiormente incentivate ad assumere, riassorbendo così l'eccesso di disoccupazione oggi esistente in Italia. Solo in seguito a tale operazione potranno essere previsti strumenti di incentivazione e di avviamento al lavoro, come potrebbero essere le compensazioni previste dal provvedimento in esame per agevolare i trasferimenti in luoghi lontani dalla residenza. Tale aspetto potrebbe essere attentamente esaminato, anche prevedendo tali compensazioni per chi riceve offerte di lavoro oltre i 100 chilometri già nei primi mesi di percezione del reddito di cittadinanza.

La senatrice [MASINI](#) (*FI-BP*) esprime le sue forti perplessità sull'articolo 4 dell'atto in esame, soprattutto in riferimento all'esclusione dagli obblighi ivi previsti anche per chi frequenti un regolare



corso di studi ed in riferimento alla presenza di soggetti minori. Chiede al riguardo delucidazioni.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, intervenendo in sede di replica, ritiene che le osservazioni formulate sulle diverse tipologie di povertà richiedano una trattazione differenziata delle varie situazioni, come dimostra, ad esempio, il tema degli esodati. Colgono nel segno le critiche rivolte ai centri per l'impiego, che hanno svolto in maniera inefficace la loro attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro. Peraltro, la scommessa dell'Italia è investire su questi centri, digitalizzandoli, con il connesso tema della banda larga, e fornendo quindi una opportunità di riscatto a tale tipologia di ente.

In riferimento alle problematiche connesse alle discriminazioni di genere, conviene sulla criticità di talune situazioni, ma anche sul fatto che in molti casi si è riusciti ad incidere positivamente, come dimostra il tema dei congedi parentali. Anche l'aver mantenuto la disciplina in tema di "opzione donna" è senz'altro positiva.

Conclude ricordando gli interventi della Corte costituzionale in relazione alle rigidità della legge Fornero.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, evidenzia l'importante azione di miglioramento nei confronti dei centri per l'impiego, ad oggi ancora poco efficaci. Il provvedimento in esame mira, appunto, a garantire questo effetto. In riferimento ai patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, richiama l'azione sinergica posta in essere da più soggetti, affinché sia garantita la migliore rispondenza di essi alle finalità di reinserimento dei lavoratori interessati. Ritiene, inoltre, che tutti gli interessati potranno essere raggiunti dalle comunicazioni informatizzate previste dalle misure in esame.

I senatori [Cinzia BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LOREFICE](#) (*M5S*), relatori, illustrano quindi un conferente schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*), dopo aver ulteriormente precisato che le persone in estrema indigenza non possiedono strumenti informatici adeguati, illustra, a nome dei senatori del Gruppo di Forza Italia, uno schema di parere alternativo di tenore contrario.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole elaborato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Conseguentemente, lo schema di parere alternativo presentato dai senatori del Gruppo di Forza Italia, pubblicato anch'esso in allegato al resoconto, non è posto in votazione.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) rileva polemicamente che avrebbe preferito rinviare il voto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, non rilevando motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIAMMANCO, TESTOR, MASINI e  
CESARO  
SUL DDL N. 1018**

Il Gruppo Forza Italia in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,  
premessi che,  
il Governo italiano, il 18 dicembre 2018, rispondendo ai rilievi mossi dalla Commissione europea alla Legge di bilancio 2019, al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione per debito eccessivo, si è impegnato ad effettuare alcuni interventi utili a migliorare i saldi finali contenuti nella Legge di bilancio, in adesione ai rilievi formulati dalla Commissione;  
che il Governo garantiva di potere recuperare consistenti risorse finanziarie basando le proprie valutazioni tecniche sulla stima economico-finanziaria di qualificanti riforme a carattere sociale e previdenziale;  
le modifiche apportate alla Legge di Bilancio a fine dicembre hanno dovuto necessariamente tenere conto dell'evoluzione del quadro macroeconomico, che evidenzia un peggioramento conseguente anche al cattivo andamento del quadro economico internazionale;  
il rallentamento del ciclo economico richiedeva un aggiornamento delle previsioni di crescita dell'Esecutivo, in origine troppo ottimistiche, passate dall'1,5% all'1% per il 2019, che incideva sui saldi di bilancio e sull'entità della correzione strutturale richiesta dal Patto di stabilità e crescita;  
rilevato che,  
al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, il Governo italiano ha disposto l'accantonamento temporaneo di una parte di specifici stanziamenti (2 miliardi di euro) e che le somme accantonate sarebbero rese disponibili nel caso in cui, in corso d'anno, il monitoraggio dell'andamento dei conti evidenziasse che sono necessarie a raggiungere gli obiettivi programmatici;  
le modifiche introdotte con le misure emendative al testo della Legge di bilancio, in risposta alle richieste formulate dalla Commissione europea hanno previsto, in particolare dal lato delle spese, quanto segue: a) l'affinamento delle stime degli oneri, e delle conseguenti coperture necessarie a farvi fronte, del reddito di cittadinanza ha comportato una riduzione del disavanzo legato al Fondo reddito di cittadinanza pari a 1.900 milioni di euro nel 2019, 945 milioni nel 2020 e 683 milioni nel 2021; b) la revisione degli oneri relativi alla revisione del sistema pensionistico (cosiddetta "quota 100") ha consentito di ridurre il Fondo interventi pensionistici per 2.732 milioni nel 2019. Nel 2020 e nel 2021 le revisioni comportano un aumento del disavanzo pari, rispettivamente, a 1.336 milioni e 1.684 milioni;  
sempre in ambito pensionistico, gli interventi adottati a fine anno hanno previsto però un minor adeguamento delle pensioni di importo ritenuto più elevato, con un effetto in termini di maggior gettito pari a 253 milioni di euro nel 2019, 745 milioni nel 2020 e 1.228 milioni nel 2021 e un'ulteriore misura di riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati, con effetti di riduzione del disavanzo pari a 76 milioni di euro nel 2019, 80 milioni nel 2020 e 83 milioni nel 2021;  
comunque, nonostante le correzioni apportate a seguito delle richieste della Commissione europea, la manovra è largamente finanziata con un deficit di bilancio per il 2019 per 11,847 miliardi e quindi la Commissione europea provvederà ad ulteriori monitoraggi sul rispetto della regola del deficit, che potrebbe portare all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;  
preso atto, che,  
rispetto a quel quadro programmatico le previsioni di crescita del PIL per il 2019 sono ulteriormente peggiorate, secondo il Fondo Monetario e la Banca d'Italia, assestandosi tra lo 0,5% e lo 0,6%, anche la Commissione europea stima una crescita inferiore allo 0,6% e che quindi al bilancio dello Stato verrebbero inevitabilmente a mancare tra i 4 e i 5 miliardi di entrate;  
nel decreto in esame per il Reddito di cittadinanza è previsto un onere di 5,620 miliardi per il 2019,

mentre per il trattamento di pensione anticipata "quota 100" e altre disposizioni pensionistiche è previsto un onere di 4,719 miliardi;

nelle stesse stime del Governo le due misure adottate hanno un impatto molto limitato sulla crescita del PIL, mentre al contrario misure come il pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese avrebbe innescato un meccanismo virtuoso di nuovi investimenti;

alla luce della recessione in cui è entrato il nostro Paese e della necessaria revisione che andrà fatta dei conti pubblici per il 2019, e per gli anni successivi, alla luce delle minori entrate che si registreranno rispetto alle previsioni, vanno scongiurati eventuali tagli alla spesa sanitaria e sociale, non essendo possibile un ulteriore ricorso al deficit che innescerebbe la procedura di infrazione;

le misure previste dal decreto in esame non sono una risposta valida alla povertà del Paese e alla crisi economica, la loro attivazione comporta tutta una serie di problematiche e, in ogni caso, andrebbero sospese in attesa della revisione dei conti pubblici, per scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea che avrebbe costi altissimi sulla credibilità del Paese, comportando oneri insostenibili per la finanza pubblica e un ulteriore freno per la crescita economica dell'Italia,

esprime parere contrario al provvedimento.

## 1.4.2.9.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019  
74ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 13 febbraio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), corelatore, riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo. Propone quindi di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.126, 2.509 e 2.577, sui quali il parere è contrario.

Al riguardo, osserva che gli emendamenti 2.1 e 2.3 limitano la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza ai soli cittadini italiani o, nel caso dell'emendamento 2.126, a chi abbia fatto richiesta della cittadinanza, mentre gli emendamenti 2.4 e 2.5 escludono dal reddito di cittadinanza i cittadini non europei pur aventi un legittimo titolo di soggiorno; l'emendamento 2.509 esclude i cittadini non europei che non hanno versato almeno cinque anni di contributi e che non siano arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età; l'emendamento 2.577 esclude i cittadini non europei che soddisfano le condizioni per ottenere il titolo di soggiorno di lungo periodo o per ottenere il ricongiungimento dei propri familiari.

Tali emendamenti configurano fattispecie discriminatorie in base alla nazionalità e si pongono pertanto

in contrasto con l'articolo 18 del TFUE, con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE, relativa al soggiorno di lungo periodo, nonché con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ricorda, al riguardo, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui il principio della parità di trattamento è da considerarsi violato in presenza di disposizioni che limitano l'erogazione di prestazioni sociali ai soli possessori della cittadinanza dello Stato di residenza, escludendo i cittadini di altri Stati UE o di Stati terzi, pur legittimamente residenti. Anche la Corte costituzionale, con una serie di pronunce, ha affrontato il tema delle misure destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona e discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), corelatrice, propone di snellire la formulazione del parere, mantenendo solo le considerazioni più prettamente inerenti alla compatibilità con l'ordinamento europeo.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per dare atto del fatto che il parere traspone in modo puntuale la giurisprudenza europea e costituzionale. Ritiene, quindi, positivo che la 14ª Commissione esprima in modo rigoroso la valutazione di sua competenza, senza nulla togliere alle valutazioni politiche che potranno emergere nella Commissione di merito o in Assemblea.

In riferimento alla proposta della corelatrice Bonfrisco, il corelatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,05.*

La corelatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la riformulazione del parere, in cui si mantiene solo la valutazione di contrarietà sugli emendamenti citati.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) esprime la sua posizione favorevole sullo schema di parere, anche nella sua riformulazione, fermo restando il diverso giudizio politico sul provvedimento nel suo insieme.

Interviene la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per proporre un'ulteriore semplificazione della formulazione del parere.

Sull'ulteriore proposta si apre un dibattito in cui intervengono i senatori [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [LICHERI](#) (*M5S*) e [GIANNUZZI](#) (*M5S*), all'esito del quale il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede un'ulteriore sospensione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,30.*

La corelatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto dell'ulteriore riformulazione del parere.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) conferma il voto favorevole sullo schema di parere come riformulato e la sua posizione sul provvedimento nel suo complesso.

Anche la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) preannuncia il voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il parere come da ultimo riformulato, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; considerati, in particolare, per i profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea:

- gli emendamenti riferiti ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, ai fini della verifica della compatibilità con il principio di non discriminazione;
- gli emendamenti riferiti agli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 8, ai fini della verifica della compatibilità con il principio di concorrenza;
- gli emendamenti riferiti alle condizioni di accesso alla pensione quota 100, di cui all'articolo 14, ai fini della verifica della compatibilità con il principio di non discriminazione;
- gli emendamenti riferiti alle prestazioni pensionistiche, di cui agli articoli da 14 a 26, ai fini della verifica della compatibilità con il principio del diritto alla pensione quale retribuzione differita;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.126, 2.509 e 2.577, sui quali esprime parere contrario, in quanto si pongono in contrasto con l'articolo 18 del TFUE, con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE, con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la relativa giurisprudenza europea.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1018  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

**Titolo breve:** *DL 4/2019 Reddito di cittadinanza e pensioni*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 87](#)

5 febbraio 2019

**Questioni procedurali**

Respinta questione pregiudiziale.

[N. 88](#)

6 febbraio 2019

**Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori dell'Assemblea*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 febbraio 2019 alle ore 12:00

[N. 93](#)

25 febbraio 2019

**Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 94](#)

26 febbraio 2019

**Questioni procedurali**

Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.

**Trattazione articoli**

*(replica dei relatori e del Governo) Esame art. da 1 a 28 del d.l.; approvati emendamenti; accolti odg.*

[N. 95](#)

27 febbraio 2019

**Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 149, contrari 110, astenuti 4, votanti 263, presenti 264.



## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 87 del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**87a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Consiglio di garanzia e Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, convocazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che giovedì 7 febbraio, alle ore 8,15, è convocato per procedere alla sua costituzione il Consiglio di garanzia.

Sempre nella giornata di giovedì 7 febbraio, alle ore 9, è convocata per la sua costituzione la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

**Sulla crisi politica in Venezuela**

**MALAN (FI-BP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MALAN (FI-BP).** Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia, insieme agli altri Gruppi delle opposizioni, ha chiesto già da tempo di poter votare dei documenti riguardanti la situazione in Venezuela. Siamo riusciti a ottenere, sia pure a fatica, la presenza del Ministro, ma solo a titolo di informativa e non di comunicazione e, di conseguenza, senza l'opportunità per il Senato di votare. Il Ministro già nelle sue prime dichiarazioni e poi anche in Assemblea ci ha parlato del tentativo di raggiungere una posizione comune dell'Unione europea. L'avevamo ampiamente sospettato, ma in questi giorni abbiamo la certezza, che viene dichiarata in tutte le sedi, che la posizione comune dell'Unione europea non si è raggiunta per l'opposizione o il veto del Governo italiano, in altre parole c'è stato detto l'opposto della verità.

Dalla comunità italiana in Venezuela ci arrivano in continuazione filmati, lettere e messaggi, che ci

chiedono di sostenere la democrazia, nella persona del presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó (*Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Casini, Margiotta e Marino*), che ai sensi della Costituzione del Venezuela ha proclamato il proprio ruolo di Presidente *ad interim*, per portare il Paese ad elezioni democratiche. Riteniamo che sia gravemente lesiva della dignità dell'Italia, la posizione che l'Italia stessa ha assunto, impedendo all'Unione europea di assumere una posizione a livello governativo, ma consentendo al Parlamento europeo, che a differenza del Senato ha potuto votare, di votare a larga maggioranza una risoluzione in cui riconosce Juan Guaidó quale Presidente legittimo *pro tempore* della Repubblica venezuelana. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Malpezzi*).

Chiediamo pertanto che venga al più presto il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in modo da poter votare la nostra mozione, naturalmente insieme alle altre che verranno presentate sull'argomento, perché non è accettabile che il Governo italiano prenda posizioni di questo tipo, impedendo al Parlamento di esprimersi, a maggior ragione visto che le posizioni assunte dal Governo italiano a livello internazionale e in particolare a livello dell'Unione europea sono state l'opposto di quanto il Ministro ha dichiarato al Parlamento e agli italiani tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Bonino e Casini*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghi, mi dispiace, ma purtroppo su questo tema sarò insistente, come il senatore Malan. Credo che la realtà sia sotto gli occhi di tutti, signor Presidente. Il nostro Paese a livello internazionale, in queste ore, è allineato ad altri quattro o cinque Paesi, tra i quali ricordo Cipro, la Grecia e la Romania. Fanno cose diverse da noi la Spagna, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Polonia e l'Ungheria. I nostri alleati di sempre stanno facendo la scelta che ha sollecitato il senatore Malan e che tutta l'opposizione ha sollecitato. Le comunicazioni del Governo sono state indecenti, perché burocratiche. Davanti al dramma di migliaia di connazionali, che soffrono in Venezuela, abbiamo sentito il burocratese da parte del nostro Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A questo punto altri indugi per il Parlamento non sono accettabili.

Peraltro, colleghi, si discute tanto sul ruolo del Parlamento e qualcuno lo vuole sminuire. Questo è il modo migliore per sminuirlo: renderlo inutile, perché incapace di esprimersi su scelte fondamentali di politica estera. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Noi difendiamo non solo il Parlamento venezuelano, difendiamo il Parlamento italiano, che si deve esprimere su questo punto. A proposito della mozione che ho presentato, insieme al collega Zanda e ad altri colleghi del PD, insieme al collega Monti e ad altri colleghi, la mia richiesta alle opposizioni è di metterle tutte assieme, perché non ha senso tenere divise le mozioni dell'opposizione, quando c'è una linea comune.

Vorrei dire un'ultima cosa al collega Romeo, che stimo e con cui ho spesso dibattuto in quest'Aula: sono importanti i *tweet* di Salvini, ma la politica estera non la si fa con i *tweet*. Salvini è Vice Premier del Governo italiano e deve unirsi a noi, se vuole essere coerente con quello che sta dicendo su Twitter dal mattino alla sera. (*Applausi della senatrice Bonino*). Se lui è d'accordo nel superare il regime di Maduro e nel riconoscere, in base a un articolo transitorio, Guaidó, per fare le elezioni subito, perché è chiaro che noi vogliamo che si facciano subito le elezioni in quel Paese dato che non ci possono essere regimi *ad interim* che durano, bene, se la Lega è coerente con quanto dichiara, non ci sono "se" e "ma": si deve unire all'opposizione in una mozione che è tesa a restituire onore e credibilità alla politica estera italiana, che non è mai stata in una condizione così bassa come oggi. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e FI-BP*).

[URSO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, cari colleghi, esattamente due settimane fa in quest'Aula, abbiamo sollevato la questione di come l'Italia dovesse intervenire a tutela non solo della libertà e della democrazia in Venezuela, ma anche di 2 milioni di oriundi italiani, di cui 200.000 con passaporto italiano. In queste due settimane è accaduto esattamente il contrario: il ministro degli esteri Moavero ha balbettato qui una posizione poi contraddetta, il giorno dopo, nel vertice tenutosi in Romania, a

Bucarest. In queste due settimane abbiamo visto, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, cambiare radicalmente la collocazione e la politica estera del nostro Paese senza nemmeno un voto in Parlamento.

Cari colleghi, questo non è il Venezuela: questa è la Repubblica parlamentare italiana - lo dico agli amici dei 5 Stelle, che tanta ammirazione hanno per la Repubblica venezuelana - e qui la politica estera la decide il Parlamento, espressione del voto dei cittadini italiani. Come qualcuno ha sottolineato in una dichiarazione ufficiale, l'Italia non può rompere, per la prima volta, la sintonia con i suoi *partner* europei e con i suoi alleati internazionali: non può farlo senza un voto palese del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Non può farlo - lo dico agli amici della Lega - soprattutto a fronte di alcune parole, che cito: «Maduro è un presidente abusivo. Maduro affama, incarcera e tortura il suo popolo». Queste parole le ha dette Matteo Salvini, pochi minuti fa. Maduro affama, incarcera e tortura il suo popolo, di cui 2 milioni sono italiani. E voi che fate? Subite il *Diktat* di una minoranza parlamentare, che si è impadronita di alcuni Ministeri chiave e parla a nome di un Paese che non conosce a sufficienza e parla senza un voto parlamentare? A fronte di un Vice *Premier* che dice che Maduro affama, incarcera e tortura il suo popolo, certo, c'è anche un altro Vice *Premier in pectore*, il cittadino Di Battista, che dice esattamente il contrario. Quanto può durare questa situazione?

Noi chiediamo che si tenga conto di quello che è accaduto in queste settimane e dell'isolamento del Governo italiano, insieme alla Grecia e a Cipro. Certo Cipro, cassaforte dei capitali russi; certo la Grecia, la cui economia è in mano alla Cina e non può più muoversi. Ma questa è l'Italia; non è né Cipro, né la Grecia. E l'Italia deve tutelare anche gli italiani in Venezuela, oltre che la sua dignità e le sue alleanze internazionali. Se volete cambiare la politica estera di questo Paese, abbiate il coraggio di votarlo in Parlamento, alla luce del sole e non sottobanco. Se volete cambiarla, lo fate. Altrimenti io chiedo agli amici della Lega di essere conseguenti con quello che il vice *premier* Salvini dichiara e di presentare e votare con noi una mozione parlamentare che impegni il Parlamento e il Governo italiano a riconoscere, come la Costituzione venezuelana prevede, il presidente *ad interim* Guaidó, affinché il Venezuela possa sì votare, ma non sciogliendo l'Assemblea nazionale come vuole Maduro, bensì eleggendo davvero il suo Presidente della Repubblica e io mi auguro che ciò avvenga con votazioni libere e sovrane.

La Lega non può ulteriormente continuare in questa politica del doppio forno. Deve decidere, anch'essa in Parlamento, qual è la posizione dell'Italia e lo deve fare qui oggi, prima che sia troppo tardi. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

[ALFIERI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, eravamo pronti già la settimana scorsa, quando è venuto il Ministro degli affari esteri e ha detto che l'Italia si sarebbe messa nel solco dell'Unione europea. Pochi minuti dopo aver affermato con decisione quella posizione, è stato smentito dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Noi siamo pronti a lavorare insieme a tutti coloro, non solo le forze di opposizione, vogliamo dire con chiarezza da che parte stanno.

Ho sentito anche le parole del senatore Urso che riprendevano le dichiarazioni del ministro Salvini. Lo voglio dire con grande chiarezza: siccome non siamo ancora una democrazia dei *social*, ma una democrazia parlamentare, basta con i *post* su Facebook e le dichiarazioni su Twitter; venga qui in Parlamento e prenda insieme a noi una posizione netta e chiara. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Dalla settimana scorsa le cose sono cambiate, eccome se sono cambiate. C'è stata una presa di posizione molto forte dei rappresentanti della comunità italo-venezuelana, diretta alle principali istituzioni italiane, con cui hanno descritto con chiarezza la loro situazione e hanno detto da che parte vogliono stare, cioè delle centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza e hanno chiesto libertà. Così come i principali Paesi europei, quelli con cui abbiamo sempre collaborato e con cui abbiamo affrontato le principali sfide a livello europeo: Francia, Spagna, Germania e Regno Unito hanno detto con chiarezza da che parte stanno. Hanno riconosciuto il presidente dell'Assemblea nazionale Guaidó, che ai sensi dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana è colui che deve portare a nuove elezioni presidenziali. Non si può scherzare su questo aspetto, con le ambiguità e

parlando solo di elezioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Di elezioni ha parlato anche Maduro, sottovalutandole, con sprezzo a volte anche del ridicolo, e dicendo: sono pronto a fare le elezioni, sì, ma dell'unica assemblea eletta regolarmente, che è l'Assemblea nazionale guidata da Guaidó.

L'Italia deve dire chiaramente da che parte sta e lo deve dire qui dentro, dentro le Aule parlamentari, perché si deve assumere una responsabilità enorme. L'Italia, con questo Governo, ha rotto la solidarietà europea, nel momento in cui è riuscita a parlare con una voce sola. Quando c'è un cambio così radicale della politica estera di un Paese, non lo si fa con le dichiarazioni via *social* e via Twitter, ma lo si fa in Parlamento, mettendo la faccia e prendendosi la responsabilità per quelle scelte. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Quindi spero, Presidente, che si possa fare un dibattito approfondito e poi votare con grande nettezza e dire da che parte intende stare l'Italia. Noi lo sappiamo: vogliamo stare dalla parte della democrazia. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, colleghi, abbiamo già svolto questa discussione due settimane fa, come è stato ricordato. Quello che voglio dire è che i tempi stringono e tutti gli sforzi, diplomatici e di pressione, vanno fatti innanzitutto perché l'esercito resti nelle caserme, perché prima di tutto vanno evitati una guerra civile e un ulteriore massacro per un popolo già martoriato.

Oltre a questo, serve prevenire inconsulti interventi esterni (l'avete già fatto in altri posti e non ha portato proprio benissimo). Va negoziata una fuoriuscita per Maduro e va fatta pressione sul presidente Guaidó per elezioni rapide. Lo ripeto: per elezioni rapide. Questa è una strategia possibile, che può essere accettabile, che offre una fuoriuscita e previene un bagno di sangue agli italiani per primi: i 200.000 italiani che stanno in Venezuela sono italiani di serie B? Mettetevi un po' d'accordo. Mettetevi un po' d'accordo.

Credo infine che questo Parlamento debba rivendicare la possibilità di esprimersi su come vogliamo contribuire ad affrontare questa crisi. Non è un Governo *ad interim* per sempre (non è una ripetizione di Al Sisi, per intendersi), ma queste tre misure costituiscono una strategia possibile nel rispetto dei diritti umani e della democrazia.

Chiedo quindi per favore che il Governo, da chiunque sia rappresentato, venga in Aula e accetti un dibattito su mozioni. Il tempo stringe e non vorrei che ci trovassimo a dibattere coi carri armati in strada e con ulteriore sangue nelle piazze. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

**Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:**

**[\(1018\) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni \(ore 16,58\)](#)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1018.

Ha facoltà di parlare la senatrice Toffanin per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

[TOFFANIN](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ci troviamo anche questa volta a dover presentare una questione pregiudiziale. Entrando subito nel merito, dal contenuto stesso della norma si può rilevare l'insussistenza del requisito della straordinaria urgenza del provvedimento, che in quanto decreto-legge dovrebbe avere, mentre la genericità del titolo implica indeterminatezza, con il rischio di comprendere qualsivoglia tipologia di intervento in materia occupazionale e previdenziale: un po' come è successo pochi giorni fa con il decreto-legge semplificazione, che era diventato un provvedimento *omnibus*.

Il provvedimento in esame prevede ben 24 norme attuative, 15 delle quali senza una scadenza temporale, e demanda a successivi e molteplici atti: decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tutti questi rimandi, come è già stato ribadito dalla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, contrastano palesemente con il requisito di urgenza. Ne

menziono solo un paio a titolo di esempio, giusto per entrare nel merito. L'articolo 3, comma 7, demanda le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro il 29 luglio 2019: come è possibile conciliare l'erogazione del reddito dal 1° aprile se le modalità di erogazione dello stesso possono essere definite fino a due mesi dopo? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questo è veramente incongruente e soprattutto non vi sono né la necessità, né l'urgenza.

L'articolo 5, relativo a richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) senza indicazione della tempistica. Ma com'è possibile non fornire indicazioni della tempistica della presentazione di questi modelli? Anche qui, l'urgenza senza una scadenza temporale concomitante.

E poi vi sono tutti gli altri articoli, su cui sorvolo per ovvie ragioni di tempo.

L'altro aspetto della pregiudiziale riguarda l'invasione delle competenze legislative e regolamentari delle Regioni, soprattutto dove il decreto-legge interviene sulle funzioni e sui compiti dei centri per l'impiego e sull'organizzazione del mercato del lavoro. Esempio rappresentativo è la cosiddetta figura dei *navigator*, che evidentemente si pensano inseriti nel centro per l'impiego, senza però che vi sia stato alcun accordo preventivo con le Regioni: si va quindi ad invadere le competenze delle Regioni.

Non dimentichiamo poi che l'impianto di gestione del reddito di cittadinanza prevede un poderoso trattamento di dati personali sensibili e particolari, che devono essere condivisi attraverso l'interconnessione di banche dati e la circolazione tra una pluralità di soggetti, quali i centri per l'impiego, i CAF e i Comuni, ma anche i Comuni medi e piccoli, dove il cittadino non è un numero, ma una persona conosciuta. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E poi ancora, con gli enti di formazione, le agenzie per il lavoro, l'INPS ed altri. Si tratta dell'acquisizione e del trattamento di dati idonei a rivelare orientamenti, ideologie e stato di salute delle persone, quindi tutti dati sensibili, andando in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente previsti.

Il reddito di cittadinanza risulta una misura meramente assistenzialista che produce possibilità limitate di rappresentare un incentivo al lavoro. Con questo provvedimento si incrementa il numero di cittadini dipendenti sì, ma dal reddito di cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E neppure si contrasta la povertà, perché gli studi che si sono succeduti e che sono stati presentati nelle audizioni di questi giorni hanno messo in rilievo che la scala di equivalenza con cui viene calcolato il beneficio del reddito non va bene, perché viene avvantaggiato il singolo e non il nucleo familiare. Le famiglie con più di quattro figli sono svantaggiate completamente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quindi, non si incentiva il lavoro e neppure si contrasta la povertà, con il reddito di cittadinanza. C'è solo la certezza che la povertà viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della società, per di più con un aggravio insostenibile per il ceto medio, su cui - scusate, ma occorre ricordarlo - ricadrà il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza nel momento in cui il ricorso al *deficit* non sarà più praticabile. Ricordiamo infatti che è solo attraverso il *deficit* che viene finanziato il reddito di cittadinanza e ricordiamo anche che purtroppo siamo in fase di recessione - che noi avevamo previsto - e che abbiamo clausole di salvaguardia per 52 miliardi nei prossimi due anni. Quindi, a un certo punto, il ricorso al *deficit* sarà fortemente limitato.

Forza Italia è sempre stata nei fatti a sostegno delle fasce economicamente svantaggiate e più deboli del Paese. Ricordiamo che si devono al Governo Berlusconi, nel 2001, l'aumento per la prima volta delle pensioni minime, la *social card* e il *bonus bebè*, per citare solo alcuni esempi. Ricordiamo altresì che il Governo Berlusconi è riuscito a creare più di un milione e mezzo di posti di lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Voi, invece, cosa avete fatto in questi mesi? Con il decreto-legge dignità ne avete fatti perdere quasi 600.000, altro che incentivo al lavoro! Forse sarebbe più sensato utilizzare le risorse stanziare per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Invece voi, come già detto, con l'obiettivo di contrastare il precariato, avete fatto perdere 600.000 opportunità di lavoro in Italia. Bel risultato! (*Applausi dal*

*Gruppo FI-BP).*

Presidente, colleghi senatori, è evidente che siamo di fronte ad un decreto-legge che per forza deve partire ad aprile, ma di fatto non ci sono le condizioni per farlo, a cominciare dai tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture dei centri per l'impiego, assolutamente incompatibili con i tempi previsti per l'avvio della misura. Chi ha partecipato con me all'indagine conoscitiva nei centri per l'impiego all'estero e in Italia lo sa bene, perché abbiamo toccato con mano la realtà dei centri per l'impiego del nostro territorio e non possiamo pensare che siano pronti a livello di strutture, di informatizzazione, di risorse, non solo di organico, per poter essere di supporto al reddito di cittadinanza a cominciare dal mese di aprile. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Se l'erogazione del reddito avverrà prima di riuscire a realizzare il potenziamento dei centri per l'impiego, quindi, il beneficiario del reddito ne usufruirà ugualmente, certificandone la sostanza assistenzialista. Sarà anche alto il rischio di congestionare i centri per l'impiego per chi deve accedervi anche se non beneficiario del reddito stesso. Ricordo che le Regioni stanno attendendo disposizioni per procedere con bandi concorsuali per assumere i 4.000 addetti definiti dall'ultima legge di bilancio, ma i concorsi prevedono tempi ben lunghi. Questa misura sicuramente garantirà reddito a chi lavora in nero e anche agli immigrati e dalla relazione tecnica sull'articolato si legge, con riferimento agli extracomunitari, che nella base dati ISEE non si è in grado di differenziare le condizioni degli stranieri per la tipologia del permesso di soggiorno, né per la durata della residenza. Quindi, cari colleghi, il reddito sarà aperto a tutti e lo dice l'articolato della legge.

Per quanto riguarda le sanzioni, ricordo che i primi sono solo richiami, per cui c'è la volontà di continuare ad erogare il reddito anche a chi incorre nella penale e per quanto riguarda le pensioni anticipate, queste certamente ricadranno sulle generazioni future. L'aspetto anticostituzionale che mi preme ricordare, però, è che il riscatto dei titoli di studio è previsto per chi ha un'età inferiore ai quarantacinque anni, ma perché per chi ne ha cinquanta, ad esempio, non è possibile riscattare il titolo di studio? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Ci dovrete assolutamente dare delle risposte anche su questo. Questo provvedimento di fatto è fuori luogo, perché l'urgenza, la complessità e l'eterogeneità non ci conducono a pensare di poter utilizzare sempre il decreto-legge come strumento per legiferare. È diventato uno strumento ordinario, comprime l'attività e il dibattito parlamentari. Noi vogliamo avere sempre più tempo e soprattutto ci siamo resi conto che non siete pronti a votare questo provvedimento. Ricordo che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è quanto recita il primo articolo della nostra Costituzione. Al Governo e alla maggioranza chiedo ogni tanto di tenerlo a mente. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Signor Presidente, condividiamo i rilievi avanzati da Forza Italia sul fatto che, ancora una volta, questo Governo ricorre alla decretazione d'urgenza, comprimendo i tempi parlamentari su una misura che invece necessitava fino in fondo del ruolo e del lavoro del Parlamento.

Per il nostro ordinamento si tratta di un approccio completamente nuovo, perché collega le politiche per il lavoro al contrasto alla povertà e avrebbe bisogno di un atteggiamento più cauto. Infatti, nelle audizioni di ieri e oggi, in molti hanno spiegato che i tempi per l'avvio della misura sono assolutamente incompatibili con il suo funzionamento. I centri per l'impiego, chiamati a svolgere una funzione centrale, oggi non funzionano. L'INPS ci ha spiegato che ha bisogno di tempo per dotarsi degli strumenti di verifica del patrimonio mobiliare dei richiedenti del reddito. L'Istat ha evidenziato come i criteri di distribuzione penalizzeranno le famiglie, che invece sono quelle che più necessitano di strumenti per uscire da condizioni di difficoltà. Poi vi è tutto il capitolo legato alla figura del *navigator*, alle modalità di assunzione, al fatto che necessitano di un tempo adeguato per la loro formazione, all'indeterminatezza sulle funzioni che dovranno ricoprire nei centri per l'impiego.

Tralascio tutte le altre questioni di incostituzionalità che si prospettano già adesso: dai requisiti sul

soggiorno in Italia, alla pena massima di sei anni, superiore a quella prevista per il falso commesso da un pubblico ufficiale, alla norma sul riscatto della laurea con uno sconto riservato per gli *under quarantacinque*, che si prefigura come una violazione del principio costituzionale della parità di trattamento.

In sostanza, sembra che la fretta con cui si vuole approvare questo provvedimento sia legata più a ragioni di carattere elettorale che a ragioni di buonsenso. Questa fretta rischia di vanificare una misura per la quale l'Italia ha aumentato il suo indebitamento in una fase non positiva per l'andamento della sua economia.

Il nostro Gruppo voterà a favore della questione pregiudiziale avanzata da Forza Italia. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, come è noto, Fratelli d'Italia è molto critica sul reddito di cittadinanza perché è ormai chiaro a tutti - lo hanno denunciato la Confindustria, i sindacati e l'Ufficio parlamentare di bilancio - che si tratta di una misura che rischia di rappresentare un grave incentivo al lavoro nero.

Tutti gli studi in materia insegnano, infatti, che il reddito di cittadinanza non deve mai superare il 50 per cento del salario minimo del Paese nel quale viene istituito. È così, infatti, in tutti i Paesi europei, tranne che, evidentemente, in Italia. Cari colleghi, nel nostro Paese il 45 per cento dei redditi al Sud è addirittura inferiore a 780 euro. Quale incredibile incentivo a smettere di lavorare rappresenterà il reddito di cittadinanza per tutta questa gente che deve lavorare un mese intero, magari pagandosi la benzina e la trasferta, quando invece lo Stato regalerà 780 euro per starsene a casa tranquilli, magari con qualche lavoretto in nero per integrare il reddito che regala loro lo Stato!

Collegli, la Guardia di finanza certifica che il 40 per cento delle dichiarazioni ISEE, cioè le dichiarazioni sulle quali verrà erogato il reddito di cittadinanza, non è veritiero.

La verità è che gli unici posti di lavoro che verranno creati da questo provvedimento sono quelli dei 6.000 cosiddetti *navigator*, che tra l'altro verranno assunti in modo precario, sovrapponendosi ai dipendenti dei centri per l'impiego, creando enormi problemi, come lo stesso Presidente ha dichiarato poche ore fa.

In realtà, quindi, non si tratta di un reddito di cittadinanza, ma di un reddito che andrà in gran parte a chi cittadino non è. Questo è l'aspetto più grave e vorrei invitare i colleghi della Lega e del MoVimento 5 Stelle a ragionare su questo aspetto.

In questo provvedimento c'è un grande imbroglio, un imbroglio enorme, rappresentato da quella norma in cui si prevede che, per ottenere il reddito di cittadinanza, occorrono dieci anni di residenza nello Stato italiano. Questa è una grande bufala, lo sapete tutti benissimo; lo hanno già certificato i nostri uffici legislativi, dandoci una memoria molto precisa in cui si chiarisce che il limite dei dieci anni è chiaramente incostituzionale. Ci sono già numerose sentenze della Corte costituzionale che dicono che un limite così alto è irragionevole, anzi, che dicono che un limite oltre i cinque anni è irragionevole, perché è un limite che va oltre quello previsto per ottenere lo stesso permesso di soggiornante di lungo periodo.

Il limite dei dieci anni, dunque, è scritto sulla sabbia in riva al mare; è un limite che non esiste. Il primo africano che sbarcherà sulle nostre coste, nel momento in cui chiederà il reddito di cittadinanza e se lo vedrà negare, impugnerà il diniego di fronte alla Corte costituzionale, che gli darà ragione sulla base della sua copiosa giurisprudenza già oggi esistente.

Quale sarà il risultato di tutto ciò, cari amici della Lega? Vi pregherei di riflettere su questo: il risultato non sarà che il limite scenderà da dieci a cinque anni, ma che il limite scenderà da dieci a zero anni. Qualsiasi extracomunitario che sia sul suolo italiano anche da un solo giorno potrà chiedere il reddito di cittadinanza: questo è il risultato della vostra demagogia e della follia di questo provvedimento.

(*Applausi dal Gruppo FdI*).

Altro che barconi! Ma quali barconi? Quando in Africa si saprà che il giorno stesso in cui si arriva in Italia si ha diritto a 780 euro, dall'Africa non partiranno con i barconi, ma a nuoto per arrivare in Italia



e ottenere il reddito di cittadinanza. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

Questo sarà il risultato di questo provvedimento e questo è il motivo per cui noi voteremo decisamente a favore della questione pregiudiziale. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni).*

SACCONI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI-BP). Signor Presidente, più che parlare di pregiudiziale di costituzionalità, come ha fatto molto meglio di me la collega Toffanin, vorrei parlare di pregiudiziale morale.

Signor Presidente, voglio parlare delle false promesse del signor Di Maio e del signor Di Battista - perché di questo si tratta - dei 10 milioni di poveri italiani. L'ultima volta di questi 10 milioni di poveri italiani ha parlato Di Maio a «il Fatto Quotidiano» nel gennaio del 2018; poi, una volta arrivato al Governo, i 10 milioni di poveri italiani sono diventati appena 5,6 milioni e, infine, con un po' di inchiostro, con un decreto-legge, abbiamo scoperto che i poveri italiani sono poco più di 2 milioni.

Voglio dire al vice presidente Di Maio che non si possono cancellare 8 milioni di cittadini italiani con gli effetti speciali della presentazione fatta ieri sera. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Non illudetevi. Noi siamo solidali con quegli 8 milioni di italiani che avete ingannato, suscitando in loro speranze e illusioni che avete poi tramutato in angosce. Questo avete fatto ieri sera.

Voglio dirlo con molta chiarezza. Quegli 8 milioni di italiani si sono semplicemente fidati di voi e non hanno creduto che potevate essere i pronipoti di Achille Lauro. Vi ricordate il voto di scambio e le scarpe spaiate? Essi speravano che voi non lo foste e - invece - hanno potuto verificare con mano che dinanzi a loro c'erano i mercanti del voto di scambio di massa. È questo che siete, visto ciò che avete fatto e state facendo con il decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

È stato spiegato bene ieri, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, nel corso delle audizioni svolte. Con il decreto-legge in esame non si creerà alcun posto di lavoro. Se lo stipendio medio di un giovane sotto i trentacinque anni al Sud è pari a 740 euro netti, come potete pensare che possa andare a cercare lavoro? Ma come lo potete pensare? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Si tratta di una manovra esclusivamente elettorale. Di questo stiamo parlando. Non ci sono politiche a sostegno del lavoro o per l'incremento degli investimenti. Potevate investire nella scuola e nella formazione, perché è da lì che si costruiscono le future generazioni. Potevate investire nelle politiche a sostegno della natalità per creare lavoro. Potevate ridurre il cuneo fiscale. Potevate sostenere le imprese.

Ieri in Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale c'è stata una Caporetto. Chi deve investire e creare lavoro in questo Paese vi ha detto che non ci sarà alcuna occupazione migliorativa e maggiorativa con i provvedimenti adottati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Ho sentito che Di Maio ha parlato direttamente - ormai siete abituati a parlare con i generali - con il Comandante generale della Guardia di finanza, chiedendogli di controllare i furbetti. Di Maio, devi sapere che in Italia gli interventi della Guardia di finanza sono 40.000, nell'arco di un intero anno e per tutte le vicende. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Non hai dato alla Guardia di finanza un euro, un agente o un mezzo in più. È tutta fuffa.

In Italia potranno chiedere il reddito di cittadinanza - lo dico anche al pubblico, visto che talvolta lo coinvolgiamo - ben 20.000 evasori totali presenti nel nostro Paese. Ben 20.000 di questi signori potranno avere tutti i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza.

Permettetemi di appellarmi agli amici e ai colleghi del Movimento 5 Stelle, alcuni dei quali ho conosciuto negli ultimi mesi. Conosco la loro storia e la loro formazione. So dei sacrifici che hanno fatto, anzitutto per avere una formazione e - poi - trovare un lavoro. Ma come fate a farvi dettare la linea politica da un signore che non sa neanche comprendere la battuta di Vespa che lo paragona a Che Guevara e lui si sente così? *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).* È da questo signore che vi state facendo dettare la linea politica. Mio figlio lo chiamerebbe Taddeo l'esploratore, altro che Che Guevara (io aggiungerei *de noantri*).

Per concludere, colleghi, abbiate seriamente un sussulto di dignità. Fra poco discuteremo del disegno di legge volto a dimezzare il numero dei parlamentari e lo stipendio. Se un Taddeo qualunque ci detta

la linea, allora cancelliamolo il Parlamento, perché siamo arrivati alla frutta. Non permetto a un signore qualunque di indicare qual è la linea politica a chi dovrebbe esprimere in modo dignitoso la sovranità popolare.

Signor Presidente, a prescindere dalle questioni pregiudiziali di costituzionalità, vi è una pregiudiziale morale. Non c'è alcun dubbio, infatti, che con i trucchi si possono fare tante cose, ma dietro ogni trucco c'è l'inganno. Voi avete perpetrato il più grande degli inganni ai danni del popolo italiano: la menzogna. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad una rappresentanza di una Fondazione**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Giuseppe Garibaldi» di Macerata e i rappresentanti della Fondazione «Magna Carta», che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1018 (ore 17,25)**

**DE PETRIS (Misto-LeU).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-LeU).** Signor Presidente, vorrei ricordare, a proposito della questione pregiudiziale di costituzionalità, alcuni numeri, che forse è bene avere tutti presenti. Sono i numeri della povertà nel nostro Paese, che è triplicata negli ultimi dieci anni a causa di politiche inefficaci e della grande crisi, mentre contemporaneamente sono triplicati i miliardari. Questo significa che la disuguaglianza nel nostro Paese è un dato quasi strutturale. Davanti a questi numeri pensiamo, come senatori del Gruppo Misto, Liberi e Uguali, che uno strumento di lotta alla povertà, tendente a un minimo di redistribuzione, sia importante.

Per questo motivo, signor Presidente, come lei ricorderà, già nella scorsa legislatura avevamo presentato proposte di legge sul reddito minimo garantito e sul reddito di cittadinanza. Molti senatori e molti di noi già nel 2013 avevano aderito alla campagna per il reddito di dignità, promossa da «Libera» e da moltissime altre associazioni.

È evidente, quindi, che noi ci poniamo su un altro versante rispetto a chi si oppone, in modo totalmente pregiudiziale e pregiudizievole, a uno strumento come quello denominato in questa sede «reddito di cittadinanza» (dico denominato, perché poi le questioni sono un po' diverse). Molto spesso chi ha questa posizione pregiudiziale - ne abbiamo sentito in quest'Aula gli echi - lo fa da posizioni, mi dispiace dirlo (e uso una parola che a qualcuno potrà anche far piacere), di stampo conservatore e perfino regressivo, come abbiamo sentito in alcuni accenti.

Per quanto ci riguarda, quindi, non siamo contrapposti a questo strumento e al decreto-legge. Noi vogliamo lavorare ed entrare nel merito, perché ci sono molte questioni - lo preannunciamo e vedrete il nostro lavoro emendativo - che non funzionano. Noi vogliamo restare nel merito.

Se invece dobbiamo parlare di costituzionalità, richiamo l'articolo 3 della Costituzione, che recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza; quindi devono essere messi in campo strumenti adatti allo scopo.

Il problema del decreto-legge in esame è che vi è una sovrapposizione di questioni, che rischiano di far naufragare lo strumento stesso. Anche la risoluzione del 2017 al Parlamento europeo indicava ai Paesi membri di mettere in campo una serie di misure, in particolare quelle legate al reddito di cittadinanza. Ma in questo caso si sovrappongono una serie di questioni: da una parte, si vuole garantire la dignità, intervenendo su una fascia ampia, dalla povertà assoluta a quella relativa; dall'altra, questo è uno strumento di *workfare*, tutto condizionato dalla questione del lavoro, con una serie di problematiche che valuteremo nel merito. Vedremo che cosa significa «offerta congrua»; ma questo farà parte del lavoro nel merito. Una sovrapposizione, quindi, con uno strumento di *workfare*; soprattutto, una sovrapposizione a nostro avviso troppo forte, di natura familistica più che familiare. Pensate anche al patto per il lavoro esteso a tutta la famiglia: riteniamo che ci siano molti problemi su cui bisognerà intervenire, e su questo vorremmo intervenire per dare un contributo a migliorare il provvedimento stesso.

L'altra questione a nostro avviso fondamentale, così come diceva anche la risoluzione del Parlamento

europeo, è che questo strumento deve essere messo in campo rafforzando il sistema del *welfare*, che sappiamo perfettamente essere uno dei problemi molto gravi del nostro Paese. Penso soltanto alla mia città, dove c'è un assistente sociale per ogni municipio che deve guardare 1000 persone: capite bene che abbiamo necessità di mettere in campo uno strumento affiancato a un rafforzamento vero del sistema del *welfare*, al sistema dei servizi sociali e della presa in carico.

Non tutti potranno essere - magari! - avviati al lavoro: vi sarà una parte che ha bisogno, piuttosto, di politiche inclusive, di sostegno, anche se questa è un'altra questione.

Con questo strumento si prova a intervenire, ma ci sono una serie di problemi molto seri che dovranno essere affrontati. Ne ho citati alcuni; penso anche al problema della residenza rispetto alla quale - lo vedrete - sarà necessario intervenire; pensate solo a come si potrà intervenire rispetto ai senza fissa dimora. Ciò riguarda e riguarderà sempre di più questa situazione, e arriviamo ancora una volta al compito di questa Assemblea e del Parlamento tutto.

Ci auguriamo che questa volta si possa davvero fare un lavoro all'interno della Commissione per intervenire sulle parti incongrue in modo da migliorare il provvedimento e renderlo efficace ed efficiente. Se, invece, a guidare sarà solo la fretta e l'obiettivo di incassare dal punto di vista elettorale, certamente non ci stiamo. Al contrario, sul confronto nel merito per migliorare il provvedimento, eliminando le incongruenze e le sovrapposizioni, che rischiano di farlo naufragare come strumento, diamo la nostra disponibilità.

Per tutti questi motivi, voteremo contro la pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[LAUS \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sulla base di argomentazioni distinte e distanti dai colleghi di Forza Italia, che hanno presentato la questione pregiudiziale, votiamo a favore esclusivamente per non procedere all'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della Costituzione.

Se non puoi essere casto, almeno sii cauto: qui invece si continua ad agire con spudoratezza. Si pensa che ci siamo dimenticati di quando le forze di minoranza - oggi al Governo - tuonavano contro l'uso smodato e ingiustificato dei decreti-legge come utile scorciatoia per far passare i provvedimenti.

Che questo testo non abbia le caratteristiche di necessità e di urgenza previste dalla nostra Carta costituzionale è del tutto evidente. La necessità è solo quella - tutta politica - di partiti che nei mesi scorsi hanno sovralimentato le pance del consenso e che adesso si accorgono di quanta fame in quelle pance hanno provocato.

Altrettanto si può dire dell'urgenza, dal Governo falsamente dichiarata, perché risponde alle logiche di un calendario elettorale senza giorni di riposo, invece che alle logiche di fattibilità e di efficacia imposte dal contesto socioeconomico del Paese. Come si fa ad essere credibili quando si invoca l'urgenza e poi si costruisce un provvedimento che presuppone 24 norme attuative, 15 delle quali sono senza scadenza temporale e vincolate a successivi decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, a decreti ministeriali, pronunciamenti di INPS, INAIL e ANPAL e a una serie di atti amministrativi che dovranno espletare i Comuni? (*Applausi dal Gruppo PD*).

Non si può e infatti non è credibile un Governo che considera la Costituzione un *optional*, a tal punto che va bene anche mettere nello stesso provvedimento il reddito di cittadinanza, le norme su quota 100 e la nuova disciplina in materia di giochi. Evviva l'omogeneità delle materie! Colleghe e colleghi, credo di poter dire che il varo di misure di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze e di misure che favoriscano la creazione di opportunità di lavoro, l'aumento della competitività e l'inclusione sociale siano una preoccupazione di tutti i componenti di questa Assemblea, di maggioranza e di opposizione. A nome del mio Gruppo, dico però che non si andrà da nessuna parte se il Parlamento sarà costretto a proseguire sulla strada del "decreto La Qualunque", perché di questo si tratta oggi. La debolezza dell'impostazione della proposta di Governo fa il paio con la debolezza dei contenuti: un combinato disposto, che rischia di aumentare il divario tra fasce della popolazione, aumentando la tensione sociale.

I 780 euro del reddito di cittadinanza, per come sono stati pensati, finiranno per essere solo un miraggio davanti agli occhi dei poveri veri, mentre potrebbero rivelarsi un affare per gli irriducibili dell'evasione fiscale e del lavoro nero. I parametri principali, rappresentati dall'ISEE a zero e da un canone di affitto di almeno 280 euro al mese, si trasformeranno in un muro sulla via di accesso alla misura da parte dei portatori di un autentico bisogno sociale, perché basterà un minimo scostamento a determinare la riduzione drastica del beneficio. Addirittura, nel passaggio dal reddito di inclusione (REI) al reddito di cittadinanza, a perderci saranno le famiglie più numerose, perché il beneficio non crescerà più dopo il terzo figlio.

All'articolo 2, il requisito della residenza da almeno dieci anni, di cui due continuativi, taglia fuori nuclei già avviati a percorsi d'inclusione attraverso il REI: un'esclusione che contrasta in maniera significativa con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza, che l'Italia ha ratificato con la legge n.176 del 27 maggio del 1991.

Non c'è un alito di attenzione verso coloro che sono veramente gli ultimi. Le persone senza fissa dimora sono circa 50.000 in Italia ed è indispensabile prevedere espressamente l'equiparazione della residenza fittizia a quella anagrafica tradizionale. In questo decreto-legge sono trascurati i bambini e le donne. Il limite dei quarantacinque anni per il riscatto della laurea è poi palesemente incostituzionale e lo fanno anche i bambini, perché si viola in modo macroscopico il principio dell'uguaglianza. Lo stesso ragionamento vale sul fronte delle iniziative per incentivare le imprese ad assumere, poiché la rigidità delle condizioni imposte dal decreto-legge, ovvero contratti a tempo pieno e indeterminato, neutralizzerà il vantaggio rappresentato dallo sconto sulla contribuzione. Ciò senza contare che si fa finta di non sapere che in alcune parti del Paese, come il Sud, ma non solo, almeno il 90 per cento dei contratti nel campo agricolo è a scadenza e che non saranno certo le rigidità a sbloccare la situazione.

E, come se non bastasse, il Governo ne approfitta per esercitarsi nella classica politica dei due forni: con una mano impicca le imprese e con l'altra istituzionalizza il precariato di Stato, attivando l'assunzione di oltre 6.000 lavoratori ANPAL, i cosiddetti *navigator*, che saranno tutti lavoratori a tempo determinato in attesa di stabilizzazione.

Ma la contraddizione delle contraddizioni - non smetterò mai di dirlo - riguarda l'abbandono dei lavoratori poveri, quelli che oggi, con un *part time* forzato o anche un *full time*, a fine mese guadagnano meno dell'importo previsto per il reddito di cittadinanza. Per loro solo chiacchiere da propaganda fin qui, quando invece il traguardo del salario minimo, in linea di coerenza con il profilo vantato dal ministro Di Maio, andava raggiunto almeno contestualmente, se non prima, di qualsivoglia ragionamento sul reddito di cittadinanza. Alle solite, il Governo sceglie lo *spot* invece delle misure strutturali, esclude invece di includere; vale per il reddito di cittadinanza, così come per quota cento, pensata ad esclusivo vantaggio di chi può contare su una carriera professionale lunga e costante. Si avvantaggiano così alcune categorie di lavoratori a scapito di altre e alcune aree del Paese a scapito di altre.

A pagare questa politica divisiva e di corto raggio saranno soprattutto i nostri giovani, e non soltanto, perché l'eccessivo aumento del numero di pensioni, scaricato sulla fiscalità generale, finirà per indebitare le generazioni future e scoraggiare la creazione di nuova impresa, capace di dare occupazione. Saranno i giovani a pagare, soprattutto perché non è su una nuova cultura del lavoro che vuole misurarsi questo Governo, ma sull'idea fragilissima dello sbarcare il lunario. La prospettiva è qui e ora; una prospettiva che non sentiamo davvero né la necessità, né l'urgenza di perseguire.

L'ultimo capo l'avete dedicato ai giochi. Da un lato combattete il gioco d'azzardo e dall'altro consegnate all'Italia, con i comportamenti che state ponendo in essere, il più grande gioco d'azzardo sulle spalle delle future generazioni! È per queste argomentazioni che votiamo a favore della pregiudiziale presentata dai colleghi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, non volevo intervenire, ma lo farò brevemente, perché alcune considerazioni fatte in quest'Aula non possono restare senza una risposta da parte delle forze di maggioranza e certamente non restano senza una risposta da parte di chi il reddito di cittadinanza l'ha

proposto quasi dal primo giorno di presenza in quest'Aula nella scorsa legislatura.

La questione pregiudiziale, come pregiudiziale, anzi come pregiudizio, è la posizione di tutte le forze politiche che oggi sono opposizione nei confronti di questa misura. Il MoVimento 5 Stelle è stato criticato nel 2013, quando proponeva questa misura, ritenendo che non ci fossero le coperture e che non fosse una cosa necessaria al Paese. Poi, negli anni, la povertà è aumentata e molte altre forze politiche invece hanno inteso parlare della necessità di un reddito minimo garantito. Lo ha fatto la maggioranza nella scorsa legislatura, con il REI, e l'ha fatto in campagna elettorale - ma, si sa, in campagna elettorale c'è chi promette e non mantiene e c'è chi invece, come questo Governo, ha promesso e oggi mantiene - il Presidente di Forza Italia, che prometteva un reddito minimo di 1.000 euro a tutti. Sentire oggi quella forza politica che fa interventi di questo tipo mi sembra veramente strano. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

A chi, come la senatrice De Petris, ha fatto un ragionamento entrando molto nel merito del provvedimento, dico che è vero che i servizi assistenziali dei Comuni sono in sofferenza. Forse, se riusciamo a ridurre la povertà nel Paese, dando la possibilità ad alcune persone di arrivare a fine mese e nel frattempo di formarsi e di trovare un nuovo lavoro, riusciremo anche a ridurre la sofferenza di quei servizi assistenziali *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*, che avranno comunque bisogno di occuparsi di chi non potrà accedere al reddito o di chi, ad esempio, non è nelle condizioni di lavorare e firmerà il patto di inclusione sociale. Ho sentito parlare della questione del salario, dicendo che il salario minimo di questo Paese, anzi il salario medio di questo Paese, si avvicina al reddito. Ma noi non possiamo fare questa domanda e non porci la domanda principale: perché in questo Paese il salario è così basso? Quali sono le responsabilità di Confindustria, dei sindacati e di questa classe politica, che ha prodotto questa situazione? *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Questa è la domanda che dobbiamo farci, non se il reddito di cittadinanza è troppo alto.

Ho sentito parlare della questione del lavoro nero e dei furbetti: ci saranno, ma non è che, perché ci sono le rapine in banca, si devono chiudere gli sportelli bancari. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Si devono mettere le banche nelle condizioni di sapersi proteggere dalle rapine.

Ho sentito parlare - e poi taccio - anche dei barconi e degli immigrati, che saranno richiamati nel nostro Paese perché il reddito di cittadinanza verrà erogato dal primo giorno. Al di là del fatto che il dispositivo normativo non prevede questo, ci rendiamo conto che, se l'asticella della tolleranza in questo Paese si è abbassata, è perché non siamo stati in grado di raccogliere le questioni degli ultimi e abbiamo creato una guerra tra poveri in questo Paese, che noi oggi, anche grazie al reddito di cittadinanza, cerchiamo di combattere? *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

È evidente quindi che voteremo no alla questione pregiudiziale e continueremo a combattere perché il prima possibile il reddito di cittadinanza diventi legge. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1), riferita al disegno di legge n. 1018.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).* *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**Discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(214) QUAGLIARIELLO.** - *Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*

**(515) CALDEROLI e PERILLI.** - *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(805) PATUANELLI e ROMEO.** - *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,47)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 214, 515 e 805.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Calderoli, se intende integrarla.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, visto l'entusiasmo che hanno suscitato le iscrizioni in

discussione generale, mi rimetto alla relazione scritta e non integro. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-BP*). Signor Presidente, devo dire che iniziamo molto male, perché per una riforma costituzionale il relatore non ritiene neppure di illustrare quello che è stato fatto in Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Ha ritenuto invece di presentare un emendamento che ne cambia totalmente il contenuto e riguarda una cosa poco importante, il Senato della Repubblica, e non ritiene di spiegarci perché. Lo spiegherà dopo, per carità, ma abbiamo un primo saggio di quello che non vogliamo. Altri li sentiamo dai *media* e dalle dichiarazioni continue degli esponenti della maggioranza e specialmente del MoVimento 5 Stelle.

Forza Italia è stato il principale protagonista, tra l'altro insieme all'onorevole relatore di oggi, del disegno di legge che, percorrendo tutto il non semplice *iter* parlamentare, ha portato all'approvazione in via definitiva dal punto di vista parlamentare della riduzione del numero dei parlamentari tra il 2003 e il 2005. Poi ci fu un *referendum*, con il quale le opposizioni di allora per un serie di motivazioni si schierarono per il no, e così questa riduzione non avvenne.

Anche nel corso della prima parte della scorsa legislatura abbiamo sostenuto il tentativo di riforma portato avanti dal Governo Renzi, pur ritenendo estremamente indigesto il testo originario; speravamo di ottenere significativi cambiamenti, ma alla fine questi, se ci sono stati, sono stati peggiorativi e, di conseguenza, alla fine non abbiamo votato quella riforma, che però andò anche a termine.

Ora arriva una nuova proposta da parte dell'attuale maggioranza che prevede un atto totalmente mediatico, come pressoché tutte le misure, le proposte e le dichiarazioni dell'attuale Governo. Non si va cioè ad individuare il numero opportuno dei parlamentari, ma a indicare il numero tondo: è come dire che un malato deve avere o 30 o 40 di febbre. Tutte le misure intermedie non vanno bene, perché ci vuole un numero facile da ricordare per dirlo in giro nei comizi e allora facciamo 200 e 400. Mentre un assetto con 630 deputati e 315 senatori (o 600 e 300) aveva il suo senso, perché comunque il Senato restava con un numero adeguato di componenti pur avendone la metà della Camera, scendere a 200 senatori presenterebbe dei problemi seri nel lavoro di Commissione, ma a questo si può porre rimedio. Quello che noi non accettiamo è fare all'ultimo momento in Assemblea, con emendamenti presentati - per quanto ne sappiamo noi - a sorpresa, degli ulteriori magheggi per soddisfare richieste del tutto peculiari e del tutto specifiche: in altre parole, per la Costituzione sono tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri, come nel romanzo «La fattoria degli animali» di Orwell. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Tuttavia, anche se siamo orientati favorevolmente verso il provvedimento in esame, sperando che sia migliorabile, vogliamo assolutamente denunciare con forza che un conto è la riduzione del numero dei parlamentari, un altro è il tentativo di ridurre in poltiglia il Parlamento e, con esso, la democrazia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Ferrari e Malpezzi*). Tale intendimento non è portato avanti con il disegno di legge in esame, ma con una serie di altri provvedimenti, per esempio il disegno di legge costituzionale per introdurre il *referendum* propositivo senza *quorum*, come ha ribadito l'autorevole (in quanto riveste un ruolo importante) vice presidente del Consiglio Di Maio, il quale, dopo che alla Camera il relatore ha accettato gli emendamenti volti a introdurre almeno un *quorum* (sia pure troppo basso), è tornato a dire che non abbiamo bisogno dei politici e che possiamo farci le leggi da soli. Sembra di sentir parlare Hugo Chavez o Nicolas Maduro e noi di questo non abbiamo bisogno. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Non abbiamo bisogno di qualcuno che dice di non aver bisogno della democrazia, perché tanto interpreta lui quello che vuole il popolo, eventualmente con la mediazione dei *social media* e di consultazioni referendarie dove dominerà chi ha il potere, chi ha il possesso o il controllo dei mezzi di informazione, su cui l'attuale maggioranza si sta dando molto da fare. Se fosse così efficiente sul rilancio dell'economia come sull'occupazione sistematica dei posti, in particolare nei mezzi di informazione, avremo un tasso di crescita da fare invidia al resto del mondo invece di essere in recessione, con l'aumento della disoccupazione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il rimedio è lo stesso che è stato portato avanti in Venezuela dal regime prima di Chavez e ora di Maduro, che è molto caro al MoVimento 5 Stelle, tanto da impedire al Parlamento italiano e all'Italia di potersi esprimere e comunque di potersi esprimere per la democrazia. Il rimedio è creare occupazione finta, tirare fuori i soldi dallo Stato e creare occupazione finta. In Venezuela lo hanno fatto aumentando i dipendenti pubblici, più che raddoppiando i dipendenti dell'ente petrolifero di Stato, senza riuscire ad aumentare (anzi peggiorando) il livello della produzione e aumentando i costi. Il risultato è stato che il Venezuela, il Paese più ricco di riserve petrolifere al mondo (più dell'Arabia Saudita), è diventato il primo dipendente dal petrolio (al 98 per cento quando solo il 77 per cento dell'economia dell'Arabia Saudita è basata sul petrolio), distruggendo tutte le altre produzioni. Qui stiamo andando nella stessa direzione, grazie al fatto che il Parlamento viene ritenuto un accessorio inutile, o meglio un bersaglio per la propaganda di becera ostilità alla democrazia in quanto tale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Questa propaganda col Parlamento ci deve ricordare che esistono Paesi dove ci sono Parlamenti, o perlomeno organismi che si chiamano Parlamenti, ma non sono democratici. Ma non esiste un solo Paese che sia democratico e dove ci sia la libertà in cui non ci sia il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* E ridurre un Parlamento a un bersaglio con il *referendum* senza *quorum* oppure con il ballottaggio tra la proposta del *pueblo* e quella del Parlamento, è un modo per usare il Parlamento unicamente come bersaglio.

La scorsa legislatura, insieme alla Lega e al MoVimento 5 Stelle, abbiamo condotto una forte battaglia contro la riforma che era stata proposta dall'allora maggioranza. E abbiamo sentito frasi, in particolare dal MoVimento 5 Stelle, che denotavano un grande spirito parlamentare, che abbiamo condiviso: «rispetto del Parlamento»; «un Parlamento così non avrebbe più ragione di funzionare», e così via.

Scopriamo oggi che, fatta salva la buona fede di tantissimi colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, fatta salva la buona fede dei singoli, il disegno generale era di bocciare quella riforma solo perché non l'avevano fatta loro. Perché ora si vogliono fare delle riforme molto più radicali che rendono il Parlamento inutile, anzi un bersaglio contro cui dirigere il malcontento del popolo, che ha bene ragion d'essere. Infatti, quando un Paese è malgovernato; quando un Paese è governato solo per la ricerca del consenso effimero di questa o di quella piccola categoria, dicendo di sì a tutti e poi facendo delle leggi di bilancio vergognose come quella che abbiamo visto di recente, l'economia di un Paese non può che peggiorare e non può che andare molto male. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Non illudiamoci: l'Italia è un Paese forte, una grande economia, uno dei principali Paesi industrializzati del mondo; ma governato male può andare di male in peggio molto rapidamente. Basta vedere la rapidità con cui si è passati da una crescita modesta e insufficiente a una recessione stabile.

Allora, noi diciamo: bene fare delle riforme che servano a rendere più efficiente, più efficace, più individuabile l'azione del Parlamento. Il Parlamento ha infatti la funzione insostituibile di dare trasparenza alle decisioni. Le leggi devono essere fatte qui e votate qui, non perché noi siamo necessariamente migliori degli altri, ma in primo luogo perché siamo stati eletti dal popolo e, in secondo luogo, perché qui c'è trasparenza; si sa chi vota per questo e chi vota per quello. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Quando invece la legge di bilancio viene approvata senza la possibilità di cambiare un dettaglio e senza poter svolgere votazioni, la trasparenza cessa totalmente, tutto viene deciso nei Palazzi, in segreto e con trattative vergognose, che con un Parlamento così indebolito rischiano di essere preda di interessi privati e perfino di potenze estere, che hanno facile accesso ai palazzi del potere mentre avrebbero molta più difficoltà ad avvicinare ogni parlamentare che rappresenta il popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, devo dire che sono molto rammaricata del fatto che il presidente Calderoli abbia voluto rinunciare alla sua esposizione. Sono rammaricata perché sono assolutamente convinta che il presidente Calderoli abbia una grande competenza in materia e, grazie a questa, forse avrebbe potuto convincermi della buona fede che sottende alla scelta che stanno compiendo con questo disegno di legge costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD).* Perché ci vuole davvero una grande opera di convincimento.

Leggevo con attenzione anche oggi le dichiarazioni del ministro Fraccaro, che affermava che finalmente arriva la riduzione del numero dei parlamentari; una riforma che ci chiedono i cittadini da tanto tempo e che centrodestra e centrosinistra hanno sempre promesso senza mai realizzare. Allora, signor Presidente, tramite lei vorrei ricordare al ministro Fraccaro che forse le comunicazioni vanno date nella maniera corretta. Noi non abbiamo nessun tabù nei confronti della riduzione del numero dei parlamentari, tanto che siamo quelli che nella scorsa legislatura lo hanno proposto, ma non hanno proposto la riduzione del numero dei parlamentari *tout court*, perché assolutamente consapevoli che non basta questa misura per far funzionare un sistema. Lo voglio dire anche a lei, presidente Calderoli: ridurre il numero dei parlamentari e lasciare tutto così com'è significa dire che il bicameralismo paritario funziona, significa dire che voi siete convinti che il sistema che c'è oggi, in cui le due Camere fanno esattamente lo stesso lavoro, sia un sistema di grandissima efficienza che consente alla nostra democrazia velocità e rapido corso nelle decisioni e nell'approvazione delle leggi. Lo dico perché è notizia di qualche minuto fa che alla Camera avete posto l'ennesima fiducia - lo dico ai membri del Governo - proprio voi, che avevate detto che mai avreste governato con le fiducie. Se lo state facendo, è semplicemente perché vi siete accorti che le tempistiche che state cercando di imporvi non riuscite a rispettarle e questo perché la caratteristica propria del bicameralismo paritario è quella di avere le due Camere che svolgano esattamente lo stesso lavoro, simmetricamente, con la conseguenza (come accade in tante circostanze) che una delle due Camere non lavora e rimane impalata e ferma ad aspettare le decisioni che l'altro ramo del Parlamento, quello che ha avuto l'onere e l'onore di affrontare per primo il provvedimento ha assunto.

Togliamo il velo di ipocrisia: non è riducendo il numero dei parlamentari che riuscirete a migliorare un sistema simile. Se volete sottrarvi al discorso della fiducia e fare in modo che il Parlamento abbia davvero un suo ruolo, allora riconoscete ad una Camera una determinata funzione e all'altra un'altra, più specifica e più adatta. (*Applausi dal Gruppo PD*). Lo dico a voi, presidente Calderoli, che siete i maestri del federalismo e delle autonomie. Avete un'opportunità, oggi, che è quella, insieme alla riduzione del numero dei parlamentari, di creare davvero una Camera che possa essere quella delle autonomie. Avete un Ministro per l'autonomia e praticamente non state cercando di fare nulla per fare in modo che quell'autonomia che state tanto rivendicando e che tanti di noi rivendicano possa essere resa efficace ed efficiente da una Camera con dei rappresentanti che si occupino di quello. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Lo dico perché mi sembra che davvero ci sia una serie di contraddizioni nel lavoro che state facendo. Noi abbiamo assistito ai drammatici giorni della legge di bilancio, in cui non penso che sia stato tanto il numero dei parlamentari a bloccare i lavori del Parlamento, quanto in gran parte l'incapacità del Governo e poi sicuramente il sistema a cui siamo sottoposti. È storia di pochissimi giorni fa quello che voi ci avete fatto vivere. Altro, però, era quello che noi avremmo voluto vedere da voi, perché ce lo aspettavamo dal momento che una delle due forze che fanno parte della compagine di Governo è quella che anni fa entrò in Parlamento per renderlo più trasparente, per mettere al centro l'attività dei parlamentari, per rendere pubblica ogni azione da parte dei rappresentanti dei cittadini. Ebbene, proprio voi siete quelli che volete togliere il ruolo di rappresentanza perché sostanzialmente pensate che sia semplicemente una questione di numeri.

Caro presidente Calderoli, mi rivolgo a lei in quanto relatore del provvedimento. Quello che mi aspetto da questo Governo, che si proclama difensore dei cittadini italiani, è che abbia la grande volontà di ascoltare tutti i rappresentanti dei cittadini italiani, perché quando noi abbiamo messo in ballo la nostra riforma costituzionale, di una cosa eravamo assolutamente certi e la vogliamo ancora rivendicare: che le riforme costituzionali non si fanno da soli, che le riforme costituzionali non sono della maggioranza; le riforme costituzionali, che riguardano tutti i cittadini (perché la Costituzione è di tutti) dovrebbero essere fatte con il contributo di tutti, con una discussione davvero ampia, nella quale tutte le forze politiche che fanno parte del Parlamento abbiano la possibilità di esprimere la propria opinione e di portare il proprio contributo.

È con questo atteggiamento - proprio perché le riforme costituzionali sono di tutti - che noi ci siamo posti. Avete già avuto modo di verificarlo durante i lavori della 1a Commissione, dove non ci sono



stati pregiudizi, ma la volontà da parte del Partito Democratico di presentare una serie di emendamenti atti a migliorare la vostra proposta che, dal nostro punto di vista, in questo preciso momento è puramente populista, priva di una visione d'insieme e priva di fondamenta. Non voglio cadere riferendomi al fatto che voi state cercando di diminuire il numero dei parlamentari semplicemente per ottenere un facile consenso alle elezioni europee e rivendervi la parziale vittoria derivante da una riduzione - ricordiamoci che le letture devono essere molteplici davanti ai cittadini - che si rivelerebbe davvero un grande danno per la democrazia, se non ci fosse - ripeto - nessun apporto costruttivo a fianco, a differenza della nostra proposta.

Ci sarà questo lavoro in cui immagino la Presidenza del Senato abbia un ruolo non indifferente. Gli emendamenti che abbiamo presentato e che speriamo che passino il vaglio del criterio di ammissibilità mirano - lo dico al relatore - a costruire una visione. Noi non ci stiamo al racconto per cui chi non è d'accordo con la vostra proposta non è d'accordo con la riduzione del numero dei parlamentari. Vogliamo sia chiaro che il Gruppo parlamentare Partito Democratico presenta emendamenti per migliorare la vostra proposta, senza nessun pregiudizio. La nostra è un'azione chiara per aiutare il lavoro della democrazia. Il messaggio facile - non voglio credere che sia quello che intendete utilizzare - secondo cui a un minor numero di parlamentari corrispondono minori costi è sbagliato. (*Applausi dal Gruppo PD*). La questione non è il numero dei parlamentari, ma le modalità con cui parlamentari e rappresentanti delle istituzioni vengono messi nella condizione di lavorare.

Il sistema si migliora se si supera il bicameralismo paritario. Noi siamo disposti a discutere con voi su questo aspetto, ma togliete anche voi quel velo di ipocrisia che oggi vi porta ad attuare una serie di operazioni chirurgiche nei confronti della nostra Costituzione senza una visione di insieme. Vi siete divisi i compiti - uno lo avete affidato al Senato e l'altro alla Camera - e state stravolgendo il principio democratico su cui si basa la nostra Costituzione che è la rappresentanza.

Aggiungo un ultimo elemento prima di concludere. Mi auguro che la maggioranza voglia affrontare il tema della riforma costituzionale insieme alle opposizioni e che, quindi, ci sia lo spazio per lavorare insieme rispetto a una serie di emendamenti che abbiamo presentato, ma qualora ciò non si dovesse verificare mi chiedo in che modo, a legge elettorale vigente, pensate, con il sistema che avete articolato, di mantenere e garantire il principio di rappresentatività tra territorio ed eletto. Voi trasformate - proprio perché il disegno non c'è, non si vede, non traspare ed è solo un semplice taglio rischioso e pericoloso - i collegi elettorali in spazi immensi in cui il numero di elettori è talmente elevato da impedire all'eletto di poter svolgere il proprio lavoro nel collegio. State stravolgendo il tutto per un'operazione di mera propaganda. Vi chiedo - e mi auguro - che in questa lunga discussione e nella fase di analisi, elaborazione e votazione degli emendamenti, questo aspetto venga preso in considerazione. Fare le riforme da soli, soprattutto quelle costituzionali, è pericoloso non solo per le forze che vi si cimentano, ma per la democrazia del nostro Paese e per l'immagine che darete di esso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente, sia le osservazioni del senatore Malan, sia quelle della senatrice Malpezzi. A dire il vero, anch'io avrei voluto sentire il nostro carissimo collega, presidente Calderoli, perché mi sembrava in un certo senso doveroso che si iniziasse così.

Voglio fare alcune brevissime spero chiare considerazioni.

Penso che questo dibattito sia destinato a passare velocemente, quasi come un atto burocratico. Si parla della riduzione dei parlamentari: come si fa a non essere d'accordo su questo? L'opinione pubblica vuole la riduzione dei parlamentari; se andiamo avanti così, tra un po' vorrà la soppressione dei parlamentari. (*Applausi dai Gruppi Aut e PD*). Questa cosa sta diventando un orpello.

Vi confesso che nelle ore passate mi sono interrogato e mi sono detto: ma in fondo chi me lo fa fare di intervenire? Tanto sarà una cosa che andrà avanti così, *de plano*. Poi ho riflettuto più profondamente e, anche in ragione del ruolo di parlamentare che ricopro da lunga data, mi è sembrato doveroso assumermi la responsabilità di dire no a questo provvedimento, perché è una finzione. È l'ennesima pietra demagogica che noi costruiamo per prendere in giro la gente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sia chiaro che il tema non è la riduzione dei parlamentari. Se noi andiamo a guardare negli annali del Parlamento, già nella bicamerale D'Alema, che parlava di una complessiva riforma, vi era l'ipotesi di una riduzione dei parlamentari.

Quando il presidente Renzi nella scorsa legislatura ha presentato la riforma che alcuni di noi sostennero in campagna elettorale e anche nel voto elettorale - io fui tra quelli - era previsto di fatto un alleggerimento del numero dei parlamentari nell'ambito di una revisione costituzionale generale. Oggi quindi da parte mia non c'è un no alla riduzione del numero dei parlamentari; c'è un no a questo provvedimento perché è una presa in giro, perché tramite questo provvedimento noi mettiamo un'ulteriore pietra alla delegittimazione con la quale stiamo scientificamente costruendo la demolizione della democrazia rappresentativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il problema, dunque, è sollecitare l'emotività dell'opinione pubblica identificando nel Parlamento il capro espiatorio del malfunzionamento del Paese.

Abbiamo un Governo che ha paralizzato l'adozione di provvedimenti importantissimi. Pensiamo, ad esempio, alle infrastrutture: nell'incertezza non si muove niente perché il Governo non riesce a decidere. Nello stesso tempo, però, che cosa si fa? Si cerca con l'ennesimo diversivo di identificare nel numero dei parlamentari il padre di tutti i problemi, mentre com'è chiaro a tutti noi il tema che abbiamo di fronte oggi è la paralisi decisionale del Governo, è la paralisi decisionale del Parlamento indotta dal Governo. Tutto è, dunque, salvo che il numero dei parlamentari.

Ma la scorciatoia è quella più semplice che si può identificare. Diceva qualcuno ben più importante di noi che la democrazia serve per dire alla maggioranza della gente le cose che non piace ascoltare. Ebbene, con questo sussulto finto decisionistico malriposto realizziamo l'obiettivo di dare un altro colpo di piccone al Parlamento e alla sua credibilità.

Il messaggio subliminale è chiarissimo: se la democrazia funziona male, la colpa è dei parlamentari, è nostra. Noi siamo troppi, siamo troppo pagati, siamo inefficienti, magari siamo corrotti per cui, anche da questo punto di vista, è bene che la magistratura abbia voce in capitolo totale e non venga sindacata in quest'Aula perché noi siamo qualcosa di inutile, per cui prima siamo eliminati e meglio è.

Il problema non siamo noi individualmente. Personalmente, dopo trentasei anni di Parlamento, sono l'ultimo in quest'Aula ad avere qualcosa da difendere, perché ho costruito e difeso la mia vita - e ne sono orgoglioso - sull'appartenenza al Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Mi hanno fatto gli esami del sangue ogni tre o quattro anni. Ho alle spalle undici legislature, cioè undici conferme del corpo elettorale. Non ho vinto un concorso universitario e sono rimasto in cattedra trentasei anni. Ogni cosa che ho fatto, l'ho fatta tenendo sempre presente la centralità del corpo elettorale che ci esprime, perché questa è la ragione per cui il Parlamento è il fulcro della democrazia.

Colleghi, non devo dirvi altre cose, perché per me è tutto chiaro. Siamo di fronte a un ulteriore provvedimento di facciata che identifica - in noi parlamentari - il bersaglio semplice da abbattere. Fare un bel *referendum* su Internet è forse meglio della democrazia, anche perché così i costi diminuiscono. In questo provvedimento c'è qualcosa che viene da lontano, anche dagli errori fatti dalla classe dirigente nel non spiegare che la democrazia ha dei costi. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*. La storia è piena di dittatori che non volevano costi per i Parlamenti, li hanno aboliti e - loro sì - burocratizzati, facendo di tutto perché perdessero ruolo nella società. Ebbene, non conosco una forma di democrazia diversa da quella che trova nella centralità del Parlamento il fulcro della propria legittimazione. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*.

Voterò pertanto contro questo provvedimento burletta, perché non voglio contribuire a un ulteriore fumogeno che si getta al corpo elettorale e ai cittadini. La democrazia non significa assecondare gli istinti, magari provocandoli, o cercando in qualche modo di amplificarli. Il compito di una classe dirigente è guidare un Paese, mentre qui mi sembra si stia facendo l'opposto. Si utilizzano i malumori, anche legittimi, del corpo elettorale e si identifica nel bersaglio semplice - il Parlamento - il padre di tutti i problemi.

Questo è il primo provvedimento, ma non sarà l'ultimo, perché c'è una strategia dietro tutto questo. Pertanto dico no a questo provvedimento, anche se - parliamoci chiaro - non è così importante. Solo chi conosce i meccanismi costituzionali sa quanto può valere la mia testimonianza di votare no. Si

tratta di una cosa simbolica che vale negli atti parlamentari. Voglio però che negli atti parlamentari vi sia la testimonianza di un parlamentare di lungo corso che dice che stiamo prendendo una deriva molto pericolosa per la democrazia del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*). Il numero dei parlamentari non c'entra nulla, è una scusa e una finzione. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti dell'Istituto comprensivo «Alessandro Volta» di Latina, presenti in tribuna. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 214 , 515 e 805 (ore 18,19)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

**MODENA (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, prendo la parola su questo provvedimento perché in Aula era presente il sottosegretario Fraccaro, che però mi dicono essere uscito. Ad ogni modo, rimarrà agli atti ciò che voglio ricordare.

In linea generale, tutti coloro che hanno annunciato il taglio del numero dei parlamentari non hanno avuto una grande fortuna politica. Dunque, prima di dire di essere i primi, bisognerebbe forse ricordarsi di quanto accaduto nel Paese. Forza Italia - quando era al Governo, in una compagine di centrodestra, nel 2006 - propose una complessiva riforma costituzionale, in base alla quale erano previsti il taglio del numero dei parlamentari, una forma di Governo forte con elezione diretta del *Premier*, e una forte valorizzazione delle Regioni e degli enti locali. Quel progetto di legge, che fu votato dall'intero centrodestra in doppia lettura (quindi venne approvato dalle forze politiche), fu, come ricorderete, bocciato nel *referendum* del 2006; non tanto perché si bocciasse la riduzione del numero dei parlamentari, ma perché era un periodo di avvicendamento politico.

Anche l'ipotesi successiva, avanzata dal Governo Renzi nella precedente legislatura, che prevedeva addirittura l'eliminazione di una Camera, ha avuto la stessa sorte, perché al *referendum* le persone hanno espresso un sì o un no a una politica e non alla questione relativa al numero dei parlamentari.

Questo è sicuramente un provvedimento *spot*; ma ciò che, a mio avviso, non si può accettare è che si dica che è la prima volta, perché non solo significa non conoscere neanche la storia recente, con riferimento alle due riforme che sono state votate dal Parlamento, dal centrodestra prima e successivamente, in forma un po' diversa, dal centrosinistra, ma anche che nessuno ricorda che nel 2012, sulla base di un accordo complessivo tra le forze politiche che allora sostenevano il Governo Monti e le Regioni, si è dato avvio a un taglio di ben 300 consiglieri regionali.

Qualcuno si ricorda che questo Paese è stato capace di approvare il taglio di 300 consiglieri regionali? In tutte le Regioni d'Italia c'è stato un taglio preciso, ossia tutte le forze politiche hanno accettato modifiche statutarie all'interno di assemblee legislative, per cui in alcune Regioni si è passati da 90 a 80 consiglieri regionali, oppure da 70 a 50 o da 30 a 20. Non se lo ricorda nessuno. Nessuno ricorda che quel provvedimento, approvato nel 2012 in accordo con le Regioni (perché il primo, quello fatto da Tremonti, venne contestato e impugnato davanti alla Corte costituzionale), fu votato da noi (se leggete gli atti, c'era anche la dichiarazione di voto favorevole del mio amico Gilberto Pichetto Fratin) e fu invece osteggiato da Garavaglia, che era all'opposizione ed era assolutamente contrario al taglio dei consiglieri regionali. Questo perché era un altro periodo politico. Noi non abbiamo solo approvato la legge Fornero; abbiamo anche dato il nostro voto per il taglio di 300 consiglieri regionali, di cui non si ricorda nessuno, mentre la Lega non ha sicuramente votato a favore di quel provvedimento ed è agli atti.

Con ciò voglio dire che Forza Italia è sempre stata favorevole alla riduzione dei cosiddetti costi della politica (ho fatto l'esempio del numero dei consiglieri regionali); ma bisogna anche sapere che, in realtà, non è questo quello che le persone vogliono. Le persone si inquietano e provano rabbia nei confronti della classe politica quando stanno male, quando ritengono che ci siano, a torto o a ragione, dei parlamentari che stanno meglio di loro, che individuano come nemico. Non serve a niente ridurre il numero. Voi avete visto un'elezione regionale vinta o persa perché era stata fatta una riduzione del numero dei consiglieri? No, assolutamente no. Non hanno avuto neanche i titoli dei giornali nazionali:

non mi ricordo di averne visto uno su questo tema.

Quindi, evidentemente, anche se capisco la furbata demagogica che vuole fare oggi il Governo a tre mesi dalle elezioni europee, per cui ha bisogno della bandierina per affermare che è stata votata la riduzione dei parlamentari, vorrei dire, in primo luogo, che non siete i primi e non penso sarete neanche gli ultimi; in secondo luogo, che l'unica riduzione seria fu quella a seguito del provvedimento del 2012 poiché basata su un accordo complessivo anche sui livelli istituzionali e, infine, che a mio modesto avviso non è questa la risposta che la gente vuole. Si taglieranno i parlamentari ma vedrete che sarà come per i vitalizi: il giorno dopo non se lo ricorderà più nessuno.

Le persone vogliono una classe politica che cammini e che funzioni, che sia il simbolo di una democrazia matura - come credo noi siamo - e non il simbolo di una democrazia per *slogan*, come voi vorreste farla diventare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bini. Ne ha facoltà.

**BINI (PD)**. Signor Presidente, credo che ci sia una coerenza, quindi non mi stupisco del fatto che il relatore, il presidente Calderoli, abbia deciso di non intervenire oggi in quest'Aula su un argomento tanto importante. La sua non è svogliatezza né disinteresse ma semplicemente la riprova, come ci ha dimostrato anche con un esempio banale la stessa *escalation* della giornata, che dall'inizio di questa legislatura si sia fatto di tutto per dimostrare che il Parlamento non conta più niente: che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica in questa legislatura devono non contare più niente; quindi il tempo impiegato a discutere in quest'Aula o all'interno delle Commissioni è assolutamente sprecato e quello che si può fare per eliminarlo evidentemente è tutto di guadagnato.

Dico questo perché i lavori odierni dell'Assemblea sono iniziati, signor Presidente, con alcuni interventi sull'ordine dei lavori che tendevano a stigmatizzare l'atteggiamento dell'Italia rispetto alla situazione in Venezuela, dopo che il ministro Moavero Milanesi era venuto in quest'Aula la scorsa settimana e dopo che, nonostante quella informativa, esattamente poche ore dopo, ai telegiornali si diceva esattamente l'opposto.

La gravità non è tanto la bugia detta all'Assemblea - immagino che probabilmente in quel momento neppure il Ministro sapesse con certezza che si sarebbe rivelato tale - quanto il fatto che ognuno parla su Twitter o su Facebook, e il Parlamento non ha più senso. Qui dentro non si discutono le cose importanti; lo abbiamo visto con la legge di bilancio: ricorderete le immagini dei parlamentari che assediavano l'aula della Commissione per avere un testo un'ora prima di andare in Assemblea, perché non era stato possibile averlo prima.

Perché, quindi, spiegare la logica che porta alla riduzione dei parlamentari? Mi pare evidente che, per come è stata gestita la legislatura fino ad oggi, per quello che è il rapporto tra Governo e Parlamento e il ruolo dei parlamentari - che si limitano a votare a paletta qualunque cosa arrivi, senza neppure averla letta - non c'è da spiegare assolutamente niente. Anch'io, quindi, come il presidente Casini intervengo soltanto perché, per senso di responsabilità, voglio lasciare agli atti la nostra posizione, perché credo che un giorno sarà importante aver spiegato fino in fondo le nostre idee sul punto.

Avevamo approvato una riforma costituzionale che nella campagna referendaria avete fatto di tutto per non far passare, e ci siete riusciti. La nostra riforma costituzionale non proponeva semplicemente il taglio di 300 stipendi - quello era l'ultimo dei punti - ma la semplificazione delle procedure. Si partiva infatti dall'idea che in quest'Aula si trattano leggi importanti, che riguardano la vita dei cittadini e delle persone e che a volte fanno la navetta parlamentare per un'intera legislatura, ma se poi la legislatura si chiude in modo improvviso, le tante famiglie e i tanti cittadini che sono da anni in attesa di quelle leggi vedono arrivare una nuova legislatura che costringe a ripartire da capo con l'*iter* normativo. *(Applausi della senatrice Malpezzi)*.

Questi erano il ragionamento e l'idea che ci guidavano: non semplicemente una questione di numeri, ma di competenze. Ci guidava il fatto che da cambiare fosse il bicameralismo paritario, oggi assolutamente desueto rispetto a tutti gli altri modelli democratici europei, e che avesse bisogno di un cambiamento radicale. Voi invece fate la solita operazione demagogica e di distrazione di massa: c'è un problema, il Paese è in recessione e quindi facciamo vedere ai cittadini che spazziamo via 300 parlamentari, così magari non si accorgono che dopo sei anni siamo tornati in recessione e pensano al

fatto che abbiamo tagliato 300 parlamentari. Succede sempre così: quando c'è un dato negativo vero, che riguarda l'economia e la vita reale delle persone, si chiude un porto, si fa un'operazione demagogica, si propone di tagliare i vitalizi o il numero dei parlamentari. Il risultato vero, nelle tasche dei cittadini italiani e in termini di risposte alle persone, non c'è. Intanto, però, si delegittima il Parlamento in ogni modo e a volte anche apertamente. Quando si propone infatti di estrarre a sorte i parlamentari si dice chiaramente che non interessa e non si vuole una democrazia rappresentativa, qual è la nostra. Non si ha a cuore e non si ha la cultura delle istituzioni, non si conosce la nostra storia, non si conosce com'è nata l'Italia e quali battaglie ha dovuto affrontare per raggiungere il livello di democrazia e di rappresentatività della Repubblica fondata sui valori fondamentali della nostra Carta costituzionale, ma si pensa soltanto che tutto possa essere ridotto all'idea del taglio di uno stipendio o di un seggio.

Vi dico allora: eliminiamolo proprio il Parlamento. Ve lo dico in modo provocatorio: non serviamo a niente e non servite a niente. Non avete fatto un emendamento alla legge di bilancio, non avete fatto una modifica, non avete posto una questione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Cosa ci state a fare? Possono semplicemente farvi votare da casa. Non c'è alcun bisogno di tenervi qui, davanti al vostro telefono. Cosa ci state a fare? Non avete mai espresso un'idea, se non quella di venire qui a dire sempre che il Governo ha ragione. Noi le nostre leggi di bilancio le abbiamo votate, ma le abbiamo anche cambiate in modo sostanziale. Abbiamo passato notti e giorni nella scorsa legislatura nella Commissione bilancio, facendo emendamenti, cambiando le poste di bilancio per la scuola, per la sanità e per il sociale.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,35)**

(*Segue BINI*). Quando qualcosa ci sembrava da migliorare, lo abbiamo fatto, con la lealtà di chi sta in maggioranza, con il rispetto per il nostro Governo, ma anche con l'autonomia data dal sapere che siamo eletti per svolgere un ruolo, in rappresentanza dei cittadini italiani.

Credo che voi dovrete riflettere bene su questo fatto, su come si esercita il ruolo del parlamentare. Se si decide di non esercitarlo, allora probabilmente è vero che niente serve più a niente e anche il tempo per un relatore autorevole, qual è il presidente Calderoli, di spiegarci questa cosa è tempo perso e non serve assolutamente a niente. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Cangini e Conzatti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.

**SICLARI (FI-BP)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, onorevoli membri del Governo, oggi siamo chiamati ad affrontare - direi finalmente in Aula - uno degli oltre 240 provvedimenti normativi bloccati dall'assenza totale di azione politica di questo Governo, che, agli occhi degli italiani e di chi ci osserva al di fuori del Paese, appare decisamente instabile, purtroppo inconcludente e - permettetemi, dopo quello che avete fatto in questi giorni sul caso Venezuela - anche inaffidabile.

Colleghi della maggioranza, tra le tante emergenze di questo Paese che interessano i giovani, e anche i loro genitori disoccupati, possiamo annoverare: la non sostenibilità della più grande conquista sociale di tutti i tempi, il Servizio sanitario nazionale (con liste di attesa di oltre sei mesi e milioni di cittadini italiani che non hanno più accesso alle cure), la riduzione delle nascite, la totale assenza di politica demografica e di politica del *welfare*, oltre cento aziende che chiudono ogni giorno (per la disperazione dei loro imprenditori, che hanno fatto sacrifici infiniti per poterle risollevare), milioni di precari, 27 grandi opere bloccate (persino l'ANCI ha protestato) che mettono in discussione centinaia di migliaia di posti di lavoro. Di fronte a tutto ciò, voi cosa avete pensato di fare con grande urgenza? Avete pensato di presentare un provvedimento che cambia la vita di tutti gli italiani e che renderà improvvisamente gli italiani più felici perché prevede la riduzione del numero dei parlamentari. Un provvedimento orfano di una vera e grande riforma costituzionale e che, così com'è, non porta alcuna utilità al Paese, non porta alcuna utilità al Parlamento e non porta alcuna utilità alla democrazia. Voi siete in Aula per presentare un provvedimento *spot*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), proprio nel nostro Paese, quel Paese così tanto amato da tutti, quel Paese che siete stati in grado di portare a ottenere un altro grande *record*: la recessione in soli nove mesi. Complimenti!

Colleghi, la tematica della riduzione del numero dei parlamentari per noi è sicuramente importante e degna di attenzione, ma deve essere agganciata a un'organica revisione costituzionale, che attenga alla

riorganizzazione complessiva della dinamica dei poteri, altrimenti - lo ribadisco con tutte le mie energie - rimane l'ennesimo *spot* politico-elettorale. Questo Governo non ha deciso di governare seguendo i bisogni dei cittadini e delle famiglie; questo Governo ha deciso di seguire drammaticamente soltanto i risultati dei sondaggi ed è per questo che non riusciamo ad alzare la testa. Da giovane italiano al primo mandato parlamentare, provo le stesse preoccupazioni di tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti del nostro Paese e della nostra democrazia. Colleghi, ciò che ci preoccupa, che mi preoccupa personalmente e che preoccupa gli italiani, non è il provvedimento che portate in Aula: è il metodo di Governo che state portando avanti e che impedisce ogni dibattito in questo Parlamento, che è sovrano e che è a garanzia della democrazia e di tutti i cittadini italiani. Quella stessa democrazia che oltretutto vi ha permesso di essere eletti, di diventare parlamentari e di sedere qui. State facendo un lavoro contro ciò in cui credete: il Parlamento.

Non dimenticate che proprio qui, un mese fa, ci è stato impedito di discutere, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana e della nostra democrazia, la legge di bilancio dello Stato. Detto così, sembra poca cosa, ma in realtà tale legge riguarda il presente e il futuro di ogni singolo cittadino: di chi nasce oggi, di chi sta per nascere, di chi va in pensione, di chi non ha un lavoro, di chi è malato e di chi oggi esercita la propria attività imprenditoriale con il rischio ogni mese di non farcela. Ecco, tutti noi abbiamo appreso dai giornali il contenuto della legge di bilancio. Persino i colleghi della maggioranza hanno dovuto ammettere di non conoscere i provvedimenti che hanno votato.

Con voi il Parlamento - lo avete purtroppo dimostrato e lo devo ammettere - è diventato un inutile passaggio burocratico per i vostri capricci politici e i vostri provvedimenti *spot*. La vostra vera volontà politica è quella di saturare al massimo il Parlamento, azzerando il confronto in Assemblea - come diceva anche il vice capogruppo Malan - per impedire ai nostri concittadini di conoscere la verità di quei provvedimenti che portate in Aula e che "colate" come fossero oro nei *social* per cercare di raggiungere qualche punto in più nei sondaggi, mentre il Paese affonda sempre di più. Proprio quei provvedimenti che hanno portato alla recessione del Paese e che porteranno ancora ad aumentare la povertà.

Vi ricordo, a proposito di democrazia, che oggi voi siete ospiti, anzitutto di chi vi ha votato e poi di un contratto capestro firmato da due parti politiche completamente opposte e contraddistinte fra di loro. Per quanto possa essermi simpatico Conte, non è certamente il *Premier* degli italiani. Anche lui non è stato eletto, così come non sono stati eletti i suoi predecessori che avete sempre criticato.

Ebbene, come ricordate tutti, il Parlamento e il Governo italiano hanno avuto un ultimo *Premier*, che risale a qualche anno fa e che è ancora oggi l'ultimo *Premier* di questo Paese: Silvio Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti del senatore Lanzi.*)

Colleghi senatori, i cittadini vogliono altro. Il Paese attende la riduzione delle tasse, la vera *flat tax*, gli investimenti in infrastrutture, la politica vera, le grandi opere, la sanità, la grande riforma per il sociale, le politiche a sostegno delle scuole e delle Forze dell'ordine. E voi cosa fate? Perdete tempo prezioso - l'unica cosa che è rimasta gli italiani - per fare questi provvedimenti *spot* che sono i risultati dei vostri capricci politici, perché non andate d'accordo su niente e non avete una visione comune su alcun punto del programma. Rimangono i titoli dell'indice che voi approvate; dei contenuti non c'è niente che condividete.

Sapete allora cosa vi dico? In realtà ho sentito tante volte che questo grande provvedimento possa portare alla riduzione dei costi del Parlamento, ma la verità è che la riduzione dei costi del Parlamento non è la riduzione dei parlamentari, ma è come lo Stato decide di spendere le risorse, cioè i soldi dei cittadini. Ed è vergognoso mettere in discussione la democrazia, quando parlate di riduzione dei costi. La democrazia non è un costo; la democrazia ha un valore inestimabile e va difesa fino alla morte. È la legge di bilancio che invece deve dare risposte sul piano economico-finanziario. E voi come avete deciso di spendere i soldi della legge di bilancio, i soldi dei cittadini? Indebitando di 7 miliardi tutte le famiglie italiane per finanziare il reddito di cittadinanza, che è una spesa che non porta alcun vantaggio per il PIL e per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP.*) Avete inoltre bloccato tutte le infrastrutture.

Agli amici della Lega dico allora che la situazione che è emersa in questi ultimi mesi è talmente grave

che vi invito ad abbandonare la nave e far naufragare da soli la politica fallimentare del Movimento 5 Stelle. Non siate corresponsabili del naufragio del Paese. Collega Salvini, ministro, chiuda i porti a questa antipolitica che oggi si dimostra agli occhi di tutti gli italiani come la peggiore politica di tutti i tempi, una politica che mette in discussione la crescita del Paese e la democrazia dell'Italia.

Bene ha fatto il Presidente del mio Gruppo, Anna Maria Bernini, a invitare tutti a vedere i fatti per come sono e a non immaginare scenari surreali e virtuali.

PRESIDENTE. Senatore Siclari, manca un minuto e non saranno concesse proroghe.

SICLARI (*FI-BP*). Si può fare propaganda, ma negare le evidenze è diabolico. Salvini sta provando sulla sua pelle l'affidabilità dei suoi contraenti di Governo, però non sono solo affari suoi. Purtroppo sono affari di ogni singolo italiano, di tutti gli italiani e di tutto il nostro Paese che questo Governo sta accompagnando sulla via del tramonto economico.

Basta provvedimenti *spot*: fermatevi. Se siete in grado di governare, governate veramente, non date le colpe agli altri o a chi non è presente o al Parlamento! Datele a voi stessi se non siete in grado di portare le soluzioni, altrimenti lasciate il governo del Paese a chi lo sa gestire e soprattutto a chi è in grado di far sognare italiani con riforme vere, degne della nostra democrazia. Viva il Parlamento! Viva la democrazia! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

BITI (*PD*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare e di cui adesso stiamo svolgendo la in discussione generale, è veramente importante, sostanziale e fondamentale per la nostra democrazia. Anch'io, a costo di essere ripetitiva, vorrei dire che la relazione del presidente Calderoli sarebbe stata ancora più preziosa, vista l'importanza del provvedimento in discussione: non c'è stato modo di ascoltarla e ce ne dispiace.

Credo che non possiamo permettere - o meglio, forse non possiamo permetterci - di declassare il disegno di legge in esame a semplice propaganda elettorale o a degli *spot* sui costi della politica o a dei *tweet* o *post* su Facebook, perché questo ci classificherebbe come persone poco serie e poco responsabili, quindi forse non adatte a sedere in quest'Aula parlamentare, a meno che non sia proprio quello che si va cercando.

Chi ha voluto, promosso e creduto fortemente nella riforma costituzionale del 2016 - che tanti di voi si sono impegnati a non far passare - ovviamente, in linea teorica, non ha alcuna preclusione verso una riduzione del numero dei parlamentari; tuttavia ci sono delle obiezioni che diventano sostanziali, ci sono aspetti che non possiamo assolutamente rischiare che vengano meno nell'affrontare questo tema: il primo è l'efficienza delle istituzioni e il secondo è la rappresentanza democratica, che noi qui esercitiamo. Le istituzioni devono essere efficienti, devono essere messe in condizione di decidere bene, al meglio e di farlo rapidamente. Colleghi e colleghe, siamo sicuri - lo domando a ciascuno di noi - che ridurre, semplicemente operando un taglio, il numero di tutti noi parlamentari eletti voglia dire automaticamente essere in grado di decidere al meglio per i cittadini che noi rappresentiamo, di decidere le cose migliori per il Paese che ci ha mandato qui a rappresentarlo? Le istituzioni devono permettere a ciascuno di noi di assumersi quella responsabilità che gli è stata data dai cittadini. Mi chiedo se la responsabilità che con questo ruolo a noi viene attribuita sarà ben esercitata nel momento in cui la riforma costituzionale che porteremo avanti in questa legislatura sarà semplicemente volta ad una riduzione dei parlamentari.

Rimane quindi la convinzione mia (e spero non soltanto mia, ma penso di tutto il mio Gruppo e mi pare di capire anche di qualcun altro) che sia necessaria e fondamentale una riforma complessiva di tutto il sistema parlamentare, perché la necessità primaria è quella di rispondere alle esigenze del Paese, dei cittadini che ci hanno mandato qui, e di farlo - lo ripeto - al meglio e più velocemente possibile. Mi chiedo e vi chiedo nuovamente: è semplicemente la riduzione del numero dei parlamentari, lasciando le due Camere esattamente così come sono (come hanno già detto prima di me), a darci la garanzia di fare un buon lavoro? Sarebbe un buon risultato per i cittadini che ci hanno eletto ottenere semplicemente una riduzione della loro rappresentanza in quest'Aula, con soltanto dei numeri? Sarebbero rappresentati tutti a quel punto?

Credo che manchi la visione, o forse la visione c'è ed è chiara e netta per alcuni di voi, o meglio per i

capi politici di alcuni di voi. Forse la visione chiara e netta è quella secondo cui il Parlamento non serve più a niente (*Applausi dal Gruppo PD*), quindi ci si nasconde dietro a questa finzione della riduzione dei costi della politica. Già il presidente Casini l'ha detto: la democrazia ha un costo. Non sarà sicuramente la riduzione del costo dei parlamentari a garantire una democrazia che funziona.

Quindi vi chiedo, come ha fatto la senatrice Bini prima di me, di dircelo chiaramente: se volete delegittimare e svuotare complessivamente il Parlamento, e quindi dimostrare che tutti noi siamo qui per niente, soltanto per riempire una sedia, che peraltro è quello che avete sempre detto (e forse finalmente ci state arrivando), ditelo chiaramente. Abbiate il coraggio di metterci la faccia (*Applausi dal Gruppo PD*) e di dire chiaramente che a voi del Parlamento non interessa niente. Perché questo è quello che viene fuori. Quindi, spero che vi manchi la visione ma temo invece che ci sia un progetto chiaro.

Il Parlamento deve essere efficiente, come ho già detto più volte. La necessità è quella di riforme complesse, di un sistema complesso che deve garantire aspetti fondamentali per la democrazia rappresentativa della nostra Repubblica. Ci sono degli emendamenti che sono stati presentati in Commissione, e speriamo che arrivino anche in Aula; sono un banco di prova per voi della maggioranza. Quegli emendamenti consentiranno di dimostrare quanto ho detto prima: se per voi c'è una visione, se quello che vi interessa è un Parlamento che funzioni e che lavori; oppure se per voi c'è soltanto la volontà di abolire il Parlamento, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi (e spero conosceremo ancora).

Siamo in discussione generale, quindi queste sono riflessioni che porgo a voi, colleghi della maggioranza, perché siete voi che dovete toglierci dall'imbarazzo di questo momento. Per noi rimangono dei fortissimi dubbi sul fatto che dietro ci sia soltanto la volontà di demolire le istituzioni democratiche così come le conosciamo fino ad oggi.

Avete una grandissima responsabilità, quindi, e spero che sarete in grado di sostenerla, di coglierla e di farci cambiare idea; di farci vedere che quello che voi volete è rispondere ai cittadini che ci hanno fatto tutti sedere qui; di rispondere nel miglior modo possibile e di dire a tutti loro che noi siamo qui per rappresentarli, al meglio e sempre. E di farlo, qualora ve ne fosse la necessità, anche riducendo il nostro numero, ma prima di tutto - perché quello sarebbe secondo me un aspetto residuale - mettendo mano a delle riforme vere, sostanziali e complessi di un sistema democratico, che noi difenderemo con le unghie e con i denti finché ci sarà data la possibilità. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Papatheu*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ci ritroviamo oggi ad affrontare in quest'Aula un tema che oramai ricorre ciclicamente nel dibattito politico, sociale e mediatico da circa trentacinque anni: la riduzione del numero dei parlamentari. Sappiamo tutti benissimo in quest'Aula come gli articoli 56 e 57 della Costituzione stabiliscano un numero fisso di deputati e di senatori. Noi oggi, con un disegno di legge costituzionale, quindi con una procedura che è definita aggravata, ne chiediamo la riduzione.

È un percorso lungo oltre trent'anni che ha attraversato tante legislature. Possiamo ricordare la commissione Bozzi del 1983, per poi arrivare anche alla bicamerale nel 1997, presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema. Si tratta quindi di un argomento sicuramente interessante, sul quale noi non abbiamo alcuna pregiudiziale di sorta. Anzi, dobbiamo ricordare che di tutti i tentativi di riforma (sette nel corso di oltre tre decenni), quello più importante ed organico è stato quello del Governo di centrodestra nella XIV legislatura presieduta dal presidente Silvio Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*): l'unico tentativo di riforma andato in porto e arrivato fino al referendum costituzionale che, come hanno ricordato anche altri colleghi prima di me, poi è stato bocciato nel giugno 2006. Ripeto, si è trattato di un tentativo di una riforma organica che prevedeva la riduzione del numero dei deputati a 518 e dei senatori a 252.

Basta questo a ricordare a tutti coloro che abbiano un minimo di memoria storica - perché non si tratta di tantissimi anni fa - come oggi questa sia una battaglia anche della nostra forza politica, quindi non soltanto appannaggio delle forze politiche oggi antisistema ed anticasta. Anzi, più che una battaglia,



più che altro è una riflessione ponderata che le forze politiche da anni stanno facendo, perché vi è oggi la necessità di una riforma costituzionale, che però sia sicuramente organica. Sgombriamo quindi subito il campo dalle possibili facili strumentalizzazioni, perché questo è un argomento che vi si presta facilmente, basta darlo in pasto oggi ai cittadini, dicendo che con i futuri risparmi di questa riforma (100 milioni di euro all'anno su un bilancio dello Stato di circa 700 miliardi di euro) faremo opere di utilità sociale. Questo sicuramente oggi porta consenso e voti, quindi dobbiamo sgombrare il campo e farla finita con questa retorica e guardare alla riforma che si propone oggi - come dicevamo, lo facciamo anche noi - analizzando alcuni dati importanti e facendo delle comparazioni tra il Parlamento italiano e quelli di altri Paesi, in particolare europei. Abbiamo in particolare preso in considerazione studi, analisi e approfondimenti che sono stati realizzati anche in questi giorni dal nostro Servizio studi. Se guardiamo il rapporto numerico proporzionale tra parlamentari e cittadini, in Italia questo dato è di 1,5 parlamentari ogni 100.000 abitanti. In Danimarca è di 3,2 parlamentari ogni 100.000 abitanti, in Gran Bretagna è di 2,2 ogni 100.000 abitanti. Il dato è uguale al nostro in Francia e in Olanda, mentre è un po' più basso in Germania, con un rapporto dello 0,9.

Si tratta, quindi, di una riforma sicuramente condivisibile, ma il cui peso negli ultimi anni è stato gonfiato da una narrazione populista e quindi assolutamente sbagliata e questo lo dobbiamo dire. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

È un tema caldo, che ha attraversato, come già dicevo, numerose legislature, da oltre trent'anni. È un tema, quello delle riforme, che ci vede sicuramente favorevoli, ma ciò che ci lascia perplessi oggi è l'utilizzo di questo provvedimento in chiave di *spot* elettorale e, guarda caso, tutto ciò avviene prima di una campagna elettorale come quella delle elezioni politiche europee. Questo è un argomento che, invece, va trattato con grande delicatezza. Ecco perché voglio ricordare che la posizione di Forza Italia è sicuramente favorevole, ma perché quest'ultima è stata precorritrice delle riforme istituzionali e dobbiamo ricordare ancora la riforma costituzionale del suo Governo, del Governo Berlusconi. Lo ricordiamo perché, anche in quel caso, non si parlava soltanto della riduzione dei parlamentari, come ho detto prima, ma di un superamento del bicameralismo perfetto. Si trattava quindi di una riforma sicuramente organica, ma che guardava molto bene all'equilibrio dei poteri, aspetto di fondamentale importanza dal quale - ricordiamolo sempre - non si può transigere, anche perché l'equilibrio tra poteri statali deve essere garantito, come deve esserlo la rappresentatività democratica. Una volta che fissiamo questi ragionamenti, questi paletti dell'equilibrio dei poteri e della rappresentatività democratica, allora possiamo discutere di tutto.

Oggi invece, purtroppo, il disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare - e a votare, come ho detto, anche favorevolmente - non soddisfa il requisito di una riforma organica e completa, perché si limita al taglio del numero dei parlamentari, tralasciando tante altre cose: la rappresentatività e la proporzionalità anche nelle Commissioni, i parlamentari che devono essere eletti nelle Regioni, la revisione dei collegi elettorali, la legge elettorale, le Commissioni parlamentari. Non dimentichiamo che le Camere eleggono anche il Presidente della Repubblica, che deve essere assolutamente eletto da un numero consistente di parlamentari. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Non dimentichiamo queste cose. Per non parlare di un'altra questione che è stata bocciata senza appello dal Consiglio generale degli italiani all'estero: la riduzione dei nostri parlamentari che vengono eletti all'estero. Mentre tutti i dati ci dicono che gli italiani che oggi risiedono all'estero aumentano e diventano sempre di più noi andiamo a ridurre la rappresentanza, commettendo un errore madornale (e tralascio i numeri del rapporto tra parlamentari eletti all'estero e residenti).

Non si tratta, a nostro avviso, di una riforma con un orizzonte di ampio respiro, bensì, ancora una volta, di un provvedimento pensato soltanto in chiave di consenso elettorale e di propaganda contro i veri o presunti privilegi della politica e dei politici. È di sicuro un approccio errato perché quando si interviene su una riforma organica dello Stato e costituzionale non lo si deve fare sull'onda emotiva di qualche interesse di parte o, peggio ancora, di intenti punitivi nei confronti di qualcuno. La priorità oggi, quando si fa una riforma costituzionale, è salvaguardare i principi cardine della democrazia. A monte ci deve essere una riflessione seria e più approfondita tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento e soprattutto ci devono essere una riflessione e un confronto anche con i cittadini.

Purtroppo - ahimè - abbiamo dei segnali molto diversi rispetto all'idea di democrazia, soprattutto in questo Parlamento da una forza politica che in questi giorni sta discutendo di *referendum* propositivo senza *quorum*. È la cosa più sbagliata che può accadere oggi in questo Parlamento. Attualmente il *quorum* risponde a una logica di bilanciamento del sistema, come contropotere per evitare che i *referendum* (i quesiti posti ai cittadini) siano approvati da una minoranza. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Non è possibile. Il *quorum* è necessario e, piaccia o no, serve proprio a misurare l'entità di gradimento e di interesse che i cittadini possono avere su una questione che viene posta alla loro attenzione. Non possiamo oggi di colpo virare su una dittatura di una minoranza. Non è possibile. Anche questa è pertanto una riforma sbagliata.

Come per tanti argomenti all'attenzione del Parlamento e della politica nazionale in questi giorni, anche sul *referendum* propositivo senza *quorum* assistiamo a un Governo con due forze politiche che se la dicono e se la danno di santa ragione. All'interno, come dicevo, di un sistema di democrazia rappresentativa la prima garanzia imprescindibile è proprio quella del rispetto proporzionale di ogni opinione. Abolire, quindi, il *quorum* significherebbe consegnare le decisioni alle minoranze. È una questione che divide ancora il Governo.

Presidente, facciamo molta attenzione ai tentativi di mettere mano a certe riforme delicate con l'arroganza di chi pretende di alterare i capisaldi del sistema costituzionale e squilibrare il patrimonio culturale e democratico del nostro ordinamento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, anche a me spiace non aver potuto ascoltare la relazione dell'ottimo relatore. Il rammarico non dipende dal non aver potuto apprendere l'elencazione dell'articolato che viene proposto - per quello sicuramente possiamo rifarci all'elaborato scritto - ma dal non aver potuto ascoltare qual è - forse non è casuale il fatto che non l'abbiamo ascoltato - il principio ispiratore di questa proposta di riforma. Qual è la *ratio*, la ragione sociale e la rivoluzione che ci state proponendo?

L'argomento è molto serio e sfida le democrazie di questo millennio. È, infatti, indubbio che oggi più che in passato ci interroghiamo su come la nostra democrazia possa funzionare, come possa essere ogni giorno nella vita dei cittadini e come possa incontrare i bisogni, le ansie e le preoccupazioni. Questo tema è molto attuale in una fase in cui l'economia e la crisi sociale picchia durissimo sulla vita delle persone. Come, quindi, può essere effettiva questa democrazia? Ci domandiamo ormai da tempo come si possa alleviare un'eccessiva concentrazione del potere legislativo nell'Esecutivo e restituire al Parlamento questa potestà. È un'obiezione sollevata da tutti, ma soprattutto - ricordo - anche dai colleghi del MoVimento 5 Stelle nella passata legislatura. E ci domandiamo come i tempi e le modalità delle decisioni e del lavoro del Parlamento possano essere al passo con i tempi e con le domande che la comunità dei cittadini ci pone.

In questi mesi di raffazzonata, ma soprattutto di rarefatta, assai rarefatta iniziativa legislativa, qual è stato l'atteggiamento della maggioranza? Quante proposte legislative di provenienza parlamentare abbiamo discusso e quanto e come si è adoperata la maggioranza per rendere centrale il Parlamento, per farlo funzionare, per renderlo in questo senso vicino ai cittadini?

Abbiamo assistito ad una continua umiliazione del Parlamento; abbiamo assistito a un calpestamento della funzione, ad una cancellazione dell'apporto di proposte dei parlamentari, soprattutto della maggioranza, più ancora che dell'opposizione.

Se questo è il contesto, qualcuno in questo contesto ha detto che il Parlamento è superato, che deve essere superato. Qualcuno ha anche detto che le democrazie liberali sono superate e sono da superare. È allora in questo contesto che, senza titoli e senza ragioni, arriva la proposta di diminuire il numero dei parlamentari *tout court*.

Mi chiedo dunque e vi chiedo in che cosa la riduzione del numero dei parlamentari agevoli l'efficienza della produzione legislativa e in che cosa agevoli la democrazia e dove e come venga migliorato il lavoro del Parlamento.

Stiamo parlando di modifiche regolamentari? Stiamo parlando - visto che si parla di costi - di come si razionalizzino le spese riguardanti il funzionamento del Parlamento e, soprattutto, di come si possa

garantire al meglio una qualità del lavoro dei parlamentari? No, si parla di eliminazione di un costo. Mi chiedo dunque e vi chiedo: qual è il numero perfetto, sul costo? Qual è il costo perfetto? Qual è il prezzo dell'acquiescenza e dell'obbedienza a ciò che detta il Governo, deciso non si sa neanche dove e come? Quanto costa, colleghi? Quanto? Ditecelo, perché gli italiani vogliono saperlo. Io dico che, se non si è utili ai cittadini, anche un euro è troppo, non c'è prezzo adeguato.

Vorremo sapere - e ci aspettavamo che la relazione ce lo spiegasse - a quale architettura costituzionale pensate. Qualcuno ha citato, ad esempio, il cambiamento della platea che elegge il Presidente della Repubblica. Come tutti sappiamo, il Presidente della Repubblica è il garante dell'equilibrio tra i poteri ed è quindi, in ultima analisi, l'ultimo garante della libertà di noi tutti.

Qualche risposta la troviamo. Non so se sarò smentita, ma in questi ultimi minuti ho letto che sarebbe sbucata una proposta di legge del Governo tale per cui il Parlamento delegherebbe direttamente al Governo, con una Commissione ristretta, la produzione legislativa di 19 materie che spaziano a tutto campo. Forse, quindi, la risposta alla domanda sull'architettura costituzionale alla quale pensate sta in questa proposta.

Il sospetto - che a questo punto è qualcosa di più - è che questa proposta in realtà sia l'applicazione di una grande insofferenza e di un fastidio per la democrazia parlamentare e per questo non ci dite qual è la ragione informatrice.

La democrazia sta nel controllo, nella trasparenza e nel dibattito pubblico e sulla trasparenza ci piacerebbe riprendere questa discussione. Si può dunque ricominciare a discutere tutti insieme, ma, chiariamoci colleghi - mi rivolgo soprattutto alla maggioranza - in nome di che cosa? In nome di che cosa facciamo questa discussione? Se la facciamo in nome dei cittadini e del popolo, non è certamente per togliere lo scettro della democrazia ai cittadini e al popolo. Grazie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, relatori, colleghi, non ci preoccupiamo della riduzione del numero dei parlamentari, in quanto è un fatto fine a se stesso che ci preoccupa davvero poco. Ci preoccupa invece moltissimo il fatto che qui dentro non ci si chieda perché si vuole ridurre il numero dei parlamentari e, ancora meno, ci si interroghi sul ruolo dei parlamentari, ridotti - soprattutto in questa legislatura - a soldatini obbedienti. La mancanza di relazione del senatore Calderoli, che è un uomo noto per il rispetto delle istituzioni, dimostra davvero questo, cioè che i senatori, soprattutto di maggioranza, sono considerati obbedienti. A prescindere dal merito delle proposte che vengono portate qui, sanno che le voterete e questo è gravissimo, a prescindere dal numero in cui siete qui: se c'è un'unanimità acritica di pensiero, può anche esserci nessuno a rappresentare.

Nel chiedermi il perché, sono andata a leggere le relazioni che accompagnano il provvedimento e ho trovato delle argomentazioni che sono presenti anche in qualche *post* e in qualche *spot*: aumentare l'efficienza e la produttività delle Camere, razionalizzare la spesa pubblica, rendere il nostro bicameralismo meno rissoso e conflittuale. Potremmo magari essere superficialmente soddisfatti, ma, in realtà, questa soddisfazione è di gran lunga superata dagli eventi, che ci dicono che questo Parlamento è considerato una cosa che non serve più e che i parlamentari possono essere scelti a sorte e perfino votare la legge di bilancio senza averla vista, né letta. I parlamentari sono considerati superflui.

Gli eventi che hanno superato grandemente il disegno di legge in esame ci dicono che in Italia l'*hardware* della democrazia è in fortissimo pericolo, perché si vogliono sostituire le reti ai partiti e l'unanimità alla capacità di pensiero critico di ogni singolo parlamentare che rappresenta moltissime persone e non i capi politici. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ciascuno di noi e di voi, che non ha mai preso la parola e nemmeno provato a contraddire qualcosa che profondamente non poteva condividere, rappresenta il popolo italiano. La provocazione della casualità di estrazione a sorte dei parlamentari è inaccettabile.

Questi sono gli spunti di riflessione. Noi vogliamo che in questa sede ci siano persone di altissima qualità, perché quello che chiedono i cittadini è che la qualità delle decisioni che vengono prese qui dentro sia alta, nel loro interesse e per il bene collettivo: l'esatto contrario di quello che si sta celebrando, da quasi un anno, in quest'Aula. Chi credeva nella trasparenza e chi crede ancora - non si

sa come - in una battaglia giusta, apra gli occhi: colga l'occasione di questa riforma costituzionale. Noi abbiamo aperto gli occhi. Io ho provato ad aprirli.

In quest'anno di esperienza mi sono detta: va bene, vogliono aumentare l'efficienza e la produttività. Ma guardate la legge di bilancio o il decreto semplificazione, ma anche un provvedimento a caso, tanto è uguale: siamo stati dei parlamentari inermi, preparati e pronti a discutere a disposizione. Questo non per inefficienza del Parlamento e dei parlamentari, ma per un *caos* extraistituzionale, un *caos* politico che nulla ha a che fare con noi. Allora aprite gli occhi! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Vogliono razionalizzare i costi per 100 milioni di euro. In due, a forza di sparate alla più grossa, in pochissimi mesi hanno caricato sul conto del bilancio dello Stato un miliardo e mezzo di euro, in termini di interessi passivi. Cosa facciamo, allora? In modo salomonico tagliamo quei due, mi verrebbe da dire. Faremmo prima e risparmieremmo molto di più che tagliandone 100, 200 o 300. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Per quanto riguarda l'atteggiamento rissoso, abbiate pazienza: qui l'atteggiamento rissoso si ha con le veline, con dei *fake social*, dei video fatti a caso, che non rispettano assolutamente il Parlamento. Qui i parlamentari sono educati, preparati, pronti alla discussione.

A questo punto, per cortesia, ricominciamo a ragionare su ciò che è importante, che è migliorare la qualità delle scelte, e lo si fa pensando a ciò che si vota, selezionando una classe politica all'altezza delle responsabilità, che è l'esatto contrario del vincolo di mandato. L'esatto contrario! Il vincolo di mandato è un bavaglio alla libertà di pensiero, alla capacità di opinione, all'espressione critica: è un insulto all'intelligenza di ciascuno di voi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Noi non ci faremmo mai insultare in questo modo, ma voi sì e le votate anche, queste cavolate immense. È inaccettabile!

Ma è ancora più inaccettabile - e lo dico da una che, pur avendo vissuto un po' qui e un po' lì, è nata in un'autonomia speciale - che per fare questa riforma si sia adottato addirittura un taglio lineare, come se tutti i territori fossero uguali, come se non ci fossero le minoranze linguistiche, come se non ci fossero gli italiani eletti all'estero, come se non ci fossero i trattati internazionali che regolano i rapporti tra Stato e territori. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Ma dove siamo arrivati? Abbiamo dovuto implorare che si ragionasse sulle questioni, che fossero scritti degli emendamenti, perché costituzionalmente le minoranze devono essere protette: con i muscoli le minoranze verranno sempre schiacciate. È questa l'Italia che volete? Noi no.

Vogliamo ridurre il numero dei parlamentari? Bene, ma mi sembra che non sia questa la questione. Se volete, lo possiamo anche ridurre, però vorrei che si riflettesse sulle questioni a monte, che restano irrisolte, che non sono state neanche dibattute e che riguardano la qualità delle persone elette e la democrazia vera. Di questo passo, infatti, andiamo verso una "democrazia". (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

[D'ALFONSO](#) (PD). Signor Presidente, mi sarei aspettato un aiuto, in questa attesa discussione, da un ulteriore intervento del senatore Calderoli.

PRESIDENTE. Ancora?

D'ALFONSO (PD). Me lo aspettavo perché conosco la sua confidenza tematica. L'«ancora», dice il vescovo della mia città, va sempre bene, soprattutto quando è animato da sincerità di incoraggiamento. Mi sarei aspettato, da parte del senatore Calderoli, quell'aiuto che tutti sappiamo poteva essere capace di portare in questa sede, per fare in modo che la discussione potesse risultare fruttuosa, non burocratica.

Ci ritroviamo in un momento della vita del Paese e del nostro ordinamento in cui la priorità non è esattamente quella di occuparsi solo della riduzione del numero dei parlamentari. Come chiedeva prima la mia stimata collega Rossomando, come si fa a stabilire il numero perfetto? Seguiamo l'incoraggiamento che una volta, a lezione, diede il professore Miglio: qual è il numero perfetto di parlamentari? È quello che si inventa per l'occasione? Ci raccontò, a lezione, che sui numeri giocano solitamente i pescatori, quando devono farsi credere sull'oggetto del pescato, per esempio una carpa: il peso della carpa pescata si dice sempre con un numero tondo, per renderlo credibile. Si arriva così al

numero di 400 per i deputati e di 200 per i senatori, perché è come se avesse una melodia da geometria. Ma siamo sicuri che una materia così delicata, qual è quella della rappresentatività (che è di più di rappresentanza), possa inchinarsi a una questione di estetica della dicitura numerica?

Il tema della rappresentatività dei parlamentari evoca la questione della qualità della democrazia. Noi abbiamo ancora un numero elevatissimo di coloro i quali non votano e l'astensionismo è una parte importante del processo democratico.

È vero che stiamo vivendo una fase di espressione della nostra democrazia parlamentare nella quale compare anche il *kit* del parlamentare, che fa dire poco, fa partecipare poco e magari fa essere presenza di abbellimento e di arredamento. Poi, abbiamo anche sentito dire che c'è una via d'uscita tecnologica, da piattaforma digitale, che sapevamo ci poteva servire per fare gli acquisti di beni e servizi; adesso sentiamo dire che può essere un sostituto della democrazia e del circuito della partecipazione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Tuttavia, non abbiamo paura dell'innovazione.

In questa Camera alta dell'Italia ha lavorato per tanto tempo, con idoneità, un grande senatore della Repubblica, Martinazzoli, il quale ci ha lasciato detto che di cambiamento in cambiamento, cercando solo il cambiamento - permettetemi di dire, e spero che domani non si dica solo questo - si corre il rischio di incontrare chi teorizza solo il cambiamento per il cambiamento, che è il diavolo.

Il diavolo cambia, ripetutamente. Non possiamo soltanto cercare il cambiamento per il cambiamento, fosse anche il costo dello svolgimento della rappresentanza parlamentare, in un Paese c'è la questione di chi va, vota, dice e cerca di rendere presenti gli assenti attraverso il voto. Il parlamentare ha una missione: rendere presenti gli assenti, fare in modo che nel circuito della democrazia liberaldemocratica arrivino tutte le questioni, i dolori, le aspettative, le speranze, i progetti; fare in modo che il territorio entri all'interno del Parlamento. Non è soltanto una questione di ridurre quel *quid* del costo; anzi, se la qualità del lavoro parlamentare è all'altezza delle sfide, il numero diventa un investimento, diventa la forza e la qualità dell'espressione della democrazia.

Noi abbiamo fatto un tentativo di miglioramento del testo che si va affrontando e tematizzando attraverso emendamenti che, per esempio, possono aggiungere differenziazione delle due Camere, specializzando l'una rispetto all'altra.

Ho letto tutte le carte riguardanti la legge di bilancio; ci ho messo tempo, faccio fatica a leggere e a capire. C'è, per esempio, un'innovazione che - sono sicuro - il 95 per cento dei senatori 5 Stelle non avrebbero votato se avessero capito quello che stavano votando. Sto parlando della reintroduzione dell'istituto della concessione.

Ascolto gli interventi dei senatori 5 Stelle: sono contro i *project financing*, contro gli istituti della concessione, di progettazione, esecuzione e gestione. Perché, allora, è accaduto che quell'istituto sia potuto tornare a vivere? Per la velocizzazione esasperata, per la liofilizzazione degli spazi di lavoro del Parlamento.

Abbiamo due corni che ci stanno incendiando: da una parte, questa estetica del riformismo, di ciò che fa più impressione sul piano dell'emotività (riduciamo il numero e facciamo spettacolo); dall'altra parte, la compressione dei tempi del lavoro della democrazia. È accaduto sulla legge di bilancio. Mai sarebbe stato possibile in quel secolo dei giganti che è stato il Novecento, purtroppo, devo dire. Mai sarebbe stato possibile che un pacco di carte si presentasse e assumesse la forma del bilancio dello Stato. Siamo arrivati anche a questo.

Attenzione, allora, cari colleghi: va bene tutto, va bene cercare di scenografare, spostare l'asse delle attenzioni, fare in modo che l'agenda del lavoro del Parlamento faccia spettacolo emotivo, ma poi dobbiamo avere un ordinamento che sia capace di funzionare meglio e di più; che sia capace di trovare soluzioni alle questioni attese; che dia più ricchezza, più opportunità, più comodità per tutti, cittadini, imprese e territori. E come si fa con questo procedimento? Permettetemi.

Nell'Ottocento è nato il sistema degli Stati-Nazione e si è affacciato anche il sistema della rappresentanza liberaldemocratica. Nella mia Regione c'è stato un grande servitore dell'allora ordinamento, Giuseppe de Thomasis, collaboratore di Gioacchino Murat, e il tema era stabilire quanto grandi dovessero essere i territori provinciali. Ebbene, oggi noi, con questa riforma, affronteremo - per converso - anche la grandezza delle circoscrizioni: quanta rappresentanza dovrà garantire un

parlamentare, se si riduce il numero e si ingrandisce il territorio di riferimento?

Gioacchino Murat si pose il tema che la grandezza della circoscrizione della Provincia dovesse corrispondere alla resistenza del cavallo nel percorrere in una giornata tutto il relativo territorio. Allora si stabilì, ad esempio, che la Provincia di Chieti dovesse avere determinate caratteristiche o quella di L'Aquila altre caratteristiche. Come facciamo, in questo caso, a trovare la grandezza idonea del territorio di riferimento? Dobbiamo fare in modo che tutta la vitalità della comunità, come avrebbe detto don Luigi Sturzo, riesca ad entrare all'interno del Parlamento. E come lo si fa? Con le invenzioni o con la lampada di Aladino? Forse con l'inganno, con una forzatura o con i calci nelle parti basse? Con che cosa si ottiene la garanzia dell'ingresso del tutto all'interno del poco di uno spazio parlamentare?

Mi sarei aspettato allora un lavoro di cucitura, di ascolto e di rispetto per la delicatezza della materia, anche perché non partiamo dall'anno zero, non siamo la Provincia di Lodi, che è nata qualche anno fa, siamo il Parlamento della Repubblica italiana, che ha tanto lavoro e fatica alle spalle e anche insuccessi. Ci dovremmo nutrire degli insuccessi del lavoro precedente. Non voglio farla complicata, ma nell'antica Grecia c'era un termine che delineava questo sforzo quasi di maieutica e di gravidanza collettiva: si parlava di *eubulia*. Mettiamoci insieme, mettiamo dentro tutto e facciamo in modo che tutto venga fertilizzato, non per arrivare a fare "più uno", come nella sfida tra i tacchini che non vogliono entrare nella pentola, ma per fare in modo che quello che di risulta ci sarà funzioni davvero.

Mi aspetto che, dopo questi interventi, il senatore Calderoli prenda la parola e ricominci da capo.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berardi. Ne ha facoltà.

[BERARDI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, mi dispiace per il collega D'Alfonso, ma purtroppo parlerò io e non il presidente Calderoli.

Sono alla mia prima esperienza in Parlamento e devo dire che l'amico Calderoli - peccato che sia milanista e io interista, ma a tutto c'è rimedio - mi ha lasciato un po' di stucco. Mi dispiace davvero, anche perché mi ero preparato, su un argomento davvero molto importante. Alcuni miei colleghi di Forza Italia hanno già spiegato il procedimento da cui siamo partiti, trenta e più anni fa e possiamo anche ricordare che il nostro presidente Silvio Berlusconi è stato davvero vicino, ad un passo, alla riduzione dei parlamentari, finalmente. A quel tempo si parlava di una riforma che portava tutto ad essere più armonizzato e meglio programmato per il nostro Parlamento, mentre oggi si parla solo per *spot*. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma per una questione così importante si parla solo per *spot*, facendo un *tweet* o una diretta su Facebook o su Instagram.

Dispiace soprattutto far passare l'idea che il Parlamento sia un'istituzione inutile. Questo traspare un po' andando sul territorio, a parlare con i nostri concittadini: sembra davvero che siamo diventati inutili. A questo punto, aboliamo tutto e torniamo alla monarchia, o alla dittatura, magari torniamo a Maduro, per cui penso che qualcuno di voi, colleghi, abbia forse qualche simpatia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Di inutile, secondo me, c'è ben altro e abbiamo visto altro. Voglio dare voce a qualche inutilità che è stata fatta in Parlamento: ad esempio, è di pochi giorni fa l'emendamento contro gli NCC, i noleggi con conducente che riguarda 80.000 aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Grazie a questo emendamento, che purtroppo qualcuno ricorderà per sempre, è stato messo in crisi un settore e un vanto italiano. Possiamo pensare alla battaglia che porta avanti, insieme al mio Gruppo Forza Italia, la capogruppo Anna Maria Bernini, per quanto riguarda i precari della scuola. Vi siete fatti vanto di aver emanato il decreto dignità, per garantire l'assunzione a tempo indeterminato: ebbene, nella scuola ci sono 150.000 precari, alcuni da oltre venti, venticinque o trent'anni. A quelli, che risposte diamo? Porte chiuse in faccia, ai nostri cittadini. Possiamo anche ricordare la vostra idea di chiudere i centri commerciali la domenica; altri 500.000 posti di lavoro in bilico, milioni di elettori che ovviamente si ricorderanno di voi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Per ultimo - mi dispiace proprio dirlo - oggi protestavano dei ragazzi, che potrebbero essere i nostri figli. Protestavano alla Camera, perché, con il vostro emendamento sul concorso indetto dalla Polizia di Stato, avete loro impedito di coronare il proprio sogno. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Questi ragazzi di ventisette, ventotto o ventinove anni, come i nostri figli, chiedevano solo e soltanto di poter

continuare a sperare di diventare agenti di Polizia di Stato e di servire lo Stato italiano. Voi gli avete risposto in quel modo, con uno schiaffo, un vergognoso schiaffo in faccia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Inutili non siamo noi. Voglio essere breve; avevo preparato un discorso, ma poi, con l'avvicinarsi dei colleghi, che hanno tutti parlato bene, è stato già detto molto. Inutile, secondo me, non è il Parlamento, che è a guardia della nostra democrazia, come lo è *in primis* il Presidente della Repubblica. Inutile, secondo me, è ben altro: inutile, secondo me, è questo Governo e gli italiani tra poco capiranno che davvero quello che c'è di inutile, qui, è questo Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Forse non sono i giorni giusti per esibire la sue fede calcistica, senatore Berardi, comunque abbiamo apprezzato.

È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà

[GARAVINI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma costituzionale che ci apprestiamo a votare quest'oggi è un clamoroso colpo contro la democrazia. Un clamoroso colpo contro la democrazia. Qui non si tagliano le poltrone; qui si taglia la democrazia. Ciò vale in misura maggiore e in misura ancora più che proporzionale per uno spicchio di rappresentanza, quella degli eletti all'estero dai concittadini che vivono all'estero, perché lo si fa riducendo il numero degli eletti all'estero in misura molto più che proporzionale, nel rapporto tra eletti ed elettori, rispetto a quanto non avvenga a livello nazionale. Cito qualche numero, signor Presidente, per dare il senso dell'ingiustizia e per comprendere quella sproporzione che in realtà già oggi esiste, ma che, nel caso in cui la riforma andasse avanti, diverrebbe ancora più consistente.

Non bisogna dimenticare che noi facciamo riferimento alla legge n. 459 del 2001 e al relativo regolamento di attuazione. Tutte le proposte di legge presentate allora prevedevano l'istituzione non di 18 parlamentari, in rappresentanza dei cittadini che vivono all'estero, bensì addirittura di 30. Lei, signor Presidente, lo ricorderà bene, dal momento che l'allora parlamentare Tremaglia fu promotore di quella proposta di legge. All'epoca si pensava di istituire la presenza di 30 parlamentari, 20 deputati e 10 senatori; fu soltanto il compromesso politico che indusse a prevedere l'introduzione di soli 18 parlamentari, 12 deputati e 6 senatori. Ebbene, se guardiamo i numeri, alla luce di quella disparità che quindi già oggi esiste, vediamo che alla Camera, se a livello nazionale ad ogni eletto corrispondono 96.000 elettori, all'estero ne corrispondono 400.000. Se si andasse avanti con l'attuale riforma, si arriverebbe addirittura alla bellezza di 700.000 elettori che corrispondono a un deputato.

Stessa cosa al Senato: già oggi la sproporzione è ancora maggiore rispetto ai numeri della Camera. In Italia si elegge un senatore ogni 192.000 elettori, mentre se un senatore è eletto all'estero necessitano 800.000 elettori; se la riforma andasse in porto servirebbero la bellezza di 1.400.000 elettori. Tra l'altro, stiamo parlando di quattro collegi dalle dimensioni gigantesche: se valesse il concetto a cui faceva riferimento il collega D'Alfonso poco fa, nel suo intervento, e venisse misurato attraverso le distanze che un cavallo dovrebbe percorrere per toccare tutti i suoi territori, si capirebbe ancora di più quanto questi dati siano davvero improponibili.

Anche perché - mi preme sottolinearlo, Presidente - i dati riportano un elettorato che a livello nazionale in questi anni non ha conosciuto aumenti; anzi, c'è stata addirittura una lieve riduzione dell'elettorato a livello nazionale (-1,04 per cento) nell'arco di tempo che coincide con l'introduzione del voto per corrispondenza e quindi del diritto di voto passivo degli italiani all'estero. In contemporanea, il nostro elettorato all'estero è cresciuto in modo incredibile: abbiamo assistito negli ultimi tredici anni a un aumento degli iscritti all'AIRE, vale a dire di cittadini autorizzati ad esprimere il loro voto, della bellezza del 56 per cento, oltre il raddoppio degli aventi diritto. Rispetto a quella sproporzione che cercavo di chiarire, anche citando numeri, che già oggi esiste, se questa riforma andrà in porto si determinerà una ulteriore sproporzione, estremamente ingiustificata.

Rispetto a questa ingiustizia, Presidente, le nostre comunità nel mondo si stanno mobilitando e sono estremamente preoccupate, perché questo non è diminuire il numero dei loro rappresentanti, è cassare il diritto degli italiani nel mondo di esprimere, attraverso la loro rappresentanza, la loro voce e le loro istanze: tra l'altro sono istanze che non ineriscono soltanto alle nostre comunità, ma ineriscono alla proiezione del sistema italiano nel mondo, proprio perché i nostri oltre 5 milioni di residenti all'estero

sono la migliore espressione della proiezione del nostro Paese a livello internazionale.

Presidente, le nostre comunità si stanno mobilitando in diversi modi: proprio in queste ore, si stanno tenendo presidi dei nostri concittadini preoccupati davanti alle sedi consolari, in concomitanza con i nostri lavori in Senato. Ci sono arrivate oggi pomeriggio le immagini di concittadini che stanno manifestando davanti all'agenzia consolare di Wolfsburg, mentre sono preannunciate iniziative analoghe di protesta davanti alle sedi consolari di Charleroi in Belgio o di Londra in Gran Bretagna. Decine e decine di concittadini hanno scritto - come mi riferiva il nostro Capogruppo, senatore Parrini - intasando di *mail* le caselle postali dei componenti della Commissione affari costituzionali, proprio per denunciare questa ingiustizia e attrarre l'attenzione del Parlamento, in particolare della maggioranza. Mi rivolgo, tramite lei Presidente, anche gli esponenti del Governo con l'auspicio che si tenga conto di queste istanze.

Proprio quest'oggi una professoressa di biologia dell'università di Uppsala in Svezia è venuta personalmente, a nome di migliaia di intellettuali che nelle giornate scorse si sono mobilitati attraverso una petizione *on line*, promossa da un professore che insegna in Germania, che ha visto l'adesione da parte di autorevoli nostre personalità. Abbiamo rettori di università straniere, rettori di origine italiana in sud America; abbiamo chirurghi che hanno ottenuto riconoscimenti autorevoli in Svizzera; abbiamo giornalisti, gente di cultura. Quasi 4.000 sottoscrittori, intellettuali italiani all'estero, espressione delle nostre migliori eccellenze all'estero, si sono mobilitati. Queste persone sono venute personalmente oggi e, attraverso la persona della professoressa Parducci, hanno consegnato quasi 4.000 firme al Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, hanno avanzato una richiesta a noi - e saluto con favore il fatto che anche colleghi di altre forze politiche abbiano voluto accompagnarci in una conferenza stampa - e hanno rivolto un appello al Governo e alla maggioranza a tornare sui loro passi, proprio perché una modifica che andasse nella direzione prospettata dall'attuale testo di riforma sarebbe una madornale ingiustizia nei confronti delle nostre comunità italiane all'estero.

Faccio quindi appello anche agli esponenti delle altre forze di opposizione affinché sottoscrivano l'emendamento di cui ci siamo resi artefici, come Partito Democratico, proprio per recepire queste istanze e mi auguro che anche da parte della maggioranza ci sia un'attenzione particolare, perché altrimenti si verrebbe meno al concetto costituzionale di equa rappresentanza, che verrebbe ferito e soprattutto si ridurrebbero i nostri concittadini all'estero a cittadini di serie B e questa sarebbe veramente un'ingiustizia che questo Parlamento non si può permettere (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BITI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BITI (PD).** Signor Presidente, esattamente 574 anni fa, proprio il 5 febbraio 1445, presso l'Istituto degli innocenti, all'epoca detto "Spedale degli innocenti", veniva lasciata la piccola Agata Smeralda. Da quel momento è in funzione questo luogo meraviglioso nel cuore della nostra città, Firenze, e fino ad oggi ha accolto circa 500.000 bambini.

Nei primi anni ha fatto accoglienza soprattutto ai bambini abbandonati, diventando quello che è stato il primo orfanotrofio (così come adesso li conosciamo) addirittura in Europa. Ci sono bellissime storie di mamme, di famiglie che dovevano abbandonare i loro bambini, piccoli oppure più grandi, che venivano accolti senza indugio dallo Spedale degli innocenti, che era stato voluto dall'Arte della seta nel 1419 e il cui progetto era stato affidato a Filippo Brunelleschi.

È per questo motivo, per festeggiare i 600 anni di questo istituto incredibile, la cui storia è veramente unica e meravigliosa, che il presidente Mattarella sarà a Firenze - e sarà un grande onore per noi averlo in città - lunedì prossimo. Verrà a rendere omaggio a questa struttura davvero unica e preziosa, nella quale i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza hanno sempre avuto il primo posto, dove quello che conta sono l'accoglienza, la cura, la formazione dei bambini, la vicinanza alle loro famiglie, soprattutto alle madri. Ancora oggi è così, perché ancora oggi l'Istituto degli innocenti lavora a Firenze, accoglie bambini disagiati, bambini con problemi, le loro famiglie, le loro madri.



È davvero un onore quindi ricordare in quest'Aula oggi, il 5 febbraio (questa coincidenza è incredibile), Agata Smeralda, la prima bambina che venne accolta e che per noi fiorentini è un nome che richiama alla memoria tutti i bambini passati di lì e non solo, tutti i bambini che ancora oggi sono in difficoltà - sappiamo purtroppo quanti sono - perché la nostra città li ha sempre accolti tutti, indistintamente. Mi sembrava giusto portarne in quest'Aula il ricordo e far conoscere questo istituto così prezioso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PINOTTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, prendo la parola a fine seduta perché alla fine della scorsa settimana, in un'altra Aula parlamentare, quella della Camera, è avvenuto un episodio che vorrei stigmatizzare. Con una risposta all'interrogazione di un deputato dei 5 Stelle, quindi dello stesso MoVimento del vice *premier* Di Maio, quest'ultimo ha risposto rispetto alla situazione della Carige. Ora, noi ci saremmo aspettati tutti, essendo la situazione della Carige peraltro oggetto di un decreto-legge e con una situazione di difficoltà ma anche con la capacità di risollevarsi, che il Vice *Premier* parlasse di come risolvere la situazione bancaria e come rafforzare la banca. Invece è andata in onda una requisitoria da pubblico ministero, o forse già da giudice definitivo, che ha riguardato situazioni debitorie che hanno avuto alcuni importanti clienti della banca, peraltro riferita ad una relazione della Banca d'Italia di due anni fa, laddove alcune di queste situazioni si erano già risolte. Ma lo ha fatto con un'accusa complessiva ai politici e alla vecchia politica, mettendo insieme i nomi "alla qualunque", compresi quello di personalità che avevano avuto responsabilità nella banca, ma che si erano opposti fermamente a una pratica non corretta della *governance* di allora, tanto che in quella stessa mattina era stata resa nota dal tribunale di Roma non soltanto l'assoluzione in formula piena, ma anche con la motivazione che una di queste personalità, ossia l'ex Presidente della Provincia di Genova, aveva contrastato la situazione che si stava creando con difficoltà.

Che cosa voglio rappresentare qui? Sono rimasta allibita e lo volevo dire in quest'Aula parlamentare: un Vice *Premier* non è un Torquemada, non è un giudice, non è un giustiziere. A Genova abbiamo già sentito, dopo il crollo del ponte Morandi, l'affermazione: «giudicheremo i colpevoli». In Italia c'è già chi fa questo lavoro. Chi invece ha la responsabilità di governare questo Paese dovrebbe, con molta più serietà, parlare delle soluzioni da dare ai problemi dell'Italia.

Mi auguro di non assistere più a questi processi sommari, peraltro con una capacità requisitoria che non mette neanche insieme analisi corrette. Quando si vuole fare un comizio politico non si usa l'Aula della Camera per farlo; si va nelle piazze. Nell'Aula della Camera si deve essere corretti, fondati e precisi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[LA MURA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MURA (M5S). Signor Presidente, intervengo per condividere una breve riflessione su un tragico e recente fatto di cronaca che, come fin troppo spesso accade, ha scosso l'opinione pubblica. Mi riferisco all'omicidio del piccolo Giuseppe a Cardito, nel napoletano, perpetrato dal compagno della madre, reo confesso. Una storia atroce che ha visto coinvolta anche la sorellina di Giuseppe, soccorsa in ospedale col volto completamente tumefatto. Nella mia città, Pompei, domenica scorsa si sono svolti i funerali. Questi eventi, purtroppo non così rari come possiamo immaginare, celano incredibile sofferenza, disagio, precarietà esistenziale. È una storia dalle mille sfumature, questa, che racchiude certamente l'orrore che può nascondersi tra le mura di una casa qualsiasi, la violenza fisica e psicologica che i membri di una famiglia possono subire. Ma soprattutto essa evidenzia la profonda solitudine nella quale si può cadere; una solitudine che significa mancanza di attenzione dall'esterno, da chi ci guarda; mancanza di cura e di quel senso di comunità che le istituzioni possono e devono attivare.

Mentre fuori da quest'Aula già è partito il processo mediatico, con le tifoserie di turno, qui dentro dobbiamo provare a capire, perché ogni evento di questo tipo è una grave sconfitta per tutti noi, che in qualche modo dovremmo garantire un supporto a chi vive situazioni drammatiche come questa, far capire che si può chiedere aiuto, ma soprattutto far capire alle persone che solo oggi denunciano i maltrattamenti subiti da quei bambini, i due fratellini di cui uno è morto, che anche loro avrebbero

potuto allertare i servizi sociali, i centri antiviolenza o le autorità competenti. Eppure nessuno lo ha fatto, forse per distrazione, forse perché ognuno troppo preso dalla propria vita, ma sicuramente anche perché gli strumenti che lo Stato offre non sono tenuti in considerazione, troppo deboli sui territori, carenti di risorse e spesso inadeguati a rispondere alle esigenze di una popolazione che, per diversi motivi, porta dentro angosce e frustrazioni irrisolte. Anche questi terribili casi sono lo specchio della nostra società, una società dove l'isolamento è sempre maggiore, dove ognuno vive la propria vita non relazionandosi con l'altro o non attivandosi per aiutarlo, una società che vede un sempre più diffuso disagio psicologico dei soggetti deboli, quelli che nel mondo dei forti sono sempre più emarginati.

Risposte che possiamo dare noi come Stato, risposte che sicuramente devono essere anche economiche, ma non basta, dobbiamo offrire maggiore supporto andando a rafforzare chi si occupa di sviscerare i problemi psicologici delle persone, strutturare meglio i servizi di prossimità, far emergere di nuovo quello spirito di comunità e solidarietà che sembra essere passato in secondo piano.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESIDENTE.** Ci associamo alla solidarietà della comunità del paese dove il piccolo è stato barbaramente ucciso.

**GALLONE (FI-BP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALLONE (FI-BP).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, care colleghe e cari colleghi, purtroppo ci risiamo, interventi come questo non avrei proprio voluto più farne, perché mi pesa come un sasso sul cuore, mentre vi parlo, il pensiero di quello che è accaduto e che continua ad accadere, ancora l'ennesimo caso di femminicidio. Marisa Sartori, venticinque anni, che oggi non è riuscita a compierne ventisei, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno ed invece è morta, ammazzata con una coltellata al cuore, perché la sua unica colpa è stata quella di innamorarsi dell'uomo sbagliato e di cambiare idea, resasi conto dell'errore.

Marisa che avrà venticinque anni per sempre e che abitava a Curno. Curno è un piccolo centro dell'*hinterland* bergamasco come tanti, dietro l'angolo di casa nostra, in questo caso a due chilometri da casa mia, nella civile e ordinata Lombardia, non a un milione di chilometri da noi, ma accanto a noi, accanto a me, accanto ad altre mie colleghe come la senatrice Pergreffi, come la senatrice Pirovano, e forse per questo lo sento ancora più forte.

È la seconda giovane vita spezzata in pochi giorni nella mia Provincia per una ragione paradossale. L'amore non dovrebbe mai essere un pretesto per la violenza, ma qui non parliamo di amore. La parola amore oggi è proprio il termine meno adeguato da utilizzare. Marisa aveva denunciato da poco il suo ex amato, divenuto il suo persecutore. Marisa era spaventata, era preoccupata, per questo non si muoveva mai da sola ed è per questo che sua sorella Deborah, per non lasciarla da sola, è stata ferita gravemente e a sua volta si trova in condizioni critiche in ospedale, massacrata di coltellate. Marisa si era rivolta al centro antiviolenza, aveva denunciato suo marito, ma troppo tardi e nonostante il fatto che i carabinieri fossero già intervenuti due volte per le azioni violente dell'uomo, perché a volte la paura delle conseguenze di una denuncia è più forte della paura stessa.

Oggi esiste un codice rosso approvato dal Consiglio dei Ministri a fine novembre, anche se non è ancora stato ratificato dal Parlamento e che dovrà essere una delle priorità della nostra Assemblea, come ha affermato anche il ministro Salvini. Il codice rosso prevede una corsia preferenziale per le denunce, indagini più rapide sui casi di violenza alle donne e l'obbligo per i pubblici ministeri di ascoltare le vittime entro tre giorni, forse troppi, perché il marito di Marisa andava fermato prima di potersi avvicinare a lei. Invece la mattanza continua. Anche ieri mattina a Vercelli un'altra donna è stata incendiata fisicamente da un uomo, che prima aveva pensato anche di picchiarla per farla soffrire un pochino di più.

Parliamo di rivoluzione culturale e le rivoluzioni vanno sostenute e, quindi, ciò che chiedo oggi sono investimenti dal parte del Governo: nella scuola, sull'educazione e sulle Forze dell'ordine, che devono avere più personale dedicato e formato per essere adeguato a intervenire. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Biti).* Bisogna aiutare i Comuni, che sono lasciati soli, e i centri di violenza, che sono le prime sentinelle sul territorio a proteggere per prevenire. Abbiamo parlato tanto; facciamo seguire

alle parole i fatti e per questo appoggeremo il Governo su ogni azione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[DONNO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, la vicenda accade a Trepuzzi, in provincia di Lecce, ma è senza dubbio ripetibile nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani.

Si tratta di una questione di facile risoluzione che, solo per l'evidente mancanza di volontà di alcuni degli attori coinvolti, porto all'attenzione dell'Aula.

In data 10 ottobre 2018 il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Massimo Scarpa presentava una mozione in Consiglio con cui chiedeva alla Giunta comunale di Trepuzzi di impegnarsi ad agire con imparzialità nei confronti del cittadino contribuente, semplicemente chiedendo l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione. Nello specifico, è previsto che, in caso di mancato o insufficiente pagamento di un tributo, l'amministrazione interessata produca automaticamente l'atto di accertamento. In seguito all'accertamento, l'amministrazione informa il cittadino circa la facoltà di richiedere il rimborso del maggior pagamento effettuato o la compensazione, in diminuzione, della maggior somma versata. Per quanto sopra, il consigliere Scarpa chiedeva, appunto, che il contribuente che avesse versato un importo errato in eccesso si vedesse comunicato l'errore. In più precisava che la detta operazione poteva essere fatta a costo zero per l'amministrazione prendendo, ad esempio, il *file* già predisposto dall'Agenzia delle entrate e aggiornabile allo scopo senza produrre alcuna informativa.

La morale della favola è che la mozione viene respinta con la motivazione che la richiesta avrebbe previsto un'ulteriore attività per l'ufficio. Così non è, ma anche e qualora lo fosse e si dovessero impegnare risorse umane non economiche per garantire l'imparzialità come valore fondante della pubblica amministrazione, sarebbe giusto e doveroso che l'amministrazione comunale facesse ogni sforzo per rimuovere la situazione fonte di discriminazione e operasse in ossequio al principio costituzionale di imparzialità e trasparenza.

Risulta ad oggi che l'amministrazione comunale di Trepuzzi stia ancora agendo in difformità. Confidiamo che da oggi in poi ci sia un opportuno ravvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, mercoledì della scorsa settimana ho preso la parola a fine seduta per denunciare una lunga serie di attentati dinamitardi commessi a Foggia a danni di operatori economici, al fine di assoggettarli a richieste estorsive e anche a intimidire la cittadinanza.

Questa notte - sono felice di poter dare una bella notizia - c'è stata un'operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Foggia che ha impegnato circa 100 uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Sono stati tratti in arresto 16 presunti appartenenti ai *clan* della mafia foggiana, tra cui i figli e nipoti di *boss* arrestati a novembre nel corso della operazione Decima Azione. Complessivamente sono quasi 100 i presunti mafiosi posti agli arresti dal mese di settembre ad oggi e, quindi, questo grandissimo risultato investigativo è il segno tangibile di come le istituzioni stiano producendo uno sforzo enorme per contrastare la criminalità organizzata. Questi 100 arresti dimostrano chiaramente che lo Stato quando vuole vince. Ora i cittadini devono fare un passetto in avanti: devono prendere coraggio e devono sentirsi sorretti dalle istituzioni. Devono denunciare, cosa che purtroppo è avvenuta poco negli ultimi anni e negli ultimi mesi. In questo modo la sconfitta delle mafie foggiane avverrà in maniera più rapida.

Voglio anche comunicare che venerdì 8 febbraio una delegazione della Commissione parlamentare antimafia farà visita a Foggia per preparare una più articolata missione che si terrà nelle prossime settimane. Mi sento di ringraziare moltissimo tutta la Commissione per aver voluto approvare la mia proposta di missione e per aver immediatamente disposto la visita preparatoria, che si farà il prossimo venerdì.

In questo momento, dunque, ci sono tutti gli elementi e si stanno creando le condizioni affinché questa difficile battaglia si possa vincere, ma la potremo vincere solo se la combatteremo tutti insieme. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

**Atti e documenti, annuncio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 6 febbraio 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,03).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ( **1018** )

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

Bernini, Malan, Floris, Carbone, De Poli, Toffanin, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Vitali, Pichetto Fratin, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Gasparri, Ghedini, Giro, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Quagliariello, Romani, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi

**Respinta**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il decreto-legge in esame è costituito da 29 articoli, suddivisi in 3 Capi che disciplinano il reddito di cittadinanza, la pensione anticipata e il settore dei giochi;

il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità degli adempimenti previsti; tali caratteristiche appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica, il compito di dare attuazione a disposizioni di rango primario;

il testo, come si legge nella relazione, reca misure finalizzate, "alla realizzazione di un primo livello di tutele mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo";

la previsione di ben 24 norme attuative, 15 delle quali senza una scadenza temporale, che prevedono successivi Decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS e dell'INAIL, provvedimenti dell'ANPAL, è un indice (Sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale) della insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza. La genericità del titolo del provvedimento, lungi dall'esplicitare la *ratio* degli interventi, pecca di indeterminatezza, con il rischio di consentire qualsiasi tipologia di intervento in materia occupazionale e previdenziale;

in particolare: l'articolo 2, che individua i beneficiari del reddito di cittadinanza, al comma 2 demanda a un regolamento, senza indicazione dei tempi di emanazione, la individuazione di eventuali ulteriori condizioni che danno diritto al reddito in caso di eccedenza delle risorse; l'articolo 3, che disciplina il beneficio economico, al comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, da

adottarsi entro il 29 luglio 2019, le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, mentre al comma 15 demanda ad altro decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 3 mesi (29 aprile 2019) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di verifica delle spese fatte con la card; l'articolo 4, che disciplina il patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale, al comma 3 prevede l'emanazione di un accordo in sede di Conferenza Unificata, senza indicazione dei tempi, per l'individuazione di principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi in sede di valutazione degli esoneri per i componenti con carichi di cura, al comma 7 demanda a un decreto, senza indicazione dei tempi, del Ministro del lavoro, sentita ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del patto per il lavoro, e al comma 15 demanda ad atti amministrativi dei Comuni, da emanarsi entro il 29 luglio 2019, la predisposizione di procedure amministrative per i progetti relativi ai lavori di pubblica utilità; l'articolo 5, relativo alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, al comma 1 demanda a un provvedimento dell'Inps, sentito il Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'approvazione del modulo di domanda del Rdc, e al comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione delle modalità di presentazione della DSU a fini ISEE, senza indicazione della tempistica, mentre al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro le eventuali spese aggiuntive ammesse con la card del Rdc; l'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei patti, al comma 1 prevede la predisposizione di un piano di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro, senza indicazione dei tempi, e al comma 8 prevede che, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche, il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti controllati o vigilati, previa convenzione approvata con decreto del medesimo Ministro; l'articolo 8, relativo agli incentivi per l'impresa e per il lavoratore, ai commi 2, 4 e 7 prevede rispettivamente: un accordo Stato-Regioni per l'individuazione di standard dei percorsi formativi per gli enti di formazione accreditati, senza indicazione dei tempi di emanazione, un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, per l'individuazione delle modalità di richiesta e di erogazione del beneficio aggiuntivo, e un decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, ad emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi entro il 30 marzo 2019) le modalità di accesso al credito d'imposta per le imprese; l'articolo 12, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc, al comma 3 prevede l'adeguamento dei regolamenti di ANPAL servizi S.p.A. ai criteri di selezione per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'avvio del Rdc, e al comma 9 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro 30 giorni dall'esaurimento delle risorse, la rimodulazione dell'assegno; l'articolo 22, in materia di fondi di solidarietà bilaterali, al comma 6 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'economia, le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo da parte dei predetti fondi per coprire la contribuzione mancante a quota 100; l'articolo 23, che disciplina l'anticipo del TFS, ai commi 2 e 7 prevede, rispettivamente, l'emanazione di un accordo tra Ministro del lavoro, Ministro dell'economia, Ministro per la pubblica amministrazione e l'Abi, sentito l'Inps, l'anticipo del TFS con finanziamento bancario, e l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto-legge, di un Dpcm, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro e il Ministro per la PA, sentiti l'Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza, le modalità di attuazione dell'anticipo; l'articolo 25, recante ordinamento degli enti previdenziali pubblici, ai commi 1, lettere e) ed f), e 2 prevede, rispettivamente, l'emanazione di un Dpcm, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, del consiglio di amministrazione di Inps e Inail, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia per la definizione degli emolumenti dei componenti del cda e degli ulteriori interventi di riduzione strutturale delle spese di funzionamento dei predetti istituti; l'articolo 27, recante disposizioni in materia di giochi, al comma 6, prevede la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di finanza, di un Piano straordinario di contrasto e di controllo del gioco illegale, senza indicazione dei

tempi;

l'articolo 4 della Costituzione stabilisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"; con esso entra in aperta antitesi quanto stabilito dal presente decreto-legge, posto che il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista che possiede possibilità veramente limitate di rappresentare un incentivo al lavoro;

la produzione di ricchezza attraverso il lavoro è il cardine della moderna democrazia liberale. Senza il lavoro si creerebbero dei cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza che, se quest'ultimo venisse rimosso, milioni di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla formazione si ritroverebbero inoccupabili, cioè non avere capacità e metodo per inserirsi nel mercato del lavoro;

tale misura, inoltre, viene effettuata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit* come previsto dalla legge n.145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) che ha confermato un rapporto *deficit*/pil del 2,04%; un ricorso al *deficit* che, a detta di numerosi esponenti del governo, è funzionale, attraverso il reddito di cittadinanza, alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati; una visione demagogica e strumentale, per nulla sostenuta da tesi scientifiche ed accademiche;

a parere degli scriventi, l'unico modo per sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi;

Forza Italia da sempre è attenta nei confronti delle fasce economicamente svantaggiate e più deboli del Paese (ricordiamo che va attribuito al Governo Berlusconi, nel 2001, l'aumento per la prima volta delle pensioni minime, la social card e il bonus bebè, per citare solo alcuni esempi). Tuttavia, giova evidenziare che per come è strutturato, il reddito di cittadinanza, nel tentativo di combinare il sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro è destinato a trasformarsi in una misura puramente "assistenzialista", priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la ricerca di lavoro;

l'introduzione del "reddito di cittadinanza" non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per quel ceto medio su cui ricadrebbe il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, qualora il ricorso al *deficit* non fosse più praticabile;

sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziare, per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Gli stessi incentivi previsti dal provvedimento in esame non contribuiranno a realizzare un aumento dell'occupazione perché riconosciuti solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la platea di disoccupati di più lunga durata, più distanti quindi dal mercato del lavoro, per i quali dovrebbe essere più importante determinare processi di riattivazione nella ricerca di lavoro e di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro anche con contratti a termine di durata congrua;

viene, inoltre, rivisto il ruolo dei centri per l'impiego pubblici che dovrebbero essere i punti di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia, nonostante rappresentino la struttura attorno alla quale ruota tutto il meccanismo del reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, nel 2017, solo lo 0,7% di chi si è rivolto ai centri per l'impiego ha ricevuto un'offerta di lavoro;

le strutture dei centri per l'impiego devono anche essere potenziate per poter accogliere l'estesa platea del reddito di cittadinanza e svolgere gli ulteriori compiti che il provvedimento in esame assegna loro, compreso il bilancio delle competenze per i beneficiari che dovranno sottoscrivere il patto per il lavoro. A riprova della necessità di rafforzare le strutture, l'ampliamento della pianta organica del personale dei Centri per l'impiego, previsto dalla legge di bilancio, con assunzioni da parte delle Regioni, che ne detengono la titolarità, fino a 4.000 unità di personale a tempo indeterminato;

i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture sono assolutamente

incompatibili con i tempi previsti per l'avvio della misura nel prossimo mese di aprile, con il rischio di congestionare quelle stesse strutture che sono chiamate ad assistere anche altri cittadini e non solo i beneficiari di Reddito di cittadinanza. L'altro rischio è che in questo modo il reddito di cittadinanza diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, prima che siano in grado di offrire davvero occasioni di lavoro, il beneficiario del reddito potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal provvedimento in esame;

il testo, in diversi punti, soprattutto quelli in cui interviene sulle funzioni e i compiti dei Centri per l'impiego e sull'organizzazione del mercato del lavoro, invade le competenze legislative e regolamentari delle Regioni. Di questo, un esempio palese è rappresentato dalle unità di personale che, secondo le disposizioni del provvedimento in esame (articolo 12, comma 3), dovranno essere contrattualizzate con rapporti di collaborazione da Anpal servizi, i cd "Navigator", che evidentemente si pensa di poter inseriti nei Centri per l'impiego senza nessun preventivo accordo con le Regioni, con palese invadenza delle prerogative delle Regioni di organizzare gli stessi Centri per l'impiego e con non pochi problemi gestionali ed operativi, ad esempio con riferimento alla mancanza di spazi e strutture adeguate per accogliere le circa 6.000 unità di personale aggiuntive che dovrebbero essere contrattualizzate da Anpal Servizi spa;

occorre precisare che l'Isee costituirà una base dati a disposizione dell'Inps, che dovrà essere comunque ricontrattato, verificato ed eventualmente integrato, un lavoro molto complesso se spalmato su un paniere di migliaia di utenti e soprattutto molto costoso per coloro che saranno deputati al controllo della precisa compilazione delle domande e della verifica degli aventi diritto;

delegare inoltre ai comuni il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i richiedenti il Rdc, senza sostenerli nello stanziamento di nuovi strumenti e risorse finanziarie, rischia di rendere ancora più difficoltoso il buon andamento di tali procedure utili ai fini della fruizione dello stesso;

l'impianto di gestione del Rdc prevede un poderoso trattamento di dati personali "particolari", da condividere attraverso l'interconnessione di banche dati e la circolazione tra una pluralità di soggetti: uffici postali, CAF, INPS, Centri per l'Impiego, Comuni, Agenzie per il lavoro, Operatori accreditati dei servizi al lavoro, enti di formazione;

in questo quadro, alcuni operatori dei predetti enti dovranno anche monitorare i consumi e i comportamenti dei beneficiari ed esprimere valutazioni sulle possibili "anomalie", in base a procedure e criteri non normativamente indicati;

evidentemente si tratta dell'acquisizione e del trattamento dei dati idonei a rivelare orientamenti, origini, ideologie e stato di salute (si pensi a spese per medicinali, accertamenti diagnostici, scelte alimentari anche collegate ad una patologia). Si tratta di disposizioni che potrebbero andare in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente previsti e che potrebbero richiedere ulteriori interventi per ricondurre la misura entro i principi costituzionali;

vi è inoltre un aspetto contorto legato ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per l'ottenimento del Rdc;

in base all'articolo 2, comma 1, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;

in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. Tale prospettiva è stata confermata anche dal Ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel *question time* - atto 3/00456 - svolto alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio u.s., durante il quale lo stesso ha precisato con

riferimento al reddito di cittadinanza che "... la misura non esclude i senza fissa dimora considerato che l'iscrizione all'anagrafe costituisce nel nostro ordinamento un diritto soggettivo oltre che uno strumento di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali, sanitarie nonché alle politiche del lavoro";

per ciò che concerne le misure previste nel Capo II - trattamento di pensione anticipata "quota 100" e altre disposizioni pensionistiche - queste implicano inevitabilmente che ci sia un forte incremento della spesa nei primi anni, posto che all'inizio si registrerà un numero elevato di persone che entreranno a carico del sistema pensionistico e ogni anno se ne aggiungeranno altre che maturano i requisiti. Per tali motivi la spesa, come confermato da tutti gli attori istituzionali coinvolti nelle simulazioni, *in primis* l'INPS, non potrà che aumentare;

l'intervento, seppur in via sperimentale, se non ben articolato, rischia di creare un ulteriore debito pensionistico che potrebbe comportare squilibri economici rilevanti. La tenuta del sistema pensionistico attualmente è garantita dalla fiscalità generale, necessaria a colmare il disavanzo lasciato da contributi insufficienti. Ogni anno, la spesa per le pensioni pubbliche supera i contributi versati e questo dato, nel lungo periodo, rischia di avere ripercussioni sulle giovani generazioni che saranno costrette a lavorare molti più anni di quanto previsto attualmente per colmare questo gap;

a parere degli scriventi, l'Italia dovrebbe aumentare la copertura del sistema pensionistico privato attraverso un più flessibile accesso ai fondi complementari, ridurre l'accessibilità a benefit di natura previdenziale prima del pensionamento e affrontare il tema del coinvolgimento nel mondo del lavoro di persone in età prossima all'età pensionabile;

considerato che:

negli ultimi anni, lo strumento legislativo della decretazione d'urgenza è stato utilizzato, troppo spesso, per affrontare situazioni assolutamente non urgenti, sia pure di interesse dell'Esecutivo, nella certezza che, anche nel caso di mancata conversione in legge del decreto-legge, sarebbero stati comunque salvaguardati, e non è poca cosa, gli effetti prodottisi nel tempo intercorso dalla sua emanazione alla sua decadenza;

nella presente legislatura, la decretazione d'urgenza è divenuta lo strumento operativo "ordinario" del Governo per realizzare il proprio programma, con procedure orientate sempre più a comprimere il dibattito parlamentare;

la sensazione è che tale uso smodato del decreto-legge sia piuttosto il sintomo di un'insofferenza dell'Esecutivo verso l'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento e verso i principi sanciti nella Costituzione, se questi sono di impedimento all'azione di Governo, nell'idea che il processo di esame da parte delle Camere debba essere rapido;

conseguentemente, il ricorso all'ennesimo decreto-legge suona come l'ennesima conferma dell'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo e di un esercizio di tale potere assolutamente squilibrato, in difformità con gli indirizzi della Costituzione e maggiore di quello spettante al Parlamento;

siffatto esercizio del potere normativo da parte dell'Esecutivo è divenuto progressivamente oggetto di una eccessiva dilatazione facendo sì che, nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa, si registrasse una serie di mutamenti di carattere innovativo in riferimento alla procedura di approvazione della legge, in grado di incidere sull'intero assetto ordinamentale, e generando nell'ambito del procedimento di approvazione delle leggi influssi assai rilevanti, in grado di incidere sui principi di rango costituzionale cui lo stesso è improntato;

inoltre, occorre stigmatizzare come, da un punto di vista della tecnica legislativa, un testo che si compone di articoli e di numerosi commi ne rende ardua l'analisi, destando preoccupazione la mancata coerenza dell'esplicarsi del procedimento legislativo con la *ratio* di quelle disposizioni costituzionali che ne determinano la disciplina,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1018



*Allegato B*

## **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Bagnai, Barachini, Barbaro, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Collina, Crimi, D'Angelo, De Poli, Fattori, Giacobbe, Ginetti, Merlo, Monti, Napolitano, Nocerino, Ortolani, Pagano, Pisani Giuseppe, Renzi, Richetti, Ronzulli, Santangelo, Siri, Solinas, Stancanelli e Taverna.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Schifani, cessa di farne parte la senatrice Bernini;

8a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bernini, cessa di farne parte il senatore Schifani.

### **Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 febbraio 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Sandra Savino in sostituzione del deputato Paolo Barelli, dimissionario.

Ha chiamato altresì a far parte della medesima Commissione il deputato Dario Bond in sostituzione del deputato Mauro D'Attis, dimissionario.

### **Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 4 febbraio 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione la deputata Annaelsa Tartaglione in sostituzione del deputato Francesco Cannizzaro, dimissionario.

Ha chiamato altresì a far parte della medesima Commissione il deputato Mauro D'Attis in sostituzione del deputato Sestino Giacomoni, dimissionario.

### **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 28 gennaio 2019, ha chiamato a far parte della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi le senatrici Fiammetta Modena e Maria Saponara.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 31 gennaio 2019, ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Fabio Berardini e Lisa Noja.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Ciriani Luca

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari nonché di prescrizione del diritto all'esazione e di decadenza al rimborso (1033)

(presentato in data 30/01/2019);

senatore Nastri Gaetano

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (1034)

(presentato in data 30/01/2019);

senatrice Rizzotti Maria

Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile (1035)

(presentato in data 31/01/2019);

senatrice Rizzotti Maria

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti per la prima infanzia (1036)

(presentato in data 31/01/2019);

senatore Nastri Gaetano

Introduzione di un credito d'imposta in favore degli studi medici e degli ambulatori sanitari privati (1037)

(presentato in data 31/01/2019);

senatore Ciriani Luca

Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria ai martiri delle foibe (1038)

(presentato in data 31/01/2019);

senatori Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fedeli Valeria, Cirinna' Monica, Valente Valeria, Collina Stefano, Rossomando Anna, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Bellanova Teresa, D'Arienzo Vincenzo, Faraone Davide, Ferrazzi Andrea, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Marino Mauro Maria, Parrini Dario, Patriarca Edoardo, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Stefano Dario, Sudano Valeria, Taricco Mino, Verducci Francesco

Disposizioni in materia di parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (1039)

(presentato in data 31/01/2019);

senatori Binetti Paola, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta, De Poli Antonio, Ferro Massimo, Causin Andrea, Aimi Enrico, Stabile Laura, Dal Mas Franco, Lonardo Alessandrina, Minuto Anna Carmela, Siclari Marco, Battistoni Francesco, Papatheu Urania Giulia Rosina, Gasparri Maurizio, Berardi Roberto, Vitali Luigi, Rizzotti Maria, Masini Barbara, Testor Elena

Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti (1040)

(presentato in data 31/01/2019);

senatori Dessi' Emanuele, Perilli Gianluca, Castaldi Gianluca, Montevocchi Michela

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport (1041)

(presentato in data 04/02/2019);

senatrice L'Abbate Patty

Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti organici domestici (1042)

(presentato in data 04/02/2019);

senatori Misiani Antonio, Verducci Francesco, Astorre Bruno, Alfieri Alessandro, Bini Caterina, Boldrini Paola, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Grimani Leonardo, Iori Vanna, Nannicini Tommaso, Stefano Dario, Vattuone Vito

Disposizioni in materia di indennità di funzione per l'espletamento della carica di Sindaco e di Presidente di Provincia (1043)

(presentato in data 05/02/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Pergreffi Simona ed altri

Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere (971)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 05/02/2019);

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Taricco Mino ed altri

Istituzione della Giornata dell'attesa resiliente (974)

previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 05/02/2019);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Castaldi Gianluca ed altri

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 274, in materia di competenza del tribunale ordinario per la lesione personale in occasione di manifestazioni sportive (978)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 05/02/2019);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita (976)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 05/02/2019);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Piarulli Angela Anna Bruna

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (1027)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/02/2019);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Turco Mario, Sen. Puglia Sergio

Misure per il riordino del settore dei call center (901)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/02/2019);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Laforgia Francesco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione del lavoro degli italiani (740)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/02/2019);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità'*

Sen. Nencini Riccardo

Disposizioni urgenti per garantire i punti di nascita dei presidi ospedalieri dei territori a bassa intensità demografica (995)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/02/2019).

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. costituzionali in data 04/02/2019 il senatore Garruti Vincenzo ha presentato la relazione 881-A sul disegno di legge:

Sen. Perilli Gianluca ed altri "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari" (881)

(presentato in data 19/10/2018).

#### **Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

Su richiesta di un quinto dei componenti la 2<sup>a</sup> Commissione permanente - a norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento - il disegno di legge Molteni ed altri. - "Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo" (925), già assegnato alla medesima Commissione in sede redigente, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

#### **Indagini conoscitive, annunzio**

In data 31 gennaio 2019 le Commissioni riunite 7a e 12a sono state autorizzate a svolgere, ai sensi

dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul contrasto del *doping* nella pratica sportiva.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 29 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le seguenti procedure di informazione, attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine:

al progetto recante "Linee guida contenenti le Regole tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate". La predetta documentazione è deferita alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 169);

allo schema di decreto ministeriale recante "Sistemi antiabbandono". La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 170).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 gennaio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXCIV*, n. 1).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 28 gennaio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al quarto trimestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 4).

Negli scorsi mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, per l'esercizio finanziario 2018, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

#### **Governo, ritiro di richieste di parere su atti**

Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con lettera in data 1° febbraio 2019, ha comunicato di ritirare lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 64).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2019) 49 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (COM(2019) 14 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1a e 14a;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla soppressione dei dazi sui beni industriali (COM(2019) 16 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 10a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaduesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2018) 862 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a e 14a.

#### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 28 gennaio 2019, ha inviato una segnalazione concernente: "Persone di minore età a bordo della nave Sea Watch 3 in acque territoriali italiane".

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (Atto n. 171).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 24 gennaio 2019, ha inviato:

Deliberazione n. 14/2018 - Relazione speciale recante "Irregolarità e frodi sul Fondo di sviluppo regionale (FESR) nella Programmazione 2007-2013. Procedure di recupero e loro esito". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 167);

Deliberazione n. 13/2018 - Relazione speciale recante "Il sostegno dell'UE al ricambio generazionale in agricoltura e all'imprenditoria giovanile". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 168).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i seguenti progetti di atti legislativi: in data 30 gennaio 2019, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 48 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 31 gennaio 2019, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 27 marzo 2019. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 31 gennaio 2019, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 1° febbraio 2019, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 28 marzo 2019. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 31 gennaio 2019, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

("Regno Unito") dall'Unione europea (COM(2019) 65 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 1° febbraio 2019, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 28 marzo 2019. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00478 del senatore De Bonis.

Mozioni

[CIRIANI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il dittatore venezuelano Nicolas Maduro, diventato per la prima volta presidente del Venezuela nel 2013 dopo la morte di Chavez e confermato presidente dalle elezioni-farsa del 20 maggio 2018, ha giurato il 10 gennaio 2019, per un secondo mandato presidenziale di sei anni, sino al 2025;

la cerimonia di insediamento è stata disertata da gran parte della comunità internazionale: delle 100 delegazioni invitate, erano ben poche quelle presenti, considerato che i 13 Paesi riuniti nel Gruppo di Lima (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Perù e Saint Lucia) avevano già annunciato che non avrebbero riconosciuto la legittimità del nuovo mandato di Maduro;

la seconda elezione di Maduro è stata ampiamente contestata ed è ritenuta illegittima sia dalla comunità venezuelana che da quella internazionale visto che, a partire dal 2014, oltre 12.800 persone sono state arrestate per le manifestazioni contro il Governo, mentre sono state denunciate centinaia di casi di maltrattamenti ai danni di oppositori, compresi 31 casi di tortura;

il Venezuela vive da tempo una gravissima recessione: la produzione petrolifera nazionale, una delle più ricche del mondo, è crollata da 2,5 milioni di barili al giorno nel 2015 a 1,1 milioni di barili a novembre 2018; negli ultimi 4 anni, il prodotto interno lordo si è contratto del 30 per cento e, nel 2017, l'inflazione ha superato l'incredibile soglia del milione per cento; il costo della vita è insostenibile, i beni alimentari scarseggiano e un abitante su tre è sottopeso; sono milioni le persone fuggite all'estero mentre 3 milioni di cittadini sono ridotti completamente in miseria;

il Venezuela è ormai ad un passo dalla guerra civile e si contano centinaia di feriti e decine di morti negli scontri di piazza;

il popolo venezuelano, con imponenti manifestazioni in nome della libertà, ha ottenuto che Juan Guaidò assumesse la presidenza *ad interim* del Venezuela, come previsto dall'articolo 233 della Costituzione, che appunto consente all'Assemblea nazionale di revocare il mandato al presidente illegittimamente eletto e nominare un presidente *ad interim* per indire nuove elezioni entro 30 giorni;

le reazioni della comunità internazionale non si sono fatte attendere: gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno supportato Guaidò e con loro il Gruppo di Lima, Ecuador e l'Organizzazione degli Stati americani (Osa);

Stati Uniti, Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perù e Canada hanno già riconosciuto, al fine di concludere la transizione della feroce dittatura di Maduro, il *leader* Guaidò quale presidente del Venezuela;

in Europa, dopo la scadenza dell'*ultimatum* lanciato 8 giorni fa a Nicolas Maduro di convocare nuove elezioni presidenziali "libere" e "giuste", ad oggi, hanno riconosciuto Guaidò (trasversalmente e indipendentemente dalla collocazione politica dei singoli Governi) Austria, Danimarca, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia;

considerato che:

anche la comunità di italiani in Venezuela, importante e numerosa, attraverso le proprie associazioni, all'unanimità, si è appellata al Presidente della Repubblica chiedendo che l'Italia si allinei alla posizione dell'Unione europea;

il presidente Sergio Mattarella ha risposto che la situazione in Venezuela è "particolarmente rilevante anche per l'Italia", per il legame "strettissimo" tra i due Paesi, "per i tanti italiani che vivono in Venezuela e per i tanti venezuelani di origine italiana. Una condizione che ci richiede senso di responsabilità e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e i nostri partner l'Ue", affermando altresì che "non ci può essere incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e richiesta di autentica democrazia da un lato e dall'altro la violenza della forza", impegna il Governo a riconoscere immediatamente il presidente Juan Guaidò quale legittimo presidente *ad interim* del Venezuela.

(1-00070)

[MARCUCCI](#), [RENI](#), [ALFIERI](#), [CASINI](#), [GIACOBBE](#), [PINOTTI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA](#) Assuntela, [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 23 gennaio 2019 il *leader* dell'opposizione e capo dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò si è proclamato "presidente *ad interim*" del Venezuela ai sensi dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana che riconosce questa facoltà al presidente dell'Assemblea nel caso in cui il presidente in carica non abbia adempiuto ai compiti del suo ufficio. A Guaidò hanno espresso immediato sostegno il Gruppo di Lima (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay e Perù), Ecuador, Organizzazione degli Stati americani (Osa) e Stati Uniti;

primo Paese al mondo per riserve certificate di greggio, il Venezuela è al centro di una spirale recessiva senza precedenti. Secondo il Fondo monetario internazionale, il Pil *pro capite* venezuelano si è contratto del 40 per cento tra il 2013, anno dell'ascesa al potere di Maduro, e il 2017. Caracas deve fronteggiare un'iperinflazione e una sovraesposizione finanziaria di cui sono sintomatici la scarsità di beni di prima necessità e i razionamenti idrici ed energetici, aggravatisi costantemente negli ultimi 4 anni, che hanno determinato una crisi socio-politica, umanitaria e migratoria. Infatti, secondo diverse stime, almeno 2 milioni di persone si sono riversate nei Paesi circostanti. Il ponte Simón Bolívar, al confine con la Colombia, viene attraversato ogni giorno da decine di migliaia di persone e in Brasile l'agenzia dell'Onu per i rifugiati ha cominciato a creare dei campi di accoglienza per ospitare chi sta fuggendo;

alla situazione drammatica di questi anni non è sfuggita la comunità italo-venezuelana. Per molti di loro le pensioni, per effetto della forte inflazione, erano precipitate ad appena 8 dollari americani al mese e solo grazie a un intervento dell'ambasciata italiana sono state integrate a una cifra al limite della sopravvivenza;

al deterioramento economico e al conseguente malcontento popolare il capo dello Stato ha risposto rinsaldando l'asse con le forze armate e reprimendo gli oppositori: una linea anticostituzionale culminata nell'elezione, nel mese di luglio, di un'Assemblea nazionale costituente con l'intento di esautorare il Parlamento, unica istituzione non controllata dall'Esecutivo, cancellando ogni residuo di dissenso istituzionale. Già nel maggio 2018 le presidenziali, non riconosciute dai Paesi vicini, dagli Usa e dai membri dell'Unione europea, avevano confermato Maduro capo di Stato fino al 2025. Elezioni, invece, riconosciute da Russia e Cina che insieme all'Iran sono stati negli ultimi anni i principali alleati del regime di Maduro;

premessi, inoltre, che:

poco dopo la proclamazione di Guaidò, con una nota, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha dichiarato che: «L'Ue chiede con forza la tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili» e, «in mancanza di un annuncio sull'organizzazione di nuove elezioni con le necessarie garanzie nei prossimi giorni, l'Ue intraprenderà ulteriori azioni, anche sulla questione del riconoscimento della *leadership* del Paese»;

allo scadere dell'*ultimatum* di 8 giorni a Maduro per indire nuove elezioni, Regno Unito, Spagna, Francia, Austria, Svezia, Germania, Olanda, Lettonia a Lituania hanno riconosciuto Guaidò quale presidente *ad interim*;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, di fronte alla crisi venezuelana il Governo italiano ha espresso due posizioni contrapposte: al vice presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, che ha dichiarato di essere contro la dittatura di Maduro, hanno fatto seguito le dichiarazioni dell'altro vice presidente del Consiglio, Luigi di Maio, che ha, invece, sostenuto di non voler operare alcuna ingerenza in altri Stati e di "non riconoscere soggetti che non siano stati votati". Parole poco chiare si sono avute, inoltre, dal presidente: Conte, il quale ha dichiarato che: "bisogna cercare di evitare che il Venezuela attraverso l'impositivo intervento di Paesi stranieri, possa diventare terreno di confronto e divisioni tra attori globali", una posizione ambigua e un equilibrismo tattico che rischiano di essere una vicinanza pericolosa a un regime repressivo. Questa linea contraddittoria, dunque, ha condannato, ancora una volta, l'Italia all'isolamento internazionale, ponendola su posizioni distanti anche dai suoi *partner* europei che, senza tentennamenti, hanno posizionato i propri Paesi su una linea di netto contrasto alle durissime repressioni messe in atto da Maduro, impegna il Governo:

1) a riconoscere immediatamente Guaidò quale presidente *ad interim* del Venezuela ai sensi dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana, rompendo, così, l'isolamento internazionale in cui si è venuta a trovare l'Italia e schierando il nostro Paese dalla parte delle democrazie liberali, con la comunità internazionale e con l'Unione europea che hanno chiesto l'indizione di nuove elezioni in Venezuela e condannato le repressioni messe in atto dal regime di Maduro;

2) ad adoperarsi in ogni modo per offrire sostegno alla numerosa comunità italo-venezuelana residente nel Paese sudamericano.

(1-00071)

[CASINI](#), [ZANDA](#), [MONTI](#), [UNTERBERGER](#), [PITTELLA](#), [GALLIANI](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#), [STEGER](#), [RICHETTI](#), [BINETTI](#), [CAUSIN](#), [CALIENDO](#), [DE FALCO](#), [BRESSA](#) - Il Senato,

considerata la drammaticità della situazione politica in Venezuela e delle sue inevitabili ripercussioni su tutto il popolo venezuelano;

preso atto che l'unico organismo democraticamente legittimato dalla comunità internazionale è il Parlamento e che, il 5 gennaio 2019, Juan Guaidò è stato eletto presidente *ad interim* dell'Assemblea nazionale venezuelana;

considerata, altresì, la palese irregolarità delle elezioni presidenziali del 20 maggio 2018, come peraltro dichiarato da tutti i Governi europei,

impegna il Governo a riconoscere ufficialmente il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidò, come presidente *ad interim* della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

(1-00072)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [CRAXI](#), [ROMANI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [VITALI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [MESSINA Alfredo](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

la situazione in Venezuela è di emergenza democratica, non solo rispetto ai criteri internazionali, ma anche in aperta violazione della Costituzione che quella Repubblica si è data; l'Assemblea Nazionale, regolarmente eletta il 6 dicembre 2015, è stata infatti esautorata, con procedura del tutto estranea alla Costituzione, dal Tribunale di giustizia, nominato da Nicolas Maduro, il quale ha convocato un'Assemblea Nazionale Costituente il 25 luglio 2017, in cui il partito di riferimento del presidente



non ha avuto avversari; tale assemblea illegale ha quindi inibito ai principali partiti di opposizione la partecipazione alle elezioni presidenziali del 2018, in cui Maduro è stato ovviamente il più votato, con una partecipazione dichiarata dalle autorità al 30 per cento degli aventi diritto;

il 23 gennaio 2019, in una enorme manifestazione di piazza a Caracas, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidò, si è proclamato Presidente *ad interim*, secondo quanto stabilito dall'articolo 233 della Costituzione venezuelana, per portare ad elezioni democratiche, disconoscendo i poteri di Maduro;

gli Stati Uniti d'America, il Canada e altri Paesi (tra cui i vicini Brasile e Colombia) hanno immediatamente riconosciuto come nuovo Presidente del Venezuela l'autoproclamatosi Juan Guaidò; il 4 febbraio, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Austria, Repubblica Ceca, Lettonia, Belgio, Finlandia, Ungheria, Lussemburgo, Lituania, Danimarca, Polonia, Croazia ed Estonia hanno riconosciuto il nuovo Presidente Guaidò;

esiste una contrarietà ad azioni contro l'attuale regime da parte della Federazione Russa (che ha recentemente firmato un accordo per la ristrutturazione di 3 miliardi di debito venezuelano) e della Cina (uno dei principali creditori del Paese sudamericano) il che rende molto improbabile una risoluzione unanime dell'ONU sull'azione da intraprendere nei confronti del Venezuela;

considerato che:

la politica fortemente statalista degli ultimi venti anni, guidata Hugo Chavez fino al 2013 e poi da Nicolas Maduro, ha reso l'economia e il bilancio statale del Venezuela quasi totalmente dipendente dalle esportazioni di petrolio (il quale costituisce il 98 per cento delle esportazioni venezuelane, a fronte del 77 per cento dell'Arabia Saudita) a fronte di una spesa pubblica quadruplicata; l'inefficienza dell'azienda petrolifera monopolista, statalizzata da Chavez ha fatto sì che, con il calo mondiale dei prezzi del petrolio avvenuto dal 2014, il ricavato della vendita non copra più i costi di estrazione; di conseguenza, nonostante il Venezuela abbia le più abbondanti riserve petrolifere del pianeta, la compagnia petrolifera governativa è arrivata ad acquistare il greggio dall'estero; per poter pagare la spesa pubblica, Maduro ha fatto ricorso all'abbondante stampa di denaro che ha portato l'inflazione a livelli ormai non più misurabili, stimabile tra il milione e i dieci milioni per cento; il rimedio di Maduro è stata l'imposizione di un prezzo massimo ai beni di consumo, cosa che li ha fatti sparire dai negozi rendendoli reperibili solo a mercato nero, inclusi i farmaci e i beni di prima necessità; presto è arrivata la cessazione dei servizi elementari per la popolazione; le proteste sono state contrastate con la compressione dei diritti politici ed individuali e la repressione violenta che ha causato decine di morti e molti arresti di oppositori;

la comunità italiana è composta da oltre 120.000 persone (in un Paese che conta oltre 2 milioni di oriundi italiani) e diverse sono le aziende del nostro Paese attualmente impegnate in Venezuela;

il Parlamento europeo ha da tempo chiesto alla Corte penale internazionale di indagare sui crimini commessi dal regime di Maduro;

il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato in proposito: "Alla luce delle importanti manifestazioni in corso in Venezuela, appare evidente il malcontento del popolo venezuelano verso il regime illegittimo di Maduro, che non ha ottenuto la presidenza a seguito di elezioni libere e giuste, ma aggrappandosi al potere e incarcerando l'opposizione. (...) Il Presidente Juan Guaidò è l'unico interlocutore istituzionale in Venezuela, perché è l'unico a disporre attualmente di una legittimazione democratica. Siamo in contatto e seguo con grande attenzione gli avvenimenti in Venezuela. Siamo estremamente preoccupati in particolare per i rischi legati alla violenza e per la repressione messa in atto dal regime di fronte alle marce di protesta. Occorre assicurare un passaggio di potere pacifico, con elezioni libere e credibili";

giovedì 31 gennaio il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione in cui, tra l'altro, riconosce Juan Guaidó come legittimo Presidente *ad interim* della Repubblica del Venezuela, conformemente al disposto dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana; chiede che il vicepresidente della Commissione, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri assumano una solida posizione unitaria e riconoscano Juan Guaidó come unico Presidente legittimo *ad interim* del Paese, in attesa che sia possibile indire nuove elezioni, si

compiace del fatto che molti altri Stati democratici abbiano già riconosciuto la nuova presidenza *ad interim*;

negli ultimi giorni si sono svolte in Venezuela nuove proteste e manifestazioni di massa che hanno registrato ulteriori feriti e gravi violazioni dei diritti umani derivanti da atti di violenza e di repressione nei confronti delle proteste;

il Senato condanna fermamente le violenze, che hanno provocato morti e feriti, ed esprime il suo sincero cordoglio ai familiari e agli amici delle vittime; esorta le autorità venezuelane di fatto a cessare tutte le violazioni dei diritti umani, a far sì che i responsabili ne rispondano e a garantire il pieno rispetto di tutte le libertà fondamentali e di tutti i diritti umani,

impegna il Governo:

1) a tutelare l'incolumità della comunità italiana in Venezuela e la piena tutela delle aziende italiane attualmente attive in quel Paese e dei loro legittimi interessi economici;

2) a riconoscere Juan Guaidó come legittimo Presidente *ad interim* della Repubblica del Venezuela, conformemente al disposto dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana per arrivare, nel più breve tempo possibile, ad elezioni presidenziali con le dovute garanzie democratiche e con la presenza e la vigilanza degli osservatori degli organismi internazionali;

3) a sostenere l'azione diplomatica dell'alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri finalizzata a definire un documento comune tra i 28 Paesi UE sulla linea del presente atto di indirizzo;

4) a fare propria la condanna delle violenze;

5) a tenere tempestivamente informato il Senato attraverso il Ministro degli affari esteri circa gli sviluppi dell'attuale crisi venezuelana, e sulle azioni politico-diplomatiche intraprese e da intraprendere.

(1-00073)

Interpellanze

[FERRAZZI](#), [BELLANOVA](#), [CIRINNA'](#), [COMINCINI](#), [SUDANO](#), [MARGIOTTA](#), [MIRABELLI](#), [FERRARI](#), [ASTORRE](#), [LAUS](#), [D'ALFONSO](#), [ALFIERI](#), [MANCA](#), [SBROLLINI](#), [GARAVINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [ROJC](#), [IORI](#), [PITTELLA](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [PINOTTI](#), [FEDELI](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [GRIMANI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [TARICCO](#), [PATRIARCA](#), [STEFANO](#), [PARENTE](#), [MARINO](#), [VALENTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

avviata la nuova gestione Arcelor-Mittal Italia degli stabilimenti Ilva ed in particolare quella dello stabilimento jonico di Taranto, con l'obbligo per il nuovo gestore di attuare nei tempi previsti e comunque nel minor tempo possibile le misure ambientali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 e successivi *addendum*, è ferma opinione degli interpellanti che occorra ora procedere speditamente sul terreno delle bonifiche delle aree tarantine e limitrofe, oggettivamente interessate da decenni di inquinamento con rischi gravi per la salute delle popolazioni residenti ed impossibilità di procedere a utilizzo e valorizzazione, anche economica;

in tal senso è noto che la legislazione speciale relativa all'Ilva contenga specifiche disposizioni che prevedono la programmazione e la realizzazione di interventi sia su aree oggetto di trasferimento al nuovo gestore Arcelor-Mittal Italia, sia su aree non oggetto di trasferimento (cosiddette aree escluse) che permangono nella disponibilità della gestione commissariale di Ilva SpA in amministrazione straordinaria;

a tal fine la legislazione speciale, sin dal decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015, ha introdotto un sistema complesso tramite il quale l'amministrazione straordinaria di Ilva può disporre di significative risorse attribuitele per tramite del Fondo unico giustizia a valere sulle provviste sequestrate alla famiglia Riva e rientrate in Italia a seguito delle iniziative cautelari poste in essere dalla Procura della Repubblica di Milano e dalle stesse autorità giudiziarie successivamente assentite per l'uso di interesse pubblico alla bonifica tarantina per mezzo e sotto la responsabilità dell'amministrazione straordinaria di Ilva SpA, risorse da quest'ultima allocate in apposito patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-*bis* e seguenti del codice civile;

tale quadro è reso ancor più rilevante ma complesso dall'insistere sull'area tarantina sia dell'opera del

commissario straordinario di governo per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, convertito dalla legge n. 171 del 2012, sia dell'intervento statale straordinario tramite lo specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS) istituito sempre in forza del decreto-legge n. 1 del 2015 (art. 5), con competenza per gli interventi funzionali a risolvere le situazioni di criticità ambientale, socio-economica e di riqualificazione urbana riguardanti la città e l'area di Taranto;

da ultimo, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha previsto due novelle: al comma 735 dell'art. 1 l'istituzione di una "Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto", finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex Ilva che ricadono sotto la gestione commissariale nell'ambito di un piano strategico di riconversione produttiva in raccordo con il CIS, e, al comma 737, la partecipazione dei commissari straordinari Ilva in amministrazione straordinaria al tavolo istituzionale permanente per l'area tarantina in ambito CIS;

una simile situazione per molti versi unica, che indubbiamente testimonia un impegno di estrema rilevanza dello Stato sul tema della bonifica e della riconversione dell'area tarantina ormai pluriennale e dotato di significative risorse, a parere degli interpellanti postula un raccordo ed un coordinamento tra tutti gli attori istituzionali, ordinari e straordinari, coinvolti e a vario titolo portatori di prerogative, funzioni e risorse;

la questione tarantina nel suo complesso, dall'attuazione del piano di adeguamento tecnologico alle prescrizioni ambientali interessanti gli impianti produttivi in esercizio previsti dal piano ambientale ex decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e 29 settembre 2017, nonché alle misure atte a rimediare alle situazioni pregresse di contaminazione delle matrici suolo ed acque, è oggetto di interesse e procedura di infrazione (n. 2013/2077) da parte della Commissione europea;

considerato che ad oggi non si ha notizia né della necessaria opera di coordinamento e raccordo, né di un concreto attivarsi del Governo nel suo complesso e dei singoli dicasteri in tal senso, né della riattivazione delle importanti funzioni attribuite al tavolo istituzionale permanente per l'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo,

si chiede di sapere:

quali iniziative e con che tempi i competenti Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intendano porre in essere per avviare la nuova fase di risanamento ambientale, sicurezza per la salute dei cittadini, riconversione produttiva e rilancio del comprensorio jonico, ed in particolare delle aree necessitanti di bonifica e messa in sicurezza, alla luce del mutato assetto gestionale di Ilva SpA in amministrazione straordinaria e dell'affittuaria Arcelor-Mittal Italia e delle norme recentemente introdotte, in un quadro normativo già di per sé estremamente complesso e frammentato;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga non solo utile bensì necessario svolgere sul tema un ruolo attivo di coordinamento e promozione dell'intera azione di governo al fine di garantire al comprensorio tarantino unitarietà efficacia e speditezza, anche alla luce degli evidenti interessi di rango nazionale coinvolti e della complessa e articolata normativa speciale d'interesse, oggetto peraltro di attenzione e di procedure di infrazione pendenti in sede di Unione europea.

(2-00021p. a.)

Interrogazioni

[MALPEZZI, COMINCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*

. - Premesso che:

dal dicembre 2017 la storica azienda delle telecomunicazioni Italtel di Settimo Milanese, come è noto, è passata sotto il controllo di Exprivia e da tempo è in fase di "ristrutturazione";

da notizie a mezzo stampa si è appreso che già dal luglio 2017 è entrato in vigore un accordo sindacale che ha aperto una finestra di uscite volontarie incentivate, in seguito al quale sono state sollevate polemiche per le modalità con cui sarebbero stati svolti i colloqui da parte dell'azienda per convincere i lavoratori ad andarsene;

si è appreso altresì che nelle scorse settimane l'azienda avrebbe deciso unilateralmente di revocare i benefici della contrattazione di secondo livello, con pesanti decurtazioni in busta paga per i lavoratori;

dopo la chiusura dell'ultima *tranche* di contratti di solidarietà, l'azienda avrebbe unilateralmente comunicato anche l'aggiornamento dei parametri necessari a rispettare il nuovo piano industriale; i lavoratori dell'Italtel, che hanno sempre garantito grande professionalità e dedizione, e che hanno affrontato anni di sacrifici, oggi si trovano non solo di fronte ad una grande incertezza professionale, ma anche davanti a una riduzione unilaterale della busta paga, che non fa altro che demotivare ancora di più i dipendenti, la risorsa principale per fronteggiare le difficoltà di un mercato molto competitivo, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per aprire un dialogo con la nuova dirigenza, per sostenere i lavoratori e verificare la possibilità di non far ricadere tutti i costi del nuovo piano industriale esclusivamente sul personale.

(3-00574)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

un'indagine sul *welfare* aziendale elaborata dal Censis, in collaborazione con Eudaimon, evidenzia come diminuisca la creazione di lavoro ed in contemporanea aumentino gli affanni legati alla propria occupazione;

l'analisi segnala come l'ultimo decennio sia stato deficitario per il numero di occupati nel Paese, con un saldo negativo nel periodo della recessione, individuabile nel periodo 2007-2017, dello 0,3 per cento; a fronte di questa situazione, la percezione dei lavoratori descrive un incremento del carico, nonostante le statistiche ufficiali sulle ore lavorate abbiano in passato mostrato come l'economia nel complesso abbia faticato a recuperare i livelli lavorativi antecedenti alla crisi, tanto che si è più volte parlato di *boom* dei *part-time* e del peggioramento della qualità del lavoro offerto;

secondo il Censis, in ogni caso, il 50,6 per cento dei lavoratori afferma che negli ultimi anni "si lavora di più, con orari più lunghi e con maggiore intensità";

il rapporto indica che "sono 2,1 milioni i lavoratori dipendenti che svolgono turni di notte, 4 milioni lavorano di domenica e festivi, 4,1 milioni lavorano da casa oltre l'orario di lavoro con e-mail e altri strumenti digitali, 4,8 milioni lavorano oltre l'orario senza pagamento degli straordinari e con effetti patologici rilevanti?": 5,3 milioni provano sintomi di *stress* da lavoro (spossatezza, mal di testa, insonnia, ansia, attacchi di panico, depressione), 4,5 milioni non hanno tempo da dedicare a se stessi 2,4 milioni vivono contrasti in famiglia perché lavorano troppo";

probabilmente questo quadro di peggioramento delle condizioni percepite si deve anche agli altri fattori che sono entrati in gioco: invecchiamento della popolazione lavorativa, difficoltà di trovare sbocchi per i giovani, aumento della forbice salariale tra più e meno retribuiti;

ricorda il Censis che 20 anni fa, nel 1997, "i giovani di 15-34 anni rappresentavano il 39,6% degli occupati, nel 2017 sono scesi al 22,1%, le persone con 55 anni e oltre erano il 10,8%, ora sono il 20,4%". I lavoratori "anziani" si trovano soprattutto nella pubblica amministrazione (il 31,6 per cento del totale, con una differenza di 13,5 punti percentuali in più rispetto al 2011), che come noto è stata interessata dai lunghi congelamenti del *turnover* e delle assunzioni che hanno reso difficile il ricambio generazionale;

considerato che:

i sindacati temono che con la possibilità di uscire con "Quota 100" si generi un esodo massiccio che rischia di mettere a repentaglio l'efficienza della macchina pubblica e nei settori istruzione, sanità e servizi sociali (il 29,6 per cento, il 7,4 per cento in più), che si caratterizzano per la presenza di lavoratori più avanti negli anni;

"I millennial invece sono più presenti nel settore alberghi e ristoranti (39%) e nel commercio (27,7%)";

quanto ai salari, rispetto al 1998, nel 2016 il reddito individuale da lavoro dipendente degli operai è diminuito del 2,7 per cento e quello degli impiegati si è ridotto del 2,6 per cento, mentre quello dei dirigenti è aumentato del 9,4 per cento;

nel 1998 il reddito da lavoro dipendente di un operaio era pari al 45,9 per cento di quello di un dirigente, ed è diminuito al 40,9 per cento nel 2016; quello di un impiegato era il 59,9 per cento di quello di un dirigente, e si è ridotto al 53,4 per cento nel 2016;

le retribuzioni da lavoro dipendente degli impiegati sono sempre più "schiacciate" su quelle degli

operai e sempre più distanti da quelle dei dirigenti, lamenta il Censis; in questo contesto, una via di fuga è proprio rappresentata dalle forme di *welfare* aziendale che contrastano la riduzione generalizzata del benessere dei lavoratori, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se e quali azioni intenda intraprendere.

(3-00575)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'esito di un lavoro tecnico durato oltre 4 anni, nato in seno alla commissione presieduta dal dottor Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di cassazione, e istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro del 28 gennaio 2015, con il compito fondamentale di introdurre strumenti volti a far emergere in via preventiva lo stato di crisi dell'impresa attraverso una riforma della disciplina concorsuale non più episodica e stratificata, bensì organica e sistematica, il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri, acquisito il prescritto parere non vincolante delle competenti Commissioni di Camera e Senato, ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

il testo approvato aggiunge gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro a quelli iscritti all'albo degli avvocati e all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tra i soggetti che possono essere nominati per svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle crisi di impresa: tale ampliamento di competenze non era mai stato ipotizzato negli anni di lavoro tecnico preparatorio di questa importante e delicata riforma. Non è quindi possibile avere contezza delle valutazioni tecniche e giuridiche che hanno determinato questa scelta da parte del Consiglio dei ministri;

evidenziato che:

per la dottrina, lo svolgimento di funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore da parte dei consulenti del lavoro esula completamente dall'oggetto della loro attività (art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro). A riprova di ciò l'esame di Stato di consulente del lavoro non contempla né elementi di diritto commerciale, né elementi di diritto fallimentare, entrambi ben presenti invece nelle rispettive prove di esame di Stato delle professioni di avvocato e di dottore commercialista, che tradizionalmente svolgono le funzioni di curatori, commissari giudiziali e liquidatori nelle crisi d'impresa;

la stessa nota tecnica del Ministero della giustizia in risposta al parere formulato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato a tale proposito riporta: "non si condivide l'osservazione, considerato che il compito di curatore, commissario giudiziale o liquidatore richiedono competenze contabili e di gestione dell'attività di impresa e della liquidazione che non rientrano nell'ambito delle competenze tipiche del Consulente del Lavoro. Peraltro, quando la procedura dovesse richiedere tali competenze, il tribunale potrà avvalersi del potere che gli è attribuito dall'art. 49, comma 3, lettera b), di affiancare al curatore, immediatamente, esperti per l'esecuzione di compiti specifici";

senza alcuna traccia delle ragioni tecniche e giuridiche a fondamento della decisione assunta dal Governo, vengono attribuite a una professione le competenze di curatori, commissari giudiziali e liquidatori nelle crisi d'impresa, non proprie della medesima e per materie che sino ad oggi non rientrano tra quelle oggetto dell'esame di Stato per accedere al titolo professionale di consulente del lavoro;

ci si interroga se l'inserimento improvviso della figura del consulenti del lavoro all'art. 358 del decreto legislativo possa essere il frutto non di valutazione attenta ma una risposta politica alla richiesta dell'ordine dei consulenti del lavoro formulata nel corso della propria audizione al Senato presso la 2<sup>a</sup> Commissione: "Al fine di perseguire a pieno le disposizioni del legislatore delegante nell'interesse di 'armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (...)' si chiede che i Consulenti del Lavoro, quali professionisti specializzati di riferimento, facciano parte a pieno titolo dei soggetti indicati all'articolo 358 dello schema di decreto attuativo della legge delega sulla riforma delle discipline della crisi di

impresa e dell'insolvenza",  
si chiede di sapere:

quali siano le ragioni tecniche e giuridiche che hanno determinato la scelta di estendere la funzione di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle crisi d'impresa ai consulenti del lavoro, nonostante un secco e motivato parere contrario delle strutture tecniche del Ministero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale estensione di conoscenze tecniche e giuridiche per i consulenti del lavoro, non certificate dal superamento di un qualificante esame di Stato, non necessiti di un periodo di sospensione dell'entrata in vigore della norma per analizzare con attenzione le eventuali ricadute, al fine di evitare futuri interventi legislativi volti a sanare una situazione che al momento parrebbe determinare non benefici ma danni alle imprese per assenza attuale delle necessarie competenze in questi professionisti.

(3-00576)

[STABILE](#), [RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

mercoledì 9 gennaio 2019, due donne di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, hanno provato a chiedere aiuto per la madre di 83 anni, che era chiusa in casa senza dare alcun cenno di riscontro;

solo dopo quattro chiamate al "NUE", il numero unico di emergenza 112, e dopo tre quarti d'ora d'attesa è arrivata l'ambulanza;

il ritardo del soccorso è stato determinato dall'assegnazione da parte del NUE 112 dell'indirizzo sbagliato;

l'errore di localizzazione è stato confermato alla stampa dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera "Città della salute e della scienza" a cui fa capo il numero unico 112 per Torino e provincia;

il direttore ha aggiunto che "sulla localizzazione delle chiamate da parte delle centrali Nue attive in Italia c'è una percentuale di errore del 15 per cento circa";

il 15 per cento di errore di indicazione di indirizzo dove inviare l'autoambulanza rappresenta un valore altissimo e implica che, ogni 20 soccorsi, in tre casi l'autoambulanza si dirige all'indirizzo sbagliato;

l'errore di indirizzo determina sempre un ritardo dei tempi di soccorso che può essere anche assai sensibile e che, in caso di codice rosso o giallo, può determinare l'aggravamento delle condizioni del paziente fino alla morte;

il direttore sanitario della Città della salute ha riferito inoltre i dati di errore di indirizzo relativamente al soccorso sanitario, ma è presumibile che la stessa percentuale di errore interessi gli interventi delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco con i conseguenti ulteriori rischi per la sicurezza di persone e beni;

in caso di segnalazioni di eventi avversi prodotti da farmaci o altri dispositivi medici, ad esempio, anche nel solo sospetto, l'intervento dell'autorità è immediato e comporta usualmente il ritiro del prodotto sospetto;

relativamente alle numerose segnalazioni di eventi avversi, anche ad esito letale, determinati dall'evidente malfunzionamento delle centrali NUE 112, non è stato finora adottato alcun provvedimento efficace a tutela della salvaguardia della vita, della salute e della sicurezza delle persone;

non è accettabile mantenere neppure un giorno in più questa situazione di pericolo costante, che determina la certezza che i cittadini siano esposti ad un rischio *quoad vitam et valetudinem*, rischio evitabile con i sistemi di raccolta dell'allarme precedenti al NUE 112,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, ritengano di adottare misure urgenti al fine di rimediare ai sensibili ritardi dei tempi di soccorso conseguenti agli errori di indirizzo rilevati nelle aree dove è stato adottato il NUE 112.

(3-00578)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[FERRAZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 23 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato la legge n. 205 (legge di bilancio per il 2018), all'interno della quale è stato istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di

25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Tale fondo è finanziato attraverso il Fondo interbancario di garanzia e il Fondo dei conti dormienti, per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i commi da 1106 a 1109 dell'art. 1 della suddetta legge hanno istituito un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1988), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione (Banca delle Marche SpA, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara SpA e Cassa di Risparmio delle provincia di Chieti SpA) o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della suddetta legge (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza);

il comma 1107 aveva stabilito che si sarebbero dovuti adottare i decreti attuativi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, e che al suo interno si sarebbero dovuti stabilire i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie all'attuazione della normativa;

visto che:

la legge di bilancio per il 2018 aveva fissato alla data del 30 marzo 2018 il termine per l'emanazione dei decreti attuativi sulla ripartizione delle risorse, ma per incomprensibili motivi il decreto non ha visto la luce, né entro i termini previsti dalla legge, né mai;

durante l'*iter* di conversione in legge (legge n. 108 del 2018) del decreto-legge n. 91 del 2018 - proroga termini, venne proposto dall'interrogante un emendamento, approvato all'unanimità (emendamento 11.6, testo 2), che impegnava il Governo a pubblicare il decreto attuativo entro il 31 ottobre 2018;

questo termine è stato spostato invece al 31 gennaio 2020 da un emendamento proposto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, rendendo così inattuabile il ristoro integrale del danno ingiusto, reso invece disponibile dai 100 milioni previsti dalla legge di bilancio per il 2018, rinviando a gennaio 2019 il termine per approvare il nuovo decreto attuativo del fondo di ristoro;

considerato che:

in sede di legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stato istituito un nuovo fondo, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

tale Fondo sostituisce quello precedente, avente analoghe finalità;

le norme citate, nelle more dell'emanazione della disciplina secondaria attuativa, non contengono specifiche indicazioni per la fase transitoria di passaggio dal previgente Fondo di ristoro finanziario al nuovo FIR;

ad oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo contenente le relative modalità di presentazione della domanda di indennizzo, nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili;

pertanto, non è stata istituita nemmeno la commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo;

inoltre, non risulta chiaramente dalla lettera della disposizione se il termine del 31 dicembre 2019 sia perentorio (sebbene non siano previste sanzioni per l'eventuale superamento) e se l'integrazione del rimborso debba avvenire, come sembra, esclusivamente a carico delle risorse FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) e, dunque, a carico del sistema bancario;

a tale proposito, si ricorda che l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede, con riferimento agli aiuti concessi dagli Stati, che "sono incompatibili con il mercato interno (...) gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". La stessa Unione europea ha sollevato ufficialmente la questione;

l'indennizzo per gli azionisti è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;  
è legittima la preoccupazione di ulteriori ritardi e viene lecito mettere in dubbio l'effettiva possibilità di poter arrivare ad usufruire del ristoro integrale, dato che il Governo Conte ha dimostrato di non essere stato capace di spendere nel 2018 nemmeno i venticinque milioni stanziati dal precedente Governo, in quanto sono stati utilizzati solo meno di dieci dei venticinque milioni previsti, per dare il 30 per cento di rimborso a chi aveva già acquisito un lodo dell'ACF (arbitro per le controversie finanziarie);  
ogni ulteriore ritardo sarebbe, oltreché tragico, ingiustificabile per migliaia di risparmiatori e di imprenditori che sono sotto la pressione di rientro nei fidi da parte di chi è succeduto alle banche "risolte", ed il rischio di perdere nel frattempo casa, posti di lavoro e aziende aumenta con il passare del tempo, a causa dell'indeterminatezza del Governo, il quale non riesce ad andare oltre a generici proclami e a rispettare norme di indirizzo e tempi di attuazione che esso stesso si è imposto, si chiede di sapere:  
visto che i termini per l'emanazione del decreto attuativo sono già scaduti, quali saranno gli effettivi tempi di emanazione e quindi, quali saranno le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, il piano semestrale di riparto delle risorse disponibili, l'istituzione della commissione tecnica per la valutazione delle domande;  
se l'integrazione dei rimborsi debba avvenire esclusivamente a carico delle risorse FITD e dunque a carico del sistema bancario;  
se, a seguito dell'istituzione del nuovo Fondo, rimane comunque prevista la seconda fase di ristoro per permettere il ristoro integrale a chi ha subito un danno ingiusto, com'era previsto dalla precedente normativa del Fondo di ristoro finanziario (legge di bilancio per il 2018).

(3-00577)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[GARAVINI](#), [SUDANO](#), [BELLANOVA](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che: nell'ambito della giustizia minorile i centri di prima accoglienza, le comunità ed i centri polifunzionali hanno un'importanza strategica nel seguire il recupero ed il reinserimento sociale di ragazzi molto giovani, già autori di reato;  
maggiormente di rilievo è il ruolo che si trovano a svolgere quando i minori provengono da famiglie stabilmente inserite nel tessuto criminale o facenti parte della criminalità organizzata;  
riguardo alle attività di recupero e reinserimento sociale di giovani autori di reato, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si avvale molto spesso delle strutture del "privato sociale", con le quali stipula apposite convenzioni;  
da diversi organi di stampa si è appreso che tra una serie di cooperative, facenti parte del consorzio "Serapide", figurerebbero diversi soci ed amministratori in rapporti di stretta parentela con personaggi di notevole spessore nel gruppo camorristico dei "Casalesi";  
secondo quanto riportato dagli stessi organi di stampa le strutture private risulterebbero essere tra quelle preferite dai minori coinvolti in vicende criminali collaterali alla camorra o provenienti da famiglie con padre o madre con precedente per associazione mafiosa, poiché ritenute meno ligie nell'applicazione delle misure dell'affidamento in prova o altre misure penali esterne disposte dal giudice,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere le opportune iniziative al fine di introdurre, tra i requisiti necessari richiesti alle predette strutture private, la presentazione della certificazione antimafia, così da poter puntualmente verificare la sussistenza di eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata degli amministratori, dei soci e dei dipendenti delle cooperative o anche di altri soggetti imprenditoriali che intendano fornire servizi alternativi per la giustizia minorile;  
se non ritenga, altresì, di disporre un'ispezione presso il consorzio "Serapide" al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia di legalità che professionalità del personale, in modo da



garantire il pieno recupero e reinserimento sociale dei minori.

(4-01180)

[GALLONE](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [TIRABOSCHI](#), [PAPATHEU](#), [MESSINA Alfredo](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

con la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1121 del 21 gennaio 2019 sono state emanate le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

in tale atto si cita ampiamente il rischio di incendio negli impianti di stoccaggio dei rifiuti;

nel 2018 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stato interessato da un numero considerevole di interventi, per ultimo, l'incendio dell'11 dicembre 2018 a Roma, che ha visto una presenza cospicua di personale VVF con tempi di intervento di settimane;

nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati della XVII Legislatura, a tale riguardo, è stato evidenziato che le possibili cause dell'aumento dei fenomeni di incendio degli impianti che gestiscono rifiuti possono essere riconducibili anche a: una fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo; la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico e quindi di incrementato pericolo incendio; la possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi "liberatori";

questo tipo di incendio impone un'attenzione particolare nei riguardi della sicurezza di tutto il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dai nuclei NBCR provinciali, che, come sembrerebbe prevedere la circolare del Ministero dell'ambiente, devono intervenire nei possibili scenari dei rischi di natura chimico-biologica;

poiché il fumo da incendio di discarica contiene polveri sottili, vapore acqueo e gas, tra cui monossido di carbonio e anidride carbonica (possono però essere presenti anche altre sostanze, a seconda di ciò che sta bruciando), nocivi alla popolazione e agli operatori che intervengono nell'esercizio delle competenze istituzionali di prevenzione degli incendi, occorre tutelare la popolazione limitrofa agli impianti interessati dagli incendi e la sicurezza dei soccorritori, non lasciando ad altri organi la regolamentazione di interesse e di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

tale materia, sul territorio nazionale, deve essere trattata nell'ambito dei CTR (comitati tecnici regionali) con la collaborazione degli uffici di polizia giudiziaria con altri organi di controllo citati nella circolare, al fine di tutelare gli operatori, per migliorare l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per garantire un'attenzione particolare agli interventi in presenza di MCA (materiali contenenti amianto),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano necessaria l'istituzione di un ufficio dirigenziale *ad hoc*, preferibilmente nella Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica, che collabori con la Direzione centrale per l'emergenza, soccorso pubblico e antincendio boschivo nonché, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, l'istituzione di una direzione sanitaria centrale e in ogni direzione regionale un ufficio sanitario regionale, con incremento della pianta organica dei dirigenti medici del Corpo, che si occuperà di questi rischi specifici.

(4-01181)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, comportò lo scioglimento dell'IPSEMA e la confluenza delle sue funzioni nell'INAIL;

i marittimi vennero privati della struttura previdenziale e assicurativa dedicata;

la legge non tenne conto della totale diversità del lavoro marittimo e del luogo della prestazione (la nave) rispetto a quello a terra;

con differenti fonti normative e amministrazioni pubbliche di riferimento i marittimi vennero privati, di fatto, dell'unico riferimento di *welfare*;

con la scomparsa dell'IPSEMA, in controtendenza con il resto dei marittimi europei ed internazionali,

oltre al problema delle erogazioni delle prestazioni sanitarie, si è posto anche un problema di natura logistica: la città di Torre del Greco (Napoli), con i suoi 50.000 marittimi prevalentemente stagionali, non ha sul territorio una struttura dedicata,

si chiede di sapere:

se sia negli indirizzi del Governo promuovere un'iniziativa legislativa per tornare a dotare i marittimi della struttura previdenziale e assicurativa dedicata;

se intenda attivarsi con la Regione Campania, affinché a Torre del Greco venga restituito un ufficio dedicato alle esigenze dei marittimi come esistente fino al 2012.

(4-01182)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

dalla fine degli anni '90 è attivo presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto con la società civile sui trattati commerciali, convocato di norma su iniziativa del Ministro o di un suo sottosegretario. Tale tavolo, di natura interlocutoria, ha previsto la presenza di un numero minimo di ONG cresciuto nel corso degli anni, con l'obiettivo di istituire un confronto, qualora emergessero novità nel contesto dei negoziati di natura commerciale;

nel corso della XVII Legislatura il tavolo è stato convocato diverse volte per discutere in merito ai trattati di libero scambio TTIP e CETA: nonostante la maggioranza fosse dichiaratamente favorevole all'approvazione dei due accordi, non risultano essere mancate le convocazioni delle associazioni, neanche le più fortemente contrarie, tra cui la Campagna Stop TTIP/CETA, sempre invitata in qualità di interlocutore;

il Governo Conte, invece, ha totalmente ignorato il lavoro del tavolo. Dopo le numerose segnalazioni da parte delle associazioni, soprattutto in seguito all'approvazione del trattato JEFTA in seno al Consiglio europeo con il benessere dei governi nazionali, è stata annunciata la creazione di una *task force* "Costi e benefici del libero scambio";

un contesto del tutto differente dal precedente, e che ha visto da subito l'esclusione delle associazioni e organizzazioni maggiormente ostili, tra cui la suddetta Campagna STOP TTIP/CETA, nella riunione di fine luglio 2018;

dopo le proteste, sollevate anche dall'intergruppo parlamentare "NO CETA", l'associazione sembrava essere stata riammessa a partecipare agli incontri, con la presenza alla riunione dell'8 agosto. Tuttavia, come segnalato dall'associazione stessa e nonostante le evoluzioni in materia di libero scambio (via libera del Governo in sede di Consiglio europeo al trattato con Singapore e con il Vietnam senza alcuna convocazione della *task force*), nelle ultime riunioni il comportamento escludente del Ministero si è replicato;

in particolare, dalla riunione del 30 gennaio 2019 risultano essere stati escluse anche le associazioni "Greenpeace", "Slow food" e l'associazione delle ONG italiane;

sembra dunque che il Ministero dello sviluppo economico voglia respingere un serio confronto in materia, nel tentativo di placare le crescenti proteste dovute alle criticità di tale tipo di accordi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali siano le motivazioni dell'esclusione di una componente importante della società civile su un tema tanto delicato, e se non intenda attivarsi affinché da questo momento sia garantita la presenza di tutte le posizioni, anche le più critiche, all'interno della *task force* di cui in premessa.

(4-01183)

[AIMI](#), [MALLEGGNI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a mezzo stampa si apprende delle dichiarazioni di alcuni funzionari del Ministero dell'interno che, davanti ai magistrati siciliani, avrebbero sostenuto che a bordo della nave "Diciotti" vi potessero essere infiltrazioni terroristiche o cellule criminali;

l'indiscrezione è emersa nell'ambito delle vicende legate alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro in indirizzo;

stante quanto evidenziato dagli organi di informazione, il rischio di infiltrazioni sarebbe stato segnalato in varie occasioni, anche alla riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si era svolto qualche giorno prima in Calabria;

in particolare, un caso sarebbe emerso il 24 giugno 2018 quando due tunisini, che erano sbarcati a Linosa, risultarono essere già stati espulsi dal nostro Paese per aver manifestato orientamenti filo-jihadisti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere proprie competenze, e per scongiurare il pericolo di infiltrazioni terroristiche che avvengono con siffatte modalità;

se il rischio di infiltrazioni terroristiche a bordo delle imbarcazioni cariche di migranti sia concreto o meno, e di quali dati disponga al riguardo;

quali ulteriori iniziative intenda mettere in campo per sollecitare i Paesi della UE affinché siano predisposte azioni comuni per fronteggiare il rischio di infiltrazioni terroristiche.

(4-01184)

[MESSINA Assuntela](#), [BELLANOVA](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

nel corso del 2018, numerosi sono stati gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il nostro Paese, e che hanno provocato ingenti danni all'economia, con effetti particolarmente gravi sulle produzioni agricole;

duramente colpite sono state le imprese agricole nelle regioni del Sud Italia: nel corso del febbraio-marzo 2018, in particolare, le imprese agricole della Puglia hanno dovuto affrontare gli effetti di eccezionali gelate, che hanno letteralmente piegato l'economia agricola in numerosi territori della regione, con effetti che si sono dispiegati sull'intero anno, nel corso del quale si sono potute cogliere le reali dimensioni dei danni provocati dal maltempo;

considerato che:

nonostante le ripetute rassicurazioni da parte del Governo di prendere in carico e dare adeguate risposte alle giuste esigenze delle imprese agricole danneggiate, non è stata data alcuna soluzione al problema;

contrariamente a quanto promesso, nulla di concreto è stato fatto, né in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2019, né, da ultimo, in sede di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, "decreto semplificazioni"; in questa sede, anzi, non sono stati approvati gli emendamenti finalizzati a garantire alle imprese agricole danneggiate dalle gelate eccezionali di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di garantire alle imprese agricole duramente colpite dalle gelate del febbraio-marzo 2018 adeguato ristoro dei danni, dando soluzione, come promesso, alle gravi problematiche che esse devono affrontare;

in particolare, se intenda garantire, proponendo l'inserimento di una norma nel primo provvedimento utile, l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, alle imprese agricole pugliesi gravemente danneggiate dalle gelate eccezionali del 2018.

(4-01185)

[LA MURA](#), [MORONESE](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la ISECOLD SpA ha in progetto di costruire, presso il molo di levante del porto di Torre Annunziata (Napoli), due nuovi serbatoi di idrocarburi, in aggiunta ai 10 già esistenti, al fine di ampliare la volumetria del deposito di stoccaggio di bitume;

presso il molo, l'Arpac (Agenzia regionale protezione ambientale Campania), il 20 dicembre 2016, evidenziava la contaminazione da tetracloroetilene, rendendosi perciò necessario un progetto di bonifica, messa in sicurezza e monitoraggio biennale delle acque di falda;

il territorio interessato necessita di un piano urbanistico-territoriale volto alla tutela, preservazione e valorizzazione, piano che non è stato prodotto per il molo di levante;

il sito è risultato contaminato da tetracloroetilene, sostanza classificata di classe 2A dall'International

agency for research cancer, probabilmente cancerogena per l'uomo, talché alcuni studi epidemiologici correlano l'esposizione cronica al tetracloroetilene all'insorgenza di fenomeni tumorali e severi danni alla salute;

la bonifica e messa in sicurezza di un sito industriale prevede (decreto dirigenziale n. 75 della Regione Campania) la posa e messa in opera di un telo di polietilene ad alta densità elettronica (HDPE) per prevenire o impedire la lisciviazione in falda acquifera superficiale di tetracloroetilene o altri inquinanti equivalenti;

tenuto conto della nocività del tetracloroetilene, sarebbe preferibile evitare un aumento del carico inquinante, seppur prescrivendo una bonifica, considerato che l'area è già fortemente compromessa; si consideri che la ISECOLD (classificata dal piano di emergenza di protezione civile del Comune di Torre Annunziata del 12 dicembre 2015 quale stabilimento suscettibile di causare incidenti a rischio industriale rilevante) ha il deposito di stoccaggio in un'area contigua sia a depositi di cereali potenziali generatori di atmosfere esplosive, che ad ambienti urbani densamente popolati;

la Regione Campania non ha redatto un nuovo piano paesaggistico, ma sono tuttora vigenti i vecchi piani paesistici, *ex lege* n. 431 del 1985, pertanto il veto della Soprintendenza ai lavori di ampliamento del deposito di idrocarburi all'interno del porto di Torre Annunziata si sostanzia come parere preventivo vincolante e obbligatorio che, di fatto, inibisce il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e, in conseguenza, il rilascio da parte dell'amministrazione comunale del permesso di costruire;

in seguito a diversi esposti e interrogazioni parlamentari, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha attivato gli accertamenti del caso e la commissione tecnica del Comune di Torre Annunziata ha disposto la sospensione dei lavori, a causa di importanti lacune documentali riscontrate nel procedimento di autorizzazione,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda avviare per disporre una verifica dell'intero procedimento di autorizzazione, atta a valutarne la completezza e la legittimità rispetto alle disposizioni di legge con particolare riferimento al rischio ambientale e alla tutela della salute dei cittadini;

se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza affinché, per le aziende utilizzanti tetracloroetilene, sia prevista la realizzazione di opere di messa in sicurezza preventive;

se intenda promuovere una verifica sullo stato dei luoghi da parte del comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, con particolar riguardo alla necessità di evitare contaminazioni della falda idrica;

come si concili l'ampliamento del deposito di stoccaggio con il piano strategico del Grande progetto Pompei, nonché con le linee guida emanate dall'ufficio Unesco della Soprintendenza di Pompei, volte ad attuare i principi di recupero urbano e di sostenibilità ambientale, di cui alla legge n. 112 del 2013;

quali iniziative di competenza intenda assumere per far sì che la ISECOLD SpA non estenda i suoi impianti finché non sia stata effettuata un'adeguata pianificazione dell'emergenza.

(4-01186)

[LA MURA](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che: GORI SpA è una società mista a prevalente capitale pubblico, la cui maggioranza (51 per cento) è detenuta dall'Ente d'ambito sarnese-vesuviano, ovvero dal consorzio obbligatorio dei 76 Comuni compresi nell'ambito distrettuale sarnese-vesuviano;

la società gestisce il servizio idrico integrato, come previsto dalla legge della Regione Campania n. 15 del 2015, e provvedimenti attuativi;

con decreto del 22 settembre 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore*, ritenuta la rilevanza pubblica dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, ha autorizzato GORI SpA a riscuotere tali crediti mediante il procedimento di cui al regio decreto n. 639 del 1910, noto come ingiunzione fiscale, che si caratterizza per la circostanza che la riscossione avviene in assenza di un titolo esecutivo di provenienza giurisdizionale;

come riportato da varie testate giornalistiche locali *on line* ("Sarno Notizie" del 12 gennaio 2018, "Il

Risorgimento Nocerino" del 28 febbraio, "Marigliano" del 17 febbraio, "La Città" del 1° marzo), a seguito della predetta autorizzazione, GORI SpA ha avviato circa 2.000 procedure volte alla riscossione coattiva dei crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato;

considerato che:

l'ingiunzione fiscale è un procedimento speciale, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio, in quanto consente alla pubblica amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, di intimare ai suoi debitori il pagamento dei tributi senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale, così da facilitare la realizzazione dei crediti vantati;

tale procedura è disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910, che, all'art. 1, disponendo l'abrogazione dei previgenti sistemi di riscossione previsti per lo Stato, alcuni fondi ed enti pubblici territoriali, e la loro sostituzione con l'ingiunzione fiscale, chiarisce che tale sistema di riscossione è riservato ai predetti soggetti;

l'art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, al comma 2, prevede la possibilità di ricorrere al procedimento di ingiunzione fiscale per i crediti relativi al servizio idrico integrato, e, al comma 3-bis, attribuisce al Ministro dell'economia il potere di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni (a partecipazione pubblica), previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

il decreto che ha autorizzato la GORI alla riscossione mediante ingiunzione fiscale, sebbene adottato sulla base della disposizione appena richiamata, appare agli interroganti illegittimo in quanto consente a una società, ovvero a un ente privatistico, anche se a capitale prevalentemente pubblico, di esercitare un potere unilaterale di natura pubblicistica, che il regio decreto n. 639 del 1910 attribuisce esclusivamente ai soggetti che sono espressamente menzionati dal citato art. 1;

poiché la disciplina dell'ingiunzione fiscale contenuta nel regio decreto ha carattere eccezionale, riferendosi a un istituto che deroga alle ordinarie regole di riscossione dei crediti, non è ipotizzabile la sua estensione a soggetti non espressamente contemplati, come le società a partecipazione pubblica;

inoltre, anche laddove si volesse ritenere che il richiamato art. 17 operi un'equiparazione delle società di capitali a un ente pubblico, dovrebbe concludersi comunque nel senso dell'illegittimità di tale equiparazione per violazione del parametro costituzionale di ragionevolezza, potendo la legge equiparare un ente di natura privatistica a una pubblica amministrazione, ma con il limite del principio della diversità di trattamento per situazioni che non sono identiche *ex art. 3* della Costituzione;

infatti, l'art. 17 legittima un ente di diritto privato ad avvalersi di una procedura di stampo pubblicistico, prevista per la riscossione di tributi, al fine di ottenere la realizzazione di crediti aventi ad oggetto una tariffa, ovvero un corrispettivo contrattualmente stabilito;

pertanto, GORI SpA, in assenza di una valida ragione giustificativa, può, al pari di un ente pubblico, notificare un'ingiunzione fiscale, e quindi un titolo esecutivo, senza dover preventivamente adire l'autorità giudiziaria, sottraendosi così a un controllo, almeno sommario, della fondatezza della sua pretesa, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile per i soggetti di diritto privato che intendano far valere crediti di natura privatistica, con evidente violazione del principio di ragionevolezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti e quali misure di competenza intenda adottare al fine di verificare che GORI SpA sia in possesso dei requisiti di legge per eseguire mediante ingiunzione fiscale la riscossione della tariffa inerente al servizio idrico integrato.

(4-01187)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo un sondaggio reso noto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, effettuato su un campione di esperti selezionati, l'introduzione della fatturazione elettronica, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019, ha evidenziato rilevanti difficoltà applicative nei riguardi dei professionisti e contribuenti, tanto da indurre i vertici della categoria a proporre una moratoria sulle sanzioni relative alle operazioni del mese di gennaio;

dopo il primo gruppo di esperti composto di 60 funzionari dell'Agenzia delle entrate, creato a pochi giorni dell'avvio della fattura elettronica, l'ulteriore gruppo di consulenti, che la stessa Agenzia delle entrate, Assosoftware e Sogei hanno deciso di mettere in campo, al fine di risolvere i problemi tecnici di tale nuovo adempimento fiscale digitale, sebbene rappresenti, a giudizio dell'interrogante, una notizia positiva, desta alcune perplessità in relazione all'effettiva risoluzione delle numerose problematiche esistenti;

da un'ulteriore indagine condotta dall'Unione nazionale professionale pratiche amministrative (UNAPPA), inoltre, emergono ulteriori criticità (peraltro già rilevate nel recente passato dall'Associazione nazionale commercialisti), legate alle politiche commerciali improprie da parte delle *software house* nazionali, i cui risvolti a carico degli utenti non sono soltanto di natura economica, ma investono anche la riservatezza dei dati personali;

al riguardo, lo stesso presidente dell'Associazione ha evidenziato come, se le criticità della fatturazione elettronica erano già numerose prima ancora che diventasse effettivamente operativa, con l'utilizzo delle procedure siano emersi inevitabilmente ulteriori problemi, che dimostrano quanto sia precario e vulnerabile tale processo telematico sul piano dell'efficacia e della sicurezza;

come sostenuto anche dallo stesso direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso di una recente intervista (in cui ha preannunciato il mantenimento di tutti gli adempimenti fiscali ad esclusione dello spesometro), la fattura elettronica non rappresenta un sinonimo di semplificazione, concordando a tal fine con l'Associazione nazionale dei commercialisti, secondo cui tale innovazione non comporta necessariamente una semplificazione del sistema fiscale;

l'interrogante evidenzia inoltre che quanto affermato dal viceministro Garavaglia, nel corso di un recente convegno organizzato da "Telefisco del Sole 24 Ore", secondo cui la fattura elettronica rappresenta, in termini fiscali, una follia ereditata dal passato, decisa inevitabilmente per ragioni di bilancio, risulta condivisibile ed evidente, in considerazione delle modalità con le quali è stata realizzata tale riforma fiscale;

l'interrogante rileva che anche i espressi dalla stessa Associazione nazionale dei commercialisti, in relazione a quanto sostenuto dallo stesso viceministro sugli impegni volti all'eliminazione di numerosi adempimenti inutili legati anche alla fatturazione elettronica, quali il *reverse charge* e lo *split payment*, appaiono indubbiamente condivisibili, in ragione del fatto che l'amministrazione finanziaria non è legittimata a chiedere dati di cui è già in possesso in forza della fatturazione elettronica,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che le criticità richiamate, sia da parte delle associazioni interessate, che dello stesso viceministro Garavaglia, in riferimento alle numerose difficoltà applicative derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica, rappresentino un effettivo ostacolo, sia di natura economica, che di tutela della riservatezza dei dati personali;

in caso affermativo, se non ritenga opportuno introdurre un intervento normativo *ad hoc* volto a prevedere una moratoria per le eventuali sanzioni relative alle operazioni di fatturazione elettronica per il mese di gennaio;

quali iniziative di competenza intenda infine introdurre, al fine di eliminare i diversi adempimenti fiscali, considerati inutili da parte dell'Associazione nazionale dei commercialisti, nonché dallo stesso interrogante, come esposto.

(4-01188)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

è in corso un'emergenza idrogeologica sul territorio di San Marzano sul Sarno (Salerno), dove decine sono le famiglie e le imprese agricole e artigianali in ginocchio per allagamenti e danni ad abitazioni, colture agricole distrutte e danni a macchinari delle aziende;

il sindaco Cosimo Annunziata ha fatto appello al Governo e chiede lo stato di calamità: sono necessari concreti interventi per fronteggiare il rischio idrogeologico e per le esondazioni;

detriti e rifiuti ostruiscono i canali nella confluenza di Ciampa di Cavallo, tra i torrenti Solofrana e Cavaiola, il Rio Sguazzatorio e il Conte Sarno; il fiume Sarno non ha retto alla piena di fanghi e detriti ed ha allagato abitazioni, scantinati sono stati sommersi e si sono prodotti danni ingenti ad impianti serricoli e colture in pieno campo;

i cittadini di San Marzano sul Sarno sono allo stremo e non possono più aspettare progetti e promesse di interventi che non arrivano: rimpalli di competenze, mancati dragaggi e manutenzioni che compromettono irrimediabilmente lo stato del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere lo stato di calamità naturale ed adoperarsi per garantire dignità e tutela a centinaia di famiglie.

(4-01189)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: attimi di tensione sono stati vissuti nella notte del 1° febbraio 2019, intorno all'una, presso il piano terra dell'ospedale di Nocera Inferiore, "Umberto I", per un incendio che ha causato l'intervento dei Vigili del fuoco;

nella zona laboratori, tra i reparti di Radiologia, Diagnostica e Pronto Soccorso, si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni;

ad andare in fumo una guarnizione in gomma e plastica, secondo i presenti altamente infiammabile, che separa i due edifici;

il fumo ha invaso parte del piano terra, in particolare il reparto Obi, con i pazienti trasferiti in altre stanze, a causa del fumo denso che si stava propagando velocemente;

l'ambulanza con dentro un paziente è stata, invece, dirottata presso un altro ospedale dell'Agro nocerino sarnese;

sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sarno e di Nocera e del comando provinciale salernitano, per ripristinare le condizioni di sicurezza e i volontari della Croce Azzurra, che hanno supportato il trasferimento dei pazienti ricoverati nei reparti a rischio;

un grosso aiuto è stato dato, nell'immediatezza, anche dalla vigilanza privata dell'ospedale;

nessuno è rimasto ferito, ma Carabinieri e Polizia hanno avviato accertamenti, nei minuti successivi allo spegnimento dell'incendio, per comprendere cosa sia accaduto e stabilire la natura dell'incendio;

non si esclude nulla, né che si sia trattato di un incendio doloso o di un fatto accidentale, come una sigaretta spenta in malo modo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del grave fatto che ha determinato grande apprensione;

se i Ministri in indirizzo intendano attivare i propri poteri ispettivi per verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza a tutela dell'utenza e del personale.

(4-01190)

[DE FALCO](#), [FATTORI](#) - *Ai Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che: venerdì 18 gennaio 2019 si è verificata un'ulteriore tragedia in mare a circa 50 miglia dalle coste libiche;

avendo avvistato un gommone carico di naufraghi in imminente pericolo di vita, la nave non governativa "Sea Watch" dava l'allarme alla Guardia costiera italiana verso le ore 18 di venerdì, offrendosi di prestare soccorso e aiuto ai naufraghi;

al riguardo, la Guardia costiera italiana afferma in una propria nota di aver verificato che la Guardia costiera libica fosse a conoscenza dell'evento in atto, assicurando la propria collaborazione alla struttura libica;

nonostante il passare del tempo sembra che nessuno sia intervenuto. Infatti, con un messaggio su "Twitter", Sea Watch sostiene di aver chiamato il Mrcc Italia (Maritime rescue coordination centre) per ottenere informazioni, ma che l'autorità italiana avrebbe rifiutato di fornire tali indicazioni nonostante la Sea Watch avesse fatto presente che "a comunicazione con gli il centro di soccorso libico non era risultato possibile né in inglese, né in francese, né in italiano, né in arabo", confondendo, a parere degli interroganti, la competenza amministrativa di coordinamento dei libici con l'obbligo di soccorso e, quindi, di fornire informazioni a chi, come Sea Watch, si rendeva disponibile ad

intervenire;

poco dopo il "Twitter" si è levato in volo un elicottero dalla nave militare "Caio Duilio" che ha tratto in salvo tre naufraghi in stato di ipotermia e privi di giubbotti di salvataggio;

successivamente, una nave è giunta nel teatro delle operazioni, non trovando, però, traccia del gommone verosimilmente affondato;

il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha riferito che i tre sopravvissuti arrivati a Lampedusa hanno affermato che a bordo vi fossero 120 persone, tra cui anche donne e bambini piccoli. Le vittime sarebbero quindi 117;

sabato 19 gennaio un'altra unità navale con a bordo circa 100 naufraghi si è trovata alla deriva ed in procinto di affondare;

non essendo stato rilevato alcun intervento, né diretto né di coordinamento da parte della Guardia costiera libica, la nave "Sea Watch III", sebbene si trovasse a 15 ore di navigazione, ha cominciato a dirigersi verso la zona dell'evento;

appare chiaro che troppo spesso il centro di coordinamento libico non risponde, e che oramai anche molte navi mercantili, sebbene non distanti dalle zone nelle quali si verificano i naufragi, evitano di intervenire per non compromettere l'attività commerciale a causa della difficoltà trovare poi un porto di sbarco per i naufraghi;

notizie di stampa danno conto che è stato necessario un intervento personale del Presidente del Consiglio dei ministri italiano nei confronti di Al Serraj e del generale Haftar, per ottenere l'intervento della Guardia costiera libica, che avrebbe solo a questo punto assunto l'iniziativa di dirottare in zona un mercantile;

non è inutile ricordare che nell'estate 2018 l'Italia ha speso oltre 300 milioni di euro per dotare la Guardia costiera libica di mezzi e per addestrare il personale alla gestione delle operazioni di soccorso; il gran numero di eventi che si stanno susseguendo rende evidente che la politica dei presunti "porti chiusi" è del tutto ininfluenza rispetto al numero delle partenze dalle coste libiche;

inoltre, è evidente che la delegittimazione delle organizzazioni non governative, da un lato, e, dall'altro, l'allontanamento delle navi della Marina militare e della Guardia costiera italiane dalle zone in cui si verificano questi eventi sono concause delle tragedie,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo per impedire che si ripetano tragedie come quelle ricordate;

se non ritengano che depotenziando il dispositivo di controllo "Eunavformed", attraverso il quale si opera per proteggere la sicurezza europea e cittadini, intervenendo nella prevenzione e nel contrasto dei traffici illeciti e della tratta di esseri umani, non si consenta, invece, il riespandersi dei traffici illeciti, portando ad una crescita in percentuale dei naufragi, senza alcun presidio;

se ritengano la Libia luogo realmente sicuro, sebbene quel Paese non abbia aderito alle convenzioni sui diritti umani, e sebbene sia certo che in quel Paese sono sempre più numerose le torture e le violenze sui migranti e sui naufraghi, come questi ultimi attestano preferendo rischiare concretamente di morire una sola volta piuttosto che tornare indietro ed essere uccisi ogni giorno.

(4-01191)

[DE FALCO](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi notizie di stampa hanno evidenziato che sussisterebbe il concreto rischio di prescrizione per i procedimenti penali che coinvolgono esponenti politici, a causa della modifica dell'articolo 316-ter del codice penale, introdotta dal "DDL anticorruzione", di cui alla legge n. 3 del 2019;

in sostanza, si fa riferimento ai procedimenti giudiziari pendenti in Liguria ed in Lombardia, che coinvolgono numerosi esponenti della Lega e di Forza Italia;

il dubbio è se il nuovo l'articolo 316-ter del codice penale, denominato "indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato", sia applicabile ora anche a quegli illeciti commessi dai pubblici ufficiali;

rispetto a questi, infatti, dovendosi applicare il principio generale del *favor rei*, non troverebbe più



applicazione il delitto proprio più grave previsto dall'art. 314 del codice penale, relativo al peculato; di conseguenza, l'applicazione del nuovo art. 316-*ter* del codice penale comporterebbe anche la riduzione dei tempi di prescrizione, che passerebbero dai 12 anni e mezzo previsti per il reato di peculato, ai soli 7 anni e mezzo;

poiché, in particolare, i procedimenti giudiziari riguardano reati che sarebbero stati commessi tra il 2009 ed il 2013 in Liguria e intorno al 2012 in Lombardia, non resterebbe ai rispettivi giudici che dichiarare l'avvenuta prescrizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga sussistente il rischio di prescrizione come paventato, e, in caso affermativo, quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere affinché permanga nell'ordinamento la necessaria gradualità della pena per i reati propri e si conservi la necessaria maggiore severità della pena per il peculato, reato commesso dai pubblici ufficiali, rispetto all'indebita percezione, reato comune.

(4-01192)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

i gravi disagi verificatisi nei giorni scorsi sull'autostrada del Brennero, con il blocco per decine di ore di automobilisti e mezzi pesanti, a causa delle intense nevicate, ripropongono ancora una volta, a giudizio dell'interrogante, le evidenti difficoltà esistenti sul territorio nazionale in relazione all'efficienza della viabilità, nonché delle concessioni autostradali, previste per garantire la necessaria sicurezza degli utenti;

al riguardo, le dichiarazioni del Ministro in indirizzo a seguito di quanto accaduto, che ha nuovamente criticato il sistema delle concessioni autostradali, sostenendo l'intenzione di affidare la gestione dell'Autobrennero A22 interamente allo Stato, appaiono all'interrogante risibili e fuorvianti, considerato che attualmente gli assetti societari risultano per l'84,7 per cento posseduti da azionisti pubblici, attraverso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento;

fra i motivi che hanno determinato le criticità si rinvencono gli effetti delle politiche unilaterali austriache, che di fatto bloccano il traffico commerciale; queste, oltre a provocare frequenti incolonnamenti sulla A22, con conseguente rischio per gli altri utenti dell'infrastruttura, danneggiano (anche enormemente) l'economia italiana e quella dell'Alto Adige;

tale condotta (che penalizza fortemente le imprese italiane di autotrasporto merci e della logistica che operano in Italia e in Europa) denota una scarsa attenzione da parte del Ministro in indirizzo, e in generale del Governo, sulle politiche di crescita e di competitività nei confronti di un settore strategico e fondamentale per l'economia del Paese, quale appunto il sistema dell'intermodalità (oltre che dei collegamenti infrastrutturali), i cui effetti negativi e penalizzanti determinano inevitabili ripercussioni sul tessuto economico e sociale non soltanto delle regioni del Nord, ma anche a livello nazionale;

definire quale sia il quadro regolatorio esatto sulle prossime intenzioni del Governo con riferimento alle politiche di rinnovo delle concessioni autostradali risulta pertanto urgente e necessario, a parere dell'interrogante, considerando le dichiarazioni ambigue e contraddittorie da parte del Ministro, sostenute sin dal suo insediamento,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se corrispondano al vero le dichiarazioni secondo le quali la concessione autostradale dell'Autobrennero, scaduta da anni, sarebbe in procinto di essere rinnovata con una gestione pubblica più conveniente;

se non intenda chiarire tali affermazioni, considerando che, come in precedenza richiamato, gli assetti societari dell'autostrada A22 risultano già in possesso di enti pubblici per l'84,7 per cento;

quali iniziative infine di competenza intenda intraprendere, in favore delle politiche di trasporto e di ammodernamento della rete stradale e autostradale sull'intero territorio nazionale ed in particolare nel Nord Italia, considerando come, sin dal suo insediamento, l'azione del Governo a tal fine sia stata evidentemente insufficiente e ondivaga.

(4-01193)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [MAUTONE](#), [NOCERINO](#), [COLTORTI](#), [CORRADO](#), [ABATE](#), [LANZI](#), [LANNUTTI](#), [FEDE](#), [GRANATO](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTELLONE](#), [ORTOLANI](#), [ANASTASI](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#), [PISANI Giuseppe](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. - Premesso che:

l'annosa questione degli interventi di ristrutturazione di villa Mascolo a Portici (Napoli) e delle finalità d'utilizzo della medesima villa risale al lontano 1997. Basti pensare che, tra i diversi programmi di recupero e restauro, la fondazione "Idis", nell'ambito dell'iniziativa di promozione e divulgazione della scienza che si svolge a Napoli, la "Città della Scienza", veniva incaricata (annualità 2003-2004) della realizzazione di un museo archeologico-scientifico interattivo presso la villa. In particolare, così si legge sul sito *internet* del Comune di Portici, sezione villa Mascolo, "Quattro Enti, Comune di Portici, Soprintendenza Archeologica di Pompei, Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, la Fondazione Idis, uniti per la realizzazione del Museo Archeologico interattivo dell'area vesuviana. (...) Il Museo sarà ospitato all'interno di Villa Mascolo, in via Scalea, edificio settecentesco inserito nell'elenco delle Ville Vesuviane. (...). Il progetto riguarda la realizzazione di un Museo Multimediale che, attraverso le più moderne tecniche informatiche, ricostruirà la vita quotidiana degli antichi romani che abitavano l'area vesuviana. (...) L'iniziativa si inserisce nella strategia più generale adottata dall'Amministrazione Comunale di valorizzare, in termini turistici ed economici, l'imponente patrimonio storico-architettonico di Portici". Tuttavia, il progetto è rimasto del tutto inavaso nonostante i fondi all'uopo stanziati;

successivamente, la società TESS - Costa del Vesuvio SpA (nata con un programma di acquisizione, bonifica e rifunzionalizzazione di aree industriali dismesse e di promozione e insediamento di nuove iniziative economiche funzionali alle vocazioni produttive attraverso strumenti integrati di sostegno), oggi in liquidazione, veniva investita della formulazione di nuovi progetti riguardanti villa Mascolo.

*Medio tempore*, nell'agosto 2005, i lavori di ristrutturazione di quest'ultima venivano assegnati all'impresa di costruzioni IMCO srl, unitamente alla REP srl e alla Russo sas, e poi alla DAMA srl. Il piano di gestione presentato dalla TESS, nel dicembre 2008, prevedeva la costituzione di un soggetto analogo a quello proposto in precedenza dalla fondazione Idis, ma con una maggiore articolazione e con la previsione anche di attività non prettamente culturali;

nell'aprile 2009, la TESS proponeva un nuovo documento, "Il parco delle attività culturali e della creatività", il quale contemplava la costruzione, all'interno di villa Mascolo, di un teatro all'aperto, cosiddetto teatro Arena, in grado di contenere oltre mille visitatori. Il mese seguente, con un atto di indirizzo programmatico, la Giunta del Comune deliberava sulla volontà di individuare un nuovo gestore per le attività da organizzare all'interno della villa. Da qui si sono conseguiti molteplici proposte e passaggi burocratici al fine di pervenire all'individuazione di un soggetto misto, senza, però, alcun coinvolgimento di associazioni culturali presenti sul territorio;

intorno a villa Mascolo si sono susseguiti nel corso degli anni deliberazioni su progetti di interventi (deliberazione Giunta comunale n. 168 del 16 marzo 2010 - Programma Più Europa della città di Portici - protocollo d'intesa Regione-Comune), approvazioni di bandi per l'affidamento della gestione, operazioni di ripristino dei danni e di apparecchiature, e di allestimento dei locali all'interno della struttura (determinazioni dirigenziali n. 768, n. 1033, n. 1165 del 2011). E ancora, diversi atti di indirizzo programmatico per la gestione e la fruizione del complesso monumentale (deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 14 aprile 2011). Pertanto, venivano stanziati, di volta in volta, ingenti risorse economiche. A quanto risulta agli interroganti, le somme, nel complesso, ammonterebbero a oltre 6 milioni di euro;

considerato che:

intorno all'individuazione del "gestore" di Villa Mascolo ruotano, da tempo oramai, numerosi soggetti economici specifici che, congiuntamente e in maniera integrata, collaborano con il Comune di Portici nella gestione del complesso monumentale e di tutte le attività connesse. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla società, denominata Centro per lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione nel settore dei beni culturali e ambientali (Innova) società consortile a responsabilità limitata, che è stata costituita nel marzo 2011 tra l'università degli studi di Napoli "Federico II", il Consiglio nazionale

delle ricerche, l'università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", l'università degli studi di Salerno, l'università degli studi di Napoli "L'Orientale", l'università degli studi di Napoli "Parthenope". E ancora, la società consortile Gepa Group, rappresentata in uno dalla società Giovanna Izzo Restauri in qualità di capogruppo mandatario dell'associazione temporanea di scopo (determinazione dirigenziale del Comune di Portici n. 288 del 13 aprile 2012, deliberazione della Giunta comunale n. 681 del 25 ottobre 2012, determinazione dirigenziale n. 1047 del 7 novembre 2012) che è divenuta, *medio tempore*, affidataria della gestione di villa Mascolo e dei relativi servizi (contratto rep. n. 6662 del 14 dicembre 2012);

nel febbraio 2014, preso atto delle numerose interlocuzioni con l'affidatario (Gepa Group) senza l'avvio di alcuna delle attività previste per la valorizzazione, veniva avviata una nuova valutazione complessiva sul procedimento e sui rapporti contrattuali in essere (deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 6 febbraio 2014 e deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 marzo 2014) ma, allo stesso tempo, veniva determinata la realizzazione di un anfiteatro all'aperto nel parco annesso a villa Mascolo e, conseguentemente, venivano stanziati ulteriori risorse (determinazione dirigenziale del Comune n. 702 del 23 giugno 2014);

considerato infine che la villa, nonostante quanto detto circa le determinazioni dirigenziali succedutesi negli anni, è stata oggetto di numerosi atti vandalici a seguito all'incuria perpetrata dall'amministrazione comunale di Portici. Pertanto, essa si trova in stato di abbandono e degrado, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versa il complesso monumentale di villa Mascolo e dei motivi per cui non vi sia stato nessun intervento risolutivo autorevole per sanare lo stato di questo bene, nonostante la riconosciuta urgenza e necessità di un programma di recupero e valorizzazione;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di giungere al recupero totale del complesso.

(4-01194)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel nostro Paese la gestione delle presenze faunistiche è affidata esclusivamente alle uccisioni di animali in ambito venatorio e nelle attività di controllo;

la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", ha disposto che gli ungulati, fra i quali sono compresi i cinghiali, siano cacciabili secondo piani di selezione attuabili lungo tutto l'arco dell'anno e in qualsiasi ora del giorno e della notte;

negli ultimi 30 anni il numero di cinghiali uccisi in Italia è in costante aumento, mentre negli ultimi 40 anni il numero di cacciatori italiani risulta in costante diminuzione;

le odierne popolazioni di cinghiali sono il frutto di azioni di ripopolamento e reintroduzione operate dalle associazioni venatorie, anche con il sostegno delle istituzioni;

secondo le più recenti acquisizioni scientifiche presentate al convegno "Verso una gestione sostenibile dei grandi mammiferi in Italia: uno sguardo oltre 'l'emergenza cinghiale'" organizzato dalla Regione Emilia-Romagna: il prelievo di cinghiali non limita le popolazioni che continuano a crescere anche in contesti con prelievo molto intenso a causa di diversi fattori che comprendono approcci gestionali inadeguati o inattuati, contrarietà del mondo venatorio, biologia "sfidante" della specie, cambiamenti ambientali e climatici; la caccia agisce sulle diverse classi di sesso ed età in modo diverso dalla mortalità naturale, con l'effetto di diminuire l'aspettativa di vita media degli animali e ringiovanire le popolazioni; la caccia innesca risposte nella biologia riproduttiva della specie che, unitamente all'aumentata disponibilità trofica, causano un aumento della produttività delle popolazioni; la caccia altera il comportamento spaziale del cinghiale con, tra l'altro, l'effetto di aumentare il rischio di danni all'agricoltura o provocare concentrazioni anomale in aree a divieto di caccia; il foraggiamento finalizzato ad attrarre o legare i cinghiali ad un dato territorio è una pratica utilizzata anche nel resto d'Europa (Francia, Svizzera, Belgio, Polonia, eccetera), sebbene sia da tutti gli autori ritenuta critica in quanto in grado di aumentare il potenziale riproduttivo della specie e la sopravvivenza degli animali;

l'adozione delle sole misure gestionali tecniche (prelievo, indennizzo, prevenzione), seppur efficaci, può non essere sufficiente a risolvere i conflitti sociali innescati dalla presenza del cinghiale; l'ISPRA inoltre afferma che la legislazione e l'*iter* autorizzativo non sono un ostacolo ad una gestione efficace ma che, piuttosto, le problematiche derivino da conflitti di carattere socio-politico ancora insoluti: piani di gestione di Regioni o Province ancora troppo influenzati dai portatori di interesse e di conseguenza, spesso, tecnicamente "deboli"; il fatto che la gran parte del mondo venatorio miri a massimizzare il prelievo, non collaborando (o boicottando) a strategie gestionali finalizzate alla riduzione drastica delle presenze sul territorio; forti resistenze del mondo agricolo ad applicare misure di prevenzione del danno; eccessivo, e in alcuni casi totalmente ingiustificato, allarmismo sulla pericolosità della specie per l'uomo (sempre più numerose le ordinanze dei sindaci per pubblica incolumità);

oltre alle evidenze scientifiche riportate, la raccolta pressoché quotidiana di informazioni e notizie che danno conto dei conflitti generati dalla presenza di attività umane sui territori frequentati dai cinghiali dimostra il fallimento delle politiche gestionali della specie affidate all'approccio venatorio, si chiede di sapere se, per risolvere il problema dei danni ascritti alla fauna selvatica (in particolar modo i cinghiali) i Ministri in indirizzo intendano proseguire applicando la fallimentare gestione venatoria, fornendo in tal senso dati e studi che ne dimostrino l'efficacia, o, di contro, se non intendano finanziare progetti di sviluppo che incentivino metodi in grado di agire sul controllo della fertilità degli animali selvatici (che, tra l'altro, risultano avere già dimostrato piena efficacia sui cinghiali in cattività): tali pratiche si configurano infatti come unico sistema che può concretamente ed efficacemente ridurre la presenza degli animali selvatici sul territorio, essendo svincolato dagli interessi del mondo venatorio.

(4-01195)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

a quanto si apprende, il Ministero dell'interno avrebbe deciso di togliere la scorta al giornalista napoletano Sandro Ruotolo, che si trova sotto protezione dal 2015, quando ricevette delle minacce da Zagaria, *boss* dei Casalesi, in seguito alle inchieste condotte dal giornalista sul traffico di rifiuti tossici in Campania, in particolare nel casertano e sul ruolo dei Casalesi;

il *boss* Pasquale Zagaria ha più volte manifestato il desiderio di vendicarsi e di "scuoiarlo";

la revoca della scorta a Sandro Ruotolo sarebbe stata assunta sulla base di una relazione della Prefettura di Roma, secondo la quale il cronista non avrebbe più minacce dal 2016;

Sandro Ruotolo è un professionista da sempre impegnato in una quotidiana azione tesa a diffondere la cultura della legalità ed è un personaggio invisibile alla criminalità organizzata, non solo per il lavoro svolto in passato, ma anche per le inchieste che continua ancora oggi a realizzare collaborando con il sito "Fanpage";

ha seguito le orme degli aggressori e ricostruito la catena delle minacce al giornalista Paolo Borrometi per le sue denunce sui traffici mafiosi a Pachino;

è di prossima uscita su "Fanpage" un'inchiesta, sempre condotta da Ruotolo, sulla presunta trattativa tra Stato e Camorra sul sequestro Cirillo, per arrivare alla liberazione dell'assessore democristiano e sul ruolo svolto dal *clan* Cutolo;

Ruotolo ha accettato di rappresentare il coraggioso sindacato dei giornalisti campani nei territori più a rischio, accettando di diventare presidente dell'Unione cronisti della Campania. Togliergli la scorta significherebbe rendergli impossibile onorare anche questo impegno, impedendogli di fatto di tornare nelle zone dominate da mafie e camorra;

a parere dell'interrogante, la decisione di togliere la scorta a Sandro Ruotolo è sbagliata. Ruotolo non può essere lasciato solo dallo Stato dopo aver, con il suo lavoro, raccontato l'evoluzione del fenomeno mafioso;

siamo di fronte all'ennesimo caso di revoca della scorta a figure simbolo della lotta alle mafie. Così facendo si rischia di lanciare un messaggio molto pericoloso e controproducente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire quali siano state le valutazioni che avrebbero portato alla revoca della scorta al giornalista Sandro Ruotolo e quali sia stato l'organo ad

assumere una tale decisione, nonché se intenda attivarsi per ripristinare quanto prima i livelli di tutela antecedenti la revoca.

(4-01196)

**BONINO** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la famiglia e le disabilità.* - Premesso che:

la Carta costituzionale garantisce all'articolo 2 «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e all'art. 3 riconosce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»;

la legge n. 76 del 2016 «in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» ha introdotto nuove norme sui diritti e i doveri delle nuove famiglie, superando alcune delle discriminazioni che il nostro ordinamento aveva riservato alle coppie dello stesso sesso, alle coppie di sesso opposto non sposate e alle famiglie monoparentali;

dal 29 al 31 marzo 2019 a Verona si terrà il "World congress of families", congresso mondiale delle famiglie, iniziativa annuale «per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società»;

tra i gruppi sostenitori e attivi vi è anche l'associazione americana "Alliance defending freedom" che, tra l'altro, ha sostenuto contenziosi a favore della criminalizzazione dei rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso;

nel 2011 il Governo russo ha iniziato a limitare la possibilità di discutere di aborto negli ospedali per iniziativa della parlamentare Yelena Mizulina un giorno dopo lo svolgimento, a Mosca, del "Summit demografico", la più importante iniziativa tenuta in Russia dal Congresso mondiale delle famiglie;

nel giugno 2013 la Duma approvò la legge «per la protezione dei bambini dalle informazioni volte a negare i valori familiari tradizionali», proposta sempre da Yelena Mizulina; anche in questo caso l'approvazione della legge è stata il frutto di una lunga e curata campagna condotta da attivisti russi e americani del Congresso mondiale delle famiglie;

Alexey Komov, rappresentante regionale del Congresso per la Russia, è anche membro del direttivo di "Citizen Go", organizzazione che ha sostenuto battaglie come quella contro la legge sui vaccini o quella *pro life* per cui l'aborto sarebbe la «prima causa di femminicidio»;

Konstantin Malofeev è uno dei miliardari ortodossi che finanziano la maggior parte del lavoro del Congresso mondiale delle famiglie nella regione ed è anche il "ponte" tra le politiche di Putin e quelle dell'estrema destra europea;

nel novembre 2016, il Congresso mondiale delle famiglie si è dato una forma più strutturata con l'Organizzazione internazionale per la famiglia a Città del Capo, in Sud Africa, con l'obiettivo di promuovere una politica più aggressiva che prenda di mira direttamente il matrimonio egualitario; la "dichiarazione di Città del Capo", il loro documento fondativo, dice esplicitamente di voler difendere l'istituto del matrimonio anche dalla pornografia, dall'adulterio e dal divorzio;

considerato che:

stando a quanto riportato nel sito ufficiale dell'evento veronese, il Congresso mondiale delle famiglie godrà del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il programma ufficiale dell'evento riporta già gli interventi di due membri del Governo, il Ministro per la famiglia e le disabilità Fontana e il Ministro dell'interno, nonché vice capo del Governo, Salvini, oltre a quello di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Federico Sboarina, sindaco di Verona;

il programma ufficiale dell'evento riporta anche l'intervento dell'arciprete Dmitri Smirnov, presidente della Commissione patriarcale per la famiglia e la maternità che ha lo scopo di influenzare la Duma e di aiutare Putin a sviluppare politiche in linea con i dettami della chiesa ortodossa;

il programma ufficiale dell'evento riporta anche l'intervento di Theresa Okafor, un'attivista nigeriana tra le proponenti della legge del 2014 che criminalizza le relazioni tra persone dello stesso sesso, lo scambio di effusioni in pubblico e la frequentazione di locali e associazioni LGBTI;

il programma ufficiale dell'evento riporta anche l'intervento di Lucy Akello, Ministro ombra per lo sviluppo sociale in Uganda, che nel 2018 ha chiesto di riportare in discussione in Parlamento e approvare la legge antigay del 2014, anche nota come "Kill the gays bill", che prevedeva

originariamente la pena di morte per «omosessualità aggravata»;  
il programma ufficiale dell'evento riporta anche l'intervento del presidente moldavo *pro* Putin Igor Dodon che nel 2017, dopo che la polizia aveva disperso una manifestazione della comunità LGBTI, ha detto: «non ho mai promesso di essere il presidente dei gay, avrebbero dovuto eleggere il loro presidente»;

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza del coinvolgimento ufficiale del Governo in una manifestazione che promuove politiche discriminatorie nei confronti delle donne e delle persone LGBTI, distorsive dei principi costituzionali fondamentali di non discriminazione e di uguaglianza;

se stia valutando la possibilità di revocare il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri alla manifestazione;

se il patrocinio implichi un impiego di soldi pubblici a sostegno della manifestazione;

se siano in corso iniziative volte a tutelare il diritto all'integrità di tutte le famiglie italiane, in particolar riguardo alla condizione dei figli delle coppie omogenitoriali e al recente dibattito aperto da alcuni sindaci in merito all'iscrizione di entrambi i genitori nei certificati di nascita.

(4-01197)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel 2018 l'INAIL ha rilevato complessivamente 641.261 denunce di infortunio sul lavoro, dato molto elevato, peggiorato dalla circostanza che (contrariamente a quanto sarebbe lecito attendersi) il numero delle denunce dell'anno appena trascorso risulta superiore rispetto a quello registrato nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017;

secondo i dati dell'INAIL, inoltre, sono aumentate sia le denunce di infortunio *in itinere* (con un più 2,78 per cento), sia quelle di infortunio in occasione di lavoro (più 0,59 per cento), mentre il dato che preoccupa maggiormente è che le denunce di infortunio con esito mortale, riferite al periodo gennaio-dicembre 2018 risultano il 10,11 per cento in più rispetto all'anno precedente;

risulta pertanto evidente, a giudizio dell'interrogante, alla luce dei dati numerici esposti, come nel nostro Paese i luoghi di lavoro siano ancora poco sicuri ed inoltre, in molti di essi, non vengono applicate le principali norme di sicurezza; a tal fine, il Governo Renzi aveva ritenuto di poter far fronte a questa insostenibile situazione, istituendo l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro», prevista ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149; ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, l'I.N.L. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e al controllo della Corte dei conti; a tal fine, l'interrogante rileva che l'intervento normativo contenuto nella più complessiva riforma in materia di lavoro meglio nota come "Jobs Act", istituendo l'I.N.L. ha inteso accorpate in un unico ente direzioni territoriali e attività relative alle politiche sociali di INPS e INAIL, con l'intento di razionalizzare le risorse e i controlli ispettivi e con l'obiettivo finale di evitare sprechi economici;

appare evidente, a giudizio dell'interrogante, che l'attività quotidiana dell'I.N.L. (e conseguentemente degli ispettori del lavoro sul territorio), rappresenta, o dovrebbe rappresentare, la linea più avanzata della lotta alle morti sul lavoro ed agli infortuni sul lavoro più in generale, ma ciononostante da numerose segnalazioni pervenute dal Sindacato nazionale agenti professionisti di assicurazione (SNA), (corredate da specifica documentazione) sembrerebbe che ingenti risorse dell'I.N.L. (attraverso l'attività di alcuni ispettori del lavoro concentrati in alcune aree geografiche), siano state destinate ad interventi ispettivi presso micro aziende italiane (che storicamente applicano fedelmente le norme sul lavoro), le quali non sono mai state segnalate per sfruttamento di lavoro nero e da sempre sono caratterizzate da un numero pressoché irrilevante di incidenti sul lavoro;

al riguardo, l'interrogante si riferisce alle agenzie assicurative in gestione libera, quasi 13.000 micro aziende, che versano regolarmente i contributi, pagano le tasse, in quanto i loro compensi sono certificati dalle grandi imprese di assicurazione per le quali operano, garantendo lavoro a circa 25.000 lavoratori dipendenti, ed a circa 200.000 collaboratori autonomi;

a tal fine, si evidenzia che il 90 per cento delle aziende citate applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da SNA, al cui sindacato aderisce la quasi totalità degli agenti iscritti ad una rappresentanza, con CONFISAL, una delle sigle sindacali dei lavoratori dipendenti comparativamente maggiormente rappresentative in Italia;

ciononostante, secondo quanto denunciato dalle rappresentanze sindacali, alcuni ispettori del lavoro avrebbero contestato, in fase ispettiva, la regolarità dell'applicazione, invero del tutto legittima, del CCNL, dando così modo all'INPS di emettere cartella per il maggior onere contributivo calcolato sull'ipotetico differenziale retributivo, prendendo come base imponibile, la retribuzione di un CCNL concorrente, nello specifico il CCNL firmato dall'associazione datoriale denominata Anapa, della quale non si conoscono i bilanci, né il numero degli iscritti paganti, né la struttura territoriale, che appare carente sotto il profilo della oggettiva rappresentatività;

i suddetti atti di accertamento ispettivo, elaborati sembra senza alcun supporto statistico o documentale, stanno causando decine di vertenze civili, senza considerare che finiscono con impegnare i titolari delle micro imprese agenziali, i loro avvocati, con conseguenti costi economici per le aziende e per l'intera collettività, anche in termini di oneri di giustizia e di intasamento dell'attività giudiziaria, anziché occuparsi di questioni ben più rilevanti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché l'opera degli ispettori del lavoro e più in generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sia indirizzata e valorizzata verso obiettivi coerenti con la politica del Governo in materia di contrasto agli infortuni sul lavoro, evitando di impiegare risorse in attività apparentemente estranee agli obiettivi suddetti;

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e in caso affermativo se non ritenga di assumere, per quanto di competenza, informazioni sull'accaduto, anche per il tramite dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione a eventuali abusi ai danni degli agenti professionisti di assicurazione italiani iscritti al Sindacato nazionale agenti (SNA).

(4-01198)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

una bomba carta di grosse dimensioni è stata fatta esplodere nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2019 davanti alla saracinesca di una macelleria in via Giovanni XXIII a Scafati (Salerno);

l'esplosione ha danneggiato la saracinesca dell'attività commerciale, già nel 2016 nel mirino di balordi, che esplosero colpi di pistola contro la serranda;

negli anni si sono verificati altri casi simili a danno di esercizi commerciali della città,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti che si sono verificati e quali iniziative intenda realizzare per garantire la sicurezza e la legalità in una città che ha già dovuto assistere, mestamente, allo scioglimento per mafia dell'amministrazione comunale.

(4-01199)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [MALLEGNI](#), [MOLES](#), [VITALI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [CAUSIN](#), [MASINI](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [RIZZOTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella seduta dell'Assemblea del Senato del 29 gennaio 2019, nel corso dell'esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", è stato approvato l'emendamento 11.17 (testo 4) del senatore Augussori e altri, riguardante l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato;

in particolare, il comma 2-*bis* della citata disposizione autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nel numero massimo di 1.851, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017. Lo scorrimento è previsto sui posti non oggetto di riserva per i volontari in ferma prefissata (di cui all'articolo 703, comma 1, lett.c), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare). Tale disposizione riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle forze di polizia, determinata per la Polizia di Stato nel 45 per cento;

l'emendamento approvato esclude candidati a un concorso già espletato, con i requisiti

precedentemente banditi (30 anni non compiuti al 26 giugno 2017 e licenza media), per il superamento dei 26 anni compiuti e un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore; l'approvazione del suddetto testo potrebbe portare a una quantità di ricorsi tali da paralizzare le assunzioni per questo comparto, mettendo in reale pericolo la sicurezza del nostro Paese; il nostro Paese ha urgente necessità di ripianare i buchi organici venutisi a formare in questi ultimi 10 anni nel comparto sicurezza. La sola Polizia di Stato "vanta" ben 20.000 unità in meno, che inesorabilmente porta a maggior rischio in tema di sicurezza interna e lotta al terrorismo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che lo scorrimento della graduatoria debba avvenire così come da bando di concorso, rispettando le aliquote civili e militari.

(4-01200)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 16 aprile 2018 Arpa Puglia conduce controlli nel cantiere Tap a Melendugno (Lecce), rilevando nelle acque di rifiuto la presenza di cromo esavalente. Da queste analisi scaturisce il provvedimento di *stop* all'emungimento dell'acqua dei pozzi, con delibera del 4 luglio 2018 del sindaco Potì;

il 27 settembre 2018 e il 4 ottobre 2018 Arpa Puglia preleva decine di campioni dell'acqua sotterranea, del terreno e del cemento armato delle opere sotto al cantiere. Il 14 dicembre 2018 Arpa Puglia invia a Arpa Umbria il materiale usato da Tap per ulteriori analisi. Il 16 gennaio 2019 Arpa Puglia scrive che Arpa Umbria ha accertato che il cemento rilascia 11,3 µg/l di cromo contro un limite di 10 µg/l ammesso per i «rifiuti oggetto di recupero». Sebbene «non esistano limiti normativi con cui confrontare gli esiti analitici», in quanto quelli di riferimento riportati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998, utilizzato come norma tecnica di riferimento per il *test* di cessione, si applicano ai rifiuti oggetto di recupero e non alle materie prime, Arpa precisa che «ai fini esclusivamente qualitativi», va usato come limite quello delle concentrazioni soglia della stessa sostanza definiti per le acque sotterranee ("trnews", del 16 gennaio 2019);

nella relazione di Arpa Puglia si rileva che le acque intrappolate nel pozzo di spinta durante la sua lavorazione contenevano 350 µg/l di cromo esavalente, il cemento del pozzo di spinta rilascia 11,3 µg/l, lo stabilizzato di cava rilascia 22 µg/l. È stato quindi accertato che il cromo esavalente è contenuto nei materiali portati in cantiere da Tap ed è dagli stessi rilasciato. Di questo il direttore Arpa ha informato Asl, regione, provincia, comune di Melendugno, polizia provinciale e Tap ("trnews", del 16 gennaio 2019);

il cromo esavalente è cancerogeno per l'uomo, scarsamente presente in natura, ed è classificato dall'Istituto superiore di sanità come agente derivante da attività industriali («Cromo VI: aspetti tossicologici», Arpa Umbria). Anche per questo la soglia massima prevista dal decreto ministeriale del 10 maggio 2004 è di 2 ppm, e la direttiva 2003/53/CE, recepita in Italia il 10 maggio 2004, proibisce la commercializzazione e l'impiego di cemento o di preparati contenenti cemento che, quando idrati, contengano più dello 0,0002 per cento (2 ppm) di cromo idrosolubile esavalente;

sul caso indaga la Procura di Lecce, che a novembre 2018 ha eseguito il sequestro dei campioni di prova in diversi laboratori analisi;

non vi è alcuna certezza che attualmente non vi siano superi delle soglie di contaminazione in falda, in quanto le ultime analisi effettuate dall'Agenzia risalgono al 28 agosto 2018, a cantiere fermo (fonte Arpa);

l'accertata presenza dei contaminanti nel cantiere di Tap rende evidente il rischio concreto che la prosecuzione delle lavorazioni di cantiere (l'ingresso della talpa nel pozzo di spinta e le operazioni sullo stesso per lo scavo del *microtunnel*) possano nuovamente compromettere suolo, sottosuolo, falda, pregiudicando la salute pubblica. Tap ha comunicato con estremo ritardo la presenza di superi dopo aver detto che le cause non erano legate ai propri materiali e aver dovuto prendere invece atto che è vero proprio il contrario (Potì, 19 gennaio 2019 su "leccecronaca");

67 associazioni hanno formalmente diffidato Tap a sospendere i lavori di costruzione del *microtunnel*. La diffida, redatta dai legali Carducci, Papadia e Cesari, si appella al diritto alla salute tutelato dalla Costituzione e al decreto del Ministero della salute del 2004, che opera in funzione dei principi europei



di precauzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di procedere a controlli e verifiche, per quanto di competenza, anche promuovendo un intervento del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, in merito alle questioni connesse all'evento ambientale accertato.

(4-01201)

[LANNUTTI](#), [CORBETTA](#), [COLTORTI](#), [NATURALE](#), [GIARRUSSO](#), [ROMANO](#), [LEONE](#), [DI NICOLA](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

la società Equitalia Giustizia SpA è stata costituita nel 2008 (art. 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007) come una delle società del gruppo Equitalia SpA (ora Agenzia delle entrate riscossione) con l'obiettivo di razionalizzare ed efficientare i processi di lavorazione delle somme amministrative dal "sistema giustizia" attraverso l'articolazione in due rami d'azienda per la gestione, rispettivamente del Fondo unico giustizia (FUG) e dei crediti di giustizia;

per effetto della modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, art. 1, comma 11 lett. b), in data 28 giugno 2017, Equitalia SpA ha ceduto l'intero pacchetto azionario di Equitalia Giustizia al Ministero dell'economia e delle finanze, e che per quanto espressamente sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017 è diventata una società *in house* del Ministero della giustizia, che esercita il "controllo analogo" attraverso un apposito comitato costituito da autorevoli magistrati attualmente ai vertici di strutture del Ministero stesso;

per 9 anni la società ha sempre raggiunto i propri obiettivi con piena soddisfazione dei vertici di Ministero della giustizia ed operatori interessati, con bilanci risultati sempre in utile;

in data 28 luglio 2017 l'assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 3 membri di cui il presidente su designazione del Ministero dell'economia e l'amministratore delegato, Paolo Bernardini, commercialista, residente a Sarzana (La Spezia) su designazione del Ministro *pro tempore* della giustizia Andrea Orlando;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'organizzazione aziendale e la gestione delle risorse umane non appaiono improntate a principi di efficienza, come peraltro indicato dallo stesso Ministero della giustizia nella direttiva n. 3 del 16 maggio 2018 in tema di recupero di efficienza organizzativa e assunzione di personale;

l'amministratore delegato, all'atto del suo insediamento, ha riconosciuto a talune risorse un aumento di retribuzione che non trovava alcuna giustificazione e costituiva, pertanto, un aggravio di costi a carico del Ministero della giustizia;

sigle sindacali del Ministero della giustizia hanno più volte puntato il dito sul "grande carrozzone" in cui è stata trasformata Equitalia Giustizia;

con i commi 471 e 472 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), è stata normata la confluenza nel Fondo unico giustizia di nuove risorse finanziarie riconducibili alle procedure concorsuali, esecutive e in sequestro conservativo e che lo stato generale di crisi della società ha fatto sì che a tale previsione normativa non sia stato dato seguito;

dall'esame del bilancio 2017 della società emerge una perdita di esercizio di circa 2,4 milioni di euro e, da notizie pervenute anche dagli uffici giudiziari, risulta che durante il corso dell'ultimo anno, con l'attuale gestione, si è avuto un aggravio del magazzino dei crediti di giustizia di oltre il 50 per cento;

nonostante le gravi criticità e i ritardi riscontrati nel ramo recupero crediti, il responsabile della funzione "Produzione crediti di giustizia" sarebbe stato premiato con l'attribuzione della responsabilità di altre due importanti strutture aziendali (risorse umane e organizzazione) distraendolo, inevitabilmente, dagli importanti impegni sottesi alla gestione dei crediti;

articoli di stampa (in particolare "la Repubblica", edizione di Genova, del 28 ottobre 2017) richiamavano gravi errori di Equitalia Giustizia riconducibili alla gestione del recupero crediti conseguente alle note vicende processuali del G8 di Genova, relativamente ai fatti della caserma "Diaz" (per un importo complessivo di circa un milione di euro solo per i fatti della caserma), conclusa con un cospicuo contenzioso promosso dagli imputati condannati, stante l'erroneità della quantificazione operata da Equitalia Giustizia in via solidale anziché *pro quota*, in violazione dell'art.

535 del codice di procedura penale;

numerose sentenze hanno accolto le doglianze dei ricorrenti, confermando l'erronea quantificazione delle spese di giustizia le cui cartelle relative al G8 sono state pagate dal Ministero dell'interno, impropriamente notificate quale coobbligato, determinando la grottesca situazione dello Stato che paga a sé stesso;

a quanto risulta, la gestione del personale non appare orientata ai canoni di efficienza e qualità della pubblica amministrazione, ma ispirata ad arbitrarietà, come nel caso del collocamento a riposo (senza il dovuto preavviso di 8 mesi) di un dirigente con pluriennale esperienza presso la Procura di Milano che aveva contribuito in modo rilevante a costituire il Fondo unico giustizia, al quale sarebbe stato corrisposto un indennizzo di circa 85.000 euro di costo aziendale configurando danno erariale, in quanto la società non ha beneficiato della corrispondente prestazione lavorativa, o la responsabilità della struttura di *staff* "Analisi e Ricerche" ad un altro dirigente con funzioni marginali che percepisce la più alta retribuzione aziendale (circa 200.000 euro annui), già oggetto di interpellanza parlamentare in data 19 settembre 2017 (2-01939 della XVII Legislatura alla Camera dei deputati) che evidenziava la notizia allarmante delle vicende penali a suo carico, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano compatibile che l'amministratore delegato di una società pubblica continui a essere titolare di uno studio professionale di commercialista, assolvendo l'incarico pubblico a tempo parziale, pur percependo una retribuzione adeguata allo svolgimento di una funzione continuativa, prevalente e abituale;

se tale "promiscuo" incarico dell'amministratore delegato possa aver influito sulla cattiva *performance* aziendale in termini di accumulo delle pratiche da lavorare, *caos* organizzativo interno e cattiva gestione, denunciata anche dagli uffici giudiziari e dai sindacati del Ministero della giustizia;

se, nell'organigramma aziendale voluto dall'attuale amministratore delegato, sia compatibile la creazione di un ufficio Analisi e ricerche, costituito *ad hoc* e dalle incomprensibili utilità, affidato a un dirigente *super* pagato proveniente da Equitalia, contro il quale è in corso un procedimento penale, già oggetto di atto di sindacato ispettivo;

quali iniziative intendano assumere relativamente alla questione del G8 di Genova, per consentire allo Stato di rivalersi finalmente sui condannati, anziché sullo Stato stesso a causa di cartelle erroneamente notificate da Equitalia Giustizia al Ministero dell'Interno e da quest'ultimo pagate;

quali iniziative intendano attivare per recuperare l'errore di Equitalia Giustizia che ha saldato, all'Agenzia delle entrate, il debito di Massimo Giacomini con fondi appartenenti a Marco Giacomini, il quale ha agito giudizialmente nei confronti di Equitalia Giustizia, per il recupero delle somme erroneamente versate pari a circa 2,4 milioni di euro;

quali urgenti iniziative il Ministro della giustizia, in quanto titolare del controllo analogo, e il Ministro dell'economia, in quanto azionista della società, intendano adottare al fine di ripristinare una gestione efficiente della società, nel quadro della vigente normativa sulle società partecipate pubbliche, evitando incompatibilità di incarichi, eventuali danni per l'erario nonché conflitti di interessi.

(4-01202)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2ª Commissione permanente (Giustizia):*

3-00576 della senatrice Conzatti, sullo svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore da parte dei consulenti del lavoro;

*11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):*

3-00574 della senatrice Malpezzi e del senatore Comincini, sul futuro dei lavoratori della Italtel di Settimo Milanese in seguito alla ristrutturazione industriale dell'azienda.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 82ª seduta pubblica del 23 gennaio 2019, alla pagina 123, sotto il titolo: "Congedi e missioni" eliminare il terzo capoverso.

Nel Resoconto stenografico della 83<sup>a</sup> seduta pubblica del 24 gennaio 2019, alla pagina 39, sotto il titolo: "Congedi e missioni", alla seconda riga del secondo capoverso, sostituire le parole da: "Rampi" a "Vescovi" con le seguenti: "Rampi e Rizzotti".

Nel Resoconto stenografico della 86a seduta pubblica del 30 gennaio 2019, a pagina 31, sotto al titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla seconda riga, sostituire le parole "Messina Alfredo" con le seguenti: "Messina Assuntela".

## 1.5.2.2. Seduta n. 88 del 06/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

88a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)  
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente LA RUSSA

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 90 del 12 febbraio 2019  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(214) QUAGLIARIELLO.** - *Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*

**(515) CALDEROLI e PERILLI.** - *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(805) PATUANELLI e ROMEO.** - *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,35)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 214, 515 e 805.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(PD\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, ci risiamo: prosegue l'opera sistematica di demolizione, scientificamente architettata da pochi soggetti, del sistema democratico che abbiamo vissuto fino a questa legislatura, costruito faticosamente e ai prezzi che ben conosciamo pagati dai nostri genitori, con tutti i principi consacrati nella nostra Costituzione, da molti considerata la più bella del mondo. Certamente la nostra Carta aveva e ha bisogno di una messa a punto, di una revisione, ma non si possono intaccare i cardini fondamentali della nostra democrazia, del nostro sistema democratico.

Il provvedimento in discussione, invece, non è altro che la conferma degli intenti perseguiti da coloro che guidano questa maggioranza devotamente silente. Avevamo avuto un chiaro segnale al momento dell'approvazione della legge di bilancio, scodellata in Aula dopo un periodo di estenuanti rinvii e approfondimenti, approvata da una maggioranza che neppure aveva conoscenza diretta del contenuto. D'altro canto, tanti altri provvedimenti sono stati approvati con il medesimo sistema: confezionati dal Governo, consegnati per l'approvazione della maggioranza incapace di qualsiasi confronto, con l'unico compito di far valere la forza dei numeri, privata come è della facoltà di discutere degli ordini propinati dall'alto; poca professionalità, scarse competenze, con la malcelata volontà di arida gestione del potere, mascherata dall'asserita necessità di assecondare la volontà popolare. Ecco quindi l'ennesima operazione demagogica, con un provvedimento quantomeno discutibile, che dispiegherà effetti disastrosi in danno dei principi fondamentali della nostra democrazia.

Il popolo chiede la riduzione del numero dei parlamentari - questo è vero - che costituiscono la casta che tanto guadagna per produrre niente, che pensa solo a sé stessa e mai al bene comune: questo è l'immaginario che è stato alimentato scientemente. Ecco che questa maggioranza risponde ancora una volta alla pancia del popolo e mette su un provvedimento che apoditticamente taglia il numero dei parlamentari con un colpo di *machete*, assestando un colpo durissimo al nostro sistema parlamentare fondato essenzialmente sul principio della rappresentanza, che assicura la gestione democratica del nostro Paese.

L'intento è ormai drammaticamente chiaro, seppure già era stato apertamente declinato dai vertici di quella silente maggioranza: lo scopo è smantellare il Parlamento, l'istituzione che rappresenta la massima espressione dei principi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica, posto che esso è composto dai rappresentanti del popolo che li aveva eletti per svolgere quella funzione.

L'antiparlamentarismo che anima il provvedimento in esame sottende proprio alla volontà di realizzare l'obiettivo di demolire completamente il sistema parlamentare, il sistema democratico parlamentare che - come dicevo - è il luogo di maggiore espressione della democrazia. Questo Governo dà quindi sfogo al populismo e alla demagogia e propina un provvedimento da utilizzare nella prossima campagna elettorale per le elezioni europee. Lo fa appellandosi anche a un altro risibile argomento, quello del contenimento delle spese della politica. Questo è un altro tema demagogico perché, al di là delle cifre di cui questa maggioranza si riempie la bocca, affermando che si risparmierà la ragguardevole cifra di circa 40 milioni di euro, omette di dire che i costi dell'istituzione Parlamento sono ben altri. Il Parlamento è un'istituzione complessa, come è normale che sia un'istituzione che è il presidio della democrazia, che - come è noto - ha dei costi elevati. Quello dei parlamentari, però, è ben poco rispetto ai costi - quelli sì davvero elevati - delle strutture del Parlamento che resteranno invariati, non verranno intaccati e sono più di dieci volte superiori rispetto a quanto si risparmierebbe col taglio dei parlamentari proposto con il provvedimento in esame.

Il Partito Democratico e io stesso - come è noto - non eravamo e non siamo contrari alla riduzione del numero di parlamentari, ma solo a condizione che non si intacchino i valori fondamentali del sistema e, in particolare, del principio di rappresentanza. È quindi evidente che è necessario mettere mano all'anomalia fondamentale del nostro sistema parlamentare, basato sul bicameralismo paritario, che è ormai anacronistico e motivo di oggettivo rallentamento dell'attività parlamentare. In questo senso sono indirizzati gli emendamenti presentati dal Partito Democratico che, pur prevedendo la riduzione

del numero dei parlamentari, contemplano pure la revisione del bicameralismo paritario, consentendo però al contempo di salvaguardare il principio della rappresentanza. Sono certo che l'atteggiamento della maggioranza verso tali emendamenti sarà significativo per svelare i veri obiettivi della riforma.

È infatti innegabile che la riduzione del numero dei parlamentari pone una serie di problematiche. Iniziamo con il dire che il numero dei nostri parlamentari è tendenzialmente in linea con quello dei Parlamenti del resto d'Europa e, anzi, negli Stati Uniti si sta cercando addirittura di aumentarlo. In Europa sono pochissimi, perlopiù tendenzialmente di estrema destra, e si sta provvedendo alla riduzione ritenendo che i rappresentanti del popolo non debbano incidere nella vita democratica del Paese.

Credo sia inutile ricordare che l'idea primigenia della riduzione dei parlamentari fu della tristemente nota P2: nel programma era prevista la riduzione del numero dei rappresentanti, e lo si faceva in maniera tale che più agevolmente si sarebbe potuto controllare il Parlamento da parte delle segreterie politiche, conducendo, appunto, alla formazione di un Parlamento composto da soli dirigenti, precludendo in tal modo qualsiasi opportunità ed esperienza extrapartitiche. Questo è in evidente antinomia con i principi fondamentali della formazione politica che ha riscosso maggior consenso alle ultime elezioni politiche e che oggi siede in Parlamento. Eppure, stanno approvando questa triste riforma. D'altro canto, la riduzione oggi proposta creerebbe seri problemi anche di rappresentanza delle piccole Regioni: Valle d'Aosta, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna, la mia Regione. Queste Regioni, infatti, correrebbero il serio rischio di non vedere eletto alcun candidato, soprattutto al Senato. Anzi, diciamo che dai conti fatti, considerando che i candidati vengono eletti su base regionale, la Sardegna sicuramente non avrebbe alcun rappresentante in Senato, tenuto conto dell'esiguo numero di parlamentari: farebbero parte di questa Assemblea soltanto gli eletti delle Regioni con il più alto numero di abitanti. Questo farebbe il paio con la situazione che la Sardegna già vive con le elezioni europee: avendo un collegio abbinato alla Sicilia, non si riesce mai o quasi mai - salvo che si riescano a trovare accordi specifici - a mandare in Europa un rappresentante della nostra Isola.

In questo senso rivolgo un appello al collega Solinas, candidato alla presidenza della Regione - e mi spiace che oggi non sia presente in Aula - affinché, comunque sia, anche per il solo fatto di essere qui in rappresentanza del popolo sardo, tuteli l'esigenza di mantenere il sistema democratico.

Mi rivolgo ai colleghi sardi del MoVimento 5 Stelle che siedono in questa Assemblea, che restano silenti e non riescono a far sentire la loro voce, pur avendo la consapevolezza che gli effetti di questa riforma saranno quelli che ho appena descritto, e lo vedremo. Soprattutto non riescono a opporsi alla distruzione del sistema democratico con il quale - grazie a Dio - siamo riusciti ad arrivare fino ad oggi. Rimangono silenti perché gli ordini, ancora una volta, arrivano dall'alto. In questa maniera non si fa altro che confermare quali sono i veri obiettivi della riforma. D'altronde, rispetto alla distruzione del sistema parlamentare, qualcuno dei grandi - consentitemi di dirlo - ha già sottolineato che il Parlamento non serve assolutamente a niente.

Non parliamo, poi, dello svolgimento delle attività parlamentari e in particolare del funzionamento delle Commissioni. Vi siete posti il problema di come sarà possibile far funzionare le Commissioni? Già oggi abbiamo difficoltà a farle funzionare in maniera dignitosa; figuratevi cosa accadrà quando in questo Senato si troveranno 200 parlamentari, o quelli che saranno. Come si potrà svolgere il lavoro nelle Commissioni? Ciascun parlamentare dovrà far parte di almeno cinque, sei, sette Commissioni. Stiamo andando verso la paralisi del Parlamento, che è l'obiettivo che la riforma di fatto persegue.

È dunque evidente che la riduzione del numero di senatori e deputati, come congegnata con il provvedimento in esame, se non accompagnata da una revisione del sistema bicamerale, produrrebbe soltanto ostacoli al regolare svolgimento dell'attività parlamentare. Il re sarebbe nudo; si capirebbe il vero intento perseguito da questo Governo, ovvero un progressivo disfacimento del Parlamento, del sistema democratico, fino ad arrivare alla sua eliminazione per consentire a pochi di governare il Paese.

L'indirizzo ormai è chiaro, ma il Partito Democratico si opporrà fermamente a questo disegno: si opporrà a che vengano intaccati i valori fondamentali del nostro sistema democratico. *(Applausi dal*

*Gruppo PD e del senatore Fantetti).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà.

**MAIORINO** (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lasciate che vi legga solo per un momento le seguenti parole: «Occorre partire dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari: 400 deputati e 200 senatori. In tal modo sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente l'iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza (...)».

Queste parole provengono dal contratto di Governo e noi, oggi, siamo in Assemblea per il primo voto al disegno di legge che traduce quelle parole in fatti, a conferma che noi, se lo diciamo, lo facciamo.

Ci voleva il Movimento 5 Stelle e ci voleva questo Governo, sostenuto da questa maggioranza - la prima nella storia della Repubblica a nascere sulla base di un vero e proprio contratto di Governo, scritto nero su bianco e in piena trasparenza - per far approdare nelle Assemblee di Camera e Senato un disegno complessivo di proposte puntuali di revisione della Costituzione. Badate bene, però: non sono i soliti progetti per smantellare la Carta fondamentale - come hanno fatto i vecchi partiti di destra e sinistra - ma provvedimenti snelli e mirati. Il provvedimento in esame prevede solo il taglio del numero dei parlamentari, in modo che sarà facile per le persone decidere se votare sì o votare no.

Ci voleva il Movimento 5 Stelle al Governo per realizzare non solo i punti del contratto, ma i nostri sogni, i sogni di tante persone che aspettano da anni risposte dalla politica. Questa, oggi, è certamente la realizzazione di un sogno: tagliare il numero dei parlamentari. Per quanti anni ne abbiamo parlato ai banchetti, negli incontri e nelle piazze? Dal 1985 ad oggi, si sono ripetuti ben sette tentativi, tutti arenatisi nel nulla. Perché è necessario tagliare il numero dei parlamentari? Per una mera questione di risparmio? Il risparmio certamente non è poco, dato che stiamo parlando di circa 500 milioni di euro a legislatura e di 300.000 euro al giorno. Ma è davvero solo per la contabilità che lo vogliamo? Direi di no: c'è molto di più. La diminuzione del numero dei parlamentari contribuirà infatti a una maggiore efficienza nel funzionamento delle Camere e, contrariamente a quanto gli oppositori continuano a sostenere, il provvedimento in esame renderà più equilibrata la proporzione tra il numero degli eletti e quello degli elettori. Voglio ricordare infatti che quasi ovunque i numeri sono ben diversi dai nostri: ad esempio, i parlamentari eletti nel Regno Unito sono 650, in Spagna sono 558, in Francia 577, in Germania circa 700. Dunque, questa motivazione è assolutamente infondata.

C'è però una terza ragione alla base della genesi di questo disegno di revisione costituzionale, che a mio parere è quella più importante. In questa Assemblea siamo legislatori, ma noi del Movimento 5 Stelle siamo anche portavoce e ciò vuol dire che raccogliamo direttamente le istanze dei cittadini. Il provvedimento in esame risponde a una profonda esigenza manifestata dalla società civile, volta a ricucire lo strappo creatosi tra la politica e i cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il provvedimento in esame è infatti solo un tassello di un quadro più ampio e ambizioso di azioni politiche e normative volte a ristabilire un rapporto di fiducia tra gli italiani e le istituzioni; un rapporto che si è logorato nel corso dei decenni. Lo strappo più profondo tra i palazzi della politica e l'Italia, che fatica ogni giorno con dignità, è avvenuto con lo scandalo di Tangentopoli del 1992. Da allora, però, non si è più ricucito. Certamente non si è ricucito con quella politica da operetta che abbiamo visto nel corso della Seconda Repubblica. Anzi, sfiducia e disaffezione verso le istituzioni repubblicane si sono cronicizzate, portando molti cittadini al disamoramento e all'allontanamento dall'impegno politico.

Tra le nostre ambizioni più alte c'è quella di far nuovamente fiorire nei cittadini l'interesse per la politica e il desiderio di partecipazione; questo possiamo ottenerlo solo dimostrando che non siamo egoisti, che non ci nascondiamo dietro fittizie obiezioni di diminuita rappresentatività, per celare il fatto che i politici non sono disposti a compiere sacrifici e anche a mettere a rischio la loro posizione, se questo va nell'interesse della collettività. Noi non siamo qui per fare i nostri interessi o quelli di pochi privilegiati. Noi siamo qui per fare gli interessi veri del Paese.

Ripensare il numero dei parlamentari dunque rappresenta proprio un passo in questa direzione ed è un tassello di un'azione più ampia, che comprende il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari, già realizzato (*Applausi dal Gruppo M5S*); la riduzione degli stipendi dei parlamentari in carica, su cui lavoreremo prestissimo; l'introduzione del referendum propositivo e molte altre azioni che hanno come

obiettivo - da un lato - ristabilire la fiducia nella politica con la P maiuscola e - dall'altro - favorire sempre più la partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale e legislativo; democrazia rappresentativa sobria ed efficiente, che un passo alla volta prepara il terreno alla democrazia diretta, dove tutti i cittadini possano partecipare senza delegare altri.

Ecco come vogliamo ricostruire il senso di appartenenza alla Costituzione e alle istituzioni. Gli strumenti ci sono e i tempi sono maturi. La democrazia diretta è una strada da percorrere necessariamente; è l'evoluzione indispensabile per raccogliere il messaggio che arriva forte e chiaro non solo dall'Italia, ma dall'Europa intera: i cittadini ci chiedono di partecipare e di essere messi in condizione di farlo, per decidere sul loro futuro.

Queste sono battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle, ma non per capriccio e non per populismo, espressione ormai abusata con cui si etichetta qualsiasi cosa sia diversa dalle solite ricette di un partitismo sbiadito e stanco. No, sono battaglie in cui crediamo, perché solo attraverso la ricostruzione della fiducia perduta è possibile rifondare anche la coesione sociale, così necessaria in una vera democrazia.

Ciò che i cittadini chiedono alla politica conta, viene ascoltato e recepito: questo oggi dimostriamo, ancora una volta, e lo facciamo proprio nel nome supremo della democrazia; una parola che per troppo tempo è suonata vuota alle orecchie dei cittadini e a cui noi, con orgoglio, vogliamo restituire peso, significato e valore. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pirovano).*

Un ultimissimo appello rivolto ai colleghi dell'opposizione: tutti i vostri partiti hanno presentato nel tempo proposte per ridurre il numero dei parlamentari e tutti i vostri partiti non sono riusciti a portarle a termine. *(Commenti della senatrice Malpezzi).* Oggi avete l'occasione di dimostrare che fate sul serio e di fare un passo in avanti verso gli italiani che ci guardano con rinnovata speranza. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pirovano. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (PD). Signor Presidente, ascoltando l'intervento che mi ha preceduto, mi viene in mente ciò che a volte dico anche ai miei figli: è come se il mondo fosse nato l'altro ieri; sono arrivati loro e prima non esisteva null'altro. È davvero stucchevole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Il disegno di legge in esame invece, cara collega, ha un'importante limite, perché affronta la riforma non nel suo complesso, ma solo un suo pezzettino, una sua parte, quella appunto della riduzione dei parlamentari, come se l'ostacolo della nostra democrazia e dell'efficienza delle istituzioni fosse il numero di coloro che siedono nelle Aule parlamentari. Peraltro, come è noto, seppure presentata pomposamente come la panacea di tutti i mali, la proposta non incide realmente sul nostro sistema elettorale del 2017, né sulle proporzioni, né sui collegi, né sull'assegnazione dei parlamentari. Quindi - per dirla in breve, cari colleghi - mi pare che all'attuale maggioranza, in particolare a chi ha contrastato quella riforma nel passato, il tanto vituperato Rosatellum stia più che bene. Altro che le proteste del passato! Con questa proposta modificate infatti solo i numeri che quel sistema produce, ma non il meccanismo. Ritengo, quindi, sia un artificio legislativo per non perseguire le vere riforme necessarie per cambiare il nostro Paese.

Immaginare o addirittura pretendere - come fate con questa proposta - che il vostro criterio di determinazione del numero dei parlamentari sia perennemente applicabile, indipendentemente da quale sia il numero fissato dalla Costituzione e, soprattutto, senza che si rendano necessarie le modifiche per adattare questo sistema alla legge elettorale, al Paese e al momento democratico in cui si vive, significa vivere sulla luna. Nessun sistema elettorale vive perennemente, per ovvie ragioni; prova ne sono gli ultimi anni della nostra vita politica.

A illuminare ancora di più i limiti di questa proposta, vi è anche il fatto che non modificate le circoscrizioni: ciò rafforza la nostra convinzione circa l'assoluta insufficienza del processo che avete avviato. E sono rafforzato in tale consapevolezza - l'ho ascoltato poco fa come anche in passato - da due ragioni: innanzitutto si parla solo di soldi. La democrazia italiana delle decisioni è diventata un orpello economico e qualcuno non fa altro che blaterare - com'è stato fatto anche poco fa - sui risparmi che ne deriverebbero: questa è la prima convinzione.

La seconda convinzione - lo dico alla collega che citava solo i numeri assoluti - è che il nostro numero



dei parlamentari, se paragonato a quelli degli altri Paesi europei, è piuttosto basso: occupiamo oltre il ventesimo posto nella classifica. Non è il numero totale che fa la differenza, ma è il rapporto tra quel numero e gli elettori. In Italia abbiamo una media di 63.644 elettori per parlamentare, mentre la media europea è di 46.515: 20.000 elettori in meno. Quando si fa riferimento al numero assoluto, si commette un errore che è frutto di quell'analisi negativa che ha portato alla proposta al nostro esame.

Il dibattito non è nuovo - avete ragione - perché per sette volte in passato si è provato a cambiare il numero dei parlamentari, ma mai scollegandolo da tutto il resto, ovvero da tutte le altre riforme che servirebbero per adeguare la nostra democrazia alle esigenze attuali. Ora ci si prova di nuovo, ma non esiste un dibattito nel Paese, non c'è una Commissione bicamerale e nemmeno un dibattito parlamentare o una riforma corporata: c'è solo l'aspetto ragionieristico. E la fonte di tale cambiamento non è, appunto, la risposta ad una concreta esigenza che c'è nel Paese e nelle istituzioni - abbiamo vissuto pochi mesi fa un *referendum* in tal senso - ma è un principio fissato in quello che loro chiamano «contratto di Governo» e che viene menzionato ripetutamente come la Bibbia. Sarà anche vero che quello attuale è il primo Governo che nasce con un contratto, ma speriamo sia anche l'ultimo, se questi sono i risultati!

Quindi, sulla base di quell'autorevolissima fonte di vita e di diritto, si ritiene che la velocità dei lavori del Parlamento sia legata al numero dei parlamentari: una sciocchezza, un'assurdità concettuale di partenza che fa deragliare tutto il resto, fino alla scelta finale alla quale siete pervenuti.

Posso dire a ragion veduta, sulla base di quello che state facendo in questi mesi, che sui soldi non si impostano le riforme; anzi, un uomo di buon senso non avrebbe mai approvato provvedimenti mangiasoldi come il vostro sul reddito di cittadinanza. Dite che il numero dei parlamentari provoca costi, vi ponete il problema della riduzione dei costi della politica e poi spendete miliardi di euro per finanziare il nulla. Che la proposta abbia il fiato corto di chi ha deciso con la calcolatrice lo si capirà benissimo nel momento in cui dovrà essere attuata. L'attuale numero di parlamentari garantisce un equilibrio proporzionale tra Regioni grandi e piccole: con questa proposta romperete quell'equilibrio; anzi, ridurrete le Regioni più piccole a nessuna rappresentanza, che è il colmo dei colmi.

Che dire del fatto che avremo collegi elettorali giganteschi, che produrranno effetti distorsivi? Il primo riguarda certamente il rapporto diretto tra il candidato e gli elettori. Tante volte abbiamo detto che l'elettore deve scegliere il candidato che riconosce e conosce, premiando appunto il migliore. In un collegio del genere voglio vedere come faranno a scegliere il migliore. Il secondo aspetto investe le pari opportunità: è ovvio che in un collegio molto più grande, come quello che state producendo con questa riforma, sarà più forte colui che ha più risorse rispetto a chi non ne ha. Premierete, quindi, coloro che hanno di più e danneggerete coloro che hanno di meno; e questo, a maggior ragione, in virtù del fatto che - com'è noto - dal 2000 al 2017 gli elettori sono cresciuti di due milioni di persone. Questo aspetto, per quanto ci riguarda, è molto critico.

Si tratta in sostanza di una proposta slegata da una vera riforma istituzionale e costituzionale, che deprime la rappresentanza dei territori più piccoli, avvantaggia i ricchi, non produce benefici in termini di efficienza nei lavori parlamentari e non migliora il rapporto elettori-eletti che - a mio modo di vedere - è già buono. Qual è lo scopo che vi proponete e vi ponete con questa riforma? Il primo è la distrazione di massa: riportare in auge la riduzione dei parlamentari in vista, peraltro, della prossima campagna elettorale per le europee, per distrarre gli italiani dai vostri miseri risultati economici e dalla reale portata di provvedimenti come quota 100 o reddito di cittadinanza, dalla vostra ferma contrarietà agli investimenti per la crescita e lo sviluppo del Paese e dalle difficoltà che non riuscite più a sostenere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Questa è solo l'occasione migliore per cercare un apprezzamento trasversale tra gli elettori, un'arma di distrazione, appunto. È il solito argomento che usate, perché è buono per tutte le stagioni: lo è stato ieri, lo è oggi e lo sarà anche domani. Ma è solo la fetta di prosciutto che mettete davanti agli occhi degli italiani perché non risolverete alcun problema con questa proposta.

Chi pensa che il problema sia riformare la nostra democrazia delle decisioni attraverso queste riformicchie sbaglia; non è questo ciò che serve. Il tema è, infatti, quale democrazia vogliamo per il futuro del nostro Paese e in che modo vogliamo che esso garantisca il principio base di ogni

democrazia, la governabilità, l'efficienza e l'efficacia delle organizzazioni decisorie. E questa decisione sarà sempre più veloce ed efficiente quanto più e prima si supererà - a mio modo di vedere - il bicameralismo perfetto e paritario, sempre però mantenendo saldi i pilastri della democrazia rappresentativa.

Quella della democrazia diretta che passa attraverso la riduzione dei parlamentari è solo una balla, perché non cambierà assolutamente nulla rispetto a quell'obiettivo.

Concludo, visto che i tempi sono tiranni, dicendo che la proposta - come ho già fatto notare - non affronta il vero nodo, vale a dire il superamento del bicameralismo perfetto e paritario. Certo, c'è stato un *referendum* del quale ovviamente non si può non tenere conto. Tuttavia, è proprio in ragione di quel *referendum* che sarebbe stato utile avviare un dibattito nel Paese, ovunque, per riflettere su quali sono comunque le occasioni di dibattito tra di noi, per vedere che cosa migliorare e che cosa prendere anche da quel *referendum*, che non si può ovviamente superare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Nulla toglie, però, che il fatto che voi puntiate solo su quell'aspetto rende la riforma miope e non adeguata a ciò che serve. Di conseguenza, Presidente, ogni altra strada diversa da quell'obiettivo principale è un'inutile perdita di tempo. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

**BERUTTI** (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia che abbiamo la fortuna di respirare ogni volta che ci accingiamo a compiere in questo Emiciclo una parte importante dei compiti che ci sono stati affidati potrebbe farci cadere nell'errore, invero grossolano, di pensare che il Senato, il Parlamento e più in generale le istituzioni siano sempre uguali a se stessi.

In verità, certamente e per fortuna, le istituzioni si contraddistinguono per essere soggette a una continua evoluzione che si declina nel segno della continuità, e questo avviene in un sistema per così dire duale, in cui la componente di evoluzione comporta continue modifiche delle caratteristiche e dell'assetto incarnati dalle istituzioni stesse per essere quanto più possibile funzionali al loro obiettivo principale: essere al servizio dei cittadini.

I mutamenti istituzionali che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese sono difficilmente sintetizzabili. Essi, infatti, hanno inevitabilmente riguardato i molteplici aspetti sui quali si fondano le istituzioni, consentendo loro di funzionare.

Se guardiamo a questa molteplicità di cambiamenti o di possibilità di cambiamenti sono due le caratteristiche che emergono con chiarezza: la complessità e, in essa, la continua propensione ad adeguare le istituzioni e tra queste, *in primis*, quelle parlamentari, al mondo esterno, al Paese e alle sue istanze.

Gestione della complessità e propensione ad adeguare le istituzioni alle caratteristiche e ai bisogni del Paese sono due temi rispetto ai quali Forza Italia non ha da imparare da nessuno. Lo testimonia la storia.

Sul fronte della volontà di adeguare le istituzioni al Paese basti ricordare e ribadire che, già nel 2005, con l'approvazione del disegno di legge costituzionale di modifiche alla Parte II della Costituzione, Forza Italia era intervenuta, approvando anche una riduzione significativa del numero di parlamentari. Per ragioni complesse, che non ripercorrerò, la proposta non venne confermata in sede referendaria; tuttavia è innegabile che anche su quel fronte fummo all'avanguardia. Dunque, come dicevo, la proposta relativa alla riduzione del numero di parlamentari contenuta nel nostro disegno di legge costituzionale del 2005 era uno degli elementi ambiziosi, e in buona misura ancora attuali, di un intervento ben più ampio che aveva a che fare con il modo di intendere il Paese e le sue istituzioni.

Arriviamo così all'altro elemento che ho citato come caratteristico del discorso sulle istituzioni: la gestione della complessità, una capacità che i contenuti del nostro testo del 2005 testimoniano, visto che in esso si tenevano insieme interventi sia sul fronte dei soggetti chiamati a comporre le Camere, che su quello ambientale o strutturale del Parlamento, ovvero sulle sue modalità di funzionamento.

Non mi addentro oltre in questa analisi di tipo storico, perché è evidente che in prospettiva l'apporto di Forza Italia su queste partite è da sempre virtuoso e coerente.

Arrivo al presente. Abbiamo sentito sovente in questi giorni, e lo sentiremo ancora, che la riduzione del numero dei parlamentari è contenuta nel contratto di Governo. Bene, bravi. Prima che nel vostro

contratto, però, la riduzione del numero di parlamentari è contenuta nel programma sostenuto instancabilmente da Forza Italia per le elezioni che hanno dato vita a questo Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Nel nostro programma, quel riferimento è però accompagnato dal richiamo ad altri importanti interventi sul fronte istituzionale: dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica al rafforzamento dell'autonomia degli enti intermedi e locali. Siamo ancora una volta di fronte al tema della gestione della complessità. Una complessità che nel suo disegno di legge il collega Quagliariello non dimentica di ribadire, ricordandoci altresì che è però sempre più impellente la necessità di evitare di fare ricorso a facili alibi, come quello sulla legge elettorale, sul quale scaricare tutta la responsabilità di un sistema instabile.

A questa premessa, come dicevo, segue la constatazione della necessità di tenere insieme nel ragionamento la consapevolezza che è doverosa una riforma più ampia che investa rispettosamente il Parlamento e soprattutto la forma di governo. A questo punto, però, la proposta mossa dalle file di Forza Italia coniuga ad una valutazione di ampio respiro una considerazione di sano realismo politico, proponendo di intervenire con una riduzione del numero dei parlamentari, considerando tuttavia anche l'opportunità di razionalizzare i tempi del sistema bicamerale e il funzionamento del procedimento legislativo.

La riduzione del numero dei parlamentari è uno degli elementi di una visione più ampia e completa delle istituzioni e del loro modo di servire il Paese. Ecco, mi si lasci dire che la visione consapevole espressa dal collega Quagliariello nella propria proposta non emerge dai testi presentati su questo tema dalla maggioranza, e questo è evidentemente un problema. È chiaro a tutti, infatti, che per certi versi è tempo per la politica di ridimensionarsi, e l'intervento sugli articoli 56 e 57 della Costituzione è un possibile passo in questa direzione. Il tema, però, è come quel passo viene compiuto. La proposta nata tra i banchi di Forza Italia, come ho già detto, inserisce la riduzione dei parlamentari come uno degli elementi di un disegno che in prospettiva è virtuosamente complesso e che nel suo declinarsi tutelerebbe e tutela le funzioni e la dignità del Parlamento, la rappresentanza, i pesi e contrappesi imprescindibili in un sistema democratico. I disegni di legge della maggioranza e le sue proposte, apparivano e appaiono invece riduzionisti; tanto riduzionisti che persino il relatore ha deciso di ridurre, anzi di azzerare il suo apporto in Aula. Riduzionisti, dicevo, e concentrati solo sul mero dato numerico: tolgo *tot* deputati di qua, tolgo *tot* senatori di là.

Siamo, ancora una volta, di fronte ad un intervento che, per come lo presentate, appare come uno *spot* da campagna elettorale permanente, che non guarda alla complessità, che non guarda all'intarsio tra la disposizione costituzionale e il sistema politico, il sistema elettorale, i Regolamenti, il funzionamento interno delle Camere e così via. Ma in fondo è questo quello che sapete fare: buoni *spot* per i *social network*, che si possono sintetizzare con poche parole d'impatto senza pensare alle conseguenze e alla complessità. Il rischio, cancellata la complessità, è che, anziché porre in essere un intervento che contribuisca ad adeguare, come giusto, le istituzioni al Paese, si faccia mera propaganda. Il timore ancor più profondo, è però che un intervento pensato nei termini in cui voi lo avete pensato sia inserito in un progetto più ampio e fraudolento, che mira ad attaccare le funzioni e la dignità del Parlamento. Quel Parlamento che il vostro mentore vorrebbe trasformare in un Parlamento di sorteggiati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Su questo fronte, così come nel caso del mostruoso *referendum* propositivo senza *quorum* che vi ostinate a proporre, prima o poi - spero più prima che poi - dovrete spiegarci che cosa sono questa vostra avversione per i conducenti e questa vostra propensione naturale a prendervela con chi dovrebbe avere la responsabilità. Ma voi la responsabilità non sapete cosa sia, perché rimettete tutto ai tecnici, alle analisi costi-benefici e alle cosiddette manine. La politica è invece proprio il contrario di questa vostra continua fuga dalla realtà e di questa vostra propensione a prendervela - come dicevo - con chi dovrebbe avere la responsabilità di condurre il Paese verso una crescita migliore.

È evidente - lo dice la storia di Forza Italia - che per noi l'obiettivo è quello di avviare un percorso che renda la politica più vicina, agile, efficace, efficiente e utile a chi lavora e crea lavoro. Forza Italia non si tirerà indietro. Sappiate però che il nostro favore non si basa sulle stesse ragioni che qualche

algoritmo ha pensato per voi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

**STEFANO** (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il rango di legge costituzionale che attiene al disegno di legge oggi in esame in Senato ci chiama a essere il più possibile liberi da qualunque faziosità e a collocarci al di sopra di qualsiasi oltranzismo (*sine ira et studio*, direbbe qualcuno).

Di primo acchito, il provvedimento sembrerebbe facilitare il nostro compito, in quanto si compone di un articolato breve, tanto - forse troppo - asciutto e con poche modifiche numeriche. Si tratta di un testo che sembra ratificare il trionfo del processo deduttivo, a dispetto della pluralità e delle diverse argomentazioni contenute nei differenti testi connessi al disegno di legge in esame.

Questa riduzione numerica cela - invece - una materia complessa e articolata. Penso, ad esempio, ai temi della rappresentanza del nostro sistema politico e della rappresentatività degli eletti, del ruolo e del peso delle Assemblee rappresentative, nonché della caratura della nostra democrazia rappresentativa. Ho ripetuto più volte i concetti di rappresentanza e rappresentatività, perché al provvedimento in esame, che riduce il numero dei senatori e dei deputati, non si può associare - come lo è formalmente - l'Atto Senato 881, concernente l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Mi spiego meglio. Non potete liquidare il provvedimento come un semplice taglia-poltrone, come nella cartolina grafica che qualche collega del MoVimento 5 Stelle, o meglio, «portavoce cittadino» ha già sfoggiato sui *social*. Il vero combinato disposto che si accompagna al disegno di legge in esame è la visione di Davide Casaleggio, che bolla la nostra democrazia rappresentativa come un feticcio che sarà presto superato. (*Applausi dal Gruppo PD*). C'è poi la dichiarazione di Alessandro Di Battista, *vice premier* ombra, che giudica il nostro sistema democratico obsoleto come la monarchia. È quindi con la legge della Casaleggio Associati che vanno letti e compresi il senso profondo di questa vostra iniziativa e il disegno occulto che questa disposizione traccia.

In fin dei conti, le parole del ministro Fraccaro dello scorso giugno furono sibilline nell'annunciare che gli interventi di aggiornamento istituzionale sarebbero stati adottati tramite iniziative costituzionali distinte e autonome, rinunciando quindi a un programma di riforme organico e di insieme. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo chiarisse meglio il vostro concetto - come maggioranza - di aggiornamenti istituzionali. Occorre ricordare che la nostra Costituzione non è un *software* prodotto a Cupertino, che ogni tanto si aggiorna in automatico. La nostra Costituzione è ben altra cosa che la vostra piattaforma Rousseau. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ma tant'è, oggi portate all'esame dell'Assemblea la riduzione del numero dei deputati a 400 e dei senatori a 200. Mi chiedo: può essere questo - e giusto questo - il punto di caduta del percorso di innovazione delle istituzioni di vertice del nostro ordinamento? Siete proprio sicuri che non sia ancora oggi necessario intervenire prima sulle caratteristiche del nostro bicameralismo indifferenziato? Siete proprio convinti che riuscirete a bleffare ancora i cittadini dicendo che con questa riduzione avete riformato il Parlamento? Personalmente credo che la risposta a tutte queste domande sia e sarà: no.

Dico di più: ciò che critico oggi in quest'Aula è l'approccio alla democrazia rappresentativa come se fosse una semplice voce di spesa corrente e il voler nutrire l'antipolitica, con la quale avete sin qui gonfiato le vostre percentuali con gli strumenti propri della rappresentanza democratica.

Non ho nemmeno difficoltà a dichiarare qui in Aula che all'inizio avevo nei confronti di questo disegno di legge delle generiche perplessità che, attraverso una serena discussione e un'attività emendativa mirata, pensavo potessero trovare anche facile soluzione. Oggi, però, ascoltandovi in questi giorni e guardando i muri che avete eretto alla discussione, le perplessità sono diventate preoccupazioni dinanzi alla vostra irriducibile volontà di fare tutto da soli.

Nel testo disponete che ogni 150.000 abitanti ci sarà un deputato eletto e ogni 300.000 un senatore. Ampliate, insomma, considerevolmente la forbice tra eletti e abitanti, senza voler considerare però che il numero del corpo elettorale è in costante crescita. Vi chiedo: come pensate sia possibile dare seguito all'esercizio reale della funzione rappresentativa? Come pensate di contribuire a garantire la capacità effettiva di presenza sul territorio di un eletto, di ridurre la distanza tra eletto ed elettore? Pensate

davvero che basteranno le dirette Facebook o le storie su Instagram? È un assurdo. Il corto circuito, che sempre più spesso si verifica nelle scelte del Governo giallo-verde, sta nel fatto che voi del MoVimento 5 Stelle, eletti in Parlamento, vi fate chiamare portavoce dei cittadini, mentre voi altri della Lega - dico «Lega» perché oggi, forse per questioni di procura, vi chiamate così - che avete fatto fin qui dei territori del Nord, della Padania e della loro rappresentanza una bandiera oggi di fatto tracciate una frattura non più ricomponibile con la logica che finora vi ha accompagnato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Per essere chiari, non sarei contrario alla riduzione del numero dei parlamentari; sono invece contrario ad un semplice taglio dei parlamentari e basta, senza un progetto di riforma che ridistribuisca e riassegni competenze e prerogative. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo disegno di legge svela il vostro errore di fondo, il vostro abbaglio fatale nel gestire con la logica dei piccoli ragionieri ciò che con la ragioneria non c'entra niente. Ve lo hanno fatto presente gran parte degli accademici auditi in Commissione, gli stessi accademici che un tempo prendevate a manifesto e che oggi non considerate nemmeno. (*Applausi dal Gruppo PD*). La mera scelta aritmetica di riduzione dei parlamentari senza un intervento più complesso di insieme e corale degli aspetti che toccano il sistema di rappresentanza, oltre a non produrre miglioramento, di fatto innesca una serie di ulteriori problemi, che voi colpevolmente continuate a ignorare.

La scelta di rendere inammissibili i nostri emendamenti non fa altro che acuire questa responsabilità. A tal proposito chiedo anche alla Presidenza del Senato una riflessione. Vi ostinate a ritenere che gli effetti di questa legge saranno contenuti dall'associazione con la legge elettorale, ma in merito vi chiedo: come intendete ridurre il problema delle soglie di sbarramento implicite che si vengono a creare con l'abbassamento del numero dei seggi? Al Senato, di fatto, le soglie di accesso potrebbero superare il 10 per cento e questa percentuale è la stessa misura massima tollerata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei sistemi proporzionali.

Come pensate di rimediare a tale *vulnus*? E sulla questione dell'elettorato attivo per il Senato, ha ancora senso la soglia dei venticinque anni per eleggere la Camera alta? Anche in questo caso, da voi nessuna risposta. Avrei ulteriore gioco facile nel ricordare come risultino sensibilmente modificati i rapporti tra i membri di Camera e Senato con la rappresentanza dei delegati regionali in fase di elezione del Capo dello Stato: avete preso in considerazione questo aspetto?

Insomma, penso che voler approvare un disegno di legge costituzionale in fretta, con un tale corredo di interrogativi inevasi, non sia in alcun modo un buon servizio per il Paese. Non lo è da parte dei legislatori, non lo sarà da parte dei portavoce dei cittadini, come ancora amate continuare a definirvi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, è un momento particolare quello che viviamo oggi in Aula perché finalmente è arrivato il provvedimento di riforma costituzionale che abbiamo aspettato assai a lungo e su alcuni punti del quale riteniamo possa esservi una condivisione.

Dividerò il mio intervento in due momenti, uno "a caldo" e uno "a freddo". Il primo parte inevitabilmente dal silenzio del relatore: egli è venuto in Aula senza spiegarci le ragioni per le quali questo provvedimento può essere fondato e non credo che ciò sia dovuto soltanto all'intenzione di risparmiare tempo, come dirò nella fase conclusiva del mio intervento. Ritengo infatti che le sue parole elusive, di fatto, siano invece assai esplicative del sentimento e dei contrasti che questa maggioranza vive. L'intento probabilmente è far passare il provvedimento in tempi rapidi, senza colpo ferire e senza una grande discussione, e devo dire che su questo non sono assolutamente d'accordo.

Questa mattina ho ascoltato con grande attenzione gli interventi effettuati dai senatori della maggioranza e del MoVimento 5 Stelle: forse, colleghi, avete parlato di questi argomenti di carattere costituzionale nei banchetti, sui *social* e in altri ambienti idonei. Ricordo però che nel 1979, quando, a diciannove anni - per me erano i tempi dell'università - i professori, tenute le loro concioni a lezione, ci lasciavano liberi di discutere e le discussioni proseguivano anche dopo, in tutte le materie. Parlavamo di riforma presidenziale e di tutti gli aspetti che riguardano la Costituzione; devo però dire francamente

che gli articoli 56 e 57 non è che attirassero tanto l'attenzione di noi studenti, perché la Costituzione, pur essendo una materia "viva", è anche una materia "fredda" e dunque difficilmente entusiasma.

All'inizio degli anni '80, però, ci fu un grande tentativo di riforma costituzionale: nacque allora il tentativo di portare ad una nuova Repubblica, in particolare di stampo presidenziale, che in quest'Aula vorremmo ancora sostenere. Non si possono fare le riforme, infatti, semplicemente al suono di riduzione del numero dei parlamentari. Ci saremmo aspettati qualcosa di diverso e avremmo voluto una riforma dell'intero impianto statale: ci hanno provato nelle legislature precedenti, perché da quarant'anni è in atto un tentativo di modifica istituzionale per rendere più fluido anche il sistema legislativo; sono tanti i Governi che hanno cercato di fare questa riforma, ma senza limitarsi semplicemente alla riduzione di un numero, bensì considerando un impianto complessivo. Ricordo ancora Berlusconi nella XIV legislatura, ma potrei tornare indietro: il numero che oggi viene indicato è sostanzialmente sintonico con quello indicato dalla Commissione De Mita-Iotti, ossia 200 senatori e 400 deputati, non è che poi sia una grande novità.

Devo anche dire che i fallimenti che ci sono stati non credo potranno essere compensati semplicemente dalla presentazione e dall'ottenimento di un voto favorevole che magari registreremo in quest'Aula. La mia impressione è che con l'approssimarsi delle elezioni europee, qualcuno voglia andare nelle piazze a sbandierare un risultato. In realtà, se non ragioniamo *cum grano salis*, rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Facciamo allora grande attenzione: possiamo ridurre il numero dei parlamentari, figuriamoci, siamo d'accordo, tanto che nella XIV legislatura noi stessi eravamo stati i fautori di un disegno di legge in tal senso, ma oggi ci ritroviamo semplicemente all'interno di questa nicchia e mi pare francamente un po' poco.

Se dunque qualcuno vuole sbandierare alle prossime elezioni questo tentativo di riformare la nostra Carta costituzionale, devo dire che il processo di fascinazione non ci coinvolge completamente: avremmo voluto qualcosa di diverso. Accettiamo naturalmente la riduzione perché è un punto di riferimento importante, come dicevo, ma il volto nuovo dello Stato non passa attraverso questo semplice provvedimento.

Ho visto che qualcuno ha già usato sui *social* temi aulici, modi di esprimersi molto forti, ma credo che in questo caso la montagna abbia partorito il topolino. Ebbene, noi possiamo stare dalla parte del topolino, possiamo dare una legittimazione e riconoscere che ci sono ragioni valide per sostenere la riduzione del numero dei parlamentari, però questa riforma andava accompagnata con qualcosa di più serio. Certamente quello della riduzione delle spese è un aspetto positivo, ma non può essere solo questa la ragione che deve spingere ad un voto favorevole o magari di astensione su questo provvedimento. È necessaria una riduzione e una razionalizzazione anche degli interventi per facilitare il processo legislativo. Credo che questo impianto della Costituzione sia fallato in ben altri aspetti, in ben altri punti. Noi non riusciamo, in buona sostanza, a legiferare in maniera corretta per una ragione molto semplice relativa ai vari passaggi che deve attraversare un provvedimento, che entra in Commissione scritto in un certo modo, viene modificato, dopodiché affronta il duplice passaggio di Camera e Senato e, infine, ove mai dovesse essere approvata come legge, potrebbe essere disapplicata in alcuni casi dalla magistratura e in alcuni altri impugnata davanti alla Corte costituzionale.

Credo dunque che dovremmo guardare con molta attenzione anche a questi aspetti.

Riconosciamo che questo provvedimento era nel contratto di Governo - figuriamoci - ma era ancora prima, come avevamo indicato, nelle corde e nel cuore di Forza Italia, era nelle corde e nel cuore di coloro che volevano e che vogliono una riforma organica dello Stato. Queste sono le ragioni. Questo provvedimento non serve per vellicare i bassi istinti di qualcuno, non serve per andare in campagna elettorale a fare ben altro, ad appuntarsi una coccarda che, in realtà, appartiene ad altri. La testimonianza più vera che possiamo vedere è che quando un movimento politico entra in crisi si butta immediatamente a capofitto nel tentativo di ridurre le spese e di abbassare il numero dei parlamentari. Che cosa ha fatto Macron in Francia in questi giorni di fronte alla crisi che lo ha colpito? La prima risposta che ha dato è stata quella di ridurre il numero dei parlamentari. Ecco, questo è l'aspetto caldo di questa vicenda. Non vorrei che il provvedimento al nostro esame, in realtà, fosse la foglia di fico sulle impresentabili nudità rappresentate da questo Governo, sulle sue contraddizioni sulla TAV, sulla

TAP, sulle posizioni di politica estera sul Venezuela. Ci sono contraddizioni evidenti e qualcosa doveva pur mascherare questa situazione. Ecco le ragioni per le quali credo che il provvedimento al nostro esame sia arrivato in Aula in questo momento.

In conclusione, voglio evidenziare che mantenendo questo sistema difficilmente riusciremo, anche con la riduzione dei parlamentari, a realizzare una riforma completa. Infatti dovremmo piuttosto pensare alla differenziazione delle competenze. Mi chiedo se 200 senatori saranno sufficienti per coprire tutto il lavoro delle Commissioni. Mi domando ancora se non sia poi opportuno prevedere una differenziazione delle competenze delle Camere.

Questi sono gli aspetti, anche critici, che ci permettiamo di segnalare all'Assemblea, pur essendo favorevoli, naturalmente, ad una razionalizzazione della spesa e ad una diminuzione del numero dei parlamentari. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

**GRIMANI (PD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a parlare di un tema cruciale per il Parlamento; un tema che in queste Aule è stato affrontato molte volte negli ultimi trent'anni e che quindi non spaventa, ma affascina e che poniamo al centro della nostra riflessione politica.

A nostro avviso, però, il disegno di legge della maggioranza scaturisce da un'eccessiva semplificazione del quadro politico e del ragionamento politico-istituzionale. Ciò non sorprende, perché se andiamo a vedere alcune dichiarazioni della scorsa estate, soprattutto quelle del *leader* dei 5 Stelle Grillo e della figura di riferimento del Movimento, cioè Casaleggio, notiamo il vostro punto di vista, la vostra idea circa la democrazia rappresentativa. Nel luglio dello scorso anno Casaleggio diceva che il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile: oggi grazie alla Rete e alla tecnologia esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Beppe Grillo, relativamente al sorteggio dei parlamentari, diceva che il più grande inganno della politica è farci credere che servano i politici; sembra assurdo, ma pensateci un attimo: la selezione (quella del sorteggio) dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese, sarebbe un microcosmo della società.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,34)**

*(Segue GRIMANI).* Di fronte a questi presupposti non è per noi una sorpresa un disegno di legge così stringato, che tratta il tema istituzionale solo dal punto di vista della riduzione del numero dei parlamentari. Come ho già detto prima, questo tema non ci spaventa. Negli anni passati siamo stati interpreti di tentativi di riforma. Negli ultimi trent'anni il Parlamento è stato protagonista di vari tentativi: ce ne sono stati circa sette, tutti andati a vuoto. Non abbiamo quindi alcuna difficoltà a parlare di questi temi; d'altronde la storia della sinistra italiana è stata caratterizzata da correnti di pensiero molto forti rispetto al tema della riforma istituzionale. Io guardavo un libro, che è stato ristampato in questi anni, scritto nel 1985 dal presidente della Camera Ingrao (Presidente negli anni dal 1976 al 1979) con Norberto Bobbio proprio sulla crisi del Parlamento. In quel testo già allora (parliamo del 1985) si poneva il tema della riforma istituzionale, di un Parlamento che stava perdendo la capacità di essere centro della democrazia rappresentativa, che era in una fase di decadimento dell'etica pubblica; eppure già in quegli anni si poneva il tema della riforma istituzionale, della riduzione del numero dei parlamentari, del rafforzamento dei poteri del Parlamento sul lato del controllo, del collegamento maggiore delle istituzioni parlamentari con quelle europee e regionali.

Quindi, il tema della riforma per noi è centrale, ma non lo è trattarlo esclusivamente in relazione alla riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni. Utilizzare termini di confronto di questa natura ha una portata troppo ridotta e noi che siamo classe dirigente (e ancor più voi che oggi siete al Governo) dobbiamo porci il tema di come le istituzioni devono funzionare meglio e di come rispondono alle esigenze e alle domande dei cittadini.

Io credo che la democrazia rappresentativa non sia superata e considero un errore concepirla come un ingombro o uno strumento logoro. La rappresentanza è la struttura portante delle democrazie moderne, in cui prevale la necessità di comporre gli spazi di libertà sociale. Questo è compito dei partiti politici: lo prevede la Costituzione all'articolo 49, che non va liquidato.

Mi rivolgo soprattutto ai senatori del Movimento 5 Stelle: invece di fare emergere le vostre contraddizioni rispetto all'essere o no un partito, preferite scaricare sulle istituzioni questo dubbio e

non affrontarlo per quello che in realtà è. E allora pensate che la struttura della democrazia debba essere diretta, senza mediazioni, senza sintesi né coesioni. Se veramente, invece, volete interpretare la missione del cambiamento - che tanto decantate - dovete porvi un obiettivo più alto, ovvero pensare a una riforma istituzionale più completa, e allora trattare temi quali l'equilibrio tra il potere legislativo e quello esecutivo; il bicameralismo paritario; l'eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza, e la necessità di ripensare magari questo ramo del Parlamento come una Camera delle autonomie e delle garanzie. In questo senso avevamo avviato un percorso di riforma, bocciato dagli elettori - ci mancherebbe altro, decide il Paese reale - e voi in quella fase, dove questi temi erano posti all'attenzione del Parlamento e dei cittadini, avete preferito condurre una battaglia politica contro chi proponeva quella riforma piuttosto che guardare all'interesse generale contemplato nei contenuti della stessa. Per questo oggi il Parlamento, secondo me, deve affrontare questo passaggio con maturità.

La continua denigrazione delle istituzioni non porta da nessuna parte, ma solo alla morte della democrazia. Oggi voi che siete al Governo non potete più giocare a fare la battaglia contro l'*establishment*: siete voi *establishment*. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questa battaglia non regge più; dovete avere la responsabilità di affrontare i temi perché siete forza di Governo, e questo compito vi spetta perché ve lo hanno attribuito gli elettori.

Noi non ci sottraiamo al confronto; avrete il nostro contributo, come lo avete avuto nella Commissione affari costituzionali, ma chiediamo che la riforma delle istituzioni sia affrontata in maniera compiuta. La riduzione dei parlamentari può andare di pari passo soltanto con altri temi, se gli emendamenti che abbiamo proposto verranno considerati come centrali in un percorso di riforma. Penso al tema dell'elettorato passivo del Senato, consentendo a chi ha compiuto venticinque anni di candidarsi, alla possibilità del Senato come Camera delle autonomie, di Camera delle Regioni, magari facendo sì che i Presidenti di Regione possano partecipare alla discussione dei temi rientranti nelle competenze regionali secondo gli articoli 116 e seguenti; e potrei continuare con altri aspetti che abbiamo posto all'attenzione del Parlamento con i nostri emendamenti.

Quello che vi chiedo è di interrompere - perché faremmo un servizio alla democrazia - il cortocircuito tra funzionamento delle istituzioni e risparmio finanziario. Se avete a cuore questi temi, il problema dei costi della politica non si risolve guardando solo alla riduzione dei parlamentari. Avete fatto delle scelte - mi riferisco al MoVimento 5 Stelle - in cui non mi pare che quella del risparmio sia stata la stella polare: avete portato a Palazzo Chigi un portavoce (Casalino) che guadagna più del Presidente del Consiglio (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Nugnes*); proprio in queste ore avete cacciato dal Ministero dello sviluppo economico un professionista di primo piano (Castano) - che da undici anni segue le vertenze di crisi delle aziende italiane - per mettere al suo posto il vice capo di gabinetto Sorial, che è un trombato alle elezioni del 4 marzo (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mallegni*).

Queste cose il Paese le deve sapere e non potete continuare a nascondervi dietro a *slogan* e *spot*.

Siamo disponibili a partecipare a un percorso di riforma, ma in maniera seria. Saremo dentro questo percorso se il Parlamento affronterà il tema della riforma in maniera compiuta e organica, altrimenti non saremo disponibili a partecipare a uno *spot* poco più che elettorale, che non aggiungerà nulla al rafforzamento del ruolo centrale del Parlamento e della democrazia rappresentativa nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mallegni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, che il nostro Paese abbia bisogno di riforme istituzionali e costituzionali è sotto gli occhi di tutti. A dire il vero anche i nostri Padri costituenti lo avevano presente, tanto che alcuni di loro, nello scrivere una Costituzione meravigliosa e fondamentale, che ha retto la nostra democrazia per tutti questi decenni, dal momento dell'uscita dal buio della dittatura del Novecento, hanno ribadito fin dal principio che ci sarebbe comunque stata la necessità di rimettere mano alla Costituzione stessa. In particolare, alcuni di loro individuarono già il tragitto e i temi in cui proporre tali cambiamenti, come ad esempio la questione delle due Camere con le stesse identiche funzioni. Allora era infatti stato creato un *unicum* - che è tale anche oggi - tra i sistemi istituzionali dei Paesi occidentali.

Nel nostro Paese c'è dunque bisogno di riforme costituzionali, istituzionali, economiche e sociali. C'è



bisogno di una vera lotta nei confronti delle corporazioni, che oggettivamente sono in parte parassitarie e mirano ad un'autotutela, che confligge con l'interesse generale del Paese e quindi dei cittadini. C'è bisogno di una cultura riformista, cosciente del fatto che per mantenere alti i valori e i diritti delle persone lo Stato e tutte le organizzazioni devono incessantemente riformarsi, perché uno Stato che rimane identico a se stesso nega, paradossalmente, proprio i valori che vuole assecondare, proteggere e far emergere.

Dunque, la cultura della riforma e anche della modifica della Costituzione è nel DNA dei riformisti e democratici del nostro Paese ed è anche nel DNA dei democratici e riformisti a livello europeo. Per questo motivo, colleghi, il Partito Democratico non è stato fermo, ma ha proposto anche negli ultimi anni una riforma costituzionale molto dibattuta, che non ha avuto il voto della maggioranza degli italiani, ma che ha avuto il coraggio di prendere il "toro per le corna". Certamente, pur con tutti i suoi difetti (tutto è perfetibile in questo mondo), ha avuto il coraggio di proporre al Paese un cambiamento di sistema.

Le forze di maggioranza dell'attuale Parlamento si sono scagliate contro quella riforma e hanno vinto quella battaglia, ma rischiano di perdere la guerra nei confronti di ciò di cui parlavo prima, ovvero della necessità di una riforma strutturale del nostro Paese. Esse propongono infatti vie di fuga più facili, demagogiche e propagandiste, tra cui quella del taglio del numero dei parlamentari. Occorre fare attenzione: la riduzione del numero dei parlamentari era anche nella riforma proposta dal Partito Democratico, che crede fortemente ci debba essere una ricalibratura tra il numero dei parlamentari e i compiti ad essi assegnati. Dunque, il Partito Democratico non è contrario, ma è anzi favorevole ad una prospettiva che vada in questa direzione. Il tema di fondo, però, è quello che dicevo prima, ovvero la capacità di inserire questa operazione all'interno di una visione generale.

Il secondo tema che pone con grande enfasi la maggioranza, ovvero i colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, è quello del *referendum*. Occorre però fare attenzione, perché il taglio dei costi e quindi l'efficienza, e dunque l'efficacia, di un sistema sono questioni importanti per ogni organizzazione e anche per le democrazie parlamentari. Se però la questione è solamente quella del taglio dei costi, si rischia di prendere una sonora sberla, proprio nella direzione di negare il risultato che si pensa di raggiungere.

Se la democrazia ha dei costi, e al controllo di questi costi noi tutti dobbiamo essere attenti e ligi, è del tutto evidente che l'assenza di democrazia e dunque la demagogia (per usare categorie classiche) ha dei costi ben maggiori; è questo esattamente il rischio che corre il Parlamento. Tra l'altro, colleghi, sarebbe interessante vedere quali sono i costi scaricati sui cittadini da parte di questo Governo, con i balletti sulla richiesta di *impeachment* del presidente Mattarella per tradimento della Costituzione di pochi mesi fa, e la legge di bilancio, che scarica sulle tasse degli italiani e sul debito pubblico delle future generazioni miliardi e miliardi di euro. Questi sono costi veri per la democrazia, a cui gli italiani chiederanno risposta.

La questione del *referendum* è una questione importante; noi riteniamo che sia un istituto assolutamente da consolidare e non lo vediamo opposto alla questione della democrazia parlamentare. Esso è anzi un istituto che arricchisce, che rafforza, che affianca, che coinvolge in maniera significativa, quando viene giustamente esercitato. È evidente però che, se il *referendum* diventa la via di fuga per l'incapacità del Parlamento di decidere e di assumersi le proprie responsabilità, esso rappresenta un problema. Quando il *referendum* diventa una via di fuga perché i parlamentari non hanno la competenza e la capacità di approfondire le questioni e la capacità politica di assumersi le responsabilità e di arrivare alle sintesi, questo diventa un problema. Magari il *referendum* si indirerà su una piattaforma *online* (perché no?) e magari si tratterà di una piattaforma privata, dove si racconta che uno vale uno e invece l'uno controlla i molti, perché è questo ciò che avviene nella logica delle cose, questo è il destino già scritto in questa demagogia.

Attenzione, colleghi, perché ogni sistema velatamente autoritario inizia sempre dalla delegittimazione del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo racconta la storia del Novecento e questo racconta la storia contemporanea, basta vedere Maduro; ma evidentemente a qualcuno in quest'Aula Maduro sta simpatico, come si evince dalle dichiarazioni pubbliche anche del vice *premier* Di Maio. Attenzione

ancora una volta, colleghi, perché il cosiddetto sentire generale, come insegna la storia, trova sempre un generale che lo interpreta; la democrazia invece è la capacità di sfuggire alle semplificazioni e di dare risposte reali ed efficaci. Ora, naturalmente, noi siamo consapevoli che c'è un problema legato ai tempi, alla lentezza del Parlamento, c'è un problema, come dicevo poc'anzi, legato alla necessità di una riforma costituzionale a 360 gradi, alla velocità del mondo dell'economia, della società e della cultura, che richiede velocità di risposta. Quindi c'è bisogno, in questa prospettiva, di un ripensamento del rapporto di potere, anche all'interno del mondo istituzionale e politico, tra il potere esecutivo e il potere legislativo; su questo binario ci troverete sempre al vostro fianco, quando c'è da ragionare per il bene del Paese al di là dei facili *slogan* e delle semplificazioni.

È per questo, colleghi, che il Partito Democratico non è stato con le mani in mano. Noi, signor Presidente, siamo rimasti un po' allibiti ieri, quando il relatore di questo importante provvedimento non ha nemmeno voluto presentarlo in Aula. Vede, non è solo una questione di mancanza di rispetto, ma è una questione di sostanza, perché una maggioranza che propone un provvedimento di questo tipo lo presenta in Aula, lo presenta in Commissione e mette l'Aula e la Commissione nelle condizioni di discuterlo e di valutarlo. In Commissione sono accaduti eventi che creano un precedente pericoloso; sono stati definiti inammissibili dei nostri emendamenti che, a nostro parere, inammissibili non sono affatto.

Noi abbiamo presentato - e concludo, signor Presidente - temi di straordinaria importanza con i nostri emendamenti: abbiamo parlato di elettorato passivo e attivo da uniformare tra le due Camere, abbiamo parlato di una rimodulazione della platea che elegge il Presidente della Repubblica e, soprattutto, abbiamo parlato della necessità di superare il bicameralismo perfetto, per differenziarlo, come avviene in tutti i Paesi contemporanei. Perché ogni giorno siamo testimoni del fatto che due Camere che fanno esattamente la stessa cosa non hanno alcun senso e rallentano ogni processo decisionale, quando invece il mondo vuole velocità nella decisione sensata.

Allora, il tema delle differenti funzioni di Camera e Senato è importantissimo e il Senato deve svolgere un ruolo di salvaguardia delle garanzie e di rappresentanza delle autonomie. Non si può chiacchierare a vanvera di federalismo e di autonomia e poi disegnare ogni provvedimento sul concetto di uno Stato centralista che non risponde per nulla ai bisogni reali della nostra popolazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, le riforme costituzionali sono un momento importante nella vita del Parlamento e nella vita politica in generale. La Costituzione vigente ha già imposto limiti e procedure complesse, con pesi e contrappesi, e lo ha fatto volutamente, visto l'oggetto e l'influenza che le riforme costituzionali possono avere sul sistema di funzionamento di tutta la politica e dello Stato. Ci sono equilibri che risentono - è vero - della politica del momento, ma altri che vanno anche oltre il livello della dottrina costituzionale, che, per sua natura, è più lenta e approfondisce maggiormente i processi.

La riduzione del numero dei parlamentari, come già detto, è in discussione da anni e corrisponde a un comune sentire dell'opinione pubblica, sollecitata dalla stampa e dai *talk show* e forse è anche una moda, per cui oggi chi fosse contrario sarebbe condannato all'ostracismo. Tuttavia, i costituzionalisti che sono stati auditi dalla 1a Commissione e sono sostanzialmente d'accordo sulla riforma, pongono alcune obiezioni pertinenti.

Secondo i costituzionalisti il processo elettorale ha una fase pre-elettorale (il sistema elettorale, la selezione delle candidature e la campagna elettorale), una fase elettorale vera e propria (l'esercizio del voto e l'elezione dei rappresentanti) e poi una fase post-elettorale (il rendiconto e il consuntivo agli elettori da parte degli eletti). A seconda della prevalenza in ogni fase di questi metri di giudizio e di questi metodi possono prevalere sistemi più centrati sul partito oppure sul candidato da cui deriva, una volta eletto, la responsabilità verso gli elettori: quella di raccogliere le istanze degli elettori e del partito, esercitare senza vincolo di mandato (spero che non sia una delle prossime riforme in programma, perché l'assenza di vincolo di mandato garantisce la libertà dell'eletto) e poi rendere conto circa l'attività svolta.

Nel sistema che viene proposto e che verosimilmente sarà approvato ci saranno 200 senatori, tre ottavi dei quali eletti secondo il sistema uninominale: 60 milioni di italiani circa divisi per 75 senatori dell'uninominale corrispondono a 800.000 abitanti circa. Con collegi proporzionali enormi, che corrispondono a Regioni intere o almeno a metà Regione, è una situazione che va man mano mutando e che è difficile da sostenere, perché l'incremento ulteriore a 800.000 abitanti determina anche un aumento dei costi diretti e indiretti, al di là del *budget*, della campagna elettorale.

Cambia anche il tipo di voto, perché tocca a volte più Regioni e senz'altro più Province, per cui cambia la mentalità e il tipo di voto di scambio, non nell'accezione penalistica e forcaiola di cui si è parlato qualche volta in quest'Assemblea, ma nel senso di una promessa e di un modo di realizzare qualcosa, così come cambia il voto di opinione o di appartenenza politica.

Inoltre, cambia il rapporto tra elettori, eletti e partiti, perché 800.000 abitanti snaturano e possono anche rendere più indipendente l'eletto.

Per quanto riguarda il sistema elettorale - ma è una provocazione quella che vado dicendo - probabilmente con l'uninominale secco il riferimento sarebbe a 300.000 abitanti (60.000 milioni diviso 200 senatori), che è ancora una dimensione a misura di elettore uomo e donna, per cui l'eletto può mano a mano conoscere il suo collegio.

I costituzionalisti si chiedono però se ridurre il numero dei parlamentari senza modificare il bicameralismo perfetto darà più efficienza e più peso politico all'eletto e agli abitanti elettori contribuenti.

Il mio intervento si concluderà con una voce di speranza, nonostante tutto. Seppure in questo momento non si possa parlare di modifica del bicameralismo perfetto, perché quando si è tentato di farlo si è finiti pure male, io credo che, mentre un minor numero di senatori sul piano dell'efficienza potrà portare magari qualche difficoltà nella gestione delle Commissioni - ma forse saranno raggruppate - potrà dare però maggiore peso politico all'eletto.

Ci sono poi alcune questioni minori che vengono poste dai costituzionalisti, tra cui, innanzitutto, quella dei 58 delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica che avrebbero un peso diverso sul totale degli aventi diritto al voto.

C'è poi secondo i costituzionalisti la questione dell'elettorato attivo e passivo: secondo alcune scuole, venticinque anni per votare al Senato sono troppi, così come quaranta per essere eletti. Personalmente penso che vadano bene, perché la maturità si raggiunge anche oltre.

La riforma prevede poi un numero massimo di cinque senatori a vita, che credo sia il massimo che si può fissare, perché altrimenti sul totale di 200 potrebbero diventare un gruppo particolare, che può influire sui risultati.

In conclusione, passando dal diritto costituzionale, che per me è un po' arduo, alla realtà, qual è la figura, qual è la funzione e quali sono i poteri del parlamentare? A chi risponde?

Un parlamentare oggi risponde agli abitanti del suo collegio, agli elettori, ai contribuenti, a tutti o soltanto a quelli del suo condominio e a quelli che hanno espresso un certo tipo di voto? Risponde alle associazioni liberamente costituite e agli interessi organizzati? Credo che sia legittimo. O risponde solo, ripeto, agli elettori del suo partito?

Qui sta la differenza: una volta eletti - così come il sindaco, il Presidente della Provincia quando era eletto dal popolo, o il Presidente della Regione - si è rappresentanti di tutti. Risponde all'interesse generale? Ma come si forma l'interesse generale dell'eletto? In base alla sua vita personale, ai suoi studi, alle sue esperienze?

Il parlamentare - lo ribadisco perché resti agli atti - deve essere senza vincolo di mandato.

Come viene scelto il parlamentare candidato e poi eletto? Dalle segreterie dei partiti? Secondo un *cursus honorum* politico di cui i partiti tengono conto? Io voglio pensare di sì. Mi dicono che in Francia ciò avviene senza nessuna legge, per cui si comincia da sindaco, da presidente di un ente superiore, da presidente di una Regione, di un Dipartimento e poi si diventa deputati e senatori.

Io credo che un po' di *cursus honorum* politico ci voglia, anche perché, se i partiti tenessero conto di questi elementi, sceglierebbero nell'ambito di persone che hanno realizzato qualcosa nella vita.

Una volta eletto il parlamentare che cosa può fare? Conosce i problemi amministrativi, economici e

sociali del suo collegio e dell'Italia, se vogliamo, perché deve mediare rispetto a quella che può essere una situazione contingente o particolare?

Io penso anche che vi sia differenza tra essere eletti in una grande città ed essere eletti in realtà più piccole, fino alle realtà di montagna, dove ci sono vasti collegi con tanti chilometri di strade e di superficie, ma problemi completamente diversi e difficoltà oggettive da affrontare. Mi chiedo: l'eletto ha un minimo di esperienza di pubblica amministrazione? Sa come funziona? Ha anche un'esperienza di vita? Per questo ho detto che quarant'anni per diventare senatore mi sembrano giusti: perché nella vita si impara forse a quarant'anni. Anche senza laurea, è almeno un poco autodidatta in queste materie? Si informa? Fa vita politica di collegio il sabato e la domenica, o va in barca? Come può incidere una volta che è qui?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Perosino.

PEROSINO (FI-BP). Sto concludendo, signor Presidente.

C'è un sistema per cui il Governo è per forza in mano alla maggioranza e i decreti-legge hanno dei percorsi preferenziali per essere convertiti entro sessanta giorni. Ma i disegni di legge sovente rimangono nei cassetti e quando, dopo uno, due o tre anni, avessero la fortuna di essere approvati, passano all'altra Camera e nel mentre finisce la legislatura.

A volte mi pare di sentirmi un po' palude, ma credo, nonostante tutto, che chi ci ha eletti abbia riposto fiducia in noi più che nei nostri partiti. E la riforma costituzionale, anche secca e scarna come quella che andiamo ad approvare, credo che dovrebbe generare una tensione politica positiva per dare a noi e ai cittadini un po' di speranza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, se questa discussione avvenisse in un quadro asettico, la riduzione dei parlamentari sarebbe una questione molto semplice da affrontare. Del resto, come tante colleghe e colleghi hanno sottolineato prima di me, sostanzialmente tutti i Gruppi si sono posti questo problema.

Tuttavia, a me colpisce che siamo di fronte ad un provvedimento di modifica costituzionale e c'è grande leggerezza in questa discussione. Sì, c'è il contratto di governo, c'è una campagna elettorale da fare, e si dirà: abbiamo ridotto i parlamentari. Ma, in verità, stiamo discutendo e in discussione c'è un altro punto, ed è la crisi della democrazia rappresentativa: una crisi che sta trovando delle risposte non solo in Italia, ma anche in tanti altri Paesi dell'Occidente. Davvero possiamo fare questa discussione senza ragionare su tali elementi?

La rivoluzione tecnologica, la dinamica dell'informazione, le piattaforme, la crisi dei corpi intermedi, la velocità delle decisioni sostanzialmente spingono a che la democrazia, di fatto, diventi un peso. Io di questo vorrei discutere, non semplicemente della riduzione dei parlamentari: troppo facile. Anzi, la voglio dire così, signor Ministro, visto che andrete a mani basse su tale questione: io vado controcorrente e rivendico che la democrazia non è un costo. *(Applausi del senatore Comincini)*.

Certo, ci vuole rigore e sobrietà, ma la democrazia non è un costo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Da questo punto di vista sono stati commessi tanti errori in questi anni, su cui dovremmo avere tutti il coraggio di riflettere.

Provo ad andare avanti su questa riflessione con degli esempi. Mi piacerebbe ricevere delle risposte. Pensiamo alla parte del mondo democratico e sviluppato (non credo che siate interessati a Orbán, a Erdoğan e alle cosiddette democrazie, ma va fatta attenzione perché la cosa sta venendo avanti seriamente). Qual è l'idea alternativa alla democrazia rappresentativa?

Ho preso sul serio le dichiarazioni sia di Casaleggio, che di Grillo, perché capisco che lì si cerca di dare una risposta - dal mio punto di vista, ahimè semplicistica e non condivisibile - a un problema che c'è. Vorrei capire qual è questo impianto di democrazia rappresentativa messa in discussione e qual è la democrazia diretta a cui voi state pensando. Quale è l'idea di Stato e di istituzioni?

Facciamo qualche esempio, che stiamo vivendo in quest'Assemblea sulla nostra pelle. Abbiamo votato una legge di bilancio senza aver avuto nemmeno il tempo di leggere il maxi emendamento. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

D'ALFONSO (PD). Bravo!

ERRANI (*Misto-LeU*). È un problema serio.

Perché avviene questo? Perché - ed è ciò che temo - state costruendo un nuovo *format* della politica e - lo vorrei dire a tutti i colleghi dell'opposizione - è un problema che ci riguarda. C'è un nuovo *format* della politica. Questo Governo fa sia maggioranza, che opposizione, in quanto fa l'opposizione a se stesso.

Le Commissioni non funzionano non perché c'è un'opposizione o vi sono troppi senatori, ma perché non le fate funzionare e riducete la dialettica democratica al vostro interno - è un problema, signor Ministro - in nome del fatto che voi, comunque, rappresentate il popolo. Ma anche noi rappresentiamo il popolo, perché siamo stati eletti, come voi, dal popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*). Quando il Governo esprime i suoi orientamenti perché è il popolo, occorre guardare indietro, alla storia, perché c'è qualcosa che non funziona. Voi siete non i portavoce del popolo, ma i rappresentanti, così come lo siamo noi. Questa confusione culturale, costituzionale e della democrazia mi preoccupa fortemente.

Volete qualche altro esempio? Ma come, non siete voi che avete deciso di fare una struttura centralizzata, centralizzando le funzioni del territorio, delle amministrazioni locali e delle Regioni? Non è il vice *premier* Di Maio che parla di sabotaggio da parte delle Regioni perché queste hanno posto il problema sull'applicazione del reddito di cittadinanza? E poi, signor Ministro, nello stesso tempo sottraete al dibattito parlamentare il tema dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione, che volete portare dentro una legge e si potrà dire solo sì o no. Tutto questo dovrebbe avvenire senza il quadro istituzionale e senza alcuna attenzione ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui alla lettera *m*), comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione. Ma come, la riforma del Titolo V della Costituzione non ci è bastata? Non abbiamo visto che, senza un quadro di riferimento, il federalismo fai da te è un problema serio che mette in discussione la tenuta unitaria di questo Paese?

Ce lo farete discutere questo tema? Ministro, potremo discuterne prima che arrivi quella legge che ha quelle caratteristiche? Potremo discutere su come si gestiranno le risorse? Potremo discutere qual è il quadro per evitare che il federalismo fai da te produca un dato? Attenzione perché è già successo: vi è stata l'espropriazione del Parlamento che non è stato in grado di legiferare e la Corte costituzionale ha dovuto sostituirsi al Parlamento per definire i contenuti del federalismo.

Sono questi i problemi su cui avremmo bisogno di discutere e di ragionare per costruire. Qual è l'idea di Stato che avete? In quale modo vogliamo organizzare la funzione pubblica e l'esercizio della pubblica amministrazione? Come pensate di farlo? Questo non è chiaro. Fate *spot* e propaganda, ma è un grave errore agire così sulle scelte costituzionali e sulla qualità della democrazia. È di questo che sono preoccupato.

Nell'altro ramo del Parlamento state discutendo della proposta del *referendum* propositivo, ma non è ancora risolto il rapporto - come lo stesso presidente della Camera Fico ha posto - della legislazione del Parlamento con l'iniziativa popolare. Non è ancora risolto. È un tema delicatissimo. Voi giustamente siete preoccupati per la crisi del rapporto tra la politica e i cittadini; sono preoccupato anch'io, ma state remando nella direzione opposta. State remando nella direzione nella quale ci saranno i poteri forti. Le piattaforme e le forme organizzative del consenso prevarranno sulla rappresentanza. Almeno proviamo a discuterne. Fateci discutere; date valore a questo Parlamento e a quest'Aula.

Vengo all'ultimo punto. C'è un problema di rappresentanza. Voi con questa riforma, stante l'attuale legge elettorale, cambiate radicalmente il rapporto tra elettori ed eletti. Ne siete consapevoli? Siamo certi che in questa fase critica del rapporto tra istituzioni e cittadini il problema del rapporto tra eletti ed elettori si possa risolvere in questi termini? Io ho dei dubbi. Le minoranze nazionali come quella slovena, le minoranze linguistiche e, infine, la minoranza politica sono questioni delicatissime. Con questo provvedimento nel suo rapporto con la legge elettorale portate la soglia reale a circa il 10 per cento. È un problema per voi o vi accontentate della vostra dialettica tra maggioranza e opposizione tra di voi? Riconoscete l'opposizione? Volete che in questo Paese ci sia la voce?

Ministro, ad oggi la democrazia è fatta di pesi e contrappesi, di equilibri, di potere e contropotere, della Ragioneria che ha delle funzioni legislative che vanno tutelate. Nessuno può dire: non sei stato eletto Ragioniere generale, quindi obbedisci. No, non è questa la qualità della democrazia. (*Applausi*

*dal Gruppo PD*). Ve lo dovete porre questo problema per il futuro di questo Paese e anche per il vostro futuro. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD e del senatore Saccone. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Causin. Ne ha facoltà.

**CAUSIN** (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi del Senato, nell'affrontare il tema delle riforme costituzionali, c'è da chiedersi se stiamo compiendo il solito rito oppure se stavolta ci stiamo cimentando in un tentativo autentico: se così fosse, ad avviso di Forza Italia e mio, esso sarebbe sicuramente degno della giusta attenzione.

Abbiamo una Costituzione molto bella e non poteva essere altrimenti: la sua genesi e i suoi protagonisti hanno fatto sì che, dopo la Seconda guerra mondiale, l'Italia avesse una Carta costituzionale di altissimo livello e qualità, sicuramente superiore a quelle di tantissimi altri Paesi. È anche vero, però, che la Costituzione non è un *totem* e il Parlamento ha il diritto e il dovere di cimentarsi in un tentativo di cambiamento, soprattutto perché i tempi cambiano.

È di tutta evidenza che il Paese sta molto peggio rispetto a dieci - quindici anni fa e che sicuramente c'è una responsabilità diretta, in alcuni casi legata all'inefficacia della nostra democrazia. Sono stati commessi errori soggettivi e imputabili alle forze politiche, ma sicuramente anche errori di sistema, nel funzionamento della nostra democrazia, che in questi anni si è dimostrata troppo lenta nel leggere i problemi ed articolare risposte, ma anche incoerente nel verificare se le risposte che aveva dato alle nuove questioni sociali erano efficaci e capaci di migliorare la vita dei cittadini o meno.

Il 40 per cento dei cittadini italiani non sta bene: lo sapete, perché avete vinto le elezioni per questo; avete cavalcato tale situazione, agitando le loro paure e difficoltà. Penso ai temi della sicurezza, della disoccupazione giovanile, alle prospettive di reddito individuale o delle famiglie e alla maggiore inefficienza e inefficacia dei servizi pubblici legati ai Comuni o ai servizi sanitari.

Al riguardo il Parlamento e la funzione legislativa hanno una responsabilità e, se non si danno le risposte, vuol dire che essi non hanno funzionato. Quando si mette mano a una riforma costituzionale, quindi, lo si fa con l'intento di migliorare la situazione.

Salvador Giner, politologo brasiliano, qualche anno fa, scandalizzando l'occidente libero, scriveva che la democrazia non è la miglior forma di Governo in assoluto, ma è sicuramente quella che garantisce il miglior compromesso tra le libertà individuali e la sicurezza del cittadino. L'Europa democratica e liberale è fondata su questo modello democratico, per cui c'è il dovere di approfondire il tema in ambito parlamentare.

Chiedo a me e a voi se questa volta si tratti solamente di un esercizio o di un tentativo vero, perché il contesto, cari colleghi, è assolutamente diverso. È palese che oggi i cittadini siano al limite: non hanno perdonato e non perdoneranno un ulteriore fallimento nella capacità di articolare risposte sulle grandi questioni sociali emergenti. Penso alla sicurezza, alla disoccupazione giovanile, al degrado delle città e al governo dei flussi migratori, su cui tutte le forze politiche - compresi noi che abbiamo governato in questi vent'anni - hanno gravissime responsabilità. Nel 1992 in Italia c'erano 52.000 immigrati: oggi, nel 2019, abbiamo 6 milioni di regolari e 700.000 di irregolari. Si tratta di un fenomeno epocale, che la politica non è stata in grado di governare e sul quale vanno date sicuramente risposte.

Siamo inoltre all'indomani della bocciatura sonora di un *referendum* costituzionale, che ha dimostrato che i cittadini non hanno l'anello al naso (*Applausi dal Gruppo FI-BP*): non si può sventolare la riduzione dei parlamentari come una salsiccia davanti al gatto; i cittadini vogliono che le riforme siano funzionali e che la politica e la democrazia diano risposte alle questioni sociali emergenti.

La riduzione dei parlamentari, quindi, va bene, ma il problema che le leggi non si fanno e non funzionano, colleghi, come sappiamo, è dovuto a regolamenti parlamentari arcaici. Quando vado a scuola a spiegare ai ragazzi del quinto anno delle superiori come funzionano il Parlamento e il processo legislativo, mi vergogno. Allora mi chiedo, e vi chiedo, se il problema è il numero dei parlamentari o il fatto che stiamo legiferando con un sistema bicamerale perfetto, arcaico, grazie al quale, ad esempio, alla Camera si può presentare un emendamento in Commissione che viene bocciato e poi si può discutere; si presenta un ordine del giorno che viene bocciato e poi si può discutere. Ci sono le ventiquattro ore della fiducia. In sostanza, passano mesi per dare una risposta alla gente.

Inoltre, questo tentativo di riforma cade in una stagione nella quale tutti hanno fatto di tutto per

delegittimare l'organismo parlamentare: penso ai giornalisti, ai quotidiani, ai grandi gruppi editoriali, penso al MoVimento 5 Stelle che è entrato denunciando il malfunzionamento della politica, salvo poi omologarsi ad esso e fare proprie tutte le peggiori prassi tipiche del malfunzionamento della democrazia. Non sto parlando di cose legali o illegali, sto parlando, per esempio, del continuo ricorso alla questione di fiducia o del fatto che si parla delle missioni internazionali sui giornali e non si viene in Commissione a riferire. Sto parlando, per esempio, del fatto che viene presentato il disegno di legge di stabilità - che è la legge più importante perché stanziava le risorse per finanziare le azioni previste dal Parlamento - e nessuno l'ha visto, non le avete viste neanche voi della maggioranza le norme che avete approvato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Questo è il punto. Questo è il malfunzionamento della democrazia.

Forza Italia è senza dubbio, senza se e senza ma, a favore delle riforme. Noi siamo per le riforme, siamo da sempre per il superamento del bicameralismo perfetto - che è una forma arcaica di Governo - siamo favorevoli alla possibilità che la democrazia diventi più veloce e più efficace perché in un Occidente colpito dalla crisi economica e dalla crisi demografica, il tempo non è più un dono che ci è concesso, non è più una variabile indipendente. Decidere una cosa oggi o deciderla fra sei mesi non è la stessa cosa, quindi la democrazia deve diventare più veloce. Siamo anche favorevoli alla centralità del Parlamento, questa cosa arcaica e vetusta che si chiama centralità del Parlamento, perché ricordo a me stesso e a voi, cari colleghi, che fino a prova contraria siamo e rimaniamo una democrazia parlamentare, fino a che non cambierete le regole. Quindi la politica estera, la politica economica e le decisioni più importanti che riguardano la vita di questo Paese devono passare per il Parlamento, anche se capisco che questo non vi piaccia, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega.

Quando si mette mano ad una riforma costituzionale e alle istituzioni parlamentari, io penso - e spero veramente che siamo tutti d'accordo - che abbiamo l'obbligo morale e il dovere civile di farlo in modo condiviso. Non possiamo farlo a schiaffoni, altrimenti accade quello che è successo al povero amico Renzi che facendola a strappi, questa riforma, poi i cittadini... *(Il microfono si disattiva per un malfunzionamento)*.

PRESIDENTE. Il suo microfono non funziona bene, senatore Causin. Può concludere il suo intervento, perché il tempo a sua disposizione non è finito.

CAUSIN *(FI-BP)*. La ringrazio, Presidente.

Mi avvio comunque a concludere, così regaliamo un po' di questo tempo a quest'Assemblea che alle mie spalle dimostra di essere un po' rumorosa e probabilmente anche distratta su temi che la riguarderanno fra qualche mese o fra qualche anno. Come diceva bene un collega del PD, il rischio è che questo tentativo di riforma sia veramente l'ennesimo strumento di distrazione di massa mentre voi avete due questioni che fra qualche mese vi staranno sulla cervicale, due questioni alle quali non vi potrete sottrarre: in primo luogo il prodotto interno lordo di questo Paese è negativo. Non dico che sia colpa vostra, non voglio speculare su questo, però bisogna partire dal principio di realtà: il nostro è un Paese in calo demografico, con un prodotto interno lordo negativo, che manda in pensione un milione di lavoratori attivi con quota 100 e ne lascia a casa un altro milione con il reddito di cittadinanza. Non sono bravo in matematica, ma dovete spiegarmi come potrete affrontare le questioni economiche nei prossimi mesi. Dovete dire una parola di verità su questo. Non torna questa cosa. Non torna togliere lavoratori attivi dal ciclo lavorativo e pensare che il prodotto interno lordo cresca, magari bloccando tutte le opere pubbliche perché avete preso degli impegni in campagna elettorale, per cui si bloccano i cantieri e non si dà neanche la possibilità alle imprese private di sviluppare delle attività.

Cari amici della Lega, c'è lo *show down* sulla questione del decreto-legge sicurezza. Sono passati quattro mesi, ci sono già dei decreti attuativi, ma non è cambiato nulla. Fatevi un giro per Roma stasera: ci sono migliaia di roghi tossici intorno a Roma, le occupazioni abusive ci sono ancora, l'economia illegale da parte degli immigrati c'è ancora; gli spacciatori vengono ancora arrestati con quantitativi sotto soglia che impegnano le Forze dell'ordine e poi vengono liberati a piede libero dopo ventiquattr'ore, magari facendo perdere tempo al carabiniere che deve fare da piantone. Non è cambiato nulla sulla sicurezza e tra qualche mese la gente se ne accorgerà e dovete dare spiegazioni.

Se volete fare un tentativo serio di riforma Forza Italia c'è. Però, cari colleghi, ricordatevi che non

saremo complici dell'ennesima pagliacciata e vi richiameremo alle vostre responsabilità. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Senatore Causin, comunque le avevo fatto recuperare il minuto perso per il disagio. È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

**PITTELLA (PD)**. Signor Presidente, come hanno detto molti colleghi del Gruppo PD, a cominciare dalla vice presidente Malpezzi, anch'io ritengo giusto ridurre il numero dei parlamentari, un numero troppo elevato che non favorisce l'efficienza né la rappresentatività delle istituzioni, però non siamo ipocriti e lei, senatore Calderoli, certamente non lo è. Il problema dello stato di salute della nostra democrazia non si risolve semplicemente riducendo il numero dei parlamentari. (*Applausi dal Gruppo PD*). Altrimenti, prendiamo in giro noi stessi oltre che prendere in giro i cittadini. Occorre fermamente rilanciare la centralità del Parlamento e in questa sede vorrei fare un ragionamento su qualche punto, sperando che sia uno spunto di riflessione comune.

In primo luogo, come diceva prima il senatore Errani, tutti abbiamo assistito a come in queste ultime settimane il Senato sia rimasto in ostaggio del Governo sia in occasione della preparazione della legge di bilancio che sul decreto-legge semplificazioni: 315 senatori hanno passato settimane, prima di Natale e a gennaio, ad aspettare di poter votare e discutere in Aula, con convocazioni che venivano spostate di ora in ora. Dico cose che tutti noi abbiamo vissuto. Non desidero fare l'enfasi del Parlamento europeo, però c'è un dato: nel Parlamento europeo si sa un anno prima quando ci sarà la seduta della Commissione x l'anno successivo, quando ci saranno le sedute di Assemblea, non avviene questo film con tempi sempre ritardati che c'è qui in Senato.

In secondo luogo, il ricorso alla fiducia (anche questo è un *refrain* che si ripete sempre) non è sicuramente una responsabilità soltanto di questo Governo, ma anche di tutti gli Esecutivi della Repubblica probabilmente, ma ciò non significa che debba esserlo anche di questo Governo, che è sostenuto da parlamentari che hanno fatto una campagna molto forte contro il voto di fiducia ricorrente.

In terzo luogo, per dare funzionalità alle istituzioni occorre superare il bicameralismo perfetto. (*Applausi della senatrice Malpezzi*). Il mondo cambia, colleghe e colleghi, e lo fa velocemente, non è possibile fare il ping pong, la navetta tra le due istituzioni che fanno la stessa identica cosa. Siamo d'accordo su questo almeno? Se lo siamo, facciamolo insieme. Questa sarebbe una grande e vera riforma, attesa lungamente dai nostri cittadini. (*Applausi dal Gruppo PD*). Facciamolo insieme alla ricostruzione di un rapporto con le Regioni, improntato al principio della solidarietà: qualsiasi federalismo privo del principio della solidarietà non fa tenere insieme il nostro Paese. Sappiamolo, prima di imboccare una strada pericolosa verso un federalismo asolidale.

E ancora, per elevare la qualità della nostra democrazia, le risorse che si risparmiano con la riduzione dei parlamentari si destinino ad assumere più personale tecnico al Senato. Ogni Gruppo politico ha solo una manciata di esperti giuridici; i nostri sono bravissimi - e voglio ringraziarli ufficialmente in quest'Aula - ma devono studiare tutto: un'incredibile quantità di materiale legislativo e anche noi senatori abbiamo una grande difficoltà ad assumere *staff* qualificato. Perché, allora, non dotare i nostri assistenti di risorse finanziarie direttamente, non passando, cioè, attraverso i senatori, ma direttamente sul loro conto corrente, come fa il Parlamento europeo che mette a disposizione di ciascun parlamentare due, tre, quattro assistenti, in modo che quel parlamentare possa svolgere in maniera adeguata il compito cui è chiamato? (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). Non si tratta di aumentare lo stipendio del parlamentare - nessun euro deve transitare dalla tasca del parlamentare - ma di soldi che devono andare direttamente ai nostri assistenti. Se vogliamo fare bene il nostro lavoro, prendiamo lo statuto dell'assistente europeo: il Parlamento europeo si è dotato di uno statuto per gli assistenti parlamentari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sarebbe giusto, poi, ridurre l'età del diritto di voto attivo e passivo al Senato: limitare il diritto di voto attivo per il Senato a venticinque anni e quello passivo a quaranta ha l'effetto di limitare il diritto democratico di 4,5 milioni di persone: giovani membri di una generazione già numericamente esigua, che invece avrebbe diritto a una maggiore voce, anche perché qui dentro dovremmo legiferare per il presente, ma soprattutto per il futuro delle nuove generazioni.



Vorrei infine fare un ultimo breve ragionamento sul ruolo dei parlamentari, di noi stessi. Chi siamo noi? Siamo semplicemente individui senza un pensiero libero né una cultura critica, a prescindere dal partito di appartenenza, un numero con un vincolo di mandato obbligatorio? Se è così, ha ragione chi dice di sopprimere il Parlamento, perché se il Parlamento è composto da numeri con vincoli obbligatori di mandato è meglio abolirlo e trasformare la democrazia rappresentativa in una democrazia plebiscitaria. Io sono totalmente contrario a questa ipotesi; penso che il ruolo che i Padri costituenti hanno pensato per il Parlamento non sia questo: i Padri costituenti hanno pensato a una istituzione dove c'è una chiara divisione di poteri e le competenze del Governo sono distinte da quelle del Parlamento ed è il Parlamento che controlla il Governo, non il contrario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, esimi colleghi, intervengo soprattutto per segnalare all'intelligenza del relatore e dei proponenti di questa riforma costituzionale quello che non posso che ritenere un errore materiale nella elaborazione del testo. Mi riferisco all'aver incluso la circoscrizione estero nella riduzione proporzionale del numero dei parlamentari.

Come molti di voi sanno, la circoscrizione estero è una conquista istituzionale degli italiani all'estero e degli italiani tutti, che ha portato in questo ramo del Parlamento sei senatori e nella Camera bassa, a Montecitorio, 12 deputati: un numero estremamente ridotto rispetto al totale degli italiani residenti all'estero, quindi con un rapporto già molto discriminatorio nei nostri confronti. Do qualche numero: a fronte di 60 milioni di abitanti italiani, abbiamo attualmente 945 parlamentari, di cui solo 18 della circoscrizione estero. Con l'effetto di questa nuova riforma, avremmo 600 parlamentari, ma solo 12 parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero, di cui 8 alla Camera dei deputati e 4 al Senato. Con un rapporto normale di conversione, tali parlamentari sarebbero invece 52, di cui 35 alla Camera dei deputati e 17 al Senato.

Faccio notare che quattro senatori in rappresentanza di 5,5 milioni di italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rappresentano un'aberrazione, che viene ulteriormente esasperata dal fatto che la circoscrizione estero si divide in 4 ripartizioni. Per la ripartizione Europa, in cui sono iscritti 3,3 milioni di italiani registrati all'AIRE, ci sarebbe un solo rappresentante in Senato. Vi segnalo che, nella dottrina internazionale, non c'è nessun criterio, nessuna formula che sia degna di questo nome che permetta un rapporto di questo genere. Avere un solo rappresentante parlamentare nel Senato della Repubblica, in un sistema bicamerale, in rappresentanza di 3,3 milioni di italiani in Europa o un senatore ogni 1,4 milioni di cittadini, considerando il totale dei quattro senatori che andrebbero a rappresentare i 5,5 milioni di italiani iscritti all'AIRE, costituisce un'aberrazione democratica.

Credo che la Corte costituzionale non potrebbe assolutamente convalidare la natura democratica di un provvedimento di questo genere. C'è una violazione sostanziale del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, ma segnalo alla vostra attenzione anche una violazione sostanziale dell'articolo 1 della Costituzione, che stabilisce che «L'Italia è una Repubblica democratica». Come fa una Repubblica a definirsi democratica, se porta in Parlamento un rappresentante dei propri cittadini ogni 3,3 milioni di persone? Vi segnalo che la Costituzione italiana non discrimina i cittadini a seconda di dove sono residenti: i cittadini italiani all'estero sono cittadini italiani al 100 per cento. Faccio appello anche all'uso esasperato del termine "cittadini" che fa una componente importante di questa maggioranza: noi siamo cittadini e voi, che avete come priorità la difesa dei diritti costituzionali, civili e politici dei cittadini, state abolendo, di fatto, quelli dei cittadini residenti all'estero. *(Applausi della senatrice Alderisi)*. L'Italia non è fatta di 60 milioni di persone, è fatta di 60 milioni di persone che abitano in Italia e di 5,5 milioni di persone, ufficialmente registrate, che abitano all'estero. Sono anch'essi cittadini.

Vi segnalo altresì che il dato di 5,5 milioni di italiani residenti all'estero, registrato dall'AIRE, è esploso negli ultimi anni. Nel 2006 erano circa 3 milioni e adesso siamo arrivati a 5,5 milioni. Nel 2017, secondo i dati ufficiali dell'AIRE, sono emigrati 250.000 cittadini italiani. Qui si fa un gran parlare di migrazioni, ma si parla sempre e solo di coloro che vengono in Italia. Vi segnalo che i

cittadini italiani che vanno fuori dall'Italia sono molti di più, sono stati tanti nella storia e sono tantissimi nel presente. Il fenomeno migratorio è esplosivo ed è una problematica dei nostri giorni e dei nostri territori. Non c'è un territorio italiano in cui questa fuga non sia presente: emigrano dal Nord, dal Centro e dal Sud, emigrano giovani, uomini, donne, anziani, cinquantenni; insomma, scappano tutti. Non è questo il momento per analizzare perché scappano, visto che le motivazioni sono tante e gravi, ma è il momento di analizzare il fatto che, nel momento in cui questo fenomeno è riesplorato, questa maggioranza taglia i diritti politici e la rappresentanza istituzionale degli italiani all'estero. Ci sono voluti decenni di lotte, che sono culminati nel Parlamento italiano con una vittoria, l'istituzione della circoscrizione estero, che adesso voi mettete a repentaglio. La mettete a repentaglio anche con una non azione in questo ramo del Parlamento, che noi continuiamo a denunciare ripetutamente, ma rispetto alla quale niente sembra poter succedere: mi riferisco alla mancata ricostituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero. (*Applausi della senatrice Alderisi*). Un Comitato che da cinque legislature consecutive ha la priorità di studio, di analisi e di proposta delle questioni degli italiani all'estero e che questa maggioranza politica, in questa legislatura, ha la responsabilità di non aver ancora ricostituito. Addirittura, siamo arrivati al punto in cui la Commissione esteri pensa di gestire la tematica degli italiani all'estero, cioè del 10 per cento della popolazione italiana, con un'indagine, come si fanno le indagini sui fatti del Forteto (con tutto il rispetto) e come si fanno altre indagini molto specifiche. Si vuole racchiudere la tematica del 10 per cento della popolazione in un'indagine della Commissione esteri, non ricostituendo il Comitato per le questioni degli italiani all'estero. È uno scandalo, è una cosa grave; ed è particolarmente grave che non si faccia una politica differente, anche istituzionalmente, rispetto a cose differenti.

Ripeto che 3.300.000 italiani residenti in Europa e 5.500.000 italiani residenti all'estero sono un dato estremamente sottostimato. A Londra siamo iscritti al consolato generale in 380.000, ma gli inglesi ci hanno detto che siamo più di 600.000; la stessa cosa accade in Germania, dove ci sono circa 850.000 italiani residenti, ma ai tedeschi risultano essere un milione e mezzo, sulla base di partite IVA e di contratti, cioè di dati inoppugnabili (qui c'è tutta la tematica del perché non ci si iscrive all'AIRE). I dati sono estremamente sottostimati, quindi parliamo sicuramente di più del 10 per cento della popolazione italiana. Si tratta di cittadini italiani che non possono essere discriminati ulteriormente con questa riforma, rispetto a quello che è già in essere.

Ripeto che la stessa costituzionalità di questo progetto di riforma è secondo me assolutamente dubbia, perché, con la riduzione della rappresentanza della circoscrizione estero, si viola il principio di uguaglianza e il principio di democraticità dell'intervento. Faccio riferimento al principio di proporzionalità, congruità e adeguatezza tra mezzo e fine: non ci può essere una congruità tra la rappresentanza politica degli interessi di una comunità di 3.800.000 persone con un solo rappresentante in Parlamento. Non è democratico. Mi appello all'intelligenza del relatore e di coloro che portano avanti questa riforma costituzionale, che nei principi generali noi condividiamo e abbiamo anche in parte già votato, in passato (la riduzione del numero dei parlamentari): la circoscrizione estero, che è esplosa e che ha bisogno urgente di attenzione, non può essere intaccata in questo modo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore di Acri, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale**

**nn. 214 , 515 e 805 (ore 11,46)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

**CIRINNA' (PD).** Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che siamo chiamati a discutere interviene in un ambito che solo apparentemente attiene a un aspetto di dettaglio del nostro sistema costituzionale. La riduzione del numero dei deputati e dei senatori, infatti, investe direttamente la qualità della nostra democrazia parlamentare sotto il profilo della rappresentatività delle Camere e della loro piena funzionalità.

Nella Costituzione - lo ricordava Mortati fin dalla relazione introduttiva nella seconda

Sottocommissione dell'Assemblea costituente - tutto si tiene: la forma di Stato con la forma di Governo, la tutela dei diritti con la garanzia dell'adempimento dei doveri, la libertà con l'uguaglianza e la giustizia. Ve lo voglio ripetere: la libertà con l'uguaglianza e la giustizia.

Ogni dettaglio tecnico è parte di un più ampio disegno, che inquadra la nostra convivenza e l'organizzazione della nostra democrazia entro valori e principi ben precisi, che sono la pari dignità sociale, la tutela delle minoranze, la garanzia di fronte agli eccessi della maggioranza. Lo voglio ripetere: la garanzia di fronte agli accessi della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tutti valori che ogni giorno voi mettete a rischio con dichiarazioni e atteggiamenti dei vostri vari Ministri, atteggiamenti di spocchia e di irrisione, addirittura con un saltimbanco che ha fondato un partito e che suggerisce di scegliere i parlamentari a sorte. *(Commenti del senatore Pellegrini Marco)*. Voi sarete scelti a sorte, certamente non noi! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dunque, anche un intervento apparentemente marginale, se non adeguatamente inserito in una più ampia consapevolezza dei principi e dei valori costituzionali, rischia di incidere pesantemente sulla tenuta della nostra Carta fondamentale. Vi ho già ricordato più volte una canzone che amo molto e che dice «la verità mi fa male»: la verità vi fa male, fa sempre male, e sta sempre a me ricordarvi la verità. Tutto questo ci è stato ricordato più volte nel corso della legislatura passata. Ricordo bene, io che sono stata per cinque anni in quest'Aula, le grida dei colleghi e delle colleghe che oggi siedono nei banchi del Governo e della maggioranza, pronti a denunciare i rischi di rottura democratica, addirittura di scivolamento verso la dittatura, in relazione alla nostra proposta di riforma della II Parte della Costituzione. Una riforma ambiziosa, certo, con i suoi limiti, certo, ma senza dubbio tecnicamente valida e soprattutto pienamente inserita in un disegno di più ampio respiro, finalizzato a garantire democrazia, rappresentatività ed efficienza del sistema costituzionale.

Se il Parlamento fosse efficiente, nessuno, neanche voi che ci avete costruito sopra la nostra fortuna politica, potrebbe parlare di casta; se il Parlamento fosse efficiente e potesse lavorare nella pienezza del suo mandato, nessuno potrebbe farlo. Eppure, allora gridavate alla involuzione democratica, ci descrivevate come i picconatori della Costituzione e delle garanzie: bei tempi, mi verrebbe da dire, se penso a come oggi avete tradito quell'interesse e quella preoccupazione. Lo dimostrate ogni giorno, mettendovi sotto le scarpe la tutela dei diritti fondamentali dei più deboli, la garanzia delle minoranze e il rispetto delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Le avete umiliate, arrivando addirittura ad esibire divise militari all'interno delle Camere e c'è su questo - lo ricordo alla Presidenza - un'interrogazione al presidente Conte, che ancora aspetta risposta. Tutto questo, purtroppo, non mi stupisce. Non era l'amore per la Costituzione a muovervi, ma solo il vostro misero tornaconto elettorale ed è il motivo per cui, di corsa, incardinate questo testo pessimo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ricorderete, colleghi e colleghe, che nella Costituzione nulla è stato scritto per caso, nemmeno i numeri: la fissazione del numero dei deputati in 630 e dei senatori in 315 è stata il frutto di un lavoro attento e meditato nell'Assemblea Costituente, che si conclude con l'approvazione della legge costituzionale nel 1963. La seconda Sottocommissione e l'Assemblea, poi, si interrogarono a lungo sui criteri più adeguati per individuare il numero congruo di deputati e senatori, tracciando un percorso che, ancora oggi, deve ispirarci.

Le madri e i padri costituenti non furono guidati da preoccupazioni di carattere finanziario, né dall'esigenza di inseguire il consenso, benché anche all'epoca non mancassero nel Paese e nei palazzi del potere correnti forti di antipolitica e di antiparlamentarismo. L'unica preoccupazione che guidò i nostri costituenti fu quella di assicurare al Paese un Parlamento in grado di funzionare con efficacia, garantendo la massima rappresentatività e la massima efficienza.

Quelli scelti non furono numeri casuali, ma fondati sulle risultanze dell'ultimo censimento all'epoca disponibile, quello del 1936. Non sono numeri buttati lì a caso, ma elementi strutturali di una cultura politica democratica, segno della profonda cura che chi ci ha preceduto ha voluto mettere nella costruzione dell'architettura istituzionale della Repubblica. La ricerca di una proporzionalità adeguata alla popolazione è infatti strumento che assicura la rappresentatività delle Camere, la loro effettiva responsabilità - responsabilità che è in capo a tutti noi, elette ed eletti - e la prossimità alle elettrici e

agli elettori: in tempi di crisi di legittimazione della politica e delle istituzioni rappresentative, non dovremmo dimenticare questi fondamentali insegnamenti.

Cosa accade, invece, con la riforma che la maggioranza oggi ci propone? I deputati verrebbero ridotti a 400 e i senatori a 200: una riduzione di gran lunga maggiore rispetto a tutte quelle prospettate dalle varie proposte di revisione che si sono susseguite negli anni e che si attestavano attorno ai 500 deputati e ai 250 senatori. Anche la nostra proposta di riforma, nella scorsa legislatura, diminuiva il numero dei senatori a 95, ma lo faceva nel quadro di un progetto di riforma complessiva del bicameralismo e soprattutto, proprio in ragione della riduzione del numero dei senatori, non toccava il numero dei deputati, che rimaneva fisso a 630. Con la riduzione a 400 deputati e 200 senatori il rapporto di proporzionalità viene elevato a dismisura: stando ai dati di Eurostat, finiremo per avere un deputato ogni 151.000 abitanti e un senatore ogni 302.000 abitanti.

Sono pronta ad ascoltare quando ci direte che tutto questo non importa, nel tempo della Rete e, d'altra parte, siete gli stessi che, non più tardi di qualche settimana fa, hanno dichiarato l'obiettivo di superare il Parlamento stesso nel giro di pochi anni. È per questo e è a tal fine che con preoccupazione va letto il vostro accanimento sul *referendum* propositivo di iniziativa popolare, il vero modo per scardinare la democrazia rappresentativa. Ecco, tutto si tiene, come ben sapevano le Madri e i Padri costituenti.

Il vostro disegno di smantellamento della democrazia parlamentare in questo Paese si lega al vostro desiderio inconfessato di abrogare il divieto di mandato imperativo, alla vostra indecente pratica parlamentare. (*Applausi dal Gruppo PD*). Basta ricordare, come ha fatto in precedenza il collega Errani, quello che avete combinato sulla legge di bilancio e di recente sul decreto semplificazioni.

Volete un Parlamento di marionette, di pupazzi telecomandati. Questo non possiamo ignorarlo, nel momento in cui riflettiamo su una proposta di revisione costituzionale che, in superficie, può anche sembrare ragionevole, ma così non è. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore P allegrini Marco*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatrice Cirinnà.

Colleghi, non è obbligatorio rimanere in Aula, ma è molto consigliabile, invece, ascoltare gli interventi dei colleghi, perché il brusio in alcuni momenti copre e disturba molto chi interviene e chi ascolta.

**BELLANOVA (PD).** È intolleranza!

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

**SACCONI (FI-BP).** Signor Presidente, devo dire la verità: ho estrema difficoltà nell'intervenire stamane sul disegno di legge in discussione. Ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito, che è stato molto interessante, però devo dire la verità: non gliene frega niente a nessuno, forse neanche a noi stessi. Ringrazio il Sottosegretario per la gentilezza e il garbo con cui ci ascolta, ma francamente è un tema del tutto fuori luogo.

Sembrano passati secoli da quando i colleghi 5 Stelle facevano le dirette Facebook qui dentro per denigrare e vituperare quest'Aula: oggi, non gliene frega niente neanche a loro di quello di cui stiamo parlando. Sono poco presenti, molti saranno al bar, alla *buvette* a prendersi un caffè, perché sanno che questo è un argomento che non ha alcun senso istituzionale. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Colleghi!

**SACCONI (FI-BP).** Colui che parla dimostra di esserci, ma la presenza non vuol dire interessamento al dibattito. Lei stessa, Presidente, ci ha poc'anzi sollecitati: uscite, se non siete interessati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Qui non gliene frega niente a nessuno della riduzione del numero dei parlamentari. Mi perdonerà chi ci ascolta, soprattutto gli studenti e il pubblico, ma questa è l'ennesima... anzi, non lo dico a questo punto, volgendo lo sguardo al pubblico, di cui ho ancora più rispetto: questa è l'ennesima manovretta elettorale in funzione del consenso. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Non so come chiamare il signore che era presente prima: portavoce, capo dei portavoce, Ministro per le relazioni? Non lo so, perché stiamo lavorando per annullare il Parlamento, e poi c'è un Ministro che viene qui ogni tanto e ci degna della sua presenza: il Ministro Fraccaro. Tutte le interviste relative a questo grande provvedimento della riduzione dei parlamentari, che il popolo italiano attende con ansia, cominciano con: «Ridurremo di 80 milioni di euro». Prima, quando si stava all'opposizione, erano 300

milioni di euro; poi sono diventati 100 milioni, durante la campagna elettorale; adesso, abbiamo scoperto che la riduzione dei parlamentari si riduce a un risparmio di 60 milioni di euro. Quando tutti gli *incipit* delle interviste di un Ministro della Repubblica cominciano con questa roba, vuol dire che il Parlamento non ha più senso.

I Padri costituenti hanno dato la vita per quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ripeto: hanno dato la loro vita, le loro speranze, le loro battaglie. Si immagini se come primo problema si fossero posti non che cosa dovesse fare il Parlamento, non che idea avessero della partecipazione democratica, ma quanto costasse la democrazia. Si immagini se quei giovani avessero avuto questo in mente.

Questa è la classe politica che abbiamo, cari concittadini: il primo problema è come si tagliano i costi, perché non gliene frega niente di che cosa deve fare il Parlamento. Se avessero avuto uno straccio di idea di cosa debba fare un senatore, di come debba al meglio rappresentare il suo popolo sovrano, avrebbero dovuto partire da un progetto organico di quello che deve essere lo svolgimento della democrazia in questo Paese. E invece loro partono, come al solito, dalle scorciatoie.

Attenzione, oggi siete al Governo. Questa roba qui non funziona più. Sul discorso delle fiducie, ricordo la collega Taverna - che non so dove sia - quando faceva la diretta, scandendo: «La fiducia!». Quella roba oggi, se la dovesse rifare - non so se abbia la stessa dignità di quando era all'opposizione - e dovesse ripeterla, la seguirebbero lei e sua madre, forse. Perché sul popolo italiano questa roba oggi non intacca più: i cittadini italiani vorrebbero risposte concrete sulla loro vita quotidiana.

Noi oggi affrontiamo questo tema, questo dibattito. C'è un maestro, che è il vice presidente Calderoli, che conosco da tanti anni per le sue battaglie politiche. È stato Ministro della semplificazione e ricordo ancora quando diede fuoco a centinaia e centinaia di leggi, se non sbaglio, nel cortile di Palazzo Chigi; forse lì c'era un senso, c'era un progetto organico: c'era la *devolution*, uno Stato federale che doveva gestire i rapporti in un modo diverso. Qui non c'è niente, non c'è nulla. Andiamo dall'opinione pubblica, facciamo vedere che siamo bravi, tagliamo un po' di costi. Ma guardate che possiamo anche ridurci a dieci parlamentari, cinque al Senato e cinque alla Camera e chiudiamo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il primo partito in Italia non sarà più tale, questa è una scommessa che faccio: alle prossime elezioni europee, sono sicuro che quel partito non sarà più il primo. Ma già lunedì credo che avremo qualche colpo di scena, perché questa roba non intacca.

Lo dico con molta franchezza: andiamo avanti, riduciamoci, se il primo partito in Italia è gestito da una società. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Non prendiamoci in giro: è gestito da una società. Loro non hanno alcun potere di iniziativa parlamentare; ci sono quattro o cinque persone che decidono tra loro, poi danno la direttiva e pagano la Casaleggio Associati e ogni anno il fatturato della Casaleggio Associati cresce. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Dieci anni fa la Casaleggio Associati non esisteva, come molti, mentre oggi è una grande azienda che fa *lobby* e grandi *convention* e come fa a fare questo? Per i suoi meriti o perché ha in mano un Gruppo parlamentare che rappresenta il 30 per cento del Parlamento? Ovviamente perché ha un Gruppo parlamentare che rappresenta il 30 per cento.

Cari amici del pubblico, vi consiglio di comprare dei titoli nobiliari, perché stiamo tornando al Parlamento votato per censo. Se hai i soldi, vieni eletto. Se non hai soldi, c'è chi ti comanda e tu, popolo sovrano, pensi e ti illudi di contare di più, mentre conterai sempre meno.

Quando la democrazia si riduce a un dibattito legato a quanto costa o non costa, è finita e non ha più senso che esista. L'ha detto prima benissimo il collega Errani. Se non ci sono un progetto di visione e partecipazione e un'idea di Repubblica democratica, non ha senso neanche il Parlamento e qui manca questo.

Signor Presidente, le posso dire che, clamorosamente, saranno loro i primi a rendersene conto, perché questa visione manichea della partecipazione democratica alla fine si ritorcerà contro di loro. Li andranno a prendere sotto casa, glielo garantisco. Siamo di fronte a baggianate, che possono avere la vestale di un'essenza estetica, ma nella sostanza non c'è nulla.

Riduciamoci allora, facciamo bene a ridurci, ma - ripeto - io non voglio essere governato e preferisco tornare a lavorare in azienda, con il mio stipendio e la mia professionalità maturata in tanti anni sul campo. Ho però paura per miei figli, perché quando si innesca una cultura in cui la rappresentatività è

mediata non più da un corpo intermedio, che è la politica, ma da un'azienda, i miei figli si troveranno a vivere peggio di come li stiamo crescendo noi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,04)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, devo confessare un certo spaesamento di fronte a questa discussione.

Vengo dalla scorsa legislatura, nel corso della quale abbiamo proposto una riforma complessiva e articolata della Costituzione, che è stata approvata dal Parlamento e poi bocciata, al *referendum*, dal popolo. Abbiamo vissuto quella riforma come un tentativo serio di modernizzare la nostra democrazia, ma con la precisa volontà di inverare i valori contenuti nella nostra Costituzione, rendendoli veri e il più possibile attuali e attuati nel concreto della vita dei cittadini.

Venendo da quell'esperienza e trovandomi ora davanti a uno scenario completamente diverso - mi viene da dire stravolto - cerco di capire, in questo spaesamento, quali siano gli elementi e i contributi che posso e possiamo portare a questa discussione. Vedete, mentre esaminiamo alcune modifiche che sembrano slegate - alla Camera dei deputati si sta discutendo del *referendum* propositivo, mentre qui è in esame il provvedimento volto a ridurre il numero dei parlamentari - succedono altre cose che vanno a modificare i rapporti fondamentali all'interno del nostro Stato. Solamente pochi giorni fa, nel corso dell'esame del cosiddetto decreto semplificazioni, abbiamo approvato un emendamento che, in tema di energia, ha reso le Regioni del Nord esattamente come le Regioni a Statuto speciale. La gestione, infatti, delle centrali idroelettriche che fino a ieri avevano solo le Regioni a Statuto speciale è stata estesa anche alle altre Regioni. Abbiamo modificato la Costituzione? Abbiamo discusso di regionalismo differenziato? Abbiamo fatto un approfondimento sulla forma dello Stato? Abbiamo detto niente di tutto questo? No: abbiamo fatto un emendamento e le centrali del Veneto oggi sono gestite esattamente come quelle di Bolzano. Tutto ciò avviene con buona pace dei leghisti del Sud, che vedono a furor di popolo passare risorse gestite centralmente direttamente alle Regioni del Nord. La Lega sta facendo proseliti.

Vedo una spinta naturale e, forse, anche giusta e giustificata. Prima veniva citato l'allora ministro Calderoli, e anche io lo volevo fare quando prima si è avvicinato. La spinta a semplificare e a ribellarsi alla complessità del mondo di oggi è naturale. All'epoca non c'erano i *social* e, quindi, bisognava dare fuoco a metri cubi di carta e dire che toglievamo di mezzo decine di migliaia di leggi inutili che ci rendevano e rendono la vita difficile. Noi, però, stiamo andando in una direzione dove il mondo diventa complesso, sempre più complesso e rispetto a questa complessità non stiamo mettendo avanti delle soluzioni che cercano di affrontarla nel modo giusto. Stiamo cercando di ribellarci a questa complessità mettendo in campo delle semplificazioni che non sono delle soluzioni.

Questo è il tema che - secondo me - oggi stiamo affrontando. È vero che ci sono dei problemi che oggi dobbiamo affrontare. La scorsa legislatura, con le nostre riforme, eravamo ancora nel solco di una riflessione che per decenni è stata fatta nel nostro Paese per cercare di modernizzare la democrazia. Oggi, dopo le elezioni, siamo in un altro mondo dove, rispetto all'evoluzione della nostra democrazia sulla base dei contenuti, dei concetti e dei valori della nostra Costituzione, si propone una strada di semplificazione che non potrà portare a delle soluzioni. Questo è il tema. Affrontiamo questi problemi con una riflessione compiuta. È stato già affrontato nel dibattito il tema della crisi della democrazia. È vero e vogliamo affrontarlo. Credo sia un giusto tema e sono d'accordo con il senatore Errani. Dobbiamo capirci su qual è il modo con cui affrontare la relativa discussione.

Mi domando dove sono finiti i costituzionalisti. Siete sotto i tavoli? (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Conzatti*). Vi siete messi sotto i tavoli perché la procedura, quando arriva un terremoto, è nascondersi sotto il tavolo subito? Sta arrivando un terremoto nella nostra democrazia e ci nascondiamo sotto i tavoli? No, credo che dobbiamo mettere in campo delle riflessioni perché la risposta alla spinta di semplificazione è la deresponsabilizzazione della classe politica. Non vi volete più prendere la responsabilità di decidere. Dite che farete delle cose, ma poi ci pensa il popolo, a cui chiederete e si esprimerà, deciderà. In un mondo complesso stiamo vedendo in Inghilterra il popolo che decide. E non era neanche una domanda complicata: «dentro o fuori». Ma, dietro quel «dentro o

fuori», c'era la complessità del mondo, dei rapporti politici ed economici, della geopolitica e di decenni di storia fatta in Europa tra Stati, culture, religioni e popoli.

E il risultato è quello che conosciamo e ancora oggi non trova soluzione.

Affrontiamo allora la complessità che il mondo ci propone, ma facciamo in modo che le istituzioni siano in grado di farvi fronte con nuovi strumenti, inverando i concetti e i valori della nostra Costituzione e dando ai nostri figli la possibilità di avere un futuro migliore. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Conzatti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biasotti. Ne ha facoltà.

**BIASOTTI (FI-BP).** Signor Presidente, oggi parliamo di un tema che è già stato discusso negli ultimi quarant'anni: quasi tutte le legislature hanno provato a modificare l'impianto costituzionale e, soprattutto, a ridurre il numero dei parlamentari. Tutte le riforme inutilmente tentate negli anni, però, avevano alla base soprattutto la centralità democratica del Parlamento, che - come diceva il collega Saccone, del quale sottoscrivo ogni parola - è quello per cui abbiamo fatto guerre e avuto sangue e martiri.

Ora, invece, ho la forte personale convinzione che questa maggioranza di fatto voglia non dico annullare, ma certamente annacquare molto la centralità del Parlamento. Si tratta di un'ipotesi non mia, ma concreta e nei fatti: credo che passerà alla storia che per la prima volta la legge di bilancio non sia stata discussa in questo Parlamento, e - a mio avviso - è un fatto questo di una gravità sconcertante, passato nel silenzio della maggioranza.

È stato ricordato, però, non solo ciò, ma anche il numero infinito dei ricorsi alla questione di fiducia. Come qualche collega ha già detto, ricordo anch'io le intemperanze verbali e sostanziali in Aula e gli assalti al banco del Governo soprattutto da parte dei senatori del MoVimento 5 Stelle, che gridavano allo scandalo in diretta *streaming* con riferimento al numero dei ricorsi alla questione di fiducia da parte del Governo. Ma credo che in questi primi sette mesi abbiamo assistito a un *record* in tal senso.

Veniamo ai risparmi, sui quali rivolgo una domanda al Governo. Nelle ultime tre settimane, praticamente tutti e mille noi parlamentari siamo venuti in Parlamento per votare sul calendario dei lavori. Non è questo un abuso di risparmio? Nell'ultimo mese trascorso, l'unica cosa che abbiamo discusso è stato il disegno di legge di conversione del decreto-legge semplificazioni: perché non abbiamo discusso di cose importanti, signor Presidente? Abbiamo provato a discutere della situazione politica in Venezuela, del decreto-legge sulla sicurezza e del decreto-legge sul reddito di cittadinanza, e ribadisco che non abbiamo potuto discutere la legge finanziaria. Oggi discutiamo della riduzione del numero dei parlamentari, che è fuffa, perché è facile, demagogica e populista: chi non vuol ridurre il numero dei parlamentari? A qualsiasi domanda che facessimo al riguardo a qualsiasi cittadino, ci verrebbe risposto «certamente»; ma, se facessimo un sondaggio vero, per chiedere agli italiani quali sono le loro esigenze, ci risponderebbero: lavoro, sicurezza, immigrazione, sanità, ambiente, trasporti pubblici e così via; non ci sarebbe traccia della riduzione del numero dei parlamentari.

E allora perché se ne parla? Si tratta di uno *spot*, perché anche a livello europeo siamo messi bene: siamo il ventesimo Paese quanto al rapporto tra popolazione e numero dei parlamentari, anche in relazione al numero dei consiglieri regionali. Oggi abbiamo 1.111 consiglieri regionali, mentre la Francia ne ha 1.880, la Germania 1.890 e la Spagna 1.218; tutti ne hanno più di noi.

Allora io mi chiedo quale sia la logica per la quale - per esempio - il Friuli-Venezia Giulia può avere 70 o 80 consiglieri regionali e il Senato dovrebbe averne 200. Dov'è la logica democratica? E dove sarebbe la logica democratica di un Senato con 200 componenti che avrebbe interi territori senza rappresentanza? C'è una logica oltre a quella dello *spot*? C'è una logica nel fatto che potremmo eleggere il Presidente della Repubblica con una piccola maggioranza di un partito quando invece, oggi è eletto anche dai consiglieri regionali e dai due terzi del Parlamento? Ma vi sembra democratico tutto questo? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Allora perché non avete parlato di un sistema elettorale diverso? Una collega che mi ha preceduto si scandalizzava perché qualcuno di voi, o lo stesso Grillo, ha proposto l'estrazione a sorte. Su questo punto io ragionerei perché preferirei, forse, un'estrazione a sorte alla piattaforma Rousseau, di cui sinceramente non conosco le origini - lasciamo perdere le fortune economiche che sono già state

ricordate - e non so neanche dove sta la democrazia.

Quando ho parlato con il ministro Toninelli, gli ho chiesto per quale motivo era stato fatto Ministro, visto che, quando si è trovato a contare i voti dei cittadini, è stato sonoramente bocciato. Ricordo che nel suo paese si è candidato consigliere comunale e ha preso nove voti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E con nove voti è diventato Ministro di un settore in cui non aveva alcuna competenza, perché nell'ultima legislatura si è occupato di riforme costituzionali. Quindi abbiamo scelto una persona qualsiasi. A questo punto preferisco tirare a sorte, almeno la botta di fortuna di trovarne uno che si impegna e studia potremmo averla. Toninelli invece non studia neanche, ma lasciamo perdere la mia questione su Toninelli. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Ripeto - non lo dico io, l'hanno detto altri colleghi e l'ha detto un'agenzia famosa, l'AGI - che questi sono argomenti di distrazione di massa. Pensate, infatti, che questa riforma per la riduzione del numero dei parlamentari non vedrà mai la luce, mai! E, se anche dovesse vedere la luce, vi ricordo alcuni fatti: dovrà essere sottoposta a un *referendum*. I *referendum* hanno portato male a Berlusconi, che aveva fatto una riforma, quella sì, organica, e hanno portato male soprattutto a Renzi che aveva fatto anche lui una riforma organica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Il *referendum* diventa poi sì o no Berlusconi, sì o no Renzi, sì o no Grillo, sì o no Casaleggio. Quindi, attenzione! Anzi, speriamo che succeda, così ve ne andate a casa il prima possibile. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quindi, diceva chi mi ha preceduto che i costituzionalisti sono stati tutti zitti. Uno ha parlato e io condivido le sue parole. Si chiama Marco Olivetti e, anche se non è il mio settore, credo sia uno dei costituzionalisti più affermati, dato che è ordinario di diritto costituzionale alla LUMSA di Roma. Marco Olivetti ha scritto: «introdurre il *referendum* propositivo, abolire il *quorum* ed escludere limiti alle materie che si possono sottoporre a *referendum* (...) tradisce l'idea di un'inversione del rapporto fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. (...) Il rischio è che in realtà il potere venga esercitato da minoranze politicamente attive e questo è molto poco democratico». È quello che io dicevo prima e che tanti colleghi sostengono: noi rischiamo di essere governati intanto da una società, la piattaforma Rousseau, che mi lascia incredibilmente perplesso, ma anche da un partito che è una minoranza, una stretta minoranza.

Quindi mi chiedo - ed è stato ricordato anche da alcuni colleghi - che cosa ne pensate, se è democratica secondo voi la rappresentanza dei cittadini italiani che vivono all'estero. Ha detto bene il collega Fantetti: aumentano di 150.000 all'anno e noi andiamo a ridurre la rappresentanza, cioè vogliamo indebolire la democrazia rappresentativa. Dicevo prima che alcune Regioni non avranno alcun tipo di rapporto.

Concludo dicendo che questo Governo non lo chiamerei né giallo - verde, né Governo del cambiamento. Lo chiamerei Governo carosello, perché vive di *spot*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ma, mentre nel carosello storico, gli *spot* erano pagati dalle imprese, questi *spot* sono pagati dai cittadini. I cittadini hanno bisogno di lavoro; hanno bisogno di cose concrete; hanno bisogno di sicurezza; hanno bisogno di sanità; non hanno bisogno di ridurre il numero di parlamentari, che è una cosa che condividiamo, ma non è un'urgenza.

Siamo in un momento di crisi economica spaventosa e andiamo a litigare con tutti i nostri vicini. È una politica demenziale quella che state portando avanti: abbiamo litigato con la Tunisia, con l'Algeria, con la Francia, con la Germania, con l'Austria. Poi, però, quando dobbiamo andare in Europa a chiedere, andiamo con il cappello in mano. Quindi, che politica stiamo facendo? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Avete varato il reddito di cittadinanza, ma avete visto i dati? I contratti a tempo determinato sono diminuiti del 12 per cento, perché non li si vuole trasformare in contratti a tempo indeterminato, e sono aumentati solo del 2 per cento; abbiamo perso 120.000 posti di lavoro. Questi sono i dati. Lo *spread* aumenta e lo pagano i cittadini. Il reddito di cittadinanza, di cui parleremo fra poco, è un'altra manovra *spot* annunciata, che poi creerà una disparità enorme nel nostro territorio.

Signor Presidente, concludo il mio intervento invitando, se c'è ancora un minimo di dignità, a ragionare su cose più concrete. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

**ROJC (PD)**. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo di grande importanza dedicare



un'approfondita riflessione all'impatto della modifica costituzionale che l'Assemblea si trova a discutere.

Quello proposto dalla maggioranza è un intervento solo apparentemente circoscritto, presentato come una semplificazione o una riduzione dei costi della politica, ma non è così. La vostra riforma, colleghi della maggioranza, non ha nulla a che vedere con il superamento del sistema bicamerale; nulla a che vedere, dunque, con la riforma costituzionale del centro-sinistra - come già è stato ampiamente detto ieri e oggi - che si proponeva invece di superare un meccanismo divenuto farraginoso, per introdurre invece un sistema più efficiente.

La strada che si propone di seguire la riforma della maggioranza incide su una serie di valori costituzionali rilevanti ed è tale da determinare la compressione della rappresentanza parlamentare in maniera eccessiva. Il pluralismo politico è l'essenza della democrazia, in quanto esprime gli orientamenti diversi del corpo elettorale. Il difficile equilibrio tra le diverse esigenze richiede attenzione, anche perché la frammentazione, che riduce la governabilità, non dipende certo dalle istituzioni, mentre la riduzione di circa un terzo dei componenti del Parlamento - così come viene proposta - ha riflessi molto incisivi. L'attuale composizione del Parlamento non ostacola la possibilità di sviluppare gli strumenti di democrazia diretta già presenti nell'ordinamento costituzionale, mentre un intervento di questa portata rischia di impoverire il sistema democratico e, nello specifico, di far scomparire alcune voci come quelle delle minoranze nazionali autoctone riconosciute e tutelate dalla Costituzione e dagli Statuti di autonomia.

Per questa ragione, onorevoli colleghi, devo esprimere la mia profonda preoccupazione partendo da un aspetto che merita quantomeno di introdurre dei correttivi. Desidero porre l'attenzione sulla rappresentanza politica della minoranza nazionale autoctona di lingua slovena che insiste nella Regione a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Il legislatore costituente ha sapientemente ritenuto di proteggere questa realtà. Voi volete schiacciare le minoranze: avete cominciato con la stampa e ora volete toglierci il diritto di tribuna. Il riconoscimento dell'autonomia speciale da una parte e dall'altra l'inclusione di tale principio tra quelli fondamentali della Repubblica sono espressi dall'articolo 6, in base al quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. È un impegno programmatico che ha portato all'adozione di misure positive di protezione negli statuti speciali e nelle leggi di attuazione della Costituzione, come la legge n. 38 del 2001, sulle norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia che, all'articolo 26, impegna espressamente il legislatore prevedendo che: «Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena».

L'approvazione delle modifiche costituzionali, con la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, è tale da comprimere le forme di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle Regioni ad autonomia speciale, in base agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, e per la minoranza slovena dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con la modifica proposta - secondo le proiezioni riportate dal Servizio Studi del Senato nel *dossier* dedicato alle proposte in discussione - il Friuli-Venezia Giulia avrebbe, in proporzione alla popolazione residente alla Camera dei deputati, una riduzione del 38,5 per cento, passando dai 13 seggi attualmente spettanti a 8 seggi. Al Senato si avrebbe una riduzione del 28,6 per cento, passando dagli attuali 7 a 5 seggi. In questo modo, tenendo conto del contesto territoriale, verrebbe sostanzialmente a mancare completamente il presupposto per consentire alla minoranza linguistica e nazionale slovena di partecipare in forma libera e autonoma alle competizioni elettorali e concorrere, in ossequio ai principi costituzionali - come tradotti in forma positiva dal già citato articolo 26 della legge n. 38 del 2001 - a eleggere un rappresentante in Parlamento che possa portare nel dibattito democratico l'esigenza della comunità autoctona di mantenere e valorizzare le relazioni sociali, la vita e la cultura minoritaria, espressione di una diversità culturale, parte integrante della Nazione, anche quella italiana - del Paese, quindi - e patrimonio universale da preservare.

Onorevoli colleghi, ribadisco che, così com'è, il testo rischia di creare una situazione non bilanciata nei

confronti dei principi fondamentali della Repubblica contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione, su cui poggiano le altre norme di ordinamento: il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3, e il principio pluralista, sancito dall'articolo 2, coniugati con l'articolo 6 che - come accennato - impegna in particolare a tutelare le minoranze linguistiche.

L'opportunità di introdurre correttivi per assicurare che ci sia la garanzia di una destinazione nei territori dove tradizionalmente insiste la minoranza - nel mio caso slovena - di un senatore eletto risponde a un principio di uguaglianza sostanziale che non scalfisce il principio di uguaglianza del voto, ma lo rende effettivo, tenendo conto tra l'altro della cornice internazionalistica che ha riguardato il territorio in questione, in particolare il Memorandum di Londra nel 1954 fra Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti, e il Trattato di Osimo del 1975, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 73 del 1977; disposizioni che sarebbero coerenti anche con gli strumenti internazionali e i principi del Consiglio d'Europa sul diritto di voto delle minoranze etniche.

Auspico, quindi, che il dibattito possa offrire spazi a questi aspetti, consentendo una serena valutazione delle proposte che ho formulato, anche perché la velocità del dibattito in Commissione non ha consentito gli approfondimenti necessari su questi temi.

Ritengo che l'Assemblea abbia la possibilità di rivedere la materia e di considerare l'impatto di una riforma costituzionale molto più incisiva di quanto non appaia per i rilevanti riflessi sull'ordinamento costituzionale, anche alla luce dei vincoli di natura internazionale che proteggono le minoranze autoctone, consentendo di riservare loro un'attenzione per il valore culturale che esprimono.

Onorevoli senatori, occorre introdurre le condizioni per consentire alla minoranza slovena la possibilità di partecipare in forma libera e autonoma alle competizioni elettorali e di concorrere, in ossequio ai principi costituzionali, come tradotti in forma positiva dal già citato articolo 26 della legge n. 38 del 2001, e in coerenza agli obblighi assunti dal nostro Paese in sede internazionale, a eleggere un rappresentante rivedendo assolutamente il testo in discussione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo statale delle scienze umane ed economico sociale «Giuseppe Maria Galanti» di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Sui lavori del Senato**

**MALPEZZI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALPEZZI (PD).** Signor Presidente, visto che è in corso la Conferenza dei Capigruppo, mi aspetto, pur senza voler invadere il campo della Presidenza, che è sovrana, come da prassi che la seduta venga sospesa, visto che anche il Presidente del nostro Gruppo, come quello di tutti gli altri Gruppi, si trova riunito per stabilire il prosieguo della nostra attività.

Aggiungo anche un'altra questione che sottopongo a lei, signor Presidente: siccome non esistono i tempi contingentati in questa fase e il Gruppo del Partito Democratico ha presentato la richiesta di una serie di interventi, che a quanto mi risulta ha destato una serie di perplessità nell'essere accolta, vorrei ribadire la necessità che chi ha chiesto di poter intervenire venga ascoltato, perché stiamo parlando di un argomento estremamente importante. Lo dico perché ieri il ministro Fraccaro, senza essere presente in Aula ad ascoltare le nostre istanze, ha definito gli emendamenti del Partito Democratico dei diversivi. Siccome vorremmo spiegarli che non sono diversivi - lui non è presente, ma magari gli stiamo dando del tempo per poterci raggiungere - ci auguriamo che, dopo la sospensione dei lavori, il Ministro sia in Aula e tutti gli interventi, anche quelli successivi, possano avere spazio. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Senatrice Malpezzi, siccome la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è fissata per le ore 12,30 e dunque presumo che sia già iniziata o stia per iniziare, credo che la sua corretta domanda - ovvero se sia possibile proseguire, per le ragioni da lei addotte - possa essere prontamente esaminata in apertura della Conferenza stessa ed eventualmente sospenderemo all'esito della valutazione fatta.

**MALPEZZI (PD).** No, Presidente!

**PRESIDENTE.** Senatrice Malpezzi, ha appena finito di parlare. Lei stessa ha detto che questa è una valutazione che spetta alla Presidenza.

**FEDELI (PD).** C'è una prassi.

**PRESIDENTE.** Chi vuole chiedere la parola può farlo, intervenendo sull'ordine dei lavori.

Ho detto che il quesito può essere posto in apertura della seduta della Conferenza dei Capigruppo - è già in orario - e quindi mi atterrò scrupolosamente a ciò e intanto darò la parola al prossimo iscritto a parlare.

**MARCUCCI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCUCCI (PD).** Signor Presidente, intervengo solo per informarla che non credo sia esattamente così. Non parteciperò alla riunione dei Capigruppo, perché sono impegnato in Assemblea (*Applausi dal Gruppo PD*).

Quindi, aspetto che lei sospenda la seduta di Assemblea, dopodiché interverrò alla riunione dei Capigruppo.

**PRESIDENTE.** Senatore Marcucci, come lei sa, questa è una valutazione che, per quanto possa avere un'alta considerazione del mio *ego*, spetta al Presidente del Senato. E, quindi, credo che la mia considerazione, con buona pace di tutti, possa essere accolta come segno di riconoscimento della possibilità che la richiesta venga accolta e la invito, se può, a rivolgersi direttamente in apertura della riunione al Presidente. Se lei non può, sospendo brevemente la seduta, per avere il tempo di consultarmi con il Presidente del Senato.

**VALENTE (PD).** Ma è lei il Presidente!

**PRESIDENTE.** La seduta è sospesa brevemente.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,36, è ripresa alle ore 12,39).*

Colleghi, la seduta è ripresa.

Abbiamo ascoltato insieme la richiesta del Capogruppo del Partito Democratico e anche la proposta della senatrice Malpezzi, che merita considerazione.

Ho consultato il Presidente del Senato e, esaminati i precedenti, risulta del tutto evidente che sono numerosissimi quelli in cui la seduta è proseguita durante la Conferenza dei Capigruppo, soprattutto quando si è trattato di discussione generale o di interventi che, come in questo caso, non mi sembra abbiano il conforto di un'Aula molto attenta e piena. Devo pertanto proseguire con i lavori.

**VALENTE (PD).** E le Commissioni?

**PRESIDENTE.** Mi lasci finire, collega. Non mi pare sia un problema di così rilevante importanza. E non mi riferisco al fatto di intervenire, ma a quello di agitarsi per detta questione.

**BELLANOVA (PD).** Non è questione di agitarsi. È lei che è agitato.

**PRESIDENTE.** Io proseguirò secondo l'ordine prestabilito. Cortesemente il Presidente del Gruppo del PD mi ha anticipato che, se qualcuno sarà assente, vedrò, per quanto è possibile, di posticipare il suo intervento; ma, se ciò fosse sistematico, dovrò intendere che quegli interventi sono decaduti. Questa è la valutazione del Presidente.

**FEDELI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FEDELI (PD).** Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento rispetto a ciò che lei ha testé detto. Siccome alle ore 13 sono convocate le Commissioni, vorrei solo sapere quale tempistica d'Aula intendiamo tenere, dal momento che la seduta doveva comunque essere sospesa alle ore 13. Glielo voglio solo dire, tenendo insieme una richiesta e l'altra.

**PRESIDENTE.** È di tutta evidenza che, se la seduta prosegue, le Commissioni sono sconvocate. Non si può pretendere che restino convocate, salvo accordi diversi tra i Gruppi naturalmente.

**MALPEZZI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Senatrice, è già intervenuta e mi pare di aver risposto al suo quesito. In ogni caso, ne ha facoltà.

**MALPEZZI (PD).** Lei ha detto che anche le Commissioni saranno sconvocate. Il problema è che all'ordine del giorno di molte Commissioni sono previste audizioni e ci sono persone che ci stanno

aspettando. Lei trova rispettoso per chi sta venendo in questi Palazzi per essere audito che venga sconvocata la seduta?

**PRESIDENTE.** Ho capito e la ringrazio.

**MALPEZZI (PD).** Quello che voglio dire è che c'erano dei lavori prefissati. Se le Commissioni erano convocate per le ore 13,30...

**PRESIDENTE.** Senatrice Malpezzi, le devo chiedere di interrompere il suo intervento. Non è rispettoso e il rimedio c'è: all'interno delle Commissioni si può chiedere la deroga e andare avanti con i lavori.

**CIRINNA' (PD).** Domando di parlare. È un'ora che alzo la mano.

**PRESIDENTE.** Lei lo sa che alzare la mano è pericoloso nell'Italia di oggi.

**CIRINNA' (PD).** Dipende da che mano e in che modo la si alza, Presidente.

**PRESIDENTE.** Questo è vero. Prego, senatrice Cirinnà.

**CIRINNA' (PD).** Signor Presidente, in riferimento a ciò che lei ha affermato riguardo alle Commissioni - e sono lieta di prendere la parola nel momento in cui la senatrice Pucciarelli è rientrata in Aula - è dal 6 gennaio che chiedo l'Ufficio di Presidenza della Commissione diritti umani, che finalmente è convocato, dopo un mese dalla mia richiesta, oggi alle ore 13. Se per caso lei o il presidente Alberti Casellati doveste concedere una deroga, chiedo che sia fatto per la Commissione diritti umani, perché da un mese chiedo di convocare l'Ufficio di Presidenza.

**PRESIDENTE.** Le ho anticipato, senatrice Cirinnà, senza bisogno di ascoltare il presidente Alberti Casellati, perché su questo - ne sono certo - converrebbe con me, che, ove i componenti della Commissione decidano, in pendenza della seduta di Assemblea senza interruzioni, di proseguire nei loro lavori, non vi è da parte mia alcuna obiezione. Basta che lo rendano noto e non vi siano obiezioni.

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale**

**nn. 214 , 515 e 805 (ore 12,44)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

**DE POLI (FI-BP).** Rinuncio a intervenire.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

**BOLDRINI (PD).** Signor Presidente, devo dire che parlare a un'Aula semivuota non è mai un bel sentore, ma ci proviamo lo stesso.

Oggi entriamo nel merito di una legge - la classica legge bandiera di una perenne campagna elettorale che sta continuando - e di una norma sbandierata da tanto tempo, che non può che essere il taglio lineare dei parlamentari, senatori e deputati: un taglio che non entra nel merito - lo abbiamo già sentito in tanti interventi questa mattina e ieri - di una visione e di un progetto riformatore di tutto l'impianto costituzionale, ma si limita, così com'è stato proposto nel testo che abbiamo letto, a una semplice abolizione di parlamentari.

Un vero riformismo dovrebbe entrare nel merito del bicameralismo perfetto, così come facemmo noi con la nostra riforma del centrosinistra: un riformismo che per tanti anni è stato ricercato, ma purtroppo non è mai arrivato a compimento. Qui non vi è traccia di una riforma più complessa e complessiva; si parla solo di arrivare a 200 senatori e a 400 deputati. Non vi è traccia nemmeno della diversificazione dei ruoli delle due Camere - come avevamo proposto noi - prevedendo che la Camera dei deputati legiferasse e la Camera dei senatori invece ascoltasse i territori, perché dovevano essere ascoltati in maniera diversa.

Qui c'è un mero taglio. Non c'è l'idea di velocizzare, come è stato già detto da un'altra collega. Secondo voi velocizzare significa tagliare i senatori e i deputati? Non è questo è un sistema. C'è bisogno certamente di rivedere l'impianto, ma non solo tagliando. Volete forse dare un segnale al populismo? Questo sì ed è la cosa più importante che avete fatto. È una risposta alla rabbia contro la casta, come sempre avete detto. Purtroppo attorno c'è un disegno ben diverso, un disegno che vede dietro un progressivo allontanamento dalla politica.

Il progressivo allontanamento e smantellamento della democrazia rappresentativa è un disegno che si sta ormai perseguendo da parte di questo Governo in particolare, con l'idea che i parlamentari siano

diventati un di più, un orpello per chi vuole decidere. Lo abbiamo visto bene con la legge di bilancio, in occasione della quale non c'è stata alcuna possibilità di discutere. È stato presentato un voluminoso maxiemendamento, sul quale non abbiamo neanche potuto inserirci presentando ulteriori emendamenti, perché ci è stato impedito; la stessa possibilità, peraltro, è stata negata anche ai parlamentari di maggioranza che, pur avendo delle prerogative, vi hanno rinunciato, lasciando lavorare l'Esecutivo in maniera indisturbata.

Grazie all'intervento che abbiamo fatto come Partito Democratico c'è stato un richiamo importante, cui ha fatto seguito un intervento importantissimo nel decreto semplificazioni da parte del Presidente del Senato: se non avessimo avuto questa iniziativa, nessuno avrebbe potuto dire niente e si sarebbe andati avanti senza alcun tipo di intervento.

Nel provvedimento in esame non si cambia il sistema bicamerale o il bicameralismo perfetto - come abbiamo detto - differenziandolo, per dare vita anche alla voce dei territori. No, nulla di tutto questo, e si allontanano ancora di più le autonomie - abbiamo sentito prima l'intervento della collega - che hanno diritto di voce. Si tagliano, invece, le rappresentanze più importanti, così come si tagliano le alte rappresentanze dei nostri cittadini all'estero, con una misura importante che li vede allontanare dal loro Stato, dalla loro Nazione.

Una forma più organica quindi non c'è, non esiste. Purtroppo - devo dirlo - anche da questo punto di vista è un disegno che viene da lontano. Ricordo tagli a una democrazia partecipata che vengono addirittura dal 2010 (c'era ancora il Governo con la Lega): in quel momento - lo ricordo bene, perché in quel periodo ero un'amministratrice - si tagliarono addirittura le circoscrizioni, con una democrazia partecipata e vicina ai cittadini. Vedete, quindi, da quanto lontano arriva questo disegno?

Mi auguro che la società che sta fuori si svegli, anche se non è interessata in questo momento al discorso importante che stiamo facendo, perché interveniamo sulla Costituzione. Purtroppo quello che importa alla gente fuori è solo dare contro ai parlamentari, dare contro tagliando, perché siamo visti semplicemente come un costo della politica.

La società in questo momento è silente, avvelenata dall'odio perpetrato contro tutti: siamo in un periodo in cui tutti sono contro tutti e nessuno si occupa di quello che stiamo facendo, figuriamoci dei parlamentari, che sono sempre stati considerati una casta: del resto, quegli stessi che oggi fanno parte adesso dal Governo hanno sempre considerato i parlamentari una casta, dandogli contro.

Ora ci siete voi al Governo. Siete contenti quando vi sentite chiamare fannulloni? Io non sono mai stata contenta di essere chiamata fannullona, anche perché chi conosce bene il lavoro del parlamentare sa che non è affatto un lavoro da fannullone: si comincia la mattina con le Commissioni, si arriva qui in Aula, si cerca di essere sempre presenti e di stare sul territorio. Chi fa questo lavoro con soddisfazione e con senso di servizio nei confronti dei propri cittadini lo sa e non crede sia un lavoro inutile, come invece voi avete sempre pensato che fosse e come state facendo pensare anche alle persone fuori da qui: questo è il problema grosso.

Non c'è bisogno, quindi, di chiamarsi o di dichiararsi portavoce dei cittadini: noi lo siamo sempre stati. Questa è la democrazia rappresentativa. Questo vuol dire essere stati eletti e, come voi siete stati eletti dal popolo, lo siamo stati anche noi.

Io ho il mio bacino di riferimento, i miei cittadini che aspettano che io presenti un'interrogazione e che a quell'interrogazione venga data una risposta, anche se purtroppo ciò avviene con tempi sempre più lunghi e con ritardi enormi.

Sappiate che non ce n'era bisogno, perché prima che ci foste voi avevamo già fatto anche noi delle cose. Purtroppo sono state bocciate; giustamente il popolo ha deciso. Ma sappiate che anche noi abbiamo fatto una riforma e la volevamo fare complessivamente, mettendo davvero i puntini sulle "i". Mi riferisco anche al fatto di aver pensato a una sanità più nazionale e meno frammentata; una sanità che poteva essere l'ascolto di tutto il territorio nazionale, e non in maniera eterogenea come viene adesso svolta in piena autonomia dalle Regioni.

Quindi, noi non ci stiamo a vedere che il nostro Parlamento venga esautorato. E non ci stiamo a vedere che, solo per il mero consenso, questo Parlamento venga svuotato di quella che invece è la sua prerogativa più importante, e cioè portare le istanze dei nostri cittadini in quest'Aula.

La democrazia è stata pagata a caro prezzo, e la storia ce lo insegna. I Padri costituenti non a caso avevano fatto un impianto così complesso, perché ci fosse una gestione dello Stato e della Nazione che potesse sostenere e sostenersi. Non c'è *tabù* nel dire che dobbiamo tagliare i parlamentari. Ma tagliati così, in maniera lineare, come quando si tagliano le spese in maniera lineare senza intervenire, non ha senso, è sterile. Davvero è sempre e solo un tema di consenso elettorale.

Mi auguro che finirà questo tempo - dovrà finire - perché non è possibile gestire uno Stato in questa maniera, e cioè solo con *spot* elettorali come quelli che abbiamo visto in questi giorni, aprendo come se ci fosse una bacheca magica, o facendo uscire una *card*. Sappiate, tra l'altro, che era già stata fatta dai Governi precedenti, e non è stata una cosa fatta per la prima volta.

Devo dire che noi a questo punto non ci stiamo a ridurre semplicemente il numero dei parlamentari. Abbiamo presentato degli emendamenti che intervengono in una forma molto più complessa, per una riforma che davvero creerebbe un impianto più velocizzante. Ma su un bene prezioso, qual è la democrazia, noi non ci stiamo con voi in questo percorso. Noi abbiamo un valore troppo grande, e il valore della democrazia è troppo prezioso e deve essere preservato per il futuro anche dei nostri figli. Quindi, o ci ascoltate o non ci stiamo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi - per quei pochi che mi ascoltano - il disegno di legge in esame ci permette di svolgere un dibattito molto importante e, per chi ha assistito questa mattina, sicuramente è una conferma; uno dei tanti dibattiti su un tema sviscerato in passato sotto ogni punto di vista, ma che non per questo perde di importanza nell'attualità. Noi sentiamo il dovere di dare il nostro contributo, certamente consapevoli che innanzitutto è la politica che deve rappresentare la speranza della democrazia.

Voglio esordire nel mio intervento mettendo in evidenza questo aspetto, proprio perché ritengo che la politica sia la risposta che noi dobbiamo a tutti coloro che devono rinnovare e rinnovarsi: la politica come speranza. Ovviamente in Italia questo aspetto assume un carattere tutto suo particolare perché, mentre altrove, nelle altre Nazioni, in quelle che già si sono inoltrate - e da tempo - nella democrazia dell'alternanza, la politica si sostanzia in una politica di sviluppo, ma non nella necessità di una politica di riforma del sistema, da noi purtroppo ancora il rinnovamento della politica passa dal rinnovamento del sistema. E sul concetto del rinnovamento del sistema a me sembra importante dire alcune cose, anche se oggi la politica è sotto tiro, proprio perché è mancato il rinnovamento del sistema politico italiano.

Certamente della riduzione del numero dei parlamentari non se ne può che parlar bene, ma nell'ambito di una rivoluzione di sistema. Nessuna forza politica negli ultimi quarant'anni ne ha parlato male. D'altro canto, siamo stati i primi a portare a compimento, grazie alla tenacia del nostro presidente Berlusconi, una riforma vera e seria che rivedeva e uniformava il nostro sistema politico-istituzionale. L'Italia aveva e ha bisogno di una riduzione dei parlamentari, che riporti il loro numero al livello delle altre democrazie. E vi era soprattutto la necessità di una politica più sobria, in particolare nei comportamenti, che ogni giorno vediamo essere esagerati da parte di membri del Parlamento e del Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Soprattutto, i dati raccontano che occorre evitare che il numero eccessivo dei membri del Parlamento, unito all'annosa questione del bicameralismo paritario, continui a rendere farraginoso, complesso ed estremamente frammentato l'*iter* di approvazione dei disegni di legge. Noi, come parlamentari, vivendo ogni giorno l'attività parlamentare, sappiamo però perfettamente che, quando una legge ha un *iter* rapido, è perché il Governo che la propone è d'accordo su tutti i passaggi. Pertanto, nonostante la discussione in Commissione, la presentazione di emendamenti e altri passaggi, si sa perfettamente che, nonostante il bicameralismo, un provvedimento può essere approvato nell'arco di trenta o sessanta giorni al massimo. È quando accadono le cose che sono successe anche in questa legislatura, e precedentemente, che l'*iter* di esame dei provvedimenti va avanti due anni o due anni e mezzo, a causa di un continuo rimpallo, perché non c'è una voce univoca nel Governo.

Quanto alla riduzione dei fantomatici costi della politica, mi auguro che siano stati valutati non solo il minor costo determinato dalla riduzione del numero di parlamentari, ma anche i possibili maggiori

oneri che si potrebbero determinare a seguito delle modificazioni che dovrà affrontare la macchina legislativa. D'altro canto, è facile ritenere che sia automatico il risparmio conseguente alla riduzione del cosiddetto ceto politico (la casta). Qualcuno ha però verificato quanto si è risparmiato, in passato, a seguito delle riforme che hanno portato alla riduzione dei componenti dei diversi organi collegiali rappresentativi sia regionali, che locali? Forse no.

Inoltre, non è che forse serviva immaginare anche che, se un organo legislativo ridotto potesse acquisire maggiore autorevolezza, la scelta dei rappresentanti dei cittadini dovesse avvenire con una maggiore capacità di selezione? Tuttavia, sappiamo che questo non rientra certo nelle intenzioni della piattaforma Rousseau. Immagino che tutti auspichiamo un Parlamento più autorevole e un ceto politico meglio selezionato, soprattutto in questi tempi di ignoranza dilagante. Ma, al di là dei dubbi, emersi anche in Commissione durante le audizioni, voglio dire con altrettanta sincerità a chi pensa, qui dentro e fuori, che basta solo un *tweet* - praticamente si sta parlando di questo e non di una riforma - per rinsaldare le istituzioni politiche e il sentire del nostro popolo e della gente, che è fuori dalla realtà. È anche fuori dalla realtà nel dimostrare di non saper parlare e ascoltare le migliaia di persone che abbiamo l'onore, la ventura, il piacere e il dovere di incontrare ogni giorno.

Occorre altro, onorevoli colleghi. Occorrerebbero più politici - e meno *showman* e millantatori - che sappiamo rimotivare un popolo che in larga parte è sfiduciato, disorientato e incattivito. Occorrerebbero nuovi, coraggiosi e rivoluzionari criteri, canali e metodi di rappresentanza democratica e pluralismo in una natura complessa e in una Nazione evoluta come la nostra.

E, quando parlo di criteri nuovi per la rappresentazione democratica, non mi riferisco certamente alle votazioni *online*. Sotto questo aspetto, calandomi nell'attualità e nel confronto politico del momento, credo che, più che parlare di *referendum*, sarebbe stato meglio discutere di elezione diretta dei vertici dello Stato - mi riferisco al Capo dello Stato o al Capo del Governo - che sono scelte coraggiose e non propagandistiche. Ecco quello che sarebbe servito e che tutto il centrodestra aveva proposto nel suo programma; decisioni in grado di rompere schemi per far decidere ai cittadini - quello sì - chi è chiamato a ricoprire ruoli di vertice e chi è stato bravo e chi no.

Forza Italia è sempre stata favorevole a dare la parola ai cittadini, quando i cittadini sono realmente motivati nel chiederla. Peccato che l'altro ramo del Parlamento stia discutendo una riforma costituzionale che non risponde affatto allo spirito annunciato. Temo piuttosto che si tratti di un preludio di una propaganda alla Casaleggio, dove si spera che, un giorno, i *referendum* verranno fatti soltanto via Rete, senza *quorum*, anche se il *quorum* - grazie a Dio - è stato introdotto, sia pur non nelle forme che noi - per la verità - avremmo voluto e che sarebbero dovute essere. Noi i *referendum* di Rete non li vogliamo e ai *troll* continuiamo a preferire le persone comuni, possibilmente preparate. L'illusione della creazione di una distorta democrazia a partecipazione diretta ha fatto mettere in piedi uno strumento che creerebbe un effetto perfettamente contrario ai principi che sono stati posti in essere dai nostri Padri costituenti.

Ecco la differenza tra un pezzo di carta pieno di luoghi comuni e di buonismi inutili e una Carta costituzionale. La Costituzione la si può scrivere o riscrivere in tutto o in parte, ma solo chi ha grandi idee o, possibilmente, idee - forse basterebbe anche questo - può farlo. Chi ha grandi idee si incontra con le grandi idee contrapposte di chi la pensa diversamente - questa è democrazia - e non con chi è privo di pensiero o portatore di pensiero debole.

Collegli, senza grandi idee e un grande e incontenibile amore per la nostra Patria ho la sensazione che stiamo parlando del nulla o, certo, di ben poco, forse a livello di qualche *tweet* propagandistico con scritto «fatto» e - aggiungerei, però - fatto male. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, oggi discutiamo di una riforma attesa da molti decenni e di cui si è parlato tanto nelle passate legislature, anche nell'ambito dei dibattiti sulla rivisitazione dell'assetto costituzionale.

È una riforma in cui crediamo molto e, infatti, era uno dei punti del programma elettorale del MoVimento 5 Stelle, nonché del contratto di Governo. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo un grave difetto agli occhi di qualcuno: mettiamo in pratica ciò che promettiamo di fare in campagna elettorale.

*(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi abbiamo il massimo rispetto del voto dei cittadini e non ci inventiamo riforme elettorali nelle segreterie di partito o nelle direzioni di partito, come fanno altri.

La riduzione di cui oggi ci occupiamo discende dalla volontà di rendere più razionale, più semplice e più efficace il processo legislativo e, al contempo, di rispondere alla forte richiesta dei cittadini - è il popolo sovrano e, lo ricordo sempre a tutti - di riduzione dei costi della politica. Il risparmio conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari sarà di circa 500 milioni di euro a legislatura. Si tratta, quindi, di una somma importante. E la richiesta di riduzione dei costi appare oggi ancora più ineludibile, perché il decennio appena passato è stato caratterizzato da una lunga e terribile crisi. Sono stati anni di austerità, di tagli indiscriminati alla sanità, alla scuola, ai servizi pubblici, ai salari e alle pensioni. È tempo che anche la politica faccia la sua parte, così come è successo negli ultimi mesi con la cancellazione dell'assurdo privilegio dei vitalizi degli *ex* parlamentari non parametrati ai contributi previdenziali versati. L'abolizione è stata fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle perché - come dicevo prima - noi facciamo ciò che promettiamo in campagna elettorale.

Per quanto riguarda la riduzione dei costi, il MoVimento fa la sua parte - come sapete - sin dal nostro ingresso nelle istituzioni, perché tutti noi eletti in Parlamento e nei Consigli regionali restituiamo e doniamo ai cittadini una parte del nostro stipendio. In tutti questi anni lo abbiamo devoluto al Fondo di garanzia per il microcredito alle piccole e medie imprese e dal mese di luglio 2018 lo versiamo alla Protezione civile su un fondo destinato alle popolazioni colpite dalle alluvioni dei mesi scorsi. Colgo l'occasione per ricordare che proprio oggi stiamo celebrando il nostro *restitution day*, che è appunto in corso davanti alla Camera dei deputati. Oggi noi restituiamo ai cittadini 2 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È la somma relativa a un solo trimestre. Invito anche voi a farlo e magari vi sentirete meglio con voi stessi e con le vostre coscienze.

Al momento l'Italia, nella classifica europea del numero di parlamentari in termini assoluti, è terza sia per ciò che riguarda la Camera, dopo Germania e Regno Unito, e sia per quanto riguarda il Senato, o il nostro equivalente, dietro Regno Unito e Francia. Peraltro, anche in Francia è all'esame una proposta di legge per la riduzione di circa il 30 per cento di deputati e senatori. Con questa riforma viene diminuito in modo consistente il numero degli eletti di entrambe le Camere, mantenendo però inalterato il bicameralismo paritario in cui crediamo fermamente. E ci hanno creduto fermamente i cittadini italiani che hanno sonoramente bocciato la controriforma di Renzi e accoliti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vi ha detto di no il 60 per cento degli elettori: fatevene una ragione.

MALPEZZI (PD). Ma il 40 ha detto di sì!

PELLEGRINI Marco (M5S). So che è difficile riprendersi dopo una batosta del genere, ma se avete bisogno di aiuto psicologico siamo a vostra disposizione.

MALPEZZI (PD). Ma il consenso è arrivato al 40 per cento!

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, la sua voce è una specie di colonna sonora di fondo.

PELLEGRINI Marco (M5S). La Camera sarà composta da 400 deputati, otto dei quali eletti all'estero, e il Senato sarà composto da 200 senatori, quattro dei quali eletti all'estero: con questa riforma, quindi, ogni deputato rappresenterà 150.000 italiani e ogni senatore 300.000 cittadini.

La riduzione del numero dei parlamentari determinerà una maggiore efficienza del processo legislativo - e questo è il nostro auspicio e il nostro convincimento - ma potenzialmente anche un ruolo più incisivo dell'intero Parlamento e dei singoli eletti, con un conseguente maggior prestigio delle nostre istituzioni democratiche.

Per i deputati e i senatori aumenteranno le responsabilità, ma anche l'importanza e il peso del lavoro che svolgono in un Parlamento con numeri ridotti.

Questa riforma allinea l'Italia a molti Paesi dell'Unione europea, che hanno un numero di eletti assai inferiore rispetto al nostro attuale. Inoltre, con questa proposta di riforma si superano definitivamente i problemi interpretativi che si posero negli anni passati per la nomina dei senatori a vita, poiché all'articolo 3 è previsto che il numero complessivo dei senatori di nomina presidenziale in carica non possa superare in alcun caso il numero di cinque. Ricordo a me stesso che qualcuno, nella scorsa legislatura, voleva portare il Senato a 100 senatori, «eletti» - si fa per dire - da Comuni e Regioni, ben



25 dei quali - ossia un quarto del Senato - indicati dal Presidente della Repubblica. E oggi qualcuno in quest'Aula mi viene a dire che stiamo portando avanti una riforma che stravolge l'architettura costituzionale, pesi e contrappesi? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALPEZZI (PD). Li stravolge e come!

PELLEGRINI Marco (M5S). Bene, bella coerenza.

Ho sentito qualche collega delle opposizioni parlare di attacco alla democrazia ed è ben strano sentire queste frasi roboanti e antitetiche alla realtà fattuale, in quanto noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo il mandato popolare per presentare questa riforma. (*Commenti della senatrice Malpezzi e del senatore Stefano*). Perché su questa riforma, vi piaccia o no, abbiamo preso i voti il 4 marzo, ma qui evidentemente c'è qualcuno che odia chi prende i voti, preferendo i salotti dove decidere chi dev'essere parlamentare, quale legge approvare e quale lobby favorire. (*Reiterati commenti della senatrice Malpezzi e del senatore Stefano*).

Poc'anzi ho sentito parlare di ricorso eccessivo alla questione fiducia da parte di questo Governo e ovviamente a farlo era un senatore del Gruppo che l'ha autorizzata cento volte nella scorsa legislatura: la solita ipocrisia.

MALPEZZI (PD). Voi siete sopra la media!

PELLEGRINI Marco (M5S). Ho sentito la senatrice Cirinnà, pochi minuti fa, definire saltimbanco il fondatore del nostro MoVimento, una forza politica, ve lo ricordo, votata da 11 milioni di elettori. Questi insulti qualificano chi li pronuncia, non certo chi li riceve e, in ogni caso, ricordo alla senatrice Cirinnà che è meglio essere un saltimbanco volontario che un comico involontario, arrogante e bulletto di periferia, come il vostro ex segretario. (*Proteste della senatrice Malpezzi*).

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, senatrice Malpezzi. (*Vive proteste della senatrice Bellanova e del senatore Stefano*).

MALPEZZI (PD). No, signor Presidente!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine per la seconda volta, senatrice Malpezzi.

STEFANO (PD). Come fa a richiamarla all'ordine, Presidente?

PRESIDENTE. Concluda, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Marco (M5S). Ho sentito parlare ipocritamente di eccessiva riduzione del numero dei parlamentari, censura proveniente da chi ovviamente aveva presentato proposte simili o ancora più riduttive. In questi minuti, mentre sentivo tali interventi, ho fatto una piccola ricerca e ho trovato un dossier dell'Ufficio studi del Senato che riassumeva i disegni di legge della XVI legislatura. Ebbene, udite udite: Zanda e altri, con l'Atto Senato 1178, proponevano una riduzione a 400 deputati per la Camera e a 200 senatori per il Senato (esattamente come nella nostra proposta); non le dico tutte, ma ad esempio Peterlini proponeva una Camera di 300 deputati e un Senato di 150 senatori; Bodega e altri proponevano 250 deputati e 150 senatori, e non vado avanti oltre.

PRESIDENTE. Non andrà avanti anche perché il suo tempo è scaduto.

PELLEGRINI Marco (M5S). Ho veramente finito, signor Presidente. Per noi del MoVimento 5 Stelle, che proponiamo la democrazia diretta, il rapporto tra istituzioni e parlamentari... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avete voluto otto minuti, non dieci: rispettate il tempo.

Invito tutti a considerare che ogni parlamentare può esprimere liberamente il proprio pensiero e spetta alla Presidenza, eventualmente, censurarlo. Così come non l'ho fatto con gli interventi precedenti ritenuti comunque accettabili all'interno della dialettica parlamentare (non dico eleganti, dico accettabili), nella stessa maniera ho censurato il tentativo di interrompere il collega che stava parlando con un tono non per forza elegante, ma comunque accettabile.

A questo punto dovrebbero intervenire la collega Sbröllini e poi il collega Rampi che però non sono presenti in Aula. In questo caso faccio l'ultima eccezione e non li faccio decadere. Avviso però che da questo momento in poi chi non sarà presente in Aula al momento in cui deve intervenire perderà la possibilità di intervenire. (*Applausi dai Gruppi M5S e FI-BP*). In sede di Capigruppo - ve lo comunico per correttezza - era stata data anche la possibilità di ulteriori interventi, dunque non c'è alcun motivo di essere scortesi verso i colleghi che vengono dopo, che non sapendo che c'è qualcuno che non è

presente e posticipa il proprio intervento, si trovano in difficoltà nell'intervenire. Quindi i colleghi Sbrollini e Rampi fra poco verranno chiamati; avvisateli perché quando li chiamerò dovranno essere presenti.

È iscritta a parlare la senatrice Gallone, che ringrazio per essere venuta prontamente. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) (FI-BP). Grazie Presidente, fino a quando ancora abbiamo il potere di parlare, è giusto esserci.

Signor Presidente, rappresentante del Governo, cari colleghi e colleghe, il Parlamento non è un *club service* cui iscriversi mediante candidatura: il Parlamento è il luogo più sacro di uno Stato di diritto. È il luogo in cui nascono le leggi, il luogo in cui si incide sulla vita dei cittadini, il luogo della rappresentanza democratica.

Fatta questa doverosa premessa, siamo qui oggi per affrontare per l'ennesima volta - l'ottava per la precisione a partire dalla Commissione Bozzi della cosiddetta prima Repubblica - il medesimo tema: la riduzione del numero dei parlamentari. Una scelta che ci vede in linea di massima favorevoli dal momento che essa venne avanzata, come già detto molte volte durante il dibattito e con considerazioni di tenore quasi identico, anche dal Governo Berlusconi nel 2005, anche se in maniera molto diversa.

Quello della riduzione del numero dei deputati e dei senatori è quindi un tema affrontato molte volte in quest'Aula, con scelte ogni volta comunque simili rispetto al numero (in questo caso, rispettivamente, da 630 a 400 e da 315 a 200). Ma non sono i numeri il problema o la questione intorno alla quale c'è da discutere, finché ancora possiamo discutere, come dicevo prima. Si tratta di una decisione in ogni caso delicata in quanto investe i criteri di base su cui si fonda il nostro sistema democratico: la rappresentatività parlamentare e l'equilibrio dei poteri del nostro Stato di diritto, criteri che non possono venire superati da esperimenti di rappresentanza diretta, come ad esempio l'eliminazione del *quorum* referendario o quant'altro.

Noi siamo favorevoli a una riduzione del numero dei componenti del Parlamento, ma nell'ambito di una più ampia, organica, complessiva, razionale e costituzionale riforma del sistema-Stato. Limitarsi infatti a ridurre il numero dei parlamentari *tout court*, significherebbe semplicemente sbilanciare un equilibrio fondamentale per garantire la democrazia e soprattutto la sovranità popolare e significherebbe semplicemente creare dei macrocollegi che, per forza di cose, creeranno dispersività e lontananza tra elettore ed eletto, quindi a discapito della sovranità popolare e della rappresentanza.

Infatti, se è vero, come ricordava anche il collega Biasotti in un intervento che mi ha preceduto che il nostro Paese ha uno dei parlamenti più numerosi in Europa, è altrettanto vero che esso si colloca al ventesimo posto per criterio di rappresentatività, proprio per il rapporto tra eletti ed elettori; quindi alla riduzione dei parlamentari si dovrebbero affiancare contemporaneamente una serie di azioni fondamentali di modifica organica ed equilibrata del sistema-Stato nel suo complesso.

In primo luogo il potenziamento delle autonomie locali, mortificate dai Governi a guida PD, in primo luogo il Governo Renzi, restituendo, prime fra tutte alle Province, il ruolo di corpo intermedio sussidiario, mortificato a colpi di leggi che poca cittadinanza trovano nel nostro impianto costituzionale.

Il secondo è il potenziamento delle autonomie regionali, dotate - lo ricordo - di autonomia legislativa, che richiamino tutte le realtà locali alla responsabilità del governo dei loro territori, senza che sia possibile questo indegno scaricabarile tra Sud e Nord e viceversa

Il terzo e più delicato punto è una rivisitazione del ruolo della magistratura, soprattutto in ambito civilistico, con un accresciuto ruolo della suprema corte, attraverso una normativa che preveda una nomofilachia vincolante per i gradi inferiori vicina al *common law*, che consenta di trovare, a chi voglia investire nel nostro Paese, un quadro normativo e giuridico di ragionevole certezza.

Inoltre, fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio dello Stato di diritto è il fatto che all'alleggerimento parlamentare deve corrispondere un alleggerimento della dimensione e della pervasività dell'Esecutivo e delle sue strutture, prevedendo parimenti una correlazione rigida tra il numero dei Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari e il numero dei parlamentari e una conseguente riduzione degli apparati burocratici centrali che soffocano i cittadini. Il tutto senza rinunciare all'indifferibile ruolo di rappresentanza che viene garantito al Parlamento.

Ripeto che siamo favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari, perché quando il legislatore costituente definì la composizione del Parlamento aveva di fronte un Paese differente, in cui le Regioni erano entità previste sulla carta e altri problemi dovevano trovare cittadinanza nella Carta costituzionale: si pensi alle pressioni austriache per la tutela delle minoranze etniche dell'Alto Adige. Oggi, con uno Stato cambiato e in cambiamento in cui le Regioni, in omaggio al principio di sussidiarietà, operano con autonomia legislativa, è possibile pensare a una riduzione del peso legislativo del Parlamento e del Governo centrali.

*Ça va sans dire* che una riforma del genere non può e non deve avvenire per mere, anche se importanti, occasioni di risparmio economico, perché la democrazia è uno strumento troppo importante per venire assoggettato a scelte di tipo puramente mercantilistico; allo stesso modo non può essere una scelta funzionale a un accrescimento di potere dell'Esecutivo che vada a discapito del ruolo che i rappresentanti del popolo chiamati a rappresentarlo in questa nell'altra Camera sono chiamati a svolgere. Un Governo dell'Esecutivo ha il cattivo sapore della dittatura, sia essa monocratica o quella specie di diarchia con un mediatore sociale che stiamo vivendo: un Governo in cui i due capi dei partiti decidono tutto e procedono per decreti-legge e fiducie, imponendo al Paese la loro volontà, rendendo succube e inesistente il ruolo del Parlamento. Ricordatevi che togliere dignità e ruolo al Parlamento significa togliere dignità e voce al popolo.

Penso a quella libertà di cui parlò Lincoln nel famoso discorso di Gettysburg: «Che questa Nazione (...) abbia una rinascita di libertà e che l'idea di un Governo di popolo, dal popolo, per il popolo non abbia a perire dalla terra». La libertà passa attraverso un Governo democratico: di popolo attraverso il suffragio universale, dal popolo attraverso la rappresentanza elettiva e per il popolo e quindi libero da scelte guidate da logiche propagandistiche finalizzate all'autoconservazione del potere.

In questo quadro di rinnovata o restituita libertà e autonomia della società da uno Stato centrale, per troppi versi ottocentesco, è non solo opportuno ma addirittura giusto pensare a un alleggerimento del Parlamento in termini numerici e a una riforma complessiva del sistema dello Stato.

Esistono molte ragioni per le quali la democrazia diretta non può funzionare *rebus sic stantibus* e per le quali è assurdo pensare al *referendum* senza *quorum*. La prima e più importante è che un *referendum* senza *quorum* lede in maniera profonda e irreparabile il principio democratico maggioritario. Se già il principio maggioritario, ovvero il motivo per il quale la minoranza debba soggiacere alla volontà della maggioranza, ha rappresentato una preoccupazione per i giuristi (Ruffini per tutti), il passaggio a un modello minoritario nel quale la maggioranza debba assecondare la volontà di una minoranza, quale essa sia, appare addirittura perverso. Partecipare o no a un *referendum* non è un atto di disinteresse rispetto a un tema, ma una manifestazione di libertà rispetto a un tema promosso da una minoranza cui non posso, come cittadino, venire chiamato a esprimere forzatamente un'opinione, anche se mi pare bislacco o di nessun interesse. Per fare una riduzione ad assurdo, tanto utile quando si tratta di semplificare, se una minoranza qualsiasi promuovesse un *referendum* per rendere obbligatorie le scarpe di colore giallo per tutti i cittadini, sarebbe assurdo pretendere che io andassi a votare correndo, altrimenti correrei il rischio di dovermi adeguare alle scelte della minoranza che ha promosso il *referendum*.

A questa ragione se ne aggiunge una ancora più importante, quella dell'asimmetria informativa.

Il motivo per quale esiste l'istituto della delega parlamentare o negli enti locali è legato al fatto che l'elettore affida al proprio eletto il compito di svolgere con diligenza, e tenendo presente le ragioni di chi lo ha eletto, gli approfondimenti necessari su un tema, mentre gli continua a svolgere il proprio lavoro e non ha quindi il tempo o la voglia di farlo in continuazione. Quello che l'elettore si aspetta dai propri rappresentanti è appunto che essi, dedicandovi il proprio tempo e la propria passione civile, lo rappresentino nelle scelte. È un fatto indiscutibile che apre casomai il tema della qualità della rappresentanza, tema antico come la filosofia greca, ma che non può essere affrontato, purtroppo, se si vuole - come noi vogliamo - restare in ambito democratico.

Se un cittadino ritiene, liberamente e in piena coscienza, di sentirsi rappresentato da un soggetto impreparato, o che non abbia mai dato nulla alla società prima, è libero di farlo sapendo che le conseguenze delle scelte che verranno compiute da chi lo rappresenta saranno prima di tutto sue.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

**SBROLLINI** (PD). Signor Presidente, come hanno detto molti miei colleghi, con grande dispiacere ieri non abbiamo potuto ascoltare la relazione del senatore Calderoli: sarebbe stato importante perché questa è l'Assemblea del Senato, all'interno della quale ci dovremo confrontare (maggioranza e minoranza) su un provvedimento così importante per la vita stessa della democrazia.

Vogliamo davvero capire fino in fondo quale modello di Stato e di democrazia volete costruire, perché sinceramente siamo stati abituati - anche nelle scorse legislature - a confrontarci in una dialettica democratica dove la centralità del Parlamento era un punto fondamentale. Adesso - devo dire con grande dispiacere - assistiamo a una deriva che ci preoccupa moltissimo: un Governo sempre più autoritario, che vuole smantellare il confronto, la dialettica, la mediazione - parti fondamentali della democrazia - e non assistere più neanche a un dibattito, non solo in Aula, ma neanche dedicandovi il tempo necessario all'interno delle Commissioni, dove ancora di più si svolge il lavoro di ogni singolo parlamentare. *(Applausi della senatrice Malpezzi).*

È ovvio che avete in mente un'idea chiara, ovvero quella di cancellare le prerogative della democrazia rappresentativa, quindi del Parlamento. Continuate a fare becera propaganda, riducendo tutta la discussione a una mera diminuzione del numero dei parlamentari, e questo è veramente avvilente e umiliante, ma dovrebbe umiliare anche voi della maggioranza il non sentire più la responsabilità del ruolo che avete e che dovrete esercitare ogni giorno nelle Aule parlamentari, e non solo sui *social*.

Ognuno di noi fa il suo mestiere e sa benissimo quali sono le prerogative del parlamentare. Sappiamo bene quali impianti costituzionali e quali riforme - nelle legislature precedenti - si è cercato di portare avanti, con Governi sia di centrodestra che di centrosinistra, ma c'era un'idea: l'idea di una riforma organica; non c'era soltanto la propaganda, la demagogia. Noi avremmo voluto fare questo; avremmo voluto costruire un modello di efficienza: un bicameralismo differenziato dove finalmente i ruoli di Camera e Senato fossero più chiari, con procedure più snelle, con un lavoro quotidiano del parlamentare in grado di dare risposte più rapide a una società che cresce e che chiede velocità. Nulla di tutto questo abbiamo trovato nelle vostre parole e nei vostri documenti. Qui si vuole soltanto attuare una strategia: quella della piattaforma Rousseau. D'altra parte, siete stati abituati a discutere solo sui *social*, pensando che tutto il mondo si esaurisca lì. Eppure, la democrazia è qualcosa di diverso: è un esercizio quotidiano fatto di un confronto fra le parti, di mediazione, per cui tanti provvedimenti presentati dalla maggioranza si discutono, si affrontano, magari a volte si migliorano, come abbiamo cercato di fare in passato anche noi.

Qui non c'è nulla di tutto questo, però certamente in questi nove mesi di Governo avete prodotto un risultato e cioè quello di aver lacerato il Paese, di averlo reso più fragile, di aver minato le istituzioni che voi stessi dovrete rappresentare *(Applausi della senatrice Malpezzi)* con l'orgoglio di appartenere a questo Paese. Invece no: ci avete portato a conflitti permanenti anche nel resto dell'Europa, non solo all'interno del nostro Paese, mettendo gli uni contro gli altri, pensando così di rendere tutto più facile e magari anche di manipolare le coscienze e la buona fede dei cittadini e di poterli controllare meglio. Questo sì è un piano ed è una strategia che mi pare sia stata ben chiarita anche durante l'esame della legge di bilancio, approvata senza un confronto fra le parti e senza avere neanche un momento di discussione nelle Commissioni competenti.

Guardate però che l'Italia è altro e, prima o poi, anche voi farete i conti con questa realtà. Il nostro è un grande Paese, fatto di competenze, di intelligenze, di professionalità e di responsabilità importanti. Non avete sentito neanche il bisogno di confrontarvi con i costituzionalisti e di cercare in tutti i modi di avviare una discussione, non solo dentro le Aule parlamentari - che sarebbe stato il minimo - ma anche nel Paese, perché vi interessava soltanto mantenere un costante impegno nella campagna elettorale permanente e dimostrare ogni giorno che il Paese non ha bisogno di costruire credibilità e dignità, ma soltanto di propaganda e demagogia. Certamente avete ottenuto questo risultato, ma penso che prima o poi, anche in tempi molto brevi, qualcuno vi chiederà il conto. Ve lo chiederanno tutti quei cittadini che sono abituati a ragionare con la propria testa, che sono abituati a confrontarsi e che vanno in giro nei territori, perché molti colleghi della maggioranza non siamo neanche abituati a

vederli nei territori, quando torniamo dalle settimane di lavoro parlamentare.

Penso che continueremo a svolgere il nostro ruolo in maniera propositiva, perché crediamo che questo sia un tema serio e fondamentale per la democrazia. Anche noi vogliamo maggiore efficienza e avevamo inserito nella riforma costituzionale la riduzione del numero dei parlamentari, ma per l'appunto differenziando il ruolo della Camera dei deputati da quello del Senato.

Signor Presidente, mi dispiace dover parlare in un'Aula quasi vuota, perché si è preferito andare avanti. Mi auguro però che questa giornata possa servire quantomeno a non ripetere un dibattito così povero, miserabile e umiliante per l'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatrice, ma non so se l'Aula sia vuota perché siamo andati avanti o per una fisiologica minore presenza durante la fase della discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

**RAMPI (PD).** Signor Presidente, non credo sia pensabile che il vuoto sia fisiologico, perché sono sicuro che i colleghi di maggioranza che hanno deciso di affrontare questa discussione di rango costituzionale hanno intenzione di prestare tutto il loro tempo, tutta la loro intelligenza e tutta la loro profondità a questo argomento. Mi sembra non vi sia alcuna fretta di approvare questo provvedimento, quindi vogliamo approfondirlo. Sono certo che in queste settimane i colleghi lo avranno approfondito e proprio per questo sono sicuro che in queste ore e anche nelle notti insonni, pensando di toccare la Costituzione italiana, saranno tornati nelle loro letture a quei brani di Platone, del «Politico» e delle «Leggi», che parlavano della demagogia e di come la democrazia rischia facilmente di decadere in demagogia.

Vedete, è quello che sta accadendo in Italia, e non da oggi; sta succedendo almeno dall'inizio degli anni '90 e sta succedendo come conseguenza culturale degli anni '80. Però poi ognuno, di volta in volta, si assume un pezzo di responsabilità e ognuno contribuisce a suo modo a questo decadimento. Sono anche sicuro che in queste ore stanno ripensando alle loro letture di Cicerone e a quei brani del «*De re publica*» in cui Cicerone parlava del Senato, quel Senato romano che è stato talmente importante da aver dato il nome a tutte le Camere alte del mondo e che noi incarniamo ancora in qualche misura, pur poco distanti, pur essendo cambiati nella struttura: per il mondo noi siamo il Senato di Roma e portiamo quella responsabilità. Nel «*De re publica*» Cicerone rifletteva sull'autorevolezza che doveva avere il Senato e su come tale autorevolezza fosse una garanzia per tutti i cittadini, mentre il rischio dell'uomo forte al comando fosse un pericolo. Ecco, come finì quella storia lo sapete tutti; come può finire oggi questa storia nelle democrazie moderne è qualche cosa che rischiamo di sperimentare nei prossimi anni e spero che ognuno di voi, nella sua libera coscienza, nell'esercizio libero del suo mandato parlamentare (secondo quello che prevede la Costituzione, senza alcun vincolo di mandato, senza dover rispondere a nessuna società esterna, senza dover dipendere da nessun capo), sicuramente valuterà nel voto se quello che sta facendo è qualche cosa che va nella direzione di dare in pasto ai cittadini un risultato demagogico oppure di rendere migliori, più efficaci e più efficienti le istituzioni.

Vedete, la discussione sulla democrazia decidente è in corso in Italia da numerosi anni ed è una discussione seria e importante. Io ho affrontato persone della mia parte politica con cui ci siamo duramente divisi e scontrati su questo punto, perché non appartiene alla mia natura e non appartiene alla mia parte politica il fatto di conservare le cose così come sono. Quindi una riflessione sulla democrazia e sul suo funzionamento, sul rapporto con il tempo della democrazia e con la sua capacità decisionale, sul fatto che queste Aule non siano dei luoghi di pura forma e diventino dei luoghi di confronto e di sostanza vera è un tema attuale e reale.

Questo può avere a che vedere, in una direzione o nell'altra, con il numero dei parlamentari. I colleghi hanno ricordato tante volte quante sono state le riforme che hanno previsto tale riduzione. Io non so se sia giusta o sbagliata; i parlamentari possono essere troppi, ma possono essere troppi anche quelli della vostra proposta, se questo è un fatto di numeri, oppure possono persino essere pochi; dipende da come organizziamo queste istituzioni. Sicuramente oggi c'è qualche cosa che non funziona, perché, se non c'è questa autorevolezza, se non c'è questa credibilità, se non c'è questa capacità di rispondere ai problemi delle persone, qualche cosa non funziona. È un problema e lo dobbiamo affrontare.

Ma come lo vogliamo affrontare? Vogliamo scegliere una via demagogica? Vogliamo scegliere una

scorciatoia? Vogliamo scegliere una via che non prevede una discussione approfondita? Io credo che questa sia una responsabilità grande, perché, vedete, non c'è dubbio che oggi i *leader* dei movimenti politici che governano il Paese sono all'apice e forse possono persino salire nel consenso. Guardate, è capitato a tutti. Però la grande mitologia classica, che è eterna e riguarda tutti, ci ricorda che quando Icaro sale, a un certo punto, se non ha la capacità di fermarsi, arriva un po' troppo vicino al sole, le ali di cera si sciolgono e precipita. Di questi precipizi, nell'era demagogica *post*-anni '90, ne abbiamo visti tanti e temo che ce ne siano alcuni prossimi. Quindi, come dire, dando buoni consigli, non potendo più dare il cattivo esempio, suggerisco agli attuali Icaro di fermarsi prima di precipitare anche loro, perché è interesse collettivo. Questo susseguirsi di precipizi non fa bene alla democrazia e non fa altro che assecondare nel popolo l'idea che quello che succede qua dentro non riguardi più nessuno e non serva più a niente. E se questo discorso si afferma, non saranno 200, non saranno 100, non saranno 50, perché saranno sempre e comunque troppi, anche se fossero tre quelli che si trovano qua dentro, perché l'idea che è passata è che la nostra discussione non serva a niente e non risolva neanche un problema delle persone. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Vi chiedo allora di essere coraggiosi: noi possiamo o potremmo - non so quale forma verbale utilizzare - in questa Camera (e arrivo a dire di più: persino nell'altra, se non riusciremo in queste ore a convincerci, o magari nell'ulteriore passaggio in questa Camera, se ci sarà) trovare un punto di contatto sul tema e decidere di farla insieme questa riforma.

Vi abbiamo proposto degli emendamenti: possono non andar bene questi, allora riscriviamoli. Avete assistito in queste settimane alla discussione nel Parlamento inglese? Avete visto com'è fatta? Quali forme ha e quale libertà e realtà di confronto c'è? Portiamo questa forma qua dentro. Non sto dicendo che i colleghi inglesi stiano messi meglio di noi, hanno problemi enormi e difficoltà di decisione ma quella vecchia democrazia, pur nella sua difficoltà attuale, comunque continua a funzionare nella sua capacità di confronto reale e di contaminazione. Credo che questo sia il nostro obiettivo.

Il relatore di questo provvedimento, che ha una lunga storia parlamentare e ne ha viste tante di trasformazioni, sa benissimo che quello che sto dicendo non è un discorso che facciamo nell'alternarsi delle vicende, oggi in maggioranza, domani all'opposizione. Questo intervento lo avrebbe potuto fare un collega di minoranza, uguale e contrario a me, nella scorsa legislatura. Proviamo allora a superare questa contrapposizione, perché altrimenti quello che otterrete è solo un consenso immediato e facile. È evidente: oggi, se dovessimo andare a fare un *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari questo probabilmente otterrebbe numeri sorprendenti. Certo, poi bisognerà vedere - se mai si celebrerà questo *referendum* - se quel voto sarà sulla riduzione del numero dei parlamentari o magari diventerà un voto su chi governa in quel momento. Se dovesse essere un giudizio su chi governa in quel momento, infatti, potrebbero anche esservi delle sorprese e potrebbe finire in maniera inaspettata anche rispetto a chi lo propone. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Quindi, vediamo di concentrarci su questo tema. Nessuno di noi è portatore da solo del giudizio del popolo. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il popolo nelle democrazie rappresentative ha un'unica forma che è quella dei propri rappresentanti, cui ha consegnato una fiducia che bisogna guadagnarsi ogni giorno, e questa fiducia è la capacità di incontrarci tra di noi e costruire il bene comune. Il bene comune non è qualcosa che esiste in qualche luogo; il bene comune è l'oggetto e il risultato del confronto. Chi ha pensato le Assemblee parlamentari, qualunque forma essa abbiano, ha pensato a questo.

Qualche tempo fa parlavo con un giovane costituzionalista che mi spiegava, giustamente, che la democrazia rappresentativa nasce quando le comunità diventano troppo grandi e non si può più stare tutti attorno a un fuoco a discutere uno con l'altro e quindi si decide che qualcuno attorno al fuoco ci sta e qualcun altro sta qualche metro più indietro, ma è rappresentato da qualcuno tra quelli che stanno attorno al fuoco. Mi diceva che oggi con questi strumenti tutti possiamo stare attorno al fuoco, perché abbiamo la possibilità di partecipare. Attenzione, perché questo non è vero: con questi strumenti si possono esprimere le proprie opinioni, con questi strumenti si può votare, ma non si può discutere e non ci si può confrontare.

Essere attorno al fuoco è diverso che essere tutti lontani dal fuoco e mandare un messaggio senza contaminarsi. Corriamo allora il rischio della contaminazione. Facciamo qualcosa di sorprendente:

riportiamo il Senato della Repubblica all'altezza di quello che è il suo ruolo nella storia e di quello che è il suo ruolo nel presente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Taricco che, nell'ordine degli interventi, si sostituisce al senatore Comincini. Ne ha facoltà.

LONARDO (*FI-BP*). Come mai non c'è l'alternanza?

**PRESIDENTE.** In questi casi non c'è l'alternanza. L'ordine degli interventi segue l'ordine di iscrizione. Non è prevista dal Regolamento.

**TARICCO (PD).** Signor Presidente, vorrei portare il mio piccolo contributo a questo percorso di riforma costituzionale che rischia, per come si è incamminato e per come lo stiamo trattando, di passare come un atto scontato di ordinaria amministrazione, in un quadro di sostanziale indifferenza generale. Dirò subito che non sono pregiudizialmente contrario, nonostante siamo in una posizione critica rispetto a questo provvedimento, a una riduzione del numero dei deputati e dei senatori e lo dico nonostante le carte che ci sono state fornite dall'Ufficio studi ci dimostrino che la situazione italiana non è così lontana da gran parte delle situazioni europee, ma è sostanzialmente in linea con il numero dei parlamentari rapportato al numero degli abitanti. Si può dire che questa proposta della riduzione, in sé, non sia irricevibile, ma lo è se pensiamo di affrontare solamente la questione della riduzione numerica dei parlamentari. Il tema di cui stiamo parlando, infatti, non riguarda tanto cosa c'è in questa proposta, ma cosa non c'è in questa proposta. Il tema che ci lascia molto perplessi è la totale assenza di un quadro di riferimento. Io credo - lo hanno già detto molti colleghi prima - che l'Italia abbia bisogno di una riforma del suo sistema-Paese, ma soprattutto del suo sistema istituzionale: è necessario un sistema più snello, più efficace, capace di rendere realmente esigibili tutti quei diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, alle imprese, alle comunità civili e alle loro forme di organizzazione ed è anche per questo che nella passata legislatura si è impressa una spinta fortemente riformatrice che seguiva tanti tentativi già effettuati in altre legislature di mettere mano in modo proficuo all'assetto istituzionale del Paese.

Quello che sommamente ci permettiamo di dire è che in questo percorso servirebbe un disegno compiuto che orientasse i singoli passi ed è quello che noi chiediamo in questo momento, credendo di poterci fare interpreti di tanti che lo stanno chiedendo; vogliamo cioè capire come questa modifica costituzionale, volta alla riduzione dei parlamentari, si colloca dentro un disegno generale di riforma. Il disegno, come dicevo, non c'è, anche se alcuni fatti che stanno accadendo un disegno lo lasciano intuire. Se infatti mettiamo insieme questa riforma con la riforma del *referendum* che si sta portando avanti alla Camera e con le dichiarazioni di *leader* di questa maggioranza che in qualche misura lasciano trapelare l'idea di un superamento di fatto del parlamentarismo e che lasciano intendere una modifica per mettere a sorteggio - verrebbe da dire *on web* - l'idea di democrazia del futuro, ciò che si intuisce è un disegno di superamento della democrazia parlamentare, che poi vuol dire sostanzialmente superamento della democrazia. Noi, in Italia, di duci che parlavano direttamente al popolo ne abbiamo già visti altri e non hanno mai portato bene a questo Paese. (*Applausi del senatore Rampi*). Questo lo dico soprattutto per convinzione personale, ma anche certo di interpretare le prime voci di costituzionalisti che stanno cominciando a far emergere, seppure dal nostro punto di vista in modo assolutamente diverso rispetto ad altri pronunciamenti su altre riforme, alcune osservazioni che denotano perplessità.

Noi abbiamo presentato già alla Camera alcuni - pochissimi - emendamenti, senza alcun approccio strumentale o di ostruzionismo, che ponevano alcune questioni che questa riforma, nel concreto, ribalta sul sistema istituzionale. Innanzitutto, si vorrebbe capire se c'è la volontà di provare a ragionare anche, se l'obiettivo è quello di rendere più efficaci ed efficienti le istituzioni, sulle funzioni della Camera e su quelle del Senato. Se vogliamo veramente affrontare il tema dell'efficienza delle istituzioni, crediamo che questa sia una questione assolutamente centrale.

Abbiamo posto il tema di una riflessione sull'attuale adeguatezza dei limiti di età per l'elettorato passivo ed attivo per il Senato; abbiamo posto anche una questione che deriva come conseguenza della riduzione del numero dei deputati e dei senatori, e cioè il ragionamento sulla distribuzione dei collegi e sulla distribuzione degli eletti a riforma completata. Vedremo quale sarà il giudizio di ammissibilità

che verrà dato di questi emendamenti in Assemblea. Il fatto che in Commissione questi emendamenti siano stati ritenuti inammissibili ci pone grandi perplessità sul fatto che realmente l'obiettivo sia quello di dare maggiore efficienza, efficacia e capacità di rispondere alle istituzioni e non si voglia invece semplicemente offrire in pasto ai cittadini qualcosa che facilmente può lucrare consenso.

Credo che in quest'Aula, soprattutto quando parliamo di materie costituzionali, dovremmo avere la consapevolezza che il cuore e il centro del nostro impegno dovrebbe essere il bene comune del Paese. Può sembrare un'affermazione fuori del tempo, lontana da queste Aule, ma credo che in quest'Aula discutere e confrontarsi abbia ancora un senso, un significato, e una pregnanza se lo sforzo da parte di tutti è di provare a mettere al centro quello che è in prospettiva il bene di questo Paese. Se dovessimo smarrire tale consapevolezza potrebbe passare qualunque riforma, ma credo ci avvieremmo su un percorso che sicuramente non potrebbe portare bene al futuro di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

Le preciso che l'alternanza, peraltro quando si ritiene di farla, è tra maggioranza e opposizione. In questo caso, non c'è nessun iscritto alla discussione generale del Gruppo della Lega e relativamente pochi iscritti del MoVimento dei 5 Stelle, per cui l'alternanza non è, neanche volendo, possibile.

**LONARDO (FI-BP).** Signor Presidente, non insisto ma l'elenco era così fatto. Ad ogni modo, non c'è alcun problema. Ringrazio tutti coloro che sono in quest'Aula: non sono numerosissimi, ma il nostro esercizio democratico lo espleteremo comunque.

Signor Presidente, rappresentati del Governo, colleghi, in questo momento storico assai confuso quella che era un'esigenza di non poco conto, la riduzione del numero dei parlamentari, diventa un fatto quasi secondario nell'attuale contesto istituzionale in cui ci tocca vivere. Mi spiego meglio. Non discuto che il numero dei parlamentari in Italia sia alto, né si può sottovalutare che le Camere sono due e che svolgono la stessa funzione. Inutile risalire alle motivazioni che spinsero i Costituenti nel Dopoguerra a darsi tale assetto istituzionale.

Vorrei però sottolineare che oggi ci troviamo di fronte ad un Parlamento, che pure ci ha fatto compagnia in questi decenni di democrazia e di crescita del nostro Paese, che oggi rischia di vedere saltare i cardini stessi dell'impianto costituzionale. Mi riferisco per primo all'articolo 67 della nostra Carta costituzionale, in cui è vergato: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Il rapporto tra libero mandato parlamentare e rappresentanza politica è considerato in tutti i Paesi dell'Occidente democratico un vero e proprio discrimine tra lo Stato premoderno e lo Stato dei nostri giorni.

Osserviamo invece un movimento politico, oggi maggioranza in Italia, che irrompe nel Parlamento dichiarando esplicitamente che ogni suo componente non può non obbedire a un mandato imperativo che arriverebbe in Aula da una piattaforma esterna, gestita da una società privata.

Le riforme costituzionali non possono essere fatte esercitando l'arbitrio della dittatura della maggioranza: le riforme vanno fatte concordando con le opposizioni, per definire i luoghi nei quali ognuno possa sentirsi a suo agio nell'alternanza del potere. Ormai, purtroppo, prende sempre più corpo questa dittatura della maggioranza, che alcuni fanno finta di non vedere, altri accettano con indifferenza, ma così potremmo entrare nel cono d'ombra della nostra democrazia repubblicana.

Chi vi parla non insegna diritto costituzionale in una qualche università del nostro Paese. Cionondimeno, mi chiedo e chiedo anche a voi, forse con un eccesso di candore: chi professa una linea così configgente con la nostra Carta costituzionale può entrare in Parlamento e svolgere il suo mandato? Io credo di no, ma può essere che mi sbaglia. Correggetemi se sbaglio, come diceva - lo ricordiamo tutti - il Papa.

Il secondo punto assai controverso del programma di questo Governo è l'interpretazione dell'articolo 116 della Costituzione, quello cosiddetto dell'autonomia. Alla fine del 2017 la Lombardia e il Veneto e - dopo - l'Emilia-Romagna hanno tenuto nelle rispettive Regioni un *referendum* consultivo per domandare ai propri cittadini se erano interessati a una maggiore autonomia in certe materie. La risposta delle urne, come era prevedibile, è stata plebiscitaria. Zaia, il presidente del Veneto, uomo forte della Lega di quella Regione, ha tentato qualche anno fa di trasformare la propria Regione in una



Regione a Statuto speciale, come una delle cinque che, per ragioni storiche, hanno fruito nel Dopoguerra di tale specialità.

Signor Presidente, in Aula c'è un brusio che mi rende difficile parlare. La prego di intervenire.

PRESIDENTE. Senatrice Lonardo, le assicuro che il brusio è nettamente inferiore alla media, ma accolgo la sua richiesta.

LONARDO (FI-BP). È una media che evidentemente non mi trova d'accordo.

PRESIDENTE. Una cosa è il brusio inferiore alla media, ma girare la schiena verso chi parla non è carino, colleghi.

LONARDO (FI-BP). Stavo dicendo che si tratta di una specialità che consente, in genere, un livello di vita superiore a quello delle Regioni a statuto ordinario. Quindi, avendo il presidente Zaia constatato che l'impresa appariva troppo complicata (perché la Costituzione per essere modificata ha bisogno di una procedura lunga e difficile, con l'insidia finale del *referendum*), ha ripiegato su una formula meno complicata. Ricordo che gli ultimi due *referendum* - quello sulla riforma di Renzi e quello, precedente, sulla riforma di Bossi (che gli italiani, semplificando, avevano definito il *referendum* sulla *devolution*) - ebbero un esito infausto per entrambi i promotori.

In cosa consiste questo improvviso ripiegamento? Egli ha chiesto di utilizzare il comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, che permette di ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (...)». Tale procedura parlamentare permette di ottenere lo scopo attraverso una legge ordinaria da approvare a maggioranza assoluta dei parlamentari. Si tratta di uno strumento che nessuno conosce. Ad ogni modo, tale meccanismo istituzionale gli permette di acquisire la gestione diretta di addirittura 23 materie (tante ne ha chieste), naturalmente con relative risorse da trattenere direttamente dal gettito fiscale della propria Regione, notoriamente molto alto. Solo che questa impresa andasse in porto - e le condizioni ci sono tutte - e se le Regioni del Nord si appropriassero unilateralmente del bottino del gettito fiscale prodotto nel proprio territorio, salterebbe il fondo perequativo che tiene in vita le aree deboli. In una parola, salterebbe il Mezzogiorno. Salterebbe la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Per quanto possa sembrare paradossale, le condizioni per il successo dell'operazione politica ci sono tutte.

Malgrado il MoVimento 5 Stelle abbia ottenuto il 47 per cento dei consensi nel Sud, è possibile che, per via del famoso contratto, voti una legge terrificante per l'intero Mezzogiorno, che annienterebbe ogni possibilità di sviluppo, rendendolo periferico ed estraneo al resto del Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Per questi motivi, pur volendo dare il massimo di importanza al numero dei parlamentari, anche alla luce delle ultime due leggi elettorali che hanno spogliato gli elettori del diritto a scegliere i propri eletti, credo che i due temi costituzionali che ho indicato acquistino un valore prioritario nel clima storico di sottovalutazione - spesso indifferenza o, peggio, incompetenza - che registriamo sotto i nostri occhi.

Con l'elusione dell'articolo 67 della Costituzione, salta il concetto di libertà in un libero Parlamento; con l'applicazione del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, nella forma richiesta dal presidente Zaia, salta l'unità del Paese. Le sue ragioni possono apparire comprensibili, ma per noi del Sud sarebbe francamente la fine di ogni speranza e sogno (e colgo l'occasione per indirizzare un saluto alle rappresentanze universitarie, imprenditoriali, sindacali e del mondo delle associazioni che, riunite a Napoli proprio ieri, hanno individuato sette punti da inviare al Governo e al Parlamento). Sarebbe quindi, come dicevo, la fine di ogni speranza e di ogni sogno per noi del Sud. Salterebbe l'idea stessa di Nazione. Con l'autonomia differenziata si assisterebbe a uno strappo radicale dello stare assieme ai cittadini diversamente italiani. L'autonomia è una sanzione delle differenze e rende definitive le differenze e gli squilibri. Per noi del Sud è inaccettabile.

Vorrei, infine, che si trovasse un modo di rappresentare nel nuovo contesto parlamentare ogni Provincia italiana, assegnando alle più piccole un minimo garantito di un senatore e di due deputati. In fondo, negli Stati Uniti avviene così legittimando una presenza parlamentare nel Senato che prescinde dalla preponderanza dei numeri che sono dati dalla popolazione. Se non c'è questo elemento di

equilibrio costituzionale, le aree del Paese che soffrono già di un notevole spopolamento sarebbero ridotte a mere espressioni geografiche e sarebbero espropriate della loro titolarità. Avremmo le aree popolate del Paese a occupare spazi parlamentari in un Parlamento sempre più brutalizzato negli ultimi tempi nelle sue funzioni costituzionali. Se non c'è questo equilibrio, se le realtà più piccole non dovessero trovare la loro legittimazione democratica e costituzionale, allora mi dispiace molto ma la battaglia diventa di natura costituzionale qua e soprattutto fuori di qua.

Non vorrei che questo disegno portasse a forme di mutismo geografico, ad espressioni di libertà di aree mutilate per ragioni di convenienza elettorale.

No, così proprio non va. O si trova, per quanto mi riguarda, il modo di contemperare queste esigenze o, viceversa, esprimo le mie riserve su un impianto che finisce per offendere la dignità del luogo cardine dell'istituzione.

Mi vado chiedendo: il disegno è volto ad una riduzione dei parlamentari o ad una riduzione delle funzioni dei parlamentari, visto il modo con il quale il Governo, eccedendo il suo potere e le sue prerogative, come ricordato recentemente dalla Corte costituzionale, ha marginalizzato e violentato il Parlamento, tentando di delegittimarlo? Sembra quasi che il Parlamento appaia alla maggioranza attuale come un intralcio, un inconveniente e un'espressione costituzionale retorica e barocca. Quando si modificano gli assetti istituzionali occorre che ci sia un dialogo serrato tra maggioranza e opposizione perché le istituzioni sono il luogo sacro della neutralità. In questo caso non è così. Ecco perché farò le mie valutazioni e deciderò secondo coscienza e libertà. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo in questo dibattito sulla riforma costituzionale con il timore e la reverenza che deve avere chi ha la consapevolezza che la Costituzione definisce le regole della nostra convivenza civile e democratica stabilendo la nostra liturgia civile, dove la parola «liturgia» nell'antica Grecia significava azione per il popolo.

Ci troviamo a discutere della proposta di ridurre il numero dei parlamentari. È una proposta avanzata da più parti negli ultimi trenta anni che, in linea di principio, non mi vede certo contrario. È una proposta, però, che si è sempre inserita in un'analisi più ampia dei bisogni di riforma della nostra Carta fondamentale. Se guardiamo alla storia dei tentativi di riformare la nostra Costituzione (dalla Commissione Bozzi del 1983 alla Commissione De Mita-Iotti del 1993, dal Comitato Speroni nel 1994 alla Commissione D'Alema nel 1997, dalla riforma Berlusconi nel 2005 alla Commissione dei saggi nel 2013, fino al disegno di legge Renzi-Boschi nel 2014), tutti i tentativi messi in campo sono stati sviluppati con una visione complessiva dell'assetto costituzionale. A prescindere dalla condivisione o meno degli aspetti politici, erano formulazioni solide ed evidenti. Tutte contemplavano modifiche al funzionamento del Parlamento, oltre che al numero dei parlamentari. Tali proposte sono state bocciate per fatti contingenti, come una fine anticipata della legislatura, subentrati dissidi politici o bocciature dei *referendum* popolari. Qual è invece la *vision* sottostante questa proposta? La riduzione dei costi della politica, per stessa ammissione dei proponenti. Non si può certo dire che si tratti di una *vision*, perché non si intravede come la nostra democrazia possa funzionare meglio, limitandoci alla riduzione del numero dei parlamentari. Basta vederlo in questo momento in Aula, del resto: siamo un centinaio scarso di senatori a parlare di una questione rilevante. Vi pare che questo numero ridotto di presenze ci permetta di dialogare meglio e confrontarci seriamente sul funzionamento costituzionale della nostra democrazia? Non mi pare affatto.

Ho detto che la riduzione dei costi della politica è sottostante a questa proposta di riforma, ma il costo del funzionamento del Parlamento non ha a che fare con i costi della politica, bensì con quelli della democrazia: se questa differenza non è chiara e viene snaturata e nascosta ai cittadini, a cosa si sta puntando? I costi della politica - come quelli che state sostenendo, dopo aver riempito Palazzo Chigi di un numero spropositato di collaboratori dedicati alla comunicazione, mai visto prima - non diminuiranno per effetto dell'eventuale approvazione di questa riforma costituzionale. Quale obiettivo ci si vuole dare, quindi? I costi della politica che vengono sostenuti foraggiando una società privata, che dà *input* politici e suggerisce ad alcuni parlamentari, con un prontuario giornaliero, quanto dire e

cosa fare, non diminuiranno per effetto dell'eventuale approvazione di questa riforma costituzionale. I costi della politica sono altra cosa rispetto a quelli della democrazia, questa è davvero demagogia.

Se mettiamo in relazione questa proposta di riforma costituzionale con quella in discussione alla Camera dei deputati, relativa ai *referendum* propositivi alla modifica del *quorum* per quelli abrogativi, non ci si può non interrogare su come si possa conseguire l'obiettivo della riduzione dei costi - secondo la vostra volontà - posto che l'inevitabile aumento delle proposte referendarie comporterà un logico aumento dei costi per far esprimere i cittadini.

E badate: se pensate che basterà far esprimere elettronicamente i cittadini per sostenere che i costi diminuiranno, vi state sbagliando; al netto dei costi d'investimento per avere gli strumenti necessari ad esprimersi elettronicamente, il grosso del costo di ogni consultazione democratica non sarebbe dato dalla carta per stampare le schede elettorali, che verrebbe risparmiata, ma dal personale coinvolto. Infatti, come peraltro sperimentato in Lombardia, con il primo voto elettronico avvenuto in Italia relativo al *referendum* consultivo per l'autonomia, non ci si può esimere dal sostenere i costi per il personale che gestisce il seggio (presidente, scrutatori, segretari), le Forze dell'ordine chiamate a vigilare che le operazioni di voto avvengano nei seggi in maniera corretta e senza incidenti di sorta o le ore di straordinario da rimborsare ai Comuni per il lavoro svolto dal personale addetto agli uffici elettorali.

Nella Lombardia a guida leghista, che si vanta di essere la Regione più efficiente d'Italia, il voto elettronico per il *referendum* sull'autonomia, al netto dell'investimento di 23 milioni di euro per l'acquisto di 24.000 *tablet* necessari al voto, è costato 24 milioni di euro: una cifra considerevole, se teniamo conto che la stessa Regione Lombardia spende 50 milioni di euro nel triennio 2017-2019 per finanziare le tariffe del trasporto pubblico. Se parametrriamo i costi della efficiente Lombardia all'intero Paese, ne traiamo che un *referendum* elettronico - sempre al netto dei costi d'investimento per i macchinari e i *software* necessari - costerebbe al Paese circa 140 milioni di euro per ogni consultazione, che si moltiplicherebbero per effetto della riforma in discussione alla Camera. Ma di quali risparmi dei costi della politica o della democrazia state parlando, quindi?

Quanto proponete è pura demagogia, parola della quale il dizionario Treccani dà la seguente definizione: «La pratica politica tendente a ottenere il consenso delle masse lusingando le loro aspirazioni, specialmente economiche, con promesse difficilmente realizzabili». Si tratta di un metodo, conclude il Treccani, «che rappresenta la forma corrotta della democrazia o una simulazione di questa». Una simulazione: ecco l'obiettivo, simulare la democrazia.

Cari colleghi, Presidente, nella mia esperienza pubblica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Vi pregherei di ascoltare l'intervento del collega, per favore, o comunque di parlare a bassa voce.

COMINCINI (*PD*). Grazie, Presidente. Nella mia esperienza pubblica vengo da un significativo impegno amministrativo come sindaco della mia città - Cernusco sul Naviglio - e come vice sindaco della città metropolitana di Milano, un'esperienza concreta che consente di misurare effetti e conseguenze delle norme. Quando, nel 1993, venne varata la riforma che introdusse nel nostro ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, quell'importante riforma, forse la meglio riuscita sugli assetti istituzionali del nostro Paese, comportò anche una revisione sostanziale del numero dei membri dei consigli comunali e delle funzioni attribuite a consiglio, giunta e sindaco. Fu dunque una riforma organica e se, come detto, la riforma funziona è per effetto di questa organicità. Non si intervenne a ridurre i componenti dei consigli comunali per una questione finanziaria, di cassa. Peraltro, fatemi dire che quanto ancora oggi viene riconosciuto come indennità di carica ai sindaci rispetto alle responsabilità che ognuno di loro si accolla ogni giorno, di fronte ai propri concittadini e di fronte alla legge, non ha paragone rispetto a quanto percepito da altri livelli istituzionali, non ha proprio paragone, ma bisogna avere il coraggio di riconoscere queste differenze e queste responsabilità e di valorizzarle adeguatamente, non tacerle per comodo perché non sentito dalle masse. Anche questa è demagogia.

Concludo e mi rivolgo alla Presidenza e al Governo perché considerino le proposte emendative che il Partito Democratico ha presentato, tese ad accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari con

una modifica anche di altri aspetti, in modo specifico del bicameralismo indifferenziato.

Voglio ricordare le parole di Dossetti, uno dei Padri costituenti, che aveva partecipato alla Resistenza e che, parlando nel 1988 della Carta che aveva contribuito a scrivere, sosteneva: «La Costituzione l'abbiamo fatta con spirito di rinnovamento, di modernità, almeno in alcuni punti, almeno in alcune parti. (...) Certe strutture come il bicameralismo paritario assoluto, come il *referendum*, come la configurazione della Corte costituzionale erano indubbiamente strutture di cui si poteva già allora, in una certa misura, intravedere allora che avrebbero rallentato di molto e indebolito di molto le possibilità decisionali che pure l'epoca moderna impone a chi ha la responsabilità politica». Questi, detti da un Padre costituente, sono i nodi sui quali bisogna intervenire, non il numero dei parlamentari. Quindi, per il bene della nostra democrazia e di un'azione concreta ed efficace, chiedo alla Presidenza e al Governo di procedere anche accogliendo gli emendamenti che, ampliando la discussione, non considerino solo la riduzione del numero dei parlamentari, ma prendano nell'insieme gli aspetti che permettono un migliore funzionamento della nostra democrazia e gli assetti costituzionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[\\*VERDUCCI](#) (PD). Signor Presidente, signori del Governo, voi volete ridurre di un terzo il numero dei parlamentari. Noi vi abbiamo detto che su questo punto siamo disposti a confrontarci ad un patto: che da qui si esca con una riforma che rafforzi il Parlamento, che rafforzi, con le prerogative e le funzioni dei parlamentari, la capacità della democrazia di dare risposte alle attese e ai bisogni dei cittadini.

Nella scorsa legislatura, noi del Partito Democratico non solo non ci siamo sottratti a questo tema, ma ne abbiamo fatto un punto essenziale, perché siamo convinti che crisi sociale e crisi istituzionale siano aggrovigliate insieme, siano due spine della stessa questione italiana ed europea che da troppo tempo causano frammentazione ed esclusione, scaricando i costi di questa crisi sui più deboli, in particolare sulle nuove generazioni, rendendo fragile la nostra Repubblica perché c'è una crisi di legittimazione che accade quando si fa fatica a riconoscersi in un Paese, nel nostro Paese, se non si riesce a trovare un lavoro, se la mia famiglia, per quanti sforzi e sacrifici faccia, non può farmi studiare, se politiche sbagliate come quelle che voi state facendo, fanno precipitare l'Italia in recessione come sta avvenendo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ci tolgono quote di *export*, come sta avvenendo, e sono costretto a smontare la mia azienda manifatturiera. Quando succede questo, la mia frustrazione, il mio risentimento mi fanno apparire la democrazia come un guscio vuoto e mi chiedo dove sia finita la promessa per cui i nostri figli sarebbero stati meglio dei nostri padri. È in questo cortocircuito, in questo buio, che si fanno strada parole d'odio come quelle che voi, signori al Governo, avete utilizzato e utilizzate per mettere gli uni contro gli altri i deboli e chi è ancora più debole. Il qualunquismo, il nazionalismo, tentativi autoritari che strumentalizzano in modo distorto e pericoloso il bisogno di protezione, di emancipazione che solo la democrazia può realizzare.

Voi avete vinto, sì, perché avete incanalato il disagio sociale contro i partiti, contro la politica e addirittura contro il Parlamento, ma la vostra è una vittoria vergognosa perché è pericolosa, distruttiva ed è per voi una vittoria di Pirro, perché solo inclusione, integrazione e diritti creano sicurezza; solo lavoro, sapere e cittadinanza creano sicurezza; solo una democrazia più forte può contrastare diseguaglianze che minano le nostre società. Noi questo lo sappiamo bene, ma voi signori del Governo, lo sapete? Voi i problemi li volete risolvere o vi fa comodo amplificarli, farli esplodere, giocare al "tanto peggio, tanto meglio"?

Non c'è danno maggiore, non c'è inganno peggiore dell'antipolitica, ma non per noi che siamo qui, per chi sta fuori e ogni giorno combatte per realizzare il proprio progetto di vita. Infatti, in questi venticinque anni di crisi democratica, in cui si è consumata la cosiddetta Seconda Repubblica, l'antipolitica è stato il nutrimento del berlusconismo, del leghismo e del grillismo alla stessa maniera. E c'è un nesso tra antipolitica e neoliberalismo, che non a caso sono cresciuti insieme in questi anni.

Se la nostra società è debole, è perché i grandi soggetti della rappresentanza che la tenevano insieme, forze sociali e partiti popolari, oggi di fatto non esistono più e noi diciamo che è urgentissimo, vitale,

rifondarli. Non lo dico solo per il mio pensiero, qui c'è il monito dei Costituenti, che hanno assegnato ai partiti la funzione civica di organizzare la democrazia (l'articolo 49), di costruire forme partecipative rinnovate, capaci di connettere sempre politica, istituzioni e società. Guai a spezzare questo legame, come voi state facendo. Guai per tutti! Questo è il punto.

Qui sta il tema del numero dei parlamentari che serve per dare voce ai cittadini, ai territori, soprattutto a quelli periferici, alle istanze sociali, soprattutto quelle più deboli. Si possono ridurre i parlamentari, ma se trasformiamo il Senato in una camera dei Comuni, dei territori, delle garanzie, allora sì, ha un senso, perché siamo in un'ottica per dare nuova linfa e funzione al parlamentarismo. Ma non è ciò che voi volete fare e che state facendo: voi tagliate via i parlamentari come si taglia un cencio vecchio e questo è inammissibile! (*Applausi dal Gruppo PD*). Alimentando e dando ragione alla menzogna di chi dice che il Parlamento non serve. È facile dire che costa troppo, è un giochino troppo facile, signori del Governo, e sconsiderato, perché se la democrazia costa troppo, provate a ricordare quanto costa e quanto ci è costata la dittatura in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ogni taglio che fate a una voce è una voce in meno a rappresentare i cittadini, che qui, attraverso di noi, è la voce di lavoratori, di categorie, di Comuni.

Ogni volta che varchiamo la soglia di quest'Aula e chiediamo la parola, ci sforziamo di rappresentare istanze, comunità. Voi invece volete allontanare quei cittadini e quelle istanze, perché laddove oggi un collegio si compone di 500.000 elettori, domani si comporrà di un milione di elettori e sarà impossibile conoscerli, parlarci, ascoltarli, fare politica, costruire insieme partecipazione. Togliete voce ai cittadini, a un territorio come il nostro, fatto da piccoli Comuni di entroterra; voi togliete voce.

Il vostro è l'inganno di chi dice che diminuisce le poltrone, ma in realtà diminuirà il numero delle persone che si impegneranno in politica per emanciparsi. Lo state facendo: colpite la democrazia e il Parlamento in un crescendo di continua espropriazione; avete imposto la fiducia sulla legge di bilancio, impedendo di votare emendamento per emendamento, continuate a fare un uso abnorme dei decreti-legge di urgenza che impediscono di discutere, della fiducia che strozza il dibattito, introducete un *referendum* propositivo che rischia di dare a una minoranza il potere di scardinare il Parlamento.

Signori del Governo, il Parlamento è la democrazia e la democrazia rappresentativa è l'unica forma liberale. Lo dice l'articolo 1 della nostra Costituzione: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Qui c'è l'essenza dello Stato di diritto e lei signor Ministro - che non è qui neanche oggi, quando si discute di riforma costituzionale, si riconosce in questa formula? Vorremmo saperlo, perché lì è scritta l'essenza della democrazia rappresentativa.

Vorremmo sapere delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Casaleggio, che, attraverso la piattaforma Rousseau, è il *dominus* del principale partito di questo Governo, il quale ha detto testualmente che il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile; ha detto che tra qualche lustro il Parlamento non sarà più necessario. Ma come? Per noi sono affermazioni non solo pericolose, ma eversive, perché mettono in discussione le fondamenta della democrazia nel nostro Paese, come sancita dalla Costituzione (articolo 55 e seguenti).

E cosa pensa il Ministro delle parole di Grillo, fondatore e garante del suo movimento, che ha detto testualmente che la democrazia è superata e deve essere sostituita con qualcos'altro, magari con un'estrazione a sorte? Ministro Fraccaro, vogliamo sapere cosa ne pensa, perché lei ha giurato sulla Costituzione e queste affermazioni sono contro la nostra Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Senatore Calderoli, vogliamo sapere cosa lei ne pensa, perché presupporre la fine del Parlamento significa presupporre la fine della democrazia rappresentativa e dunque della democrazia stessa, perché non possono esistere democrazie senza Parlamenti; perché cancellare la rappresentanza porta dispotismo e totalitarismo, e noi italiani abbiamo già pagato amaramente.

Basta con gli inganni della favola della democrazia digitale diretta: la Rete, i *social network* non possono sostituire la democrazia, perché sono uno strumento non libero ma ferocemente controllato da gestori privati, che lo indirizzano attraverso algoritmi che ci condizionano tutti nei comportamenti, nel voto; sono uno strumento che porta a una degenerazione plebiscitaria.

Presidente, concludo dicendo che servirebbe subito una legge sulla neutralità della Rete e contro il conflitto di interessi, di cui il rapporto tra l'imprenditore Casaleggio e il MoVimento 5 Stelle è un

emblema inquietante, un caso di partito-azienda all'ennesima potenza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il Paese ha bisogno di riforme, ma non queste.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

VERDUCCI (*PD*). Presidente, mi faccia concludere su un tema così importante.

Se ci saranno riforme serie, se ci vorremo confrontare seriamente, noi ci saremo; ma non saremo mai complici di chi, invece, vuole umiliare il Parlamento e la democrazia. Noi non saremo complici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

[PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, perché questo provvedimento? Perché si vuole ridurre il numero dei parlamentari? Nelle relazioni sono indicati i vari motivi. Essenzialmente, si parla di aumentare l'efficienza, aumentare la produttività, razionalizzare la spesa pubblica e rendere meno rissoso il nostro Parlamento. Allo stesso modo, viene da chiedersi perché i Padri costituenti, nel 1948, abbiano previsto questa struttura, questa architettura istituzionale, dettando una Costituzione che ha dato libertà ai cittadini, dopo il periodo terribile della Guerra mondiale, ma avendo anche l'equilibrio, in quel momento, di tenere conto di ciò che c'era di buono nel periodo precedente, che si poteva ritenere sconfitto e rispetto al quale bisognava cambiare. Ricordo, in questo senso, il sistema comunale e provinciale, la previsione delle Regioni, l'organizzazione di stampo francese delle nostre istituzioni, con il controllo prefettizio (di fatto l'organizzazione napoleonica), ma anche la decisione di mantenere norme fondamentali di convivenza civile. Richiamo ad esempio il codice civile e vi invito a leggere il testo del 1° gennaio 1942, scritto in piena epoca di guerra, che era un capolavoro, per il suo equilibrio e per il suo essere scorrevole e leggibile da tutti. Naturalmente nel 1946 venne abrogato un articolo, quello sul matrimonio morganatico, perché non c'era più il re da sposare e quindi non c'era più il problema di chi potesse diventare regina.

Dobbiamo cambiare? Il nostro sistema va reso più moderno e adeguato ai tempi? Sì, noi siamo favorevoli al cambiamento e lo eravamo già, come Forza Italia, alla fine degli anni Novanta, nel momento in cui iniziò una grande discussione, unitamente ai colleghi della Lega, sul modello federale di Stato. Comunque, gran parte di noi votò la riforma costituzionale del 2001: il mio partito non era favorevole, ma io votai a favore, perché era un passo avanti in un cambiamento, in un adeguamento e in una modernizzazione della nostra Costituzione. Ma sempre, quando si è messo mano a tali riforme, si è stati attenti ai pesi e ai contrappesi, perché i contrappesi, in una democrazia e in un'organizzazione istituzionale, servono ad evitare le esagerazioni.

Questo modello di equilibrio, di pesi e contrappesi nella nostra Costituzione, è quello che ha permesso all'Italia di diventare la settima o l'ottava economia del mondo, partendo da una condizione di straccioni, come eravamo nel 1945. Ci ha permesso di diventare anche campioni di diritti civili: vorrei ricordare che è il Parlamento ad aver votato la legge sul divorzio o quella sull'aborto. Esse vennero confermate dal popolo con il *referendum*, ma è il Parlamento che le ha discusse e le ha votate. Come Paese siamo diventati anche campioni di libertà, un Paese dove funzionava anche l'ascensore sociale. Scusate la digressione: pure io sono un mancato operaio, due braccia rubate all'agricoltura - allora lo si diceva in senso denigratorio, mentre oggi tale definizione si è qualificata un po' di più - e ho potuto permettermi di studiare e di laurearmi. Questo perché si era creato un equilibrio nel Paese, si era creato un meccanismo di crescita sociale, un meccanismo di sfida, in cui ogni famiglia e ogni individuo poteva cimentarsi. Dobbiamo toccare questo equilibrio? Oggi parliamo della parte del potere legislativo: va modificata? Certo. La stessa riforma del Regolamento del Senato, fatta nella passata legislatura, è intervenuta. Dobbiamo rafforzare l'Esecutivo? Va bene. La velocità del cambiamento della nostra società determina anche la necessità di avere, probabilmente, un Esecutivo più forte, più immediato e più attivo. Dobbiamo avere il coraggio di valutare l'indipendenza del potere giudiziario, non contestualizzandolo, ma con una valutazione pluriennale? Vediamolo. Però stiamo attenti, colleghi. Il Parlamento deve rappresentare tutti i cittadini e chi ha la maggioranza, anche se siamo a parità di diritti, ha un dovere in più, quello di rappresentare e di tutelare anche chi è minoranza. Le regole non devono permettere che alcun potere possa sopraffare gli altri - ecco cosa significa equilibrio - e non devono permettere che chi gestisce il potere esageri nel suo esercizio.

Modernizziamoci, sì; evitiamo questi rischi, va bene. Ma chiedetevi perché nel 1948, a seguito di un dibattito, il *referendum* propositivo non venne previsto. Non erano forse i costituenti i maggiori fautori del popolo, della democrazia, del voto e dei diritti? Eppure, non venne preso in considerazione. Se oggi facessimo un *referendum* propositivo sulla TAV, credo vincerebbe il popolo, ma non sono d'accordo nemmeno su questo, perché democrazia rappresentativa significa anche evitare che gruppi, *lobby*, poteri, organizzazioni, aziende e strutture organizzate che rappresentano una minoranza possano sopraffare.

In questo contesto, la riduzione del numero dei parlamentari può essere una piccola parte e può essere anche condivisibile (gli Stati Uniti hanno un Senato di 100 persone, non di 1.000, poi hanno una Camera molto più numerosa, certamente). Ma non è il numero che dobbiamo affrontare, bensì l'equilibrio istituzionale e costituzionale che il nostro Paese deve avere. Siamo d'accordo nel rendere più efficiente il sistema, nel dare l'importanza dovuta nei rapporti tra i poteri e nel lavorare meglio, ma non vogliamo che questo sia invece uno *spot* puramente elettorale. La riduzione del numero dei parlamentari è stata già bocciata dal popolo italiano, nell'ultimo *referendum* del 2016, ma anche nel precedente *referendum* del 2006, riforme proposte rispettivamente dal centrosinistra e dal centrodestra; quindi ci sono stati già due voti del popolo.

Sono d'accordo sulla necessità di trovare una soluzione, ma si abbia il coraggio di vederla complessivamente, perché i tentativi a *spot* e i tentativi a emendamento, tanto per richiamarci a un meccanismo tanto ben usato in manovra di bilancio e anche con il decreto semplificazioni, rischiano di mettere in dubbio lo Stato di diritto, i diritti e la democrazia rappresentativa, che è garanzia di mediazione. Ecco, questo noi non lo vogliamo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

**MANCA (PD)**. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, lo si capisce, a mio avviso, con estrema facilità e proprio per questo credo che a noi sia ben noto e ben chiaro: la vostra proposta, la riduzione del numero dei parlamentari, è totalmente indirizzata a una ricerca precisa, al consolidamento del consenso. È un'iniziativa elettorale, non è una riforma costituzionale; anzi, usa la riforma costituzionale per introdurre un processo orientato più al consolidamento del consenso elettorale che a una diversa organizzazione della Repubblica, per ridare centralità al Parlamento, ridurre i conflitti tra Stato, Regioni ed enti locali, costruire una nuova architettura istituzionale.

Le modifiche costituzionali sono sempre particolarmente rilevanti: non è un caso che il legislatore abbia assegnato alle stesse un percorso particolare e ne abbia definito, nel *quorum*, nei passaggi e nel *referendum*, un elemento nobile e importante. E sappiamo bene che toccare una riforma costituzionale, anche con la riduzione del numero dei parlamentari, determina comunque lo scardinamento di equilibri importanti.

Ce n'è uno particolarmente rilevante, che colpisce il Senato della Repubblica ancor più che la Camera dei deputati: portare a 200 il numero dei senatori può rischiare di ridurre la capacità di rappresentanza nei confronti delle minoranze, può produrre il lasciar fuori da queste Aule pezzi importanti di consenso e di minoranze fondamentali per l'organizzazione del dibattito parlamentare e per la credibilità della democrazia, perché le soglie che si vengono a determinare qui dentro rischiano di essere particolarmente alte e non sempre coerenti con i principi della rappresentanza, perfino della rappresentanza regionale, alla quale è ancorata la vita e l'organizzazione del Senato della Repubblica.

Lo voglio dire in premessa: non abbiamo nessuna allergia e dunque nessuna contrarietà nei confronti della riduzione del numero dei parlamentari, ma non abbiamo neanche bisogno di ulteriori prove, perché nella storia la sinistra e il centrosinistra, fin dalla tredicesima legislatura con la Commissione bicamerale, ha sempre indicato nella riduzione del numero dei parlamentari un approccio condiviso e sostenibile, ma il tutto, onorevoli colleghi, avveniva all'interno di una ripermetrazione della centralità e della credibilità del Parlamento.

La nostra è sempre stata un'iniziativa orientata a rafforzare la centralità, la credibilità del Parlamento e dunque la credibilità della democrazia come elemento fondamentale per ripristinare una nuova relazione tra i cittadini e le istituzioni, per ricercare nuova partecipazione dentro una Repubblica parlamentare democratica più solida e più efficiente. Voi invece rinunciate a una riforma

costituzionale compiuta e introducete, per pure esigenze elettorali, non a caso oggi, la riduzione del numero dei parlamentari, senza nessuna modifica né del bicameralismo paritario, né tantomeno di una diversa riorganizzazione dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, che rappresentano la vera questione fondamentale dalla quale dovremmo ripartire. Dunque il primo invito che vi rivolgo, proprio nella complessità dell'*iter* di modifica costituzionale, è orientato a farvi comprendere quanto sarebbe necessario riaprire seriamente il cantiere delle riforme, rinunciare alla propaganda e costruire una condivisione parlamentare utile per il futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Questa, se vogliamo introdurre una proposta seria nel nostro dibattito, dovrebbe essere l'altezza alla quale dovrebbe porsi una forza politica che oggi sta nella maggioranza e sostiene un Governo, non ridurre la centralità del Parlamento. Dico questo perché, onorevole senatori, sono troppi gli episodi in questa legislatura che mi portano a immaginare e a pensare che non abbiate a cuore la centralità del Parlamento. Lo abbiamo visto con la legge di bilancio: ci avete costretto qui in quest'Aula a votare un maxiemendamento senza aver avuto il tempo per poterci confrontare, leggere e approfondire questioni relevantissime che riguardano l'equilibrio economico e finanziario dello Stato e le ricadute che tutto questo comporta nel sistema della finanza pubblica. Questo è stato il primo grave episodio, che ci ha portato a un ricorso nei confronti della Corte costituzionale. Abbiamo assistito alla sottovalutazione del ruolo del Parlamento, con la volontà di impedire al Parlamento di esprimersi, ad esempio con atti di indirizzo in materia di politica estera, come sta capitando in queste ore, in cui ci si nega la possibilità di votare una risoluzione. Tutto questo non è sintomo della volontà di ridare centralità al Parlamento, questo vuol dire considerare il Parlamento un peso, un orpello e un freno alla relazione tra i Governi e la società. Questa è già una violazione della nostra Costituzione, siamo già in un solco che è diametralmente opposto a quello sul quale noi insistiamo e possiamo rappresentare un'alternativa a questo declino, a questo degrado costituzionale che voi invece cercate di rappresentare. Anche negando, in quest'Aula, un dibattito di assoluta attualità - perché la prima cosa che fa un Paese in recessione è lavorare per sbloccare le opere pubbliche e i cantieri, per generare lavoro e crescita - si determina il senso del rapporto tra un Governo e il Parlamento, e l'idea che sottende è che riteniate costantemente il Parlamento un peso, un freno, non un'opportunità per arricchire la qualità della democrazia. Sono troppi gli episodi attraverso i quali ce lo state dimostrando.

Noi abbiamo a cuore le riforme costituzionali, per dimostrare che la centralità del Parlamento può evolvere nel superamento del bicameralismo, recuperando efficienza e relazioni ulteriori tra Regioni ed enti locali; voi pensate, invece, che il Parlamento sia un freno, un problema, un peso e anche la riduzione del numero dei parlamentari la collocaate dentro questo contesto. Cercate di volta in volta un nemico e è il volto attuale del sovranismo e del populismo, quello che deve cercare un nemico nella sua insistenza.

Colleghi senatori del MoVimento 5 Stelle, lo dico con grande rispetto istituzionale: continuare a trovare una incoerenza nel passato per nascondere l'assenza di un progetto per il futuro non sarà utile nemmeno al radicamento del vostro consenso. Lo dico perché tra un po' il tempo sarà galantuomo e il passato servirà a scrivere i libri di storia: ai Governi e alle maggioranze viene chiesto di avere un'idea per il futuro del Paese e che questa non sia una riforma, ma un'operazione esclusivamente legata a un consenso, è evidente a tutti. Dunque cambiate strada, indicate una prospettiva per ridare centralità al Parlamento, per garantire la rappresentanza parlamentare, perché non vorrei e non vorremmo trovarci in un sistema democratico in cui pesi di più un *like* che un confronto, in cui sia molto più utile una piattaforma che un ragionamento all'interno di queste Aule, perché la vera rappresentanza del popolo sta qui ed è qui perché è prevista dalla Costituzione, non la si può mistificare a seconda delle stagioni o dei venti di riferimento. Noi non abbiamo nulla contro le piattaforme, contro i *social*, contro la digitalizzazione, contro l'informatizzazione, un campo nuovo di partecipazione e di coinvolgimento, ma non potremo mai accettare di sostituire la centralità del Parlamento con forme non nobili ma ignobili, dove la comunicazione prende il posto delle riforme della Costituzione. Questo non è accettabile. Ecco perché siamo già, a mio avviso, all'interno di un processo involutivo proprio per salvaguardare la credibilità e la qualità delle istituzioni democratiche. Ecco perché vi invitiamo a cambiare strada e lo diciamo con tutto l'affetto e il senso delle istituzioni che portiamo, per questo vi



diciamo che dovete procedere senza di noi in questo passaggio. (*Applausi dal Gruppo PD*). Senza di noi, perché noi vogliamo rappresentare un'alternativa non solo sulle politiche economiche e sociali, che riteniamo sbagliate, ma anche sul concetto e sui valori della democrazia. Questa è la nostra opinione, che mi porta a chiedervi con forza di aprire il cantiere delle riforme, anziché insistere nella propaganda, inutile per la qualità della democrazia di questo Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

**BINETTI** (*FI-BP*). Signor Presidente, dopo tante ore di dibattito su un tema così importante, ci si chiede se ci sia ancora qualcosa che non sia stato detto e a me viene in mente di pormi questa domanda: si parla di ridurre il numero dei parlamentari e molti colleghi si sono espressi a favore della riduzione del numero dei parlamentari e, in concreto, anche a favore della riduzione del numero dei senatori, ma la prima domanda a cui mi piacerebbe che avessimo risposto è: ma chi è, oggi, il senatore? Che cosa chiediamo, oggi, ad un senatore? Quali sono le sue responsabilità? Quali sono le aspettative che sono riposte nei suoi confronti da parte degli elettori, da parte del Paese? Ma anche, quali sono le aspettative che - chiamiamola così - la grande macchina istituzionale, che definisce non solo il Parlamento, ma il Parlamento, il Governo e tutto l'insieme delle sue funzioni, ha nei confronti del parlamentare e del senatore in particolare?

Guardate, in questi anni, in cui sono stata in Parlamento, la sensazione che con maggiore dispiacere ho avuto modo di vivere anche nell'esperienza diretta è la riduzione progressiva del peso e del valore delle cose che si fanno. Non mi riferisco soltanto a cose già abbondantemente denunciate, come per esempio il ricorso frequente alla decretazione d'urgenza. Basterebbero, per questo, alcuni indici statistici che ci dicessero quanti disegni di legge di origine parlamentare sono stati approvati in questo mese e quanti invece sono stati i decreti-legge convertiti: vedremmo immediatamente come la decretazione non sia più una decretazione d'urgenza, ma sia uno strumento ordinario con cui, oggettivamente, il Governo fa mano rampante in campo altrui. Ma ci sono anche altre cose, forse meno apparenti, meno vistose, che definiscono ancora di più la sottovalutazione reale del ruolo del parlamentare. Penso, per esempio, a quello che è successo recentemente col decreto semplificazioni e - me lo si lasci dire - allo scempio che è passato anche alla Camera, dove tutto è rimasto intoccabile, rendendo vano di fatto il meccanismo del bicameralismo. Penso agli emendamenti tagliati *d'emblée*: prima, la sovrapproduzione degli emendamenti di marca squisitamente governativa e, poi, il taglio completo di questi emendamenti. Il tutto con una sensazione di sbandamento, che ancora una volta ci pone il problema: ma chi è il senatore? Quanto conta realmente il mio pensiero, la mia capacità di prendere delle decisioni, la mia capacità di influire sui processi?

Penso, ad esempio, ad un intervento che ho svolto recentemente in quest'Aula, in cui ho messo una dietro l'altra - e le ho anche consegnate - tutte le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze che non hanno mai avuto alcuna risposta. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questo significa che, sostanzialmente, anche il cittadino qualunque sa bene che chiederci una cosa, alla luce dei suoi problemi, sperando in una risposta che sia un modo di influire sui processi decisionali, è una probabilità prossima allo zero. È questa la vera patologia del sistema: non si tratta tanto del ridurre il numero dei parlamentari, ma dell'averli ridotti all'impotenza. Ciò significa che è come tagliare un ramo secco. Ma non è così che si fa in democrazia: in democrazia una diagnosi corretta, onesta, davvero piena di rispetto per la verità democratica, ci porterebbe a dire: quanti errori sono stati fatti in questa progressiva svalutazione; quanto sale si è buttato sulle ferite e quanto sale si è buttato sul terreno perché non crescesse nulla, rendendo di fatto ben poco significativo il lavoro, facendo passare la voglia di presentare l'ennesima domanda, l'ennesimo quesito. Questa però è veramente la morte civile del Parlamento e costituisce un progressivo prosciugamento della libertà.

Quello che noi vogliamo è esattamente il contrario, ossia rimettere al centro dell'attenzione e del dibattito il ruolo e il valore del senatore e del Senato. Noi romani siamo abituati a leggere, a tutti gli angoli delle strade, il famoso acronimo SPQR: *Senatus populusque romanus*. Per noi la sintesi del Senato con la popolazione è impressa in tutte le lapidi e segnali che definiscono la storia di una città, di un impero, di un Paese: il Senato e il popolo. Abbiamo veramente la forte sensazione che

falcidiando il Senato, in realtà si stia tappando la bocca al popolo, se ne stia limitando la capacità di espressione e di porre i propri bisogni, le proprie esigenze e la propria ricchezza davanti alla costruzione di una democrazia rinnovata.

È di questo che ha bisogno il Paese: guardare con occhi nuovi a una democrazia che preveda, ancora una volta, da quella che si chiamava Camera alta, la competenza sul piano culturale, storico, giuridico, economico e linguistico, ossia che preveda gente che sa di cosa parla e che parla di ciò che sa, con quell'appropriatezza di linguaggio che - ancora una volta - riflette l'antico lemma dei romani: *Rem tene, verba sequentur* (se conosci l'argomento, le parole verranno dietro). A volte abbiamo la sensazione che non ci sia la possibilità di esprimere la competenza specifica posseduta da tanti dei parlamentari presenti in quest'Aula, dove ci sono persone che vengono da una lunga storia politica e persone che vengono da una lunga storia professionale e è nel giusto *mix* tra competenza squisitamente politica e competenza specificatamente professionale che si costruiscono i disegni di legge che prendono forma in una Commissione e che si nutrono dei contributi della maggioranza e della minoranza. Sappiamo bene che quando un disegno di legge di iniziativa parlamentare entra in Commissione ne uscirà fortemente vivificato, arricchito e modificato dai contributi di tanti colleghi - della maggioranza e dell'opposizione - in uno scambio che nasce dalla condivisione di valori profondi e dall'idea che su quel tema non ci distinguiamo per appartenenza politica, ma ne rispondiamo per il ruolo di rappresentanti del popolo.

Tutto questo si perderà, perché nella visione puramente autocratica del Governo che governa se stesso e risponde solo a se stesso delle proprie decisioni noi perderemo di vista che è nella divisione dei poteri che si costruisce la struttura profonda della democrazia. Non possiamo permettere queste ingerenze, né la riduzione del Parlamento, perché, giustamente, come è stato detto, la questione non sta nel numero di parlamentari, ma nel fatto che questa scelta risponde a una manovra elettorale e con essa si dice: signori, in settant'anni di Repubblica, un terzo dei senatori che si sono seduti in quelle Aule era del tutto inutile e, facendo i conti, pensate a quanto avreste risparmiato. Ma come si può dire una cosa di questo genere? Ma come si può postulare una inutilità che voi avete reso possibile? Questo Governo, infatti, in un solo anno di vita, ha dato una spinta enorme alla vanificazione del lavoro parlamentare: siete voi che avete reso inutile il ruolo del Senato. Ma noi ci aspettiamo che il Governo passi. Questo è il bello della democrazia: ci aspettiamo che vengano altri tempi e altri modelli, nell'ambito dei quali i senatori possano esprimere tutta la loro ricchezza, competenza e passione politica, in una sintesi tra maggioranza e opposizione che tenga conto, in un caso e nell'altro, di ciò che è bene per il Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

#### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** Colleghi, vi do notizia delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, che ha adottato modifiche al calendario corrente e ha anche stabilito il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea addirittura fino al 7 marzo.

Nella seduta odierna si concluderà in ogni caso la discussione generale sul disegno di legge costituzionale che stiamo trattando, relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Nell'eventualità che riuscissimo a chiudere la discussione generale prima delle ore 20,30, si va comunque avanti fino alle ore 20,30 e chiuderemmo entro tale orario le votazioni che comincerebbero degli emendamenti.

Nella giornata di domani, invece, oltre alla conclusione fino al voto finale dell'esame del provvedimento che abbiamo appena citato, si svolgerà la discussione generale del disegno di legge in materia elettorale. In ogni caso, alle ore 15 resta confermato il *question time* con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e per il Sud.

La settimana dal 12 al 14 febbraio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea, comunque, si riunirà martedì 12 febbraio alle ore 15,30, per comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Venezuela, così come richiesto da diversi Gruppi. Potranno essere presentati strumenti di indirizzo da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Il calendario della settimana dal 19 al 21 febbraio prevede il seguito del disegno di legge sull'applicabilità delle leggi elettorali (quello di cui cominciamo domani la discussione generale), il

decreto-legge sul reddito di cittadinanza e pensioni, la ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale e le seguenti mozioni: TAV Torino-Lione; istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; coltivazione e commercializzazione della canapa; istituzione di una Commissione speciale sull'autismo; misure per fronteggiare le malattie oncologiche.

Nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio, alle ore 15, avrà luogo il cosiddetto «*Premier question time*».

Nella settimana dal 26 al 28 febbraio l'Assemblea terrà seduta unicamente in caso sia necessario proseguire l'esame del decreto-legge sul reddito di cittadinanza e pensioni. Nella settimana dal 5 al 7 marzo sono previsti il decreto-legge Banca Carige (in corso di esame presso la Camera dei deputati), l'eventuale seguito di argomenti non conclusi e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Sono previsti, altresì, il sindacato ispettivo e, giovedì 7 marzo, alle ore 15, il tradizionale *question time*.

Il calendario resta integrato con i disegni di legge n. 897 e connessi sulla videosorveglianza, nell'ipotesi che siano conclusi dalla Commissione competente.

Nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 7 marzo:

Mercoledì	6	febbraio	h. 9,30- 20,30 (*)	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 214 e connessi - Riduzione numero parlamentari ( <i>prima deliberazione del Senato</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	7	"	h. 9,30	- Discussione generale disegno di legge n. 881 - Applicabilità delle leggi elettorali - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo

			151- <i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 7, ore 15)</b>
--	--	--	---------------------------------------------------------------

(\*) La seduta di mercoledì 6 febbraio potrà proseguire oltre le ore 20,30 per completare la discussione generale dei disegni di legge n. 214 e connessi (Riduzione numero parlamentari).

Martedì	12	febbraio	h. 15,30	- Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Venezuela
---------	----	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------

La settimana dal 12 al 14 febbraio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	febbraio	h. 9,30-20	- Seguito disegno di legge n. 881 -
Mercoledì	20	"	h. 9,30-20	Applicabilità delle leggi elettorali ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	21	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1018 - Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni ( <i>voto finale entro il 27 febbraio 2019</i> ) ( <i>scade il 29 marzo 2019</i> ) - Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica convenzione di Faro sul patrimonio culturale - Mozioni n. 65, Laus, e n. 66, Bernini, sulla TAV Torino-Lione; n. 24, G i a c o b b e, sull'istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; n. 31, Mallegni, sulla coltivazione e commercializzazione della canapa; n. 42, G i a m m a n c o, sull'istituzione di una Commissione

				<p>s p e c i a l e sull'autismo; n. 67, Romeo, sulle misure per fronteggiare le malattie oncologiche - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151 - <i>bis</i> del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri (<b>giovedì 21, ore 15</b>)</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1018 (Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni) dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 15 febbraio.

Martedì	26	febbraio	h. 9,30- 20	<p>- Eventuale s e g u i t o decreto-legge n. 4, Reddito d i cittadinanza e pensioni (<i>voto finale entro il 27 f e b b r a i o 2019</i>) (<i>scade il 29 marzo 2019</i>) (*)</p>
Mercoledì	27	"	h. 9,30- 20	
Giovedì	28	"	h. 9,30	

(\*) Diversamente l'Assemblea non terrà seduta.

Martedì	5	Marzo	h. 16,30- 20	<p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 1, Banca Carige (<i>ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 marzo 2019</i>) - Eventuale s e g u i t o a r g o m e n t i non conclusi - Ratifiche di a c c o r d i internazionali definite dalla</p>
Mercoledì	6	"	h. 9,30- 20	
Giovedì	7	"	h. 9,30	

			Commissione affari esteri - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 7, ore 15)</b>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 1, Banca Carige) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il calendario resta integrato con i disegni di legge n. 897 e connessi (Videosorveglianza), ove conclusi dalla Commissione competente.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1018  
(Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza		45'
Relatori di minoranza		45'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	41'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		39'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenziati		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...**

**(Decreto-legge n. 1, Banca Carige)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza		30'
-------------------------	--	-----

Relatori di minoranza		30'
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	12'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenziati		5'

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale  
nn. [214](#) , [515](#) e [805](#) (ore 14,56)**

**[PRESIDENTE](#)**. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

**[MALLEGNI](#)** (*FI-BP*). Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale di cui discutiamo oggi è stato presentato da un decano del Senato (decano non è un'offesa, anzi vorrebbe essere un complimento), il quale ovviamente ha vissuto, come lei, Presidente, l'esperienza del 2005, quando il centrodestra, con la Casa delle libertà, presentò il progetto costituzionale che diventò legge e poi, l'anno successivo, venne - purtroppo, a mio avviso - fatto con poca lungimiranza un confronto serrato nel Paese per portare alla disapprovazione del provvedimento approvato dalle Camere. Nel frattempo, sono passati diversi anni da quel momento - quattordici, a questo punto - e, con particolare riferimento all'ultima modifica costituzionale, si è detto che in un Paese come il nostro non si sarebbe più potuto parlare di modifiche costituzionali e che, se la cancellazione del Senato non fosse avvenuta in quel preciso momento, il 4 dicembre del 2016, non avremmo mai più potuto discutere della modifica costituzionale che poteva andare nella direzione che auspicavamo, ossia la riduzione del numero dei parlamentari. Ebbene, dopo appena due anni e mezzo, siamo qua: come sempre, però, non tutte le ciambelle escono col buco. Qui si sarebbe dovuto fare un bel pezzo di strada e avevamo concordato un programma di mandato quinquennale che prevedeva anche la riduzione del numero dei parlamentari, ma prima di tutto, a pagina 1 del programma del centrodestra, avevamo inserito il presidenzialismo.

Visto che, quando andiamo a toccare la Costituzione, ci sono da compiere passaggi più impegnativi rispetto all'esame di una legge ordinaria, probabilmente si è persa un'altra occasione. La logica presidenzialista, infatti, è quella che noi - insieme, come centrodestra unito - per le scorse elezioni politiche, quelle del 4 marzo, avevamo concordato con il corpo elettorale, i cittadini italiani. Non voglio che si dimentichi che abbiamo preso 12.147.000 voti, 12.147.000 cittadini che avevano votato per il programma da 103 pagine che il centrodestra, dopo averlo firmato con i propri *leader*, aveva loro sottoposto; proprio a pagina 1 di quel programma c'era scritto che volevamo una Repubblica presidenziale, per fare in modo che vi fossero un Presidente eletto direttamente dai cittadini e un Parlamento con numerazioni ridotte, ovviamente, come avevamo già proposto nel progetto costituzionale del 2005, approvato dalle Camere.

Abbiamo perso quest'occasione, ma anche un'altra, perché non avevamo scritto di voler ridisegnare soltanto l'assetto istituzionale e costituzionale con la presenza di un Presidente eletto direttamente dal popolo. No; avevamo detto anche un'altra cosa, avevamo preso in considerazione la questione delle Province che, a nostro avviso, avrebbero dovuto essere reintrodotte. Anche in questa legislatura abbiamo presentato disegni di legge relativi, convinti che le Province italiane debbano tornare ad avere

un Presidente, perché si tratta del primo livello istituzionale di coordinamento serio. Tutte le volte che dico quanto sto per dire, qualche collega della maggioranza mi ricorda in Commissione che l'ho già detto, ma io lo ridico e visto che ho fatto l'amministratore locale per tanti anni e continuo a farlo, ve lo ridirò fino allo sfinimento, perché forse qualcuno di voi, che lo continua a fare, se l'è dimenticato: il livello più importante per un Comune è quello provinciale, perché nella logica provinciale si ragiona sugli assetti delle società partecipate e sulla questione dell'assetto urbanistico. Non esiste un piano regolatore regionale; c'è qualche Regione folle, come la Toscana, che pensa di poter gestire il tutto dall'ambito regionale, quindi fiorentinocentrico, ma è sbagliato. Avevamo detto, avevamo concordato, scritto e firmato questo patto con gli elettori secondo il quale appena fossimo stati forza di Governo, avremmo portato avanti il progetto delle Macroregioni, perché 20 Regioni sono una follia assoluta, e avremmo reistituito le Province con elezione diretta del Presidente del Consiglio provinciale, dando poteri reali ai sindaci e risorse sufficienti per poter portare avanti l'attività sul territorio.

Ebbene, l'elefante ha partorito il topolino, perché si poteva fare una battaglia seria, nell'interesse del futuro della nazione, che poteva portare realmente ad una riduzione dei costi, quella sì, perché invece di 20 Regioni ce ne sarebbero state cinque e perché avremmo dato poteri reali al consiglio provinciale che, alla fine, ha gli stessi costi di prima, dato che nel frattempo, nella logica del progetto Delrio da me sempre avversato, sia da amministratore che da parlamentare, le Province non hanno ridotto i loro costi, perché la prospettiva dello spostamento del personale dall'ente provinciale ad altri è clamorosamente fallita. Le Province hanno ancora il personale ma non hanno più le funzioni, hanno ancora i costi ma non hanno gli incassi.

Anche in questa occasione, nella legge di bilancio che è stata approvata, col nostro voto orgogliosamente contrario, prima della fine dell'anno, le Province ci avevano chiesto 1,8 miliardi per cercare di fare investimenti sulle scuole e sulle strade e 280 milioni per la parte corrente e abbiamo dato loro zero per il corrente e 280 milioni per gli investimenti (per la serie: ci avete capito poco).

Quindi noi oggi stiamo discutendo di una questione sulla quale siamo contrari? Assolutamente no: come potremmo essere contrari! Siamo contrari allo spirito che ci portava sulla strada della modifica costituzionale. Dovevamo fare dieci cose e ne abbiamo fatta mezza. Il Parlamento è stato chiamato prima nelle Commissioni e poi in questi giorni in Aula a discutere ore ed ore di un provvedimento che poteva essere strutturato in maniera presidenzialista, con la riduzione del numero delle Regioni e la riqualificazione delle Province.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,04)**

(Segue MALLEGGNI). Lo dico, per essere ancora più simpatico, a chi con noi ha fatto un percorso. Guardo lei, Ministro, perché c'è una sostituzione in corso al banco della Presidenza e allora, non sapendo chi guardare, mi rivolgo al Ministro e lei sa che il Regolamento del Senato prevede che il senatore si rivolga al banco della Presidenza (sono stato ripreso più volte dal presidente Calderoli). Diciamo che in questo passaggio guardavo lei.

PRESIDENTE. Grazie senatore ma eravamo molto attenti entrambi.

MALLEGGNI (FI-BP). Credo che anche in questo caso gli amici della Lega abbiano perso un'occasione e dirlo al presidente Calderoli mi spiace molto, ma mi tocca dirlo: anche in questo caso vi hanno scorciato le unghie. Siete arrivati con le unghie lunghe del leone e siete tornati a casa con quelle del pinguino, perché, francamente, rispetto ad un provvedimento costituzionale con il quale dovevamo portare a casa i risultati che poco fa ho ricordati, uno per uno (dal presidenzialismo, alle Regioni, alle Province, alla riduzione del numero dei parlamentari), ci stiamo accontentando della riduzione del numero parlamentari. Va bene. Ormai va di moda in questa legislatura - l'ho sentito dire spesso - affermare che intanto facciamo qualcosa. Intanto facciamo qualcosa per le pensioni, intanto facciamo qualcosa per la questione del reddito, intanto facciamo qualcosa per le grandi opere, intanto facciamo qualcosa. Sapete cosa vuol dire? Non fare niente su nessun argomento. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Vuol dire fare dei pezzettini e degli strapuntini.

Quindi a questo punto, Presidente, l'insoddisfazione regna. Spero che la comunità italiana si renda conto della situazione e, come noi, sia profondamente insoddisfatta di un provvedimento che poteva essere rivoluzionario e invece è soltanto un pannicello caldo in una logica elettorale che gli alleati di



Governo pensano di poter utilizzare durante le elezioni europee. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.

**FEDELI (PD)**. Signor Presidente, le devo dire che ho una particolare preoccupazione. Anche se so che non ci si dovrebbe rivolgere a singoli senatori, mi rivolgo - diciamo per consuetudine - al presidente Calderoli, che vedo in Aula e che ringrazio. Io sono rimasta molto stupita, presidente Calderoli, ma lo dico anche al Governo, del fatto che si sia portato all'esame dell'Assemblea questo provvedimento che propone una riforma costituzionale e non si è avuto nemmeno (io lo chiamo così, chiedo scusa) il rispetto verso quest'Assemblea di illustrare, motivare, argomentare, provare a convincere dato che, secondo me, stiamo affrontando una parte che non è banale, insignificante, non è tecnica; non stiamo dicendo che si diventa comunque parlamentari sottraendo ad un numero "X" un altro numero. Ciò mi ha molto colpito e mi ha fatto riflettere. Non lo dico al senatore Calderoli perché so che non sarà per questa ragione, ma mi ha colpito il fatto che il Governo, quindi le forze di maggioranza, ha scelto di non venire in quest'Aula a presentare una visione, un'ipotesi di funzionamento del Paese, delle sue istituzioni e della democrazia. Avreste dovuto mettere insieme questa parte relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, quella sul federalismo, di cui invece vi occupate altrove, ancora una volta, senza una vera discussione parlamentare, e la questione della legge elettorale.

Tuttavia, quello che mi preoccupa di più è che avete effettuato uno spaccettamento fra le due Camere: qui la riduzione del numero dei parlamentari e alla Camera la questione del *referendum*, che è il vero punto di una visione politica che avete. Allora, quando si hanno visioni politiche seppur legittime, è opportuno venire in Aula a spiegare cosa si vuole fare nel rapporto tra il *referendum* propositivo e la funzione legislativa che deve restare a Camera e Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo, infatti, è l'elemento che mi preoccupa. Lo spaccettamento che avete fatto innanzitutto va contro una storia fatta di trasparenza, di responsabilità, ma anche di confronto democratico nelle aule parlamentari.

Non solo non ci si vuole confrontare sull'insieme dei provvedimenti di modifica della Costituzione che si propongono (il senatore Collina lo ha detto prima di me e io sono d'accordo), ma all'esterno, nel Paese non c'è una discussione. Sembra quasi che ognuno di questi diversi provvedimenti abbia una valenza in sé non collegata all'altro, recando quindi una diminuzione di importanza di queste modifiche. Penso che questo sia un elemento di non trasparenza, di non responsabilità politica e non era mai avvenuto nella storia della Repubblica. Si può non essere stati d'accordo, non aver visto arrivare fino in fondo gli altri progetti di modifica costituzionale, oppure averne avanzati degli altri all'interno delle diverse coalizioni, ma in queste Aule c'è sempre stata la visione che si proponeva all'Assemblea, ai parlamentari e al Paese delle ragioni delle modifiche, dei cambiamenti che si volevano proporre. Invece in quest'Aula non abbiamo nemmeno una visione d'insieme nel presentare un singolo provvedimento, perché la stessa maggioranza che al Senato fa discutere una parte dei provvedimenti di modifica costituzionale, alla Camera fa discutere un'altra parte del provvedimento e con alcune Regioni persino la questione del federalismo.

Secondo me questo è un punto che noi abbiamo l'obbligo politico, prima ancora che di parte politica, di comunicare al Paese. In questo frangente si sta sottraendo al Paese la connessione che c'è tra questi provvedimenti e io penso che questo sia il primo danno democratico in termini di trasparenza che avete scelto di fare, per rendere tutto semplice, come se fosse una passeggiata. Non è vero che tali modifiche non incidono.

Arrivo a trattare anche altre due questioni. Io sono molto preoccupata del fatto che non discutiamo insieme dei due provvedimenti, quello che è all'ordine del giorno qui in Senato e quello in discussione alla Camera sul *referendum* propositivo. Cito una fonte che so non essere amata da tutti, ma è sempre utile citarla. Penso che avesse ragione Norberto Bobbio quando diceva che nulla rischia di uccidere la democrazia più che l'eccesso finto di democrazia e il populismo, esattamente ciò che si sta verificando con il *referendum* propositivo. Lì si apre alle *lobby* parziali, non c'è chiarezza sulle materie ma soprattutto non c'è chiarezza sulla funzione legislativa: se rimarrà o meno a chi verrà eletto alla Camera e al Senato, considerando le leggi che verranno presentate dal cosiddetto - termine fondamentale che sta nella nostra Costituzione - popolo.

Colleghi, questo è lo svuotamento degli elementi di funzione democratica. Penso sia questo il tema su

cui dobbiamo tutti insieme ragionare e riflettere perché, a mio avviso, vale la pena, anche nel nostro dibattito interno, sapere che questa connessione c'è, che è una visione di svuotamento democratico che tutti gli interventi del Partito Democratico hanno dimostrato. Noi non siamo disponibili a sostenerla perché per noi rimane fondamentale il rapporto democratico tra eletti e chi ovviamente elegge, con un numero congruo di relazioni, ma soprattutto la funzione democratica della legislazione, quindi delle norme legislative che si fanno solo nelle sedi parlamentari. Questo è un principio basilare della democrazia liberale; è fondamentale da questo punto di vista, oltre che essere la base fondante della nostra Costituzione.

Non elenco i temi in discussione, che dal mio punto di vista sono anche incostituzionali. Lo vedremo. Nello stesso tempo, però c'è anche un fatto politico di metodo. Lo dico perché proprio in questa Assemblea una parte di noi nella precedente legislatura ha vissuto sulle riforme costituzionali un rapporto tra maggioranza e minoranza con una scelta politica, perché si sceglie il confronto, la mediazione. Non è una cosa che capita se si è d'accordo o no, cioè se la minoranza è d'accordo con me allora la ascolto, altrimenti non l'ascolto. La scelta di una mediazione politica è una scelta precisa che si fa. Peccato che in quest'Aula e in Commissione non si sceglie, per esempio, di ascoltare le proposte emendative che le opposizioni hanno presentato. Anche questo è un elemento della valutazione politica di questo provvedimento.

Voglio capire perché alla Camera è in corso una discussione tra la maggioranza e la minoranza; ci sono dibattiti e accoglimenti - giusto o sbagliato io rimango dell'opinione che ho espresso - però c'è una dinamica di relazione, come è giusto che sia sulle riforme costituzionali, tra maggioranza e opposizione Qui no. Qui, Presidente - glielo dico esplicitamente perché varrebbe la pena riferirlo al presidente Alberti Casellati - in 1a Commissione ci siamo trovati davanti al fatto compiuto che il Presidente della Commissione ha considerato estranee per materia le proposte che abbiamo avanzato - conseguenti a una scelta che comunque si fa di riforma costituzionale, di diminuzione del numero dei parlamentari - rispetto alla composizione, alle funzioni, e alle modifiche coerenti e conseguenti, dal nostro punto di vista, al testo di legge presentato.

Dichiarare che c'è estraneità di materia - lo voglio sottolineare - significa dire esattamente che le nostre proposte non gli interessano, che non le vogliono nemmeno prendere in considerazione, nemmeno quella a nostro avviso talmente popolare che dovrebbe essere presa in considerazione, ovvero la richiesta della stessa base di elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Dichiarare francamente che persino una proposta del genere è estranea per materia, quando si modifica il numero dei parlamentari, lo considero veramente strano. Senza contare il fatto che dal nostro punto di vista si dovrebbe pensare a una presenza delle autonomie. Questo è un altro punto del diniego del rapporto tra maggioranza e minoranza quando si fa una discussione sulle questioni costituzionali. Non l'abbiamo mai usato; non lo abbiamo fatto nella precedente legislatura, non l'ha mai usato nessuno; piuttosto, proprio su ogni modifica costituzionale si è ricercato un rapporto perché si sa che il rapporto tra maggioranza e minoranza ha valore politico.

Credo che su questo bisognerà fare una discussione fino in fondo prima di arrivare al voto finale del provvedimento in titolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pinotti. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rivolgermi anche al Ministro: parlerò col Sottosegretario, ma mi sarebbe piaciuto avere qui presente in Aula il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Cito per intero il nome della sua delega, perché secondo me è in relazione con ciò di cui stiamo discutendo oggi. Già alcuni commentatori, subito dopo la nascita del Governo, avevano messo in evidenza e notato che era quasi un ossimoro parlare di Ministro per i rapporti con il Parlamento e di Ministro per la democrazia diretta. Il Parlamento è infatti l'emblema, il tempio o lo strumento - usate il sostantivo che ritenete più utile - della democrazia rappresentativa.

Questa definizione della sua delega, signor Ministro che non c'è - ma spero glielo riferiranno - da un lato la induce ad avere rapporti con il Parlamento, non frequentissimi visto che non è neppure presente in questo momento in Aula, ma dall'altro anche a spingere sulla democrazia diretta. Non avremmo dovuto stupirci, anche se l'ossimoro ci sta tutto, perché in molte dichiarazioni politiche che abbiamo

ascoltato c'erano segnali in questo senso. All'inizio della scorsa legislatura ricordo che l'arrivo del MoVimento 5 Stelle in Parlamento era stato salutato dicendo che il Parlamento sarebbe stato aperto come una scatoletta di tonno. C'è stata da sempre nei discorsi dei *leader* del MoVimento 5 Stelle l'esigenza di superare la democrazia rappresentativa e poi si è arrivati anche all'ipotesi del sorteggio dei parlamentari.

Vorrei dunque chiedere al Ministro quali rapporti vengono intrattenuti con il Parlamento dal Governo e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, in questa legislatura. Abbiamo avuto degli esempi molto significativi e quello più eclatante, che costituisce davvero un *unicum* nella storia del Parlamento, è costituito dall'ultima legge di bilancio. Il fatto di non poter neppure leggere il maxiemendamento e quindi arrivare a votare una legge di bilancio di cui non conoscevano i contenuti né i parlamentari di opposizione né quelli di maggioranza, è stato veramente un episodio increscioso. Peraltro, avendo un po' di tempo per leggere il provvedimento, si sarebbero potuti evitare anche degli errori, che poi sono stati riconosciuti dalla stessa maggioranza. Ne cito due per tutti: la cosiddetta tassa sulla bontà, ovvero il raddoppio dell'aliquota Irpef per le Onlus e le associazioni di volontariato e la mancata prosecuzione dell'esenzione delle tasse per coloro che sono stati colpiti dal crollo del ponte Morandi. Sono due cose su cui il Governo ha ammesso di dover rimediare, ma forse, se ci fosse stato il tempo di leggere, magari avremmo potuto evitare gli errori, perché poi a rimediare ci vuole tempo.

Pensiamo anche al cosiddetto decreto semplificazioni: abbiamo trascorso ore e giorni senza nemmeno riuscire a capire il calendario dei lavori, con senatori di fatto tenuti in ostaggio, senza rispettare il tempo, la dignità e il senso che deve avere il lavoro fatto nelle Aule parlamentari. Sono segnali che non dobbiamo dimenticare. Allora, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza, che mi ascoltano, il vero tema è che cosa volete fare della democrazia rappresentativa e quale concezione avete della democrazia. Anche su questo tema c'è una serie di indizi. In molte dichiarazioni vi sentiamo dire che rappresentate 60 milioni di cittadini italiani. Chi governa dovrebbe realmente governare, pensando ai 60 milioni di cittadini italiani, cosa che non mi pare venga sempre fatta. Ma esso non rappresenta 60 milioni di italiani; la rappresentanza è quella che troviamo in questo Parlamento, che è più composita. Il Presidente del Consiglio si autoproclama "avvocato del popolo". Sulla TAV ho sentito il Ministro delle infrastrutture dire che il Governo è sovrano; in realtà, la TAV è stata approvata dal Parlamento, perché si tratta di un trattato internazionale e, a Costituzione vigente, è il Parlamento ad essere sovrano in questo caso. Anche sul caso della nave Diciotti, sul quale dovrà esprimersi la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il tema non è se deve essere giudicato il ministro Salvini o se deve essere tutto il Governo che pone la memoria. Il tema è: può chi governa essere sopra le leggi? La decisione politica può essere sopra le leggi? Cito questi indizi perché, secondo me, sono indicativi del tipo e della qualità di democrazia che vuole rappresentare questa maggioranza.

Nella Costituzione ci sono pesi e contrappesi. C'è un'attenzione al rapporto tra Esecutivo e Parlamento. E guardate che, chi nel corso della storia, ha detto al Governo "io rappresento il popolo, io sono il popolo", in Italia non ha funzionato granché; non dimentichiamocelo. La democrazia serve. Cosa c'è in mente? C'è un modello plebiscitario? Non vi nascondo che anch'io, come la collega che mi ha preceduto, sono preoccupata di questa discussione parallela; qua stiamo discutendo della riduzione del numero dei parlamentari e alla Camera si parla di una riforma del *referendum* propositivo. Da tale proposta nascerà di fatto una contrapposizione fortissima fra la funzione legislativa del Parlamento e quello che potrebbe generare questa tipologia di *referendum*.

Da tutti questi indizi, che a me danno molta preoccupazione, deduco forse che non ci sia bisogno di riforme? No, certo; di riforme ne abbiamo bisogno. La Costituzione non è intoccabile; anzi, nella Costituzione stessa sono insiti la modalità e il percorso con cui può essere aggiornata. La discussione sulle riforme parlamentari è, o dovrebbe essere, un momento alto della discussione parlamentare. Come sapete, noi stessi ci siamo impegnati, nella scorsa legislatura, in una riforma costituzionale complessa, con molte questioni aperte; tale riforma poi è stata bocciata nel *referendum*. Questo per dire che la necessità delle riforme la sentiamo tutta; non è un voler ripudiare questa necessità, non ripudiamo quello che abbiamo fatto. Non abbiamo vinto il *referendum*; però noi pensiamo che le riforme costituzionali siano necessarie, così come siamo convinti che la democrazia serva e sia

importante. Ma va aggiornata.

Fra gli emendamenti che abbiamo presentato e che non sono stati accolti in Commissione c'era nuovamente - perché sapete che è un nostro punto di vista - il superamento del bicameralismo perfetto, perché è necessario che i tempi della democrazia si riducano, che la democrazia diventi efficace e dia risposte in tempi rapidi. Tutti noi sappiamo che la navetta paritetica e identica fra Camera e Senato dei provvedimenti è antistorica e certamente non ci aiuta ad essere credibili come istituzione. Però di questo non è possibile parlare.

Così come non si parla di federalismo con principi di solidarietà, non si parla degli equilibri e dei contrappesi fra i poteri oppure dell'eccesso di decretazione d'urgenza, che è un'altra anomalia della situazione; di tutto ciò non c'è traccia nella proposta. Cosa c'è? C'è solo la riduzione del numero dei parlamentari. È uno scalpo ghiotto, lo capisco bene; lo si può brandire molto bene in campagna elettorale. Però non vi ponete dei problemi importanti, perché svuotare la democrazia rappresentativa non apre al potere del popolo, come dite voi, ma apre al rischio che siano le *lobby* a determinare le scelte; e questo è un grave problema per la democrazia. Certo, sono convinta che questo provvedimento abbia un interesse soprattutto elettorale e per questo non avete messo altro. Ho già quasi nelle orecchie gli *slogan* con cui potrete dire «ecco, il Partito Democratico si è espresso contro, perché sono il partito della casta, perché sono attaccati alle poltrone» e dico solo questo perché sono una persona in genere moderata, ma mi aspetto molto altro.

Ebbene, vi dico oggi in quest'Assemblea, immaginando che brandirete questo scalpo in campagna elettorale: per favore, almeno questa volta non siate così disonesti. Il Partito Democratico è per la riduzione dei parlamentari; non avremmo con forza voluto quella riforma costituzionale, se non fosse così, ma non ci stiamo a fingere un unanimità di facciata su qualcosa che non è una riforma, ma è semplicemente una mossa forse furba, ma che speriamo i cittadini possano capire e giudicare come tale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, illustri anche se scarni membri di Governo, colleghi senatori, facendo una classifica e incrociando il dato del numero dei parlamentari con quello della popolazione degli Stati membri, l'Italia si collocherebbe a livello europeo al ventiduesimo posto su 28. Quindi, almeno in questo caso, a differenza del solito, non siamo il fanalino di coda e non siamo l'eccezione esecrabile.

Naturalmente si può discutere di tutto e quindi si può discutere anche dell'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari. Lo si è fatto tante volte in passato: la prima volta lo si fece nel quadro dei lavori della Commissione presieduta dal liberale Aldo Bozzi (era il 1983), poi vi furono la Commissione Iotti-De Mita, la bicamerale D'Alema, la riforma organica della Costituzione varata dal Governo Berlusconi, bocciata dagli elettori con il *referendum* del 2006, e la riforma Renzi-Boschi, bocciata dagli elettori nel 2016. I precedenti ci sono, ma sono di seme diverso: in tutti questi casi si trattava, appunto, di riforme organiche della Costituzione, dei poteri dello Stato e della forma di governo all'interno delle quali si discuteva anche dell'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari, ma si trattava di una discussione *a latere*, marginale, quasi irrilevante rispetto alla portata di quelle riforme.

In questo caso non è così: il disegno di legge costituzionale di cui parliamo oggi ha come oggetto esclusivamente la riduzione del numero dei parlamentari. Ci si chiede quale sia la logica: è forse quella di rendere più forte e autorevole la politica? È forse quella di rendere più efficace ed efficiente il lavoro del Parlamento o - come si usa dire oggi ed è un bene che lo si dica, anche se spesso lo si fa in malafede - di avvalorare il concetto del primato della politica? Evidentemente no: la logica è quella esattamente opposta, cioè di svilire la politica, perché l'unico argomento per accreditare questa riforma, nella narrazione dei partiti che sostengono il Governo, è quello economico: i soldi tolti alla casta. Ancora con lo spirito anticasta, ancora con la narrazione della politica come una faccenda di crimine, di privilegi e di denari.

Ecco, se credete che con questo sistema si possa colmare il vuoto che c'è - e che sarebbe sciocco negare - tra i cittadini e il Parlamento, tra i cittadini e la politica, tra i cittadini e il Palazzo, vi illudete.

Se aveste letto qualche libro di storia sapreste che sicuramente l'esito sarà quello opposto: da Robespierre a Matteo Renzi, non hanno fatto una buona fine quelli che hanno inteso giustificare riforme costituzionali o riforme di qualsiasi genere con questa cifra e con questa chiave di lettura. Ancora ce lo ricordiamo: la riforma del Senato - udite, udite - ci consentirà di risparmiare un miliardo, diceva l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. In una difficoltà politica evidente Emmanuel Macron sta cercando di accreditare una riforma analoga sul numero di parlamentari rappresentati all'Eliseo, ma si tratta appunto di piccoli espedienti. Voi così continuate ad alimentare la belva dell'antipolitica, la nutrite a bistecche grondanti sangue del ceto politico e la belva fatalmente sbranerà anche voi.

In un Paese che ogni anno spende più di 800 miliardi è ridicolo e anche un po' pericoloso andare a cercare di fare economia di spesa a partire dalle istituzioni e a partire da quegli organismi costituzionalmente garantiti dai quali dipende la funzionalità della nostra democrazia. Ma forse non è un caso, anzi sicuramente non lo è, perché il ministro Fraccaro, che vedo intento a scrivere al *computer*, sicuramente lo ha detto con una chiarezza intellettuale ammirevole: i due provvedimenti vanno di pari passo, cioè la riduzione del numero dei parlamentari si accompagna al provvedimento che vuole introdurre il *referendum* propositivo in questo Paese. La conseguenza del *referendum* propositivo, per come è stato pensato, ovviamente, sarà quella di annichilire completamente il Parlamento, di destrutturare completamente lo Stato, di marginalizzare completamente la politica. Per voi 500.000 firme, o per meglio dire 500.000 *click* su una piattaforma digitale, varranno più del voto di milioni di elettori. È evidente che così si distrugge la democrazia e si delega a pochi, spinti dagli interessi di pochissimi, il potere legislativo, perché è chiaro che questo sistema, qualora fosse davvero introdotto nel nostro ordinamento, sarebbe uno splendido servizio alle *lobby*, ai gruppi di interesse. Cosa fareste voi se produceste armi nella Val Trompia? Io personalmente aspetterei il primo fatto di cronaca nera (fatti di cronaca nera, purtroppo, ne sono sempre esistiti e continuano ad esistere, nel nostro Paese). C'è una rapina con strage in una villetta del Triveneto? Benissimo, il giorno dopo investirei poche decine di migliaia di euro in una campagna *social*, raccoglierei con estrema facilità 500.000 firme e la liberalizzazione della vendita delle armi da fuoco sarebbe legge in questo Paese. Così per gli interessi della *lobby* del tabacco, per gli interessi della *lobby* del gioco d'azzardo, per gli interessi, evidentemente ben rappresentati in quest'Aula, come nell'Aula della Camera, dei giganti del *web*. E allora, voi davvero volete mettere a disposizione delle *lobby* e dei piccoli ma potenti gruppi di interesse il potere legislativo? Ripensateci, se non lo fate per senso delle istituzioni, per rispetto dello Stato, fatelo almeno per istinto di sopravvivenza. È evidente che, se questo strumento fosse già nella disponibilità del Parlamento e della classe politica, noi di Forza Italia impiegheremmo un attimo a raccogliere 500.000 firme su una legge per introdurre immediatamente la TAV, o per varare immediatamente la *flat tax*, che la Lega ha evidentemente dimenticato e che è scomparsa dall'orizzonte di questo Governo. E che fine farebbe il vostro Governo, se questi *referendum* avessero successo, come naturalmente accadrebbe? Diviso com'è su questi due punti, cadrebbe fatalmente. Non è, quindi, un modo di procedere rispettoso del Parlamento, della politica e delle istituzioni, ma è un modo di procedere che prescinde dalla politica, prescinde dal Parlamento, prescinde dalle istituzioni.

In quest'Aula la scorsa settimana - mi pare che fosse mercoledì - è stato fatto un discorso importante. Il Capogruppo della Lega, il senatore Romeo, seguito a ruota dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle, il senatore Patuanelli, ha parlato di primato della politica. È un concetto ampio, profondo, che raramente viene utilizzato, soprattutto nelle Aule parlamentari. A quel concetto io fui avviato molti anni orsono da un signore che di mestiere faceva il politico, anche se riteneva che la politica non fosse una professione, ma un'arte, da un signore che quando scriveva la parola «politica» su un foglio bianco la scriveva con la "P" maiuscola. Quel signore si chiamava Francesco Cossiga. Io mi chiedo cosa direbbe Francesco Cossiga di fronte alla vostra proposta di ridurre il numero dei parlamentari e di fronte alla vostra proposta di introdurre il *referendum* propositivo, cosa direbbe della vostra retorica sul primato della politica, sul «prima gli italiani», sul «prima lo Stato», quando tutto quello che fate e che proponete con atti formali di Governo va evidentemente nella direzione opposta, cioè distruggere la politica, distruggere le istituzioni e di conseguenza, visto che la forza della politica è la forza degli

Stati, distruggere la credibilità, l'autorevolezza e la forza dello Stato italiano. Se non volete fermarvi, allora, accompagnate questa riforma con una visione - che già sarebbe qualcosa - ma possibilmente con una visione più ampia. Vogliamo ridurre il numero dei parlamentari? Facciamolo, ma al tempo stesso poniamoci il problema del vuoto di rappresentanza che questa riduzione porrebbe: meno parlamentari, meno contatti tra i territori e il palazzo. E allora eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica o il Capo del Governo (preferisco la prima, ma si può discutere anche della seconda). Volete ridurre il numero di parlamentari? Bene, ma fatelo in ragione di una visione, di un principio che abbia a che vedere con l'interesse generale; non fatelo denigrando la politica e per dare un colpo palese alla casta politica. Non solo perché della casta ormai siete voi i principali rappresentanti, ma perché così segate il ramo su cui siete seduti, su cui siamo seduti tutti e su cui è seduto l'intero Paese.

Se farete tutto questo, se renderete alla politica quell'onore che pochi politici e molti aspiranti tali gli hanno con evidenza negato, il mio voto sarà assicurato. Se non lo farete, sarà chiaro a tutti che questo è l'ennesimo provvedimento pensato unicamente per ottenere qualche vantaggio elettorale a scapito della democrazia, delle istituzioni e della politica, e questo io personalmente non lo potrò accettare.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Faraone. Ne ha facoltà.

[FARAONE](#) (PD). Signor Presidente, a me una cosa colpisce di questo dibattito e cioè il fatto che sia totalmente assente dalla discussione su questo provvedimento una forza politica di Governo, una delle due forze politiche di Governo, e cioè la Lega. Non è intervenuto il relatore Calderoli, né c'è stato un intervento da parte di un solo esponente di questo partito. Io credo che questo sia figlio di una impostazione che è proprio insita nella formazione di questo Governo, di questa compagine e anche nella modalità di governare. Ognuno ha un suo provvedimento, per cui non c'è un Governo che presenta delle proposte organiche su tutti i temi che interessano il Paese, compresa la riforma costituzionale. Qui c'è un Governo, in cui ci sono *sponsor*, Ministri o parlamentari, a seconda dei provvedimenti che vengono discussi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. In questo momento tocca al MoVimento 5 Stelle.

Quindi non si sta immaginando una riforma organica costituzionale che tiene dentro le questioni che hanno a che fare con la riduzione del numero di parlamentari, con la differenziazione delle funzioni delle Camere, con le funzioni delle Regioni. Non si sta parlando di questo, ma di un provvedimento che deve servire esclusivamente per consentire uno *spot* al populismo, che in questo momento tocca al MoVimento 5 Stelle. Governare con lo scambio e quindi pensare a provvedimenti di Governo nella modalità «un giorno tocca a me, domani tocca a te», io credo che sia un elemento e un modo di governare profondamente sbagliato, proprio per quello che dicevo poco fa: perché non ci consente di ragionare organicamente. E quando si ha a che fare con la Costituzione, questo diventa ancora più grave.

Pertanto non si immagina una riforma organica, e lo ricordo anche ai colleghi di Forza Italia che si apprestano a votare favorevolmente a questo provvedimento: anche voi avete presentato una riforma organica della Costituzione; noi abbiamo presentato una riforma organica della Costituzione. Questa, invece, non è una riforma organica della Costituzione, ma uno *spot* del MoVimento 5 Stelle, perché poi dovremo sorbirci Fraccaro che andrà in piazza o a Montecitorio o davanti a Palazzo Madama coi palloncini gialli a gridare: «evviva, abbiamo tagliato i parlamentari». Dopodiché, cosa cambierà per noi, cosa cambierà per il funzionamento di questa democrazia, non è dato saperlo.

Quando abbiamo ragionato sulla riforma costituzionale, ad esempio, abbiamo pensato a differenziare le funzioni delle due Camere. Invece qui non cambia nulla. Quando abbiamo pensato alla riforma costituzionale, abbiamo ritenuto di dover rivedere i *referendum*, abbiamo pensato a una funzione diversa e ad una rappresentanza maggiore delle autonomie. Avevamo pensato anche alla modalità di voto del Presidente della Repubblica, e che la platea che elegge il Capo dello Stato fosse più ampia rispetto a quella che avremmo se dovesse passare questa riforma. Invece no, si prosegue sempre con il ragionamento dello scambio. Ho sentito Salvini dichiarare poco fa che avrebbe querelato chiunque avesse immaginato che si trattava di uno scambio tra il voto, che ci sarà a breve, sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti e i lavori per la Tav. Mi quereli pure, perché io credo che quello scambio

si praticherà e si sta praticando in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È lo stesso scambio che, in questo momento, stanno mettendo in campo la Lega e il MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame e su quello che si voterà in Consiglio dei ministri il prossimo 15 febbraio, quando si discuterà di secessione mascherata. Infatti, se ne parla ancora poco, ma noi stiamo già pagando la regionalizzazione della sanità. Credo che regionalizzare l'istruzione sia un fatto grave, perché sottintende l'idea che le Regioni più ricche possano andare più spedite e utilizzare meglio le risorse derivanti dalle proprie tasse rispetto a quelle più povere, con ciò impendendo che tutte le Regioni partano dallo stesso punto e con le stesse potenzialità. Quella che si sta mettendo in campo nel Paese è una secessione mascherata. Lo si sta facendo silenziosamente, molto più di quando la Lega gridava a noi terroni del Sud, ma - al tempo stesso - non riusciva a praticare la secessione. Oggi magari grida meno, perché le interessano i nostri voti, ma - al tempo stesso - ha trovato un compagno di Governo che le consente questa secessione mascherata. *(Applausi dal Gruppo PD. Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, scusi se la interrompo, ma c'è brusio in Aula.

Prego i colleghi presenti tra i banchi di Forza Italia di abbassare il volume della loro conversazione.

Prego, senatore Faraone.

FARAONE *(PD)*. Noi pensiamo che, anche in questo caso, la Lega abbia trovato un compagno di Governo che le può finalmente consentire di praticare quello che finora non era riuscita a fare negli anni passati.

Tra l'altro, c'è un aspetto veramente surreale, che si collega alla titubanza espressa nei confronti della riforma costituzionale da noi pensata nella passata legislatura. Io sono convinto di quell'impianto che, paradossalmente, avrebbe probabilmente consentito al MoVimento 5 Stelle di governare da solo in questa legislatura e avere una maggioranza per poter approvare le riforme speditamente, in una Camera soltanto. Quindi, di fatto, se fosse passata quella riforma costituzionale che noi avevamo immaginato, pensando alla democrazia e al suo funzionamento, al di là di chi avrebbe governato il Paese in quel momento, paradossalmente oggi avremmo dovuto sopportare il MoVimento 5 Stelle al Governo da solo. Sarebbe però stato un percorso democratico che avrebbe portato alla vittoria e sarebbe quindi stato corretto che il MoVimento 5 Stelle potesse poi governare speditamente e approvare i provvedimenti che più ritengono utili per questo Paese.

Invece, grazie al loro no, oggi dobbiamo sopportare gli esponenti del MoVimento 5 Stelle che ci dicono che sono stati costretti al contratto, perché abbiamo adottato una legge elettorale che non ha consentito loro di avere la maggioranza. No, colleghi, vi ricordo che se il *referendum* fosse passato, probabilmente avreste avuto la maggioranza e avreste potuto governare. Dobbiamo sopportare anche Salvini che dice che, se fosse al Governo da solo, avrebbe fatto altro, mentre così deve regolarsi con il MoVimento 5 Stelle ed è condizionato. Se fosse passata quella riforma costituzionale, con il bicameralismo differenziato e - accanto - una legge elettorale maggioritaria che avrebbe consentito alla forza politica arrivata prima di avere una maggioranza (una riforma costituzionale che allora avete considerato una deriva autoritaria e un pericolo per la democrazia), probabilmente oggi non avremmo bisogno del Governo dello scambio, che mette in piedi i provvedimenti e li reputa utili soltanto se portati avanti da un Ministro verde o giallo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi pretendiamo almeno le scuse, Presidente. In quel momento non si stava discutendo di deriva autoritaria o di qualcosa che non aveva a che fare con la democrazia: in quel momento si stava discutendo di riforma costituzionale. Piaccia o meno, era una riforma costituzionale seria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dunque, mentre stiamo ragionando del Bignami di quell'autorevole riforma costituzionale, anziché stare sui tetti, siamo qui a discutere con voi, perché noi siamo diversi da voi, caro ministro Fraccaro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi stiamo discutendo infatti del Bignami di una riforma che non porterà nessun vantaggio al Paese, se non la possibilità per lei, ministro Fraccaro, e per i colleghi del MoVimento 5 Stelle di far volare i palloncini gialli. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Credo che il Paese e la nostra Costituzione abbiano necessità di un rispetto maggiore di quello che, invece, ci si sta propinando.

Concludo, Presidente, chiedendo alle forze di maggioranza, perché ancora siamo in tempo e noi siamo ancora convinti che ci sia bisogno di quella riforma costituzionale, di avere l'ambizione - anche

approfitando del fatto che qui ci sono delle persone responsabili, non persone che stanno sui tetti - di pensare un'altra volta una riforma costituzionale insieme, in modo da rendere utile questa legislatura. Sono convinto che questo sia indispensabile.

Quindi, se si riuscisse a ragionare di riforma costituzionale tenendo dentro tutti i profili realmente utili, penso che ognuno potrebbe svolgere la propria parte. Se, invece, dobbiamo ragionare dello *spot* al populismo e di un provvedimento che di fatto non è messo in campo per migliorare le nostre istituzioni, presentato così è il primo passo verso l'erosione del Parlamento.

Il numero dei parlamentari ridotto non è proposto per far funzionare meglio il Parlamento, ma per dire che, siccome il Parlamento non funziona, intanto si tolgono un po' di parlamentari, ma l'obiettivo in prospettiva è poi di toglierli tutti.

Penso che questo sia un elemento che vada contrastato con tutte le forze possibili. Credo che quella della deriva autoritaria - e chiudo, Presidente, per evitare un suo richiamo - sia un'idea che hanno in testa i *leader* del Movimento 5 Stelle: lo hanno detto e neanche lo hanno nascosto nel passato. Se poi vogliono scegliersi per sorteggio, considerandosi tutti uguali, fatti loro.

Quando però poi tutto questo diventa un disegno di legge costituzionale e il tema diventa un po' più preoccupante, penso che dobbiamo avere invece l'ambizione di cambiare la Costituzione seriamente, perché una riforma è necessaria. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare al senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD). Signor Presidente, come ha detto giustamente la senatrice Binetti, è complicato parlare dopo tanti interventi senza rischiare di essere ripetitivi.

Proverò davvero in pochi minuti a soffermarmi soltanto su alcune sfaccettature rispetto a temi e argomenti che sono stati già richiamati da tanti miei colleghi, in modo particolare dai colleghi del Partito Democratico.

Parto da una delle considerazioni principali della senatrice Fedeli e mi rivolgo direttamente al ministro Fraccaro, che finalmente è arrivato tra noi e per questo lo ringraziamo davvero, perché si tratta di una discussione importante: così, dopo aver passato giornate intere a discutere da soli in Commissioni, con l'Aula semivuota, con interventi scarsissimi da parte della maggioranza, che veramente si contano sulle dita di una sola mano, almeno possiamo interloquire con lui. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il ministro Fraccaro all'inizio di questo percorso aveva preannunciato che l'*iter* di riforme costituzionali di questa maggioranza sarebbe stato «a pezzi», con interventi singoli che sarebbero stati portati avanti in maniera distinta, probabilmente anche con l'obiettivo di sottoporli poi in maniera individuale e specifica a *referendum* costituzionale, facendo tesoro forse di qualche errore di valutazione fatto anche da noi in passato. *(Applausi della senatrice Malpezzi)*. A lui va riconosciuta sicuramente l'onestà e la legittimità di questa posizione e così state procedendo.

Come ha detto benissimo la senatrice Fedeli, voi qui ci state portando un pezzo: non so se e quanto sia il pezzo più importante di un disegno organico, ma è sicuramente un pezzo importante di questa riforma. Un altro pezzo, quello sul *referendum* propositivo, è all'attenzione della Camera; altri pezzi verranno e penso alla legge elettorale, che probabilmente non modificherete, ma modificate ovviamente i collegi nel caso in cui dovesse essere approvato questo pezzo di riforma, con una delega che - mi pare di intuire - come Parlamento volete dare al Governo. Ci sono poi il CNEL e altri pezzi di questa riforma. Diciamo quindi che avete scelto - legittimamente, lo ribadisco - di proseguire così. Quello che però - glielo dico francamente - credo non sia non solo legittimo, ma neppure onesto, né ritengo renda onore a questo Parlamento e a questo Governo, è fare tutto questo o facendo finta che una riforma organica non ci sarà - e invece nei fatti, com'è ovvio, ci sarà comunque, come risultato della somma di tutti questi elementi - o addirittura sapendo che c'è, ma non consentendo la discussione in merito.

Quindi, consapevoli o inconsapevoli, non consentite tale discussione, perché non ci presentate la riforma né ci consentite di discutere del suo complesso. Non lo avete consentito oggi - lo ribadisco - presentando una relazione all'Assemblea e con gli interventi svolti in Aula, né addirittura in Commissione. Non ce la presentate una riforma, quindi, ma nei fatti c'è.

Ribadisco di non sapere se c'è, se la coltivate in maniera consapevole, a differenza di quanto hanno



detto tanti miei colleghi, e se siete profondamente consapevoli di dove ci stiate portando o se non ne siete nemmeno consapevoli, per cui pensate ad interventi *spot*, che potete abilmente giocare in una perenne campagna elettorale (e non so quale alternativa sia la peggiore, a dir la verità).

In tal modo, state dimenticando che non siete sempre in campagna elettorale e soprattutto che non siete più una forza di opposizione, ma di Governo, e che, oltre a speculare su difficoltà, sofferenza e rabbia, avete l'onore e l'onere di dare risposte, rimboccandovi le maniche. L'hanno già sostenuto tanti colleghi meglio di me, per cui posso procedere velocemente sul punto, ma lo dico perché alla vostra scelta di non parlare della riforma probabilmente - se tale consapevolezza c'è - sottintendete un disegno drammatico per la democrazia di questo Paese che tende sostanzialmente a sconfiggere e svilire, minandone le fondamenta, il sistema democratico della rappresentanza, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi e così com'è caro all'Italia e alla nostra tradizione. Lo fate con un livello d'irresponsabilità tale da costringerci intanto ad una reazione, che è quella che proviamo a mettere in campo in queste Aule, ma soprattutto da richiedere un intervento con cognizione di causa, puntuale e preciso.

Abbiamo provato, soprattutto in Commissione, a costruire puntuali emendamenti di richiamo, che vi tendessero anche una mano, allo scopo di aggirare ed eliminare i rischi di questo vostro tentativo. Ribadisco che lo abbiamo fatto costruendo emendamenti molto puntuali. Voi, però, non ci avete consentito di presentarli, quindi neppure di discuterli, perché la maggioranza e il Presidente della Commissione li hanno dichiarati addirittura inammissibili, dimostrando di pensare solo ed esclusivamente ad un perenne *spot* elettorale e di propaganda; noi, però, in tal modo abbiamo svelato il vostro gioco, perché voi vivete di questo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Una domanda, però, ve la voglio rivolgere: oggi ci proponete di ridurre il numero dei parlamentari che va ridotto perché, evidentemente, a vostro avviso, è troppo alto. Ma troppo alto rispetto a cosa e per cosa? Anche noi lo avevamo ritenuto troppo alto nella nostra riforma del Parlamento, infatti, ma il motivo era che intendevamo farne una organica, di carattere funzionale. Di conseguenza, i numeri sarebbero scesi, perché pensavamo a una riforma funzionale, nell'intento di aggredire un problema, ossia il *deficit* di democrazia e rappresentanza. *(Applausi della senatrice Malpezzi)*. Aggredivamo quel problema per provare a dare una risposta, non per cavalcare la rabbia o minare ancor più un assetto democratico già duramente messo alla prova. Noi, allora, lo facemmo con quello spirito.

Oggi, però, nonostante abbiate completamente ignorato la possibilità di prendere in considerazione un atteggiamento di tale tenore, dite di voler ridurre il numero dei parlamentari. È chiaro ed evidente che si tratta di un elemento che procura consenso, che è l'unica cosa che siete bravi a fare, anche quando costa molto al Paese, e lo state continuando a fare. Ma io voglio fare una domanda e spero davvero in una replica, in una risposta: è troppo rispetto a che? Rispetto agli altri Paesi europei? Sappiamo che non è così. È troppo rispetto ai costi? Quanto deve costare un Parlamento secondo voi? Ve lo chiedo: quanto deve costare un Parlamento secondo voi? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ditemi una cifra, voglio sapere la cifra perché voglio capire quel troppo è considerato rispetto a cosa? Troppo rispetto alle funzioni che dovrebbe svolgere il Parlamento? E allora ragioniamo delle funzioni, allora guardate i nostri emendamenti, ve lo abbiamo detto come si dovrebbe ripensare l'assetto funzionale del Senato, della Camera, del Parlamento, se vogliamo davvero aggredire questo problema, se voi aveste davvero a cuore la questione. Ma per avere a cuore una simile questione ci vuole serietà, rigore, competenza e amore, amore per il Paese, non cinismo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non dovete giocare sulla pelle degli italiani. Lo avete fatto in materia economica portando, con i vostri provvedimenti e con la vostra propaganda, l'Italia in recessione. Lo avete fatto e solo voi potete credere che la recessione dipenda dalle legislature precedenti. Ve lo dite, ve lo raccontate e nemmeno ci credete, non ci crede nemmeno voi, sapete che non è così.

Adesso il prezzo della vostra propaganda lo fate pagare al nostro assetto istituzionale, il che, forse, è addirittura ancora più grave. Lo fate pensando di essere sempre maggioranza ed è un errore grave che commette chi soffre di delirio di onnipotenza. Non sarete sempre maggioranza, per fortuna di questo Paese; non sarete sempre maggioranza perché con questo vostro disegno - lo ripeto - che voi ne siate consapevoli o inconsapevoli, vengono mortificate in maniera drammatica le prerogative e la

rappresentanza di alcuni territori - e voi questo lo sapete bene -, la possibilità che per interi territori addirittura ci siano forze politiche che saranno in grado di esprimere una rappresentanza in quel territorio ma io dico ancora di più: avete provato a fare i conti? Il nostro ufficio studi ci ha fornito un *dossier* che fa degli esempi: se una Commissione che è composta da 14 senatori agisce in sede deliberante, quanti senatori potranno approvare in Commissione un disegno di legge? Vi rendete conto di quello a cui state approdando? Vi siete fatti almeno uno scrupolo di coscienza? Io credo sinceramente di no. Credo sinceramente di no perché a voi non interessa il contributo di merito che possiamo dare noi ma soprattutto a voi non interessa il bene di questo Paese, lo dimostrate ancora una volta, e questo credo sia l'elemento davvero più drammatico di questa ulteriore pagina.

Del resto ne avete dato già prove abbastanza consolidate. È dovuto intervenire il presidente Mattarella per fare in modo che la pessima, rischiosa consuetudine di umiliare questo Parlamento non diventasse, appunto, una consuetudine ma fosse *una tantum*. Vi ha detto di fare attenzione perché quello che è accaduto con la manovra di bilancio non deve accadere mai più perché purtroppo il vostro disegno strategico viene fuori dai provvedimenti che state approvando ma anche da come trattate e mortificate questo Parlamento sempre, non solo - ripeto - in questa seduta, in questa sessione e rispetto a questo disegno di legge; ne avete già dato esempio nel corso dell'approvazione di alcuni provvedimenti importanti.

Allora vi dico che siete ancora in tempo, fermatevi. Noi vi abbiamo offerto una possibilità: prendete in considerazione i nostri emendamenti, dimostrate che a voi sta a cuore non solo il confronto con noi, con le opposizioni, con le minoranze, ma sta a cuore l'interesse dell'Italia, del Paese e del suo assetto istituzionale e costituzionale. Provate quindi a entrare nel merito e provate a non fare soltanto di questo provvedimento l'ennesimo atto di propaganda e *spot*. Un atto che forse a voi porterà, nell'immediato, qualche consenso ma avete sperimentato sulla vostra pelle che questi sono consensi che possono cambiare tacitamente; li avete oggi e non li avrete probabilmente domani, intanto però all'Italia lascerete un sistema seriamente compromesso. Noi di questo sicuramente non saremo complici. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, parliamo di un tema sensibile che sta molto a cuore a Forza Italia, al di là di quella che è la percezione che in questo momento si ha nel Paese della necessità di tagliare i costi della politica e quindi di rendere efficiente un Parlamento. Lo diciamo a ragion veduta perché noi siamo stati quelli che nel 2005 hanno varato una riforma costituzionale che prevedeva la riduzione dei parlamentari ma che prevedeva anche una serie di altri interventi che non rendevano inutile la riduzione dei parlamentari ma ottimizzavano il loro ruolo. Non so per quale motivo questa maggioranza non abbia ritenuto di presentare una sua proposta - lo abbiamo sentito negli altri interventi - di riforma costituzionale che ci facesse capire qual era l'obiettivo e qual era il fine da raggiungere. Nel dibattito in Commissione ci è stato detto che questa maggioranza non voleva incorrere nello stesso errore (lo ha chiamato così) delle maggioranze precedenti che, per la presunzione di fare una riforma costituzionale complessiva, sono andate a sbattere contro il *referendum* che ha bocciato di fatto quelle riforme costituzionali.

Ebbene, questa posizione è anche comprensibile, ma non esonera i proponenti di questa riforma costituzionale dal dire al Parlamento quale ne è il senso. Abbiamo capito che non si vuole fare una riforma costituzionale complessiva per non incorrere nel rischio di impattare con un *referendum* che potrebbe avere esiti negativi, ma abbiamo il diritto di sapere dove dobbiamo andare a finire. Infatti, realizzare soltanto la riduzione del numero dei parlamentari e lasciare tutto così com'è forse rappresenterà una scusante per le coscienze dei rappresentanti di questa maggioranza verso il loro popolo, verso il popolo in generale, cui potranno dire di aver tagliato la politica, ma nei fatti creerebbe le condizioni per impantanare e rendere più difficile il lavoro dei parlamentari.

Pertanto, se non si parla della forma di Governo, se non si parla di quali competenze deve avere la Camera e quali il Senato (noi abbiamo fatto una proposta nella nostra riforma costituzionale del 2005, probabilmente non condivisibile, ma se ne può fare un'altra), ci venga almeno detto se riducendo il

numero dei parlamentari dobbiamo mantenere il bicameralismo perfetto, quindi rendere ancora più lungo il processo legislativo, anche se ci siamo resi conto che coloro che dicevano che porre la questione di fiducia era una limitazione alle prerogative costituzionali dei parlamentari oggi ne fanno utilizzo a piene mani. Questo Governo del cambiamento, piuttosto che fare una riforma *spot* (per la quale purtroppo non abbiamo motivo di dire no, ma diremo a quali condizioni potremmo dire sì), avrebbe dovuto dare l'idea di un cambiamento nella gestione della cosa pubblica. Chiedo pertanto al Ministro per i rapporti con il Parlamento se sa quanti decreti di attuazione il Governo deve varare. Lo dico io: sono 900! Si sta prendendo la consuetudine di approvare disegni di legge rimandando a decreti di attuazione che non si sa come, quando e chi dovrà emanare; peraltro, di questi 900 decreti di attuazione 260 sono vostri, non sono eredità del vecchio Governo, sono decreti di attuazione che dovete emanare voi. Fino ad oggi nel cosiddetto decretone sul reddito di cittadinanza e le pensioni a quota 100 sono previsti 40 decreti di attuazione, altri 40 per il decreto-legge Genova: quando li farete? Vi siete sottratti anche all'obbligo che avevate nei confronti del Parlamento di rendicontare periodicamente circa lo stato di adozione dei decreti di attuazione. Lo avete fatto soltanto a luglio, perché dovevate indicare qual era l'eredità avuta dal Governo precedente; da luglio abbiamo perso le tracce del presidente del Consiglio Conte e del suo Governo e non conosciamo in effetti l'andamento della realizzazione dei decreti.

In un momento come questo, che vede il nostro Paese stretto da una crisi economica e di lavoro, voi pensate che tagliare il numero dei parlamentari vi renda più simpatici e più accettabili nei confronti dell'opinione pubblica e non vi preoccupate che siamo in una recessione tecnica che potrà diventare reale, il cui costo ricadrà sulle famiglie degli italiani e sugli italiani tutti. Di questo non vi preoccupate, pensate che la mancia del reddito di cittadinanza possa essere la soluzione al problema.

Quale serietà ha un Governo di qualunque colore nel momento in cui mette in discussione accordi internazionali sottoscritti in nome e per conto del popolo italiano? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Quale serietà e quale credibilità può avere un Governo che mette in discussione quello che altri hanno sottoscritto nelle piene funzioni rappresentando il nostro Paese? Quale credibilità, quale serietà e quale autorevolezza può avere un Governo nel momento in cui si oppone all'Europa affinché ponga fine alla situazione ingovernabile del Venezuela, laddove ci viene chiesto da centinaia di migliaia di nostri connazionali? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Vi basta ottenere il gradimento e il riconoscimento di Maduro? Non so se questa sia la strada migliore da seguire.

I problemi sono tanti. E noi abbiamo fatto una proposta e anticipo che nei prossimi giorni il mio Gruppo presenterà in Commissione affari costituzionali una serie di disegni di legge costituzionali che potranno essere affiancati al provvedimento sulla riduzione del numero dei parlamentari. Vogliamo vedere in quella occasione quale sarà l'atteggiamento di questo Governo e della maggioranza. Ci auguriamo che la Lega - con noi è stata protagonista della riforma costituzionale del 2005 - non voglia tradire e disattendere quei principi che avevamo inserito in quella riforma costituzionale: noi vogliamo dividere le competenze delle due Camere, perché non basta soltanto ridurre il numero dei parlamentari; bisogna modificarne anche le competenze. Vogliamo istituire una nuova forma di Stato; vogliamo una Repubblica presidenziale; non si può parlare di riforme costituzionali senza mettere mano alla riforma della magistratura o ai criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Non si può parlare di riforme costituzionali e lasciare le Province nel pantano nel quale si trovano, quando ci sono disegni di legge di Forza Italia e anche della Lega che chiedono di ripristinare le vecchie Province; e non si possono ripristinare le vecchie Province se non si pone mano a una ristrutturazione della nostra geografia delle Regioni.

Il nostro Paese non si può permettere 1.000 parlamentari, ma non si può permettere neanche 20 Regioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Di questo quando vogliamo parlare?

Va bene: incominciamo con la riduzione del numero dei parlamentari. Probabilmente il nostro Gruppo darà un atto di fiducia, un'apertura di credito nei confronti di questo Governo e della sua maggioranza per evitare quello che diceva una collega del Partito Democratico, ovvero che fuori da quest'Assemblea qualcuno vada a sbandierare il fatto che il Governo e la sua maggioranza vogliono le riforme, che vogliono castigare la casta mentre c'è chi la vuole mantenere. No, noi nei fatti non

vogliamo mantenere la casta: vogliamo rendere la politica efficiente ed efficace, ma è un'apertura di credito condizionata.

Nelle prossime settimane verificheremo quale sarà l'atteggiamento della maggioranza in Commissione e in Assemblea sulle proposte di riforma costituzionale che faremo anche noi, in maniera non compressiva, in modo tale da evitare l'impatto di una riforma complessiva. Questa è soltanto la prima lettura: dovremo rivederci ancora e, quindi, avremo il tempo per valutare quali saranno le reali intenzioni di questo Governo e della sua maggioranza.

Colleghi, il rischio che si corre - e voi purtroppo ce ne avete dato un anticipo, per noi assolutamente inaccettabile - è che, se la riforma della riduzione del numero dei parlamentari deve fare il paio con la riforma che sta uscendo dalla Camera sul *referendum* propositivo e l'abbassamento del *quorum*, evidentemente ci troviamo di fronte a un caso di riduzione non della spesa delle istituzioni e della politica, ma dei poteri e delle prerogative istituzionali previsti dalla Costituzione a favore del Parlamento.

Volete sostituire il lavoro del parlamentare alla iniziativa popolare, peraltro senza *quorum*.

Se questo è il vostro percorso, probabilmente l'immarcescibile ministro Di Maio, in uno dei tuoi *tweet* scriverà: «Abbiamo distrutto le istituzioni: fatto». Ci auguriamo di sbagliare, ma lo misureremo nel corso delle prossime settimane. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD). Signor Presidente, vorrei condividere alcune delle riflessioni che sono state fatte e riprendere la preoccupazione di chi ritiene che questo possa essere un grande *spot* elettorale. Il sospetto è che il provvedimento venga tirato fuori nel momento in cui i sondaggi cominciano a scendere e le difficoltà del MoVimento 5 Stelle alla guida del Governo sono evidenti. Ecco allora rispuntare argomenti del passato: gli stipendi dei parlamentari e la riduzione del numero dei parlamentari, senza un ragionamento su che cosa sarebbe oggi necessario per una riforma istituzionale seria e organica.

Basterebbe questo per definire tutto ciò come uno *spot* elettorale, da sventolare in vista delle elezioni europee e poi magari da far scivolare lì. È infatti evidente il silenzio di una parte della maggioranza, della Lega, che di solito è presente e che oggi non partecipa e non interviene, quasi ci fosse un tacito accordo, per cui si consente di fare questa sceneggiata, questo *show*, in vista delle elezioni europee, per poi far cadere il tutto nel dimenticatoio, dicendo magari che ci sono delle difficoltà e altri provvedimenti da mandare avanti.

Se questo fosse solo uno *spot* elettorale, ce ne faremmo una ragione. Ho paura però che tutto questo porti a giocare con gli umori delle persone. Abbiamo bisogno di guidare il Paese e non di assecondarne le pulsioni. Se uscendo da qui andiamo a fare un sondaggio di opinione, chiedendo ai cittadini se vogliono diminuire il numero dei parlamentari, tutti risponderebbero di sì. Il problema è che molti direbbero addirittura di eliminarli tutti, chiedendosi se ce ne sia davvero bisogno. Avete creato infatti un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni. "Surfare" sull'onda del malcontento e giocare sulle ansie, le preoccupazioni, le paure e le inquietudini delle persone non è facile e alla lunga quell'onda rischia di scaricarsi anche su di voi.

Facciamo invece una discussione seria su come deve essere riformato un sistema di democrazia rappresentativa evidentemente stanco, perché nella modernità occorre provare in qualche modo a conciliare l'efficacia degli strumenti e delle forme di Governo con la rappresentatività. Questo è un tema che interroga tutte le democrazie europee, occidentali e liberali, che evidentemente incontrano delle difficoltà davanti a un mondo che cambia, investito dalla globalizzazione che entra in casa e squassa la vita. Cambiano le modalità con cui guardiamo al futuro, con la rivoluzione del digitale che ha democratizzato le informazioni, mettendo in mano a tutti, con un semplice strumento, la possibilità di accedervi. È chiaro che tutto questo porta anche a una richiesta di maggiore partecipazione.

L'esigenza di ragionare anche su una rivoluzione del modo in cui guardiamo alla democrazia rappresentativa è dunque qualcosa di sentito, ma non penso si possa affrontare in questo modo, giocando sulle paure e sulle preoccupazioni delle persone, parlando di riduzione del numero dei parlamentari e basta. Il combinato disposto che mettete in campo, con la riforma degli strumenti di

democrazia diretta e del *referendum* approvativo - da una parte - e con la riduzione del numero dei parlamentari - dall'altra - sembra quasi un attacco alla democrazia rappresentativa, per distruggerla e sostituirla con un sistema completamente diverso, in cui magari poi a decidere è uno solo, magari fuori dalle istituzioni e dal Parlamento, sia esso una Srl o una persona sola.

Noi ci opporremo a questo disegno. Noi siamo disponibili; lo abbiamo fatto - e concludo - quando abbiamo presentato una riforma, che magari poteva non piacere. Piace sentire, anche da persone che hanno votato in maniera contraria, che oggi c'è bisogno di una riforma organica e fa piacere che, in maniera postuma, lo riconoscano altri. (*Applausi dal Gruppo PD*). Noi in campo quella riforma l'avevamo messa, una riforma organica. Allora ripartiamo da lì. C'è la disponibilità, da parte nostra, a discutere su quei temi. Saremo invece contrari se gli strumenti che mettete in campo sono solo degli *spot* elettorali, che giocano sulle paure e le preoccupazioni dei cittadini senza risolvere i problemi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

\*QUAGLIARIELLO (*FI-BP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, io sono il presentatore di una proposta di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già nella scorsa legislatura, poi replicata in questa, che fundamentalmente è copia conforme della riforma presentata dal Governo, quantomeno della sua prima versione. Da cosa nasce questa iniziativa? Credo che essa nasca da un'analisi condivisa, almeno nei tratti fondamentali, al di là dei toni, dal fatto, cioè, che stiamo vivendo un periodo di profonda crisi della rappresentanza parlamentare.

Non è la prima volta che ciò accade nella storia. È accaduto in passato, all'inizio del secolo scorso, quando nacquero i partiti di massa, i partiti extraparlamentari (non perché fossero estremi, ma perché erano fuori dal Parlamento). È accaduto negli anni Trenta, quando si riteneva che i regimi autoritari potessero divenire la normalità. È accaduto con le derive assembleariste del secondo Dopoguerra, e poi anche con l'assemblearismo del Sessantotto. Anche allora si parlò di crisi di civiltà, riferendosi alla crisi della rappresentanza.

Io ritengo che la crisi che stiamo vivendo oggi sia più profonda e anche più significativa, per due elementi strutturali. Il primo è che la rappresentanza, la democrazia rappresentativa, ha bisogno di un tempo di sedimentazione; nel momento in cui si dà il mandato a un rappresentante del popolo, gli si attribuisce anche una libertà di azione e si determina il fatto che un giudizio sul suo operato verrà espresso dopo un certo periodo. Così si giustifica il divieto di mandato imperativo nelle democrazie rappresentative. Ora questo tempo di sedimentazione è purtroppo venuto meno. È venuto meno per i sondaggi, è venuto meno per i *talk show* e, alla fine, è venuto meno per la rete e per i *social network*. La democrazia rappresentativa implica inoltre la necessità di un autocontenimento, sia da parte dei rappresentati, sia da parte dei rappresentanti. Non si può pensare di essere onniscienti, non si può avere la presunzione fatale di parlare su tutto, perché la legge dei numeri, che sta alla base della democrazia, non si adatta a tutto. Ci sono alcune materie che hanno bisogno di speciali competenze. Vede signor Ministro, in questa Aula, fino a qualche legislatura fa, c'erano quelli che parlavano di sanità e quelli che parlavano di politica estera; erano pochi i colleghi che parlavano di tutto. Evidentemente siamo in un altro tempo.

Ora, se tutto ciò è vero e quindi partiamo da una base di consapevolezza comune, nondimeno siamo di fronte a un bivio: questa democrazia rappresentativa in crisi la vogliamo riformare o la vogliamo distruggere? Il mio intento e l'intento della legge che ho presentato è quello di riformare la democrazia rappresentativa, perché, nonostante tutto e nonostante le sue imperfezioni, fundamentalmente uno strumento migliore per governare le società complesse non c'è. Non è stato prodotto dalla storia e non è stato prodotto nemmeno dalle elucubrazioni sul futuro che in qualche caso alcuni visionari ci propongono. A cosa può servire dunque il taglio del numero dei parlamentari per chi coltiva una prospettiva di riforma? Ad aumentare l'efficienza del Parlamento; a snellire i lavori e quindi a consentire quel tempo di sedimentazione che è venuto meno; a migliorare la qualità della rappresentanza per recuperare la competenza. Credo che questi siano gli obiettivi di fondo.

Chi invece vuole distruggere la democrazia rappresentativa pensa alla riduzione del numero dei parlamentari con disprezzo, ancor più che nei confronti del Parlamento, nei confronti del parlamentare

e della classe politica: anche nella propaganda che mi capita di leggere in rete scorgo il fatto che i parlamentari sono oggi considerati una specie di metastasi. Ne discende che lo scopo che ci si prefigge è quello di ridurre il danno: non cercare, di migliorarne la qualità, ma di ridurre il danno - l'esistenza dei parlamentari - fino a tendere probabilmente allo zero, perché fondamentalmente c'è una cultura del sospetto. Un parlamentare è una persona nei confronti della quale nutrire sospetto.

Mi rendo perfettamente conto che questi sentimenti sono diffusi anche nella società civile, e non sono presenti soltanto in quest'Aula. Ma credo che queste siano state, anche in passato, le premesse di quella presunzione fatale di essere migliori di cui nella storia si sono nutriti i regimi di tipo autoritario o addirittura totalitario.

Dov'è allora che sconteremo la differenza tra queste due prospettive? Nel confronto su alcuni aspetti fondamentali, sui cui ci auguriamo che i due approcci possano avvicinarsi: in primo luogo, dovremo farsi che anche con il taglio dei parlamentari sia assicurato il criterio della rappresentatività territoriale; in secondo luogo, che siano garantite le minoranze; in terzo luogo, che ci sia un'interazione positiva con altre riforme costituzionali. Sui primi due punti sarebbe molto importante parlare del taglio dei parlamentari insieme a una proposta di legge elettorale, perché è così che capiremmo se le minoranze sono garantite e se i territori sono comunque rappresentati. Sul terzo aspetto, ciò che al momento ci proponete è semplicemente un'interazione con il *referendum* propositivo.

Vede, signor Ministro, sul tema non ho un pregiudizio negativo e credo che anche un *referendum* propositivo possa servire a integrare in qualche modo una rappresentatività che ha sempre più difficoltà ad affermarsi. Per me non è quindi un tabù e le devo dire che ho apprezzato anche alcune modifiche che sono state apportate rispetto al primo testo, che fondamentalmente non reggeva e faceva acqua da tutte le parti. Ma ci sono ancora molti aspetti che dovremo affrontare e che auspico possano essere esaminati viste in maniera "interattiva", attraverso un confronto e senza barricate.

Innanzitutto, un *referendum* propositivo non può nemmeno essere pensato per leggi di spesa, perché evidentemente ciò renderebbe il nostro Paese, in un momento nel quale stiamo scontando la crisi dei debiti pubblici, debolissimo. Lei avrà presente il lavoro della Commissione che ho avuto l'onore di presiedere: è stato il primo aspetto che abbiamo messo in evidenza.

In secondo luogo, è necessario limitare il numero delle proposte, perché senza una limitazione si arriverebbe alla sostanziale abrogazione del Parlamento. Infine, è necessario pensare meglio il rapporto tra l'iniziativa referendaria e l'iniziativa legislativa delle Camere, perché nella proposta in discussione è soltanto abbozzato.

Affronteremo il dibattito sul *referendum* nel prossimo periodo. Ed è evidente che da esso dipenderà anche l'atteggiamento sul testo che è oggi all'esame di quest'Aula. Le ripeto, signor Ministro, che per quel che mi riguarda ci cimenteremo senza pregiudizi e saremo pronti a collaborare, se anche da parte vostra ci sarà volontà di collaborazione, ma saremo invece durissimi se invece tutto ciò servirà a fomentare un'altra pagina, un po' provinciale, di antiparlamentarismo. Se tutto ciò scadrà al livello di una proposta di piccoli Boulanger di provincia, senza neppure il fascino di una cavalcata, in questo caso non vi faremo sconti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margiotta. Ne ha facoltà.

**MARGIOTTA (PD).** Signor Presidente, i principi ispiratori del disegno di legge in esame sono facilmente sintetizzabili: propaganda e disprezzo della democrazia rappresentativa.

Si tratta di un po' di propaganda, perché i 5 Stelle calano nei sondaggi in maniera vertiginosa, sono in sofferenza e riscoprono una proposta demagogica assolutamente al di fuori di un coerente disegno di riforma istituzionale. Chi dice no alla riduzione del numero dei parlamentari? Noi abbiamo presentato una proposta di legge in questo senso, certamente non fortunata al *referendum*, ma in Parlamento l'abbiamo portata avanti in tutte le letture necessarie per riformare la Costituzione. I senatori del PD - io ero tra quelli anche nella scorsa legislatura - hanno votato una riforma coerente di abbandono del bicameralismo, sostanzialmente mettendo totalmente a repentaglio la propria possibilità di rientrare in Parlamento. Abbiamo le carte in regola, non abbiamo timore che qualcuno ci possa accusare di difendere postazioni, avendo dimostrato con i fatti di non averlo posto in essere. E voi ce la farete? Farete quattro letture? Arriverete fino alla fine? No, carissimi, perché ognuno di voi sa in cuor suo che

questa maggioranza non avrà una durata tale da poter svolgere tutti i passaggi e in questi giorni lo stiamo vedendo. Soprattutto, però, il vostro disegno nasce in virtù di uno spregio fortissimo nei confronti della democrazia rappresentativa, di cui date segnali e prove quotidiani. Per fare degli esempi, avete difeso il bicameralismo e in questa legislatura l'avete trasformato in un monocameralismo di fatto: oggi il decreto semplificazioni sta per essere approvato con il voto di fiducia, ovviamente non toccando nulla rispetto al testo uscito dal Senato, e così a turno. Altro che bicameralismo! Avete cambiato di fatto, in maniera strisciante, il modo di legiferare. Per non parlare della legge di bilancio: i ricordi in quest'Aula sono ancora molto freschi, la censura della Corte costituzionale molto chiara. Il fatto è che non credete alla democrazia rappresentativa e temo che non crediate alla democrazia *tout court*. Berlusconi un giorno disse che bastava avere solo i Capigruppo in Aula e che era inutile avere tanti parlamentari. Bene, vedo che vi siete incamminati lungo quel percorso, anzi per la verità lo peggiorate, perché il vostro guru, il vostro fondatore e ispiratore Grillo ha detto che i parlamentari possono essere sorteggiati, anziché eletti. È tutto assolutamente coerente, nella vostra idea di democrazia.

Voi avete persino introdotto in maniera surrettizia il vincolo di mandato, il contratto tra il capo e l'eletto; cacciate le persone che non votano come voi imponente di votare; utilizzate i parlamentari come *clac*, li fate arrivare sotto il balcone dove il capo esce e urla di gioia per aver abolito la povertà e tutti voi giù ad applaudire. Uno vale uno, ma mi pare che uno valga l'altro, perché l'importante è che ognuno di loro stia lì ad applaudire.

Continuate a fare propaganda. La stessa riforma dei vitalizi che avete sbandierato, anche quella con cortei e bottiglie di spumante italiano, non è nient'altro che l'applicazione di una legge approvata da noi nel 2012 a quelli eletti prima del 2012. Quindi, avete fatto una bella riforma a costo zero rispetto alle vostre tasche, perché del vostro *status* non avete toccato assolutamente niente.

Lo stesso *referendum* propositivo - mi associo a quanto detto dal senatore Quagliariello - di cui torneremo a parlare, va inquadrato in questo disegno e, se in esso inquadrato, ci troverà assolutamente contrari.

Ma di questo e di altro parleremo più avanti. Di una cosa state certi: voi volete distruggere la democrazia rappresentativa: noi la difenderemo e ve lo impediremo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

[ASTORRE](#) (PD). Signor Presidente, il tema della riduzione del numero dei parlamentari è stato sempre considerato all'interno di un progetto riformatore più ampio. Fin dalla riforma Bozzi, fin dal progetto riformatore approvato nella passata legislatura dal nostro Governo, e respinto dal voto popolare del 4 dicembre 2016, la riduzione del numero dei parlamentari da sempre è stata collegata alla necessità di migliorare il funzionamento delle due Camere.

Pensare di modificare la Costituzione fermandosi esclusivamente ai numeri, a me sembra rispondere più a una logica punitiva nei confronti della classe politica, nel solco della più becera antipolitica, e soprattutto alla necessità di recuperare consenso elettorale da parte dei 5 Stelle, che non alla volontà di superare gli elementi che non consentono, nel pieno rispetto della rappresentanza degli elettori e della rappresentatività del Parlamento, ai due rami del Parlamento di funzionare in maniera più efficiente e più razionale.

Personalmente, reputo assurdo sacrificare la nostra Costituzione e le nostre istituzioni democratiche sull'altare del consenso elettorale, pur importante, delle elezioni europee. Questo infatti mi sembra essere il fine, neanche troppo malcelato, di questa riforma. Il disegno di legge in esame, così come è congegnato, peggiora e di molto il problema riguardante il legame tra eletto ed elettore, tra eletto e territorio di riferimento. A ben guardare, soffermandoci solo sul dato numerico, la diminuzione dei parlamentari riduce notevolmente il rapporto tra il numero di elettori ed eletti: vi è una diminuzione di oltre il 35 per cento, peraltro con problemi importanti in Regioni minori quali il Molise o con meno abitanti come la Sardegna.

Tuttavia, al di là di questo, sappiamo tutti che a ripristinare quel legame di rappresentanza, quel rapporto fiduciario tra eletto ed elettore e territorio di riferimento, il cui smarrimento è il vero protagonista dello scollamento tra politica e cittadini, sono le leggi elettorali e le tecniche di

trasformazione dei voti in seggi. Questo disegno riformatore manca anche di tale aspetto. Leggi elettorali che non consentono, o attraverso le preferenze o attraverso collegi uninominali piccoli (com'era il Mattarellum), di scegliere direttamente i propri rappresentanti sono il vero scollamento tra eletto ed elettore.

Lasciare inalterata la distinzione riguardante l'età di elettorato passivo e attivo alla Camera come al Senato è l'altro grande *vulnus* di questo disegno di legge. Non si supera infatti il problema del funzionamento delle Camere derivante dalla difformità dell'elettorato attivo - diciotto anni alla Camera e venticinque al Senato - problema che non viene minimamente affrontato.

Questa riforma è come don Abbondio: le manca il coraggio, è pavida; non affronta il problema del funzionamento del bicameralismo; non affronta il problema delle funzioni identiche delle due Camere; non affronta il problema della rappresentanza delle Camere su un elettorato attivo diverso. Questa riforma avrebbe senso e sarebbe sicuramente approvata da tutti se potesse affrontare il tema vero del problema che c'è in Italia: il problema di due Camere che, dal 1948, per ragioni storiche ben definite, fanno tutte e due la stessa identica cosa; un inutile orpello al funzionamento della democrazia che viene superato con i sotterfugi della fiducia blindata in una Camera e col testo inalterato all'altra Camera. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

[MISIANI](#) (PD). Signor Presidente, penso che nessun Gruppo presente in quest'Aula metta in dubbio la necessità di una riforma dell'assetto del nostro Parlamento.

È dal 15 aprile 1983, giorno in cui si insediò la Commissione presieduta dall'onorevole Bozzi, che si sono susseguite, legislatura dopo legislatura, Commissioni bicamerali, iniziative e *referendum* volti a una revisione della Costituzione e, in questo quadro, a una riforma del Parlamento.

I temi aperti sono indubbiamente numerosi e su di essi il Parlamento è chiamato a discutere per riformare se stesso. Vi è anzitutto l'assetto bicamerale perfetto, che rappresenta oggettivamente un'anomalia del Parlamento italiano, che - unico nell'Unione europea tra i 28 Paesi comunitari - prevede un'assoluta parità tra la Camera e il Senato. In 15 Paesi comunitari c'è un sistema monocamerale e negli altri 12 un sistema bicamerale, ma con una Camera legata al Governo da rapporto fiduciario e l'altra Camera generalmente rappresentativa delle autonomie territoriali.

Dovremmo discutere di un diverso equilibrio tra il Governo e il Parlamento nell'iniziativa legislativa. Le statistiche della XVII legislatura sono eloquenti, da questo punto di vista: sono state approvate 379 leggi, ma nel 74 per cento dei casi si tratta di provvedimenti di iniziativa governativa; inoltre, in 83 casi sono leggi di conversione di decreti-legge, che - come è noto - rappresentano ormai un esempio di monocameralismo alternato, perché si discute realmente in una Camera e, poi, il disegno di legge di conversione viene di fatto ratificato nell'altro ramo del Parlamento.

Dovremmo discutere di un diverso equilibrio tra il ruolo di indirizzo e controllo della Camera e del Senato e quello di produzione legislativa, in un Paese che soffre di un eccesso di produzione legislativa e di un ruolo invece debole del Parlamento nell'indirizzo e nel controllo nei confronti dell'operato dell'Esecutivo.

Dovremmo discutere di una diversa articolazione tra i lavori di Aula e quelli di Commissione, che è sì materia regolamentare, ma ha un'indubbia rilevanza costituzionale perché - come è noto - la Costituzione riconosce il ruolo e la funzione delle Commissioni parlamentari.

Collegi, tutte queste tematiche dovrebbero inquadrarsi in una riflessione di ampio respiro, approfondita e meditata sul ruolo del Parlamento nella nostra democrazia, nonché sul futuro della democrazia italiana, in una stagione in cui tanti - troppi, mi si permetta - mettono in discussione il valore della democrazia rappresentativa e chiedono il prevalere di una democrazia partecipativa sulle istituzioni rappresentative. Credo che vadano rafforzati gli istituti partecipativi nella nostra democrazia, ma nelle Assemblee parlamentari vediamo iniziative che vanno in una direzione che noi riteniamo squilibrata dal punto di vista del rapporto delle istituzioni rappresentative con le istanze che vengono direttamente espresse dal corpo elettorale. Dovremmo discutere in modo approfondito dell'assetto complessivo delle istituzioni repubblicane, al cui interno inserire una riforma del Parlamento.



Che cosa sta facendo invece questa maggioranza, ossia il MoVimento 5 Stelle, la Lega e il Governo da loro sostenuto? Questa maggioranza sta umiliando il Parlamento. Lo abbiamo visto nella discussione della legge di bilancio per il 2019, quando, per la prima volta, la competente Commissione permanente, prima al Senato e poi alla Camera, non è stata messa in condizione di votare nemmeno un emendamento. La legge di bilancio è stata approvata in una versione stravolta rispetto alla versione originariamente presentata, a colpi di voto di fiducia prima al Senato e, poi, alla Camera dei deputati. State umiliando il Parlamento al di fuori delle Aule parlamentari, con una retorica antiparlamentare che umilia la funzione dei rappresentanti dei cittadini e che è insopportabile in una democrazia come quella che noi vogliamo difendere e tutelare. State portando avanti una riforma a spizzichi e bocconi, che complessivamente vuole svuotare il ruolo del Parlamento. Questo è infatti il senso della proposta sul *referendum* propositivo, sganciata, ma in realtà parte integrante di un disegno che prevede con questo provvedimento la mera riduzione del numero dei parlamentari.

Signor Presidente, così non va. Non è questo il percorso per una riforma organica e meditata del Parlamento. Non è questo il percorso per dare alla democrazia italiana un Parlamento che sia messo nelle condizioni di svolgere pienamente le funzioni che la Costituzione stessa gli attribuisce.

Discutiamo insieme di come cambiare seriamente il Parlamento, non con proposte sganciate apparentemente l'una dall'altra, ma con un disegno organico, che affronti i nodi cui facevo riferimento in precedenza, quelli rimasti irrisolti dal lontano 1983. Discutiamo insieme su come cambiare il Parlamento per rendere migliore la nostra democrazia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

[MINUTO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia certamente non è preoccupata della riduzione del numero dei parlamentari.

La riforma che voi oggi proponete non è per noi una novità; anzi, vorrei ricordare che questo è l'ottavo tentativo di riforma. Siamo stati fra i primi a proporre una modifica costituzionale in tal senso. Il Parlamento, grazie al nostro contributo tra il 2003 e il 2005, aveva approvato la riduzione del numero dei parlamentari, riforma che poi, a seguito del *referendum* promosso dalle opposizioni, non ha avuto seguito.

Tuttavia, per mantenere un equilibrio fra i poteri dello Stato, si dovrebbe intervenire bilanciando le prerogative del potere legislativo con quelle dell'Esecutivo, delle autonomie locali, già fortemente compromesse dalla legge Delrio. Invece, la riforma costituzionale che questa maggioranza sottopone al nostro esame esautorata e sviscerata il ruolo del Parlamento, privandolo delle sue prerogative e della sua indipendenza.

Il disegno costituzionale che volete farci approvare non è ispirato alla difesa dei principi democratici su cui si fonda la nostra Carta.

La riduzione secca del numero dei parlamentari non sembra tener conto del principio di rappresentanza democratica che è il fondamento e la legittimazione del nostro mandato.

Cari colleghi, spesso vi sento invocare in quest'Aula e nel Paese - credo più per un intento mediatico - la difesa della democrazia, la tutela dei diritti dei cittadini. Vi ho sentito, anche in passato, parlare contro la casta, contro i privilegi.

Ebbene, io qui non rappresento e non ho mai rappresentato alcuna casta, non ho mai avuto alcun privilegio. Vorrei aggiungere che sono stata eletta all'età di diciannove anni con il voto di preferenza, quando si scriveva il nome e il cognome e, quindi, quando avevamo l'opportunità di parlare direttamente con i nostri elettori. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Vorrei ricordare che quando l'ultima riforma costituzionale, proposta dall'allora presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, fu sottoposta al voto popolare, il risultato del *referendum* fu disastroso per il suo promotore.

I cittadini credono nel ruolo delle istituzioni e, se anche a volte contestano chi in quel momento le rappresenta, non sono disposti a cedere alcuna prerogativa propria dello Stato democratico.

Abbiamo un Governo che ha paralizzato l'adozione di provvedimenti importantissimi: penso alle infrastrutture, alla TAV, alle trivelle, alla TAP, che riguarda la mia Puglia, che è stata costretta poi a rientrare. Voi però, in questo caso, avete deciso di ignorare quel risultato; eppure, è stato sancito dagli

italiani attraverso uno strumento di democrazia diretta, lo stesso che siete determinati a snaturare con un'altra riforma insensata.

Credo che oggi voi ci stiate proponendo un diversivo, qualcosa che possa distrarre gli italiani dai vari problemi del Paese che il Governo non è in grado di affrontare. Volete che il Parlamento diventi un bersaglio del malcontento popolare e non il luogo dove portare avanti in modo serio e costruttivo le istanze provenienti da tutti i settori del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,47)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, utilizzerò i minuti a mia disposizione per spiegare come mai, a mio giudizio, siamo di fronte a un provvedimento che è allo stesso tempo insufficiente e pericoloso.

Prima di tutto, muoverò la seguente osservazione di metodo: non ritengo giusto trattare quest'atto parlamentare in sé, senza riflettere sul contesto in cui si colloca e sul disegno complessivo di cui fa parte. Se lo valutassimo in sé, potremmo esprimere lo stesso commento di molti, i quali, nei loro interventi, hanno detto che la montagna ha partorito un topolino. A me verrebbe da dire che persino le dimensioni di un topolino sono troppo grandi per un'iniziativa come questa, per cui dovremmo forse parlare di moscerino.

Non credo ci si possa limitare a un giudizio su quest'atto. Penso invece che si debba riflettere sulle cose che già sono state fatte o annunciate da questa maggioranza, per quanto riguarda il rapporto tra Esecutivo e Parlamento e, all'interno del Parlamento, tra maggioranza e minoranza parlamentare e, all'interno dell'ordinamento statale, tra i vari poteri dello Stato.

La maggioranza che oggi propone una tale riduzione del numero dei parlamentari è la stessa che ha fatto vivere a questa Camera, il Senato, uno dei momenti più umilianti della sua storia repubblicana in occasione della discussione sulla legge di bilancio. Non consentiremo a nessuno di mettere un velo e di far dimenticare che, per la prima volta nella storia della Repubblica, la legge di bilancio è stata approvata senza che un ramo del Parlamento potesse esaminarla e discuterla. È stata cioè approvata con una violazione gravissima delle prerogative del Senato in generale e soprattutto della minoranza parlamentare.

La maggioranza che oggi propone la riduzione del numero dei parlamentari è quella che più volte, nel dibattito pubblico, ha fatto cose che non si erano mai viste prima, ossia un attacco deliberato e uno screditamento molto aggressivo dei contropoteri che nella nostra Costituzione esistono per limitare il rischio di abusi da parte della maggioranza e che costituiscono elementi essenziali degli equilibri costituzionali che a tutti noi dovrebbero essere cari.

Non dimentichiamo cosa è stato detto dagli esponenti di questa maggioranza della Banca d'Italia, dei tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, della Ragioneria generale dello Stato, dei magistrati e di chiunque abbia osato far presente che vincere le elezioni significa acquisire non il diritto di fare quel che si vuole, ma il diritto-dovere di governare nel rispetto della Costituzione.

Abbiamo poi visto arrivare in Parlamento questa proposta di riforma costituzionale e un'altra alla Camera sul *referendum* propositivo, che presenta tratti agghiaccianti e inquietanti, in quanto rappresenta un tentativo non di migliorare il modo in cui funziona il rapporto tra Parlamento e popolo, ma di svuotare il Parlamento, in nome di un falso omaggio alla sovranità popolare e di una falsa democrazia diretta.

Poi ci sono i provvedimenti annunciati: quello sul *quorum* nel *referendum* abrogativo, quello sul superamento del divieto di mandato imperativo. Niente - per esempio - è stato proposto su un elemento fondamentale come la garanzia della democrazia all'interno dei partiti. Certamente non può proporre una riforma costituzionale che attua l'articolo 49 un binomio di forze - soprattutto una - che ha una gestione interna dittatoriale. (*Applausi dal Gruppo PD*), che in ogni suo atto nega la democrazia non soltanto nel rapporto con il Parlamento ma anche per come vive internamente.

Allora è evidente che la proposta che oggi ci viene fatta e che discutiamo non rappresenta un atto giudicabile in sé, perché è parte di un disegno chiaro di demolizione della democrazia rappresentativa in questo Paese attraverso - in primo luogo - lo svuotamento e l'umiliazione del Parlamento. Diciamo questo oggi all'Aula e lo diremo in continuazione alle cittadine e ai cittadini italiani perché ci pare un

fatto non trascurabile. E - lasciatemelo dire - anche quel misto di arroganza, di spocchia e di sufficienza con cui il provvedimento è stato portato in Parlamento e non presentato all'Aula è un'espressione di arroganza illiberale. Fin nei comportamenti minimi negate che sia vostra intenzione rispettare l'equilibrio tra i poteri dello Stato e questo non è un fatto eludibile.

Poi c'è, ovviamente, quello che è stato detto da parte di altri, la ricerca di un diversivo: avete bisogno di un'arma di distrazione di massa per risollevare i sondaggi? Sì, può darsi, soprattutto - credo - per nascondere i fallimenti in campo economico, la cosa più grave che sta avvenendo oggi in Italia. Siamo un Paese in recessione, dove stanno andando in fumo decine di migliaia di posti di lavoro e questo avviene essenzialmente per colpa vostra.

Oggi la Commissione europea ha detto che nel 2019 l'economia italiana crescerà dello 0,2 per cento. Quando siete andati a fare la pagliacciata sul balcone, parlavate dell'1,5; quando avete fatto il colpo di mano della legge di bilancio dicevate 1 per cento; dopo un mese e mezzo siamo all'0,2, cinque volte meno di quanto avete stimato e questo significa che ogni vostra previsione è scritta sull'acqua, che aprirete un buco nei conti dello Stato, che dovrete ricorrere a una manovra correttiva per non tradire gli impegni presi con l'Unione europea. Avete bisogno di nascondere tutto questo. Poi andate a incontrare i *gilet* gialli invece di incontrare i lavoratori della Pernigotti. Vergogna! Vergogna! Dieci volte vergogna! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Concludo dicendo che noi, al momento, non sappiamo - non abbiamo avuto il piacere di udire la vostra voce in quest'Aula, e penso lo avremo presto - quale accoglienza sarà riservata ai nostri emendamenti. Ma noi vi sfidiamo con quegli emendamenti, perché la riduzione del numero dei parlamentari e anche il *referendum* propositivo hanno fatto parte di un tentativo di riforma che è una cosa di cui noi, ancora oggi, siamo convinti, che abbiamo presentato, che non ha passato l'esame del *referendum*, ma che ha rappresentato un punto alto del riformismo in questo Paese. Quindi, sul tema in sé del numero dei parlamentari e anche del *referendum* propositivo, noi non abbiamo nessuna preclusione, ma diciamo no agli *spot* e alle buffonate. I nostri emendamenti hanno lo scopo di provare a vedere se siete disposti a passare dalla pagliacciata elettorale, dalla presa in giro propagandistica a una riforma seria con un intervento minimo.

Sapete quanti articoli della Costituzione toccano i nostri emendamenti? Ne toccano soltanto sette. Ho visto che un esponente della maggioranza ha detto che noi vogliamo fare un gran calderone. Sette articoli, collega: leggi, leggi gli emendamenti prima di parlare, studia, fa bene. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Lupo)*. Fa bene. Anche se non porta a risultati immediati, lo studio migliora la capacità di migliorarsi, aumenta il potenziale di crescita in futuro. Sette articoli soltanto: altro che gran calderone!

Non possiamo trascurare il fatto, se si interviene sul numero dei senatori, che siamo l'unico Paese dell'Unione europea dove un ramo del Parlamento eletto direttamente non è eletto a suffragio universale. Ve lo ripeto: l'unico Paese dell'Unione europea dove c'è un ramo del Parlamento a elezione diretta che non è eletto a suffragio universale, perché le persone di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni sono escluse dal diritto di voto. Cosa impedisce di dire che i diciottenni possono votare per l'elezione del Senato? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Cosa impedisce di differenziare le funzioni delle due Camere? Sapete quanti Paesi nel mondo ci sono con il bicameralismo paritario e perfetto? Ce ne sono soltanto tre: l'Italia, la Svizzera e gli Stati Uniti. Non devo spiegarvi come mai la Svizzera e gli Stati Uniti non possono essere per noi un esempio da prendere. Quindi, questa differenziazione va fatta e penso anche che dovremmo ragionare su come debba modificarsi la platea che elegge il Presidente della Repubblica se modificiamo il numero dei senatori e dei deputati.

Sono tre proposte serie, aspettiamo una risposta. Se ci direte di no, noi non possiamo essere corresponsabili e complici di una cosa di così basso livello che di una riforma non è nemmeno lontana parente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Cerno, che però non vedo in Aula. Si intende pertanto che vi abbia rinunciato. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Se non c'è... *(Proteste dal Gruppo PD)*. Non chiedete neanche la sostituzione? Almeno

la cortesia in questi casi di dire che interviene al suo posto un altro senatore..

È iscritto a parlare il senatore Moles. Ne ha facoltà.

Se nel frattempo arriva, potrà parlare anche il senatore Cerno.

FARAONE (PD). Come è buono, Presidente! Se non ci fosse lei!

PRESIDENTE. Può dirlo forte.

**MOLES (FI-BP)**. Signor Presidente, ero molto indeciso se intervenire o meno in questa discussione generale, perché la gran parte delle cose dette dai miei colleghi sono più che condivisibili e condivise. Potrei rinnovare il fatto che fin dall'inizio il nostro movimento ha lavorato per rinnovare il nostro sistema e lo ha fatto con rispetto per le istituzioni democratiche. Rispetto è una parola che non ho usato a caso, perché solo chi non ha rispetto per le istituzioni può pensare di ridurre la questione della democrazia rappresentativa a un puro calcolo economico o al numero di teste da far cadere.

Forza Italia è stata la prima formazione politica a parlare di riforma delle istituzioni e di riduzione del numero degli eletti, ma lo ha fatto perlomeno in una cornice di riforma complessiva dell'assetto istituzionale. Come si può pensare che basta tagliare qualche eletto per migliorare il nostro sistema democratico? Questa è l'ennesima prova del fatto che alcuni di voi non accettano l'idea che ci sia un Parlamento di persone perbene, di liberi eletti tramite libere elezioni, non tramite qualche algoritmo di società informatiche.

Se vogliamo e volete trasformare il nostro Parlamento in una vittima sacrificale del malcontento popolare, cioè se volete sacrificarlo sull'altare di un consenso elettorale che magari - come alcuni hanno detto - vedete scendere - e nello stesso tempo litigate e magari gli elettori se ne stanno accorgendo - la questione è un'altra: quando vi renderete conto del fatto che tutto ciò che state facendo è un danno, e non per i singoli parlamentari, ma per le istituzioni, per il rispetto che si deve alle istituzioni? Vi rendete conto che, se diminuite il numero degli eletti, secondo le leggi che governano ogni democrazia rappresentativa, dovrete contestualmente ridurre proporzionalmente i poteri del Governo, il numero dei Ministri e Sottosegretari, rivedere il potere giudiziario e così via?

Mi chiedo allora a chi giovi tutto ciò. Qual è il vero obiettivo di tutti questi provvedimenti e del provvedimento *spot* in esame? Questo dispregio verso la politica e i politici nasce in realtà da lontano, da Governi non nati dalle indicazioni dei cittadini (Monti, Letta e Renzi), che hanno fatto sì che appaia quasi inutile il voto dei cittadini. Voi della piattaforma Rousseau, però, siete solo gli esecutori, il plotone di esecuzione di altri prima di voi, che come voi prima gridavano alla difesa della Costituzione violata e che poi oggi come allora dicono di volerla difendere, ma da quando sono al potere l'hanno voluta distruggere. In quel momento non ho visto il «popolo viola» in piazza; non ho visto girotondi.

Come si fa a non essere d'accordo con la riduzione del numero dei parlamentari? Alleggerimento del numero dei parlamentari sì, demolizione della democrazia rappresentativa no. E questo passa ancora - lo ripeto - per rispetto dell'istituzione parlamentare, ma ciò non è più accaduto. Non è accaduto - ad esempio - in occasione della discussione della legge di bilancio.

Il Parlamento si chiamava Parlamento perché si parlava, si discuteva, senza contingentamento dei tempi; le opinioni si confrontavano per migliorare un qualcosa al servizio dell'intero Paese. Questo non è accaduto. Non vorrei che questa sia la scorciatoia, ancora una volta più semplice, per aggirare la credibilità delle istituzioni. È un altro provvedimento di facciata? Meglio un bel *referendum* in rete? Non lo so.

La democrazia dà i costi? Certo, ma, se è solo questione di costi, allora suggerisco un altro provvedimento al Governo e a tutti i colleghi senatori: facciamo un disegno di legge dove diciamo che il Senato è trasformato nella Camera dei Lord e il titolo di senatore si acquista attraverso bonifico bancario ed è trasmissibile in via ereditaria, previo pagamento di tassa di successione rispetto all'importo versato per l'acquisto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). È solo questione di costi? Allora, tagliamo lo stipendio dei parlamentari ma facciamolo - per esempio - in base alla media dei cinque anni precedenti, come da dichiarazione dei redditi, rispetto a quando si viene eletti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Per favore, diteci qual è l'idea di riforma costituzionale generale, perché allora vuol dire che questo non è l'ennesimo provvedimento *spot*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerno. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato a intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Sudano. Ne ha facoltà.

[SUDANO](#) (PD). Signor Presidente, devo dire che in questi due giorni sono abbastanza imbarazzata dal fatto che sia noi del Partito Democratico sia i colleghi di Forza Italia continuiamo a intervenire nel silenzio assoluto dei partiti di maggioranza. Onestamente mi dispiace anche che il senatore Calderoli non abbia fatto la relazione sul testo in esame e non tanto perché ci sia molto da spiegare, poiché effettivamente il testo è abbastanza semplice e comprensibile trattandosi di una secca riduzione del numero dei parlamentari. Forse ha ritenuto non opportuno spiegarci il testo. Tuttavia, se andiamo a ritroso, da quando si è insediato l'attuale Governo, basta guardare i vari passaggi che ci sono stati per capire che ormai abbiamo la prova, come si suol dire. Ci sono più indizi: c'è Fraccaro, Ministro della democrazia diretta e non Ministro per le riforme; c'è Grillo, che dal mese di giugno 2018 dice che i parlamentari possono essere eletti a sorteggio; c'è Casaleggio, che dice che il Parlamento potrà essere superato. Bastano questi tre indizi per fare una prova e per dire che il provvedimento in esame ha un disegno ben preciso, ovvero superare la democrazia diretta.

Ognuno di noi - come è stato già raccontato - ogni partito ha fatto le sue battaglie referendari, ha fatto le sue proposte di riforma costituzionale, ma lo ha fatto a viso aperto, non mettendosi una maschera e nascondendosi dietro l'idea di assetto istituzionale.

Credo che questo Governo debba levarsi la maschera e dire qual è la sua idea al popolo italiano. È giusto che a quel punto anche questa Assemblea si confronti nel merito delle singole proposte di legge, perché è impensabile che si affrontino due testi di riforma costituzionale diversi - uno al Senato e uno alla Camera - e non si sia pensato di fare, invece, una riforma organica.

Si è sentito il capogruppo Patuanelli un'ora fa dichiarare che il PD utilizza soltanto delle scuse perché non vuole tagliare i costi della politica. Come stiamo vedendo, si parla solo di leggi *spot*: è una classica legge *spot* che serve per le elezioni europee, perché tanto sappiamo che siamo alla prima lettura e non sappiamo se ci sarà una seconda lettura e se questo Governo durerà. Come infatti ha detto prima il collega Faraone, il MoVimento 5 Stelle e la Lega non fanno altro che scambiarsi ricatti su ciò che devono portare avanti per aumentare le proprie percentuali nei sondaggi. Le elezioni europee si terranno fra pochi mesi e quindi vi giocherete in campagna elettorale l'esito di questa prima lettura. Prima ho sentito il collega Quagliariello spiegare perché ha presentato il presente disegno di legge, ma onestamente ciò mi ha lasciata un po' basita. Egli ha raccontato all'Assemblea che le crisi parlamentari democratiche si sono succedute negli anni della nostra Repubblica e ha spiegato anche che un tempo in Senato non c'erano i "tuttologi" e che non tutti potevano parlare di tutto, ma c'era chi parlava di sanità o chi parlava di politica estera, mentre oggi tutti parlano di tutto. Questo dimostrerebbe perché il Parlamento viene visto come una metastasi e per questo va ridotto.

Credo invece nella politica e nei partiti e credo che la cosa più giusta sia invece riformare e selezionare la classe dirigente e non tagliare il Parlamento, perché è considerato un costo, come vuole far credere il MoVimento 5 Stelle. L'anticasta l'avete creata voi in questi anni e avete ridotto questa Assemblea a non contare più nulla. Ricordo che, ad inizio legislatura, abbiamo approvato una legge in tre giorni e il senatore Calderoli, rivolgendosi al Partito Democratico ha evidenziato che non c'era bisogno del *referendum* e che la riforma costituzionale non serviva, visto che avevamo approvato una legge in tre giorni. Mi chiedo allora quale sia il problema che ci porta a diminuire soltanto il numero dei parlamentari, vedendolo solo come un costo. In particolar modo una persona con grande esperienza come il senatore Calderoli non si sarebbe dovuto prestare a un atteggiamento del genere nei confronti del Parlamento, che rappresenta da tanti anni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentante del Governo, mi associo al coro dei colleghi che hanno espresso il proprio disappunto per la mancata illustrazione della relazione da parte del relatore Calderoli, non perché ci manchino gli elementi per approfondire il testo presentato, di cui parliamo ormai da un giorno intero, ma perché - e mi rammarica molto dirlo - lo ritengo l'ennesimo sgarbo al Parlamento. Se consideriamo infatti che il provvedimento incide in

maniera prepotente ed esclusiva proprio sulla vita di questa Assemblea e di quella della Camera dei deputati, il minimo che avreste potuto fare sarebbe stato spiegarci il vostro punto di vista e la *ratio* di questa decisione. Invece, non c'è nulla di tutto ciò, né dal relatore, né dalla maggioranza che non interviene, ma tant'è. Anche questa volta esprimeremo le nostre opinioni, con la sensazione che la maggioranza non abbia interesse alcuno a un confronto con le minoranze. Essa non ha interesse alcuno a far esercitare il proprio ruolo all'Assemblea.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, che ricordo a tutti essere una riforma costituzionale, non posso esimermi dal notarne subito l'approssimazione e la superficialità. Una riforma della nostra Costituzione, testo che vi invito ancora una volta, come ho già fatto ieri, a rileggere ogni tanto, non può essere fatta a spizzichi e bocconi per un'esclusiva esigenza elettorale. Da tutti gli interventi effettuati finora, credo sia chiaro che il problema non sia la riduzione del numero dei parlamentari, a cui praticamente tutti ci siamo dichiarati favorevoli. Il problema è lo spacchettamento di un provvedimento, che dovrebbe essere ben più complesso e che dovrebbe tener conto di tutta una serie di norme che rendano efficace questa riduzione.

Alla base di questa pseudoriforma, non ci sono fondamenta solide, non c'è uno studio approfondito del nostro tessuto sociale e politico, non c'è un vero ascolto del territorio, c'è solo la volontà, ancora una volta, di fare propaganda spicciola attraverso grandi titoli. L'*hashtag* «TagliaPoltrone», come lo avete ribattezzato, è l'ennesima operazione di *marketing* da *social network*, senza che il suo contenuto sia altrettanto efficace. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Una riforma costituzionale che riguardi la democrazia e la rappresentatività politica, per definirsi tale, deve tener conto di tutte le forme del Governo, da quelle nazionali a quelle regionali, dalle Province, che versano ancora in uno stato di assoluta confusione dopo la sciagurata riforma Delrio, ai Comuni, ormai ultimo baluardo reale di democrazia.

Ripeto: siamo favorevoli alla riduzione dei parlamentari. Lo dico ancora una volta, perché Forza Italia non consentirà che i suoi interventi vengano strumentalizzati nella campagna elettorale ormai imminente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Non permetteremo che ci accusiate di voler proteggere i privilegi di quella che considerate una casta, della quale ormai fate parte a tutti gli effetti. E non lo faremo perché la verità è che non avete inventato nulla: la riduzione dei parlamentari era presente nella riforma costituzionale del terzo Governo Berlusconi, solo che in quel caso non era pura demagogia, ma era inserita in una riforma ben più complessa che intendeva superare il bicameralismo perfetto, modificare la forma di Governo, potenziare i poteri delle Regioni e anche ridurre i numeri dei parlamentari. Senza entrare nel merito della correttezza di quella riforma, che ricordo essere stata bocciata da un *referendum* popolare (e noi rispettiamo la volontà degli elettori), appare però evidente che era tutto un altro apparato.

Ora, non voglio star qui a elogiare quella riforma e a sminuire questa solo per uno spirito prettamente campanilistico; voglio però sottolineare come questo tentativo di riforma non sia altro che il frutto di questo Governo del compromesso, cui ormai ci siamo abituati. Un provvedimento, l'ennesimo, che cerca una mediazione al ribasso pur di non far litigare i due partiti di maggioranza. Ma la Costituzione è una cosa seria e la democrazia è una cosa seria; non è possibile considerarle come un terreno di conquista su cui posizionare delle bandierine. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (FI-BP). Signor Presidente, vede, mi basta anche poco tempo per dire che sono un po' avvilito. Sono avvilito perché, come molti di voi, ho letto gli atti che riguardano i lavori dell'Assemblea costituente e devo dire che sarei stato felice di appartenere a quel mondo, dove vi era un confronto di idee. Il Parlamento sta diventando qualche cosa in cui non mi riconosco: non è più un confronto di idee. Voi non parlate, non dite una parola, non sappiamo qual è la vostra intenzione.

Io al liceo ero innamorato dei grandi dibattiti della cosiddetta prima Repubblica di questo Paese, signor Ministro. Quando fu abolito il latino nella scuola media (io ero appena all'università), Stefano Riccio - ricordo ancora il nome del deputato - parlò quattro ore in latino; era una logica completamente diversa. Si è ridotto il Parlamento a qualche cosa in cui non mi riconosco: tempi stretti, in cui si può parlare sempre meno. Il Presidente correttamente, dato il numero degli interventi, mi dice che ho cinque

minuti di tempo, il che è la negazione stessa del nostro modo di essere. Che senso ha? Che senso ha, quando parlerò del reddito di cittadinanza, avere cinque minuti di tempo? C'è da discutere e da valutare sul perché di alcune sanzioni che lasciano aperto il discorso in eterno, in modo molto diverso da quanto avviene anche con i minorenni nei procedimenti penali.

Qual è la logica di questa riforma? Badate, molti di voi ricorderanno e il presidente Calderoli ricorda benissimo che qua dentro, tre anni fa, c'era il Gruppo Partito Democratico che sosteneva che noi eravamo contro il popolo, perché il popolo voleva l'abolizione del Senato. Molti che hanno votato con noi e che hanno fatto la battaglia elettorale in difesa della Costituzione ne erano convinti ma è una preoccupazione che io non ho mai avuto: il popolo italiano sa qual è la ragione della scelta che i Costituenti fecero e ci sono pagine che spiegano perché i senatori devono essere 315. Invece qua non se ne discute e stiamo discutendo di tutt'altro.

La mia domanda allora è: siete proprio sicuri dell'esito del *referendum*? Certo state tentando - e probabilmente vi riuscirete - di non andare al *referendum*, ma sarebbe l'ideale andare *al referendum* per voi che proponete la democrazia diretta e capire qual è la volontà del popolo italiano. Io ero convinto allora che il popolo italiano fosse contrario e sono convinto oggi che sarà contrario alla riduzione del numero dei senatori a 200. Non modificando il numero delle bicamerali, infatti, non modificando le Commissioni d'inchiesta e non modificando i rapporti tra Governo e Parlamento, il numero di 200 è basso: significa svuotare questa Camera del Parlamento facendola diventare un organismo eterodiretto, nel senso che sarà un "votificio" a favore dei provvedimenti e delle idee del Governo di turno. Non dico del Governo attuale, perché quando si discute di materia costituzionale si deve avere la capacità di guardare avanti e, per poter valutare la bontà di una riforma, pensare che il proprio Gruppo e il proprio partito sia partito di Governo.

Cosa porterebbe questa riforma sotto il profilo della coerenza rispetto ai poteri all'interno della Carta costituzionale? Come dovremmo andare a stabilire i procedimenti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica? Dovreste fare una valutazione complessiva.

Sono ancora indeciso sulla possibilità di correggere, eventualmente dopo l'approvazione di questo disegno di legge, alcuni aspetti del sistema costituzionale, in modo che vi sia la libertà nel nostro Paese affinché anche chi è minoranza possa essere nello stesso tempo fautore di un confronto e di un dibattito con la maggioranza sulle scelte della politica sociale ed economica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione di studenti della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. Saluto i futuri colleghi, non so se senatori, ma sicuramente avvocati. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. [214](#), [515](#) e [805](#) (ore 17,21)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Messina Assuntela. Ne ha facoltà.

**MESSINA Assuntela (PD).** Signor Presidente, onorevoli senatori, è bene innanzitutto in questa sede ribadire il valore di un confronto sulle riforme costituzionali, un'esigenza sentita da tempo e che si fa sempre più stringente e improrogabile. Anzi, questo è un tema che coinvolge tutti e che soprattutto ci responsabilizza.

È la nostra stessa Costituzione, d'altra parte, ad imporre un'ampia condivisione intorno all'idea di una rivisitazione del suo portato e tutti noi avvertiamo qui l'importanza di prendere parte a questo processo. E proprio nell'ottica di contribuire all'opera di riforma rivendichiamo l'esigenza di discutere nel merito le proposte avanzate, proposte che, nostro malgrado, hanno una portata molto circoscritta rispetto alle più ampie esigenze di riforma del nostro assetto costituzionale.

Se davvero è intenzione di questo Parlamento rendere più efficienti le istituzioni e renderle ancora più interpreti dei bisogni e delle domande dei cittadini, se davvero si vuole favorire una razionalizzazione e un miglioramento della funzione legislativa, allora la proposta in discussione non può essere sufficiente.

Il rischio è che questa proposta ricalchi la narrazione di un Parlamento svuotato, di una casta da

combattere, che cavalchi l'idea che la democrazia rappresentativa possa essere vista addirittura come un ostacolo da rimuovere. Insomma, c'è il rischio che possa prendere piede un atteggiamento teso a contrapporre società civile e classe dirigente, cittadini e istituzioni, democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Un modo di interpretare la politica che allontana anche dalla comprensione piena delle responsabilità di tutti noi, di chi è chiamato a rappresentare la collettività e il cui impegno dovrebbe proiettarsi soprattutto a ricostruire, a dare nuovo senso e vigore ai fondamenti di uno spirito che deve essere alla base della comunità nazionale e che guardi esclusivamente al bene e al futuro del nostro Paese. E questo è ancora più preoccupante, perché avviene in un momento di grave crisi e di grande fragilità per il nostro Paese e per la nostra democrazia, anche per l'idea che della nostra democrazia stiamo dando.

Il concetto di democrazia e il valore e la centralità di questo luogo, la funzione della rappresentanza non possono essere ricondotti a questioni solo numeriche. Dobbiamo ricordare che solo grazie a luoghi come questo sono possibili l'incontro e il confronto tra le tante e differenti sensibilità sociali e politiche del nostro Paese. Dobbiamo essere all'altezza del ruolo che ricopriamo e della fiducia che milioni di italiani hanno riposto in noi: in tutti noi e in ciascuno di noi, ognuno a suo modo.

Si dice che mediante la riduzione del numero dei parlamentari si possono contenere e razionalizzare i costi del Parlamento. Ma quale spazio è stato dato alla considerazione e che i costi della politica, come spesso sono definiti, in realtà sono i reali costi della democrazia? Rappresentare, mediare, dare voce alle grandi e piccole comunità della società civile, tutelare le minoranze territoriali e politiche, coinvolgere i cittadini nella partecipazione a progetti condivisi, raggiungere e avvicinare le periferie: tutto questo è un valore che un Paese democratico ha il dovere di sostenere.

Un altro argomento a sostegno di questa riforma fa leva sui presunti benefici che si trarrebbero dalla riduzione di deputati e senatori in termini di efficientamento della funzione legislativa. Se questo è un effetto che pensate possa essere certo, allora vorremmo ascoltare e discutere le ragioni che ne sono alla base. Se invece, come crediamo, questo automatismo potrebbe non avere effetti positivi, allora siamo noi i primi a voler discutere con voi una riforma costituzionale differente, che raggiunga davvero questi scopi. Ma il nostro contributo non può che essere vincolato a un ragionamento più ampio, che dia un senso a ciò che intendiamo fare.

Modificare la composizione delle Assemblee elettive raggiunge un senso compiuto solo se questa idea è inquadrata in un più ampio contesto di riforma della Costituzione, che tenga conto di tutti questi aspetti. E allora parliamo anche di riduzione del numero di deputati e senatori, ma facciamolo discutendo di riforma del bicameralismo paritario o di razionalizzazione della forma di Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Interveniamo sui Regolamenti parlamentari, sui diversi modi di differenziare le due Camere, su un nuovo equilibrio nel rapporto tra Governo e Parlamento, sugli spazi di dialogo reale con le Regioni e gli enti locali. Parliamo di funzioni e organizzazione e non soltanto di numeri.

Lavoriamo insieme, allora, ma per ridare centralità al Parlamento, per far sì che funzioni meglio e più velocemente, perché, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, in una società priva dei luoghi e delle garanzie della democrazia rappresentativa, le decisioni sono appannaggio di pochi e strumento di rivalsa contro tantissimi.

Siamo qui per discutere insieme a voi, ma ovviamente riempiendo di senso il nostro contributo e il valore che vogliamo continuare a dare all'idea di democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vattuone. Ne ha facoltà.

[VATTUONE](#) (PD). Signor Presidente, i colleghi sono già intervenuti quasi tutti, anche in modo esaustivo, e hanno rappresentato bene l'idea e la posizione del Partito Democratico in riferimento al provvedimento in discussione. Anch'io voglio lasciare, pur brevemente, in pochi minuti, traccia di alcune considerazioni, perché le riforme costituzionali - lo hanno già detti tanti miei colleghi - sono all'ordine del giorno in Italia da oltre venticinque anni, anche se non si è mai riusciti a portarle a termine. Quindi sappiamo che il problema c'è e lo condividiamo: anche noi abbiamo tentato. Ma, ad eccezione della revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione, tutti gli altri tentativi sono falliti.



Sappiamo pertanto che c'è questa necessità, perché non c'è dubbio che ci sia bisogno di una riforma istituzionale; non c'è dubbio che ci sia un problema di efficienza del Parlamento, così come di stabilità dei Governi; è altrettanto indubbio che ci sia un aumento - è stato detto a più riprese - del bisogno di partecipazione dei cittadini nella vita della nostra società e delle nostre istituzioni. Ma il bisogno di partecipazione dei cittadini e l'esigenza di costruire un sistema politico che sappia meglio interpretare e rappresentare le necessità dei cittadini, non può partire da una menzogna e da una risposta che è solo di facciata.

Il punto da introdurre è come si affronta, come si appropria una riforma di un sistema complesso come quello della nostra democrazia. Non si può porre la questione solamente in termini numerici di maggiore o minore efficienza, o in termini di riduzione dei costi, nascondendo un principio elementare, cioè il tema - anche questo è stato ricordato a più riprese - della rappresentatività dei parlamentari. Questo tema investe direttamente la qualità del nostro sistema democratico e, di conseguenza, il principio della sovranità popolare.

Quindi già focalizzandoci sul contenuto di questo provvedimento, a fronte delle caratteristiche e le esigenze del nostro ordinamento, ne emerge la pochezza, l'insensatezza e l'arbitrarietà. È una riforma istituzionale che ha ad oggetto esclusivamente la riduzione del numero di senatori e deputati senza ridefinire in alcun modo compiti e funzioni del Parlamento; senza uscire dal bicameralismo perfetto; senza aggiornare la ripartizione di competenza con le Regioni (molto importante), che non tocca in nulla la questione del federalismo, che pure dovrebbe interessare a qualcuno in quest'Aula. Una riforma che non intende migliorare la nostra democrazia, ma ha come scopo unicamente quello di lanciare un messaggio - l'ennesimo per la verità - demagogico, populista e solo in chiave elettorale.

Ad esempio, com'è stato giustamente osservato da alcuni colleghi in precedenza in quest'Aula: perché duecento senatori e quattrocento deputati? Con che criterio si è arrivati a questa cifra? Che visione c'è in questa determinazione? Che impatto ha sulla riduzione del lavoro delle Commissioni e del Parlamento sui procedimenti legislativi, sulla rappresentatività anche dei piccoli territori e dei piccoli Comuni? Questo è stato affrontato anche solo in piccola parte?

Noi lo abbiamo detto e lo abbiamo anche tentato di fare in passato: non siamo contro la riduzione del numero dei parlamentari. Ma ridurre i parlamentari senza una riforma complessiva della Costituzione è un semplice *spot*, per usare il termine cui hanno fatto ricorso molti miei colleghi e che rende bene. Non serve alla democrazia e non risolve alcun problema. E l'idea di modificare il nostro sistema democratico riducendo solo qualche seggio in Parlamento è veramente repellente.

La scorsa legislatura il Partito Democratico ha proposto una riforma, il cui principio guida era il superamento del bicameralismo paritario. Riteniamo che sia necessario ripartire da questo, ossia dalla necessità di superare un assetto in cui Camera e Senato, eletti con criteri diversi, svolgono le stesse funzioni. Abbiamo presentato degli emendamenti al provvedimento in esame. Discutiamone. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Pensiamo che questa sia la prospettiva in grado di permettere una maggiore efficienza e qualità del lavoro delle Camere.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare la parte restante del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Galliani. Ne ha facoltà.

**GALLIANI (FI-BP).** Signor Presidente, signor Ministro, care colleghe e cari colleghi, il Parlamento è l'organo legislativo dello Stato e quindi il luogo più sacro di uno Stato di diritto. Nelle Aule parlamentari nascono le leggi che incidono sulla vita dei cittadini. L'Aula parlamentare è l'essenza più alta della democrazia. Forza Italia è da sempre favorevole alla riduzione del numero dei componenti del Parlamento, ma proprio perché profondamente consapevole dell'importanza fondamentale dell'equilibrio dei poteri all'interno dello Stato di diritto, l'ha sempre concepita in una cornice di riforma complessiva dell'assetto dello Stato. Se si decide di intervenire sul potere legislativo, padre della rappresentanza democratica, lo si deve fare intervenendo, parimenti e nello stesso momento, anche sul potere esecutivo. Ministro Fraccaro, guardo lei perché è a lei che il mio intervento è indirizzato.

Ogni tentativo di riforma del Parlamento, sottoposta anche a *referendum*, aveva previsto una riduzione del numero dei parlamentari. L'ultima, di iniziativa del Governo Renzi, vedeva peraltro un Senato con funzioni diverse dalla Camera e un diverso bilanciamento dei poteri. La riforma precedente, del 2005, anch'essa sottoposta a *referendum* con esito negativo, fu quella del Governo Berlusconi. Si trattava però di una riforma di vastissima portata, elaborata dopo un lungo e approfondito confronto parlamentare. Un provvedimento di riforma creato attraverso una precisa architettura costituzionale, che sosteneva un mutamento ampio, veramente articolato e complessivo, all'interno del quale la sostanziosa riduzione del numero dei parlamentari trovava una logica compiuta.

Ribadisco: noi concordiamo sulla riduzione del numero dei parlamentari, purché ciò avvenga all'interno di un più complessivo disegno, in cui vengano ridefiniti i pesi e i contrappesi che sono alla base delle regole democratiche. Adesso - invece - si sta percorrendo una strada assai originale, ma anche molto rischiosa. Da una parte, in Senato, si approva un disegno di legge costituzionale che riduce il numero dei senatori da 315 a 200 e dei deputati da 630 a 400. Nell'altro ramo del Parlamento si porta avanti una proposta costituzionale in cui si introduce il *referendum* propositivo, che avrebbe validità, laddove approvato dagli italiani, anche senza un *quorum* definito. In altre parole, una minoranza attiva potrebbe far prevalere le proprie ragioni sulla maggioranza degli italiani e ciò - secondo me - è la negazione della democrazia. Si capisce bene, quindi, che manca un'opera di ingegneria costituzionale che tiene assieme le due riforme proposte dall'attuale maggioranza. Inoltre, si introducono dei pericoli seri per la nostra democrazia perché restano immutate le norme che riguardano gli altri poteri dello Stato, realizzando di fatto uno squilibrio evidente e rischioso. Non fu per caso che, nello scrivere la nostra bellissima Costituzione, i Padri costituenti tennero in estremo conto che nessuno dei poteri potesse prevalere sull'altro.

Quindi, mentre noi restiamo favorevoli alla riduzione del numero dei parlamentari, abbiamo forti dubbi che possano essere efficaci le riforme adottate senza tener conto del fatto che uno Stato democratico deve avere come priorità assoluta quella di garantire la libertà dei suoi cittadini, titolari di diritti, primo fra tutti quello di essere rappresentati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, in questi giorni in cui abbiamo cominciato a discutere di questo provvedimento mi sono spesso fatto una domanda, dalla quale partirò: a cosa serve, se non ad assecondare un umore che si è sollecitato e l'opinione pubblica, nonché a spiegare che si è trovato rimedio a tutti i problemi dell'Italia, colpendo il Parlamento e diminuendo il numero dei parlamentari?

In realtà, penso che una cosa vada detta: questo provvedimento non migliora nulla, in assenza di un quadro e di un contesto, come hanno già detto molti colleghi. Forse interviene un pochino sulla diminuzione dei costi, ma sicuramente non cambierà il funzionamento del Parlamento; sarà ridotta la rappresentanza dei territori di questo Paese, perché si fa un taglio netto e dritto, che dimezza, senza un ragionamento che tenda a garantire comunque la rappresentanza dei territori. Si lascia il bicameralismo perfetto, quindi non si abbrevieranno i tempi per l'approvazione delle leggi. Insomma, non migliora, nemmeno per i cittadini.

Quale scopo ha, allora? Credo che il provvedimento sia figlio di un'idea che si ispira a un modello di democrazia diversa dalla mia, nella quale abbiamo creduto e crediamo, ma più simile a quella ungherese che a quella liberale italiana. Si tratta dell'idea che chi vince può fare quello che vuole e il Parlamento, sotto questo profilo, diventa uno dei tanti impedimenti: nessuno deve disturbare il manovratore, potremmo dire, né fraporsi tra chi ha vinto le elezioni o ha fatto un contratto di Governo e il popolo. Il Parlamento diventa quindi un orpello, un problema: bisogna svuotarlo e indicarlo come una cosa inutile, per cui è possibile dimezzare i parlamentari, non farlo lavorare e votare una legge di bilancio senza neanche discuterla. Questa è l'idea che ogni tanto mi viene in mente possiate avere.

Poi vedo che quando gli enti di garanzia o le agenzie che dovrebbero rappresentare tutto il Paese dicono qualcosa che va in controtendenza rispetto al pensiero del Governo li si attacca direttamente, insieme alle persone che esprimono quelle idee, senza però mai discuterle; non ci si confronta mai sulle idee, quindi, ma si attacca chi le esprime. Ecco, avete questa idea di democrazia. Gli enti che

dovrebbero rappresentare tutti o li occupate, come state facendo adesso con la Consob, o cercate di svuotarli, come avete fatto con l'INPS o con chiunque dia dati diversi da quelli che vi fanno comodo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Penso che una simile idea di democrazia sia pericolosa e sia diversa dalla mia. Mettere lì così, da una parte, la riduzione dei parlamentari e, dall'altra, il *referendum* propositivo, rappresenta l'idea che il Parlamento e la democrazia rappresentativa vadano superati e cancellati.

Siccome non siamo d'accordo, continueremo a batterci contro una concezione per cui - lo ribadisco - chi dice che una cosa non va bene o dà dati diversi da quelli che fanno bene a questo Governo e a questa maggioranza viene attaccato. Non ci sono, né confronto, né volontà di reagire mettendo in campo altri dati: si attaccano le persone, i giornalisti, i magistrati e chiunque sia di impedimento. È un'idea della democrazia sbagliata e pericolosa. Noi vogliamo una riforma istituzionale che rafforzi la democrazia non che ne inventi una nuova. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

[DE BERTOLDI](#) *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, non è certamente difficile per un rappresentante della destra intervenire su questo tema che tanto affascina i colleghi del MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza. Voi cercate di recuperare quelle incapacità politiche che avete purtroppo dimostrato in politica economica, volete far dimenticare la recessione e volete far dimenticare quello che non siete stati capaci di fare per il nostro Paese ricorrendo alla demagogia pura e semplice. Lo state facendo e lo avete fatto con il reddito di cittadinanza che, lo ricordo a me e a voi stessi con la matematica che non è un parere ma è oggettiva, è esattamente paragonabile agli 80 euro degli amici del Partito Democratico: cinque miliardi di euro per cinque milioni di persone vuol dire mille euro all'anno per persona, che diviso per dodici mesi vuol dire una media di 80 euro al mese. Quindi non avete avuto neanche tanta fantasia, almeno nei numeri, per differenziarvi dalle precedenti elezioni europee. Avete semplicemente copiato, almeno in termini numerici, la mancia elettorale che qualcuno prima di voi aveva già pensato di dare grazie alla posizione di governo che occupava.

Quindi demagogia: demagogia con il reddito di cittadinanza, demagogia ancora maggiore con la riduzione del numero dei parlamentari. Chi può dirsi contrario? La casta, questa casta che non lavora, che approfitta: riduciamola, andiamo a ridurla ulteriormente; togliamo rappresentatività ai territori, magari anche alle autonomie, così la gente sarà contenta.

D'altra parte, parliamo di chi si diletta ad andare in giro per la Francia con il nuovo profeta della demagogia, di chi dall'India e dal Sudamerica oggi preferisce andare a trovare i *gilet* gialli, cioè coloro che, tanto per ricordarlo a noi e ai nostri concittadini, stanno bruciando un ponte a settimana. Ricordiamoci chi sono i *gilet* gialli, cioè quelli con i quali voi, amici del MoVimento 5 Stelle, state flirtando in questo momento. Da parte di chi segue questa demagogia non c'è da stupirsi che si voglia procedere con demagogia a iosa.

Ebbene, perché affronto con coraggio questo tema e vi sfido? Perché la destra del tema dell'efficienza e della riduzione dei costi se ne è occupata prima di voi e sono gli atti parlamentari che lo dimostrano. Però, vedete, non bastano le parole. La riduzione dei parlamentari può avere un senso, anzi avrebbe un senso, nel momento in cui fosse inserita nell'ambito di un piano organico, nel momento in cui la si coniuga con il federalismo, con il presidenzialismo, con la riforma della legge elettorale e magari, cari colleghi, nel momento in cui non si fa un taglio percentuale indistinto tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, perché una cosa è ridurre di 200 parlamentari la Camera e una cosa è portare a 200 senatori il Senato quando già oggi con 300 senatori ci sono evidenti problemi di funzionamento delle Commissioni. Un Senato di 200 rappresentanti significa gravi problemi nel funzionamento delle Commissioni. Quindi, ancora una volta, si dimostra che voi non perseguite la sostanza ma - ahimè - solamente la demagogia. Avete bisogno di coprire le inefficienze economiche e di andare nelle piazze per dire che avete attaccato la casta.

Il ministro Fraccaro, mio concittadino trentino, ieri ha dichiarato che si darà più efficienza alle istituzioni. Ma credete davvero che la vostra proposta di legge sia fatta per dare efficienza? Non voglio insegnare a nessuno che l'efficienza è un equilibrio tra i costi e i risultati. Che risultati volete avere se non costruite nulla intorno al taglio del numero dei parlamentari, che è una misura puramente ed esclusivamente demagogica?

Se fosse solo questo potrei anche essere soddisfatto; o meglio, non sarei soddisfatto ma magari sarei meno preoccupato. Invece purtroppo, anche per la mia professione di economista e di uomo d'impresa, sono abituato a considerare lo scenario più completo, a guardare cosa sta dietro una misura che magari non condivido e che critico, come ho fatto fino ad ora. Ebbene, purtroppo io ho intravisto e vedo l'ennesimo pezzo di un sistema che si vuole demolire: voi volete demolire le istituzioni democratiche, la democrazia rappresentativa, per sostituirla magari con la democrazia, o meglio - come ha detto una collega nelle ore precedenti - con la "democrazia" del *web*. Volete sostituire i parlamentari regolarmente eletti sul territorio con dei parlamentari che magari potrebbero essere estratti a sorte (come il comico genovese ci ha insegnato, uno vale uno); in sostanza pensate a una democrazia che non è più tale, ma che vuole diventare una semplice guida di un *software* che vuole determinare i destini della nostra Patria. Questo è il messaggio più preoccupante che emerge da questi progetti.

Vi siete mai domandati, cari colleghi, cosa significa mettere insieme vitalizi, finanziamento dei partiti, taglio delle indennità, riduzione del numero dei parlamentari? Significa distruggere la democrazia rappresentativa, offendere i Padri costituenti: abbiate almeno il coraggio di dire che i Padri costituenti erano dei corrotti, erano dei politici che non avevano a cuore il destino dello Stato. Forse non vi rendete conto che quei giovani ai quali tanto parlate, quei giovani ai quali vi rivolgete consoci, e alle volte tronfi, della vostra vicinanza alle loro esigenze, quei giovani che magari hanno un lavoro autonomo, che fanno gli idraulici, che hanno una bottega o che sono anche chirurghi o avvocati, sono quei giovani che se a trent'anni dovessero decidere di prestare il proprio tempo alla politica e di venire in queste Aule alla Camera e al Senato, grazie al sistema dei vitalizi così come lo avete concepito non potranno più farlo, perché arriveranno qua magari a trent'anni, non avranno più per dieci anni la possibilità di svolgere il proprio lavoro e a quaranta-quarantacinque anni, quando dovranno tornare a lavorare non sapranno più cosa fare.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,50)**

(Segue DE BERTOLDI). Ecco cosa vuol dire fare demagogia, quindi ben vengano le riduzioni del numero dei parlamentari, ben venga una differenziazione dei vitalizi, ma quando un medico vi dà una cura non vi dice di non mangiare più carboidrati e quindi di stare a dieta, ma di sostituirli o magari di mitigarli e quindi di creare una dieta equilibrata. Voi state semplicemente dando in pasto al popolo delle misure populiste, demagogiche, inefficaci, che purtroppo si riverbereranno sui nostri giovani e sui nostri concittadini.

D'altra parte, cari colleghi, cosa si può dire guardando il funzionamento del Parlamento in quest'ultimo anno? C'è una coerenza: vi ho sempre riconosciuto la coerenza sul piano economico della decrescita felice, ma vi riconosco anche la coerenza della delegittimazione delle istituzioni. D'altra parte abbiamo visto che lo scorso autunno noi parlamentari siamo stati mesi in Commissione bilancio per poi non poter far nulla, ci siamo visti arrivare il testo del disegno di legge di bilancio un minuto prima di portarlo all'esame dell'Assemblea. Questo vuol dire delegittimare il Parlamento. Questo vuol dire leggere un processo completo dove voi mirate a distruggere la democrazia rappresentativa.

Lo si vede in tutti gli atti anche contemporanei, ad esempio sul Venezuela non avete voluto che il Parlamento si esprimesse e magari avete fatto fare una figuraccia a questo Paese, che è l'unico rimasto in Europa, insieme a Cipro e alla Grecia, senza una linea chiara e precisa. Lo si è visto sulla TAV: non volete far pronunciare il Parlamento. Addirittura su questi argomenti nemmeno i *referendum* vanno bene. In sostanza, volete scardinare un sistema dando in pasto al popolo misure demagogiche e parte di un progetto altamente preoccupante.

Posto quindi che rilevo queste gravi problematiche (perché non si tratta di mere criticità), io, che pure nel merito sarei favorevole alla riduzione dei parlamentari, per protesta e per non prestarmi a questa ignobile attività che state portando avanti, mi asterrò dal voto e uscirò dall'Aula nel momento in cui questo provvedimento verrà votato alle spalle degli italiani e dei giovani del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta al nostro esame si ripete ormai da varie legislature. Diverse sono state le altre riforme costituzionali, più ampie e complessive di quella

che esaminiamo oggi, che hanno previsto la riduzione del numero dei parlamentari. Tra le prime proposte votate e approvate dal Parlamento c'è certamente la riforma costituzionale promossa dal Governo Berlusconi.

Oggi ci troviamo ad affrontare un disegno di legge che deriva da quello presentato su iniziativa di Forza Italia, tant'è che il primo disegno di legge è stato presentato in questa legislatura dal senatore di Forza Italia Gaetano Quagliariello. Questo ha indotto gli altri Gruppi a presentare i loro testi. L'ultimo, in ordine cronologico - lo voglio sottolineare - è quello del MoVimento 5 Stelle. Quindi, i 5 Stelle non possono certamente intestarsi un'iniziativa nella quale sono arrivati dopo tutti, per ultimi, come dimostra chiaramente la cronologia di presentazione delle proposte.

Siete arrivati per ultimi a proporre quello che noi proponiamo da anni; a proporre quello che abbiamo già approvato con il Governo Berlusconi, in un contesto di riforma più vasto, e che purtroppo un *referendum* impostato male non ha confermato. Nonostante ciò, sono veramente convinta che le priorità in questo momento siano altre. Rappresentare le esigenze della gente che chiede un Paese più dinamico, con un'economia che cresca di più, che abbia maggiori occasioni di lavoro: questo è importante. Un'Italia che non chiede elemosine, che non vuole la decrescita in cui ci ha portato una politica che dice no a tutto.

I cittadini vogliono altro. Il Paese attende la riduzione delle tasse, la vera *flat tax*, gli investimenti in infrastrutture, la politica vera, le grandi opere, la sanità, la grande riforma per il sociale, le politiche a sostegno delle scuole e delle Forze dell'ordine. Vogliono prima di tutto la credibilità dell'Italia nelle sedi internazionali. Vogliono politiche che non frenino l'infrastrutturazione del nostro Paese e che rendano la nostra economia meno fragile e più appetibile per chi vuole investire.

C'è un evidente calo degli investimenti in Italia, accompagnato da una sfiducia nei nostri titoli pubblici. Chi pensate che voglia investire in un Paese dove la giustizia ha tempi indefiniti e non certi? Sono queste le priorità. Gli imprenditori devono essere capitani coraggiosi?

C'è bisogno di opere straordinarie, frutto della ricerca tecnologica più innovativa, come la TAV per collegare l'Italia al resto d'Europa e ai corridoi internazionali, per non tornare indietro e diventare un Paese da terzo mondo, anche se nel linguaggio della politica via *web* qualcuno ha definito tali opere «un buco».

Tornando a quello che si sta discutendo qui oggi, mi viene da chiedervi: un minor numero di senatori porterà a una maggiore selezione, e quindi verranno eletti soltanto i migliori? Speriamo. Non dimentichiamoci delle minoranze linguistiche che sono tutelate dalla nostra Costituzione all'articolo 6: esse devono essere sempre rappresentate. Lo dicono anche i trattati internazionali e gli Statuti delle autonomie, e spero che sia così anche dopo questa riforma. Non dimentichiamoci il contatto con la propria gente, *l'idem sentire* con il proprio territorio, che non è cosa da sottovalutare.

Questa riforma segna solo il primo passo verso un chiarimento, dovuto e improcrastinabile, contro ogni proposta demagogica.

Ci auguriamo che il Parlamento, dopo questa riforma, possa lavorare a un nuovo Regolamento; un Regolamento del Senato che riequilibri i poteri tra Parlamento e Governo. Un riequilibrio che veda la nostra Repubblica parlamentare non soccombere, come oggi, alle proposte meramente demagogiche. Una riforma che veda trionfare la proposta e il confronto in Parlamento, rispetto al soddisfacimento delle esigenze del bullettino di turno. Resta per noi fondamentale il rispetto della democrazia, del dibattito e del sano e costruttivo confronto, che dia valore prima di tutto alle esigenze dei cittadini, che qui siamo chiamati a rappresentare.

Concludo dicendo che oggi ho sentito parlare di minoranze linguistiche: un valore aggiunto per la nostra Nazione. Spero che non siano dimenticate - e ringrazio il Ministro - e che vi sia sempre la giusta considerazione delle minoranze, che oggi qui rappresento in Senato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.

**IORI (PD).** Signor Presidente, purtroppo la logica è sempre la stessa: anche in questo caso abbiamo propaganda, demagogia, antipolitica, anticasta e tutto quanto è stato già sottolineato negli interventi che mi hanno preceduto. Una riforma costituzionale si può ridurre ad un semplice taglio del numero dei parlamentari? Sia chiaro che non siamo contro il taglio in modo pregiudiziale, ma riteniamo che

questa proposta sia solo una sforbiciata, che non affronta la complessità e le criticità che ne conseguono sul piano della democrazia.

Il Parlamento deve rappresentare i diversi interessi, obiettivi e ideali politici che esistono nella popolazione, ma capisco che nella democrazia diretta, del *click*, questo non sia un gran problema. Tuttavia, per noi testardi difensori della democrazia parlamentare, è invece una questione ineludibile. Se in un certo senso è comprensibile che si voglia mandare un segnale forte di discontinuità, con una politica che avete rappresentato come malata, credo che il cambiamento di *policy* e ancora di più i cambiamenti istituzionali dovrebbero comunque essere discussi entro un disegno complessivo, perché la semplificazione non risponde alla complessità del tempo in cui viviamo e tantomeno si addice e si combina con la democrazia.

Prima di cambiare il numero dei parlamentari bisognerebbe innanzitutto porsi il problema della rappresentanza. Il Parlamento deve rappresentare al meglio i diversi interessi, gli obiettivi politici e i punti di vista che coesistono nella nostra cittadinanza e deve poterlo fare in modo corretto, coerente e consapevole. Chi insiste, giustamente, sul fatto che in Parlamento debbano entrare categorie sottorappresentate, come ad esempio le donne, non può simultaneamente chiedere di dimezzare il numero dei parlamentari senza porsi il problema del chi avrà accesso ad un Parlamento dimezzato. Nel testo avete deciso di ampliare ulteriormente la forbice tra eletti e abitanti: come pensate che sia possibile dare corso all'esercizio reale della funzione rappresentativa? Questa vostra proposta rischia di creare dei seri problemi di rappresentanza delle Regioni più piccole, come la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Molise, la Basilicata e la Sardegna, che correrebbero il serio rischio di non avere eletto alcun candidato, soprattutto al Senato, dove, tenuto conto dell'esiguo numero di rappresentanti, potremmo avere eletti solo nelle Regioni più popolate, con il più alto numero di abitanti.

Un'altra considerazione di carattere organizzativo: anche l'attività dei parlamentari si fonda su un lavoro collegiale nelle Commissioni, sulla divisione del lavoro, sulla specializzazione; e le Commissioni istituzionalizzano proprio questa necessità. Non si può dunque voler dimezzare il numero dei parlamentari e pensare che la qualità delle leggi non ne risenta. Anche per questo servirebbe allora una vera riforma costituzionale, con il superamento del nostro bicameralismo perfetto. Il funzionamento dell'attuale sistema si è dimostrato lento e macchinoso, in comparazione soprattutto con gli altri sistemi, dove le seconde Camere si occupano generalmente di questioni territoriali.

Ecco, continuate a dimostrare la vostra poca attenzione nei confronti della dialettica parlamentare, ma è un atteggiamento che non stupisce, perché è un profondo antiparlamentarismo quello che anima tutto il provvedimento. Noi abbiamo presentato degli emendamenti, affinché, riducendo il numero dei parlamentari, non si mettano in discussione i principi della democrazia rappresentativa. Un atteggiamento pregiudiziale nei confronti di questo provvedimento vi serve solo per fare campagna elettorale e non per migliorare il sistema.

Ora, se Dossetti, Padre costituente e mio concittadino, affermava che la Costituzione l'abbiamo fatta con spirito di rinnovamento, possiamo dire che il rinnovamento non è certamente lo spirito di questa vostra proposta. Bene, così noi non ci staremo, e non perché siamo pregiudizialmente contrari, ma perché la forma in cui viene presentata rappresenta un arretramento istituzionale e democratico e non certo un avanzamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

[MARINO](#) (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, ho seguito il dibattito devo dire con un qualche stupore in alcuni passaggi, per l'eterogeneità delle argomentazioni adottate fino a quando la maggioranza è intervenuta. Avrei ascoltato con molto piacere le argomentazioni del presidente Calderoli in qualità di relatore, perché lo apprezzo e conosco la sua capacità di argomentazione, ma soprattutto perché avrei sperato di capire qual è la *ratio* del provvedimento. Sono sicuro che non mancherà occasione, durante la replica.

Ho allora seguito le indicazioni che lui ci aveva dato e sono andato a leggermi la relazione cui ci aveva rimandato. Quando leggo che «nel corso dei dibattiti sviluppatasi negli ultimi venti anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato, da più parti si è invocata la necessità di ridurre il

numero dei parlamentari», permettetemi di dire che lo trovo un po' riduttivo. Ma poi, se continuo e leggo «con il duplice obiettivo di aumentare l'efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica», ecco, qui mi sembra che si stia un po' esagerando. Se mi posso permettere un suggerimento, io penso che, per migliorare il funzionamento delle Camere, dovremmo cominciare ad applicare il Regolamento del Senato che abbiamo approvato il 20 dicembre della scorsa legislatura e che ancora non abbiamo posto in essere. Già un primo risultato potremmo ottenerlo, perché attuare principi come quello della programmazione penso che sarebbe un qualche cosa che migliorerebbe la qualità della vita tutti quanti noi. Sono dieci anni che sono indegnamente in questo Senato e devo dire che non ho mai lavorato così male come dall'inizio di questa legislatura, in cui la programmazione non c'è stata assolutamente. (*Applausi dal Gruppo PD*). La seconda affermazione invece, quella relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica, la ritengo un po' riduttiva e mi limito a quello che hanno già detto gli altri colleghi parlando della differenza fra i costi della politica e i costi della democrazia, che ritengo assolutamente fondamentali.

Tutto questo però significa non essere contrario alla diminuzione del numero dei parlamentari, ma voler capire che cos'è e all'interno di quale progetto questa riforma è iscritta. Cambia molto, dal mio punto di vista; anzi, direi che cambia quasi tutto. Cambia avere in testa un modello di Stato oppure cercare di accontentare l'opinione pubblica. Nella riforma del 2005 - che io non condividevo - e in quella del 2016 - che condividevo - c'era una riforma di Stato. Qui mi sembra che ci sia semplicemente un tentativo di scagliarsi acriticamente e in maniera non neutra contro i simboli delle istituzioni, perché all'orizzonte ci sono le elezioni europee. E, siccome la situazione in Italia peggiora, siamo in recessione - possiamo utilizzare questa parola? - a causa delle politiche sbagliate del Governo e gli indicatori economici sono preoccupanti, allora noi ci occupiamo della riduzione dei parlamentari.

Non vedo un progetto, ma vedo tanta confusione. Ancora peggio la vedo, se la pongo in relazione, alzando lo sguardo, all'intervento che si sta facendo alla Camera dei deputati sul *referendum* propositivo: la difficoltà di attuazione di questo *referendum* è veramente grande (a me capitò di occuparmene da presidente del consiglio comunale a Torino) e, soprattutto, un *referendum* propositivo finisce per limitare i poteri dell'organo assembleare, in questo caso del Parlamento. Vedo il combinato disposto di queste due norme con preoccupazione, soprattutto perché, in un momento difficile come l'attuale, penso che questi comportamenti finiscano per minare in maniera significativa l'essenza stessa della democrazia.

Norberto Bobbio scriveva nel libro «Il futuro della democrazia», un simpatico *pamphlet* edito da Einaudi, che la democrazia non è il sistema perfetto, ma il sistema migliore, perché permette di stabilire chi assume decisioni sulle basi di quelle regole. Allora, personalmente, vedo nell'attacco al Parlamento un attacco - permettetemi - alla stessa democrazia. Ma questo, perché capita?

Dall'inizio della grande crisi, oggettivamente, è aumentato il numero di cittadini che hanno la sensazione di aver perso il controllo del proprio destino. C'è un forte senso di insicurezza che parte dalla dimensione economica e si allarga alla visione sociale della persona. La risposta non può essere la banalizzazione populista del «riduciamo il numero dei parlamentari». Vi dico però che dietro questo progetto intravedo o penso di intravedere qualcosa, ma se così fosse mi piacerebbe che affrontassimo il tema, sentendo anche le voci della maggioranza, per evitare di sfogliare la margherita o, meglio ancora, il carciofo. Quello che vedo, comprendo e intuisco è che dietro di ciò ci sono le teorizzazioni di Michel Houellebecq, filosofo citato da diversi esponenti del MoVimento 5 Stelle, che sostiene la fine della democrazia come l'abbiamo conosciuta finora: «Io non voglio essere rappresentato. Voglio essere consultato, di continuo, su ogni argomento». Questo è un auspicio di democrazia diretta che si scontra con i principi della democrazia rappresentativa e la democrazia parlamentare è una sottospecie di democrazia rappresentativa. Allora, se il confronto è su questi temi, accettiamo a viso aperto il confronto su questi temi, ma non mistifichiamo la realtà.

Si ritiene addirittura che sia antidemocratica l'affermazione per cui c'è una presunta incompetenza dei cittadini. No, quello che viene proposto è la teoria dell'onniscienza. Adesso c'è la tecnologia che permette di consultare le persone in maniera precisa e puntuale. Non ho il tempo per farlo, ma per cultura generale vi rinvio, come lettura, a Tom Nichols, «La conoscenza e i suoi nemici. L'era

dell'incompetenza e i rischi per la democrazia». (*Applausi dal Gruppo PD*). Ci sarebbe molto da discuterne all'interno di questo Parlamento. Questo è il futuro che prefigurate? La falsa promessa che fate agli elettori di restituire loro il controllo su tutto? Penso che questa sia una cosa estremamente difficile.

Tutto questo non è la mia visione riformista del futuro del Paese. So che non è facile, a me viene in mente un libro molto bello di Federico Caffè, «La solitudine del riformista», di cui consiglio la lettura, anche questo per cultura generale, ma voglio declinare quei concetti alla mia maniera. È per questo che chiudo dicendo quella che per noi è la profonda differenza fra noi e voi di fronte a un problema: i populistici cercano un colpevole, oggi sono i parlamentari, domani saranno i magistrati o i giornalisti; i riformisti cercano una soluzione e noi siamo orgogliosamente riformisti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

**ZANDA** (*PD*). Signor Presidente, definirò il mio voto dopo le decisioni dell'assemblea del mio Gruppo e lo dico solo per premettere che questo mio intervento avrà un carattere esclusivamente politico, che però è naturale, perché la natura di questo provvedimento è certamente politica.

Nella passata legislatura ho presentato un disegno di legge che prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari nella stessa misura della proposta che stiamo discutendo e verso la quale non ho quindi alcun pregiudizio negativo. Ma in termini politici molto è cambiato nel nostro Paese con il risultato elettorale del 4 marzo: il quadro politico si è radicalmente modificato e l'Italia è passata da una prospettiva democratica di ammodernamento delle sue istituzioni all'annuncio di un radicale sconvolgimento della democrazia parlamentare. La riduzione del numero dei parlamentari, presentata in tempi di riformismo democratico, è diventata dal 4 marzo una cosa diversa, una mossa preparatoria di un futuro istituzionale democraticamente equivoco. Futuro equivoco per l'oscurità del modello costituzionale verso cui MoVimento 5 Stelle e Lega vogliono portare l'Italia e perché nessuno sa in che modo le loro iniziative, sia quelle già all'esame del Parlamento, sia quelle contenute nel contratto di Governo, concorrano a realizzare quella democrazia diretta che, per quel poco che se ne sa, è molto pericolosa per l'Italia. La domanda è questa: dove Lega e MoVimento 5 Stelle vogliono portare il nostro Paese? Sulle loro strategie costituzionali di fondo non sappiamo nulla di nulla, possiamo solo cercare di connettere tra loro posizioni che, pur così disordinate, sono tutte indirizzate a scardinare i principi della democrazia parlamentare. Non c'è soltanto il trattamento riservato al Senato nello scorso dicembre in occasione della legge di bilancio e che possiamo definire eversivo e al quale si sono riferiti molti degli interventi che mi hanno preceduto, ma c'è anche il vincolo di mandato previsto dal contratto di Governo e ci sono le dichiarazioni di Casaleggio, Grillo e Di Maio sul superamento della democrazia e sulla inutilità del Parlamento. Ci sono poi i magistrati e c'è la Banca d'Italia a cui, secondo Salvini e Di Maio, è negato il diritto di parola perché non sono stati eletti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un momento, senatore Zanda. Colleghi, mi rivolgo soprattutto a voi che occupate la parte destra dell'emiciclo, vi invito a far cessare il brusio, perché è davvero difficile seguire l'intervento.

Prego, senatore Zanda, prosegue.

**ZANDA** (*PD*). Io non sono capace di parlare a voce alta, quindi la ringrazio molto Presidente se regolerà il brusio nell'Aula.

C'è infine «Gaia», un filmato del 2008 di Gianroberto Casaleggio, che prevede che dopo una lunga e devastante guerra avremo un nuovo ordine mondiale dominato dalla rete, senza più Stati né partiti né ideologie né religioni, dove ogni uomo per esistere dovrà essere nella rete, perché fuori dalla rete nessuna persona esisterà. Come si fa a non prendere sul serio questi annunci? Sono tutti coerenti tra loro e provengono da personalità che oggi governano l'Italia. Come si fa a non tener conto che nessuna di queste dichiarazioni sia stata mai smentita? Così come non si può non vedere che la presa di distanza dei 5 Stelle dell'evocazione antisemita dei Protocolli dei Savi di Sion da parte di un loro senatore sia stata tanto lieve da essere passata inosservata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con la nuova politica, tutto diventa possibile: dall'abolizione del Parlamento al superamento della democrazia, ai Protocolli dei Savi di Sion, tutto fa pensare che 5 Stelle e Lega abbiano scelto di trattare il Parlamento e la democrazia rappresentativa come un qualsiasi ortaggio che si può spogliare e



indebolire foglia dopo foglia. È per questa ragione che, fino a quando al Parlamento e al Paese non verrà chiarito come e quando maggioranza e Governo intendono realizzare la democrazia diretta, dobbiamo usare il massimo rigore non solo sul progetto di riduzione del numero dei parlamentari, ma anche su qualsiasi altra equivoca proposta di modifica delle nostre istituzioni rappresentative.

Voglio dirlo con chiarezza: nella sua essenza, la scelta dei costituenti a favore della democrazia parlamentare è uno dei principi supremi che la Corte costituzionale ha dichiarato immutabili. Non è accettabile che uno stravolgimento così profondo avvenga pezzo dopo pezzo, con provvedimenti abilmente distribuiti un po' alla Camera e un po' al Senato.

L'antieuropeismo, l'amicizia con *leadership* autoritarie e la politica migratoria sono alcuni degli ingredienti della deriva di paura e di odio con i quali 5 Stelle e Lega stanno cercando di cambiare, incattivendola, la natura degli italiani. È su questo sfondo di propaganda martellante, fatta di disvalori e incultura, che si inseriscono gli attacchi al Parlamento, alle aree più delicate della pubblica amministrazione, alla libera stampa e alla magistratura.

A proposito della magistratura, non stupisce che Matteo Salvini rifiuti il processo. Tutti ricordano quando al magistrato che gli aveva mandato l'avviso di garanzia diceva: «io sono stato eletto e lui no». È sufficiente riguardare il filmato "Gaia" per capire che la democrazia diretta non prevede corpi intermedi tra chi comanda e un popolo destinato solo ad ubbidire; un regime dove il primato della politica si stinge in una formula nuova, fatta di populismo, sovranismo e autoritarismo che usano la Rete per convivere in un patto di potere, al solo scopo di governare insieme.

Mi vorrei rivolgere ai due Capigruppo della maggioranza, i senatori Patuanelli e Romeo, che non vedo in Aula ma a cui spero vengo riferito di questo intervento. Come si fa ad accettare singoli pezzi di riforma senza che almeno ci sia un ampio confronto in Parlamento sull'obiettivo finale, sulla riforma complessiva? Lega e 5 Stelle hanno i numeri; li usino per promuovere un grande dibattito parlamentare che metta a confronto la democrazia parlamentare con la loro democrazia diretta.

*(Applausi dal Gruppo PD)*. Se questa è la sfida, affrontatela con trasparenza, senza sotterfugi. Abbiate il coraggio di aprire qui in Senato una discussione seria sulle vostre idee: ne trarremo tutti grandi benefici e finalmente gli italiani capiranno di cosa stiamo parlando.

Tutti sappiamo che le nostre istituzioni vanno riformate e che la stessa democrazia parlamentare va rinnovata. Ma non così. Prima di abbandonare quella centralità del Parlamento che ci hanno insegnato con tanto sacrificio Moro e Berlinguer, La Malfa e Saragat, De Gasperi e Togliatti, Einaudi e Nenni, ci vorrebbe qualcosa di più convincente, in termini democratici, della generica allusione alla democrazia diretta di Di Maio e Salvini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Chiudo con un'ultima considerazione. Da qualche giorno l'Italia è ufficialmente in recessione ed è certo che i nostri problemi non saranno risolti dall'annuncio dell'avvocato Conte e dell'onorevole Di Maio di un 2019 bellissimo e di un *boom* economico come negli anni Cinquanta e Sessanta. Ma Conte, Salvini e Di Maio, con il loro parlare vano e i loro *tweet*, hanno messo in evidenza una grande questione e cioè il rapporto tra economia e politica. Hanno reso chiaro che le dichiarazioni di Toninelli su Lione e di Di Battista su Maduro sono strettamente collegate alle difficoltà della nostra economia.

C'è un filo rosso che lega politica ed economia. Quando a una crisi economica grave si sovrappone un Governo litigioso che progetta riforme pericolose, allora i guai diventano molto, molto seri. Ed è proprio per il forte legame tra politica ed economia che la prospettiva dell'introduzione in Italia di una incostituzionale democrazia diretta pesa molto, oltre che sul nostro futuro e sul nostro isolamento internazionale, anche sul nostro destino economico e sulle decisioni degli investitori e dei mercati.

È per l'insieme di queste ragioni che considero la riduzione del numero dei parlamentari non una misura di razionalizzazione del lavoro parlamentare, ma un tassello dell'opera di demolizione della nostra democrazia rappresentativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bressa. Ne ha facoltà.

**BRESSA** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, siamo di fronte al primo atto della riforma costituzionale della maggioranza Lega-5 Stelle, riforma che sappiamo essere necessaria. In discussione, infatti, non è il se, ma il come farla. Quando si parla di riforma costituzionale, si parla del confronto più alto tra la politica e il diritto.

Il professor Leopoldo Elia, Presidente emerito della Corte costituzionale, diceva che per comprendere il contenuto e gli effetti degli istituti giuridici è necessario ricostruire i processi storici e analizzare le caratteristiche del contesto politico e culturale. Egli citava una famosa opinione del giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d'America, Felix Frankfurter, a proposito del diritto, che deve essere fondato su qualche cosa di molto più profondo e plausibile della preferenza personale, dovendosi basare su premesse fondamentali radicate nella storia. Se non si è capaci di questo, si può aspirare al massimo a fare un *bricolage* costituzionale.

Ma se le premesse fondamentali radicate nella storia risiedono nel fatto che solo la nostra Costituzione e quella del Belgio del 1831 contemplano un bicameralismo perfetto, con una posizione equivalente delle due Camere, qual è l'indirizzo generale, la visione, la cultura istituzionale che sostiene questa vostra riforma del bicameralismo? Non si vede, non c'è. Non si va oltre lo *slogan* del «dimezziamo il numero dei parlamentari» in nome della riduzione dei costi della politica.

L'intento è condivisibile e anche percorribile. Nelle nostre proposte di riforma c'è stato e c'è il fondamento radicato nella storia: il superamento del bicameralismo perfetto. Per voi, questo fondamento radicato nella storia è la riduzione dei costi della politica, tuttavia tale riduzione non può mai mettere in dubbio i costi per la democrazia.

Due Camere uguali, che fanno le stesse cose, una la metà dell'altra. Avete pensato al livello e alla qualità del lavoro di una Camera composta da 200 persone chiamate a un'intensa attività legislativa, di indirizzo e controllo politico, così come l'attuale? 12 Commissioni, 16 componenti per ciascuna, con una maggioranza di 9 componenti, solo per fare un esempio.

Max Weber diceva che si può odiare o amare l'istituzione parlamentare, ma abolirla non si può, la si può soltanto rendere politicamente impotente. Ed è quello che vi avviate a fare, in modo più sottile ed efficace che aprire una scatoletta di tonno. Ma è pericoloso, molto pericoloso. Un pericolo che va segnalato con chiarezza e determinazione.

Questo nostro tempo è prigioniero di una concezione elementare della democrazia, come onnipotenza della maggioranza e del suo capo, in quanto espressione della volontà popolare; una sorta di feudalizzazione della politica basata sullo scambio tra fedeltà e protezione. In questa logica, il Parlamento è un ostacolo e allora tanto vale renderlo inoffensivo. Questo è il vostro primo passo, onorando - a modo vostro - la richiesta popolare di abbattere costi e privilegi, rendendovi protagonisti di un'ordalia istituzionale senza precedenti. Ma tutto questo a cosa porta? A uno svilimento del Parlamento e della democrazia rappresentativa.

Aldo Moro diceva: «Io non credo che la politica sia pura convenienza, ha coefficienti di convenienza ma non è pura convenienza; la politica è anche ideale». Voi siete i professionisti della convenienza, che però è passeggera e, quando è passata, dovrebbe sorreggervi l'ideale. Ma qual è l'ideale che vi tiene insieme? La risposta è molto difficile, probabilmente si tratta di un malinteso senso del potere, senza idealità, senza responsabilità.

Per questi motivi, voterò contro questa vostra pseudoriforma. Un no che va oltre il merito della proposta, per denunciare il vostro disegno di delegittimazione della democrazia rappresentativa e parlamentare. Il mio è un no politico a questo disegno inconfessato e inconfessabile. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, come vedete, ho qui sul banco un piccolo libricino che ho preso l'abitudine di portare sempre in borsa, per averlo a portata di mano. Si tratta della Costituzione della Repubblica italiana, in un formato che mi permette ogni volta di consultarla, per trarne sempre ispirazione. Ho iniziato a farlo nella legislatura in cui cominciai il percorso della riforma costituzionale di Berlusconi (il senatore Calderoli era sempre relatore), perché mi permetteva di avere una guida e un punto di riferimento preciso. Ovviamente ho continuato a farlo anche in tutta la fase della scorsa legislatura, nella quale abbiamo affrontato una discussione molto complicata e una battaglia referendaria sulla riforma Renzi-Boschi (o Boschi-Renzi). Per la verità, avevo anche creduto alla sincerità della battaglia referendaria che i Cinquestelle avevano condotto nelle Aule di questo Senato e alla Camera. Abbiamo persino presentato insieme alcuni ricorsi al TAR sui quesiti

referendari. Voi mi direte: «eppure, dopo tanto tempo, dovrete essere abituata: sei stata molto ingenua». Ci avevo creduto sinceramente, convinta che difendere la Costituzione e portare avanti una battaglia contro quella riforma significasse poi, nel momento in cui si arrivava a diventare il partito di maggioranza relativa, affrontare quelli che, ci eravamo ripetuti in tutti questi anni, erano i nodi veri per quanto riguarda le riforme costituzionali e la questione di ridare forza alla democrazia parlamentare e rappresentativa.

Come ha detto questa mattina il mio collega, senatore Errani, è evidente - e nessuno di noi può non vederlo o tacerlo - in cosa consistano la difficoltà e la crisi della democrazia rappresentativa, la crisi del rapporto tra cittadini e istituzioni e tra rappresentanti e rappresentati, e quali siano i problemi nel far vivere con forza la democrazia parlamentare. Ci troviamo invece di fronte a uno scenario molto diverso, fatto di questa proposta e di dichiarazioni e alimentato in realtà, ancora una volta, da un'altra malattia, che contraddistingue - ahimè - la storia di questo Paese, quella dell'antiparlamentarismo. Tutto - la difesa della Costituzione, la battaglia referendaria e quella contro quella riforma costituzionale - si è trasformato in un fortissimo antiparlamentarismo, che adesso assume i connotati dell'anticasta. Nella storia del nostro Paese l'antiparlamentarismo ha assunto elementi sempre forti - e penso al 1919 - che sapete bene cos'hanno prodotto; è un fiume carsico, che emerge, poi torna in profondità, quando ci sono gli anticorpi, per poi riemergere nuovamente e questa è la fase storica in cui sta riemergendo con forza. Ebbene, mi rivolgo a quello che è diventato il partito di maggioranza relativa: questa forma di antiparlamentarismo è diventata la caratteristica fondamentale di qualsiasi questione venga affrontata. Aver iniziato alla Camera l'altra parte della riforma, sui *referendum* propositivi, non è stato uno strumento atto a rinforzare ulteriormente la democrazia rappresentativa, nel tentativo di superare lo iato esistente tra cittadini e istituzioni e tra rappresentanti e rappresentati. No: anche quella è diventata la retorica della democrazia diretta, contrapposta nei fatti al Parlamento. Questo è quanto non possiamo che constatare. E questo - lo dico al ministro Fraccaro - è molto pericoloso. Le varie forme di democrazia partecipata e diretta (io ho cominciato ad occuparmene quando avevo 18, 19 anni) devono essere uno strumento per rafforzare la democrazia rappresentativa, la democrazia parlamentare.

E allora, dato che dicevamo insieme, in quest'Aula, che nella riforma del Governo Renzi c'erano degli elementi pesanti di supremazia dell'Esecutivo sul Legislativo, il primo intervento da fare, la prima questione da affrontare e da prendere di petto - questa sì urgente, urgentissima come abbiamo visto in questi primi mesi di Governo - era la decretazione d'urgenza, la questione delle fiducie, fare in modo che riemergesse con forza l'equilibrio dei poteri, ridando forza al Legislativo e confermando l'Esecutivo per la parte che deve svolgere. In questi primi mesi è accaduto esattamente il contrario.

Voi come rispondete? Da una parte, sugli istituti del *referendum*; al Senato, invece, presentate, nuda e cruda, con motivazioni che sono più legate ai cosiddetti costi e quindi ai risparmi, la riduzione dei parlamentari (e poi chiariremo dove è ancorata) senza affrontare la questione, vera, dell'efficienza. Non potete presentare la riduzione dei parlamentari come un modo per snellire le procedure. Sapete meglio di me che dobbiamo affrontare - questo sì che sarebbe importante per il Paese - il modo in cui legiferiamo, il modo disordinato in cui si producono le leggi, il fatto che si producono le leggi e poi non si fanno i decreti attuativi, oppure il fatto che dopo un mese che è stata promulgata una norma, magari con la fiducia, si producono altre norme che contraddicono la prima.

Quando avete fatto le consultazioni per tentare di formare il Governo, una delle questioni che avevate posto - lo dico perché siamo stati invitati da voi, abbiamo detto quello che pensavamo e voi quello che pensavate - era relativa a come si interviene legiferando attraverso il sistema dei codici monotematici, un modo ordinato per produrre meno leggi e per fare leggi che fossero più ordinate. Questo risponderebbe all'esigenza di dare efficienza allo Stato e alla macchina amministrativa. E invece no. Ancora una volta, siete stati presi dalla normalità, iniziata in questo Paese agli albori degli anni Ottanta, per la quale l'unico mantra, ripetuto ossessivamente, era quello delle riforme costituzionali: prima la Commissione bicamerale Bozzi, poi abbiamo avuto la bicamerale D'Alema e poi tutti i vari tentativi, perché alla fine quel mantra era solo un modo con il quale le classi dirigenti si davano un alibi, dicendo che non era loro la colpa se non si producevano risultati importanti per il Paese, non era

colpa loro se le persone avevano problemi, ma era necessario intervenire sulla Costituzione. Alla fine, si scaricavano le proprie responsabilità sulla Costituzione. Anche voi vi siete fatti prendere da quel mantra. Certo, correttamente applicate l'articolo 138, perché non fate una riforma ampia ma una cosa molto più selettiva, ma alla fine, dal punto di vista dell'ispirazione culturale, benvenuti anche voi nella normalità degli altri, di quelli che hanno pensato sempre di poter scaricare tutto sulla Costituzione.

Ci si sta avviando ma i contorni di dove si vuole arrivare non sono chiari, perché voi ci state facendo discutere della riduzione dei parlamentari e poi - e lei lo sa, Ministro - il Consiglio dei ministri ha all'ordine del giorno, per il 15 febbraio, la riforma sull'autonomia rafforzata, di cui il Parlamento può al massimo prendere visione, può dire sì o può dire no, ma non può intervenire, ed è una questione che le abbiamo posto perché sarebbe davvero un cambio di scenario negli assetti dello Stato. Questo è il punto.

Questi sono i veri problemi da affrontare per rafforzare la democrazia parlamentare. Come la rafforziamo? Con il farci votare la legge di bilancio portata all'ultimo secondo? Questo è il rafforzamento della democrazia parlamentare? Come pensate di fare? Pensate semplicemente di ridare voce e forza ai cittadini, di ricostruire un rapporto tra rappresentati e rappresentanti solo con la retorica della democrazia diretta? Non lo si può fare, se non ridando energia alla democrazia parlamentare, come ha detto bene il senatore Zanda e come intendo dire in chiusura. L'ispirazione dell'assetto scelto dai Padri e dalle Madri costituenti è stato quello della democrazia parlamentare. Questo è il punto. Invece, qui ci si sta avviando concretamente, nella prassi e nelle vostre dichiarazioni, verso un percorso che sarà quello di negare alla radice la democrazia rappresentativa e di questo vi state assumendo, ancora una volta, la responsabilità.

Aggiungo un'altra considerazione: tutti hanno provato ad accarezzare la bestia, voi siete stati maestri ad accarezzare la bestia dell'antiparlamentarismo, ma poi questo si è ritorto contro coloro che lo hanno fatto e, purtroppo, si è risolto con un indebolimento forte degli istituti parlamentari e della democrazia. Questo non è un modo per creare la possibilità di un futuro per questo Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrari. Ne ha facoltà.

**FERRARI** (PD). Signor Presidente, se dicessi che il Partito Democratico è fortemente a favore della riduzione del numero dei parlamentari, come ampiamente dimostrato nella propria storia in tentativi seri che promuovevano esattamente questo obiettivo; se dicessi che il modo demagogico con cui voi state compiendo questo atto, o raggiungendo questo obiettivo, non ci appartiene; se dicessi che non siamo d'accordo con la demolizione della democrazia rappresentativa parlamentare; se dicessi che non c'è nessuna traccia di differenziazione tra i poteri delle due Camere e che quindi secondo noi - e lo diciamo a ragion veduta, sulla base di ciò che questo Paese ha discusso e studiato per settant'anni - non c'è nessun miglioramento che porti le istituzioni italiane a sostenere lo sviluppo di questo Paese; se dicessi tutte queste cose farei un elenco esaustivo di considerazioni che certamente segnano la posizione del Partito Democratico, che non è un no pregiudiziale, anzi direi che è quasi un sì pregiudiziale, ma che è certamente un no al modo con cui voi state conseguendo questo obiettivo.

Tuttavia, siccome per natura sono prudente e non esiste una materia come quella della riforma costituzionale che induca e imponga a tutte le parti di dialogare, un dialogo provo a farlo anche in questi pochi minuti. Siamo inciampati in diverse occasioni, in tutte le nostre diverse carriere politiche, nella provocatoria espressione machiavelliana secondo la quale il fine giustifica i mezzi e penso che in questo caso sia appropriata: qual è il fine e qual è il mezzo, penso sia il vero tema del passaggio parlamentare che stiamo vivendo. Così come è veramente il tema capire se stiamo parlando di riduzione o di numero e anche in questo caso la differenza non è irrilevante (aspettiamo che si concluda il cambio della Presidenza, così consentiamo ai colleghi di provare almeno ad ascoltare una richiesta di dialogo).

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 18,41)**

(Segue FERRARI). Dicevo che non è rilevante distinguere il significato di riduzione e di numero. Se guardiamo all'oggi, sembra che il fine sia la riduzione del numero dei parlamentari. È evidente, infatti, qual è stato il comportamento tenuto dalla maggioranza, insieme al Governo, rispetto a questo

Parlamento negli ultimi mesi: un atteggiamento di grande discredito, di mancanza di rispetto, di mancanza di considerazione. Sono evidenti, palesi, lampanti, pubbliche le dichiarazioni di alcuni *leader* dei movimenti che sostengono questo Governo, in particolare quelle di Davide Casaleggio; è evidente la combinazione con l'altra riforma che sta prendendo corpo nell'altro Ramo del Parlamento, quella che rivede il funzionamento dei *referendum*. Quindi, mettendo insieme tutti questi aspetti, capiamo che la riduzione per voi è un fine; il fine è esattamente quello di dire che, siccome il Parlamento serve sempre meno in questo Paese, tanto vale ridurlo; non c'è alcuna rilevanza nel fatto di avere un numero di parlamentari così ampio.

Se lo fate per una ragione di sobrietà della politica e delle istituzioni, lasciateci dire che ci sono diversi altri modi per garantire la sobrietà, per mostrare, dare l'esempio sulla sobrietà: è nel modo con cui si parla ricoprendo cariche istituzionali importanti; è nel modo con cui ci si veste; nel modo con cui ci si relaziona con gli altri Paesi, non solo della nostra Unione europea ma del mondo. (*Applausi dal Gruppo PD*). È nel modo con cui si difende l'immagine dell'Italia in occasioni come quella del Venezuela. Tutto questo è sobrietà e non mi pare - a partire dal modo con cui utilizzate la lingua italiana - che di questa sobrietà vi facciate carico fino in fondo: è quindi evidente che non sarà semplicemente la riduzione dei parlamentari che può consentirvi di raggiungere l'obiettivo.

Se guardiamo a «ieri», il numero - non la riduzione - era il mezzo, perché ieri, cioè quando questo Parlamento è stato fondato, l'obiettivo era rappresentare, unire, consolidare l'unità del Paese; è stato costituito e pensato per gestire qui dentro i conflitti sociali. È stato pensato per imparare la democrazia e questa è un'espressione estremamente importante, a cui credo dobbiamo rivolgere le nostre riflessioni.

Con questo provvedimento avete pensato - nella migliore delle ipotesi - di provare a interpretare i cambiamenti in atto della nostra società, del mondo digitale che sta invadendo in maniera così significativa le nostre vite, i nostri costumi, i nostri usi. Quindi, state dicendo che un adeguamento del funzionamento delle istituzioni al mondo che cambia è determinante, se non vitale. Concordiamo con questo. Il problema è che non c'è stato un vostro intervento che abbia messo in correlazione - in questa, che è un'Aula del Parlamento italiano - il mondo che sta cambiando e quindi l'attenzione a questa prospettiva, rispetto alla storia che abbiamo. Ma vi sembra possibile che stiamo per approvare una riforma costituzionale di così grande rilevanza senza che nessuno di voi abbia provato a mettere in correlazione storia e visione di un mondo nuovo, a mettere in relazione il nostro Parlamento e il mondo nuovo? Vi sembra un atto di rispetto verso questa Assemblea? (*Applausi dal Gruppo PD*).

Imparare la democrazia significa avere memoria dei lavori parlamentari precedenti, perché se non c'è memoria qui, è evidente che non ce n'è nel Paese. E questo è il luogo nel quale il presidente Napolitano, accettando - straordinariamente - il rinnovo del proprio incarico di Presidente della Repubblica, disse che era essenziale che si riformassero le istituzioni parlamentari e il rapporto tra Parlamento e Governo, perché senza quel cambiamento così radicale non è che lui non avrebbe accettato di fare il Presidente, ma l'Italia sarebbe rimasta indietro nel mondo, non avrebbe adeguato le proprie istituzioni a una funzione primaria che le stesse istituzioni hanno, e cioè consentire al Paese di progredire.

Dobbiamo avere memoria di quello che è accaduto e voi non potete non fare una considerazione su due anni di lavoro della scorsa legislatura. Mi rivolgo anche al ministro Fraccaro, con cui ho condiviso diversi anni in Commissione affari costituzionali alla Camera. Abbiamo discusso con un'attenzione democratica e un rispetto della materia che stavamo trattando che non possono non esserci anche in questo caso, Ministro; non può non essere nelle vostre intenzioni. Abbiamo discusso tenendo conto della memoria; abbiamo discusso introducendo una funzione, al nuovo Senato, che si chiamava valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche, che dovrebbe essere uno dei vostri primi obiettivi, per quello che dite, e cioè valutare esattamente cosa accade nella vita dei cittadini e sui territori dopo che il Parlamento assume una decisione. Nulla, nessuna traccia di correlazione tra il vostro disegno e quel ragionamento, che fu un ragionamento ancor prima che una scelta del centrosinistra. Non c'è traccia della memoria delle autonomie e mi rivolgo ai colleghi della Lega: è mai possibile che in un Paese, in cui è più normale ricorrere gli uni verso gli altri anziché concorrere verso gli stessi obiettivi

(e lo dico da lombardo) non vi sia una traccia della discussione che per settant'anni, con grandissimi picchi culturali, questo Paese ha fatto sul rapporto tra istituzioni locali e Parlamento? (*Applausi dal Gruppo PD*). È possibile che non ci sia una vostra voce che dica come in questa visione rientri anche un disegno di distribuzione e diffusione di potere e di responsabilità e quindi di rafforzamento dell'autonomia?

Tutto questo non c'è e credo che sia un grande limite del vostro lavoro, come un grande limite sta nell'atteggiamento che ho già richiamato, dei colleghi che stanno affrontando questo come un passaggio burocratico, come se non ci fosse un obbligo di ricomprendere alcune delle tematiche che ho introdotto e tutto il dibattito svolto in due anni di lavoro, nella scorsa legislatura, al quale comunque parteciparono tutti i Gruppi parlamentari. Per non parlare delle edizioni precedenti, attraverso Commissioni bicamerali o altro, che hanno affrontato e provato a rivedere e riattualizzare la cultura democratica del Paese; lo hanno fatto in una direzione o in un'altra, ma ci hanno provato. Colleghi, voi avete l'atteggiamento di chi o è qui per caso, oppure vive semplicemente questa come una formalità burocratica, oppure non ha quella tensione che porta ognuno di noi a studiare all'infinito, perché il rispetto che si deve a questa Assemblea è il rispetto che dobbiamo al nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il rispetto che dobbiamo alla nostra Assemblea è il rispetto per la nostra storia.

Ma voi ricordate cosa si dicevano, mentre erano in esilio, Sturzo e Salvemini, appena prima che fosse scritta la nostra Costituzione? Parlavano di centralità dello sviluppo della persona umana, del sistema universalistico dei nostri diritti e di come pian piano il potere istituzionale dovesse diffondersi, perché fossero garantiti in maniera universalistica i diritti scritti nella prima parte della nostra Costituzione. Di tutto questo dovremmo aver rispetto e anche di quello che è accaduto nelle storie delle persone che hanno scritto la Costituzione e che hanno continuato a dibatterne nei decenni. Tra le cose più curiose di cui mi è capitato di venire a conoscenza nel lavoro fatto per la scorsa riforma costituzionale, c'è stato un aneddoto che mi ha impressionato: molti comunisti, molti parlamentari componenti del Partito Comunista, arrivarono in Parlamento senza conoscere nulla, addirittura facendo fatica a parlare italiano. Il Partito Comunista chiese alle persone più esperte, culturalmente competenti e in quel momento più preparate della Democrazia Cristiana di dare lezioni ai parlamentari comunisti. Possiamo pensare dunque di affrontare un cambiamento così significativo della Costituzione senza tener conto della tensione di cambiamento, della volontà di dare il meglio di se stessi che ci hanno insegnato, in quel caso, i rappresentanti di due forze politiche, che erano esattamente all'opposto nello schieramento parlamentare? Lo possiamo fare? No, perché altrimenti non faremmo altro che rompere un rapporto di fiducia, che non può che stare in sottofondo tra le componenti e le parti politiche che siedono in Parlamento, quando in gioco c'è il cambio della Costituzione. Il rapporto di fiducia consiste nel pensare che, pur da posizioni diverse, insieme si possa arrivare ad un obiettivo comune. Allora, tutte le argomentazioni che ho portato vi inducano a ripensare al modo con cui trattiamo questo tema. Tutte le motivazioni e anche le storie personali e i contributi culturali che ho cercato sommariamente di ricordare vi inducano a portare, a testa alta, dignità in queste Aule, anche perché, altrimenti, ho l'impressione che ci troveremmo - lo dico in particolare ai nostri colleghi del MoVimento 5 Stelle - di fronte ad un altro atto beffardo, simile al Porcellum, che sarebbe un colpo bruttissimo e gravissimo per la nostra democrazia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Signor Presidente, Forza Italia ha nel suo DNA una volontà riformista seria, autentica e dimostrata sul campo. Rivendichiamo un percorso che, già diverse legislature fa, portò al varo di un testo organico e ampio di riforma della Costituzione, che riguardava sì, il taglio del numero dei parlamentari, di cui oggi esclusivamente e in maniera limitata si discute, ma anche l'elezione diretta del *Premier*, un rapporto diverso tra Stato centrale e territorio e tutta una serie di questioni riguardanti la vita della democrazia italiana. Il *referendum* confermativo di quella riforma della Costituzione si tenne nel 2006, subito dopo un'elezione politica per noi sfortunata, ma in realtà perdente solo per 26.000 voti. E, mentre si discuteva del riconteggio delle schede e si avviava un Governo che poi durò poco (il Governo Prodi *bis*), ebbe luogo quel *referendum*, che cadde in un momento in cui forse la denigrazione da parte della sinistra - ricordiamolo - di alcuni contenuti

riguardanti il federalismo, che fu rappresentato in maniera scorretta nel Mezzogiorno, e la distrazione all'indomani delle elezioni, portò a un risultato negativo per quella riforma. La democrazia è fatta anche di *referendum* confermativi e le cose sono andate così. Lo ricordo per dire agli improvvisati tagliatori di teste che noi siamo riformatori veri e non facciamo *spot* elettorali per distrarre la gente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Abbiamo contribuito nella scorsa legislatura, fin quando è stato possibile politicamente, a un processo di riforme. I Governi erano di altri, c'era il PD al Governo. Abbiamo assistito a cambi di scena e a intrecci sulla legge elettorale; abbiamo passato nottate in quest'Aula, quando i premi di maggioranza passavano dalle coalizioni alle liste. Direte: che c'entra la legge elettorale con le riforme? Era un pacchetto connesso di questioni. Alla fine, il PD e il Governo Renzi l'hanno talmente confuso, che l'hanno reso indigeribile per noi, che pure avevamo collaborato, perché, colleghi, le riforme della Costituzione sono di tutti e questo l'abbiamo imparato a spese anche dei *referendum*, che abbiamo perso, gli uni e gli altri. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questo è un pezzetto, cari colleghi, per distrarre la gente. Qua non abbiamo potuto votare, di fatto, la legge di bilancio, non abbiamo potuto votare, di fatto, il decreto-legge semplificazioni, non abbiamo potuto votare sul Venezuela e la libertà nel mondo, un valore fondamentale. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Poi sentiamo la lezionecina ad uso del rispettabilissimo popolo dei bar, che io frequento, perché la democrazia è fatta dal popolo dei bar, dai pendolari che, sui treni e nelle metropolitane, parlano con insofferenza della politica, quindi il taglio dei parlamentari è un tema popolarissimo. Peraltro, colleghi, noi, il taglio dei parlamentari lo abbiamo approvato con quattro letture, insieme alla riforma della Costituzione, portandolo al voto popolare; quindi non prendiamo lezioni da nessuno. Voi dei 5 Stelle volete adesso, con questo *spot*, coprire una serie di cose, come hanno detto alcuni colleghi. Parlateci invece dell'usa e getta di Savona, persona di cui parlo con rispetto: un giorno deve fare il Ministro dell'economia, poi non va bene e fa il Ministro delle politiche comunitarie, che non ha lasciato traccia, adesso deve andare alla Consob, carica per la quale ha certamente le competenze, ma non ha i requisiti di legge, cari signori, e non è che la legge si cambia. *Nulla quaestio* sulla persona e le sue competenze, però ci sono le leggi e le incompatibilità.

Voi state facendo uno *spot*. Avete fatto anche una cosa singolare: tutti aspettano le decisioni sulla TAV e voi, che siete, chi più, chi meno sovranisti, le demandate ai francesi e all'Unione europea invece che al Parlamento della Repubblica italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Allora, di fronte a questo, il problema è se qui siamo in 320, in 200 o in 180? Le abbiamo fatte quelle riforme e sarebbero in vigore da lustri interi, se avessero avuto un consenso popolare che non c'è stato. Però le lezionecine non le prendiamo. I costi della democrazia sono stati detti: costa più Casalino del presidente del Consiglio Conte, costano più i trombati elettorali che state riciclando in tutti i Ministeri, senza titoli e competenze. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e delle senatrici Bellanova e Boldrini*). È costato più segnalare alla Raggi i vari Lanzalone, no? Sono i Ministri di oggi dei 5 Stelle che hanno mandato dalla Liguria o da Livorno i Lanzalone al Comune di Roma e all'ACEA. Quanto ci sono costati i Lanzalone di turno? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

E allora, le gare di moralizzazione non le potete fare. Lasciamo perdere poi i familiari, perché sarebbe ingeneroso parlare di condoni, lavori neri e altre cose. Lasciamo perdere, ce lo risparmiamo. Diciamo che il problema degli sprechi è un problema da affrontare, ma anche la qualità della democrazia è un tema da difendere. Dovevate aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno: avete preso la scatoletta e vi siete mangiati il tonno, cancellando la democrazia e cancellando il confronto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E la scatoletta aperta è anche tagliente: attenti a come la maneggiate, perché dopo che si apre il tonno con l'apriscatole, sono sempre oggetti pericolosissimi da maneggiare.

Quindi, benissimo il discorso sulla riduzione dei parlamentari, che noi abbiamo fatto quando voi stavate appresso a Grillo, non so se sui palchi degli spettacoli o quelli della politica. Vogliamo trasparenza, perché si può ridurre il numero dei parlamentari, ma non la quantità di democrazia, che non è l'oscuro modo di consultarvi che avete voi con le piattaforme Rousseau o con i metodi Casaleggio. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

I Parlamenti sono vituperati da secoli e potremmo riempirvi di dotte citazioni antiparlamentariste. Il

Parlamento da sempre è bersaglio di polemiche e invettive, da destra e da sinistra, da D'Annunzio ai giorni nostri. Si potrebbe fare letteratura anche un po' più qualificata di quella di Toninelli. Noi vogliamo che ci sia rispetto per la democrazia sostanziale; decideremo come votare e lo faremo in un'assemblea di Gruppo, ma siamo forti alle spalle di riforme. Poi qua ci sono quattro letture, cari colleghi, e vedremo se in questo tempo si chiarirà qual è la forma di governo, qual è il rapporto tra Stato centrale e territorio e quali sono le politiche complessive, perché sul piano economico già vi abbiamo giudicato. Il nostro Gruppo non ama gli editti del Fondo monetario internazionale, sono organismi che spesso hanno fatto danni, ma andatevi a leggere la conferma della recessione. Fate lo *spot* per ridurre il numero dei parlamentari perché avete portato anche alla riduzione dell'economia italiana e alla recessione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questi sono i dati, altro che + 1,9 o + 1,6 per cento e tutte le cifre che avete dato: parliamo dello 0,6 per cento di aumento, quindi la legge di bilancio è stata scritta sulla sabbia e non è stata discussa. Il Presidente del Senato dovette, a un certo punto, in quei giorni di dicembre, sottolineare anche alcune modalità. Il presidente della Repubblica Mattarella, il 31 dicembre, nel messaggio di fine anno ha invitato il Parlamento a discutere di quello che è avvenuto sulla legge di bilancio e noi vogliamo discutere di come voi, di questo Governo, avete trattato il Parlamento della Repubblica, anche fosse composto da 50 persone, perché la democrazia rappresentativa è essenziale.

Il *referendum*: come hanno detto altri colleghi, noi vogliamo i *referendum* propositivi, ma bisogna capire i *quorum*, la rappresentanza. Non è che si fanno con la gente che non partecipa e con le invettive, casomai facciamo anche il risultato attraverso la piattaforma Rousseau e andiamo a cambiare i principi fondamentali. Noi dobbiamo riportare partecipazione nella democrazia e il Parlamento è un luogo rappresentativo. Può essere migliorato e può avere regolamenti nuovi: abbiamo collaborato al Senato anche a redigerli, nella scorsa legislatura, perché la nostra è una cultura di governo vera, non di potere come la vostra che state occupando ogni ambito con persone squalificate. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

La nostra è una cultura di governo, perché il nostro pensare e il nostro agire è sempre rivolto agli interessi della nazione, dello Stato e della comunità nazionale. Lo abbiamo dimostrato e a volte si è abusato della disponibilità nostra e di Silvio Berlusconi, che, mentre partecipava a processi riformatori, con modalità illegali veniva estromesso dal Senato della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ricordiamolo: venne estromesso mentre dall'opposizione dava un contributo anche accettando i compromessi, le rinunce che i numeri del Parlamento a volte impongono.

Noi condividiamo le riforme, ma tutte le riforme, non lo *spot* per far dimenticare i Lanzalone, le *gaffe* i Toninelli, i problemi dei familiari, la recessione che c'è, l'occupazione che non cresce e le promesse sui redditi di cittadinanza che non riuscirete a mantenere, perché avete promesso molto e darete poco con modalità confuse.

Noi vi possiamo dare lezioni di riformismo, perché abbiamo tentato e fatto riforme importanti. Se su questo percorso prenderà corpo una riforma vera della Repubblica italiana e anche la democrazia diretta, quella vera, non quella dei *computer* che ognuno può manipolare, ma l'elezione diretta del Capo del Governo o del Presidente della Repubblica, un elemento essenziale di democrazia e di gente vera che vota, vedremo, nel percorso, che cosa accadrà. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Gli *spot* che fate non vi servono molto, soprattutto la componente 5 Stelle ci ha riempiti di *spot* ma i voti, che erano molti - e sono ancora tanti, per carità, so contare i voti e ve ne diamo atto - adesso stanno calando. Del resto, se il vostro modello di democrazia è quello del torturatore Maduro, noi siamo un'altra cosa. Tenetevi Maduro, noi ci teniamo la democrazia del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

[MORRA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, voglio immediatamente citare chi mi ha preceduto, e cioè il senatore Gasparri, di cui ho apprezzato le infinite battute, quelle per cui, ad esempio, noi saremmo gli sdoganatori dei Lanzalone vari, quando il senatore Gasparri ha appoggiato per decenni i Governi, che a questo punto, ripagandolo con la stessa moneta, definirò dei Berlusconi vari (*Applausi dal Gruppo M5S*), che sono i Governi che - non solo loro - hanno portato lo stato di



salute del Paese in una fase di prostrazione straordinaria. Vede, senatore Gasparri, bisogna frequentare tutti i luoghi in democrazia, anche i bar, come lei giustamente diceva, ma bisogna avere l'umiltà di ascoltare e quando si sbaglia bisogna ammetterlo. Noi siamo nati, una decina d'anni fa, senatore Gasparri, perché le forze politiche tradizionali, per quanto si chiedesse da parte della cosiddetta opinione pubblica uno sforzo di moralizzazione, tutto facevano tranne che moralizzarsi.

Senatore Gasparri, io mi vergogno di appartenere ad uno Stato in cui si fa polemica perché il reddito di cittadinanza, per me misura straordinaria ottenuta da questo Governo, viene considerato troppo vicino allo stipendio medio garantito agli *under 30* italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questa è responsabilità non di chi sta parlando, ma di chi poc'anzi faceva le battute sulla democrazia da bar e magari in quei bar si affollavano cittadini che non sapevano con che cosa far mangiare i propri figli e le proprie mogli. Questo è un problema. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del Gruppo FI-BP*).

MALAN (*FI-BP*). Chi non ha da mangiare non va al bar!

MORRA (*M5S*). Sento un ronzio. Il «vaffa» è una sana filosofia, se lo si sa prendere con ironia, ma l'ironia non deve mai mancare fra di noi e badate la faccio per me. Quando sono entrato la prima volta qua dentro, il 15 marzo del 2013, ricordo ancora, come fosse oggi, il momento in cui sono entrato in quest'Aula. Per me era un momento di assoluta sacralità. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Io entravo nel luogo che, in qualche modo, aveva concorso a determinare per milioni e milioni di italiani battaglie di civiltà vera, battaglie di legalità, battaglie di giustizia. In quel luogo io, come penso tanti altri, avrei dato tutto me stesso per fare giustizia, ma giustizia innanzitutto sociale, perché in questo Paese, Presidente, c'è dannatamente bisogno di giustizia sociale. E allora, per quanto possa essere, anche di mezzo miliardo di euro, il risparmio che questa riforma costituzionale potrà produrre, è pur sempre un trasferimento di risorse da chi ha, forse tanto, a chi non ha, perché con i Governi in cui ci sono parlamentari del MoVimento 5 Stelle, si guarda agli ultimi e non alle cosiddette *lobby*, non ai portatori di interessi, non a coloro che hanno già avuto tanto e pretendono di avere ancora di più. (*Commenti dal Gruppo FI-BP*). Che cosa significa, Presidente? Presidente, vogliamo parlare delle aberrazioni cui il sistema ha portato? Voi vi ricordate, nella passata legislatura, il senatore Roberto Calderoli che, con carriola - metaforicamente parlando - portava milioni di emendamenti perché venissero a fermare ostruzionisticamente un provvedimento che si voleva fermare? Ma secondo voi è o non è irrazionale produrre milioni di emendamenti? Possono per caso essi essere esaminati? E che cos'è l'ostruzionismo parlamentare, se non una forma degenerata di opposizione a forme di democrazia autoritaria che vengono imposte dal Parlamento? (*Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci proteste dal Gruppo PD*).

FEDELI (*PD*). Ma che cosa sta dicendo?

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

MORRA (*M5S*). Io vorrei concludere, signor Presidente, ma se parlo, lo faccio per farmi capire, e se... (*Commenti dal Gruppo FI-BP. Vivaci proteste dal Gruppo PD*).

VALENTE (*PD*). Voi avevate occupato i banchi del Governo!

PRESIDENTE. Ognuno è libero di esprimere quel che vuole, anche se non lo condividete. (*Commenti e proteste dal Gruppo PD*). Ognuno è libero di dire quello che vuole. Lasciatelo dire. Non lo condividete e basta. Continui.

MALPEZZI (*PD*). Deve fare interventi sul merito!

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, credo che la democrazia sia anche e soprattutto ascolto reciproco.

MALPEZZI (*PD*). Ma se il Ministro non era in Aula!

VOCE DAL GRUPPO PD. L'ostruzionismo lo fate da soli.

MORRA (*M5S*). Noi tutti ci dovremmo domandare che senso abbia... (*Commenti dal Gruppo PD*).

Signor Presidente, andiamo avanti. Capisco che sia necessario andare avanti sempre col sorriso.

Ora, sappiamo tutti che la riduzione dei costi dovrebbe essere accompagnata anche da altre misure, che non mancheranno...

MALPEZZI (*PD*). Ditecele.

MORRA (*M5S*). ...perché si dovrà garantire - per esempio - un ulteriore risparmio toccando le indennità e le diarie da corrispondere ai singoli parlamentari. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP*).

VALENTE (PD). Buffone! Buffone! Solo questo!

MORRA (M5S). Io sarò un buffone, ma è la nostra Costituzione che parla di inderogabili doveri di solidarietà politica, sociale ed economica allorquando il Paese è in difficoltà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VALENTE (PD). Cinico! Solo sulla disperazione della gente!

MORRA (M5S). Signor Presidente, voglio concludere. *(Commenti dal Gruppo PD e del senatore Saccone)*. Mi aspettavo che in questo dibattito facesse sentire la sua voce un collega che ha un'incredibile sapienza giuridica; è un avvocato trevigiano cui il Senato della Repubblica paga mensilmente tutte le indennità, come è giusto. Mi pare che sia Niccolò Ghedini. Mi piacerebbe sapere che percentuale di presenza in Assemblea e in Commissione abbia questo collega. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

CARBONE (FI-BP). Ma come ti permetti!

MORRA (M5S). Perché anche di questo...

PRESIDENTE. Io credo che non debba essere lei a censurare le presenze o le assenze in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

MORRA (M5S). Certamente sarà giustificato, però mi domando...

PRESIDENTE. Non abbiamo bisogno di grilli parlanti qui dentro. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

MORRA (M5S). Sorridere fa sempre star bene ed io accetto la battuta. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Per favore, fatelo finire. *(Commenti del senatore Marcucci)*.

VOCE DAL GRUPPO FI-BP. Grillo parlante!

MORRA (M5S). Io ricordo citazioni dotte, precise e puntuali fatte da tanti di coloro che sono intervenuti. È stato citato Aldo Moro ed è stato ricordato Salvemini. Benissimo. Vorrei che tutti quanti ci mettessimo una mano sul cuore, perché questo Paese sta morendo. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*. Noi, poco alla volta, stiamo cercando di salvarlo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CALDEROLI, relatore. Signor Presidente, la prima cosa che devo dire in fase di replica è che non sono mai stato nominato tante volte in vita negli interventi come quando non ho parlato. Mi viene in mente il film «Ecce bombo», in cui Nanni Moretti si chiedeva se sarebbe stato notato di più a una festa se fosse andato, oppure no. Oggi ho la risposta: per essere ricordati, è meglio non andare alla festa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Il mio mancato intervento non è una provocazione, né un gesto di non rispetto: si tratta dell'applicazione formale del nostro Regolamento, che prevede che la relazione sia scritta e che il relatore possa anche chiedere un'integrazione orale *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. In occasione dell'esame del precedente provvedimento di cui ero relatore mi sono rimesso alla relazione scritta e nessuno ha detto niente. Sarebbe auspicabile che tutte le volte che esiste una relazione scritta non ci si approfitti di quel momento per andare a raccogliere applausi. Credo che il ruolo del relatore, ancorché di maggioranza, debba essere tecnico e non si debba andare alla ricerca di applausi o cose del genere. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Immaginavo anche che qualcuno avrebbe avuto la volontà di leggere la relazione, in quanto si compone di una pagina e mezzo. Non bisogna essere dei grandi matematici o ingegneri per scrivere che il numero di deputati passa da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200. Il resto delle motivazioni è di natura politica. Svolgerò la parte politica in sede di dichiarazione di voto, quando potrò esprimermi sui contenuti della riforma.

Pertanto, la mia replica riguarderà soltanto ciò che è stato detto in quest'Assemblea. Sono stati svolti 80 interventi e, quindi, c'è stata una bella discussione generale. Il dibattito in Aula si è svolto, così come si è svolto regolarmente, per un certo periodo, quello in Commissione. Pertanto, siamo nella più ordinaria gestione del provvedimento.

In questi giorni ho sentito parlare molto spesso della necessità di una riforma complessiva e non solo puntuale, non potendosi cambiare un solo punto della Costituzione se non si cambia tutto il resto.

Collegi, io non ci casco più, perché ci sono cascato, come Ministro, nel 2005: dopo aver fatto votare la riforma che cambiava tutta la Costituzione, questa è stata bocciata con il *referendum* popolare. Dietro quei voti ci sono anche delle motivazioni politiche. Ricordo che anche la vostra riforma è stata bocciata nel 2016 con *referendum*. I casi sono due. Non credo che i nostri concittadini siano contro l'abolizione del CNEL, piuttosto che la riduzione del numero dei parlamentari. Essi non vogliono che venga loro sottoposta una serie di quesiti che reputano incomprensibili. C'è così il rifiuto e la riforma viene bocciata.

Per questo motivo, abbiamo preso la strada di riforme chirurgiche e puntuali, in cui fosse chiara la volontà di quello che si andava a proporre e votare sia qui che, nel caso, dal popolo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Qualcuno sostiene che l'intervento è non di chirurgia, ma addirittura di microchirurgia, perché siamo intervenuti solo sul numero dei parlamentari. Ma voi credete che non ci fosse, anche da parte degli stessi membri della Commissione, la volontà - per esempio - di intervenire sull'elettorato attivo del Senato per far diventare il suffragio veramente universale? Tutti l'avremmo voluto fare. Qualcuno non avrebbe voluto abrogare il CNEL? Tutti l'avremmo voluto fare.

Abbiamo scritto che avremmo ridotto il numero dei parlamentari e ci siamo volutamente limitati a ciò, all'interno di un contesto che non è esclusivamente di questa singola riforma, perché le singole riforme, se uno vuole, le può vedere nel contratto di Governo, che so non essere un documento, ma si può comunque consultare (*Commenti del senatore Faraone*); si possono anche ricordare leggendo quanto ha detto il presidente Conte, quando ha richiesto la fiducia, o i resoconti parlamentari delle audizioni del ministro Fraccaro. Lì troverete i singoli pezzi del Lego con cui si fa la riforma complessiva. E questo è lo stato dell'arte.

Ho poi sentito anche tante altre belle cose: si è parlato non solo di riforma, ma anche della legge di bilancio, e molto, del decreto semplificazioni e dei numeri delle Madri e dei Padri costituenti. E questo mi ha scioccato, perché nella Costituzione non hanno mai scritto il numero dei deputati e dei senatori, che nacque invece con la legge costituzionale n. 2 del 1963. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Non credo che siano in gioco la tirannide o il rischio della democrazia, di cui pure ho sentito parlare. Potete dire tutto quello che volete, ma mi limito al contenuto della legge. Volete ridurre il numero dei parlamentari, sì o no? Questo è il primo quesito. Se devo prendere quello che è stato proposto e sostenuto nel corso di tutti gli anni, mi sembra che si voglia ridurre il numero dei parlamentari. Però dire sì o no non può equivalere a quanto ho sentito dire per due giorni, del tipo: «sì, però; facciamo domani la riduzione, o nel finesettimana, ma c'è mia moglie che si sposa; anzi no, ha una comunione e poi c'è il compleanno dello zio». (*Commenti dal Gruppo PD*). No, adesso si deve andare a bersaglio.

MARCUCCI (*PD*). Non fare il pagliaccio, parla della Costituzione!

CALDEROLI, *relatore*. O uno lo vuole ridurre o non lo vuole ridurre. La riduzione che è stata proposta è di 230 deputati e 115 senatori. Poi uno può essere d'accordo o meno sulla riduzione, può dire che li abbiamo ridotti troppo o che li abbiamo ridotti troppo poco. Ci sta assolutamente, ma all'interno di ciò voglio svolgere le mie valutazioni, così come le abbiamo fatte in Commissione, dove c'è stata una serie di problemi che abbiamo affrontato e risolto.

C'era il problema del Molise: uno o due seggi? Abbiamo deciso per due e abbiamo risolto il problema. C'era il problema delle due Province autonome di Trento e Bolzano, che sarebbero state penalizzate, con un confronto acceso sul rispetto dei valori contenuti nella misura 111 del cosiddetto pacchetto dell'Alto Adige, e lo abbiamo risolto. Avevamo il problema del numero giusto rispetto al minimo che ciascuna Regione dovesse avere e si è dibattuto partendo dal sette della Costituzione vigente, ma c'era chi ha proposto sei, cinque, quattro; poi abbiamo individuato il tre come numero più equilibrato, perché purtroppo abbiamo Regioni che vanno da poco più di 300.000 abitanti a dieci milioni e riuscire a garantire a tutte un equilibrio, rispettando il fatto che il Senato sia eletto su base regionale, non è stato assolutamente facile.

Pensiamo che sia la soluzione migliore possibile - o la meno peggiore - ma la matematica è tale e questa è una riduzione del 36,5 per cento. Voglio dirlo anche rispetto a chi, dell'opposizione, ha detto

che abbiamo risolto questo e quest'altro problema, ma resta solo quello degli eletti all'estero. Se esiste un problema, non può essere riferito agli eletti all'estero, perché da dodici passano a otto alla Camera e al Senato da sei a quattro. Se tutti, a livello nazionale, si riducono del 36,5 per cento, per me la stessa riduzione dev'essere applicata anche agli eletti all'estero. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dei senatori Alderisi e Fantetti*).

Rispondendo a chi parla alle mie spalle, che però sento, sono uno dei pochi che votarono contro la legge Tremaglia e, se fosse dipeso dalla mia volontà, avrei abolito del tutto gli eletti all'estero.

(*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

FANTETTI (FI-BP). Male!

CALDEROLI, *relatore*. E infatti non li ho aboliti, ma li ho ridotti come tutti gli altri.

FANTETTI (FI-BP). Se non rispettiamo le leggi...

CALDEROLI, *relatore*. Anticipando un discorso che faremo domani sugli emendamenti, ma è l'ultimo residuo dei problemi rimasti perché tutto il resto lo abbiamo affrontato, vorrei accennare al sistema dei pesi e dei contrappesi che verrebbe - secondo qualcuno - rotto a causa del cambiamento del numero dei parlamentari. L'unica cosa su cui si va a incidere è il diverso rapporto rispetto ai 58 grandi elettori regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, per cui qualcuno propone una riduzione da tre rappresentanti per Regione a due. È giusto o sbagliato? Io ho fatto qualche calcolo: oggi i 58 grandi elettori regionali pesano sui 1003 elettori totali per il 5,8 per cento. Con la nostra proposta, sui 658 elettori totali peserebbero per l'8,9 per cento. Ma io non sto dicendo che l'8,9 per cento degli elettori saranno scalmanati, esagitati o delinquenti. Sto parlando di persone che sono state elette in Consiglio regionale e, nella stragrande maggioranza dei casi, legittimate attraverso il voto di preferenza. Quindi, non vedo cosa ci sia di così allucinante nel fatto che i grandi elettori del Presidente della Repubblica siano 58 e restino 58.

URSO (Fdi). Dovrebbe valere anche per gli italiani all'estero.

ALDERISI (FI-BP). Ci sono anche gli italiani all'estero.

CALDEROLI, *relatore*. A proposito degli italiani all'estero, mi ricordo che si diceva «*no taxation without representation*». Per me è: *no taxation, no representation*. Qui ce l'avete già per una buona parte. Qualcosa vi è arrivato. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD*).

MARCUCCI (PD). Presidente, sta offendendo una parte del Senato! Mica si può dire qualsiasi cosa!

CALDEROLI, *relatore*. Se è così eversivo, l'aver portato all'8,9 per cento il peso dei consiglieri regionali, non capisco come possa essere poi sostenuta questa posizione e proposto un emendamento da chi nella passata legislatura aveva attribuito a consiglieri regionali e sindaci un peso del 13 per cento, perché nel collegio elettorale votavano 630 deputati, 74 consiglieri regionali e 21 sindaci.

(*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

BINI (PD). Ma era un sistema diverso!

CALDEROLI, *relatore*. Quindi mi sento tranquillo sotto questo aspetto. Questa sera, se ce ne sarà il motivo e domani nel caso - ma penso già stasera - entreremo nel merito della valutazione dei singoli emendamenti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FRACCARO](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Signor Presidente, desidero ringraziare tutti i senatori che sono intervenuti. Non posso negare che il Governo auspichi l'approvazione di questa riforma semplicemente perché è presente nel contratto di Governo e non posso non esprimere favore per il metodo adottato che prevede riforme puntuali. Come Ministro per la democrazia diretta, ritengo che questo potrebbe portare, in caso di *referendum*, a una domanda univoca nei confronti dei nostri concittadini chiamati a esprimersi.

Nonostante questo, Presidente, intendo rinunciare alla replica nel merito e vi chiedo di non considerarla come una mancanza di rispetto nei confronti di quest'Assemblea.

MALPEZZI (PD). Perché non eri in Aula!

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Non replico semplicemente perché, al contrario, rispetto quest'Assemblea. Nonostante tutto questo credo che, in

materia costituzionale e a maggior ragione di fronte a una riforma che riguarda il numero dei parlamentari, dei senatori e dei deputati, il Governo debba rimettersi totalmente al Parlamento e alla sua volontà come rappresentante supremo del popolo italiano. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, il Ministro ci ha appena detto che il Governo tiene molto all'approvazione di questo provvedimento di riforma, perché è nel contratto di Governo *(Applausi dal Gruppo PD)*. Poi ci dice la bugia che il Governo non è interessato, non ha il coraggio di prendersi la responsabilità su questa questione. No, signor Ministro, se lei esclude questo tema dal contratto di Governo è un conto. Ma, se motiva il desiderio di approvazione come proveniente dal contratto di Governo, come ha sostenuto poc'anzi, allora deve intervenire e ci deve dire i motivi per cui il Governo appoggia questo tipo di provvedimento. Non si può dire in quest'Aula tutto e il contratto di tutto, come siete abituati a fare al Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Pertanto, se la motivazione dell'appoggio del Governo è il contratto di Governo, intervenga e abbia il senso della propria responsabilità nei confronti del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 2.113, 2.7 e 2.0.1, in quanto estranei all'oggetto del disegno di legge, che reca esclusivamente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, chiedo scusa e capisco che siamo tutti stanchi. Tuttavia, sinceramente, non vi infastidite se chiediamo di intervenire sulla riforma costituzionale, quando la Presidenza ha assunto la decisione di rendere improponibili degli emendamenti che ci permetterebbero di affrontare il tema vero della riforma costituzionale. *(Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Per favore, lasciatelo finire. Sta esprimendo la sua opinione. Per favore, stia zitto.

Senatore Marcucci, continui.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, noi non siamo affatto d'accordo con questa improponibilità. Io ho avuto modo di farglielo presente. *(Commenti del senatore Airola)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore, rispondo io su questo, essendo questa solo una mia prerogativa inappellabile.

AIROLA (M5S). Il Presidente non dirige la seduta adeguatamente. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

FEDELI (PD). Signor Presidente, quello che ha detto verso di lei è inaccettabile.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, può concludere il suo intervento per cortesia?

MARCUCCI (PD). Io credo che l'atteggiamento del senatore Airola sia conseguenza dell'atteggiamento che ha il MoVimento 5 Stelle nei confronti del Parlamento, se c'era bisogno di una conferma.

PRESIDENTE. Sta uscendo.

MARCUCCI (PD). Sta uscendo per propria volontà.

PRESIDENTE. Per favore, andiamo al sodo. Dica cosa vuole esprimere.

[MARCUCCI](#) (PD). Va bene, signor Presidente, ma sta a lei garantire che io possa parlare. Se mi interrompono, non è certo una mia responsabilità. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Noi non siamo d'accordo, anzi siamo molti frustrati e preoccupati per l'atteggiamento rispetto alle improponibilità. Noi non possiamo accettare il ragionamento che ha espresso poc'anzi il relatore, e cioè che comunque si possano fare delle operazioni microchirurgiche a sé stanti che non intaccano in quadro complessivo della nostra Carta costituzionale, perché la nostra Carta costituzionale è comunque un insieme che sta nelle dinamiche complessive e degli equilibri e lì ritrova la propria forza.

Faccio riferimento alla volontà da parte sua di rendere improponibili degli emendamenti e di non darci la possibilità di discutere sull'impatto che ha sulla Carta un provvedimento come quello in esame, che è parte di un disegno ben preciso, perché di questo bisogna tenere conto. Noi sappiamo perfettamente

qual è il disegno di questa maggioranza; lo sappiamo per i provvedimenti di modifica costituzionale che sono stati presentati in Senato e per quelli presentati contestualmente alla Camera. Che il disegno sia di ridurne il più possibile la capacità di intervento nel processo normativo del Parlamento (Senato e Camera dei deputati) da parte di questa maggioranza è evidente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quindi, quando le chiediamo di intervenire con un emendamento, Presidente, non ci siamo comportati come il senatore Calderoli; non abbiamo deciso di presentare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di emendamenti strumentali, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo deciso di presentare qualche unità di emendamenti. Il Presidente della Commissione ci ha impedito di discuterli, di illustrarli, di confrontarci con la vostra maggioranza in Commissione. Lei sta facendo altrettanto in Aula.

Signor Presidente, questo atteggiamento è molto grave e pericoloso. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo atteggiamento va contro la logica di un confronto aperto e costruttivo sulla Carta costituzionale e sulle sue modifiche. Quindi, è estremamente preoccupante. Lei oggi crea un precedente che non possiamo assolutamente accettare. Lei sta minando la possibilità, all'interno del Senato della Repubblica, di discutere *(Applausi dal Gruppo PD)*, di confrontarsi tra forze politiche sulla modifica della nostra Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, rispetto il suo pensiero, ma non posso accettare che lei dica che io mino la Costituzione.

MARCUCCI (PD). Ma è così.

PRESIDENTE. Non lo posso accettare.

MARCUCCI (PD). Non lo accetta, ma è così. Lei sta minando la possibilità di avere un confronto fattivo e costruttivo su questi passaggi. Lei lo sta facendo, Presidente, e io lo dico quanto voglio in quest'Aula, perché tutto si può togliere ma non la libertà di esprimere la nostra opinione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo non glielo permettiamo noi. Questa libertà ce l'abbiamo e, se lei ha sbagliato...

**PRESIDENTE**. Io le ho dato la parola, ma adesso gliela tolgo, perché lei non avrebbe neppure il diritto di intervenire - e lo sa benissimo - sulle improponibilità. *(Vivaci proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S)*. L'ho fatta parlare fino ad ora.

Siccome lei ha posto un problema, capisco fare l'opposizione, ma non può essere un'opposizione destituita di fondamento giuridico. *(Commenti del senatore Marcucci)*. Mi faccia finire, io l'ho fatta parlare.

Il testo proposto dalla Commissione titola «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».

Io ho esaminato tutti gli emendamenti che sono stati presentati, uno per uno, come ho l'abitudine di fare, tanto è vero che ho riammesso - lei lo ha taciuto - due emendamenti che erano stati dichiarati inammissibili dalla Commissione proprio perché li ho ritenuti pertinenti. Non ho ritenuto ammissibili - e lei lo sa meglio di me - quelli che riguardano il contenuto delle modifiche del bicameralismo.

Lei è entrato nel merito di una riforma che non è questa. Nel disegno di legge in titolo si sta trattando esclusivamente della riduzione del numero dei parlamentari. Gli emendamenti che ho dichiarato inammissibili riguardano tutte le modifiche sostanziali che richiamano un'altra cosa, la modifica che voi avete fatto, addirittura ritenendo - ad esempio - che il Senato dovesse avere una competenza diversa rispetto alla Camera. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Io non so se sia giusto o sbagliato, ma so soltanto che questo non fa parte del merito del provvedimento in esame.

**PARRINI** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola. Penso di dover dire qualcosa di significativo e lo farò con molto rispetto nei suoi confronti.

Signor Presidente, lei ha appena detto che c'è una motivazione giuridica per la dichiarazione di inammissibilità sugli emendamenti.

**PRESIDENTE**. Senatore Parrini, sull'inammissibilità ha già parlato il suo Capogruppo e, quindi, non le do la parola su questo. Mi dispiace, ma - come lei sa - per Regolamento la mia decisione è

inappellabile e ho già fatto parlare il suo Capogruppo.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, nel mio intervento in discussione generale non ho avuto modo di entrare più nel dettaglio delle norme di revisione costituzionale, in merito alla riduzione del numero dei parlamentari, che ci è stata proposta. Il relatore però, con la sua replica, mi ha dato modo di illustrare in modo migliore gli emendamenti che ho presentato.

Signor Presidente, i numeri di 400 e 200 parlamentari sono stati proposti dal relatore e dalla maggioranza - questo è accaduto anche nel corso della discussione in Commissione - ma, per quanto mi riguarda - e credo anche a parere di altri colleghi - non ho trovato traccia di un ancoraggio a dati certi. Forse si tratta di un mero calcolo o forse suonava bene la somma di 400 e 200, con cui si arriva a 600, che forse è un numero perfetto. L'ancoraggio a dati certi francamente mi sfugge. Che cosa intendo, dunque, per dati certi? Il prezioso *dossier* che è stato preparato dagli Uffici ci dà i dati anche degli altri Paesi. Capisco che forse l'ambizione, con i numeri di 400 e 200 parlamentari, era di portare il nostro Paese a un *record* nel rapporto tra eletti e abitanti.

Faccio notare, visto che siamo al Senato - anche se l'articolo 1 riguarda la Camera dei deputati - che con la proposta al nostro esame, vedendo la tabella di confronto tra le varie Camere alte, il numero dei membri del Senato italiano per 100.000 abitanti avrebbe un coefficiente pari a 0,3, che risulterebbe quindi uno dei più bassi, esaminate le diverse situazioni.

Signor Presidente, proprio a dimostrazione che il nostro sforzo è dare almeno una certa razionalità al tutto, abbiamo predisposto alcuni emendamenti, tra cui l'1.1 e l'1.100, ancorandoli a un conteggio molto semplice, con riferimento ai Paesi a noi più vicini, come numero di abitanti e come assetti. Quindi, i numeri che abbiamo indicato, modificando ad esempio il numero dei deputati da 400 a 530 e quindi, a seguire, anche gli altri numeri riguardanti gli eletti all'estero, sono il semplice frutto di un tentativo di trovare una proposta che fosse a metà strada tra la Germania e la Francia, così da rendere contenti magari tutti e due i contraenti del contratto di Governo. Avremmo potuto anche far riferimento magari alla media del Regno Unito che - come il senatore Calderoli sa - è davvero molto più alta, ma abbiamo scelto di fare delle proposte emendative molto più convincenti e molto più simili alla situazione della Germania e della Francia.

Signor Presidente, il numero nasce anche - è una questione che affronteremo - dal fatto che dobbiamo pensare a come poi saranno organizzati i lavori delle Camere e in particolare del Senato. Con il numero di senatori proposto, pari a 200, credo che ci saranno molti problemi nel riorganizzare le Commissioni e, quindi, forse bisognerà un'altra volta rimettere mano, qualora passasse definitivamente questa riforma, anche al Regolamento del Senato. Pertanto, la proposta che noi facciamo, che ci sembra molto equilibrata, è di portare il numero almeno a 530, che è esattamente il punto di avvicinamento ai Paesi più vicini. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[PARRINI](#) (*PD*). Signor Presidente, noi abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1 che riguarda gli eletti all'estero, l'emendamento 1.2. Abbiamo spiegato ieri, sulla base di una petizione di migliaia di nostri concittadini che risiedono all'estero, le ragioni per cui, a fronte di un aumento degli iscritti all'AIRE che è stato negli anni molto forte, da 2.700.000 nel 2006 a quasi 4 milioni e mezzo oggi, riteniamo assurdo intervenire con un provvedimento come quello in esame.

Il senatore Calderoli, con un'arroganza che io avrei voluto lei stigmatizzasse, ha trattato gli eletti all'estero come persone indegne di stare in quest'Aula, perché non pagano le tasse in Italia. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). Non avrei mai creduto che un potenziale aspirante Padre costituente come il senatore Calderoli riuscisse a toccare un livello di volgarità come quella che questo commento contiene. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Però, ho l'obbligo di dire che a noi è stato impedito, per una supposta estraneità di materia, di discutere di emendamenti che riguardano la possibilità per i diciottenni di votare per il Senato e di essere eletti a venticinque anni e la possibilità per i Presidenti delle Giunte regionali di far parte del Senato con diritto di voto quando si discute di materie che riguardano gli articoli 116 e successivi della

Costituzione. Ci è stato inoltre impedito di discutere della differenziazione delle funzioni per quanto riguarda le due Camere, superando il sistema dei doppioni che abbiamo oggi. C'è un fondamento giuridico in questa decisione? Purtroppo, signor Presidente, io non lo vedo. E devo condannare la sua scelta, perché innanzitutto rappresenta un abuso - dal mio punto di vista - della facoltà di emettere decisioni inappellabili che questo Regolamento e la nostra Costituzione le conferiscono. Che le sue decisioni siano inappellabili è fuori questione. Ma che si possa usare l'inappellabilità per comprimere i diritti dei senatori e per impedire a questo Senato di discutere, questo secondo me non è fuori questione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Sia rispettoso.

PARRINI (PD). Sono molto rispettoso.

PRESIDENTE. È una questione di rispetto delle istituzioni. Può protestare anche moderando i termini. La invito a essere educato nei miei confronti, perché nessuno qui ha abusato. C'è una differenza fra la discrezionalità e l'arbitrio.

FARAONE (PD). Non si può neanche parlare!

PARRINI (PD). La rispetto molto e le spiegherò perché mai non condivido la sua decisione. Mi scusi, ma le spiegherò come mai io devo condannare questa decisione.

L'emendamento che riguarda il superamento del bicameralismo differenziato riguarda appunto la presenza dei Presidenti di Regione nel Senato con diritto di voto per certe materie e, quindi, incide sulla composizione e non è estraneo per materia. La Costituzione dispone nello stesso articolo sia l'età a cui si può essere eletti deputati, sia la composizione della Camera. Quindi dire che è estranea per materia la proposta di far votare per il Senato i diciottenni e di farli eleggere a venticinque anni è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché non è estranea per materia! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo capisce questo? Io lo dico con rispetto: è una critica che faccio nel merito.

E allora le dico anche che non è vero per niente che lei ha rispettato i precedenti, perché c'è un precedente che risale al presidente Schifani. Si stava discutendo un disegno di legge che recava il titolo: "Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo". Sa quali emendamenti furono dichiarati ammissibili, perché si stava parlando di Costituzione, non di buoni benzina? Furono dichiarati ammissibili gli emendamenti del Popolo della Libertà a firma Gasparri che riguardavano il presidenzialismo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Cioè, in una discussione sulla composizione del Senato furono dichiarati ammissibili emendamenti sulla forma di Governo. *(Prolungati applausi dal Gruppo PD)*. E lei oggi ci impedisce di discutere della possibilità per i diciottenni di votare per il Senato e della possibilità per i Presidenti di Regione di votare in Senato sulle materie di cui all'articolo 116 della Costituzione! Lei si rende conto di quello che sta facendo? *(Prolungati applausi dal Gruppo PD)*

VOCI DAL GRUPPO PD. Bravo!

PARRINI (PD). E tutto questo, signor Presidente, avviene un mese e mezzo dopo la pagina nerissima, che purtroppo vede anche lei responsabile, dell'impossibilità per il Senato di discutere la legge di bilancio. *(Prolungati applausi dal Gruppo PD)*. Non è mai avvenuto nella storia. Lei ha legato il suo nome a questo precedente!

Lei conosce meglio di me, Presidente - glielo dico con rispetto - quello che ha fatto la Corte costituzionale discutendo il nostro ricorso: lo ha dichiarato inammissibile, ma nel comunicato di accompagnamento ha detto che, se in Senato o alla Camera si ripeterà una simile sconcezza dichiarerà incostituzionale l'atto. Pensavo che, a un mese e mezzo di distanza da quei fatti, da un monito così forte e da una critica così forte che l'istituzione più alta del nostro ordinamento ha fatto alla volontà di comprimere la libertà dei senatori di discutere, ci fosse una decisione più seria e più ampia *(Applausi dal Gruppo PD)*; una decisione che non soffocasse la discussione del Senato, ma, soprattutto perché si tratta di Costituzione, la lasciasse svolgere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Non ho l'abitudine di togliere la parola, ma vorrei che rispettaste i tempi.

BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 1.105 e mantenere invece l'emendamento 1.106, facendo direttamente riferimento all'articolo 6 della Costituzione: «La



Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». La minoranza slovena è l'unica delle tre minoranze storiche linguistiche italiane che non ha una norma elettorale che possa garantirne la partecipazione e la presenza ai lavori del Parlamento.

[FANTETTI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo come cofirmatario dell'emendamento 1.2, anche per replicare all'argomentazione doppiamente fallace del relatore Calderoli circa la circoscrizione Estero.

È stata fatta menzione del principio del «*no taxation without representation*» che gli americani hanno utilizzato nei confronti dei colonialisti inglesi. Faccio notare che noi non l'abbiamo recepito nella Costituzione italiana: quello censitario, come la razza, il sesso, la religione e la residenza, non sono criteri di discriminazione della cittadinanza italiana. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Faccio anche notare che il volume delle rimesse degli italiani all'estero è stato nella storia - e continua a essere - molto rilevante ai fini del fisco italiano. Così come faccio notare che gli italiani all'estero sono gli unici che pagano l'IMU sulla prima casa: una discriminazione che esiste solo per noi. Quindi, se vogliamo parlare di entrate, facciamolo. Se vogliamo parlare di cittadinanza, possiamo farlo: ne abbiamo proposto la modifica dei criteri varie volte, ma non è questa la sede.

Faccio invece notare al relatore un altro punto più politico: lo scorso marzo 2018 la forza politica che lei rappresenta si è presentata con noi di Forza Italia all'estero chiedendo la fiducia di centinaia di migliaia, milioni di italiani all'estero, ricevendola sulla base di un programma condiviso che credeva negli italiani all'estero. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Quegli italiani ci hanno dato fiducia non per essere discriminati, annullati ed esautorati alla prima occasione che si presenta, come in questo caso.

Voi state commettendo un'atrocità, nel momento in cui l'emigrazione è scoppiata e i numeri crescono. Da tutte le parti d'Italia, in particolare dal Sud, si emigra e in questo momento voi volete fare al Senato della Repubblica una rappresentanza degli italiani all'estero di 5 milioni e mezzo di persone in capo a quattro persone, tra cui un senatore che rappresenterebbe - Dio non voglia mai - 3,3 milioni di italiani. Immaginatevi chi può essere il candidato che si presenta per un collegio di 3,3 milioni di italiani. Questo è censitario. Questa è discriminazione censitaria, perché immaginatevi chi può affrontare una campagna del genere. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

C'è poi un problema di costituzionalità: c'è un principio di proporzione, stabilito dalla Corte costituzionale, di congruità tra i mezzi e i fini. Non è possibile stabilire una congruità tra il fine di rappresentare dei cittadini in Parlamento e il mezzo di farli votare tra 3,3 milioni di persone. Non c'è alcuna rappresentatività, si viola la stessa natura democratica.

Il provvedimento di modifica costituzionale in esame sarebbe palesemente incostituzionale, e su questo non ho alcuna preoccupazione. La preoccupazione che ho è che politicamente stiate commettendo un suicidio alle spalle di poche persone che qui sono rappresentate da pochi di noi, che però ancora possono parlare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, io mi devo scusare con lei e con i colleghi Capigruppo, perché durante la Conferenza dei Presidenti di Gruppo non ho fatto presente che stasera alle ore 20 era già stata convocata la riunione del nostro Gruppo proprio per prendere decisioni conseguenti rispetto al provvedimento sul quale stiamo dibattendo.

Nel chiederle scusa, quindi, anche se ci sono molti precedenti di decisioni che sono state prese durante i lavori della nostra Assemblea, io chiedo che si rinviino le votazioni sugli emendamenti e sull'articolato alla seduta di domani mattina. Questo non provocherà ritardi nell'approvazione del provvedimento in termini di giornata, perché nella mattinata verrà comunque concluso, visto il numero molto ristretto, ulteriormente ristretto dopo le notizie che ci ha dato. Chiedo quindi a lei e ai Capigruppo di maggioranza e di minoranza di aderire a questa nostra richiesta.

[FAZZOLARI](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, sempre riguardo alla rappresentanza dei nostri connazionali residenti all'estero, il senatore Calderoli è stato molto chiaro nelle sue parole, dicendo di essere da sempre contrario alla legge Tremaglia; che ha consentito, dopo lunghe battaglie della destra, di dare finalmente il voto ai nostri connazionali all'estero. È un momento di chiarezza. Noi di Fratelli d'Italia rivendichiamo quell'eredità, rivendichiamo quella legge e siamo fieri che oggi, al Senato e alla Camera, ci siano dei rappresentanti dei nostri connazionali all'estero grazie a una battaglia di Tremaglia, che rivendichiamo e della quale andiamo orgogliosi. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

Questo, in realtà, è un concetto molto più profondo di quello che oggi stiamo dicendo. Sempre il senatore Calderoli ha affermato che non ci può essere alcuna rappresentanza senza tasse pagate. Questa è una visione della nostra comunità nazionale che non mi stupisce provenga da chi - lo dico senza polemica - non è mai stato né un nazionalista italiano, né un patriota italiano, al contrario di noi che consideriamo nostri connazionali chi ha origini italiane, chi è di nazionalità italiana, a prescindere financo dalla cittadinanza che ha. Per noi il concetto di Nazione va oltre il concetto di confini nazionali, certo al 100 per cento per chi ha la cittadinanza italiana e vive all'estero, ma - dico di più - per noi anche per chi non ha la cittadinanza italiana, ma è di nazionalità italiana. Ciò è un qualcosa di talmente estraneo alla visione di questo Governo, che si autodefinisce sovranista ma che nulla ha di sovranista, che non riesce a capire come dovrebbe - ad esempio - tutelare le proprie comunità nazionali venezuelane anche se di passaporto venezuelano, perché quelli sono italiani a tutti gli effetti, paghino o non paghino le tasse, abbiano o meno il passaporto italiano. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

Qui, invece, stiamo parlando addirittura di italiani con cittadinanza italiana ai quali viene contratto il diritto di rappresentanza alla Camera e al Senato, perché parrebbe che non pagano le tasse. Anche questa però è una inesattezza: è stato ricordato che i nostri connazionali all'estero pagano le tasse perché pagano l'IMU; con le rimesse arricchiscono il nostro Paese e su di esse altre persone pagano le tasse.

Quindi, sotto questo aspetto, ribadiamo come Fratelli d'Italia la volontà che la nostra rappresentanza dei nostri connazionali all'estero sia valorizzata e non sia insultata come è stato fatto. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

MALAN (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo a seguito della richiesta di iniziare le votazioni domani. Io mi associo a tale richiesta e credo che cambierebbe di poco l'andamento della seduta e delle votazioni. Potremmo iniziare domani e andare in continuità. Gli emendamenti non sono numerosi e credo non ci sarebbero troppi problemi.

PRESIDENTE. Proporre, se siete d'accordo, di procedere alle votazioni domani mattina, ma questa sera potremmo finire di illustrare i vari articoli. Ripeto che potremmo fare le votazioni domani mattina, ma procedere adesso con le illustrazioni.

GARAVINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*PD*). Signor Presidente, intervengo rispetto alle dichiarazioni del relatore, senatore Calderoli.

Trovo davvero molto infelice, presidente Calderoli, il fatto che abbia addotto come motivazioni quei due elementi. Evidentemente nel mio intervento di ieri non sono stata sufficientemente chiara. Lei fa riferimento al fatto che la proporzione tra eletti in Italia ed eletti all'estero dovrebbe essere la stessa. Il combinato disposto di due elementi - il fatto che già oggi ci sia una forte sproporzione tra l'elettorato che esprime un eletto in Italia e l'elettorato che esprime un eletto all'estero - fa sì, però, che in realtà non ci sia affatto quella proporzione a cui lei fa riferimento.

Mi auguravo che ne parlasse all'inizio del suo intervento, quando ha detto che c'è e resta il problema degli eletti all'estero. Lei, purtroppo, con le sue dichiarazioni non soltanto non ha dato una risposta a questo problema, ma ha addirittura offeso gli italiani all'estero. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bressa*).

Le cito di nuovo i dati. Noi avremo - se questa riforma andrà in porto - il fatto che, da un elettore ogni 150.000 alla Camera, si passerà a uno ogni 700.000. Quindi, c'è una sproporzione radicale. Al Senato, se per un parlamentare eletto in Italia serviranno 300.000 elettori, all'estero ne serviranno 1.400.000. Mi dice dov'è la proporzionalità? Me lo dice, senatore Calderoli? Non c'è proporzionalità: è un'ingiustizia bella e buona.

Per di più, lei ha detto: «*No taxation, no representation*». Lei ha presente quanti nostri connazionali pagano le tasse, perché hanno anche un piccolo reddito in Italia perché - ad esempio - proprietari di un immobile nel Paese? Quindi, senatore, questa è veramente un'ingiustizia enorme e mi auguro che la maggioranza si renda conto di che cosa sta facendo. Non è nelle cose il fatto che, magari soltanto per non essere stati sufficientemente premiati dal punto di vista elettorale, adesso si voglia ritorcere contro gli italiani all'estero. (*Applausi della senatrice Malpezzi*). Questa è una vera vergogna.

Gli italiani all'estero saranno identificati, tra l'altro, proprio da un Governo che si riempie la bocca proclamando il fatto di avere un Sottosegretario eletto all'estero. Se questo deve essere il risultato per i nostri connazionali, credo che ne faranno volentieri a meno. (*Applausi dal Gruppo PD*). È una vera ingiustizia, una vera vergogna che va a danno di tutti i nostri concittadini, che invece tengono alto il nome dell'Italia e il valore della migliore italianità all'estero.

Proprio ieri qui abbiamo avuto qui esponenti della società civile, espressione di intellettuali, professionisti, imprenditori, anche gente normale, ma gente valida, grandi eccellenze che portano davvero avanti il meglio del nostro Paese. E contro queste persone voi adesso state facendo una riforma totalmente anticostituzionale, perché l'equa rappresentatività è totalmente cancellata.

Mi auguro, quindi, che questa riforma non vada in porto perché, se è fortemente scorretta e anticostituzionale nella parte riguardante la riduzione del numero dei parlamentari in Italia, lo è ancora di più per quanto riguarda la rappresentanza e la voce degli italiani all'estero. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**DE PETRIS (Misto-LeU).** Signor Presidente, sono stati presentati diversi subemendamenti all'emendamento 2.100, del relatore, senatore Calderoli, che, nel considerare le minoranze linguistiche - tema di cui non si è occupato molto - ha riconfezionato il numero dei parlamentari per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano. Nella proposta iniziale era previsto che nessuna Regione o Provincia autonoma potesse avere un numero di senatori inferiore a cinque, mentre con l'emendamento 2.100 si intende portare il numero a tre. Di conseguenza, vi è una riconsiderazione del numero minimo di senatori per ogni Regione.

Signor Presidente, do lettura di alcuni dati riguardati la proporzione tra senatori ed elettori con riferimento alle Camere alte, e stiamo parlando del Senato. Nel Regno Unito il numero di abitanti per membro è pari a 83.000 e il numero di membri per 100.000 abitanti è pari a 1,2. Do lettura dei coefficienti: in Francia è pari allo 0,5; in Italia - attualmente - allo 0,5; in Spagna allo 0,6. Con la nuova proposta il coefficiente in Italia diventerebbe pari allo 0,3.

Anche in questo caso, ci siamo sforzati di fare una cosa che fosse ancorata a un quadro europeo più chiaro. Non leggo i dati di altri Paesi che spero rimangano abbastanza lontani da noi. Non le faccio l'esempio della Slovenia, dell'Irlanda e dell'Austria. Ho riconsiderato il coefficiente perché - lo vedremo in seguito, esaminando l'Atto Senato 881, riguardante l'adeguamento della legge elettorale ai nuovi numeri, conseguenti alla riduzione del 36 per cento del numero dei parlamentari - noi avremo grandi, ma grandi problemi di rappresentanza dei territori, con collegi molto grandi che - lo dico anche al Ministro - creeranno ulteriori problemi di distacco tra rappresentanti e rappresentati. Infatti, se già con la legge attuale è molto difficile riuscire a capire quali sono i candidati e ad avere con loro un rapporto nei collegi uninominali molto grandi, con siffatte riduzioni e con il conseguente adeguamento della legge elettorale, questo rapporto si allenterà ancora di più.

Anche in questo caso abbiamo fatto un lavoro per tentare di attestarci su una media europea anche più bassa. Per la Camera abbiamo proposto un coefficiente pari allo 0,8, (in Germania è pari allo 0,9), con una mediazione rispetto alla proposta dello 0,7, e anche per il Senato presentiamo una proposta di 265

senatori, con un coefficiente pari allo 0,4.

Signor Presidente, questi numeri più ragionevoli consentono un'articolazione più efficiente (se ci vogliamo soffermare solo sulla vicenda dei numeri).

Rimangono poi aperti alcuni problemi che le voglio sottoporre... (*Brusio*). Signor Presidente, non si capisce nulla.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non si sente nulla.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Le ho spiegato adesso la questione dei numeri e dei coefficienti, per cercare di dare anche un po' di razionalità rispetto ai numeri di 400 e 200, perché altrimenti non si capisce da dove arrivano i coefficienti dello 0,3 e dello 0,7.

Vi è poi una serie di questioni molto delicate che abbiamo rappresentato... (*Brusio*). Signor Presidente, mi rifiuto di illustrare in queste condizioni, preferisco farlo domani,

PRESIDENTE. Vi chiedo un po' di attenzione, colleghi, perché non si riesce a capire nulla. Chi vuole uscire esca, ma chiedo un po' di silenzio, perché vorrei ascoltare quello che dice la senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Presidente, stavo per passare a questioni delicate, che riguardano la rappresentanza delle minoranze linguistiche, ma non si può fare così. Come sa, signor Presidente, in questa legislatura sono abbastanza disciplinata, evidentemente fin troppo, ma la dignità non si tocca. Se permette, quindi, avendo già illustrato i subemendamenti, penso sia il caso di illustrare domani le altre proposte emendative, che sono le più delicate, in quanto riguardano questioni come il problema delle minoranze linguistiche, della rappresentanza delle minoranze politiche e quindi del pluralismo della rappresentanza. (*Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Bellanova*).

[BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, chiedo il ritiro dell'emendamento 2.103, mentre gli altri vanno bene così come sono.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[ROJC](#) (*PD*). Signor Presidente, vorrei solo ricordare che gli emendamenti che ho presentato si riferiscono, oltre all'articolo 6 della Costituzione, anche alla legge n. 38 del 2001, che all'articolo 26 reca: «Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena». Muovo quindi un appello ai colleghi a tenerne conto, perché si tratta di cittadini italiani, che hanno diritto ad esprimere la propria appartenenza.

[PRESIDENTE](#). Poiché abbiamo stabilito di illustrare oggi gli emendamenti, chi ha interesse ad intervenire lo fa, mentre chi non ne ha, lo farà sui singoli emendamenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, lei - non io - ha deciso che tutta l'illustrazione si deve fare oggi. Le sto dicendo che mi riserverei di farlo domani, perché voglio parlare su tutto un insieme di emendamenti, ma ora non ci sono le condizioni per farlo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, parto dal presupposto che se uno ha interesse a sentirla si ferma: se i senatori sono andati via, vuol dire che non hanno interesse ad ascoltare; io la interpreto così, dal momento che abbiamo deciso di procedere con l'illustrazione. Chi non ha interesse ad illustrare, se n'è andato.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ma chi l'ha detto? Chi l'ha stabilito, lei?

PRESIDENTE. Dal momento che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito così, ho ritenuto di continuare con l'illustrazione oggi, come ho detto chiaramente.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Era prevista la chiusura alle ore 20,30, va bene. Mi prenderò tutto il tempo, allora, e illustrerò gli emendamenti uno per uno. L'emendamento 2.100/6...

PRESIDENTE. Siamo passati all'articolo 3.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Le ho detto che c'è una questione delicata che riguarda le minoranze linguistiche, che, come sa, sono riconosciute dalla nostra Costituzione, nella quale hanno un peso notevole. Persino nel nostro Regolamento costituiscono uno dei pochi casi in cui non c'è incertezza nell'accettare il voto segreto: come saprà perfettamente, questo è sempre stato stabilito, perché ha un

alto livello di certezza rispetto ad altre questioni che riguardano la libertà personale e altri articoli della nostra Costituzione.

Vi è un problema molto serio, che è stato illustrato benissimo, che prima o poi in quest'Aula dovremo affrontare, anche se non so in quale sede perché abbiamo provato a farlo anche nella precedente riforma costituzionale. I senatori sardi non sono in Aula, tranne forse uno (e in questo momento faccio le veci di Uras anche se non è stato rieletto). Siamo arrivati al punto, come alla fine della precedente legislatura, di non aver voluto neanche ratificare un trattato che riconosce e dà forza alle minoranze linguistiche, che nel nostro Paese non sono soltanto, con tutto il rispetto dell'SVP, la minoranza tedesca. In questo Paese, infatti, ci sono diverse aree di confine. Ad esempio, la questione della minoranza slovena è molto seria e molto delicata anche per la storia di questo Paese e di quei confini, e lei lo sa perfettamente. Nel Friuli-Venezia Giulia vi è una questione che riguarda storicamente anche altre componenti ma in generale nel nostro Paese ci sono minoranze linguistiche in aree molto ampie. Nella passata legislatura abbiamo avuto problemi con i Ladini perché adesso abbiamo sistemato la questione con i tre più tre senatori per le Province autonome ma non è detto che la minoranza Ladina dentro quello schema sia rappresentata e questo riguarda strettamente anche l'Alto Adige e il suo confine con la provincia autonoma di Trento.

Esiste poi una lingua che di fatto non è riconosciuta: la lingua sarda. Vogliamo parlare del Catalano? La lingua catalana non solo sopravvive ancora ma è utilizzata anche in alcune università; ha una forte identità e non dispone di forme tutela pur essendo la Sardegna una Regione autonoma a Statuto speciale, neanche per quanto riguarda le norme relative alla Rai e alla comunicazione, per non parlare della scuola.

Vedo qui il senatore Buccarella e lui sa perfettamente cosa intendo: in Puglia vi è un'area geografica che si chiama Grecia dove ancora si parla il griko antico. Tutte queste forme non hanno, non dico una tutela come quella che stiamo affrontando all'interno della rappresentanza, ma neanche un minimo di tutela per garantire la biodiversità culturale e linguistica di questo Paese. Mi dispiace che ancora una volta, e per questo le avevo chiesto di affrontare la questione domani... (*Brusio*).

Io capisco, Presidente, che a lei non interessi, mi va benissimo. La questione è però molto delicata. Si tratta di problemi molto delicati ai quali quest'Assemblea - anche se forse non interessa, per carità - o qualcuno prima o poi dovrà dare delle risposte. Lo ripeto, ho molto rispetto e sono molto amica di tutti i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei e della minoranza tedesca ma esistono anche altre minoranze ed esiste la necessità in questo Paese di poter finalmente dare delle risposte.

La stessa questione, Presidente, riguarda l'altra minoranza. La affronteremo con la dovuta attenzione quando affronteremo anche il disegno di legge n. 881 ma non potevamo non richiamare in Costituzione, di fronte alla riduzione del numero dei parlamentari, il problema delle minoranze. La rappresentanza è una delle questioni, tant'è che nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il cosiddetto Porcellum - che lei ben conosce, Presidente, perché ne è stata autrice insieme al senatore Calderoli - si richiama fortemente al dovere di evitare, ai fini della governabilità e di altri principi che vengono applicati nel momento in cui si legifera, di contrarre fortemente la rappresentanza perché il pluralismo della rappresentanza è uno dei capisaldi della Costituzione della democrazia parlamentare.

Questo è l'emendamento cui facevo riferimento, che ovviamente ha la necessità di non essere affrontato in modo così burocratico e a fine seduta, e ovviamente, signor Presidente, nelle dichiarazioni di voto che faremo domani produrremo altri interessanti argomenti in merito ad esso.

L'ultima questione concerne un tema molto delicato, che anche il relatore ha affrontato in sede di replica, circa l'elezione del Presidente della Repubblica. È evidente che anche in quel caso si produce un problema, che per qualcuno non è tale; capisco che forse ci stiamo avviando verso uno Stato federale, ma basta dirlo perché allora anche la vostra proposta di elezione diretta del Presidente forse in uno Stato federale avrebbe più senso. Tuttavia, con la riduzione del numero dei parlamentari è chiaro che cambia la proporzione: 58 grandi elettori regionali su 600 diventano praticamente il 10 per cento e questo altera gli equilibri. Pertanto, l'unica cosa che potevamo fare ovviamente era ridurre, con tutte le conseguenze del caso, il numero dei rappresentanti delle Regioni. Tuttavia, al di là

dell'emendamento stesso, è una questione che credo meriti di essere approfondita e di trovare delle soluzioni che non possono essere solo volte a riconfermare il quadro così come è. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*)

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 20,19)**

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**ASTORRE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ASTORRE (PD).** Signor Presidente, con quest'intervento vorrei affrontare una vicenda che interessa il Policlinico universitario e l'Università di Tor Vergata.

Da tempo, sia attraverso interrogazioni parlamentari del MoVimento 5 Stelle sia attraverso interventi in Aula da parte del collega Sileri, presidente della 12a Commissione, vengono attaccati sia il direttore del Policlinico universitario sia l'Università di Tor Vergata, che vengono messi al centro dell'attenzione con una serie di sospetti e di denunce riguardo a supposte procedure concorsuali pilotate e a fatti avvenuti nella gestione dell'Università di Tor Vergata.

A me non interessa dire se c'è o no un interesse diretto da parte del collega Sileri, che è già stato ricercatore universitario a Tor Vergata, chirurgo dell'apparato digerente dell'ospedale e legato all'ateneo. In questa fase a me non interessa dire che in questi cinque anni l'Università di Tor Vergata ha bandito circa 254 concorsi per professori universitari, dei quali solo tre sono stati annullati dalla giustizia amministrativa e prontamente rifatti. Allo stesso tempo è nota la vicenda giudiziaria che vede imputato il rettore dell'università Tor Vergata, professor Giuseppe Novelli, nei confronti del quale è in corso un processo avviato anche a seguito di intercettazioni dello stesso senatore Sileri.

In ragione di questo quadro mi permetta di dire che considero l'atteggiamento del MoVimento 5 Stelle e del collega Sileri eccessivamente sconsiderato e poco rispettoso del lavoro della magistratura, oltre che dell'onorabilità e credibilità dello stesso ateneo chiamato in causa. Prima di richiedere le dimissioni o un forte segnale di discontinuità, come si legge in una delle interrogazioni presentate, sarebbe più opportuno attendere l'esito del processo, perché ad ognuno deve essere consentito difendersi nel processo, e dovrete sapere a maggior ragione che vi deve essere un principio di autonomia della magistratura nella giustizia.

Per quanto riguarda, invece, il Policlinico universitario Tor Vergata, a me non interessa dire che in questi cinque anni è stato ridotto di 50 milioni il *deficit* universitario; che sono passati da 5.000 a 9.000 gli interventi chirurgici annui; che sono stati spesi 7 milioni di euro per l'assunzione del personale; che sono state certificate le qualità. Quello che chiedo, signor Presidente (lo chiedo anche al presidente Sileri), è che il Presidente della Commissione sanità, se vuole fare chiarezza veramente sulle questioni che più meritano attenzione, eserciti le sue prerogative parlamentari, magari - e lo auspico - convocando in audizione il direttore regionale di Tor Vergata, dando così anche modo agli altri senatori di farsi un'idea più completa della vicenda nel merito.

Concludo, presidente. Continuare a gettare ombre, sospetti e discredito colpendo incidentalmente anche il sistema universitario attraverso la stampa non vorrei rispondesse a una precisa strategia, che non mira a fare maggiore chiarezza ma ad alimentare a dismisura ombre e sospetti.

Spero che il collega Sileri accolga rispettosamente il mio invito rispettoso e che possa attivarsi per una maggiore chiarezza, anche attraverso apposite procedure informative parlamentari. Occorre ristabilire la verità dei fatti e non solo le illazioni.

**PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a margine dei lavori parlamentari di oggi, voglio attirare l'attenzione dell'Assemblea su un avvenimento che ritengo debba essere stigmatizzato con forza.

Il 30 gennaio da poco trascorso è stato l'anniversario della morte di Pamela Mastropietro. Si trattò di un crimine la cui efferatezza scandalizzò l'intero Paese. Ebbene, a un anno di distanza il sindaco e

l'amministrazione comunale di Macerata non hanno ritenuto opportuno provvedere a una pubblica commemorazione di Pamela.

Il principio di sussidiarietà ci impone pieno rispetto per l'autonomia decisionale dell'amministrazione di Macerata, ma riguardo ai contenuti e alle decisioni assunte dal Comune di Macerata, avvalendosi di quella autonomia, è legittimo, oltretutto doveroso, dissentire ed esprimere una condanna morale.

Un principio fondamentale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è quello che un adolescente - e a diciotto anni ancora lo si è - ha diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo: esattamente ciò che con orribile ferocia è stato negato a Pamela Mastropietro.

Come se ciò non bastasse, pochi giorni fa il sindaco di Macerata le ha negato anche il diritto di sopravvivere nella memoria collettiva della comunità che è stata teatro della sua morte.

È facile intuire a quale partito appartiene il sindaco di Macerata, lo stesso sindaco che non ha espresso un giudizio sugli assassini ma sulla famiglia della ragazza, la qual cosa è a mio avviso abbastanza vergognosa.

Presidente, questo caso diventa emblematico di un modo di pensare tipico della sinistra: per loro ci sono morti di serie A e morti di serie B. Gli unici che vogliono ricordare sono quelli che permettono loro di fare propaganda, mentre chi ha avuto la sfortuna di morire in circostanze politicamente scorrette viene condannato all'oblio e alla dimenticanza. Ma noi, Presidente, non dobbiamo dimenticare. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

**PRESIDENTE.** Senatrice Pucciarelli, mi consenta di associarmi completamente alle sue parole.

**CORBETTA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORBETTA (M5S).** Signor Presidente, ogni anno in Italia abbiamo 90.000 decessi causati dall'inquinamento dell'aria. Gli effetti sanitari sono gravissimi e colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani e i bambini. Il traffico è tra i principali responsabili di questa drammatica emergenza. Si stima che a Milano circa 600 decessi siano dovuti agli elevati livelli di ossidi di azoto che sono emessi prevalentemente dai motori diesel. Servono interventi incisivi per ridurre il traffico privato e potenziare il trasporto pubblico.

In questo scenario, le novità che si prospettano nel trasporto pubblico del milanese sono di fondamentale importanza e non ci si può permettere di sbagliare. L'integrazione tariffaria del trasporto pubblico locale - per la quale i gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle hanno raccolto migliaia di firme negli anni scorsi - sarebbe un'ottima notizia, perché permetterebbe ai cittadini di muoversi più facilmente tra Milano e l'*hinterland*.

Sono invece una pessima notizia le dichiarazioni dei giorni scorsi del sindaco di Milano, Beppe Sala, di vincolare il prolungamento della metropolitana 5 a Monza all'aumento dei biglietti e degli abbonamenti ATM, l'Azienda trasporti milanesi. Innanzitutto, quelle della metropolitana Monza e delle tariffe ATM sono due questioni separate e tali devono rimanere. È inaccettabile che il sindaco Sala si metta di traverso sulla metropolitana di Monza, che egli stesso ha spinto fino a ieri. Si tratta di un progetto che allevierebbe enormi problemi di traffico e di inquinamento, che il territorio aspetta da decenni e che il nostro Governo ha finanziato con ben 900 milioni di euro nella legge di bilancio.

L'aumento del biglietto urbano da 1,5 a 2 euro è una scelta miope, che disincentiva l'uso dei mezzi pubblici in città, invece di agevolarlo. Forse il sindaco di Milano non comprende che il trasporto pubblico non è solo un servizio essenziale per i cittadini che lo utilizzano, ma è anche e soprattutto un sistema di vitale importanza per tutta la città. Cosa sarebbe Milano senza metro, tram e autobus? Sarebbe il caos e lo vediamo ogni volta che c'è lo sciopero dei mezzi. È evidente che il cittadino che prende i mezzi pubblici contribuisce a limitare il traffico e l'inquinamento a vantaggio di tutti. Chi prende la metropolitana e gli autobus fa bene anche a chi, per scelta o per necessità, usa l'auto privata. Usare il trasporto pubblico è quindi una scelta virtuosa, che un sindaco dovrebbe incentivare e premiare; a maggior ragione dovrebbe farlo il sindaco della città più ricca d'Italia: aumentare le tariffe urbane è una scelta suicida, che Milano non può permettersi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESIDENTE.** Mi associo alla sua segnalazione, per un'alta velocità Milano-Monza: questo mi pare abbia prospettato.

### Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di giovedì 7 febbraio 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,30).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ( [214](#) -515-805)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:*

Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (n. 214)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 515)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori (n. 805)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

EMENDAMENTI

**1.1**

[De Petris](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire la parola: "quattrocento" con la seguente: "cinquecentotrenta" e la parola: "otto" con la seguente: "dieci";

b) alla lettera b), sostituire la parola: "trecentonovantadue" con la seguente: "cinquecentoventi".

**1.100**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) sostituire la parola «quattrocento» con la seguente «cinquecento » e la parola «otto» con la seguente: «dieci»;

2) alla lettera b) sostituire la parola «trecentonovantadue» con la seguente: «quattrocentonovanta»



### **1.101**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «quattrocento» con la seguente «cinquecentotrenta» e la parola «otto» con la seguente: «dieci»;*

### **1.102**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «quattrocento» con la seguente «cinquecento » e la parola «otto» con la seguente: «dieci»;*

### **1.2**

[Parrini](#), [Marcucci](#), [Garavini](#), [Giacobbe](#), [Fantetti](#), [Collina](#), [Alderisi](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "otto"».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"».*

### **1.103**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «trecentonovantadue» con la seguente: «cinquecentoventi»*

### **1.104**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «trecentonovantadue» con la seguente: «quattrocentonovanta»*

### **1.105**

[Bressa](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«b-bis) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La legge garantisce l'accesso*

alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge garantisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

## 1.106

### [Bressa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La legge favorisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge favorisce l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.»

## 1.107

### [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze."»

## ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 2.

#### *(Numero dei senatori)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al terzo comma, le parole da: «sette» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «quattro; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».

### EMENDAMENTI

#### 2.100/1

### [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente «duecentosessantacinque» e la parola «quattro» con la seguente: «cinque».*

## **2.100/2**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente: «duecentocinquanta» e la parola «quattro» con la seguente: «cinque».*

## **2.100/3**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente: «duecentosessantacinque».*

## **2.100/4**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente: «duecentocinquanta».*

## **2.100/5**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera a), sostituire la parola «quattro» con la seguente: «cinque».*

## **2.100/6**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e sono aggiunte, infine, le seguenti parole "assicurando alle minoranze linguistiche riconosciute il diritto ad essere rappresentate"».*

## **2.100/7**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

*«Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze».*

## 2.100

Il Relatore

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2

*(Numero dei senatori)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecento" e la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro";
- b) al terzo comma, dopo la parola: "Regione" aggiungere le seguenti: "o Provincia autonoma" e sostituire la parola: "sette" con la seguente: "tre";
- c) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."»

## 2.1

[De Petris](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera a), sostituire la parola: "duecento" con la seguente: "duecentosessantacinque" e la parola: "quattro" con la seguente: "cinque";
- b) alla lettera b), sostituire le parole: "il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno" con le seguenti: "il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno".

## 2.101

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente «duecentosessantacinque» e la parola «quattro» con la seguente: «cinque»;*

## 2.102

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «duecento» con la seguente «duecentocinquanta» e la parola «quattro» con la seguente: «cinque»;*

## **2.103**

### [Bressa](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sette; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

## **2.104**

### [Rojc](#)

*All'articolo 2 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sei di cui uno destinato al territorio in cui la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente individuato con le modalità previste dalla legge per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati della minoranza linguistica stessa; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

## **2.105**

### [Rojc](#)

*All'articolo 2 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sei di cui uno destinato alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

## **2.106**

### [Bressa](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha sei; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

## **2.107**

### [Rojc](#)

*All'articolo 2 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha cinque di cui uno destinato alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

## **2.108**

[Bressa](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Friuli Venezia Giulia ne ha cinque, di cui uno appartenente alla minoranza linguistica slovena; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno."».

## **2.2**

[Bressa](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome ne ha tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno"».

## **2.4**

[Parrini](#), [Collina](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro"».*

## **2.109**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «quattro;» inserire le seguenti: « la regione Trentino -Alto Adige/ Südtirol ne ha tre per la Provincia Autonoma di Trento e tre per la Provincia Autonoma di Bolzano, »*

## **2.110**

[Conzatti](#), [Testor](#), [de Bertoldi](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «quattro», inserire le seguenti:*

«, fatta eccezione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che ne ha sei, tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano;».

## 2.5

[Parrini](#), [Collina](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "il Molise e".*

## 2.111

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno» con le seguenti «il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta ne ha uno»*

## 2.6

[Parrini](#), [Collina](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e il Trentino-Alto Adige/Südtirol sei".*

## 2.112

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze".»

## 2.113

[Parrini](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Faraone](#), [Mirabelli](#)

**Improponibile**

*Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis). dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120,

secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma."»

*Conseguentemente,*

*dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 2-bis

*(Elettorato attivo e passivo e nuove funzioni del Senato)*

1. L'art. 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto con metodo proporzionale a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta l'impatto delle politiche pubbliche comprese quelle dell'Unione europea sui territori, anche avvalendosi del potere d'indagine e di inchiesta per l'acquisizione di informazioni presso lo Stato, gli Enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato."

Art. 2-ter.

*(Introduzione del bicameralismo differenziato)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i *referendum* popolari, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 80, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza,



sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".

*Art. 2-quater.*

*(Procedimento legislativo)*

1. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

*Art. 2-quinquies.*

*(Modifiche agli articoli 81 e 94 della Costituzione)*

1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva».

2. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

*Art. 2-sexies.*

*(Modifiche alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 riguardanti la Commissione parlamentare per le questioni regionali)*

1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "i regolamenti della Camera" sino a fine periodo sono sostituite con le seguenti: "i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato"

b) al comma 2, le parole "; integrata ai sensi del comma 1" sono soppresse".»

## 2.7

[Parrini, Collina](#)

### **Improponibile**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.

Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato".

Art. 3-*ter*.

1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: "i regolamenti della Camera" sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: "i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato";

*b)* al comma 2, le parole "; integrata ai sensi del comma 1" sono soppresse».

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

### 2.0.1

[Parrini, Collina](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

*(Elettorato attivo e passivo del Senato)*

1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

## ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

*(Senatori a vita)*

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### 3.0.1

[Parrini, Collina](#)

#### V. testo 2

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"».

### 3.0.1 (testo 2)

[Parrini, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### Art. 3-bis

*(Delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica)*

1. All'art. 83 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.».

### 3.0.2

[De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 83 della Costituzione, al secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"».

### ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 4.

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore .

*Allegato B*

**Integrazione all'intervento del senatore Vattuone nella discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 214, 515 e 805**

Il secondo tema che voglio sottolineare, riguarda l'insieme delle proposte di riforma istituzionale presentate in questa legislatura e sostenute, a quello che sembra, dalla maggioranza di governo. E anche, se pure non formalizzata in una proposta di legge, mi voglio riferire alla questione del vincolo al mandato dei parlamentari, già introdotto nello statuto del MoVimento 5 Stelle, e nel loro regolamento qui al Senato; gruppo che peraltro, anche in questa legislatura si stanno distinguendo per espellere, ad esempio, i parlamentari che non erano d'accordo con infilare il condono di Ischia nel decreto relativo a Genova e all'emergenza ponte Morandi.

Bisogna essere chiari su un punto. Questa concezione collide frontalmente con l'art. 67 Cost., che pone il divieto di mandato imperativo. Il mandato imperativo nega l'essenza stessa della democrazia rappresentativa, e del concetto di rappresentanza politica che ne è fondamento. Che è appunto rappresentanza politica del (corpo elettorale); e non di volontà. Mentre qui si afferma, in principio, l'obbligo del parlamentare di prendere ordini da un soggetto esterno all'ordinamento della camera di appartenenza.

L'insieme di questi provvedimenti, non solo rischia di alterare profondamente il principio di rappresentatività e di rendere del tutto disfunzionale la nostra democrazia, ma integra un progetto di superamento e ridimensionamento della democrazia rappresentativa a vantaggio di un'idea di democrazia diretta che oggi non ha alcun riscontro nella realtà e che ha rischi altissimi.

E, guardate, quando si toccano le regole, si modificano le istituzioni bisogna pensare non solo ai prossimi anni ma anche alle conseguenze a lungo termine; a quello che potrebbe succedere tra 10 o 15 anni e ai rischi che ne potrebbero derivare indipendentemente da chi governa oggi.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Botto, Caliendo, Campagna, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, Giacobbe, Ginetti, Merlo, Modena, Monti, Napolitano, Nocerino, Ortolani, Pagano, Renzi, Richetti, Ronzulli, Ruspandini, Santangelo, Siri, Solinas e Taverna.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Vallardi, per attività della 9ª Commissione permanente.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Lezzi, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Castaldi; cessa di farne parte il senatore Morra;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Morra; cessano di farne parte la senatrice Lezzi, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Castaldi, e la senatrice Bogo Deledda; entra a farne parte il senatore Lucidi, in qualità di sostituto del senatore Santangelo, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Bottici, in qualità di sostituto del senatore Santangelo, membro del Governo;

13a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bogo Deledda.

#### **Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 5 febbraio 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione la senatrice Gisella Naturale in sostituzione della senatrice Elena Botto, dimissionaria.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Berutti Massimo Vittorio, Gallone Maria Alessandra, Tiraboschi Maria Virginia, Battistoni Francesco, Papatheu Urania Giulia Rosina, Serafini Giancarlo, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Moles Giuseppe, Vitali Luigi, Floris Emilio, Toffanin Roberta

Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di riuso del suolo (1044)

(presentato in data 06/02/2019);

senatore Ciriani Luca

Modifica dell'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa (1045)  
(presentato in data 06/02/2019).

**Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 6 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 17).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 26 febbraio 2019.

**Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 gennaio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta nell'anno 2017 dall'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 172).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa delle ammende nell'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 173).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, in data 6 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente aereo occorso all'aeromobile Piper PA-34-200T, marche di identificazione G-STZA, in prossimità di Salussola (BI), in data 9 settembre 2017 (Atto n. 174).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2017 (COM(2019) 37 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE (COM(2019) 21 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2019) 13 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea (COM(2019) 12 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a e 14a.

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

### Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i seguenti progetti di atti legislativi: in data 1° febbraio 2019, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 64 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 29 marzo 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 5 febbraio 2019, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/757 per tenere debitamente conto del sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (COM(2019) 38 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 2 aprile 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 8a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori L'Abbate, Accoto, Presutto e Lannutti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00555 del senatore Puglia ed altri.

La senatrice Unterberger e il senatore Steger hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00560 del senatore Durnwalder.

Il senatore Bertacco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01198 del senatore De Bertoldi.

Mozioni

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

con la legge 30 marzo 2004, n. 92, è stato istituito il "Giorno del ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, giuliani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

tale giornata è dedicata alla celebrazione ed alla memoria della complessa vicenda del confine orientale e, all'interno di questa, del martirio degli italiani infoibati, del loro assassinio di massa organizzato dalle bande comuniste del maresciallo Tito, raccapricciante segno di una pulizia etnica che fu attuata in terre teatro di uno storico e tragico scontro di nazionalismi che durò almeno fino al 1948, provocando l'esilio forzato di 350.000 italiani dall'Istria, da Fiume e da tutta la Dalmazia;

nonostante, negli ultimi anni, tale ricorrenza sia stata celebrata da parte delle più alte cariche istituzionali, ancora oggi in Italia c'è chi tende a minimizzare la tragedia delle foibe e dell'esodo e, purtroppo, nelle scuole il racconto di questa pagina della storia italiana non è ancora diffuso sufficientemente, nonostante l'indubbio impegno della maggioranza dei docenti, poiché, in molti testi scolastici che dovrebbero contemplare questa drammatica vicenda, la stessa non viene nemmeno menzionata, disattendendo in questo modo una delle principali finalità indicate dalla legge n. 92 del 2004;

all'articolo 1, comma 2, si fa espresso riferimento al fatto che tali commemorazioni debbano essere realizzate per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e che istituzioni ed enti debbano favorire la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, in modo da conservare la memoria di quelle vicende;

inoltre, spesso, a parlare agli studenti delle foibe e dell'esodo sono associazioni che il più delle volte tendono a minimizzare l'evento o, comunque, ad effettuare ricostruzioni negazioniste che non corrispondono alle oggettività storiche, così offendendo i martiri italiani;

sarebbe, piuttosto, più opportuno chiamare i testimoni diretti di quei fatti o gli appartenenti ad associazioni di esuli istriano-giuliano-dalmati o che, comunque, prevedano nel proprio statuto l'impegno al ricordo delle vicende del confine;

sono di questi giorni le polemiche scaturite da un commento dal sapore negazionista, pubblicato su "Facebook", da parte dell'ANPI (sezione di Rovigo), e dal fatto che la stessa ANPI, destinataria di finanziamenti pubblici, abbia patrocinato un convegno che si terrà a Parma dal titolo "Foibe e fascismo", durante il quale verrà proiettato un video dal titolo "La foiba di Basovizza: un falso storico", che già dal titolo induce alla vergognosa e antistorica giustificazione degli eccidi;

considerato che:

il 9 febbraio, gli esuli e le rispettive associazioni, verranno ricevuti al Quirinale e la cerimonia verrà trasmessa in diretta dalla RAI;

in occasione della 75a mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è stato presentato il *film* "Red Land-Rosso Istria", sostenuto dalla Regione Veneto e patrocinato dai Comuni di Padova, Venezia, Abano Terme, Galzignano Terme, Arquà Petrarca, San Polo di Piave, che ricostruisce in modo storicamente oggettivo ed equilibrato le tragiche vicende delle foibe e in particolare il martirio di Norma Cossetto, medaglia d'oro al merito civile della Presidenza della Repubblica;

in occasione del Giorno del ricordo 2018, è stato pubblicato il fumetto "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'italiana" patrocinato dalle principali associazioni degli esuli e presentato in numerosissimi comuni italiani, ristampato e distribuito a cura dell'ANVGD (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e dal Coordinamento adriatico e recentemente ripubblicato, in una propria edizione, anche dalla Regione Veneto per la distribuzione in tutte le terze medie della regione,

impegna il Governo:

1) a promuovere iniziative e commemorazioni volte a celebrare il "Giorno del ricordo", per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, favorendo altresì la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti volti a conservare la memoria del martirio delle foibe;

2) a privilegiare, sia pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, il ricorso a testimonianze rese dai protagonisti di quelle vicende o dagli appartenenti ad associazioni di esuli istriano-giuliano-dalmati, al fine di trasmettere al meglio e conservare la memoria della storia e della tragedia dei confini orientali;

3) a promuovere, in occasione del Giorno del ricordo, presso le scuole secondarie superiori, la proiezione del *film* "Red Land-Rosso Istria" e la diffusione del fumetto "Foiba Rossa. Norma Cossetto: storia di un'italiana";

4) a verificare che tutte le associazioni che beneficiano di fondi pubblici (come l'ANPI), pena la revoca degli stessi, non propongano conferenze o iniziative il cui contenuto sia giustificazionista, riduzionista o addirittura negazionista delle tragiche vicende del confine orientale;

5) a promuovere, per quanto di competenza, la diffusione a mezzo televisivo delle cerimonie istituzionali celebrate presso il monumento nazionale "foibe di Basovizza".

(1-00074)

[GRANATO](#), [PERILLI](#), [ANGRISANI](#), [BOTTICI](#), [CORBETTA](#), [CORRADO](#), [DRAGO](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [LUCIDI](#), [PACIFICO](#), [RICCARDI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo n. 207 del 2001, ha disciplinato, in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 328 del 2000, il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), abrogando la disciplina previgente (legge 17 luglio 1890, n. 6972) e prevedendo, ferma la continuità dei rapporti attivi e passivi, la riorganizzazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o la trasformazione in persone giuridiche private;

nell'ambito del riassetto delle istituzioni, peraltro, le Ipab operanti nel settore socio-assistenziale, nel rispetto delle finalità e specificità statutarie, sono state inserite nel sistema integrato di interventi e

servizi sociali, di cui all'articolo 22 della legge n. 328 del 2000, definiti quali livelli essenziali delle prestazioni;

da una parte, dunque, è stata prevista la trasformazione delle Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, operanti con criteri imprenditoriali secondo l'indirizzo impartito dagli organi di governo (Capo II); dall'altra, in via residuale per le altre istituzioni, è stata stabilita la trasformazione in fondazioni o associazioni di diritto privato (Capo III), senza fini lucrativi e perseguenti scopi di utilità sociale;

il decreto legislativo, dunque, ha stabilito le norme generali sul riordino, rinviando spesse volte alla legge regionale o ad atti amministrativi regionali la definizione di modalità, criteri, determinazioni in materia di controlli interni o successivi, contabilità, ricognizione patrimoniale di beni mobili ed immobili, gestione e attività amministrativa;

per ambedue le ipotesi (trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in fondazioni o associazioni di diritto privato) il legislatore statale ha fissato un termine di compimento di due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo (avvenuta il 16 giugno 2001; rispettivamente: articolo 5, comma 1, primo periodo, e articolo 16, comma 1, primo periodo), con una differenza: per le aziende pubbliche, difatti, è stato previsto che i procedimenti per la trasformazione fossero disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentissero la conclusione entro il termine di 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato. Per le persone giuridiche di diritto privato, invece, laddove il termine biennale fosse stato disatteso, è stato previsto l'intervento di un commissario *ad acta* di nomina regionale. In ogni caso, i procedimenti di riordino delle istituzioni di cui alla legge n. 6972 del 1890 si sarebbe dovuti concludere entro la fine del 2003;

nell'ambito della disciplina del riassetto, dunque, sono presenti numerosi rinvii relativi all'intervento delle Regioni su numerose materie: in taluni casi la materia sarebbe dovuta necessariamente essere riservata alla legge (controlli su statuti, regolamenti organizzativi interni, gestione amministrativa e qualità delle prestazioni erogate); in altri, la scelta sull'utilizzo dello strumento legislativo o amministrativo sarebbe stata rimessa alla decisione dell'organo competente (ad esempio, in materia di attivazione di poteri sostitutivi per le ipotesi di una "accertata inattività" nel procedimento di trasformazione delle Ipab o nel caso di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili);

in alcuni casi, tuttavia, le scelte effettuate dal legislatore statale sono apparse piuttosto "ambigue". Invero, casi evidenti sono rappresentati dall'articolo 20, comma 2, del decreto delegato, che sembra non riservare alla legge regionale la disciplina dell'intervento sostitutivo in caso di "gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo" oppure dall'articolo 2, comma 2, in merito alla disciplina delle modalità di apporto delle Ipab al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari o alla definizione delle risorse regionali eventualmente disponibili;

considerato che, a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo:

la normativa regionale sulle Ipab, nonostante fosse indispensabile intervenire entro i confini del riparto delle competenze assegnate ai diversi livelli di governo, appare del tutto frammentata, disorganica e disomogenea;

difatti, mentre alcune Regioni hanno provveduto dando seguito alle previsioni del decreto legislativo, ve sono altre che hanno provveduto con atti, anche di natura legislativa, che non hanno assolutamente rispettato le riserve stabilite dal legislatore statale (si vedano, per esempio, le leggi regionali di Lazio e Basilicata, rispettivamente n. 15 del 2007, art. 10, e n. 15 del 2012). Vieppiù, alcune Regioni (per esempio la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 12 del 2017) sono intervenute nella materia con un ritardo assolutamente non giustificabile rispetto ai termini stabiliti;

per tali ragioni, comparando la legislazione regionale vigente, vi è una disciplina del tutto disomogenea e disorganica: in alcune Regioni le funzioni di controllo e vigilanza non sono state disciplinate, è il caso di quelle in cui non è stata adottata una legge organica di riferimento, oppure, qualora lo fossero state con atti amministrativi, tali atti non sono stati autorizzati dalla legge (contravvenendo, dunque, alle riserve di legge regionale in materia di controlli previste dagli articoli 7,



comma 5, 12 e 14, comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2001);  
per tali evidenze, dunque, al fine di ottenere un quadro esaustivo sullo stato di attuazione dei procedimenti di riordino delle Ipab, appare assolutamente necessario reperire quante più informazioni possibile e dettagliate sugli esiti generali del riassetto, in primo luogo per avere contezza dell'eventuale fallimento nell'inserimento delle aziende nei sistemi integrati regionali di servizi sociali;  
nel particolare, si intende conoscere, sull'intero territorio della Repubblica, il compimento degli *iter* di trasformazione delle istituzioni compiuti nelle singole Regioni, nonché l'attuazione dei controlli sulla gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari e sulle condizioni economiche e dei bilanci;  
lo Stato, difatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207 del 2001 (di poco antecedente rispetto alla riforma costituzionale del Titolo V) e la contestuale abrogazione della legge n. 6972 del 1890, ha affidato alle Regioni le fondamentali funzioni di controllo e vigilanza sul settore, in precedenza afferenti al Ministero dell'interno, per quanto concerne "l'alta sorveglianza" e il "regolare andamento" delle Ipab, e alle prefetture, per quanto riguarda le "inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi" e la "verifica dello stato di cassa dei tesorieri";  
considerato, infine, che:

l'attuale situazione sulla gestione delle istituzioni di beneficenza e assistenza aventi natura pubblicistica appare, per quanto si apprende anche a mezzo degli organi di informazione, una "nebulosa astratta";

a tal fine, si riporta un solo caso emblematico, esempio lampante della situazione delineata: la Regione Calabria non è a conoscenza, per esplicita ammissione del dipartimento competente, del numero delle Ipab che hanno mantenuto il regime pubblicistico, non essendo trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona;

nel caso della Calabria, o di altre Regioni in cui manchi la legge regionale, è superfluo affermare che, mancando l'ambito oggettivo di applicazione della normativa di riferimento, è conseguentemente certa l'assenza dei dovuti controlli da parte dell'ente competente;

in tal caso sarebbe intollerabile riscontrare, laddove accertata, una carenza permanente delle funzioni di controllo e vigilanza protratta nel tempo, per quanto riguarda la trasformazione delle Ipab sia in aziende pubbliche di servizi alla persona sia in persone giuridiche private (si pensi, per queste ultime, ai controlli effettuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 201 del 2007, sugli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali su beni delle istituzioni originariamente destinati alla realizzazione di finalità istituzionali);

è indispensabile, dunque, nel quadro dell'unità e della tutela giuridica ed economica della Repubblica che lo Stato si attivi, a fronte di una situazione incerta e frammentata, per accertare l'effettiva sussistenza o la carenza delle attività istituzionali di assistenza, essendo tale compito affidato dalla legge ad enti con personalità di diritto pubblico,  
impegna il Governo:

1) in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione e di quello di cooperazione tra livelli di governo, in primo luogo nell'ottica della tutela delle prestazioni, determinate quali livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, a consultare gli enti territoriali competenti al fine di acquisire, nel termine di sei mesi dall'invio della richiesta, un quadro complessivo ed esaustivo contenente le informazioni sull'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, comportanti l'esercizio dei poteri regionali o degli altri enti locali in materia di controlli, gestione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, con il fine di verificare lo stato dell'attuazione, nel territorio della Repubblica, dei procedimenti di riordino del settore delle Ipab e gli atti consequenziali, nel rispetto dell'autonomia normativa e statutaria degli enti pubblici territoriali e non territoriali coinvolti;

2) a valutare, all'esito delle risultanze delle attività citate ed in caso di accertate ed acclarate inadempienze, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, attuativo dell'articolo 120 della Costituzione, con lo scopo principale di promuovere e potenziare quegli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;

3) a valutare l'opportunità di intervenire con un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, ai fini della riconduzione delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione e sulla gestione degli enti pubblici sorti a seguito dei processi di trasformazione nell'alveo della competenza dello Stato, eventualmente prevedendo la nascita di un'autorità amministrativa indipendente presso cui istituire un registro unico delle aziende aventi natura pubblicistica.

(1-00075)

[FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [LA PIETRA](#), [TOTARO](#), [RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [IANNONE](#) - Il Senato,

premessi che:

il Venezuela vive da tempo una gravissima crisi politica ed economica;

Nicolas Maduro è stato riconfermato presidente da elezioni farsa il 20 maggio 2018 e la sua elezione è stata ampiamente contestata e ritenuta illegittima, sia dalla comunità venezuelana che da quella internazionale;

nelle piazze regna il *caos* con continui scontri fra manifestanti anti-governativi, sostenitori di Maduro e forze di polizia, con gravissimi bilanci tra morti e arrestati;

il Venezuela è ormai ad un passo dalla guerra civile e si contano centinaia di feriti e decine di morti negli scontri di piazza; la violenza è allarmante, la criminalità è fuori controllo e la repressione governativa è sempre più violenta: sono 7.357 i casi di tortura e trattamenti crudeli registrati soltanto nel 2017 e ad oggi ci sono circa 230 prigionieri politici e oltre 7.300 persone hanno processi penali aperti per motivi politici;

il Paese è afflitto altresì da una gravissima recessione per cui, secondo le aspettative a lungo termine del Fondo monetario internazionale, il PIL dello Stato latinoamericano continuerà a contrarsi almeno fino al 2023, mentre l'inflazione ha superato il milione per cento alla fine del 2018;

il costo della vita è insostenibile, i beni alimentari scarseggiano e un abitante su tre soffre di malnutrizione, mentre 3 milioni di persone sono ridotte completamente in miseria;

l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha annunciato che sono circa 2,3 milioni i venezuelani che hanno abbandonato il Paese negli ultimi anni, un milione solo tra il 2015 e il 2017 a seguito dell'acuirsi della crisi politica, economica e sociale che attraversa il Paese (un venezuelano su 20);

ogni giorno muoiono persone per mancanza di cure mediche, sia per lo smantellamento del sistema sanitario, sia per la mancanza di medicinali e attrezzature;

il collasso dell'attività economica (si pensi che la produzione petrolifera nazionale, una delle più ricche del mondo, è crollata da 2,5 milioni di barili al giorno nel 2015 a 1,1 milioni di barili a novembre 2018), l'iperinflazione e il crescente deterioramento dell'offerta di beni pubblici (salute, elettricità, acqua, trasporti e sicurezza), aggiunti alla carenza di cibo a prezzi agevolati, genera grandi flussi migratori;

considerato che:

la comunità di italiani in Venezuela è importante e numerosa; su una popolazione totale di quasi 32 milioni di abitanti, ben 150.000 sono cittadini italiani e circa 2 milioni di origine italiana;

sono migliaia le richieste di cittadinanza italiana avanzate negli ultimi anni e, di queste, solo una minima parte ha ricevuto risposta;

gli italiani in Venezuela oggi non riescono nemmeno a ottenere il rinnovo di un passaporto o a portare avanti una richiesta di cittadinanza, visto che è quasi impossibile prenotare un appuntamento attraverso il sistema *on line*, al punto che si è creata una rete di gestori o intermediari che vende illegalmente gli appuntamenti;

comunque i tempi per l'ottenimento della cittadinanza sono lunghissimi e molti gli ostacoli burocratici che vi si interpongono;

la comunità di italiani in Venezuela, importante e numerosa, attraverso le proprie associazioni, si è appellata ai massimi rappresentanti della madrepatria, chiedendo aiuto e sostegno, impegna il Governo:

1) a garantire la celere evasione delle richieste di cittadinanza presentate da cittadini venezuelani di

ceppo italiano attraverso l'adozione di efficaci misure anche di carattere economico e finanziario;  
2) a incrementare presso la rete consolare in Venezuela le risorse umane necessarie per accogliere le domande di rimpatrio in Italia e accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini venezuelani in possesso dello *status civitatis* italiano;  
3) a concedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ai cittadini venezuelani di ceppo italiano che hanno presentato richiesta di cittadinanza italiana e che sono ancora in attesa di conoscerne l'esito.

(1-00076)

[FAZZOLARI](#), [DE BERTOLDI](#), [LA RUSSA](#), [CIRIANI](#), [BALBONI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [RAUTI](#), [LA PIETRA](#), [TOTARO](#), [RUSPANDINI](#), [NASTRI](#), [IANNONE](#), [BERTACCO](#) - Il Senato, premesso che:

l'Italia è il terzo Stato al mondo per consistenza di riserve auree (dopo Stati Uniti e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari, oggi, ad una somma di circa 110 miliardi di euro, che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno;

le riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, costituite prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete, sono fra le più cospicue al mondo;

questo oro è custodito prevalentemente nei *caveau* della Banca d'Italia e, in parte, all'estero, presso alcune banche centrali;

le riserve auree, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell'esposizione dell'Italia verso l'estero e, pertanto, anche di garanzia dell'indipendenza e della sovranità del popolo italiano;

sulla base degli studi di alcuni costituzionalisti, l'analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che la Banca d'Italia non avrebbe più titolo di detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca centrale europea;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo l'oro in questione, appartenendo agli italiani, dovrebbe quindi essere restituito allo Stato;

il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un'intervista rilasciata su "La7" ha dichiarato che, con l'ingresso nell'euro, ad avere il potere di stabilire a chi appartenga l'oro della Banca d'Italia è la Banca centrale europea a cui è stata ceduta la sovranità quando è stato creato l'euro;

considerato che:

l'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che tra i compiti da assolvere tramite il SEBC (sistema europeo di banche centrali) vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

le norme europee parlano di detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31, sia nella disposizione dell'articolo 31.2, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò non evidenziando alcuna supponibile ingerenza circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione;

se è vero che le norme relative all'attività di gestione devono interpretarsi nel senso che la Banca d'Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all'estero, tuttavia esse non appaiono sufficientemente esplicite nell'affermare la permanenza della proprietà dell'oro in questione in capo allo Stato italiano;

una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi, impegna il Governo:

1) a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le

riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia;

2) ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale.

(1-00077)

Interrogazioni

[MISIANI](#), [ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [PARENTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 15 gennaio 2019, il Dipartimento delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato ha diramato un preoccupante comunicato stampa sull'andamento degli incassi da attività di accertamento e controllo;

secondo quanto riportato, nel periodo gennaio-novembre 2018 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo ha registrato una flessione rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (748 milioni di euro in meno, pari a 7,3 per cento in meno). Tale decremento è principalmente riconducibile all'andamento delle entrate da accertamento e controllo relative alle imposte dirette, per le quali il confronto con lo stesso periodo del 2017 risulta non omogeneo, considerando che nel 2017 sono affluite le consistenti entrate della "Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione)" introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016;

da notizie raccolte, anche i 7,4 miliardi di euro del 2017 dovuti all'attività di riscossione dei ruoli da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione, composti da rottamazione e attività ordinaria, sarebbero diminuiti a 5-6 miliardi di euro;

nel complesso, rispetto ai 20,1 miliardi di euro di incassi dalla lotta all'evasione registrati nel 2017, si prefigura nel 2018 una diminuzione degli incassi di circa 3 miliardi di euro;

le ragioni di tale andamento sono essenzialmente quattro: la prima riguarda l'andamento ordinario del gettito fiscale, che è stato influenzato negativamente dall'annuncio del "condono tombale" e che ha spinto numerosi contribuenti ad evadere; la seconda motivazione riguarda il comportamento dei contribuenti che a fronte dell'accertamento recapitato dall'Agenzia delle entrate hanno preferito non versare quanto dovuto in attesa di aderire al condono; la terza si intreccia con l'interruzione dei pagamenti relativi alle rottamazioni in corso in attesa di aderire alla rottamazione *ter*; la quarta motivazione risiede nella fuga dal pagamento di quanto dovuto per la rottamazione dopo la prima rata di pagamento;

i dati ufficiali definitivi relativi all'anno 2018 sull'andamento degli incassi derivanti dalla lotta all'evasione non sono stati ancora resi pubblici;

l'atto di indirizzo alle strutture fiscali da parte del Ministro dell'economia e delle finanze in tema di lotta all'evasione fiscale non è stato ancora adottato, lasciando tali strutture prive di qualsiasi riferimento nelle azioni da intraprendere per contrastare l'evasione fiscale e per recuperare gettito sottratto alle entrate tributarie,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti descritti;

se intenda comunicare, con sollecitudine, i dati ufficiali sull'andamento degli incassi dalla lotta all'evasione relativi all'anno 2018;

quali iniziative intenda assumere per assicurare gli equilibri di finanza pubblica, qualora sia confermata una perdita di gettito dalla lotta all'evasione di ammontare pari a circa 3 miliardi di euro;

se intenda adottare, e in che tempi, l'atto di indirizzo alle strutture fiscali in tema di lotta all'evasione fiscale, al fine di consentire alle stesse di agire con adeguati indirizzi nell'azione di contrasto all'evasione fiscale e di recuperare gettito sottratto dagli evasori alle entrate tributarie.

(3-00580)

[TOTARO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

risulta la morte del giovane Duccio Dini avvenuta a Firenze via Canova, travolto da auto guidate da rom impegnati in una feroce resa di conti tra loro, mentre si recava come ogni giorno al lavoro;

alcuni di questi rom abitavano in case popolari date loro dal Comune di Firenze;

alcuni di costoro sono stati arrestati nel corso delle indagini per omicidio;  
risulta, nonostante le dichiarazioni del sindaco Nardella in merito alla revisione delle assegnazioni, che le loro famiglie abitino ancora in quelle case;  
anche recentemente gli stessi soggetti erano stati denunciati più volte da cittadini residenti in zona per violenze e furti;  
nei condomini dove risiedevano vi erano state diverse denunce verso di loro e loro congiunti per violenza e disturbo;  
visto che:  
sono stati concessi gli arresti domiciliari a tutti i coinvolti in questo assassinio ed essi sono tornati a vivere nelle case popolari assegnate dal Comune;  
il decreto cosiddetto svuota carceri (decreto-legge n. 146 del 2013) crea la paradossale situazione del venir meno della pena, emersa nelle circostanze della morte di Duccio Dini, ma avvenuta in migliaia di altri casi;  
considerato che:  
il sindaco, pur avendo più volte dichiarato di voler intervenire, continua a permettere loro e alle famiglie di stare in quelle abitazioni, senza chiedere la revoca dell'attribuzione, pur avendo avuto anche molte segnalazioni di episodi di violenza verso altri condomini;  
ad oggi in realtà non è stato fatto niente e gli assassini di Duccio Dini sono tornati a vivere nelle case del Comune a loro precedentemente assegnate,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative intenda prendere il Governo per giungere alla abrogazione o alla modifica dei provvedimenti svuota carceri approvati dai precedenti Governi Renzi, Letta e Gentiloni;  
quali iniziative voglia adottare per affrontare la situazione dell'ordine pubblico a Firenze;  
quali provvedimenti intenda prendere per tutelare i cittadini che vivono nelle case popolari, visto che il Comune non sembra in grado di garantire il rispetto dell'ordine e della legalità in quei luoghi di sua proprietà;  
quali iniziative intenda prendere il Ministro della giustizia per limitare la concessione dei domiciliari a soggetti di comprovata pericolosità sociale;  
quali iniziative intenda prendere a sostegno della famiglia Dini e rispetto al forte desiderio di giustizia della stessa e di tutta la comunità fiorentina.

(3-00581)

[BRUZZONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

è in corso dal maggio 2018 la procedura di revisione del documento della Commissione europea "Key Concepts", che stabilisce le date di fine riproduzione e inizio migrazione *pre* nuziale per le specie di uccelli degli allegati 2A E 2B della direttiva 147/2009/CE;  
in Italia, fin dal 2001, si assiste ad una situazione, che si può definire "paradossale", poiché le date di migrazione *pre* nuziale per varie specie sono anticipate di settimane e a volte anche di un mese e mezzo rispetto a quelle dei Paesi del bacino del Mediterraneo, come Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Croazia, e anche di altri Paesi dell'Europa meridionale, come Romania e Bulgaria;  
sembra che la responsabilità di questa disparità sia da attribuire all'ISPRA, che nel 2001 ha redatto i Key Concepts italiani in difformità rispetto a quelli degli altri Stati del bacino del Mediterraneo;  
in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Romania, Bulgaria, Cipro la stagione di caccia per alcune specie si chiude addirittura il 28 febbraio, ovvero dai quindici giorni ad un mese dopo rispetto alla data fissata in Italia, che è al più tardi il 31 gennaio;  
il caso EU PILOT 6955/14/ENVI prevede che le attività venatorie praticate in diverse regioni italiane non sarebbero compatibili con la normativa dell'Unione europea, dal momento che alcune specie di uccelli selvatici sarebbero cacciate in fase di migrazione *pre* nuziale;  
una revisione dei Key Concepts consentirebbe di sanare la situazione per le uniche tre specie per cui esiste una difformità tra la legge nazionale e quella europea, riuscendo a mantenere così la chiusura dell'attività venatoria al 31 gennaio;  
il processo di revisione dei Key Concepts in Italia è stato condotto con notevole ritardo e, a parere

dell'interrogante, con modalità affrettate e non sempre corrette, che non hanno consentito la necessaria condivisione con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Dipartimento delle politiche europee, le Regioni e i portatori d'interesse;

l'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 157 del 1992 prevede espressamente la concertazione con il Ministero delle politiche agricole e l'invio alla Commissione europea dei dati riguardanti le ricerche sull'avifauna da parte del Dipartimento delle politiche europee;

a parere dell'interrogante il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sembra aver agito autonomamente, superando quanto disposto dalla legge vigente, inviando alla Commissione europea un *database* che propone addirittura un arretramento dei Key Concepts italiani, con la conseguenza di un ulteriore anticipo nella chiusura della stagione venatoria, fino addirittura a 30 giorni prima rispetto al 31 gennaio;

risulta all'interrogante che il Ministero dell'ambiente ed ISPRA non abbiano proposto alcuna modifica dei Key Concepts, ma sembrano essersi limitati solamente a contraddire quanto proposto da Regioni e Ministero delle politiche agricole, evidentemente ritenendo corrette le disposizioni vigenti;

risulta che il *database* inviato alla Commissione europea contenga 18 "rapporti tecnici ISPRA" e nessuna pubblicazione scientifica recente, sulla base di dati scientifici più attendibili e più aggiornati, su riviste accreditate dal mondo scientifico, mentre la Commissione europea richiede in primo luogo riferimenti bibliografici di riviste scientifiche con comitato di controllo;

al contrario la posizione del Ministero delle politiche agricole e delle Regioni italiane è sostenuta da 6 pubblicazioni scientifiche su riviste accreditate dal mondo accademico internazionale, i cui risultati dimostrano in modo uniforme che la migrazione delle 5 specie oggetto delle richieste di modifica avviene in febbraio e non in gennaio;

i risultati di queste ricerche concordano con quanto espresso nei Key Concepts degli altri Paesi dell'Unione europea del bacino del Mediterraneo, avvalorandone le conclusioni biologiche,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni secondo le quali il Ministero dell'ambiente sembrerebbe avere agito in difformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 157 del 1992, non condividendo con il Ministero delle politiche agricole e il Dipartimento delle politiche europee il *database*, prima che questo fosse inviato alla Commissione europea;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di rivedere al più presto, stanti anche le pubblicazioni su riviste accreditate dal mondo accademico internazionale, il documento inviato alla Commissione europea, anche in virtù del fatto che questo sembra non essere stato condiviso, sia proceduralmente, che nel merito, con i Ministri competenti.

(3-00582)

[DE BERTOLDI](#), [LA PIETRA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il comparto delle scommesse sportive attraversa, ormai da molti anni, una situazione d'incertezza totale sia per i piccoli imprenditori del settore che decidono di avviare l'apertura di un'agenzia di scommesse, ottenendo una convenzione da uno dei concessionari di licenze, sia per i *bookmaker* stessi;

le condizioni di evidente inefficienza sono causate da un sistema normativo poco chiaro, quasi sempre non in sintonia con le direttive europee, nonché in generale dai palesi dubbi normativi sulla liceità di iniziare questo genere di attività nel territorio nazionale. Inoltre, il regime di monopolio ancora vigente in Italia porta ogni anno ingenti sanzioni per il nostro Paese da parte dell'Unione europea;

il panorama normativo italiano attuale rileva, infatti, che le concessioni delle licenze già scadute nell'anno 2015 sono state prorogate, impedendo di fatto l'accesso al mercato dei giochi e scommesse ad altre società non ancora operanti nel territorio italiano, determinando di conseguenza un numero sempre maggiore di ricorsi giudiziari;

lo Stato, inoltre, ha disposto a riguardo due sanatorie, probabilmente con il mero intento di incrementare le entrate correnti, che hanno consentito alle società non in regola, operanti in Italia attraverso CED o CTD (centro elaborazione dati, centro di trasmissione dati), di praticare comunque l'attività di raccolta di giochi e scommesse, senza tuttavia considerare che si andava di fatto ad equiparare le società che fino a quel momento avevano evaso il fisco a quelle che invece avevano

sempre corrisposto il dovuto, e ciò ha portato un considerevole aumento dell'attività giudiziaria; all'interno di tale scenario, molte società (ex CED) hanno inoltre tentato di aggirare le normative italiane, iniziando l'attività come "punto di vendita ricarica" (PVR), con prodotti autorizzati dai Monopoli di Stato, inserendo successivamente all'interno delle stesse strutture commerciali "siti.com" abusivi. Tale situazione sta consentendo a questi centri di operare liberamente utilizzando di fatto siti *internet* illegali e privi di licenze italiane o europee, poiché, trattandosi di attività accessorie ed apparendo comunque come autorizzati dai Monopoli di Stato, non sono assoggettati ai controlli tipici delle agenzie di scommesse, né devono rispettare tutti i vincoli in tema di distanze dai punti sensibili; gli interroganti al riguardo evidenziano come, a livello europeo, la situazione complessiva sia nettamente diversa, se si valuta infatti come nessuno Stato abbia manifestato il proliferare di reti parallele illegali, e ciò con ogni probabilità è dovuto a regole certe e severe nei confronti dei trasgressori, che sono di conseguenza obbligati a rispettare le normative vigenti nello Stato in cui operano;

in Germania, ad esempio, non sono previste norme che impongano distanze minime dai punti ritenuti sensibili, ed inoltre coloro che operano senza licenza rischiano di subire pene detentive. Sono previsti, inoltre, obblighi formativi in capo ai titolari e ai collaboratori delle agenzie di giochi e scommesse, così da consentire loro di intervenire in modo adeguato in situazioni di difficoltà legate alla dipendenza patologica dal gioco d'azzardo. Tali prescrizioni si intendono a totale ed esclusiva tutela degli stessi scommettitori, e sono previste sanzioni anche penali in caso di mancata osservanza di questi obblighi; gli interroganti evidenziano, pertanto, come il susseguirsi di normative settoriali, frammentarie ed inadeguate nel settore dei giochi e scommesse abbia ulteriormente dilatato le numerose e articolate problematiche legate a tale settore, comportando un aumento dell'evasione fiscale e dei casi di ludopatia, ottenendo quindi risultati diametralmente opposti rispetto a quelli auspicati;

gli effetti negativi e penalizzanti, a parere degli interroganti, hanno determinato complessivamente una riduzione delle entrate tributarie per l'amministrazione dello Stato e l'impossibilità di introdurre nuovi bandi per le licenze delle concessioni, bloccando il potenziale interesse verso il nostro territorio di società internazionali, e alimentando confusione e disorientamento nell'opinione pubblica;

a giudizio degli interroganti risulta pertanto urgente e indifferibile rivisitare nel complesso la normativa, attraverso interventi chiari che vadano a riformare completamente il settore dei giochi e scommesse,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che le numerose e articolate criticità necessitino di rapide misure d'intervento finalizzate ad un complessivo riordino normativo dei giochi e delle scommesse, sia dal punto di vista fiscale, sia sotto il profilo autorizzativo e concessorio, il cui stato attuale sta determinando, come detto, evidenti complessità in ambito socioeconomico;

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere, al fine di rivisitare la normativa e sostenere, al contempo, un importante comparto economico del Paese, dall'indotto rilevante, le cui condizioni attuali evidenziano un quadro normativo generale complesso e disorganico.

(3-00583)

[L'ABBATE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel mese di dicembre 2018 a Katowice, in Polonia, si è tenuta la conferenza delle parti sul clima, la COP24, che ha rappresentato una congiuntura importante in quanto si è svolta in concomitanza con una serie di "scadenze" legate al calendario dell'accordo di Parigi (COP21), quali la pubblicazione del primo rapporto IPCC sul riscaldamento globale e l'avvio di quello che viene definito il "dialogo facilitativo" per promuovere nuovi impegni di riduzione delle emissioni;

l'IPCC (Intergovernmental panel on climate change) ha presentato, nell'ottobre 2018, il suo speciale *report* che, per la prima volta, ha valutato gli impatti del cambiamento climatico sul *target* di 1,5 gradi centigradi di aumento delle temperature globali. Basato su prove e dati scientifici, il documento ha dimostrato che il riscaldamento globale indotto dall'uomo ha già raggiunto un grado centigrado sopra

rispetto ai livelli preindustriali e che sta crescendo, approssimativamente, di 0,2 gradi centigradi a decade. L'IPCC ha confermato che, fermandosi ad un aumento di un grado, circa il 4 per cento dei territori globali potrebbe subire dei cambiamenti radicali nell'ecosistema. Tale cifra è destinata a più che triplicare (13 per cento) nel caso di un incremento di temperatura pari a 2 gradi centigradi;

la conferenza si è conclusa con l'approvazione del manuale operativo per l'attuazione dell'Accordo di Parigi, il "*rulebook*", che ha stabilito, fra l'altro, l'utilizzo delle nuove linee guida nella valutazione dei gas climalteranti prodotti e la redazione da parte degli Stati membri di un inventario delle emissioni, con scadenza biennale;

considerato che:

con il *climate change*, i ghiacciai si stanno sciogliendo, provocando un innalzamento del livello del mare, che potrebbe giungere fino a 7 metri. Gli italiani non possono che essere fortemente preoccupati, immaginando gli impatti potenzialmente apocalittici e disastrosi per le regioni insulari, la Sicilia, la Sardegna, e per quelle come la Puglia che hanno sviluppato la loro economia e gli insediamenti urbani sulle coste. Tutto il Mediterraneo è a forte rischio, è già noto l'aumento della fascia di desertificazione dovuto al cambiamento climatico, che attraversa ben 10 Paesi africani, e del corridoio di siccità del sud America, e le conseguenze che ne derivano;

ci saranno inoltre effetti sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi. Vi sono già state eccezionali gelate che hanno devastato l'agricoltura pugliese. L'innalzamento delle temperature medie e massime sommato agli squilibri meteorologici influenzeranno la geografia delle colture e delle tecniche agricole, causando l'abbandono di crescenti porzioni di territorio, divenute oramai incoltivabili;

entro il 2030 è possibile prevedere in Italia un calo del 30 per cento del fabbisogno energetico legato al riscaldamento e un aumento del 72 per cento legato alla climatizzazione e alla refrigerazione;

il rischio idrogeologico è destinato ad aumentare a causa del riscaldamento globale. Periodi prolungati di siccità, riducono la capacità di assorbimento del terreno, trasformando i fenomeni meteorologici più violenti in vere e proprie catastrofi naturali. Attualmente, i costi correlati al dissesto idrogeologico del territorio italiano sono stimati in circa 2,5 miliardi di euro all'anno, ma la cifra è destinata a lievitare nel corso dei prossimi decenni come anche i costi legati al contenimento degli incendi e alla messa in sicurezza dei territori;

ritenuto che riuscire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e a governarne le cause non sia solo un dovere morale nei confronti delle future generazioni, ma anche una priorità strategica per l'economia nazionale italiana,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare o abbia già adottato sul piano nazionale ed internazionale per contrastare le conseguenze del riscaldamento globale;

quali politiche di mitigazione finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas-serra, e politiche di adattamento, volte alla minimizzazione degli impatti derivanti dai mutamenti del clima, intenda adottare;

quale tipo di strategia intenda adottare o abbia già adottato al fine di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, obiettivo inserito nel piano nazionale integrato energia e clima.

(3-00585)

[BELLANOVA](#), [MARCUCCI](#), [VALENTE](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#), [MESSINA](#) Assuntela, [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#) - *Al Ministro per il Sud*. - Premesso che:

il contratto di Governo Lega-M5S ha dedicato al Sud poche righe nelle quali le parti contraenti hanno deciso, contrariamente al passato, di non individuare specifiche misure per il "Mezzogiorno". I primi otto mesi di Governo hanno confermato gli indirizzi contenuti nel contratto, evidenziando l'assenza di nuove iniziative e di provvedimenti dedicati al sostegno e al rilancio delle aree territoriali del Mezzogiorno. Il piano nazionale delle riforme, allegato alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, non ha dedicato passaggi programmatici al Mezzogiorno; nella legge di bilancio per il 2019 non sono state introdotte misure specifiche per il Mezzogiorno,



salvo la proroga dell'incentivo all'occupazione nel Sud Italia introdotto dal precedente Governo e l'agevolazione fiscale per i pensionati da fonte estera che trasferiscono la loro residenza nel Mezzogiorno. Al contrario su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia graveranno consistenti tagli di spesa, resi necessari per coprire interventi onerosi come il reddito di cittadinanza, che andranno a colpire le risorse nazionali destinate ai cofinanziamenti per le politiche comunitarie (850 milioni di euro nel 2019), e il Fondo sviluppo e coesione (800 milioni di euro). A questi si aggiunge l'abrogazione del credito di imposta relativo alle deduzioni forfettarie in materia di Irap, riconosciute in favore di chi impiega lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, e la mancata proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali riconosciuto ad imprese con strutture produttive nel Mezzogiorno (300 milioni di euro);

le misure relative al *bonus-malus* per l'acquisto di automobili nuove stanno danneggiando il comparto *automotive* italiano e in particolare le produzioni di automobili negli stabilimenti dislocati al Sud (in particolare gli stabilimenti di Cassino, Melfi e Pomigliano d'Arco). Le altre misure contenute nella legge di bilancio per il 2019 e negli altri provvedimenti si limitano a confermare o rimodulare interventi già adottati nella XVII Legislatura;

considerato che:

colmare il divario tra Nord e Sud e garantire uguali opportunità nelle diverse aree del Paese è la condizione indispensabile per una ripresa duratura dello sviluppo non solo del Mezzogiorno ma per l'intero Paese. Nel corso degli ultimi 4 anni, sono state adottate politiche che hanno configurato una strategia coerente per ricostruire e allargare la base produttiva: dagli investimenti pubblici in infrastrutture, ambiente e cultura contenuti nei patti per il Sud fino al credito d'imposta per i nuovi investimenti (4 miliardi di euro di investimenti generati nel 2017), dal sostegno all'imprenditorialità giovanile ("Resto al Sud") e innovativa, ai grandi contratti di sviluppo, dal prolungamento degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni all'istituzione delle zone economiche speciali nelle principali realtà portuali e retroportuali, senza dimenticare gli strumenti di "Industria 4.0", potenziati per le aree del Mezzogiorno;

l'adozione di tali provvedimenti ha innescato una dinamica positiva, testimoniata dal miglioramento di vari indicatori economici evidenziati dall'Istat e dall'ultimo rapporto annuale dello Svimez: in particolare è cresciuta nel Mezzogiorno la capacità degli investimenti pubblici di generare reddito e occupazione. Tali risultati necessitano di essere implementati e rafforzati e l'atteggiamento assunto dal Governo, al contrario, rischia di vanificare gli sforzi sostenuti nel corso della XVII Legislatura e di riportare il Mezzogiorno in una situazione di grave *gap* di prodotto e di emergenza occupazionale rispetto al resto del Paese e dell'Europa;

i principali nemici del Sud restano l'assistenzialismo e la suggestione di politiche ed interventi che non risolleverebbero affatto le condizioni di quest'area strategica per il Paese e l'Europa;

nel Mezzogiorno occorre in primo luogo adottare politiche del lavoro calibrate per arrestare l'emigrazione dei giovani, per creare nuova occupazione e per favorire il reinserimento di chi oggi non lavora, un *mix* di politiche attive del lavoro che non possono essere sostituite con efficacia da interventi come il reddito di cittadinanza. Accanto alle politiche attive per il lavoro, occorrono interventi incentrati su: una maggiore qualità, trasparenza ed efficacia della pubblica amministrazione; un sistema giudiziario più veloce ed efficiente; un miglioramento degli *standard* dell'istruzione e della sanità; un rafforzamento della rete infrastrutturale, dagli aeroporti alle ferrovie, dalle strade all'intermodalità; un investimento sull'accesso alle nuove tecnologie; un *welfare* in grado di sostenere l'occupazione femminile; un piano per arginare lo spopolamento delle aree interne; politiche che puntino al rafforzamento del capitale umano, dagli asili nido al tempo pieno nelle scuole, dal contrasto alla povertà educativa al diritto allo studio, fino alla formazione più avanzata. E ancora investimenti in innovazione e ricerca. Il tutto in un quadro di promozione e tutela della legalità, per sconfiggere le mafie e la corruzione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei prossimi mesi per il sostegno e il rilancio del Mezzogiorno, anche in considerazione del forte rallentamento in atto della crescita

economica nazionale;

se fra queste vi siano: a) interventi per reintegrare le risorse nazionali destinate ai cofinanziamenti per le politiche comunitarie, che hanno subito con l'ultima legge di bilancio un taglio di 850 milioni di euro nel 2019, e le risorse del Fondo sviluppo e coesione, che hanno subito un taglio di 800 milioni; b) interventi per prorogare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali riconosciuto ad imprese con strutture produttive nel Mezzogiorno; c) interventi per ripristinare il credito di imposta relativo alle deduzioni forfettarie in materia di Irap riconosciute in favore di chi impiega lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; d) interventi per garantire la piena attuazione, l'accelerazione e lo sviluppo degli interventi già predisposti nel corso degli ultimi anni nei patti per il Sud, con particolare riguardo agli interventi relativi ad infrastrutture, ambiente, attrattori culturali e contratti di sviluppo; e) interventi per garantire l'immediato avvio operativo delle zone economiche speciali nelle aree già individuate; f) iniziative per garantire l'effettiva addizionalità degli interventi della politica di coesione attraverso l'applicazione rigorosa della clausola del 34 per cento per gli stanziamenti in conto capitale ordinario; g) interventi per rafforzare il sistema di *welfare*, per contrastare la povertà educativa nelle aree marginali, per sviluppare i servizi all'infanzia, l'istruzione e l'università;

se il Governo sia intenzionato ad adottare politiche industriali e politiche del lavoro calibrate per creare nuova occupazione nei territori del Mezzogiorno, arrestare l'emigrazione dei giovani e favorire il reinserimento in quei territori di chi oggi non lavora senza dover subire, come previsto con il reddito di cittadinanza, "congrue offerte di lavoro" a grandi distanze dal luogo di residenza.

(3-00586)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [CONZATTI](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [GHEDINI](#), [MODENA](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [VITALI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [MESSINA](#) Alfredo, [MINUTO](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#) - *Al Ministro della giustizia*

. - Premesso che:

all'esito di un lavoro tecnico durato oltre quattro anni, sviluppatosi anzitutto in seno alla "Commissione Rordorf", il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri, acquisito il prescritto parere non vincolante delle competenti Commissioni di Camera e Senato, ha approvato il testo definitivo, destinato alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, del nuovo codice della crisi di impresa;

senza che mai la questione fosse stata anche soltanto ipotizzata nei lunghi anni di lavoro tecnico preparatorio di questa importante e delicata riforma, il testo approvato dal Consiglio dei ministri aggiunge gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro a quelli iscritti all'Albo degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tra coloro che possono essere nominati per svolgere le funzioni di curatore e liquidatore nelle crisi di impresa;

non essendoci mai stato un reale dibattito sul punto, sono totalmente ignote le valutazioni tecniche e giuridiche che hanno determinato questa scelta "*last minute*" da parte del Consiglio dei ministri;

come sottolineato anche in alcuni articoli di stampa, sia specializzata che generalista, lo svolgimento di tali funzioni da parte dei consulenti del lavoro esula completamente dall'oggetto della loro professione (articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) e, cosa ancor più significativa, l'esame di Stato per diventare consulente del lavoro non contempla né elementi di diritto commerciale, né elementi di diritto fallimentare, entrambi ben presenti invece nelle rispettive prove di esame di Stato delle due professioni (avvocati e commercialisti) che tradizionalmente svolgono le funzioni di curatori e liquidatori nelle crisi d'impresa;

la stessa relazione tecnica che ha accompagnato lo schema di articolato in Consiglio dei ministri recita in modo perentorio: "non si condivide l'osservazione, considerato che il compito di curatore, commissario o liquidatore richiedono competenze contabili e di gestione dell'attività di impresa e della

liquidazione che non rientrano nell'ambito delle competenze tipiche del consulente del lavoro. Peraltro, quando la procedura dovesse richiedere tali competenze, il tribunale potrà avvalersi del potere che gli è attribuito dall'art. 49, comma 3, lettera b), di affiancare al curatore, immediatamente, esperti per l'esecuzione di compiti specifici";

senza dunque alcuna traccia delle relative ragioni tecniche e giuridiche a fondamento della decisione politica adottata, sono state attribuite a una professione funzioni ad essa estranee su materie che non rientrano tra quelle oggetto dell'esame di Stato per accedere al titolo professionale di consulente del lavoro;

da autorevoli agenzie di stampa, si apprende che la mattina dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, con tempismo perfetto, il Presidente del Consiglio dei ministri Conte e il vice Presidente del Consiglio dei ministri Di Maio si sono recati ad annunciare la "lieta novella" agli Stati Generali dei consulenti del lavoro, dove, con un trasporto degno più di un iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro che non a un Ministro della Repubblica, equidistante tra le tante categorie professionali portatrici di interessi altrettanto legittimi quanto divergenti, quest'ultimo ha dichiarato in particolare: "Sono contento del fatto che, nell'ambito della riforma fallimentare che ieri è passata in Cdm, anche i consulenti del lavoro potranno accedere alla figura del curatore. Questo è un ruolo che fa fare un altro passo avanti a un Ordine professionale che un miglio alla volta, un miglio alla volta, sta accrescendo le proprie competenze",

si chiede di sapere quali siano le ragioni tecniche e giuridiche che hanno portato il Dicastero della giustizia a condividere la decisione di estendere la funzione di curatore e liquidatore nelle crisi d'impresa agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro, nonostante un secco e motivato parere contrario delle strutture tecniche dello stesso Ministero, onde fugare che si tratti di decisione eminentemente politica, fortemente e immotivatamente voluta da componenti apicali dell'Esecutivo, che immediatamente si sono intestati politicamente quella che, in assenza di parere tecnico favorevole da parte del competente Ministero, palesa in modo a giudizio degli interroganti addirittura sfacciato la propria natura di entusiastica risposta a sollecitazione puramente lobbistica.

(3-00587)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

**BERNINI** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

nelle giornate del 2 e del 3 febbraio 2019, numerose aree del Nord Italia sono state colpite da una critica ondata di maltempo;

in Emilia-Romagna, nel bolognese, si sono verificate diverse piene ed esondazioni: la zona più colpita è stata quella intorno a Castel Maggiore, ma anche il quartiere di Borgo Panigale e il comune di Argelato sono stati fortemente danneggiati. L'esondazione del Reno ha portato ad allontanare dalle proprie abitazioni almeno 300 persone, mentre quelle ricoverate per principio di ipotermia sono state 10, tra cui sei carabinieri. Diversi e numerosi i disagi: dalle case allagate, ai danni ingenti per le aziende agricole, al *black out* che per diverse ore ha interessato interi territori;

consta all'interrogante che, nei pressi dell'argine rotto, a Castel Maggiore, sia stato aperto un cantiere, allestito tra settembre e ottobre 2018, proprio per mettere in sicurezza l'argine stesso, i cui lavori sarebbero stati interrotti in attesa della primavera. Su tale circostanza permangono numerosi dubbi e perplessità, soprattutto in ordine all'adeguatezza del cantiere;

per tali eventi la Regione Emilia-Romagna ha annunciato di aver chiesto lo stato di emergenza. Oltre agli eventi legati all'esondazione del Reno, sono stati segnalati anche il gelicidio nel piacentino, diverse frane nel reggiano, cedimenti nel modenese;

le organizzazioni agricole hanno già lanciato l'allarme per gli ingenti danni causati dall'esondazione. Stanti le prime stime fornite, i danni sarebbero quantificabili in diversi milioni di euro;

Coldiretti ha stimato danni per un ammontare pari a 9 milioni di euro, mentre più di 200 ettari di terreno sarebbero stati colpiti dall'inondazione, che ha causato il deterioramento delle colture (in particolare grano ed erba medica), l'allagamento di numerosi magazzini e mezzi agricoli;

occorre, inoltre, considerare il rischio di congelamento che le basse temperature potrebbero causare,

con ulteriore nocumento per le coltivazioni, in particolare quelle più delicate come i germogli di grano; Confagricoltura ha chiesto di accertare in fretta le responsabilità legate alla mancata messa in sicurezza dell'argine, e di risarcire i danni alle imprese: in particolare l'organizzazione agricola ha chiesto di estendere l'esonero del pagamento Imu a tutti i proprietari di terreni e fabbricati coinvolti dall'erosione e l'azzeramento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e datori di lavoro e contributi consortili dovuti per lo scolo e per il beneficio di disponibilità irrigua; CNA, invece, solo nelle prime ore avrebbe conteggiato almeno 10 aziende agricole fortemente danneggiate e ingenti danni dovuti all'allagamento di case, fabbricati e magazzini; l'Emilia-Romagna, come da recente studio di Confagricoltura, risulta essere la regione maggiormente esposta a rischio idraulico, con una percentuale pari al 92,3 della superficie totale, si chiede di sapere:

se e con quali tempistiche il Governo intenda intervenire per dare riscontro della richiesta di stato di emergenza avanzata dalla Regione Emilia-Romagna;

quali misure di sostegno e di defiscalizzazione e quali forme di risarcimento intenda mettere in campo per le aziende agricole danneggiate dalla piena e per le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni;

quali iniziative di competenza intenda assumere per incrementare i fondi destinati alle politiche di prevenzione del rischio idraulico;

di quali informazioni disponga rispetto all'avvio di procedure volte ad accertare eventuali responsabilità per quanto avvenuto, con particolare riguardo alla rottura degli argini e alla tracimazione del fiume Reno nel punto in cui risultava aperto un cantiere.

(3-00579)

[AIROLA](#), [LOMUTI](#), [GIARRUSSO](#), [RICCIARDI](#), [PARAGONE](#), [MANTOVANI](#), [BOTTICI](#), [GAUDIANO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ogni consiglio dell'ordine regionale tiene l'albo professionale di categoria che è ripartito, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in due elenchi: il primo relativo ai giornalisti professionisti (coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista) e il secondo comprendente i giornalisti pubblicisti (coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi);

annessi all'albo dei giornalisti sono alcuni elenchi speciali nei quali vengono iscritti (art. 28) i giornalisti stranieri che operano in Italia, nonché i direttori che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici:

i praticanti, cioè "coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica", vengono iscritti in un apposito "registro dei praticanti" (art. 33), e devono svolgere il praticantato per 18 mesi "presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari" (art. 34);

possono diventare giornalisti professionisti solo coloro che hanno svolto almeno 18 mesi di praticantato in una redazione nella quale lavorano già altri professionisti (almeno 3), inquadrati e retribuiti secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Successivamente devono superare un esame di idoneità professionale;

la prova, obbligatoria per l'ammissione nell'elenco dei giornalisti professionisti, si tiene a Roma in due sessioni, organizzate dall'ordine. Secondo la forma attuale, in vigore dal 1973, l'esame consiste in una prova scritta, della durata di 8 ore, e una prova orale. La commissione esaminatrice è presieduta da un magistrato;

gli artt. 28 e 36 della legge n. 69 del 1963 disciplinano l'iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri. Il giornalista straniero deve presentare, presso l'ordine regionale di residenza, i documenti previsti dalla legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al consiglio dell'ordine regionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il

richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza (art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115);  
per le pubblicazioni quotidiane o periodiche di carattere giornalistico a diffusione nazionale e per tutte le altre pubblicazioni periodiche, la direzione e la vice direzione devono essere affidate a giornalisti professionisti o pubblicisti (art. 46 della legge n. 69 del 1963);

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito degli articoli di giornali e portali *on line* gli interroganti sono venuti a conoscenza, così come l'opinione pubblica, che la signora Iman Sabbah, già cittadina israeliana, si è iscritta nel 2002 nell'elenco dei giornalisti stranieri al consiglio dell'ordine dei giornalisti del Lazio;

la signora Sabbah, che nel frattempo ha acquisito anche la cittadinanza italiana, avrebbe dovuto comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza questa notizia perché, come prevede la legge citata, tutti gli italiani che desiderano acquisire l'abilitazione professionale di giornalista devono fare un praticantato di 18 mesi e superare un esame di Stato. Solo allora il candidato che ha superato l'esame può iscriversi all'elenco dei giornalisti professionisti, requisito necessario e indispensabile per esercitare in modo esclusivo la professione in Italia, soprattutto presso la Rai dove nelle testate giornalistiche sono tutti iscritti nell'elenco dei professionisti proprio per garantire sia all'azienda che all'utente che le notizie vengono raccolte ed elaborate da personale altamente qualificato e giuridicamente in linea con leggi e normative vigenti. Pertanto, il consiglio dell'ordine del Lazio, se fosse in possesso dell'informazione dell'acquisita cittadinanza italiana di un iscritto all'elenco stranieri, sarebbe tenuto a chiedere al giornalista straniero di seguire il suddetto *iter*;

attualmente la signora Iman Sabbah, nonostante sia assunta alla Rai con contratto giornalistico, non risulta iscritta né all'elenco dei pubblicisti né a quello dei professionisti in quanto sprovvista dei requisiti (il fatto che i cittadini extracomunitari o comunitari non possano transitare dall'elenco stranieri agli elenchi dei pubblicisti o dei professionisti è confermato dal fatto che per alcuni anni è stata operativa una commissione presso il consiglio dell'ordine nazionale, presieduta da Gilberto Evangelisti, il cui compito era proprio quello di valutare le richieste di giornalisti stranieri di accedere all'elenco dei professionisti, previo esame di Stato);

risulta che, assunta nel 2003 dopo meno di un biennio di precariato a RaiMed, la signora Sabbah sia stata promossa a tempo di *record* caposervizio prima e vice caporedattore successivamente;

nel 2018, infine, ella ha superato tutti gli altri candidati al "*job posting*" per la corrispondenza di Parigi e, dopo pochi mesi, a parere degli interroganti con stupefacente quanto imbarazzante facilità, è stata chiamata dal direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi, in qualità di vicedirettore;

in mancanza di un'idonea qualifica per la signora Iman Sabbah potrebbe profilarsi l'ipotesi delittuosa prevista e punita dall'art. 348 del codice penale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per verificare se la signora Iman Sabbah abbia comunicato la notizia dell'acquisita cittadinanza italiana al consiglio dell'ordine del Lazio e se quest'ultimo, conseguentemente, abbia richiesto alla medesima di sostenere la prova di idoneità professionale per l'iscrizione all'elenco dei giornalisti professionisti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, accertare se la signora Sabbah, in possesso della doppia cittadinanza israeliana e italiana, sia nelle condizioni giuridiche per esercitare la professione all'interno dell'azienda e se le promozioni dalla medesima acquisite in pochi anni (caposervizio, vicecaporedattore, corrispondente nella sede di Parigi) non siano viziate dalla carenza o dall'assenza dei requisiti di legge e siano avvenute nel rispetto del merito, della trasparenza e delle regole deontologiche anche relativamente all'iscrizione nell'elenco dei professionisti come prevede la citata legge istitutiva del consiglio dell'ordine dei giornalisti;

se intendano infine controllare se presso il consiglio dell'ordine del Lazio e il consiglio nazionale risultino iscritti altri giornalisti stranieri, nella medesima condizione della signora Sabbah, che lavorano alla Rai senza aver sostenuto l'esame di Stato come richiesto per tutti i giornalisti italiani.

(3-00584)

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa i due partiti di maggioranza del Governo, Lega e Movimento 5 Stelle, avrebbero concluso un accordo per nominare il Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, alla presidenza della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

a giudizio degli interroganti, la nomina mostra marcati profili di illegittimità secondo la diversa normativa succedutasi negli anni in materia di incompatibilità per l'incarico a ruoli di vertice di diversi enti pubblici anche economici dei membri del Governo o di personale dirigenziale in quiescenza;

l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dalla legge 4 giugno 1981, n. 281, dispongono che: "La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso";

tali disposizioni sono state successivamente confermate dalle diverse normative succedutesi nel tempo. A tal riguardo occorre evidenziare come la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi in materia d'incompatibilità", all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), stabilisce che "Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici" e successivamente al comma 4 afferma che: " L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici";

l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", prevede il divieto per la Consob di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferme restando la gratuità e la durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Al riguardo, occorre evidenziare come il limite di durata di un anno appare agli interroganti palesemente in contrasto con la durata della carica di presidente della Consob fissata in sette anni;

a quanto detto si aggiunga che il ministro Savona già nel mese di giugno 2018 aveva creato una situazione di grave imbarazzo istituzionale, presentando le dimissioni da presidente di "Euklid Ltd" solo successivamente al giuramento quale ministro del Governo Conte, e a seguito di diverse inchieste giornalistiche che ne avevano denunciato l'incompatibilità. Al riguardo, val la pena ricordare che Euklid Ltd è una compagnia che fornisce algoritmi e analisi dei dati economici al fine di dare indicazioni in materia di investimento nei mercati, e ad essa sono collegati i due fondi Euklid Master Fund ed Euklid Feeder Fund, entrambi con sede in Lussemburgo. Ebbene, il ministro Savona era presidente di Euklid Ltd, codirettore di Euklid Master Fund e *manager* di Euklid Feeder Fund, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso e urgente attenersi, nell'indicazione del candidato alla presidenza della Consob, al rispetto dei rigorosi requisiti di legge, che, in maniera chiara e incontrovertibile, alla luce dei fatti esposti, rendono impossibile la nomina del ministro Savona.

(3-00588)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MALLEGNI](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 31 ottobre 2018, è stata pubblicata la delibera n. 978 del direttore generale della USL Toscana Nord Ovest concernente la ridefinizione del numero dei posti letto della medicina interna e delle medicine specialistiche;

la delibera non prevede un aumento complessivo dei posti letto in dotazione all'ospedale "Versilia", ma solo una trasformazione dei posti letto di alcune specialistiche in posti letto di medicina interna;

gli operatori sanitari e gli utenti hanno diverse volte sollevato degli interrogativi riconducibili all'inadeguatezza del numero complessivo dei posti letto presenti all'ospedale unico Versilia e all'insufficienza degli organici necessari a far fronte alle crescenti necessità della popolazione versiliense;

a fronte dell'attenzione continua agli *standard* contenuti nel decreto ministeriale n. 70 del 2015 si continua a sottovalutare il riferimento, presente nello stesso decreto ministeriale, di 3,7 posti letto per 1.000 abitanti così come la soglia di 3,15 posti letto per 1.000 abitanti ridefinita dalla delibera della Giunta regionale toscana n. 1235/2012;

come si evince dalla delibera dell'USL, la riorganizzazione è volta a rispondere alle richieste di ricovero del pronto soccorso, tuttavia il rischio è quello di una progressiva dequalificazione delle medicine specialistiche in vista della creazione di un unico reparto di medicina interna e questo comporterebbe un complessivo svilimento del ruolo dell'ospedale, come da tempo paventato dagli operatori del settore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se non ritengano che la redistribuzione dei posti letto, così come prevista dalla delibera del direttore generale dell'azienda USL Toscana Nord Ovest, non sia dettata esclusivamente da ragioni contabilistiche e non vada quindi a discapito dell'attenzione rivolta alle specificità di alcune categorie di paziente, ad esempio quelli oncologici, mettendo a repentaglio anche la reputazione dell'ospedale unico Versilia e più in generale, quando questa diventasse una prassi comune, del sistema sanitario nazionale;

se, in base ai riferimenti normativi citati, non ritengano necessario approfondire l'argomento e attivarsi per sospendere l'efficacia della delibera citata.

(4-01203)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il SAPPE denuncia una catena interminabile di violenza nelle carceri della Campania per l'irresponsabile sfrontatezza nella violazione delle regole da parte di taluni detenuti;

in pochi giorni sono stati registrati aggressioni e rinvenimento di droga e telefonini: nella casa circondariale di Salerno sono stati rinvenuti ben 8 cellulari perfettamente funzionanti in possesso dei detenuti e nascosti nelle celle nei posti più impensati, rinvenimenti avvenuti con l'ausilio di rinforzi provenienti da altre sedi;

è stata rinvenuta della droga nelle parti intime dei familiari dei detenuti ai colloqui o plichi lanciati dall'esterno verso l'interno del carcere, contenenti droga e cellulari;

è stata registrata una violenta aggressione avvenuta a Salerno ad un detenuto da parte di altri con un rudimentale arma da taglio composta da una lametta ed un manico;

questa aggressione ha mandato all'ospedale un detenuto con un orecchio reciso, un vero e proprio regolamento di conti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi gravi fatti e se ritenga che la casa circondariale di Salerno non necessiti di rinforzare, con maggiori dotazioni di uomini e mezzi, il fondamentale compito svolto dalla Polizia penitenziaria.

(4-01204)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 4 gennaio 2019 il responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Palermo si sarebbe rivolto in modo

offensivo sui *social network* nei confronti del Ministro dell'interno, Matteo Salvini;  
rispondendo ad un *tweet* del Ministro, il dipendente comunale avrebbe commentato utilizzando un'espressione ingiuriosa, prontamente stigmatizzata dal *leader* leghista, che ne ha rilevato la scarsa professionalità;  
considerato che:

il "testo unico dei doveri del giornalista", approvato dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e del 26-28 gennaio 2016, prevede, tra l'altro, che il giornalista debba rispettare il prestigio e il decoro dell'ordine e delle sue istituzioni e debba applicare i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, ivi inclusi i *social network*;

l'articolo 10 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che, nei rapporti privati, il dipendente non deve assumere nessun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione;

rilevato che:

il sindaco di Palermo ha dichiarato pubblicamente di essere stato informato della vicenda e di aver conseguentemente dato incarico al segretario generale dell'ente, al fine di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari;

un dipendente pubblico che si rivolge pubblicamente ad un Ministro della Repubblica in termini offensivi nuoce all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, oltre a gettare discredito su una delle principali cariche istituzionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti richiamati;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere al fine di assicurare che i pubblici dipendenti operino nel rispetto delle norme deontologiche richiamate e, in ogni caso, in modo da non recare nocumento all'immagine della pubblica amministrazione e delle cariche istituzionali.

(4-01205)

[CRUCIOLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 7 ottobre 2015 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *pro tempore* dava notizia al presidente del Tribunale di Savona e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona del piano di ammodernamento del patrimonio penitenziario edilizio che avrebbe portato alla chiusura della casa circondariale "Sant'Agostino" di Savona con contestuale edificazione di una nuova struttura in prossimità della città e ricollocamento dei detenuti in attesa di giudizio presso l'istituto penitenziario di Genova "Marassi";

con decreto del Ministro della giustizia 28 dicembre 2015 veniva soppressa la casa circondariale Sant'Agostino di Savona;

in data 19 gennaio 2016 il provveditorato regionale per la Liguria (Servizio della performance delle strutture penitenziarie) relazionava in merito al sopralluogo presso tale istituto, al fine di verificare la messa in sicurezza dei luoghi, per proseguire con le attività di restituzione dell'immobile all'Agenzia del demanio e del territorio;

con decreto n. 2308 del 22 gennaio 2016 il provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvedeva all'istituzione dell'ufficio stralcio della soppressa casa circondariale presso la scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte "Andrea Schivo";

in data 3 giugno 2016 si concludevano le operazioni di dismissione con la chiusura definitiva della struttura;

considerato che:

i detenuti in attesa di giudizio residenti nella casa circondariale di Savona sono stati ricollocati presso l'istituto penitenziario di Marassi, già in parte sovraffollato;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in corso di conversione da parte del Parlamento, rubricato "Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria", entrato in vigore il 15



dicembre 2018, sono state assegnate nuove funzioni al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria, si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circa la realizzazione di una nuova casa circondariale nel savonese, anche alla luce del programma dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 135, attualmente in fase di elaborazione;

quale sia la futura destinazione d'uso dell'ex casa circondariale di Savona ad oggi in proprietà dell'Agenzia del demanio.

(4-01206)

[FATTORI](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE](#), [MOLLAME](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'ente attualmente denominato "consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio" è stato costituito con deliberazione del Consiglio comunale di Anzio (Roma) del 25 luglio 1951 con il diverso nome "consorzio di Lavinio S. Olivo";

nella seduta del 7 aprile 1970 della Camera dei deputati, durante la discussione parlamentare, su richiesta dell'on. Averardi, riguardante la natura giuridica del consorzio, il Ministro dell'interno *pro tempore* Restivo dichiarò che le opere realizzate dal consorzio non presentavano le caratteristiche specificatamente e analiticamente richieste dall'articolo 21 del testo unico delle spese idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, per l'attribuzione della qualifica di consorzio. Ciò perché l'attività svolta dal consorzio è quasi esclusivamente indirizzata alla costruzione di strade e di altri servizi che si riferiscono ad opere di urbanizzazione e lottizzazione della zona. In quell'occasione precisò, inoltre, che anche la Prefettura di Roma aveva accertato che gli scopi prefissi e riportati dallo statuto consortile configuravano finalità estranee alla ragion d'essere di un consorzio di natura pubblica; di conseguenza, su parere dell'Avvocatura dello Stato, la stessa Prefettura, con nota del 6 marzo 1964, n. 1750, aveva già comunicato al consorzio la sua natura di ente di diritto privato;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

dal contesto della citata delibera comunale non risultano approvati dal competente Consiglio comunale di Anzio: l'elenco degli utenti, il piano di spesa ed il piano di ripartizione di quest'ultima, come tassativamente stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, e dall'articolo 21 del testo unico citato. Inoltre, non esiste traccia dell'omologazione da parte del prefetto della stessa deliberazione comunale, nonostante il chiaro disposto dell'ultimo comma del citato articolo 21 del testo unico, espressamente richiamato nella deliberazione comunale. Lo stesso Comune di Anzio, a chi chiede delucidazioni sulla liceità di tali "tributi", risponderebbe di non essere a conoscenza di questi ruoli e se gli stessi siano dovuti, implicitamente ammettendo di non esercitare alcun controllo. Ciò, però, non gli evita di elargire, mediante convenzione approvata solo con delibera di Giunta, un contributo annuale che varia dagli 85.000 ai 180.000 euro;

da più di 50 anni il consorzio incasserebbe da cittadini proprietari di immobili, prime e seconde case, ignari o consapevoli, erroneamente definiti associati, somme di danaro, che verrebbero, secondo la versione di parte, utilizzate per effettuare la manutenzione delle strade. Al riguardo vengono emesse cartelle di pagamento per oneri consortili aventi tributo 0810;

le cartelle esattoriali riportano importi che comprendono spese non meglio identificate ed emesse direttamente dalle organizzazioni consortili, contrariamente a quanto sancito dal decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, affidando la loro riscossione direttamente ad Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione. Tale processo, compresa la preventiva verifica dei bilanci del consorzio, dovrebbe invece essere di assoluta pertinenza del Comune di riferimento;

i cittadini coinvolti, riuniti in comitato, contestano l'utilizzo improprio del tributo 0810 da parte dei consorzi, dal momento che soltanto i Comuni potrebbero ricorrere a tale forma di riscossione; osservano, altresì, che i consorzi obbligatori stradali, qualora fossero realmente costituiti e riconosciuti (e questo non sarebbe il caso), non sono assolutamente definibili come enti impositori, poiché hanno

natura pubblicistica e non pubblica;  
a rafforzare ulteriormente la natura non pubblica del consorzio è in seguito intervenuta la sentenza del TAR Lazio n. 1653/1997, che ha nuovamente ribadito la sua natura privatistica;  
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:  
si viola il principio dell'uguaglianza territoriale, in quanto solo chi ha delle proprietà nell'area consortile è costretto a pagare, oltre alle normali tasse, anche un'ulteriore quota con cadenza annuale. Inoltre, è sconosciuto il metodo di formulazione dell'importo delle cartelle esattoriali e chi ne controlli la correttezza;  
il consorzio non risulterebbe legalmente costituito; la denominazione "consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio" è inesistente. L'unico ente consortile legalmente costituito è il "consorzio di Lavinio S. Olivo" con sede a Roma, consorzio volontario che nasceva nel 1950 dall'unione di tre cooperative con scopi di lottizzazione del territorio, e a tale attività fu attribuita la sua partita IVA;  
i destinatari delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, per conto del consorzio, subiscono di fatto lo *status* di "consorziati coatti", non esistendo documenti che stabiliscano il pagamento di una tassa, a seguito dell'acquisto di un immobile o terreno, ad un ente che è stato dichiarato di diritto privato e volontario e che nel corso degli anni ha autonomamente cambiato denominazione e confini e che, inoltre, non è sottoposto a nessun tipo di controllo. È utile sottolineare che negli anni sono stati ripetutamente richiesti, da molti consorziati, senza alcuna risposta, i documenti che dimostrino la giustezza dell'imposizione e come quest'ultima venisse formulata. A tal proposito si richiama quanto disposto dall'art. 23 della Costituzione, che stabilisce che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge";  
il consorzio ed Equitalia, pur a conoscenza dell'evidenziata situazione, perseverano nell'invio di cartelle esattoriali;  
considerato infine che risulta agli interroganti che verrebbero applicati, in maniera casuale e dopo diversi mesi dall'emissione dell'ultima cartella, alcuni "fermi amministrativi" senza che sia comunicata l'avvenuta effettuazione agli interessati, creando, in tal modo, uno stato d'animo di prostrazione perché il cittadino, soggetto a tale incertezza e limitazione della propria libertà personale, si sente vessato, minacciato e privato della propria autonomia e tranquillità. Ciò risulterà, a parere degli interroganti, ancor più dirompente in futuro alla luce dei rafforzati poteri impositivi attribuiti all'Agenzia delle entrate-riscossione,  
si chiede di sapere:  
se un ente, la cui natura pubblica è disconosciuta direttamente o indirettamente, possa imporre, a giudizio degli interroganti in maniera impropria, il tributo 0810, utilizzando la collaborazione e di conseguenza le procedure esecutive e coercitive dell'Agenzia delle entrate, senza che nessuno eserciti il benché minimo controllo sui suoi atti e, addirittura, senza che si conosca come vengano formati i ruoli di cui si impone il pagamento;  
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia chiarito a chi sia devoluto il controllo di un ente come il consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio, in considerazione del fatto che sia la Prefettura di Roma, che la Regione Lazio, che il Comune di Anzio non eserciterebbero di fatto alcun tipo controllo su di esso;  
se considerino legittimo che il Comune di Anzio stipuli con deliberazione di Giunta convenzioni che comportano l'erogazione di cospicui contributi al consorzio in questione.

(4-01207)

DE BONIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Pomarico (Matera) il 29 gennaio 2019 è stato colpito da un vasto movimento franoso che ha interessato una parte rilevante del centro storico;

nessuna persona, per fortuna, è rimasta coinvolta nel crollo di alcune abitazioni. Le case, già precedentemente sgomberate, sono venute giù in seguito alla frana che ne aveva compromesso la stabilità;

la zona interessata, a valle di corso Vittorio Emanuele, era transennata e, secondo i tecnici del Comune

e i Vigili del fuoco, il movimento franoso era in atto da qualche tempo, complici le piogge insistenti cadute nella zona e lo scivolamento della sezione di terreno interessato, che sarebbe stato accelerato dalle condizioni meteorologiche;

nella nota del Comune si legge che "Il fronte della frana ha una larghezza di cento metri ed una profondità di trenta e si estende per centinaia di metri sino al canale Pezzillo";

il sindaco Francesco Mancini ha emesso delle ordinanze d'interdizione al traffico della viabilità compromessa ed ha ordinato lo sgombero di abitazioni e di alcune attività commerciali. Lo scivolamento del terreno ha provocato "gravi ed estese lesioni alle infrastrutture urbane (strade, marciapiedi, muretti di protezione), alle murature portanti di alcune abitazioni ed a locali ubicati a ridosso della strada", riporta la relazione tecnica;

anche la Giunta regionale della Basilicata si è riunita a Potenza il 4 febbraio ed ha deliberato, su proposta dell'assessore per le infrastrutture e la mobilità di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri "per il tramite del Dipartimento nazionale della Protezione civile" la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del Comune;

nel provvedimento viene ricordato che "la Regione Basilicata ha già provveduto allo stanziamento di un importo di 160 mila euro, per far fronte alle prime spese relative al soccorso alla popolazione". "Valutati i risultati dei sopralluoghi effettuati che hanno messo in evidenza - è specificato nella delibera - l'ampiezza e complessità del fenomeno in atto" la Giunta regionale, su sollecitazione anche del sindaco di Pomarico ha stabilito di inoltrare la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza, affinché vengano disposti "immediati interventi per la messa in sicurezza dell'area interessata dal vasto movimento franoso";

nella stessa seduta, la Giunta ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione di stato di emergenza per il territorio regionale colpito "da avversità atmosferiche". "Le eccezionali nevicate verificatesi a partire dal 24 gennaio, è spiegato nella delibera di Giunta, hanno interessato gran parte del territorio regionale ed in particolare le zone nord occidentali e provocato l'interruzione di servizi pubblici essenziali, con grave disagio per le popolazioni interessate, con interruzioni in molti punti della rete viaria statale e provinciale, con significativi blocchi della circolazione stradale e ferroviaria sulla linea Potenza-Foggia e Appulo-Lucana e con l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica che ha interessato per diversi giorni circa 30.000 utenze";

viene sottolineato anche che la Regione "per garantire un primo parziale ristoro" di parte delle spese sostenute per i vari interventi "ha provveduto ad individuare risorse finanziarie pari a 150 mila euro". Resta, però, necessaria la dichiarazione di stato di emergenza "per disporre immediati interventi per la messa in sicurezza delle aree interessate";

il 2 febbraio si è recato sul posto anche il capo Dipartimento nazionale di protezione civile, Angelo Borrelli, per fare un sopralluogo nell'area interessata dai crolli e per incontrare le autorità locali di protezione civile,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere al fine di riconoscere lo stato di emergenza in favore del Comune di Pomarico, attivando la Commissione nazionale grandi rischi per porre in sicurezza il centro abitato e promuovere interventi di consolidamento del territorio, nonché per riconoscere misure di ristoro danni per i soggetti interessati.

(4-01208)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, da diverso tempo il sindaco di Castelnuovo di Porto (Roma) era stato avvisato dalle autorità competenti della chiusura del Cara;

il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", ha previsto lo stanziamento di 600 milioni di euro per i Cara e risulta che a Castelnuovo siano arrivati circa 900.000 euro negli ultimi 2 anni;

i consiglieri di minoranza hanno presentato alcune interrogazioni per accedere alla documentazione della Prefettura, con cui si comunicano le linee guida per spendere tali fondi;

a quanto risulta, il sindaco avrebbe risposto di non essere in possesso di tale documento e avrebbe

giustificato la spesa di 450.000 euro all'anno per pagare le utenze del Comune, si chiede di sapere:

se quanto risulta all'interrogante corrisponda a realtà;

quali siano le linee guida inviate dalla Prefettura al Comune di Castelnuovo di Porto;

come siano stati spesi eventualmente i fondi e se il modo rispetti dette linee guida.

(4-01209)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Consob nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della banca Carige SpA, Cassa di risparmio di Genova e Imperia, il presidente vicario della medesima Consob Anna Genovese ha fornito dichiarazioni a giudizio dell'interrogante poco trasparenti in relazione al risanamento dell'istituto ligure, ed in particolare sulla natura dei crediti deteriorati e il peso dei crediti multimilionari rispetto ai mutui di modesta entità;

durante l'intervento, a seguito della domanda posta dall'interrogante in merito all'attività svolta, non ha mostrato sufficiente chiarezza nel fugare qualsiasi dubbio riguardo a possibili conflitti di interessi nella gestione della delicata vicenda Carige, che potrebbero coinvolgerla;

a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile che pervengano rassicurazioni oggettive ed esplicite da parte del soggetto decisionale, in un momento in cui il vertice della Consob deve ancora essere nominato dal Governo, non avendo peraltro alcuna garanzia dei componenti della Commissione, considerata soprattutto la situazione attuale particolarmente delicata, in tema di autorità di controllo sui mercati finanziari e sugli istituti bancari,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se sia a conoscenza di eventuali rapporti tra la professoressa Genovese e lo studio legale Zoppini, precedenti alla sua nomina, considerato che tra i clienti di tale studio vi sono molte tra le principali società quotate e i principali intermediari oggetto di controllo da parte della Consob;

se non ritenga che ciò costituisca una situazione di potenziale conflitto di interessi che imporrebbe, e avrebbe dovuto imporre, alla professoressa Genovese di astenersi ogni qual volta la Commissione, di cui fa parte dal 2014, ha votato relativamente a pratiche o istruttorie nelle quali una parte è o era rappresentata dallo studio Zoppini;

se non ritenga, altresì, che tale situazione sia aggravata dalla circostanza che, in qualità di presidente vicario della Consob, la professoressa Genovese sovrintende all'attività istruttoria, coordina gli uffici dell'Autorità e fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione che presiede, elemento di incompatibilità con la nomina a presidente della Consob, trovandosi quindi nella condizione di influenzare sensibilmente proprio le decisioni dalle quali si dovrebbe astenersi;

se non ritenga a tal fine opportuno procedere immediatamente con la proposta per la nomina del nuovo presidente della Consob, al fine di superare l'attuale situazione, ripristinare il *plenum del quorum* e prevenire l'adozione di atti potenzialmente viziati da situazioni di conflitto di interessi, al fine di tutelare i risparmiatori e la Commissione stessa;

se non ritenga infine opportuno avviare, in una fase successiva, le opportune e necessarie verifiche in relazione all'effettiva sussistenza o meno in capo alla professoressa Genovese in merito ai requisiti richiesti per la sua carica di componente della Consob.

(4-01210)

[LANNUTTI](#), [PATUANELLI](#), [TAVERNA](#), [PERILLI](#), [MORRA](#), [SILERI](#), [L'ABBATE](#), [PUGLIA](#), [LOMUTI](#), [BOTTO](#), [DESSI](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [LUPO](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [CATALFO](#), [LEONE](#), [FENU](#), [MOLLAME](#), [CRUCIOLI](#), [LANZI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* - Premesso che:

il 14 settembre 2018 la professoressa Anna Genovese (nominata commissario Consob con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2014 su proposta del Presidente del Consiglio *pro tempore* Matteo Renzi), ai sensi dell'art. 6 del regolamento di organizzazione Consob, ha assunto la carica di

presidente vicario della Consob, in qualità di commissario con maggiore anzianità di istituzione, a seguito delle dimissioni del presidente dottor Mario Nava, incarico di vicario che aveva già ricoperto nel periodo intercorso tra le dimissioni del presidente Vegas e l'assunzione della carica da parte del presidente Nava (ovvero, dal dicembre 2017 ad aprile 2018);

all'atto della sua nomina a commissario, la professoressa Genovese è stata oggetto di valutazione, da parte degli organi competenti, come previsto dalla legge n. 216 del 1974, con riferimento alla sua compatibilità con tale carica, ma tale valutazione è stata condotta avendo a riguardo la qualifica di commissario, che prevede poteri e compiti diversi (e inferiori) da quelli del presidente, il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, "sovrintende all'attività istruttoria" (lett. b)), "convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni della stessa" (lett. c)) e "dà istruzioni sul funzionamento degli uffici e direttive per il loro coordinamento" (lett. e));

da notizie pubblicate da mezzi di informazione nonché ricavate dal *curriculum vitae* della professoressa Genovese, prima di tale incarico la stessa risultava titolare di docenza come professore ordinario presso l'università di Verona, nonché svolgeva la propria attività professionale di avvocato presso lo studio legale dell'avvocato Andrea Zoppini di Roma, con sede in piazza di Spagna; dalle stesse notizie pubblicate dai *mass media* è emerso che tale studio legale avrebbe patrocinato, e continuerebbe a patrocinare per conto di propri clienti, molti procedimenti di competenza della Consob; l'art. 3, comma 1, del regolamento di organizzazione della Consob, prevede che, all'atto della loro nomina, i membri della commissione rilascino una dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, assumendosi la responsabilità di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modifiche e integrazioni; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la professoressa Genovese ha accettato di rivestire la carica di presidente vicario, omettendo di dichiarare che, stante i suoi rapporti con lo studio Zoppini, non poteva rivestire tale ruolo, omissione che reitera quelle già compiute nel 2014, all'atto della sua nomina a commissario, e nel 2017, quando per la prima volta ha assunto il ruolo di presidente vicario; la violazione (reiterata) dell'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di conflitto d'interessi mina i presupposti stessi della nomina della professoressa Genovese, in quanto contrasta con l'art. 1, comma 3, della legge n. 216 del 1974, in base al quale è richiesto che i membri della commissione siano in possesso di requisiti di "indiscussa moralità e indipendenza", incompatibili con comportamenti omissivi e con rapporti che generano conflitto di interessi; conseguentemente, gli atti assunti dalla Consob nei periodi durante i quali la Genovese è stata vicario sono potenzialmente invalidi;

a prescindere dalle possibili omesse dichiarazioni sui conflitti di interessi, tenuto conto del potere spettante al presidente vicario di fissare l'ordine del giorno delle pratiche in discussione in commissione, ove la professoressa Genovese decidesse per ipotesi di postergare la discussione di una pratica che vede coinvolto lo studio Zoppini, dovrebbe anticipare la discussione di un'altra pratica, e viceversa; perciò i vizi derivanti da conflitto di interessi potrebbero investire non solo le decisioni della Commissione, che hanno ad oggetto le pratiche in cui è coinvolto lo studio Zoppini, ma anche le altre istruttorie di vigilanza della Consob;

inoltre, tenuto conto del potere spettante al presidente vicario di fornire istruzioni sul funzionamento degli uffici e direttive per il loro coordinamento, il necessario esercizio di tali funzioni da parte della Genovese, nelle attività degli uffici Consob che hanno ad oggetto pratiche nelle quali vengono trattati interessi o situazioni rappresentate o difese dallo studio citato, presuppone che tali pratiche siano viziate dalla possibile situazione di conflitto di interessi; l'art. 5 del codice etico per i componenti della Consob, approvato con delibera n. 17444 del 4 agosto 2010, dispone che "nei casi di conflitto, anche solo apparente, i Componenti della Commissione si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che coinvolgano, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri e, per quanto è dato conoscere, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo. Il Componente, previa acquisizione del parere del Garante

etico previsto dall'art. 8, decide in ordine all'astensione, all'uopo rendendo al Collegio motivata dichiarazione" (comma 2); l'art. 6-*bis* della legge n. 241 del 1990 espressamente prevede che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"; come chiarito da numerose pronunce ANAC, nonché dal piano nazionale anticorruzione, tale disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito, mediante l'esercizio della funzione o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati; il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, recante "Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici", stabilisce all'art. 7 l'obbligo di astensione in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; nella regolamentazione dei soggetti che operano nella finanza, c'è vasta normativa volta ad evitare conflitti di interessi, che prende lo spunto proprio dalla legge istitutiva della stessa Consob;

l'art. 1 della legge n. 216 del 1974 prevede tra i requisiti necessari a ricoprire la carica di commissario e quella di presidente, l'"indiscussa indipendenza". In materia finanziaria i criteri per la valutazione dell'indipendenza sono ben riassunti dalla comunicazione Consob DEM/10046789 del 20 maggio 2010, che recepisce e declina i principi contenuti nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, e nella raccomandazione della Commissione europea 2005/162/CE, mirante a garantire che detti criteri siano improntati alla prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi e garantire l'assenza di relazioni tali da condizionare realmente l'autonomia di giudizio: a) l'art. 3 del codice di autodisciplina 2006 delle società quotate che definisce il requisito di indipendenza "nel senso che non intrattengano né hanno di recente intrattenuto neppure indirettamente con l'emittente o con soggetti legati all'emittente relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio"; b) la raccomandazione della Commissione europea concernente l'indipendenza degli amministratori,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riferiti;

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, al fine di meglio accertare i profili di propria competenza.

(4-01211)

[DI PIAZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'Unione sportiva città di Palermo, nota come Palermo Calcio o Palermo, è una società calcistica italiana con sede nella città siciliana;

si apprende dal comunicato ufficiale della società del 29 gennaio 2019 che sarebbe avvenuto il passaggio di proprietà delle azioni dell'Unione sportiva città di Palermo SpA dalla Gasda Srl di M. Zamparini alla società Palermo football club SpA;

in queste ultime settimane fonti di stampa hanno riportato che la squadra sarebbe già formalmente esclusa dalle società del calcio italiano professionistico e dal prossimo campionato, a meno di salvataggi da parte della Federazione italiana gioco calcio (Figc) con un cambio in corsa e retroattivo delle regole federali, in quanto mancherebbe il deposito di documenti sulla solidità finanziaria come riportato da "Il Sole-24ore" del 29 gennaio. Ciò in quanto sembrerebbe sussistere una violazione del regolamento della Figc di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico di cui al comunicato ufficiale n. 189/A del 26 marzo 2015, secondo cui i soggetti acquirenti una quota azionaria maggiore del 10 per cento di una società di calcio operante nei campionati italiani devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria. Nello specifico è necessario non aver subito condanne definitive per reati puniti con pene edittali sopra i 5 anni, per i reati di cui alla legge n. 401 del 1989 e alla legge n. 376 del 2000, per truffa o appropriazione indebita e l'obbligo di possedere un certificato antimafia "pulito";

per quanto riguarda i requisiti di solidità finanziaria, il regolamento Figc impone agli acquirenti di

presentare alla lega di riferimento la dichiarazione di almeno un istituto di credito con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti che l'acquirente dispone di buona base finanziaria, che è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz'altro valido in ordine agli impegni che assume;

inoltre, dispone che la documentazione attestante i requisiti indicati dovrà essere presentata alla lega entro 30 giorni dall'acquisizione della partecipazione; questi requisiti sono essenziali affinché la Fige possa affiliare il *club* e ammetterlo a disputare i campionati;

successivamente la società Palermo calcio ha chiarito che la mancanza delle informazioni riguardanti l'organizzazione societaria è dovuta ai tempi tecnici di lavorazione, ai ritardi e a normative che rimandano l'aggiornamento della composizione dei soci alla data di presentazione del bilancio, e ha precisato che le comunicazioni della documentazione richiesta dei soci di riferimento e degli amministratori, nonché le lettere di buon *standing* finanziario dei soci di riferimento inviate alla lega di serie B dal Palermo football club SpA sarebbero state fornite nei tempi previsti;

il sindaco di Palermo ha chiesto di avviare ogni opportuna verifica ed accertamento volti a fornire al Consiglio comunale informazioni puntuali e dettagliate circa la solidità societaria e le garanzie fornite, affinché il principale impianto sportivo cittadino sia tutelato e fruito in modo corretto;

considerato che:

alla chiusura del calciomercato, il *club* non si è rinforzato e si sono registrate incomprensioni tra la nuova proprietà e la dirigenza dell'area tecnica;

la squadra è entrata in crisi dal punto di vista sportivo, perdendo il primato in classifica, e al termine dell'incontro pareggiato con il Foggia il giocatore Bellusci ha dichiarato che i giocatori sono senza certezze per il futuro, che non sono a conoscenza di chi sia il proprietario e che si ritengono soli;

considerato infine che Clive Richardson e John Michael Treacy hanno rassegnato formalmente le dimissioni dalle rispettive cariche di presidente e consigliere e che verrà convocata l'assemblea per procedere alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione della società,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda attivare tutte le interlocuzioni del caso con il Coni e le sue federazioni al fine di valutare la trasparenza e la piena conformità giuridico-economica della cessione della proprietà della società Unione sportiva città di Palermo SpA;

se ritenga opportuno assumere iniziative per quanto di propria competenza al fine di salvaguardare l'indotto economico, la dignità della città e dei suoi tifosi, i valori dello sport e il regolare svolgimento del campionato in corso.

(4-01212)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la strada statale 655 "Bradonica" è un'arteria stradale concepita per collegare i capoluoghi di provincia di Matera e Foggia, connettendo due importanti zone delle regioni Puglia e Basilicata;

la strada permetterà alla città dei Sassi, capitale europea della cultura 2019, di essere ancor più collegata con le principali arterie nazionali, quali ad esempio l'autostrada A14, raggiungibile in tempi brevi una volta che la Bradonica sarà ufficialmente completata;

considerato che:

l'arteria stradale fu inizialmente finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno, però, con il passare degli anni, i lavori non hanno portato al completamento dell'opera;

la strada, opera emblematica per i ritardi e le interruzioni susseguitesisi nel tempo, ad oltre 40 anni dall'avvio dei primi lavori, è infatti tutt'altro che conclusa e percorribile per la sua interezza. Una strada assolutamente vetusta nella sua stessa concezione progettuale e che sconta, quindi, inevitabilmente, tutti gli anni che sono trascorsi sino ad oggi e che la vedono, pertanto, chiaramente inadeguata rispetto agli *standard* attuali;

in tutto questo, uno dei tratti che per alcune vicissitudini non era stato ancora completato è quello che ricade nel comune di Matera e, finalmente, a fine aprile 2018 sono stati aperti i primi 8 chilometri del tratto materano della Bradonica, degli 11,5 complessivi che dovevano essere ancora ultimati. Per la

precisione, ora è percorribile il tratto che va dallo svincolo provvisorio per la strada provinciale Timmari-Santa Chiara allo svincolo di Matera centro per l'abitato di Matera e per la strada statale 7; all'apertura degli 8 chilometri, l'Anas specificò però che "sono stati aperti al traffico in modalità provvisoria di cantiere, con limitazione della velocità a 60 km/h, nelle more della attuazione degli impianti d'illuminazione e sono costituiti da una carreggiata di 10,50 metri, con due corsie da 3,75 metri ciascuna e due banchine laterali da 1,50 metri";

l'ente nazionale per le strade, inoltre, assicurò che "entro quest'anno [quindi entro il 2018] è prevista la messa in esercizio degli ulteriori 3,5 km, che costituiranno il completamento dell'intera nuova infrastruttura di 11,5 km". Ad oggi però, al 31 gennaio 2019, i rimanenti 3,5 chilometri non hanno ancora visto la luce;

il caso della Bradanica è una "storia infinita" e il pensiero dell'interrogante va, tra l'altro, a quei lavoratori che hanno perso un'importante occasione di lavoro a causa del fermo del cantiere, in una terra già avara di opportunità;

l'altra emergenza che l'interrogante segnala è l'inadeguatezza della strada statale 658 Potenza-Melfi, riconosciuta come la strada statale lucana più percorsa e la seconda per indice di mortalità, i cui ultimi lavori appaltati, anche quando saranno finalmente conclusi (cosa che nessuno è in grado di quantificare con precisione) non potranno costituire la soluzione efficace e definitiva ai notevoli volumi di traffico leggero e pesante ed alle conseguenti esigenze di sicurezza nella percorrenza;

tenuto conto che:

il 24 maggio 2018, all'assessore per le infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Carmine Miranda Castelgrande, l'Anas precisò che "non corrispondono al vero le notizie relative ad ipotetici 'soldi finiti' o a 'chiusure di cantiere', evidenziando che, a causa di alcune problematiche tecniche emerse durante i lavori - tra cui il movimento franoso al km 143,300 - e per un più complesso intervento di consolidamento delle fondazioni del viadotto Santo Stefano, situato nel tratto di circa 3,5 km, non ancora aperto al traffico, è in corso di redazione una perizia di variante. Per questa perizia - chiari l'Anas all'Assessore regionale - è già disponibile la copertura finanziaria e, dopo l'approvazione della medesima, si potrà procedere al completamento dei lavori ed all'apertura al traffico del restante tratto di 3 km circa". A tale rassicurazione, però, non è stato dato ancora riscontro;

a luglio 2018, al Ministro per il Sud Lezzi in visita a Matera fu invece comunicato che l'intervento sulla statale 655 "Bradanicca", una volta completato, avrebbe garantito il collegamento con le strade statali 96, 96 bis, 93 "Appulo Lucana", 658 "Potenza-Melfi" e le autostrade A16 "Napoli-Canosa" a Candela e A14 "Bologna-Taranto", in provincia di Foggia;

l'Anas, purtroppo, ad oggi nulla fa sapere sull'ultimazione della Bradanica, lotto di La Martella, un silenzio che crea nuovi timori a distanza di più di otto mesi dalle garanzie sul completamento dell'infrastruttura;

la Bradanica è arteria primaria ed importante per lo sviluppo dell'area in cui ricade e, in generale, per l'intera regione in quanto, completata, condurrà da Foggia a Taranto e alla strada statale Jonica, si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali, ad oggi, non si è provveduto a completare i lavori;

quali siano i tempi entro i quali si prevede l'ultimazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di intervenire, con atti di competenza, presso l'Anas e presso la Regione al fine di velocizzare il più possibile il perfezionamento, così da consentire un migliore collegamento tra la regione Basilicata e le regioni limitrofe.

(4-01213)

[PELLEGRINI Marco](#), [MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [CAMPAGNA](#), [CORRADO](#), [ENDRIZZI](#), [LANNUTTI](#), [URRARO](#), [GRASSI](#), [GARRUTI](#), [ACCOTO](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [DELL'OLIO](#), [LOMUTI](#), [LUPO](#), [MAIORINO](#), [NATURALE](#), [PERILLI](#), [PESCO](#), [PIARULLI](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

dagli anni '70, in provincia di Foggia, operano pericolosi e spietati sodalizi criminosi di stampo mafioso che, nel corso dei decenni, ponendo in essere una serie di attività delittuose sempre più pervicaci e invasive, hanno di fatto conseguito il controllo militare di buona parte del territorio. Queste



organizzazioni operano nell'ambito del traffico internazionale degli stupefacenti (in cui sono diventati *leader* nazionali per ciò che riguarda *marijuana* e *hashish*) e sono, altresì, dedite a estorsioni, grandi rapine a portavalori, furti a *caveau*, traffico di rifiuti e armi, usura, truffe alle assicurazioni, eccetera. I diversi *clan* si dividono le zone di influenza della provincia;

queste compagini criminose costituiscono, nel loro insieme, la cosiddetta quarta mafia come ormai è definita da tutti gli addetti ai lavori. Ma, al contempo, questa quarta mafia è sconosciuta all'opinione pubblica nazionale anche perché i principali *media* l'hanno ignorata per decenni, almeno fino al 2017 quando si sono verificati due gravissimi episodi, uno a San Severo (colpi di arma da fuoco contro mezzi della Polizia di Stato) l'altro a San Marco in Lamis il 9 agosto 2017 (duplice omicidio dei fratelli Luciani, due cittadini innocenti e inerme);

come si legge nella risoluzione in materia di analisi del fenomeno mafioso e criticità per l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari operanti nella provincia di Foggia nel settore della criminalità organizzata (approvata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera consiliare del 18 ottobre 2017), l'80 per cento degli oltre 300 omicidi di mafia commessi negli ultimi 35 anni è rimasto impunito. E ancora si legge: «In taluni contesti del foggiano il radicamento socio-culturale del sistema mafioso è così forte da produrre una generalizzata e assoluta omertà che, talvolta, trasmoda nella connivenza se non addirittura nel consenso. A riprova di questo deve evidenziarsi che, dal 2007, non si hanno collaboratori di giustizia interni ai circuiti associativi». La risoluzione, inoltre, evidenzia la «capillare presenza sul territorio dei gruppi organizzati e il ricorso alla estrema violenza come abituale metodo dell'operatività delittuosa, il che ha determinato nella società civile una forte assoggettamento al crimine, che, sul versante giudiziario, si traduce in comportamenti omertosi delle vittime con conseguenti difficoltà investigative e di accertamento giudiziale. (...) Le denunce sono pressoché inesistenti e i pochi cittadini che le presentano quasi sempre in sede processuale ritrattano (...). Gli imprenditori, nel corso degli anni, sono passati da un assoggettamento estorsivo di tipo violento, ad un atteggiamento di volontaria sottomissione al sistema mafioso: spesso, infatti, è lo stesso imprenditore che si reca autonomamente dal mafioso per pagare il pizzo, anticipandone in tal modo la richiesta. E all'origine di tali iniziative degli imprenditori non vi è la finalità di lucrare vantaggi, ma la consapevolezza che l'agibilità del percorso esistenziale, economico, sociale e familiare non può affrancarsi dalla protezione mafiosa (...). La mafia garganica si presenta come particolarmente cruenta e non si accontenta di uccidere, usando di norma cancellare anche la memoria della vita soppressa. I cadaveri infatti sono spesso bruciati o buttati nelle grave, veri e propri cimiteri di mafia (...). Il fenomeno mafioso è, quindi, nell'insieme, compatto, feroce, profondamente radicato sul territorio, su cui esercita un vero e proprio controllo militare»;

la scia di sangue, purtroppo, non si è interrotta, tanto che nel 2017 si sono contati 20 omicidi, mentre nel 2018 se ne sono registrati 4 a Vieste (nell'ambito di una guerra di mafia) e, ultimi in ordine di tempo, uno a Foggia e uno a San Severo. Quest'ultimo è avvenuto in pieno giorno, i banditi hanno esploso circa 50 colpi, il tutto con modalità cruente ed eclatanti, palesemente intimidatorie nei confronti della cittadinanza;

recenti indagini della Direzione distrettuale antimafia di Bari hanno portato all'arresto di numerosi esponenti apicali dei *clan* Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla (appartenenti alla "Società", ossia alla mafia della città capoluogo), oltre ad altri arresti che hanno colpito le compagini criminali di San Severo e Cerignola;

ciononostante o, forse, anche in conseguenza di questi arresti e del vuoto di potere creatosi nella criminalità mafiosa operante a Foggia, si stanno registrando nel 2019 numerosi attentati dinamitardi nei confronti di diversi esercizi commerciali, di cui tre nell'ultima settimana. La volontà di prostrare psicologicamente la cittadinanza foggiana e di incutere il terrore tra gli operatori economici, al fine di poterli più facilmente sottoporre ad estorsione, è evidente;

tali gravi atti intimidatori fanno seguito ad altri attentati dinamitardi, risalenti a qualche settimana o mese fa, ai danni dell'autovettura del comandante della stazione dei Carabinieri di Cerignola, o di quella di un maresciallo di Corato (Bari), o di un dirigente del Comune di Monte Sant'Angelo, ente recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose e poi tornato al voto;

considerato, infine, che nella XVII Legislatura veniva presentata, in data 27 gennaio 2016, dal deputato Giuseppe D'Ambrosio la risoluzione 7-00894 in I Commissione (Affari costituzionali), cui si impegnava il Governo ad assumere iniziative per istituire una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, con una dotazione organica adeguata, pari ad almeno 20 unità di personale specializzato, presso la città di Foggia; e sempre nella scorsa Legislatura, la senatrice Daniela Donno, in data 27 novembre 2017, presentava l'atto di sindacato ispettivo 4-08428, rimasto privo di riscontro, che interrogava il Ministro dell'interno *pro tempore* sul medesimo tema,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative voglia mettere in atto per contrastare l'offensiva mafiosa in provincia di Foggia;

se ritenga necessario aumentare l'organico delle forze dell'ordine presenti in tutta la provincia per meglio contrastare l'attacco mafioso a organismi dello Stato, ai cittadini e agli operatori economici;

quali provvedimenti intenda adottare in riferimento all'istituzione a Foggia di una sezione operativa dislocata della Direzione investigativa antimafia.

(4-01214)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

(4-01215)

(Già 3-00576)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00560, del senatore Durnwalder, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00583 dei senatori De Bertoldi e La Pietra, sulla situazione del comparto delle scommesse sportive.

## 1.5.2.3. Seduta n. 93 del 25/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 93a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI  
e del vice presidente TAVERNA

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 95 del 27 febbraio 2019  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,33).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunico, come già indicato per le vie brevi ai Gruppi, che la seduta sarà sospesa fino alle ore 12,15 per consentire la presentazione, entro le ore 12, di eventuali subemendamenti agli ulteriori emendamenti del Governo trasmessi nella serata di venerdì 22 febbraio.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 12,26).

#### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**Discussione del disegno di legge:**

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Relazione orale) (ore 12,26)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1018.

[MARCUCCI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, la ringrazio per la sensibilità dimostrata prolungando i tempi necessari, anche ai nostri uffici, per elaborare in maniera appropriata la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e della maggioranza. Quanto però intendo chiederle, signor Presidente, è che i lavori dell'Assemblea non vadano avanti fintanto che la Commissione bilancio non abbia terminato i propri lavori. Per consentire ai relatori di maggioranza e di minoranza di svolgere le relazioni e per cominciare la discussione generale è necessario avere una nozione complessiva del quadro e delle posizioni del Governo e della maggioranza.

Signor Presidente, la richiesta del Partito Democratico è quindi di rinviare i lavori dell'Aula a conclusione dei lavori della Commissione bilancio, anche perché chiediamo al nostro relatore di minoranza di partecipare ai lavori della suddetta Commissione, proprio perché la Commissione di merito - cioè la Commissione lavoro - non si riunirà più su questi emendamenti e la discussione può essere svolta e compresa solo all'interno della Commissione bilancio. Pertanto, reputo assolutamente necessario che il nostro relatore di minoranza vi possa partecipare.

Signor Presidente, la ringrazio molto per la disponibilità.

[BERNINI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, anch'io vorrei ringraziare lei e solo lei per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei diritti delle minoranze, diversamente da quanto fa la maggioranza. Lei lo sa bene, Presidente, perché il suo intervento ha solo parzialmente emendato la continua rottura del dibattito democratico che sta avvenendo all'interno dell'Aula e delle Commissioni. Colleghi, amici, non è un *refrain*, non è un mantra: dibattere democraticamente su un provvedimento è scritto nella Costituzione; di questo voi non vi state ancora rendendo conto. (*Applausi dai Gruppi FI-BP*).

Lo ha detto la Corte costituzionale: non possiamo noi parlare e voi ascoltare per risparmiare tempo, perché questo è avvenuto fino adesso. È avvenuto per la legge di bilancio e per la riduzione del numero dei parlamentari. Abbiamo una maggioranza così silenziosa da essere muta per non perdere quel tempo che - colleghi - si chiama democrazia e rappresentanza popolare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Vi do una notizia, colleghi, e in questo provvedimento in particolare questa notizia è importante: il popolo non lo rappresentate solo voi, ma esiste una porzione di popolo che rappresentiamo anche noi. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

E vorremmo che la nostra voce potesse essere non solo ascoltata, con la consapevolezza di provvedimenti letti, metabolizzati e magari emendati in tempi congrui, ma vorremmo anche che voi ci rispondeste, come finora non è stato fatto. E vorremmo, se possibile, che il Governo ci dicesse che cosa ha intenzione di fare di questo provvedimento, perché sappiate - e i colleghi Capigruppo me ne sono testimoni - che nell'ultima riunione dei Capigruppo, in presenza del Presidente del Senato, il Governo ha detto: noi oggi faremo una riunione di maggioranza, ma questi temi non interesseranno il Senato, perché tanto gli emendamenti verranno fatti alla Camera. E meno male che all'ultima riforma costituzionale avete votato per il bicameralismo parlamentare, perché questo è un monocameralismo a targhe alterne. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Non possiamo ogni volta discutere i provvedimenti in una sola Camera. E soprattutto - mi rivolgo ancora al Governo - se non ci ritenete troppo indiscreti, se non violiamo la vostra *privacy* di maggioranza, potremmo sapere quali sono gli emendamenti che avete intenzione di presentare alla Camera sul provvedimento che ci chiedete di votare? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Potremmo saperlo, cortesemente, prima di votarlo? Mi sembra quel minimo sindacale di democrazia, che non solo la Costituzione, ma anche recentemente la Corte costituzionale vi ha chiesto di rispettare. Rispetto gli accordi di maggioranza, ma quando diventano baratti sulla pelle dei cittadini italiani non li possiamo accettare più. Anche in questo caso, colleghi, ci siamo trovati di fronte a un baratto. La scorsa settimana eravamo presenti, come parlamentari e come Uffici, abbiamo atteso che le

Commissioni si riunissero e che la maggioranza ci dicesse qual era il frutto delle sue mediazioni, ma visto che la mediazione ancora non si era realizzata, abbiamo atteso invano, non noi parlamentari, ma gli italiani che ci stavano guardando, perché questi sono i nostri danti causa. Queste sono le persone a cui rispondiamo. È a loro - solo a loro - che noi dobbiamo rispondere. Ma non solamente noi, anche voi, colleghi. Ricordatevi che, anche in questo caso, non basterà fare un baratto (voi mi date la collana di perline, io vi do la pelle d'orso; voi mi date un'immunità, io vi do un No Tav). *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. No, basta! Cortesemente, concentriamoci sui contenuti e, ancora più cortesemente, colleghi, rappresentanti del Governo, fateci sapere quali sono questi contenuti in tempi congrui.

Signor Presidente, per quanto riguarda la richiesta fatta dal collega Marcucci, anche noi riteniamo che i relatori di minoranza debbano assistere alle sedute della Commissione bilancio. È per questo motivo che avanziamo una proposta. Non dipende da noi il tempo perso finora sia in Commissione che in Assemblea per emendamenti presentati alle ore 21 di venerdì scorso, a Commissioni chiuse e con l'esame del provvedimento concluso. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Per questo motivo, chiediamo la cortesia che la democrazia parlamentare non sia violata al punto da non consentire ai relatori di minoranza di dibattere all'interno della Commissione competente sull'appostamento di fondi, perché - lo vedremo, colleghi - questo provvedimento è una grande bugia, in quanto i fondi non ci sono (o, meglio, non ci sono per tutti). Metteteci allora in condizione di dimostrarvelo e farvelo capire con il massimo di buona fede nella Commissione competente. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti della scuola elementare «VII Circolo Didattico Montessori» di Roma, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 12,34)**

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, alla luce delle richieste avanzate dai senatori Marcucci e Bernini, intendo che l'Assemblea prosegua i lavori con le relazioni delle relatrici di maggioranza e dei relatori di minoranza. Dopo di che, prima dell'inizio della discussione generale, la seduta sarà sospesa per permettere alla Commissione bilancio di lavorare. Ritengo che la seduta debba riprendere intorno alle ore 17,30, con l'augurio che la Commissione bilancio abbia terminato i propri lavori. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Le relatrici, senatrici Catalfo e Nisini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.

**CATALFO**, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anzitutto ringraziare tutti i membri - sia di maggioranza, che di opposizione - della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale per il lavoro svolto nelle ultime settimane.

Il provvedimento in esame è stato incardinato in Commissione il 30 gennaio scorso. I lavori sono stati caratterizzati da un calendario fitto di impegni, iniziati il 4 febbraio con le audizioni che si sono concluse il 6 febbraio e che hanno contribuito a migliorare il testo, permettendoci di avere una visione più ampia dello stesso.

Nello specifico, la Commissione ha audito 65 soggetti tra organizzazioni, enti e associazioni e ha inoltre acquisito nove memorie da parte di associazioni ed enti, oltre che la memoria del Garante per la protezione dei dati personali. Sono pervenuti, tra l'altro, diversi contributi da professori esperti in materia. Questo ha consentito la presentazione di proposte emendative sia di maggioranza, che di opposizione che hanno migliorato e ampliato il testo. Alcune di queste proposte emendative riguardano la possibilità, per il disabile, di aderire al percorso di inserimento nel mondo del lavoro previsto per i percettori di reddito di cittadinanza e, quindi, essere destinatario di offerte congrue.

Inoltre, un'altra importante modifica per i familiari dei disabili è stata proprio la possibilità di avere un'offerta congrua che fosse a meno di 100 chilometri di distanza. Il testo originale, infatti, prevedeva invece un limite di 250 chilometri. La stessa modifica sull'offerta congrua relativa alla distanza è stata prevista per le famiglie che hanno all'interno figli minori per i quali è stata spostata a ventiquattro mesi l'offerta congrua fino a 250 chilometri.

Inoltre, accogliendo emendamenti di opposizione e di maggioranza, sono stati sgravati i Comuni dagli oneri delle assicurazioni INAIL per i lavori di comunità previsti per i beneficiari di reddito di cittadinanza. Sono stati accolti anche emendamenti di maggioranza e di opposizione che hanno previsto il coinvolgimento dei patronati per le richieste di pensione di cittadinanza. Altri emendamenti che hanno recepito proposte di modifica di opposizione e di maggioranza sono relativi alla possibilità di non perdere l'incentivo ove fosse licenziato per giusta causa il beneficiario del reddito superati i trentasei mesi dall'assunzione.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,39)**

(Segue CATALFO, relatrice). L'ultimo emendamento importante tra quelli accolti - che recepisce sia le proposte di maggioranza che quelle di opposizione - dà la possibilità ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di stipulare il patto di formazione attraverso specifici avvisi pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Vorrei fare il punto su ciò che prevede il provvedimento al nostro esame. Quello che stiamo per discutere è un provvedimento unico, doveroso e necessario per salvaguardare la coesione sociale in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Una misura che tanti altri Paesi hanno messo da tempo in atto, una misura che viene proprio dall'esigenza di contrastare una situazione aggravatasi negli anni e precipitata durante la crisi economica internazionale che ha portato l'Italia a possedere il non invidiabile *record* del più alto tasso di incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale in Europa, un dato statistico che, di fatto, si tramuta in milioni di persone in povertà assoluta e una decina di milioni in povertà relativa.

L'urgenza del provvedimento è confermata dai dati ISTAT. Secondo la più recente indagine dell'Istituto nazionale di statistica sulla povertà in Italia, le famiglie in povertà assoluta sono oltre 1.700.000 e al loro interno vivono circa cinque milioni di individui. Il provvedimento è necessario anche alla luce del Pilastro europeo dei diritti sociali che all'articolo 14 prevede, e lo scandisco, che: «chiunque non disponga di risorse sufficienti, ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Continua l'articolo 14 del Pilastro sociale: «Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro». Proprio queste sono *ratio* e finalità del reddito di cittadinanza.

Ed è proprio l'articolo 1 del provvedimento che definisce in modo inequivocabile l'obiettivo della misura che ridefinisce il modello di benessere collettivo adottato fino ad ora dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l'attuale organizzazione frammentaria e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata. I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti dunque a una misura unica fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro, in piena attuazione dell'articolo 38 della nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Dunque una misura di sostegno al reddito, ma non solo, una misura proattiva, un grande investimento nei centri per l'impiego, nell'interoperabilità delle banche dati e nelle politiche attive del lavoro.

Chi sono i beneficiari del reddito di cittadinanza? Si tratta di nuclei familiari che sotto il profilo del reddito e del patrimonio possiedono un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro per ogni componente con disabilità.

Il beneficio economico è composto da due elementi: uno ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicati per uno se si tratta di un nucleo familiare formato da un solo individuo e aumentato di 0,4 per ciascun componente maggiorenne o di 0,2 per ciascun componente

minorenne del nucleo familiare; l'altro elemento che compone il beneficio economico copre le spese per i beneficiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, o per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà e per le quali è stato acceso un mutuo. Il beneficio in questo caso copre le spese fino a un massimo di 1.800 euro annui.

Per comprendere meglio come è composto il beneficio e quale sarebbe il sostegno al reddito per le famiglie, vorrei portare in Assemblea alcuni esempi. Una famiglia composta da due adulti e un figlio minore percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.080 euro; una famiglia composta da due adulti e tre minori percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.280 euro; una famiglia composta da due adulti e quattro figli minori percepirà un beneficio comprensivo di rimborso per le spese di affitto pari a 1.330 euro.

Il reddito di cittadinanza non è però solo un sostegno al reddito, ma una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino. È previsto infatti un sistema di condizionalità collegato al godimento del beneficio che si estrinseca nel Patto per il lavoro e nel Patto per l'inclusione sociale. Tali condizioni contengono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale, che comprendono accanto a specifici percorsi formativi e di ricerca attiva del lavoro, anche attività di servizio per la comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro.

Al rispetto delle suddette condizioni sono tenuti tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare percorso di studio o di formazione.

Elemento di novità, inoltre, è che da tali obblighi possono essere esonerati i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza, nel nucleo familiare, di soggetti minori di tre anni di età, ovvero con disabilità grave o non autosufficienza. A questo proposito vorrei anche spiegare all'Assemblea il motivo per il quale non sono stati accolti alcuni emendamenti, che collegavano il carico di cura ad un comma della legge di stabilità del 2017, in materia di *caregiver*. Dato che la figura del *caregiver* non è ancora normata e che in questo momento, in Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, è stato costituito un Comitato ristretto, che si occuperà di elaborare un testo proprio su tale fattispecie, da relatrice ho ritenuto opportuno lasciare l'elaborazione della normativa a tale Comitato ristretto e a quello che poi la Commissione vorrà mettere in atto sulla figura del *caregiver*.

Con riguardo alla nozione di offerta di lavoro congrua, si fa rinvio ai criteri posti dal decreto ministeriale del 10 aprile 2018 relativamente alla coerenza dell'offerta con i profili professionali, alla tipologia contrattuale ed alla misura della retribuzione, che in verità è stata in parte modificata, in quanto il decreto ministeriale sull'offerta di lavoro congrua faceva riferimento al 20 per cento in più rispetto all'ultima NASPI percepita dal beneficiario. Essendo però, in questo caso, il beneficiario del reddito di cittadinanza non un beneficiario di NASPI e cambiando la normativa, abbiamo ritenuto opportuno accogliere l'emendamento in tal senso, riguardante la retribuzione congrua. Nello specifico, la distanza dell'offerta di lavoro dal luogo di residenza, invece, è incrementata fino a comprendere l'intero territorio nazionale al crescere della durata del godimento del reddito di cittadinanza e in relazione al numero di offerte rifiutate. (*Brusio*).

Signor Presidente, le chiedo se è possibile limitare un po' il brusio dei colleghi, perché altrimenti devo alzare la voce. (*Richiami del Presidente*). Inoltre, ai fini della valutazione della congruità della distanza rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti o no componenti con disabilità. Anche in questo caso, come dicevo all'inizio, sono state apportate delle modifiche di maggior favore per le famiglie che, all'interno, hanno componenti con disabilità.

Come incentivo all'immediata occupabilità del beneficiario si prevede che, qualora sia accettata un'offerta relativa ad un luogo di lavoro situato ad oltre 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il reddito di cittadinanza, a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, elevati a dodici mesi nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare componenti di minore età, ovvero

componenti con disabilità. Per quanto concerne la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione del beneficio, quest'ultimo può essere chiesto presso gli uffici di Poste Italiane o mediante un canale telematico o presso un centro di assistenza fiscale. Il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda al medesimo INPS.

Il beneficio viene attribuito mediante una carta, la quale consente, oltre che il soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, di effettuare prelievi in contante entro un limite mensile pari a 100 euro per singolo individuo, che invece viene moltiplicato per la suddetta scala di equivalenza per i nuclei con più di un componente, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo.

È altresì previsto che ai beneficiari del reddito di cittadinanza si applichino le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il reddito di cittadinanza costituisce, tra l'altro, un importante investimento nell'interoperabilità delle banche dati, nei centri per l'impiego e nelle politiche attive del lavoro.

L'articolo 6 si occupa, infatti, dell'interoperabilità delle banche dati, cioè della creazione di un sistema informativo unico in grado di collegare tutte le informazioni inerenti il lavoro e il lavoratore e un sistema nazionale per l'incrocio di domanda e offerta di lavoro che sia punto di riferimento per cittadini, imprese ed operatori del settore.

Nello specifico, per quanto concerne l'attivazione e la gestione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, è prevista l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l'impiego e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei Comuni. Le suddette piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. Altre disposizioni riguardano le modalità operative delle citate piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai Comuni all'ANPAL, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS.

Centrali nell'impianto del provvedimento risultano l'apparato sanzionatorio e il sistema di incentivi dedicati a imprese, enti di formazione accreditati e beneficiari di reddito di cittadinanza che intraprendono percorsi di autoimprenditorialità.

Per quanto concerne le sanzioni, vengono stabilite cause di revoca o decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere specifici obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

Sono previsti inoltre incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza.

L'incentivo per il datore di lavoro consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un periodo non inferiore a cinque mensilità e pari alla differenza tra diciotto mensilità e quello già goduto; tuttavia, qualora l'assunzione concerna un soggetto che stia godendo di un rinnovo del reddito di cittadinanza, l'esonero è attribuito nella misura fissa di cinque mensilità.

Se l'assunzione è conseguente ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è ridotta alla metà e la restante metà è attribuita all'ente di formazione nella misura massima di 390 euro.

L'incentivo goduto dal datore di lavoro è revocato nel caso di licenziamento entro i trentasei mesi (questa è la modifica) del suddetto beneficiario assunto.

L'incentivo in favore dei titolari del reddito di cittadinanza per le iniziative summenzionate è costituito



da un beneficio ulteriore, in un'unica soluzione, pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.

Le medesime agevolazioni sono riconosciute nel rispetto della disciplina europea cosiddetta *de minimis* e sono compatibili ed aggiuntive rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2019, relative ad alcune assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno. Qualora il datore abbia esaurito gli oneri contributivi in forza di quest'ultima disposizione, gli incentivi in esame sono fruiti sotto forma di credito di imposta.

Il reddito di cittadinanza costituisce quindi un ponte tra cittadini e imprese, che punta sulla formazione continua, mirata alla creazione di competenze in linea con le professionalità richieste dall'evoluzione del mercato del lavoro. Formazione continua che costituisce il cuore del percorso per il reinserimento lavorativo dei cittadini, e che garantisce l'acquisizione di nuove competenze indispensabili a consentire la transizione da un impiego ad un altro in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Tale circostanza permette alle imprese di affrontare la rivoluzione tecnologica in atto potendo disporre di personale qualificato.

Chiudono il Capo sul reddito di cittadinanza le previsioni relative all'assegno di ricollocazione ed altro. L'attuazione del reddito di cittadinanza si stima abbia un impatto notevole sull'intera economia nazionale. La sua erogazione fornisce un forte incentivo per la componente della platea di beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre all'impatto macroeconomico generato dai consumi innescati dal reddito di cittadinanza, anche gli incentivi alle imprese aumentano le probabilità di riassorbimento dei beneficiari del programma all'interno della forza lavoro, creando un aumento della domanda interna superiore agli anni precedenti.

Proprio per questo, il reddito di cittadinanza si configura come uno strumento volto a perseguire una crescita non inflazionistica, grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro, che si manifesta contemporaneamente allo stimolo per la domanda di breve periodo. In quest'ottica, il potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale. Esperienze di politiche attive praticate nei Paesi dell'Unione europea, come la Germania, mostrano come l'attivazione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto stimoli positivi della domanda di breve periodo, ma anche strumenti capaci di produrre effetti sulla crescita potenziale.

Con tale provvedimento gettiamo le basi per un nuovo Stato sociale, realizzando un nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di cittadini; un concetto idoneo a ridisegnare il diritto all'esistenza e a garantire una piena autodeterminazione dei cittadini.

Concludo - e poi cedo la parola alla relatrice, senatrice Nisini, per la relazione sulla restante parte del provvedimento - ringraziando alcuni dei parlamentari che nella scorsa legislatura sono stati con me in questo percorso, tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, il presidente Daniele Pesco, che ha contribuito insieme a me a portare avanti *l'iter* del provvedimento sul reddito di cittadinanza (*Applausi dal Gruppo M5S*), il senatore Alberto Airola, che portò questo tema per la prima volta all'esame della Commissione. Ringrazio ancora il Ministro, i Sottosegretari, i parlamentari, di opposizione e di maggioranza (lo ripeto), che hanno svolto questo importante lavoro in Commissione. Ringrazio altresì gli Uffici, che hanno svolto un lavoro molto importante, in quanto si tratta di un provvedimento che comprende tantissimi articoli. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Di Giacomo - 3° Santa Chiara» di Qualiano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 13,02)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Nisini.

**NISINI, relatrice.** Signor Presidente, ringrazio anche io tutti i componenti dell'11a Commissione per le giornate e le serate trascorse insieme e per il lavoro svolto e tutti gli auditi che hanno contribuito a

portare un miglioramento del testo oggi in discussione.

Parto dall'articolo 14, che introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a sessantadue anni e di un'anzianità contributiva minima di trentotto anni (la cosiddetta quota 100). La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

Il comma 1 specifica che il diritto alla pensione in base alla nuova fattispecie, conseguito entro il 31 dicembre 2021, può essere esercitato anche successivamente a tale data ed esclude che il relativo requisito anagrafico sia successivamente adeguato secondo la disciplina relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita. Da tale esclusione consegue che anche nel 2021, cioè nell'anno finale del triennio interessato dal nuovo istituto, il suddetto requisito anagrafico resterà pari a sessantadue anni.

Il comma 3 prevede che la pensione anticipata in oggetto non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 14.27, approvato dall'11a Commissione in sede referente, che propone, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo 14 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, che nel primo dei concorsi pubblici per docente nella scuola secondaria, bandito secondo le ordinarie procedure successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito siano predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo e che al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e scuole paritarie private) sia attribuito un punteggio fino al 50 per cento di quello attribuibile ai titoli.

L'articolo 15 concerne, invece, la disciplina generale della pensione anticipata, consistente in un'anzianità contributiva di quarantadue anni e dieci mesi per gli uomini e quarantuno anni e dieci mesi per le donne, e introduce un termine dilatorio di decorrenza del trattamento.

L'articolo 16 dispone una proroga dell'istituto cosiddetto «opzione donna». Il nuovo intervento consente alle lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1960 - ovvero nate entro il 31 dicembre 1959, se lavoratrici autonome - di accedere alla pensione anticipata con trentacinque anni di contribuzione, a condizione che sia esercitata l'opzione per il sistema di calcolo contributivo integrale.

L'articolo 17 concerne i requisiti per la pensione anticipata in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale, costituita da un'indennità pre-pensionistica in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi e anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa.

L'articolo 18-bis - proposto dall'emendamento 18.0.1, approvato dall'11a Commissione in sede referente - dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena nonché per i soggetti evasi o latitanti.

L'articolo 19 sospende fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti per i periodi di competenza precedenti il 1° gennaio 2015. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 20 introducono, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, a condizione che tali periodi siano compresi tra la data del primo contributo e quella

dell'ultimo contributo comunque accreditati.

L'articolo 21 introduce la possibilità, per alcuni dipendenti pubblici, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico.

I commi 1 e 2 dell'articolo 22 introducono la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al precedente articolo 14 (la cosiddetta quota 100).

Il comma 1 dell'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato ai sensi del precedente articolo 14 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24.

Mi soffermo velocemente sull'emendamento 23.11, il quale propone di specificare che la normativa riguarda anche i soggetti che abbiano avuto accesso ai suddetti pensionamenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Secondo il testo del decreto-legge, il limite massimo della somma concedibile è pari a 30.000 euro, ovvero è pari all'importo spettante al personale che richiede il finanziamento, ove l'indennità di fine servizio, comunque denominata, sia inferiore.

L'emendamento 23.21 propone di elevare a 45.000 euro l'importo massimo, fermo restando il limite concorrente, costituito dall'importo dell'indennità medesima; il medesimo emendamento prevede che l'eventuale quota ulteriore, derivante dal suddetto elevamento, possa essere chiesta anche dai soggetti che abbiano già presentato la domanda di finanziamento.

Infine, l'articolo 24 riduce l'aliquota IRPEF sull'indennità di fine servizio per i casi in cui la corresponsione avvenga oltre i dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'emendamento 24.8 propone l'introduzione di un comma 2-*bis*. Tale disposizione consente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengano il trattamento di fine servizio, comunque denominato presso il proprio bilancio, di ottenere l'erogazione dello stesso entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando alla detassazione in esame.

*(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Toffanin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.

**TOFFANIN**, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il decreto-legge in esame consta, in realtà, di due provvedimenti (reddito di cittadinanza e quota 100), che poco hanno a che fare l'uno con l'altro. Ma tant'è, abbiamo capito tutti che devono essere approvati contemporaneamente e il più presto possibile, perché solo così la maggioranza può stare in piedi, anzi - mi correggo - seduta sulle proprie poltrone. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Il reddito di cittadinanza, infatti, è proprio questo. Il reddito di cittadinanza è una bandiera del Movimento 5 stelle, mentre la Lega contribuisce con la parte che riguarda quota 100. Ora, essendo il reddito di cittadinanza da anni, anzi da sempre, un cavallo di battaglia dei pentastellati, ci saremmo aspettati già dall'inizio dei lavori una proposta strutturata, completa, definita. Invece, abbiamo dovuto constatare, in Commissione in sede referente, che le idee su come realizzare gli *slogan* ripetuti in campagna elettorale erano poche e confuse.

Per di più, i lavori in Commissione sono stati bloccati da continue interruzioni: o perché la maggioranza non riusciva a trovare una quadra o perché in attesa delle consultazioni della "magica" piattaforma Rousseau. Di questo siamo stati ostaggio. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Entrando nel merito, l'articolo 1 definisce il reddito di cittadinanza quale misura a garanzia del diritto del lavoro e, nello stesso tempo, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Per chi ha un'età pari o superiore a sessantasette anni il reddito di cittadinanza assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Ma, così com'è realizzato, il reddito di cittadinanza rappresenta una misura meramente assistenzialistica, solo questo, e lo vedremo.

L'articolo 2 definisce i beneficiari del reddito. La platea dei beneficiari dai quasi 6 milioni di poveri promessi in campagna elettorale è ristretta a circa 1,3 milioni tra singoli e nuclei familiari a causa delle

insufficienti, anche se assai cospicue, risorse a disposizione. Il Governo, tra l'altro, ha scelto di penalizzare le famiglie numerose, avvantaggiando i singoli: alla faccia del sostegno alla natalità e alle famiglie numerose. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

In effetti, presidente Catalfo, nella sua relazione lei ha omesso di dire che c'è un tetto massimo, alla scala di equivalenza e, quindi, le famiglie numerose non sono avvantaggiate. Ciò è tanto vero che il primo effetto scaturito è stato un aumento clamoroso delle separazioni, per cui si è dovuto inserire un emendamento *ad hoc* per controllare i cambi di residenza ai fini del reddito. Peccato però - e lo voglio ricordare - che i controlli dei cambi di residenza esistono già, per cui nulla di nuovo, nulla.

Sono ignorati i disabili e le famiglie che li accudiscono: le loro indennità di accompagnamento o altre forme assistenziali contribuiscono a costituire il reddito ai fini ISEE, invece di essere considerate come esigenze intrinseche alla loro disabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Lo strumento «reddito di cittadinanza» si rivolge, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea, agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La Lega ha proposto un emendamento per circoscrivere la platea dei beneficiari extracomunitari, ma si tratta di un controllo di propaganda solo apparentemente stringente. Da questo vincolo, infatti, sono esclusi quei Paesi in cui la documentazione richiesta non è ottenibile. Quindi, gli extracomunitari provenienti da Paesi tipo Nigeria o Ecuador godranno comunque del reddito di cittadinanza, diversamente dai cittadini italiani ed europei sottoposti alla totalità dei vincoli previsti. Vi ricordo - ad esempio - che in Ecuador non esiste un archivio statale degli immobili, ma solo regione per regione, con una validità di sei mesi: si tratta, quindi, di un vincolo solo apparente e meramente propagandistico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

I meccanismi di erogazione e di controllo del reddito di cittadinanza risultano complessi e farraginosi, coinvolgendo diversi soggetti tra enti locali, INPS, INAIL, CAF, centri per l'impiego e così via, come ampiamente illustrato negli articoli 4, 5 e 6. Peccato - e questo è gravissimo - che nulla sia pronto per prendere in carico il beneficiario al momento dell'erogazione del reddito a partire dal 1° aprile 2019 nelle piattaforme, nei centri per l'impiego, nei CAF, presso i Comuni o le Regioni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Sono ben lontane le assunzioni dei 4.000 addetti previsti nella legge di bilancio 2018 per i centri per l'impiego, così come i contratti di collaborazione per i 6.000 *navigator* presso ANPAL Servizi spa, da dislocare poi nei centri per l'impiego che rappresentano delle articolazioni delle Regioni che non sono state ascoltate.

Pertanto, il beneficio paradossalmente sarà erogato senza che il beneficiario possa essere preso in carico: assistenzialismo puro e tutti sanno, a cominciare dalla maggioranza, che questa situazione si protrarrà per forza di cose per molto tempo ancora. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il reddito di cittadinanza può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Non c'è peraltro limite alla rinnovabilità, il che certifica, appunto, la consapevolezza del Governo che lo schema di proposte di lavoro definito dalla norma è semplicemente irrealizzabile.

Quindi, il reddito di cittadinanza si limiterà a essere una mera erogazione economica nel più puro stile assistenzialistico, favorendo oltremodo il lavoro in nero e i controlli non saranno certo sufficienti a debellare i furbetti con una platea di beneficiari così vasta: tutto ciò finché le risorse non saranno esaurite.

Le Regioni lamentano - e lo hanno fatto ufficialmente in sede di audizione - di non essere state coinvolte per quanto attiene alle loro competenze per il provvedimento, tantomeno i Comuni, che dovranno mettere a disposizione i servizi sociali e tutta l'attività amministrativa. A questi enti territoriali, però, viene demandata ogni responsabilità: quindi, a Roma spettano le decisioni nelle segrete stanze di Palazzo Chigi (e via lo *streaming*); alle Regioni e ai Comuni obblighi e incombenze, dovendo per di più gestire sui territori un malcontento generato dalle false aspettative prodotte da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Un altro aspetto di criticità riguarda la *privacy* dei richiedenti e delle loro famiglie. Come sottolineato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, l'intero meccanismo non assicura la tutela dei

trattamenti su larga scala dei dati personali e non appare dunque idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal regolamento europeo. Si tratta di un problema di vasta portata, che le norme vigenti imporrebbero di risolvere in tempi strettissimi, ma che il Governo ha ignorato.

L'articolo 8 del provvedimento ha un titolo evocativo: «Incentivi per le imprese e per il lavoratore». In realtà esso prevede ben poche agevolazioni per i datori di lavoro, innanzitutto perché riguardano solo le aziende che hanno intenzione di fare assunzioni a tempo indeterminato tramite centri per l'impiego. Si restringono così le opportunità occupazionali dei percettori di reddito di cittadinanza, lasciando fuori tra l'altro un comparto importante che voi avete sempre trascurato in questa legislatura, e cioè quello stagionale dell'agricoltura e del turismo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Inoltre, il provvedimento prevede esclusivamente la possibilità di detrarre parte dei contributi previdenziali per un periodo troppo breve e contempla sanzioni nel caso di licenziamento entro tre anni dall'assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, ma questo è tutto dire. Quanti imprenditori a queste condizioni si assumeranno il rischio di dover pagare anche una penale, oltre a sottoscrivere al momento dell'assunzione del beneficiario un patto di formazione o di riqualificazione professionale? Noi abbiamo qualche dubbio e si rischia di ripetere precedenti esperienze di incentivi per i datori di lavoro assolutamente inefficaci e inutilizzate.

Signori, prima di distribuirli, bisogna far sì che i posti di lavoro vengano creati. Ci vuole ben altro per creare i posti di lavoro: bisogna attivarsi per diminuire le tasse e la burocrazia, intervenire sul cuneo fiscale, creare infrastrutture, la TAV *in primis*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Bisogna rendere competitive le nostre imprese rispetto a quelle straniere e attivare accordi con Paesi stranieri per incentivare l'*export*. Solo così si crea lavoro, non unicamente con piccoli sgravi contributivi, oltretutto a rischio di penale.

Rispetto alle risorse economiche appostate per far fronte al provvedimento in esame, se ne sono dette di tutti i colori, anzi è proprio il caso di dire che si sono dati i numeri: prima si è parlato di 9 miliardi, poi di 6 miliardi, ora si parla di 5 miliardi; prima si è parlato di una platea di 6 milioni di poveri, poi di 2,2, ora si parla di 1,3 milioni di nuclei familiari, mentre prima ho sentito parlare di 1,7 milioni. Sono numeri in libertà, senza contare che la formazione per i percettori di reddito costa e non si sa chi la pagherà: costerà oltre 500 milioni, chi pagherà la formazione? Ah, forse pagheranno i Comuni e le Regioni. Data la fase di recessione - va ben oltre la recessione tecnica che stiamo vivendo - c'è quindi un rischio concreto che si riveli una misura solo temporanea che lascerà i poveri ancora più poveri una volta bloccata l'erogazione del reddito.

La seconda parte del provvedimento prevede diverse misure sulle regole pensionistiche; le principali riguardano l'introduzione per il triennio 2019-2021 della cosiddetta quota 100, la riduzione dei requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento anticipato, il blocco fino al 2026 dell'adeguamento alla speranza di vita sia di questi requisiti sia di quelli previsti per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci e la proroga di un anno delle cosiddette opzione donna e APE sociale. Le disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno sessantadue anni di età e trentotto anni di contributi sono solo in via sperimentale per il triennio 2019-2021: teniamolo bene a mente. È, quindi, un provvedimento circoscritto nel tempo e nella forma e in ogni caso avvantaggia un numero relativamente limitato di italiani. Quota 100 è una semplice deroga alle regole di pensionamento, un'ennesima finestra che lascia nuovamente fuori ancora molti esodati, esclusi dopo l'ultima salvaguardia anche dalla cosiddetta legge Fornero, adottata nella scorsa legislatura e contro la quale l'attuale maggioranza aveva tuonato in campagna elettorale.

Nel nostro programma di centrodestra l'argomento pensioni era ed è uno dei punti cardine, non al ribasso come si sta facendo ora, ma concepito nell'ambito di una vera e più compiuta riforma globale del sistema pensionistico, sostenuta - e ripeto sostenuta - da una reale politica di investimenti per il mercato del lavoro e il settore economico nel suo complesso.

Inoltre, secondo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, il reddito da pensione quota 100 non è cumulabile con quelli di lavoro dipendente e autonomo, escludendo - quindi - i neopensionati persino da attività che potrebbero creare posti di lavoro e gettito per le casse erariali. Con questo provvedimento, ancora una volta, il Governo perde un'occasione per creare lavoro. Inoltre,

occorre considerare che così si favorisce il lavoro in nero, a cui - come ho già detto - anche il reddito di cittadinanza apre le porte.

Tra i benefici di quota 100 prospettati dal Governo vi sarebbe un ricambio generazionale nell'occupazione. Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio ha invece dichiarato che, nel breve periodo, quota 100 potrebbe favorire un moderato ricambio generazionale soprattutto nel settore pubblico. Nel lungo periodo, invece, l'occupazione tanto dei giovani, quanto degli anziani dipenderà dall'efficacia delle misure di incentivo alla crescita economica implementate dal Governo. Finora questo Governo ha fatto zero. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Tale principio è invece fondamentale per Forza Italia e su di esso si sono sempre basati il nostro programma e le nostre proposte.

Non possiamo non evidenziare come la proposta oggi in esame sia una misura non solo limitata, ma anche costosa. Nelle valutazioni ufficiali tutte le misure pensionistiche determinerebbero un aumento di spesa pari a 4,7 miliardi di euro nel 2019, 8,7 miliardi nel 2020 e 9,3 miliardi nel 2021. Ricordo che sono tutte risorse finanziate in *deficit*. Secondo le stime dell'INPS, dalle sole misure di quota 100 e di blocco degli adeguamenti alla speranza di vita per le pensioni anticipate deriverebbe un aumento del debito implicito del sistema pensionistico pari a circa 38 miliardi di euro, interamente a carico delle future generazioni.

Infine, la complessità e l'eterogeneità del provvedimento si completano con il Capo III, contenente disposizioni in materia di giochi, il cui aumento fiscale è finalizzato a parte della copertura di questa misura. Ciò rivela una contraddizione intrinseca: da un lato, mettete in difficoltà questo comparto con l'aumento delle tasse; dall'altro, lo utilizzate per finanziare i vostri provvedimenti. Quindi, colleghi della maggioranza, ancora una volta mettetevi d'accordo non solo tra di voi, ma anche con voi stessi.

Riassumendo, il provvedimento in esame è caratterizzato da un miscuglio di assistenzialismo e politiche attive che favorisce - da una parte - il divano per chi non ha voglia di lavorare e - dall'altra - il lavoro nero per chi vuole e può lavorare e - dall'altra ancora - la mancanza di offerte di lavoro perché il mercato è fermo. Si tratta di una misura limitata che non prevede il superamento della cosiddetta legge Fornero, ma costituisce l'ennesima finestra pensata per alcuni e non per tutti. Non ci si preoccupa inoltre dei giovani, sui quali ricadrà l'intero costo della manovra. Nessun investimento viene operato a favore del mondo imprenditoriale, a cui il colpo di grazia è stato inferto con il blocco della TAV e di tutte le grandi opere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

È evidente che si tratta di un provvedimento con fini propagandistici, che urge per la campagna elettorale per le elezioni europee, ma che di fatto immobilizzerà l'intero Paese: un prezzo davvero troppo caro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Nannicini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Nannicini.

[NANNICINI](#), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, tutte le audizioni effettuate dalla Commissione lavoro sul decreto-legge in esame, pur nella consueta diversità di accenti e interessi, hanno sollevato forti dubbi sia sul disegno complessivo sia sui dettagli attuativi del provvedimento. Nonostante il coro di critiche, la Commissione ha esaminato e approvato il decreto-legge senza tenere in alcun conto le osservazioni dei soggetti auditi e respingendo tutti gli emendamenti dei Gruppi di opposizione, e sottolineo tutti perché si è ancora una volta svilito il ruolo dei parlamentari di minoranza e maggioranza.

Ma vediamo i cardini del decreto-legge, le critiche avanzate in Commissione dal Gruppo del Partito Democratico e le nostre conseguenti proposte alternative che riproporremo in Aula. Reddito di cittadinanza e interventi sulle pensioni non arrivano da Marte: vanno letti all'interno di una politica economica irresponsabile, che purtroppo sta già dispiegando i suoi effetti recessivi per l'aumento dell'incertezza, il taglio degli investimenti, il deterioramento delle aspettative di famiglie e imprese. Questo decreto-legge nasce per spendere, in maniera frettolosa più che urgente, le misure ingenti stanziata nell'ultima legge di bilancio su tali provvedimenti. Parliamo di 17 miliardi sul reddito di cittadinanza, aggiuntivi rispetto ai fondi dei Governi Renzi e Gentiloni Silveri per il contrasto alla povertà, e di 21 miliardi in tre anni per gli anticipi pensionistici. Si tratta di risorse ingenti con effetti

nulli, se non negativi nel caso dei prepensionamenti, sulla crescita potenziale dell'economia italiana, e con effetti redistributivi fortemente iniqui, soprattutto nel caso delle pensioni.

Il problema iniziale è che le risorse sono finte in due diverse accezioni: in primo luogo, sono solo nominalmente finanziate da aumenti della pressione fiscale a partire dal 2020, da nuove clausole di salvaguardia su IVA e accise che il Governo ha già detto più volte di non voler far scattare sul serio. In secondo luogo, sono finte perché finanziano interventi che, nel caso delle pensioni, sono temporanei nella loro durata e, quindi, destinati a creare forti pressioni per ulteriori spese una volta scaduti.

Se si considerano gli impegni di spesa per il 2020 e il 2021, se si guarda alle clausole di salvaguardia aggiuntive contenute nella legge di bilancio, il 48 per cento dei soldi pubblici che nel 2020 e nel 2021 copriranno gli interventi che stiamo discutendo in questa sede semplicemente non esiste. Un euro ogni due è una finzione contabile. Quei soldi andranno trovati nella prossima legge di bilancio nel mezzo di una recessione e con nuove promesse e nuove spese da accomodare. Auguri! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Rispetto al secondo punto, la temporaneità degli interventi, le risorse sono finte perché la bomba a orologeria che si sta piazzando sotto la possibilità di onorare in futuro i diritti previdenziali e assistenziali degli italiani è sconcertante. Tanto per iniziare, non c'è alcuna quota 100, c'è una quota a 62 più 38. La somma fa 100 ma non è quota 100. Ce lo ha raccontato in audizione il Presidente dell'INPS, dicendo che negli uffici di tale istituto ci sono persone che, se sommano l'età anagrafica e contributi, arrivano a 100, si aspettano la pensione ma non ne hanno diritto. Con questo canale aggiuntivo, quindi, si stanno creando aspettative e nuove domande di interventi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ma soprattutto quota 100 non è una riforma strutturale, perché è introdotta per soli tre anni. Non c'è alcun superamento della riforma Fornero: c'è solo l'ennesimo canale frammentato e temporaneo di accesso alla pensione anticipata. Non è neanche una finestra, non è un intervento tampone: quota 100 è semplicemente una lotteria. Se maturi i requisiti richiesti da qui alla fine del 2021, fai bingo; altrimenti arriverci e grazie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Pensiamo a due persone che hanno iniziato a lavorare lo stesso giorno e hanno maturato esattamente gli stessi anni di contributi nella loro vita. Entrambi raggiungeranno l'agognata quota di trentotto anni di contributi nel 2021, ma la prima persona avrà sessantadue anni nel dicembre del 2021 e la seconda li compirà nel gennaio 2022. Ebbene, con il provvedimento che stiamo per approvare, la prima andrà in pensione a sessantadue anni, mentre la seconda a sessantasette: un mega scalone di cinque anni per due persone che sono nate a un mese di distanza l'una dall'altra.

Mi domando se tutto questo sia equo e soprattutto se sia sostenibile politicamente. Non c'è bisogno di essere degli indovini per capire che cosa un politico, nella pienezza delle proprie facoltà, farà nell'autunno del 2021, in piena legge di bilancio, di fronte alle richieste della seconda persona di andare anch'essa in pensione a sessantadue anni, come la prima. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Se la politica non saprà frenare la spirale di aspettative e richieste crescenti, il nostro sistema previdenziale è destinato semplicemente a saltare, a non essere in grado di onorare detta spirale. Altro che superamento della riforma Fornero: con queste scelte irresponsabili si prepara il terreno per una «Fornero due, la vendetta», una riforma ancora più dura, dettata - anche questa volta - dall'irresponsabilità di chi l'ha preceduta.

Vediamo ora a chi andranno i benefici della lotteria, a chi andranno i benefici dei 21 miliardi spesi nei prossimi tre anni. I vincitori - come hanno spiegato tutti gli osservatori indipendenti nelle audizioni - sono persone che rispondono a un *identikit* ben preciso; sono lavoratori maschi che hanno storie contributive più robuste e hanno maturato pensioni molto più alte della media. Non solo: quelli che riceveranno il premio maggiore hanno pensioni calcolate in larga parte sul metodo retributivo. Avevano quindi già vinto la lotteria nel 1995, con la cosiddetta riforma Dini, quando sono stati esclusi anche col proquota dal calcolo contributivo, e adesso avranno un nuovo premio. Insomma, sono i soliti noti del *welfare* all'italiana: non i più deboli, ma categorie elettoralmente ben rappresentate e robuste. (*Applausi dal Gruppo PD*). Tra loro, stando alle prime domande delle ultime settimane, sono sopra rappresentati i dipendenti pubblici, ponendo problemi aggiuntivi di funzionamento della macchina

pubblica a fronte di flussi di prepensionamento non programmati, senza che ci siano né risorse certe, né il superamento dei limiti alle assunzioni, da ultimi quelli che avete esteso nell'ultima legge di bilancio per poterli rimpiazzare. Dalla scuola alla sanità c'è un pezzo dello Stato italiano deputato a erogare servizi messo a rischio dall'incapacità di programmare e di prevedere detti prepensionamenti, anche con buona pace della propaganda sulla sostituzione tra lavoratori che escono e assunzioni di giovani.

Chi pagherà il costo di questa lotteria? Lo pagheranno tutti i pensionati con assegni superiori a tre volte il minimo, a cui siete tornati a mettere le mani in tasca, più di un miliardo all'anno nei prossimi dieci anni; lo pagheranno i giovani per cui il decreto-legge non fa niente, se non mettere a rischio l'adeguatezza delle loro pensioni future. Lo pagheranno anche le categorie più deboli perché nella legge di bilancio, discutendo un provvedimento così importante sulle pensioni, c'erano le risorse per partire dalle categorie più svantaggiate. Si continua a usare, rispetto al tema dei prepensionamenti, la retorica e spesso anche l'esempio di un problema reale, vissuto da persone in carne e ossa, di un lavoratore edile che a sessantadue anni deve ancora salire su un'impalcatura. Bene, con il provvedimento al nostro esame dovrà continuare a farlo (*Applausi dal Gruppo PD*), perché nell'edilizia non si raggiungono trentotto anni di contributi se non con grande fatica. Se si arriva a sessantadue anni senza avere un lavoro, un sussidio di disoccupazione e senza aver raggiunto trentotto anni di contributi, magari perché lavoratrice donna che ha avuto una carriera discontinua, ci deve essere una garanzia del reddito che va oltre i trentotto anni di contributi.

Lo stesso discorso vale per chi si prende cura di familiari e persone con disabilità. Per questo nei nostri emendamenti proponevano di usare una parte di quelle risorse per fare quota 92, e non 100, ma non per tutti; non per i soliti noti del *welfare* italiano, perché non tutte le condizioni sono uguali, non tutti i lavori sono uguali, e la politica ha la responsabilità di distinguere e fare delle scelte. Per tale ragione proponevamo di usare 3 miliardi del fondo per disoccupati, lavoratori in occupazioni gravose e usuranti, persone con disabilità o familiari che si prendono cura di persone con disabilità. Questo avrebbe permesso di mettere al centro le persone con condizioni di bisogno e in difficoltà e di lasciare una parte delle risorse per la crescita, gli investimenti e il taglio del costo del lavoro.

Inoltre, con i nostri emendamenti abbiamo proposto anche misure specifiche per le donne, come l'allungamento di ulteriori tre anni della cosiddetta opzione donna, fino al 2022, per poi farla convergere verso una nuova e più equa flessibilità in uscita, e una pensione contributiva di garanzia per i giovani che non hanno certezza dell'adeguatezza delle loro pensioni, se hanno carriere discontinue o redditi bassi nel sistema contributivo. Invece della lotteria di quota 100 per i soliti noti del *welfare* italiano, si sarebbe potuto fare di più, a partire dalle persone in condizioni di bisogno, dalle donne e dai giovani, per avere meno debiti e dare oggi più risposte a chi viene dimenticato dal provvedimento in esame.

Concludo il mio intervento passando alla seconda misura principe contenuta nel decreto-legge in esame, ovvero il reddito di cittadinanza. In questo caso c'è poco da aggiungere rispetto all'analisi fatta dall'Alleanza contro la povertà, un grande esempio di *partnership* del sindacato e del terzo settore, che ha collaborato con i Governi della legislatura precedente, per costruire l'infrastruttura del reddito di inclusione. I rappresentanti di tale Alleanza, in occasione della loro audizione, ci hanno detto che il provvedimento in esame semplicemente dà maggiori risorse - e si riconosce il fatto positivo di avere maggiori risorse per il contrasto alla povertà nel Paese - ma peggiori risposte. Il rischio è che queste peggiori risposte finiscano per mettere a rischio, fra pochi anni, anche le maggiori risorse, quando le aspettative che si sono create verranno disattese.

Quella in esame è una misura ibrida, che vuole prendersi cura della lotta alla povertà e anche favorire il lavoro, ma lo fa in maniera confusa, con strumenti ibridi che si sovrappongono tra di loro. Questa non è solo una critica "in punta di disegno", ma è una critica che mette in evidenza come il fatto di cercare continuamente di portare a casa troppi obiettivi con lo stesso strumento finisca per lasciare indietro proprio le persone che non devono essere lasciate indietro.

Il provvedimento sul reddito di cittadinanza è pieno di "invisibili", che si aspettano tanto da un passo avanti del nostro sistema di *welfare* nel contrasto alla povertà, ma che non troveranno risposte



adeguate per come è disegnato l'intervento. Sono invisibili i minori e le famiglie numerose. Lo hanno detto tutti: c'è una scala di equivalenza mai vista. Il 53 per cento dei percettori di reddito di inclusione era costituito da famiglie con minori, mentre solo il 27 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza ha minori a carico. Quella in esame è una misura per *single*, ovvero per famiglie composte da un solo componente. Non ci sono servizi, non c'è un'attenzione particolare per le famiglie con minori e non si aggredisce la povertà minorile ed educativa, che è la più terribile di tutte le disuguaglianze, perché è quella che si trasferisce di generazione in generazione. Sono invisibili le persone con disabilità: non c'è alcun riconoscimento dei bisogni soggettivi aggiuntivi rispetto al mero reddito delle famiglie con a carico persone con disabilità. Non c'è alcun aumento delle pensioni e degli assegni di invalidità civile, che era stato promesso nella propaganda precedente al provvedimento in esame. Ma, oltre al danno c'è la beffa, perché, in deroga a molte sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, per calcolare il parametro di reddito per accedere al reddito di cittadinanza si includono anche le pensioni di invalidità sottoposte alla prova dei mezzi. I nostri emendamenti volevano superare questo aspetto, dare un maggiore riconoscimento alle famiglie con disabilità nella scala di equivalenza e andare oltre la misura per cui le pensioni di invalidità contribuiscono al calcolo del reddito.

Ancora, nel decreto-legge in esame sono invisibili i disoccupati e si toglie l'assegno di ricollocazione, che deve servire a un disoccupato per avere servizi intensivi e per ritrovare subito un lavoro, per darlo ai beneficiari di reddito di cittadinanza, anche se tutti ci hanno spiegato che solo un terzo di tale platea è immediatamente occupabile con servizi di ricollocazione. Inoltre, con queste risorse si sarebbe tranquillamente raddoppiare il reddito di inclusione e renderlo universale (*Applausi dal Gruppo PD*), allargare la platea, rafforzare l'infrastruttura dei servizi e avere un residuo di 2 miliardi di euro, per dare garanzia del reddito ai disoccupati.

Nella propaganda che ha preceduto questo provvedimento, le forze di maggioranza ci hanno raccontato che il reddito di cittadinanza serviva per quando i *robot* cattivi sarebbero arrivati a rubare il lavoro; adesso scopriamo che i *robot* devono rubarci anche la casa, perché altrimenti non c'è alcuna garanzia del reddito. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non c'è una garanzia del reddito per i disoccupati, che si devono formare e immettere nel mercato anche se non sono sotto la soglia di povertà e non passano una prova dei mezzi. Con i due miliardi si sarebbe potuto rafforzare il sussidio di disoccupazione allargandolo; già è stato fatto nella scorsa legislatura e adesso dura due anni invece che uno, e raggiunge il 97 per cento dei disoccupati; ma la garanzia del reddito può essere rafforzata soprattutto per quei lavoratori con più di cinquant'anni, per i quali è difficile dare servizi di ricollocazione e formazione.

Non solo, ma sono invisibili in questo provvedimento anche le persone senza fissa dimora, gli stranieri che hanno lavorato e hanno regolarmente dato un contributo all'economia italiana, gli italiani che rientrano da esperienze all'estero, magari per farsi carico di nuovi progetti di vita in Italia. Con questo provvedimento, con una misura di dubbia costituzionalità, come i dieci anni di vincolo di residenza, quelle persone non avranno l'aiuto che meritano e si aspettano.

È invisibile il terzo settore, che è tutta la rete di persone che hanno lavorato in trincea per anni, da sole, nel contrasto alla povertà e si vedono scavalcate da un'infrastruttura di servizi che punta non su una presa in carico dei Comuni e del terzo settore che guarda a tutte le dimensioni della povertà, e non solo quella del reddito, ma su una infrastruttura solo lavoristica e su servizi al lavoro che magicamente dei *navigator* precari dall'oggi al domani dovrebbero essere in grado di fornire.

Infine, cito un altro elemento forse per alcuni marginale, ma che non lo è e sul quale presenteremo emendamenti perché ci trova fortemente contrari: il tema delle sanzioni penali. Avete introdotto sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false per accedere al reddito di cittadinanza: la reclusione da due a sei anni, che è più di quanto viene comminato per il falso commesso da un pubblico ufficiale ed è una pena maggiore di quella irrogata per il furto semplice. Si sta, di fatto, dicendo a persone che sono vicine alla soglia di accesso al reddito di cittadinanza che farebbero meglio a rubare che non a provare ad accedere al reddito di cittadinanza. Il Governo ci ha detto che non va bene falsificare i documenti per accedere al reddito di cittadinanza. È chiaro che non va bene, ma nella Patria di Cesare Beccaria un principio cardine dello Stato di diritto e della civiltà giuridica è che l'entità della pena deve

essere proporzionata e commisurata all'entità del reato. Si tratta non solo di una norma punitiva che dà il senso di una visione di povertà colpevole contenuta in molte parti del provvedimento, ma è anche il sintomo di una matrice culturale che preoccupa.

Potete litigare sul tunnel della TAV, ma andate d'accordo su cappi e manette, perché la visione della convivenza civile che vi tiene insieme è giustizialista, violenta e manettara. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Anche su questo, la visione del Partito Democratico è molto diversa, radicalmente alternativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, ci è giunta poco fa la notizia di uno spostamento dell'orario di convocazione della Commissione bilancio, dalle iniziali ore 13,30 alle ore 16.

Come lei puoi immaginare, sono molti i motivi che mi portano a non confidare in un regolare e proficuo lavoro della Commissione bilancio. Mi limito per ora - poi riprenderò nel dettaglio questi motivi - a segnalare l'esigenza che i lavori dell'Assemblea riprendano non alle ore 17 ma, conseguentemente al posticipo di due ore e mezzo della seduta della Commissione bilancio, almeno alle ore 19,30.

VOCE DAL GRUPPO PD. Ci vediamo domani mattina.

[PRESIDENTE](#). Chi ben comincia è a metà dell'opera: così diceva un vecchio detto.

La seduta è sospesa fino alle ore 19.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,47, è ripresa alle ore 19,01)*.

### **Presidenza del vice presidente TAVERNA Sulla scomparsa di Fulvio Camerini**

[ROJC](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, ricordiamo oggi Fulvio Camerini, un uomo e un senatore, scomparso da poche ore, che ha fatto onore a quest'Aula.

Altri potranno descrivere le doti e il *cursus honorum* di un medico e di uno scienziato che ha lasciato un'impronta decisiva nella sua Trieste e che ha avuto riconoscimenti internazionali, attivo nei suoi studi fino alla fine, con lavori ancora in corso di pubblicazione. Tutti i concittadini possono testimoniare le qualità umane che lo hanno distinto e per le quali è stato amato e profondamente rispettato.

A me il compito di trasmettere a quest' Aula la memoria del senatore e del politico, dell'uomo di dialogo. Nel marzo del 1995 accolse subito e con entusiasmo il progetto di unire il centrosinistra sotto il simbolo dell'Ulivo. Il *tour* delle Cento città, guidato da Romano Prodi, che diede inizio a una straordinaria pagina politica, partì proprio da Trieste. Il professor Camerini era lì, alla Stazione marittima di Trieste, a battezzare quella nuova avventura che lo portò, subito dopo, nell'aprile del 1996, a entrare a Palazzo Madama, senatore eletto nel collegio del Friuli-Venezia Giulia.

Non fu facile per lui decidere di candidarsi, settantaduenne, eppure ancora ampiamente tra gli scienziati riconosciuti in Italia e all'estero; non fu facile decidere di abbandonare l'attività medico-scientifica per dedicarsi alla politica. Non aveva mai abbandonato la medicina, e la politica avrebbe potuto rappresentare per lui una situazione sconosciuta, insidiosa, difficile. Non lo fu. Anzi, al contrario, fu per lui, e per tutti i suoi elettori e i concittadini che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo, una sfida vinta sin dal primo momento.

Dopo un consulto con la amatissima moglie Bianca, scomparsa solo la scorsa primavera, Camerini comunicò ai segretari politici di allora del Partito Popolare e del Partito Democratico della sinistra di Trieste che avrebbe affrontato questa prova. E a chi ebbe modo di vivere quotidianamente con lui la campagna elettorale fu evidente quale fosse il suo spessore. Camerini era fatto di pasta diversa, speciale anche in questo.

Batté palmo a palmo il suo collegio senatoriale, non fermandosi praticamente mai. Aveva una parola per chiunque incontrasse o lo fermasse, talvolta i suoi pazienti che gli chiedevano un consiglio o una semplice parola di conforto. Ma chi voleva parlargli erano soprattutto i cittadini, per confidargli un

problema occupazionale o legato alla vita della propria città: Camerini c'era sempre e per chiunque. Non si è mai sottratto, né allora, né in seguito: mai. Ha sempre avuto un'attenzione viva e partecipata per tutti, anche per chi vi parla, fino alla fine della sua vita terrena, proponendosi con saggezza infinita e profonda onestà.

Fu eletto sotto il simbolo dell'Ulivo, un simbolo e un progetto che sentiva affine alla sua natura di cattolico di sinistra. Fu un grande dispiacere e una delusione personale, una volta eletto, non trovare quel simbolo anche tra i Gruppi parlamentari della XIII legislatura.

Gli anni da senatore, come quelli da professore universitario e primario, furono intensi e trascinati per lui che scopriva la forza dell'azione politica e di quella legislativa in particolare, ma anche per tutta la comunità triestina che ebbe la possibilità di avere per un quinquennio un confronto continuo e permanente con l'attività romana del proprio senatore. Non c'era nessuna intermediazione: mentre Internet stava facendo i primi passi, il senatore Camerini convocava regolarmente assemblee pubbliche per rendere conto della propria attività parlamentare, per riferire, ascoltare le critiche, i suggerimenti e le cose da fare. Tutti potevano interloquire con lui e l'azione senatoriale ha lasciato una traccia profonda nell'attività di questa Camera e in tutta la società regionale, a cominciare dal tenace e assiduo lavoro per portare in porto la legge per l'equo indennizzo dei beni abbandonati dagli esuli istriani e giuliano-dalmati, alla riforma del nostro sistema sanitario, alla valorizzazione della minoranza slovena, con cui Camerini ha sempre interloquito in maniera attenta, competente e costruttiva, contribuendo fattivamente all'approvazione della legge per la tutela della minoranza slovena in Italia, collaborando con le rappresentanze politiche, dialogando con le associazioni di riferimento e seguendo con attenzione la vita culturale degli sloveni.

Fu, dunque, solo per brevissimo tempo - qualche giorno appena - uno scienziato prestato alla politica. La sua intelligenza, la sua cultura, il suo metodo rigoroso e la disciplina con cui affrontava sempre le cose gli hanno consentito di diventare da subito un politico a tutto tondo.

Fulvio Camerini è stato un uomo retto e giusto, un signore e un galantuomo. Con lui scompare un grande italiano e un grande triestino. Ci mancherà moltissimo, perché in tutti questi anni Camerini era diventato un punto di riferimento non solo per la comunità scientifica servita per oltre settanta anni, ma anche per quella buona politica che tutti noi dobbiamo tendere a realizzare. Grazie Fulvio e riposa in pace. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, non aggiungerò molto alle parole della collega che ha descritto molto bene l'uomo Camerini e la sua passione politica.

Se la politica è azione civile ed è mettersi in gioco in modo disinteressato a favore dei cittadini, allora Fulvio Camerini è stato un uomo politico. Purtroppo, qualche volta la politica non è solo questo ed è per questo che forse ha continuato a dare un grande contributo al dibattito politico, pur restando fuori dalla politica.

Qualche volta, quando le persone scompaiono in giovane età, si dice che sono prematuramente scomparse. Credo che si possa scomparire prematuramente anche a novantaquattro anni, perché conta quanto si ha ancora da dare e da dire al dibattito politico, civile e sociale del nostro Paese. Fulvio Camerini aveva ancora tante cose da dirci e da darci. Per questo penso che si possa dire che è prematuramente scomparso, perché mancherà la sua voce per la mia città, ma penso anche per tutto il tessuto sociale del nostro Paese. Ha contribuito a creare quel sistema Trieste, insieme al professor Budinich, a Panizon e a tanti miei concittadini che hanno davvero dato tanto alla nostra società.

Credo che la sua voce importante mancherà e mi associo alle parole di cordoglio della collega Rojc. *(Applausi)*.

[DAL MAS](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAL MAS](#) (FI-BP). Signor Presidente, anch'io non posso che associarmi alle parole dei colleghi appena intervenuti, perché il Friuli-Venezia Giulia e la città di Trieste perdono un concittadino e un corregionale importante.

Fulvio Camerini ha studiato al Liceo classico «Petrarca» di Trieste e poi è diventato medico a Padova, perché la facoltà di medicina a Trieste non c'era ancora. Da medico è diventato cardiologo e poi professore in cardiologia. Ha fondato una scuola di cardiologia che ha prodotto una generazione di cardiologi che sono andati in giro per l'Italia e anche all'estero. Questa è la grandezza di Camerini. Qualcuno ricorda anche la sua particolare spiccata umanità, che evidentemente era pari al suo rigore scientifico e al suo essere riconosciuto come uomo di scienza oltre che medico vicino alle persone.

Io non intendo dilungarmi, perché penso che i colleghi già intervenuti abbiano ricordato ampiamente e meglio di me la figura di Camerini. Ritengo che quest'Assemblea debba effettivamente riconoscere un giusto tributo a una personalità del suo rango. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 19,11)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Campagna. Ne ha facoltà.

**CAMPAGNA (M5S).** Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, bene, ci siamo quasi. Con il decreto-legge in discussione stiamo per compiere un'operazione di redistribuzione della ricchezza senza precedenti nella storia della Repubblica italiana.

L'idea di un reddito minimo per le fasce più deboli della popolazione ha rappresentato la proposta politica principale del MoVimento 5 Stelle fin dalla sua nascita dieci anni fa. Lo sanno bene le migliaia di attivisti che in questi anni hanno dato l'anima con i banchetti informativi per raccontare il sogno di chi ci ha creduto fin dall'inizio, dedicandovi parte della sua vita e che oggi siamo certi sarebbe orgoglioso del risultato raggiunto; un sogno che finalmente si realizza anche grazie a chi ha fatto da cassa di risonanza con la potenza della comicità e a chi per primo sei anni fa ha presentato il disegno di legge in Parlamento.

Mentre noi parlavamo di modelli diversi con cui immaginavamo società nuove e più giuste, la cosiddetta sinistra continuava a evocare nuovi posti di lavoro, anche a costo di abbandonare ogni idea di un modello di sviluppo etico, di fatto consegnando le nuove generazioni alle speculazioni spietate del mercato globale. Dicevano che si trattava di chiacchiere e propaganda, che era una misura irrealizzabile, che mancavano le coperture. Propaganda, cari colleghi, è fingere di non vedere che la crisi è di portata mondiale e che la globalizzazione ha fallito, che la società si aspetta una via nuova che, se non sarà mediata dalla politica, produrrà nuove diseguaglianze e nuovi conflitti tra chi ha e chi non ha. Basta guardare l'andamento della povertà assoluta in Italia tra il 2005 e il 2017, anno in cui il numero di persone in povertà assoluta ha sfondato quota 5 milioni. Praticamente, nell'arco di dodici anni il loro numero è più che triplicato. C'è da chiedersi dove fossero allora i sindacati e la sinistra e soprattutto cosa hanno fatto i vecchi Governi per gli ultimi. Evidentemente niente, perché possiamo disquisire su tutto, ma i numeri sono incontrovertibili.

In tale contesto di profonda crisi economica e sociale non possiamo più limitarci ad analizzare la situazione denunciandone gli effetti criminali e ingiusti. Diventa necessario passare all'azione, ponendo attenzione ai drammatici segnali che provengono dai conflitti del mondo reale. Abbiamo il dovere di guardare dritto in faccia le disuguaglianze e di intervenire per porre rimedio ai disastri causati da scelte sbagliate. Le opposizioni continuano pure nella patetica battaglia contro la nostra riforma, lanciando raccolte firme per l'abolizione del reddito di cittadinanza, marcando così sempre di più le distanze tra classi sociali. Ma come possiamo girarci dall'altra parte davanti agli anziani e ai pensionati che vanno a rovistare nei cassonetti della spazzatura e vengono anche colti a rubare al supermercato perché non ce la fanno ad arrivare a fine mese? Queste non sono leggende metropolitane, ma è la realtà, quella che forse molti non vedono perché sta principalmente nelle periferie.

Il reddito di cittadinanza è l'unica misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che mira a favorire il diritto al lavoro attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione. Scopo di questa misura è dunque garantire a tutti il pieno godimento dei diritti di cittadinanza e di socialità.

Entro nel vivo del dibattito rispondendo alle critiche principali che sono state mosse fin dall'inizio a questa iniziativa e che sono spinte più da motivazioni politiche che da ragioni oggettive, come - per esempio - la narrazione per cui una misura di sostegno al reddito, che assicura una somma di 780 euro, possa scoraggiare la ricerca di lavori a basso salario. In sostanza, in un Paese fondato anche sull'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, non ci si preoccupa minimamente dell'esistenza di lavori a tempo pieno da poche centinaia di euro al mese, lavori da fame, ma ci si preoccupa piuttosto della compensazione del reddito di quanti vivono sotto la soglia di povertà, che invece spingerà al rialzo i salari e le condizioni lavorative.

La lotta dei disoccupati francesi - per esempio - ha avuto tra le sue parole d'ordine la richiesta non solo di un'occupazione, ma anche e soprattutto di un reddito. Il bisogno di un reddito, in quanto cittadini appartenenti a una comunità, e la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro sono le richieste principali che stanno alla base delle vertenze conflittuali che incendiano l'attuale scena europea.

Che dire poi della convinzione diffusa che il reddito di cittadinanza alimenterà truffe e lavoro in nero, poiché una buona parte degli italiani sarebbe costituita da disonesti che sicuramente riusciranno ad aggirare i requisiti di accesso al beneficio? Ma coloro che sono stati definiti i fannulloni del divano dove dovrebbero trovare il tempo per ozio, oppure per lavorare in nero, viste le ore che li vedranno impegnati nella formazione, nei lavori di pubblica utilità, ma anche nella ricerca del lavoro?

Stigmatizziamo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, queste condotte illecite e rassicuriamo sulle rigorose misure di controllo che sono previste dall'articolo 7 del provvedimento, tanto nei confronti di coloro che tenteranno di accedere in modo fraudolento alla misura prevedendo, oltre a ipotesi di riduzioni e di decadenza dal beneficio, addirittura la comminazione di sanzioni penali, quanto nei confronti degli operatori dei patronati e dei centri per l'impiego che si adopereranno per informare i cittadini e non per suggerire come aggirare il sistema, se non vorranno rischiare anche loro di incorrere in sanzioni disciplinari e contabili.

Quindi, se la paura che alcuni potrebbero beneficiare indebitamente del reddito porta alla convinzione che è meglio lasciare tutto per come è - e quindi le cose per come stanno - allora tanto vale che aboliamo tutte le altre misure di sostegno al reddito: aboliamo l'indennità di invalidità e pure gli ammortizzatori sociali. Ma se crediamo ancora nel senso politico della parola *welfare*, allora dobbiamo impegnarci per concretizzare un provvedimento necessario e urgente, che sicuramente è perfettibile, ma che va inevitabilmente nella direzione di una società più giusta, coesa, ma soprattutto più equa.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.

**DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, sono emozionato, e la mia è quell'emozione costruttiva di chi si sente partecipe di un grande evento. Questi due provvedimenti cambieranno il tessuto sociale della nostra Nazione e ciò mi emoziona, come ha emozionato la senatrice Campagna.

Con il reddito di cittadinanza adotteremo uno strumento per il contrasto alla povertà: 5 milioni di poveri hanno chiesto l'aiuto del Governo e il Governo c'è, il Governo è presente! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

No, non sono calmo. Avete creato 5 milioni di poveri. Non sono calmo; sono entusiasta di questa manovra. *(Commenti della senatrice Bellanova).*

Non sono nemmeno folle.

PRESIDENTE. Parli con la Presidenza, senatore De Vecchis.

**DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*). Capisco che il centrosinistra è in difficoltà dopo aver approvato il *jobs act*, dopo aver abolito l'articolo 18 e dopo aver creato il precariato e gli esodati. È in difficoltà, e noi questa difficoltà la smonteremo pezzo per pezzo. *(Commenti dei senatori Rampi e Bellanova).*

Con quota 100 libereremo dal sequestro lavorativo 62.000 dipendenti e lavoratori, sequestrati da Elsa Fornero, che non gli ha permesso di andare in pensione e di vivere la propria vita da pensionati. Questa è una vergogna e noi rilanceremo con forza quota 100! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Il mio pensiero va anche a quei sindacati che per anni sono stati assenti, in particolare la CGIL, che ha

dimenticato il suo ruolo di sindacato per tornare in piazza con il rivoluzionario Landini. Oggi torni, Landini, ma dov'eri quando hanno abolito l'articolo 18? Dov'eri? (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*). Oggi scendete tutti in piazza, ma questa è una manifestazione strumentale. Noi non ci faremo intimorire e andremo avanti per la nostra strada, consapevoli di fare un vero progresso di cambiamento. Noi siamo il vero progresso. Voi non siete progressisti.

Ci avete criticato perché discutiamo in maggioranza. Ma vivaddio che discutiamo, perché finalmente c'è un Governo che non prende ordini dalle letterine dell'Unione europea; c'è un Governo che discute e porta delle soluzioni, al contrario di quanto hanno fatto i signori del centrosinistra, che aspettavano le letterine dall'Unione europea per compiere il compitino - scusate il gioco di parole - di chi li comandava. Oggi questo è finito, non c'è più: ci siamo solo noi, un Governo attento a quelle che sono le esigenze del popolo, quel popolo che qualcuno ha dimenticato, e soprattutto ha dimenticato e abbandonato quella classe operaia che oggi, grazie anche al *leader* Matteo Salvini, stiamo rimettendo al centro della nostra azione politica.

Abbiamo portato degli interventi non indifferenti, come la pace contributiva, che permetterà di riscattare i periodi scoperti dalla contribuzione, fino a un massimo di cinque anni; un atto di civiltà per chi ha perso anni di lavoro. C'è poi il Fondo di solidarietà, che permetterà quel ricambio generazionale che voi avete distrutto con le vostre riforme del lavoro, che avete chiamato mercato, come se i lavoratori fossero delle bestie. Si deve chiamare non mercato del lavoro, ma mondo del lavoro: un atto di civiltà nei confronti di coloro che lavorano, perché li avete trasformati in mercanzia, in mercato, in inefficienza. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

I provvedimenti che stiamo portando avanti sono un atto di giustizia sociale, perché permetteranno a molte donne, con opzione donna, di passare il loro tempo in famiglia e di farne subentrare altre nel mondo del lavoro; un atto concreto per la parità dei diritti, cosa che voi avete sempre blaterato - sì, blaterato, voglio usare questo termine - ma non avete mai portato a termine; solo chiacchiere. Invece noi stiamo facendo i fatti e porteremo cambiamenti, con il reddito di cittadinanza, con quota 100, con il Governo che andrà avanti fino in fondo. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

**BINETTI** (*FI-BP*). Signor Presidente, membri del Governo, sono felice di intervenire dopo due esponenti della maggioranza, come membro dell'opposizione. Devo dire che storicamente, come persona che è all'opposizione da diverse legislature, mi sorprende sempre davanti a due problemi reali che si trascinano da oltre dieci anni: il problema della povertà assoluta e quello della povertà relativa, che sono in crescita e in questi anni non hanno visto alcuna flessione, con nessuna misura, né con i Governi di destra, né con i Governi di sinistra, né con i Governi tecnici, né con tutta la successione dei Governi dell'ultima legislatura, e nemmeno con questo Governo. Il problema della povertà è talmente serio che finora ha potuto misurarsi e confrontarsi solo con misure transitorie; penso alla *social card*, penso agli 80 euro renziani, penso attualmente al reddito di cittadinanza. Noi ci troviamo davanti a soluzioni sbagliate per problemi veri. E chi fa le spese di tutto questo è quella popolazione che di fatto è la più fragile. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Capisco benissimo che non ci sia Governo che possa ignorare il problema della povertà. Noi siamo estremamente attenti alla povertà assoluta in crescita; siamo preoccupatissimi di quella povertà relativa che oggi riguarda l'impiegato, l'infermiere, l'insegnante, la persona che una volta avremmo considerato come facente parte della classe media e che oggi stenta ad arrivare alla fine del mese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Noi siamo preoccupati davvero per l'investimento che è stato fatto in questi anni sui nostri giovani, studenti universitari, laureati, molto spesso con *master* e dottorati di ricerca, in fuga all'estero perché qui in Italia non trovano soluzioni. Siamo preoccupati per il mercato del lavoro che - come ha prima detto un collega - può essere giustamente considerato con un'espressione sgradevole, perché «mercato» talvolta può evocare un profilo di professionista che subisce le regole del mercato stesso e, quindi, diventa una sorta di nuovo schiavo del lavoro. Non è così, però, perché il vero problema, quello che davvero ci sgomenta, è il lavoro che non c'è. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Siamo sbalorditi dal fatto che, davanti al fallimento dei centri per l'impiego, davanti al fallimento di

persone che non sono state in grado di aiutarne altre a trovare un lavoro, noi diciamo loro che le teniamo in servizio perché non possiamo licenziarle ma diciamo anche che non siamo affatto soddisfatti del lavoro che hanno svolto finora e quindi assumeremo qualche migliaio di *navigator*. Non si capisce, poi, navigatori per andare dove? Per andare tra Scilla e Cariddi, perché si sfracellino sul fronte o della povertà o della disoccupazione? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ma che profilo culturale avranno questi *navigator*? Dove andranno a cercare le opportunità di lavoro da mettere a disposizione? Noi siamo preoccupati dalla fallacia assoluta di quello che ci state proponendo. Sono oggettivamente menzogne o, se volete, bugie pietose. Ma sapete cosa diciamo noi medici? Il medico pietoso fa la piaga cancrenosa, e cioè quando a un problema vero si oppone una soluzione sbagliata, non solo non si risolve il problema, ma si crea una situazione drammatica che - io immagino - ci porterà davvero a confrontarci con un PIL che non cresce e con una stagnazione tecnica che, nel giro di pochi mesi, diventerà reale. È inutile che ogni giorno - mattina, pomeriggio e notte - ci ripetiate che non metterete mano ad alcuna patrimoniale, che non ci saranno aumenti di tasse. Siamo sconvolti dall'idea di tale ingenuità, o magari stiamo soltanto aspettando che qualcuno si accorga che il re è nudo.

In ogni caso, i problemi ci sono. Il problema della povertà esiste e ci hanno provato tutti i Governi precedenti ad affrontarlo. Magari ci fosse stato il coraggio di fare un'analisi reale del perché altri sistemi non hanno funzionato. Semplicemente agguingiamo un sistema a un altro.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, noi soffriamo per il Paese. Non soffriamo perché questa misura ci sembra sbagliata. Siamo sicuri che la realtà, il banco di prova dei fatti, che come sempre è ineludibile, lo dimostrerà. E ci dispiacerà che, quando anche voi ve ne renderete conto, i poveri e i disoccupati saranno aumentati. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (M5S). Signor Presidente, il reddito di cittadinanza è la prova provata di come si possa fare davvero politica per il popolo. Tra battute di dubbio gusto e attacchi misti a risentimento, i destinatari di questa riforma epocale sono stati dipinti, via via, come nullafacenti, furbi o poco di buono, come se lo stato di necessità in cui versano cinque milioni di italiani sia una loro colpa.

Fa specie che tanta avversione provenga proprio da sinistra e ciò non si può spiegare solo con la logica dell'antagonismo e dell'opposizione. Credo che la ragione sia più profonda e risieda nella trasformazione che ha portato buona parte di questa sinistra a far propria una visione neoliberista.

Il reddito di cittadinanza quale misura proattiva e non meramente assistenzialistica - come più volte esplicitato nel corso del dibattito politico, e non solo - è stato oggetto di attacchi strumentali e non neutrali. Tuttavia, in assenza di verità assolute, portare in primo piano l'elemento ragionieristico rispetto a quello sociale è assolutamente sbagliato; come è sbagliato ritenere che le indicazioni e le reazioni dei mercati - leggi *lobby* e centri d'interesse - siano determinanti per le scelte economiche di una Nazione e che per tale motivo vengano prima di ogni decisione politica. Sono punti di vista, forse, ma non di sinistra.

Si può pensare che la società avrà sempre una sacca di povertà, ma è inaccettabile per un politico, di destra o di sinistra, non combattere e contrastare con forza questo assunto. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Si può ancora pensare che una società funzioni solo se tutti i consociati si attivino per trovarsi o crearsi un posto di lavoro, ma non è un ragionamento che può fare un politico. Come un buon politico non può pensare che lo Stato non debba ridistribuire le risorse facendo particolare attenzione ai più deboli, dal momento che egualitarismo e giustizia sociale sono parole impresse nella nostra Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore De Vecchis*).

È assai strano che a sinistra ci si scagli contro le presunte politiche di non accoglienza in nome dell'imperativo etico di soccorrere e aiutare i più deboli, per poi sostenere con altrettanta veemenza che il reddito di cittadinanza quale azione di soccorso economico alla povertà è diseducativa, se non addirittura pericolosa, perché il povero con qualche soldo in tasca in più finisce con il sentirsi ricco e non si attiva più come dovrebbe per uscire dalla sua condizione.

Credo che Gramsci intendesse altro quando, ponendosi in contrasto con la cultura cattolica, scrisse che i poveri devono accontentarsi della loro sorte, poiché le distinzioni di classe e la distribuzione della ricchezza sono disposizioni di Dio e sarebbe empio cercare di eliminarle. È facile capire chi dovrebbe

essere oggi considerato Dio, ma la lotta di classe è ormai archiviata dalla "*nouvelle gauche*" tutta pizzi e lustrini.

È facile dunque ironizzare e tragicamente ridicolizzare la scelta dell'avversario politico che, in quanto tale, porterebbe con sé la presunzione dell'errore.

RAMPI (PD). È quello che fai tu.

ROMANO (M5S). Ma il dato di fatto incontrovertibile è che il reddito di cittadinanza è la più importante misura di contrasto alla povertà e al tempo stesso di politica attiva del lavoro degli ultimi trenta anni. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

A me pare, molto più banalmente, che sempre più spesso la lingua di taluni non vada di pari passo con il pensiero e che il tecnicismo e il conformismo abbiano contaminato persino le idee. Visto allora che coloro che si trovano ai margini della società non sembrano più godere delle attenzioni della sinistra, non rimane che l'artificio retorico, che suona alquanto cinico, perché mentre il gramsciano Dio cattolico contemplava almeno la carità, quello della nuova sinistra non contempla neanche quella.

RAMPI (PD). Ma di cosa stai parlando?

ROMANO (M5S). E allora si parla di assistenzialismo per stigmatizzare l'istituto del reddito di cittadinanza, sebbene il nostro sistema di *welfare* si regga sul modello assistenziale voluto soprattutto dalla sinistra. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Qualcuno disse che «se guardi il mondo con gli occhi dei più deboli, puoi fare davvero un mondo migliore per tutti». Se si smarrisce questa prospettiva, viene meno l'idea stessa di giustizia sociale, uguaglianza e redistribuzione del reddito, che è alla base di una società civile. Allora, che dire? Ci abbiamo pensato noi del MoVimento 5 Stelle a fare davvero - ma davvero! - qualcosa di sinistra. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.

[PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, oggi esaminiamo il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che reca disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Si tratta di misure molto attese dagli italiani, come il meglio noto quota 100, e cioè la facoltà concessa ai lavoratori, in via sperimentale e per tre annualità, di andare in pensione avendo un minimo di sessantadue anni di età e trentotto di contributi. I lavoratori privati che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 potranno ritirarsi dal lavoro già dal 1° aprile 2019. Chi raggiungerà più tardi tali requisiti potrà andare in pensione tre mesi più tardi: la finestra è dunque di tre mesi. I lavoratori pubblici, invece, avranno finestre aperte di sei mesi, con un preavviso di altri sei e i primi potranno lasciare il lavoro dal 1° agosto 2019. Per evitare disservizi nel mondo della scuola, gli insegnanti dovranno aspettare il 28 febbraio per fare domanda di pensionamento e lasceranno il lavoro all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Tutti coloro che optano per la cosiddetta quota 100 non potranno cumulare l'assegno con redditi da lavoro superiori a 5.000 euro l'anno, fino al raggiungimento dei sessantasette anni di età. Inoltre, il loro assegno pensionistico sarà più leggero, perché avranno versato meno contributi. Per favorire ulteriormente il ricambio generazionale tra lavoratori anziani e lavoratori giovani, la legge di conversione prevede inoltre lo sviluppo di una formula già esistente, ma poco utilizzata: le imprese in crisi o con esuberi possono utilizzare i fondi di solidarietà di settore per consentire l'uscita con tre anni di anticipo rispetto alla quota 100 e quindi a cinquantanove anni, con trentacinque anni di contributi. Il fondo, con oneri a carico delle imprese, paga l'anticipo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per quota 100. La novità è che le imprese non devono pagare anche i contributi per gli anni mancanti alla pensione.

Il provvedimento oggi in esame si è reso necessario, alla luce degli effetti distorsivi della legge Fornero nei confronti del mercato del lavoro e dell'aumento della disoccupazione giovanile. Infatti, negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo allungamento dell'età pensionabile per adeguarla alla speranza di vita dei lavoratori. La legge Fornero con il tempo è diventata una diga di contenimento a un grosso bacino di lavoratori anziani che la percepiscono con sempre maggiore insofferenza, in particolare nella pubblica amministrazione, dove il blocco del *turn over* e l'aumento dell'età pensionabile hanno aumentato l'età media dei lavoratori a cinquantacinque anni, un po' troppo elevata



rispetto alla media europea. Per risolvere questo problema, si è già intervenuti con il provvedimento concretezza, per sbloccare il *turn over* e consentire un rapporto di uno a uno fra lavoratori in entrata e in uscita. Quota 100 continua in questa direzione e consentirà ulteriormente il ricambio generazionale attraverso l'assunzione di giovani in sostituzione di lavoratori che andranno in pensione. Nell'arco dei prossimi tre anni, si cercherà di far defluire da questo collo di bottiglia un certo numero di lavoratori anziani, così da rendere successivamente più agevole il raggiungimento del vero obiettivo che si è posto il Governo: quarantuno anni di servizio indipendentemente dall'età.

Questo provvedimento sperimentale bloccherà momentaneamente l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita e il primo scatto ci sarà soltanto nel 2021. Nel rapporto privato probabilmente non ci sarà un sicuro ricambio di uno a uno, ma si è voluto contribuire fornendo alle aziende un impulso positivo che può renderle più economiche, agili e più appetibili sul mercato del lavoro. L'opportunità di andare in pensione è stata già accolta favorevolmente da decine di migliaia di lavoratori in possesso dei requisiti e avrà un impatto positivo sul mondo del lavoro. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). I dati in arrivo ci consentono di dire che si può stimolare e sostenere il passaggio generazionale. Considerata l'età di molti lavoratori ancora in servizio, si può affermare che i nonni stanno lasciando il posto di lavoro ai figli, così avranno un po' di tempo da trascorrere in famiglia e con i nipotini. È altamente probabile che un posto di lavoro consenta ai nostri giovani di farsi una famiglia e favorisca anche la natalità. Quota 100 è una facoltà volontaria, un modo aggiuntivo per accedere alla pensione insieme a tutti gli altri accessi ordinari già previsti o regolati dalla riforma Monti-Fornero. Pertanto, si potrà continuare ad andare in pensione utilizzando indifferentemente sia la legge Fornero, sia quota 100, l'APE *social*, la pensione di anzianità, l'opzione donna o i provvedimenti previsti per i lavoratori precoci e quelli per le attività particolarmente usuranti.

Fra le norme che stiamo approvando, si prevede anche che l'INPS effettui un monitoraggio mensile per l'anno 2019 e trimestrale negli anni seguenti sul numero delle domande di pensionamento e fornisca al Ministero del lavoro e a quello dell'economia e delle finanze la rendicontazione degli oneri che ne derivano, proprio per evitare scostamenti dalla spesa prevista. Quota 100 disciplina la riforma della *governance* dell'INPS, l'ente che gestisce le pensioni e l'assistenza, e quella dell'INAIL, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Essa dispone il passaggio da una gestione accentrata nelle mani dei rispettivi presidenti a una collegiale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nei due enti verranno ripristinati i consigli di amministrazione, che erano stati aboliti molti anni prima, e saranno composti di cinque membri di nomina governativa, compreso il presidente. Relativamente all'INPS, ho maturato la personale opinione che dovrebbe essere scorporata fra assistenza e previdenza, come negli altri Paesi europei. Si farebbe finalmente luce sull'entità dei contributi versati dai lavoratori, che dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per le loro pensioni, mentre per l'assistenza si dovrebbe provvedere con la fiscalità generale.

Probabilmente, si scoprirebbe che anche gli italiani potrebbero andare in pensione molto prima dei sessantasette anni attualmente previsti dalla legge Fornero. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Botto. Ne ha facoltà.

[BOTTO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi discutiamo di un provvedimento importante, che avrà per sua natura enormi ricadute sotto il profilo economico e sociale.

Spesso le forze di opposizione hanno criticato la nostra misura, ritenendola assistenzialistica e non propriamente economica, ma si è resa necessaria per riportare al centro dell'attenzione e dell'azione politica i veri destinatari dei nostri lavori: i cittadini e le imprese.

Vorrei soffermarmi proprio sulle imprese, in particolare su quelle piccole e medie, alle quali va il nostro ringraziamento per aver continuato a incrementare il nostro tessuto economico, nonostante le misure avverse alle quali in questi anni sono state sottoposte. Basti pensare infatti che il 56,4 per cento degli occupati del settore privato lavora in aziende con meno di 20 addetti, superando del 16,5 per cento la media europea. Proprio la tutela delle piccole e medie imprese, oltre che dei cittadini, ci ha spinto a lavorare per licenziare un provvedimento storico che possa ridare finalmente dignità a imprenditori e cittadini.

Nel provvedimento in esame abbiamo pensato a diversi incentivi per le imprese che decidono di assumere e i cittadini che desiderano avviare una nuova attività - proprio così, colleghi senatori - e non scoraggiare l'imprenditoria, come spesso è accaduto in precedenza in questo Parlamento. Basti pensare allo sgravio contributivo, pari alla differenza tra la durata massima del reddito di cittadinanza e le mensilità della misura già percepita al momento dell'assunzione, alle imprese che decidono di assumere a tempo indeterminato. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che un datore di lavoro, se assume una persona che sta percependo il reddito di cittadinanza da due mesi - ad esempio - otterrà uno sgravio contributivo di 12.480 euro, ovvero di 780 euro per i sedici mesi che mancano alla durata massima del reddito.

Ma facciamo di più, onorevoli senatori: ai cittadini che intendano usufruire di questo beneficio facciamo sottoscrivere un patto che li impegna alla formazione. Diamo 780 euro non per stare stesi sul divano, come spesso ci ha rimproverato l'opposizione, ma per la formazione e l'inserimento nel mondo lavorativo. Prevediamo inoltre un contributo per gli enti di formazione accreditati che prendono in carico un beneficiario del reddito di cittadinanza per formarlo gratuitamente.

Il nostro Governo e la nostra maggioranza vogliono non regalare soldi, ma fare una vera e propria riforma economica: se il beneficiario, alla fine del percorso di formazione, ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, i centri di formazione ottengono un beneficio pari alla metà del periodo che manca allo scadere dei diciotto mesi del reddito di cittadinanza e l'altra metà, ovviamente, andrà - lo ricordiamo - alle imprese che lo assumono a tempo indeterminato.

Dispiace dire alle opposizioni che si tratta di incentivi non a stare a casa senza far nulla, ma veri e per chi ne ha bisogno, per chi forma e per chi assume, facendo girare l'economia del nostro Paese, da troppi anni paralizzata da politiche di austerità dimostrate fallimentari. Ricordo inoltre che chi percepisce il reddito ha d'obbligo, pena la perdita del beneficio stesso, di accettare una delle tre proposte lavorative che gli verranno offerte.

Come ho già detto, però, questa misura agevola anche l'imprenditoria. I beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'impresa nei primi dodici mesi, infatti, ricevono un beneficio pari a sei mensilità del reddito. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se un cittadino che percepisce il reddito da dieci mesi, ad esempio, avvia la propria attività, riceverà in un'unica soluzione un bonifico di 4.680 euro, pari a sei mesi del beneficio residuo, e questo per avviare la sua attività.

Insomma, dopo il decreto-legge dignità, le importanti misure previste all'interno della legge di bilancio e l'approvazione del decreto-legge semplificazioni a sostegno di imprese e cittadini, con questo provvedimento andiamo ad aggiungere un importante tassello alla nuova idea di economia e società a cui aspiriamo: una società in cui si lavora per vivere e non una in cui si vive per lavorare; una società in cui ognuno abbia le stesse opportunità e gli stessi diritti; una società che ci hanno impedito di avere finora a causa di una classe politica troppo attenta ai propri interessi personali.

Incentivo alla ricerca del lavoro, avvio di attività imprenditoriali e assunzioni stabili: l'opposizione può dire che questa sia una misura assistenzialistica, ma i fatti parleranno per noi, mentre per loro hanno già parlato e verranno ricordati per aver eliminato l'articolo 18 o per aver votato la riforma Fornero.

Insomma, con il Movimento al Governo le priorità sono altre: sono i cittadini e con loro le imprese, su cui dobbiamo puntare per fare in modo che la nostra economia torni a crescere. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

[BONINO](#) *(Misto-PEcEB)*. Signor Presidente, colleghi, diversamente da molti di voi, sono convinta che questo sia un provvedimento che non affronta, e tantomeno risolve, urgenti problemi sociali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Anzi, a me pare molto di più l'ordine di pagamento di due cambiali elettorali emesse da Lega e Movimento 5 Stelle. Peraltro, è una proposta che - a mio avviso - tradisce le promesse annunciate: non servirà né ad abolire la povertà - «*vaste programme*» avrebbe detto De Gaulle - né a cancellare la legge Fornero.

Partiamo rapidamente dal reddito di cittadinanza. I costi saranno ben superiori a quelli previsti; non garantirà l'intera platea di quanti versano in condizione di povertà assoluta e, anzi, introdurrà odiose discriminazioni territoriali tra Nord e Sud, e nazionali tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Non si

istituisce una misura di sostegno universale e si postula persino l'esistenza di una rete di servizi per l'impiego, che è di fatto inesistente. Ma siete mai entrati in un centro per l'impiego? (*Commenti dal Gruppo M5S*). Come sapete, solo il 2 per cento delle richieste è stato esaurito e ha trovato una soluzione. In più, sono molto modesti - come ci ha detto l'Ufficio parlamentare di bilancio - sia le ricadute occupazionali - stiamo parlando dello 0,2 per cento, se capisco bene - sia gli effetti del reddito sul PIL (anche qui 0,2-0,4 per cento).

La verità che la maggioranza e il Governo continuano a negare è che per affrontare la questione povertà sarebbe necessaria - come è stato fatto nella proposta che abbiamo avanzato come Radicali italiani - una riforma profonda e complessiva del *welfare* italiano. Aggiungere un altro istituto a quelli esistenti aumenta la spesa, ma non l'efficacia del sistema. Quindi - a mio avviso - il reddito di cittadinanza, come voi lo proponete, sarà un doppio spreco: un'occasione di riforma importante sprecata e uno spreco di ingenti risorse pubbliche.

Se invece si fosse deciso di realizzare questo intervento in un arco di tempo più lungo, senza inseguire l'immediato successo elettorale, vi sarebbero state le risorse disponibili per gli investimenti più urgenti, per far crescere il Paese e più tempo per adeguare i servizi per l'impiego e i servizi sociali dei Comuni. Ma senza crescita e senza servizi efficienti - scusatemi, colleghi - gli assistiti non diventano per legge occupati. Potete fare una legge, ma questa trasformazione non avviene.

Ho quasi finito il mio tempo, lo so, quindi non mi dilungherò su quota 100. Molto è già stato detto, ma - badate - quota 100 determinerà una discriminazione di genere importante: molte, moltissime donne, in alcune zone particolari del Paese, non hanno una carriera lavorativa continuativa. Di fatto, a beneficiarne saranno quasi esclusivamente lavoratori di sesso maschile. Si ipotizza, peraltro, uno strampalato *turn over* di uno a uno, che nessuno è mai riuscito a dimostrare; soprattutto nel privato non mi pare che vada proprio così.

Per concludere, non mi sfugge che una parte della vostra fortuna sia legata alle promesse che il decreto-legge che ci accingiamo a convertire fa finta di mantenere; ma non mi sfugge neppure che l'Italia è un Paese in cui le scelte più disastrose sul piano della finanza pubblica e dell'equità sociale (non parliamo, poi, del debito pubblico) sono sempre state supportate da forti maggioranze elettorali e parlamentari: peccato che si siano rivelate disastrose. Su questo piano, non siete il Governo del cambiamento, come sostenete di essere, ma quello della continuità dei mali cronici della politica italiana, a partire dalla demagogia e dall'uso della spesa pubblica come strumento elettorale.

Sareste forse potuti andare adagio, migliorando il Rei, vedendo quali erano i risultati della riforma che era in corso; no, la fretta elettorale fa sì che la vostra scadenza sia il 26 maggio, in cui si parlerà di altro (sono le elezioni europee). Per voi, per la vostra sopravvivenza e per una parte di coalizione del Governo, la data essenziale è il 26 maggio. (*Applausi dai Gruppi Misto-PEcEB, PD e FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, care colleghe e cari colleghi, l'Italia è un Paese bellissimo, è una terra bellissima per la composizione morfologica dei suoi territori, ma anche perché l'ingegno e lo spirito di iniziativa e di intrapresa degli italiani hanno sempre rappresentato il grande valore aggiunto della nostra Nazione, rendendola unica. L'Italia è sempre stata anche un Paese estremamente solidale e attento alla salvaguardia e al sostegno delle fasce più deboli, a tutti i livelli (economico, sociale e sanitario) e ha un sistema del *welfare* organizzato e capillare a livello locale, regionale e nazionale.

Tuttavia, l'Italia, proprio per la naturale e secolare vocazione al lavoro, all'intrapresa, all'artigianato, alla creatività, alla ricerca, alla crescita culturale e scientifica, non è mai stata un Paese che si sia accontentato di iniziative di puro assistenzialismo, che annichiscono queste attitudini, soprattutto nei giovani, minandone la dignità. Questo è delittuoso. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quello che approda oggi nell'Assemblea del Senato è il provvedimento più identitario di questo Governo: contiene le due misure che hanno condizionato la trattativa con la Commissione europea e che hanno determinato un *iter* di approvazione, vogliamo dire, anomalo (per non dire altro) della legge di bilancio; anomalo e ai limiti della correttezza formale, per chi ha ancora il senso delle istituzioni che rappresentiamo. Pertanto, per come è strutturato, noi non possiamo sostenere questo provvedimento.

Noi non lo possiamo sostenere soprattutto nella parte che riguarda l'attribuzione di un reddito di cittadinanza che, nel tentativo goffo e inefficace di combinare il sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro, è invece destinato a trasformarsi in una misura puramente assistenzialista, un'inutile, umiliante, dannosa elemosina, priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la ricerca di lavoro; misura peraltro destinata a pochi (circa 1,3 milioni su 5 milioni) e probabilmente nemmeno i più bisognosi, che determina un massacro burocratico e un utilizzo del debito che creerà un buco difficilmente colmabile.

Tutti riconosciamo e vogliamo sostenere il bisogno, ma che lo si preveda come posta di crescita è pazzesco, perché in questo modo si può solo disincentivarla.

Noi la nostra ricetta l'abbiamo rivelata attraverso gli emendamenti. Si chiama quoziente familiare, si chiama *flat tax* vera, si chiama riduzione del cuneo fiscale, si chiama defiscalizzazione per sei anni per le nuove assunzioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Tutto procede, tra l'altro, tra confusione e pasticci, tanto che nulla è pronto per prendere in carico il beneficiario al momento, che arriverà, dell'erogazione del reddito previsto per il primo di aprile, nelle piattaforme, nei centri per l'impiego, nei CAF, nei Comuni o nelle Regioni. Non parliamo dei Comuni e delle Regioni, enti che saranno messi in seria difficoltà perché sulle loro spalle, come al solito, ricadrà molto del peso economico e organizzativo.

Sono ben lontane le assunzioni dei quattromila addetti previsti nella legge di bilancio per i centri per l'impiego, così come i contratti di collaborazione per i 6.000 *navigator* presso ANPAL Servizi. E qui si crea un paradosso perché, mentre il Governo dice di voler cancellare il precariato, con questo provvedimento crea altri precari, precari di Stato. Oggi, infatti, siamo chiamati a votare un provvedimento per il quale le risorse sono state stanziare fino al 2021. E poi, che fine faranno questi lavoratori?

Senza il lavoro, che non si crea dal nulla, ma sostenendo i datori di lavoro e formando al meglio i futuri lavoratori rispetto alla domanda, senza il lavoro si creeranno cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza che, quando questo reddito verrà rimosso, perché verrà rimosso, gioco forza, quel milione e passa di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla formazione naturale si troveranno inoccupabili, cioè senza capacità e metodo per inserirsi nel mercato del lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questo sistema è come una droga; una droga illusoria, che crea dipendenza e distrugge la libera iniziativa soprattutto nei giovani, lasciandoli annichiliti. Ripeto che questo è delittuoso. Ci vuole ben altro per creare posti di lavoro. Bisogna attivarsi per diminuire, da un lato, le tasse e, dall'altro, la burocrazia; per intervenire, come dicevamo, sul cuneo fiscale e creare infrastrutture, la TAV *in primis*. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Bisogna rendere competitive le nostre imprese con quelle straniere, attivare accordi con i Paesi stranieri per incrementare l'*export*. Solo così si crea lavoro, non solo con piccoli sgravi contributivi, oltretutto a rischio penale.

Non si può e non si deve agire al ribasso, al livellamento verso il basso. È necessario, invece, mettere in campo misure che stimolino la crescita, non solo economica e lavorativa, ma anche personale, soprattutto nei giovani. Divano e lavoro nero non possono essere gli obiettivi di un Paese come l'Italia, il Paese dell'Umanesimo, il Paese del Rinascimento, il Paese di Leonardo Da Vinci. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quota 100: la riforma del sistema pensionistico era ben presente nel programma con cui il centrodestra si è presentato alle scorse elezioni politiche, ma non lo era certo al ribasso, come, invece, sembra essere stato affrontato in questo provvedimento. Capisco, però, che così è stato per forza di cose.

Innanzitutto, va rilevata la stranezza per la quale le disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno sessantadue anni di età e trentotto anni di contributi siano solo in via sperimentale e per il triennio 2019-2021. Quindi, è un provvedimento limitato nel tempo e che, in ogni caso, avvantaggia un numero altrettanto limitato di persone.

Ora, posto che sia ragionevole e di buon senso garantire la flessibilità in uscita a chi vuole andare in pensione prima, non possiamo non evidenziare come questa sia una riforma molto costosa, a danno

delle giovani generazioni che si troveranno a pagare un'altra ipoteca sul futuro dei nostri figli. La flessibilità in uscita dal mondo del lavoro attraverso le pensioni andrebbe temperata da un maggiore ingresso nel mercato del lavoro. Ed è evidente come questo cozzi con la misura assistenzialistica del reddito di cittadinanza.

A quota 100, in previsione, aderiranno 320.000 lavoratori, 200.000 del comparto privato e circa 100.000 del pubblico, all'interno, però, di categorie importantissime: medici, insegnanti, pubblica amministrazione, l'INPS per prima, creando un vuoto nel *turn over* nel pubblico e non necessariamente, invece, creando nuove assunzioni nel privato.

In conclusione, possiamo dire una sola cosa. Questo provvedimento è un provvedimento bandiera, bandierina. Serve esclusivamente a far credere agli elettori, prima delle elezioni europee, di aver mantenuto le promesse della campagna elettorale. È giusto ricordare, ancora una volta, che per riuscire a portare a casa entrambe le misure di questo decreto-legge siete dovuti ricorrere al *deficit*. Tutto perché nessuno dei due partiti di Governo ha accettato di cedere sul proprio cavallo di battaglia, almeno a livello di tempo e di priorità.

Come si può anche solo pensare di unire una misura di assistenzialismo e di diseducazione al lavoro come il reddito di cittadinanza con delle misure di avviamento al lavoro, utili e, anzi, necessarie per sostenere gli esiti di quota 100, che svuoterà di fatto solo alcuni comparti? Sarebbe bastato poco.

La questione per noi è trovare le giuste soluzioni e dire no alla crescita infelice. Questo Paese non ha bisogno di stampelle per tenersi in piedi, come fa, invece, questo Governo che per restare in piedi crea decreti *ad hoc* per non scontentare tutti, ma senza accontentare nessuno. Questo Paese non ha bisogno di stampelle perché non può e non deve restare solo in equilibrio; ha bisogno di scarpe nuove e di piste veloci su cui correre. Basta bugie! Il lavoro è l'unica forma possibile di contrasto alla povertà.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannuzzi. Ne ha facoltà.

[GIANNUZZI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, Governo, il reddito di cittadinanza è evidentemente molte cose. È una misura contro la povertà, per l'accompagnamento al lavoro e per l'emersione del nero. È molte cose; lo abbiamo già sentito in parte degli interventi dei colleghi e sono certa che molto ancora potremo udire nella discussione che seguirà.

Oggi mi piacerebbe soffermarmi sull'enorme potenziale di trasformazione culturale che questa misura porta con sé. Il reddito ha in verità molto a che fare con la nostra volontà di decidere se riconoscerci uguali sul piano esistenziale e avviarci a una decisa evoluzione culturale o diversi per diritto di nascita e abdicare per sempre all'attuazione della nostra Carta costituzionale. Ho la convinzione che il fondamento di ogni ingiustizia risieda nell'idea, molto umana purtroppo tra le idee umane, che tutti noi nasciamo con diritti diversi. Non importano, pertanto, le responsabilità di ciascuno nel rendere iniquo il gioco sociale poiché ad alcuni spetta per natura emergere e ad altri tocca per natura soccombere. Si diventa, perciò, innocenti e inerti rispetto al dolore del mondo perché se nasciamo con diritti diversi legittimi diventano i destini diversi. Questa è purtroppo un'idea evidentemente presente anche nella nostra sottocultura, nel disegno di tutte le prime e seconde classi dei nostri percorsi di vita, perché è una componente latente di tutti i Paesi fatti diventare piccoli a forza di esaltarne i diritti in maniera mai universale ma differenziata, mai guardando all'entità Nazione, ma alle sue corporazioni. È un'idea che appartiene a tutte le società fatte diventare poco mobili, come è accaduto in questo Paese negli ultimi cinquanta anni, per favorire il controllo delle dirigenze e l'ascesa di *élite* selezionate. Questa è una nostra zavorra culturale perché, dove non è più il lavoro, lo studio e l'applicazione alla personale eccellenza di ciascuno il motore della promozione sociale, ma la sola capacità di guadagnarsi l'accesso alle linee di potere, i parametri tribali delle differenze sacrali tra gli uomini si sostituiscono sempre a quelli razionali dei diritti equi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Oggi a noi italiani piace distinguerci gli uni dagli altri, ma perché non ci è stato lasciato molto altro, oltre la distanza che mettiamo gli uni verso gli altri, per consentirci di innalzare noi stessi. Questa componente culturale - che chiamerei «il piacere delle differenze» - si porta dietro, purtroppo, come suo logico compagno il disprezzo per l'altrui caduta sociale e come suo naturale corollario la disoccupazione indicata come colpa evidente e la povertà come destino meritato. Ma quanto è

colpevole colui che non trova lavoro in un Paese in cui nessuno mai si è preoccupato di rendere evidente il lavoro? In quanta parte è responsabile per il suo destino un uomo inginocchiato nella depressione e nella rassegnazione all'interno di un sistema economico-produttivo dichiaratamente e matematicamente costruito a ingresso limitato?

Ai nostri provincialismi si aggiunge poi una difficoltà oggettiva: che sia difficile e quasi innaturale per coloro che fortunatamente continuano a godere di protezione e benessere, in una società in cui povertà e disoccupazione crescono esponenzialmente, riuscire a figurarsi l'ombra infinita che intanto attraversa in quella stessa società chi è senza mezzi e senza lavoro; l'infinita sequela di umiliazioni e la conseguente discesa interiore fino alla certezza, in se stessi per primi, di essere indegni di benessere e meritevoli di fallimento.

Perciò non era facile arrivare al reddito di cittadinanza in Italia. Il valore attribuito alla distanza sociale, la colpa ascritta alle fragilità, l'impossibile empatia delle minoranze economicamente avvantaggiate hanno lungamente sbarrato il passo alla civiltà profonda insita in questa riforma. Non era per niente facile, perciò oggi io non posso nascondere l'orgoglio di far parte di una forza politica che ha saputo guardare oltre tutte le nostre piccolezze, i nostri immobilismi e immaginare e volere per noi un destino infinitamente più grande (*Applausi dal Gruppo M5S*). Sancire oggi l'universalità del diritto alla dignità vuol dire avere un'idea grande, adulta di Paese, in cui non venga goduto il superamento dell'altro, ma la sfida di ciascuno con se stesso; in cui non venga goduta la distanza, ma l'inclusione; in cui non si guardi con piacere alle differenze, ma con sollievo alla dignità diffusa. Quando avremo sollevato lo sguardo dalle nostre piccole guerre col vicino non resterà altro da fare in campo che guardare avanti e rivolgersi all'idea di diventare grandi e questo è un destino per la nostra Nazione che tutte le parti sinceramente dovrebbero oggi trovare desiderabile (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

**TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Lega, Matteo Salvini, tutti noi del Gruppo in campagna elettorale avevamo preso l'impegno di modificare e, se possibile, cancellare la legge Fornero (*Commenti dal Gruppo PD*); una legge palesemente ingiusta, che era doveroso modificare e rispetto alla quale si doveva trovare un modello equo, sostenibile e che soprattutto rispondesse a una esigenza di giustizia che ci chiedevano i cittadini. Noi abbiamo assunto questa esigenza come impegno e per essa abbiamo combattuto negli ultimi cinque anni, da quando è stata varata una riforma che ha modificato il sistema pensionistico italiano, trasformando un modello che, partito negli anni Ottanta dalle *baby* pensioni, è arrivato a prevedere un'età pensionabile fra le più alte in Europa. È evidente che quella varata dal Governo Monti era una riforma ingiusta - e vorrei ricordare che non è stata votata dal nostro Gruppo parlamentare, presente in Aula in quei fatidici giorni - rispetto alla quale non c'è stata una manifestazione di protesta significativa da parte mondo sindacale, che oggi protesta non si sa bene per quali riforme varate da questo Governo. Ricordo invece che quella riforma è stata votata dalle stesse forze politiche che oggi criticano questo nostro provvedimento, che non sarà perfetto ma va nella direzione giusta (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Questo è semplicemente un atto di giustizia. C'è chi ritiene che non sia adeguato e sufficiente, eppure chi critica il provvedimento in questi termini cinque anni fa ha votato la riforma Fornero. C'è chi lo critica perché ritiene che non ce lo possiamo permettere, perché l'economia del nostro Paese non è abbastanza solida, perché c'è un debito pubblico troppo elevato. Noi invece riteniamo che di fronte a un sistema pensionistico ingiusto, in occasioni come queste non ci si debba porre tante domande, ma solo chiedersi se è giusto modificare questo sistema. Per noi è giusto e ce ne assumiamo orgogliosamente la responsabilità (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), convinti che produrrà anche effetti positivi sull'occupazione.

Noi non rendiamo giustizia esclusivamente a coloro a cui è negato il diritto di andare in pensione a un'età dignitosa. Noi rendiamo giustizia anche alle nuove generazioni che ancora in quest'anno e negli anni passati sono state costrette a lasciare il nostro Paese, ad abbandonare l'Italia in cerca di fortuna.

Grazie a questa riforma, al di là delle critiche, mosse da destra e da sinistra e che a noi non interessano, siamo convinti che sarà offerta l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro ai nostri giovani o a

coloro che, meno giovani, ne sono stati espulsi: è una grande opportunità che va colta.

Abbiamo assunto questo impegno sin dall'inizio, abbiamo fatto la campagna referendaria e abbiamo raccolto più di 500.000 firme per cambiare questa legge. Solo la Corte costituzionale ci ha impedito che si tenesse quel *referendum*, ma i cittadini hanno capito che potevano riporre fiducia nella Lega e ci hanno dato consenso il 4 marzo anche per questa battaglia. Siamo orgogliosi che, a meno di un anno da quelle elezioni, siamo in grado di presentare un provvedimento che non sarà perfetto, non renderà giustizia a tutti i lavoratori, ma è sicuramente un passo in avanti. Lo consideriamo un punto di partenza e non un punto d'arrivo.

Rispetto alle critiche che sono state mosse sul reddito cittadinanza, anche se non è un cavallo di battaglia della Lega, non è certamente nel programma del nostro movimento e siamo convinti che l'occupazione si crei attraverso lo sviluppo dell'economia e non necessariamente con il reddito di cittadinanza, non possiamo trascurare il fatto che molte famiglie di italiani vivono un momento difficile ed è giusto tentare di dare una risposta anche a quelle famiglie che non hanno alcuna prospettiva, con l'impegno però che questo provvedimento - come abbiamo cercato di fare con la nostra azione emendativa - porti a nuova occupazione. Questo è il nostro intendimento, è quanto abbiamo cercato di fare attraverso gli interventi dei nostri componenti in Commissione e sarà il ruolo che giocherà la Lega nell'attuazione di questa riforma. Voglio dire però che sul tema c'è anche tanta ipocrisia e l'ipocrisia non è la nostra, ma di quelle forze politiche, come il PD, che hanno varato provvedimenti come il reddito di inclusione. C'è dell'ipocrisia anche da parte degli amici alleati di Forza Italia, perché vorrei ricordare che in campagna elettorale qualcuno promise il reddito di dignità: 1.000 euro al mese garantiti per tutti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Questa persona è il *leader* di Forza Italia: lo era prima del 4 marzo e lo è anche oggi. Disse, in quella campagna elettorale, che chi è sotto una certa soglia di reddito non deve pagare le tasse, ma lo Stato deve erogargli 1.000 euro al mese. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Quindi, non possiamo accettare lezioni di coerenza da chi, magari in una fase concitata della campagna elettorale, ha cercato di introdurre tematiche che sicuramente non appartenevano alla nostra coalizione, ma sono state probabilmente introdotte alla ricerca di un consenso che veniva meno.

BELLANOVA (*PD*). Ricordatevi che eravate insieme.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Noi siamo orgogliosi di portare a compimento un impegno che abbiamo preso con gli elettori: il superamento della legge Fornero. È un impegno che avevamo preso e con determinazione e coerenza stiamo portando a compimento. Ripeto: è una partenza, ma possiamo dire con orgoglio che quella riforma non l'abbiamo votata e chi oggi ci critica sono le forze politiche che l'hanno varata e hanno avuto cinque anni di tempo per modificarla e non l'hanno fatto, anche governando insieme in una fase della scorsa legislatura. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Noi votiamo questo provvedimento con convinzione, sicuri che porterà anche a maggiore occupazione per il nostro Paese, che è la vera priorità per gli italiani. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

[ROMAGNOLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, una riforma per tutti: questo è il fondamento della nostra rivoluzione per il mondo del lavoro. L'opposizione cerca di sminuire la portata di questa legge, tutta l'opposizione, da destra a sinistra ovviamente. Il motivo è chiaro: cercano di nascondere la storia economica del nostro Paese degli ultimi trent'anni dietro a un muro di omertà, di approssimazione, di paura, di pessimismo, di mera strumentalizzazione politica, pensando di ingannare gli italiani. Loro possono provare a nascondersi, ma non possono nascondere i milioni di cittadini che, a causa della loro incapacità, sono entrati nel dramma della povertà, di una vita senza lavoro, di una mancanza di futuro per loro stessi e per la loro famiglia.

A chiacchiere hanno sbandierato per anni il famoso articolo 1 della Costituzione; poi, come al solito, con le loro azioni politiche ne hanno fatto carta straccia. Le vittime di questa opposizione disconnessa dalla realtà, lontana anni luce dai reali bisogni dei cittadini e che per decenni ha governato il Paese non sono stati solo i cittadini più poveri e fragili, ma anche le classi medie, quelle che da sempre sono state la forza silenziosa e operosa che ha permesso all'Italia di diventare un Paese avanzato dal punto di vista economico e sociale.

Troppo spesso le misure scellerate degli ultimi Governi si sono orientate a favore dei soliti portatori di interessi torbidi. Questa misura invece vuole riportare al centro il cittadino, sia quello più fragile (con misure concrete come il reddito di cittadinanza), sia quello appartenente alla classe media, ormai entrata nel limbo di una vita priva di lavoro, di prospettive e di speranza per il futuro loro e dei loro figli. Noi questa speranza e questa prospettiva vogliamo restituirla loro. Abbiamo preso l'impegno con i cittadini e lo stiamo mantenendo: nessuno deve rimanere indietro e nessuno rimarrà indietro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Le misure di questa legge, infatti, sono chiare, concrete e vanno a toccare i punti deboli del sistema del lavoro, con massicci interventi di politica attiva. Nei centri per l'impiego di Germania e Francia, per esempio, lavorano rispettivamente 100.000 e 54.000 addetti; in Italia sono 8.000. Di più: da noi la spesa per i servizi per il lavoro, secondo i dati Eurostat 2015, è pari allo 0,05 per cento del PIL, una quota nettamente inferiore a quella di Germania (0,36 per cento) e Francia (0,25 per cento); una distanza abissale che nessuno ha mai pensato di toccare. Nessuno; ma questo Governo, il Governo di cui fa parte il MoVimento 5 Stelle, sì.

La riforma dei centri per l'impiego, che costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, ha come obiettivo quello di rimettere in gioco oltre 3 milioni di scoraggiati, che da anni nemmeno provano più a cercare attivamente un lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S).* L'afflusso di questi scoraggiati presso i centri per l'impiego permetterà di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro, con conseguente crescita anche del PIL potenziale. I centri per l'impiego rappresentano il fulcro del sistema pubblico per dare lavoro a giovani e meno giovani; e abbiamo incontrato persone estremamente preparate nei centri per l'impiego. Questi centri per l'impiego, così bistrattati da chi li ha gestiti male per decenni, oggi noi vogliamo rimetterli al centro, potenziandone capacità e professionalità. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Mentre per anni i centri per l'impiego sono stati trascurati, depotenziati, snaturati nella loro importante funzione sociale, noi oggi abbiamo trovato i mezzi economici e la convinta volontà politica di fornire loro rinnovata forza propulsiva, mettendo di nuovo a fianco del cittadino in cerca di lavoro questi uffici determinanti per le origini del lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Poi, sempre in tema di politiche attive e di reinserimento nel mercato del lavoro, possiamo citare sia l'articolo 8, che prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario del reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, sia l'articolo 9 che prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione. Si tratta, in concreto, di una somma di denaro che il lavoratore potrà spendere presso enti accreditati dai centri per l'impiego che gli permetterà di ricevere un servizio di assistenza intensiva per la ricerca di occupazione con la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare la possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi quindi come una concreta misura di politica attiva.

Per concludere mi rivolgo alle opposizioni, da sinistra a destra: ci avete consegnato un Paese con cinque milioni di poveri, l'abbiamo detto in molti. Soltanto pochi anni fa erano un milione e mezzo. Avete minato la vita delle classi medie e trovate anche il coraggio di criticare la nostra riforma. In questi giorni vi abbiamo sentito protestare perché, secondo voi, il reddito di cittadinanza è di importo troppo elevato. Veramente il vostro obiettivo politico, la vostra ambizione è quella di togliere 30, 40 o 50 euro ai cittadini italiani in difficoltà? *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Il vostro è un atteggiamento che si commenta da solo. Mi permetto un consiglio: fermatevi, pensate e riflettete. Potrete cercare di propinare i soliti vecchi discorsi, le solite parole vuote, le ormai famigerate *fake news*, ma la realtà è limpida e oggettiva e la vogliamo ribadire ad alta voce con poche, chiare parole: questa è una riforma per tutti, per restituire dignità a milioni di persone e per ridare un futuro all'Italia. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patriarca. Ne ha facoltà.

[Patriarca](#) (PD). Signor Presidente, alcuni interventi dei colleghi della maggioranza mi stavano spingendo a stracciare il mio intervento e provare a recitare magari «I Miserabili» di Victor Hugo, Steinbeck, magari discettare sulla «Laudato si» di papa Francesco o sulla dottrina sociale della Chiesa, perché mi pareva che il tono fosse questo, la riflessione fosse di questo tenore. Io ci sto volentieri



anche a parlare della globalizzazione, della carità, del Vangelo. Però stiamo parlando oggi di questo decreto-legge e - ahimè - mi tocca tornare coi piedi per terra, nella vita, perché qui al Senato non stiamo parlando di Victor Hugo, di Gramsci (grandissimo) e neanche del Concilio Vaticano II, a cui mi inchino, ma stiamo parlando del decreto-legge sul reddito di cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Vorrei, poveramente e con molta umiltà, tornare sul decreto-legge perché è su di esso che deve avvenire il confronto e non sui massimi sistemi, su cui possiamo discettare e credo potremmo dedicare una serata intera sui problemi della crisi dell'Umanesimo e di tutto quello che si vuole. E allora provo, Presidente, a tornare nel merito del provvedimento. Si può essere contro un provvedimento che si pone l'obiettivo di contrastare la povertà? Ovviamente no, a patto che il provvedimento vada nella direzione giusta e che si faccia bene il bene. Si faccia bene il bene. Nel provvedimento al nostro esame il bene che proponete - lo dico con molto rispetto della maggioranza - è confuso e intriso di una burocrazia asfissiante. Basta leggere il testo: vi è una sequenza di procedure e di tempistiche irrealizzabili, una paranoia di efficienza che nulla ha a che vedere con l'efficienza che attiva il bene. E a pagare saranno i poveri.

Il ministro Di Maio soltanto alcuni mesi fa dichiarava che sarebbe stata cancellata la povertà. Una dichiarazione impegnativa, ma non sarà così. Ahimè, non saranno coinvolti tutti i 5 milioni di poveri assoluti nel Paese. Saranno probabilmente soltanto 3 milioni e un quarto di quella platea che viene in qualche modo censita dall'Istat, sarà esclusa. Non sono dati del Partito Democratico, ma sono i dati che abbiamo ascoltato tutti, come può testimoniare la presidente Catalfo, dai sindacati, dall'Ufficio parlamentare di bilancio, da Confindustria, da Alleanza contro la povertà, dalla Caritas, dalla Conferenza episcopale italiana. Sono dati che riportiamo semplicemente come annotazioni critiche che dovrebbero essere ascoltate.

Non sarà altresì un livello essenziale garantito ed esigibile. Mi spiace ancora dirlo perché, come recita il decreto-legge, sono garantiti i diritti nel limite delle risorse disponibili. Voi lo avete scritto: nel limite delle risorse disponibili. Ricordo che nella precedente legislatura era una citazione da voi contestata continuamente, dicendo che i diritti devono essere esigibili e che mettevamo troppo spesso questa postilla. Voi l'avete rimessa. Avete dichiarato che i diritti sono esigibili salvo le risorse disponibili.

Non è quindi un diritto per tutti. È un diritto a tempo determinato. Spiace dirlo al vice presidente Di Maio; è a tempo determinato perché se le risorse non saranno sufficienti, il diritto verrà rimosso. Altro che rivoluzione del *welfare*, cambiamento e misure universalistiche. State creando un'aspettativa che produrrà ancora più delusione ed incertezza. Le persone e le famiglie fragili tanto evocate nei vostri interventi non meritano illusioni e false speranze. Proprio non le meritano e non se lo possono neppure permettere.

Abbiamo fatto le nostre proposte, come possono testimoniare i colleghi della 11a Commissione. Abbiamo fatto proposte che nascevano non solo dal Partito Democratico, ma soprattutto che abbiamo scritto mettendoci in ascolto dei soggetti che conoscono la povertà, la frequentano e ne hanno competenza. Li abbiamo ascoltati e ne sono discese alcune considerazioni che il collega Nannicini ha riproposto e che mi permetto di riproporre nuovamente, rinunciando a citare Victor Hugo, la «Divina commedia» e i «Promessi sposi». La prima di queste osservazioni è che il provvedimento confonde due linee di *policy* che l'esperienza insegna a tenere ben distinte: quella del contrasto alla povertà e quella delle politiche attive del lavoro. Può infatti accadere, cari colleghi, che un povero non sia occupabile per motivi suoi, di vita, e può accadere che un disoccupato non sia in condizioni di povertà e che abbia bisogno di formazione, di una ricollocazione nel sistema produttivo del territorio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Diciamo con preoccupazione, perché non siamo qui a contrapporci inutilmente, che il vostro provvedimento rischia di non raggiungere i più poveri perché nel testo dell'Ufficio parlamentare di bilancio si dice - e non mi si dica che sono faziosi, di sinistra o comunisti - che soltanto il 20 per cento dei beneficiari sono ricollocabili. Gli altri non lo sono. Lasciate senza protezione i disoccupati. Quindi non tenete conto dei poveri e dei più poveri e lasciate senza protezioni i disoccupati.

Povertà sociale e povertà di reddito vanno distinte: la povertà di reddito si combatte con l'occupazione, producendo lavoro, mentre la povertà sociale si combatte con la presa in carico. (*Applausi dal Gruppo PD*). Sono due percorsi diversi: abbiate pazienza, colleghi, ogni tanto ascoltate! La povertà sociale ha bisogno di presa in carico, di attenzione, di una collaborazione del territorio e della comunità. La povertà di reddito ha bisogno di investimenti e coloro che possono produrre investimenti e lavoro sono le imprese, che in questo testo neppure avete citato, semmai incaricandole e appesantendole di altre incombenze.

Sulle famiglie voglio fare una seconda annotazione e ancora una volta non lo diciamo noi, ma lo dicono i dati. Le famiglie più povere e più bisognose non saranno aiutate. Il vincolo dei dieci anni di residenza, due dei quali consecutivi, colpisce una platea di 300.000 persone, che hanno la sola colpa di essere famiglie straniere, pur regolari. Si colpiscono le 30.000 persone senza fissa dimora, i più poveri tra i poveri. Si chiedono verifiche patrimoniali improbabili alle famiglie straniere, che avete introdotto per giustificare e dare una copertura normativa a quanto è accaduto a Lodi. È una tristezza infinita, altro che diritti! Si colpiscono persino gli italiani residenti all'estero, che tornando a casa, in Italia, in caso di bisogno non potranno accedere ad alcun beneficio. È questa la cosa che sta accadendo, sono questi i dati di realtà, perché la politica è fatta di realtà e non di sogni filosofici.

Si tratta dunque di provvedimenti che ledono i diritti costituzionali, perché per noi vengono prima le persone, tutte le persone, senza se e senza ma, siano esse italiane o straniere. Un provvedimento contro la povertà non può che essere inclusivo, al contrario rischiate di aggravare le condizioni di disuguaglianza, come accadrà. È un paradosso o, per usare un termine a voi molto caro, è una vergogna. Distinguette tra poveri di serie A e di serie B. Nel decreto-legge in esame i poveri di serie B li avete esclusi: è una pazzia e una cosa che, antropologicamente, non sta in piedi.

Non basta: il sussidio è calcolato in base a una scala di equivalenza penalizzante per le persone disabili e per le famiglie numerose, in particolare per quelle con minori. È un altro paradosso, che non si fa carico dei dati forniti dall'Istat e dagli istituti di ricerca, i quali attestano che più di un milione di minori sono in povertà, ma in questo testo non ne parlate e, anzi, neppure sfiorate questo tema. Si tratta di minori che non vanno occupati, non vanno portati in un centro per l'impiego, non vanno indirizzati sulle piattaforme di tali centri, ma che hanno bisogno di educazione, di un'alleanza rinnovata con le famiglie, il territorio, le scuole e le esperienze associative, affinché li inseriscano nel tessuto sociale. Il più grande investimento che si può fare per il Paese è quello sulle nuove generazioni, sui piccoli, sui bambini e sulle bambine, ma di questo non si parla.

Non è finita: avete costruito l'impianto della normativa su due fragilità irrealizzabili. La prima fragilità sono i centri per l'impiego: avevate promesso durante la campagna elettorale che avremmo atteso una grande riforma dei centri per l'impiego prima di introdurre il reddito cittadinanza. Lo avete detto e invece avete improntato un impianto fondato su una fragilità. Non avete riformato i centri per l'impiego, nonostante siano state svolte audizioni - come sa la presidente Catalfo - proprio nella prospettiva di potenziarli. Nel provvedimento in esame tutto questo non c'è e avete addirittura aumentato il precariato, con 6.000 *navigator* che avranno un contratto precario. Addirittura non avete neppure aiutato e sostenuto coloro che sono precari all'interno dei centri per l'impiego.

Concludendo, signor Presidente, con il reddito di inclusione avevamo proposto un percorso diverso, perché un pochino la povertà l'avevamo studiata. Ci abbiamo messo due anni e non perché il provvedimento fosse così complicato, ma perché un provvedimento di questo tipo lo si fa ascoltando la realtà e la vita. Bisogna conoscere le cose: i poveri bisogna un po' conoscerli e non si può soltanto declamare sulla povertà. Occorre anche ascoltare le persone che sulla povertà ci perdonano i giorni e danno i consigli giusti. Dunque riproponiamo ciò che avevamo proposto con il Rei: bastava semplicemente migliorare e potenziare quell'esperienza. Avete però rinnegato tutto, facendo perdere tempo al Paese un'altra volta e credendo che il cambiamento avvenga sul nulla.

Il cambiamento, quello buono e proficuo, avviene quando si innestano azioni positive su quanto di buono è stato fatto. Il Rei aveva al suo interno una filiera di comando strutturata in modo interessante, aveva messo al centro i territori, i Comuni che voi qui avete penalizzato. (*Applausi dal Gruppo PD*). Chi vive e sta nei territori sa che una famiglia in difficoltà non si rivolge ai centri per l'impiego, ma va

dal sindaco, dall'assessore, dall'assistente sociale, alla Caritas, nelle parrocchie. Era questo il cuore, il luogo su cui agire per contrastare la povertà. Voi di questo non avete parlato, addirittura avete appesantito i Comuni di altri impegni burocratici, li avete praticamente resi inetti, impossibilitati ad agire in questo senso.

Questa è la vostra riforma, una riforma che non darà speranza, una riforma che creerà più povertà, in un momento difficile che sta attraversando il Paese. Voi farete una manovra di nove, dieci miliardi (Tria dice che non si farà, ma Tria è una persona seria e immagino che la si farà). Quindi, con questo provvedimento date dieci miliardi e fra qualche mese (giugno-luglio) quei dieci miliardi dovrete riprendervi perché il Paese sarà in recessione, in difficoltà. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sapete alla fine a cosa si ridurrà il vostro reddito di cittadinanza, anche se parlate di diritti, di libertà, di Costituzione? Ad un mero sussidio a tempo determinato, perché fra tre anni questo sussidio non ci sarà e le famiglie saranno ancora più sole. Questo è il vostro reddito di cittadinanza: una grande occasione perduta, mi dispiace dirlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo oggi è davvero un bel giorno per essere del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo l'occasione di realizzare il nostro sogno di migliorare la qualità della vita di tanti italiani e al contempo di mantenere fede agli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. Finalmente stiamo per approvare in quest'Aula un provvedimento che racchiude in sé quattro capisaldi della nostra proposta politica: la lotta alla povertà e il miglioramento delle politiche attive per il lavoro che conseguiamo per mezzo del reddito di cittadinanza, l'innalzamento delle pensioni mediante la pensione di cittadinanza e infine il superamento della famigerata legge Fornero, con la cosiddetta quota 100. Il cammino per arrivare in quest'Aula è stato lungo, difficile e tortuoso. Noi ci abbiamo sempre creduto, anche quando i soloni della politica e i grandi commentatori dei giornali ci dicevano che non ci saremmo mai riusciti, che appena arrivati al Governo avremmo cambiato idea e che l'Europa non ce l'avrebbe permesso, che avremmo dimenticato le promesse elettorali come fanno tutti gli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E invece no, siamo qui al servizio dei cittadini, al servizio di chi in questo momento soffre e ha bisogno di aiuto da parte della collettività e si affida con fiducia allo Stato, lo Stato che deve essere solidale ed equo, non piegato agli interessi di pochi e agli interessi delle lobby. I detrattori in servizio permanente effettivo ci accusano di approvare il reddito di cittadinanza in questo momento per una mera convenienza elettorale, ma voglio ricordare loro che è passato già un anno dalle elezioni: quanto altro tempo ancora i nostri connazionali devono soffrire, quanto devono aspettare, chi lo stabilisce quando dobbiamo approvare questo provvedimento? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Del resto, se lo avessimo fatto, come voi ci consigliate, l'anno prossimo, ci avreste detto che lo facevamo perché era in funzione delle elezioni regionali e così via, e quindi si sarebbe perpetuato questo discorso. Noi invece siamo fieri di approvare questo provvedimento dopo solo otto mesi di Governo, perché chi soffre non può aspettare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Parlavo di lotta alla povertà: nel 2007, l'anno precedente lo scoppio della crisi che ci è arrivata dagli Stati Uniti - che vi ricordo essere stata causata dall'avidità degli speculatori finanziari - gli italiani in povertà assoluta erano circa 1,7 milioni; in dieci anni, questo numero è triplicato: i poveri sono diventati 5 milioni, che è una cifra enorme. Nel Sud, sempre nel 2017, una famiglia su dieci viveva in povertà assoluta. Sono numeri agghiacciati, cresciuti a dismisura in pochissimi anni a causa delle folli politiche di austerità imposte dall'Europa e abbracciate dai Governi italiani: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni Silveri. Voi avete fatto queste politiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il reddito di cittadinanza cambierà radicalmente la situazione, perché non sarà solo un sussidio, ma verrà affiancato da un sistema efficiente e articolato di politiche attive del lavoro, incentrato sui centri per l'impiego. Come sapete, in essi è prevista l'assunzione di 4.000 nuovi operatori qualificati, che si aggiungeranno agli attuali 8.000 (che sono davvero pochini, se li confrontiamo con quelli di Francia e Germania, come ha detto poc'anzi il collega Romagnoli); altri 6.000 saranno assunti da ANPAL come *navigator*, che prenderanno in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza per accompagnarli passo passo verso un nuovo impiego. Per diventare *navigator* occorrerà avere una formazione, quindi una

laurea magistrale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione.

Inoltre, altro aspetto molto importante, si realizzerà il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che sarà collegato al sistema informativo unitario dei servizi sociali, il che permetterà di interconnettere tutte le banche dati esistenti, in modo tale che si conoscano formazione e competenze di ogni lavoratore, si da incrociarle con le esigenze e le richieste delle aziende presenti su tutto il territorio nazionale.

L'investimento complessivo nelle politiche attive del lavoro sarà di 2 miliardi nel biennio 2019-2020. Questi investimenti aiuteranno a colmare il *gap* che in questo settore esiste tra il nostro Paese e tutti gli altri Paesi europei e che è figlio delle politiche miopi dei Governi precedenti, che non hanno mai preso seriamente la questione delle politiche attive del lavoro.

Come dicevo prima, noi del MoVimento 5 Stelle in campagna elettorale avevamo promesso di superare la famigerata legge Fornero, istituendo quota 100, favorendo il ricambio generazionale, liberando posti di lavoro per i giovani, rinnovando e migliorando le competenze della forza lavoro e quindi, in definitiva, avviando a soluzione quel conflitto generazionale che ha costretto centinaia di migliaia di ultrasessacinquenni a rimanere sul posto di lavoro e, nel contempo, altrettanti giovani alla disoccupazione o all'emigrazione.

Manteniamo anche questa promessa in soli otto mesi di lavoro: l'avevamo promesso e lo stiamo facendo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Grazie a questo provvedimento, fortemente voluto da noi, come dicevo, un milione di lavoratori nel prossimo triennio potrà anticipare la pensione fino a cinque anni rispetto ai requisiti della legge Fornero, che ha rubato un pezzo di vita a tante persone e a tanti nostri connazionali. Si andrà in pensione anticipata con almeno sessantadue anni di età e trentotto anni di contributi versati e inoltre, se si sono maturati questi requisiti entro il 2018, si potrà andare in pensione già dal 1° aprile 2019; se invece si matureranno nel corso del 2019, si potrà andare in pensione tre mesi dopo averli maturati.

Per i dipendenti pubblici quota 100 scatta dal 1° agosto 2019 e per gli insegnanti in particolare scatterà il 1° settembre, così da garantire la continuità scolastica agli studenti. Tutti i dipendenti pubblici, sia coloro che sceglieranno quota 100, sia gli altri, riceveranno da subito la prima rata del TFR o dell'equivalente fino a 45.000 euro.

Un'altra importante novità è che gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano titolari di pensione potranno cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS per accedere a quota 100.

Abbiamo inoltre abbassato i requisiti per accedere alla pensione anticipata e quindi, dagli attuali quarantatré anni e cinque mesi di contributi per gli uomini, si scende a quarantadue anni e dieci mesi, cioè sette mesi in meno, mentre per le donne il risparmio è di un anno, a prescindere dall'età anagrafica.

Ebbene, noi amiamo questo nostro Paese e siamo oggi emozionati e felici, perché sta per concludersi la prima tappa di un lungo cammino iniziato dai nostri fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio (*Applausi dal Gruppo M5S*). Loro ci hanno indicato la strada e noi la stiamo percorrendo insieme ai cittadini che hanno creduto nel MoVimento 5 Stelle e ci hanno votato. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

**RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intanto prendiamo atto che il Partito Democratico ha studiato molto bene la povertà, ma credo che abbia imparato poco; visti i risultati, pare non abbia imparato assolutamente nulla. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Ma l'hanno studiata, ed è già qualcosa.

Per comprendere l'importanza del provvedimento che stiamo discutendo oggi e che ci apprestiamo a votare in quest'Aula, della sua portata e degli effetti benefici che avrà sul popolo italiano, chiedo che oggi nel mio intervento mi sia concesso di prendere in prestito, quasi come un tributo, alcune celebri parole pronunciate da Roy Batty. Perché in merito alle pensioni, alle riforme promosse negli scorsi anni e al dibattito che è stato portato avanti dalle diverse forze politiche al riguardo, ci sarebbe tanto da

dire. E dunque potrei affermare che, sotto questo aspetto: «io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi». (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Signor Presidente, ho visto un Governo legittimo che, sostenuto da una maggioranza parlamentare eletta dal voto dei cittadini, è stato costretto alle dimissioni, portato a esaurire il proprio mandato sulla base di ordini dall'alto, di pressioni da parte delle *lobby* e delle alte finanze internazionali, a colpi di *spread*, con buona pace del risultato delle libere elezioni con cui il popolo italiano si era liberamente espresso. Ho visto arrivare subito dopo un nuovo Governo che per nulla rappresentava i cittadini, piazzato lì per volere degli stessi che avevano spinto per la caduta di quello prima, frutto di una manovra di palazzo. Il Governo dei professori, dei *loden*, di quelli che dovevano salvare l'Italia, ma che invece hanno fatto l'esatto opposto, mettendo gli interessi dell'Italia e degli italiani all'ultimo posto della loro agenda amministrativa.

Per anni abbiamo dovuto ingoiare le loro pessime riforme e le loro scelte sbagliate, sempre accompagnate dal bollino «ce lo chiede l'Europa». Mai una volta che avessero detto: «Ce lo chiedono gli italiani». (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Ho visto Ministri piangere per le loro stesse riforme. La legge Fornero, ce la ricordiamo tutti, purtroppo. Ce la ricordiamo noi, che l'abbiamo combattuta, e nessuno se lo dimentichi. Se la ricordano i giovani, gli esodati, i lavoratori che hanno dovuto subirla. Un provvedimento iniquo che grida vendetta, votato nel 2011 in Parlamento dalla coalizione di partiti che sosteneva il Governo Monti: PD, PdL, Unione di Centro, Futuro e Libertà per l'Italia e altri Gruppi.

La Lega votò contro, sempre coerenti e contrari a una legge ingiusta, che andava abolita. Matteo Salvini e la Lega l'avevano promesso e lo stiamo facendo, passo dopo passo: ancora una volta dalle parole ai fatti.

Ho visto associazioni, intellettuali, sindacati sempre pronti a lanciare accuse contro questo Governo o a scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso, che poco o nulla hanno fatto per osteggiare o bloccare la legge Fornero, dando così ragione a chi sostiene che molto spesso certe sigle sono più preoccupate di difendere la propria esistenza o le proprie posizioni di potere, anziché difendere realmente i diritti dei lavoratori e in particolare degli italiani.

Ho visto partiti politici che sono stati capaci di sostenere senza alcuna vergogna i Governi Monti e Letta, e di dare il proprio sostegno ai provvedimenti portati avanti da questi Governi, che hanno certamente e indiscutibilmente portato l'Italia sull'orlo del baratro e impoverito le famiglie, i lavoratori, i pensionati e quindi gli italiani. Per poi, oggi, pochi anni più tardi rispetto all'approvazione di quella vergognosa riforma, indossare i *gilet* blu contro questo Governo che sta tentando di porvi rimedio. Io mi vergognerei. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Gentile Presidente, come dicevo poc'anzi, ho voluto omaggiare Roy Batty per elencare le assurdità, le storture e le scelte sbagliate di chi ci ha preceduto. Nemmeno in «Blade runner», meraviglioso film di Ridley Scott, si sono viste cose così incredibili. Anche se non sono il grande attore Rutger Hauer, faccio mia la frase recitata nell'ultima epica scena. Lui diceva che «tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia». Ebbene questo non è il nostro caso, perché nessuno di noi dimentica quanto successo negli ultimi anni; grazie a Matteo Salvini, alla Lega e a questo Governo siamo qui per cambiare le cose. Il contratto di Governo lo dice chiaro: occorre prevedere l'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cosiddetta Fornero. Daremo la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell'età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con quarantun anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati nelle mansioni usuranti. Signor Presidente, lo abbiamo promesso, lo facciamo e lo faremo.

Perché questo non è un punto di arrivo, si badi bene, ma un punto di partenza per smontare la legge Fornero e superarla, dando risposte concrete ai cittadini, dando la speranza di un futuro ai nostri ragazzi, consentendo a chi ha lavorato tutta la vita di godersi finalmente la meritata pensione.

Siamo convinti che, laddove si ripristina la libertà di scegliere se andare o meno in pensione, si regala dignità agli uomini e alle donne che hanno lavorato per tutta la vita; si consente loro di scegliere, signor Presidente. Sì, di scegliere; in un momento storico in cui tutto ci è imposto, questo Governo

consente alle persone di scegliere il proprio futuro.

Abbiamo solo ascoltato, abbiamo solo avuto la forza e l'umiltà di ascoltare il grido di coloro ai quali quella dignità era stata tolta; lo ha fatto Matteo Salvini, lo ha fatto questo Governo, lo stiamo facendo noi in quest'Aula.

A coloro che con il loro voto contribuiranno ad approvare questa riforma dico: siatene veramente orgogliosi e, quando ritornerete nei vostri territori, fatelo a testa alta, perché oggi è il giorno in cui gli italiani hanno vinto la loro partita, riprendendo finalmente in mano il loro futuro. È tempo di cambiare.

*(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (Fdl). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il reddito di cittadinanza è un provvedimento che non creerà un solo posto di lavoro e sarà totalmente inutile e inefficace contro la povertà.

Chi pensa che il reddito di cittadinanza possa dare una spinta all'occupazione dimostra di non conoscere né come funziona il sistema produttivo italiano, né, tanto meno, le regole del mondo del lavoro. La disoccupazione, cari colleghi, si combatte solo creando nuovi posti di lavoro e mettendo le aziende in condizione di assumere. Sarebbe stato, quindi, utile proporre politiche fiscali vere per chi assume.

Infatti, per consentire che le attività e le aziende italiane siano in attivo e possano produrre reddito occorre fare poche cose ma concrete: diminuire le tasse e la burocrazia, incentivare l'economia aumentando gli investimenti nazionali e aprendo alle grandi opere pubbliche, esattamente il contrario di quello che sta facendo questo Governo. *(Applausi dal Gruppo Fdl).*

Prima date un reddito e poi offrite tre opportunità di lavoro; buon senso avrebbe voluto, invece, che faceste esattamente il contrario: prima date le offerte di lavoro e poi il reddito.

Potenziare i centri per l'impiego con 4.000 assunzioni. Ricordo comunque al Governo che si devono ancora stabilizzare i 1.600 assunti un anno fa. Assumete 6.000 *navigator* per indirizzare le persone alla ricerca di un lavoro e questi saranno gli unici posti di lavoro che riuscirete a creare; saranno gli unici posti di lavoro che questo provvedimento creerà.

Se, poi, è vero che si parla di una potenziale platea di 5 milioni di persone che potrebbero richiedere il reddito, significa - vorrei fare una riflessione insieme a voi - che ogni *navigator* dovrà occuparsi di circa 800 persone: una follia. Profili diversi, situazioni diverse, esigenze diverse, criticità diverse, gestiti da persone che non avranno una formazione adeguata in riferimento ai tempi di attuazione, così brevi, e che non sappiamo ancora come e da chi saranno assunti.

La ricerca del lavoro verrà fatta da chi ora sta cercando un lavoro, ma che da marzo verrà chiamato *navigator*; in questo modo non funzionerà, perché per trovare un lavoro ad altri bisogna avere competenze tecniche e conoscenze del territorio e del sistema economico di riferimento.

Ma poi tutto è concentrato - permettetemi - su chi chiede lavoro, e non c'è niente su come saranno acquisite le richieste di manodopera. Come faranno i centri per l'impiego a sapere qual è l'offerta di lavoro delle aziende? Quale strumento si metterà in campo per sapere di che tipo di manodopera e, soprattutto, quale azienda ne ha bisogno? Di tutto questo non c'è traccia nel testo.

Molte realtà non si rivolgono ai centri per l'impiego. In agricoltura, ad esempio, solo il 2 per cento delle aziende si rivolge a questo tipo di centri per cercare manodopera. Bene, cosa volete fare per convincere l'altro 98 per cento? Noi non lo vediamo in questo provvedimento e forse neanche voi lo sapete.

Ma almeno lo sapete quanto guadagna un bracciante agricolo stagionale? Guadagna tra gli 800 e i 900 euro al mese. E voi ne date 780 a chi sta comodamente a casa aspettando che qualcuno al suo posto si adoperi per cercargli lavoro. E se una persona ha l'obbligo di accettare l'offerta, vi siete posti il problema che l'azienda non ha l'obbligo di accettare chi gli verrà mandato? Se una persona non verrà accettata da nessuna azienda per la sua incapacità, cosa facciamo? Come ci si dovrà comportare?

In tutto questo, vengono dimenticati i giovani italiani disoccupati che, magari, non hanno i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, ma hanno necessità di essere accompagnati al reinserimento lavorativo.

Il problema della disoccupazione può essere risolto, oltre che con minor tasse e minor burocrazia per le aziende, iniziando da una politica integrata del sistema scuola-lavoro, con una politica apposita volta a formare figure professionali necessarie alle aziende: questa è la strada giusta. Invece, è stato proposto un testo inefficace, lacunoso, scritto in fretta (così da essere approvato prima delle elezioni europee) e che dà mance elettorali senza creare occupazione.

Il reddito di cittadinanza è per noi una forma di assistenzialismo che aiuta immigrati e furbi, dimenticando i veri poveri, le famiglie numerose, gli invalidi, e i più deboli. In questo modo, gli unici che non verranno aiutati sono gli italiani onesti che hanno veramente bisogno.

Fratelli d'Italia ha proposto decine di emendamenti per limitare i danni del reddito di cittadinanza e per migliorare quota 100. Abbiamo, però, trovato un muro di arroganza politica che non ha voluto nessun confronto concreto. Per questo siamo dispiaciuti: non perché non siano stati accettati i nostri emendamenti, ma per la nostra Nazione. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Auddino. Ne ha facoltà.

**AUDDINO (M5S)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, portiamo in Aula un provvedimento che, finalmente, si pone in netta discontinuità con le politiche economiche dei Governi passati. Politiche fallimentari, che hanno causato un aumento esponenziale della povertà nel nostro Paese; fino a ben cinque milioni di poveri.

L'eccezionale aumento della povertà assoluta, dovuto al ridursi dei livelli occupazionali e a un sistema di ammortizzatori sociali fino adesso fallimentare, ha reso necessari l'introduzione di misure di sostegno al reddito e percorsi di inclusione lavorativa tramite il potenziamento delle politiche attive del lavoro. Nel biennio 2011-2013 si è registrato il picco più alto di povertà della storia d'Italia in tempo di pace, proprio nel periodo delle politiche di "*austerità*" tanto care al Governo Monti e all'Europa.

Gli italiani in povertà assoluta sono passati, in appena due anni, da due milioni e mezzo circa nel 2011 a ben più di quattro milioni nel 2013. Un ulteriore aumento si è registrato poi nel biennio 2014 -2016, quando i poveri assoluti sono passati a quasi cinque milioni di italiani.

Ricordo i Governi di quegli anni, che già poco fa un mio collega ricordava, che hanno la responsabilità di questi dati infausti: i Governi Monti, Letta, Renzi. Non manca il Governo Gentiloni Silveri a questo triste appello. Nel 2017, l'incidenza della povertà assoluta nel suo Governo sulla popolazione italiana è salita all'8,4 per cento. Questo è l'amaro lascito del Governo Gentiloni Silveri.

Più di cinque milioni di italiani che non possono permettersi di accedere ai beni primari e ai servizi essenziali, per uno *standard* di vita accettabile. Ancora una volta, a soffrire di più di questo andamento economico è il Sud, dove i dati sono in aumento, sia per le famiglie che per i singoli. Ma anche il Nord non se la passa bene, purtroppo. Una famiglia su due in stato di povertà vive in casa di affitto, in maggioranza nelle metropoli dell'Italia settentrionale. Mentre tra le famiglie che vivono in una casa di proprietà una su cinque paga un mutuo.

Abbiamo pensato a tutto questo e lo abbiamo fatto bene prevedendo un contributo per le famiglie che hanno contratto un mutuo e anche per quelle che pagano un canone di locazione.

Le politiche del Governo Renzi nel biennio 2014-2016 non hanno avuto alcun impatto positivo sulla crescita; hanno pensato solo di erogare il *bonus* di 80 euro, una misera mancia di cui hanno beneficiato ben 10 milioni di italiani e che è costata ben 10 miliardi di euro, a debito sul futuro dei nostri figli, senza sortire alcun effetto sui consumi. Inoltre, la misura di contrasto alla povertà del Governo Gentiloni Silveri, poc'anzi nominata, oltre a essere un provvedimento soltanto di natura assistenziale, è stata assolutamente insufficiente a soddisfare l'intera platea dei poveri assoluti.

Il nostro provvedimento, invece, prevede un contributo di ben 780 euro per i *single* e fino a 1.330 euro per le famiglie numerose, mettendo sul piatto 7 miliardi di euro, già stanziati nella legge di bilancio 2019.

Mi sia consentito un ultimo dato prima di chiudere. Dei destinatari del reddito di cittadinanza in età da lavoro, il 60 per cento ha come titolo di studio il diploma di scuola secondaria di primo grado, mentre il 13 per cento possiede la licenza elementare o addirittura nessun titolo. Sono uomini e donne del nostro Paese anche questi e i Governi passati se ne sono dimenticati, salvo pensare a come aiutare banche e banchieri. Sono uomini e donne che non sono mai stati presi in considerazione dalle leggi di

bilancio e dai programmi economici dei Governi passati. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questi uomini e queste donne difficilmente oggi troverebbero lavoro se non pensassimo a formare questi nostri concittadini con un percorso personalizzato di riqualificazione professionale e di completamento degli studi che il nostro patto prevede per l'inserimento nel mercato del lavoro. Finalmente questi cittadini avranno la possibilità di guardare avanti e cominciare a ricostruire il proprio futuro.

Per tutelare i più deboli, però, abbiamo previsto delle sanzioni per chi se ne approfitta. Non c'è scampo per i disonesti. Il nostro provvedimento introduce meccanismi di controllo molto seri che non lasciano spazio a chi non vuole impegnarsi. Stiano pure tranquilli i nostri detrattori; abbiamo pensato proprio a tutto. Si preoccupino, invece, i furbetti. Il beneficio è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, i quali dovranno sottoscrivere il patto per il lavoro presso i centri per l'impiego e rispettarne gli obblighi. Per questo abbiamo previsto il potenziamento dei centri per l'impiego che, nell'indifferenza generale di tutti i Governi passati (nessuno escluso), operano in condizioni difficili e, anzi, impossibili da decenni. I dati Eurostat sulla spesa per i servizi pubblici per l'impiego evidenziano un disarmante divario rispetto agli altri Paesi europei: nel 2015 L'Italia ha speso un terzo della Spagna e un sesto rispetto alla Francia. Per la prima volta un Governo investe seriamente sul sistema delle politiche attive impegnando ben 2 miliardi di euro nel prossimo biennio. Signor Presidente, questo è il nostro Governo. Basta con l'austerità che abbatte crescita e diritti. Adesso pensiamo ai più deboli; mettiamo al primo posto il diritto al reinserimento, la dignità, il lavoro e i lavoratori; investiamo sulla produttività del Paese, scommettendo sulla formazione di milioni di persone e sulla valorizzazione del capitale umano.

Come siamo arrivati a fare tutto questo? Abbiamo semplicemente tratto insegnamento dal passato e dalla triste esperienza maturata, subendo il malgoverno degli anni scorsi. Quei Governi, con questo provvedimento sul reddito di cittadinanza e quota 100, saranno condannati all'oblio perché un buon legislatore trae sempre insegnamento dai risultati nefasti dei Governi passati per non fare gli stessi errori. La storia insegna - come disse e scrisse una volta il grande scrittore Günter Grass - ma per trarne gli insegnamenti giusti bisogna essere dei buoni allievi.

Concludo rivolgendomi alla minoranza. A volte, non capisco l'opposizione; non capisco cosa abbiano fatto i poveri. Sono cittadini anche loro; non capisco cosa abbia l'opposizione contro i poveri. Negli interventi dei colleghi della minoranza oggi ho registrato scenari nefasti e velleità vaticinanti degni dell'oracolo di Delfi che prefigurano crisi a causa di un provvedimento ancora in discussione e non ancora approvato. Io non lo capisco. I colleghi dell'opposizione dispensano consigli; lo hanno fatto anche in Commissione. Offrono a noi ricette per migliorare il provvedimento. Con queste ricette, però, hanno cucinato e - direi - bruciato le pietanze e le speranze di milioni di italiani quando erano loro al Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, dal dibattito in corso avverto subito una cosa importante, cioè che nelle prossime ore ci apprestiamo a votare due provvedimenti separati. Da quest'angolazione si intuisce infatti lo spaccato di quest'Assemblea, dove da una parte abbiamo i sostenitori del reddito di cittadinanza che si guardano bene dal parlare e dal sostenere quota 100, e dall'altra abbiamo i sostenitori di quota 100 che si guardano bene dal sostenere il reddito di cittadinanza. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). È un po' uno spaccato della conferenza stampa di presentazione del provvedimento, quando nel gioco dei cartelli ne spuntò uno recante soltanto la scritta riferita a quota 100. Si tratta quindi di un simpatico siparietto a dimostrazione dell'unità, soprattutto politica, della maggioranza di Governo nei provvedimenti che si devono approvare in favore del popolo italiano.

Di sicuro il Paese ha bisogno di strumenti di integrazione al reddito e a sostegno delle famiglie. Questo Paese ne ha certamente bisogno, perché noi fondiamo il nostro presupposto sul *welfare*, ma far passare oggi il reddito di cittadinanza come uno strumento in grado di rilanciare l'economia, i consumi e il lavoro è assolutamente un falso, è una bugia che state raccontando ai cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Da sempre i programmi di Forza Italia e del centro-destra prevedono misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma vengono considerate come obiettivi strutturali di lungo periodo, quindi con impegni per il lavoro, per le imprese, con sgravi e detrazioni fiscali per le famiglie che nella scorsa



manovra finanziaria avete anche tentato di eliminare.

Il reddito cittadinanza è un sussidio vero e proprio, è una forma di assistenzialismo fine a sé stessa, tanto che affidate ai centri per l'impiego (quindi a uno strumento diverso) la possibilità di far incontrare domanda e offerta di lavoro, anche se conosciamo tutti le difficoltà odierne dei centri per l'impiego. Si tratta quindi di un'operazione complicata, sapendo bene che in questi anni i centri per l'impiego sono stati capaci di far incontrare solo il 3 per cento di domanda e offerta, quindi forse saranno questi fantomatici *navigator* a sistemare la domanda che emergerà dal reddito di cittadinanza. È quindi impensabile. Resterà soltanto un sussidio a pioggia senza alcun ritorno concreto per quanto riguarda l'effettivo collocamento al lavoro del popolo italiano (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Dico questo per non parlare di quello che sarà, così come viene detto da parte vostra, il ritorno economico del provvedimento, perché il moltiplicatore utilizzato per il reddito cittadinanza è solo dello 0,5 per cento. Ciò significa che per ogni euro di reddito percepito, soltanto 50 centesimi torneranno nel circuito economico e speriamo che possano tornare anche e soprattutto nel nostro *made in Italy*, perché facciamo attenzione ai consumi degli italiani. Pertanto a conti fatti oggi lo Stato spenderà il doppio di quello che gli tornerà indietro. Quale sarà quindi oggi la spinta all'aumento dei consumi? Quale il futuro della nostra Italia? L'economia non è una materia astratta, non è un'invenzione; tutto questo è scritto. A spingere la crescita sono soltanto gli investimenti pubblici, che hanno un moltiplicatore superiore all'1 per cento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). La matematica non è un'opinione, non è un sondaggio che si fa sulla piattaforma Rousseau. Forse però a questo Governo l'unico moltiplicatore che piace è quello del consenso, ma è comunque una visione di basso, bassissimo profilo, che soprattutto nei prossimi mesi può produrre rabbia sociale, atteso che, come è stato detto dai colleghi, la possibilità di dare a un singolo 780 euro, diversamente dal reddito medio di un operaio o di un agricoltore che percepisce 1.200 euro al mese, creerà diseguaglianze e rabbia sociale. Quindi volete fare una guerra.

Dopo di che avete stanziato 10 miliardi di euro sul reddito di cittadinanza perché ci sono 6,5 milioni di poveri e con questa misura ne accontentate soltanto un milione e mezzo. E agli altri 5 milioni cosa direte? Che cosa avete previsto per gli altri 5 milioni? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Se bisogna aiutare tutti, occorre farlo con misure assolutamente concrete. Con queste misure - lo dico con grande umiltà - bisogna fare molta attenzione, perché rischiate di farvi politicamente molto male. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è un giorno grandioso non solo per attivisti, simpatizzanti e portavoce del MoVimento 5 Stelle, ma per tutta l'Italia. Infatti siamo in quest'Aula per approvare finalmente un provvedimento che mette al centro i bisogni, i diritti e la dignità dei cittadini italiani.

Fin dal suo primo ingresso in Parlamento, sei anni fa, il MoVimento si è battuto per l'istituzione del reddito di cittadinanza. Abbiamo fatto marce e manifestazioni, ed ora sta per diventare realtà.

Da mesi ci sentiamo dire che il reddito di cittadinanza è una misura assistenzialista e favorirà coloro che non vogliono lavorare: niente di più sbagliato. Gli italiani non sono come li dipingete, fannulloni pronti a tutto pur di stare a casa seduti sul divano. Sono persone oneste che vogliono lavorare e mantenere le proprie famiglie. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

I nostri concittadini che negli ultimi anni hanno perso il lavoro sono disperati: imprenditori e padri si sono suicidati perché non sapevano come andare avanti. Con il reddito di cittadinanza offriamo un'ancora di salvezza, nell'attesa di trovare un nuovo lavoro, a chi non chiede altro che riconquistare la dignità alzandosi al mattino per andare a lavorare e vivere del proprio lavoro.

Ma parliamo dei numeri di questo provvedimento, visto che tante polemiche sono sorte intorno a questi. Si dice che sia una misura fatta a beneficio del Sud, ma in realtà il 47 per cento dei beneficiari vive al Centro-Nord. Il reddito è atteso da tutti, da Nord a Sud. Parlo ad esempio della mia Regione, il Piemonte, che ha subito molto più di altre aree del Nord la crisi degli anni passati; i tassi di disoccupazione sono ancora oggi per circa un terzo superiori rispetto a queste. Chi crede che al Nord il reddito vedrà poche richieste si sbaglia o vive in un altro mondo. Ovunque c'è bisogno di un sostegno

che aiuti chi si è trovato in difficoltà, di centri per l'impiego efficienti e di figure in grado di aiutare nel percorso di riqualificazione. Per questo l'introduzione del reddito di cittadinanza è accompagnata dalla riforma delle politiche attive del lavoro che passa anche per l'assunzione di 10.000 nuove unità di personale presso i servizi per l'impiego.

Finalmente l'Italia si dota di uno strumento di *welfare* presente da tempo in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea. E non credete a chi vi racconta che era già stato fatto con l'introduzione del Rei, visto che questa misura era rivolta a una platea estremamente ridotta rispetto ai 5 milioni di poveri certificati dall'Istat. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

Il Rei erogava somme ridicole, ben lontane dai 780 euro del reddito di cittadinanza che invece consentirà ai percettori di uscire dalla soglia di povertà assoluta e ricominciare a condurre una vita dignitosa.

Ma in questo provvedimento non c'è solo il reddito, ci sono anche le misure di uscita anticipata dal lavoro, per poter finalmente rompere le inique catene imposte dalla legge Fornero. E mi riferisco a quota 100 (già ampiamente descritta dai colleghi) ma ancor più ad opzione donna. Negli ultimi mesi siamo stati tutti bersaglio di campagne sui *social* per portare alla nostra attenzione la richiesta di prorogare questa misura che tanto aveva trovato il favore delle donne, che hanno così la possibilità di andare in pensione se hanno maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e se hanno compiuto cinquantotto anni (se lavoratrici dipendenti) o cinquantanove (se lavoratrici autonome).

Alcune colleghe ed io abbiamo depositato un ordine del giorno che impegna il Governo a reperire le risorse per estendere la misura anche per gli anni a venire, così da dare la possibilità di ritirarsi dal lavoro anche a quelle donne rimaste fuori dal provvedimento per una manciata di mesi.

Quindi - e concludo - con le misure contenute in questo decreto andiamo a porre un altro fondamentale tassello nella trasformazione del nostro Paese, dopo il decreto dignità - che, per inciso, si sta rivelando straordinariamente efficace nel promuovere la stabilizzazione dei contratti e il superamento della precarietà (*Applausi dal Gruppo M5S*) - lo spazza corrotti e il decreto semplificazioni, solo per citarne alcuni. Finalmente offriamo a tante persone - come ad esempio alla signora Rosa, che tante volte preoccupata in questi mesi mi ha scritto e persino telefonato - la possibilità di andare in pensione prima, per potersi godere i nipoti. Offriamo ai nostri giovani la possibilità di entrare fattivamente nel mondo del lavoro, ma soprattutto consentiamo a milioni di cittadini di rialzare la testa e di rimettersi in gioco. Ci sono voluti anni di battaglie, dentro e fuori dai Palazzi, ma alla fine, come si dice, chi la dura la vince. E a vincere oggi sono i cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, io non nascondo in premessa la difficoltà di fare questo intervento, perché non vorrei essere nei panni delle opposizioni, in modo particolare del PD, ma anche degli amici di Forza Italia, e quindi non vorrei condividere la loro frustrazione politica nel vedere demolito, con questo provvedimento, ciò che loro hanno approvato insieme, cioè la legge Fornero (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), e ciò che loro avrebbero voluto fare (Forza Italia) e che hanno fatto senza grandi successi in merito al reddito di cittadinanza.

In tanti ci dicevano che non si può fare. Come contraltare allo *slogan* della Lega «stop Fornero», in tanti dicevano che non si può fare. E noi lo abbiamo fatto.

Oggi questa maggioranza fa ciò che in tanti volevano scoraggiarci dal fare, perché bisognava salvaguardare, a spese dei cittadini, le patrie casse. Si può fare e anzi si deve fare questo provvedimento, perché la legge Fornero è un provvedimento che è stato approvato contro il popolo e ogni provvedimento che viene approvato contro il popolo deve essere bocciato. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È contro il popolo un provvedimento che aumenta inopinatamente l'età pensionabile ed è contro il popolo un provvedimento che, per esempio, crea quella sacca di diseredati che sono appunto gli esodati, i figli di nessuno; è contro il popolo un provvedimento che punta a mortificare le persone e i cittadini. La bontà di questa nostra scelta è dovuta al fatto che siamo consapevoli che questo è l'inizio di un percorso. Come dice sempre Salvini, noi stiamo demolendo la legge Fornero; l'obiettivo è quello di arrivare, da qui a tre anni, a quota 41. La bontà di questo percorso è testimoniata in maniera oggettiva e indiscutibile non dalle chiacchiere del politichese, ma dalla formidabile

adesione che tantissimi cittadini, migliaia e migliaia di cittadini italiani, hanno manifestato nei confronti di quota 100.

È un percorso importante, che fa il paio con il reddito cittadinanza. Il collega Tosato prima l'ha detto: noi abbiamo un paradosso in questa Aula, dove le opposizioni legittimamente avversano il reddito di cittadinanza. Da una parte abbiamo il PD e il centrosinistra, che lo fanno dopo aver fallito con il reddito di inclusione, e dall'altra gli amici di Forza Italia, che lo fanno dopo che in campagna elettorale hanno sbandierato a più non posso il reddito di dignità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Noi invece facciamo quello che abbiamo promesso, e lo facciamo non per fare accomodare gli italiani. Chi dice che questa misura, così come è arrivata in Parlamento, tende a favorire l'assistenzialismo dice qualcosa che non corrisponde al vero. Il reddito di cittadinanza uscirà da questo Parlamento, dal Senato e dalla Camera, in maniera strutturata e collegata con un percorso lavorativo, perché noi vogliamo dare una prospettiva agli italiani e non vogliamo assolutamente fare in modo che gli italiani possano perdere fiducia verso lo Stato e verso il loro Paese.

Un ultimo pensiero, Presidente: io credo che questo percorso sia culturalmente profondo e radicalmente diverso rispetto a quelli seguiti da coloro che hanno governato il Paese fino a qualche mese fa perché noi proviamo a dare all'Italia e agli italiani una nuova vita, agli anziani una nuova vita che va lungo il percorso della dignità perché chi ha lavorato per una vita intera, chi si è spaccato la schiena per una vita intera, chi ha condotto la propria vita personale e familiare a testa alta, faticando per portare a casa uno stipendio, è giusto che ad una certa età possa godersi la famiglia, la moglie, i nipoti e tutti coloro con i quali non ha potuto vivere durante la vita lavorativa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Ma c'è anche una nuova vita per i giovani che si chiama speranza perché quota 100, e anche il reddito di cittadinanza, al di là delle congetture strumentali e politiche, tendono a dare nuove opportunità di lavoro perché se in tanti andranno in pensione, in tanti avranno una nuova *chance* e in tanti ritorneranno a vivere. È un dato oggettivo inequivocabile che non si può smentire. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Per concludere, a queste persone, agli anziani che potranno godersi la loro vita con dignità e ai giovani che potranno percorrerla, invece, con speranza, dobbiamo anche dedicare un pensiero e cioè che quelle lacrime di cocodrillo andate in mondovisione oggi si sono trasformate in un sorriso per queste persone. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

È il risultato più importante che la politica può raggiungere e non posso non concludere questo intervento con un caloroso saluto: *bye bye* Fornero, senza rancore, ma senza rammarico. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pesco. Ne ha facoltà.

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, non avrei mai pensato che il 2019 potesse diventare un anno storico - forse ancor più del 2018 - perché finalmente si è posata una pietra miliare contro la povertà, una piaga che affligge e che ha afflitto molte famiglie italiane in qualsiasi epoca della nostra storia.

L'approvazione del decreto sul reddito di cittadinanza, e principalmente la sua conversione in legge che spero arriverà tra pochi giorni in queste Aule, è e rappresenta un atto concreto contro la povertà, contro le disuguaglianze, contro l'umiliazione che ha subito e subisce chi purtroppo non ha le risorse necessarie per vivere e ora ha a disposizione la possibilità di ripartire. Un atto di coraggio, certo, di grandioso coraggio hanno avuto i nostri colleghi di Governo che hanno approvato in modo ampiamente condiviso questo decreto.

Eravamo gli ultimi nel campo degli strumenti contro la povertà. Dappertutto hanno misure simili al reddito di cittadinanza, in linea con il comma 3 dell'articolo 34 della Carta europea dei diritti fondamentali. Ma su questo l'Europa non vigila come su altri aspetti. Difatti, questa Unione della quale facciamo parte, basata sui trattati, sugli accordi internazionali, sui paletti da rispettare, sulle soglie da non superare, sulle direttive da recepire, sulla concorrenza, sul commercio, sul mercato, sulle banche, su tutte queste cose per le quali siamo sorvegliati speciali e non possiamo sbagliare e per le quali rischiamo ogni giorno di andare incontro a sanzioni pesanti per le casse dello Stato e per i cittadini, questa Europa, alla voce povertà, che è persino riconosciuta nella Carta fondamentale dei diritti

dell'uomo e nel Trattato di Lisbona, non prevede neanche una sanzione, neanche un obbligo, niente di niente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, si tratta di scelte. I Governi precedenti hanno scelto di liberalizzare in modo selvaggio il mercato del lavoro con lavori più facili da dare, più difficili da tenere, con meno diritti e più doveri, con più facilità di entrare e uscire, di assumere, di licenziare, lavoro a chiamata, lavoro facile, forse per i datori ma non per i lavoratori. Un lavoro così precario da essere inconciliabile con una vita serena, con uno stipendio costante, con un'entrata certa, con la possibilità di programmare e di fare progetti, di mettere su famiglia, di fare figli, di acquistare una casa. Insomma una liberalizzazione del mercato del lavoro che ha incrementato la povertà.

Colleghe e colleghi, queste affermazioni sono basate su studi che dimostrano come vi sia una relazione diretta tra la liberalizzazione del mercato del lavoro e la povertà. Lo dimostrano i dati, i numeri, i grafici. Lo dimostrano i fatti. Tanto che in un nucleo familiare lo stato di povertà peggiora in modo più marcato con la presenza di un lavoratore precario rispetto alla presenza di una persona disoccupata. In altre parole, pesa di più l'incertezza di una paga inferiore alle aspettative e discontinua rispetto alla possibilità del disoccupato di trovare un lavoro stabile. Ebbene, Presidente, gli Stati sul problema della povertà sono liberi di fare scelte e in Italia ci siamo forse distratti un po' troppo, abbiamo forse aspettato un po' troppo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In dieci anni i poveri assoluti sono passati da un milione a 5 milioni. La povertà è un problema serio. Probabilmente il problema più serio per un Paese avanzato.

Un problema che, a mio modestissimo giudizio, presenta due sfaccettature; una prettamente economica e una riferita alla miriade di criticità che spesso incontrano le persone che si trovano in quello stato. Per la parte economica vi è senza dubbio l'assenza di un'occupazione, di un lavoro stabile e regolare, di uno stipendio adeguato per permettere una vita dignitosa. Sicuramente, in parte, questo è dovuto al fatto che le possibilità occupazionali spesso sono inferiori alle richieste, alle aspettative, soprattutto nelle zone poco fertili dal punto di vista imprenditoriale e per gli investimenti. Se vi è poco lavoro, sono poche le persone che hanno competenze sufficienti per potersi accaparrare quel posto di lavoro.

Colleghi, colleghe, Presidente, è però solo un problema di competenze, capacità e preparazione? La risposta è no, perché molte persone che versano in stato di povertà hanno anche altri tipi di problemi di natura sociale, familiare, culturale, oltre a criticità che hanno a che fare con la salute, l'abitazione, la chiusura in se stessi, l'assenza di voglia di vivere e l'impossibilità di affrontare i problemi quotidiani. Una molteplicità di problemi così vasta da rendere difficile trovare soluzioni adeguate per le quali serve un'assistenza e un'analisi differenziata, completa e integrale. Per tale ragione il reddito di cittadinanza prevede diversi approcci a seconda delle criticità della persona; da una parte il percorso prettamente occupazionale per chi non ha difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e, dall'altra, percorsi di inclusione sociale finalizzati ad alleviare le sofferenze di chi va aiutato.

Non dobbiamo pensare che sia tutto così facile, ma prima o poi la macchina andava messa in moto, *in primis* per le persone che avevano bisogno di un maggiore impegno da parte delle istituzioni.

Il reddito di cittadinanza è una misura valida e concreta contro la povertà perché comprende soluzioni diverse per problemi diversi: il sostegno economico è forse la cosa più importante, ma non sufficiente per uscire dal disagio. Per questo si è puntato molto sul lavoro e sui percorsi formativi e occupazionali, così come si è puntato molto sugli incentivi che in modo completo e differenziato faciliteranno l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per migliorare il più possibile l'aspetto formativo. Sono infatti previsti incentivi per le aziende che assumono, per i *tutor* e le agenzie pubbliche e private che collocano il beneficiario, per le agenzie di formazione che fanno e faranno corsi utili, una volta per tutte. E, ancora, per i beneficiari che avviano un'attività imprenditoriale in modo autonomo sono previsti incentivi premianti e, forse, questa è veramente la cosa più importante.

Il reddito di cittadinanza fa bene a chi sta peggio e fa bene anche alla nostra economia; è la pietra angolare da cui l'Italia può ripartire. Oggi con il reddito di cittadinanza possiamo considerarci al pari dei nostri *partner* europei e faremo vedere che anche l'Italia è pronta per un cambiamento culturale fatto di sensibilità, di solidità di altruismo e pragmatismo, di serenità e di lavoro, di contributi, di controlli, di gentilezza e severità, di maniche arrotolate e di abbracci tra persone che hanno scelto una

volta per tutte di voler bene, più bene a chi per troppo tempo è rimasto indietro. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, che il problema fondamentale del nostro tempo sia la disuguaglianza è certamente un elemento chiaro e che questa disuguaglianza sia anche segno e responsabilità della globalizzazione per come è avvenuta, del fallimento delle politiche di austerità europea e in questo anche delle responsabilità che il centrosinistra in Europa ha avuto in questi anni, è un dato acquisito.

Sono d'accordo su questi elementi. Mi è chiaro e non ho dubbi che occorre intervenire sulla povertà e chiaramente non condivido l'idea secondo la quale se si fa un intervento sulla povertà lo si fa per i fannulloni che stanno sul divano. Sono affermazioni che non condivido e che considero profondamente sbagliate.

Detto questo, faccio un'altra precisazione, perché è troppo semplice il confronto tra propaganda e parole: non condivido nemmeno l'obiezione secondo la quale un reddito di 780 euro produrrebbe un problema per chi ha un lavoro e ha salari più bassi. Nel Paese esiste un'emergenza salariale che va assolutamente affrontata, che però, colleghi della maggioranza che sostiene questo Governo, non avete in nessun modo affrontato. Lasciate stare la demagogia sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: la scaricate sul PD, ma non avete fatto niente sull'articolo 18, come vi eravate impegnati a fare. Non lo avete fatto nel cosiddetto decreto dignità e, dunque, cercate di avere almeno un po' di coerenza!

Ciò su cui rifletto e spero lo facciate anche voi è il merito della questione. La prima cosa che non mi convince è questa sovrapposizione tra lotta alla povertà - che, ripeto, è giusta - e politiche attive per il lavoro. È una cosa che purtroppo non funzionerà, per alcune ragioni statistiche. In primo luogo, come sapete bene e come ci dicono tutti gli studi, circa il 35 per cento delle famiglie in povertà assoluta non avrà la possibilità del lavoro, non perché non lo trova, ma perché non può andare a lavorare. Come affrontiamo, dunque, tale questione? Il Rei, per quanto ristretto e non sufficiente, comunque proponeva un doppio percorso: da una parte un percorso sociale, con le politiche sociali gestite in primo luogo dai Comuni, e dall'altra le politiche attive per il lavoro. Lasciamo stare, nonostante anche gli ultimi emendamenti, la contraddizione che non volete vedere, vale a dire il fatto che siete in una situazione di conflitto con le Regioni e con gli enti locali, su cui scaricate una serie di competenze e che non avranno né le risorse, né le possibilità dal punto di vista normativo di affrontare questi problemi. C'è una cosa che però mi colpisce. Colleghi, ho ascoltato attentamente tutti i vostri interventi, perché ho questo vizio, che nella politica del cambiamento riconosco essere tale: io ascolto. Ebbene, signori, siamo in una situazione economica molto critica. Possibile che in questo dibattito non vi sia nessuna relazione reale tra le politiche di sostegno e le politiche di inserimento lavorativo? Qui il problema è che non si produce lavoro e che ci troviamo all'interno di un processo recessivo. Sono colpito dal fatto che nessuno di voi abbia nemmeno dialettizzato questo problema. È una cosa seria, perché si può fissare il limite delle tre offerte di lavoro e dei due rifiuti dopo i quali si è obbligati ad accettare, ma se il lavoro non c'è, con o senza *navigator*, dove stiamo andando? Voi parlate di diritti, avete citato Gramsci - e lo apprezzo - avete parlato del bene comune, avete messo davanti i più deboli, ma vi rendete conto che state votando un provvedimento che fa una cosa odiosa, ad esempio, rispetto agli immigrati? Quella della permanenza minima di dieci anni in Italia è una condizione che porterà una parte di queste famiglie a non poter accedere al reddito perché non potranno avere i documenti che state chiedendo, e lo sapete. Per non parlare delle persone senza fissa dimora e dei minori.

Insomma, c'è una serie di problemi che questo provvedimento non è in grado di risolvere.

Abbiamo cercato di presentare degli emendamenti e lo abbiamo fatto con spirito assolutamente costruttivo, ma non una risposta nel merito è stata data, perché siete sempre costretti, nel vostro patteggiamento, a tappare le orecchie rispetto al dibattito e a cercare la mediazione tra di voi. Ma questo non sarà quel miracolo che voi avete annunciato qui per il nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Urso. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

**BOSSI Simone** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, prima di entrare nel vivo del mio intervento vorrei ricordare a tutti coloro che oggi siedono in quest'Aula e che a suo tempo hanno votato a favore della legge Fornero che noi della Lega quella schifezza non l'avevamo votata. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Riguardo ad alcuni interventi, che ho seguito con attenzione, di colleghi delle opposizioni, che sembrano al ballo delle debuttanti, dimenticandosi dei danni che hanno fatto, dal mio punto di vista sarebbe stato più appropriato un doveroso silenzio. Visto, però, che sono voluto intervenire, mi permetto di sottolineare che, se avessi avuto l'occasione di dar loro un consiglio avrei suggerito dei semplici concetti di base. Prima di iniziare gli interventi, avrei suggerito loro di guardare per una volta fisso nella telecamera, senza ricorrere ai soliti lunghi *show* mediatici per guadagnare un po' di attenzione, avrei suggerito loro di fare un respiro e, per una volta, rivolgersi a tutti i giovani a cui hanno rubato il futuro, a tutti gli esodati e alla gente che è stata rovinata dalla loro sciagurata legge. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). A questo punto, se avessero voluto dire qualcosa di veramente intelligente agli italiani, sarebbero bastate tre semplici e umili paroline, che nelle Aule dei palazzi si sentono veramente poco: «Scusateci, abbiamo sbagliato». (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Io non ho dimenticato, nessuno di noi qui ha dimenticato e nemmeno il popolo italiano fuori da quest'Aula ha dimenticato e mai dimenticherà: 6 dicembre 2011, conversione in legge del decreto-legge n. 201, articolo 24, la data infelice che passerà alla storia come il giorno in cui il Governo Monti e la maggioranza che allora lo sosteneva hanno ferito il popolo italiano in maniera quasi mortale, con un provvedimento vigliacco profondamente ingiusto quale la riforma Fornero. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Mi ricordo bene quel periodo in cui c'era il Governo dei tecnici: quelli bravi, che piacevano tanto all'Europa e che dicevano di voler salvare l'Italia, che oggi non sono neanche qua seduti, ma magari sono a casa a guardarci comodamente in poltrona; quelli che dicevano di salvare l'Italia, ma che in realtà stavano facendo l'esatto contrario. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Avevo trentacinque anni quando ero io a stare casa a sentire l'allora ministro Fornero pronunciare la fastidiosa parola *choosy*, per definire i giovani italiani come me. Oggi, a ben otto anni di distanza, sento di poter rappresentare qui dal Senato tutti quei ragazzi da lei definiti schizzinosi e che allora non hanno potuto risponderle. È una generazione che sta facendo ogni tipo di lavoro per sopravvivere, questa: una generazione di diplomati e laureati con più *master* che soldi in tasca, di persone ritenute troppo vecchie per lavorare per più di tre anni nello stesso posto con stipendi da fame e nessuna tutela e, al contempo, ritenute troppo giovani, perché oggi se ne cercano con esperienza anche per cucinare i panini in un *fast food* o in un bar. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Questi siamo noi: persone che, se mai andranno in pensione, ci andranno con pensioni da fame, per colpa delle scelte sbagliate di chi ci ha preceduti, perché in questo Paese, prima dell'arrivo del Governo in carica, mai nessuno si è preoccupato delle generazioni a venire. Quello che mi fa ancora più male è che siano state imbrogiate da chi avrebbe dovuto impegnarsi per dar loro un futuro dignitoso. Meno male che sono arrivati la Lega di Salvini e questo Governo!

Per fortuna, oggi finalmente riusciamo a voltare quella brutta pagina di politica del nostro Paese. Per fortuna, oggi finalmente possiamo ridare ai lavoratori e alle prossime generazioni di lavoratori la speranza di andare in pensione ad un'età consona, per potersi godere la propria vecchiaia. Per fortuna, oggi finalmente ridiamo dignità ai lavoratori precoci, a coloro che fanno lavori usuranti, alle donne e ai più deboli. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

D'ora in poi andare in pensione diventerà una scelta, non più la rincorsa di una meta sempre più distante. Grazie a Matteo Salvini, alla Lega e a questa maggioranza di Governo, quota 100 non è più una promessa, ma da oggi è una realtà, una scelta: la libera scelta di andare in pensione dopo una vita passata a lavorare. Ad oggi, sono già state presentate più di 65.000 richieste dai cittadini: è un risultato importante e molto promettente, che sta ad indicare che la strada intrapresa è quella giusta.

Si può fare di meglio? Certo, si può sempre fare di meglio e siamo sempre a disposizione dei cittadini per fare di meglio, ascoltare le loro esigenze e risolvere i loro problemi. Questo per noi è fare politica.

Con il nostro sistema pensionistico, la pensione non sarà cumulabile con altri redditi da lavoro, perché vogliamo favorire quel ricambio generazionale che ci avete negato. Vogliamo dare ai giovani l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, guadagnare, fare una famiglia, progettare il proprio futuro con maggior serenità e senza la paura del domani.

Abbiamo inserito l'opzione donna per le lavoratrici dipendenti a cinquantotto anni e a cinquantanove per le autonome con almeno trentacinque anni di contributi. Abbiamo applicato ai lavoratori precoci gli adeguamenti sulla speranza di vita; abbiamo inserito il TFS per tutti i pensionati pubblici e non solo per quelli di quota 100, quindi si ha la possibilità di avere subito l'anticipo del TFR fino a 45.000 euro, mentre oggi si aspettano da due a tre anni.

Questo è un cambio di rotta: con quota 100, i latitanti finalmente vedranno sospesa la loro pensione; anche per loro sono finiti i tempi della pacchia. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Siamo orgogliosi di questo provvedimento, che è una risposta concreta agli italiani: questo ci chiedeva la gente, niente più *choosy*, niente più lacrime, niente più riforme che piacciono più ai burocrati europei che ai lavoratori italiani. Non un regalo o uno *spot* elettorale, ma una legge giusta per andare in pensione.

Ancora una volta, la Lega di Matteo Salvini e questo Governo passano dalle parole ai fatti, ecco il vero cambiamento: questo significa avere contatto con la realtà e con il Paese, mentre c'erano Governi che mettevano come priorità le banche, le cooperative, le *lobby*, lo *ius soli*, le adozioni *gay*, il genitore 1 e il genitore 2. Noi no. Noi ci occupiamo della vita quotidiana delle persone, dei problemi reali. Il resto lo lasciamo agli altri o a quel che resta degli altri. A dir la verità, questa sera è rimasto ben poco degli altri, però fa nulla. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Il vostro essere continuamente slegati dalla realtà, definendoci con disprezzo populistici e sovranisti, per me è soltanto una medaglia sul petto che metterò vicino alla legge sulla legittima difesa e al decreto-legge sicurezza e, da oggi, a quota 100. Perché, da quando siete all'opposizione, avete finito di fare danni e avete finito di rubarci il futuro. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano. Ne ha facoltà.

[MATRISCIANO](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, per me intervenire qui oggi, in una giornata storica per questo Paese, è un'emozione grandissima. Oggi l'Italia fa un epocale passo in avanti. Lo fa con quasi trent'anni di ritardo e lo fa grazie al lavoro e all'ostinazione del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Infatti, già nel 1992 l'Europa chiese all'Italia di introdurre delle misure sul reddito garantito. Più precisamente, la raccomandazione del Consiglio 92/441, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale recita al dodicesimo punto: «(...) il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea, ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d'inserimento nella società dei cittadini più poveri». *(Applausi dal Gruppo M5S).*

L'accesso al reddito minimo garantito, secondo le raccomandazioni dell'Unione europea, dovrebbe essere rinnovabile, senza restrizioni temporali. Tale diritto avrebbe un carattere ausiliario rispetto agli altri diritti sociali e alle altre politiche, per favorire l'integrazione economica e sociale.

Perché dico questo? Perché mentre venivo qui questa mattina, ho ripensato a tutto quello che è successo in questi anni. È successo tanto, è successo di tutto. È successo che un movimento di cittadini, nato e cresciuto senza soldi pubblici, nelle piazze, tra la gente è arrivato in meno di dieci anni al Governo del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).* E una volta lì, ha rispettato gli impegni presi con i cittadini. Per qualcuno questa è una cosa strana, e infatti si cerca sempre il modo di sminuire quello che di buono stiamo facendo. Invece per noi si chiama e si chiamerà sempre coerenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Qualcuno in quest'Aula ha detto che con questo provvedimento noi stiamo finanziando il nulla. Il nulla? Restituire dignità a cinque milioni di persone che, a causa della crisi, sono rimaste indietro e che sono in povertà assoluta è il nulla? Non fateci ridere, per favore. Con il reddito di cittadinanza non

facciamo altro che dare attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione, a lungo rimasti inapplicati, e alle raccomandazioni dell'Unione europea. E lo facciamo mettendo al centro l'occupazione: l'investimento in politiche attive per il reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso la riorganizzazione dei centri per l'impiego, è uno degli elementi qualificanti di questa misura.

Dal PD obiettano che il reddito di cittadinanza è una fotocopia del Rei, ma non c'è niente di più sbagliato. Il precedente Governo ha trascurato gli investimenti in politiche attive, in formazione e in personale che seguisse il disoccupato per il reinserimento nel mondo del lavoro. Con il reddito di cittadinanza, al contrario, il sostegno al reddito è strettamente legato al percorso formativo attraverso i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione, i servizi sociali dei Comuni e le Regioni.

Dal 2013, da quando abbiamo depositato il primo disegno di legge sul reddito di cittadinanza a prima firma dell'ostinatissima presidente della Commissione lavoro Nunzia Catalfo, non ci siamo fermati un giorno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiamo dato battaglia nelle Aule parlamentari e nelle Commissioni. Abbiamo fatto i banchetti nelle piazze. Abbiamo marciato insieme a migliaia di persone che arrivavano da tutta Italia: una marea umana di uomini e donne che in questi anni ci ha sempre fatto sentire il proprio, fondamentale sostegno. Ecco, le donne. Lo voglio dire oggi, davanti a tutti voi: il reddito di cittadinanza è una misura che pone un'attenzione altissima sulle donne. A maggior ragione, visto che l'Italia - e questo non lo dico io, ma lo dice un rapporto del World economic forum sul Global gender gap - è il Paese con il più alto numero di donne iscritte all'università, ma, allo stesso tempo, fanalino di coda per occupazione femminile. Proprio così: un circolo vizioso che dobbiamo assolutamente spezzare e per farlo il reddito di cittadinanza è un elemento importantissimo.

Infatti - lo ricordo a chi evidentemente non ha studiato il provvedimento ma si ostina a volerci dare lezioni, malgrado i suoi memorabili fallimenti - questa è una misura per il lavoro, equa, giusta, di vera emancipazione, visto che alle donne viene riconosciuto un ruolo assolutamente paritario all'interno del nucleo familiare, che percepisce il reddito di cittadinanza attraverso il meccanismo della quota parte. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sarà un'occasione di vero riscatto per quelle tantissime donne che abbiamo incontrato in questi anni e che ci hanno raccontato le loro difficoltà, le paure, i progetti che avrebbero voluto realizzare per loro e per i loro cari, ma che si sono infranti contro le difficoltà che comporta il non avere un impiego. Adesso queste donne vedranno lo Stato schierarsi veramente dalla loro parte, tendendo loro la mano e accompagnandole in un serio e costante percorso di formazione e riqualificazione.

Ma non solo; perché, come previsto dal decreto-legge, a coloro che vorranno intraprendere un lavoro autonomo, avviare un'impresa individuale o una società cooperativa nel primo anno di erogazione del beneficio saranno riconosciute sei mensilità di reddito di cittadinanza, che saranno versate in un'unica soluzione.

Allo stesso tempo, però, abbiamo voluto riconoscere i compiti di cura delle madri con figli di età inferiore ai tre anni, che saranno escluse dal percorso di condizionalità previsto per chi beneficia del reddito di cittadinanza.

Si è intervenuti, infine, sulle famiglie con disabili, che rientravano nella platea dei beneficiari già nella stesura originaria del decreto-legge. La tutela è stata ulteriormente rafforzata: per esempio, il familiare di un disabile grave o non autosufficiente sarà esonerato dagli obblighi previsti per ottenere il reddito ma, se vorrà aderire al patto per il lavoro, potrà comunque farlo. Un atto dovuto, in attesa di approvare altri importanti provvedimenti, come quello per il riconoscimento e il sostegno del *caregiver* familiare, già calendarizzato in Commissione lavoro (è già partito). Perché questo - lo ribadiamo e lo ribadiremo sempre - è un Governo di cittadini per i cittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo



periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 26 febbraio 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 26 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 21,58).

*Allegato B*

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Arrigoni, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Candiani, Carbone, Cattaneo, Cesaro, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Fazzone, Ferro, Fusco, Giacobbe, La Mura, Maffoni, Malpezzi, Merlo, Messina Alfredo, Mirabelli, Modena, Monti, Napolitano, Pacifico, Petrocelli, Pinotti, Pisani Giuseppe, Richetti, Ronzulli, Santangelo, Saviane, Schifani, Sciascia, Siri, Solinas, Sudano, Valente e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augussori, Castaldi e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Giro, per attività di rappresentanza del Senato.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augussori, Castaldi e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

DDL Costituzionale

Onn. D'Uva Francesco, Molinari Riccardo, Brescia Giuseppe, Iezzi Igor Giancarlo, Macina Anna, Bordonali Simona, Aiello Davide, De Angelis Sara, Alaimo Roberta, Giglio Vigna Alessandro, Baldino Vittoria, Invernizzi Cristian, Berti Francesco, Maturi Filippo, Bilotti Anna, Stefani Alberto, Cattoi Maurizio, Tonelli Gianni, Corneli Valentina, Vinci Gianluca, Dadone Fabiana, D'Ambrosio Giuseppe, Dieni Federica, Forciniti Francesco, Parisse Martina, Silvestri Francesco, Tripodi Elisa, Penna Leonardo Salvatore, Spadoni Maria Edera, Scerra Filippo

Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (1089)

(presentato in data 22/02/2019)

*C.1173 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.726, C.727, C.987, C.1447)*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (1084)

(presentato in data 22/02/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (1085)

(presentato in data 22/02/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (1086)

(presentato in data 22/02/2019);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il

Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (1087)  
(presentato in data 22/02/2019);  
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (1088)  
(presentato in data 22/02/2019);  
Senatori Verducci Francesco, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Arienzo Vincenzo, Garavini Laura, Grimani Leonardo  
Disposizioni di deroga al limite dei mandati per la carica di sindaco dei comuni colpiti dal sisma del 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (1090)  
(presentato in data 21/02/2019);  
senatrice Papatheu Urania Giulia Rosina  
Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura gallo-italiche (1091)  
(presentato in data 21/02/2019);  
senatori Marin Raffaella Fiormaria, Bagnai Alberto, Montani Enrico, Romeo Massimiliano, Saviane Paolo, Cantù Maria Cristina, Rufa Gianfranco, Fregolent Sonia, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marti Roberto, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA agevolata per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti con disabilità (1092)  
(presentato in data 22/02/2019);  
senatori Bellanova Teresa, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Messina Assuntela, Richetti Matteo, Stefano Dario, Sudano Valeria, Valente Valeria  
Suppressione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi e disincentivi all'acquisto dei veicoli (1093)  
(presentato in data 22/02/2019);  
senatori Bellanova Teresa, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Messina Assuntela, Richetti Matteo, Stefano Dario, Sudano Valeria, Valente Valeria  
Disposizioni in materia di credito d'imposta per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" (1094)  
(presentato in data 22/02/2019);  
senatori Conzatti Donatella, Fedeli Valeria, Bernini Anna Maria, Marcucci Andrea, Unterberger Julia, Monti Mario, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Rauti Isabella, Rizzotti Maria, Valente Valeria, Aimi Enrico, Alderisi Francesca, Bellanova Teresa, Berardi Roberto, Berutti Massimo Vittorio, Binetti Paola, Boldrini Paola, Carbone Vincenzo, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Alfonso Luciano, Damiani Dario, Dal Mas Franco, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Giammanco Gabriella, Ginetti Nadia, Grimani Leonardo, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Masini Barbara, Minuto Anna Carmela, Misiani Antonio, Modena Fiammetta, Nannicini Tommaso, Pagano Nazario, Papatheu Urania Giulia Rosina, Parente Annamaria, Patriarca Edoardo, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Siclari Marco, Testor Elena, Tiraboschi Maria Virginia  
Disposizioni per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate (1095)

(presentato in data 22/02/2019)

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Nastri ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Nastri ed altri. - "Nuovo ordinamento della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza" (452).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2018 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2019 a copertura dei relativi provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 193).

Con lettere in data 15 febbraio 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Viola (Cuneo), Capriolo (Brescia), Mesagne (Brindisi), Demonte (Cuneo), Vibo Valentia, Craco (Matera), Pisano (Novara), Lagonegro (Potenza).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il documento "Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea il 29 marzo 2019 - Informazioni sulle conseguenze e sui preparativi allo scenario di una Brexit senza accordo di recesso".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 6).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (COM(2019) 82 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sesta relazione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario (COM(2019) 51 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione (COM(2019) 83 definitivo), alla 7a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (COM(2019) 47 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

### **Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento**

Con lettera in data 12 febbraio 2019, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nel 2018 dal Garante del contribuente per la Puglia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 191).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, depositata il 21 febbraio 2019, con la quale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 32*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) per l'esercizio 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 117*).

#### **Consiglio di Stato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 13 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento di autonomia finanziaria, di cui al decreto 6 febbraio 2012 del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, relativo all'esercizio finanziario 2019.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 192).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Lazio concernente il "Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, riunita a Reggio Calabria il 220 ottobre 2018".

Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (n. 24).

Interrogazioni

[DAL MAS](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

varie fonti di stampa, negli ultimi giorni, hanno riportato la notizia che un giovane italiano residente a Pordenone, Antonio Consalvo, si trova in carcere da 10 mesi nello Sri Lanka;

l'uomo sarebbe stato arrestato nel mese di aprile 2018, per possesso di una modica quantità di *marijuana*;

Consalvo era di ritorno da un viaggio in Thailandia e si sarebbe trovato in Sri Lanka solo per uno scalo tecnico del volo di rientro;

da notizie pervenute all'interrogante, l'italiano sarebbe rinchiuso in una cella con circa altri ottanta detenuti, a riprova delle pessime condizioni delle carceri cingalesi;

nonostante la prolungata carcerazione preventiva, Consalvo non sarebbe stato sottoposto a nessun processo e si vedrebbe confermato settimanalmente lo stato di fermo senza la garanzia dei minimi diritti garantiti, secondo gli *standard* italiani, europei ed occidentali ai reclusi;

il carcere, secondo quanto riferito dalla madre, non fornirebbe neanche cibo ai detenuti che sarebbero costretti a pagarsi i pasti;

i genitori del giovane sono in contatto con l'Ambasciata italiana di Colombo, unica fonte di informazione disponibile;

in un recente messaggio di posta elettronica i funzionari dell'Ambasciata avrebbero comunicato alla famiglia di non riuscire più ad avere aggiornamenti, né dal carcere, né dall'avvocato, sulle condizioni

del detenuto;  
durante la detenzione, il giovane, sempre secondo quanto riferito dalla madre agli organi di stampa, sarebbe stato maltrattato ed insultato;  
la madre di Consalvo ha inoltre denunciato la mancata mobilitazione delle autorità italiane sul caso che ha coinvolto il figlio;  
l'unico Trattato vigente in materia di giustizia ed estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka è la convenzione italo-britannica, atto ormai datato perché adottato il 5 febbraio 1873,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;  
in caso affermativo, se non intenda promuovere ogni iniziativa volta, in primo luogo, a far sì che i diritti del cittadino italiano Antonio Consalvo, detenuto da oltre dieci mesi in Sri Lanka, siano rispettati dalle autorità cingalesi e, in secondo luogo, a individuare ogni utile procedura che consenta, in tempi ragionevoli, una positiva soluzione della situazione esposta.

(3-00633)

[CANGINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella prospettiva di una generale ottimizzazione, razionalizzazione, valorizzazione ed adeguamento logistico dei suoi presidi, oltre che di incremento della sicurezza e riqualificazione del territorio, l'Amministrazione della pubblica sicurezza persegue una politica di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture della Polizia di Stato;

le strutture da adibire alle forze dell'ordine devono soddisfare alcuni requisiti, e tra essi: la possibilità di garantire efficacemente all'immobile, in termini di personale, la necessaria sicurezza; la disponibilità di una volumetria e di spazi interni adeguati alle esigenze istituzionali; il corpo di guardia deve poter essere collocato in posizione strategica in modo da permettere il controllo, anche con mezzi ausiliari, quali telecamere di sorveglianza, degli accessi sia carrabili sia pedonali del lotto e dell'edificio, oltre che delle sale d'attesa del pubblico; la disponibilità di locali destinati ad armeria, con speciali caratteristiche di sicurezza, per il deposito e la custodia delle armi individuali del personale, nonché delle armi di reparto in dotazione; disporre di parcheggi, preferibilmente interni per ragioni di sicurezza, per le auto di servizio; l'essere facilmente raggiungibile e di essere collegata con la rete di trasporto pubblico;

annosa è la questione di una sede adeguata per la Questura di Pesaro;

ricordato che a maggio 2016 il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, aveva annunciato in Consiglio comunale il raggiungimento di un accordo per realizzare la nuova Questura nell'immobile "ex Intendenza di Finanza", sita nel centro storico di Pesaro, in via Zongo, di proprietà dell'Agenzia del Demanio;

evidenziato che a quanto risulta all'interrogante:

non tutti gli uffici della Questura, e quindi il personale, possono trovare collocazione nell'immobile "ex Intendenza di Finanza";

nell'immobile "ex Intendenza di Finanza" insistono alcuni negozi che ne pregiudicano la sicurezza;

il Comune è proprietario di un'area edificabile di 20.000 metri adiacente al parco Miralfiore, dove, con adeguate risorse finanziarie, potrebbe essere realizzata una sede appropriata per la Questura di Pesaro, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno verificare se l'immobile "ex Intendenza di Finanza" sia adatto in termini di luogo, di volumetria e di spazi ad essere sede della Questura di Pesaro, cioè se sia in grado di soddisfare tutte le esigenze degli uffici, di accogliere tutto il personale e di garantire il livello di sicurezza necessario per i compiti istituzionali suoi propri.

(3-00634)

[GRANATO](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [FLORIDIA](#), [MARILOTTI](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i commi 728 e 729 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) stabiliscono un incremento del limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella scuola primaria;

in particolare, si dispone che l'incremento al limite di spesa previsto, dall'anno scolastico 2015/2016, dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, pari a 544,18 milioni di euro nel 2015 e crescente fino a 2.169,63 milioni annui a decorrere dal 2025, già finalizzato ad aumentare la dotazione organica complessiva dei docenti delle scuole statali, sia ulteriormente incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria;

le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; tuttavia, alla data odierna, l'esame del provvedimento non risulta ancora calendarizzato per l'esame della Conferenza;

considerato che:

in base ai dati resi disponibili dal Ministero, nell'anno scolastico 2016/2017, la percentuale di disponibilità del modello orario a 40 ore, ovvero il tempo pieno, è molto bassa soprattutto nelle regioni meridionali, dove si registrano i dati più bassi: l'Abruzzo fa registrare il 16,4 per cento, la Calabria il 24,62 per cento, la Campania il 15,1 per cento, il Molise il 5,31 per cento, la Puglia il 17,7 per cento, la Sicilia l'8,75 per cento;

l'obiettivo principale del potenziamento, dunque, dovrebbe essere in primo luogo quello di offrire la possibilità di usufruire del tempo pieno nella scuola primaria in quelle realtà dove c'è carenza di offerta;

considerato, inoltre, che:

in data 9 febbraio 2019 il Ministro in indirizzo ha reso dichiarazioni alla stampa relative al sistema di istruzione nel sud Italia, nelle quali ha affermato di aver "messo duemila cattedre per aumentare il tempo pieno che è carente soprattutto nell'Italia meridionale",

si chiede di sapere:

entro quali tempi si intenda emanare il decreto che stabilisce le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria e quali siano i criteri utilizzati;

in quale modo si intenda dare effettività alle dichiarazioni rese alla stampa per aumentare l'offerta del tempo pieno nel sud Italia.

(3-00635)

[DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [FLORIDIA](#), [GRANATO](#), [MARILOTTI](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 24 novembre 2017 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, il bando del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

la prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018 e sulla base delle risultanze sono stati ammessi a sostenere la prova scritta 8.736 candidati (più quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

in data 18 ottobre 2018, quindi, si sono svolte le prove scritte del corso-concorso (nella sola Regione Sardegna lo svolgimento ha avuto luogo in altra data, ovvero 13 dicembre 2018);

considerato che:

la procedura concorsuale, a carattere nazionale e organizzata su base regionale, mira a reclutare dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali;

l'articolo 10 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 con l'obiettivo di semplificare la procedura in corso, ha previsto un *iter* più rapido ai fini dell'immissione in ruolo dei vincitori per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020;

per tali ragioni, appare opportuno non impiegare un tempo eccessivo nella fase di correzione degli elaborati, che è in corso di svolgimento, per raggiungere l'obiettivo di supplire alle significative carenze di organico che riguardano i dirigenti scolastici;

nell'anno scolastico 2018/19, difatti, sono stati 1.536 i posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili, mentre nell'anno scolastico 2017/18, le reggenze assegnate hanno raggiunto il numero di 1.748,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti ai fini della pubblicazione degli esiti delle prove scritte e, conseguentemente, dell'inizio delle prove orali;  
se si intenda mantenere fermo l'obiettivo di garantire l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso in corso di svolgimento, entro il mese di settembre 2019.

(3-00639)

[BINETTI](#), [SICLARI](#), [FANTETTI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#), [BERUTTI](#), [SACCONI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", all'articolo 1, comma 1, prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica;

il comma 4 del medesimo articolo prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; ad 1 anno dalla pubblicazione della legge n. 3 del 2018 occorre rilevare che il sistema della ricerca clinica italiana, che attende da tempo misure urgenti e sostanziali per poter essere competitivo a livello internazionale, si ritrova con un intervento legislativo che affronta solo alcuni dei molti e importanti punti sottolineati dalla legge citata e se molte sono le omissioni e i rimandi a decisioni da prendere successivamente, ancora più stridenti appaiono alcune contraddizioni;

il decreto legislativo, recante "Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE recante "Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali", adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere c), f), h) n. 4, n) ed o), della legge 11 gennaio 2018, n. 3", all'articolo 1, al comma 1, lettera e), recita testualmente: "Al fine di sostenere gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni cliniche senza fine di lucro, anche a basso livello di intervento, per il miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, nonché per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, è fatto obbligo per il promotore di rimborsare le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le eventuali mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello stesso studio come attività senza fini di lucro, ivi comprese le potenziali entrate connesse alla valorizzazione della proprietà intellettuale";

la prima interpretazione che si può dare al suddetto comma è che da ora in avanti i promotori di ricerca *no profit* dovranno rimborsare tutte le spese, dirette e indirette, connesse alla sperimentazione, "Al fine di sostenere gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni senza fine di lucro". Ossia i costi della sperimentazione, di qualunque natura ed entità, ricadranno interamente su di loro, senza poter usufruire di nessuna agevolazione, sotto nessun profilo;

appaiono ambigue anche altre espressioni contenute nel testo, come ad esempio: sperimentazioni "a basso livello di intervento"; "spese dirette e indirette"; "valorizzazione della proprietà intellettuale"; non è, inoltre, chiaro perché i costi della ricerca indipendente vadano caricati tutti sul ricercatore, se effettivamente gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni cliniche sono orientate al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria; analogamente, se si vuole realmente valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca indipendente, non si capisce perché non la si debba finanziare adeguatamente;

d'altra parte il bando AIFA 2017 per la ricerca indipendente, recentemente pubblicato, aveva un *budget* complessivo di soli 7 milioni di euro da destinare alla ricerca farmacologica; cifra oggettivamente inferiore a quella di ogni altro Paese europeo;

se le cose stanno in questo modo: assenza di finanziamenti per la ricerca indipendente; costi, diretti ed indiretti, interamente caricati sulle spalle del ricercatore; allora bisogna considerare che ciò sarebbe la fine di una ricerca indipendente, che almeno in Italia, versa già in gravi difficoltà, si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo circa la corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo citato in premessa, anche a beneficio del dibattito in commissione, stante la probabilità che emergano gli aspetti contraddittori del decreto, da qualunque aspetto si intenda esaminarlo: scientifico, etico, assistenziale o economico.

(3-00640)

STABILE - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 66 del 2003 ha recepito la direttiva dell'Unione europea 2003/88/CE del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro;

il 30 ottobre 2014 è stata approvata la legge n. 161, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» (legge europea 2013-bis), che ha recepito le disposizioni dell'Unione europea (direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003) in materia di ruolo sanitario finalizzate ad evitare eccessi lavorativi prolungati e a garantire la fruizione dei riposi nei modi e nei limiti previsti per gli altri lavoratori;

il 25 novembre 2015 è entrato in vigore ufficialmente il riallineamento alla normativa europea sugli orari di lavoro e riposi minimi garantiti, che individuava in 12 ore e 50 minuti il limite per il lavoro giornaliero, in 48 ore il monte massimo settimanale e in 11 ore il riposo minimo da garantire a ogni lavoratore dopo ogni turno;

l'abrogazione delle deroghe legislative alla durata del periodo minimo di riposo e la contestuale decadenza di tutte le previsioni dei contratti collettivi in materia di riposo ha reso problematico, se non impossibile, in molti enti del SSN assicurare con il personale in servizio le prestazioni assistenziali e, in particolare, garantire i turni di lavoro ad invarianza di spesa come stabilito dal disposto legislativo, anche dopo l'attivazione delle misure dirette alla ottimizzazione delle risorse umane ed alla riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture;

è ormai pubblica la notizia in base alla quale nel SSN esiste una carenza di personale medico ed in particolare di specialisti in diverse discipline come pediatria, chirurgia, ginecologia, cardiologia, medicina di emergenza-urgenza, eccetera;

tale situazione, inoltre, determina per gli specialisti attualmente in servizio nelle strutture pubbliche carichi di lavoro eccessivi, turni sempre più estenuanti e continue rinunce a riposi e ferie;

a tutto ciò vanno aggiunti i numerosi e consistenti definanziamenti del settore pubblico, che rendono gli ospedali sempre più insicuri per i medici e meno soddisfacenti per i pazienti, aumentando il rischio di errori in corsia e l'esasperazione degli utenti con i noti casi, sempre più frequenti, di aggressioni al personale ospedaliero;

a fronte di tutto ciò, sempre più numerosi sono i giovani medici specialisti, che cercano un impiego professionale nel settore privato, se non addirittura all'estero, con condizioni lavorative meno disagiate, e spesso molto meglio remunerate;

ancora oggi, dunque, laddove si applica la legge n. 161 del 2014 non si riesce a garantire il servizio richiesto ai cittadini e si produce, di conseguenza, un allungamento all'infinito delle liste d'attesa, mentre, laddove la citata norma non viene rispettata, il personale sanitario è allo stremo delle forze per via degli orari *no stop* che non tengono minimamente conto dei limiti imposti dalla legge;

nella legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) il Governo ha tentato di dare risposte sull'annosa problematica della carenza dei medici specialisti con i commi 547 e 548, in cui si darebbe la possibilità ai medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno del relativo corso, di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina;

il problema che emerge dall'applicazione della citata norma è che i predetti specializzandi non potranno essere assunti e quindi lavorare, fino a che non avranno conseguito il titolo di specializzazione,

si chiede di sapere:



se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;  
se ritengano che la legge n. 161 del 2014 non sia effettivamente applicata in tutto il territorio nazionale  
e, in caso affermativo, se non ritengano di procedere ad un monitoraggio nazionale;  
quali iniziative legislative vogliano intraprendere per porre rimedio alla carenza di medici specialisti.  
(3-00641)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sulla stampa locale e sul *web* è stata riportata nei giorni scorsi la notizia dell'intendimento del sindaco uscente di Leni, nell'isola di Salina, di realizzare un porto turistico con la capienza di 200 *yacht*, in località Renella di Leni;

nell'isola di Salina esiste tuttavia già un porto turistico distante non più di 3 miglia nautiche, a Santa Maria di Salina;

a non più di 10 miglia nautiche esistono, inoltre, due ulteriori porti turistici, nelle isole di Lipari e di Vulcano;

non appare tra l'altro economicamente sostenibile la realizzazione di una ulteriore infrastruttura, che sarebbe utilizzata per non più di trenta giorni all'anno;

la realizzazione del porto turistico risulterebbe assolutamente incompatibile sotto il profilo ambientale: l'impatto per il paesaggio dell'isola sarebbe infatti devastante, andando ad intaccare la conservazione dell'ecosistema marino e la tutela della biodiversità delle risorse marine viventi;

tale progetto appare ancora più grave se si considera che l'isola di Salina ha ricevuto proprio in questi giorni un importante riconoscimento dalla Commissione europea, che l'ha individuata come una delle sei Isole Pilota -insieme alle Isole Aran (Irlanda) Cres-Lošinj (Croazia), Sifnos (Grecia), Culatra (Portogallo), e La Palma (Spagna)- per la transizione verso l'energia pulita nell'ambito del programma "Clean Energy for EU Islands". L'isola dovrebbe dunque rappresentare un esempio ispiratore per il maggior numero possibile di isole europee nei prossimi anni,

si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, al fine di evitare che sia compiuto uno scempio ambientale nella località Renella di Leni, con la costruzione di un porto turistico a parere dell'interrogante inutile in un luogo, che risulterebbe invece da tutelare, come indicano anche gli orientamenti dell'Unione europea.

(3-00636)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2016, nell'individuare parametri e *standard* relativi ai servizi ospedalieri, ha comportato la chiusura dei punti nascita che non registrano un numero di parti annuale pari o superiore a 500;

moltissimi i presidi territoriali che hanno subito e subiscono tale provvedimento di chiusura: tra questi il Comune di Fabriano, nelle Marche, con il punto nascita dell'ospedale "Engles Profili", che conta circa 300 parti l'anno, inferiori dunque alla soglia numerica prevista, nonostante risultino rispettati i parametri di sicurezza. A tal proposito, sembra tuttavia utile ricordare la tendenza demografica al calo delle nascite presente nel nostro Paese;

il Comune di Fabriano ha una estesa superficie caratterizzata dalla presenza di numerose frazioni ubicate in luoghi collinari di non facile accesso. A questo si aggiunge il prolungato arresto dei lavori della variante alla strada statale 76 (cosiddetto Quadrilatero), che comporta una ulteriore difficoltà di mobilità;

la chiusura del punto nascita sta creando e creerà condizioni di vivo disagio, di timore e di angoscia per le future mamme, spesso alla loro prima gravidanza, soprattutto in situazioni di emergenza. Va considerato, infatti, che Fabriano si trova in una zona montana dal clima decisamente avverso, che non consente lunghi viaggi durante la cattiva stagione a causa della neve e delle gelate, mettendo a serio rischio l'incolumità delle partorienti;

Fabriano è afflitta da una gravissima crisi economico-sociale, resa più acuta dai recentissimi terremoti, che accentua la diminuzione del numero dei residenti con conseguente soppressione o svuotamento,

per ragioni di economicità, di una serie di strutture pubbliche; successivamente ad una riunione del comitato Lea del 13 dicembre 2018, il 31 gennaio 2019 il Ministero ha richiesto al Servizio sanitario regionale di trasmettere "l'atto formale di chiusura del Punto Nascita"; sul rischio di chiusura era già intervenuta la Regione nel 2017, con la richiesta di una deroga al Ministero al fine di scongiurare tale ipotesi. La Regione sostiene, inoltre, di aver inviato le relative schede al comitato LEA nel mese di maggio 2018, segnalando di essere in attesa della risposta sulla deroga e di aver ricevuto solo il 6 luglio 2018 una risposta negativa in tal senso; dopo la richiesta dell'ASUR è stata definita una strategia riorganizzativa con un protocollo firmato dalla Direzione medica, unitamente alla Direzione del Dipartimento materno infantile e dell'unità operativa semplice dipartimentale di ginecologia, che prevede la chiusura, entro il 15 febbraio 2019, dell'attività di accettazione e di ricovero per i parti e patologie correlate ed entro il 20 febbraio la dimissione delle pazienti ricoverate per patologia ostetrica, con la cessazione dell'attività del punto nascita; nelle ultime settimane le associazioni territoriali hanno svolto manifestazioni per chiedere una sospensione del provvedimento di chiusura. A queste si sono aggiunte: una diffida all'ASUR da parte del Comune, nella quale il direttore viene indicato come personalmente responsabile di ogni danno ed evenienza conseguenti alla decisione comunicata; la presentazione di un ricorso al Tar Marche da parte sempre del Comune con la richiesta di sospensione del provvedimento; si sottolinea, tra l'altro, come nel valutare i livelli essenziali di assistenza del 2017 il parere del comitato LEA abbia rilevato una inadempienza per il punto nascita attribuibile soltanto all'annualità 2018: un profilo che avrebbe consentito di impugnare il verbale e le conclusioni del comitato stesso; il Comune ha inviato inoltre due lettere alla Regione e al Ministero della salute in cui si cita l'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45), rubricato "Sospensione di termini in materia di Sanità". La norma prevede infatti che, in merito alla definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera "non si applicano, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato Decreto Ministeriale n. 70 del 2015, di cui al Decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015"; lo stesso ministro Grillo ha dichiarato di voler assumere entro il 31 marzo 2019 l'impegno di rivedere in sede di Conferenza Stato-Regioni i parametri riguardanti il mantenimento dei punti nascita, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere, nell'immediato, ad una moratoria, ovvero ad una sospensione del provvedimento di chiusura del punto nascita di Fabriano, procedendo a una progressiva riorganizzazione dello stesso, che consenta di mantenere ed incrementare le attività di un presidio di tale importanza per il territorio, al fine di assicurare una piena tutela della salute delle donne in stato di gravidanza.

(3-00637)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

alcuni organi di informazione locale di Piacenza hanno riportato la notizia secondo cui Matteo Salvini, nella giornata di sabato 23 febbraio, si sarebbe recato a Piacenza e, nell'esercizio delle funzioni di Ministro dell'interno, avrebbe varcato le porte del carcere delle Novate per fare visita all'imprenditore piacentino Angelo Peveri, in cella da pochi giorni dopo la condanna per il tentato omicidio di uno dei ladri sorpresi a rubare nella sua azienda;

stando a quanto riportato dagli organi di informazione, la visita del Ministro in carcere è stata finalizzata all'incontro di due persone: Angelo Peveri e Gheorge Botezatu, il dipendente finito anche lui in cella per quell'episodio;

il gesto di solidarietà si è aggiunto alla telefonata che Salvini aveva già fatto a Peveri prima della visita in carcere, subito dopo la notizia della condanna a 4 anni e 6 mesi confermata dalla Corte di

cassazione;

in data 19 febbraio, il Ministro dell'interno dichiarò al quotidiano "la Repubblica", edizione di Bologna: "Per la sua azienda era il terzo furto nel giro di poco tempo - commenta il ministro degli Interni Matteo Salvini -. Così, questo imprenditore di Piacenza è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per tentato omicidio. I due rumeni hanno patteggiato 10 mesi e 20 giorni per tentato furto. Dopo quella sera maledetta, il signor Angelo ha subito altri tredici furti di gasolio. Tredici. È un'altra vicenda che ci spinge ad approvare una legge seria sulla legittima difesa";

appare del tutto evidente come il Ministro dell'interno utilizzi questa vicenda per promuovere una proposta, la legittima difesa, da sempre perorata dal partito politico di cui è *leader*;

considerato che:

in un'intervista al quotidiano locale "Libertà", il procuratore capo di Piacenza Salvatore Cappelleri avrebbe dichiarato: "La legittima difesa non c'entra proprio nulla in questa storia";

dal procuratore è partito anche un invito a una maggiore prudenza nei giudizi da parte di chi ricopre cariche istituzionali;

la sentenza di appello ricostruisce così i fatti: «La vittima, palesemente non armata, dopo essere stata bloccata a terra, è stata ripetutamente percossa, anche con un corpo contundente, nonostante le insistenti e supplichevoli manifestazioni di pentimento, ed è stata colpita da distanza ravvicinata con un fucile caricato con proiettili ad elevata capacità offensiva al torace» e più avanti: «Entrambi gli imputati hanno agito con il preordinato proposito non già di bloccare i ladri, ma di dar loro una lezione»;

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno ritenga di aver rispettato il principio di autonomia e di indipendenza della magistratura e se condivida la necessità di rispettare le sentenze da essa emesse;

se il Ministro della giustizia ritenga indiscutibile la verità processuale evidenziata dalla magistratura o se concordi con l'atteggiamento del Ministro dell'interno.

(3-00638)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri della salute, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'utilizzazione inadeguata dei telefoni cellulari, comportando l'esposizione di parti sensibili del corpo umano ai campi elettromagnetici, può avere effetti nocivi per la salute, in quanto agente possibilmente cancerogeno;

i rischi sono particolarmente accentuati con riguardo ai soggetti più giovani e quindi più vulnerabili, potendo dall'esposizione ai campi elettromagnetici ricavare gravi pregiudizi al loro sviluppo psico-fisico;

nulla è stato fatto per limitare gli effetti potenzialmente nocivi per la salute dei telefoni cellulari con la conseguenza che è mancata la pur necessaria opera di sensibilizzazione degli utenti in ordine ad un uso più consapevole degli apparecchi di telefonia mobile, al fine di salvaguardare il diritto alla salute;

non sono state eseguite campagne informative aventi ad oggetto l'indicazione dei rischi per la salute connessi all'uso di telefoni cellulari, in violazione dell'art. 12, comma 1, della legge n. 36 del 2001, relativa alla disciplina degli obblighi di informazioni, che i fabbricanti di dispositivi generanti campi elettromagnetici sono tenuti a fornire agli utenti, mediante apposite etichettature o schede informative;

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, nel 2011, ha individuato nei campi elettromagnetici in radiofrequenza la natura di agente possibilmente cancerogeno per l'uomo (Categoria 2 B);

il Consiglio Superiore di Sanità, nel parere del 15 novembre 2011, tenuto conto della posizione assunta dall'Istituto Superiore di Sanità, pur premesso che allo stato delle conoscenze scientifiche non è certo il nesso di causalità tra esposizione a radiofrequenze e patologie tumorali, ha tuttavia evidenziato che l'ipotesi di un rapporto causale non possa essere del tutto esclusa in relazione ad un uso molto intenso del telefono cellulare, suggerendo la necessità di una campagna di informazione al pubblico, al fine di promuoverne un uso responsabile, soprattutto in relazione ai giovani;

il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 8373/2018, pubblicata in data 15 gennaio 2019, ha disposto che i

Ministeri dell'ambiente, della salute, dell'istruzione, e dello sviluppo economico attuino una campagna informativa sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio dei telefoni cellulari accordando ai Ministeri stessi un termine massimo di mesi sei per la campagna stessa; appare opportuno a giudizio dell'interrogante dare immediato avvio alla campagna di informazione, apparendo trasmodante il termine di 6 mesi prescritto dal T.A.R. Lazio, in quanto l'Istituto Superiore di Sanità ed il Consiglio Superiore di Sanità, come si è visto sin dal 15 novembre 2011, aveva rappresentato l'esigenza dell'avvio di una campagna di informazione al pubblico diretta a scoraggiare un uso inappropriato del telefono cellulare;

risulta, inoltre (circostanza questa non resa oggetto della sentenza del T.A.R. Lazio), che sarebbero in commercio dispositivi utili al filtraggio e all'abbattimento delle onde elettromagnetiche, facilmente apponibili ai telefoni cellulari e di costo moderato, tra i quali quello testato dall'Università di Trento, si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere ai fini dell'immediato avvio della campagna di informazione al pubblico diretta a promuovere ed incoraggiare un uso responsabile del telefono cellulare, soprattutto per i bambini che tendono a far uso del telefono stesso in età sempre più precoce; quali iniziative intendano assumere ai fini della promozione dell'utilizzo di dispositivi di filtraggio delle onde elettromagnetiche da applicare ai telefoni cellulari.

(4-01306)

[RAMPI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che

secondo la relazione, relativa all'anno 2018, presentata dalla presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, permane nel distretto una preoccupante carenza del personale, sia per quel che riguarda i magistrati, sia per quel che riguarda, soprattutto, il personale amministrativo;

quanto all'organico della magistratura, senza entrare nel dettaglio che nella relazione ben descrive il disagio sopportato nel periodo preso in esame (dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018) con scoperture che sono arrivate anche al 30 per cento, la situazione attuale è caratterizzata dalla mancanza di due magistrati all'Ufficio di Sorveglianza di Milano; a questa scopertura vanno aggiunte le assenze dal servizio extraferiali, dovute a motivi di salute od altro, assenze anche per lunghi periodi;

quanto al personale amministrativo, l'organico ha registrato il passaggio da una iniziale carenza di 12 posti su 45 complessivi (corrispondente a circa il 27 per cento) ad una carenza più ridotta, pari al 20 per cento, a seguito dell'arrivo di quattro assistenti giudiziari di nuova nomina, vincitori dell'ultimo concorso espletato dal Ministero della giustizia, i quali hanno portato a 36 le presenze effettive (su 45 posti), tenendo sempre in conto le riduzioni di personale che si registrano per malattia, per i benefici dovuti alla legge n. 104 del 1992 (7 unità) e di riduzione dell'orario di lavoro per *part time* (1 unità);

oltre alla cronica insufficienza di risorse umane, il Tribunale di sorveglianza di Milano deve fare i conti anche con la logistica e, quindi, con una grave carenza di risorse materiali, che riguardano innanzitutto gli spazi assegnati, di ampiezza del tutto insufficiente e non conformi a criteri di adeguatezza e decoro e ciò riguarda anche le sedi degli uffici di sorveglianza di Pavia e Varese; a questo disagio si aggiunge la gravissima insufficienza di fondi per la gestione degli automezzi sia in termini di manutenzione che per l'acquisto del carburante;

considerato che:

il Tribunale di sorveglianza di Milano è fra i più importanti d'Italia in termini di carichi di lavoro in quanto ben 13 istituti penitenziari ricadono nella giurisdizione dei tre uffici di sorveglianza del distretto: Milano, con gli istituti di Bollate, Opera, San Vittore, Monza e Lodi; Pavia, con gli istituti di Vigevano, Pavia e Voghera; Varese, con gli istituti di Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio e Varese; in totale, negli istituti del distretto, al 31 gennaio 2019, erano "ospitati" ben 6.940 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 5.147 posti e quindi con un sovraffollamento pari al 135 per cento per cento, sovraffollamento che raggiunge anche il 197 per cento per cento nel carcere di Como;

il carico di lavoro affrontato nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 dal Tribunale di sorveglianza di Milano e dagli uffici di sorveglianza di Milano, Pavia e Varese, può essere così riassunto in termini numerici: riguardo all'attività collegiale svolta dal Tribunale, i procedimenti definiti sono stati 12.115;

riguardo, invece, all'attività monocratica, i procedimenti definiti dall'Ufficio di sorveglianza di Milano sono stati ben 37.403, mentre l'Ufficio di Pavia ne ha esitati 7.083 e quello di Varese 11.293: 67.894 procedimenti lavorati ed esitati da soli 18 magistrati di sorveglianza, compreso il presidente, il che vuol dire che nel 2018 ciascuno dei 18 magistrati si è fatto carico in media di 3.772 procedimenti, senza tener conto delle altre incombenze previste dalla legge, come quella riguardante il dovere di visitare gli istituti per verificare le condizioni di detenzione;

nonostante questa mole immensa di lavoro, il Tribunale di sorveglianza di Milano è riuscito a migliorare la produttività quanto a procedimenti definiti rispetto a quelli sopravvenuti, produttività accresciutasi di una quota pari al 20 per cento per cento rispetto all'anno precedente ed è il secondo incremento registrato nell'ultimo biennio (il precedente era stato pari al 10 per cento per cento);

la funzione istituzionale svolta dalla magistratura di sorveglianza è centrale nel percorso di rieducazione del condannato e quindi fondamentale anche ai fini della sicurezza della società esterna, si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo e in quali tempi, per ripristinare gli organici, sia della magistratura di sorveglianza, sia del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Milano e negli uffici di sorveglianza di Milano, Pavia e Varese.

(4-01307)

DAL MAS - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con decreto 21 febbraio 1990, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami da superare per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione. Non risulta invece mai emanato il decreto sulle modalità e caratteristiche per lo svolgimento del praticantato;

in particolare, l'articolo 2, comma 3, la lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore, così come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", definisce le condizioni per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;

il citato articolo prevede, per l'accesso al ruolo, «l'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto»;

si prevede altresì, in alternativa, «l'aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

la mancata emanazione del decreto sta impedendo di fatto l'accesso ad un'attività di servizi tramite una modalità già prevista dalla legge e si pone palesemente in contrasto con i principi del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, traducendosi in una sostanziale discriminazione di quanti intendessero utilizzare tale percorso;

l'emanazione del previsto decreto è tanto più opportuna, quindi, considerata la necessità di armonizzare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei, nei quali il praticantato è previsto e disciplinato e nei quali l'accesso all'attività di mediazione appare essere ovunque meno restrittivo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dar seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, emanando il decreto al fine di definire le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;

se non intenda aprire un Tavolo di confronto con le associazioni degli agenti e dei mediatori d'affari, al fine di valutare l'opportunità di addivenire ad un aggiornamento della legge 3 febbraio 1989, n. 39, al fine di attualizzarla alle mutate condizioni di esercizio della professione, anche in relazione al quadro normativo comunitario.

(4-01308)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da fonti stampa si apprende della notizia relativa al fatto che alcuni migranti, che erano a bordo della nave "Diciotti", hanno presentato ricorso al Tribunale civile di Roma per chiedere un risarcimento al Governo italiano, poiché rimasti a bordo della imbarcazione per diversi giorni;

a fare ricorso, complessivamente, sono stati 41 migranti, tra cui un minore. Il ricorso è stato presentato da uno studio legale e la richiesta di risarcimento sarebbe quantificata tra i 42.000 e i 71.000 euro.

Contestualmente sarebbe stato presentato anche un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

secondo fonti del Viminale, dei 41 migranti che hanno presentato ricorso, 16 risulterebbero essere nati il 1° gennaio, circostanza che denota l'assenza di documenti volti a identificare i migranti stessi;

la vicenda, a parere dell'interrogante, appare paradossale e surreale: i migranti infatti sono stati tratti in salvo dal nostro Paese e, anche durante i giorni di permanenza a bordo dell'imbarcazione, sono stati assistiti, nutriti e curati. Nessuna emergenza si è di fatto prodotta a bordo della Diciotti e la scelta di non far sbarcare i migranti è stata dettata dalla necessità di ricercare urgenti e doverosi accordi con i Paesi dell'Unione europea per far fronte all'accoglienza degli stessi,

si chiede di sapere:

di quali informazioni si disponga al riguardo e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per riaffermare il pieno diritto dello Stato italiano a mettere in atto politiche migratorie sostenibili e lungimiranti;

se il Ministro sia a conoscenza del soggetto o dei soggetti che faranno fronte alle spese legali e se si possa escludere con certezza il ricorso al gratuito patrocinio per i 41 migranti;

come sia avvenuta la procedura di identificazione dei migranti;

quali iniziative ulteriori intenda mettere in campo per evitare siffatte strumentalizzazioni volte a parere dell'interrogante, evidentemente, a delegittimare le scelte politiche in tema di immigrazione del Ministro in indirizzo.

(4-01309)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

è stato ricoverato all'ospedale "Da Procida" di Salerno un alunno dell'Istituto Genovesi-Da Vinci affetto da tubercolosi;

il caso è stato segnalato venerdì 22 febbraio 2019 dai medici dell'Asl al preside e alla comunità scolastica;

il giovane è stato posto sotto costante osservazione e da lunedì 25 febbraio 2019 saranno sottoposti alla profilassi compagni di classe e docenti;

ad essere contagiato è un alunno minorenne di nazionalità non italiana;

non è il primo caso di contagio nel salernitano, l'ultimo caso si era registrato nel 2014,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto, che costituisce un rischio potenziale per la salute dei cittadini e quali iniziative intenda intraprendere affinché siano adottate tutte le misure che scongiurino casi di contagio.

(4-01310)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2019, in via Crispi, a Salerno, nel quartiere Carmine è stato registrato l'ennesimo furto ai danni di un'attività commerciale;

si tratta solo dell'ultimo caso nella zona che da mesi è stata presa letteralmente di mira;

a fare le spese di questa mancanza di sicurezza sono principalmente i commercianti che non trovano alcuna tutela;

i cittadini della zona anche attraverso i *social media* chiedono maggiore sicurezza nella zona, che spesso appare terra di nessuno e invitano le Istituzioni a tutelare il quartiere le cui strade versano peraltro in condizioni igieniche precarie a causa di cumuli di immondizia sparsa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'emergenza sicurezza che vive la città di Salerno e se intenda dotare le forze dell'ordine di maggiori uomini e mezzi da destinare al controllo del territorio.

(4-01311)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'edizione salernitana del quotidiano "Il Mattino" riferisce che in data 24 febbraio 2019 sono stati superati i tetti di spesa per le visite ambulatoriali e gli esami diagnostici e di laboratorio; i fondi assegnati dalla Regione all'Asl Salerno sono terminati già lo scorso 13 febbraio, mentre tra martedì prossimo e il 21 marzo dovrebbero terminare quasi tutte le altre branche della specialistica ambulatoriale;

già nel 2018 si era verificata una situazione simile a Salerno, ma quest'anno sembrerebbe che l'alternativa sia solo quella di pagare interamente le tariffe o ancora inserirsi nelle lunghe liste d'attesa degli ambulatori pubblici;

l'Asl di Salerno ha reso noto le date dei possibili stop alle prestazioni con i centri convenzionati: 21 marzo per le branche a visita; 26 febbraio per la cardiologia; 8 marzo per la diabetologia; 9 marzo per gli esami del sangue; 13 febbraio per la medicina nucleare; 4 marzo esami radiologici;

l'incapacità di programmare la spesa della Regione Campania finisce per rendere non garantito il diritto alla salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli e disagiate,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo intervenire con un nuovo commissario per la sanità campana, attesa l'assoluta incapacità del Presidente della Regione nel garantire il servizio.

(4-01312)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

alcune decine di persone avrebbero assaltato il reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (Napoli), picchiando alcuni medici e infermieri e danneggiando suppellettili e macchinari;

tutto per "vendicare" la morte di una loro congiunta, deceduta a 55 anni dopo 4 giorni di ricovero;

si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri per riportare l'ordine e identificare gli autori dei danneggiamenti;

i parenti della donna hanno sporto denuncia alla Procura, che sul caso ha aperto un'inchiesta;

la salma è stata sequestrata e trasferita all'obitorio di Castellammare di Stabia per eseguire l'autopsia disposta dai magistrati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare i propri poteri ispettivi per accertare i gravi fatti accaduti visto il ripetersi sia dei gravi casi di malasanità in Campania, sia degli episodi di violenza ai danni del personale medico e paramedico.

(4-01313)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania con propria ordinanza n. 483 del 14 dicembre 2006 disponeva l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti codice CER 19 12 12, confezionato in balla, presso l'area sita in Nocera Inferiore (Salerno) via Alveo Santa Croce di proprietà della ditta Beton Cave srl;

un contratto stipulato tra Fibe SpA, Fibe Campania SpA e la ditta Beton Cave srl, in applicazione della stessa ordinanza, stabiliva le modalità tecnico operative ed amministrative per lo stoccaggio provvisorio delle ecoballe distribuite su una superficie di 3.000 metri quadrati;

a distanza di oltre 12 anni, quello che doveva essere un sito di trasferimento provvisorio si è trasformato in una discarica abbandonata con contenziosi amministrativi e danni ambientali, che costituisce grave pregiudizio per la salute dei cittadini;

la situazione è stata denunciata anche da un servizio giornalistico della trasmissione "Striscia la Notizia", che ha documentato in che cosa si sono trasformate le ecoballe e quale atteggiamento di disinteresse la Regione Campania mantiene rispetto al sito di Nocera Inferiore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto e quali azioni intenda intraprendere per bonificare l'area del sito provvisorio che è diventato discarica permanente, attesa l'incapacità della Regione Campania di individuare una soluzione pur a distanza di tanti anni.

(4-01314)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta

all'interrogante:

un nuovo incidente stradale si è verificato nella notte sulla Cilentana tra gli svincoli di Vallo della Lucania e Ceraso (in provincia di Salerno);

un'auto con a bordo due 20enni, è finita fuori strada schiantandosi contro un muro;

a lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi i ventenni in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove sono stati ricoverati, come scrive anche "Infocilento", nel reparto di rianimazione in prognosi riservata;

si tratta dell'ennesimo grave incidente che si verifica sulla Cilentana che da pochi mesi è passata all'ANAS per l'impossibilità della Provincia di Salerno nel garantire manutenzione ed interventi per la sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ripetuti gravi incidenti, con conseguenze spesso drammatiche, che si verificano su questa arteria;

se intenda intervenire, con un piano, per mettere in sicurezza la Cilentana, affinché non si debbano piangere sempre nuove vittime, spesso giovanissime.

(4-01315)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le quote d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato italiano, regolamentate annualmente dal Ministero in indirizzo, con apposito decreto, non sono state ancora determinate per l'anno 2018, proprio a causa della mancanza del decreto attuativo;

al riguardo, l'interrogante evidenzia come moltissime imprese, in particolare del settore agricolo, assumano numerosi lavoratori *extra* europei, con contratti di lavoro stagionali di 9 mesi, in quanto le quote d'ingresso a tempo indeterminato, non sono attualmente previste; conseguentemente, le difficoltà che si evidenziano sono legate al ritorno nel Paese d'origine dei lavoratori stranieri, con gravi ripercussioni sull'attività degli allevatori italiani, proprio a causa della mancanza di personale addetto; a tal fine, l'interrogante rileva, altresì, come la componente di lavoratori *extra* comunitari sia particolarmente integrata e sostenuta all'interno dell'attività lavorativa, nell'ambito agricolo e zootecnico, la cui esigenza nelle assunzioni da parte degli imprenditori, in particolare del Nord, nell'ambito del processo produttivo, risulta particolarmente importante,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali il Ministro in indirizzo non abbia ancora provveduto all'emanazione del decreto attuativo e se, in conseguenza della necessità da parte delle imprese, in particolare quelle agricole, di assumere tali lavoratori *extra* comunitari, non ritenga urgente ed opportuno provvedere a tal fine in tempi rapidi.

(4-01316)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dopo due mesi dall'introduzione della fatturazione elettronica, l'Associazione nazionale dei commercialisti, ancora una volta segnala evidenti criticità in ordine alla corretta applicazione, che dovrebbe indurre a rivedere il sistema nel suo complesso, anziché cercare di rappresentare, con una lettura distorta di dati e statistiche, una situazione che non corrisponde affatto a quella reale;

a tal fine si evidenzia che, ad esempio, la comunicazione della Sogei (Agenzia delle entrate) delle fatture d'acquisto relative al mese di gennaio 2019, indirizzate agli *hub* delle diverse *software house*, compresa "Wolters Kluwer", rileva la mancanza di ricezione a causa dei problemi legati al sistema di interscambio;

l'Associazione evidenzia inoltre che lo scorso 19 febbraio, l'Agenzia delle entrate ha reso noto i dati aggiornati relativi alla fattura elettronica: 228 milioni di fatture inviate da oltre 2,3 milioni di contribuenti; la media degli invii dunque, nel periodo dal 1° gennaio al 18 febbraio, risulta essere di due fatture al giorno per contribuente, dato non certamente in linea con i volumi che il sistema economico nazionale dovrebbe, in realtà, registrare;

i numeri diffusi a livello geografico, sostiene l'ANC, fotografano una situazione disomogenea, considerato che a fronte della Lombardia che guida la classifica con 81 milioni di fatture, ci sono



regioni i cui dati sono completamente diversi, ed inoltre la platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica risulta essere di oltre 4 milioni; conseguentemente ci sono attualmente, circa 2 milioni di contribuenti che continuano a restare fuori dalle nuove procedure e che praticamente non fatturano;

l'elenco del malfunzionamento e delle anomalie, denuncia ancora l'ANC, continua ad allungarsi con la segnalazione ogni giorno di nuovi problemi: differenza tra i dati fiscali esposti nel *file* "PDF", messi a disposizione dalle piattaforme private, e quelli contenuti nel *file* "XML"; assenza di procedure minime di controllo sul sistema SDI, che attualmente non impedisce di duplicare erroneamente l'invio di una fattura e addirittura consente l'invio di fatture di soggetti con partita IVA cessata; difficoltà nella gestione dei documenti che arrivano allo SDI, per entrambi i canali utilizzati quali SDIFTP e SDICOOP, che creano problemi di allineamento con le piattaforme private e di interi *file* di cui si ignora la collocazione;

ulteriori criticità si evidenziano con riferimento ai ritardi nella consegna delle notifiche al soggetto emittente, ben oltre il termine dei 5 giorni previsti dalla normativa (sono stati segnalati casi addirittura di 30 giorni), senza contare i ritardi e le interruzioni nel funzionamento del canale fatture e dei corrispettivi;

a tutto questo si aggiunge una totale inadeguatezza dell'assistenza tecnica, sia da parte dell'Agenzia delle entrate che delle piattaforme private, al punto che addirittura gli utenti non riescono più a contattarla per ricevere risposte e supporto;

sul fronte della protezione dei dati personali, come più volte evidenziato dall'ANC, la situazione è oltremodo preoccupante, con un sistema che dimostra di non essere in grado di impedire abusi e utilizzi impropri di dati e procedure, e a ciò si aggiunge la presenza della procedura di "Intermediario non delegato" sul canale fatture e dei corrispettivi, che nella sostanza, permette a qualunque intermediario, anche se privo di delega, di emettere fatture a nome di soggetti terzi ignari;

la gravità dei fatti evidenziata da ANC e che l'interrogante condivide pienamente, e ancor più dall'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria (che dovrebbe preoccuparsi di arginare e mettere fine ai numerosi problemi e ai conseguenti disagi per i contribuenti, mentre purtroppo l'unica preoccupazione sembra essere quella di far credere che l'operazione fattura elettronica sia un successo) denota, anche in questa occasione, come i professionisti siano lasciati soli, cercando con le loro forze di arginare al meglio i tanti problemi che evidentemente il Ministero non si preoccupa di risolvere, si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le numerose criticità evidenziate dall'Associazione nazionale dei commercialisti, in relazione all'introduzione della fatturazione elettronica e in caso affermativo, quali iniziative urgenti e necessarie intenda intraprendere, al fine di fronteggiare le diverse e articolate difficoltà esistenti sin dall'avvio di tale nuova procedura tecnologica fiscale.

(4-01317)

[TIRABOSCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da diverso tempo, gli operatori del Corpo della Polizia penitenziaria e le sue organizzazioni sindacali denunciano criticità e mancanze nelle strutture a livello nazionale;

in particolare, la Casa circondariale di Ivrea presenta da diversi anni diverse problematiche ed una situazione ai limiti della legalità e della dignità umana;

dal lato organizzativo e gestionale la Direzione è strangolata dai debiti verso i fornitori, tanto da non avere fondi nemmeno per le piccole spese per la manutenzione ordinaria;

il direttore della struttura, a breve, verrà trasferito e ancora non è stato nominato un sostituto; il comandante del reparto effettivo non è individuabile e quello attuale risulta essere *pro tempore* per tre mesi e per tre giorni a settimana; il capo Area contabile è in missione da un altro istituto per un solo giorno a settimana; in generale l'istituto è di difficilissima gestione, a causa della carenza di personale a qualsiasi livello. A ciò si aggiunga il fatto che vi sono tre unità implicate negli uffici della contabilità che non vengono restituite al servizio a turno, come da legge;

dal lato strutturale, l'impianto dell'acqua presenta un rischio legionella; gli allarmi anti-intrusione e scavalco sono di vecchia dotazione e ormai non più riparabili; la recinzione del campo sportivo risulta essere arrugginita e a rischio crollo, cosicché è venuta meno la funzione di spazio per la socialità dei detenuti;

dal mese di ottobre 2018, l'impianto antincendio non risulta funzionante, mettendo a rischio l'incolumità e la sicurezza di circa 200 lavoratori e una media di 250 detenuti, come comunicato dall'Organizzazione sindacale autonoma della Polizia penitenziaria al comando dei Vigili del fuoco di Torino, con nota nr. 01/VR - S.L./2019;

in generale la struttura, come la media degli edifici penitenziari nazionali, risulta essere sovraffollata, avendo una capienza di 197 detenuti e ospitandone una media di 250, a cui si aggiunge il fatto che, come dichiarato dall'OSAPP, qualsiasi richiesta di trasferimento detenuti per motivi di sicurezza viene negata, mentre, al contrario, la Casa circondariale continua a ricevere detenuti provenienti da altre strutture, anche in deroga a sanzioni disciplinari in corso;

dal momento che gli organi regionali e centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non hanno adottato ad oggi alcun utile correttivo, l'OSAPP ha richiesto, con prot. n. 19285/1k8/S.G., inviato anche allo stesso Ministro della giustizia e al sottosegretario Morrone, con la dovuta urgenza, che la Casa circondariale di Ivrea venga chiusa e che si provveda all'emanazione di un opportuno interpello tra tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria di stanza, affinché venga trasferito in una qualsiasi altra sede o istituto della Repubblica italiana a propria insindacabile richiesta, tenuto conto dei gravissimi disagi che lo stesso personale ha dovuto subire, per anni, per la gestione in suddette condizioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità dei medesimi, quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, anche valutando la sussistenza dei presupposti per la richiesta di chiusura urgente del carcere di Ivrea e il conseguente trasferimento del personale lì di stanza.

(4-01318)

BALBONI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 3 agosto 2018 l'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) ha emesso una determina in cui si segnala un «rischio di grave danno epatico» legato alla somministrazione del farmaco "Esmya";

il principio attivo di tale farmaco è l'ulipristal acetato, presente anche nella "EllaOne", la cosiddetta "pillola dei cinque giorni dopo";

per EllaOne è prevista una sola assunzione di 30 mg, mentre per Esmya la dose è in compresse da 5 mg da somministrare attraverso diverse assunzioni;

le aziende sanitarie locali continuano a somministrare EllaOne senza alcuna modifica rispetto alla sua liberalizzazione nel 2011;

la Regione Emilia-Romagna, in risposta ad un'interrogazione del consigliere Tagliaferri (FDI) ha sostenuto che «non sono emersi dati di epatotossicità» facendo riferimento a un comunicato stampa dell'8 agosto 2018 dell'European Medicine Agency (EMA);

per il farmaco Esmya gli effetti collaterali sono emersi da pazienti seguite da specialisti o ospedali;

al contrario, EllaOne sfugge spesso ad ogni controllo previo e successivo;

nel 2017 sono state vendute, per solo uso privato, escluse quelle donate dalle ASL, 224.432 confezioni di EllaOne;

vi possono pertanto essere interessi commerciali, oltre che ideologici, nel tacere un'eventuale pericolosità epatica di EllaOne,

si chiede di sapere:

se, anche in Italia, sia stato scientificamente appurato che il diverso dosaggio di Ulipristal acetato potrebbe diminuirne la pericolosità;

se, al contrario, sia certo che il principio è comunque, ugualmente o maggiormente, pericoloso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare gli organismi sanitari preposti a una più attenta e imparziale verifica;

se, nel frattempo, non ritenga opportuno introdurre il consenso informato per la somministrazione di

EllaOne;

se, nelle more di quanto detto, non ritenga opportuno provvedere a sollecitare una determina intesa alla sospensione della commercializzazione di EllaOne.

(4-01319)

[TIRABOSCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" regola, all'articolo 16, i procedimenti dinanzi al Consiglio centrale o regionale di disciplina per il personale del corpo di Polizia penitenziaria, specificando al comma 1 le modalità e le tempistiche di convocazione della riunione preliminare del Consiglio stesso, in cui il Presidente e i membri esaminano gli atti ricevuti, redigendo una dichiarazione, ciascuno al fine di constatare tale adempimento, con la nomina da parte del Presidente di un relatore e la messa a calendario del giorno e dell'orario della riunione per la trattazione orale;

in data 29 giugno 2013, l'Organizzazione sindacale autonoma della Polizia penitenziaria, con prot. n.14396/1K3/S.G., ha fatto pervenire al provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Enrico Sbriglia, e al Ministro della giustizia *pro tempore*, dottoressa Anna Maria Cancellieri, una richiesta di urgenti provvedimenti dal momento che, in seguito all'accesso agli atti dei procedimenti disciplinari avviati e definiti in carico al vice segretario regionale dell'OSAPP di Piemonte e Valle d'Aosta, esisterebbero documentazioni testimonianti gravi irregolarità nelle procedure degli atti del Consiglio regionale di disciplina del Piemonte e Valle d'Aosta, in quanto si attesta l'esistenza delle dichiarazioni formali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo, non rinvenibili però negli atti del procedimento, mentre in un altro verbale si asserisce l'avvenuta celebrazione delle riunione stessa, nonostante questa non sia mai avvenuta;

con sentenza del 26 agosto 2014, il Tribunale di Torino ha archiviato il procedimento penale, sorto in seguito ad un esposto dell'OSAPP, accertando però che tutti i procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alla Polizia penitenziaria tenutisi presso il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Torino, erano ricolmi di atti falsi, accertati dallo stesso pubblico ministero;

tale archiviazione è sopraggiunta dal momento che "ferma l'assoluta illegittimità della prassi per cui non solo la riunione non viene celebrata, ma essa viene pure (falsamente) convocata e quindi verbalizzata, tali atti, pure essendo ideologicamente falsi, non ledono alcun interesse concreto sotteso alla previsione della redazione dell'atto conforme al vero, posto che lo stesso risultato voluto dalla norma cui acceda la verbalizzazione (falsa) è raggiunto mediante l'invio telematico degli atti del procedimento disciplinare a ciascun componente del consiglio di disciplina" e che "da ciò consegue l'infondatezza della notizia di reato, con il conseguente rigetto della opposizione e archiviazione del procedimento";

nonostante quanto detto, nulla si è fatto al fine di verificare l'illiceità di questi atti, sebbene la natura *contra legem* di tali fatti fosse palese;

gli avvenimenti descritti risultano essere molto gravi, dal momento che si tratta della disciplina del tribunale interno della Polizia penitenziaria, di atti stilati per l'esame della condotta degli operatori del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, a cui gli stessi possono e devono aver accesso, anche ai fini della propria difesa legale di fronte al Consiglio, come normato dallo stesso art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 449 del 1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali avvenimenti e della loro portata, specie considerato il fatto che i procedimenti descritti non sono nemmeno stati annullati in autotutela;

quali provvedimenti o iniziative intenda assumere per conservare il prestigio e l'onorabilità dell'Amministrazione, dal momento che i direttori e i funzionari, rei di aver falsificato gli atti, sono ancora all'interno del sistema, continuano a giudicare gli Agenti della Polizia penitenziaria e alcuni hanno addirittura fatto carriera;

se sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico dei responsabili o, in caso contrario, quale

sia la ragione sottostante al loro mancato perseguimento.

(4-01320)

[BALBONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con comunicato in data 19 febbraio 2019 l'Agenzia delle entrate ha reso noto che a quella data risultano 228 milioni le fatture elettroniche inviate da parte di oltre 2,3 milioni di contribuenti;

la media degli invii, dunque, nel periodo dal 1° gennaio al 18 febbraio 2019, è di 2 fatture al giorno per contribuente, dato non certamente in linea con i volumi che il sistema economico nazionale dovrebbe registrare;

i dati diffusi a livello geografico fotografano una situazione disomogenea, considerato che a fronte della Lombardia che guida la classifica con 81 milioni di fatture, ci sono regioni i cui numeri sono completamente diversi;

tuttavia, considerato che la platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica è di oltre 4 milioni, risulta evidente che esistono quasi 2 milioni di contribuenti che continuano a restare fuori dalle nuove procedure e praticamente non fatturano;

come denunciato dall'Associazione nazionale commercialisti, l'elenco del malfunzionamento e delle anomalie continua ad allungarsi con la segnalazione da parte degli utenti di nuovi problemi praticamente ogni giorno: differenza tra i dati fiscali esposti nel *file* "PDF", messi a disposizione dalle piattaforme private, e quelli contenuti nel *file* "XML"; assenza di procedure minime di controllo sul sistema SDI che attualmente non impedisce di duplicare erroneamente l'invio di una fattura e addirittura consente l'invio di fatture di soggetti con partita iva cessata; difficoltà nella gestione dei documenti che arrivano allo SDI, per entrambi i canali utilizzati quali SDIFTP e SDICOOP, creando problemi di allineamento con le piattaforme private e di interi *file*, di cui si ignora la collocazione; ritardi nella consegna delle notifiche al soggetto emittente, ben oltre il termine dei 5 giorni previsti dalla normativa (sono stati segnalati casi addirittura di 30 giorni), senza contare i ritardi e le interruzioni nel funzionamento del canale "Fatture e Corrispettivi"; a tutto questo si aggiunge la lamentata inadeguatezza dell'assistenza tecnica, sia da parte dell'Agenzia delle entrate sia delle piattaforme private, che addirittura molti utenti segnalano di non riuscire più a contattare per ricevere risposte e supporto;

sul fronte *privacy*, come più volte evidenziato dall'associazione nazionale commercialisti, la situazione è oltremodo preoccupante, con un sistema che dimostra di non essere in grado di impedire abusi e utilizzi impropri di dati e procedure;

infatti, oltre alla presenza della procedura di "Intermediario non delegato" sul canale Fatture e Corrispettivi, che praticamente permette a qualunque intermediario, anche se privo di delega, di emettere fatture a nome di soggetti terzi ignari, si registrano casi di istituti di credito che stanno ricevendo segnalazioni di frodi conseguenti al fatto che ignoti riescono ad accedere alle fatture elettroniche emesse da soggetti fornitori di servizi, società e professionisti, modificandone le coordinate bancarie. In questi casi, gli istituti stanno consigliando ai propri clienti, prima di autorizzare operazioni di pagamento, di verificare direttamente con il beneficiario la correttezza dell'Iban;

in sostanza, a quasi due mesi dal debutto della fattura elettronica, l'Amministrazione finanziaria non sembra essere in grado di far fronte alle gravi criticità persistenti, che dovrebbero indurre a rivedere il sistema nel suo complesso, anziché cercare di rappresentare, con una lettura distorta di dati e statistiche, una situazione che non corrisponde affatto a quella reale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere i gravi problemi illustrati.

(4-01321)

[CIRINNA'](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con disposizione protocollo n. 0005104/19, la Direzione sanitaria dell'Asl Roma 3 ha bloccato gli ingressi nel gattile sanitario presso il canile comunale "Muratella" di Roma, disponendo altresì "l'invio per il ricovero presso strutture veterinarie esterne di tutti i casi di accertata o sospetta malattia infettiva trasmissibile - sia cani che gatti -";

nella medesima disposizione si legge che, constatata "l'inidoneità strutturale dei locali attualmente

utilizzati quale gattile sanitario", deve disporsi il blocco degli ingressi poiché Roma Capitale "non ha ad oggi provveduto a individuare e allestire idonei locali da adibire a gattile sanitario"; una delle strutture sanitarie private presso la quale vengono affidati "interventi tempestivi" sarebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Tempo" in una inchiesta del 22 febbraio 2019, di proprietà di due medici veterinari, uno libero professionista presso la gestione del canile "Muratella" e l'altro dipendente della Asl 3, presso lo stesso canile pubblico;

nella predetta inchiesta giornalistica vengono riportati giudizi delle associazioni animaliste secondo le quali i servizi medico veterinari sono erogati "a singhiozzo", ma nel contempo sono stati spesi da Roma Capitale ben 47.909 euro per appena 180 giorni di servizio di un'autoambulanza per animali selvatici;

dal settembre 2018 giace presso la Commissione Trasparenza dell'Assemblea Capitolina un *dossier*, nel quale sono stati evidenziati situazioni di conflitto d'interesse in riferimento ai servizi offerti dalla gestione privata del canile pubblico e a quelli realizzati dall'Asl Roma 3;

considerato che:

l'obbligo di predisporre locali idonei da adibire a gattile sanitario grava su Roma Capitale come stabilito dal Protocollo firmato il 2 agosto 2017 fra il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale e l'Asl stessa;

l'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza",

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere le opportune iniziative al fine di fare chiarezza su eventuali violazioni dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e, qualora all'esito delle opportune attività ispettive risultino violazioni del predetto divieto, quali provvedimenti intenda assumere, anche al fine di garantire il rispetto del citato disposto normativo su tutto il territorio nazionale.

(4-01322)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00634 del senatore Cangini, sulla realizzazione della nuova Questura di Pesaro;

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-00633 del senatore Dal Mas, sulla detenzione in carcere in Sri Lanka di un cittadino italiano;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00635 della senatrice Granato ed altri, sull'emanazione del decreto per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria;

3-00639 della senatrice De Lucia ed altri, sul corso-concorso nazionale per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici;

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-00640 della senatrice Binetti ed altri, sulla sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano;

3-00641 della senatrice Stabile, sull'orario di lavoro del personale sanitario.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01278, del senatore Dessì ed altri.

## 1.5.2.4. Seduta n. 94 del 26/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**94a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Relazione orale) (ore 9,33)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1018.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.

**CATALFO, relatrice.** Signor Presidente, sarò breve in quanto molti degli interventi della maggioranza hanno già risposto, in parte, ai quesiti emersi nel corso degli interventi dell'opposizione.

Vorrei anzitutto chiarire il motivo per il quale questi due provvedimenti stanno insieme: da una parte perché trattano ambedue di inserimento lavorativo e, dall'altra, perché trattano di aiuto e di flessibilità in uscita. Stanno poi insieme perché, ovviamente, riguardano anche il ricambio generazionale, perché fanno parte del programma di Governo e perché ambedue provengono dal Ministero del lavoro.

Si è detto che i centri per l'impiego in Italia non sono sufficienti. Ebbene, i centri per l'impiego in questo momento hanno 8.000 addetti e certamente la scelta di non investire su tali centri e sulle politiche attive del lavoro non è stata sostenuta dal MoVimento 5 Stelle o dalla Lega ma dai precedenti Governi, che avrebbero dovuto investire in politiche attive del lavoro e nei centri per l'impiego, così come hanno fatto gli altri Paesi europei che hanno messo in atto riforme strutturali di investimento in tali settori. Se vogliamo fare un esempio, parliamo della Germania con i suoi 110.000 addetti che si occupano di aiuto all'inserimento lavorativo.

Noi in questo momento stiamo ponendo le fondamenta e costruendo quelle colonne portanti che aiuteranno le politiche attive del lavoro. Prima o poi qualcuno lo doveva fare in Italia: lo sta facendo il nostro Governo, il Governo del cambiamento.

Si è detto che il parere del garante per la *privacy* è stato ignorato; tale parere non è stato ignorato, tant'è che sono stati presentati diversi emendamenti del Governo che tengono conto del parere reso dal garante.

Per quanto riguarda i Comuni, voglio far presente che è stato aumentato il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una dotazione per il 2019 di 347 milioni di euro, per il 2020 di 587 milioni di euro e per il 2021 di 615 milioni di euro. Si è parlato di cambiali elettorali; mi dispiace per la senatrice che ne ha parlato ma sia il MoVimento 5 Stelle che la Lega dall'inizio di questa legislatura - ma anche nel corso della legislatura precedente - avevano e hanno portato avanti argomenti come il reddito di cittadinanza e il superamento della riforma Fornero con costanza e coerenza. È chiaro che i primi provvedimenti che mettiamo in atto sono proprio quelli che abbiamo portato avanti per primi nelle nostre campagne elettorali e nel nostro percorso.

Si è parlato di misura ibrida, perché il provvedimento parla di povertà, ma anche di reinserimento nel contesto lavorativo. Vorrei però citare brevemente il pilastro europeo dei diritti sociali che, il cui quattordicesimo principio chiave afferma che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito e che per chi può lavorare il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro. Il provvedimento in esame è quindi perfettamente in linea con il citato pilastro europeo.

Si è parlato di mancanza del terzo settore. Questo mi sembra abbastanza strano, in quanto il terzo settore è presente in ampia parte del provvedimento, dalla presa in carico attraverso le agenzie per il lavoro (che spesso sono del terzo settore), agli enti di formazione che si occuperanno della formazione dei beneficiari (anche quelli sono spesso enti accreditati del terzo settore), a tutto ciò che riguarda l'aiuto e la presa in carico anche per l'inclusione sociale.

Non credo poi che i minori siano invisibili in questa scala, che è fatta in modo che una famiglia con due adulti e quattro figli minori percepisca un reddito di 1.330 euro; non credo che sia un sostegno al reddito basso, ma dignitoso e penso che i minori siano assolutamente contemplati.

Si è parlato inoltre di disabilità. Nel provvedimento c'è un'attenzione molto particolare ai disabili, ma non solo: per la prima volta c'è un'attenzione a chi si prende cura dei disabili, che non è soggetto alla condizionalità, e questo è un elemento di novità molto importante. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Nisini.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di ieri e vorrei replicare ad alcune osservazioni fatte dai colleghi dell'opposizione, facendo chiarezza su alcuni aspetti che forse non sono ancora chiari, a partire dalla forte critica fatta dalla relatrice di minoranza all'emendamento 2.512, relativo alla certificazione dei beni mobili e immobili dei cittadini extraeuropei. La richiesta di questa documentazione non è una farsa e lo dico perché conosco bene la questione. Io sono assessore alle politiche abitative nel comune di Arezzo e posso affermare con orgoglio che Arezzo nel 2015 è stato il primo Comune in Italia dove questa regola è stata applicata al bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Vi posso garantire che le relative graduatorie sono cambiate in maniera sostanziale: gli italiani sono passati dal 45 al 76 per cento. Non si tratta di discriminazione, ma di pura equità nei confronti degli italiani. Vi dico di più: nel Comune di Arezzo governiamo in coalizione e questa regola è stata accolta più che positivamente dall'assessore di

Forza Italia alle politiche sociali, che ha applicato lo stesso criterio al bando per il contributo affitti. Pertanto noi governiamo a livello nazionale in totale coerenza con le politiche locali e questo emendamento ne è la dimostrazione; al contrario, chi ha sollevato questa critica a livello locale lavora in un modo e a livello nazionale vota contro questo emendamento perché lo ritiene sbagliato e lo contesta duramente.

Passando a quota 100, va detto che questa non è un obbligo: è un'opportunità in più data ai cittadini italiani ed è chiaro che chi avrà voglia di continuare a lavorare superata la soglia dei sessantadue anni potrà tranquillamente farlo e questa si chiama libertà di scelta e non obbligo.

I colleghi dell'opposizione ci hanno più volte accusato, come ha riferito la collega Catalfo, dicendo che il decreto-legge in esame ha esclusivamente fini propagandistici in vista delle elezioni europee, ma vorrei ricordare a chi non l'avesse letto che reddito di cittadinanza e quota 100 sono entrambi contenuti nel contratto di Governo.

Mi preme inoltre sottolineare, come hanno già fatto ieri i miei colleghi, che la Lega non ha votato la legge Fornero ed ha sempre convintamente sostenuto che, una volta al Governo, avrebbe modificato il sistema pensionistico. Però mi rendo conto che chi ha votato convintamente la legge Fornero, compresa Forza Italia, non possa sostenere quota 100, che va in tutt'altra direzione. Mi preme pertanto sottolineare per la centesima volta che quota 100 non è uno *spot* elettorale, ma un'ulteriore promessa mantenuta.

Poi c'è la storia della penalizzazione: c'è penalizzazione? No, non c'è. È ovvio che chi va in pensione prima avrà meno contributi versati ed è anche ovvio che avrà un diverso coefficiente di trasformazione; quindi è altrettanto ovvio che la pensione avrà un valore differente. La penalizzazione c'era nella cosiddetta legge Damiano, presentata nella scorsa legislatura, che difatti prevedeva una penalizzazione di due punti percentuali per ogni anno di anticipo. È stato anche criticato il periodo transitorio di tre anni. Quota 100 è solo l'inizio di un percorso, perché prima di pensare ad una riforma strutturale di tutto il sistema previdenziale, è indispensabile ridurre al massimo la forbice delle disuguaglianze creatasi a causa della cosiddetta legge Fornero.

Ma andiamo ai numeri concreti. Vi dico questo numero: 67.738. Sapete a cosa corrisponde? Al numero di domande presentate all'INPS nel pomeriggio di ieri. Ciò significa che nel 2019 andranno in pensione: 23.910 dipendenti privati, 25.133 dipendenti pubblici, 5.250 commercianti e 5.442 artigiani. Sapete cosa vuol dire mandare in pensione le persone ad un'età conveniente? Significa dar loro la possibilità di fare i nonni, e per noi della Lega il concetto di famiglia è sempre stato al centro della nostra attività politica. Sapete cosa vuol dire per una famiglia il supporto dei nonni? Vuol dire per tante mamme, finalmente, avere la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro.

Mi avvio a concludere replicando a un'altra osservazione fatta sull'alta percentuale di adesioni a quota 100 da parte dei dipendenti pubblici. Come si è già detto più volte durante l'esame del disegno di legge concretezza, l'età media dei dipendenti pubblici è di cinquantacinque anni; quindi puntare sui giovani anche nelle pubbliche amministrazioni è indispensabile ed essenziale. Nell'era della digitalizzazione, infatti, il ricambio generazionale contribuirà all'efficientamento della macchina amministrativa pubblica.

Concludo dicendo che noi non stiamo creando esodati, ma stiamo creando il futuro. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.

[TOFFANIN](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, credo che sia opportuno ricordare che Forza Italia è ed è sempre stata attenta alle fasce più deboli della popolazione. I Governi Berlusconi lo hanno sempre dimostrato, infatti è stato proprio il presidente Berlusconi ad alzare le pensioni fino a un milione delle vecchie lire; è sempre stato il presidente Berlusconi a creare ben oltre 1.600.000 posti di lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Lui sì che può dirlo: «fatto». Il ministro Di Maio dice di aver già abolito la povertà, però sa di non dire il vero, perché con questo provvedimento non si produrrà tale risultato.

È vero che tanti Paesi hanno attivato già da anni delle politiche attive e delle riforme, ma è altrettanto vero che lo hanno fatto come la Germania, i cui centri per l'impiego abbiamo avuto modo di visitare.



Lo hanno fatto non in uno o due anni: ci sono voluti ben oltre dieci anni per una riforma completa. Paesi con situazioni economiche ben diverse dalle nostre sono stati impegnati per ben dieci anni, e voi volete fare tutto questo in neppure un mese. Certo, la piattaforma Rousseau è magica, ma voi siete veramente dei maghi, perché credo che sia impossibile essere pronti il 1° aprile ad erogare il reddito di cittadinanza.

I centri per l'impiego non saranno pronti. La presidente Catalfo, con la quale ho avuto modo di visitare i centri per l'impiego, sia in Italia che all'estero, sostiene che dobbiamo iniziare a ristrutturarli: è vero, se vogliono essere colonne portanti, bisogna cominciare a lavorare fin da subito. Si deve però partire proprio da lì, non si può iniziare ad erogare un beneficio quando tutta la struttura non è pronta.

Se dite che non c'è tempo, per chi beneficerà del reddito, di stare seduto sul divano perché sarà impegnato nella formazione, dite il falso: il 1° aprile, infatti, nessuno sarà in grado di prendere in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza per dar loro formazione. I CAF non saranno pronti. Fra dieci giorni il sistema deve partire, ma non è stata ancora attivata la convenzione con i CAF affinché si possa iniziare a compilare i modelli ai fini ISEE. Non è pronto nulla e questa è una situazione imbarazzante. È evidente che il reddito di cittadinanza e quota 100 serviranno soltanto per la vostra campagna elettorale.

I centri per l'impiego, che dovrebbero costituire il nucleo dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, non potranno svolgere tali funzioni. Attualmente, infatti, solo il 4,2 per cento delle imprese italiane si affida ai centri per l'impiego per ricercare lavoratori e tra i giovani - e questo è un dato ISTAT - solo il 2,5 per cento si rivolge ai centri per l'impiego. Sono veramente livelli bassissimi e questi dati non potranno essere stravolti in un mese; neppure assumendo 4.000 nuovi dipendenti, più i 6.000 *navigator*, questi potranno essere in grado di attivare nei centri per l'impiego tutti quei meccanismi che servono per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro.

Crediamo, dunque, che questo strumento non dia risposte alla povertà e alle fasce deboli e, una volta che saranno esaurite le risorse, lascerà l'amaro in bocca a tanti poveri che voi avete illuso. Credetemi, non è soltanto l'opposizione a dire che non sono misure adeguate per dare risposte al nostro Paese; noi le contestiamo, le criticiamo e lo facciamo anche oggettivamente, ma c'è chi domenica scorsa lo ha fatto attraverso le urne, cari colleghi pentastellati, e ha letteralmente bocciato questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Nannicini.

[NANNICINI](#), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, la mia non sarà una replica perché la discussione di ieri non è stata una discussione: abbiamo parlato, ma non ci siamo parlati; abbiamo ascoltato, ma non ci siamo ascoltati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La maggioranza ha ripetuto le sue verità, senza rispondere a nessuna delle domande puntuali e di merito che abbiamo provato a porre come Partito Democratico. Abbiamo sentito molte analisi sociologiche sul senso smarrito della sinistra (grazie, ho preso appunti), abbiamo sentito molte analisi economiche per cui la povertà degli ultimi anni non sarebbe colpa di una delle più terribili crisi economiche della storia italiana ma dei Governi a guida PD, mentre la crescita e la fuoriuscita da quella stessa crisi non sarebbero merito di quei Governi ma sono spuntate da sotto un cavolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo discusso per ore di redistribuzione e lavoro, di svolte epocali e abolizione della povertà, senza mai parlare per un minuto della recessione in cui sta ripiombando il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tre colleghi della maggioranza hanno rinfacciato al Partito Democratico di aver tolto l'articolo 18. Ma che cosa c'entra con il decreto che stiamo discutendo? E perché vi siete guardati bene dal reintrodurlo nei provvedimenti sul lavoro che avete fatto? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Due colleghi della maggioranza hanno rinfacciato al Partito Democratico di aver introdotto gli 80 euro. Ma perché non li abolite invece di continuare a parlarne? Tra un po' dieci miliardi potrebbero farvi comodo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

I colleghi della Lega hanno festeggiato l'abolizione della Fornero. Ma nel decreto che stiamo discutendo non c'è. Smettete di dire che non avete votato la riforma Fornero nel 2011 perché, nel caso non ve ne foste accorti, la state per votare oggi in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nonostante

21 miliardi di spesa nei prossimi tre anni, questo decreto lascia intatte le regole di quella riforma. C'è solo una lotteria temporanea che avvantaggerà qualche generazione di lavoratori maschi con redditi medio-alti, creando uno scalone assurdo tra tre anni. Certo, poi dite che l'abolirete dopo, ma sono di nuove promesse, annunci: non c'è niente in questo decreto e vedremo, se e quando lo farete, con quali soldi e con quali costi per i giovani e per i più deboli.

Un collega della maggioranza ha glorificato ieri le virtù dell'assegno di ricollocazione, lo strumento introdotto dal *jobs act* con cui un disoccupato può ricevere servizi intensivi per la ricerca di un lavoro. Ascoltandolo, ho avuto un *flash*: mi sembrava di sentire Pietro Ichino, che nella scorsa legislatura sedeva su questi banchi ed è stato l'ispiratore di quello strumento. Per questo vi abbiamo chiesto: se l'assegno di ricollocazione vi piace così tanto, perché lo togliete ai disoccupati che hanno perso un lavoro da poco per darlo a persone in condizioni di povertà che magari non lavorano da decenni? Nessuna risposta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Continuate a confondere contrasto alla povertà e tutela della disoccupazione. Il collega e maestro Patriarca ve l'ha detto con una frase molto semplice: può accadere che un povero non sia occupabile e può accadere che un disoccupato non sia povero. Entrambi hanno bisogno di una garanzia del reddito e di servizi, ma diversi: un reddito vicino al salario che hanno perso e servizi di ricollocazione per i disoccupati; un reddito più basso ma con servizi di attivazione sociale per i poveri. È quello che abbiamo iniziato a fare nella scorsa legislatura, allargando l'indennità di disoccupazione e creando il reddito di inclusione. Si può e si deve fare di più, ma andando in quella direzione e non creando uno strumento ibrido - sì, ibrido - che dimentica i disoccupati e non aiuterà i poveri.

Vi abbiamo chiesto di cambiare le norme che penalizzano i tanti "invisibili" del decreto: non solo i disoccupati che ancora - bontà loro - non sono poveri, ma le persone con disabilità, quelle senza fissa dimora, gli stranieri, i bambini, gli italiani che tornano in patria dopo anni passati all'estero. Vi abbiamo indicato le parti del decreto in cui vi dimenticate degli "ultimi tra gli ultimi". Nessuna risposta.

Alcuni colleghi della maggioranza hanno detto che il Partito Democratico considera i poveri "colpevoli". Ma quando mai? Proprio noi vi abbiamo chiesto, qui, di cambiare le parti più assurde del vostro decreto che trasudano di "povertà colpevole". Vi abbiamo chiesto di cambiare le sanzioni penali, che sono sproporzionate; di rivedere le condizionalità eccessive, burocratiche, l'obbligo delle ore di lavoro socialmente utile senza scopi formativi. Vi abbiamo chiesto di abbandonare la visione per cui ai poveri posso sì dare un reddito, ma poi devono lavorare *gratis* per me, devono consumare quello che gli dico io e, se sbagliano a produrre qualche documento, li sbatto in gattabuia. Nessuna risposta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Guardate, su una cosa sono d'accordo con gli esponenti del Governo e della maggioranza. Il 2019 sarà un anno bellissimo. Temo non per gli italiani, anche se spero di sbagliarmi, ma di sicuro il 2019 sarà un anno bellissimo per gli esponenti del Governo e della maggioranza: un anno in cui la colpa delle cose che non vanno è sempre dei Governi precedenti; un anno in cui si possono enunciare svolte epocali nei decreti, senza preoccuparsi se quelle svolte raggiungeranno davvero la vita delle persone; un anno di *navigator* precari che creano magicamente posti di lavoro e di povertà che spariscono dalla faccia della terra; un anno in cui non si è chiamati a farsi carico della responsabilità delle proprie scelte. Sì, ieri mi avete convinto: il 2019 sarà un anno bellissimo. Ma finirà. Ci vediamo nel 2020. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**COMINARDI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, ringrazio anche tutti gli intervenuti per i contributi offerti. Vorrei evidenziare le ragioni per cui stiamo portando avanti come Governo il provvedimento su reddito di cittadinanza e quota 100. Innanzitutto, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, lo facciamo per avvicinarci agli *standard* sociali europei: esistono raccomandazioni del 1992 che ci indicano di individuare strumenti di sostegno al reddito soprattutto per quelle persone che sono in stato di povertà assoluta.

Il nostro Paese negli ultimi dieci-dodici anni, dall'inizio della crisi ad oggi, ha visto triplicare i poveri e contestualmente triplicare il numero delle persone che detengono oltre un miliardo di euro: non è un

problema solo sociale, ma di carattere economico, come ci spiegava Keynes, un'economista molto conosciuto negli anni passati. Per fare ciò, sicuramente serve molto coraggio. Si dice che chi sta dalla parte dei poveri perde, ma sarei anche orgoglioso di perdere consenso se questo volesse dire stare dalla parte degli ultimi, altrimenti mi domanderei che cosa sto qui a fare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo un problema che è legato alle politiche attive del lavoro e ai centri per l'impiego che non funzionano: abbiamo un decimo dei dipendenti dei centri per l'impiego rispetto a un Paese importante come la Germania; abbiamo un problema, appunto, legato a un insieme di ammortizzatori sociali e di strumenti di sostegno al reddito che in Italia sono stati utilizzati poco e male, però da qualche parte bisogna pur cominciare.

C'è chi ci dice che questa è un'operazione elettorale, ma non si può dire una cosa del genere; basti pensare in particolare al Movimento 5 Stelle, che nel 2013 aveva già questo punto nel suo programma elettorale, quando in Italia nel 2013 nessuno sapeva nemmeno il significato dell'espressione «reddito di cittadinanza»: credo che ciò non abbia nulla a che fare con la campagna elettorale. Del resto, come testimoniano i sondaggi - anche quelli più recenti - relativi al reddito di cittadinanza, ancora oggi non emerge che tale strumento non è conosciuto dalla maggior parte dei cittadini italiani.

Entrando più nel merito del provvedimento, bisogna lavorare sulla parte dei servizi sociali e sulla parte che riguarda i centri per l'impiego. Finalmente questo Governo ha investito, come nessuno mai ha fatto prima, nei centri per l'impiego con un investimento strutturale di un miliardo di euro. Non credo sia poco: è un primo passo, si può fare di più, ma è un passo veramente importante.

Spesso si fa riferimento al discorso della presa in carico e dell'importanza nei Comuni dei servizi sociali, ma vorrei ricordare che proprio in questa legge di bilancio sono state individuate risorse per il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinato ai Comuni che è stato incrementato di 117 milioni di euro per il 2020 e di 145 milioni di euro per il 2021. Per quanto riguarda il 2019 complessivamente saranno a disposizione 347 milioni di euro (sono fondi stanziati dal Governo Gentiloni Silveri, perché a me piace anche riconoscere il merito quando c'è), con una disponibilità complessiva di 587 milioni di euro di fondi nel 2020 per arrivare ai 615 milioni di euro del 2021.

Qualcuno si domanda se basteranno le risorse, ma direi che già questo è un impegno importante, perché il Rei non è stato smontato totalmente e qualcosa di buono del Rei c'era. Sono il primo a dirlo *(Applausi dei senatori Grimani e Laus)*.

Qualcosa di buono c'era, ma non c'era tutta quella parte - che per noi è fondamentale - di riattivazione sociale anche attraverso la formazione: questo è un aspetto molto importante su cui abbiamo investito. Sono investite molte più risorse che vanno verso una platea che è più del doppio rispetto a quella del Rei.

Quando si dice che solo il 20 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza siglerà il patto per il lavoro e per la formazione, bisogna ricordare che, essendo rivolto ai nuclei familiari, chiaramente non può arrivare al 100 per cento delle persone perché in questi nuclei ci sono minorenni e, quindi, persone che non possono chiaramente lavorare, oppure che stanno studiando. Ciò vale per circa la metà dei nuclei interessati. Abbiamo inabili al lavoro e pensionati e, quindi, la platea è molto ridotta. È «solo il 20 per cento» ma sono comunque tante persone perché tra questi abbiamo i *not in education, employment or training* (NEET), persone scoraggiate che non cercano più lavoro e non studiano. Gli investimenti potenzieranno l'organico dei centri per l'impiego, la formazione dello stesso organico, le dotazioni informatiche e gli strumenti anche a livello logistico. Tutto ciò consentirà alle strutture di accogliere effettivamente questo 20 per cento di persone che faranno un percorso di ricerca attiva del lavoro. Non saranno solo i centri per l'impiego. La situazione è complessa e lo sappiamo benissimo; l'abbiamo ereditata. Io ho visitato e sono stato in più centri per l'impiego. La Commissione lavoro del Senato attraverso il presidente Nunzia Catalfo ha fatto una serie di visite anche all'estero per capire la situazione, ma noi ci appoggeremo anche alle agenzie private per il lavoro. Non c'è, quindi, solo il centro per l'impiego. Ci sono vari attori interessati.

Per il funzionamento di tutta la macchina sono stati coinvolti vari enti. C'è stata una collaborazione con Poste, INPS e anche con i CAF c'è un tavolo aperto in questo senso. C'è stata un'interlocuzione

anche con le Regioni, sebbene difficoltosa. Non si può dire che questo Governo non abbia ascoltato tutti gli attori in campo. Si può fare di meglio, ma siamo qui apposta.

Per quanto riguarda invece il capitolo pensioni, qualcuno ha parlato di una discriminazione nei confronti delle donne perché quota 100 andrà soprattutto agli uomini. In realtà, se si vanno a vedere i numeri - ora andiamo verso le 70.000 domande - poiché si diceva che la misura sarebbe andata soprattutto al Nord, si nota che il 40 per cento delle domande provengono dal Sud. Il numero di domande di quota 100 è distribuito in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio nazionale. Le donne sono in numero minore perché ovviamente non hanno la medesima continuità contributiva dell'uomo in media e sono anche una platea inferiore come lavoratrici rispetto all'uomo. In questo senso c'è una percentuale inferiore che, in buona parte, verrà compensata con un'altra proposta inserita nel pacchetto pensioni di questo decreto, che è opzione donna (che, naturalmente, è rivolta esclusivamente alle donne).

Dopodiché sono state fatte altre operazioni sul capitolo pensioni. Si è prorogata l'Ape *social*. È vero che non l'abbiamo fatta noi, ma l'abbiamo prorogata perché, dal nostro punto di vista, è comunque un qualcosa che va incontro a tutta una serie di persone che sono in difficoltà. Penso, *in primis*, ai lavori gravosi e al blocco dell'aspettativa di vita, con particolare riferimento ai lavoratori precoci. C'è un impegno da parte di questo Governo volto ad arrivare - spero nel più breve tempo possibile - alla platea di lavoratori precoci cosiddetti quota 41. I quota 41 (i lavoratori precoci) sono coloro i quali hanno cominciato presto a lavorare e, pertanto, tendenzialmente hanno fatto dei lavori faticosi e avranno un'aspettativa di vita inferiore. Di conseguenza, percepiranno per meno anni la pensione e avranno un impatto sulla spesa previdenziale minore. Anche per questo siamo intervenuti quantomeno con il blocco dell'aspettativa di vita per quanto riguarda la contribuzione.

Vorrei rispondere anche al tema dei disabili, che è sicuramente molto sentito da parte di questo Governo perché sono stati fatti degli interventi nella legge di bilancio. In Senato sono in discussione dei disegni di legge sui *caregiver*. Stiamo discutendo anche sul dopo di noi e i fondi per l'auto sufficienza sono stati già aumentati. Ma questo provvedimento non è sulla disabilità. Noi faremo molte cose sulla disabilità.

Questo è un provvedimento rivolto ai poveri; ma all'interno di questi nuclei ci saranno persone con disabilità, quindi si risponde a tutti indiscriminatamente. All'interno della medesima proposta ci sono dei requisiti diversi per quanto riguarda le persone con disabilità, per dare loro delle opportunità in più. Penso a criteri differenti per quanto riguarda i requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza, quindi al patrimonio mobiliare delle famiglie con una persona disabile. Per quanto riguarda i disabili che sono in grado di lavorare e che hanno voglia di farlo, o meglio - scusate, mi correggo - per quei nuclei familiari nei quali vi è un disabile, non varranno gli stessi criteri legati all'accettazione delle offerte di lavoro rispetto a determinati vincoli territoriali, vale a dire dopo la terza proposta su tutto il territorio nazionale. È stato approvato un emendamento in base al quale in queste famiglie non si è obbligati ad accettare proposte che provengono da qualunque zona di Italia o oltre il raggio di 250 chilometri; se non mi sbaglio, si deve rimanere all'interno dei 100 chilometri.

Si tratta non solo di una misura di buon senso, ma di qualcosa che ci chiedono le persone che non hanno voce e che quindi non sono delle *lobby* e non hanno *lobby* di riferimento. Finalmente questo Governo risponde a chi non ha voce.

Auspico che la discussione su questo provvedimento veda la più ampia partecipazione e non contestazioni a prescindere da tutto. Chi ha avuto modo di conoscermi in Commissione sa che so dar merito anche ad alcune proposte o provvedimenti fatti da altri Governi. Quindi spero - so che buona parte di questo Senato lo fa - che anche il prosieguo della discussione andrà in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto comprensivo «Via Casalotti n. 259» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 10,10)**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri

espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento avanzo, a nome del Partito Democratico, la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Ci tengo a motivarla, perché, come si può ben intuire dal significato che hanno i temi che stiamo affrontando con questo provvedimento, la decisione è stata sofferta ed è stata maturata nel corso dell'esame di questo provvedimento.

Lo hanno detto molto bene i senatori Nannicini e Patriarca, nei diversi interventi che hanno anticipato il mio: non si può essere contro misure di contrasto alla povertà, non si può essere contro ogni forma di tutela della disoccupazione e non si può essere contro pregiudizialmente al fatto che esistano finestre di pensione anticipata. Però siamo profondamente contro le modalità con cui voi cercate di raggiungere questi obiettivi, come è già stato ricordato.

I 38 miliardi che utilizzate a sostegno di queste misure noi li avremmo usati diversamente, perché, come è stato ben spiegato dal senatore Patriarca, esiste una differenza profonda, prima di tutto sul piano culturale, tra povertà sociale e disoccupazione. È giusto individuare una finestra per una pensione anticipata, ma solo per coloro che vengono da posizioni svantaggiate.

Il rischio altrimenti è di farlo in maniera ambigua e a danno di tutta la collettività, perché ogni politica - anche la migliore e per voi queste sono le migliori - va letta e vissuta nel contesto economico in cui cade. Con una mano voi state trasformando in realtà un vostro sogno politico, la gran parte del vostro disegno politico, con l'altra state rendendo il Paese tremendamente più fragile sul piano economico, tanto che tra qualche mese le misure che avete immaginato saranno difficilmente sostenibili.

E poi - lasciatemelo dire - per offrire lavoro, serve crearlo. (*Applausi dal Gruppo PD*). E lasciatemelo dire in particolare al ministro Di Maio, signor Presidente, perché sapete qual è il significato del fatto che il primo articolo della nostra Costituzione recita che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro? È che il primo dovere di un Governo è quello di creare lavoro e se il Governo fallisce in questo suo primo dovere, vuol dire che sta fallendo in generale. I dati riportano che nei vostri mesi di Governo il numero degli occupati è diminuito di oltre 70.000 unità; ciò dimostra che voi state fallendo e lo dico in particolare al ministro Di Maio perché ha deciso di sovrintendere entrambi i Ministeri, quello in cui si crea o si dovrebbe creare lavoro, anche se sta accadendo il contrario, e quello che dovrebbe beneficiare del lavoro creato.

Lo dico soprattutto perché il vostro è un aggancio culturale e totale: povertà-disoccupazione, povertà-occupazione. La nostra preoccupazione è forte perché se va come sta andando e quindi non sarete in grado di creare nuovi posti di lavoro, l'impianto crolla e se ciò avviene rischia di passare nel Paese il messaggio gravissimo che ogni misura che va nella direzione di portare soldi e sostegno alla povertà fallisce. Rischiamo così di retrocedere dalle scelte già compiute dai Governi precedenti, soprattutto con il reddito di inclusione; rischiamo di far fallire l'occupazione e tirarci dietro anche il fallimento di ogni politica per la povertà.

In Commissione abbiamo presentato circa 200 emendamenti; non è certo un numero da ostruzionismo. Non abbiamo fatto ostruzionismo, abbiamo illustrato e discusso gli emendamenti, chiedendo al Governo di interagire votando i nostri emendamenti e molti emendamenti degli altri Gruppi, di Forza Italia, Fratelli d'Italia e LeU. Ritenevamo infatti tali emendamenti utili nel merito a migliorare un provvedimento che consideriamo molto ambiguo sul piano politico per le ragioni che ho poco fa illustrato. Ebbene noi saremmo venuti in Aula con questo atteggiamento, malgrado non sia stato accolto nemmeno uno degli emendamenti del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*). Su un provvedimento di 28 articoli non è stato accolto nemmeno un emendamento del Partito Democratico. Malgrado tutto questo saremmo venuti in Aula con lo stesso atteggiamento, differenziando il voto a seconda del merito e cercando di migliorare il provvedimento. Tuttavia, ancora una volta, è mancato lo stile. Lo dico anche con lo scopo di lasciare tutto questo agli atti della Presidenza: la linea che divide il rispetto della forma e lo stile spesso è molto sottile. Seppur pasticciato, questa volta, sul

provvedimento non abbiamo denunciato irregolarità gravi sul piano regolamentare. Denunciamo però una mancanza di stile e quando c'è una mancanza di stile grave - mi rivolgo anche al sottosegretario Cominardi, che è appena intervenuto auspicando che ci sia uno stile collaborativo da parte di tutto il Parlamento e di tutta l'Assemblea - essa si traduce in una mancanza di rispetto dei lavori parlamentari. Lo dico e spero di non dovermi ripetere. Non è la prima volta che lo diciamo. Mi rivolgo in particolare al Governo e alle forze di maggioranza: non potete a Commissioni chiuse approvare e portare in Assemblea degli emendamenti praticamente identici a quanto proposto in emendamenti dell'opposizione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non si fa così, si riformulano, si assume la responsabilità di riformulare degli emendamenti sugli stessi punti di merito in Commissione, riprendendo le firme anche dell'opposizione. Questo è lo stile collaborativo che un Governo deve garantire. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo è il primo stile. Ciò non accade mai ed è inaccettabile. Non lo accettiamo, ma non lo dico per fare un ricatto, ma perché pretendiamo il rispetto di ogni firma che viene apposta su un emendamento di merito serio, da qui in avanti.

Quindi, per tutte queste ragioni, chiediamo, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

Voglio anche spiegare cosa faremo, qualora venga bocciata la proposta testé avanzata. Lo faccio soprattutto per due ragioni: per il rispetto che abbiamo per il serio lavoro emendativo fatto dai Gruppi di opposizione - LeU, Fratelli d'Italia e Forza Italia - che ci ha visto anche concordi in tanti punti e lo faccio perché il Partito Democratico ha proposto emendamenti che hanno coperto tutti gli ambiti in discussione - lo dico perché non ci siano ambiguità - compreso il tema delicato di rafforzare qualsiasi misura sui diversamente abili: che non ci siano fraintendimenti e ambiguità su questo aspetto. Ebbene, in ragione di tutto questo, per quello che ho appena cercato di spiegare, se non passerà la nostra proposta di non passare all'esame degli articoli, voteremo semplicemente a favore degli emendamenti del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Ferrari.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibile l'emendamento 12.0.1, recante riordino della disciplina relativa alla professione di assistente sociale, in quanto estraneo al contenuto del decreto-legge in esame.

In relazione ai subemendamenti presentati, la Presidenza dichiara inammissibili i subemendamenti 9.850/100, 9.850/101, 9.850/102, 9.850/103, 9.850/109, 12.850/100, 12.850/101, 12.850/102, 12.850/103, 12.850/104, 12.850/105, 12.850/106, 12.850/107, 12.850/108, 12.850/109, 13.1/100, 14.0.850/130, 14.0.851/107, 25.0.4/1 e 26.0.852/100, in quanto non incidono sul testo dell'emendamento al quale si riferiscono, ovvero aggiungono disposizioni estranee per materia.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**CATALFO**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

**COMINARDI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

**PARENTE** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a favore di questo emendamento per sostenere la distinzione tra l'aiuto alle persone e alle famiglie in povertà, il sostegno a chi cerca lavoro e l'accompagnamento a chi lo perde per essere ricollocato. Si tratta di condizioni diverse, come abbiamo detto in tutte le salse nella definizione del provvedimento in esame.

Questa confusione non esiste in alcun Paese europeo, ma il testo al nostro esame è confuso, non equo e - non ho timore di dirlo - pericoloso: ecco il vizio di fondo che sarà dannoso per il Paese. Mi rivolgo alle cittadine e ai cittadini: per come è stato concepito, in tempi brevi sarete costretti a pagare più interessi derivanti dal debito pubblico e piccole gocce in centesimi di euro al giorno per ogni operazione quotidiana che realizzerete, dal fare la spesa ai movimenti sul bancomat, che già a fine giornata diventeranno un torrente in piena e aumenteranno il nostro personale debito giornaliero. Altro che aiutare il ceto medio.

Senza politiche serie di investimenti occupazionali, i benefici immediati del reddito di cittadinanza saranno effimeri e virtuali. Questo emendamento chiede di ripristinare l'accoglienza e l'accesso ai Comuni di tutte le persone in difficoltà, perché la povertà si tratta nella prossimità e con le reti istituzionali, di terzo settore e di volontariato.

Rinforzate l'infrastruttura sociale e assumete assistenti sociali, colleghi: noi non ce l'abbiamo fatta fino in fondo. Non assumete *navigator*, ma assistenti sociali: cosa ci fa un *navigator* a Scampia o a Bastoggi, due periferie delle nostre città dove ci sono famiglie a forte disagio sociale, i cui componenti non hanno neanche la terza media? (Applausi dal Gruppo PD). In quelle periferie ci sono solo gli assistenti sociali, magari due, che rischiano anche la vita; ci sono solo le associazioni di volontariato (e io ho fatto volontariato in quelle periferie); ci sono le cooperative sociali, lasciate completamente sole rispetto al disagio sociale.

La seconda parte dell'emendamento parla di politiche attive. L'Ufficio parlamentare di bilancio ci ha rivelato in audizione che il 64 per cento delle persone beneficiarie del provvedimento non avrà obblighi, il che significa che non entrerà in un percorso di sostegno.

Con questo emendamento, invece, chiediamo la realizzazione seria e vera di una riforma strutturale e dello sviluppo dei servizi per il lavoro, per continuare l'opera che ha avviato il precedente Governo, dato che il tema dell'arretratezza italiana è quello dei servizi per il lavoro; su questo siamo tutti d'accordo. Abbiamo costituito l'ANPAL per la prima volta nella storia del nostro Paese. Assumete 12.000 persone nei centri per l'impiego, in accordo con le Regioni, perché queste sono materie regionali.

Rafforzare i servizi per il lavoro, infine, significa anche affrontare il tema della perdita di occupazione dovuta all'innovazione, all'automazione e alla tecnologia. Non c'entra niente il reddito di cittadinanza. Un esempio per tutti è che nel settore digitale ci sarà più occupazione, secondo le previsioni occupazionali: in realtà, quel settore espelle, per l'automazione e per il cambio epocale del lavoro. Non serve il reddito di cittadinanza, allora, ma un serio e strutturato sistema di servizi al lavoro che comincino a creare un circolo virtuoso tra chi lo perde, si riqualifica, viene riattivato e lo ritrova.

Questo è il senso dell'emendamento. Stiamo votando e l'espressione del voto è un momento importante. Scegliamo quindi per il Paese una cosa migliore di quella contenuta nel provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo PD).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, partiamo male perché il titolo del provvedimento è altamente suggestivo e ingannevole.

Qui si parla - e parliamo tutti - di reddito di cittadinanza, mentre, nella realtà, si tratta di un reddito di residenza. Sappiamo perfettamente che il requisito fondamentale è il possesso non della cittadinanza italiana, ma della residenza in uno dei Comuni italiani, il che significa che, alla fine dei conti, 241.000 nuclei familiari di stranieri percepiranno il reddito di cittadinanza, 87.000 circa dei quali avendo la residenza da meno di dieci anni.

Chiamiamo le cose con il loro nome. Lo dico in particolare alla Lega, che ha fatto una battaglia, dicendo sempre: «prima gli italiani». Prima gli italiani lo diciamo noi, ma facciamo anche una battaglia di verità, invitando a chiamare le cose con il loro nome. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori Misiani e Rossomando.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.25 (testo 2) e lo trasformo in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.25 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LAUS](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAUS](#) *(PD)*. Signor Presidente, noi con questo emendamento chiediamo che la misura di cui al comma 2, la pensione di cittadinanza, possa essere estesa anche al componente e/o ai componenti familiari con età pari o superiore ai sessantasette anni che convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficiente.

Colgo l'occasione per fare due considerazioni in merito al provvedimento: nella relazione di maggioranza, la presidente della Commissione lavoro senatrice Catalfo ha rimarcato con enfasi l'importanza e la forza anche evocativa dell'articolo 1. Ebbene, faccio notare il contrario: questa non è una misura contro la povertà, questa è una misura contro i poveri, anzi, ne creerà tanti, ma tanti di più rispetto agli attuali. Si tratta di una misura che avvelena il Paese, di una misura che avvelenerà i pozzi del Paese, i pozzi del merito, i pozzi della cultura, i pozzi del dovere, i pozzi della cittadinanza attiva e i pozzi dell'educazione alla responsabilità, i pozzi della competitività. Dall'articolo 1 voi iniziate a rubare il presente agli italiani e a sequestrare il futuro delle nuove generazioni. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo).*

RENZI (PD). Bravo!

LAUS (PD). Dall'articolo 1 emerge in modo chiaro e inequivocabile la visione che voi avete del nostro Paese. L'articolo 1 e questo decreto-legge vi rappresentano per quello che siete politicamente: dei prestigiatori, degli illusionisti. (*Commenti del senatore Airola*).

Infatti, e lo dico ai colleghi della maggioranza, non ci sono due provvedimenti in discussione, non c'è quota 100 della Lega e il reddito di cittadinanza del MoVimento 5 Stelle, c'è un unico provvedimento sul quale la responsabilità è unanime, tanto del MoVimento 5 Stelle quanto della Lega. E siete degli illusionisti perché volete occupare tutti gli spazi della democrazia: maggioranza e opposizione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Voi siete maggioranza, noi siamo opposizione. Voi dovete governare e noi dobbiamo cercare, in modo costruttivo, di opporci.

Ora vi spiego ancora di più perché fate gli illusionisti. È detto che il reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Siamo alla follia, siamo alla pazzia. Ma che livello essenziale è se è compatibile con le risorse? Allora saranno le risorse a farla da padrone e non i livelli essenziali. (*Applausi del senatore Ferrari*). Questo è il cuore della vostra illusione: un reddito di cittadinanza compatibile con le risorse. Questa formulazione è di una gravità assoluta.

Colleghi, concludo riportando quanto detto dal mio collega Patriarca: la povertà non è solo povertà di reddito. Esiste la povertà sociale. Alla povertà di reddito si dà una risposta con il lavoro. Alla povertà sociale si dà una risposta con l'inclusione. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «superiore ai».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.26.

Passiamo all'emendamento 1.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**LAFORGIA** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, questo è uno dei pochi interventi che faremo, anche data l'esiguità del tempo a nostra disposizione, però ci teniamo a svolgerlo. Approfitto dell'illustrazione degli emendamenti, che mi consente di svolgere un intervento di carattere generale sull'articolo 2 che comprende il senso degli emendamenti da noi presentati su questa parte del provvedimento, per dire che questo è un articolo importante, fondamentale, senza il quale non ci potrebbe essere il provvedimento in discussione, perché riguarda i beneficiari, che non sono solo le persone a cui stiamo parlando e a cui ci stiamo rivolgendo nella implementazione di questo strumento. A mio avviso, infatti, nell'articolo in esame ci sono le ragioni della distanza tra l'ispirazione di fondo che ha mosso l'idea del reddito di cittadinanza, su cui da parte nostra non c'è un pregiudizio, come abbiamo avuto già occasione di dire in Commissione e in altre sedi, e l'implementazione reale di questo strumento. È una distanza nella quale registriamo una cosa molto strana - lo dico con un eufemismo - cioè che qui e là si scorgono dei veri e propri tratti di discriminazione. Non si capisce infatti - lo dico a lei, signor Presidente, e suo tramite alla maggioranza - se la maggioranza è interessata davvero ad aggredire il tema delle fragilità, delle marginalità di questo Paese, o ha solo bisogno di una bandierina da sventolare e non si sta preoccupando di chi sono e dovrebbero essere i reali destinatari del provvedimento. Il ragionamento vale per i disabili, su cui non c'è stato uno sforzo sufficiente, così come lo abbiamo chiesto, e noi ci auguriamo che si possa concretizzare nel passaggio alla Camera;

vale ad esempio per i minori in povertà, che spariscono nella centralità che invece andava loro attribuita all'interno di questo provvedimento, e per i cittadini provenienti da altri Paesi, che vivono regolarmente nel nostro Paese e che, in ragione della previsione di un requisito troppo stringente, probabilmente usciranno dalle maglie dei destinatari del provvedimento, cioè non ne potranno beneficiare.

È del tutto evidente che siamo all'interno di una valutazione cromatica. Il Governo gialloverde si sta tingendo sempre più di una sola tinta, quella verde, e questa è la ragione per cui si vogliono escludere cittadini che invece dovrebbero essere beneficiari del provvedimento.

La dico con una battuta, signor Presidente: in questo Paese c'è una questione gigantesca che riguarda i migranti; è una questione enorme, grande come una casa. Ma non si tratta di coloro che arrivano nel nostro Paese, bensì di coloro che stanno andando via. La ricerca che ha fatto il Ministero, guidata dal vice *premier* Di Maio, insieme all'ISTAT e ad altri istituti di ricerca, ci dice una cosa molto semplice: dal 2008 è triplicato il numero dei giovani di questo Paese che stanno lasciando l'Italia. Quelli sono i migranti di cui voi non vi occupate.

State utilizzando e continuate a utilizzare l'arma di distrazione di massa del tema dei migranti e lo fate anche su un provvedimento così delicato come quello sul reddito di cittadinanza, per escludere donne, uomini e bambini che invece dovrebbero beneficiare delle risorse e dei percorsi indicati. La verità è che siete ossessionati da questo tema e ne avete fatto un elemento di propaganda politica.

A proposito dei nostri giovani che lasciano il Paese, i nostri migranti, forse sarebbe il caso - lo dico anche agli altri colleghi dell'opposizione - di iniziare a rovesciare il luogo comune della destra; forse da questo rovesciamento possono nascere anche lo smascheramento del Governo e anche l'idea e la necessità di focalizzarci davvero sui problemi del Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.558.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.8 (testo 2), 2.512 (testo 2) e 2.518. Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2 esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.700, presentato dal senatore Barboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8 (testo 2)/100.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questa parte del provvedimento. Il mio subemendamento agli emendamenti approvati in Commissione riguarda il pagamento del reddito di cittadinanza agli stranieri; non mi illudo che venga approvato, benché giusto, ma voglio che resti traccia agli atti dei lavori parlamentari di quello che si sta facendo.

Quando si aprì la discussione sul reddito di cittadinanza, si parlò di 6 milioni di persone che ne avrebbero beneficiato. Noi contestammo, per le ragioni generali che la senatrice Toffanin e gli altri colleghi hanno illustrato in Assemblea e in Commissione, la negatività di questo provvedimento, non perché si sottovaluti la condizione di disagio e di povertà di larga fascia della popolazione italiana, ma perché riteniamo che le soluzioni siano altre: creazione di lavoro, apertura di cantieri, tutte cose che Forza Italia ha sostenuto. Riteniamo, quindi, che i soldi possano essere più correttamente erogati, anche a beneficio della parte della popolazione che vive in disagio, se non in povertà, creando economia produttiva e lavoro. Non sottovalutiamo i temi del disagio e non siamo contro perché non vogliamo aiutare chi sta male.

In questo contesto, si parlò di 6 milioni di posizioni; noi dicemmo che non sarebbero stati 6 milioni. Ricorderete le discussioni iniziali sulle cifre (10 o 9 miliardi di euro), di cui una parte da erogare agli uffici per creare le strutture deputate a offrire le fantomatiche occasioni di lavoro, i *navigator* e tutto il resto di cui si è parlato. Noi denunciavamo anche che questa provvidenza sarebbe stata erogata agli stranieri e qualcuno l'ha negato.

Si può discutere se sia giusto o no, se ci debba essere l'equiparazione per chi sta in Italia da un certo numero di anni, ma allora si negò l'evidenza. È bene, invece, che anche i cittadini - come si suol dire adesso - fuori di qui sappiano che questo provvedimento darà soldi a molte persone straniere. Si può discutere se ne abbiano diritto, se vi possa essere un uso strumentale del permesso di soggiorno. Vediamo che già i nostri cittadini "autoctoni" si sono fatti furbi, con separazioni di comodo e furbizie di ogni tipo e natura per rientrare nei parametri, non avendone forse diritto.

Con il mio emendamento propongo che si restringa - ad esempio - per gli stranieri la possibilità di usufruire del reddito di cittadinanza, eliminandolo per quelli che hanno il permesso di soggiorno temporaneo e lasciandolo per coloro che lo hanno permanente. Ne ho presentati altri, su cui interverrò, in modo tale che si sappia chi sta votando il reddito di cittadinanza agli stranieri con criteri molto generosi, e chi, invece, vuole criteri più restrittivi.

Questa vicenda proseguirà quando arriveranno le domande, si erogheranno i soldi e si dimostrerà che avevamo ragione noi e che le persone non erano sei milioni. Tant'è che poi si è modificato il testo, parlando di «platea»: uno prende il reddito, poi ha la zia, la nonna, il canarino e il pesce rosso e i soggetti sono cinque: non sono quindi 6 milioni i destinatari, ma «la platea». Che poi non sono sei milioni, ma quattro milioni e mezzo e non è vero neanche quello.

È stato detto che i destinatari sarebbero stati solo gli italiani, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Lega: no, ci sono anche gli stranieri, per i quali i criteri - come vedrete tra poco su altri emendamenti - sono molto generosi. Infatti, non solo chi ha il permesso temporaneo di soggiorno, ma anche altra gente, che non dovrebbe ricevere il reddito di cittadinanza, lo potrà avere.

Con l'emendamento 2.8 (testo 2)/100 vogliamo introdurre criteri più restrittivi. Mi auguro che il mio subemendamento venga votato, soprattutto da questa parte dell'emiclo; se non venisse approvato, «carta canta», come diceva il saggio. Invito, quindi, a votare a favore dell'emendamento 2.8 (testo 2)/100, che restringe la possibilità di erogare il reddito di cittadinanza agli stranieri. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che nella precedente votazione intendevo esprimere un voto contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8 (testo 2)/100, presentato dal senatore Gasparri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola media statale «Giuseppe Mazzini» di Veroli, in provincia di Frosinone, che stanno assistendo ai nostri lavori.

*(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 10,53)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8 (testo2)/101.

**GASPARRI (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GASPARRI (FI-BP).** Signor Presidente, questo emendamento è ancora più chiaro del precedente, perché - lo dico ai colleghi dell'Aula - restringe la possibilità di erogare il reddito di cittadinanza ai soli cittadini dell'Unione europea.

Quindi, invito a votare questo emendamento. Non ve lo chiede l'Europa, ma ve lo chiede il Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8 (testo 2)/101, presentato dal senatore Gasparri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.705.

Gli emendamenti 2.10 e 2.9 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «n. 286».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.12 e 2.13.

Passiamo all'emendamento 2.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «della domanda».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Passiamo all'emendamento 2.115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.115, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.116, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.116, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «due anni».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.117.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.18.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con questo emendamento abbiamo provato a inserire criteri più restrittivi per la concessione del reddito di cittadinanza, in linea con l'impostazione di Forza Italia, che vuole privilegiare tale accesso agli italiani. Abbiamo proposto, infatti, di portare a vent'anni il tempo di permanenza dei cittadini stranieri per provare a contenere anche i danni economici apportati da una norma come quella in esame, che apre le maglie a una spesa pubblica che, prima o poi, diventerà insostenibile.

La ragione per la quale noi sosteniamo questo emendamento è che già abbiamo 241.000 nuclei familiari stranieri che percepiscono il reddito, il che significa che 241.000 nuclei familiari di cittadini italiani non lo percepiscono e sono persone che vivono in condizioni di povertà. Questa è la ragione per la quale noi chiediamo all'Assemblea che tale emendamento venga valutato con grande attenzione, affinché quanto stiamo sostenendo rimanga comunque agli atti, per vedere chi vota da una parte e anche per capire, soprattutto, chi vota dall'altra. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Aimi, fino alle parole «con le seguenti:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.118 e 2.119.

Passiamo all'emendamento 2.120, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[GARAVINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI \(PD\)](#). Signor Presidente, nella narrazione che ne dà il Governo il provvedimento in esame sembrerebbe voler abolire la povertà. Noi del Partito Democratico diciamo: magari fosse vero. Come, infatti, hanno illustrato i miei colleghi, in realtà questo provvedimento è ingiusto e discriminatorio nei confronti di tutta una serie di poveri veri, a partire da minori, famiglie numerose e senz'altro.

Il provvedimento esclude una miriade di aventi diritto dalla possibilità di ricorrere al reddito di cittadinanza. Penso non solo a stranieri. Presidente, tra l'altro, chiedo l'autorizzazione a depositare anche una nota tecnica a integrazione del mio intervento, che cita una serie di provvedimenti a livello europeo e di sentenze della Corte di giustizia europea che attestano come questo provvedimento esponga di fatto il nostro Paese a una miriade di ricorsi da parte di una serie di cittadini tra i quali anche tantissimi italiani. Parliamo, quindi, non soltanto di stranieri degli altri Paesi dell'Unione europea o di rifugiati aventi diritto, ma anche di cittadini italiani che magari sono andati all'estero per sfuggire a situazioni di povertà e si vedranno sbattere, nel momento in cui decideranno di rientrare perché magari vogliono fare del nostro Paese l'epicentro del loro progetto di vita, la porta in faccia, perché totalmente impossibilitati a ottenere il reddito di cittadinanza alla luce di quel requisito previsto dell'obbligo di residenza di almeno dieci anni con gli ultimi due in maniera continuativa.

Presidente, questa non è l'abolizione della povertà. Questa purtroppo - a noi rincresce - è una gigantesca marchetta elettorale in vista delle prossime elezioni europee. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dalla

senatrice Garavini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.121, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.121, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.122, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.122, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.123, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.124, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LAUS \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, con questo emendamento tendiamo una mano alle 50.000 persone senza fissa dimora, equiparando la residenza fittizia a quella anagrafica tradizionale.

Questa è l'unica misura al mondo che nasce con la finalità di contrastare la povertà e dimentica - non so se scientificamente o no - chi utilizza come tetto il cielo e come letto la strada. Sono i senza fissa dimora. Sì, si chiamano senza fissa dimora. Il nostro emendamento è finalizzato a tendere la mano agli ultimi. Non sto parlando dei penultimi.

Mi chiedo allora come possa un provvedimento che ha la finalità di contrastare la povertà dimenticare gli ultimi. Se l'avete fatto scientificamente e dolosamente, è grave; se è negligenza e imprudenza, è ancora più grave, perché i titoli e le finalità non corrispondono all'efficacia che questo provvedimento esplicherà.

Ed è anche l'unico provvedimento al mondo finalizzato a contrastare la povertà che dimentica scientificamente le famiglie numerose, i disabili e i bambini. Su questo tema credo non ci sia più nient'altro da aggiungere. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.124, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.125, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.126.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, questo emendamento prevede la possibilità di dare l'accesso al reddito di cittadinanza a coloro che, essendo cittadini extracomunitari, abbiano almeno richiesto e avviato le procedure per ottenere la cittadinanza italiana. Lo facciamo per una ragione molto semplice, che è quella di provare a concederlo (nel caso in cui questa misura dovesse essere approvata e ve ne fossero le condizioni) a coloro che hanno almeno ricercato una condizione di stabilità. Potremmo anche discutere nel merito di altre questioni - e lo stiamo facendo - ma il punto centrale, con questo emendamento, è appunto concedere il reddito di cittadinanza a persone che hanno avviato questo tipo di procedura.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.126, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.701, presentato dal senatore Barboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.269, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.269, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.270, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**TOFFANIN** (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (*FI-BP*). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di incrementare il valore dell'indicatore economico della situazione economica equivalente ai fini ISEE a 15.000 euro per i nuclei familiari con all'interno almeno un componente disabile.

Forza Italia, di fronte a chi ha veramente bisogno, non gira la testa dall'altra parte; l'abbiamo dimostrato con tutta una serie di emendamenti in favore delle fasce più disagiate e di coloro che hanno disabili all'interno del nucleo familiare, perché crediamo che la loro disabilità abbia bisogno di maggiori risorse e di maggiore attenzione. Ci dispiace purtroppo aver constatato che, durante l'esame del provvedimento in Commissione, non ci sia stata la volontà di dare un contributo a quelle persone e soprattutto la volontà di cercare le risorse.

Sarebbe stato un segnale per indicare che questa era veramente la finalità del provvedimento.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.270, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.271, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**AIMI** (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, questo emendamento è dedicato ai nuclei familiari svantaggiati, quelli più sfortunati.

Noi chiediamo, in buona sostanza, che nel calcolo del reddito ISEE non si tenga conto degli importi



percepiti a titolo di assegno di invalidità, di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento. Mi pare una norma evidente, che va nella direzione di aiutare veramente le persone che si trovano in una difficoltà già conclamata e reale.

Credo che l'Assemblea, con un minimo di attenzione e di sensibilità, possa votare a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.271, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.272.

**AIMI** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**AIMI** *(FI-BP)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.272 si propone di inserire, dove parliamo di patrimonio immobiliare, le parole «in Italia e all'estero». Siamo stati - lo voglio dire - i primi a evidenziarlo per una ragione molto semplice: vogliamo evitare anche in questo caso che ci sia la corsa dei furbetti, che magari hanno un reddito molto elevato nel proprio Paese o sono addirittura proprietari di immobili nel Paese straniero. Abbiamo quindi presentato questo emendamento al solo fine di evitare che vi possano essere disparità con i cittadini italiani.

Mi pare di tutta evidenza che abbiamo la necessità, anche in questa situazione, di aggiungere e portare altri dati che possano evidenziare soprattutto quali sono le proprietà e i beni che gli stranieri hanno all'estero, perché in questo modo eviteremmo disparità di trattamento, in particolar modo con gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.272, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.273, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**CIRIANI** *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CIRIANI** *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.273 per ricordare ai colleghi che in Commissione abbiamo più volte il posto il tema dell'ISEE e dei criteri che lo informano. Abbiamo detto, con una formula un po' semplificata, che l'ISEE è uno strumento utile per misurare la ricchezza, ma assolutamente poco utile per misurare la povertà, perché contiene criteri ingiusti e distorsivi che penalizzano in particolare i proprietari di casa e di prima abitazione. Sembra quasi che aver sacrificato un'intera vita per costruire o acquistare una casa sia un elemento da penalizzare in sede legislativa.

C'è un'altra questione, Presidente, sempre in via abbreviata, che riguarda il mutuo e gli affitti: a nostro avviso è incomprensibile il motivo per cui si possa beneficiare del reddito di cittadinanza per pagare un affitto e non per pagare un mutuo, quasi che una coppia di giovani che intende mettere su casa sia in condizioni di ricchezza superiori rispetto a chi paga un affitto; anzi, il mutuo fa ricchezza, mentre l'affitto no, sempre secondo i criteri ISEE.

C'è un'altra considerazione poi che emerge da una constatazione empirica fatta mille volte nella mia esperienza personale e credo nell'esperienza di molti colleghi: chi ha la sventura - perché di sventura si tratta - di ereditare un piccolo appezzamento di terra o un'altra piccola proprietà, una frazione di casa, magari in un piccolo Comune di montagna, che non ha alcun valore immobiliare, immediatamente vede il proprio ISEE schizzare in alto e si vede escluso dai provvedimenti di contrasto alla povertà. Questo è irrazionale e ingiusto e penalizza in particolare le famiglie italiane meno abbienti e le famiglie numerose. In questo momento ereditare un pezzo di terra o un pezzo di casa, di cui non si ha la piena disponibilità e non si può neanche teoricamente mettere a frutto, è davvero una iattura.

Presidente, ripetiamo l'invito a considerare il fatto che, se si ereditano piccole porzioni di terreno o

piccole proprietà immobiliare che in questo momento valgono zero, queste devono essere escluse dal computo dell'ISEE. Lo ribadisco in particolare perché è un aspetto che discrimina pesantemente le famiglie italiane e coloro che per tutta la vita hanno avuto la buona pratica di costruirsi o acquistare una casa e subiscono un torto per aver sacrificato un'intera vita al lavoro. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.273, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.321.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.321 ha lo scopo e la funzione di evitare i finti poveri; ne abbiamo già abbastanza di quelli italiani, vorremmo evitare di avere anche quelli stranieri. Chiediamo pertanto che i cittadini extracomunitari siano tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese d'origine, in particolare attraverso le ambasciate e i consolati, attestante il mancato possesso di beni immobili e di altre proprietà.

Credo - e lo anticipo - che nei prossimi mesi sul punto, se non verrà approvato l'emendamento al nostro esame, ne vedremo davvero delle belle. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.321, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.322, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.322, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.323, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.326, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CALIENDO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.326 perché finora sono rimasto scioccato dal voto disattento che è stato espresso ogni volta che si è parlato di disabilità e di persone che hanno bisogno. Stiamo facendo un provvedimento contro coloro che hanno disabilità. Il Governo ha detto che dovrà decidere in un'altra fase sulla disabilità, ma per il momento parleremo dei poveri.

L'emendamento dei colleghi Toffanin e Floris, che vi invito a leggere, propone di determinare diversamente i redditi delle persone con disabilità. Pertanto, se esprimete un voto contrario sull'emendamento, vuol dire che non avete interesse alcuno a prendere in considerazione le persone che sono disabili; altrimenti avreste fatto delle correzioni al testo al fine di farlo passare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.326, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.324, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SACCONI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI-BP). Signor Presidente, caro Governo, la mia solidarietà va al Sottosegretario abbandonato e solo. Le vostre stime fasulle, che avete inserito nel Documento di economia e finanza (DEF) dell'ottobre 2018, stanno andando a sbattere - come direbbe Giovanni Verga - con la nuda e cruda realtà. Abbiamo un crollo industriale del 7,5 per cento; abbiamo il crollo del nostro PIL, a quota meno 0,2 per cento.

Sono presenti in Aula tanti patrioti e, allora, da italiano dico che siamo rimasti molto amareggiati - cari colleghi - per il fatto di vedere il nostro tricolore ultimo nella classifica dei Paesi europei per quanto concerne la crescita economica. Siamo il fanalino di coda dell'Unione europea. Questa è la verità.

Avere garantito che, con l'introduzione del reddito cittadinanza, avreste cancellato la povertà e fatto aumentare il quoziente dell'occupazione in Italia. Ebbene, con il reddito di cittadinanza poco più di 2 milioni di nostri concittadini percepivano reddito. Significa che avete cancellato 8 milioni di poveri. Caro Di Maio, da quel balcone hai illuso e ingannato 8 milioni di nostri concittadini, che oggi vi stanno punendo nelle urne. Questo è quello che sta accadendo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Cari amici, voi credete realmente che bastino un po' di incentivi agli imprenditori per far crescere l'occupazione nel Paese? Ci vorrebbero più investimenti e il taglio del cuneo fiscale; altro che reddito di cittadinanza.

Caro Presidente, da liberali e da democratici cristiani impegnati in politica, vogliamo dire che per noi rimane forte il principio che nessuno deve rimanere indietro. E lo dico soprattutto gli amici della Lega: quando siamo stati al Governo con il presidente Berlusconi abbiamo incrementato le pensioni minime *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*; abbiamo incrementato le detrazioni per i figli; abbiamo introdotto la legge obiettivo sugli appalti e le grandi opere; abbiamo introdotto il *bonus bebè*. Quelli erano gli strumenti che riducevano la povertà in Italia. Altro che reddito di cittadinanza.

Chi creerà lavoro? A questo quesito non avete risposto. Ci penserà il ministro Toninelli, che va in giro per l'Italia a filmare i piloni delle autostrade? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Toninelli, si deve svegliare! È lei il Ministro dei lavori pubblici: faccia partire i cantieri nel Paese! *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S)*. Oppure ci penserà quell'omnicchio di "Dibba" - con tutto il rispetto per gli omnicchi di Sciascia - che si offende - e anzi insulta pure il pubblico - perché il pubblico non lo applaude? Questo è quello che sta accadendo. Caro Di Battista, ti suggerisco una frase bellissima di Esopo, secondo cui più la mente è piccola, più è grande l'aspirazione, più è grande l'arroganza.

Signor Presidente, mi permetta di concludere il mio intervento con un po' di sana ironia, che è l'unica arma che abbiamo per evidenziare le contraddizioni e i limiti di questo Governo. Caro presidente Di Maio - non è presente in Aula, ma è presente nell'etere - lasci perdere i *gilet* gialli. Abbiamo già tanti guai in Italia, non c'è bisogno di portarceli dalla Francia *(Commenti del senatore Castaldi)*. Caro Presidente Di Maio, le regaleremo un *gilet* azzurro. Questo emendamento lo prevedrebbe, soprattutto per aiutare il lavoro. Caro presidente Di Maio, come facciamo a regalarle un *gilet* azzurro? Per noi quel *gilet* rappresenta la cultura del lavoro, il rispetto dei lavoratori e di chi fa impresa.

Eppure, Di Maio, con il decreto-legge sul reddito di cittadinanza dovrebbe ricordarsi che un *gilet* lo ha indossato: quello da *steward* allo stadio San Paolo di Napoli. È quello un lavoro dignitoso, decoroso, che peraltro ha anche una funzione sociale, caro Sottosegretario: quando svolgeva quel lavoro tutti guardavano la partita ed egli volgeva le spalle al campo, garantendo la sicurezza sugli spalti. Caro presidente Di Maio, siamo certi - e vado a concludere - che i vertici dell'UEFA la promuoveranno a *steward* della Champions League, con il doppio dello stipendio. Il nostro auspicio è che torni a indossare quel *gilet*, per liberare l'Italia e gli italiani dalle sue politiche che creano recessione e disoccupazione.

Oggi, con il sorriso sul volto, le vogliamo regalare questo *gilet*. *(Il senatore Sacconi mostra una*

*pettorina con impressa la foto del ministro Di Maio e la scritta "steward", che gli viene sottratta dal senatore Questore De Poli. Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo FI-BP ). Colleghi, portatelo a Di Maio!*

**PRESIDENTE.** No, senatore! Metta immediatamente giù quella cosa! Avanti! Non sono ammissibili queste manifestazioni da stadio. Siamo al Senato della Repubblica italiana!

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.324, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «di euro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.329, 2.325 e 2.328.

Colleghi, comunico che le votazioni andranno avanti fino alle ore 13,30. Ci sarà poi una pausa dei lavori, fino alle ore 15.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,22)**

Passiamo all'emendamento 2.327, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**MATRISCIANO** *(M5S)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MATRISCIANO** *(M5S)*. Signor Presidente, proponiamo il ritiro e la trasformazione dell'emendamento in esame in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

**CATALFO**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

**SANTANGELO**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.327 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.340, presentato dai senatori D'Arienzo e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.341, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.341, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.342, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**PATRIARCA** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PATRIARCA** *(PD)*. Signor Presidente, desidero riprendere un tema a noi molto caro, che abbiamo riproposto ripetutamente quando abbiamo discusso di minori e disabili, sia in Commissione sia in Aula.

Con l'emendamento in esame, riproponiamo ancora una volta con molta pacatezza e serietà il concetto che la scala di equivalenza che avete introdotto colpisce i minori e le famiglie con minori e disabili. Non lo diciamo riportando dati nostri o miei, che comunque non sono inventati, ma semplicemente raccontando quelli che sono stati forniti da Alleanza contro la povertà, ISTAT e INPS, i quali ci confermano che la scala di equivalenza che avete introdotto in questo provvedimento colpisce le famiglie con minori e disabili e quelle numerose.

Come abbiamo detto anche ieri in discussione generale, sapete bene trattarsi di una questione importante, che riguarda il Paese, nel quale abbiamo più di un milione di bambini poveri. Su questo, negli anni precedenti, abbiamo cercato di fare qualcosa e vorrei elencare i provvedimenti relativi,

signor Presidente, affinché non si continui a raccontare sempre la solita storia, del tipo: «siamo arrivati noi e risolveremo anche questo problema, *d'emblée*, in un secondo».

Vorrei ricordare che nella legge di bilancio 2016 abbiamo stanziato 100 milioni ogni anno per contrastare la povertà minorile. Vorrei ricordare ancora che abbiamo stanziato 840 milioni di fondi PON per le scuole inclusive contro la povertà educativa. Abbiamo introdotto l'alternanza scuola-lavoro: voi chiederete cosa c'entri, ma, come abbiamo provato, se gestita bene, nei territori di difficoltà e disagio aiuta i ragazzi a uscire dalle situazioni di marginalità; se gestita bene, l'alternanza scuola-lavoro è un'esperienza positiva, di sollievo e inclusione nel territorio, ma avete ridotto anche questa.

Nella legge di bilancio del 2018 abbiamo chiesto a ISTAT - come abbiamo descritto nella norma - di individuare parametri e indicatori chiari affinché fossero determinate le zone a maggior rischio di povertà minorile educativa.

Ancora, nel 2017, con l'articolo 11, abbiamo istituito un fondo per attivare interventi a reti di scuole, in convenzione con il terzo settore. Capisco che, quando si parla di reti di scuole, convenzioni e alleanze sul territorio, utilizziamo un lessico che non comprendete, perché queste parole non ci sono e non esistono nel reddito di cittadinanza. Il fondo che abbiamo istituito nel 2017 parlava di attivare reti di scuole e convenzioni con il terzo settore, il CONI, le federazioni sportive e i servizi educativi privati e pubblici. Qual era l'obiettivo? Prevenire il fallimento formativo, contrastare la povertà educativa e contrastare situazioni di fragilità nelle zone a rischio di criminalità organizzata.

Su questo tema centrale - famiglie con minori e disabilità e povertà educativa - voi non avete sprecato una sola parola.

Dico al sottosegretario Cominardi, molto attento durante il dibattito - parlo con serenità - per cortesia, andate a guardare le cose che sono state fatte, così almeno ripartiamo da lì. Andate a guardare le cose che abbiamo cercato di fare negli anni passati e provate a ripartire da lì, mettendo finalmente al centro della vostra attenzione i temi della povertà minorile e delle famiglie numerose. Sottosegretario Cominardi, non è vero che in questa scala di equivalenza voi riservate attenzione alle famiglie con minori. Non è vero. E non lo dice Patriarca: lo dicono i dati degli uffici. Pregherei, per cortesia, una maggiore attenzione su questo tema, se mi consente questo linguaggio cortese e attento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.342, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.343, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.343, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.344, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.344, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.345, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.345, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.346 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.492, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.492, presentato dai senatori D'Arienzo e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.702, presentato dal senatore D'Arienzo, fino alle parole «di lavoro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.493.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.509, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.510.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto ha lo scopo di sfuggire ai furbeschi espedienti che i giornali ci hanno raccontato. Mi riferisco, in particolare, alle lunghe file davanti agli uffici anagrafici per cambiare residenza o in tribunale per arrivare alla separazione.

Con l'emendamento 2.510 proponiamo di inserire un ulteriore requisito, consistente nel risultare iscritti regolarmente ai centri per l'impiego da almeno un anno. Se si vuole ottenere il reddito di cittadinanza, si dia almeno la dimostrazione di essere impegnati a cercare il lavoro da un anno. In questo modo riusciremo forse a uscire da una spirale che - consentitemi di dire - non fa onore al nostro Paese, perché vedere gente che si mette in fila per cambiare la residenza o va in tribunale per separarsi è qualcosa di indecoroso e indecente. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.510, presentato dal senatore Aimi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.512 (testo2)/100.

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, questo provvedimento, come già abbiamo dimostrato oggi con vari interventi, va ad erogare anche agli stranieri non appartenenti all'Unione europea il reddito di cittadinanza, smentendo quello che molti avevano detto, anche nella maggioranza. Ripetono ogni giorno "prima gli italiani" ma poi, in realtà, con questo provvedimento erogano un reddito di cittadinanza anche a migliaia e migliaia, forse decine, forse centinaia di migliaia di stranieri. È una scelta. Noi riteniamo che invece le risorse per creare occupazione e lavoro dovrebbero andare prima agli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Dico ai colleghi che stanno votando a favore di queste norme che fanno un errore. Noi abbiamo già un 10 per cento di popolazione venuta dall'estero. Il nostro è un Paese che accoglie, un Paese che consente a tanti di svolgere le proprie attività. Tuttavia, avendo risorse limitate, le fasce di disagio e di povertà dovrebbero vedere una priorità in ambito nazionale o dell'Unione europea. L'emendamento da me proposto restringe questo diritto ai cittadini dell'Unione europea perché, ovviamente, a livello europeo è difficile porre delle discriminazioni. È un errore buttare soldi che dovevano andare a sei milioni di persone e non sono sei milioni perché si tratta di una platea di circa quattro milioni e mezzo di persone perché per ogni assegno si contano quattro o cinque persone, ma pare che non sia nemmeno così. Già si profila una certa confusione gestionale che emergerà clamorosamente nei prossimi giorni, un grande inganno popolare e la gente se n'è accorta, per questo volta le spalle al Movimento 5 Stelle.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Hanno capito infatti che questo provvedimento, che era uno dei punti *clou* del programma, si è rivelato un inganno e una truffa. Mi meraviglio di altri che votano a favore di un provvedimento che dà soldi agli stranieri. Con questo emendamento si restringono nell'ambito dell'Unione europea gli effetti di questo decreto-legge. Chi vota contro l'emendamento vuole buttare soldi dalla finestra, attirando altri arrivi di clandestini e di stranieri in un Paese che ha già dato sotto questo versante. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.512 (testo2)/100, presentato dal senatore Gasparri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.512 (testo2)/101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.512 (testo2)/102.

**GASPARRI (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GASPARRI (FI-BP).** Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo almeno di non concedere il reddito di cittadinanza alle persone straniere - questa è la dicitura corretta - per le quali sia in corso la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Con questa norma voi date, colleghi, il reddito di cittadinanza anche a coloro per i quali è in corso la procedura di revoca. Mi rendo conto che non si conosce ancora l'esito di tale procedura ma almeno, come misura cautelativa, se è in corso la revoca del permesso di soggiorno, non si eroga il reddito di cittadinanza. Invece, con questa norma-manifesto si incentivano tutti gli stranieri, cari colleghi; non è quindi "prima gli italiani", ma prima lo straniero che anche se forse non ha più diritto al permesso di soggiorno, intanto percepisce il reddito. Se votate a favore del mio emendamento lo impedito. Se votate contro favorite anche lo straniero a cui stiamo revocando il permesso di soggiorno. Una cosa indicibile. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.512 (testo 2)/102, presentato dal senatore Gasparri.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.512 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.511.

Passiamo all'emendamento 2.513, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.513, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,38)**

Passiamo all'emendamento 2.514, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.514, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.515, presentato dalla

senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.703 (testo 2).

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, intervengo anche sul successivo emendamento 2.578 (testo 2), che propone misure a favore delle donne vittime di violenza che avviene soprattutto in famiglia. Sappiamo che il momento più importante e delicato quando si è vittima di violenze in famiglia è proprio questo, perché non si ha la possibilità di sottrarsi e di allontanarsi dalla violenza; si ha bisogno di protezione, di aiuto, di non essere soli. Per questo appare inspiegabile il parere contrario espresso anche al successivo emendamento che non presenta oneri di spesa.

Avevamo già avuto l'impressione e qualche avvisaglia del fatto che voi vogliate far sentire più sole le donne vittime di violenza, come si evince dal disegno di legge Pillon. Avevamo avuto l'impressione che non vi interessasse molto dare la possibilità di sottrarsi a queste violenze, di offrire protezione; oggi abbiamo qualche certezza in più. Quale difesa offrite a queste donne? Avrei un po' di pudore, ma non posso resistere dal chiedermi quale giubbotto o felpa il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia consigliano di indossare a queste donne. Quale pensano di indossare per difenderle? Quale sarà il giubbotto o la felpa di occasione? Chi andrà a trovare queste donne? Come farà a trovarle nella loro solitudine, nel loro silenzio, nella loro invisibilità.

Tutto ciò è veramente inspiegabile e tuttavia ritroviamo una coerenza nella vostra intenzione di respingere questo emendamento. Ritroviamo la coerenza delle norme manifesto, della distrazione dai problemi che affliggono le persone, quella di un approccio verso le vittime di violenza, verso la violenza di questa società che non ci piace, ma rispetto alla quale vogliamo soprattutto offrire un'alternativa. Non è vero che per difendersi dalle violenze bisogna individuare qualcun'altro con cui prendersela, c'è un'altra strada. Oggi lo vogliamo dire con grande chiarezza agli italiani e alle italiane, a tutte le persone, perché noi ci rivolgiamo alle persone. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Senatrice Rossomando, avendo lei recepito il parere della Commissione bilancio, l'emendamento diventa identico all'emendamento 2.578 (testo 2).

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo, sottosegretario Cominardi. Non si replica, dopo lei può aprire il dibattito.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo per fare un po' di chiarezza. C'è tutto l'interesse da parte di questo Governo a tutelare le donne vittime di violenza. Però, nello specifico di questo emendamento, non si tiene conto che in realtà, pensando di fare una cosa buona, si rischia di fare una cosa non buona. Ciò oltre al fatto che è stato anche espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio.

Ma il tema è che, se si toglie quella parte di reddito che va al nucleo familiare, in caso di una sola denuncia su qualcosa che magari non è accertato o reale, paradossalmente si va a danneggiare tutto il nucleo familiare, che magari è fatto anche da minori. Quindi l'emendamento, formulato in questo modo, non porta benefici nemmeno a chi eventualmente potrebbe essere soggetto a questo tipo di violenza.

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, ruberò solo un minuto. Bisogna sempre leggere bene le norme prima di parlare. In questo caso non si toglie al nucleo familiare, ma si esclude l'autore della violenza. Il testo è stato scritto più volte esattamente per trovare la soluzione migliore. Del resto, quando l'idea è giusta, ci si può applicare tutti per trovare la soluzione migliore, altrimenti l'alibi è troppo facile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.703 (testo 3), che recepisce una condizione posta dalla 5a Commissione, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.578 (testo 2), presentato dalla senatrice



Rossomando e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.516, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, identico all'emendamento 2.517.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.516, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.517, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.518, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[AUDDINO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDDINO *(M5S)*. Signor Presidente, in realtà volevo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.518.

PRESIDENTE. L'abbiamo testé approvato, senatore.

AUDDINO *(M5S)*. Signor Presidente, io avevo fatto segno di voler intervenire prima della votazione.

PRESIDENTE. Allora cancelliamo la votazione. Intervenga pure per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

AUDDINO *(M5S)*. Grazie, signor Presidente. Il motivo della mia insistenza è legato al fatto che si tratta di un emendamento molto importante, quindi rubo qualche minuto all'Assemblea solo per dire che esso prevede di escludere il beneficiario del reddito cittadinanza nel caso in cui costui si sia dimesso volontariamente. Ciò vale per i dodici mesi successivi alle dimissioni. Ma è importante sottolineare che tale emendamento esclude dal beneficio del reddito di cittadinanza solo colui che si è dimesso e non il nucleo familiare, che quindi continuerà a percepire il reddito per la parte spettante.

Era importante sottolineare questo aspetto perché nella formulazione attuale del testo del provvedimento non è così. Ripeto, l'emendamento 2.518 interviene per escludere solo colui il quale si è dimesso, escludendo ovviamente i casi per giusta causa.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.518, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 2.519 a 2.525.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.526.

[BALBONI](#) *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.526 chiede di escludere dalla platea dei beneficiari tutti coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi particolarmente gravi. In particolare, si chiede di escludere coloro che hanno conseguito, con una o più condanne, una pena complessiva non inferiore a due anni.

Da più parti si è sottolineato come il reddito di cittadinanza, in realtà, sia un incentivo al lavoro nero. Da più parti si è sottolineato - e con giusta ragione - come il reddito di cittadinanza sia un modo per demotivare chi è senza lavoro nella ricerca di un'occupazione. Da più parti - e di questo si occupa questo emendamento - si è sottolineato come il reddito di cittadinanza verrà conseguito da persone che vivono di malaffare, da delinquenti, da ladri, da sfruttatori della prostituzione, da spacciatori e quant'altro. Troviamo semplicemente assurdo sottrarre risorse a poveri per bene, per darle ai delinquenti. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

Con i vostri requisiti avranno diritto al reddito di cittadinanza anche pluricondannati per spaccio, per

rapina, per sfruttamento della prostituzione e coloro che si sono resi responsabili di furti seriali in appartamenti e così via; persone che vivono in modo illecito avranno anche l'aiuto di Stato. Per questa ragione, chiediamo che quantomeno l'Assemblea escluda dal beneficio coloro che hanno conseguito gravi condanne. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Bartolomeo Capasso - Mazzini» di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 11,50)**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.526, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, fino alle parole «coloro che».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.527 e 2.533.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.528, presentato dal senatore Aimi, fino alle parole «i cittadini».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.530 e 2.529.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.531, presentato dal senatore Aimi, fino alle parole «nuclei familiari».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.532.

Passiamo all'emendamento 2.534, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.534, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «n. 159».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.535.

Passiamo all'emendamento 2.536, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.536, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «n. 153».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.537 e 2.538.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.539, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «della famiglia».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.540.

Passiamo all'emendamento 2.541, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.541, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.542.

Passiamo all'emendamento 2.543, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.543, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.544, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.544, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.545 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MATRISCIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, chiediamo la trasformazione dell'emendamento 2.545 (testo 2) in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito le relatrici e il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.545 (testo 2).

[CATALFO](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[VALENTE](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.545 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 2.546, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.546, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.547, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.547, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.548, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.548, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.549, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.549, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «massimo di 2,5».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.551.

Passiamo all'emendamento 2.550, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.550, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.552, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MATRISCIANO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MATRISCIANO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche per questo emendamento chiediamo la trasformazione in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta, avanzata dalla senatrice Matrisciano, di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.552.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[SANTANGELO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.552 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 2.553, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, identico all'emendamento 2.554.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, su questo emendamento, che riguarda comunque la questione dei disabili, anche in Commissione io ho ribadito il concetto che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Sulla questione dei disabili, infatti, c'è stata la volontà di comprendere che questo provvedimento è assolutamente lacunoso e carente e c'è stata solo la promessa che, forse, un domani alla Camera si interverrà.

Io volevo sottolineare, innanzitutto, che, visto che i destinatari del reddito di cittadinanza sono individuati all'interno dei nuclei familiari, esigenze di giustizia ed equità avrebbero voluto che i disabili che godono di trattamenti economici assistenziali fossero direttamente beneficiari e che questo trattamento, a loro riservato, non fosse inserito all'interno del computo dei valori ISEE. Questa mi sembrerebbe una misura minima.

Intanto, mentre qui tutti esultano per il reddito di cittadinanza, è notizia di oggi che sono stati dimezzati i fondi per l'alternanza scuola lavoro. Ma siete matti? Diamo l'elemosina e non diamo i soldi per l'alternanza scuola lavoro, dove i ragazzi imparano un mestiere e una professione? *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.553, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.554, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.705 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.8 (testo 2).

L'emendamento 2.555 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.555.

Passiamo all'emendamento 2.556, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.556, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani, fino alle parole «Ai soli fini».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.557.

L'emendamento 2.558 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.559, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.559, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.560, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.560, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.561, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.561, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «dei mezzi».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.562, 2.563 e 2.564.

Passiamo all'emendamento 2.565, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, identico all'emendamento 2.566.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.565, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico all'emendamento 2.566, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.567, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, identico agli emendamenti 2.568 e 2.569.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.567, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.568, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, e 2.569, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.570, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.570, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.571, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.571, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.572, presentato dai senatori

D'Arienzo e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.573, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.573, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.574, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.574, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, fino alle parole «incrementata del».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.575 e 2.576.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.577, presentato dal senatore De Bertoldi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G2.100 è stato ritirato.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno e sugli emendamenti aggiuntivi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.101 è accolto con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.555.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

[SANTANGELO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Nannicini, accoglie la riformulazione?

NANNICINI *(PD)*. Signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.101 (testo 2) e G2.555 non verranno posti ai voti.

[LA RUSSA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(Fdi)*. Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 2.577, che credo non abbiamo ancora esaminato.

PRESIDENTE. L'abbiamo già votato, senatore La Russa.

LA RUSSA *(Fdi)*. No, non l'ha chiamato.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.577 è stato votato prima di chiedere il parere sugli ordini del giorno e lo abbiamo bocciato.

LA RUSSA *(Fdi)*. Allora avevo alzato la mano in tempo, Presidente. Poi l'ho abbassata, però nessuno di noi ha sentito che lei l'ha chiamato.

[PRESIDENTE](#). Abbiamo respinto l'emendamento 2.577, presentato dal senatore De Bertoldi, con il semplice parere contrario.

Passiamo all'emendamento 2.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LA RUSSA](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Presidente, a volte anche la tecnica parlamentare aiuta. Se tutto il Gruppo non sente che era già stato messo in votazione un emendamento che per noi era importante, si parla sul successivo perché tanto voi della maggioranza l'avreste respinto. A noi interessa più che rimanga agli atti l'argomento, piuttosto che l'esito del voto.

Presidente, il voto su questo emendamento è, in realtà, riferito all'emendamento 2.577. È una scelta libera che il Gruppo può fare. Eravamo favorevoli a quell'emendamento perché si inserisce nel nostro tentativo di limitare il fatto che il reddito di cittadinanza non sia tale, ma in qualche modo di residenza. Noi pensiamo che il reddito di cittadinanza - l'abbiamo detto in tutte le salse - dovesse essere consentito, se proprio ritenete che sia una misura da adottare, solo per chi è cittadino. L'inserimento di coloro che sono in Italia da un certo numero di anni e che abbiano determinati requisiti, secondo la nostra valutazione, finirà per essere presto cassato da una valutazione di costituzionalità. Nel momento in cui aprite la porta alla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza a chi cittadino non è dovrete poi subire le conseguenze di una forse corretta valutazione che vi impedirà di limitare questa apertura a questo o a quel cittadino straniero in ragione di un numero di anni passati o meno con il permesso di soggiorno. Allora abbiamo detto: va bene.

In questo quadro, quantomeno (ripetuto cinque volte), se proprio ritenete - ed è sbagliato - che il reddito di cittadinanza vada dato anche agli stranieri, ai nomadi e a chi altro volete voi, compresi coloro - come è stato detto prima dal mio collega di Gruppo - che sono magari abituati a delinquere in quanto possono averlo anche loro, cerchiamo di fare in modo che ciò, secondo la vostra logica, non vada a favore di chi ha perso il diritto al permesso di soggiorno e che potrebbe mantenerlo solo grazie al reddito di cittadinanza che gli date in quanto straniero qui da tanti anni.

La norma oggi esistente prevede che in determinate condizioni venga meno il diritto al permesso di soggiorno; voi volete reintegrare chi avesse questa difficoltà, dandogli i soldi che la legge prevede lui abbia grazie al suo lavoro, non alla regalia dello Stato: ecco il senso dell'emendamento che non ho potuto discutere, e che non può essere nuovamente votato, ma che almeno rimarrà presente all'Assemblea di questo Senato. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.700, presentato dal senatore Ferro.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.0.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.701, presentato dal senatore Ferro.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.0.702, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.702, presentato dal senatore Ferro.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**CATALFO, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.309 e 3.800. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

**COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[RAUTI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (Fdi). Signor Presidente, voglio attirare l'attenzione di questa Assemblea nell'ambito di questo dibattito sull'emendamento 3.1, che propone di integrare il reddito di cittadinanza con un contributo per le famiglie povere pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai sei anni. Voglio richiamare l'attenzione su questo emendamento che fa parte di un sistema che abbiamo predisposto. Vorrei sottolineare che Fratelli d'Italia nei suoi moltissimi emendamenti ha predisposto un pacchetto di misure alternative per disegnare un modello di *welfare*. Quindi non segmenti, ma un intervento e un modello di sistema, in considerazione del fatto che il reddito di cittadinanza è stato presentato come una misura di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale mentre noi riteniamo questa vostra formula una risposta sbagliata a un bisogno giusto.

È per questo che abbiamo proposto l'emendamento in oggetto, insieme ad altri: abbiamo proposto il lavoro e il reddito di cittadinanza solo per gli italiani; abbiamo proposto un insieme di misure di sostegno alle famiglie numerose e povere: il succitato reddito di infanzia. E ancora, lo voglio sottolineare, abbiamo predisposto e anche immaginato un fondo di un miliardo di euro per il quoziente familiare.

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 12,07)**

(Segue RAUTI). Vedete, in questo insieme di misure, compresa quella contenuta nell'emendamento 3.1, abbiamo disegnato un patto sociale, immaginando anche contributi a chi crea lavoro e a chi lavora in proprio e una riduzione delle tasse per le imprese, per chi assume, per gli autonomi e per i pensionati.

Dal nostro punto di vista, il reddito di cittadinanza è il frutto di una logica assistenzialistica, che non produce crescita e che incentiverà il lavoro nero; un inutile sperpero di risorse pubbliche e uno *spot* elettorale, anzi una pubblicità ingannevole, come l'abbiamo definita, visto che non è quello che era stato promesso in campagna elettorale. Non andrà ai veri bisognosi, ma andrà agli evasori, ai divanisti, a chi vive nell'illegalità e ai furbetti. Non è un reddito di cittadinanza e non è neanche un sussidio di povertà. Chi vi parla fa parte di quella destra sociale che per prima ha proposto il reddito minimo di inserimento sociale, il salario sociale; quindi non siamo insensibili alla questione, ma riteniamo questa proposta sbagliata.

Il nostro - e concludo - è un pacchetto di *welfare* con un quoziente sociale che immagina al centro di ogni intervento le famiglie, con le loro esigenze specifiche, in base al numero dei loro componenti, in base al numero dei figli a carico, delle disabilità e degli anziani: un sistema di equità, di giustizia sociale e di inclusione, per superare un modello di *welfare State* assistenzialistico e porre le basi - questo vorremmo dal Governo del cambiamento - di un modello sociale sussidiario, orizzontale e di concetto comunitario, con al centro le persone, le famiglie e i loro bisogni, non i singoli, quelli dei *click* della piattaforma Rousseau.

Vedete, noi abbiamo disegnato un progetto di inclusione reale. Quello proposto non è un ampliamento dei diritti democratici materiali (in questo caso lo avremmo sostenuto), ma un intervento tampone; esso soprattutto sostituisce il sacrosanto diritto al lavoro e non eliminerà la povertà. Noi pensiamo che tutto questo impianto sia privo di un'anima e sia soltanto una manchetta elettorale. (*Applausi dal Gruppo Fdi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.251, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.252, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.286, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.287, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.287, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.288, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.288, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.289, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.289, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.290, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.290, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «comodato d'uso».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.292.

Passiamo all'emendamento 3.291, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.291, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.293 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.294, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.294, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.295, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.295, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.296 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.297, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.297, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.298, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.305 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.306, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.306, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.307, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.309, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.308.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.310, presentato dai senatori D'Arienzo e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.311, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.311, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «nella misura del».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.312.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.313, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.314, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.315, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.316, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.322, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani, identico all'emendamento 3.323, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.324, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, identico all'emendamento 3.326.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LAUS \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAUS \(PD\)](#). Signor Presidente, con l'emendamento 3.324 chiediamo di sopprimere il comma 15 dell'articolo 3. Anche in tal caso la maggioranza e il Governo sono riusciti a partorire una pesante e violenta umiliazione nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza. Un certissimo controllo che lascia senza respiro il percettore sia per la quantità, che per la qualità della spesa. Prevedete infatti la perdita del 20 per cento del beneficio se non speso nel mese precedente: mancava solo il braccialetto elettronico e poi la verifica sarebbe stata veramente senza margine di errore. Come potrà sentirsi un papà che davanti agli occhi dei propri figli ha una limitazione in merito alla spesa - che sia di 100, 150 o 200 euro - quando invece ai bambini, nel momento in cui i genitori gli consegnano una paghetta, viene lasciato un margine di discrezionalità perché da essa nasce lo sviluppo individuale della persona?

Questa è una violazione di un diritto umano: altro che i ritocchi marginali sulla base dell'invito e delle sollecitazioni delle opposizioni e del Garante per la *privacy*. Tale autorità garante vi ha detto testualmente che «le norme del decreto-legge presentano (...) rilevanti criticità», che «il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da amministrazioni pubbliche e preordinato (...) al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, deve essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. L'attuazione del reddito di cittadinanza non può, infatti, eludere le garanzie dei diritti e delle libertà sancite dalla disciplina di protezione dei dati, in danno proprio delle persone che tale beneficio intende invece tutelare» e che «sotto questi aspetti, la disciplina del reddito di cittadinanza, così come formulata, non appare, in più punti, idonea a soddisfare i requisiti richiesti dal diritto europeo».

Colleghi, concentratevi ancora di più, per la tutela della *privacy*, dei diritti umani e della dignità delle persone. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.324, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 3.326, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.327, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.327, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.328, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 3.328, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.329, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.330, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.330, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.800/100, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.800, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARTELLI](#) *(Misto)*. Signor Presidente, ho proposto qualche emendamento chirurgico all'articolo 4 - l'ho fatto anche per alcuni articoli successivi - visto che sulle grandi questioni evidentemente non c'è proprio verso di discutere. L'ho fatto per aiutare i proponenti del disegno di legge a fare quello che ieri è stato detto in discussione generale. Ad esempio, ieri è stato detto che questa è una manovra di redistribuzione ma, considerando che è fatta a debito, è difficile che si possa considerare tale. Nella versione originale del provvedimento sul reddito di cittadinanza c'era una quota di prelievo sui grandi patrimoni, oltre i 2,5 milioni di euro, in ragione di una copertura di 2.100 milioni di euro, ma poi "Giangi non volle" e quindi quel tipo di copertura venne soppresso.

Oppure ho proposto alcuni emendamenti sempre per aiutare a decidere che questa non è una manovra economica, perché incide per il 2 per cento sui consumi finali delle famiglie, che ammontano a 319 miliardi di euro, e quindi riguarda solo 6 miliardi di euro (i consumi finali rappresentano un sesto del PIL, quindi capite voi di quanto possa essere questa manovra economica, ma poiché nelle schede di comunicazione era scritto che si dovesse chiamare «manovra economica», allora veniva detto che era tale).

Gli emendamenti vorrebbero riequilibrare il trattamento che riceve una persona in ordinaria ricerca di un posto di lavoro rispetto a qualcuno che invece riceve questo tipo di erogazione. Prendiamo il caso, per esempio, di una persona che riceva un'offerta di lavoro, si presenti al colloquio e, pena la decadenza dell'offerta, sia costretta ad accettare un posto di lavoro in qualunque dislocazione sul territorio italiano. Questa riceve ha un trattamento, mentre una che è percettrice dell'erogazione può permettersi di rifiutare l'offerta, avendo tre *jolly* da giocare. Non solo: se la prima offerta è entro 250 chilometri, è comunque ritenuta congrua, quindi discriminate una persona che cerca lavoro per conto proprio e non percepisce questo reddito, rispetto a una che invece lo percepisce.

Il secondo esempio è relativo alla soglia di patrimonio mobiliare al di là della quale non si ha il beneficio. Prendiamo un singolo senza nucleo familiare che si attesti al di sotto dei 6.000 euro: questa persona può percepire il reddito di cittadinanza. Invece una persona che si attesti a 8.000 euro - regalo il 30 per cento e sono un *jolly* di tre mesi di sopravvivenza a reddito di cittadinanza pieno - non può accedere al reddito di cittadinanza - che eventualmente può chiedere dopo, ma questo è tutto da stabilire - e viene ulteriormente discriminata. Quindi questo provvedimento, che dovrebbe servire a

riequilibrare, in realtà discrimina.

Cosa prevedono allora gli emendamenti che desidero illustrare? Innanzitutto, che non si hanno tre *jolly* da giocare, ma uno soltanto: se sta bene un'offerta di lavoro sul territorio nazionale, la si prende; altrimenti, amici come prima.

Altro aspetto riguarda la faccenda del patrimonio immobiliare stabilito a 6.000 euro, che effettivamente non è un parametro corretto (e ho voluto regalarne 2.000, ma se fosse 6.010 o 6.020, capite che non vi sarebbe più una parità di trattamento).

Cerchiamo allora di fare almeno quello che avete detto che vorreste in questo reddito di cittadinanza, ossia non discriminare le persone che, per un motivo o per l'altro, cercano lavoro autonomamente.

**FLORIS** (*FI-BP*). Nell'emendamento 4.12 si propone un'aggiunta rispetto al comma 2 dell'articolo 4. Dove si parla di lavoro e di esclusioni, lo si fa anche nel caso in cui siano presenti disabili. Proponiamo di aggiungere invece che un disabile, laddove abbia voglia o sia in grado di lavorare, possa essere inserito in elenchi speciali previsti da tutti gli ispettorati del lavoro; pertanto un disabile, se vuole lavorare, dev'essere inserito in appositi elenchi.

**CIRIANI** (*FdI*). Signor Presidente, desidero intervenire per illustrare più emendamenti presentati dai colleghi del mio Gruppo, perché teniamo a sottolineare un aspetto a nostro avviso fondamentale per definire la legge che stiamo discutendo.

Faccio riferimento all'inizio dell'articolo 4, che recita: «L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti...» eccetera. Ebbene, mi permetto di dire che questa è un'affermazione infondata e falsa. Nel corso della discussione generale abbiamo ascoltato molti interventi gonfi di retorica, soprattutto da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle. Ho percepito una retorica manichea, che separa il mondo tra buoni (loro, che pensano ai poveri e a coloro che non hanno lavoro) e cattivi (che pensano ancora che il lavoro debba essere creato dalla società e dalle imprese, per poi essere offerto a chi lo cerca). Tuttavia, al di là di questo, per definire quello che è un intervento non già di carattere sociale, culturale e di filantropia pura, come ce lo hanno descritto, ma semplicemente di tipo elettorale, è sufficiente leggere l'articolo 4 e compararlo con quanto abbiamo appena votato. Infatti, non è vero che il contributo verrà assegnato successivamente alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale: avverrà esattamente il contrario e voi l'avete scritto laddove imponete ai Comuni e all'INPS di determinare in tempi estremamente rapidi i criteri e la disponibilità di risorse. Quindi, intanto la carta prepagata verrà assegnata, poi, con molta calma, ci saranno il tempo e lo spazio per fare - forse - il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale.

Assistiamo qui al rovesciamento logico di un principio elementare che vale in tutto il mondo - e anche in Italia - in forza del quale se io sottoscrivo un contratto di lavoro, intanto comincio a lavorare e, poi, alla fine del mese, ricevo lo stipendio. Non avviene il contrario. In questo caso, invece, l'urgenza è quella di dare intanto la carta prepagata (che il beneficiario userà oggi, domani e nei prossimi mesi) e, poi, dopo l'adozione di 24 decreti attuativi, forse saremo in grado di dare inizio al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale. Ciò avverrà dopo che avremo assunto 10.000 *navigator* con criteri di trasparenza molto dubbi (spero che i *navigator* non saranno i forestali del ventunesimo secolo). Poi, avremo tempo di determinare con le Regioni cosa faranno i centri per l'impiego e dove staranno fisicamente 6.000-10.000 *navigator*: in quali 10.000 stanze, con quali 10.000 *computer*? A fare che cosa?

Ribadiamo pertanto che il provvedimento in esame ha natura elettorale. Il tempo per la sottoscrizione dei Patti è talmente spostato in là che noi ne perderemo traccia ma, per quel momento, le elezioni europee saranno arrivate e quindi il problema sarà risolto. Noi sosteniamo, ancora una volta, che prima si devono sottoscrivere i Patti e accertare i requisiti. Anche questo è un problema enorme: chi vaglierà milioni di domande e decine di milioni di pezze giustificative? Chi lo farà? Metteremo un carabiniere a controllare ogni singolo dichiarante in un Paese in cui la legalità, purtroppo, è molto diffusa?

E cosa faremo poi dei CAF e con le Regioni? Colleghi, sta avvenendo una cosa molto particolare e divertente. Stiamo discutendo di nuove frontiere di autonomia per le Regioni. Ma le Regioni hanno una competenza molto chiara - servizi sociali e formazione professionale - che noi stiamo svuotando.

Mi pare che questo sia un autonomismo alla rovescia, ma forse qualcuno mi potrà smentire.

Concludo dicendo che l'articolo 4 contiene disposizioni non vere. Ai Comuni - parlo solo di questi - voi pensate di affidare il compito di offrire lavori di pubblica utilità e concedete loro sei mesi di tempo per predisporre le carte e fare i progetti: campa cavallo, ci vorranno forse uno o due anni, chi lo sa.

Quello in esame è un provvedimento che rovescia le logiche naturali del contratto e del buon senso. Si tratta di un provvedimento di carattere elettorale e risparmiatemi la vostra retorica sulla povertà e sulla disoccupazione. *(Applausi dai Gruppi Fdi e FI-BP).*

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**CATALFO, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.9 (testo3), 4.23, 4.800, 4.900, 4.84, 4.101 (testo3), 4.104, 4.141 (testo 3), 4.4 (testo 3), identico all'emendamento 4.149, e 4.150 (testo 2).

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

**COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Masini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9 (testo 3)/100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9 (testo 3), presentato dalla

Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12, nonché gli emendamenti 4.97, 4.98, 4.704, 4.99 (testo 2) e 4.100.

Risultano inoltre preclusi gli emendamenti 4.13 e 4.700.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Masini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PATRIARCA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATRIARCA \(PD\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 4.18 ripropone un tema a noi caro e sul quale negli interventi precedenti abbiamo già evidenziato problemi e difficoltà, dicendo che nella stesura del reddito di inclusione, che - ahimè - vagamente la maggioranza appena riconosce, si mettevano al centro i servizi comunali, i quali svolgevano il colloquio di prima istanza. Mi chiedo pertanto per quale ragione la maggioranza non voti a favore di questo emendamento: si tratta semplicemente di una razionalizzazione dell'assunzione della presa in carico. Si va dal Comune, dai servizi che sono i più attrezzati per fare una valutazione multidimensionale dei bisogni; dopodiché, se è necessario, i servizi dirottano l'interessato presso i centri per l'impiego, oppure i servizi sociali dell'ente locale pattuiscono il patto d'inclusione. È semplicemente un modo di rendere più efficiente la presa in carico.

Rimango un po' sconcertato perché questo è un provvedimento che non costa nulla e non crea neppure problemi alla struttura stessa del decreto-legge in esame (che continuiamo a non condividere). Era semplicemente una proposta ragionevole di miglioramento della presa in carico, così come è avvenuto fin ad oggi.

Concludo dicendo al Governo che questa previsione ha funzionato in questi anni di attivazione del reddito d'inclusione. I Comuni su questo hanno costruito competenze, esperienza concreta nella presa in carico. Mi domando quindi per quale strano motivo - lo dico al Sottosegretario che mi sembra sempre attento a tali questioni - non sia accolta questa proposta che non minaccia la struttura del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto comprensivo «Enrico Forzati» di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 12,43)**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.800/100, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.800, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.133, 4.134, 4.135 e 4.136.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25.

**GALLONE (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GALLONE (FI-BP).** Signor Presidente, l'emendamento 4.25 è finalizzato a fare in modo che i beneficiari del reddito di cittadinanza vengano convocati entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, anziché dal momento in cui viene erogato il reddito. Questo per far sì che il reddito non venga erogato prima che i servizi competenti abbiano preso in carico la persona. L'emendamento non costa nulla e ci sembra di estremo buon senso.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.26, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.29, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.30 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.54.

[PEROSINO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.54 mi dà l'opportunità di precisare alcune cose che abbiamo anche discusso nel Gruppo di Forza Italia, che - lo sottolineo - discute animatamente e approfondisce, e per parlare di burocrazia. Voglio rivolgermi ai rappresentanti del Governo, chiedendo loro di calarsi nelle situazioni che si verificheranno. Siamo convinti che quello che andiamo ad approvare, questi emendamenti e il contesto di questo provvedimento siano gestibili? Vi faccio un esempio sui saldi di banca che devono essere dimostrati. Ma se nel periodo del percepimento il saldo di banca cambia, i chilometri come vengono conteggiati? Su strada ferrata, su strada provinciale, su autostrada? Si comprendono anche le gallerie? Tanto per fare un esempio.

Ne faccio un altro. Se dividiamo il numero degli istruttori (4.000) per il numero dei beneficiari del reddito e per il numero di giornate lavorative, comprese le ferie e la mutua, a mio avviso - provate a fare il calcolo - gli istruttori avranno dieci minuti cadauno per ciascun caso da esaminare. Come faranno a calarsi nel caso? Allora mi preoccupa.

Le pene sono previste: c'è il carcere. Bisognerà costruire nuove carceri.

Oppure bisognerà recuperare quanto è stato erogato, facendo azioni di rivalsa che magari ricadranno su persone che sono pure scomparse.

Sugli uffici del lavoro ieri qualcuno ha ironizzato. Io conosco gli uffici del lavoro, li ho seguiti come amministrazione provinciale: so che ci lavora brava gente, che si impegna, che sono il *front office* vero delle situazioni di difficoltà, ma sono pochi, mettono dei timbri e non creano lavoro. Le persone che vi lavorano lo sanno. Come si crea il lavoro? Assumendo altri impiegati che mettono dei timbri, che fanno dei faldoni? Di fronte a questo, come cittadino e come parlamentare, sono sinceramente preoccupato che si crei un grande caos.

Aggiungo una nota su quota 100, perché si tratta sempre di burocrazia. Inviterei il Governo a sviluppare questo filone: oggi gli studiosi più avveduti sostengono che occorre intervenire sui lavori manuali e non su quelli impiegatizi. Può dispiacere a qualche categoria, ma in realtà a sessantacinque anni è difficile lavorare su un ponteggio, mentre in un ufficio, anche se non completamente aggiornati, magari si può lavorare.

Tutte queste considerazioni mi fanno dire, partendo dalla burocrazia, ma arrivando a un'affermazione forte, che quota 100, reddito di cittadinanza, i mancati incassi del non condono (perché è vietato esprimere questo concetto, ma andranno al 30 novembre) e la *flat tax*, che nei primi mesi non ha incasso, produrranno un buco tremendo nelle casse dello Stato, che per "nasometria" quantifico in 50 miliardi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.54, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori, fino alle parole «in cui».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.55.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.56, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.57, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.81, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.82, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.900, presentato dalle relatrici.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.83, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.84, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.85, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.86, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.87.

[BALBONI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdl). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento e sull'emendamento 4.88. Cari colleghi, purtroppo, come sappiamo, in Italia il lavoro non c'è, ce n'è poco e non si crea certamente per decreto. Per questa ragione, noi proponiamo, con l'emendamento 4.87, di limitare da tre a una le offerte di lavoro che possono essere rifiutate dal richiedente il reddito di cittadinanza. Infatti, il paradosso di questo provvedimento è che la norma che propone la maggioranza impone che il lavoro offerto debba essere a tempo pieno e a tempo indeterminato: una cosa che esiste, ormai, più nella fantasia che nella realtà.

E per aiutare queste persone, alle quali lo Stato chiede di accettare soltanto un lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, lo Stato assume seimila precari. Non offre, cioè, alle persone che assume, per aiutare il reddito di cittadinanza, nemmeno le condizioni che pretende siano offerte a chi, invece, dovrebbe fruire del reddito di cittadinanza. Un'assurdità! (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

Dunque, sarebbe più logico prevedere che anche un lavoro a tempo determinato, un lavoro non a tempo pieno, un *part-time*, qualora offrano minime condizioni di decoro, possano essere inseriti nella previsione di questa norma. È, però, sicuramente assurdo prevedere tre offerte di lavoro che possono essere rifiutate. Tanto vale dire a tutta questa gente: rimanete tranquilli sul divano, perché tanto tre

offerte di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato non saremo mai in grado di proporvele. Per questo, caldeggio l'approvazione di questi due emendamenti. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.87, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.88, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.702, presentato dal senatore Martelli, fino alle parole «una di tre».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.89.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.90, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.91, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.92, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.93, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.703, presentato dal senatore Martelli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.94, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.95, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101 (testo 3)/100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101 (testo 3).

**BOTTO** *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BOTTO** *(M5S)*. Signor Presidente, volevo intervenire su questo emendamento è molto importante in quanto interviene a favore di quelle famiglie che hanno figli minorenni, stabilendo la congruità della terza offerta di lavoro entro i 250 chilometri: e questo per i primi ventiquattro mesi di beneficio. Si tratta di una previsione molto importante, perché si riferisce al principio generale di ricongiungimento

familiare e si associa anche alle attenzioni che devono avere le famiglie nel caso di figli disabili.

In questa Aula ho sentito dire varie cose, tra cui che abbiamo dato delle manette. Ricordo a tutta l'Assemblea che la manetta elettorale non è il reddito di cittadinanza; le manette elettorali le abbiamo viste nella scorsa legislatura ed erano misure che non andavano ad aiutare i poveri assoluti, che sono aumentati fino ad arrivare a quasi 5 milioni negli ultimi dieci anni. Questa è una misura che va, invece, ad aiutare quelle famiglie che si trovano anche nelle situazioni che descriveva prima il collega del Partito Democratico quando ha parlato dell'imbarazzo che deve provare un padre a gestirsi i 100 euro liquidi della *card* del reddito di cittadinanza. Io mi domando: come si sente un padre davanti ai suoi figli a non avere uno stipendio? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ci rendiamo conto che stiamo facendo una manovra che interviene veramente sui casi di povertà assoluta? Bertolt Brecht diceva che i poveri sperano nella giustizia, mentre i ricchi sperano nell'ingiustizia. Noi stiamo finalmente dando voce a questa speranza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Chiedo scusa alla senatrice Toffanin, ma avevo saltato l'emendamento 4.96, a pagina 113, che non è precluso.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 4.96.

**TOFFANIN (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOFFANIN (FI-BP).** Signor Presidente, intervengo per fare delle specificazioni.

Il provvedimento, infatti, purtroppo pecca di ambiguità e di vuoti legislativi. Ci sono veramente delle incongruenze nel testo e una di queste si individua quando si parla di spostamento entro i 100 minuti con i mezzi pubblici senza specificare quali. Potrebbe essere il treno o l'aereo.

Credo ci sia bisogno di fare chiarezza affinché non si creino ambiguità. Penso che sia ovvio poter fare una precisazione, ma neppure questo è stato accettato in Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.96, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 4.99 (testo 2) a 4.100 sono assorbiti dall'emendamento 4.9 (testo 3).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103, presentato dai senatori D'Arienzo e Taricco.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.104/100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.104/100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.104, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.705, presentato dal senatore Martelli.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.105, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 4.129 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.130, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 4.131 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.132, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 4.133 a 4.136 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 4.800.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.138, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.139 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.706, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.140.

[IORI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.140 è stato concepito per sanare un *vulnus* molto grave quale l'esclusione dalla predisposizione dei progetti di contrasto alla povertà di chi in questi anni ha contribuito in modo determinante al sistema di lotta all'indigenza nel nostro Paese. Sto parlando del terzo settore, che fornisce risposte essenziali anche laddove le risposte dello Stato non arrivano o non sono sufficienti.

Noi crediamo convintamente - lo abbiamo anche sostenuto nei giorni difficili in cui avevate avventatamente aumentato l'IRES sul volontariato - che la povertà non si sconfigge con un decreto e che la solitudine e le fragilità richiedono un intervento complessivo di crescita culturale, formativa e di potenziamento della dimensione territoriale della presa in carico. Non bastano quindi i soli centri per l'impiego; serve un'alleanza tra il pubblico, il volontariato, il *no profit*, le parti sociali e le forze produttive. Serve un'alleanza solida e organizzata di tutte le forze che agiscono su quel territorio. Serve quindi la comunità territoriale.

Credo che voi stiate conducendo un'operazione demagogica che superficialmente rompe questa alleanza, tentando di procedere all'ennesima operazione di natura centralistica che mette in discussione

una rete di azioni e di impegno che da anni costituisce l'intelaiatura del *welfare* di comunità e del *welfare* generatore di coesione e di sostenibilità. Cari colleghi, credo che non ci sia scorciatoia per generare accoglienza e contrastare solitudine e indifferenza. Occorre ripartire dal territorio e farlo insieme, in un'alleanza che si consolidi nella quotidiana condivisione delle forze vive della comunità territoriale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.140, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.141 (testo 2).

**COMINARDI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**COMINARDI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 4.141 (testo 2) sia riformulato nel modo seguente: al terzo rigo, sostituire le parole: «fino ad un numero di 16 ore settimanali» con le seguenti: «fino ad un numero massimo di 16 ore complessive settimanali». Sul testo così riformulato, il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE**. Chiedo alla senatrice Pizzol se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

**PIZZOL** *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.141 (testo 3), presentato dalla senatrice Pizzol e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.142.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.143, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «del presente decreto».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.144, 4.145 e 4.146.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.147, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.148.

**MALAN** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-BP)*. Signor Presidente, questo emendamento, che ovviamente ha ricevuto un parere contrario, tiene presente la realtà, mentre questo provvedimento è tutto basato sulla burocrazia e sugli uffici e non sulla realtà del nostro territorio. Qui si dice che, se il Comune nel quale risiede la persona non può offrire l'opportunità di avere le ore di servizio richieste, può andar bene il Comune accanto. Ricordo che in Italia ci sono dei Comuni come Roma, per attraversare il quale ci vogliono ore di viaggio in alcune circostanze, e ci sono altri Comuni piccolissimi, a pochissima distanza dai quali ce n'è un altro.

Ma è tutto così il provvedimento. Ad esempio, nel caso della distanza di 250 chilometri, non si tiene conto dei collegamenti che ci sono. È tutto teorico, sta tutto sul computer, magari di qualche importante personaggio che sta dietro un partito di Governo, ma non nella realtà. La realtà purtroppo dimostrerà che questo provvedimento è inapplicabile e crea illusioni, dalle quali potranno scaturire delle reazioni molto pesanti.

Ricordiamoci che il modo per dare risposte alle persone che sono senza lavoro è creare opportunità di lavoro, non creare burocrazia, controlli, controllanti, *navigator* e così via. Sono tutti soldi buttati via, che, se fossero usati invece per creare veramente lavoro, potrebbero dare delle soluzioni non provvisorie, senza creare i professionisti del reddito di cittadinanza, come invece stiamo vedendo.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.148, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.150 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Dal tabellone elettronico risulta che alcuni senatori del Gruppo M5S hanno votato in senso contrario. Applausi ironici del Gruppo FI-BP).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.151, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.152 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.153 (testo 3).

**D'ARIENZO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'ARIENZO (PD).** Signor Presidente, l'emendamento 4.153 (testo 3) interviene sui commi da 8 a 15 dell'articolo 4, nelle parti in cui si prevedono il patto per l'inclusione sociale, il patto per il lavoro, la ricerca attiva del lavoro, l'orientamento lavorativo, la formazione e la riqualificazione professionale; una serie di adempimenti previsti per l'adesione al reddito di cittadinanza. La domanda che si pone è questa: e se, dopo l'ammissione al reddito di cittadinanza, l'interessato si ammala? E se al percettore del reddito di cittadinanza viene diagnosticata una patologia oncologica invalidante o ingravescente? È nelle cose che colui al quale viene diagnosticata una patologia del genere, ammesso al beneficio perché ne ha i requisiti, non possa rispondere alle offerte del lavoro. È nelle cose che colui che accetta le offerte di lavoro, magari anche molto lontane da casa, non riesca, per ovvie ragioni, a portarle avanti.

Pertanto colui che ha i requisiti e ne ha diritto, perderebbe appunto il diritto al reddito di cittadinanza. L'emendamento 4.153 (testo 3) va a tutelare questa tipologia di fatto, ovvero coloro che pur possedendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, dopo l'ammissione al godimento del beneficio, si vedono diagnosticata una patologia di questa natura e quindi devono ritirarsi dal beneficio o comunque questo gli verrà ritirato. È chiaro che in questi casi ciò è indipendente dalla volontà del soggetto e si perde il beneficio indipendentemente dalla propria volontà. Si tratta quindi di una punizione assolutamente non meritata. L'emendamento va a correggere questa stortura e di fatto riconosce questo tipo di malattie come un fenomeno sociale; è quindi una richiesta di aiuto affinché queste persone non vengano lasciate sole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**LANZI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LANZI (M5S).** Signor Presidente, volevo precisare a nome del Gruppo, per evitare che tutti i colleghi si alzino uno ad uno per chiedere di cambiare il voto, che sull'emendamento 4.150 (testo 3) il voto del Movimento 5 Stelle è favorevole. *(Commenti dai banchi del PD).* Ho dato un'indicazione di voto sbagliata. *(Commenti dai banchi del PD).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.153 (testo 3), presentato dai senatori D'Arienzo e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.154, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno G4.100.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ad accoglierlo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 non verrà posto ai voti. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARTELLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, con l'emendamento 5.704 si ritiene giusto avere qualche controllo in più sulle persone che utilizzano la carta Rdc, che apparentemente è un clone della carta gialla prepagata Postepay delle Poste Italiane.

In primo luogo, tale carta non riporterà il nome e cognome del percettore, quando invece tutte le carte di credito lo hanno ed è un controllo per essere sicuri che la persona che effettua l'acquisto sia quella corrispondente alla tessera. Allora è molto facile per una tessera che neppure ha il nome essere ceduta ad un amico che va a fare la spesa, spendendo 100 euro, poi torna ti mette 100 euro in mano e tu vai in una sala *slot*. Non c'è alcun tipo di controllo, perché è una prepagata.

In secondo luogo, per evitare che delle persone prendano la residenza fittizia in Italia, come succede già per le persone che hanno una residenza fittizia e che hanno concordato il giorno di controllo della residenza con la polizia locale, sarebbe il caso di evitare che una persona possa utilizzare la tessera per fare acquisti *online*. Essendo infatti una carta prepagata è possibile fare acquisti *online* e farli spedire in qualunque parte del mondo. Posso comprare su un sito Internet australiano e far mandare, ad esempio, la merce in Congo: ciò non è vietato.

Inoltre, proprio per essere sicuri che si stanno dando i soldi a una persona fisicamente residente, sarebbe il caso che le persone si presentassero fisicamente, ogni settimana, per farsi ricaricare la tessera. Se si ha una carta prepagata delle Poste e non si ha il conto alle Poste, ci si presenta per fare la ricarica *de visu*. Mi chiedo perché non possa essere fatta la stessa cosa per il normale possessore di una carta prepagata, uguale e identica. Questa proposta è fatta per riuscire almeno ad equiparare le due situazioni.

Vi chiedo infine se avete preso in considerazione il fatto che la carta possa essere utilizzata per un acquisto all'estero e poi restituita, magari inviata in una normale busta, come se fosse una cartolina postale. Anche questa è una cosa di cui tener conto, perché il potere d'acquisto dell'euro in una Nazione in cui il costo della vita è inferiore permette di acquistare parecchia roba. Quindi, la carta potrebbe essere ceduta temporaneamente, per fare un acquisto all'estero, e rimandata via posta ordinaria, con la spesa pura e semplice dell'affrancatura. Quindi l'emendamento in esame vorrebbe mettere "una pezza" almeno su queste piccole cose, fermo restando che controllare il possibile abuso di una carta prepagata non nominativa è impresa praticamente impossibile.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.48 (testo 2), 5.800, 5.64 e parere contrario sui restanti emendamenti. Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.100, il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.48 (testo 2), presentato dalla Commissione.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/100, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.800/101.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, quello al nostro esame è un emendamento che verte su un tema importantissimo, che potrebbe veramente pregiudicare tutto l'impianto del provvedimento. Esso riguarda infatti la questione della *privacy*. Avevamo chiesto in Commissione l'audizione del Garante, che non ci è stata concessa non per volontà del Governo o dei relatori, ma perché in quel momento il Garante non era disponibile ad essere presente, ma ha comunque lasciato una sua memoria. Tutto l'impianto viene condizionato dal parere relativo alla *privacy* delle persone e per questo andrebbe ripensato e rivisto sostanzialmente. Infatti, per poter ottenere il reddito di cittadinanza, alle persone verrà fatta una radiografia completa del proprio stato: al di là dello stato patrimoniale, verranno esaminati anche lo stato di salute e quello familiare, le abitudini e gli interessi. Questa è un po' una situazione orwelliana, da "1984" e da Grande Fratello: forse tutto ciò è eccessivo.

Con quest'emendamento chiediamo, quindi, di inserire il Garante per la *privacy*, al quale devono essere fornite tutte le informazioni in ordine ai sistemi di gestione delle informazioni e ai soggetti coinvolti nell'attività. È un consiglio che diamo a tutela delle persone e comunque anche di un provvedimento perché, se poi queste garanzie non venissero rispettate, potrebbe veramente cascare tutto l'impianto della norma.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/101, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/102, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/103, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/104, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/105, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/106, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800/107, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.800, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26, nonché l'emendamento 5.703.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.47.

**BALBONI** *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdi)*. Signor Presidente, quest'emendamento ovviamente era collegato alla nostra proposta di precludere il reddito di cittadinanza a coloro che abbiano riportato gravi reati. A nostro avviso, però, anche dopo che la maggioranza ha respinto quell'emendamento, rimane comunque logico prevedere la presentazione del certificato del casellario giudiziale, perché ci sono reati, anche molto gravi, che potrebbero precludere l'offerta di un lavoro, anziché di un altro. Faccio solo l'esempio più eclatante: a una persona che abbia una condanna passata in giudicato per pedofilia non credo sia il caso di offrire un posto di lavoro in un asilo nido o in una scuola infantile o elementare. Ritengo quindi opportuno prevedere comunque che, tra la documentazione da allegare alla domanda, sia inserito anche il certificato del casellario giudiziale.

Faccio notare che all'articolo 7, tra l'altro, vi sono emendamenti della Commissione che prevedono la decadenza del beneficio per chi commette alcuni gravi reati. A maggior ragione, quindi, il certificato del casellario giudiziale è indispensabile. *(Applausi dal Gruppo Fdi)*.

**MANCA** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD)*. Signor Presidente, gli emendamenti in esame, unitamente ad altri precedentemente preclusi, hanno come finalità fondamentale quella di recuperare un rapporto di leale collaborazione tra il sistema delle autonomie locali (cioè i Comuni e l'ANCI), il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS.

A nostro avviso, negare questa preconditione significa continuare a insistere su una follia che ha retto l'intero provvedimento, totalmente basato su un assunto sbagliato, che tiene sulla stessa mano la povertà e la richiesta di un posto di lavoro. Questo assunto, purtroppo, sta piegando l'intero provvedimento verso una direzione sbagliata, fa saltare la leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo e sradica il tema della povertà dove - purtroppo - vive ogni giorno, ossia nel territorio.

Abbiamo di fronte a noi due possibilità e una certezza, ossia che voi - colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo - non abbiate mai visto negli occhi la povertà. Infatti, la povertà sta nel territorio e, purtroppo, si esprime nelle periferie e nelle dimensioni locali e territoriali. Essa richiede risposte non solo alla necessità di un posto di lavoro, ma anche - prevalentemente - a fragilità sociali che impediscono alle persone di poter accedere al mondo del lavoro e che si trovano all'interno del nucleo familiare.

Con il provvedimento in esame voi non date risposta alla povertà. Il provvedimento ha natura elettorale e si occupa non delle persone, ma delle elezioni. Questo è uno dei punti fondamentali. Per questa ragione, abbiamo insistito e insistiamo nell'esigenze di recuperare un rapporto di leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo. Escludere il territorio e sradicare le problematiche sociali dalla dimensione territoriale, impedendo ai Comuni di partecipare attivamente a questo processo, significa non voler affrontare la povertà. Colleghi, ve lo diciamo subito, la povertà aumenterà e le fragilità sociali saranno ancora più ampie nella dimensione territoriale. Senza un'accoglienza e una sua presa in carico nella dimensione territoriale, la povertà aumenta e non diminuisce. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.47, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50 (testo 2), presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.51 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.53, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.700, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.55, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico all'emendamento 5.56, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.701, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.57, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

RAMPI (PD). Signor Presidente, siamo giunti all'ora di interruzione dei lavori! C'è una riunione!

PRESIDENTE. Colleghi, mancano cinque minuti. Terminiamo la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.58, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.59, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, identico all'emendamento 5.60, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.61, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.62, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.63.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.702, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.64, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.703 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.800.

Passiamo all'emendamento 5.704, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.704, presentato dal senatore Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.86, presentato dai senatori Nannicini e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.87 è stato ritirato.

Senatore Endrizzi, il rappresentante del Governo ha accolto l'ordine del giorno G5.100 come raccomandazione. Insiste per la votazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.100 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 15,05).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.800, 6.6 e 6.18.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Se possibile, come ho già segnalato agli Uffici, vorrei apportare delle modifiche di carattere formale all'emendamento 6.800, presentato dal Governo.

Vi leggo lo *speech*. Occorre evidenziare la necessità di una correzione formale conseguente al testo dell'emendamento 6.800. Infatti, all'articolo 6, comma 1, nel testo emendato, è stato soppresso il riferimento al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL), per quanto la

piattaforma digitale per l'attivazione e la gestione dei patti per il lavoro rimanga collocata presso l'ANPAL e, ai sensi del successivo comma 2, continui a essere parte del medesimo sistema informativo. Per un coordinamento formale del testo, appare pertanto opportuno modificare anche l'articolo 8, comma 1, sostituendo le parole «piattaforma digitale dedicata al RDC nell'ambito del SIUPL» con le parole «piattaforma digitale dedicata al RDC presso l'ANPAL» e modificare l'articolo 9, comma 4, sostituendo le parole «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» con «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione».

**PRESIDENTE.** La invito a consegnare il testo agli Uffici per la distribuzione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/100, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/101, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/102, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/103, presentato dalla senatrice Gallone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/104, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/105, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2)/106, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.800 (testo 2), presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4 (testo 2), nonché gli emendamenti 6.10, 6.701 e 6.11.

L'emendamento 6.2 (testo 2) è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.700, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.10, 6.701 e 6.11 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 6.800 (testo 2).

L'emendamento 6.12 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 6.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.16, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 6.18, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla relatrice e dal Governo, è stata avanzata la richiesta di accantonamento per un approfondimento. Quindi, ne dispongo momentaneamente l'accantonamento.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, chi ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 6.18?

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrari, la Presidenza si è trovata di fronte all'emendamento 6.18, su cui il Governo e la relatrice hanno espresso parere favorevole. In esso, però, è compresa una formulazione tecnicamente sbagliata, rispetto alla quale, anche in altre ipotesi e anche ad altri Gruppi di maggioranza e di opposizione, io ho chiesto una riformulazione.

Nel testo si fa riferimento a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ora, rispetto a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, occorre contrapporre sempre, nel momento in cui si emenda, una fonte normativa analoga.

Quindi, siccome c'è una formulazione tecnicamente sbagliata, io ne dispongo l'accantonamento per una riformulazione, cosa che - come fanno i senatori di quest'Aula - ho già fatto riguardo, sia alla maggioranza che all'opposizione, quando ho verificato l'ammissibilità dei vari emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore Damiani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, fino alle parole «18 agosto 2000».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.0.2 a 6.0.5.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARTELLI](#) (Misto). Signor Presidente, ho tre proposte emendative.

Le prime due riguardano il cosa fare nel momento in cui il percettore o il beneficiario dell'erogazione non ottempera a tutte le richieste contenute all'interno del disegno di legge. In particolare, il comma 5 recita: «È disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza (rdc)». Secondo me, andrebbe anche aggiunto di farsi ridare indietro tutto ciò che gli è stato dato illecitamente, perché l'ha ottenuto sulla base di una falsa dichiarazione. Questa è la prima proposta.

I commi 7 e 8 sono relativi a una mancata ottemperanza di una serie di prescrizioni. Le decurtazioni sono progressive: prima una mensilità e poi due mensilità. Secondo me, non dovrebbe essere fatto così: siccome si tratta di soldi dei contribuenti, la mia proposta è che vi sia un'immediata decadenza con possibilità, entro sette giorni, di presentare controdeduzioni. Se non ci sono controdeduzioni, non c'è spettanza.

L'ultimo emendamento, che reputo più rilevante, è relativo al comma 10. Si mette in ballo il diritto alla salute costituzionalmente garantito contro il diritto non costituzionalmente garantito di entrare in una lista per la possibile percezione dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Ciò avviene, in particolare, quando si fa riferimento agli impegni di prevenzione e di cura volti alla tutela della salute. Sembra si prefiguri una coercizione a presidi sanitari di cura o addirittura di prevenzione. Senza voler tirare in ballo qualcosa di specifico, non è possibile trattare un diritto costituzionalmente garantito come questo come un ricatto, senza la quale condizione non si può ottenere il beneficio. Questa parte andrebbe sicuramente espunta. *(Applausi del senatore Buccarella).*

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, illustro gli emendamenti presentati sull'articolo 7.

Inizio con l'emendamento 7.5. Chiunque di voi abbia un minimo di conoscenza del sistema penale o del sistema giuridico del nostro Paese si rende conto che la pena così come prevista dal decreto-legge in esame è distonica, nel senso che è completamente contraria a qualsiasi principio di coerenza del sistema penale. Non vi è, cioè, nessuno dei reati di falso, addirittura commessi da pubblico ufficiale, che sia punito con la stessa pena prevista dal decreto-legge. Ho presentato perciò un emendamento, ma ne rilevo altri che prevedono pene inferiori. Io ho previsto la pena più alta, quella prevista per un pubblico ufficiale. Credo, quindi, sia assurdo mantenere quella pena che non è coerente con il sistema. Ho presentato l'emendamento 7.19, non avendo dubbi che la maggioranza nel predisporre il parere in Commissione giustizia volesse significare la necessità e l'importanza di specificare, dopo le parole «il nucleo familiare», che ciascuno dei comportamenti, di cui al comma 5, legittimasse la decadenza dal reddito di cittadinanza, e che non era necessario che ricorressero tutti. Questo emendamento non è altro che la traduzione in concreto del dubbio interpretativo sollevato dalla maggioranza della Commissione. Se è sorto quel dubbio interpretativo e risulta nel parere della Commissione, sarebbe abnorme che il Senato lasciasse quel dubbio interpretativo senza correggerlo o intervenire.

Gli altri quattro emendamenti intervengono su una questione molto specifica. Perché introduciamo il reddito di cittadinanza? Sulla base di quali principi? Non condivido il testo del decreto-legge e cosa vi è scritto, ma ho condiviso una sola cosa: è basato sul rapporto di fiducia e sulla garanzia che colui che vuole il reddito di cittadinanza si attenga a determinati comportamenti. Le sanzioni prevedono una serie di violazioni ripetute per arrivare alla revoca del reddito di cittadinanza, il che è abbastanza folle, perché significa disconoscere che quel rapporto di fiducia sia fondamento del beneficio. Una volta è giusto che si perdoni, ma per le altre venti si va al di là del perdono che ottengono i minorenni nel processo penale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.11, 7.20, 7.31, 7.37, 7.22 (testo 2), 7.44 (testo 3) e 7.0.1 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico all'emendamento 7.2.

LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 7.1, relativo a una disposizione che altro non è che un ulteriore manifesto propagandistico per le elezioni europee.

Voi avete la necessità di dimostrare un controllo forte e una rigidità, addirittura comminando la sanzione della reclusione da due a sei anni per chi omette delle dichiarazioni. Noi, con il nostro emendamento, chiediamo la restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché il pagamento delle sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi. Mi chiedo: perché un articolo così persecutorio? Vi faccio un esempio e mi chiedo se il Governo ci darà la possibilità di sciogliere questo nodo, visto che non è stato possibile scioglierlo in Commissione. Se un componente della famiglia omette qualcosa al richiedente o se un componente della famiglia pone in essere degli elementi che concretano la fattispecie di un reato, la responsabilità penale è comunque sempre del richiedente. Quindi il richiedente dovrebbe poi dimostrare, nelle aule di giustizia, che lui non ne era a conoscenza, innescando un sistema vizioso e tortuoso. Pertanto, chiedo al Governo non di approvare questo emendamento, ma di sciogliere questo nodo, se è possibile. Lo chiedo al Governo a titolo di cortesia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*



Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei dire semplicemente, in pochissimi secondi, che questo articolo e gli emendamenti ad esso presentati sono la dimostrazione del fatto che questo provvedimento è anche una grande occasione persa. Se stiamo parlando di strumenti di contrasto alle povertà e alle marginalità, parliamo di qualcosa che dovrebbe stare a cuore a tutti e che in realtà sta a cuore a tutti. Stiamo parlando della possibilità di riscattare interi pezzi della società italiana e delle nostre comunità, quelli che si trovano appunto in condizioni di grande difficoltà.

Lo dico con tutto il rispetto per chi ha immaginato questo provvedimento: è disarmante constatare che, davanti alla possibilità che ci siano dei miglioramenti e delle modifiche che vanno nella direzione di rendere questo provvedimento più efficace in relazione alle persone che vogliamo risollevare da quella condizione, chi ha immaginato questo provvedimento (in questo caso la maggioranza) si chiuda a riccio e sia assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di sollecitazione e di suggestione.

Lo diciamo tanto più su questo articolo e sulle sanzioni previste in relazione a chi mette in atto comportamenti che vanno nella direzione di dichiarare una situazione che non risponde alla realtà. A noi sembra che questo sistema sanzionatorio sia totalmente sproporzionato e che sia soprattutto la dimostrazione del fatto che chi ha disegnato questo provvedimento abbia voluto semplicemente mettersi al riparo da quell'accusa, peraltro in alcuni casi, persino fondata secondo cui questo provvedimento, calato nella dimensione reale, si imbatte nel vizio italico per cui fatta la legge, trovato l'inganno.

Quindi, per ripararsi da questa accusa, cosa fanno i membri della maggioranza e il Governo, che stanno implementando questo strumento? Stanno semplicemente intervenendo a valle, con un sistema sanzionatorio totalmente sproporzionato e totalmente surreale rispetto al rango dei reati di cui ci stiamo occupando.

Ci sentiamo di dare una semplice rassicurazione: se si intervenisse a monte, se gli strumenti fossero cioè efficaci nell'individuazione del bisogno e dei luoghi in cui esso si genera, allora non si avrebbe più bisogno di immaginare un sistema sanzionatorio così sproporzionato. Se si interviene laddove quel bisogno nasce, dove ci sono povertà, marginalità e quindi nei percorsi di accompagnamento e di emancipazione, non c'è bisogno di immaginare un sistema di sanzioni e di pene che sembra totalmente sproporzionato e soprattutto ha a che fare con uno Stato di polizia, con l'idea di uno Stato etico che ti deve dire cosa fare e cosa non fare.

Se volete accompagnare queste persone verso percorsi di emancipazione e se la *ratio* del provvedimento al nostro esame è questa, allora non ci può essere emancipazione senza una dimensione di libertà da parte delle persone, che devono essere consapevoli della propria posizione e di come riscattare se stesse.

Insisto, Presidente, lo dico a lei per il suo tramite, anche l'articolo 7 è la dimostrazione di una grande occasione persa. Avremmo potuto fare una discussione trasversale alle forze politiche, ma, ahimè, non è questo il caso. (*Applausi dei senatori Errani e Grasso*).

[PARENTE](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*PD*). Signor Presidente, anche io, come il senatore Laforgia, ritengo che l'articolo sia assolutamente sproporzionato, ma la dice lunga sull'impianto del provvedimento. C'è un intento punitivo a valle, non si responsabilizzano le persone che sono in condizioni di bisogno, responsabilità contro punizione. Senatrice Catalfo, stanotte mi sono presa la briga di andare a ripassare il suo primo disegno di legge sul reddito di cittadinanza, di cui sono stata relatrice nella passata legislatura. Non c'era traccia alcuna di questo tipo di punizione e di queste sanzioni; a mio avviso, giustamente. Sono lontani i tempi in cui discutevamo e ci confrontavamo, le allora maggioranza e opposizione, per esempio, sul libretto formativo elettronico, ora sostituito dalle manette.

Da una parte, si punisce, dall'altra si elargisce; sapete quanti messaggi di donne e di madri abbiamo avuto in questi giorni? Credo che noi, come io personalmente farò, dovremmo prenderci la

responsabilità di raccogliere tutti questi dati e tutte queste esperienze. Ci sono alcune madri, magari di ragazzi con disabilità, abbandonate dai mariti, che mi dicono che il marito magari prenderà il beneficio economico sei o sette mesi e poi rinuncerà, non risponderà alla proposta di lavoro e quindi i sei, sette mesi saranno pagati dallo Stato.

Un'altra battuta sulle donne; c'è un emendamento, come ricordato dalle mie colleghe di maggioranza, che esclude le donne dagli obblighi nei primi tre mesi di vita del bambino. Si cita la Germania; la legge tedesca parla di scelta tra i componenti e quando il figlio ha quattro anni la donna, come spesso accade, non ha avuto neanche la possibilità di essere inserita in un percorso lavorativo.

L'intento punitivo è contro la responsabilità. Stamattina si discuteva della residenza. Di contro, il requisito per accedere al reddito di cittadinanza è di dieci anni. Quindi si decide a priori chi viene lasciato indietro. Ieri qualcuno parlava di sinistra; cosa c'è di sinistra in un provvedimento di questo genere? Io, fieramente, da esponente della sinistra, sono contraria al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Airola).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dai senatori Grasso e Laforgia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «Codice penale».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.14 (testo 2) è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.10 e 7.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**BALBONI** *(FdI).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI** *(FdI).* Signor Presidente, desidero intervenire a proposito della preclusione dell'emendamento 7.12, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.11, che lei ha appena dichiarato. Mi permetto di dissentire, perché l'emendamento 7.11 riguarda soltanto determinati specifici reati e in particolare il terrorismo e l'associazione a delinquere, oltre che un'ipotesi di truffa

aggravata, mentre l'emendamento 7.12, a firma mia e dei senatori Bertacco e Ciriani, prevede invece che il beneficio non venga erogato per tutti i delitti non colposi per i quali sia prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione.

Quindi non può esserci preclusione, perché l'emendamento a mia prima firma prevede una fattispecie enormemente più vasta di quella approvata con l'emendamento della Commissione. Signor Presidente, mi permetterei dunque di chiederle di rivedere la sua decisione sulla preclusione dell'emendamento 7.12.

**PRESIDENTE.** L'emendamento in questione è stato precluso perché lei avrebbe dovuto presentare un subemendamento all'emendamento 7.11 e non un emendamento, così come è stato fatto. Si tratta quindi di una questione di tecnica legislativa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16.

**BALBONI** *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI** *(Fdl)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame chiede di trasformare la decadenza prevista dal comma 5 in revoca retroattiva. Riteniamo infatti che tutti coloro che vengono trovati nelle condizioni elencate nel comma 5 debbano essere obbligati a restituire quanto hanno percepito, perché altrimenti, fino a quel momento, ciò che è stato erogato rimane nella loro disponibilità.

Ci sembra una soluzione minima per poter far sì che ci sia un vero effetto deterrente nei confronti di tutti i comportamenti devianti elencati al comma 5.

Colgo l'occasione per ribadire che mi dispiace non aver subemendato l'emendamento 7.12, che sarebbe stato difficile subemendare, visto che è stato presentato prima dell'emendamento della Commissione. In ogni caso, tengo a sottolineare che l'emendamento 7.11, che abbiamo approvato poco fa, riguarda soltanto gravissimi reati, come terrorismo, associazione a delinquere o di stampo mafioso e quant'altro. Oggi, con la norma che sta uscendo da quest'Aula, ci mettiamo nelle condizioni di pagare il reddito di cittadinanza al 99 per cento dei detenuti anche per reati gravissimi. Non so se ci rendiamo conto di quanto stiamo approvando, anzi, che abbiamo appena approvato. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Prenderanno il reddito di cittadinanza il rapinatore seriale, chi sfrutta la prostituzione o chi è in galera per associazione finalizzata allo spaccio di droga: in sostanza, in ragione della norma che abbiamo appena approvato, prenderà il reddito di cittadinanza un mare di delinquenti.

Avrò sbagliato la tecnica legislativa, ma la sostanza purtroppo è questa. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.16, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.17, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, fino alle parole «singolo beneficiario».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.700, presentato dal senatore Martelli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.20, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.701, presentato dal senatore Martelli.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.23, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.26, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.27, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e all'emendamento 7.30, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 7.702, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.702, presentato dal senatore Martelli.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.703, presentato dal senatore Martelli.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.704.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, intervengo con un telegramma all'Assemblea per indicare che richiediamo che ci sia almeno il rispetto di un requisito minimo, rappresentato dagli impegni previsti nel patto per l'inclusione sociale, relativi alla frequenza dei corsi di cui si parla. Ed è il minimo requisito di serietà, altrimenti, in caso contrario, si decade da tale beneficio.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.704, presentato dal senatore Barboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.28, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.29, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.31, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, identico all'emendamento 7.33, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.34, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.46, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.36, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.37, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.39, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.40, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.41, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, e 7.42, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 7.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.43, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.22 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 8.39.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.44 (testo 3), presentato dal senatore Romano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Laforgia, la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole sull'emendamento 7.45 a una riformulazione. Accoglie la proposta di riformulazione presentata, volta a inserire la clausola di invarianza finanziaria?

LAFORGIA *(Misto-LeU)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.45 (testo 2), che recepisce una condizione posta dalla 5a Commissione, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Matrisciano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.0.700.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, la rubrica dell'articolo 8 è accattivante perché parla di incentivi per i lavoratori e per le imprese. Non è invece altrettanto accattivante il contenuto, perché in realtà di incentivi ce ne sono ben pochi, per non dire nessuno.

In effetti prevedere qualche sgravio contributivo per gli imprenditori di qualche mensilità, con il rischio di pagare una penale in caso di licenziamento dei percettori di reddito di cittadinanza, significa non comprendere le vere esigenze del mondo dell'impresa, di chi deve creare lavoro e di chi può offrire lavoro.

Con gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 8 noi chiediamo dunque di apportare almeno alcune modifiche per aumentare le mensilità per cui si può beneficiare degli sgravi e, soprattutto, per estendere tale possibilità anche al comparto stagionale, al mondo del turismo e dell'agricoltura, perché il tempo determinato non è preso in considerazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Si tratta di una limitazione veramente clamorosa che voi avete iniziato ad introdurre con il decreto dignità: penalizzare il mondo stagionale limitando le assunzioni a tempo determinato, con i rischi che per queste assunzioni gli imprenditori devono caricarsi sulle spalle, significa non comprendere le esigenze che sono fuori da questo Palazzo.

Mi chiedo, poi, come si possa pensare di poter aprire oggi un'attività con poco più di 4.000 euro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Credo che siamo arrivati all'assurdo per cui non ci sia proprio il senso di ciò che serve fuori da qui per creare posti di lavoro, perché questo provvedimento non crea posti di lavoro.

Cominciamo, soprattutto, con lo sbloccare le ventotto grandi opere che avete bloccato, a partire dalla TAV, perché è questo che vogliono gli imprenditori ed è questo che il mondo fuori da qui reclama per

poter dare le risposte a quanto chiedete. (*Applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Fdl*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CATALFO, relatrice.** Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 8.10, 8.15, 8.21, 8.900, 8.28 e 8.52.

L'emendamento 8.39 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 7.22 (testo 2).

Esprimo infine parere contrario sui restanti emendamenti.

**COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.** Signor Presidente, a nome del Governo, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 8.2 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani, fino alle parole «a tempo pieno e indeterminato».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «"a tempo pieno" e».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Passiamo all'emendamento 8.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**LAUS (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LAUS (PD).** Signor Presidente, questo articolo ha seriamente bisticciato sia con la logica che con il lavoro, ponendo due paletti che precludono la possibilità alle imprese di beneficiare dei contributi e ai potenziali percettori del reddito di cittadinanza di intercettare il lavoro. Eppure il titolo dell'articolo è «Incentivi per l'impresa e per il lavoratore». Cerco di essere più chiaro. Sono considerati da queste misure solo contratti a tempo indeterminato e *full time*. In Italia, probabilmente, ci sono anche dei lavori agricoli e nel comparto agricolo il 90 per cento delle attività lavorative avviene con contratti a tempo determinato. Vi sembrerà strano, poi, ma in Italia ci sono anche delle attività relative al

comparto della cultura, del terziario, del commercio e dei servizi. Ci sono inoltre dei lavori stagionali. Vi sembrerà strano, ma in Italia ci sono anche delle aziende che ogni tanto, sfortunatamente, hanno dei picchi di lavoro, per i quali devono ricorrere a contratti a tempo determinato. Vi sembrerà strano, ma a volte le aziende hanno la necessità di assumere con un contratto *part time*, che non significa la metà delle ore: *part time* può significare trentanove ore e mezza o trentotto e non quaranta, perché nelle organizzazioni dei servizi accadono anche queste cose. E qual è lo straordinario salto logico? Avete fatto un provvedimento a tempo determinato, perché compatibile con le risorse (che tra pochi mesi non ci saranno più), e pretendete dalle aziende e dai percettori del reddito di cittadinanza un lavoro a tempo indeterminato e *full time*. Questo mi sembra un grande salto logico.

Signor Sottosegretario, so che non mi risponderà nemmeno in merito però, almeno per ripristinare *ex tunc* lo *status quo ante* in termini psicologici, un minimo devo sfogarmi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mallegni*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.700, presentato dal senatore Laus.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.14, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.15, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.16 e 8.701.

Passiamo all'emendamento 8.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.17, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.18, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.19, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «effettuato nei».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.20. *(Brusio).*

ASTORRE *(PD)*. Signor Presidente, ha chiuso la votazione prima che potessimo votare.

PRESIDENTE. Ma cosa succede?

ASTORRE *(PD)*. Si può ripetere la votazione?

PRESIDENTE. Non ripeto la votazione, perché non c'è alcuna necessità di farlo. Non ho capito cosa sia successo.

Passiamo all'emendamento 8.21/100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.21/100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.21, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta assorbito l'emendamento 8.22 e sono preclusi gli emendamenti 8.34, 8.35 e 8.36.

Passiamo all'emendamento 8.702, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.702, presentato dal senatore Laus.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.23, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «o autonomi».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.24, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.900, presentato dalle relatrici.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.25 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.26, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.27, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.28, della Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.29, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.30, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.703, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.31, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.32, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «di cui al comma 3».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.33.

Passiamo all'emendamento 8.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.37, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «del presente decreto-legge».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.38.

L'emendamento 8.40 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.704, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.704, presentato dal senatore Laus.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.41, identico all'emendamento 8.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.41, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori, identico all'emendamento 8.42, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.43, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.44, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.45, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.46, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.46, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.47, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.48, presentato dai senatori D'Arienzo e Taricco.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.49, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.52, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano assorbiti gli emendamenti 8.50 e 8.51.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.54, presentato dal senatore De Poli, identico all'emendamento 8.55, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.56, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori, identico all'emendamento 8.57, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 8.58 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.59, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.61, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.61, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.62, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.62, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.63, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.63, presentato dal senatore Margiotta.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.3, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.0.4, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «n. 267».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.6 e 12.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.5, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.6, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.850 e 9.0.2.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori, identico all'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.6.

Passiamo all'emendamento 9.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 9.850/100 a 9.850/102 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.850/104, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.850/105, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.850/108, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.850/106.

[PARENTE](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PARENTE](#) *(PD)*. Signor Presidente, in merito a questo emendamento non capiamo perché sia stata modificata la norma che riguarda le statistiche, eliminando le parole «anche in forma individuale» e «in forma non nominativa». Ritorniamo allora sempre allo stesso punto dell'intento del decreto-legge

al nostro esame: non si possono controllare le persone, non si possono controllare dati sensibili. Chiediamo pertanto il ripristino della normativa di riferimento con l'inserimento, all'emendamento 9.850, lettera a), dopo le parole «anche in forma individuale» delle parole «ma non nominativa».

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.850/106, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, fino alle parole «ma non nominativa,».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.850/107.

L'emendamento 9.850/109 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.850, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.9, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «Sopprimere il comma 7».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.10.

Passiamo all'emendamento 9.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Matrisciano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano preclusi gli emendamenti 9.0.700 e 9.0.701.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**CATALFO**, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.3 e 10.6. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

**COMINARDI**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «lotta alla povertà».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.4, identico all'emendamento 10.700, su cui la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato a una riformulazione. Chiedo ai presentatori se accettano tale riformulazione.

TOFFANIN *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

BERARDI *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori, identico all'emendamento 10.700 (testo 2), presentato dal senatore Berardi e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.9, su cui la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato a una riformulazione. Chiedo ai presentatori se accettano tale riformulazione.

LAFORGIA *(Misto-LeU)*. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9 (testo 2), presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione .

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.700, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CATALFO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.800 e 11.11. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

COMINARDI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.1.

PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, questo emendamento mira a ripristinare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale contenuto nella normativa sul reddito di inclusione.

L'articolo 11 è un vero scempio, perché si taglia a pezzettini il reddito di inclusione senza una logica precisa. Mi consenta, Presidente, di ribadire quanto abbiamo sempre detto in quest'Aula e in Commissione: la povertà va trattata in maniera differente delle altre condizioni. Infatti, da una parte, noi togliamo l'assegno di ricollocazione ai disoccupati, lasciandolo solo ai percettori del reddito di cittadinanza, mentre l'assegno di ricollocazione va ai percettori della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI). Non si capisce assolutamente la *ratio*. Al contempo, si esclude dal reddito di inclusione il Piano nazionale per la lotta alla povertà, ma solo quest'ultimo - con periodici aggiornamenti - può trattare la povertà, come abbiamo sempre detto in quest'Aula: ci sarà infatti qualcuno che esce dalla povertà e quindi si necessita di un piano nazionale aggiornato periodicamente.

Non me ne voglia il mio collega che giustamente dice che abbiamo fatto troppe citazioni, ritengo però che trattare la povertà sia la più alta forma di carità. *(Applausi dal Gruppo PD)*. La povertà non è elemosina. Ieri qualcuno ha citato il cattolicesimo, ora faccio anch'io una citazione, solo una piccola frase di san Paolo, che ha scritto delle cose meravigliose: «La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La concezione della povertà come chi deve consumare. Si è detto che aumenteranno i consumi, ma - come abbiamo rilevato in Commissione - quale tipo di consumi aumenteranno? Quelli standardizzati delle povere persone che andranno a spendere solo al *discount*?

L'altro giorno un signore che ha donato il rene a sua moglie ed è in condizioni di povertà perché hanno perso il lavoro, mi ha detto che sarebbe tanto bello che potesse regalare un anello alla moglie. Si chiedeva però se poi, risultando sulla sua carta uno scontrino di una gioielleria, potrebbe essere arrestato.

Ecco questa è la concezione della povertà presente nel decreto-legge al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Airola e Romeo)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «degli articoli 5, 6, 7,».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.2 a 11.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dai senatori



Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 11.7, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, 11.8, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, 11.9, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.800, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 11.700.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.11, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Errani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Errani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendo illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.850, 12.29 e 12.3100. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.850/119.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[IANNONE](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il cosiddetto decretone introduce anche la figura del *navigator*, com'è stato detto dai miei colleghi di Gruppo in discussione generale. Il nome evoca Star Trek e annuncia risultati fantascientifici, ma in realtà la figura è assolutamente indefinita all'interno del provvedimento.

Come Gruppo Fratelli d'Italia, abbiamo presentato nove puntuali emendamenti, a firma del collega Bertacco e del nostro capogruppo Ciriani, per fare in modo che questa figura conosca una propria definizione e non determini una discriminazione in termini di assunzione di coloro che andranno a svolgere una funzione.

Ad oggi, infatti, dalla lettura del testo potremmo soltanto porci una domanda, ossia chi sono i *navigator* e cosa debbono fare, per dirla con il professor Piero Angela di «Quark», e ipotizzare che

siano inoccupati che dovrebbero trovare lavoro ad altri inoccupati.

I nostri emendamenti sono dunque finalizzati a fare in modo innanzi tutto che ci siano trasparenza e meritocrazia nella scelta di queste figure. Affidandoci al buonsenso dell'Assemblea, che purtroppo dai pareri del Governo già non raccogliamo, abbiamo previsto che la scelta avvenga attraverso bandi che premiano il merito e i titoli e che, se c'è un'esigenza di tempi, si scelgono queste figure tra coloro che hanno già partecipato ad un concorso pubblico, risultando vincitori o idonei.

Diversamente, si tratterebbe di una colossale operazione clientelare centralizzata, atta a far sì che l'ANPAL operi tali scelte, che non si capisce da cosa dovrebbero essere dirette.

Anche su questo punto, quindi, Fratelli d'Italia offre un'opportunità di chiarezza, per fare in modo che la misura possa funzionare meglio, dal momento che nutriamo severi dubbi che sia questa la strada. Se non troverà l'accoglimento di quest'Assemblea neppure la proposta sui *navigator*, pensiamo che Ulisse non riuscirà a trovare Itaca. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

**PRESIDENTE.** Faccio presente, perché si possano regolare i propri interventi in questo dibattito, che i Gruppi di opposizione hanno quasi tutti finito il tempo loro assegnato. Credo che Fratelli d'Italia abbia ancora un minuto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Floris e Toffanin, fino alle parole «*con le seguenti*».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.2.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Prima di votare il prossimo emendamento, vorrei salutare a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Maria Piazzoli» di Ranica, in provincia di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 16,47)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 12.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**LAFORGIA (Misto-LeU).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LAFORGIA (Misto-LeU).** Signor Presidente, intervengo molto rapidamente, visto che il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo.

Alcuni aspetti del provvedimento in esame assumono un tratto grottesco, che farebbe anche sorridere se non stessimo però parlando della vita delle persone e dei lavoratori. Il provvedimento ha come ambizione quella di occuparsi del lavoro e delle fragilità e di tirare fuori le persone dalla loro condizione di difficoltà. Poi, però, paradossalmente, fa finta di non volersi occupare - anzi, non si occupa affatto - del personale che dovrebbe mettere in moto la macchina amministrativa e burocratica necessaria al funzionamento di quanto previsto. C'è una questione che riguarda i cosiddetti *navigator* e chi mi ha preceduto l'ha in qualche modo toccata.

C'è poi un'altra vicenda che, se mi consente, signor Presidente - chiederei anche un po' di attenzione all'Assemblea - riguarda il personale di ANPAL Servizi. C'è un paradosso assolutamente incredibile - insisto - che ha quasi del grottesco. Nel momento in cui ci si occupa del lavoro e, quindi, di finalizzare il provvedimento anche a una dimensione di stabilizzazione delle carriere, dei percorsi professionali e della vita delle persone, non ci si occupa però di chi dovrebbe lavorare a questa implementazione. Il personale di ANPAL Servizi - incredibilmente - non viene stabilizzato. Ci si occupa di tutti, tranne di coloro che dovrebbero lavorare a ciò di cui ci stiamo occupando. Sono previste soltanto 20 stabilizzazioni, a fronte di un numero di dipendenti molto più elevato. Stiamo parlando di 654 dipendenti, che vengono così lasciati al loro destino e precarietà. Non si capisce per quale ragione non si dovrebbe procedere anche alla loro stabilizzazione.

Insisto nel dire che stiamo parlando non soltanto delle loro carriere e della possibilità di tirarli fuori dalla precarietà, ma anche della possibilità che il provvedimento, così come la maggioranza e il

Governo lo stanno immaginando, possa essere implementato con maggiore efficacia. Questo obiettivo può essere centrato solo a patto che le cose funzionino. E le cose funzionano se anche il personale, la pubblica amministrazione, gli addetti e coloro che devono occuparsi di tutto questo sono nelle condizioni di poterlo fare. Almeno ditemi per quale ragione non volete mettere mano a questo tema, su cui molti lavoratori aspettano naturalmente una risposta. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

**PRESIDENTE.** Comunico che anche il Gruppo Misto ha esaurito il tempo a sua disposizione.

**PARENTE (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARENTE (PD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il personale di ANPAL Servizi va stabilizzato, se non altro perché si possa far partire la macchina che avete messo in piedi e perché ci sono delle professionalità molto importanti da valorizzare.

Approfitto per dire che lo stesso vale per i CAF. I CAF devono accogliere le domande, ma voi stanziare soltanto 20 milioni di euro per il 2019. Che cosa immaginate, che dal 1° gennaio 2020 il reddito di cittadinanza finirà? *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Comunico che anche il Gruppo Partito Democratico ha quasi esaurito il tempo a sua disposizione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.4, identico all'emendamento 12.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, identico all'emendamento 12.700, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli emendamenti 12.6 e 12.7 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 8.0.4.

Passiamo all'emendamento 12.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.11, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.13, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.12, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.14, sostanzialmente identico all'emendamento 12.15.

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, parlando di *navigator*, anche a nome del Gruppo Forza Italia i *navigator* saranno il nuovo esercito di precari di Stato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Dovremmo cominciare intanto a stabilizzare, per esempio, le 650 persone, peraltro formate, assunte da ANPAL Servizi SpA, che non sono state ancora stabilizzate. Il Governo ha detto che non è affar suo, perché si tratterebbe di assunzioni fatte da Governi precedenti e con modalità differenti, ma non si può dire questo.

Con gli emendamenti che abbiamo presentato, in particolare con il 12.15, chiediamo di ridefinire il regime contrattuale delle professionalità che saranno utilizzate e di sostituire ai contratti coordinati di collaborazione almeno la stipula di contratti a tempo determinato, anche al fine di garantire la maggiore forma di coordinamento tra il personale assunto dallo Stato e le Regioni.

Ribadisco che con questo provvedimento l'attuale Governo, che dice di voler eliminare il precariato, sta di fatto creando precari su precari e precari di Stato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.14, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani, sostanzialmente identico all'emendamento 12.15, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.16, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 12.850/100 a 12.850/109 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/110, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.850/111.

[CONZATTI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, voglio portare in quest'Aula il grido d'allarme che abbiamo ascoltato in Commissione affari regionali quando abbiamo audito i rappresentanti della Conferenza

Stato-Regioni. In quella sede, oltre a quanto è già stato detto in merito ai *navigator*, ci hanno fatto presente che c'è un buco organizzativo totale nel rapporto tra un livello concettuale - secondo noi molto discutibile - di questa norma e il livello di applicazione. Ci si domanda come mai si vogliono assumere dei *navigator* senza concorso, a tempo determinato (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), senza sapere da chi verranno formati, da chi verranno coordinati, a chi faranno riferimento e non si attinge, invece, dalle graduatorie dei centri per l'impiego e non si indicano nuovi concorsi per i centri per l'impiego, in modo tale che il territorio possa riorganizzarsi. Questo è un punto molto importante. Questi due emendamenti, che fanno riferimento proprio al rapporto della Conferenza Stato-Regioni, mettono a fuoco questo punto.

Fate delle convenzioni bilaterali, date alle Regioni i fondi affinché i centri per l'impiego possano riorganizzarsi e possano assumere le persone.

Ancora una volta, inoltre, si nota come non si comprendono e non si rispettano forse le Regioni a Statuto speciale e faccio riferimento, in particolare, alle Province autonome di Trento e Bolzano. Esistono delle norme di attuazione dettate dagli Statuti di autonomia che attribuiscono competenza primaria in queste materie alle Province autonome. Da questo punto di vista, non si capisce come lo Stato pretenda di applicare una misura totalmente discutibile laddove hanno legiferato di più, meglio e da tempo altri organismi in base al principio di sussidiarietà e in base, naturalmente, agli istituti di autonomia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/111, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/113, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori, identico all'emendamento 12.850/114, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/112, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/115, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.850/116, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori, fino alle parole «presente comma».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.850/117 e 12.850/118.

L'emendamento 12.850/119 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/120, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/121, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/122, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/123, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/124, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/129, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/130, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.850/133, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alla parola «relativamente».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 12.850/131 a 12.850/134.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/125, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/128, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/126, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850/127, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.850, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta precluso l'emendamento 12.20.

Passiamo all'emendamento 12.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.18, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «200 milioni».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.17 e 12.46.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.19, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.21, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.22, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.23, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.24, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.25, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.27, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.28, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.29, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.30, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.31 (testo 3), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.31 (testo 3), presentato dal senatore Romeo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3100, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.32, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.33, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.34, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.35, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 12.36 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.37, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.39, identico agli emendamenti 12.40, 12.41 e 12.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.39, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 12.40, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, 12.41, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, e 12.42, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.38, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.43, identico all'emendamento 12.44, su cui la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato a una riformulazione. Chiedo ai proponenti se intendano accettare la riformulazione proposta.

[LAFORGIA](#) *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, l'accogliamo.

[PATRIARCA](#) *(PD)*. Anche noi, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.43 (testo 2), presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, identico all'emendamento 12.44 (testo 2), presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste



dalla 5a Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.45, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 12.0.1 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 12.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[CIRIANI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(Fdl)*. Signor Presidente, chiedo una sospensione di dieci, quindici minuti. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Sospendo allora brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,11, è ripresa alle ore 17,29).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 13.1/100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.4 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.0.3 (testo 3) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 13.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.5, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.7, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, interverrò brevemente, anche per i tempi a disposizione ormai consumati.

Sulla serie di emendamenti che sono stati appena votati speravo francamente che almeno una parte del Senato votasse a favore, stante il fatto che sono lo specchio esatto del programma di mandato che noi abbiamo portato all'attenzione degli elettori il 4 marzo 2018.

Ebbene, l'emendamento in esame, nella fattispecie, è un elemento essenziale per il rilancio economico del Paese. Esso propone di sottrarre il costo del cuneo fiscale dalle buste paga dei nostri dipendenti, dando loro la possibilità di avere uno stipendio più alto e permettendo alle imprese di non pagare i contributi per sei anni, fino a trentacinque anni. Questa è una manovra che le imprese aspettano da anni. È una manovra sulla quale avevamo giocato molto in campagna elettorale e sulla quale ci eravamo impegnati con tutte le categorie economiche, perché oggi le aziende ci chiedono se possono assumere. È evidente che il decreto-legge cosiddetto dignità ha troncato le gambe a tutte le possibilità di occupazione; i risultati già si vedono arrivare. Questa manovra era ovviamente l'esatto contrario: possibilità di assumere a tempo determinato e a tempo indeterminato e l'opportunità di avere per sei anni l'esenzione dal pagamento delle tasse sulle buste paga dei nostri collaboratori e dipendenti. È un provvedimento essenziale per il rilancio del Paese che va esattamente in controtendenza, come tutti gli altri emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 13, mostrando una visione opposta dell'Italia, del

*welfare*, del rapporto con le imprese, con l'economia e il rilancio economico del Paese.

Per tali ragioni, vi prego di esprimere un voto favorevole sull'emendamento 13.0.9. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.9, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.0.10, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «è elevata».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.0.11.

Passiamo all'emendamento 13.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.6, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**MALAN (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN (FI-BP).** Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 13.0.2.

La maggioranza ha bocciato la *flat tax* al 23 per cento. C'era addirittura chi la voleva più bassa, noi abbiamo parlato del 23 per cento, ma sul punto manteniamo la stessa opinione, mentre altri, forse, hanno cambiato idea.

Nell'emendamento che stiamo per votare sono contenute politiche per la famiglia e l'introduzione del quoziente familiare; oggi la differenza fra una famiglia che, a parità di reddito, abbia o meno dei figli, si traduce nell'essere in povertà o comunque nel dover contare fino al singolo euro o centesimo, oppure stare meglio perché non si hanno figli. Ci si stupisce poi se da sette anni si registrano *record* negativi nell'ambito della natalità.

Il Governo ha fatto una buona cosa istituendo il Ministro per la famiglia ma, finita l'istituzione del Ministero, le famiglie non hanno visto altro. La tendenza, quindi, è che la nostra popolazione diminuisce a causa degli italiani che vanno all'estero perché in Italia, anche grazie al provvedimento al nostro esame, non ci sono opportunità di lavoro, e, al contempo, la natalità si riduce perché chi ha figli ha esattamente lo stesso trattamento fiscale di chi non li ha. Questo vuol dire che chi ha figli paga più tasse che se non li avesse, perché compra per loro le attrezzature, inclusi i famosi seggiolini, e non ha alcuna agevolazione fiscale.

Complimenti: andate avanti così. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 13.0.13, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.12, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente sull'emendamento 13.0.14. Il Sottosegretario è intervenuto prima sui disabili, sulle non autosufficienze e gli anziani. L'emendamento sommessamente indicava l'aumento delle detrazioni per coloro i quali aiutano le persone non autosufficienti a casa. È un provvedimento che rientra anch'esso all'interno del programma - divento monotono a dire sempre le stesse cose - e rispecchia esattamente tutta una serie di provvedimenti da noi presentati.

Ritengo allora che non approvare un provvedimento che dà la possibilità di beneficiare delle detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza sia un fatto criminale e, quindi, ve ne assumerete tutta la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.14, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto scolastico comprensivo «Castel di Lama 1», di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 17,42)**

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.27, 14.800, 14.0.850, 14.0.851 e sull'ordine del giorno G14.101, purché, nella parte dispositiva, le parole: «impegna il Governo» siano sostituite con le parole: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

In relazione all'emendamento 14.0.850, si precisa che la lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 14-*bis*, reca modifiche al quinto periodo e non già al terzo periodo del comma 5, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014. Si tratta dunque di un mero errore di *drafting*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 14.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori, fino alle parole: «*Sopprimere l'articolo*».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.2 e 14.3.

Passiamo all'emendamento 14.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[NANNICINI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NANNICINI](#) *(PD)*. Signor Presidente, vorrei effettuare solo una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 14.5, per dire che questa è l'ultima chiamata per le forze della maggioranza. Se vogliono davvero superare la riforma Fornero, devono votare tale emendamento, in quanto è l'unico a contenere una riforma strutturale, e cioè una vera riforma delle regole di anticipo pensionistico del nostro sistema, e non la finzione di una finestra di tre anni che - come abbiamo già detto nel corso della discussione - lascerà soltanto profonde iniquità tra generazioni, tra uomini e donne e tra categorie di lavoratori in questo Paese.

Domani, se votate il testo così com'è, con sette anni di ritardo e non trovandoci neppure in mezzo a una crisi finanziaria - sperando che per ora continui a non esserci - voterete anche voi una riforma Fornero, perché di fatto, con il decreto-legge che state per approvare, niente cambia rispetto alle regole di calcolo e di uscita dalla pensione, tranne la lotteria dei tre anni per i pochi fortunati che rientreranno in tale finestra.

Con la nostra riforma, invece, oggi vorremmo tenere insieme giustizia sociale, verso le persone che sono in difficoltà, fanno lavori gravosi, si prendono cura di familiari disabili o sono disoccupate, ma non hanno raggiunto ancora i canali di accesso né alla pensione di vecchiaia né a quella anticipata. Proponiamo quindi una riforma complessiva che mette al centro le donne, estendendo l'opzione donna fino al 2022, per poi arrivare a un canale strutturale di flessibilità in uscita, per riconoscere il lavoro di cura delle lavoratrici, dando vantaggi contributivi a chi ha figli e ha prestato lavori di cura verso i familiari. Mettiamo al centro i giovani, con una pensione contributiva di garanzia che garantisca l'adeguatezza delle pensioni per chi sta nel sistema contributivo ma, se ha carriere discontinue e redditi bassi, ha speranze e aspettative molto basse. Mettiamo la flessibilità in uscita per chi rientra nel sistema contributivo e già è sfortunato perché ha un sistema di calcolo più svantaggiato, dato che adesso nel contributivo la flessibilità c'è, ma è solo per ricchi: vogliamo togliere i paletti che adesso esistono, per permettere ai giovani di andare in pensione prima, con pensioni adeguate.

Categorie svantaggiate, giovani e donne: questa era la riforma strutturale che avremmo voluto vedere e che non vediamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Il provvedimento è certamente importante e, quindi, capisco che ognuno voglia parlare. Vi invito, però, quantomeno a contenere i tempi, perché sono già scaduti abbondantemente per tutti i Gruppi dell'opposizione.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, comprendiamo tutto, ma c'è da chiedersi come mai quest'emendamento non sia mai stato presentato negli ultimi anni, quando eravate al Governo,

collegi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD. Applausi ironici del senatore Laus*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.7, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.8, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «due anni di anzianità».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.11.

Passiamo all'emendamento 14.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dal senatore Nencini.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.14, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.700, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.16, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.17, presentato dalla senatrice Garavini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.18 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 14.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.19, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.20, identico agli emendamenti 14.21 e 14.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.20, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 14.21, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, e 14.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.22, identico agli emendamenti 14.23 e 14.702, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.22, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 14.23, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, e 14.702, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.24, identico agli emendamenti 14.703 e 14.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.24, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, identico agli emendamenti 14.703, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori, e 14.25, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.26, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.27, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.800/100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.800/100, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.800/101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, sarò rapida.

PRESIDENTE. Direi rapidissima, senatrice Malpezzi.

MALPEZZI (PD). Sono molto preoccupata, per un semplice motivo.

Abbiamo definito quota 100 una sorta di lotteria, ma per la scuola è ancora peggio, perché - lo avete letto tutti - grazie alla vostra legge di bilancio, che non ha potenziato le segreterie, le scuole non saranno messe nella condizione di poter esaminare le cosiddette ricostruzioni di carriera. Di conseguenza, molti insegnanti che stanno facendo la domanda e avranno i requisiti necessari, non potranno godere di questa iniziativa e, anche quando ciò fosse, attraverso chissà quale magheggio.

Se voi foste in grado di far funzionare quelle segreterie e far ricostruire la carriera, il risultato, visto che avete bloccato tutti i concorsi, sarebbe quello - il prossimo settembre - di non avere insegnanti in cattedra in grado di rispondere alle emergenze in un numero indubbiamente elevato.

Due cose dovevate fare e non le avete fatte: potenziare le segreterie e far partire la stagione dei concorsi. (*Commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, la invito a concludere.

MALPEZZI (PD). Ditelo voi ai genitori a settembre, quando gli insegnanti non ci saranno. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.800/101, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.800/102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, questo emendamento, che ho firmato insieme al senatore Mallegni, propone di destinare delle risorse alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo dei vigili del fuoco.

Lo voglio richiamare proprio oggi perché il Governo, che a parole ha deciso di fare stanziamenti e provvedimenti, in realtà non ne ha fatti. Quando si discusse il decreto sicurezza rilevammo che, accanto a norme giuste sul piano ordinamentale, mancavano le risorse.



Lo diciamo a maggior ragione oggi che il sottosegretario di Stato alla difesa Tofalo ha messo in rete delle immagini tratte da un film dedicato a Hitler con uno scopo satirico fallito, offendendo in maniera vergognosa gli organi di rappresentanza delle Forze armate, il Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer). *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Poco fa gli organi di rappresentanza delle Forze armate hanno chiesto le dimissioni del sottosegretario Tofalo che - ripeto - è stato autore di un'offesa vergognosa nei loro confronti.

Per chi indossa la divisa noi chiediamo, non le offese di Tofalo, ma i soldi del Governo che non ci sono stati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Approvate dunque questo emendamento e cacciate Tofalo, che ha messo Hitler su Facebook per offendere il personale di tutte le Forze armate, donne e uomini che poco fa - è un caso clamoroso, che ha portato il Cocer a riunirsi - hanno chiesto al ministro Trenta di ritirare la deleghe al Sottosegretario, anche se io credo che sia stato già un errore dargliele.

L'emendamento chiede soldi, mentre il Governo semina insulti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.800/102, presentato dai senatori Mallegni e Gasparri.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.800/103, presentato dalla senatrice Parente.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.800.

**BOLDRINI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOLDRINI (PD).** Signor Presidente, intervengo per far notare all'Assemblea che con questo emendamento - devo dire scritto con dovizia di particolari - non si fa altro che favorire l'assunzione degli organici degli uffici giudiziari per far fronte alle scoperture che ci saranno con quota 100. È un bel proposito, certo, e va benissimo; peccato che si è pensato solo al Ministero della giustizia e non ad altri Ministeri, come ad esempio quello della sanità.

È un bel problema perché tutto ciò, purtroppo, non può avere un riflesso sulla corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza e neanche sulle liste di attesa che sono state appena sancite d'intesa con le Regioni.

La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ci ricorda che verranno a mancare ben 39.000 infermieri, oltre ai 53.000 già mancanti e ai 25.000 dirigenti sanitari, insieme ai medici.

Come affrontare questo problema? La maggioranza ha sempre detto che lo avrebbe risolto: ricordo che c'è ancora l'1,4 sul tetto di spesa del personale. Era stato presentato un emendamento al decreto semplificazioni, che è stato bocciato e trasformato in un ordine del giorno.

Non abbiamo ancora nessuna notizia di che cosa si farà. Vogliamo che il Sistema sanitario nazionale sopravviva, ma senza le professioni sanitarie al lavoro non sappiamo come fare. Forse dovevate pensarci prima. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.800, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.28 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.28 (testo 2), presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «complessivo di».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.0.12, 14.0.4 e 15.0.1.

Passiamo all'emendamento 14.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.29, presentato dai senatori Misiani e Rossomando.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.30, presentato dai senatori Misiani e Rossomando.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.31, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.32, identico all'emendamento 14.704, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.32, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico all'emendamento 14.704, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 14.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.33, presentato dal senatore Zaffini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Sull'ordine del giorno G14.101 è stata avanzata una richiesta di riformulazione. Chiedo ai presentatori se l'accettano.

PUGLIA (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/101, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/102, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/103, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/104,

presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/100 (testo 2), presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, fino alle parole «comma 7».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/106, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/107, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/108, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/109, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/110, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/111, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.0.850 (testo corretto)/112 e 14.0.850 (testo corretto)/113.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/114, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/115, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/116, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/117, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/117, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/118, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/119, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/119, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/120, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/120, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/121, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/121, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/122, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/122, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/123, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/123, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/124, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/124, presentato dal senatore Floris e da altri senatori, fino alla parola «"autorizzati"».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.0.850 (testo corretto)/125 e 14.0.850 (testo corretto)/126.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/127, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/128, identico all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/129, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/128, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/129, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/130 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/131, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/132, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/133, identico all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/134, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/133, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/134, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/135, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto)/135, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.850 (testo corretto), presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano preclusi gli emendamenti 14.0.1, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9 e 14.0.700.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851/100, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori, identico all'emendamento 14.0.851/101, presentato dai senatori Iannone e Bertacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851/102, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.851/103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851/103, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851/104, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851/105, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851/106, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Ricordo che l'emendamento 14.0.851/107 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.851, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano preclusi gli emendamenti 14.0.5, 14.0.6 e 14.0.701.

Passiamo all'emendamento 14.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ERRANI](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, so che abbiamo esaurito i tempi e, quindi, sarò veramente telegrafico.

Anche diversi esponenti del Governo in Commissione avevano detto che sulla nona clausola di salvaguardia, quella degli esodati, si sarebbe trovato una risposta, anche in altri provvedimenti: così ci era stato detto. Di nuovo, anche qui, nessuna risposta.

È un fatto grave, perché gli esodati sono tra i lavoratori che più sono stati penalizzati a causa delle scelte del Governo. Voi fate, dunque, una scelta sbagliata, iniqua e ingiusta.

Solo una ultima cosa voglio dirvi: ci vuole un minimo di verità. Voi avete aperto una finestra temporanea e, per quei lavoratori che entreranno, ci sarà una risposta. Ma la Fornero rimane, purtroppo, come tale e su quella non siete intervenuti. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli emendamenti 14.0.12 e 14.0.4 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 14.28 (testo 2).

Passiamo all'emendamento 14.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.10, presentato dal senatore Serafini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.11, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MATRISCIANO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, ricordo che l'emendamento 15.2 è stato trasformato in ordine del giorno.

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 15.03, 15.04 e 15.05. Come Gruppo sottoscriviamo l'ordine del giorno G15.2.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G15.2. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello della relatrice.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, mi sono accorta ora che il Gruppo Forza Italia si è astenuto nella votazione sull'emendamento 14.0.10, a firma del senatore Serafini; invece, il Gruppo intendeva votare a favore.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 15.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PAPATHEU](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PAPATHEU](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, si tratta di una norma che di fatto viene prorogata di anno in anno in maniera ridicola diventando quasi un intervento strutturale. Non si capisce perché dobbiamo sempre rinviare di anno in anno questa applicazione.

È una norma che, ancora una volta, pregiudica le donne nate prima del 1960, una fascia di età debole perché queste persone hanno difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro che esclude - lo sappiamo tutti - le persone oltre i trentacinque anni.

Ho chiesto il voto favorevole dei colleghi su questa norma per rendere strutturale una precarietà che dura da anni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.2 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 15.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «n. 205».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 15.4 e 15.6.

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.7, identico agli emendamenti 15.8 e 15.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 15.8, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, e 15.700, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.9, identico agli emendamenti 15.10 e 15.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.9, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 15.10, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, e 15.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Ricordo che l'emendamento 15.0.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 14.28 (testo 2).

Passiamo all'emendamento 15.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 15.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 15.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento è, a mio avviso, essenziale perché parla esclusivamente dei lavoratori di cava. Capisco che è un problema che riguarda probabilmente soltanto alcune parti di territorio, ma sono parti significative.

La richiesta era di equiparare il cosiddetto lavoratore al piano a quello del lavoratore in quota. In buona sostanza, parliamo di coloro i quali svolgono un'attività legata al settore lapideo: è una questione estremamente importante e significativa, legata ai pesi, ai trasporti e alla manualità. Si chiede quindi di equiparare entrambe le professioni e considerare entrambi i mestieri come usuranti. A mio avviso è un segno di civiltà e spero che tutti i colleghi possano aderire a una proposta seria che viene dal mondo del lavoro, dal mondo sindacale e anche dalle imprese che mostrano, per i loro collaboratori, un segno importante di vicinanza rispetto a un lavoro così difficile. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.700,



presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 15.0.4 è stato ritirato.

[PILLON](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PILLON](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.5 è stato precedentemente ritirato, ma l'intento era di chiederne la trasformazione in ordine del giorno. Siccome è questo il momento in cui lo avremmo dovuto votare, chiedo se fosse possibile trasformarlo in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Quindi c'è stato un errore.

Chiedo alle relatrici e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno G15.0.5.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G15.0.5.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.0.5 non verrà posto ai voti. Passiamo all'emendamento 15.0.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, *idem* come sopra: l'emendamento è legato al personale viaggiante dei nostri treni, in particolare nella funzione macchinisti, per cui non è prevista la possibilità di andare in pensione a quota 100. Quindi, i nostri macchinisti che hanno sessantadue anni di età e trentotto anni di contributi (che fa 100) con la norma attualmente vigente, approvata con questo decreto, non andranno in pensione: è un errore grave ed è probabilmente un refuso. Spero sia così; oggi potremmo rimediare e consentire anche al personale viaggiante, ai macchinisti delle nostre ferrovie, di poter andare in pensione con quota 100, altrimenti la norma è discriminante. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.701, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18 (testo 2), precedentemente accantonato, presentato dalla senatrice Matrisciano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, questi sono gli articoli che riguardano opzione donna. Noi chiediamo, da un lato, la possibilità di prorogare l'opzione e, dall'altro, di eliminare l'odiosa discriminazione e disparità tra le donne che svolgono un lavoro autonomo e le donne che svolgono un lavoro dipendente.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G16.100 e G16.101. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 16.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 16.5 a 16.3.

Passiamo all'emendamento 16.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.6, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.7, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.8, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.9, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.700, presentato dai senatori Serafini e Carbone.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.10, identico agli emendamenti 16.11 e 16.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.10, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico agli emendamenti 16.11, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, e 16.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G16.100 e G16.101 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 16.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 17.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.0.1. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 18.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[TARICCO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 18.3 interviene nella logica di potenziare gli strumenti esistenti che danno risposte puntuali ai problemi che il nostro Paese sta vivendo in questo momento; il reddito di inclusione per la povertà, l'APE sociale per il tema pensionistico, la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) per la disoccupazione. L'emendamento interviene sul tema dell'APE sociale estendendo l'intervento anche alle categorie di autonomi, al commercio e all'artigianato. L'APE sociale interviene su situazioni di reale drammaticità: disoccupati a seguito di licenziamento, riduzione di capacità lavorativa, *handicap* all'interno delle famiglie o lavori usuranti.

Crediamo che da questo punto di vista sarebbe stato molto più utile utilizzare le risorse del provvedimento per dare risposte puntuali alle fragilità reali, al posto di intervenire con uno strumento ibrido che, come emerso dalle audizioni, rischia di lasciare da parte le categorie maggiormente in difficoltà in questo momento nel Paese.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

[PRESIDENTE](#). Rivolgo il saluto dell'Assemblea agli studenti dell'Istituto professionale statale «Federico II» di Enna. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 18,39)**

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.3, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

TOFFANIN *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Toffanin, mi dispiace, ma abbiamo già votato. Se non avessimo votato, le avrei dato la parola volentieri. Se si prenota per tempo, le daremo la parola su un altro emendamento.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento per parlare della mia proposta emendativa in favore delle figure del *caregiver* e dell'assistenza familiare. È un argomento che stiamo dibattendo in Commissione, perché vogliamo elaborare un testo di legge, ma nel frattempo, finché la legge che riconosce attenzione verso queste figure non è pronta, credo che quello in esame sia il provvedimento più adatto per dare un segnale. C'è già una definizione della figura del *caregiver* nella legge di bilancio del 2017 e partendo da lì saremmo potuti intervenire, prestando attenzione.

In questo caso, l'emendamento che è stato appena respinto riguardava l'APE sociale per il *caregiver*, ma c'erano anche altre proposte emendative, all'interno del provvedimento, per le quali non sarebbero state necessarie risorse, ma che avrebbero costituito un segnale, per prendere in considerazione figure molto importanti, che con il loro operato agevolano non solo le famiglie, ma anche lo Stato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dal senatore Nencini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 18.8 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 8.23.

Passiamo all'emendamento 18.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.9, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.10, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.11, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.12, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 18.15, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.13, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 18.16, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*

Passiamo all'emendamento 18.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.14, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, che si intendono

illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 19.1 su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Scusate, l'emendamento 19.2, essendo identico, andava votato insieme all'emendamento 19.1. Annullò pertanto la votazione.

Passiamo all'emendamento 19.1, identico all'emendamento 19.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 19.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 19.3, identico all'emendamento 19.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, identico all'emendamento 19.4, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 20, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 20.5 e 20.800.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, sperando sia la volta buona, ritiro gli emendamenti 20.8, 20.700 e 20.0.700.

[MATRISCIANO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MATRISCIANO](#) (*M5S*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 20.22 e 20.23.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 20.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 20.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.2, presentato dai senatori Floris e Toffanin, fino alle parole «31 dicembre 1995».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 20.3.

L'emendamento 20.700 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.4, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.5, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.800/100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.800/100, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.800, presentato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.6, identico agli emendamenti 20.701 e 20.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, identico agli emendamenti 20.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori, e 20.28, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 20.8 e 20.9 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 20.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.10, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.12, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.13, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CALIENDO](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, vorrei fare una domanda ai rappresentanti del Governo, visto che all'interno dell'Esecutivo si è discusso della legittimità costituzionale del termine dei quarantacinque anni presente al comma 6 dell'articolo 20 del provvedimento. La domanda è la seguente. Quale soluzione avete trovato e qual è l'interpretazione che vi ha consentito di superare il dubbio di costituzionalità, sorto nel Governo e non in noi?

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.11, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.14, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.15, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.16, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani, fino alle parole «*con la seguente*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 20.17 a 20.21.

Gli emendamenti 20.22 e 20.23 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 20.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.24, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 20.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo



dell'emendamento 20.25, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, identico all'emendamento 20.27.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.26, presentato dal senatore Floris e da altri senatori, identico all'emendamento 20.27, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'ordine del giorno G20.100. Rimaniamo in attesa di conoscere il parere delle relatrici e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G20.101, che è fondamentale perché riguarda i rapporti di *part-time* ciclico.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G20.101.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 20.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.2, presentato dal senatore Serafini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 20.0.700 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 21.1, mentre è contrario sull'emendamento 21.2.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 21.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 22.8, mentre è contrario sui restanti emendamenti.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 22.2, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.4, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 22.5, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.6, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo per comunicare che il Gruppo Forza Italia intendeva votare favorevolmente agli emendamenti 22.1 e 22.2 anziché astenersi.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.8, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 23 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 23.5 (testo 3), 23.6, 23.11 e 23.21. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice, ad eccezione dell'emendamento 23.5 (testo 3), per il quale chiediamo l'accantonamento.

[PRESIDENTE](#). Qual è la motivazione per cui se ne chiede l'accantonamento? Una riformulazione?

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Sì, per una riformulazione.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 23.5 (testo 3) è quindi accantonato.

Passiamo all'emendamento 23.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dai senatori Floris e Toffanin.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.3, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.4, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 23.5 (testo 3) è stato accantonato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.6, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.7, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

A seguito dell'accantonamento dell'emendamento 23.5 (testo 3), dobbiamo accantonare anche gli emendamenti 23.8, 23.9 e 23.10, oltre che gli emendamenti 24.1 e 24.2.

Passiamo all'esame dell'emendamento 23.11, su cui la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato a una riformulazione. Chiedo alle relatrici se accettano la riformulazione.

NISINI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.11 (testo 2), presentato dalla Commissione, formulazione che recepisce le condizioni poste dalle 5a Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.12, presentato dai senatori Iannone e Bertacco, identico all'emendamento 23.700, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.13, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.14, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.16, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 23.18 e 23.15.

Passiamo all'emendamento 23.19, identico all'emendamento 23.701, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.19, presentato dalle senatrici Papatheu e Rossi, identico all'emendamento 23.701, presentato dal senatore Berardi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.20, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento 23.21, su cui la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato a una riformulazione. Chiedo alle relatrici se accettano la riformulazione, volta a inserire la clausola di invarianza finanziaria.

[NISINI](#), *relatrice*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.21 (testo 2), presentato dalla Commissione, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.22, presentato dalla senatrice Parente.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Parente, le relatrici e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'ordine del giorno G23.100. Insiste per la votazione?

PARENTE *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.100, presentato dalla senatrice Parente.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[NISINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.8 e contrario sui restanti emendamenti.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Relatrice, sull'emendamento 24.8, della Commissione, la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[NISINI](#), *relatrice*. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, facciamo nostro l'emendamento 24.8, testé ritirato dalla relatrice. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 24.1 e 24.2 sono stati accantonati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B). (Brusio).*

Per cortesia, siamo arrivati ad una certa ora esaminando più di cinquecento emendamenti e questo chiasso è davvero impossibile.

[MALLEGNI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, noi cerchiamo di mantenere un atteggiamento di correttezza. Siamo stati qui in Aula, abbiamo votato e abbiamo portato il nostro punto di vista.

La Commissione ha approvato l'emendamento 24.8, peraltro anche con il nostro voto. Quindi, noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta. La Presidenza ha detto che sulla materia mancava la copertura e che per tale ragione la 5a Commissione ha espresso un parere contrario all'emendamento 24.8. Abbiamo pertanto ritenuto di fare nostro tale emendamento e il Capogruppo della Lega, rivolgendosi al sottoscritto, ha detto che nemmeno suo figlio all'asilo fa queste cose. Ebbene, queste osservazioni se le tenga per sé! Noi facciamo il nostro mestiere! *(Commenti ironici dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Mallegni, al suo Gruppo è stato concesso di far proprio questo emendamento. Non c'è nessun problema, di nessun tipo. Non diamo luogo a polemiche su una questione che è già stata acquisita dalla Presidenza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.4, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 24.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.5, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «76.000».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 24.6 a 24.700.

L'emendamento 24.8 è stato ritirato dalla relatrice e successivamente è stato fatto proprio dal senatore Malan e dagli altri senatori del Gruppo Forza Italia. Su tale emendamento la relatrice aveva espresso parere favorevole ma vi è il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo alla relatrice se mantiene il parere favorevole su tale emendamento.

[NISINI](#), relatrice. Signor Presidente, chiediamo, se è possibile, di poterlo accantonare al fine di effettuare una verifica. Noi, infatti, avevamo segnato tutto e in Commissione c'era il parere favorevole. Vorremmo, pertanto, fare una verifica.

[PRESIDENTE](#). Dispongo, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 24.8 così da poter svolgere una verifica con la Commissione bilancio per vedere se c'è o meno la copertura finanziaria.

Passiamo all'emendamento 24.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LAUS \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

[LAUS \(PD\)](#). Signor Presidente, con questo emendamento noi chiediamo l'introduzione del salario orario minimo. *(Commenti ironici dal Gruppo M5S)*.

Sorridete pure! Sorridono i colleghi del MoVimento 5 Stelle! Il reddito di cittadinanza, senza il salario minimo, crea delle storture: 3 milioni e più di lavoratori percepiranno meno dei 780 euro del reddito di cittadinanza. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Bravi, bravi! Un terzo dei lavoratori italiani percepisce meno di 800 euro.

Con il nostro emendamento noi chiediamo l'introduzione del salario orario minimo per un importo di 9 euro l'ora. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP. Applausi ironici dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Il senatore Laus scatta una foto con il cellulare. Brusio)*.

**PRESIDENTE**. Per favore stiamo votando!

[AIROLA \(M5S\)](#). Laus, brucerai all'inferno!

**PRESIDENTE**. Non si fotografa; non si può fotografare in Aula! Se siete stanchi, chiudo la seduta perché non è possibile continuare in questa maniera. Siamo stanchi tutti perché lavoriamo da questa stamattina.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 25.5, 25.0.3 (testo 2) e 25.0.4.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 25.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 25.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.5, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.6, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 25.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.7, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «di welfare».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 25.8 e 25.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.10, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «queste ultime».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.11.

Passiamo all'emendamento 25.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE BERTOLDI](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alle relatrici e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno in questione.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.0.1 non verrà posto ai voti. Passiamo all'emendamento 25.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.2, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 25.0.4/1 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.4, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 26.0.852, 26.0.800, 26.0.801, 26.0.850 e 26.0.851. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice. Vorrei anche segnalare un altro errore formale per quanto riguarda l'emendamento 26.0.850 del Governo: al comma 4, relativo agli oneri, è presente un mero errore materiale con doppia ripetizione dell'anno 2023. Quindi, è evidente che il secondo riferimento all'anno 2023 è da intendersi «anno 2024».

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 26.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.2, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

*(Segue la votazione).* *(Commenti dal Gruppo PD).*

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, stavamo guardando con il Governo la riformulazione.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, io capisco che ci possano essere anche degli errori. Già il

Sottosegretario parla piano e abbiamo avuto difficoltà ad ascoltare. Chiedo se c'è il testo dell'emendamento corretto e il tempo di esaminarlo. Se a lei dà fastidio, io capisco che ci siano magari degli impegni; però, mi scusi, ci permetta...

**PRESIDENTE**. Io non ho nessun senso di fastidio, mi pare. Avevo dichiarato aperta la votazione dell'emendamento 26.2. Cosa c'entra questo discorso?

**MARCUCCI (PD)**. E noi abbiamo chiesto di guardare l'emendamento che il Governo chiedeva di correggere.

**PRESIDENTE**. Lei a chi l'ha chiesto? Certamente non a me.

**MARCUCCI (PD)**. L'ho chiesto anche a lei, e agli Uffici.

**PRESIDENTE**. No, non l'ha chiesto a me. Allora usi il microfono, perché io non posso avere le orecchie a *radar*.

**MARCUCCI (PD)**. Signor Presidente, è difficile anche usare il microfono.

**PRESIDENTE**. Se lei parla con il Governo, io non ho le orecchie a *radar*. Ha capito? (*Applausi del senatore Lanzi*).

**MARCUCCI (PD)**. Ma che hai da applaudire? Ma vai a posto! (*Commenti dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE**. Per favore.

Allora, siamo sull'emendamento 26.2, d'accordo? Se qualcuno non ha votato, voti. (*Commenti dai Gruppi PD e M5S*).

Allora, annullo la procedura di votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.2, presentato dai senatori Toffanin e Floris.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 26.0.852/100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.852, presentato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.800.

**BELLANOVA (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BELLANOVA (PD)**. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento, che è frutto...

**VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az.** Tempo! (*Commenti dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE**. Qua ci stiamo fotografando tutti? In Aula non si può fotografare. Allora, prego tutti di non usare i cellulari come dispositivo fotografico, per favore.

Prego, senatrice Bellanova.

**BELLANOVA (PD)**. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento del Governo, che anticipa il pagamento della cassa integrazione per i lavoratori di Termini Imerese. Il nostro voto favorevole è dovuto al fatto che questo emendamento è frutto della battaglia dei lavoratori e del lungo presidio che i sindaci, a partire dal sindaco di Termini Imerese, hanno dovuto fare davanti al Ministero dello sviluppo economico.

Noi oggi votiamo favorevolmente a questo emendamento, ma vogliamo invitare il Governo e il ministro Di Maio, ministro del lavoro e dello sviluppo economico, a convocare rapidamente il tavolo di confronto con la Regione, con gli enti locali, con Blutec, Invitalia e FCA, perché bisogna dare a questi lavoratori la certezza della continuità della realizzazione del piano industriale e del rapporto di lavoro, visto che stiamo discutendo di reddito di cittadinanza.

Vede, Presidente, tramite lei voglio dire al Governo che anche nel Mezzogiorno i lavoratori e gli operai di Termini Imerese chiedono il lavoro perché attraverso di esso affermano la loro dignità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**RUSSO (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo anche io per dire che esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento 26.0.800. La collega forse non sa che il ministro Luigi Di Maio si è recato a Termini Imerese per incontrare tutti i sindaci del collegio e tutte le sigle sindacali e che tale risoluzione era già prevista. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.800, presentato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 26.0.801/100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.801/100, presentato dal senatore Mallegni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.801, presentato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.850 (testo corretto), presentato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.851/100, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.851, presentato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 26.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 26.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 26.0.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «pensionistici di guerra».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 26.0.4 a 26.0.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.7, presentato dai senatori Nannicini e Taricco.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 26.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 27 del decreto-

legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CANGINI](#) (FI-BP). Signor Presidente, nei giorni scorsi, durante un'audizione sul *bonus* cultura in 7a Commissione, mi sono reso conto che i neodiciottenni con i 500 euro del *bonus* cultura possono fare qualsiasi cosa tranne che acquistare o sottoscrivere un abbonamento a un giornale *on line* o cartaceo. È evidentemente una disattenzione e non credo certo una scelta da parte di nessuno, che l'emendamento in esame intende colmare, dando la possibilità ai neodiciottenni di spendere parte di quei 500 euro anche, volendo, per abbonarsi ad un giornale. Questa misura non ha costi per lo Stato e quindi do per scontato che, come in Commissione, anche in Assemblea tutti si trovino d'accordo su questa misura. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Casini).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CATALFO](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.4, mentre sull'emendamento 27.0.700 mi rimetto al Governo. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

[COMINARDI](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. Sull'emendamento 27.0.700, su cui la relatrice si era rimessa al Governo, il parere è contrario.

[MALPEZZI](#) (PD). Ma perché?

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 27.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Bertacco, fino alle parole «al 10 per cento». (Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 27.2.

Passiamo all'emendamento 27.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.3, presentato dal senatore Vitali. (Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.4, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.2, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 27.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.3, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.700.

[CANGINI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

CANGINI (*FI-BP*). Signor Presidente, sono sconcertato dal parere del rappresentante Governo e non riesco a capire quale possa essere la logica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Se si tratta di una questione formale e di contesto, cioè grida vendetta, perché avete presentato emendamenti a testi spuri e non sarebbe certo la prima volta che un emendamento che riguarda un' altra questione finisce in un provvedimento di segno diverso. Quindi, sinceramente non riesco a comprendere la ragione del parere negativo, salvo pensare che allora è vero che vi accanite contro i giornali. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

Non è però giustificabile una posizione del genere, perché in questo caso non si tratta di denaro pubblico e non si tratta di nulla. È evidentemente una cosa diseducativa nei confronti dei diciottenni, ai quali avete appena detto, implicitamente, che leggere non serve, che leggere un giornale non serve alla crescita individuale e della società. Assumetevi la vostra responsabilità e vergognatevi. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e dei senatori Casini, Errani e Martelli*).

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, evidentemente le molte votazioni rendono la memoria del senatore Cangini fallace: da componente della Commissione cultura, vorrei ricordargli che è in corso una serie di audizioni proprio in materia di *bonus* cultura, durante le quali sono emerse numerose istanze, non solo quella relativa al suo ampliamento ai quotidiani, alle riviste e ai periodici. Il senatore Cangini sa benissimo che tutti i membri della Commissione cultura sono d'accordo sull'opportunità di estenderlo - non ce n'è uno solo di loro che non ne sia a conoscenza - e il ministro Bonisoli, come ha già dichiarato in più di un'occasione, ha la stessa consapevolezza. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Non facciamo quindi facili polemiche, pensando che in quest'Aula ci si dimentichi di quanto è già stato ampiamente dichiarato dal ministro Bonisoli. (*Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PD*). Mi meraviglia poi che le polemiche arrivino dal PD, perché ci verrebbe da chiederci allora perché il ministro Franceschini non ci abbia pensato prima ad estendere il *bonus* cultura ai quotidiani, all'editoria e all'audiovisivo. (*Applausi dal Gruppo M5S. Vive proteste dal Gruppo PD*). Detto questo, signor Presidente, rientro nel solco dell'emendamento, scusandomi per la digressione.

Si sa che è in corso una revisione generale dei criteri del *bonus* cultura, nell'ottica di un suo ampliamento, e nessuno vuole togliere ulteriori risorse ai quotidiani, come chi ci ascolta sa. (*Commenti e vivaci proteste dal Gruppo PD*). Riteniamo però che in questo contesto di revisione organica e di ampliamento dei criteri e parametri per l'erogazione del *bonus* cultura, questo discorso rientri in uno più ampio ed organico. Nessuno quindi si vuole scrollare di dosso la responsabilità di promuovere la lettura dei quotidiani, ma ci sembra che il tutto debba avvenire in un discorso più omogeneo, che ci facciamo carico di portare avanti come Commissione, in sinergia con il MIBAC e il ministro Bonisoli. (*Commenti della senatrice Malpezzi*).

[MARCUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Reiterati commenti della senatrice Malpezzi all'indirizzo della senatrice Montevecchi*).

MONTEVECCHI (*M5S*). Ma cosa parli? Vergognati!

PRESIDENTE. Ma basta! Senatrice Montevecchi, ha finito di parlare: si sieda.

Prego, senatore Marcucci.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, la ringrazio per la parola e credo che il tema sia più ampio di quello rappresentato dalla senatrice Montevecchi.

Dopo aver letto l'emendamento, ho chiesto gentilmente al collega primo firmatario di potervi apporre la mia firma e dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico per un motivo molto semplice. C'è una crisi molto forte dell'editoria e i giornali hanno difficoltà: credo pertanto si debbano educare i giovani a leggere i giornali e soprattutto alla libertà. Ci sono partiti come il MoVimento 5 Stelle e la Lega che evidentemente non hanno chiaro questo aspetto, o meglio, l'hanno molto chiaro, ma non aderiscono al concetto.

Noi siamo per la libertà, per i giornali e per supportare quest'iniziativa che non costa niente. Giustamente la relatrice si è rimessa al Governo e quest'ultimo, con una scelta precisa, si è dichiarato

contrario a inserire l'opportunità per i giovani diciottenni di spendere in quotidiani questi soldi che vengono dati loro per la formazione. Lo ritengo inconcepibile e completamente fuori luogo.

Siamo orgogliosi del provvedimento che ha istituito il *bonus* di 500 euro, voluto dal Governo di centrosinistra a guida del Partito Democratico, e ci siamo sentiti sollevati quando l'attuale Ministro ha deciso di mantenerlo, apprezzando la sua decisione. È incomprendibile come la maggioranza e soprattutto il Governo siano contro i giornali e la libertà di stampa, forse perché vogliono una gioventù ignorante e non in grado di decidere, né di essere critica e matura, tutte funzioni alle quali la stampa libera può servire ed essere molto utile. *(Commenti del senatore Marco Pellegrini)*.

Credo che il Governo ci debba ripensare. Questo è un provvedimento importante a favore dei giornali e della libertà. *(Commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Il Gruppo Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AIROLA *(M5S)*. Non hai capito niente!

[BAGNAI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei notare incidentalmente che sono rimasto sorpreso da questa appassionata perorazione in favore della libertà di dibattito e anche dalla tesi, sostenuta in Aula, secondo cui il panorama editoriale italiano rifletterebbe un'ampia e variegata complessità di opinioni.

Vengo da un dibattito in cui - in realtà - le posizioni dei *media* sono assolutamente appiattite. Non ho riscontrato questa apertura a posizioni eterodosse. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Questa cosa mi ha sorpreso, la saluto come una novità positiva. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti e applausi ironici dal Gruppo PD)*.

MARCUCCI *(PD)*. Vergognati!

PRESIDENTE. Ognuno dice ciò che vuole.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente, anche perché condivido le osservazioni del senatore Marcucci e non le ripeto.

Chiedo al senatore Cangini di poter apporre la mia firma al suo emendamento, che condivido.

È presente in Aula il sottosegretario Crimi, che per altro è responsabile di questo settore, e quindi, con spirito di piena costruttività, visto che il problema oggettivamente esiste, chiederei a lui se ci può dire qualcosa in proposito.

[GARNERO SANTANCHE'](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(Fdl)*. Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che forse non hanno inteso lo spirito dell'emendamento in esame, che vi aiuta moltissimo nel trovare il lavoro.

Tutti sappiamo - chi fa l'imprenditore e chi no - che è molto difficile che i centri per l'impiego trovino il lavoro. Il fatto di comprare i quotidiani vi aiuterebbe moltissimo, perché su tutti i quotidiani ci sono le offerte di lavoro e potreste rinunciare ai *navigator*. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*. Potreste rinunciare a molte cose, perché basterebbe leggere sui quotidiani le offerte di lavoro. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

[CANGINI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, simpaticamente mi è stato dato del bugiardo e non lo posso naturalmente accettare.

La senatrice Montevicchi sa benissimo come sono andate le cose. Ho detto all'inizio del mio primo intervento che in Commissione eravamo tutti d'accordo. Quindi, su questo non vedo di cosa mi si possa accusare.

Che questa disposizione sia stata respinta dal Governo è un fatto. Quale contesto più consono di un'Assemblea parlamentare per rimediare a quello che - evidentemente - è stato un errore del passato? Ce ne siamo accorti tutti in Commissione e tutti quanti abbiamo convenuto sull'opportunità di

rimediare velocemente a questo errore.

Questo è il primo provvedimento con il quale avevamo tutti l'occasione per rimediare a questo errore: errore del Governo Renzi, in partenza; errore vostro, che non vi siete posti il problema fino a oggi; errore anche mio, che soltanto due settimane fa ho imparato questa cosa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Davo per scontato che i neodiciottenni, tra le tante cose che fanno con quei 500 euro (come, per esempio, andare a un concerto rock), potessero anche acquistare un abbonamento a un giornale.

È un errore di cui tutti quanti - chi più, chi meno - siamo responsabili. Si tratta di un piccolo errore, una negligenza, una disattenzione. Vogliamo rimediare a questa disattenzione, o farne una grande questione? Continuo a non capire e spero che il sottosegretario Crimi ci dica qualcosa di chiaro in materia, spiegandoci per quale ragione sull'emendamento è stato espresso parere contrario. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, innanzitutto mi preme sottolineare che dagli interventi che abbiamo ascoltato, in particolare da quelli dei senatori del Partito Democratico e anche del senatore Casini, non traspare un'esigenza di intervenire sul *bonus* cultura con l'obiettivo di favorire la cultura dei giovani o l'approfondimento culturale tramite i giornali. *(Commenti del senatore Marucci)*. Mi faccia finire l'intervento; io l'ho ascoltata senza fiatare.

MARCUCCI (PD). Prego.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Direi che traspare di più l'esigenza di intervenire su un settore in crisi. Lo stesso ha detto il presidente Casini, che mi ha tirato in ballo correttamente. Parlando della questione della crisi dell'editoria, questo sarebbe un modo per aiutare il settore.

Il senatore Cangini, invece, ha fatto un intervento nel merito relativo alla destinazione del *bonus* cultura.

Distinguerai quindi i due aspetti perché, in merito al *bonus* cultura, già la collega Montavecchi ha rappresentato che c'è l'intenzione di rivederlo nella sua interezza. Ricordo che in provvedimenti precedenti c'erano altre misure che sono state richieste o sollecitate per l'inserimento nel *bonus* cultura, per cui in termini generali non c'è solo questo.

Aggiungo però che, come sapete - e qui parliamo invece di giornali - ho sempre sostenuto fin dall'inizio che non c'è solo il *bonus* cultura e sto lavorando in questa direzione: non deve essere quello uno strumento o la casa per incentivare il lettore. L'incentivo al lettore deve essere invece universale, per tutti, anche al di là del *bonus* cultura.

Vi prego di ascoltarmi. Nell'ambito dei risparmi di spesa ottenuti dalla riduzione del finanziamento diretto agli editori quei risparmi di spesa saranno utilizzati per intervenire progressivamente sul sistema dell'editoria nel suo complesso, nel quale il punto centrale sono i cittadini. L'intervento che quindi avrete, anche al termine dei lavori degli Stati generali che inizieranno a fine mese, sarà proprio quello di utilizzare i risparmi dei soldi non più dati agli editori a sostegno degli abbonamenti ai giornali, non solo dei diciottenni, ma anche dei sedicenni, dei ventenni e dei sessantenni, di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo è l'intervento che bisogna fare, che serve a creare pluralismo, cultura e sostegno all'editoria dell'informazione, ma anche al diritto di informarsi ancor prima che di informare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, vorrei capire se con quello che ha detto, riaprendo la discussione, ha modificato il parere dato precedentemente dal suo collega del Governo o se invece lo mantiene, perché mi sembrava di intravedere un'apertura.

CRIMI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Assolutamente, signor Presidente. Io ho detto che l'intervento a favore dell'editoria con il sostegno alla lettura va fatto in un altro provvedimento di cui ci occuperemo nell'ambito del settore dell'informazione e dell'editoria per cui ho la delega al termine degli Stati generali.

Quello di oggi quindi, a mio avviso, non è il luogo adatto per fare questo tipo di intervento, perché per il *bonus cultura* c'è un percorso fatto dal Ministero per i beni e le attività culturali che è ben diverso.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOCI DAL GRUPPO M5S: No! No!

MALPEZZI (PD). È il Regolamento!

PRESIDENTE. Colleghi, secondo il Regolamento, quando interviene il rappresentante del Governo si riapre la discussione.

GASPARRI (FI-BP). Appunto, signor Presidente, il Regolamento è chiaro.

Non abuserò della facoltà che il Regolamento ci offre perché si dovrebbe discutere a lungo e non è questo il momento, né la sede. Tuttavia, oltre a ribadire la validità dell'emendamento Cangini, che ha suscitato attenzione, discussione e confronto in Aula - e il ruolo del Parlamento è proprio quello di discutere e di confrontarsi - noi prendiamo atto del fatto che il Governo dica che riunirà gli Stati generali, anche se non sappiamo quando e con chi.

Allo stesso modo, prendiamo atto del fatto che finora ha tagliato i fondi per l'editoria, condannando a morte numerosi giornali e anche emittenti radiofoniche storiche come Radio radicale, di cui voglio ricordare l'esperienza e la situazione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). È quindi un Governo che soffoca gli spazi di libertà.

Se poi l'informazione è la piattaforma Rousseau, che non so come funziona, non è quella la libertà, il pluralismo del pensiero che si deve garantire. Tutto il Gruppo quindi sottoscrive e condivide ovviamente l'emendamento presentato dal senatore Cangini, come mi ricorda giustamente e opportunamente il vice presidente Malan, ma voglio anche dire che questo Governo è quello che si sta esprimendo nel Parlamento europeo contro la tutela del diritto d'autore, perché sta in ginocchio davanti ai potentati della Rete, i vari Google, Netflix, Amazon, che vi dettano le posizioni. Noi vogliamo rispettare il progresso che avanza, ma anche rispettare i giornali, le televisioni, le radio, l'editoria di provincia, quelle garanzie del pluralismo culturale e quei presidi di libertà che voi state soffocando, mettendovi invece in ginocchio in Europa davanti ai potentati della Rete, che non pagano tasse e rubano i diritti d'autore, il lavoro dei giornalisti, degli autori, degli scrittori, della gente che vorrebbe vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro intellettuale, della propria creatività.

Credo che l'emendamento presentato dal senatore Cangini abbia innescato una discussione molto più seria, non è questa, Presidente, la sede per riprenderla, ma siccome il sottosegretario Crimi non si confronta in maniera adeguata con il Parlamento, noi chiediamo che di questo si discuta, perché si tratta di articoli fondamentali della Costituzione che vengono violati da questo Governo, che uccide la libertà e il pluralismo nell'informazione italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Colleghi, il Regolamento esiste per tutti, e se mi permette di parlare, io chiedo semplicemente di esercitare un mio diritto: mi dispiace che vi dispiaccia.

Io ringrazio il senatore Bagnai, perché credo che abbia chiarito le motivazioni del Governo. Lei, Sottosegretario, lo ha ascoltato e non mi sembra che abbia avuto niente di diverso da sottolineare rispetto alle cose che sono state sostenute. Il senatore ha chiarito che, siccome i giornali da lui, da voi, dal MoVimento 5 Stelle, dalla Lega, in gran parte non sono considerati amici - invito il senatore Bagnai a riascoltarsi - evidentemente è giusto non finanziarli.

Mi permetto anche di correggere il collega Cangini. Certamente ognuno di noi ha delle responsabilità su questa vicenda, ma credo che qualcuno abbia anche dei meriti: il merito di avere a cuore il futuro dei nostri giovani, di volerli formare e di mettere una componente importante del bilancio dello Stato a disposizione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Poi certamente questo provvedimento è nato da pochi anni, ma si è dimostrato utile e molto utilizzato, tanto che anche questo Governo è stato obbligato a confermarlo. Oggi c'è un'occasione importante per migliorarlo: si può inserire la possibilità, cioè il fatto che i giovani possano valutare anche di abbonarsi a un giornale (*Applausi dal Gruppo PD*), di crescere e di avere maggiori informazioni, di valutare le scelte della politica, di essere cittadini

consapevoli. Tutte cose che vi danno fastidio, come vi stanno dando fastidio o vi davano fastidio all'interno della Rai, dove avete fatto un'occupazione delle poltrone senza precedenti e dove state cercando di comprimere la libertà dei professionisti e dei giornalisti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo è il vostro atteggiamento rispetto alla libertà, questo è il vostro atteggiamento - oggi scoperto grazie a questo emendamento - rispetto alla formazione, rispetto al futuro, rispetto ai giovani. Voi state attaccando quotidianamente la stampa, impedendoci di aiutarla; anzi sottolineando che aiutare la stampa è un male, dimostrate al Paese chi siete realmente. Noi siamo per la cultura, per i giovani, per la libertà; siamo per i giornali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MARTELLI](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLI](#) *(Misto)*. Relativamente all'emendamento in questione, innanzitutto io chiedo al proponente se posso apporre la mia firma.

Rispondendo poi a quello che hanno detto il membro del Governo e anche gli altri, vorrei far notare che l'insieme dei quotidiani e dei periodici dei quali normalmente si parla sono una parte infinitesimale rispetto all'enorme mole di riviste scientifiche a pagamento che attualmente si pubblicano nel mondo. È pur vero che, per uno studente delle superiori o della scuola media inferiore in alcuni settori è molto difficile arrivare a comprendere anche il più semplice e divulgativo degli articoli scientifici.

Per quanto riguarda la matematica, si potrebbe andare a guardare gli annali dell'Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere. Magari uno studente al quinto anno delle superiori potrebbe anche riuscire a capire qualche cosa di un pezzo di un articolo. Per quanto riguarda altri settori di ricerca, come il diritto o l'agricoltura, però, gli articoli sono tutti ampiamente fruibili anche dagli studenti che seguono - per esempio - gli studi di perito agrario. Tutte le volte che uno studente ha voglia di cercare qualcosa di scientifico su Internet, inevitabilmente si trova degli *abstract* dove c'è scritto: «Vuoi continuare? Clicca qui, abbonati» oppure «Compra l'articolo».

Quindi, un *bonus* di questo tipo, considerato l'accesso agli articoli scientifici, è molto pertinente. Non lo sarebbe per l'editoria generalista, perché la collocherei più nell'ambito dell'informazione e non della cultura, ma lo sarebbe per tutto ciò che è di carattere scientifico. E le persone che cercano di accedere alle banche dati universitarie per poter consultare un articolo in remoto, si trovano di fronte alla domanda se hanno pagato un abbonamento per accedere all'archivio.

Allora mettiamo gli studenti almeno nelle condizioni di fruire di tutto il sapere che attualmente è purtroppo solo privilegio di chi può pagare 30, 40, 50 dollari per un singolo articolo magari di dieci pagine e non per l'intera rivista che di articoli di quel tipo ne contiene una ventina. È solo per questo preciso motivo che bisognerebbe votare adesso l'emendamento in esame in riferimento solo all'accesso alla cultura di livello superiore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BAGNAI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAGNAI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ringrazio il collega Marcucci per l'attenzione che ha prestato al mio intervento, perché fa sempre piacere quando i colleghi riprendono le osservazioni che svolgono in Aula. Penso però di non essermi spiegato bene e, quindi, sarebbe forse il caso di aggiungere qualche ulteriore parola.

Non vorrei che questa maggioranza venisse confinata nello stereotipo dei barbari nemici della cultura e della libertà. In effetti, ci ha chiamati così un'importante testata finanziaria internazionale, il «Financial Times», che noi rispettiamo, naturalmente. Questa è la sua posizione. È vero che diversi giornali sono scarsamente amici, diversamente amici di questa maggioranza, e possiamo intuirne motivi: questa maggioranza vuole alterare alcuni equilibri politici ed economici.

Ma per quel che riguarda il pluralismo e le sorti dell'editoria italiana, le tendenze che stiamo osservando - e questo lo potete serenamente riconoscere, perché è un dato di fatto - preesistono all'avvento di questa maggioranza. Il mercato dell'editoria, in particolare quello dei giornali, sta vivendo un lento declino. A cosa è dovuto questo declino? Non lo so ma, se posso dirlo, credo che quello della libertà di opinione, quello del pluralismo, non sia un omicidio; non siamo arrivati noi e l'abbiamo ucciso. Mi sembra che anche nella valutazione dei giornalisti intellettualmente onesti - e

sono tanti - sia un suicidio. Il pluralismo in Italia si è ammalato di conformismo e si è ridotto a un appiattimento che non soddisfa più i lettori. Siccome il mercato esiste, questo determina una crisi del settore.

Poi, se il problema è che vogliamo rimediare a un suicidio con un sussidio, è una scelta. Ma naturalmente non potete al tempo stesso esaltare l'economia liberale e poi chiedere di sussidiare in siffatto modo un settore, anche perché questo sussidio è malsano e sottrae spazio a tanti esperimenti editoriali indipendenti che le nuove tecnologie consentono. E fa ciò occupando spazio con qualche cosa che, se forse viene rifiutata dal lettore, bisognerà prenderne atto, accompagnandola serenamente verso la naturale estinzione, certo con tutte le dovute cautele per quel che riguarda le professionalità coinvolte, i livelli occupazionali e tutti i vari aspetti.

In altre parole, chi è causa del mal suo pianga se stesso. Noi veniamo in pace e vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[PARAGONE](#) (M5S). Domando di parlare. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (M5S). Signor Presidente, siccome l'italiano non è una convenzione borghese, mi sembrava che le parole del sottosegretario Crimi fossero abbastanza chiare, nel momento in cui ha tenuto distinto il discorso che riguarda il cosiddetto *bonus* cultura dalle crisi editoriali. Tuttavia, mi fa ovviamente piacere che vi sia una grande attenzione da parte dei colleghi del Partito Democratico rispetto alla libertà di stampa. Potrebbero, magari in questo contesto, magari in altri, fare una seria riflessione su come, anche attraverso il loro mancato contributo, una testata gloriosa, storica come «L'Unità» abbia dovuto chiudere. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).* Stiamo parlando di un giornale che ricordano bene in casa del Partito Democratico.

Magari sarebbe anche interessante che i colleghi del PD riuscissero a dare una risposta a Concita De Gregorio, la quale aspetta ancora un vostro contributo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Leggo uno dei passaggi di un articolo scritto successivamente all'intervista rilasciata da Concita De Gregorio. «La ragione è che, quasi dieci anni dopo aver lasciato la direzione dell'Unità, deve ancora affrontare decine di richieste di risarcimento danni per articoli pubblicati dal quotidiano quando ne era la direttrice. Questi debiti non sono direttamente suoi: ma dato che l'editore è fallito e molti dei giornalisti dell'epoca sono oggi disoccupati o irrintracciabili, De Gregorio è costretta a pagare per tutti». *(Commenti del senatore Rampi).*

Credo, avendo svolto fino a pochi mesi fa l'ingrato compito di dirigere giornali, che un segnale da parte dei colleghi del Partito Democratico, sempre così sensibili al tema della libertà di stampa, sarebbe ben gradito, proprio a sostegno di una delle ultime direttrici dell'Unità, testata storica che ben conoscono. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).*

VERDUCCI (PD). Vota l'emendamento allora!

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.700, presentato dal senatore Cangini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CATALFO](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 28.5 e 28.2 e contrario sui restanti emendamenti.

[COMINARDI](#), sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.5, della Commissione, che ottempera a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.2, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.4 (testo 2), presentato dai senatori Nannicini e Taricco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intende illustrato, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento x1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento x1.1, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, comunico, a nome della maggioranza, che ritiriamo l'emendamento 23.5 (testo 3), che risulta essere accantonato, e lo trasformiamo in un ordine del giorno, se il Governo non ha difficoltà ad accoglierlo.

Comunico, infine, che sull'emendamento 24.8 è giusta la prima considerazione fatta dalla relatrice sul ritiro, perché il testo, così come formulato, non va bene alla Ragioneria. Quindi, c'è un testo nuovo, una riformulazione, che, però, a questo punto, per motivi di tempo si esaminerà alla Camera dei deputati.

Quindi, noi lo ritiriamo. A tal proposito, chiedo al senatore Mallegni se vuole farlo proprio. Mi scuso se ho urtato la sua sensibilità, in quanto non era assolutamente nelle nostre intenzioni. Se basta così poco per farla felice, noi siamo assolutamente a disposizione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Romeo ha ritirato l'emendamento 23.5 (testo 3) e lo ha trasformato in un ordine del giorno su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.5 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.8, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 23.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.9, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «a qualunque titolo».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 23.10.

Passiamo all'emendamento 24.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 24.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.2, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

C'è la questione dell'emendamento 24.8 che è stato ritirato perché avente il parere contrario della 5a Commissione. Il senatore Malan chiede di votarlo.

Faccio presente all'Aula che, seppur l'emendamento sia della Commissione, a norma dell'articolo 102, comma 6, tutti gli emendamenti ritirati e che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti possono essere fatti propri da altri senatori. Lo dico per dare contezza nel caso ci fosse una contestazione.

Invito le relatrici a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

[CATALFO](#), *relatrice*. Chiedo la sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Malan, a nome del Gruppo accetta la trasformazione in ordine del giorno?

MALAN *(FI-BP)*. Presidente, chiediamo il voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della relatrice?

CATALFO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

[COMINARDI](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.8, presentato dalla Commissione, ritirato dalle relatrici e successivamente fatto proprio dal senatore Malan e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Le dichiarazioni di voto finale verranno svolte domani mattina in presenza della diretta televisiva.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE**. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 27 febbraio 2019**

**PRESIDENTE**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 27 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 20,25)*.

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ( [1018](#) )

### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

### ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

#### Capo I

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

#### Articolo 1.

##### *(Reddito di cittadinanza)*

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 1.1

[Floris, Toffanin](#)

#### **Respinto**

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:*

«Art. 1. - *(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)* - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano sostituire le parole: "reddito di cittadinanza" con le seguenti: "reddito di dignità";

b) ovunque ricorrano sostituire le parole: "pensione di cittadinanza" con le seguenti: "pensione di dignità".

2. Ai fini di cui al presente Capo le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 2. - *(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.

2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.

3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 3 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.

5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

7. Il requisito reddituale di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3. - (*Beneficio economico*) - 1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 (9.744) euro.

2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4. - (*Reddito di dignità da lavoro*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele

crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

*Consequentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni»;*

*b) la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità».*

*c) ovunque ricorra sostituire le parole: «Rdc» e «reddito di cittadinanza», con le seguenti: «reddito di dignità»; e le parole: «pensione di cittadinanza» con le seguenti: «pensione di dignità»;*

*d) all'articolo 12:*

*1) al comma 1, sostituire le parole: «1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8,» con le seguenti: «1, 2 e 3»;*

*2) al comma 5 sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;*

*3) al comma 8, sopprimere la lettera a);*

*4) sopprimere il comma 12;*

*5) al comma 9 sopprimere le parole: «articolo 8»;*

*6) al comma 10 sopprimere le parole: «articolo 8»;*

*e) all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei*

contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 1.2

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione*). - 1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di

povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le 'Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia', oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.";

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13;*

b) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - *(Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) - 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro", con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,

al fine del loro potenziamento.

3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati».

### 1.3

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Introduzione del Salario di disoccupazione. Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019 è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpl di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° aprile 2019. Per quanto non previsto dal presente articolo, al salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpl di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e



successive modificazioni e integrazioni.

3. Il salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Il salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 11, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

5. Il salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Il salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

6. Il salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Al salario di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. Il salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per i soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

8. Il comma 1 dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente: "1. Ai disoccupati percettori del Salario di disoccupazione, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata 'Assegno individuale di ricollocazione', graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può farne richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso."

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su proposta dell'ANPAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di inclusione percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014;

e) in caso di soggetti percettori del Reddito di inclusione, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

10. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari, sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

11. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione secondo le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni

di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)";

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2."

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13 e sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da

iscrivere:

a) sul "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

b) su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per lo sviluppo dei servizi di sostegno al reddito e alla ricollocazione in caso di disoccupazione», nella misura di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 1, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul Reddito di inclusione e sul Salario di disoccupazione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 255 è abrogato;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole: «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;

2) al primo periodo sostituire le parole: «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, » sono soppresse.

## 1.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".

*Conseguentemente,*

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

2) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

3)

a) *sostituire la rubrica del Capo I, con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione»;*

b) *al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», con le seguenti: «disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione».*

## 1.5

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal mese di aprile 2019» con le seguenti: «in via sperimentale per il triennio 2019-2021».*

## 1.14

[Aimi](#)

### Respinto

*Al Capo I, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «reddito di cittadinanza» con le seguenti: «reddito*

di residenza»

## 1.15

[Bertacco, Ciriani](#)

### Respinto

*Al Capo I, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *all'articolo 1:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» e le parole: «e nel mondo del lavoro»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;*

2. *all'articolo 2:*

a) *al comma 1:*

1. *alla lettera a), dopo le parole: «deve essere» inserire le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2);*

2. *alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560» e sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 4, sostituire le parole da: «di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni» con le seguenti: «minorenni ovvero con disabilità» e le parole: «di 2,1» con le seguenti: «di 2,5»;*

3. *all'articolo 3:*

a) *al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560», alla lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 1.800»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «della richiesta» con le seguenti: «del compimento del sessantesimo anno di età»;*

d) *sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;*

4. *sopprimere gli articoli 4 e 6;*

5. *all'articolo 5, sopprimere il comma 4;*

6. *all'articolo 7:*

a) *sopprimere i commi da 5 a 13;*

b) *al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego» e: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)»;*

7. *dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. - 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il "Reddito di infanzia", quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia"; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno

da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1».

8. *sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Lavoro di cittadinanza*). - 1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.

2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta».

9. *all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: «sulla base delle» fino a: «ANPAL» con le seguenti: «anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS»;*

10. *all'articolo 12:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza,»;*

b) *sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:*

«3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;

*c) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;*

*d) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc, della Pensione di cittadinanza» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3,»;*

*11. dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis. (*Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'introduzione del quoziente familiare", con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.

3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».



12. *All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: «(Clausola di salvaguardia)».*

13. *Sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure a sostegno della famiglia.»;*

## 1.16

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro» con le seguenti: «diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».*

## 1.17

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 14, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».*

## 1.19

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

*«2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.*

*2-bis. All'articolo 38, comma 5, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".*

*2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2-quater.*

*2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui*

articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Consequentemente:*

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: «i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero»;

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"

## 1.20

[Misiani](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

*Consequentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 1.21

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Cirinna'](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 67 anni» con le seguenti: «superiore a 65 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### **1.22**

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 2010, n. 122,» inserire le seguenti: «ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

### **1.24**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «del componente del nucleo più giovane», con le seguenti: «di un componente del nucleo».*

### **1.25 (testo 2)**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#), [Augussori](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.25**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.»;*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.».*

## G1.25 (già em. 1.25 testo 2)

[Romeo](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame del dissenso di legge n. 1018,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.25  
(testo 2).

---

(\*) Accolto dal Governo

## 1.23

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura di cui al presente comma è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».*

## 1.26

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### Precluso

*Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».*

## 1.27

[Floris](#), [Toffanin](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge».*

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.  
(Beneficiari)

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:  
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**2.700**

[Barboni](#), [Aimi](#), [Fantetti](#), [Carbone](#)

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «con residenza anagrafica immodificata da almeno 3 anni».*

**2.2**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» inserire la seguente: «cumulativamente».*

## 2.1

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve essere» inserire le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2).*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.*

## 2.7

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea» con le seguenti: «cittadino dell'Unione».*

## 2.8 (testo 2)/100

[Gasparri](#)

### Respinto

*All'emendamento 2.8 (testo 2), al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole: "del diritto di soggiorno o".»*

## 2.8 (testo 2)/101

[Gasparri](#)

### Respinto

*All'emendamento 2.8 (testo 2), al capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole da: "ovvero", fino alla fine del paragrafo".».*

## 2.8 (testo 2)

La Commissione

### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole: «suo familiare» inserire le seguenti: «, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,» ;*

b) *al comma 5, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;».*

## 2.10

[De Poli](#)

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sostituire le parole: « del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;*

b) *al numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «residente in Italia per almeno cinque anni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero risulti per un tempo equivalente l'inclusione in un programma sociale, certificata da parte di un servizio sociale con riferimento al soggetto senza fissa dimora».*

## 2.9

[Papatheu, Rossi](#)

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «residente in Italia per almeno due anni.».*

## 2.11

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, lettera a) , numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al numero 2), sostituire le parole: «per almeno 10 anni» con le seguenti: «per almeno cinque anni».*

## 2.12

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*



*Conseguentemente*, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti*: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 61,94 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire i seguenti*:

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

*e, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole*: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» *con le seguenti*: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»;

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente*:

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6

milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 2.13

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

## 2.15

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il numero 2) con il seguente:*

**«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;**

*b) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

**«2-bis) persone senza fissa dimora».**

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

**«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».**

## 2.16

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Taricco](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

**«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;**

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

**«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».**

## 2.17

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda».*

## 2.115

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «residente in Italia» inserire le seguenti: «se straniero» e aggiungere in fine il seguente periodo: «e residente in Italia, se italiano, da almeno 6 mesi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».*

## 2.116

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni» e, all'articolo 12, comma 1, le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

#### **Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, » con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028) mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## **2.117**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni».*

## **2.18**

[Aimi](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «20 anni».*

## 2.118

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.119

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».*

## 2.120

[Garavini](#), [Giacobbe](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.121

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova».*

## 2.122

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica».*

## 2.123

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*«2-bis) residente in Italia anche in via non continuativa negli ultimi due anni nel caso in cui si trovi in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015».*

## 2.124

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*«2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio».*

## 2.125

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*«2-bis) titolare di certificazione di progetto di sostegno sociale rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e terzo settore, che attesti che la persona date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità è nota ai servizi e riceve regolarmente assistenza di*

tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento».

## 2.126

[Aimi](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;».

## 2.701

[Barboni](#), [Aimi](#), [Fantetti](#), [Carbone](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) in possesso della residenza anagrafica imm modificata da almeno 3 anni;».

## 2.269

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), punto 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;».*

## 2.270

[Toffanin](#), [Floris](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), al numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a*

7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7,458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 2.271

[Aimi](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento».*

## 2.272

[Aimi](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), al numero 2) dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

## 2.273

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».*

## 2.321

[Aimi](#)



## **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, dall'ambasciata o dal consolato competente, corredata da traduzione giurata, attestante il mancato possesso di beni immobili nel Paese di origine. La mancata presentazione della certificazione di cui al precedente periodo comporta la non accettazione della domanda di ammissione al RdC».*

## **2.322**

[Toffanin, Floris](#)

## **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## **2.323**

[Aimi](#)

## **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «un valore del patrimonio mobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».*

## **2.326**

[Toffanin](#), [Floris](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», con le seguenti: «euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

**2.324**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;».*

**2.329**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.*

159 del 2013,».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.325

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), punto 3, sostituire sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

## 2.328

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».*

## 2.327

[Fenu](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#),  
[L'Abbate](#), [Moronese](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#), [Giarrusso](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G2.327

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», inserire le seguenti: «e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».*

## G2.327 (già em. [2.327](#))

[Fenu](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#),  
[L'abbate](#), [Moronese](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#), [Giarrusso](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;  
premessi che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

in particolare il comma 1, lettera *b*), numero 3), del citato articolo stabilisce che con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;

considerato che:

la medesima disposizione prevede altresì che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che, fermo restando quanto già previsto dalla disposizione attuale, i massimali di cui al comma 1, lettera *b*), numero 3), dell'articolo 2 del decreto-legge in esame siano ulteriormente incrementati di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non auto sufficiente.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 2.340

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «nucleo», aggiungere le seguenti: «purché i requisiti fissati non siano stati conseguiti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

## 2.341

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui e nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una soglia di euro 12.000, soglie moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata, ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, ad euro 7.560 ed a euro 16.560 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non auto sufficiente ai sensi del citato allegato 3. In ogni caso tali soglie sono incrementate rispettivamente ad euro 9.360 ed a euro 18.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;».

## 2.342

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «soglia di euro 6.000 annui» con le seguenti: «soglia di euro 4.800 annui»;*

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «fino alla soglia di euro 6.000 annui» con le seguenti: «fino alla soglia di euro 4.800 annui»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «fino ad un massimo di euro 3.360 annui» con le seguenti: «fino ad un massimo di euro 4.560 annui».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4) e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.343

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), numero 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4», con le seguenti: «di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 4;*

b) *all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*

c) *all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;*

d) *all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*

e) *all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni a decorrere dal 2021 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 2.344

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: «euro 7.560», inserire le seguenti: «nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica».*

## 2.345

[Toffanin](#), [Floris](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), al numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6,297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 2.346

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#)

### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-bis) almeno uno dei componenti che abbia corrisposto, nei dieci anni precedenti, imposte e contributi da lavoro, in un qualsiasi importo e per almeno 24 mesi, anche non continuativi;».

**2.492**

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «250 cc», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 2000 o motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc».*

**2.702**

[D'Arienzo](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da «la prima volta» a «antecedenti» con le seguenti «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 1600 o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc purché emettano meno di 160 grammi di biossido di azoto per chilometro».*

**2.493**

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «antecedenti», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro».*

**2.509**

[Aimi](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento alla situazione contributiva:

1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni;».

## 2.510

[Aimi](#)

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:

1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno;».

## 2.512 (testo 2)/100

[Gasparri](#)

### Respinto

*All'emendamento 2.512 (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 sono esclusi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.»

## 2.512 (testo 2)/101

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*All'emendamento 2.512 (testo 2), al capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole da: «e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b)» sino alla fine del comma con le seguenti: «qualora risultino impossibilitati a depositare la necessaria documentazione proveniente dal proprio Paese d'origine, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea producono una specifica autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445».*

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso «comma 1-ter».*

## 2.512 (testo 2)/102

[Gasparri](#)

### Respinto

*All'emendamento 2.512 (testo 2), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-quater. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 sono esclusi i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di revoca del permesso di soggiorno.»



## 2.512 (testo 2)

La Commissione

### Approvato

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: *a*) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; *b*) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; *c*) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

## 2.511

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono, altresì, presentare la documentazione attestante i redditi percepiti nel paese di origine e provenienza nonché attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e di provenienza, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana».

## 2.513

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Ai fini dell'accesso al Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera *a*), n. 2) non è richiesto

per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni».

**2.514**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 500 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori».

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente: «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio

2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 2, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,», con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 2.515

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Respinto

*Al comma 2, dopo le parole: «di disabilità», inserire le seguenti: «, di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

## 2.703 (testo 2)

[Rossomando](#), [Cirinna'](#), [Boldrini](#), [Misiani](#), [Taricco](#), [Parente](#)

### V. testo 3

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei casi di cui al presente comma, ai fini dell'accesso al beneficio e del computo dell'importo spettante al nucleo, a domanda del richiedente corredata di apposita valutazione da parte dei competenti servizi sociali territoriali, può essere autorizzata l'esclusione del componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera b)».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2-bis, si provvede, entro il limite di spesa pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **2.703 (testo 3)**

[Rossomando](#), [Cirinna'](#), [Boldrini](#), [Misiani](#), [Taricco](#), [Parente](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

## **2.578 (testo 2)**

[Rossomando](#), [Cirinna'](#), [Boldrini](#), [Misiani](#), [Taricco](#), [Parente](#)

### **Sost. id. em. 2.703 (testo 3)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.».

## **2.516**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

## **2.517**

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### **Id. em. 2.516**

*Sopprimere il comma 3*

## 2.518

La Commissione

### **Approvato**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

*Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3».*

## 2.519

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Al comma 3 sopprimere le parole: «Non hanno diritto al Rdc», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «perdono il diritto per il beneficio del RdC per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,».*

## 2.520

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «nei dodici mesi», con le seguenti: «nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».*

## 2.704

[Barboni](#), [Aimi](#), [Fantetti](#), [Carbone](#)

### **Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».*

## 2.521

[D'Arienzo](#), [Nannicini](#), [Taricco](#)

**Precluso**

*Al comma 3, dopo la parola: «causa», inserire le seguenti: «e per quelle i cui motivi sono extra volontari o indotti per i quali le cause saranno accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».*

**2.522**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i casi cui, in seguito alle dimissioni, tali soggetti documentino la frequenza a corsi formativi o la ricerca attiva di una ricollocazione lavorativa».*

**2.523**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità (ex art. 55 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151), la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le Direzioni del Lavoro previste dalla legge 15 luglio 1996, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni».*

**2.524**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo/il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7 comma 15-bis del presente decreto. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.».*

*Conseguentemente, all'articolo 7 dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

*«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.».*

## 2.525

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Altresì, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cause sono accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».

## 2.526

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«**3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che**, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

## 2.527

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«**3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che**, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

## 2.533

[Aimi](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«**3-bis. Non hanno diritto ai RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego**».

## 2.528

[Aimi](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**«3-bis. Non hanno diritto al Rdc i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.»**

## 2.530

### [Aimi](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo».**

## 2.529

### [Aimi](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini di origine straniera:**

*a)* per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992 n.91;

*b)* per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91».

## 2.531

### [Aimi](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:**

*a)* soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;

*b)* soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano».

## 2.532

### [Aimi](#)

#### **Precluso**



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, con sentenza di condanna penale passata in giudicato, per:

- a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Titolo XII Capo I del codice penale;
- b) reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;
- c) reati in materia di sostanze stupefacenti ex DPR 309/90;
- d) reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis del codice penale;
- e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Titolo I Capo I del codice penale;
- f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Titolo I Capo II del codice penale».

**2.534**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Sostituire il comma 4, con il seguente:***

**«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».**

*Conseguentemente*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.094 milioni di euro nel 2019, di 7.331 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.410 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al DPR n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 200 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: « pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.497 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.910,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.658 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.819 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

**2.535**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

**2.536**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

**«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 153, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».**

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

## 2.537

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

## 2.538

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 4 con seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

## 2.539

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è pari

**ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia** con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

## 2.540

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

## 2.541

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 4 sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,3 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,5».*

## 2.542

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Al comma 4, sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,35 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,4».*

## 2.543

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### Respinto

*Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1» con le seguenti: «è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,4».*

*Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «Inoltre, il parametro della scala di equivalenza è incrementato di ulteriori 0.4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed in tal caso il parametro massimo è*

elevato fino a 3».

## 2.544

[Toffanin, Floris](#)

### Respinto

*Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «maggiore di anni 18» le seguenti: «, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non auto sufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 2.545 (testo 2)

[Auddino, Matrisciano, Guidolin, Botto, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Puglia, Moronese, Di Piazza, Fede](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G2.545

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenn».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenn, fino ad un massimo di 2,5.»;*

b) *all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, nel limite massimo di 150*

milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## **G2.545 (già em. 2.545 testo 2)**

[Auddino](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Di Piazza](#), [Fede](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; premesso che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

in particolare il comma 1, lettera *b*), numero 4), del citato articolo stabilisce che il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

il comma 4 stabilisce che il parametro della scala di equivalenza sopra citato è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di modificare la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame prevedendo che, fermo restando quanto già previsto per il primo componente del nucleo familiare, il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), sia incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, fino ad un massimo di 2,1 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **2.546**

[Toffanin](#), [Floris](#)

### **Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «componente minorenni» aggiungere le seguenti: «e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «di altra amministrazione pubblica.».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405*

milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*b) all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis)* quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c-ter)* quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 2.547

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Respinto**

*Al comma 4, sopprimere le parole:* «fino ad un massimo di 2,1».

## 2.548

[Toffanin](#), [Floris](#)

### **Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

*b) all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis)* quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui

all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui, articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 2.549

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».***

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 2.551

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».*

## 2.550

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5».*



## 2.552

[Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.552**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente con disabilità minorenni.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **G2.552 (già em. [2.552](#))**

[Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; premesso che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

in particolare il comma 1, lettera *b*), numero 4), del citato articolo stabilisce che il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b*), numero 4), dell'articolo 2 del decreto-legge in esame sia pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente minorenni con disabilità.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 2.553

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a) del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3, e 4, in quanto compatibili».*

**2.554**

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### **Id. em. 2.553**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a) del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili».*

**2.705**

[Barboni](#), [Aimi](#), [Fantetti](#), [Carbone](#)

### **Precluso dall'approvazione dell'em. 2.8 (testo 2)**

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «divorzio», inserire le seguenti:  
« qualora siano trascorsi trentasei mesi e».*

**2.555 (testo 2)**

[Pesco](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Guidolin](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#),  
[L'Abbate](#), [Moronese](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Accoto](#), [Presutto](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg n. G2.555**

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente*

riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **G2.555 (testo 2) (già em. 2.555 (testo 2))**

[Pesco](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Guidolin](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [L'Abbate](#), [Moronese](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Accoto](#), [Presutto](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premessi che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che, ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riconoscere al figlio maggiorenne, di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, il diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio, prevedendo altresì che il requisito della distanza si intenda rispettato anche all'interno della stessa provincia ed sia ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **2.556**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo il comma 5, inserire il seguente:***

«**5-bis.** Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000,

salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».

**2.557**

[Lonardo](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai soli fini del Rdc, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, di età superiore ai 26 anni, che si trova nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli, non può in nessun modo concorrere a costituire nucleo familiare individuale, neanche attraverso i componenti della famiglia anagrafica con cui risiede».

**2.558**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#), [Augussori](#)

**Ritirato**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1 lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste».

**2.559**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «commi 2 e 3, lettera e),».*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.560

[Toffanin](#), [Floris](#)

### Respinto

*Al comma 6, sostituire le parole:* «al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi» *con le seguenti:* «con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale».

*Consequentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«c-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 2.561

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «**ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.** Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 2.562

[Papatheu, Rossi](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, sopprimere il seguente periodo:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

## 2.563

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

## 2.564

[Iannone, Bertacco](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

## 2.565

[Iannone, Bertacco](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole:* «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in

godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti*: «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

## 2.566

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#)

### Id. em. 2.565

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti*: «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

## 2.567

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente*: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

## 2.568

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### Id. em. 2.567

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

## 2.569

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Id. em. 2.567

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente*: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

## 2.570

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre parimente sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare».*

**2.571**

[Toffanin, Floris](#)

### **Respinto**

*Al comma 8, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 1» con le seguenti: «e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».*

**2.572**

[D'Arienzo, Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Nei confronti dei soggetti ammessi al Rdc sono svolti accertamenti, a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. A tal fine, l'INPS invia gli elenchi dei beneficiari alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle entrate, in particolare per quei singoli o nuclei senza redditi ovvero senza redditi da lavoro».

**2.573**

[Laus, Nannicini, Patriarca, Malpezzi, Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**2.574**

[Papatheu, Rossi](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**



***Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:***

**«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 70 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di sei mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 86 milioni di euro per l'anno 2019 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.**

**2.575**

[Papatheu, Rossi](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 50 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di cinque mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2019 e in 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

**2.576**

[Papatheu, Rossi](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

**2.577**

[de Bertoldi](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il Rdc, non è compatibile, con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 luglio 1998, 286 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del DPR n.394/99».

**G2.100**

[Nocerino](#), [Giannuzzi](#), [Puglia](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94 disciplina la residenza delle persone senza fissa dimora, in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede: «Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge»;

- il nostro ordinamento prevede, dunque, la possibilità per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPR 30 maggio 1989 n. 223;

- osservata la procedura prevista per presentare la domanda d'iscrizione all'anagrafe da parte del richiedente, il Comune di iscrizione deve effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato e procedere, in caso di esito positivo, all'effettiva iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere gli atti necessari volti a verificare che i Comuni adempiano alla registrazione dei senza fissa dimora nelle apposite anagrafi nei modi e nei tempi stabiliti.

**G2.101**

[Nannicini](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Voivodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1% in agricoltura, 43,4% nei servizi e 16,0% nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo:

ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

## **G2.101 (testo 2)**

[Nannicini](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia,

Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1% in agricoltura, 43,4% nei servizi e 16,0% nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

---

(\*) Accolto dal Governo

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 **2.0.700**

[Ferro](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

1. Per far fronte alle eccezionali condizioni di trasporto e industrializzazione dei prodotti caseari della regione Sardegna e tenendo conto della necessità di garantire la contiguità territoriale come strumento per ripristinare la concorrenzialità di detti prodotti è temporaneamente attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni.

2 All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019.».*

## 2.0.701

[Ferro](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

*(Contributo ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna)*

1. Per l'anno 2019 è attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni da destinare ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna per il sostegno all'attività d'impresa.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019.».*

## 2.0.702

[Ferro](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

1. Per far fronte alla eccezionale e grave crisi che ha colpito le aziende venete, è temporaneamente attribuito alla regione Veneto il contributo di euro 15 milioni per il sostegno alle politiche attive del lavoro, per la promozione di nuovi investimenti produttivi, la riqualificazione di attività economiche esistenti e la rioccupazione di personale espulso dal mercato del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» aggiungere le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019.».*

## ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 3.

*(Beneficio economico)*

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

- a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
- b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera *b*), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*).

12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

## EMENDAMENTI

### 3.1

[Bertacco, Ciriani](#)

#### Respinto

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nell'alea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre»;*

*b) dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:*

*«b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

*b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.251

[Papatheu, Rossi](#)

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000 annui» con le seguenti: «euro 4.000».*

### 3.252

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Cirinna'](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, fino ad un massimo di euro 3.360 annui».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

### 3.286

[Papatheu](#), [Rossi](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360 annui» con le seguenti: «euro 2.360 annui».*

### 3.287

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.288

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione del reddito di cui al*



precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;».

### 3.289

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, anche personale, riconosciuta in favore di persone in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, come "dote abitativa" da destinare come sostegno a futura locazione».

### 3.290

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

**«1-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.**

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

### 3.292

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso».

### 3.291

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui».*

### **3.293**

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Solinas](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «rata mensile del mutuo» inserire le seguenti: «sino alla scadenza dello stesso»;*

b) *dopo il comma 15 è aggiungere il seguente:*

«15-bis. Nel caso in cui a carico di uno o più componenti il nucleo familiare sia accertata una posizione debitoria nei confronti del comune di residenza, relativa ad esercizi precedenti, a causa del mancato versamento totale o parziale di quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) o canone per il servizio idrico integrato, il beneficio economico è attribuito al comune creditore nel limite massimo mensile del dieci per cento del beneficio mensilmente attribuito sino a concorrenza del debito. Le modalità per la trattenuta delle somme ed il riversamento a favore dei comuni sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali.».

### **3.294**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «1.800 euro annui» con le seguenti: «3.360 euro annui».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### **3.295**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

### 3.296

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso le piattaforme informatiche di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.»;

b) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il reddito» inserire le parole: «comunicato dal lavoratore all'INPS»;*

c) *al comma 15 dopo le parole: «quello di erogazione» aggiungere le seguenti: «previa verifica dei servizi competenti del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge».*

### 3.297

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «dal mese successivo a quello della richiesta» con le seguenti: «dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 4, sostituire le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e» con la seguente: «familiare» e le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data»;*

- *al comma 5, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2»;*

- *al comma 6, sostituire le parole da: «Qualora il richiedente» fino a: «In tale sede» con le seguenti: «Nel primo incontro presso il centro per l'impiego»;*

- *al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2».*

b) *all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4».*

### 3.298

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «della richiesta» inserire le seguenti: «previo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1,».*

### 3.305

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Rdc può essere rinnovato una sola volta per un periodo pari alla prima erogazione».*

### 3.306

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere rinnovato» sino alla fine del comma con le seguenti: «e la Pensione di cittadinanza possono essere rinnovati qualora ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.».*

### 3.307

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc suddiviso» con le seguenti: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza suddivisi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 3.309

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5», con le seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5».*

### 3.308

[Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

#### **Precluso**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne», con il seguente: «equamente tra i coniugi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa per ogni singolo componente», con le seguenti: «suddivisa tra i coniugi».*

### 3.310

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. La variazione della condizione reddituale causata da un minor reddito da lavoro di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, desunto dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, rileva ai fini dell'erogazione successivamente all'accertamento delle cause da parte della Direzione Territoriale del Lavoro».*

### 3.311

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 8, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento» con le seguenti «nella misura del60 per cento».*

### 3.312

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Precluso**

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «dell'80 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».*

### 3.313

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego».*

**3.314**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole «Il reddito» inserire le seguenti: «comunicato dal lavoratore all'INPS».*

**3.315**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente: «A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del RdC è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo».*

**3.316**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio è cumulabile con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del presente decreto».*

**3.322**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Respinto**

*Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica.».*

**3.323**

[Floris](#), [Toffanin](#)

**Id. em. 3.322**

*Al comma 13 sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a «amministrazione pubblica.».*

### 3.324

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 15.*

### 3.326

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Id. em. 3.324**

*Sopprimere il comma 15.*

### 3.327

[Floris](#), [Toffanin](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 15 con il seguente: «15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione».*

### 3.328

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.».*

### 3.329

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.*

### 3.330

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole «20 per cento» con le seguenti «10 per cento» e sopprimere il terzo periodo.*

### 3.800/100

[Gallone](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 3.800, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa idonea valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679,».*

### 3.800

Il Governo

#### **Approvato**

*Al comma 15, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc», con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».*

## ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 4.

*(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)*

1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di



collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esonerati di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.

7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:

a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;

- 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
- 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
- 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

- a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del

progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 4.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole da: «alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro» fino a: «nonché»;*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al primo periodo».

3) *al comma 6, sostituire le parole: «Qualora il richiedente», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo, qualora il richiedente», e al medesimo comma 6, sopprimere le parole: «di cui al comma 4»;*

4) *al comma 7 dopo le parole: «commi 5», inserire le seguenti: «secondo periodo»;*

5) *al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

## 4.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «dei componenti del nucleo familiare maggiorenni» con le seguenti: «del componente del nucleo richiedente il beneficio», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adesione al percorso per gli altri componenti del nucleo familiare è su base volontaria e facoltativa».*

*Conseguentemente:*

*1) al comma 2 sostituire le parole: «Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai»;*

*2) al comma 3, sostituire le parole: «dagli obblighi», con le seguenti: «dalle disposizioni»;*

*3) al comma 4 sostituire le parole: «e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi», con le seguenti: «non escluso» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;*

*4) al comma 5, sostituire le parole: «appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2», con le seguenti: «risulti in possesso»;*

*5) al comma 6, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;*

*6) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni di esclusione di cui ai commi 2 e 3 individua un diverso componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi agli incontri per la valutazione multidimensionale».*

## 4.3

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «nelle modalità di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, nonché alla verifica del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività di cui al comma 8, lettera b) punto 2) del presente articolo».*

## 4.5

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale».*

## 4.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro.»

*Conseguentemente,*

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.994 milioni di euro nel 2019, di 7.231 milioni di euro nel 2020, di 7.455 milioni di euro nel 2021 e di 7.310 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

### **Art. 27-ter.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27-bis oltre che contribuire per una quota parte pari a 100 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

3) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» *con le seguenti:* «pari a 6.397 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.810,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.558 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.719 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.» *e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro

annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### 4.7

[Masini](#), [Testor](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Per i soggetti frequentanti un corso di studi o di formazione, l'esonero dagli obblighi di cui al presente articolo, si applica esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano in regola con il programma di studio».

#### 4.8

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché ferma la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato».

#### 4.9 (testo 3)/100

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 4.9 (testo 3), alla lettera b) capoverso d), sostituire le parole «cento chilometri» con le seguenti «cinquanta chilometri».*

#### 4.9 (testo 3)

La Commissione

##### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere *b*) e *c*) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a*) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.».

#### 4.10

[Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#), [Accoto](#), [Presutto](#)

##### **Assorbito**

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 4.11

[Iannone](#), [Bertacco](#)

##### **Assorbito**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 4.12

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#)

##### **Assorbito**

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».*

#### 4.13

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

##### **Precluso dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis*. Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo

vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della legge n. 106 del 2016».

#### 4.700

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

#### **Precluso dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis: Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla Legge 68/99. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'art. 14 Legge 328/2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della Legge 106/2016.»

#### 4.701

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero per i *caregiver*, di cui all'articolo dell'art. 1, comma 253, legge 27 dicembre 2017, n°205, di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.»

#### 4.14

[Masini](#), [Testor](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «minori di tre anni di età», con le seguenti: «con età fino a 18 mesi».*



#### 4.15

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE» con le seguenti: «Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati».*

#### 4.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «minori di tre anni di età ovvero» aggiungere le seguenti: «per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

#### 4.17

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata» inserire la seguente: «ulteriori».*

#### 4.18

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto*

per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:

a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;

d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i Comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità».

#### 4.19

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale».

*Conseguentemente:*

a) al comma 11, sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere il comma 12.

#### 4.20

[Toffanin](#), [Floris](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo».

#### 4.21

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere il comma 4;*
- b) sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al presente comma»;

- c) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo,»;*
- d) al comma 7, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «, secondo periodo,»;*
- e) al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

#### 4.22

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2» e sostituire le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «entro venti giorni dalla trasmissione della domanda all'INPS».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere il comma 6;*
- b) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «condizionatamente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale» e sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 4.23

La Commissione

##### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 4, sostituire le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» con le seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita Piattaforma digitale» e dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «di persona»;*
- b) al comma 7, sostituire le parole: «sentito l'ANPAL,» con le seguenti: «sentita l'Agenzia*

nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)».

#### 4.24

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 6 comma 2», inserire le seguenti: «ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle Regioni e dalle Province Autonome».*

#### 4.800/100

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 4.800, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) al comma 4, dopo le parole: "i centri per l'impiego," inserire le seguenti: "ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015".».*

#### 4.800

Il Governo

##### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» con le seguenti: «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

*b) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite», con le seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite».*

#### 4.25

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio», con le seguenti: «dalla presentazione della domanda di RdC di cui all'articolo 5 comma 1».*

#### 4.26

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso le strutture di cui al presente comma».*

#### 4.29

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

#### 4.30

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

##### **Ritirato**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri

per l'impiego».

#### 4.54

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo il comma 5 inserire i seguenti:***

«**5-bis.** Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le Piattaforme nazionali, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa».

#### 4.55

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«**5-bis.** Nel caso in cui i centri per l'impiego riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali e non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni ai fini della sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 12».

*Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«**11-bis.** Nel caso in cui i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro».

#### 4.56

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«**5-bis.** I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13».

#### 4.57

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: «al centro per l'impiego», con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma all'INPS».*

#### 4.81

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso s soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera *b*).

#### 4.82

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015».*

#### 4.900

Le Relatrici

##### **Approvato**

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «leggi regionali» con le seguenti: «provvedimenti regionali».*

#### 4.83

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«*a*) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro».

#### 4.84

La Commissione

##### **Approvato**

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca», aggiungere la seguente: «attiva»;*
- b) al numero 2), sostituire le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le», con le seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori».*

#### 4.85

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:*

- «3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro».*

#### 4.86

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

##### **Respinto**

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

- «3-bis) accettare di svolgere uno stage formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro».*

#### 4.87

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

##### **Respinto**

*Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

- 5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere il comma 9;*
- b) all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) non accetta l'offerta di lavoro»;*
- c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: «congrua».*



#### 4.88

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

##### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «almeno una di tre offerte di lavoro» fino a: «deve essere accettata»;*
- 2) *al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: «se si tratta di prima offerta» fino alla fine del periodo;*
- 3) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: «nel caso si tratti di prima o seconda offerta» fino alla fine del periodo;*
- 4) *al comma 9, lettera c), sopprimere le parole «anche nel caso si tratti di prima offerta»;*
- 5) *al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusivo riferimento alla terza offerta».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

*«e) non accetta l'offerta di lavoro».*

#### 4.702

[Martelli](#)

##### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 8, lettera b) numero 5), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire le parole «una di tre offerte di lavoro congrue» con le seguenti «un'offerta di lavoro congrua»;*
- 2) *dopo le parole «comma 9;» inserire la parola "parimenti";*
- 3) *sostituire le parole «la prima offerta utile» con le seguenti «qualunque offerta».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 5 sostituire la lettera e) con la seguente «e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4.».*

#### 4.89

[Toffanin](#), [Floris](#)

##### **Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «una di tre» con le seguenti: «una delle due»;*

*b) al comma 9:*

*1) alla lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;*

*2) sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);*

*3) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

«c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro».

#### 4.90

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e le parole: «ai sensi del comma 9»;*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.*

#### 4.91

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Sost. id. em. 4.90**

*Al comma 8, numero 5), sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e: «ai sensi del comma 9».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere il comma 9.*
- b) sopprimere il comma 10.*

#### 4.92

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

*«9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018».*

#### 4.93

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 9, con i seguenti:*

*«9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro*

congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente».

«9-bis. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere b) e c) e tra i principi di cui alle lettere b) e d).»

#### 4.703

[Martelli](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. È definita congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.»

#### 4.94

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 9, premettere le seguenti parole:* «In sede di prima applicazione»;
- b) *sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b-bis) nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere a) e b) si considerano ridotte del 50 per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo

mese precedente.

9-ter. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere *b)* e *c)* e tra i principi di cui alle lettere *b)* e *d)*».

#### 4.95

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«*a)* nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

*b)* decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

*b-bis)* nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere *a)* e *b)* si considerano ridotte del 50 per cento».

#### 4.96

[Toffanin](#), [Floris](#)

##### **Respinto**

*Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: «comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici» con le seguenti: «comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».*

#### 4.99 (testo 2)

[Guidolin](#), [Fede](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#),  
[Moronese](#), [Trentacoste](#), [Giarrusso](#)

##### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni *c)* e *b)*, e in deroga alle previsioni di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario».

#### 4.97

[Toffanin](#), [Floris](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a sei.».

**4.98**

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici».

**4.704**

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

**4.100**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.9 (testo 3)**

*Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: «esclusivamente» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare».*

#### **4.101 (testo 3)/100**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 4.101 (testo 3), al capoverso lettera d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **4.101 (testo 3)**

La Commissione

##### **Approvato**

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e in deroga alla previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».

#### **4.102**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«*9-bis*. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera *d*), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dal l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

#### **4.103**

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«*9-bis*. Qualora la distanza del luogo dell'offerta di lavoro accettata rispetto alla residenza sia superiore a 100 chilometri, il soggetto interessato ha diritto al rimborso del 75% delle spese di locazione sostenute per l'immobile preso in affitto, purché il medesimo sia classificato A/2, A/3, A/4 e A/5».

#### **4.104/100**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 4.104, al capoverso comma 9-bis, sostituire le parole «il 10 per cento» con le seguenti «il 20 per cento».*

#### **4.104**

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di beneficiari di Rdc, superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"».*

#### **4.705**

[Martelli](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

#### **4.105**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 10 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

#### **4.129**

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#), [Solinas](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 11, dopo le parole: «è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni», aggiungere le seguenti: «in tempi compatibili con l'organizzazione degli uffici comunali a seguito della comunicazione dei nominativi da parte dell'INPS»;*

b) *al comma 12, dopo le parole: «i beneficiari sottoscrivono», inserire le seguenti: «presso i centri per l'impiego».*

#### 4.130

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».*

#### 4.131

[Rivolta](#), [Simone Bossi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

*«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».*

#### 4.132

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «sottoscrivono il» con le seguenti: «vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per la definizione e sottoscrizione del».*

#### 4.133

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 4.800**



*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 4-bis.**

*(Lavoro di cittadinanza)*

1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto "Lavoro di Cittadinanza", promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.

3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5, e comma 9. Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4-ter che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.

5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite delle risorse del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.

6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente *No-Profit*, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5,

7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali.

8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.

9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:

1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;

2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;

- 3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
- 4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
- 5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
- 6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
- 7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
- 8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

#### **Art. 4-ter.**

*(Reintroduzione della Tasi sulle prime case di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

*b-ter)* al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 4.800**

*Sopprimere il comma 15.*

**4.135**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 4.800**

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. I comuni in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, possono predisporre specifici progetti a propria titolarità ed utili alla collettività, ai quali partecipano anche i beneficiari del RdC, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale di cui al presente articolo. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1».

**4.136**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 4.800**

*Al comma 15, sopprimere le parole da: «In coerenza con il profilo» fino a: «presso i servizi dei comuni,».*

**4.138**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad offrire», con le seguenti: «può offrire».*

**4.139 (testo 2)**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Al comma 15, sostituire le parole: «a progetti a titolarità dei comuni» con le seguenti: «a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione*

sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore», e, *dopo le parole*: «di tutela dei beni comuni,» *inserire le seguenti*: «inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione,».

#### 4.706

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole* «di tutela dei beni comuni,» *inserire le seguenti*: «inclusi i lavori presso le colonie feline, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione»

#### 4.140

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole*: «e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali» e *al terzo periodo dopo le parole*: «I comuni» *inserire le seguenti*: «, assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,».

#### 4.141 (testo 2)

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Simone Bossi](#)

##### **V. testo 3**

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole*: «non superiore al numero di otto ore settimanali» *con le seguenti*: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero di sedici ore settimanali su consenso di entrambe le parti.».

#### 4.141 (testo 3)

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Simone Bossi](#)

##### **Approvato**

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole*: «non superiore al numero di otto ore settimanali» *con le seguenti*: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali su consenso di entrambe le parti.».

#### 4.142

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

##### **Precluso**

*Al comma 15 le parole: «otto ore» sono sostituite con le seguenti: «venti ore».*

#### 4.143

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

*Dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

#### 4.144

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

##### **Precluso**

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

#### 4.145

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Precluso**

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di conferenza unificata».*

#### 4.146

[Iannone](#), [Bertacco](#)

##### **Precluso**

*Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del*

presente decreto».

#### 4.147

[Iannone](#), [Bertacco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 15, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».*

#### 4.148

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

##### **Respinto**

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il Comune di residenza del beneficiario non sia in grado di istituire i progetti di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti predisposti dai Comuni limitrofi».*

#### 4.4 (testo 3)

La Commissione

##### **Approvato**

*Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»*

#### 4.150 (testo 2)

La Commissione

##### **Approvato**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

*«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2015, n. 166.*

*15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

#### 4.151

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché per operazioni di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli immobili che li ospitano"».

#### 4.152

[Campagna](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#)

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

#### 4.153 (testo 3)

[D'Arienzo](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

#### 4.154

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12».

#### G4.100

[Tosato](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto dichiarato durante l'audizione di fronte alla Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'ANPAL, l'istituto dovrà assumere 6 mila persone entro maggio nel nuovo ruolo di «Navigator», tramite avvisi di selezione, che saranno pubblicati non prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. A reclutare i «navigator», però, non sarà solo l'ANPAL, ma anche le Regioni che si occuperanno di assumerne altri 4 mila;

quanto alla tipologia di assunzione, dovrebbe essere un contratto di collaborazione con l'intento di stabilizzare tutti nel breve tempo, l'iter di selezione dovrebbe essere abbastanza rapido e la formazione sarà fatta «on the job» (durante il lavoro) con una durata di 6-8 mesi;

l'obiettivo principale dell'attività del «navigator» è il seguente: seguire chi beneficia del reddito di cittadinanza aiutandolo nella ricerca di un nuovo lavoro e verificando che tutte le attività che gli vengono proposte vengano svolte davvero e nei tempi. Una figura cruciale che lavorerà insieme ai Centri per l'impiego e che si occuperà per l'appunto della stabilizzazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza;

in attesa che l'ANPAL proceda alla definizione dei requisiti da possedere, sembra che a poter svolgere questo incarico possono essere coloro che hanno una laurea magistrale in: Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, inoltre è molto probabile che possa essere un requisito preferenziale il fatto di avere avuto un'esperienza di 2 anni come selezionatore, responsabile delle risorse umane, o altre attività nelle politiche attive del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista della definizione dei requisiti necessari per la figura del «navigator», di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata in ruoli di gestione delle risorse umane e simili, non limitandosi a considerare la stessa solo un requisito in più rispetto alla laurea, ma piuttosto un titolo equipollente a quello accademico, richiedendo magari un riferimento temporale maggiore di esperienza che in tal caso costituisce un valore aggiunto, anche più importante della preparazione teorica.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 5.

*(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)*

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro



dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto

giorno di ciascun mese.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### **5.48 (testo 2 )**

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:*

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **5.800/100**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, al capoverso a), sostituire le parole: «e il Garante per la protezione dei dati personali», con le seguenti: «, il Garante per la protezione dei dati personali e l'ANCI»*

#### **5.800/101**

[Gallone](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, alla lettera a) dopo le parole «sentiti il Ministero del lavoro e il Garante per la protezione dei dati personali» inserire le seguenti «a cui devono essere fornite tutte le informazioni in ordine ai sistemi di gestione delle informazioni e i soggetti coinvolti nelle attività».*

#### **5.800/102**

[Gallone](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, alla lettera b), numero 1), dopo le parole «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» inserire le seguenti: «a cui devono essere fornite tutte le informazioni in ordine ai sistemi di gestione delle informazioni e i soggetti coinvolti nelle attività, ».*

### **5.800/103**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il secondo periodo è soppresso;».

### **5.800/104**

[Gallone](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, alla lettera c), numero 1), dopo le parole «titolari di dati» aggiungere le seguenti:*

«, il cui elenco è reso pubblico da INPS e con cui INPS stipula appositi atti giuridici che definiscano, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, gli ambiti di titolarità e le modalità con cui vengono garantiti i diritti degli interessati".

### **5.800/105**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, al capoverso c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) inserire in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente".».

### **5.800/106**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, dopo il capoverso c), inserire il seguente:*

«c-bis) al comma 4, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)" aggiungere le seguenti: "secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali".».

### **5.800/107**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 5.800, alla lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispose, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una versione anonimizzata delle suddette informazioni, da rendere disponibile con aggiornamenti semestrali a università ed enti di ricerca per una valutazione delle misure di cui al presente articolo.»*

### **5.800**

Il Governo

### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;*

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;*

c) *al comma 3:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» con le seguenti: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;*

2) *al terzo periodo, sostituire le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione», con le seguenti: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;*

3) *dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ove non già disciplinati, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;*

d) *al comma 6, sostituire il settimo periodo con il seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica.»*

### **5.22**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

## 5.23

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI».*

2) *al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

## 5.24

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI», e al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» aggiungere le seguenti: «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

## 5.25

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI».*

## 5.26

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «e l'ANCI».*

#### 5.47

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale».

#### 5.50 (testo 2)

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 5.51

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Giarrusso](#)

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 5.53

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La pensione di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge può anche essere richiesta mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo

periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda della Pensione di Cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta».

#### 5.54

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente».

#### 5.700

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo* «Qualora l'INPS non si esprima entro il termine di cui al precedente periodo, il silenzio equivale a un provvedimento di riconoscimento del beneficio».

#### 5.55

[Iannone](#), [Bertacco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)», *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

#### 5.56

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Id. em. 5.55**

*Al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «, secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

## 5.701

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono indicate tutte le amministrazioni pubbliche detentrici di banche dati rilevanti ai fini del controllo dei requisiti, nonché i canali di comunicazione tra i soggetti che ricevono le richieste di Rdc e INPS e tra INPS e le piattaforme informatiche di cui all'art. 6, comma 1. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le modalità di riconoscimento dei richiedenti il Rdc in fase di acquisizione della domanda e della DSU ai fini ISEE; (ii) i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti nell'acquisizione delle domande di Rdc; (iii) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (iv) i canali di comunicazione dei dati e le specifiche tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati; (v) i tempi di conservazione dei dati acquisiti dai soggetti che ricevono le richieste di Rdc; (vi) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

## 5.57

[Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando un'equa distribuzione tra i coniugi».*

## 5.58

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dopo la prima erogazione, l'accredito dell'importo del RdC sulla Carta RdC è subordinato airattestazione da parte dei servizi competenti della partecipazione alle iniziative previste nel Patto per il Lavoro di cui all'articolo 4, comma 7».*

## 5.59



[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

**5.60**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Id. em. 5.59**

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», con le seguenti: «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».*

**5.61**

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: « non superiore ad euro 100 per un singolo individuo», con le seguenti: «pari a euro 400 per un singolo individuo».*

**5.62**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 250».*

**5.63**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Al comma 6, sostituire le parole: «100 euro», con le seguenti: «200 euro».*

**5.702**

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#),

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc» con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc».*

### **5.64**

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al fine contrastare fenomeni di ludopatia,» con le seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).»*

### **5.703**

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### **Precluso dall'approvazione dell'em. 5.800**

*Al comma 6, sostituire le parole: «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1» con le seguenti: «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che sulla base di propri protocolli attivano le verifiche conseguenti in caso di acquisti non compresi nell'elenco ministeriale, ovvero di comportamenti anomali».*

### **5.704**

[Martelli](#)

### **Respinto**

*Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo «Ai fini di evitare utilizzi o cessioni temporanee della carta Rdc a terzi, al solo scopo di effettuare scambi tra acquisti e denaro contante in modo da aggirare i divieti imposti all'utilizzo della carta per determinate categorie di beni o servizi, la carta Rdc dovrà essere inequivocabilmente associata alla persona cui il Rdc viene erogato per cui essa dovrà:*

- a) recare nome e cognome della persona;
- b) essere utilizzata come metodo di pagamento solo contestualmente all'esibizione di un documento attestante la corrispondenza tra il beneficiario e l'utilizzatore della carta;
- c) essere utilizzata sul territorio della Repubblica Italiana.»

*Consequentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di evitare attribuzioni illecite di carte e assicurare che i fruitori utilizzino il beneficio sul territorio italiano, l'accredito del beneficio avverrà settimanalmente e a condizione che il beneficiario si presenti personalmente in un ufficio bancario o postale».

## 5.86

[Nannicini](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 81, comma 32, della legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al primo periodo, dopo le parole: "generi alimentari", sono aggiunte le seguenti: "e delle apparecchiature domestiche atte alla loro conservazione e trattamento"».

## 5.87

[Campagna](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#), [Accoto](#), [Presutto](#)

### **Ritirato**

*Sostituire il comma 7, con i seguenti:*

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## G5.100

[Endrizzi](#), [Puglia](#), [Fede](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del A.S. 1018 «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n-4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

premessi che:

il comma 6, dell'art. 5 del decreto-legge in esame prevede il divieto di utilizzo del beneficio economico del reddito ovvero della pensione di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli: una ricerca diffusa dal Conagga, cercano la sorte con il *machine gambling* il 66% dei disoccupati, il 47% degli indigenti e il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso;

le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall'azzardo;

svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all'azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque dati utili a profilarne comportamenti, inclusi i comportamenti nell'azzardo;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

l'espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido *turn over* e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l'innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere con misure idonee l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d'azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l'impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute;

introdurre, in sostituzione della tessera sanitaria, l'obbligo di un «tesserino dedicato» per i servizi di gioco d'azzardo, ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un chip elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

### 5.0.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)*

1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, e comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, devono prevedere specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi, procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».

### 5.0.2

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di strutturazione dei servizi sociali territoriali)*

1. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

2. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate».

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 6.

*(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)*

1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per

l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera *d*), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.».

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.

4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:

- a*) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
- b*) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
- c*) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;
- d*) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;
- e*) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
- f*) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.

5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a*) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
- b*) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
- c*) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;
- d*) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti

medesimi.

6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in *house*, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

**6.800 (testo 2)/100**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

**Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), alla lettera a), capoverso «1», sopprimere le parole «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo».*

**6.800 (testo 2)/101**

[Gallone](#)

**Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), alla lettera a), capoverso "1", al quarto periodo, dopo le parole «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

**6.800 (testo 2)/102**

[Gallone](#)

**Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), alla lettera a), capoverso "1", al quarto periodo, dopo le parole «del*

Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti*: «previo accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

#### **6.800 (testo 2)/103**

[Gallone](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), alla lettera a.) capoverso "1", al quarto periodo, sostituire le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

#### **6.800 (testo 2)/104**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), al capoverso a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

#### **6.800 (testo 2)/105**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), sopprimere la lettera e).*

#### **6.800 (testo 2)/106**

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 6.800 (testo 2), alla lettera e), dopo le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».*

#### **6.800**



Il Governo

**V. testo 2**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.»;

b) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» *con le seguenti:* «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1», *nonché le parole:* «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale», *con le seguenti:* «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni» *con le seguenti:* «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni»;

c) *al comma 4:*

1) *alla fine del primo periodo, alinea, inserire le seguenti parole:* «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;

2) *al secondo periodo, alinea, sostituire le parole:* «alle piattaforme» *con le seguenti:* «mediante le piattaforme»;

3) *alla lettera c), sostituire le parole:* «di dar luogo a sanzioni» *con le seguenti:* «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7»;

4) *sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) ogni altra informazione, individuata nel decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14».

d) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, alinea, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» *con le seguenti:* «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;

3) *alla lettera d), sostituire le parole: «condivisione delle informazioni» con le seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;*

e) *sostituire il comma 6 con il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo di cui al comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 6.800 (testo 2)

Il Governo

### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.»;*

b) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» con le seguenti: «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1», nonché le parole: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale», con le seguenti: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni» con le seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni»;*

c) *al comma 4:*

1) *alla fine del primo periodo, alinea, inserire le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;*

2) *al secondo periodo, alinea, sostituire le parole: «alle piattaforme» con le seguenti:*

«mediante le piattaforme»;

3) *alla lettera c), sostituire le parole: «di dar luogo a sanzioni» con le seguenti: «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7»;*

4) *sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ogni altra informazione, individuata nel decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14».*

d) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, alinea, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti mediante il decreto di cui al comma 1»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» con le seguenti: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;*

3) *alla lettera d), sostituire le parole: «condivisione delle informazioni» con le seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;*

e) *sostituire il comma 6 con il seguente: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al sistema informativo di cui al comma 1».*

*Conseguentemente: all'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» con le parole «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL»; al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo; all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» con le parole «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione».*

## 6.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tra i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

b) *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «con i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».*

## 6.3

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare, quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi,*

fiscali, previdenziali ed assistenziali».

## 6.2 (testo 2)

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

### Ritirato

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

## 6.4 (testo 2)

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### Precluso dall'approvazione dell'em. 6.800 (testo 2)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 6.700

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità; (ii) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni; (iii) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS; (iv) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni; (v) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (ii) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

## 6.5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dai centri per l'impiego» fino alle: «all'INPS» con le seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS».*

## 6.6

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga» con le seguenti: «per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni».*

## 6.7

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai centri per l'impiego» inserire le seguenti: «al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare.».*

## 6.8

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».*

## 6.9

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) dematerializzazione di tutte le funzioni di carattere amministrativo, valorizzando al contempo il ricorso alle autocertificazioni».

## 6.10

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 6.800 (testo 2)**

*Sopprimere il comma 6.*

## 6.701

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 6.800 (testo 2)**

*Sopprimere il comma 6.*

## 6.11

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 6.800 (testo 2)**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'amministrazione responsabile delle piattaforme, sulla base delle verifiche effettuate, segnala all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza tengono conto delle suddette segnalazioni nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS».

## 6.12

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Guidolin](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Di Piazza](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Accoto](#), [Presutto](#), [Giarrusso](#), [Fede](#), [Turco](#)

**Ritirato**

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «alla Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e all'ispettorato nazionale del lavoro»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «la Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e l'ispettorato nazionale del lavoro».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «dell'INPS» aggiungere le seguenti: «e dell'ispettorato nazionale del lavoro».*

## 6.13

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «dalle Regioni e Province autonome, dalle Province e dalle Città metropolitane per il tramite dei centri per l'impiego».*

*Conseguentemente sopprimere le parole: «dai centri per l'impiego».*

## 6.14

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente».*

## 6.15

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,» inserire le seguenti: «, comprensivi degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora,».*

## 6.16

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

## 6.17

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### Respinto

*Al comma 8, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».*

## 6.18

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Dell'Olio](#), [Romagnoli](#)

### V. testo 2

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:*

«8-bis. Al Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) sostituire le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" con le seguenti: "la mancanza del requisito";

3) sopprimere le parole: "e comma 2-ter".

8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.

8-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 949, le lettere i) e l) sono soppresse;

b) al comma 951, la lettera c) è soppressa».

## 6.18 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Dell'Olio](#), [Romagnoli](#)

### Approvato

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:*

«8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) sostituire le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" con le seguenti: "la mancanza del requisito";

3) sopprimere le parole: "e comma 2-ter".

8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.».



## 6.19

[Damiani](#)

### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: "L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può" sono sostituite con le parole: "Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 possono" e dopo le parole: "costituito nell'ambito", le parole: "del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle parole: "dei rispettivi consigli nazionali"».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I professionisti iscritti da almeno un triennio negli albi di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, soddisfano i requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6 6.0.1

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

**(Spese personale EELL)**

**1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:**

**a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;**

**b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;**

**c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;**

**d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;**

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 6.0.2

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

(Spese personale EE. LL.)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e lettera c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.3

[Iannone](#), [Bertacco](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

(Spese personale Enti Locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
- d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

### 6.0.4

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

(Spese personale Enti locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

## 6.0.5

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 6-*bis*.

(Spese per il personale degli Enti locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nonché per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettere a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

## ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 7. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  - b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
  - c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
  - d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  - e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
  - f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
  - g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
  - h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
  - b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
  - c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  - b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
  - b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
  - c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
  - d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo per il Reddito di cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.

12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

EMENDAMENTI

## 7.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».*

## 7.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Id. em. 7.1

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

2) *al comma 3 sostituire le parole da: «Alla condanna in via definitiva...» fino a: «reati,» con le seguenti: «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute,», e dopo le parole: «alla restituzione di quanto indebitamente percepito»*

*aggiungere le seguenti:* «nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

### 7.3

[Grasso](#), [Laforgia](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 3,» *inserire le seguenti:* «o una misura più elevata dello stesso,».

### 7.7

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1 sostituire le parole:* «con la reclusione da due a sei anni» *con le seguenti:* «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

### 7.6

[Papatheu](#), [Rossi](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «con la reclusione da due a sei anni» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale».

### 7.4

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Taricco](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «da due a sei anni» *con le seguenti:* «da sei mesi a due anni» *e al comma 2, sostituire le parole:* «da uno a tre anni» *con le seguenti:* «da tre mesi a un anno».

### 7.5

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».*

## 7.8

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «anche se provenienti da attività irregolari».*

## 7.9

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «anche se provenienti da attività irregolari» con le seguenti: «anche se provenienti da somme incassate con il gioco legale o illegale».*

## 7.14 (testo 2)

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. In caso di condanna il beneficio non può essere nuovamente richiesto.

3-bis. In caso di condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il medesimo reato, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.»

b) *Al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «sessanta mesi» e le parole: «sei mesi» con «diciotto mesi».*

## 7.11

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,».*

## 7.10

[Toffanin](#), [Floris](#)

### **Precluso**

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» con le seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 527, 528, 529 e 537 del Capo II, Titolo IX; per quelli previsti dagli articoli di cui al Capo I, Capo I-bis e Capo III, Sezioni I, II, III e IV, Titolo XII; per quelli previsti dal Capo I e Capo II del Titolo XIII, Libro II del codice penale;*

b) *aggiungere infine il seguente periodo: «In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio».*

## 7.12

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Precluso**

*Al comma 3 dopo le parole: «640-bis del codice penale» aggiungere le seguenti: «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».*

## 7.13

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «revoca del beneficio» inserire le seguenti: «per il condannato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «La revoca» inserire le seguenti: «nei suoi confronti»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «nuovamente richiesto» inserire le seguenti: «dallo stesso».*

## 7.15

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Respinto**



*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla condanna», con le seguenti: «dalla definitività della sentenza di condanna».*

## 7.16

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «È disposta la decadenza», con le seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito».*

## 7.17

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 5, dopo le parole: «È disposta la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8,» e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione».*

## 7.18

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota relativa al singolo beneficiario, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».*

## 7.700

[Martelli](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, alinea, dopo le parole «Rdc» inserire le seguenti: «e il recupero delle somme eventualmente già erogate».*

## 7.19

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: «nucleo familiare», aggiungere le seguenti: «ponga in essere uno dei seguenti comportamenti».*

## **7.20**

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9».

## **7.21**

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Respinto**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decadenza dal beneficio economico di cui all'articolo 3 è personale tranne che comporti variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

## **7.701**

[Martelli](#)

### **Respinto**

*Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:*

«7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applica la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.

8. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.».

## 7.23

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «da parte anche di un solo» con le seguenti: «da parte di un».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».*

## 7.24

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «una mensilità», con le seguenti: «due mensilità».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

## 7.25

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

## 7.26

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Respinto**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

## 7.27

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

### **Sost. id. em. 7.26**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio*

economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

#### 7.702

[Martelli](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

#### 7.703

[Martelli](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata ottemperanza senza giustificato motivo alle disposizioni richiamate al presente comma, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.»

#### 7.704

[Barboni](#), [Aimi](#), [Fantetti](#), [Carbone](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si decade dal beneficio.»

#### 7.28

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 9, sopprimere le lettere b) e c).*

#### 7.29

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**7.30**

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

**Sost. id. em. 7.26**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».*

**7.31**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «è effettuato dall'INPS» con le seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1».*

**7.32**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso presso il Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150».*

**7.33**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Id. em. 7.32**

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso*

ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

### 7.34

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Avverso i provvedimenti assunti ai sensi dei precedenti commi 7, 8 e 9 e 10, è esperibile il ricorso all'INPS nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla piena conoscenza dello stesso».

### 7.46 (già [10.0.2](#))

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le sanzioni previste dai commi 5, 7, 8 e 9 che comportano la decurtazione o la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3, sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

### 7.35

[Balboni](#), [Bertacco](#), [Ciriani](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

### 7.36

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 12 dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,».*

### 7.37

La Commissione

**Approvato**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;*

b) *al comma 13 dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento».*

**7.38**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego, i comuni».*

**7.39**

[Grasso](#), [Laforgia](#), [De Petris](#)

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «senza ritardo».*

**7.40**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 15.*

**7.41**

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Id. em. 7.40**

*Sopprimere il comma 15.*

**7.42**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Id. em. 7.40**

*Sopprimere il comma 15.*

## 7.43

[Floris, Toffanin](#)

### Respinto

*Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».*

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».*

## 7.22 (testo 2)

La Commissione

### Approvato

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

*«15-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».*

## 7.44 (testo 3)



[Romano](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Turco](#), [Fede](#)

### **Approvato**

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15 bis Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto degli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Inps e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuarsi anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati».

#### Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;

Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale";

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata";

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani";

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti";

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura";

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.

## **7.45**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **V. testo 2**

*Aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei Comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito».

## 7.45(testo 2)

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei Comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7 7.0.1 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Dell'Olio](#), [Romagnoli](#), [Giarrusso](#)

### Approvato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)*

1. All'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: "a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma, non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

b) al comma 1, le lettere a-*bis*) e a-*ter*) sono soppresse.

2. All'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.»

## 7.0.700 (già [5.52](#))

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 7-*bis*.

(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. - (*Sanzioni*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la

certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere *a)* e *b)* e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario»».

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 8.

#### *(Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)*

1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti

pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro

abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

EMENDAMENTI

### 8.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2 (testo 2)

[Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Giarrusso](#)

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», inserire la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:*

- 1) *non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;*
- 2) *assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

### 8.3

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC»;*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente: «L'importo dello sgravio è commisurato alla tipologia contrattuale ed è riconosciuto per contratti a tempo determinato di durata almeno pari a tre mesi, di apprendistato o a tempo indeterminato. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Nei caso di tempo parziale, l'importo è proporzionalmente ridotto».*

## 8.4

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e sostituire le parole da: «nel limite dell'importo mensile del Rdc» fino a: «con esclusione dei premi dovuti all'INAIL» con le seguenti: «fino ad un importo massimo di ventimila euro».*

b) *Sopprimere il comma 2.*

## 8.5

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e al comma 2 sopprimere le parole: «coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato».*

## 8.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «a tempo pieno» e dopo la parola: «indeterminato», aggiungere le seguenti: «anche con contratto di apprendistato,»; aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo va riproporzionato in base all'orario».*

## 8.7

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: « pieno e» e dopo la parola «indeterminato» inserire le seguenti: «, anche con contratto di apprendistato,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo di cui al presente comma va riproporzionato in base all'orario».*

## 8.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» inserire le seguenti: «, anche in apprendistato»;*

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».*

## **8.9**

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e indeterminato», con le seguenti: «indeterminato o determinato».*

## **8.700**

[Laus](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

## **8.10**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «anche mediante contratto di apprendistato».*

## **8.11**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**



*Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di Rdc,» inserire le seguenti: «nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 8.12

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» con le seguenti: «nel limite dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» con le seguenti: «nel limite della metà dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,».*

## 8.13

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.» con le seguenti: «dell'importo di 8.060 euro annui per un periodo pari a 3 anni, ovvero, 24.000 euro complessivi, comunque non superiore a 666 euro mensili».*

## 8.14

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole da: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità», fino a: «nella misura fissa di 5 mensilità», con le seguenti: «non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a diciotto mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di diciotto mensilità».*

## 8.15

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità».*

## 8.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità» e al secondo periodo, le parole: «5 mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità».*

## 8.701

[Laus](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «cinque mensilità» con le seguenti: «tre mensilità».*

## 8.17

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

## 8.18

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di*

Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'obbligo di reintegrazione del lavoratore si applica alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Il datore di lavoro è tenuto altresì alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale sanzione economica si applica anche ai datori di lavoro per i quali non sussiste l'obbligo di reintegro».

## 8.19

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».***

## 8.20

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

## 8.21/100

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*All'emendamento 8.21, ovunque ricorrano, sostituire le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».*

## 8.21

La Commissione

**Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» inserire le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;*

b) *al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» inserire le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione».*

## 8.702

[Laus](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».*

## 8.22

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 8.21**

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» inserire le seguenti: «entro trentasei mesi dal licenziamento,».*

## 8.23

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

**«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";**

**b) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";**

**c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi".**

**1-ter.** Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 8.24

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «enti di formazione accreditati» aggiungere le seguenti: «e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

*Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «enti di formazione» aggiungere le seguenti: «e dei fondi paritetici interprofessionali».*

### **8.900**

Le Relatrici

### **Approvato**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «leggi regionali» con le seguenti: «provvedimenti regionali».*

### **8.25**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

### **Ritirato**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».*

### **8.26**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione dei Patto per il lavoro già sottoscritto».*

### **8.27**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con accordo» con le seguenti: «previa intesa».*

### **8.28**

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui ai Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua", aggiungere le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

### **8.29**

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) al secondo periodo sopprimere le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «, anche in apprendistato»;

b) dopo il quarto periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

### **8.30**

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc».*

### **8.703**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Carbone](#)

#### **Id. em. 8.30**

*Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: «sulla base delle stesse» fino a: «beneficiario del Rdc».*

### 8.31

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc» inserire le seguenti: «, fatto salvo l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico decante di formazione accreditato.».*

### 8.32

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «che assume il beneficiario del RdC» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, quinto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

### 8.33

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC.», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al successivo comma 3».*

### 8.34

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

#### **Precluso dall'approvazione dell'em. 8.21**

*Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.*

### 8.35

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

#### **Precluso dall'approvazione dell'em. 8.21**

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

### 8.36

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#)

#### **Precluso dall'approvazione dell'em. 8.21**

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo, con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».*

### 8.37

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

**«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettera c), del presente decreto-legge.**

*2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di euro 303.750.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

### 8.38

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

**«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al re inserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli**



obblighi derivanti dal Patto per la formazione sono comunicati al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «6.197,750 milioni di euro nel 2019, di 7.434,750 milioni di euro nel 2020, di 7.658,750 milioni di euro nel 2021 e di 7.513,750 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.600,750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.014,550 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.761,750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.922,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

## 8.39

[Di Piazza](#), [Drago](#), [Lannutti](#), [Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#), [Giarrusso](#), [Fede](#)

### Assorbito dall'approvazione dell'em. 7.22 (testo 2)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

## 8.40 (testo 2)

[Romagnoli](#), [Auddino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Matrisciano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza"».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle

predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

## 8.704

[Laus](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

## 8.41

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

## 8.42

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#)

### **Id. em. 8.41**

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

## 8.43

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «riferiti esclusivamente», sostituire le parole: «ai lavoratori a tempo indeterminato», con le seguenti: «alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato».*

## 8.44

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori a tempo », inserire le seguenti: «pieno e».*

**8.45**

[Papatheu, Rossi](#)

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «o una società cooperativa» inserire le seguenti: «società a responsabilità limitata, società unipersonale a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice».*

**8.46**

[Bertacco, Ciriani](#)

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole da: «un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili» con le seguenti: «un contributo straordinario di diecimila euro».*

*Conseguentemente all'articolo 12 sopprimere il comma 3.*

**8.47**

[Papatheu, Rossi](#)

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «nei limiti di 780 euro» con le seguenti: «nei limiti di 530 euro».*

**8.48**

[D'Arienzo, Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività economiche di cui al presente comma, rileva ai fini dell'effettività dello svolgimento, l'investimento di avviamento il cui valore è comparato da parte dell'Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di avvio dell'attività medesima con analoghi investimenti per categorie similari nell'area geografica interessata. A tal proposito, con uno o più decreti il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà alla definizione dei parametri per la valutazione della comparazione».*

**8.49**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del cuneo fiscale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».

**8.52**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

**8.50**

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Assorbito**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

**8.51**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Assorbito**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

**8.54**

[De Poli](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

**8.55**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Id. em. 8.54**

*Sopprimere il comma 6.*

**8.56**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2».*

**8.57**

[Malpezzi](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

**Id. em. 8.56**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.».*

**8.58**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

**Ritirato**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere la seguente: «non».*

**8.59**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono inserite le seguenti: «ed a quelle stabilite in favore dei lavoratori*

occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».

## 8.61

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 8.62

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico ed ai lavoratori impiegati in tale settore».

## 8.63

[Margiotta](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono inserite in fine, le seguenti parole: ", salvo per periodi di ingiusta sospensione superiore ad anni cinque. Nel qual caso si ha diritto al recupero dell'intero periodo di sospensione a decorrere dalla data del reintegro in servizio.".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

### **8.0.1**

[Floris, Toffanin](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## **8.0.2**

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi per l'occupazione)*

1. In attesa che il beneficiario di Rdc riceva una proposta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, lo stesso può svolgere attività lavorativa ricorrendo a prestazioni di lavoro occasionali. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.1 compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e sono sottratti al valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1).

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

a) le persone fisiche;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di



sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

### 8.0.3

[Floris, Toffanin](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Reddito di dignità)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nei limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.

8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

#### 8.0.4

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo l' articolo , inserire il seguente:***

**«Art. 8-*bis*.**

***(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)***

**1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:**

**"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."**

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9"».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «106 milioni» e aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021».*

#### 8.0.5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "ventiquattro mesi" e le parole da "il contratto" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:"

b) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "l'atto scritto contiene" le parole: "in caso di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi," e le parole da: "in caso di proroga" fino alla fine sono soppresse».

### **8.0.6**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: "Ove previste dai contratti collettivi,"».

## **ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE**

### **Articolo 9.**

#### *(Assegno di ricollocazione)*

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal *tutor*;

- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.

#### EMENDAMENTI

##### 9.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego».*

##### 9.2

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

##### 9.3

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».*

#### 9.4

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Id. em. 9.2**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili».

#### 9.5

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «massima di diciotto mesi, minima di 6 mesi e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

#### 9.6

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

##### **Precluso**

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti : «dodici mesi».*

#### 9.7

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: ", qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4," sono soppresse;

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

## 9.8

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: ", qualora ne facciano richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "che ne facciano richiesta".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

## 9.850/100

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tra i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015» e al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «con i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».*

## 9.850/101

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare, quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali».*

## 9.850/103

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.»

## **9.850/102**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 9.850, premettere le seguenti parole "All'articolo 9, comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».

## **9.850/104**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 9.850, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti" e aggiungere, in fine" il seguente comma:*

"6-ter. Al fine di monitorare e di valutare in modo indipendente lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISTAT istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori."

## **9.850/105**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 9.850, al capoverso "6-bis", sopprimere le parole "e di ogni altra che si rende necessaria".*

## **9.850/108**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)



## **Respinto**

*All'emendamento 9.850, alla lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "ai fini della successiva elaborazione statistica".*

## **9.850/106**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*All'emendamento 9.850, alla lettera a), capoverso, dopo le parole " anche in forma individuale ," " inserire le seguenti " ma non nominativa,".*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole "anche in forma individuale," inserire le seguenti "ma non nominativa,".*

## **9.850/107**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 9.850, alla lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole "anche in forma individuale," inserire le seguenti "ma non nominativa,".*

## **9.850/109**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 9.850, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

"b-bis) A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.

b-ter) Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

b-quater) La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (EFEL) e dell'unione delle province Italiane (UPI). U fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.

b-quinquies) Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di

applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.

b-sexies) Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.

b-septies. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui ai commi da 480 a 487 del presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da b-bis) a b-septies) del presente articolo.

b-octies) Per le finalità di cui alla lettera b-quater) è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A.

b-nonies) A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

b-decies) Agli oneri derivanti dalla lettera b-octies), valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

## 9.850

Il Governo

### Approvato

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto Nazionale di Statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";

b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge."».

## 9.9

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

**Sopprimere il comma 7.**

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;
- b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «336 milioni»;
- c) all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».

## 9.10

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 7.*

## 9.11

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'assegno di ricollocazione di cui al presente articolo è finanziato per quota parte pari a 30 milioni di euro per il 2019, 33 milioni di euro per il 2020 e 105 milioni di euro per il 2021, dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-bis».

*Conseguentemente,*

*e, dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### **«Art. 9-bis**

*(Tassa sulle bevande gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al comma precedente.

3. La disposizione del comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 9.12

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nelle more dell'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, che dovrà individuare anche le misure regionali analoghe e incompatibili con l'assegno di ricollocazione, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018».

## 9.13

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a cui l'assegno è stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

### 9.0.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

### 9.0.2

[Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Romagnoli](#), [Giarrusso](#)

**Approvato**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b*), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera *c-bis*), sostituire le parole: "inferiore al 1,5 per cento" con le seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all' articolo 16, la lettera *c-ter*), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

**9.0.700 (già [4.28](#))**

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Precluso**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di istituti di patronato)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b*), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore all'1,00 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter*), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

**9.0.701 (già [17.0.1](#))**

[Serafini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Gallone](#)

**Precluso**

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Patronati)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b*): le parole: "e che abbiano sedi di patronato in almeno otto Paesi stranieri", sono soppresse;

b) all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter*), è soppressa».

## ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 10.

*(Monitoraggio del Rdc)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### EMENDAMENTI

#### 10.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Al comma 1, dopo le parole: «e predispone,» aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà,»***

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.», con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 14 e 16.»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:*

*a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;*

*c) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e il valore di 3.360 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonché del parametro della scala di equivalenza per cui il primo valore è moltiplicato;*

*d) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;*

*e) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera c);*

*f) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 delle risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;*

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

*c-ter)* all'articolo 14: 1) la parola: 'ReI' è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019", e dopo le parole: "né da parte del" aggiungere le parole: "l'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il» e le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 2" sono soppresse;

3) al comma 6 le parole: "dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3," e le parole: "A tal fine la regione" fino a "comma 9" sono soppresse».

3) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 16:

1) la parola: "Rei" è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *c)*;" sono sostituite dalle seguenti: "predisposti dall'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) al comma 2, lettera *d)*, le parole: "di cui all'articolo 15, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

## 10.2

[Parente](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: «e predispone,» inserire le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà».*

## 10.3

La Commissione

### Approvato

*Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» con le seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero».*

## 10.4

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### V. testo 2

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari».

## 10.4 (testo 2)

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 10.700

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### V. testo 2

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari».



## 10.700 (testo 2)

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### Id. em. 10.4 (testo 2)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 10.5

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un *database*, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

## 10.6

La Commissione

### Approvato

*Al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede», inserire le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».*

## 10.7

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## **10.8**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. E' istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.*

*2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:*

*a) predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;*

*b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;*

*c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.*

*2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere daranno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

## **10.9**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **V. testo 2**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione*

dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo Settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del RdC di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

## 10.9 (testo 2)

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo Settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del RdC di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10 10.0.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Comitato per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza)*

1. Al fine di agevolare l'attuazione del RdC, è istituito il Comitato a garanzia del diritto al lavoro, al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Comitato RdC", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà e all'inserimento lavorativo;
- b) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e all'inserimento lavorativo.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del RdC, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e all'inserimento lavorativo, è istituito un osservatorio denominato "Osservatorio RdC", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'Anpal, delle parti sociali, degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) predispose un rapporto biennale, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà ed inclusione lavorativa, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
- b) esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC di cui all'articolo 10.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

## 10.0.700 (già [11.0.3](#))

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)*

1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di Cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc , del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 11.

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)*

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5:
    - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;
    - 2) il comma 1 è abrogato;
    - 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;
    - 4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;
    - 5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare è finalizzata ad»;
    - 6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
    - 7) il comma 6 è abrogato;
    - 8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;
  - b) all'articolo 6:
    - 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    - 2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse;
    - 3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
    - 4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;
  - c) all'articolo 7:
    - 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse;
    - 2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
    - 3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
  - d) all'articolo 10:
    - 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»;
    - 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di

assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;

3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;

e) all'articolo 24:

1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;

2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato.

EMENDAMENTI

**11.1**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Apportare le seguenti modificazioni:***

**a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;**

**b) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:**

**«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:**

**a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;**

**b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;**

**c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;**

**d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;**

**e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a**

valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerge una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997."»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

## 11.2

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può

modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

- a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
  - b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
  - c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  - d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;
  - e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
  - f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
  - g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;
  - h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.
2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

### 11.3

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10», con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 16»;*
- b) *al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*  
*«d-bis) all'articolo 16:*
  - 1) *al comma 1, le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con: "l'attuazione del "RdC";*
  - 2) *al comma 3, lettera c), le parole: "per l'attuazione del Rei, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c)" sono sostituite con le seguenti: "per l'attuazione del RdC";*



3) al comma 3, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente: "*d*) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4";

4) al comma 4, le parole: "monitoraggio del ReI" sono sostituite con "monitoraggio del RdC";

5) al comma 6, lettera *b*), le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con le seguenti: "l'attuazione del RdC";

6) al comma 6, lettera *c*), le parole: "sull'attuazione del ReI" sono sostituite con: "sull'attuazione del RdC"».

## 11.4

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14».*

*Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

*- "Art. 14. - (Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del RdC) - 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.*

*2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del RdC, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.*

*3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.*

*4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del RdC, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more*

dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il RdC, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al RdC e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del RdC unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma"».

## 11.5

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo le parole: "una quota del Fondo Povertà" sono aggiunte le seguenti: "inferiore al venti per cento,"».

## 11.6

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, lettera c), numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

## 11.7

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

**Id. em. 11.6**

*Al comma 2 lettera c) numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

**11.8**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Id. em. 11.6**

*Al comma 2 lettera c) punto 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

**11.9**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Id. em. 11.6**

*Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».*

**11.10**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo l'articolo 7 , è aggiunto il seguente:*

**"Art. 7-bis.**

*(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno

sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997».

## **11.800**

Il Governo

### **Approvato**

*Al comma 2, lettera d):*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali"»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 2"»;

c) *dopo il numero 2) inserire il seguente:* «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"».

## 11.700

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### Precluso

*Al comma 2, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «2-bis».*

## 11.11

La Commissione

### Approvato

*Al comma 2, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

### 11.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)*

1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.».

### 11.0.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Trasferimento alle regioni delle risorse per il sostegno del personale dei centri per l'impiego)*

1. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

## ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 12.

#### *(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)*

1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
  - b) al comma 258:
    - 1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;
    - 2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

EMENDAMENTI

**12.1**

[Floris, Toffanin](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Apportare le seguenti modificazioni:***

**a) al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;**

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti*: «6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente*:

«*c-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

## 12.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1 sostituire le parole*: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti*: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.121 milioni di euro nel 2020, di 7.345 milioni di euro nel 2021 e di 7.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *al comma 8, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole*: «contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti*: «un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

## 12.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1 sostituire le parole*: «di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti*: «di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di



euro annui a decorrere dal 2022»

*2) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

## 12.4

[Papatheu, Rossi](#)

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 12.700

[Berardi, Mallegni, Masini](#)

**Id. em. 12.4**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 12.5

[Papatheu, Rossi](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1° settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.*

## 12.701

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dal 1° settembre 2015, l'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, è abrogato. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016- 2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente».

## 12.6

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Taricco](#)

### Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 8.0.4

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020».*

## 12.7

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 8.0.4

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di

assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

## 12.8

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego", sono aggiunte in fine le seguenti: "e fino a complessive 6.000 unità di personale; con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

*Conseguentemente,*

*al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire in fine il seguente:*

«3-bis.) al quarto periodo le parole: "120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

## 12.9

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 12.10

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni e dei centri per l'impiego a livello territoriale che si dimostrino efficaci nel primo trimestre di attività nell'attività di ricollocazione del personale. Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

## 12.11

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».*

## 12.13

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».*

## 12.12

[Laus](#), [Faraone](#), [Sudano](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,».*

## 12.14

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.».*

## 12.15

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### Sost. id. em. 12.14

*Al comma 3, dopo le parole: «di contratti» inserire le seguenti: «a tempo determinato».*

*Conseguentemente,*

*sopprimere le parole: «nelle forme del conferimento di incarichi, di collaborazione.».*

## 12.16

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.».*

## 12.850/100

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Inammissibile

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole da "comma 3" fino alla fine dell'emendamento con le seguenti "sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

## 12.850/101

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole da «comma 3» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti «sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche attive per il lavoro dei livelli essenziali delle prestazioni e di garantire la piena funzionalità dei Centri per l'impiego, a decorrere dall'anno 2019 le Regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 6.000 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego e comunque nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale si provvede quanto a 250 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145."

## 12.850/102

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» e.*

## 12.850/103

[Laus](#), [Faraone](#), [Sudano](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,» e".*

## 12.850/104

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» e".*

## **12.850/105**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» e".*

## **12.850/106**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021» e".*

*Conseguentemente,*

1) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;

c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.

4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;

b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».

2) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) quanto a 25 milioni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,".

## 12.850/107

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### Inammissibile

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021» e.*

*Conseguentemente,*

a) al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;

b) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

## 12.850/108

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### Inammissibile

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.» e".*

## 12.850/109

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Inammissibile

*All'emendamento 12.850, dopo le parole "comma 3" inserire le seguenti "sopprimere le parole "e l'equipaggiamento".*

## 12.850/110

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, alle parole "previo parere" premettere le seguenti ", autorizzate ad operare in collaborazione con i Centri per l'impiego delle Regioni e Province Autonome esclusivamente previa sottoscrizione di una convenzione bilaterale,".*



## 12.850/111

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: «, autorizzate ad operare in collaborazione con i Centri per l'impiego delle Regioni e Province Autonome esclusivamente previa sottoscrizione di una convenzione bilaterale, previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di riparto del personale di cui al presente comma, sulle loro modalità di selezione, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, sulle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, nonché sull'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego,"*

## 12.850/113

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale,"*

## 12.850/114

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#)

### Id. em. 12.850/113

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale,".*

## 12.850/112

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Parrini](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, "e aggiungere infine le seguenti parole: "relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale."*

## 12.850/115

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di riparto del personale di cui al presente comma, sulle loro modalità di selezione, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, sulle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, nonché sull'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego"*.

## 12.850/116

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

### Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previo accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento di selezione del personale di cui al presente comma e previa intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di riparto delle relative risorse alle Regioni e Province Autonome,"*

## 12.850/117

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#)

### Precluso

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previo accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento di selezione del personale di cui al presente comma e previa intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle relative risorse alle Regioni e Province Autonome,".*

## **12.850/118**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti "previo accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento di selezione del personale di cui al presente comma.".*

## **12.850/119**

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Simone Bossi](#)

### **Ritirato**

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa in sede di».*

## **12.850/120**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della" con le seguenti: "previa intesa in sede di".*

## **12.850/121**

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della" con le seguenti "previa intesa con*

la".

### 12.850/122

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, sostituire le parole "previo parere della" con le seguenti "previo accordo con la".*

### 12.850/123

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "e previa intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle relative risorse alle Regioni e Province Autonome,".*

### 12.850/124

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate»."*

### 12.850/129

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

### 12.850/130

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole: "relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma, all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego, alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale".*

### **12.850/133**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole " relativamente alle modalità di selezione del personale di cui al presente comma, comprensive dei requisiti richiesti in fase di selezione, e alle modalità di svolgimento delle loro attività sul territorio, previa sottoscrizione di una specifica convenzione bilaterale. "*

### **12.850/131**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente ai criteri di riparto del personale di cui al presente comma,".*

### **12.850/132**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente all'alternativa assegnazione delle risorse alle singole regioni per provvedere autonomamente al rafforzamento dei Centri per l'impiego,".*

### **12.850/134**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### **Precluso**

*All'emendamento 12.850, aggiungere in fine le seguenti parole "relativamente alle modalità di svolgimento delle attività del personale di cui al presente comma sul territorio."*

## 12.850/125

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere infine le seguenti "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

## 12.850/128

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere infine le seguenti parole «previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente».*

## 12.850/126

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo «Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».*

## 12.850/127

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*All'emendamento 12.850, aggiungere infine le seguenti parole "e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale sono definiti i loro ruoli e funzioni» e".*

## 12.850

Il Governo

### Approvato

*Al comma 3, dopo la parola «professionale» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

## 12.18

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente,*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «346 milioni».*

## 12.17

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente,*

*1) sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

a) *risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

b) *sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;*

c) *abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.*

*4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:*

a) *risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;*

b) *abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».*

*2) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «331 milioni».*

## 12.46 (già 23.17)

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «150 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*
- b) *al comma 5, sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

**12.19**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.».*

**12.20**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 12.850**

*Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

**12.21**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano sui territori previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale vengono definiti anche i loro ruoli e funzioni sotto il coordinamento dei responsabili delle strutture dei servizi pubblici per il lavoro».*

**12.22**

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle*



prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati».

## 12.23

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere».

## 12.24

[Floris](#), [Toffanin](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato».

*Conseguentemente,*

*apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.903 milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 12.25

[Parente](#), [Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.26

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 4, dopo le parole: «a tempo determinato», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e con contratti di collaborazione» e sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «33 milioni», e alla fine del comma aggiungere: «Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte per quota parte pari a 32 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

12-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

12-quater. Le disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter oltre che contribuire alla copertura di quota parte, pari a 32 milioni di euro annui, degli oneri di cui al comma 4, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 12.27

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Al comma 5, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

## 12.28

[Floris](#), [Toffanin](#)

### Respinto

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.».*

## 12.29

La Commissione

### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» con le seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è autorizzata la spesa;».*

b) *al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «al comma 255, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza"» con le seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,».*

c) *al comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «alla concessione» con le seguenti: «all'atto*

della concessione», *al secondo periodo, sostituire le parole: «nel programma» con le seguenti: «del Rdc» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo» con le seguenti: «di cui al terzo periodo».*

*d) al comma 10, sostituire le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».*

## 12.30

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 6, dopo le parole: «alle strutture dell'INPS» inserire le seguenti: «e per le progressioni verticali di tutto il personale INPS di area A e area B in possesso del titolo di studio previsto dalla legge per l'accesso esterno all'area superiore».*

## 12.31 (testo 3)

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

### Respinto

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Allo scopo di ridurre il fenomeno infortunistico, è disposto il potenziamento delle attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con rapporto di lavoro flessibile, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 12.3100 (già 12.31 testo 2 seconda parte)

La Commissione

### Approvato

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723,00 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

### 12.32

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Al comma 8, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».*

### 12.33

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Al comma 8, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché un contributo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assolvimento di compiti istituzionali.».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### 12.34

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: «3-bis) all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali" inserire le seguenti "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».*

### 12.35

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

### **12.36**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Umberto Bossi](#), [Simone Bossi](#)

### **Ritirato**

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

### **12.37**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini di controllo sull'attuazione del Rdc e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno, nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **12.39**

[Iannone](#), [Bertacco](#)

## **Respinto**

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

## **12.40**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Id. em. 12.39**

*Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

## **12.41**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### **Id. em. 12.39**

*Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

## **12.42**

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### **Id. em. 12.39**

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

## **12.38**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

## **Respinto**

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale quota è ulteriormente incrementata di 500 milioni annui utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis. Sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo delle

risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tali risorse possono essere incrementale utilizzando la parte residua delle risorse derivanti dalle disposizione di cui al comma 12-*bis* e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

*Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'";

*12-ter*. Le disposizioni del comma 12-*bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

*12-quater*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-*bis*, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al comma 12, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

## 12.43

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### V. testo 2

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle



politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

#### **12.43 (testo 2)**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

##### **Respinto**

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

#### **12.44**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **V. testo 2**

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

#### **12.44 (testo 2)**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

##### **Id. em. 12.43 (testo 2)**

*Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

## 12.45

[Floris](#), [Toffanin](#)

### Respinto

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12 12.0.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Rossomando](#), [Taricco](#)

### Improponibile

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Riordino della professione di assistente sociale)*

1. L'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta sia la laurea Classe 39 "Servizio sociale" sia la laurea magistrale Classe 87 "Servizio sociale e politiche sociali".

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; principi di politica sociale;

c) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a) e b);

d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli Assistenti sociali le attività professionali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Possono essere istituite, con decreto del Ministro vigilante, apposite specializzazioni interne all'Albo a tutela dei cittadini per l'esercizio di specifiche funzioni professionali.

4. È istituito il settore concorsuale di "Servizio sociale". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, regola le opzioni per tale settore da parte dei docenti attualmente incardinati, nonché lo svolgimento dei concorsi.

5. Gli insegnamenti afferenti al settore di cui al comma 4, devono rappresentare un minimo di 27 CFU nella laurea triennale e 18 CFU nella laurea magistrale. Al tirocinio professionalizzante vanno riservati un minimo di 18 CFU nella laurea triennale e 12 CFU nella laurea magistrale. Il MIUR è delegato ad apportare le necessarie modifiche alle tabelle della laurea L39 e della laurea magistrale

LM87.

6. È introdotto, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, un periodo di praticantato di almeno 6 mesi secondo le modalità definite con apposito decreto attuativo del Ministero vigilante d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Gli assistenti sociali iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono iscritti all'unica sezione dell'Albo. Il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'Ordine definisce gli eventuali percorsi compensativi per i professionisti non in possesso della laurea magistrale non ancora iscritti alla sezione A. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno diritto a sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale secondo le modalità vigenti alla medesima data.

8. Sono abrogati gli articoli 20, 22 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001».

## 12.0.2

[Taricco](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#), [Rossomando](#)

### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Articolo 12-bis.

*(Istituzione della pensione di base e adeguamento del trattamento minimo pensionistico)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita una pensione di base, finanziata dall'avanzo della gestione IVS presso l'Inps, al netto della Gias, della Gpt e del gettito Irpef delle pensioni, di importo pari al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro* quota in aggiunta alle pensioni liquidate a decorrere dal 1° giugno 2019, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021:

- a) ai lavoratori dipendenti;
- b) ai lavoratori iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti;
- c) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;

b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

La pensione base è riconosciuta fino al raggiungimento della pensione lorda complessiva di euro mille cinquecento mensile rivalutabile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2019 l'importo dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico, per i coltivatori diretti, mezzadri e IAP, è commisurato al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 13.

#### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

#### EMENDAMENTI

#### **13.1/100**

#### Conzatti

#### **Inammissibile**

*All'emendamento 13.1, dopo le parole: «fatti salvi», inserire le seguenti:*

«e dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. A tal fine, le risorse finanziarie occorrenti per il potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché, pro quota, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 12 del presente decreto sono trasferite alle Province autonome, per essere utilizzate nell'ambito della propria autonomia, anche organizzativa, nel rispetto delle finalità del decreto stesso.

2-ter. Fatte salve le disposizioni di attuazione dell'ordinamento statutario afferenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza, al valore dell'ISEE e del reddito familiare è sottratto l'ammontare delle misure provinciali di contrasto alla povertà aventi finalità analoghe, ove individuate e comunicate dalla singola Provincia autonoma al Ministero del lavoro. Per consentire una erogazione coordinata dei rispettivi interventi, le Province e lo Stato garantiscono reciprocamente i flussi informativi necessari."».

#### **13.1**

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva», con le seguenti: «fatti salvi».*

## 13.2

[Floris](#), [Toffanin](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione apportare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le seguenti modifiche:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Apposizione del termine e durata massima*) - 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.";

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Proroghe e rinnovi*) - 1. il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui ai presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese *start up* innovative di cui

all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.";

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Numero complessivo di contratti a tempo determinato*) - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 10 gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5, Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.";

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (*Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato*) - 1. Salvo diversa

previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dai somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.";

e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - (*Disciplina dei rapporti di lavoro*) - 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966."».

### 13.3

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente;*

«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

### 13.4 (testo 2)

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

#### Ritirato

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le Province autonome possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere che misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate secondo il proprio ordinamento, siano comunicate al Ministero del Lavoro affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza.»

### 13.5

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#), [Serafini](#), [Battistoni](#), [Siclari](#)

#### Respinto

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

2-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuiti dal presente decreto legge.».

### 13.6

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### Respinto

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente Capo e le relative normative di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 15, all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1, 3, 6 e 8, all'articolo 11, comma 2, lettera d), n. 2 si applicano in conformità ai principi di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679. A tal fine, i soggetti titolari del trattamento dei dati personali effettuano in sede applicativa la valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679, con il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali.».



## 13.7

[Floris, Toffanin](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1° aprile 2019».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13 13.0.1

[Floris, Toffanin](#)

### **Respinto**

*Dopo il Capo I aggiungere il seguente:*

«Capo I-Bis.

ISTITUZIONE DELLA MISURA ASSEGNO IO-LAVORO

#### **Art. 13-bis.**

*(Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a promuovere V occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquantanni compiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1° giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-*quater*, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

#### **Art. 13-ter.**

*(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)*

1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i: 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con

cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.

4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.

5. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.

6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.

7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* della presente legge gestita da ANPAL.

9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.

12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

#### **Art. 13-*quater*.**

##### *(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

- a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-ter della presente legge,
- b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.

4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-quinquies.

5. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.

6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **Art. 13-quinquies.**

*(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)*

1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.

3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.

4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

#### **Art. 13-sexies.**

*(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della

misura reddituale sperimentale.

2. Entro il 1° maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
- c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;

e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **Art. 13-septies.**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dà adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-sexies è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

### 13.0.3 (testo 3)

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

#### Ritirato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 13-bis.

*(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.
2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.»

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

### 13.0.5

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### Respinto

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

*(Fondi per l'attivazione del Reddito di dignità)*

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del Rei di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che assume la denominazione di reddito di dignità - RED -, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.7

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21,

comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.8

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.9

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Incentivi all'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **13.0.10**

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

**1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per**



**incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.**

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.11

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-*bis*.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 13.0.6

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### Respinto

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 13-bis.

*(Introduzione della flat tax al 23 per cento)*

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49,50, 53,55,66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti ai contribuenti a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.":

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50,000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

## 13.0.2

[Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### Respinto

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I- *bis*.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

#### **Art. 13-bis.**

*(Introduzione del quoziente familiare)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le

disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

- a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti

le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal Panno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

### 13.0.13

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#),

[Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

*a*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge»

### **13.0.12**

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

*a*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

*b*) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come

incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge».

### 13.0.14

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-*septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro"».

2. Agli oneri di cui ai presente articolo, nel limite di 800 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.;

c) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 13.0.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

#### Respinto

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:*

«Capo I-bis

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

#### Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

#### "Art. 15-bis.

*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

Capo II

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse



gestioni amministrative dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

*a)* i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

*b)* i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera *a)* del presente comma;

*c)* la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

*d)* limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera *b)*, e dell'articolo 27, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

## 14.1

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Cirinna'](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

**Sopprimere l'articolo.**

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: "10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».

## 14.2

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Cirinna'](#)

**Precluso**

**Sopprimere l'articolo.**

*Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni».

## 14.3

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Cirinna'](#)

**Precluso**

**Sopprimere l'articolo.**

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: "179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».

## 14.4

[Floris](#), [Toffanin](#)

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con i seguenti:* «Art. 14. - (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età

anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1° giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni

2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.

3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.

4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.

5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

#### **Art. 14-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)*

1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:

a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare;

c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

#### **Art. 14-ter.**

*(Benefici previdenziali per le lavoratrici madri)*

1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.

2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere la seguente tabella: «Tabella A - (articolo 14, comma 2)*

Età di pensionamento effettivo trentacinque anni di contribuzione	Percentuale di riduzione o di maggiorazione con
62	-8 per cento
63	-6 per cento
64	-4 per cento
65	-2 per cento
66	0
67	2 per cento
68	4 per cento
69	6 per cento
70	8 per cento

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 e agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter, valutati complessivamente in 7.560 milioni di euro per Panno 2019 e in 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 7.560 milioni per Panno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## 14.5

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Sostituire l' articolo , con il seguente:*

#### «Art. 14.

(Misure urgenti per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti con primo

accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

6. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di cui al comma 4.

8. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per

una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

*179-bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

*179-ter.* Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*179-quater.* L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità".

9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti".

10. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

11. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è

composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 10. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 12 e 13, si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

*Conseguentemente:*

a) sopprimere gli articoli 15, 16, 18 e 20;

b) all'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole: «14, 15, 16» e le parole: «18, 20».

## 14.6

[Papatheu, Rossi](#)

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».*

## 14.7

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### Respinto

*Al comma 1, alla fine, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità contributiva si computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria».*

## 14.8

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 14.9

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 si aggiungono due anni di anzianità, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni seguenti:*

*a) svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti la richiesta di pensionamento anticipato le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*

*b) siano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

'1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo



44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni'.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* « valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»

*e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 14.10

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:***

**«1-*bis*. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:**

***a)* per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;**

***b)* qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;**

***c)* è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere *a)* e *b)* in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-*bis*.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 14.11

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si

aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

#### 14.12

[Nencini](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si può conseguire, per una sola persona del nucleo familiare, il diritto alla pensione anticipata di cui al comma 1 al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 60 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

#### 14.13

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

##### **Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

#### 14.14

[Papatheu](#), [Rossi](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi complessivi da lavoro dipendente o autonomo superiori a cinque volte il minimo Inps».

#### 14.700

[Floris](#), [Toffanin](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.»

#### 14.16

[Floris](#), [Toffanin](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».*

#### 14.17

[Garavini](#), [Giacobbe](#), [Taricco](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Agli iscritti all'AIRE che esercitano il diritto alla pensione quota 100 in regime di convenzione internazionale non si applica il divieto di cumulo di cui al presente comma».*

*Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

#### 14.18

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

##### **Ritirato**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del limite di cui al presente comma non si computa il reddito derivante dalla partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dal controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione».*

#### 14.19

[Papatheu](#), [Rossi](#)

##### **Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

#### 14.20

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Respinto**

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

**14.21**

[Papatheu, Rossi](#)

**Id. em. 14.20**

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

**14.701**

[Berardi, Mallegni, Masini](#)

**Id. em. 14.20**

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».*

**14.22**

[Iannone, Bertacco](#)

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

**14.23**

[Papatheu, Rossi](#)

**Id. em. 14.22**

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

**14.702**

[Berardi, Mallegni, Masini](#)

**Id. em. 14.22**

*Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e*

dell'area dell'istruzione e della ricerca.»

#### 14.24

[Papatheu, Rossi](#)

##### **Respinto**

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

#### 14.703

[Berardi, Mallegni, Masini](#)

##### **Id. em. 14.24**

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

#### 14.25

[Iannone, Bertacco](#)

##### **Id. em. 14.24**

*Al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».*

#### 14.26

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Anche in riferimento alle conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».*

#### 14.27

La Commissione

**Approvato**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della "pensione quota 100" sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi cui all'articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli».

**14.800/100**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

**Respinto**

*All'emendamento 14.800, al comma 10-bis, sostituire le parole «uffici giudiziari» con le seguenti «uffici della pubblica amministrazione», le parole «dell'amministrazione giudiziaria» con le seguenti «della pubblica amministrazione» e sopprimere le parole «, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge, ».*

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 10-quater;*
- b) *al comma 10-sexies, sostituire le parole «il Ministero della giustizia è autorizzato» con le seguenti «i Ministeri sono autorizzati».*

**14.800/101**

[Malpezzi](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

**Respinto**

*All'emendamento 14.800, al comma 10-bis, dopo le parole «uffici giudiziari» inserire le seguenti «dell'amministrazione scolastica e del comparto sanità», sostituire le parole «dell'amministrazione giudiziaria» con le seguenti «delle suddette amministrazioni» e sopprimere le parole «, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge, ».*

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 10-quater;*
- b) *al comma 10-sexies, sostituire le parole «il Ministero della giustizia è autorizzato» con le seguenti: «i Ministeri sono autorizzati».*

**14.800/102**

[Mallegni](#), [Gasparri](#)

## **Respinto**

*All'emendamento 14.800, dopo il capoverso «10-sexies», inserire i seguenti:*

«10-sexies.1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Polizie locali, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133.

10-sexies.2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## **14.800/103**

### Parente

## **Respinto**

*All'emendamento 14.800, dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:*

«10-octies. Al comma 307, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzioni di personale di cui alla presente lettera. "».



## 14.800

Il Governo

### Approvato

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al

momento della formazione della graduatoria stessa.

*10-quater.* Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi *1-quater* e *1-quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

*10-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *10-ter* e *10-quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*10-sexies.* Per le medesime finalità di cui al comma *10-bis* in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

*10-septies.* Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma *10-sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019».

## 14.28 (testo 2)

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Parente](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:***

**«10-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.**

*10-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *10-bis*, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 14.29

[Misiani, Rossomando](#)

### Respinto

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni";
- b) alla lettera b), le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 14.30

[Misiani, Rossomando](#)

### Respinto

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il terzo periodo è soppresso;
- b) alla lettera b), il terzo periodo è soppresso.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 14.31

[Iannone, Bertacco](#)

### Respinto

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale della dirigenza scolastica, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

## 14.32

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

**14.704**

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

**Id. em. 14.32**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»

**14.33**

[Zaffini](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

**G14.101**

[Puglia](#), [Fede](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il capo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

considerato che:

l'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca disposizioni in merito alla classificazione

dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.

#### **G14.101(testo 2)**

[Puglia](#), [Fede](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il capo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

considerato che:

l'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca disposizioni in merito alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14 14.0.850 (testo corretto)/101**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### **14.0.850 (testo corretto)/102**

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola "cinque" con "quattro" e la parola "quinquennio" con la seguente "quadriennio".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/103**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### **14.0.850 (testo corretto)/104**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso "5-sexies".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/100 (testo 2)**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*All'articolo 14- bis , al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni : a) al capoverso 5 - sexies, dopo le parole «Per il triennio 2019-2021» inserire le seguenti «, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7,»; b) al capoverso 5-sexies, sostituire le parole «sia le cessazioni del servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità» con le seguenti «anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità»; c) dopo il capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente periodo: «La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»*

#### **14.0.850 (testo corretto)/105**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", dopo le parole "Per il triennio 2019-2021" inserire le seguenti ", al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7,".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/106**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-*

sexies", *sostituire le parole "sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità" con le seguenti "le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/107**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", sostituire le parole "nell'anno precedente" con le seguenti "nei due anni precedenti".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/108**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-sexies", aggiungere in fine il seguente periodo: "La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/109**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso "5-septies".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/110**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "sono tenuti" con la seguente "possono".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/111**

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "due anni".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/112**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "tre anni".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/113**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sostituire le parole "cinque anni" con le seguenti "quattro anni".*

#### **14.0.850 (testo corretto)/114**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso "5-septies", sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **14.0.850 (testo corretto)/115**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, sopprimere il comma 2.*

#### **14.0.850 (testo corretto)/116**

[Laus](#), [Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, comma 2, sostituire le parole «della presente legge» con le seguenti «della legge di conversione del presente decreto».*



#### **14.0.850 (testo corretto)/117**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2019 le Regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego."»

#### **14.0.850 (testo corretto)/118**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- b) articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **14.0.850 (testo corretto)/119**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

4) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»

#### **14.0.850 (testo corretto)/120**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

1) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

4) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

5) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»

#### **14.0.850 (testo corretto)/121**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-  
quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23,  
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse  
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può  
superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in  
bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti  
del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  
che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto  
indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove  
assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità  
assunzionale dell'ente.»

#### **14.0.850 (testo corretto)/122**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

### **14.0.850 (testo corretto)/123**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»

### **14.0.850 (testo corretto)/124**

[Floris](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto) , dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo dopo le parole "le regioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali" e la parola "autorizzate" è sostituita con le seguenti: "autorizzati";

b) al quarto periodo dopo le parole "di cui al comma 255." sono aggiunte le seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12."

2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di

leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n.78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

#### **14.0.850 (testo corretto)/125**

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti "ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali" e la parola "autorizzate" è sostituita dalla seguente: "autorizzati";

b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12."

2-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

#### **14.0.850 (testo corretto)/126**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Precluso**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al terzo periodo, dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti: "ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali" e la parola "autorizzate" è sostituita dalla seguente: "autorizzati"».

#### **14.0.850 (testo corretto)/127**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In deroga al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

### **14.0.850 (testo corretto)/128**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:

"438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente".»

### **14.0.850 (testo corretto)/129**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

### **Id. em. 14.0.850 (testo corretto)/128**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:

"438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti

dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente."»

#### **14.0.850 (testo corretto)/130**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Inammissibile**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2-ter. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9".».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### **14.0.850 (testo corretto)/131**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

2-ter. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.».

#### **14.0.850 (testo corretto)/132**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui ai precedenti periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni."».

#### **14.0.850 (testo corretto)/133**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

#### **14.0.850 (testo corretto)/134**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

##### **Id. em. 14.0.850 (testo corretto)/133**

*All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis). Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».

## 14.0.850 (testo corretto)/135

[Parente](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

All'emendamento 14.0.850 (testo corretto), all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro, istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati.»

## 14.0.850

Il Governo

### V. testo corretto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

#### «Art. 14 bis

*(Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni e degli enti locali)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, terzo periodo: le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni" e le parole "al triennio precedente" sono sostituite dalle parole "al quinquennio precedente";

b) dopo il comma 5-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"5-*sexies*. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

5-*septies*. I vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi."

2. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»



#### **14.0.850 (testo corretto)**

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 14 bis**

*(Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni e degli enti locali)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo: le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni" e le parole "al triennio precedente" sono sostituite dalle parole "al quinquennio precedente";

b) dopo il comma 5-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"5-*sexies*. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*."

5-*septies*. I vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi."

2. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

#### **14.0.851/100**

[Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#)

**Respinto**

*All'emendamento 14.0.851, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

#### **14.0.851/101**

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Id. em. 14.0.851/100**

*All'emendamento 14.0.851 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

#### **14.0.851/102**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.851, all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

#### **14.0.851/103**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.»

#### **14.0.851/104**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, dopo l'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: «Ovvero abbia svolto una procedura selettiva

pubblica in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza anche derivante da bando pubblico per lo svolgimento di attività di ricerca, ovvero anche prevista in una normativa di legge.»

#### **14.0.851/105**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 298 è inserito il seguente:

"298-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 298, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".».

#### **14.0.851/106**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#)

##### **Respinto**

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria", sono inserite le seguenti: "alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi".».

#### **14.0.851/107**

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

##### **Inammissibile**

*All'emendamento 14.0.851, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 303 sono inseriti i seguenti:

"303-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici di esecuzione penale esterna con particolare riguardo all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 14 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

303-ter. Le modalità concorsuali per le assunzioni previste dal comma 166-bis sono disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia.

303-quater. Agli oneri derivanti dal comma 303-bis del presente articolo, valutati in euro 632.866,22 per l'anno 2019 e in euro 1.265.732,44 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».

#### 14.0.851

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)*

1. All'articolo 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "a concorso" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori."

2. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "scolastico" sono aggiunte le seguenti "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### 14.0.1

[Errani](#), [Laforgia](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.850 (testo corretto)**

*Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

##### **Art. 14-ter.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli Enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

#### 14.0.7

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.850 (testo corretto)**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 14.0.8

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.850 (testo corretto)**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per

il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

#### 14.0.9

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.850 (testo corretto)**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

#### 14.0.700

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.850 (testo corretto)**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

#### 14.0.5

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.851**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole "ed educativo, anche degli enti locali".».

**14.0.6**

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.851**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)*

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

**14.0.701**

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 14.0.851**

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere

le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".»).

## 14.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

*(Rivalutazione delle erogazioni previdenziali al costo della vita)*

1. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.».

Conseguentemente, dopo l' **articolo 27** , aggiungere i seguenti:

#### «Art. 27-bis.

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

#### Art. 27-ter.

*(Imposta patrimoniale)*

1. È istituita un'imposta patrimoniale determinata e percepita dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale imposta s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. L'imposta patrimoniale di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. Dall'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.



**Art. 27-quater.**

*(Reintroduzione della Tasi per le abitazioni di lusso)*

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

d) la lettera c) è soppressa;

e) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".

**Art. 27-quinquies.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente e incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, oltre che contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «e dagli articoli 14,15,16,17, 18, 20, 21, 23, 24,26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «e dagli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 5.134,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.939,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 11.280,5 milioni*

di euro per l'anno 2021, in 10.448,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 8.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.182,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.236,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.249,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.596,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 4.102,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 935,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.719,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.519,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.660,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.850,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.564,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.643,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.513,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.521,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

### 14.0.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

#### «Art. 14-bis.

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di

decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

*Consequentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis,», sostituire le parole: « valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per*

l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti*: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032» *e sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

#### 14.0.12

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

#### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 14.28 (testo 2)**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta

amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a) della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica,

determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui al l'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030 .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

#### 14.0.4

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 14.28 (testo 2)**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032», e sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

#### 14.0.10

[Serafini](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per il personale di dirigenza medica)*

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che*

l'interessato dovrà presentare alla propria Amministrazione di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni"».

#### 14.0.11

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

#### *(Quota 93)*

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: "pensione quota 93" con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica ai i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del



decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 15.

*(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)*

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 15.1

[Papatheu, Rossi](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «10» con il seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti» e aggiungere quindi il seguente capoverso: «Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi».*

### 15.2

[Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Guidolin, Nocerino, Romagnoli, Puglia, Moronese, Accoto, Presutto](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G15.2**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **G15.2 (già em. [15.2](#))**

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Accoto](#), [Presutto](#) (\*)

### **Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito all'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica apportando modifiche al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

considerato che:

l'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 205/2017 aveva previsto l'esonero dalle disposizioni sull'incremento della speranza di vita in favore dei lavoratori addetti alle attività cosiddette "gravose" elencate nell'allegato B della medesima legge e in favore dei lavoratori occupati nelle attività usuranti di cui al decreto legislativo 67/2011;

tali lavoratori, quindi, a condizione che avessero i requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti, avrebbero potuto accedere dal 2 gennaio 2019 al pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne;

le novelle di cui all'articolo in premessa confermando sostanzialmente quanto già previsto, stabiliscono che fino al 31 dicembre 2026 per l'accesso al pensionamento anticipato continuano a non applicarsi le disposizioni sull'incremento della speranza di vita;

le medesime novelle stabiliscono tuttavia che il trattamento pensionistico venga corrisposto dopo tre mesi dalla maturazione del requisito;

appare di primaria importanza riconoscere a quei lavoratori e lavoratrici che nel corso della loro vita lavorativa hanno svolto attività usuranti o gravose la possibilità di accedere al trattamento pensionistico al maturare dei requisiti previsti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, non trovino applicazione per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Bossi Simone e i restanti componenti del

Gruppo L-SP-PSd'Az  
(\*\*) Accolto dal Governo

### 15.3

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

**«1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.**

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 15.4

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire per 50 milioni annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.735,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», e sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 570,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 517,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 699,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 658,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 920,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 657,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 759,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 652,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 683,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 15.6

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ».*

## 15.5

[Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».*

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 15.7

[Iannone, Bertacco](#)

### Respinto

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

## 15.8

[Papatheu, Rossi](#)

### Id. em. 15.7

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

## 15.700

[Berardi, Mallegni, Masini](#)

### Id. em. 15.7

*Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: « comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

## 15.9

[Iannone, Bertacco](#)

### Respinto

*Al comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

## 15.10

[Papatheu, Rossi](#)

### Id. em. 15.9

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

## 15.701

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### Id. em. 15.9

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"»

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15 E ORDINE DEL GIORNO

### 15.0.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

### Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 14.28 (testo 2)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno

svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 15.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 15.0.3

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

### Ritirato

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. All'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4"».

## 15.0.700

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#), [Battistoni](#), [Serafini](#), [Berutti](#), [Pagano](#), [Vitali](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis



*(Disposizioni in materia di professioni usuranti)*

1. I commi 147 e 148 della legge 27 dicembre 2017, n.205 si applicano agli operai della lavorazione e della trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede ad integrare l'Allegato A del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018 al fine di includervi gli operai di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

#### 15.0.4

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

##### **Ritirato**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Anticipo età lavoratrici madri)*

1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; determinati dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari quattro mesi per ogni figlio e nei massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli».

#### 15.0.5

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#), [Drago](#)

##### **Ritirato e trasformato nell'odg G15.0.5**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o

adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

### **G15.0.5 (già em. [15.0.5](#))**

[Pillon](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.0.5.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **15.0.701**

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#), [Battistoni](#), [Serafini](#), [Berutti](#), [Pagano](#), [Vitali](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di accesso alla pensione del personale viaggiante ferroviario)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale viaggiante ferroviario può conseguire l'accesso alla pensione al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### **ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE**

#### **Articolo 16.**

*(Opzione donna)*

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**16.1**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

**Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266.5 milioni di euro per l'anno

2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti*: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *sostituire la lettera c) con la seguente*:

«c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 16.2

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020, 490 milioni di euro per l'anno 2021 e 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 16.5

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

## 16.4

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di*

*euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 16.3

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 16.6

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome», con le seguenti: «un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### 16.7

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sopprimere le parole: «a 59 anni»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 16.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### Respinto

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni caso, il termine di preavviso di sei mesi previsto per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti».

## 16.9

[Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.*

## 16.700

[Serafini](#), [Carbone](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto anche alle lavoratrici con contributi versati in gestioni previdenziali diverse, ovvero alle donne con una contribuzione mista derivante da lavoro dipendente ed autonomo.

2-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 40 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

## 16.10

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

**16.11**

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Id. em. 16.10**

*Al comma 3 sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

**16.701**

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

**Id. em. 16.10**

*Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola e AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».*

**G16.100**

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Fede](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;  
premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale;

tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro;

l'articolo 16 del decreto legge in esame, riprendendo positivamente quanto già disposto della legge 243/2004, riconosce il diritto alla pensione anticipata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che abbiano compiuto:

- 58 anni se lavoratrici dipendenti;
- 59 anni se lavoratrici autonome,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di estendere il diritto alla pensione anticipata a tutte quelle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di cui alla normativa in premessa entro il 31 dicembre 2019, individuando altresì le necessarie risorse.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G16.101

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Simone Bossi](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame delle disposizioni recate dall'articolo 16 concernenti l'istituto sperimentale di accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 (c.d. opzione donna);

valutato che il diritto di accesso ad «opzione donna», ovvero al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto alle lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano conseguito un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti ovvero di 59 se lavoratrici autonome;

rilevato che la norma esclude, dunque, dalla facoltà di accesso alla misura sperimentale le nate nel 1961, in possesso al 31.12.2018 di 57 anni di età;

sussiste una platea di circa 1500 donne, prive di occupazione e di strumenti di sostegno al reddito, che rimarrebbero escluse dalla norma in esame,

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, In provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di estendere la data di maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al regime c.d. opzione donna al 31 dicembre 2019.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 16

### 16.0.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **Art. 16-bis.**

*(Opzione Donna per esodate)*

«1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità



contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.»

## ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 17.

*(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)*

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

### EMENDAMENTO

#### 17.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi soggetti,» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 17

### 17.0.2

[Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#), [De Petris](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Commissione)*

1. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti"».

## ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

*(Ape sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

## EMENDAMENTI

### 18.3

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18 - (Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'APE sociale. Estensione ad artigiani e commercianti) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti: "179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al*

compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

## 18.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019;

b) e parole: "condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):

d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,

2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

## 18.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - I. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».*

*Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351,0 milioni di euro per l'anno 2023, 177,0 milioni di euro per l'anno 2024, 58,0 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».*

## 18.4

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «11 dicembre 2016, n. 232»,; aggiungere le seguenti parole: «le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione qualora spettante loro e"».*

## 18.5

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo articolo, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

## 18.7

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Respinto

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «e, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si trovano a svolgere attività di assistenza come caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».*

*Conseguentemente:*

*aumentare di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al secondo periodo;*

*all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «4.722,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.720,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.269,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.440,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.649,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.205,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.282,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.217,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» e dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».*

## 18.6

[Nencini](#)

### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019.», aggiungere le seguenti: «In via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta, qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una sola persona del nucleo familiare al compimento del requisito anagrafico dei 60 anni, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni e qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 171,8 milioni di euro per l'anno 2020, 192,8 milioni di euro per l'anno 2021, 135,1 milioni di euro per l'anno 2022, 67.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Nel l'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.*

*1-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, oltre che contribuire alla copertura per quota parte degli oneri di cui al comma 1 fino a un limite pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 31 milioni di euro per l'anno 2022, a 16 milioni di euro per l'anno 2023 ed a un milione di euro per l'anno 2024, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».*

## 18.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 8.23**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima", sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";*

*2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni",*

sono inserite le seguenti; "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono inserite le seguenti: "o autonomi".

*1-ter.* All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 18.9

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 179, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 18.10

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 179 lettera *b*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il decesso della persona assistita durante il periodo di istruttoria dell'istanza non comporta l'esclusione dall'accesso al beneficio".

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 18.11

[Serafini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Gallone](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*), è



aggiunta la seguente: "*d-bis*). Sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

1-*ter*. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2019, 35 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021, 5 milioni di euro per il 2022 e 0,8 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 18.12

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al quarto periodo del comma 155, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019".

1-*ter*. Al quarto periodo del comma 158, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

## 18.15

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Sost. id. em. 18.12

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 155, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019";

b) al comma 158, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

## 18.13

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

## 18.16

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

### Sost. id. em. 18.13

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini di una maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, sono riviste le modalità attuative di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della medesima legge ed agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

## 18.14

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, si applicano alle pensioni estere soltanto qualora esse risultino superiori alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto. In caso contrario, il beneficiario dell'Ape sociale continua a ricevere il beneficio anche qualora risulti titolare di una pensione estera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18

### 18.0.1

La Commissione

### Approvato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 c.p.p.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p. ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione indicati nei commi precedenti sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione previdenziale potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

## 18.0.2

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### Respinto

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 18.0.3

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### Respinto

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 18-*bis*.

*(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE volontario.  
Estensione del regime fiscale agevolato)*

1. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 19.

*(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-*bis*. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrare dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

## EMENDAMENTI

### 19.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestioni dei Dipendenti pubblici, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS».*

### 19.2

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

#### **Id. em. 19.1**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS)».*

### 19.3

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

### 19.4

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Id. em. 19.3**

*Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 19

#### **19.0.1**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose)*

1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 20.

*(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)*

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:  
«5-*quater*. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**20.1**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «, gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato».*

## 20.2

[Floris, Toffanin](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

**Apportare le seguenti modifiche:**

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995»;*

b) *al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole: «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età».*

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «4.729,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.727,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.276,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.447,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,656,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.212,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.289,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.224,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

## 20.3

[Papatheu, Rossi](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995», e al comma 6 sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con le seguenti: «cinquantesimo».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

## 20.700

[Romeo, De Vecchis, Pizzol, Simone Bossi](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra la data del primo» con le seguenti: «tra l'anno del primo» e aggiungere, infine, le seguenti «parificandoli a periodi di lavoro».*



*Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della relativa contribuzione.»*

## 20.4

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «può essere sostenuto» inserire le seguenti: «, integralmente ovvero in parte,».*

## 20.5

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 5, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» inserire le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1».*

## 20.800/100

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### **Respinto**

*All'emendamento 20.800, al capoverso "6-bis", premettere il seguente:*

*«06-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

## 20.800

Il Governo

### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «massimo 60» con le seguenti: «massimo 120»;*

*dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024 e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».

## 20.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

## 20.701

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### Id. em. 20.6

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 20.28 (già [22.7](#))

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### Id. em. 20.6

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 20.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini del beneficio di cui ai commi da 1 a 5, a causa dei disguidi amministrativi verificatisi nel passaggio della verifica dei requisiti dagli uffici scolastici provinciali all'INPS, per la valutazione dei requisiti validi per l'accesso al trattamento pensionistico delle istanze di collocamento a riposo del personale del comparto scuola, a decorrere dal 1° settembre 2019, si tiene conto per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della data effettiva dell'istanza dell'interessato alle sedi competenti di riferimento volta ad ottenere il computo del periodo del corso di studi, anche se la stessa non dovesse risultare nell'estratto conto contributivo del pensionando».

## **20.8**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

### **Ritirato**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1° gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato."».

## **20.9**

[Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Dell'Olio](#), [Accoto](#), [Presutto](#), [Montevecchi](#), [Matrisciano](#)

### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:

a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;

b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;

c) dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;

d) oltre il cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro."»;

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.10

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:*

«5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi, anche antecedenti all'anno 1996, da valutare per il calcolo dell'erogazione previdenziale con il sistema contributivo. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

## 20.12

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 6, capoverso «5-quater» sopprimere le parole: «La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, ».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 20.13

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### Respinto

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando*

quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

*Conseguentemente,*

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
- b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*

## 20.11

[Caliendo](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, capoverso «5-quater», alle parole: «La facoltà» premettere la seguente: «Per» e sopprimere le parole da: «è consentita» fino a: «in tal caso».*

## 20.14

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995».*

## 20.15

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «dell'età anagrafica corrispondente al requisito necessario per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale».*

## 20.16

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 6, capoverso «5- quater », sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».*

## 20.17

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».*

## 20.18

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

## 20.19

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

## 20.702

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, capoverso «5-quater» sostituire la parola «quarantacinquesimo» con «cinquantesimo».*

## 20.20

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### **Precluso**

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

## 20.21

[Papatheu](#), [Rossi](#)

**Precluso**

*Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».*

**20.22**

[Pirro](#), [Accoto](#), [Marco Pellegrini](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Giarrusso](#), [Fede](#), [Matrisciano](#)

**Ritirato**

*Al comma 6, capoverso «5-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui ai presente comma sono esclusi dal computo i contributi figurativi relativi al servizio militare di leva o al servizio civile conseguiti anteriormente al 10 gennaio 1996».*

**20.23**

[Campagna](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Moronese](#), [Matrisciano](#)

**Ritirato**

*Al comma 6, dopo il capoverso «5-quater», aggiungere il seguente:*

*«5-quinquies. Esclusivamente al fine di esercitare la facoltà di riscatto ai sensi del comma 5-quater i soggetti che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età possono richiedere l'esclusione dal computo dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo».*

**20.24**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

*"3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento".*

*6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

**20.25**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i proscutori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 20.26

[Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### Respinto

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

## 20.27

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Id. em. 20.26

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

## G20.100

[Puglia](#), [Fede](#)

### Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, premesso che:



l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 20 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo;

considerato che:

il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-*novies* del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);

tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;

tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;

come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;

l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.

## **G20.101**

### [Puglia](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori

produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4, impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni adeguamenti normativi al fine di tutelare il lavoratore nei periodi di inattività.

---

(\*) Accolto dal Governo

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

### 20.0.1

[Serafini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Gallone](#)

**Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione, dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di mi al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2000".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 65 milioni di euro per il 2021 e 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 20.0.2

[Serafini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Gallone](#)

**Respinto**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali)*

1. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 20.0.700

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

### Ritirato

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 è estesa, retroattivamente dal 1 gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data di domanda. Tale domanda, proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o entro tre mesi dalla proclamazione, estende la previsione di cui all'art. 31, terzo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e comporta il ricalcolo automatico di tutta la contribuzione, accreditata fino al 31 dicembre 1995, col sistema contributivo. L'onere di cui al primo periodo è costituito dall'accredito di un contributo per ogni anno di mandato, comprensivo della quota di cui al comma 1, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Laddove l'interessato sia, successivamente alla domanda, iscritto in una gestione previdenziale, il montante maturato è trasferito, a richiesta, presso tale gestione. La quota, di cui al comma 1, a carico dell'interessato per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente disposizione, può essere rateizzata fino a 60 rate mensili con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato"».

## ARTICOLO 21 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 21.

*(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)*

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

EMENDAMENTI

### 21.1

La Commissione

#### **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «legge 18 agosto 1995» con le seguenti: «legge 8 agosto 1995».*

### 21.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,».*

## ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 22.

#### *(Fondi di solidarietà bilaterali)*

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e

costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera *b*), e all'articolo 27, comma 5, lettera *f*), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.

6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

EMENDAMENTI

## 22.1

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.».*

## 22.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Id. em. 22.1

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali.».*

## 22.4

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «finanziate con i fondi interprofessionali.».*

## 22.5

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

### Id. em. 22.4

*Al comma 1, sopprimere le parole: «finanziate con i fondi interprofessionali».*

## 22.6

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «comparativamente più», con la seguente: «maggiormente».*

## 22.8

La Commissione

### Approvato

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo», inserire le seguenti: «di solidarietà».*

## ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 23.

*(Anticipo del TFS)*

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata

in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione *pro solvendo*, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 23.1

[Floris, Toffanin](#)

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23 - (Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di*

*termini di erogazione dei Tfs e Tfr) - 1.* Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole da: "l'ente erogatore provvede" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 le parole: "nei tre mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei trenta giorni successivi".

3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140";

b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140".

4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «23,»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati,*



con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 23.2

[Floris](#), [Toffanin](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Anticipo del TFS) - 1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010».*

## 23.3

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

### Respinto

*Sopprimere il comma 1.*

## 23.4

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque denominata».*

*Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 24 sopprimere le parole: «comunque denominata».*

### **23.5 (testo 3)**

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G23.5**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «Sulla base di» *fino a:* «214» *con le seguenti:* «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento,»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata», *con le seguenti:* «il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «Gli importi trattenuti dall'INPS» *con le seguenti:* «Gli importi trattenuti»;

e) *al comma 2, sopprimere le parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile,»;

f) *al comma 2, sostituire le parole:* «che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS» *con le seguenti:* «che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio»;

g) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da:* «L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche» *fino a:* «è ridotta» *con le seguenti:* «L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento,»

### **G23.5 (già em. 23.5 testo 3)**

[Romeo](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.5 (testo 3).

---

(\*) Accolto dal Governo

## 23.6

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche».*

## 23.7

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,» inserire le seguenti: «nonché alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 16», e, al comma 3, sostituire le parole: «con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019».*

## 23.8

[Bertacco](#), [Ciriani](#)

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definita nella misura massima del comma 5 di cui al presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere i commi 3, 4, 6, 7 e 8.*

## 23.9

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con***

**modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», con le seguenti: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».**

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 23.10

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#)

### Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», con le seguenti: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».*

## 23.11

La Commissione

### V. testo 2

*Al comma 2, dopo le parole: «che accedono», inserire le seguenti: «o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

## 23.11 (testo 2)

La Commissione

### Approvato

*Al comma 2, dopo le parole: «che accedono», inserire le seguenti: «o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge», e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «75 milioni».*

## 23.12

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### Respinto

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 5», aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5*

per cento».

## 23.700

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### Id. em. 23.12

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5%.»*

## 23.13

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli interessi sono a carico del bilancio statale e non possono comunque essere superiori al tasso legale in vigore al momento della richiesta di finanziamento» e al secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi», e aggiungere in fine: «ad esclusione dei relativi interessi».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6, e, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*E all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4,919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro*

per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 23.14

[Patriarca](#), [Pittella](#), [Taricco](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## 23.16

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti : «85 milioni».*
- 2) *Al comma 5, sostituire le parole: «L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro», con le seguenti: «L'importo finanziabile è pari a 50.000 euro».*

## 23.18

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni», e dopo le parole: «l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «Le risorse del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2019».*
- 2) *al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «76.000 euro».*

*Conseguentemente dopo l' articolo 27 , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «valutati in 4.749,1 milioni di euro per l'anno 2019,», e, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «quanto a 550,2 milioni di euro per l'anno 2019».*

### 23.15

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### Precluso

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «70 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «80.000 euro».*

### 23.19

[Papatheu](#), [Rossi](#)

#### Respinto

*Al comma 5, sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «80.000».*

### 23.701

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

#### Id. em. 23.19

*Al comma 5, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «80.000».*

### 23.20

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### Respinto

*Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».*

## **23.21**

La Commissione

### **V. testo 2**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'importo finanziabile di cui al comma 5, ove il trattamento di fine servizio comunque denominato sia capiente, è elevato fino a 45.000 euro. Le medesime condizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla parte residua di finanziamento richiesto ai sensi del presente comma».

## **23.21 (testo 2)**

La Commissione

### **Approvato**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro».*

## **23.22**

[Parente](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

## **G23.100**



Parente

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (A.S. 1018),

premessi che:

l'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20144;

lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. «quota 100» o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro.

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni ( ... ) al personale dipendente della società medesima spettano( ... ) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;

il Governo con l'approvazione, durante l'iter legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'O.D.G. G/981 sez I/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

## ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 24.

#### *(Detassazione TFS)*

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

#### EMENDAMENTI

##### 24.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «e sull'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato».*

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Detassazione TFS e TFR)».*

*Conseguentemente, dopo l' articolo 27 , aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 27-ter.**

*(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

**Art. 27-quater.**

*(Deroga allo Statuto del contribuente)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 905,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

## 24.2

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 24.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sulla fascia di imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».

#### 24.4

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente a 50.000 euro».*

#### 24.5

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Al comma 2, sostituire la parola: « 50.000 » con la seguente: «76.000».*

*Conseguentemente, dopo l' articolo 27 , aggiungere il seguente:*

#### **Art. 27-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.819,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.366,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.537,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.746,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.302,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.379,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.415,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.785,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.314,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori*

spese derivanti dal presente decreto».

## 24.6

[Iannone](#), [Bertacco](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: : «76.000».*

## 24.7

[Papatheu](#), [Rossi](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

## 24.700

[Berardi](#), [Mallegni](#), [Masini](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».*

## 24.8

La Commissione

### **Respinto (\*)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio, possono ottenere l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro rinunciando alla detassazione prevista dal comma 1».*

---

(\*) Ritirato e fatto proprio dal senatore Malan e dai restanti componenti del Gruppo FI-BP

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 24

### **24.0.1**

[Laus](#), [Patriarca](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### **«Art. 24-bis.**

*(Istituzione del salario orario minimo)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi.

10. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo e di valutarne gli effetti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sistema di monitoraggio che opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE**

Articolo 25.

*(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «*a-bis*) il consiglio di amministrazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) al comma 4:

1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispose i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».

2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

EMENDAMENTI

### 25.1

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

#### Ritirato

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:* «La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* «i piani pluriennali», *con le seguenti:* «i piani biennali»;

c) *alla lettera d) sostituire le parole:* «approva i piani annuali di attività nell'ambito della programmazione, definendo le priorità», *con le seguenti:* «approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

### 25.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

#### Respinto

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «23 agosto 1988, n. 400», *aggiungere le seguenti:* «e scelto tra persone di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settore operativo dell'ente nonché di indiscussa moralità e indipendenza;».

### 25.3

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Taricco](#)

#### Respinto

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al primo periodo, dopo le parole: "emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;" , sono inserite le seguenti: "promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;"».

### 25.4

[Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#), [Augussori](#)



## **Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio dell'INPS è inoltre integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale sordi (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS)"».

## **25.5**

La Commissione

### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della medesima spesa» con le seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali», con le seguenti: «dei rispettivi Istituti»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» con le seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo».*

## **25.6**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «azione amministrativa degli Istituti», inserire le seguenti: «e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.».*

## **25.7**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».**

*Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

## 25.8

[Papatheu, Rossi](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative delle professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.*

## 25.9

[De Poli](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono provvedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. Agli oneri conseguenti gli enti provvedono mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».*

## 25.10

[Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi, Taricco](#)

### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "iscritti alle casse previdenziali", sono aggiunte le seguenti parole: "previa apposita delibera di queste ultime,"».*

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati».*

## 25.11

[Papatheu, Rossi](#)

### Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «iscritti alle casse previdenziali», aggiungere le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 25 E ORDINE DEL GIORNO

### 25.0.1

[de Bertoldi](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G25.0.1

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)*

1. Ai fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza, Italia" istituito in data 21 febbraio

2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **G25.0.1 (già em. [25.0.1](#))**

[de Bertoldi](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1018,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 25.0.1.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **25.0.2**

[Cangini](#), [Carbone](#), [De Siano](#)

#### **Respinto**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale

Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

5. Entro il 1° giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

### 25.0.3 (testo 2)

La Commissione

**Approvato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».

## 25.0.4/1

[Bertacco, Ciriani](#)

### Inammissibile

*All'emendamento 25.0.4, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione" a: "dall'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche";

3) al secondo periodo, le parole da: ", che non abbiano" a: "di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti".

3-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 3-bis del presente articolo, operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 3-bis del presente articolo.

4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3-quater il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al comma 3-quater si applica:

a) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;

b) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;

c) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;

d) a far data dal 1° gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;

e) a far data dal 1° gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;

f) a far data dal 1° gennaio 2025 nella misura del 100 per cento».

## 25.0.4

La Commissione

### Approvato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)*

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire ai tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 26.

*(Fondo di solidarietà trasporto aereo)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento.».

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

EMENDAMENTO

### 26.2

[Toffanin, Floris](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019» e le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nella misura del 30 per cento».*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a far data dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del settanta per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2» con le seguenti: «4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;*

*c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26 26.0.852/100

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

### **Inammissibile**

*All'emendamento 26.0.852, all'articolo 26-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:*

*"251. Per gli anni 2019 e 2020, il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi). Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».*

## **26.0.852**

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria)*



1. All'articolo 22-*bis*, del decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le parole "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020";

b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere su Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

## 26.0.800

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Acconti CIGS in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa)*

1. All'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'Inps, sono computate nell'ambito della mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito nella legge 31 luglio 2002, n. 172"».

## 26.0.801/100

[Mallegni](#)

**Respinto**

*All'emendamento 26.0.801, al comma 1, capoverso «6-ter», sopprimere l'ultimo periodo.*

## 26.0.801

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 26- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-*bis* inserire il seguente:

"6-*ter*. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-*bis*, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-*bis* per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".

2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data».

## 26.0.850

Il Governo

**V. testo corretto**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*

*(Trattamento pensionistico personale ENAV)*

1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui al comma 5, lettera *b*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2023, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **26.0.850 (testo corretto)**

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis**

*(Trattamento pensionistico personale ENAV)*

1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui al comma 5, lettera *b*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **26.0.851/100**

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

**Respinto**

*All'emendamento 26.0.851, al comma 1, sostituire le parole «20 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».*

### **26.0.851**

Il Governo

**Approvato**

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center)*

1. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

## 26.0.2

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Simone Bossi](#)

### Ritirato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 26-bis.

*(Incentivi per il rientro dei lavoratori)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

*a*) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

*b*) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione".

*b*) il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

*c*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019. I benefici si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";

*d*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente ai dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione".

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione";

f) È aggiunto il seguente comma: "6.1 Cittadini italiani non iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo, purché abbiano avuto all'estero il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile per il periodo richiesto"».

### 26.0.3

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

**1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.**

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".

3. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 26.0.4

[Iannone](#), [Bertacco](#)

**Precluso**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di

cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.

## 26.0.5

[Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Testor](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nei reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

## 26.0.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

### Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 26-bis.

*(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

## 26.0.7

[Nannicini](#), [Taricco](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 26-bis.

*(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 26.0.8

[Bernini](#), [Malan](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [De Poli](#), [Carbone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

### Respinto

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 26-bis.

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-*quater*) i prodotti igienici per l'infanzia"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

#### Capo III

### DISPOSIZIONI FINALI

## ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 27.

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».

3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo *una tantum* previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.

4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 569, lettera *b*), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro»;

*b*) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

*c*) è aggiunto il seguente comma: «4-*quater*). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».

7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente: «*f-quater*) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».

## EMENDAMENTI

### 27.1

#### [Bertacco](#)

#### **Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte**

***Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».***

*Consequentemente all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante



corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

## 27.2

[Damiani](#)

### **Precluso**

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 28 comma 1 sostituire le parole: «116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

## 27.3

[Vitali](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 5,71 per cento per l'anno 2019, pari al 6 per cento per l'anno 2020 e 6,25 per cento per l'anno 2021».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1,5 milioni di euro per il 2019 e 1,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 27.4

La Commissione

### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: «comma 569, lettera b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» con le seguenti: «commi 569, lettera b) e 1098, della legge».*

b) *al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «da venti a cinquanta mila euro» con le seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 27  
**27.0.2**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Unterberger](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## **27.0.1**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Unterberger](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## **27.0.3**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

## **Respinto**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **27.0.700**

[Cangini](#), [Carbone](#) (\*)

### Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di utilizzo del Bonus Cultura)*

1. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, può essere utilizzata anche per la sottoscrizione di abbonamenti ai giornali, quotidiani e periodici.».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Marcucci, Casini, Martelli, Gasparri e i restanti componenti del Gruppo FI-BP

## ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 28.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera *b*), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

*a*) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*b*) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*c*) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15

e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

### **28.5**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 2, alinea, sopprimere il seguente numero: «23».*

### **28.1**

[Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «l'INPS provvede,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

### **28.2**

La Commissione

**Approvato**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico»;*

b) *sostituire la parola: «relativi» con le seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi».*

### **28.3**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

*«4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,*

nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei commi 4-*bis* e 4-*ter* del presente articolo, nonché dell'articolo 17, commi 12-*quater* e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, in attesa delle misure correttive di cui all'articolo 17, comma 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

4-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 4-*bis*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## 28.4 (testo 2)

[Nannicini](#), [Taricco](#)

### Respinto

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:

"251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi)".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

## ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 29.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

**x1.1 (già [1.18](#))**

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#), [Taricco](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della "pensione di garanzia" per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis) il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato "pensione di garanzia", di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di "pensione di garanzia", di cui alla lettera a), in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla "pensione di garanzia", che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

1-quater. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri»

## *Allegato B*

### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1018 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che, in tema di politiche attive del lavoro, la disciplina ivi contenuta tenga conto delle competenze attualmente attribuite ai centri per l'impiego regionali in base agli articoli 1, 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nell'ambito della funzione di coordinamento attribuita all'ANPAL, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 8, comma 2, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, il riferimento alle "leggi regionali" sia sostituito con un più ampio rinvio ai "provvedimenti regionali", al fine di non vincolare le Regioni all'adozione di una specifica tipologia di atto normativo per l'accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si evidenzia perciò la necessità di assicurare che sia rispettato il riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nei termini presupposti.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato sui seguenti emendamenti:

- 3.293: occorre specificare che le modalità per la trattenuta delle somme e il riversamento a favore dei Comuni sono stabilite previo accordo o intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- 4.81 e 4.82: occorre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, sostituire il riferimento alle "leggi regionali" con un più ampio rinvio ai "provvedimenti regionali";
- 4.131: occorre prevedere che la delega di funzioni ivi contenuta avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'emendamento 12.850 si ravvisa l'opportunità di prevedere lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in luogo di quello del parere, poiché il decreto legislativo n. 150 del 2015, sulla cui materia si incide, è stato adottato a seguito di intesa;
- all'emendamento 14.0.850 si invita a valutare l'opportunità di rendere facoltativa e non obbligatoria, in particolare per quanto riguarda le Regioni, la permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi oggetto della disposizione che si intende introdurre.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo,

preso atto che:

- con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi;
- per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008;
- in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri;
- con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziare per il provvedimento;
- in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili;
- in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato);
- per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi;
- in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva;
- con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle

commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive;

- in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50.000 euro di imponibile;

- non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL;

- con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale;

- in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6.

Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con le seguenti osservazioni:

- si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati);

- sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura;

- si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc).

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, xl.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24, 1.27, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.492, 2.493, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.553, 2.554, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.565, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294, 3.295, 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.324, 3.326, 3.327, 3.328, 3.330, 4.6, 4.18, 4.103, 4.105, 4.133, 4.153, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 7.43, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.23, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.42, 8.46, 8.49, 8.59, 8.61, 8.62, 8.63, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.701 (già 17.0.1), 10.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.17, 12.18, 12.28, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.0.1, 12.0.2, 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.0.1, 14.0.7, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6,



16.8, 16.10, 16.11, 16.0.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.22, 23.20, 24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7, 24.0.1, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 26.2, 26.0.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.0.3, 1.25 (testo 2), 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566, 3.1, 4.152, 5.87, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 8.2 (testo 2), 8.40 (testo 2), 12.26, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2), 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.26, 20.27, 25.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 28.4 (testo 2), 2.322, 8.0.4, 5.700, 6.701, 8.700, 8.704, 12.701, 14.700, 14.701, 14.703, 14.704, 15.700, 15.701, 16.701, 23.701, 24.700, 14.702, 15.0.700, 15.0.701, 16.700, 20.700, 20.702, 20.0.700, 2.0.700, 2.0.701, 2.0.702, 5.701, 5.704, 7.702, 8.702, 12.700, 20.701, 12.31 (testo 3), 13.4 (testo 2), 24.8, 4.104/100, 8.21/100, 13.1/100, 25.0.4/100, 14.800/100, 14.800/101, 26.0.801/100, 14.800/102, 20.800/100, 9.850/109, 12.850/100, 12.850/101, 12.850/103, 12.850/108, 14.0.850/115, 14.0.850/117, 14.0.850/118, 14.0.850/119, 14.0.850/120, 14.0.850/122, 14.0.850/123, 14.0.850/124, 14.0.850/125, 14.0.850/130, 14.0.850/135, 14.0.851/107, 12.850/106, 12.850/107, 14.0.850/100, 14.0.850/121, 14.0.850/128, 14.0.850/129, 14.0.850/133, 14.0.850/134, 14.0.851/103 e 26.0.852/100.

Sugli emendamenti 5.48, 6.1, 6.3, 6.4, 7.45, 10.9, 12.43, 12.44 e 9.850/101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 14.0.700, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione della proposta 14.0.850.

Sull'emendamento 2.703, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 2-*bis*, del secondo periodo.

Sull'emendamento 2.703 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 2-bis, del secondo periodo, nonché del capoverso da: "Conseguentemente" alla fine.

Sull'emendamento 23.5 (testo 3), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *g*) con la seguente: "*g*) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*, Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.»".

Sull'emendamento 23.11, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine, delle seguenti parole: ", e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «75 milioni»".

Sull'emendamento 23.21, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nei seguenti termini: "Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro»".

Sugli emendamenti 10.4 e 10.700, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.2, 1.3, 4.21, 5.0.2, 7.44 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.22, 8.35, 8.36, 12.25, 12.27, 12.33, 27.0.1, 27.0.2, 4.153 (testo 2), 4.153 (testo 3), 8.21, 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

#### **Integrazione all'intervento della senatrice Garavini in sede di illustrazione dell'emendamento 2.120 al disegno di legge n. 1018**

*Analisi del decreto-legge istitutivo del cosiddetto reddito di cittadinanza - Compatibilità della*

*definizione dei "beneficiari" del reddito di cittadinanza con le norme dell'ordinamento dell'Unione europea*

**A. Contenuto dell'articolo 2 ("Beneficiari") del decreto-legge**

1. I beneficiari del reddito di cittadinanza sono individuati all'articolo 2 sulla base di tre gruppi di requisiti, dei quali il primo gruppo (paragrafo 1, lettera a) viene definito "di residenza e soggiorno". In realtà si tratta di due requisiti attinenti, il primo, alla cittadinanza del "componente (del nucleo familiare) richiedente il beneficio", ed il secondo più propriamente alla durata della residenza in Italia.

2. Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza, oltre ai cittadini italiani, sono ammessi a richiedere il reddito di cittadinanza: a) i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi i loro familiari titolari "di un diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente" (esempio: Il coniuge a carico di un lavoratore dell'Unione europea); b) i cittadini di un Paese terzo che ha sottoscritto una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (es.: quella stipulata fra Italia e Argentina); c) i cittadini di Paesi terzi "in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo" disciplinato dalla direttiva dell'Unione europea 2003/109.

3. In più (i due requisiti sono cumulativi), si applica a tutti i richiedenti il reddito di cittadinanza un requisito di residenza, vale a dire la condizione di essere "residenti in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo".

**B. Applicabilità del diritto dell'Unione europea.**

4. Il diritto dell'Unione europea è applicabile "ratione personae": 1) ai cittadini degli altri Stati dell'Unione europea e ai loro familiari di qualunque nazionalità (inclusi quindi i familiari aventi la nazionalità di Paesi terzi); 2) a certe categorie di cittadini di Paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno in Italia; 3) anche ai cittadini/lavoratori italiani che, dopo aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro dell'Unione europea, rientrano in Italia<sup>1</sup> e che la Corte di giustizia ha equiparato, quanto ai loro diritti nei confronti dello Stato membro di origine, ai lavoratori degli altri Stati membri dell'Unione europea<sup>2</sup>.

5. È pertanto a queste categorie di beneficiari tutelati dal diritto dell'Unione europea che si applicano le norme europee in materia di liceità, o illiceità, della condizione di residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

**C. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.**

6. Fatte queste indispensabili premesse, si può ora passare a valutare con cognizione di causa la legittimità delle norme sul reddito di cittadinanza per quanto riguarda i cittadini degli altri Stati dell'Unione europea e i cittadini italiani a questi equiparati in quanto "emigrati di ritorno", inclusi i familiari di entrambe le categorie, qualunque sia la loro nazionalità.

7. In primo luogo la condizione della previa residenza in Italia da almeno dieci anni è in radicale contrasto con il principio fondamentale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità enunciato all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, principio che tutela in generale tutti i cittadini degli Stati membri e che trova una conferma anche nella direttiva dell'Unione europea 2004/38 sul diritto dei cittadini degli Stati membri di circolare liberamente su tutto il territorio dell'Unione europea, in particolare al suo articolo 24, paragrafo 1, avente ad oggetto la "Parità di trattamento" dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari nello Stato membro ospitante "nei campo di applicazione del Trattato", vale a dire in un campo di applicazione estremamente vasto. Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità trova poi una sua specifica espressione all'articolo 45 dello stesso Trattato per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in generale, e all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento attuativo n. 492 del 2011 "relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione" per quanto riguarda la parità in materia di "vantaggi sociali" fra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri.

8. È stata la Corte di giustizia che nella sua costante giurisprudenza ha equiparato una discriminazione indiretta fondata sulla residenza ad una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, con questo semplice e lineare ragionamento: "una normativa nazionale la quale preveda una distinzione basta sulla residenza rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri. Infatti il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri"<sup>3</sup>. La Corte di giustizia dell'Unione

europea ha applicato anche alla libera circolazione dei lavoratori il divieto di discriminazioni indirette fondate sulla residenza, in quanto aventi gli stessi effetti delle discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità<sup>4</sup>. È evidente che il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni per poter richiedere il reddito di cittadinanza opera principalmente a danno dei lavoratori di altri Stati membri stabiliti in Italia da meno di dieci anni e delle loro famiglie, mentre l'immensa maggioranza dei cittadini italiani potrà facilmente attestare una residenza in Italia da più di dieci anni.

9. La conseguenza diretta della constatazione di una discriminazione basata sulla residenza, e quindi indirettamente sulla nazionalità, è il diritto dei lavoratori e, più in generale, dei cittadini di altri Stati membri stabiliti in Italia, alla parità assoluta di trattamento con i cittadini italiani. Decisiva a questo riguardo è la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'articolo 7, paragrafo 2, regolamento precitato n. 492 del 2011 che disciplina la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea e quindi i diritti dei lavoratori di altri Stati membri in Italia e questo per due ragioni. La prima è che la maggior parte dei cittadini di altri Stati dell'Unione si sono stabiliti in Italia per ragioni di lavoro (dipendente). La seconda è che in questa sua giurisprudenza costante, che risale agli anni ottanta, la Corte di giustizia ha ricompreso nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori<sup>5</sup> anche le prestazioni di assistenza sociale previste in varie legislazioni nazionali, prestazioni assistenziali che in quanto tali sono perfettamente comparabili al reddito di cittadinanza istituito dal decreto-legge in esame.

10. Particolarmente rilevanti risultano a questo riguardo due sentenze della Corte di giustizia del 27 marzo 1985<sup>6</sup> che riguardano la condizione di residenza di cinque anni imposta dalla legislazione belga ai cittadini di altri Stati membri per accedere ad un'indennità assistenziale generale denominata "minimo di mezzi di sussistenza" o "*minimex*". In quelle due importanti pronunce, la Corte ha innanzitutto ricordato che per "vantaggi sociali" ai sensi dell'articolo 7.2 del regolamento europeo sulla libera circolazione dei lavoratori, si devono intendere tutti i vantaggi "che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale"<sup>7</sup>. Da questa interpretazione estremamente ampia della nozione di "vantaggio sociale" la Corte dell'Unione europea ha poi tratto la conclusione che "una prestazione che garantisca in maniera generale un minimo di mezzi di sussistenza...costituisce un vantaggio sociale... (la cui) concessione non può essere subordinata alla condizione di aver risieduto effettivamente nel territorio dello Stato membro durante un periodo determinato"<sup>8</sup>.

11. Questa stessa interpretazione ampia della nozione di "vantaggio sociale" e del connesso divieto di discriminazioni è stata applicata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea anche ad altre prestazioni aventi finalità chiaramente assistenziali, e quindi comparabili al reddito di cittadinanza, quali ad esempio il reddito garantito alle persone anziane in Belgio<sup>9</sup> e in Francia<sup>10</sup>, o l'assegno per minorati adulti in Germania<sup>11</sup>.

12. I cittadini di altri Stati membri stabiliti in Italia per ragioni diverse dall'esercizio di un'attività di lavoro dipendente, quali ad esempio i lavoratori autonomi e i pensionati, sono poi comunque tutelati dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 "relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Questa disposizione prevede infatti che: "Ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato". Grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia sopra citata, anche le prestazioni di assistenza sociale come il reddito di cittadinanza rientrano nel campo di applicazione del divieto, sancito dall'articolo 18 del Trattato dell'Unione europea, di discriminazioni dirette sulla base della nazionalità e, per via di interpretazione della Corte di giustizia, anche di discriminazioni indirette sulla base della residenza. Ne consegue che l'articolo 24.1 della direttiva 2004/38 assicura la parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali, quali il reddito di cittadinanza, a tutti i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che, come i lavoratori autonomi e i pensionati, non sono già tutelati dall'articolo 7.2 del regolamento europeo 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori dipendenti. In conclusione e più concretamente, il reddito di cittadinanza non potrà essere rifiutato ad

un cittadino avente la nazionalità di un altro Stato membro dell'Unione europea, sulla base della sola motivazione che il cittadino europeo richiedente non ha risieduto in Italia da almeno dieci anni<sup>12</sup>.

13. Sempre secondo il costante insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>13</sup>, la disposizione nazionale incompatibile con il diritto europeo va direttamente disapplicata, sia dall'amministrazione<sup>14</sup> che dal giudice, e al suo posto deve essere applicata la norma più favorevole prevista per i cittadini dello Stato membro di accoglienza. Detto ancora più chiaramente, se un cittadino di un altro Stato membro residente in Italia da meno di dieci anni presenta istanza per ottenere il reddito di cittadinanza, l'amministrazione italiana competente dovrà lasciare inapplicata la disposizione del decreto-legge che prevede il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni e potrà passare direttamente a valutare la sussistenza degli altri requisiti "reddituale e patrimoniale" previsti dal medesimo decreto-legge, esattamente come per i cittadini italiani da sempre residenti in Italia. Alla stessa disapplicazione dell'articolo 2.1 lettera a.2), ed anzi a maggior ragione, dovrà procedere qualsiasi giudice italiano, ordinario o amministrativo, dato che le sentenze della Corte di giustizia costituiscono un autorevolissimo precedente interpretativo per tutte le autorità giurisdizionali degli Stati membri.

14. Esattamente gli stessi principi e le stesse conseguenze pratiche saranno applicabili ai lavoratori o pensionati italiani che rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro passato in un altro Stato dell'Unione europea e che ben difficilmente potranno soddisfare la condizione della previa residenza in Italia per almeno dieci anni rispetto alla data di presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza. Questi lavoratori italiani "rientranti" sono stati infatti equiparati, come sopra ricordato, ai lavoratori migranti originari di altri Stati membri dell'Unione europea.

**D. cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno "di lungo periodo".**

15. Un'altra categoria di stranieri che, in base all'articolo 2.1.a) del decreto-legge istitutivo del reddito di cittadinanza, può richiedere tale beneficio è costituita dai cittadini di Paesi terzi, vale a dire extra-UE, detentori di un permesso di soggiorno per "soggiornanti di lungo periodo", così come istituito e disciplinato dalla direttiva dell'Unione europea 2003/109. Per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo è necessario aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nello Stato membro di accoglienza (articolo A della direttiva 2003/109).

16. Questi cittadini di Paesi terzi hanno anch'essi un diritto alla parità di trattamento rispetto ai nazionali, vale a dire rispetto ai cittadini italiani, per quanto riguarda "le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale" in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva stessa. La Corte di giustizia ha dato un'interpretazione molto ampia di questa importante disposizione della direttiva 2003/109 in una recente sentenza emanata proprio su rinvio pregiudiziale da un tribunale italiano (Bolzano). La Corte ha infatti posto in relazione il diritto alla parità di trattamento in materia sociale del cittadino di un Paese extra-UE residente di lunga durata, con l'articolo 34, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>15</sup> avente ad oggetto la "Sicurezza sociale e l'assistenza sociale". Sulla base di questa interpretazione ampia dell'articolo 11 della direttiva 2003/109 la Corte di giustizia ha dichiarato contraria alla direttiva, e quindi non più applicabile, la norma di una legge della Provincia autonoma di Bolzano che, in materia di sussidi per l'alloggio, trattava in modo peggiore, e quindi discriminatorio, i cittadini extra-comunitari residenti di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani<sup>16</sup>.

17. Trasponendo al decreto-legge istitutivo del reddito di cittadinanza i principi interpretativi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Kamberaj* e nelle sentenze precitate riguardanti i lavoratori dell'Unione europea ed aventi ad oggetto il requisito (illegittimo) della residenza, si può facilmente arrivare alla seguente conclusione. Il requisito della residenza per almeno dieci anni in Italia costituisce una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2003/109 in quanto discrimina fra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi detentori di un permesso di soggiorno di lungo periodo, i quali per definizione hanno già soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno cinque anni. La condizione di residenza per almeno dieci anni in Italia non è pertanto opponibile ai cittadini di Paesi terzi che godono dello status di "soggiornanti di lungo periodo" e quindi il reddito di cittadinanza non potrà essere loro negato qualora il solo motivo del rifiuto sia un

periodo di residenza in Italia compreso fra i cinque ed i dieci anni. La corrispondente disposizione del decreto-legge istitutivo del reddito di cittadinanza (articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), n. 2) dovrà essere di conseguenza disapplicata, sia dall'amministrazione, che dal giudice italiano adito per un eventuale ricorso.

18. Dalla stessa sentenza Kamberaj (punto 88) si apprende inoltre che l'Italia non si è avvalsa, in sede di recepimento della direttiva 2003/109 (decreto legislativo n. 286 del 1998, così come modificato dal decreto legislativo n. 3 del 2007), della facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva stessa, di "limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali". In ogni caso, il punto 13 della motivazione della direttiva 2003/109 chiarisce espressamente che "le prestazioni essenziali comprendono almeno un sostegno di reddito minimo". Ne consegue che il reddito di cittadinanza non potrà mai rientrare fra le prestazioni di assistenza o di protezione sociale rispetto alle quali il legislatore italiano potrebbe avvalersi della facoltà di derogare al principio fondamentale della parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini extra-comunitari titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata, vale a dire con almeno cinque anni di residenza regolare in Italia. Il diritto di questi cittadini di Paesi terzi al reddito di cittadinanza a parità di condizioni con i cittadini italiani appare quindi pieno e incondizionato e, per di più, confermato da una sentenza della Corte di giustizia avente ad oggetto una norma di legge italiana.

**E. I cittadini di paesi terzi ai quali lo Stato italiano ha concesso lo status di rifugiato.**

19. Una categoria di cittadini di Paesi terzi che il decreto-legge istitutivo del reddito di cittadinanza ha "dimenticato" è costituita titolari dello "status di rifugiato" disciplinato dalla direttiva dell'Unione europea 2011/95 avente ad oggetto per l'appunto i criteri di attribuzione di tale status e "il contenuto della protezione riconosciuta". L'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva impone allo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale di assicurare ai beneficiari di tale medesima protezione "adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione". Anche rispetto a questa categoria di cittadini extra-comunitari la legislazione dell'Unione europea garantisce quindi il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di accoglienza.

20. Il punto 45 della motivazione della direttiva 2011/95 chiarisce poi, da un lato, che: "Per scongiurare il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale e mezzi di sostentamento senza discriminazioni." e, dall'altro, che fra le "prestazioni essenziali" di assistenza sociale rientra anche "un sostegno al reddito minimo". Nella sua unica e recente sentenza avente ad oggetto l'articolo 29 della direttiva 2011/95, la Corte di giustizia ha poi chiarito che "Tale regola implica, in particolare, che l'accesso di tali beneficiari (di protezione internazionale) all'assistenza sociale non deve essere subordinato al soddisfacimento di condizioni che non siano imposte ai cittadini dello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione"17.

21. Consegue pertanto dall'articolo 29 della direttiva dell'Unione europea 2011/95, così come interpretato dalla Corte di giustizia, l'obbligo per il legislatore italiano di accordare il diritto al reddito di cittadinanza anche ai cittadini di Paesi terzi ai quali l'Italia ha riconosciuto lo status di rifugiati. Inoltre lo Stato italiano è tenuto a riconoscere tale medesimo diritto al reddito di cittadinanza alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, il che esclude l'applicabilità ai rifugiati del requisito della residenza per almeno dieci anni in Italia in quanto tale requisito ha natura discriminatoria, come costantemente affermato dalla Corte di giustizia. Anche sotto questo profilo, l'articolo 2, lettera a.2) del decreto-legge istitutivo del reddito di cittadinanza comporta una violazione del diritto dell'Unione europea e va di conseguenza disapplicato.

1Giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, iniziata con la sentenza Singh, causa C-370/790.

2In questa categoria di cittadini italiani ai quali si applicano le norme europee a tutela dei lavoratori migranti, vanno inclusi anche i pensionati italiani che scelgono di stabilirsi in Italia dopo aver svolto un lavoro in un altro Stato dell'Unione europea.

3Sentenza Ciola, causa C-224/97, punto 14, avente ad oggetto la libera prestazione dei servizi.

4Si vedano in particolare le sentenze Schumacker, C-279/93, punto 23; Commissione contro Germania, causa C-269/07; Neukirchinger, causa C-382/08, punto 14; Stewart, causa C-503/09, punto

95; Commissione contro Paesi Bassi, causa C-542/09, punto 38; Caves-Krier, causa C-379/11, punto 43 e Sopora, causa C-512/13, punto 23. Visti il numero e la coerenza delle pronunce della Corte sulla condizione di residenza, quella contenuta nel decreto-legge istitutivo del reddito di cittadinanza può ben essere qualificata come una "violazione manifesta" dell'articolo 18 TFUE o dell'articolo 45 TFUE nei casi in cui tale condizione è applicata a dei lavoratori di altri Stati membri o ai loro familiari.

5Le sentenze della Corte di giustizia degli anni ottanta hanno interpretato l'articolo 7, paragrafo 2, del primo regolamento 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori, che è stato successivamente abrogato e sostituito dal precitato regolamento n. 492 del 2011.

6Sentenza Hoeckx, causa 249/83 e sentenza Scrivner, causa 122/84, alle quali è seguita la condanna del Belgio con la sentenza Commissione contro Belgio C-326/90.

7Sentenza Hoeckx, punto 20 e sentenza Scrivner, punto 24.

8Sentenza Hoeckx, punto 25.

9Sentenza Castelli, causa 261/83.

10Sentenze Frascogna 1, causa 157/84 e Frascogna 2, causa 256/86. Da notare che anche la legislazione francese condannata dalla Corte di giustizia prevedeva, per la concessione ai cittadini comunitari dell'"assegno speciale di vecchiaia", una condizione di residenza in Francia di quindici anni.

11Sentenza Schmid, causa C-310/91.

12L'unica differenza di trattamento fra cittadini nazionali ed di altri Stati membri consentita dal diritto europeo è quella prevista all'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva dell'Unione europea 2004/38, sopra citata, riguardante la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, che autorizza lo Stato membro di accoglienza a rifiutare prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi (mesi, e non anni!) di soggiorno del cittadino europeo richiedente.

13Sentenza Simmenthat, causa 106/77, punto 21. L'obbligo per il giudice di uno Stato membro di disapplicare la norma nazionale incompatibile è stato confermato in tutte le oltre sessanta sentenze successive che hanno citato la sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978.

14Sentenza Fratelli Costanzo, causa 103/88.

15«3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali».

16Sentenza Kamberaj (cittadino albanese), causa C-571/10, dispositivo.

17Sentenza Alo, causa C-443/16, punto 48.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Le segnalazioni, relative al disegno di legge n. 1018, pervenute al banco della Presidenza saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta n. 95.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Abate, Arrigoni, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Cangini, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Fazzone, Ferro, Giacobbe, La Mura, Merlo, Messina Alfredo, Monti, Napolitano, Pacifico, Pinotti, Richetti, Ronzulli, Santangelo, Saviane, Schifani, Sciascia, Siri, Solinas, Sudano, Valente e Vono.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Briziarelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Bossi Simone, Arrigoni Paolo, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco

Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti (1096)

(presentato in data 22/02/2019);

senatrice Granato Bianca Laura

Modifiche all'articolo 396 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di ricorso amministrativo al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale (1097)

(presentato in data 25/02/2019);

senatori Binetti Paola, Rizzotti Maria, Siclari Marco, Stabile Laura, De Poli Antonio, Alderisi Francesca, Saccone Antonio, Fantetti Raffaele, Berutti Massimo Vittorio, Quagliariello Gaetano, Perosino Marco, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Battistoni Francesco, Modena Fiammetta

Disposizioni a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare (1098)

(presentato in data 26/02/2019);

senatori Corbetta Gianmarco, Corrado Margherita, Donno Daniela, Ortis Fabrizio, Dell'Olio Gianmauro, Trentacoste Fabrizio, Gallicchio Agnese, Pirro Elisa, Montevecchi Michela, Romano Iunio Valerio, Lannutti Elio, L'Abbate Patty

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di obbligo di comunicazione di dati dei candidati alle elezioni politiche e obbligo di pubblicazione trasparente (1099)

(presentato in data 26/02/2019);

senatori Patuanelli Stefano, Romeo Massimiliano, Granato Bianca Laura, Barbaro Claudio, Pittoni Mario

Definizione del Piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (1100)

(presentato in data 26/02/2019);

senatori La Mura Virginia, Mantero Matteo, Nugnes Paola

Misure per la tutela dell'ecosistema marino e della gestione integrata e sostenibile delle zone costiere (1101)

(presentato in data 26/02/2019);

senatore Siclari Marco

Disposizioni in materia di procedure, decisioni e protocolli che consentono all'alimento di mantenere uno standard qualitativo elevato lungo l'intera filiera produttiva (1102)

(presentato in data 26/02/2019).

### **Disegni di legge, ritiro**

In data 25 febbraio 2019, il senatore Stefano Candiani ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Candiani ed altri. - "Suppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione dell'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura" (278).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XXXVI-bis*, n. 1).

Mozioni

[SBROLLINI](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [MALPEZZI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#),

[GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENTI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 19 febbraio 2019, in Veneto orientale, è stato effettuato un *blitz* che ha coinvolto 82 indagati e 50 arresti a seguito di un'accurata indagine della Procura rivolta a contrastare l'azione della Camorra in Veneto. Queste indagini senza precedenti hanno coinvolto dirigenti di banca, imprenditori, uomini di legge, professionisti, politici;

recentemente la magistratura ha indagato sulla presenza della 'ndrangheta nel territorio di Verona, a conferma della progressiva infiltrazione delle criminalità organizzate in Veneto;

si levano da più parti e da diverso tempo preoccupazioni nel mondo del lavoro e dell'impresa riguardo alla presenza di capitali provenienti da fonti quanto meno sospette;

il Veneto è una regione fertile per la ricchezza diffusa e tuttavia la crisi economica successiva al 2008 ha messo in difficoltà molte imprese rendendole deboli e di evidente interesse per le mafie, che possono entrare nelle compagini societarie con lo scopo di distruggerle o per utilizzarle a copertura delle loro attività;

nel 2014 l'ex prefetto di Padova, Ennio Mario Sodano, aveva messo in guardia su tali situazioni, facendo addirittura pensare che dietro alle morti di piccoli imprenditori potesse nascondersi il dramma della consapevolezza di essere finiti nelle mani di qualche organizzazione mafiosa;

premessi, inoltre, che solo in un contesto leale, pulito, libero e sano si può garantire il livello di competitività delle imprese del Nordest e di tranquillità nello sviluppo infrastrutturale di quelle regioni,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi per sostenere tali attività investigative, mettendo a disposizione uomini con adeguati mezzi;

2) nell'ambito delle proprie competenze, a svolgere accertamenti articolati, aprendo immediatamente un "Capitolo Veneto" nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e ad attivarsi per una ricognizione approfondita sul territorio, al fine di creare i presupposti per una più attenta sorveglianza a tutela della legalità nel mondo dell'impresa, che è un fattore essenziale di competitività.

(1-00082)

Interpellanze

[STEFANO](#), [BELLANOVA](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premessi che:

la Leonardo SpA è un'azienda italiana che opera nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, il cui maggior azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze che detiene il 30 per cento delle quote;

tra le sue divisioni operative, la Divisione Aerostrutture di Leonardo è *partner* di importanti programmi aeronautici civili europei e nord-americani, dal Boeing 787 realizzato in materiali compositi, al grande Airbus A380, fino ai biturboelica regionali ATR. Tale Divisione contribuisce ad ogni programma con la propria capacità di progettare, costruire, collaudare e integrare strutture e componenti e detiene una posizione di rilievo nelle lavorazioni di grandi componenti strutturali in materiali compositi;

in data 18 febbraio 2019 il Ministro in indirizzo, in visita presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), ha riferito di un piano di investimenti per 130 milioni di euro per il rilancio del settore aerospaziale del gruppo industriale "Leonardo", sulle linee produttive di Nola e Pomigliano, in



Campania, non facendo riferimento ad alcuna ricaduta circa l'attività svolta negli altri 4 siti produttivi dell'azienda (Grottaglie, Taranto, Brindisi e Foggia) che contano quasi 3.000 lavoratori diretti e 2.000 legati ad appalti ed indotto;

è stata, quindi, annunciata la nascita dell'AeroTech Campus, il nuovo *hub* per l'innovazione tecnologica della Divisione Aerostrutture, creato in collaborazione con l'Ateneo napoletano "Federico II". L'iniziativa, oltre all'avvio dell'AeroTech Campus, prevede anche la reingegnerizzazione dei processi produttivi del sito di Pomigliano d'Arco;

sempre in occasione della visita al sito di Pomigliano d'Arco, il Ministro ha annunciato anche lo sblocco del bando da un miliardo di euro, *ex lege* n. 808 del 1985 a favore delle aziende del comparto aerospaziale;

considerato che il solo stabilimento di Grottaglie sviluppa il 50 per cento del fatturato di tutta la Divisione Aerostrutture dell'azienda Leonardo e la Puglia, in questo settore, ha acquisito un prestigio di rilevanza mondiale, dovuto alle commesse con importanti *player* internazionali nell'ambito di relevantissimi progetti che si svilupperanno anche nei prossimi anni,

si chiede di sapere:

se, ed eventualmente in quali occasioni, il Ministro in indirizzo abbia condiviso le ragioni dell'investimento di 130 milioni di euro esclusivamente nelle sedi campane con gli organi dirigenziali di Leonardo SpA;

se, ed eventualmente mediante quali modalità, abbia previsto un coinvolgimento delle sedi pugliesi nel progetto di investimenti annunciato il 18 febbraio 2019.

(2-00025p. a.)

[LANNUTTI](#), [MORRA](#), [SILERI](#), [LEONE](#), [CASTELLONE](#), [PELLEGRINI Marco](#), [DI NICOLA](#), [ANASTASI](#), [MANTOVANI](#), [ACCOTO](#), [CASTALDI](#), [ORTIS](#), [GALLICCHIO](#), [CORBETTA](#), [FENU](#) -

*Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della giustizia.* - Premesso che:

dopo le denunce delle associazioni di consumatori ed alcune inchieste giornalistiche sulla vendita truffaldina dei diamanti in banca, al termine della sua istruttoria l'Autorità Garante della concorrenza ed il mercato, nell'ottobre 2017 aveva irrogato 12,35 milioni di euro di sanzioni a carico delle due società, la Intermarket Diamond Business SpA (IDB) e la Diamond Private Investment SpA (DPI) e di Banco BPM, Unicredit, Intesa Sanpaolo e MPS. Gli stessi istituti, per rispondere alle proteste dei risparmiatori, per cui era risultato impossibile rivendere le pietre ad un prezzo almeno uguale all'acquisto, pur essendosi sempre dichiarati estranei alle operazioni di vendita, avevano comunque deciso in alcuni casi di provvedere a un rimborso di quanto investito da parte di alcuni risparmiatori. Secondo i dati della corposa indagine Antitrust, dal 2011 al 2017 IDB e DPI hanno perfezionato vendite per oltre un miliardo di euro dei quali più della metà, 600 milioni di euro, riconducibili al solo Banco BPM che, grazie al suo ruolo di intermediario per circa 30-40.000 clienti, ha incassato nel periodo oltre 100 milioni di commissioni. Stesso ruolo svolto da Unicredit, che ha registrato 40-50 milioni di commissioni in sei anni; Intesa Sanpaolo, attiva da metà 2015, ha dichiarato 7.000 clienti nel 2016; MPS circa 14.000 operazioni (alcune riconducibili a più soggetti) dal 2013 al 2016 e commissioni totali tra i 30 e i 50 milioni di euro;

nei giorni scorsi l'inchiesta sulla truffa nella vendita di diamanti a risparmiatori e investitori è stata allargata alle banche con la Guardia di finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro in cui risultano indagate Banco BPM e Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo e MPS. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pubblico ministero Grazia Colacicco, riguarda fatti avvenuti tra il 2012 e il 2016 quando, secondo l'accusa, le due società, IDB e DPI, avrebbero venduto attraverso l'intermediazione degli sportelli bancari, diamanti ad un prezzo molto superiore al loro reale valore. Il decreto di sequestro, firmato dal giudice per le indagini preliminari di Milano, Natalia Imariso, è stato eseguito a carico di 7 persone indagate e di 7 enti, cioè le 5 banche e le due società, per le ipotesi di reato di truffa aggravata e autoriciclaggio. Tra i quasi settanta indagati il direttore generale della banca BPM, Maurizio Faroni, accusato di concorso in truffa e autoriciclaggio. Tra le più colpite dal sequestro le due società di vendita: 253 milioni sono a carico di DPI e 328 milioni di IDB, della quale però il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento lo scorso

gennaio. Il provvedimento cautelare si abbatte anche sulle banche: 83,8 milioni a carico di Banco BPM e Banca Aletti, 32 milioni nei confronti di Unicredit; 11 milioni per Intesa Sanpaolo e 35,5 milioni a carico di MPS;

la vicenda relativa alla vendita di diamanti a prezzo gonfiato, fino ad oltre il triplo del loro valore reale, coi risparmiatori raggirati dai loro consulenti bancari, risparmiatori che avevano speso cifre fino ai 130.000 euro per un valore effettivo di circa 40.000 per un valore superiore ad 1 miliardo di euro, aveva causato una vittima, Claudio Giacobazzi, presidente e amministratore delegato di IDB, trovato morto il 14 maggio 2018, in una camera d'albergo vicino al casello autostradale di Reggio Emilia, con la testa infilata dentro un sacchetto di plastica, oggetto di atto di sindacato ispettivo 4-00179, dove si chiedeva di verificare l'esatta dinamica delle vendite fraudolente dei diamanti, a danno di migliaia di utenti bancari;

considerato che:

le norme vigenti prevedono che si verifichi la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati. Le funzioni di vigilanza bancaria occupano circa 7.000 dipendenti e costano quasi 1 miliardo di euro l'anno, mirando al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e alle responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo ed esercita, in armonia con le disposizioni comunitarie, i poteri di vigilanza nei confronti di banche, gruppi bancari ed intermediari finanziari, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria. È prevista altresì una funzione di controllo delle attività di Borsa Italiana, di tutela degli investitori che operano in borsa e di garanzia dell'efficienza del mercato mobiliare italiano. Tale settore è cruciale in quanto assicura la trasparenza sui prodotti finanziari in gioco, garantendo che tutti gli operatori abbiano sempre accesso alla totalità delle informazioni necessarie per effettuare i loro investimenti in maniera pienamente conscia. Tra gli obiettivi vi è anche quello di garantire la qualità dei prezzi affinché riflettano realmente l'andamento di mercato, favorire le contrattazioni e certificare le modalità esecutive dei contratti siglati;

l'ennesimo comportamento truffaldino di banche ed intermediari a danno di migliaia di utenti dei servizi bancari, è stato scoperchiato dalle denunce dei consumatori, dall'istruttoria dell'Autorità Antitrust e dal conseguente intervento della Procura di Milano coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pubblico ministero Grazia Colacicco, riguardanti fatti avvenuti tra il 2012 e il 2016,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle circostanze riferite, che rappresentano una truffa di vaste proporzioni a danno di decine di migliaia di utenti dei servizi bancari, scoperchiata dalle denunce delle associazioni di consumatori, dall'indagine Antitrust e dalla Procura di Milano;

se il Governo ritenga di intervenire con urgenza, anche promuovendo iniziative di riforma delle modalità di controllo sui soggetti proponenti investimenti mobiliari, per impedire il ripetersi di truffe cicliche, vendite scorrette di prodotti tossici ed altri espedienti per il piazzamento ai risparmiatori di titoli fraudolenti seriali con sistemi incentivanti, che continuano a bruciare il sudato risparmio dei cittadini, garantito dall'art. 47 della Costituzione;

se il Governo abbia intenzione di porre termine alle attività del programma di educazione finanziaria "Edufin", realizzato da un comitato diretto da Annamaria Lusardi, istituito dopo le note dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia sulla presenza di un "analfabetismo funzionale" in Italia, nel presupposto che vi fosse una colpa per i risparmiatori nell'essersi fidati dei consigli per gli acquisti dei banchieri;

se intenda attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento con riferimento alla vicenda riportata.

(2-00026)

Interrogazioni

MARGIOTTA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

con Nota del 16 giugno 2017, l'amministratore delegato della Consip SpA comunicava al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da Romeo Gestioni SpA (mandataria) e dal Consorzio Stabile Romeo Facility Services (mandante), l'esclusione dai lotti 3, 10, 13 e 18 dalla gara "CONSIP FM4", per violazione del disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera *f*), secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 68 del Regio decreto n. 827 del 1924, nonché dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

nella medesima Nota si comunicava che la Consip SpA avrebbe proceduto, nei confronti della Romeo Gestioni SpA, alla segnalazione all'ANAC del provvedimento di esclusione dalla gara CONSIP FM4 e che avrebbe provveduto all'escussione delle cauzioni provvisorie prestate dal RTI;

il provvedimento di esclusione dalla suddetta gara veniva disposto dall'amministratore delegato di Consip SpA sulla base di valutazioni dallo stesso assunte in relazione ad un presunto episodio corruttivo emerso nell'ambito dell'indagine penale "Consip" svolta dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell'avvocato Alfredo Romeo, socio di minoranza della Romeo Gestioni SpA, considerato dagli inquirenti "*dominus*" della stessa, pur non rivestendo nella società alcuna carica formale;

in data 6 marzo 2018, il nuovo amministratore delegato di Consip SpA comunicava, sulla base delle identiche motivazioni già poste a fondamento della esclusione dalla gara Consip FM4, l'esclusione del medesimo raggruppamento temporaneo di imprese da ulteriori sei gare Consip: 1) Gara Consip SSN, lotto 8; 2) Gara Consip Musei, lotti 5,7 e 8; 3) Gara Consip SIE 4, lotti 11 e 13; 4) Gara Consip Caserme, lotti 2-8-9-10-11 e 12; 5) Gara Consip MIES 2, lotto 10; 6) Gara Consip Luce 4, lotti 7,9 e 10;

la Consip SpA, anche in questo caso, provvedeva a segnalare all'ANAC i provvedimenti di esclusione e all'escussione delle cauzioni provvisorie di gara per un complessivo ammontare di oltre 13 milioni di euro;

il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede amministrativa sulle contestazioni avanzate dalla Romeo Gestioni SpA circa la non correttezza delle procedure adottate dalla Consip SpA, nel respingere le istanze del ricorrente, evitavano esplicitamente di pronunciarsi sul merito delle motivazioni che avevano dato luogo alle esclusioni, rimettendo di fatto all'assoluta discrezionalità della Consip la valutazione circa la sussistenza del cosiddetto "errore professionale grave" posto alla base delle suddette esclusioni;

tali pronunce, contestate dalla Romeo Gestioni SpA, sono oggi all'esame del Consiglio di Stato in sede revocatoria e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la stessa società, ravvisando come illegittimi i comportamenti dei due amministratori delegati della Consip coinvolti nella vicenda, ha provveduto a citare i medesimi in giudizio in sede civile per vedersi riconoscere il conseguente risarcimento del danno, quantificato fino ad un miliardo e trecentocinquanta milioni di euro;

il mancato accoglimento dei suddetti ricorsi avrebbero conseguenze irreversibili per la Romeo Gestioni SpA, con la condanna alla forzata chiusura della società nell'arco di 18/30 mesi, con rilevanti ricadute occupazionali su quasi 3.000 dipendenti e 20.000 addetti dell'indotto lavorativo;

nel complesso atto di citazione prodotto dalla Romeo Gestioni SpA si evidenziano le seguenti specifiche: a) l'arbitrario esercizio da parte di Consip, e per essa dei suoi amministratori *pro tempore*, del proprio potere di valutazione discrezionale; b) l'illegittimità dei provvedimenti assunti dalla Consip SpA nei confronti della Romeo Gestioni, perché non risulta accertata l'ascrivibilità alla stessa dei presunti comportamenti censurati; c) l'illegittimità dei provvedimenti assunti dalla Consip SpA nei confronti della Romeo Gestioni SpA perché, con provvedimento del Tribunale di Roma, la stessa è stata dichiarata pienamente affidabile e idonea a contrarre con la Pubblica Amministrazione; d) l'esercizio da parte della Consip SpA di una vera e propria azione in danno della Romeo Gestioni SpA, avvenuto a seguito dell'invito a confermare, in data 19 febbraio 2018, l'offerta alla gara cosiddetta Caserme e a trasmetterle fidejussioni rinnovate nella loro data di decorrenza di efficacia e alla successiva comunicazione dell'esclusione dalla gara del RTI e dell'escussione della cauzione

provvisoria; e) l'esercizio di un ingiustificabile comportamento discriminatorio da parte di Consip SpA nei confronti ed in danno della Romeo Gestioni SpA, con il mancato annullamento delle gare e la mancata adozione di provvedimenti di autotutela coerenti con quanto emerso realmente dalle indagini; nel complesso, la parte attrice censura un insieme di comportamenti che, ritiene, abbiano "scaricato" pretestuosamente tutte le colpe dei malfunzionamenti Consip sulla Romeo Gestioni SpA, estromettendola dal mercato e condannandola irreversibilmente alla chiusura delle attività, senza neanche attendere una qualche forma di accertamento giudiziario dei presunti fatti censurati; dall'esame di tutti i numerosi atti pubblici inerenti ai diversi filoni di indagine sul cosiddetto "scandalo Consip" inizia ad emergere con chiarezza un sistematico "atteggiamento interlocutorio" da parte della struttura Consip mirante ad evitare, o comunque a rinviare l'adozione di provvedimenti fortemente punitivi nei confronti di molte imprese concorrenti della Romeo Gestioni SpA, pur in presenza di già accertati comportamenti censurati sul piano penale o di turbativa concorrenziale, che appare del tutto ingiustificato a fronte di quello che all'interrogante appare come un peculiare accanimento mostrato nell'adozione di provvedimenti di "condanna preventiva" della Romeo Gestioni SpA; alla luce di quanto esposto, appare di difficile comprensione l'assenza da parte della Consip SpA di un più equilibrato atteggiamento amministrativo nell'esercizio della propria azione, che invece, ad opinione dell'interrogante, avrebbe dovuto considerare: a) la possibile emanazione in autotutela da parte di Consip SpA di provvedimenti amministrativi di annullamento della esclusione delle gare disposti temerariamente in danno della Romeo Gestione SpA, al fine di evitare il rischio di generazione di rilevanti danni economici per la pubblica amministrazione; b) la valutazione attraverso l'esercizio di una azione amministrativa di maggiore tutela per la pubblica amministrazione di eventuali ipotesi di annullamento delle gare per le quali si siano allo stato oggettivamente concretamente verificati rilevanti ritardi procedurali ed oggettivi problemi a concludere in tempi definiti e ridotti le relative procedure di aggiudicazione,

si chiede di sapere:

quali urgenti azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per restituire autorevolezza, credibilità ed equilibrio all'azione strategica della Consip;

quali iniziative intendano adottare per impedire l'estromissione dal mercato della Romeo Gestioni SpA in assenza di fatti concretamente accertati giudizialmente, con il conseguente rischio della perdita del posto di lavoro per 3.000 dipendenti e 20.000 addetti dell'indotto lavorativo;

quali misure intendano adottare per ridurre al minimo le ricadute per la finanza pubblica derivanti dal comportamento della Struttura Consip sui fatti in oggetto in ordine al prodursi in capo alla stessa di potenziali oneri economici di rilevantissima entità e al prodursi di onerosi decadimenti dell'offerta di servizio selezionata nelle gare per conto delle pubbliche amministrazioni fruitrici.

(3-00642)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: in data 26 febbraio 2019 è stata indetta una manifestazione con presidio a Milano dei *riders* di Amazon sotto gli uffici del colosso digitale;

lo sciopero è stato organizzato da Cgil Cisl e Uil che attraverso una nota stampa hanno argomentato le motivazioni della manifestazione: "Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon - affermano i promotori in una nota - per denunciare i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i driver che tutti i giorni consegnano i pacchi nelle case dei consumatori digitali. I driver sono le uniche facce che, chi acquista, incontra del complesso sistema di distribuzione delle merci del colosso mondiale. Diventano in definitiva la faccia con la quale Amazon entra in contatto con i propri clienti. Eppure oggi sono quelli sottoposti a ritmi di lavoro estenuanti, con un numero di pacchi consegnati che arriva anche al doppio di quelli che mediamente consegna un driver. Un sovraccarico che mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e la qualità del servizio offerto";

"Le aziende in appalto - spiegano i sindacati - per accaparrarsi qualche rotta in più spremono i dipendenti per consegnare tutto ciò che gli è stato assegnato anche quando il furgone è colmo di pacchi. Non si prendono in considerazione le condizioni meteo, la lunghezza dei tragitti, il traffico. L'importante è consegnare tutto e velocemente. Durante il periodo di novembre e dicembre il numero

dei dipendenti assunti per le consegne dalle aziende in appalto ad Amazon è triplicato ma erano tutte assunzioni a tempo determinato. Un fenomeno diffuso nel settore. Dopo il picco natalizio infatti decine di lavoratori e lavoratrici sono rimasti a casa. Tuttavia le quote di mercato conquistate da Amazon aumentano ma a questo incremento non ne segue un efficiente incremento del personale. Al contrario vi è un ancora troppo diffuso utilizzo di partite Iva con un unico committente. Sembra che Amazon faccia finta di non guardare alla sua crescita e viva alla giornata"; considerato che:

"A questo - sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Lombardia - si aggiunga che a ottobre 2018 era stato raggiunto un accordo di filiera che uniformava il trattamento retributivo dei driver in tutta la regione. Oltre a confermare l'applicazione del contratto collettivo della logistica, l'accordo prevede di norma un limite all'orario di lavoro giornaliero che prima non veniva rispettato. Affinché l'accordo possa essere rispettato è previsto l'installazione di timbratrici che dopo quattro mesi stiamo ancora aspettando. Persiste tutt'oggi da parte di queste aziende una resistenza sulla retribuzione dello straordinario che loro stesse pretendono dai dipendenti, continui sotterfugi per aumentare la flessibilità e nessuna risposta sulle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali";

così concludono i sindacati: "Possiamo aggiungere i ritardi nel pagamento degli stipendi, le buste paga costantemente sbagliate, le franchigie per i danni ai mezzi utilizzate come strumento di autofinanziamento aziendale, la difficoltà delle aziende a stare dentro le regole. Chiediamo un intervento responsabile ad Amazon sulla filiera che viene frammentata sempre di più ed un piano concreto sul carico di lavoro e sulle assunzioni per redistribuire le consegne, aumentare la qualità e costruire lavoro stabile. Perché se il futuro sarà digitale e smaterializzato le persone continueranno ad essere un valore",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se e come intenda agire per tutelare la qualità del lavoro ed i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

(3-00643)

[VERDUCCI](#), [IORI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [D'ARIENZO](#), [GIACOBBE](#), [MESSINA Assuntela](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

alla data del 21 novembre 2018, presso il Registro decreti, AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risulta protocollato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con numero 0000760, composto di quattro articoli;

secondo quanto risulta agli interroganti, ad oggi non è stata data alcuna notizia ufficiale del predetto decreto, né risulta reperibile presso il sito *internet* istituzionale del Dicastero alcuna comunicazione in merito;

premessi, inoltre, che il decreto reciterebbe disposizioni in merito «al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e ricerca» e a tal fine sarebbe istituita una Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e della ricerca, suddivisa in quattro sezioni e composta complessivamente da sessantatré membri, nominati dal Ministro in indirizzo;

considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:

nel decreto ministeriale del 21 novembre 2018 non verrebbero definiti i compiti della Commissione, né tantomeno specificati i criteri attraverso i quali verranno selezionati i suoi componenti;

ad oggi, nessuno degli organi istituzionali, quali, ad esempio, Consiglio universitario nazionale (CUN) e Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), risultano informati dell'intenzione di istituire una Commissione per la redazione di un testo unico nelle materie di competenza del Ministero;

considerato, inoltre, che:

la Commissione, secondo quanto disposto nella bozza non ufficiale di decreto, «provvede al riordino, alla semplificazione e alla codificazione»; ebbene a tal riguardo occorre evidenziare come l'attività di codificazione, quale processo legislativo volto all'unificazione sistematica delle disposizioni di legge in una particolare materia, è compito costituzionalmente previsto in capo al Parlamento e certamente

non a commissioni interne ad un Ministero, nominate dallo stesso;  
inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti la predetta Commissione non rispetterebbe la presenza e l'apporto di tutte le componenti interne al sistema dell'istruzione, dell'università, dell'Afam e della ricerca, caratterizzandosi, pertanto, per l'assenza del personale precario, dei ricercatori, dei dottorandi, degli studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno chiarire definitivamente l'esistenza del citato decreto e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri adottati per la nomina dei componenti della Commissione per la redazione del codice;

se ritenga, invece, anche alla luce della rilevanza costituzionale delle disposizioni in materia d'istruzione, che un'attività di codificazione spetti principalmente al Parlamento e che l'istituzione della Commissione in oggetto possa pregiudicare questa prerogativa.

(3-00644)

[RUSSO](#), [GRANATO](#), [FLORIDIA](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [MARILOTTI](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), il personale addetto ai servizi di pulizia presso l'Ufficio scolastico provinciale di Palermo è stato oggetto di procedura di stabilizzazione;

in particolare, l'USP di Palermo, sulla base di 411 posti di diritto accantonati, ha proceduto a coprire tali posti mediante l'esperimento della procedura selettiva prevista attraverso il "Bando DDG n. 500 del 5 aprile 2018, procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi dell'articolo 1 commi 622-626 della legge 27 dicembre 2017, n. 205", finalizzata a stabilizzare personale, di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici in forza nelle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000;

la procedura concorsuale ha determinato una graduatoria di 469 «idonei» su 411 posti accantonati, ma l'assunzione di tali soggetti è stata invece autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze soltanto per 305 posizioni, mentre i rimanenti 106 posti sono attualmente coperti con personale supplente, 45 posti, e convenzione con cooperative, 61 posti, con grave disparità di trattamento per chi ha superato il concorso;

pertanto, non tutti i posti accantonati presso l'USP di Palermo sono stati coperti con la procedura di stabilizzazione della legge n. 205 del 2017, in quanto le risorse disponibili non erano sufficienti a coprire il totale dei posti;

i commi 760 e 761 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici;

pertanto, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;

alla futura procedura selettiva non può partecipare il personale di cui al Bando DDG n. 500 del 5 aprile 2018, procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 1 commi 622-626 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal momento che ha già sostenuto un diverso e precedente concorso, all'esito del quale è risultato idoneo ed è già stato inserito in apposita graduatoria;

considerato che a parere degli interroganti:

è urgente ed indifferibile permettere lo scorrimento delle precedenti graduatorie e concludere il procedimento di assunzione dei candidati idonei, che hanno già superato le prove della procedura concorsuale di cui al Bando DDG n. 500 del 5 aprile 2018, sia per garantire la *par condicio* sia per ragioni di finanza pubblica;

infatti, è necessario garantire pari trattamento a tutti gli aventi diritto, in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 622-625 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che intervengono a sanare situazioni conseguenti all'utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata;

inoltre, sanare queste posizioni è vantaggioso anche per la pubblica amministrazione, che continua comunque a dover far fronte alla carenza di collaboratori scolastici attraverso supplenze e stipula di convenzioni ed evita, inoltre, di incorrere nel contenzioso che potrebbe sorgere per il mancato scorrimento delle graduatorie;

45 posti dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici della provincia di Palermo sono stati comunque coperti mediante supplenze, determinando un costo complessivo annuo lordo per lo Stato pari ad euro 1.117.350 (45 posti per 24.830 euro, CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 compreso l'elemento perequativo) mentre gli altri 61 posti sono attualmente coperti mediante convenzione Consip, per un costo annuo stimato pari a euro 1.438.441 (61 posti per 23.581 euro, articolo 581, n. 98/2013);

tutto ciò comporta che la spesa annua relativa all'assunzione, per l'A.S. 2019/2020, dei soggetti necessari a coprire tutti i rimanenti 106 posti attualmente ancora accantonati sarebbe totalmente assorbita dai corrispondenti risparmi conseguibili,

si chiede di sapere se l'esclusione degli idonei, di cui al Bando DDG n. 500 del 5 aprile 2018, dalla procedura selettiva prevista ai sensi dei commi 760 e 761 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sia dovuta all'automatico riconoscimento degli stessi come vincitori già idonei di selezione da inserire nelle nuove graduatorie e, in caso affermativo, attraverso quali provvedimenti e in che modalità si intenda realizzare la confluenza nelle nuove graduatorie.

(3-00645)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**DE BONIS** - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

uno dei prodotti italiani a denominazione tra i più famosi nel mondo e? il Pecorino romano Dop, la cui zona di produzione comprende il territorio del Lazio e quello della Sardegna;

il comparto ovicaprino nazionale conta 50.000 aziende nel solo settore zootecnico e oltre 7 milioni di capi. Nella regione Sardegna esiste la maggiore concentrazione di attività, con oltre 15.000 aziende, un'occupazione tra diretta ed indotto superiore ai 40.000 addetti, un patrimonio di circa 3 milioni di capi e una produzione di circa 380.000 quintali di prodotti caseari, la gran parte utilizzati per la produzione del Pecorino romano Dop, il cui volume di affari e? pari a 180 milioni di euro l'anno;

secondo il piano di produzione del Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop il limite di produzione e? di 270.000 quintali di Pecorino Dop, mentre nel 2018 ne sono stati prodotti 341.000 quintali, parzialmente dovuti a vecchie giacenze, nonostante la quantità di latte prodotto in Sardegna sia sostanzialmente stabile negli ultimi anni e pari a 300 milioni di litri;

conseguentemente alla sovra produzione, si sono avuti risvolti sui prezzi di acquisto, applicati non solo dalle imprese ma anche dalle cooperative di trasformazione degli stessi allevatori e il prezzo del latte ovino, che a inizio 2018 era pari ad 85 centesimi al litro e? sceso dall'ottobre 2018 a 60 centesimi al litro, una misura che, come ha certificato l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), non copre i costi di produzione. Conseguentemente, il prezzo del formaggio Pecorino all'ingrosso e? sceso tra il 2017 e il 2018 da 7,7 euro al chilogrammo a 5,2 euro al chilogrammo;

considerato che:

l'Italia, nei primi 10 mesi del 2018, ha esportato in Nord America il 46 per cento in meno di Pecorino romano. Si e? registrato un *export* in caduta anche verso l'Asia (meno 25 per cento) e una flessione in Europa (meno 5 per cento). Tuttavia, in questi mercati i consumi non sono diminuiti, ma sono

cambiate le fonti di approvvigionamento, sono infatti contestualmente aumentate le esportazioni di prodotti simili del Pecorino da Paesi dell'est Europa, quali Romania e Bulgaria. Questa situazione va avanti già dal 2010, quando le associazioni nazionali degli agricoltori avevano denunciato la società rumena Lactitalia, addirittura partecipata dalla Simest, per aver posto sul mercato internazionale prodotti derivati da latte oviceprino locale;

il nostro Paese importa oltre un milione di tonnellate di latte straniero, che non potendo più finire sulle tavole grazie all'etichetta di origine, introdotta circa un anno fa, viene utilizzato nell'industria casearia; tra le industrie casearie più note vi è quella dei "Fratelli Pinna". Tale azienda ha avuto un contenzioso giudiziario nel 2010. L'associazione degli allevatori aveva diramato un comunicato contro i formaggi prodotti dall'azienda in Romania che, con nomi e bandiera italiana sulla confezione, potevano trarre in inganno i consumatori e danneggiare il mercato nazionale. Non solo, si denunciava che nella compagine di Lactitalia compariva anche la Simest, controllata dal Ministero dello sviluppo economico; uno Stato, insomma, che faceva concorrenza ai suoi produttori e pastori;

in particolare, con sentenza n. 533/2013, in data 2 aprile 2013, il Tribunale di Sassari rigettava le domande proposte da F.lli Pinna Industria Casearia SpA e Roinvest Srl nei confronti di Confederazione Nazionale Coldiretti e di R.T.I. SpA e condannava le società attrici alla rifusione delle spese di lite;

esponeva il Tribunale che dette società avevano agito, lamentando che la Coldiretti avesse diffuso in data 13 settembre 2010 un comunicato stampa con il quale la società di diritto romeno Lactitalia di proprietà per il 29,5 per cento della Simest (controllata dal Ministero dello sviluppo economico) e per il 70,5 per cento della Roinvest (riconducibile per il 70 per cento alla famiglia Pinna di Thiesi ed alla F.lli Pinna SpA) era falsamente accusata di commercializzare i suoi prodotti con marchi richiamanti il *made in Italy* e di «procedere, anche con soldi pubblici a fare concorrenza sleale alle produzioni italiane»;

il Tribunale rigettava le domanda e argomentava osservando che i rilievi concernenti Lactitalia, la partecipazione ad essa del Ministero dello sviluppo economico, l'impiego di marchi fuorvianti come Toscanella, Dolce Vita e Pecorino erano veritieri; che del pari risponente a verità era che «i marchi impiegati nella produzione rumena richiamano il *made in Italy*, essendo innegabile che detti prodotti integrino delle tipiche specialità italiane prodotte da una società che, pur essendo rumena, ha una denominazione che fortemente ricorda l'Italia e un logo che reca la bandiera italiana;

avverso detta sentenza i F.lli Pinna Industria Casearia SpA e Roinvest Srl proponevano appello, rigettato "dovendosi in toto condividere le osservazioni e le argomentazioni del primo giudice in ordine all'assenza di ogni carattere diffamatorio";

tutto questo accadeva tra il 2010 e il 2013, ma agli inizi di giugno 2016, la Polstrada di Pistoia intercettava 3.640 forme di formaggio prodotto con latte ovino che dalla Romania viaggiava verso la Sardegna, e più precisamente a Thiesi, verso lo stabilimento dei Fratelli Pinna. Insomma, in un momento in cui pastori e allevatori fanno i salti mortali per sopravvivere, a causa del prezzo molto basso del latte perché c'è sovrapproduzione, questo viene importato dalla Romania e stagionato in Sardegna per diventare, secondo le norme del codice doganale (Regolamento CEE n. 2913/92: Codice Doganale Comunitario, Regolamento CEE n. 2454/93: Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario), prodotto italiano;

infatti, secondo il criterio definito dall'articolo 24 del Codice doganale comunitario, una merce lavorata o trasformata in più Paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito: "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione";

tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante:

il 14 febbraio 2019 l'Antitrust ha aperto un'inchiesta sul prezzo del latte sardo di pecora destinato alla produzione di Pecorino romano Dop. Il procedimento è stato avviato nei confronti del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino romano e di 32 imprese di trasformazione che vi aderiscono, tutte con sede in Sardegna. L'obiettivo sarebbe verificare se tali soggetti abbiano imposto agli allevatori un



prezzo di cessione del latte al di sotto dei costi medi di produzione;  
e? di questi giorni la notizia che il Governo avrebbe offerto 44 milioni di euro per il ritiro di 67.000 quintali di formaggio in eccedenza sul mercato, ripartiti tra il Ministero dell'interno (14 milioni di euro), il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (10 milioni di euro), la Regione Sardegna (altri 10 milioni di euro) e i restanti 10 milioni arriverebbero dal Banco di Sardegna. L'aumento proposto del prezzo del latte sarebbe di 70 centesimi al litro, con l'auspicio che con il ritiro delle forme di Pecorino in eccedenza entro tre-quattro mesi si alzi a 1 euro. Ma la delegazione dei pastori sardi non sembra soddisfatta, anche perché i 44 milioni di euro arriverebbero con i tempi lunghi della burocrazia e, nel frattempo, l'industria non può pagare i pastori,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di:

valutare se l'assegnazione di risorse a caseifici che hanno provocato delle eccedenze sia compatibile con le regole della concorrenza dell'Unione europea e non configuri aiuto di Stato;

attivarsi presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché accerti, nell'ambito dei propri poteri indipendenti, se sia vero che nel periodo intercorrente tra il mese di marzo e aprile 2016 tutti i caseifici abbiano deciso un abbassamento del prezzo in maniera allineata comunicandolo agli allevatori;

valutare l'opportunità di apportare modifiche al codice doganale per evitare che la fase di stagionatura di un pecorino straniero completata in Italia consenta di attribuire l'italianità al formaggio;

approvare i disciplinari sanzionatori previsti per coloro che violino le regole sulla produzione del Pecorino romano e di qualunque altro prodotto causando il deprezzamento della materia prima;

attivarsi affinché la disposizione citata del Codice doganale comunitario venga soppressa.

(4-01323)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

l'Unione per l'incremento delle razze equine (Unire) fu fondata nel 1932 come ente morale costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nel 1996 la legge n. 662 decretò che «l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli (...) sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali», attribuendo all'Unire la sola cura dei propri fini istituzionali. Tre anni dopo fu varato un nuovo statuto, con l'obiettivo di creare una struttura moderna in grado di rispondere alle richieste degli utenti e alle esigenze di mercato, anche per quanto riguarda il settore dell'allevamento, a cui l'Unire ha dedicato in questi ultimi anni sempre maggiore attenzione;

con legge 15 luglio 2011, n. 111, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, e valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE;

il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

con legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata disposta la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il riconoscimento, pertanto, della funzione di promuovere e valorizzare l'allevamento delle razze equine anche attraverso manifestazioni sportive;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

a Foggia si trova il compendio monumentale "Deposito Cavalli Stalloni" composto di uffici, scuderie, maneggio coperto, ed annesso campo equestre esteso per ettari 23 circa, ove si svolge il Servizio di Incremento Ippico della Regione Puglia;

la Puglia vanta una propria razza cavallina, la Murgese, certamente una fra le più pregiate, anticamente incontaminata. L'area di allevamento del cavallo Murgese si identifica con una determinata zona delle Murge, comprendente i territori ed i pascoli boschivi dei Comuni di Alberobello, Ceglie Messapico,

Cisternino, Martina Franca, Locorotondo e Noci, Manfredonia, Cagnano Varano e Foggia; presso il "Deposito Cavalli Stalloni" di Foggia si custodiscono tuttora i riproduttori selezionati dal Servizio incremento ippico della Regione Puglia per l'incremento ed il miglioramento della razza; la Puglia vanta, altresì, una propria razza asinina di Martina Franca, individuata tra le razze a rischio di estinzione e come tale sottoposta a particolare tutela da parte della Regione Puglia. Allo scopo di evitare l'estinzione dell'inestimabile patrimonio genetico rappresentato dai residui esemplari asinini di Martina Franca, tali soggetti sono sottoposti a vigilanza tecnico-selettiva dall'Istituto incremento ippico di Foggia (IRIIP);

negli ultimi anni l'attività del Servizio di incremento ippico, pur continuando a svolgere un lavoro egregio finalizzato alla tutela della biodiversità animale, di selezione, di miglioramento delle razze cavallina Murgese ed asinina di Martina Franca, ha dismesso parti essenziali del compendio immobiliare, concedendo all'Università di Foggia di occupare alcune scuderie, parte degli uffici ed il maneggio coperto per l'allestimento di aule e uffici della Facoltà di economia e commercio. Ha concesso, altresì, al comune di Foggia, in comodato gratuito affinché vi realizzi un parco urbano, la maggior consistenza del terreno di sua pertinenza, circa 20 ettari, essenziali al movimento degli animali ed allo svolgimento delle manifestazioni sportive che vi si sono svolte stabilmente e mantenendo la sola disponibilità della minor parte di detto terreno, appena 3 ettari, occupati dai *paddock* e insufficienti alla stabulazione dei circa 70 animali presenti;

tenuto conto che:

sul terreno di pertinenza dell'Istituto di incremento ippico di Foggia è in fase di esecuzione, seppur temporaneamente sospeso dalla Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per violazione dei vincoli, il progetto "Contesti-Campi Diomedei". Si tratta della realizzazione di un parco urbano, che non integra le funzioni ippiche, né consente lo svolgimento di manifestazioni sportive ippiche ma, al contrario, collide con la destinazione del bene di proprietà dell'Istituto di incremento ippico e si accinge a compromettere definitivamente l'area del parco ippodromo, che ha ospitato da sempre manifestazioni ippiche;

l'area che ricopre i 23 ettari, ex ippodromo, ha pregio e posizione strategica ineguagliabili, oltre che essere necessaria per le attività ordinarie dell'Istituto di incremento ippico, ma anche e soprattutto per lo svolgimento di eventi equestri fondamentali per le attività di promozione, utili alla sopravvivenza ed all'incremento delle attività degli allevatori pugliesi, stante il crescente interesse europeo ed internazionale per l'equitazione (49 milioni di potenziali utenti in Europa, stima il Touring Club Italia) e, di contro, la scarsissima visibilità degli allevamenti disseminati sulla Murgia e sul Gargano, si chiede di sapere:

in ragione delle specifiche competenze evidenziate in premessa, se sia conforme alla destinazione d'uso la concessione in comodato gratuito delle scuderie, del maneggio coperto e del parco equestre e la sostanziale dismissione di detti immobili dalla propria funzione ed, inoltre, se tali atti dispositivi non pregiudichino lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente Deposito Cavalli Stalloni e relativo Parco Ippodromo e la promozione delle razze equine ed asinine allevate in Puglia, con conseguente pregiudizio della stessa finalità di salvaguardia della biodiversità animale, oltre che delle attività economiche-allevatoriali;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei lavori in corso sull'area ex ippodromo e, in caso affermativo, se abbia ottenuto garanzie circa la possibilità che sopra l'area di pertinenza del "Deposito Cavalli Stalloni" permanga integra la possibilità di movimentazione dei cavalli e di svolgimento delle manifestazioni equestri, cui essa è vincolata;

se, rispetto al progetto originario approvato dal comune di Foggia sopra l'area di proprietà dell'Istituto di Incremento Ippico di Foggia, siano state richieste ed ottenute modifiche di progetto atte ad assicurare che l'area in oggetto permanga utilizzabile alla sua funzione istituzionale vincolata.

(4-01324)

[MANGIALAVORI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto del 13 aprile 2018, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, ha ammesso la richiesta di contributo del Comune di Badolato (Catanzaro) collocato al 36° posto in graduatoria dei progetti approvati per la realizzazione dell'opera pubblica "Salvaguardia costone nord del centro abitato di Badolato", per un importo complessivo di euro 2.014.000;

l'articolo 3 del citato decreto stabilisce che il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

con delibera n. 51 del 23 maggio 2018 della Giunta comunale, tale intervento è stato inserito nel programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale delle opere pubbliche; con la stessa deliberazione è stato dato atto di indirizzo all'Ufficio tecnico comunale di procedere celermente a compiere tutti gli atti gestionali inerenti e consequenziali al fine di poter addivenire alla realizzazione dell'intervento nei termini stabiliti dal decreto;

con determina n. 70 del 5 giugno 2018 è stata avviata la procedura ristretta per l'affidamento di prestazioni di servizi tecnici e geologici;

con determinazione dell'area tecnica n. 79 del 25 giugno 2018, a seguito di procedura di gara, è stato affidato l'incarico professionale al dottor Fabio Procopio per la relazione geologica, pericolosità sismica, direzione indagini diagnostiche e si è provveduto ad avviare la gara per l'affidamento del servizio di indagini diagnostiche e prove di laboratorio;

con determina n. 54 del 6 agosto 2018 da parte del responsabile del settore sviluppo del territorio, della centrale unica di committenza e dell'Unione dei comuni del versante ionico, è stata indetta gara per l'affidamento del servizio attinente "l'ingegneria e l'architettura consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, coordinatore della sicurezza, direzione dei lavori, misure, contabilità allo stato finale, assistenza collaudo e coordinamento in fase di esecuzione", finalizzata alla successiva realizzazione dell'intervento;

con determina n. 73 del 29 ottobre 2018 del medesimo responsabile è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'appalto alla Engineering Srl con sede a Terme Vigliatore, in provincia di Messina;

con nota n. 6272 del 29 novembre 2018, il comune di Badolato, data la complessità dell'*iter* procedurale, ha inoltrato tramite *e-mail* richiesta di proroga di 6 mesi;

con nota del Ministero dell'interno, a firma del dottor Verde, è stato comunicato al comune di Badolato di procedere all'affidamento dei lavori entro il 13 dicembre 2018, pena la perdita del finanziamento concesso;

in data 30 novembre 2018, prot. n. 6277, è stato acquisito il ricorso al Tar Calabria Catanzaro da parte dell'ingegner Paonessa Leonardo, come mandatario del RTP (raggruppamento temporaneo professionisti) classificatosi al 2° posto, contro la centrale unica di committenza dell'unione dei comuni versante ionico, contro il comune di Badolato e nei confronti di Engineering, per l'annullamento previa sospensione della determinazione di aggiudicazione n. 73 del 29 ottobre 2018 dell'appalto e tutti gli atti successivi e pertinenti;

con ordinanza del Tar Calabria, in data 21 dicembre 2018, è stata rigettata l'istanza cautelare;

con decreto del Tar Calabria del 24 dicembre 2018, il tribunale amministrativo ha proceduto alla correzione di errore materiale dell'ordinanza sostenendo che l'istanza cautelare debba essere accolta fissando il merito per il 23 ottobre 2019;

l'eventuale revoca del finanziamento assegnato risulterebbe seriamente pregiudizievole, mettendo a rischio e pericolo un'area estesa che comprende numerose abitazioni del centro storico, molte delle quali già in stato di dissesto avanzato; il verificarsi di continui crolli e frane dovute a fenomeni di instabilità delle pendici rende l'intervento indispensabile per mettere in sicurezza le abitazioni presenti; si sottolinea, inoltre, che anche l'ANCI nazionale e quella regionale hanno già presentato al Governo proposte di modifica della normativa in oggetto, nel senso del differimento dei termini indicati considerata la complessità dell'*iter* e delle procedure che riguardano moltissimi comuni calabresi e meridionali,

si chiede di sapere alla luce delle risultanze dei ricorsi al Tar e dell'*iter* procedurale che risulta molto complesso, se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di adottare misure urgenti volte a prorogare l'appalto per la realizzazione dell'intervento di "Salvaguardia costone

nord del centro abitato di Badolato".

(4-01325)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Mezzogiorno d'Italia ha un bisogno urgente di infrastrutture: strade, ferrovie, ponti, eccetera necessari a favorire lo sviluppo economico consentendo la riduzione del divario con le Regioni del nord, il contenimento della dilagante disoccupazione giovanile ed il contrasto dello spopolamento;

il *report* dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato evidenzia che il 54 per cento delle risorse non spese negli ultimi 15 anni per le infrastrutture si colloca nel Mezzogiorno e ciò è dovuto, principalmente, al basso livello di capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche meridionali; nel fondo sviluppo coesione stazionano 60 miliardi di euro, di cui l'80 per cento destinati al Sud, ma ne sono stati spesi soltanto 170 milioni, a causa della mancanza di progetti pronti presso gli enti pubblici territoriali;

si è determinato il grave paradosso che, pur essendo aumentate le risorse destinate ad opere e lavori pubblici nel Mezzogiorno, la spesa effettiva è diminuita del 3 per cento;

in ogni caso, come risulta dai dati raccolti dall'Agenzia della coesione, i procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche nel Sud sono, in media, più lunghi di quelli registrati nella media nazionale;

concorrono al rallentamento delle procedure i tempi eccessivi impiegati dal CIPE per l'istruttoria delle pratiche, che richiede, normalmente, dai 6 agli 8 mesi,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per rimuovere i gravi inconvenienti descritti;

in particolare, quali provvedimenti intenda assumere per semplificare l'istruttoria da parte del CIPE dei provvedimenti di sua competenza e ridurre i tempi, che appaiono trasmodanti ed incoerenti, sia con riguardo alla direttiva di buon andamento dell'azione amministrativa dettata dall'articolo 97 della Costituzione, che impone la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi e sia con riguardo al principio di tempestiva definizione dell'istruttoria procedimentale, codificato dall'art. 6 della legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modificazioni ed integrazioni).

(4-01326)

[LONARDO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sembrerebbe che, ad oggi, il piano ospedaliero della Regione Campania sia stato approvato nella sede tecnica, il cosiddetto "tavolo settanta", ma non sia stato ancora approvato formalmente dal Ministero della salute;

lo stesso Ministero non avrebbe ancora approvato il Piano per l'edilizia ospedaliera e sanitaria ed il relativo sblocco dei fondi;

nel frattempo, si sta assistendo al completo sguarnimento dell'ospedale Rummo di Benevento e del S. Alfonso Maria de Liguori di S. Agata dei Goti, in quanto molteplici sono le carenze: mancanza di strutture adeguate, di personale e di anestesisti; mancanza di igiene; locali fatiscenti con pavimenti divelti, pareti sporche, imbrattate e, in molte parti, riparate con il nastro adesivo;

l'interrogante, senza mai ricevere risposta, ha più volte interpellato il Ministro in indirizzo sulla grave situazione della sanità nella provincia di Benevento,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti e le tempistiche in merito all'approvazione del citato piano ospedaliero e allo sblocco delle risorse per il Piano per l'edilizia ospedaliera e sanitaria della Regione Campania.

(4-01327)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la tangenziale di Salerno negli ultimi anni più che essere uno strumento per snellire il traffico ed agevolare la vita degli automobilisti salernitani si è trasformata in un vero e proprio incubo;

alle lunghe code in direzione sud, zona Fratte, per l'eterno cantiere di 300 metri che blocca il traffico di tre Comuni: Salerno, Pellezzano e Baronissi con ripercussioni sul raccordo Salerno - Avellino in

direzione Salerno e sulla viabilità alternativa dalla parte opposta, da tempo c'è un cantiere aperto che crea non pochi problemi;

a causa dei lavori tra le uscite di San Leonardo e Mariconda, all'altezza del distributore Benny, nelle ore di punta, quel tratto di strada diventa impraticabile con tanti salernitani intrappolati per diversi minuti nel traffico, prima di superare il tratto interessato dai lavori, che si restringe ad una sola corsia limitando non poco la circolazione stradale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi disagi che patisce l'utenza salernitana e quali soluzioni intenda adottare per alleggerire l'exasperante situazione che vivono in particolare lavoratori pendolari e studenti.

(4-01328)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

sono rimaste senza corrente elettrica dalle ore 21:00 di sabato 23 febbraio 2019 diverse abitazioni in località Fonte di Roccadaspide (Salerno);

da alcune informazioni sembra che la causa del *blackout* sia da attribuire al maltempo, che si è abbattuto sull'intera provincia di Salerno nella notte del 23 febbraio 2019, e i tecnici Enel, più volte contattati dai residenti, hanno impiegato diverse ore per risolvere il problema;

le popolazioni residenti hanno patito un grave disagio per effetto dell'interruzione del servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle cause del problema e dei lunghi tempi che si sono resi necessari per l'intervento risolutivo di ENEL.

(4-01329)

[MINUTO](#), [MANGIALAVORI](#), [DAMIANI](#), [MASINI](#), [CONZATTI](#), [TESTOR](#), [CANGINI](#), [AIMI](#), [SICLARI](#), [PEROSINO](#), [BERARDI](#), [DAL MAS](#), [PAGANO](#), [GALLONE](#), [MALAN](#), [MOLES](#), [BERTACCO](#), [BERNINI](#), [BALBONI](#), [LA PIETRA](#), [RUSPANDINI](#), [SERAFINI](#), [BARBONI](#), [STANCANELLI](#), [BATTISTONI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti", a parere degli interroganti necessita di essere aggiornato;

l'AIF *onlus* - Associazione Intolleranza Fruttosio, unica in Italia operante su tutto il territorio nazionale, è composta principalmente da pazienti e genitori di pazienti affetti da Fruttosemia o intolleranza ereditaria al fruttosio e ha come scopo principale quello di rendere migliore la vita di chi deve combattere quotidianamente con questa patologia attraverso azioni diversificate che vanno dall'informazione alla ricerca scientifica e alla sensibilizzazione delle istituzioni, delle aziende farmaceutiche e del settore alimentare;

i fruttosemici sono persone che non riescono a produrre l'enzima che metabolizza il fruttosio, cioè uno zucchero presente principalmente nella frutta, nella verdura e negli ortaggi, cibi quindi assolutamente da evitare;

il problema è che il fruttosio è una delle molecole che formano il saccarosio, che è lo zucchero che comunemente si utilizza non solo in cucina, ma anche nella composizione della stragrande maggioranza di farmaci per uso orale, per renderne più gradevole il sapore;

inoltre, è molto utilizzato nell'industria alimentare, anche perché migliora, sia la consistenza del prodotto finito, che la sua conservazione. Qualora ingerito da un fruttosemico, il fruttosio si deposita a livello epatico provocandone una progressiva degenerazione, che potrebbe evolvere in cirrosi. Le ecografie presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, degli ingrossamenti per cui gli esami vengono ripetuti con cadenza almeno trimestrale anche in virtù dell'età dei bambini (già dal primo anno di vita);

chi è affetto da fruttosemia paradossalmente potrebbe condurre una vita "normale" se riuscisse ad evitare tutti gli alimenti contenenti fruttosio. Purtroppo, anche a causa della carenza di informazioni a tale scopo indicate sui prodotti, la realtà è diversa e parla di persone, che, ingerendolo a propria insaputa, soffrono di forti disturbi gastrointestinali;

è necessario procedere ad integrare l'alimentazione con assunzione di Vitamina C e possibilità di assumere solo glucosio, oltre a terapia con supporto psicologico che coinvolge tutti i componenti

familiari. Si segnala come anche per la concessione, sia delle vitamine, che del glucosio, sono presenti difformità da parte delle ASL (in alcune regioni si pagano con costi differenti);  
in caso di assunzione di dolci o frutta i sintomi più o meno intensi sono: nausea, vomito, diarrea, ipoglicemia, sudore, sonnolenza e nei casi più gravi perdita di coscienza e/o coma;  
per evitare disturbi alimentari si è costretti a seguire una dieta ferrea e a tal proposito si segnala che l'AIF ha promosso, per il 23 marzo 2019, una Tavola rotonda dal titolo "Quale dieta per i bambini con intolleranza Ereditaria al Fruttosio?" presso la Facoltà di Biotecnologie dell'Università Federico II di Napoli, a cui sono stati invitati più di 50 specialisti (epatologi, metabolisti e dietisti) da tutti i centri ospedalieri d'Italia, dove vengono "curati" i fruttosemici, al fine di poter individuare una dieta condivisa che possa soddisfare le esigenze di tutte le persone interessate;  
a tal proposito si ricorda che in Italia solo alcune persone ottengono l'invalidità civile (minore invalido: con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: indennità di frequenza. Questa la valutazione per i minori presente nei verbali definitivi) che in genere è accompagnata dal riconoscimento dell'*handicap* in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992). Si segnalano casi in cui nello stesso ambito regionale (ad esempio Emilia-Romagna) ci sono pronunce diverse. Questo è evidentemente iniquo, trattandosi di una malattia rara (codice RCG060) ad oggi irreversibile. Inoltre la ricerca (articolo 9 della Costituzione italiana) è solo all'inizio, anche in funzione delle limitate risorse destinate a tale scopo e la stessa è, al momento, finanziata solo e soltanto sia da donazioni che provengono dal 5 per mille (CF 94211650638);  
è utile, necessario, urgente ed improrogabile procedere a garantire a tutti i fruttosemici una migliore qualità della vita secondo i principi sanciti sia dalla Costituzione italiana (articoli 31 e 32) sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 24- diritto del bambino, art. 26- inserimento dei disabili, art. 35- protezione della salute) in considerazione anche della giovanissima età dei pazienti. Ad oggi, secondo i dati forniti dall'AIF, risultano circa 192 persone (adulti e bambini/e) affette da questa malattia rara, ma si conta che in totale in Italia possano essere sicuramente oltre 300 individui; di tale infermità, ad oggi non tabellata, ne viene valutato, in ragione della natura e gravità, il danno con criterio analogico rispetto alle patologie tabellate non aggiornate;  
la fruttosemia potrebbe essere paragonata al diabete per cui nella tabella legata all'apparato endocrino si propone una percentuale d'invalidità fissa al 100 per cento,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente l'aggiornamento del decreto 5 febbraio 1992, in special modo della Tabella allegata allo stesso e l'inserimento nella citata tabella della malattia rara Fruttosemia o Intolleranza ereditaria al fruttosio.

(4-01330)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, definisce all'art. 1 la malattia celiaca o celiachia "una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale";

gli interventi predisposti dalla legge "sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio Sanitario Nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia", prevedendosi espressamente di orientare gli interventi nazionali e regionali all'obiettivo di "agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva" (art. 2);

considerato che:

la celiachia, non è una malattia grave, e nemmeno considerata invalidante;

tuttavia, la diagnosi di celiachia, per l'ammissione ai concorsi pubblici nelle forze armate/arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, può incidere con effetti discriminanti sull'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per l'accesso nei rispettivi ruoli;

tenuto conto che:

con la cosiddetta "Direttiva IGESAN", riguardante gli "aspetti medico legali correlati con la patologia celiaca" emanata dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale per la sanità militare del 9

aprile 2015 (recepita anche dal Comando generale della Guardia di finanza), l'alto organismo della Difesa ha impartito disposizioni chiare ed inequivocabili sul tema a tutela del personale delle forze armate.;

in particolare, secondo la direttiva "per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologiche siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità";

"all'atto dell'arruolamento, in sede concorsuale", prosegue tuttavia la direttiva in modo a parere dell'interrogante del tutto contraddittorio, "il concorrente con dichiarata ed accertata intolleranza al glutine è giudicato idoneo al servizio militare con profilo sanitario AVEI3 che, in base agli attuali criteri generali e requisiti richiesti dai bandi concorsuali, non ne consentono il reclutamento";

rilevato che:

la diagnosi di celiachia, per l'ammissione ai concorsi pubblici nei ruoli del corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non risulta fortunatamente essere ostativa all'arruolamento, così come per il personale in servizio nelle forze armate/arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, la diagnosi di celiachia non comporta alcun provvedimento medico-legale negativo;

la situazione determinatasi risulta essere ingiustamente discriminante e di grave pregiudizio, per i tanti giovani celiaci che aspirano ad accedere ai concorsi pubblici nelle forze armate/arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza,

si chiede di sapere quali iniziative si ritenga di promuovere, al fine di rimuovere tali forme di discriminazione, e consentire ai malati di celiachia l'ammissione ai concorsi pubblici nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, al pari di qualsiasi altro cittadino italiano.

(4-01331)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in attuazione delle norme che disciplinano i cosiddetti contratti concordati e della conseguente convenzione nazionale, i Ministri in indirizzo hanno emanato il decreto 16 gennaio 2017 n. 62, recante "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge", con il quale tra l'altro accedono ad un'interpretazione non certo impeccabile della facoltà di firmare la prevista attestazione dell'accordo territoriale da rilasciarsi da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell'accordo medesimo. In buona sostanza, invece di far riferimento, come voluto dal legislatore, alle associazioni maggiormente rappresentative su scala nazionale, si indicano come abilitate quelle che hanno sottoscritto lo specifico accordo territoriale;

a giudizio dell'interrogante questa sicuramente infondata interpretazione apre la porta ad una serie di possibili, ed anzi certe distorsioni (l'idea pare così irrazionale che si deve supporre attribuibile a qualcuno che pensa di trarne qualche tornaconto, dividendo il fronte delle associazioni datoriali) a danno di chi persegue gli interessi delle categorie con impegno, dedizione e approfondimenti volti a dare sempre maggiore vigore ad applicazioni delle norme sempre più precise e aderenti all'interesse pubblico, senza prevaricazioni e vie di fuga;

si sottolinea, inoltre, come benefici e agevolazioni previsti dalla legge per i contratti concordati siano connessi e in buona sostanza dipendono dagli accordi territoriali e in particolare dai parametri in essi contenuti, per cui non è lecito condizionare all'arbitrio dei Comuni la fase di predisposizione, elaborazione e definizione degli accordi stessi, come purtroppo oggi può avvenire;

la convenzione nazionale del 2016 è stata sottoscritta dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari FEDERPROPRIETA', CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ASPPI, UNIONCASA, CONFAPPI, CONFABITARE, e degli inquilini SUNIA, ASIA-USB, ASSOCASA

UGL, FEDERCASA CONFESAL, SAI CISAL, SICET, UNIAT, ANIA, UNIONE INQUILINI, CONIA e i criteri generali individuati nella Convenzione nazionale sono stati peraltro integralmente trasferiti nel decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle finanze citato, ponendo così fine ad un contenzioso più o meno latente volto a criticare discutibili scelte di qualche amministrazione municipale e qualche evidente soluzione pasticciata ed ivi stabilita, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, con una precisa integrazione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 gennaio 2017 n. 62, stabilire tassativamente che i Comuni siano obbligati ad invitare alla trattativa ed alla sottoscrizione degli accordi, almeno le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative, individuate nelle rappresentanze che hanno sottoscritto la Convenzione nazionale;

se non ritengano possibile attribuire ai Comuni un ruolo di maggiore responsabilità, senza interferire nella trattativa sindacale, ma ad esempio certificando la regolarità formale della procedura al momento del deposito dell'accordo sottoscritto (con l'avvenuto rispetto quindi delle norme legislative e regolamentari).

(4-01332)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (cosiddetto decreto Mezzogiorno) all'art. 5-bis ha previsto, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che una quota pari a 100 milioni di euro sia destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale;

il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2017 ha stabilito che le Regioni interessate, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione CIPE di assegnazione delle risorse, devono presentare al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate;

il 5 luglio 2018 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 154, Serie generale, la relativa delibera CIPE, n. 32 del 21 marzo 2018, concernente: "Assegnazione alle regioni del mezzogiorno - in attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017- di 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica (articolo 5-bis, del decreto-legge n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2017)";

il nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, istituito in attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dovrà esprimersi sulla validità dei piani presentati dalle Regioni,

si chiede di sapere:

se il citato nucleo di valutazione sia pienamente operativo;

se il Ministro in indirizzo intenda emanare delle linee guida per i programmi di utilizzo delle risorse assegnate che le Regioni dovranno presentare;

se intenda assumere iniziative volte a prorogare il termine di centottanta giorni assegnato alle Regioni con decreto 6 dicembre 2017 per la presentazione del programma di utilizzo delle risorse.

(4-01333)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la riunione che è stata organizzata e coordinata dal Dipartimento della protezione civile nazionale, rientra nelle iniziative programmate per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e, in particolare, interessava i modelli per il preannuncio delle frane e sui prodotti operativi derivati, sviluppati dal CNR IRPI nell'ambito di una convenzione stipulata con il Dipartimento della protezione civile e utili all'allertamento per le frane;



l'iniziativa sarà replicata a Foligno per le Regioni del centro Italia e a Bologna per quelle del nord; il Centro funzionale della Campania, che coordina la sottocommissione "Centri Funzionali e sistemi di allertamento" della Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha avviato per i prossimi mesi, l'esercizio, in via sperimentale dei suddetti modelli per il preannuncio delle frane implementandolo nell'ambito dell'attuale sistema di allertamento regionale, operativo dal settembre 2005 e aggiornato nell'agosto 2017, si chiede di sapere quali concrete iniziative il Ministro in indirizzo intenda realizzare per mettere in sicurezza il territorio e scongiurare i diffusi rischi di frane attesa l'inefficacia degli interventi della Regione Campania.

(4-01334)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

i militari del nucleo Carabinieri C.I.T.E.S. di Salerno, coadiuvati dai volontari della Guardia Rurale Ausiliaria, Sezione provinciale di Salerno, a conclusione di specifica mirata attività di indagine condotta anche su siti *web* di *e-commerce*, hanno provveduto al sequestro di 50 esemplari vivi di "Lonchura oryzivora" (Padda o Fringuello di Giava) e di 17 esemplari di "Myiopsitta monachus" (Parrochetto monaco), detenuti in gabbie rinvenute in un fondo rurale sito in Comune di Montecorice; il sequestro si è reso necessario in quanto gli uccelli risultavano privi della documentazione necessaria per la detenzione, esposizione, cessione a scopo di lucro, prescritta per gli esemplari di specie;

la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nota come CITES ("Convention on International Trade of Endangered Species"), è un accordo internazionale firmato a Washington il 3 marzo 1973 ed è divenuta esecutiva nel 1975, nata con l'obiettivo di tutelare le specie di animali e vegetali minacciate di estinzione, regolamentandone il commercio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che lo sfruttamento commerciale è, insieme alla distruzione degli ambienti naturali, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie;

quali iniziative intenda realizzare per combattere il commercio clandestino o illegale di specie selvatiche, che è ancora oggi uno dei traffici illeciti più importanti e redditizi al mondo, dopo quello di droga, armi ed esseri umani.

(4-01335)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 25 febbraio 2019 è stata sfiorata la tragedia sull'A1, tratto autostradale Napoli-Caserta, all'altezza dell'uscita di Capua;

una forte raffica di vento ha piegato il cartellone stradale e l'installazione è finita in strada occupando l'intera carreggiata;

per fortuna, al momento del crollo, non c'erano macchine di passaggio e non ci sono stati feriti;

per effetto di questo evento il traffico ha registrato rallentamenti e code,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se intenda avviare una verifica di stabilità sulla cartellonistica stradale nei tratti di competenza dell'ANAS in Campania, dove non sono nuovi questi accadimenti.

(4-01336)

[SACCONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella tornata elettorale del 5 giugno 2016, è stato eletto sindaco del comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il dottor Michele Merla della lista "Per San Marco";

in tale lista "Per San Marco" era candidato alla carica di consigliere comunale il signor Angelo Ianzano, attuale vicesindaco del comune, il quale aveva rinunciato alla candidatura nella lista "Forza San Marco", già depositata presso l'ufficio elettorale;

le incongruenze emerse per tale doppia candidatura e per la presentazione delle liste, sono state oggetto di indagini dell'autorità giudiziaria che hanno portato, tra l'altro, alla imputazione del signor

Angelo Ianzano per il reato sanzionato dall'*87-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 ed in particolare perché: "in violazione delle norme per la composizione e l'elezione dell'amministrazione comunale, accettava in due occasioni e con unicità del disegno criminoso la candidatura per due distinte liste "per San Marco" e "Forza San Marco", firmando, in ognuna delle due, la dichiarazione, tra l'altro, di non avere accettato la candidatura per altre liste non conformi al vero";

nel corso dell'udienza del 12 novembre 2018, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere comunale, avvocato Michelangelo Lombardi, accusato del reato di falso ideologico continuato, commesso da pubblico ufficiale nell'autenticazione di 33 firme di sottoscrizione della lista "Per San Marco";

nella stessa udienza, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, dopo aver riconosciuto che la condotta del signor Angelo Ianzano concretava il reato, di cui all'art. 87-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 riteneva di doverlo assolvere in considerazione della "particolare tenuità del fatto";

non si tratta, quindi, di un'assoluzione in senso stretto, ma della concessione del beneficio della non punibilità, pur in presenza dell'accertata commissione del reato;

attualmente, Angelo Ianzano riveste ancora la carica di vicesindaco, pur essendo stato riconosciuto autore di un reato in materia elettorale,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative siano state assunte in merito dal Prefetto di Foggia;

se non ritenga necessaria una più puntuale regolamentazione della materia, in modo che in futuro non possa ancora accadere che una persona riconosciuta responsabile di un reato elettorale, che comporta il tradimento della fede pubblica, attraverso un deliberato comportamento teso a falsare l'espressione del voto e, perciò, della sovranità popolare, possa ricoprire la carica di consigliere comunale e di vicesindaco in virtù di una "particolare tenuità del fatto".

(4-01337)

[GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [CASTELLONE](#), [GAUDIANO](#), [GALLICCHIO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PIRRO](#), [ACCOTO](#), [RICCIARDI](#), [ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [NOCERINO](#), [CAMPAGNA](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [LICHERI](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il 12 febbraio 2019, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Napoli, la consigliera Matano prendeva la parola per denunciare la grave situazione di stallo nella riqualificazione delle strutture dell'ex supercinema di San Giovanni a Teduccio, del cinema Maestoso di Barra e del teatro presso il polifunzionale di Soccavo;

rilevato che:

nelle zone interessate da questa riqualificazione è particolarmente sentita l'esigenza di luoghi di scambio culturale e di socializzazione, finalizzata alla costruzione di un'aggregazione sociale positiva, e queste strutture fatiscenti, appartenenti al patrimonio comunale, dovevano essere recuperate per arricchire l'offerta culturale sul territorio cittadino delle periferie;

il recupero della struttura dell'ex supercinema di San Giovanni a Teduccio si inserisce già nel lontano 1996 nei piani di riqualificazione urbana all'interno del progetto "teatri di Napoli". Il progetto fu finanziato con 1,3 milioni di euro, più altri 639.000 euro aggiunti nel 2008. Malgrado le risorse già stanziare i lavori di recupero sono fermi, col risultato di far andare in malora anche quelli parzialmente già eseguiti;

per il recupero del cinema Maestoso di Barra la vicenda parte nel 2001 e prosegue nel 2002 con lo stanziamento di circa 4 milioni di euro, di cui circa 1,3 milioni immediatamente spesi per opere strutturali non differibili. Poi tutto si ferma fino al 2015, quando, dopo un aggiornamento del computo metrico e dei prezzi, si stima in ulteriori 4 milioni di euro l'importo per completare i lavori. Si procede allora ad uno stralcio per circa 1,2 milioni di euro per il completamento delle opere murarie e degli impianti con bando di gara e aggiudicazione provvisoria. Tuttavia i lavori non sono mai iniziati;

la vicenda del Teatro Polifunzionale di Soccavo parte nel 2011 con un progetto ambizioso che

prevedeva un teatro all'avanguardia di circa 400 posti. A fronte di uno stanziamento iniziale di 1,2 milioni di euro risulta completata solo la torre est del Polifunzionale, mentre la struttura centrale versa ancora in condizioni di stato grezzo, con all'interno discariche abusive di rifiuti e scarsa sicurezza in quanto la struttura è completamente accessibile a chiunque. Ad oggi, il costo stimato per il completamento del recupero del teatro, è di circa altri 2 milioni di euro, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione denunciata;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere affinché tali strutture, tese a valorizzare, promuovere e offrire servizi stabili di promozione culturale e di aggregazione sociale particolarmente importanti ai fini della tenuta sociale su territori di periferia fortemente disagiati, possano finalmente vedere la luce.

(4-01338)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-00645 della senatrice Russo ed altri, sulla procedura di stabilizzazione del personale addetto ai servizi di pulizia presso l'Ufficio scolastico provinciale di Palermo.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Petrocelli ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00024, del senatore Giacobbe ed altri.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 90a seduta pubblica del 12 febbraio 2019 e nel resoconto stenografico della 91a seduta pubblica del 19 febbraio 2019, rispettivamente a pagina 86 e a pagina 68, sostituire il titolo: "Garante del contribuente, trasmissione di atti" con il seguente: "Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento".

Nel Resoconto stenografico della 92a seduta pubblica del 21 febbraio 2019, a pagina 48, il titolo: "Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti" è sostituito dal seguente: "Commissioni permanenti, approvazione di documenti".

## 1.5.2.5. Seduta n. 95 del 27/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**95a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 96 del 5 marzo 2019  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Siamo lieti di salutare i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Stefano Patrizi» di Mirto, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Relazione orale) (ore 9,43)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1018.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state svolte le repliche dei relatori, è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli e ha avuto luogo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Passiamo alla votazione finale.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, premetto che in un sistema di *welfare* di livello europeo è necessaria una misura per tutelare le persone che sono - o rischiano di scivolare - sotto la soglia di povertà.

Nel nostro territorio esiste una misura simile al reddito di cittadinanza, che funziona bene. Il reddito minimo di inserimento della Provincia di Bolzano, che non ha requisiti sulla residenza così stringenti come quelli del reddito nazionale, già da tempo garantisce a persone impossibilitate per cause fisiche, psichiche e sociali di provvedere al mantenimento del proprio nucleo familiare e al soddisfacimento dei bisogni primari.

Con il benessere di tutte le organizzazioni sindacali e di settore, la Provincia di Bolzano, che ha competenza primaria in materia, ha deciso di mantenere in vita le proprie prestazioni di assistenza economica e sociale.

Sono tante le perplessità sul modo con cui è stato costruito il reddito di cittadinanza nazionale. A una manciata di giorni dalla sua partenza, manca ancora un accordo con le Regioni, in particolare per quel che riguarda la figura dei *navigator*. Cosa saranno chiamati a fare, come si relazioneranno con i dipendenti dei centri per l'impiego, come verranno assunti e inquadrati?

Non è ancora stata sottoscritta la convenzione con i CAF. I Comuni hanno già detto che difficilmente riusciranno a incrociare i dati sulla residenza degli ultimi dieci anni, così come a effettuare tutti i controlli per i fasulli cambi di residenza,

L'INPS ha detto che avrà bisogno di almeno sei mesi per approntare gli strumenti di verifica del patrimonio mobiliare e ha stimato che ci saranno almeno 100.000 nuclei familiari che percepiranno il reddito senza averne diritto.

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 9,45)**

(*Segue UNTERBERGER*). Ma non è solo un tema di controlli. Serviva prima una robusta riforma dei centri per l'impiego. Mancano le sedi adeguate, i *computer*, un personale qualificato e un'organizzazione del lavoro che consenta di formulare tre offerte di lavoro secondo i criteri di tempo e qualifica indicati dal provvedimento.

La distribuzione delle risorse, che è uno degli obiettivi del provvedimento, produrrà effetti distorti. La misura, per come è costruita, favorisce le persone singole e non le famiglie, eppure tutti i dati ci dicono che sono soprattutto le famiglie povere quelle che non riescono a uscire da questa condizione.

È poi riduttivo collegare la povertà soltanto alla disoccupazione. La povertà può essere la condizione nella quale scivola una madre sola, con figli piccoli, in assenza di strutture e servizi pubblici. La povertà può essere il risultato di una condizione di marginalità sociale e assenza di adeguati strumenti culturali.

Come se non bastasse, si distribuiscono risorse che non esistono. L'Italia è sull'orlo di una nuova crisi economica. Le stime sulla crescita, contenute nella legge di bilancio, sono completamente sbagliate. La produzione industriale è crollata e, quindi, mi chiedo dove si troveranno i posti per le tre offerte di lavoro ai beneficiari del reddito.

Di certo non saranno sufficienti gli incentivi per le imprese. Quale imprenditore assumerà mai a tempo indeterminato una persona che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha un basso livello di competenze?

In Commissione è mancato quel confronto che poteva aiutare a rendere migliore il provvedimento, correggendo evidenti storture, alcune delle quali a evidente rischio di incostituzionalità. La pena massima di sei anni per chi presenterà false dichiarazioni è superiore a quella oggi prevista per un falso commesso da un pubblico ufficiale.

Il requisito dei dieci anni di soggiorno in Italia per accedere al reddito è sproporzionato rispetto ai cinque per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo e la Corte Costituzionale si è già espressa contro in diversi casi. Fa specie anche la norma introdotta in Commissione sulla documentazione dal Paese di origine per gli stranieri. Proprio come nel caso delle mense scolastiche di Lodi, si crea un meccanismo per complicare la vita agli stranieri e rendere difficile, se non impossibile, l'accesso a una prestazione sociale. E questo, oltre a essere inumano, rischia di scatenare un vero e proprio problema sociale.

Anche su quota 100 è del tutto ottimistica la previsione che, a fronte di un maggior numero di pensionamenti, ci sarà un aumento delle assunzioni. Ricordiamoci che, con la legge di bilancio, è stato nuovamente bloccato il *turnover* nella pubblica amministrazione. Dati alla mano, è soprattutto da questo settore che stanno arrivando le domande di pensionamento, così come da persone che lavorano in aziende in declino, che quindi vanno via perché temono la chiusura dell'azienda o il licenziamento.

Si tratta di una misura che viene finanziata mantenendo il blocco all'indicizzazione delle pensioni introdotto con la riforma Fornero, quindi non è vero che si abolisce la Fornero, ma si conserva proprio quell'elemento che fu il principale oggetto di proteste e contestazioni. Non si risolve neppure il problema delle donne che hanno meno contributi e che anche con quota 100 non riusciranno ad andare in pensione.

Quota 100 è soltanto l'ennesima cambiale sulle spalle delle giovani generazioni. Qui si parla sempre di riforma delle pensioni, ma lo si fa sempre dal punto di vista di chi vuole andare in pensione e mai da quello di chi quelle pensioni dovrà poi pagarle.

La verità è che queste due misure vengono introdotte in tempi così rapidi solo per rispondere a un bisogno di carattere elettorale. La propaganda è, ancora una volta, la cifra di questo Governo. Anche cose giuste, come un reddito minimo, vengono fatte secondo i tempi della politica e non secondo quelli del loro funzionamento e dell'interesse generale.

Prima di redistribuire ricchezza, questa va prodotta o quantomeno vanno costruite le condizioni per farla crescere. Se davvero la prospettiva di questo Governo è di legislatura, bisogna prima di tutto costruire le condizioni economiche e pratiche per l'introduzione di misure così importanti e dispendiose.

Invece qui si fa l'esatto contrario, secondo la tesi, tutta da dimostrare, che così si terrà alto il consenso e si avranno tanti voti alle elezioni europee.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e FI-BP*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, abbiamo alle nostre spalle anni molto difficili e duri per il nostro Paese, anni nei quali in ragione di una crisi economica - la più grave dal dopoguerra ad oggi - il Paese ha cambiato totalmente volto, vorrei dire, con un pizzico di retorica, ha cambiato persino la sua anima. Si è assistito ad una vera e propria desertificazione industriale in molte aree del territorio, all'espulsione di migliaia di lavoratori dal mercato del lavoro, ad un mercato del lavoro che è diventato molto più frammentato e molto più precario, anche in ragione di scelte sbagliate fatte in questi anni e alle povertà - bisogna definirle al plurale, proprio perché la povertà ha molte facce - che sono aumentate drammaticamente. Stiamo parlando delle persone in condizione di povertà assoluta, secondo l'algida definizione che i nostri istituti di statistica danno di questa categoria, ma che poi sono persone che drammaticamente non riescono a garantire la sussistenza a loro stessi e quindi ai propri familiari; sono persone che vivono, ad esempio, una condizione di grave deprivazione sociale, persone in condizione di povertà relativa.

Di fronte a questo quadro, Presidente, noi non possiamo avere un pregiudizio nei confronti di tutti gli strumenti che vanno nella direzione di un sostegno al reddito, di un accompagnamento delle persone, della possibilità di un loro riscatto. Ogni strumento che ha un tratto universalistico di questo genere ci vede sostanzialmente favorevoli. Aggiungo, naturalmente, che non bastano i trasferimenti monetari e ahimè non basta neanche più solo la dimensione lavoristica per le persone, perché oggi si sta

producendo lavoro povero e per riscattare le persone, innanzitutto quelle in difficoltà, per contrastare le disuguaglianze, bisogna innanzitutto investire sui beni pubblici, sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sull'ambiente, sul sistema di *welfare*: sono quelli gli elementi che fanno di uno Stato uno Stato civile, ma sono soprattutto gli strumenti che tolgono le persone dalla loro condizione di fragilità e le mettono peraltro sullo stesso piano degli altri, perché sono un grande motore di contrasto alle disuguaglianze.

Al netto di questo, non abbiamo un pregiudizio nei confronti degli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alle povertà. Aggiungo anche, signor Presidente, che ci sentiamo lontanissimi anni luce dalla tesi che definisco divanista, di quanti ritengono che il reddito di cittadinanza sia qualcosa che incentiva i nostri ragazzi (ma non solo loro) a poltrire sui loro divani e che quindi li disincentiva alla ricerca di un lavoro. Questa tesi non è soltanto offensiva e chi la propina non ha assolutamente idea della condizione vissuta dalle famiglie che si trovano in una dimensione di povertà (è la condizione che vivono i nostri giovani ad esempio). Si tratta, però, di una tesi persino ridicola in relazione al fatto che se il tema è che l'integrazione al reddito proposta dal reddito di cittadinanza è molto vicina alla soglia dei salari medi di questo Paese, allora forse abbiamo un altro problema, che è la questione salariale, una gigantesca questione salariale. Allora vorrei dire: alzate i salari di questo Paese innanzitutto, anziché proporre la tesi del divano. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S*).

Ci sentiamo molto lontani da questa tesi, ma ci sentiamo anche di dire con nettezza che lo strumento del reddito di cittadinanza, non nell'ispirazione di fondo che lo muove, ma nella sua implementazione ed esecuzione, rischia di portare verso obiettivi molto lontani da quelli che lo stesso legislatore, la stessa maggioranza si prefigge. Ciò avviene perché c'è un'idea un po' particolare della povertà, come se fosse una colpa da sanzionare, come se fosse una condizione che cade sulla testa di queste persone che hanno peccato di trovarsi in questa condizione di difficoltà. Lo si evince anche da questo meccanismo sanzionatorio, signor Presidente, di pene inflitte a coloro che dichiarano il falso sulla propria posizione che sono spropositate e danno il senso di uno Stato di polizia. Forse bisognerebbe intervenire laddove il disagio si crea, perché se lo si fa state certi che non c'è alcun bisogno di questo Stato di polizia.

Al netto di questo ci sono alcune gravi lacune - lo dico ai colleghi della maggioranza - e su questo vorrei che ci fosse una sfida da parte nostra. Ci sono delle contraddizioni che vanno sanate immediatamente, lo dico anche pensando al passaggio alla Camera. Se il provvedimento deve aggredire il tema delle fragilità, delle marginalità, delle povertà, come si fa a pensare di non introdurre dei meccanismi più stringenti, perché ad esempio i senza fissa dimora siano accompagnati da questo strumento quando invece rischiano di restare fuori? Come si fa a non mettere al centro il tema dei minori poveri? Come si fa a non capire che la questione della povertà in molte famiglie è appesantita drammaticamente dal fatto che al loro interno ci sono persone disabili che aggiungono alla povertà una condizione di disagio umano assolutamente incommensurabile e su cui bisogna intervenire? Come si fa a pensare un provvedimento per le povertà da cui sono esclusi cittadini extracomunitari che vivono regolarmente nel nostro Paese, a cui si complica la vita fino a escluderli dai beneficiari del provvedimento stesso?

La mia è una considerazione tutta politica, anzi politico-cromatica, perché questo Governo giallo-verde si tinge sempre più di un solo colore, che è evidentemente il verde. Questo vale per il reddito di cittadinanza, ma anche per la quota 100, rispetto alla quale mi limito a dire alla maggioranza di smetterla con la propaganda: non state riformando la legge Fornero, questo è un gradone, un elemento di flessibilità, su cui peraltro non c'è neanche un pregiudizio da parte nostra. Anche in questo caso però esistono elementi che non possiamo non sottolineare.

Non state aggredendo i nodi strutturali della questione pensionistica. È un sollievo, certo, per quelli che aspettavano di essere accompagnati alla loro pensione, un elemento di flessibilizzazione. Ma c'è una questione gigantesca, che riguarda le donne e le loro carriere discontinue - purtroppo - che non consentono alle lavoratrici di questo Paese di avviarsi verso la propria pensione.

C'è una questione che riguarda proprio le carriere discontinue dei nostri giovani. C'è la questione dei lavori usuranti. Bisogna mettere mano, definitivamente, al tema dei lavori usuranti. E c'è, naturalmente, l'enorme problema degli esodati. Anche qui, c'è una salvaguardia cui bisogna mettere

mano. Vi abbiamo chiesto di intervenire e non lo avete fatto, perché ci sono ancora persone che non hanno né un reddito né una pensione.

Signor Presidente, concludo dicendo che siamo di fronte a un provvedimento complesso. Insisto nel dire che l'ispirazione di fondo che lo muove non ci vede contrari. Siamo molto preoccupati, però, della sua implementazione. C'è la questione dei precari che verrebbero assunti per risolvere il problema di altri precari. Viene in mente un vecchio saggio dell'economista Piero Sraffa, "Produzione di merci a mezzo di merci". La parafrasi potrebbe essere: produzione di precari a mezzo di precari. Vi abbiamo chiesto di risolvere, ad esempio, la questione dei precari dell'Anpal, che dovrebbero occuparsi di far funzionare questa macchina.

Per tutte queste questioni, noi diciamo alla maggioranza: "risolvete questi temi nel passaggio alla Camera". Voglio rivolgermi, per il suo tramite, innanzitutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle. Vi sfidiamo su questo. Avete la possibilità di risolvere questi nodi nel passaggio alla Camera. Lo farete? Se lo farete, noi vi lasciamo una porticina aperta (è questa la ragione per la quale proporremo un voto di astensione in questo passaggio); ma quella porta aperta deve avere un punto di caduta, che è la possibilità di mettere mano a questioni che, altrimenti, fanno di quello in esame provvedimento un provvedimento pieno di grandi contraddizioni e, soprattutto, un provvedimento che diventa inefficace per risolvere la condizione, che sta a cuore a tutti, di coloro che in questi anni hanno pagato a caro prezzo il peso della crisi economica e che devono uscire dalla loro condizione di difficoltà.

Questa è la nostra responsabilità; questa è la responsabilità della politica. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S)*.

[BERTACCO](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, questo provvedimento arriva in Aula oggi dopo settimane di attesa, Commissioni rinviate ed emendamenti della maggioranza accantonati nel tentativo di prendere tempo alla ricerca di un accordo all'interno della maggioranza che non c'è stato e che, di fatto, ha esautorato il Senato delle sue funzioni. Tutto rinviato alla Camera. Quindi, miei cari colleghi ancora una volta abbiamo lavorato per nulla. Abbiamo atteso giornate intere decisioni che venivano prese fuori da queste Aule.

Lo voglio dire agli italiani. Oggi questo Governo approverà il reddito di esclusione. Esclusione per le famiglie numerose e per i disabili. Un provvedimento a chiara matrice elettorale, perché è troppo importante elargire la mancia elettorale a tanti, anche a chi non ne avrà diritto, ai furbetti. Con la macchina burocratica infernale che avete creato, infatti, ci vorranno mesi per capire se chi sta prendendo il reddito di cittadinanza ne ha veramente diritto.

Ma poco importa. Ci sono le elezioni europee e, vista la picchiata elettorale, un aiutino assistenziale serve sempre. Agli esponenti del MoVimento 5 Stelle, che si dicono colpiti dalla contrarietà di Fratelli d'Italia al reddito di cittadinanza, perché la destra sociale dovrebbe essere vicina agli ultimi, ricordo che, per noi, i nomadi, i nullafacenti cronici, i parcheggiatori e i venditori abusivi, ovvero tutte persone che prenderanno il reddito di cittadinanza, non sono gli ultimi.

Gli ultimi per noi sono gli italiani sfortunati che rispettano le regole. *(Applausi dal Gruppo FdI)*. Chi lavora e paga le tasse per stipendi da fame, gli artigiani che dopo una vita dovranno chiudere per colpa della fatturazione elettronica, i giovani scappati all'estero perché non trovano lavoro, i precari che non trovano un'occupazione stabile sono tutte categorie che non prenderanno il reddito di cittadinanza. La storia degli ultimi andatela a raccontare a qualcun altro. Noi non consentiremo che si chiudano piccole imprese per dare la paghetta ai nomadi.

Non so se qualcuno ricorda nel 1993 la serie televisiva «X-files». Vi è una similitudine con questo provvedimento perché l'Italia avrà gli "x-navigator", persone con superpoteri che mediamente dovranno seguire e trovare un posto di lavoro a 800 persone. Si tratta di 6.000 persone che andranno a incrementare il numero di precari nella nostra Nazione perché li assumerete con contratto di collaborazione, persone che non si sa dove andranno a lavorare e con quali strumenti. Provo allora a rifare delle domande già fatte in Commissione: selezionati da chi? Come? Abbiamo presentato un emendamento che chiedeva il rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e



pari opportunità come criteri per la selezione dei *navigator*. Ce lo avete respinto. Lo ridico per chi fuori ascolta: respinto, alla faccia del cambiamento. Però, fate attenzione, perché si dice pure che in un secondo momento saranno stabilizzati: come, dove, da chi? Mistero. Avevamo chiesto di poter scorrere le tante graduatorie aperte per provare a porre rimedio a una follia legislativa inserita nella legge di bilancio che blocca lo scorrimento delle graduatorie. Ma, d'altra parte, da chi ha partorito il decreto dignità molto di più non ci si poteva aspettare.

Vi è un'altra domanda che sorge spontanea: ma chi ha scritto questo provvedimento è mai entrato in un Comune? Io credo di no. Il 60 per cento di chi farà domanda del reddito di cittadinanza non sarà idoneo per il lavoro e, quindi, dovrà essere preso in carico dai servizi sociali dei Comuni. E allora provo - dico: «provo» - in poche parole a dirvi cosa significa presa in carico. La presa in carico è un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa o esso un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo. Capite? Ci si prende in carico una vita, non un elettore. Ma che importa: lo faranno i Comuni con poche risorse e senza personale; l'importante è che si consegni il *bancomat* del reddito di cittadinanza. Le verifiche anagrafiche le faranno i vigili, togliendoli da un servizio atto a garantire la sicurezza dei cittadini. Cittadini che ci ascoltate, il problema è vostro e non del Governo del cambiamento. Dovevate creare lavoro ed invece creerete assistiti.

Di Maio ha detto che con il reddito di cittadinanza sarà cancellata la povertà. Quando gli italiani si accorgeranno cosa siete riusciti a fare, sarete voi a essere cancellati. Siamo convinti che lo Stato debba mettere in atto misure di contrasto alla povertà, ma il reddito di cittadinanza è la risposta sbagliata al problema reale della povertà. È un inganno perché le risorse disponibili sono totalmente insufficienti a fare quanto promesso: 6 miliardi per 5 milioni di persone - come annunciato - per il 2019 significa una media di un centinaio di euro al mese a persona oppure 780 euro al mese a circa 750.000 persone. Solo per garantire le promesse fatte ai 4 milioni di pensionati minimi e sociali servirebbero più di 10 miliardi.

Il reddito di cittadinanza è un insulto a chi lavora quaranta ore a settimana per poco più di quell'importo: i soldati che guadagnano 850 euro al mese, i poliziotti, la polizia penitenziaria, i molti operai e impiegati che ne guadagnano a fatica 1.100; i lavoratori *part time* che guadagnano 500 o 700 euro al mese. Per tale ragione abbiamo provato a limitare il danno di questo provvedimento con le nostre proposte: un reddito d'infanzia di 300 euro per ogni figlio a carico fino a sei anni: respinto; il raddoppio della pensione d'invalidità: respinto; alzare le pensioni minime e anticipare a sessanta anni il percepimento della «pensione sociale» per chi è privo di reddito: respinto; fondo per far partire il quoziente familiare di un miliardo di euro: respinto; fondo di 400 milioni di euro per gli asili nido gratuiti: respinto; garanzia di Stato sui mutui per le giovani coppie: respinto; sgravi fiscali fino a 20.000 euro per i nuovi assunti e l'autoimpresa: respinto; escludere i condannati con pena non inferiore ai due anni: respinto; divieto di cumulo prestazioni per la definizione del reddito minimo per evitare che chi ha un permesso di soggiorno scaduto grazie al reddito di cittadinanza possa comunque restare in Italia: respinto; stesso contributo per chi ha un immobile in locazione a chi sta pagando un mutuo: respinto; prima sottoscrivi il patto con lo Stato, poi percepisci il reddito di cittadinanza: respinto; accettare la prima proposta di lavoro, se rifiuti revoca del reddito di cittadinanza: respinto; se per inadempienza il reddito di cittadinanza viene revocato, nessun'altra possibilità di ottenerlo nuovamente: respinto; progetti di utilità sociale almeno venti ore alla settimana: respinto; non solo contratti a tempo indeterminato, ma anche contratti *part-time* o a tempo determinato, perché la stagionalità nel nostro Paese non è irrilevante (turismo e agricoltura: sono parole che vi dicono qualcosa?): respinto; rivedere la scala di equivalenza per non penalizzare le famiglie numerose: respinto. Tante proposte per un'unica risposta: respinto. Ci dispiace ma la dialettica parlamentare è stata sospesa all'inizio di questa legislatura.

Ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle che erano qui la scorsa legislatura voglio ricordare le loro proteste in Aula, con le mani sporche di inchiostro, nel tentativo di bloccare la votazione di un'ennesima fiducia al Governo Renzi. Io facevate per rivendicare le vostre prerogative di

parlamentari. Ed oggi? Mangiate un pastone cucinato fuori da qui che vi mette in imbarazzo perché tradisce tutto ciò che siete andati a raccontare in questi anni. La bugia è peccato; un peccato che oggi va a scapito degli ultimi, con un provvedimento scritto in fretta che non darà risposte, tantomeno posti di lavoro e benessere agli italiani.

Poche cose su quota 100. È nel programma di Fratelli d'Italia. Siamo consapevoli che non è la riforma della Fornero e nemmeno la sua cancellazione, ma la valutiamo sicuramente come un primo passo in avanti. Per questo capo del provvedimento abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo migliorativi, ma soprattutto di buon senso. Dispiace averli visti inesorabilmente respinti.

Abbiamo proposto che gli anticipi TFS vadano finanziati dalla Cassa depositi e prestiti e non dal sistema bancario, perché per noi è forse meglio pagare gli interessi alla Cassa depositi e prestiti che fare un altro piacere alle banche. Abbiamo proposto che per il riscatto della laurea l'estensione dei criteri agevolati sia senza limite di età. La tagliola del contratto è intervenuta anche qui e ha nuovamente impedito un sano confronto parlamentare, altrimenti il parere contrario a queste semplici proposte è difficile da comprendere.

Concludo con un brevissimo pensiero dedicato alle giovani generazioni: diventate grandi guadagnandovi il bene della gente. Noi, patrioti di Fratelli d'Italia, lavoriamo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Per le motivazioni fin qui enunciate annuncio il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni).*

**RENZI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**RENZI (PD)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che il Governo oggi presenta a quest'Assemblea costituisce il biglietto da visita della maggioranza giallo-verde. Dobbiamo attenzione a una scelta che è la scelta qualificante della politica economica di cinque stelle e Lega. È il vostro biglietto da visita. Vedremo se questo decreto vi permetterà nei prossimi mesi di realizzare un 2019 bellissimo, di abolire la povertà, di dare il via libera al boom economico: sono le parole che il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio hanno utilizzato per presentare questo atto. Per noi, signor Presidente, non è così: questo decreto-legge è sbagliato per tre motivi, uno legato al passato, uno al presente e uno al futuro.

Mi perdonerò, signor Presidente, se non ribadisco le straordinarie e puntuali osservazioni di merito che i miei colleghi del Partito Democratico, Tommaso Nannicini, Annamaria Parente, Edoardo Patriarca e Mauro Laus, hanno rivolto in questo dibattito alla maggioranza *(Applausi dal Gruppo PD)*, ponendo dei semplici emendamenti, nell'ottica di fare il proprio lavoro di parlamentari della minoranza e dare una mano. Non ripeterò gli argomenti di merito. Dico soltanto che, con questo decreto-legge, voi certificate di aver mentito agli elettori, perché avevate promesso un reddito di cittadinanza che noi avevamo valutato per 63 miliardi di euro e che il vice presidente Di Maio aveva detto in campagna elettorale valere 20 miliardi di euro; oggi ci sono 4 miliardi di euro. E avete mentito agli elettori quando avete detto che avreste abolito la legge Fornero nella prima settimana di Governo. Voi non avete abolito la legge Fornero e non avete fatto quota 41; avete fatto quota 100, mettendo le giovani generazioni in difficoltà per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Del resto, voi avete mentito sulla *flat tax* e avete mentito sui rimpatri. Questo decreto-legge segna la fine dell'innocenza del Governo giallo-verde rispetto alla campagna elettorale. Ma, ben più grave, questo decreto-legge segna un clamoroso atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca anche il Ministro dell'economia all'appello in quest'Aula: ne capisco l'imbarazzo. Avete gridato per anni contro le clausole di salvaguardia e, ora che siete voi al Governo, le avete raddoppiate; vi sono 25 miliardi di euro da trovare per il 2020. Ma, ben più grave, l'errore nelle previsioni, il vero falso che sta alla base della legge di bilancio, porta ad avere necessità per il 2019 di almeno 15 miliardi di euro. Mancano 40 miliardi e voi mettete 8 miliardi su un provvedimento che non aiuta la crescita.

Non si dica che la crescita è impossibile in Italia, perché con il Governo Monti eravamo a -2,3 e con il Governo Letta a -1,7; poi con i nostri Governi è tornata la crescita e casualmente, con il Governo

Conte, siamo tornati in recessione. Sarà casualità? Saranno circostanze fortuite? Leggo con stupore il continuo riferimento: «Eh, ma voi avevate Draghi». Sveliamo un segreto: lo avete anche voi Draghi. Draghi è presidente della Banca centrale europea da cinque Governi: Berlusconi, Monti, Letta, poi i nostri Governi e poi Conte. Io credo che farà in tempo, prima della fine del mandato, a vedere il settimo Presidente del Consiglio. Ma quello che manca oggi non è il presidente della Banca centrale europea, che c'è; è una politica di sviluppo. Che cosa volete fare sulle infrastrutture? La fate o no la TAV? (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). Il problema non è che non c'è Draghi, il problema è che c'è Toninelli. Questo è il punto problematico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il punto sul lavoro: il ministro Di Maio ha realizzato un *post* su Facebook, valorizzando i dati del 2018. Lo condivido e capisco il vostro imbarazzo, perché basta, anche a un Ministro *multitasking* come il nostro Vice Presidente del Consiglio, fare una semplice somma e sottrazione sulla calcolatrice dell'iPhone per rendersi conto che i dati positivi del 2018 derivano dalle misure del passato, tant'è vero che dal 1° giugno, giorno dal quale siete in carica voi, al 31 dicembre ISTAT segna una regressione dei posti di lavoro, con una perdita di 122.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e un saldo complessivo di 75.000 posti di lavoro totali in meno. (*Applausi dal Gruppo PD*). L'aumento dei posti di lavoro lo state dicendo voi sulla base dei risultati che abbiamo prodotto noi. Non è che non c'è Draghi, è che c'è Di Maio. Questi sono i problemi reali di sviluppo economico di questo Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Lasciatemi dire che il tema del reddito di cittadinanza nasce da una visione del lavoro che noi non condividiamo. Abbiamo letto nei sacri testi di Davide Casaleggio che nel 2054 tutti noi lavoreremo l'uno per cento del nostro tempo. È una visione neoluddista, 4.0, è una visione che continua ad immaginare che il futuro faccia paura, che non ci sia lavoro perché l'Internet delle cose cambierà il modo di fare lavoro, con la rivoluzione dei *big data*, dell'intelligenza artificiale. È vero, cambierà il lavoro, ma ci saranno nuovi lavori: non è che possiamo immaginare che, siccome il futuro cambia, noi non lavoreremo più. Siamo come gli amanuensi che avevano paura della macchina da stampa; siamo come i luddisti che avevano paura dei *robot* e dell'innovazione tecnologica. Non è così. Il futuro non è una minaccia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Amici dei cinque stelle, vi diciamo no perché siamo totalmente diversi da voi nella visione del lavoro. Se c'è la povertà, non la si combatte creando un sussidio, trovando 6.000 *navigator* - che ancora non abbiamo capito da chi saranno assunti - ai quali affidare l'incarico di offrire tre proposte di lavoro a chi non ce l'ha. Se infatti a Vibo Valentia qualcuno ha tre proposte di lavoro, non c'è bisogno del *navigator* per trovare un'occupazione, ve lo garantiamo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini*). Il punto centrale è che voi utilizzate una cultura della paura sul futuro, che è la stessa che ha la Lega sull'immigrazione. Voi immaginate che il domani sia un qualcosa di cui avere timore; noi pensiamo di no. Il domani è senz'altro incerto e dobbiamo lavorare tutti insieme come italiani per renderlo più forte, ma non potete immaginare che il futuro della Repubblica democratica fondata sul lavoro sia un sussidio, sia l'assistenzialismo, sia un messaggio diseducativo ai nostri giovani. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e del senatore Casini*). È la direzione di marcia che è sbagliata, non sono le technicalità.

Signor Presidente, questo sguardo di affetto che come Partito Democratico abbiamo verso l'Italia è lo sguardo di chi porta dei risultati perché, quando abbiamo governato noi i posti di lavoro sono aumentati e mi auguro che voi, colleghi della maggioranza, facciate meglio di noi. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*). Il punto fondamentale è però che questo sguardo di affetto si scontra con un linguaggio di odio, signor Presidente, quel linguaggio di odio che, ad esempio viene espresso sui *social* contro una cantante che dice semplicemente di aprire i porti. (*Applausi dal Gruppo PD*). È un linguaggio di odio che porta un maestro della scuola pubblica italiana a dire ad un bambino di colore che lui è brutto e che la sorella è una scimmia. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). È un linguaggio di odio che non può permettervi di avere all'interno del Gruppo M5S - e mi rivolgo ad una persona che stimo come il suo presidente Patuanelli - non soltanto chi mima le manette, ma chi dice che un senatore deve essere impiccato. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

Questo è un linguaggio dal quale voi dovete prendere le distanze e che non può portare a dire qui ieri

ad un senatore del nostro Gruppo che deve bruciare all'inferno, signor Presidente. Anche da parte del Consiglio di Presidenza ci deve essere più forza nello stigmatizzare questo linguaggio, che produce danni per gli uni e per gli altri.

Vedete, chi dice a me che devo essere impiccato provoca una reazione nel Gruppo del Partito Democratico: il presidente Marcucci ha chiesto a me di intervenire a nome del Gruppo, perché chi vuol far tacere qualcuno di noi non si rende conto che costituisce un amplificatore per le nostre idee e per la nostra voglia di portare avanti le idee e la forza del futuro e del domani del nostro Paese.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

Chi dice a me che devo essere impiccato non fa paura al Gruppo del Partito Democratico: con quel linguaggio crea una situazione di disagio al Paese. Quando il Ministro dello sviluppo economico va dai *gilet* gialli, dalla frangia più militare e golpista, spaventa gli investitori internazionali. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*. Quando voi continuate a dare messaggi sbagliati sullo *spread*, portate via il risparmio delle famiglie. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Voi non fate paura a noi; state facendo paura agli italiani. Cambiate strada prima che sia tardi. *(Prolungati applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini. Molte congratulazioni)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Sen. Onofrio Jannuzzi» di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 10,23)**

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare da parte del Gruppo della Lega i Presidenti della Commissione, i relatori, il *vice premier* Di Maio e il sottosegretario Durigon per tutto il lavoro che è stato fatto in queste settimane per portare in Aula i famosi provvedimenti relativi a quota 100 e reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda il tema della riforma delle pensioni, fra pochi minuti, finalmente votando il provvedimento relativo a quota 100, supereremo la legge Fornero, proprio come avevamo promesso in campagna elettorale. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Un altro impegno mantenuto rispetto ai tanti che sono presenti nella lista degli ultimi mesi.

Con quota 100 almeno a sessantadue anni di età e con almeno trentotto anni di contributi - sottolineo senza alcuna penalizzazione...

**PATRIARCA** *(PD)*. Non è vero!

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az)*. ...rispetto a tutte le cose sbagliate che sono state dette in questi ultimi tempi - finalmente manderemo in pensione più di un milione di persone nei prossimi tre anni. Si tratterà - tengo a sottolineare - di una meritata pensione, di gente che ha lavorato duro una vita e che è giusto che si possa anche godere la famiglia; è anche in questo modo che si aiutano le famiglie. Tuttavia, oltre a mandare in pensione un milione di persone, quota 100 ha l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, di smuovere il mercato del lavoro. Certo, non vi sono automatismi, non è che per ogni persona che sarà in uscita, ci sarà di sicuro una nuova assunzione, ma ragionevolmente possiamo pensare che le imprese per aumentare la propria produttività possano controbilanciare un'uscita con una o - forse - due entrate nel mondo del lavoro. È infatti riconosciuto da tutti che la riforma Fornero ha fatto di sicuro una cosa: ha ingessato il mondo del lavoro. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Questo è quello che ha fatto. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ricordo poi che dal mese di novembre, in accordo con l'Unione europea, finalmente si sbloccherà il *turnover* per i dipendenti pubblici e per la pubblica amministrazione; cosa che fino a ieri non era stata possibile con i Governi precedenti.

A chi ci dice che la riforma delle pensioni la pagheranno le future generazioni...

**GRIMANI** *(PD)*. E chi la paga?

**ROMEO** *(L-SP-PSd'Az)*. ...noi rispondiamo dicendo che se i giovani oggi non dovessero trovare il posto di lavoro, non ci saranno future generazioni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Questo

è quello che ci dobbiamo ricordare. E lo vediamo con i dati relativi alle nascite del nostro Paese, che sono i più bassi di tutta Europa.

Al riguardo vorrei rilevare che la riforma ci avvicina al resto d'Europa. Nell'Unione europea infatti sono solo due i Paesi - Danimarca e Grecia - che impongono ai propri cittadini di lasciare il lavoro più tardi rispetto a quanto previsto in Italia fino ad oggi. Nel resto del mondo solo Islanda, Israele e Norvegia hanno le asticelle più alte. Ci avviciniamo così al resto dell'Europa. Ci spiace che i governanti e i funzionari europei non abbiano perso l'occasione di mostrare ancora una volta di essere molto lontani dalla realtà, dimostrando soprattutto lo stato comatoso in cui si trova l'Unione europea oggi; è arrivato infatti il rapporto sull'Italia, in cui ci hanno detto che con quota 100 non crescerà il lavoro. Non ci sorprende che lo abbiano detto, quel che sorprende è che i governanti dell'Unione europea, anziché pensare ad una strategia per uscire dalla recessione (che coinvolge tutta l'eurozona: conosciamo le condizioni in cui si trovano la Francia e la Germania, che ha dimezzato le previsioni di crescita per il 2019, e sappiamo altresì che altri Paesi arretrano), anziché scrivere nuove regole per una globalizzazione sostenibile, abbiamo, come unica preoccupazione quella di attaccare quotidianamente il Governo populista italiano. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Questo è il dramma vero di chi oggi ci governa in Europa.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, sappiamo che è una misura simbolo del Movimento 5 Stelle; *ubi maior* ci sono Patuanelli, che ne è il Capogruppo, e il *vice premier* Di Maio, di conseguenza non entriamo troppo nel merito.

Consentitemi, però, di fare almeno due considerazioni sulla questione del reddito di cittadinanza: questa misura ha generato troppa ilarità negli ultimi mesi, troppa. Del resto, se esiste questo meccanismo in molti Paesi europei, evidentemente una ragione ci sarà. Noi consideriamo che sia giusto, come ha detto anche il nostro Matteo Salvini, aiutare i poveri e aiutare cinque milioni di poveri e tre milioni di disoccupati, compresi molti disabili: per noi è un atto di giustizia sociale. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Certo, è stato detto fin dall'inizio che bisognava mettere dei paletti perché penso sia giusto e ragionevole pensare ad una misura del genere ma con dei paletti per evitare i cosiddetti furbetti. Bene: siamo molto contenti che siano state coinvolte in questa misura le imprese, che vengono incentivate ad assumere perché dal momento in cui scatta l'assunzione le mensilità rimanenti andranno proprio all'impresa sotto forma di sgravi contributivi. Questo è un punto fondamentale su cui ci siamo battuti. Quindi abbiamo messo dei paletti. All'inizio ci dicevano che volevamo regalare soldi a tutti. Poi abbiamo previsto alcuni paletti e adesso ci dicono, negli interventi dei senatori della minoranza, che abbiamo ristretto troppo il campo. Come sempre non si capisce mai dove vogliate arrivare e quale sia il pregiudizio che c'è sempre su tutte le nostre misure.

Prima di concludere, permettetemi un'ultima riflessione da cittadino prima ancora che da politico: ci chiediamo perché coloro che ci attaccano adesso sul tema del reddito di cittadinanza, quando lo Stato e i Governi passati spendevano cinque miliardi per gli immigrati - si potrebbe definire "reddito di migrazione" - non protestavano e andava bene a tutti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Quando si spendevano (e si spendono e non voglio entrare nel merito se sia giusto o no) 10 miliardi di euro all'anno per regalare 80 euro a chi il lavoro ce l'aveva già, questo veniva considerato un colpo di genio dell'allora *premier* Matteo Renzi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD. Proteste della senatrice Malpezzi*). Senatore Renzi, richiami la collega. Vi chiamate Partito Democratico: rispettate il vostro simbolo, almeno. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Se invece spendiamo sette miliardi per aiutare i nostri poveri e i nostri disabili si scatena contro tutto il mondo. Questo sinceramente non lo capiamo, o almeno comprendiamo che il mondo oggi vada al contrario però pensiamo che a tutto ci debba essere un limite.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole a questo importante decreto-legge...

LAUS (*PD*). Pensateci!

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). No, non solo non ci pensiamo, lasciamo scrivere i libri ad altri e noi

pensiamo a scrivere una pagina importante della recente storia d'Italia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni*).

**BERNINI** (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERNINI** (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, abbiamo detto molto su questo provvedimento in questi giorni. Devo dire che mi ha particolarmente colpito il modo con cui sono intervenuti i colleghi della maggioranza nella discussione generale. Ho apprezzato molto il fatto che, questa volta, siano intervenuti; anzi, mi scuso per aver revocato in dubbio la loro partecipazione nel mio intervento iniziale, ma erano i precedenti che mi portavano ad essere sospettosa. Questa volta i colleghi sono intervenuti e ci ha fatto un immenso piacere, perché quantomeno hanno parlato. Mi auguro che nelle prossime occasioni possano anche ascoltare la voce della minoranza e magari fare tesoro dei nostri suggerimenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Infatti, colleghi, come è stato stigmatizzato dai colleghi che mi hanno preceduto, che molto correttamente hanno delineato il perimetro di questo provvedimento, questo decretone "one-one" diventa un decretino "ino-ino" (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), perché si restringono la platea beneficiari e le somme a disposizione. Presidente Di Maio, voi che vi siete recati a Bruxelles come uomini veri, battendo i pugni sul tavolo, e avete tentato di fare una legge di bilancio - su cui si fonda questo provvedimento - dell'uomo che non deve chiedere mai, dell'uomo "Denim" che si strappa la camicia e dice «io sono qui solo per portare a casa dei risultati» (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), in realtà vi siete sbagliati: non siete andati a Bruxelles, siete tornati a Canossa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E purtroppo avete portato a casa un pessimo risultato per l'Italia.

Questo provvedimento è stato descritto da tutti in maniera bucolica, come l'abolizione della povertà, come un momento di felicità per questo Parlamento. Tutti i colleghi cinque stelle, o una buona parte di loro, sono intervenuti dicendo: «Siamo felici di poter dire agli italiani che abbiamo mantenuto le promesse»; colleghi, gli italiani si renderanno conto che queste promesse sono bugie, illusioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Si stanno già svegliando dall'anestesia delle parole vuote, della propaganda, degli *slogan*. Gli italiani si stanno già svegliando dal letargo, dal torpore, dall'illusione della povertà abolita a «Porta a Porta», ministro Di Maio. La povertà si abolisce nei fatti. In questa Aula non dobbiamo dimenticare mai le dosi massicce di realtà che la nostra situazione economica richiede di portare qui, a vantaggio di tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghe, lo hanno detto negli interventi che mi hanno preceduto: sta calando tutto quello che deve crescere e sta crescendo tutto quello che deve calare! (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Sta crescendo il debito pubblico, il *deficit*, la disoccupazione; sta calando la produzione industriale, la fiducia delle imprese e dei consumatori, l'*export*, che è stata la nostra punta di diamante e ha sostenuto la nostra impresa. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). E voi siete felici? Voi siete felici? Dite che questo sarà un anno bellissimo? Ho sentito qualcuno dire «sì, sarà bellissimo il 2019, ma vi aspettiamo nel 2020». Colleghe, sarà l'Italia a ritrovarsi drammaticamente nuda nel 2020, con problemi sempre più gravi, che non sarà questo decretone "one" a risolvere. Si trasformerà una categoria, che richiede veramente soluzioni serie, importanti, che vanno oltre l'arroganza, l'ignoranza e la pericolosità di chi crede che con gli *slogan* si costruiscano i provvedimenti, l'arroganza di chi crede che il lavoro si faccia per decreto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Colleghe, noi non abbiamo bisogno di *navigator* dal naufragio annunciato: sono naufraghi annunciati, sono persone che non hanno alcuna professionalità, alcuna capacità di trovare posti di lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Colleghe, il lavoro non lo cercano i *navigator*, navigando e naufragando; il lavoro lo fa la crescita, lo sviluppo, la riduzione del cuneo fiscale, il quoziente familiare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). La povertà la combattono il reddito di dignità, quello che noi abbiamo fatto, la *social card*, il *bonus bebè*, gli sgravi fiscali veri. E i colleghi della Lega se lo ricordano bene, perché erano con noi quando abbiamo approvato provvedimenti veri.

Sapete qual è l'errore? Il vero illusionismo - che poi è una stregoneria, colleghi, smettetela di giocare a Maga Magò, basta stregonerie! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*) -

è cercare di convincere 5 milioni di poveri - italiani poveri, poveri assoluti - in primo luogo, che

avranno un reddito di cittadinanza, e, in secondo luogo, che usciranno dalla povertà, mescolando cose inconciliabili, come il sostegno al reddito, che pure è doveroso. Qualsiasi Governo, come primo provvedimento, deve porsi il tema della povertà e del suo contrasto. *(Applausi del senatore Pichetto Fratin).*

Amici, ho sentito in quest'Aula cose surreali, come la domanda: «cos'avete contro i poveri?», che vedo rivendicata dal collega Pesco, che è colui che ha negato lo *streaming* in Commissione durante l'esame della legge di bilancio perché aveva paura della trasparenza. Ancora mi complimento con lei, senatore Pesco. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Colleghi, non vogliamo combattere la crescita e lo sviluppo ma la povertà, per fare uscire i poveri da una dimensione che non è un valore ma una sofferenza! Voi volete creare i poveri e i parassiti di Stato, che dipendono da voi, da noi e dalle nostre tasche e dalle nostre casse, e quando i nostri soldi - perché ci appartengono - finiranno - cosa che accadrà - si ritroveranno ancora più poveri di prima. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Colleghi, un'altra notizia riguarda una ricorrente affermazione che ho sentito fare in quest'Aula in questi giorni: «abbiamo superato la legge Fornero». Ribadisco di non voler dare una triste notizia ai colleghi che l'hanno detto, ma quota 100 conferma la legge Fornero, perché è assolutamente fondata sul suo impianto: altro non è che una decurtazione volontaria e temporanea - imperniata su una finestra che si apre e si chiude in tre anni - che i pensionati applicano alla loro pensione sulla base di un prestito bancario, del quale gli stessi pagheranno anche gli interessi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Diciamo la verità agli italiani, questo è quota 100, ossia l'assoluta conferma dell'impianto della legge Fornero. Non raccontiamo balle agli italiani: basta stregonerie; basta arroganza; basta *slogan!* Diciamo agli italiani che il reddito di cittadinanza si paga con il *deficit*, ovvero con il debito futuro degli italiani e di tutti noi, preso dalle nostre tasche, e che il reddito di cittadinanza si paga anche con le pensioni degli italiani, che non saranno indicizzate. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* E si tratta di pensioni certamente non d'oro: 1.300 euro netti al mese che non si gioveranno dell'aumento dovuto all'aumento del costo della vita. Per voi non sarà niente, amici, vi vedo così tranquilli e sciolti nel togliere soldi ai pensionati: ma sono da 30 a 60 euro in meno in busta paga, che per un pensionato contano. Mandate in pensione le persone e per coprire il reddito di cittadinanza togliete soldi ai pensionati: bella operazione, complimenti! Io la chiamerei quota zero, anzi, somma zero, non quota 100. Si dà e si toglie, si toglie e si dà. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

C'è poi un'altra cosa, amici, che mi ha molto colpito: è stata bellissima l'immagine familiare descritta da alcuni colleghi, soprattutto del MoVimento 5 Stelle ma anche della Lega, che parlavano dei nonni che, potendo andare in pensione anticipatamente, si sarebbero trovati in famiglia ad accudire i nipotini. Ma, colleghi, se si ferma l'ascensore generazionale la casa sarà affollatissima: ci saranno anche i figli senza lavoro, non solo i nonni ad accudire i nipotini! *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Quindi, basta balle e basta arroganza. Siamo sconcertati dalla vostra arroganza: vi state vendendo l'anima, perché sapete benissimo - lo ripeto - che il lavoro non si fa per decreto e la povertà, ministro Di Maio, non si sconfigge a «Porta a Porta».

Noi diciamo sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì agli investimenti, sì alla TAV! No alle bugie, no al decreto-legge di questo Governo, che ruba il futuro agli italiani! *(I senatori del Gruppo FI-BP indossano casacche azzurre recanti la scritta «sì lavoro, no bugie» e caschi di protezione dello stesso colore recanti la scritta «sì TAV»).*

**PRESIDENTE.** Il folklore, senatrice Bernini, non appartiene a quest'Assemblea né alla dignità delle istituzioni, ma alle piazze. La smetta, faccia togliere tutto, via!

Suspendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,43, è ripresa alle ore 10,46).*

La seduta è ripresa.

Vorrei ricordare che il *folklore* non appartiene all'Aula del Senato, ma soltanto alle piazze. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**TAVERNA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi si chiude un cerchio che si è aperto circa sei anni fa, quando prendevo la parola in quest'Assemblea per raccontare la fine di un'impietosa storia italiana che ha contribuito al declino morale ed economico del Paese.

Stavolta intervengo, invece, a nome di tutto il MoVimento 5 Stelle, di cui mi onoro e sono fiera di far parte, per segnare l'inizio di una nuova storia, che affonda le proprie radici nella nostra Costituzione e che abbatte finalmente quegli ostacoli economici e sociali che, per colpa dell'ignoranza e del menefreghismo di una vecchia politica, hanno fin qui impedito ai cittadini di essere uguali e liberi allo stesso modo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Oggi la nostra Costituzione, quella che il PD voleva ridurre a brandelli, riceve attuazione. Oggi lo Stato guarda a chi è stato lasciato indietro, molto indietro, in un angolo, a chi è stato messo nelle condizioni di credere di essere un fallito e di smettere di sperare nel futuro. Oggi l'Assemblea del Senato approva il reddito di cittadinanza. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP).*

Tutti verranno messi nelle condizioni di ripartire e di credere in sé stessi e nel proprio futuro. È finito il tempo del: "Le faremo sapere"; "Un lavoro? Di questi tempi non lo trovi neanche a pagarlo oro". È finito anche il tempo dei buoni consigli dispensati dall'ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali che diceva "vai a farti una partita di calcetto, forse incontri qualcuno che il lavoro te lo offre!". *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Il reddito di cittadinanza è infatti molto più di un sostegno economico. Ce l'hanno messa tutta per far credere che non fosse così. Si è parlato di sussidio e assistenzialismo e ho anche sentito parlare di elemosina da chi l'elemosina l'ha fatta veramente, a *tranche* di 80 euro e ad alcuni anche richiedendola indietro. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).*

Ormai lo sanno tutti che il reddito è molto di più. Tutti sanno che il reddito di cittadinanza è uno strumento di politica attiva. Se guardo indietro, se ripenso a tutto ciò che di straordinario un movimento di cittadini... *(Reiterate proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi, fate proseguire la senatrice Taverna. Ognuno dice ciò che vuole. Voi, poi, esprimerete il vostro dissenso attraverso il voto.

TAVERNA (M5S). Se guardo indietro, se ripenso a tutto ciò che di straordinario un movimento di cittadini ha fatto... *(Commenti del senatore Laus).*

Senatore Laus, la debbo riprendere anche quando non presiedo? *(Applausi dal Gruppo M5S).* La riprendo anche da qui? La sua scortesia e la sua maleducazione... *(Ripetuti commenti dei senatori Laus e Marcucci).*

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, per cortesia, si sieda. Faccia finire l'intervento. Ognuno dice quello che vuole, siamo in un libero Parlamento. *(Proteste dal Gruppo PD).*

TAVERNA (M5S). Se guardo indietro, se ripenso a tutto ciò che di straordinario un movimento di cittadini ha fatto in questi anni per i cittadini, le prime immagini che mi vengono in mente sono quelle delle due marce che da Perugia ad Assisi ci hanno visti al fianco di migliaia di persone che chiedevano un'opportunità per rimettersi in gioco, diritti, giustizia sociale, chiedevano che nessuno restasse più indietro. È stato lì, ascoltando le tante voci di chi è costretto a vivere ai margini e a vedere emigrare i suoi figli all'estero mentre i soliti noti ingrassavano sempre di più *(Commenti della senatrice Malpezzi)*, che ho capito che è la storia di ognuno di noi a scrivere quella di un intero Paese. D'altra parte, è proprio dalla storia di cittadini comuni che è nato il MoVimento 5 Stelle. Ma non posso dimenticare quanta fatica ci è costata. Non è stato facile. *(Commenti della senatrice Bellanova).* Il MoVimento 5 Stelle ne ha fatto la sua battaglia più importante. Era il primo punto del programma già alle elezioni del 2013. Da allora non abbiamo mai smesso di combattere in Parlamento perché divenisse realtà e ci tengo a ringraziare in particolar modo la collega e amica Nunzia Catalfo, oggi Presidente della Commissione lavoro, per l'instancabile impegno con cui si è dedicata alla stesura e alla promozione del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

LAUS (PD). Togliete gli 80 euro!

TAVERNA (M5S). Era l'ottobre del 2013 quando lo depositavamo qui in Senato, come dimenticarlo? In quel periodo io ero Capogruppo, era il tempo in cui il Senato si esprimeva sulla decadenza di



Berlusconi, perché vede, collega Saccone, noi siamo fieri di avere un capo politico che ha trentadue anni, che è incensurato, che ha fatto dei lavori umili prima di diventare Ministro come tutti i ragazzi italiani e non sono certo io che le devo ricordare la storia del suo capo politico. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo FI-BP. I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi).*

PRESIDENTE. Per favore, state seduti.

TAVERNA (M5S). L'Italia solo cinque anni fa si trovava un condannato che sedeva ancora in Parlamento, dopo essere stato per venti anni al Governo a suon di leggi *ad personam*; era appena finito un Governo tecnico che scriveva le leggi solo per l'Europa e ne stava per iniziare un altro che le leggi le faceva per amici, banche, banche degli amici e amici delle banche. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dai Gruppi PD e FI-BP).*

PRESIDENTE. È possibile ascoltare senza questo chiasso? Basta!

TAVERNA (M5S). E poi siamo arrivati noi, che dall'opposizione abbiamo iniziato subito dando battaglia in Parlamento per una misura di lotta alla povertà.

Ora i ruoli si sono invertiti: noi siamo al Governo e voi siete all'opposizione, sempre uniti, stavolta contro il reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ma come si fa a sedere in Parlamento e a contrastare l'unica misura che può abbattere le disuguaglianze sociali nel nostro Paese?

Per tanti, troppi anni questo Paese è stato svilito, umiliato, mangiato pezzo per pezzo...

LAUS (PD). Togliete gli 80 euro! Vergogna!

TAVERNA (M5S). Senatore Laus, l'ha detto sette volte!

MALPEZZI (PD). Fatelo! Fatelo! Sono solo parole!

TAVERNA (M5S). ...da quella destra e da quella sinistra che, senza un briciolo di vergogna, oggi vanno sbandierando l'intenzione di raccogliere le firme per un *referendum* contro il reddito di cittadinanza.

MALPEZZI (PD). Ma chi?

TAVERNA (M5S). Non gli è bastato distruggere lo Stato sociale creando un abisso tra ricchi e poveri. No, adesso a quegli stessi poveri, figli delle loro politiche, questi signori hanno addirittura deciso di dichiarare guerra. La sinistra, la sinistra. Ma dov'è la sinistra? Avete rinnegato anche voi stessi pur di contrastare il reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).*

MARCUCCI (PD). Non può parlare con noi, deve rivolgersi all'Assemblea!

TAVERNA (M5S). Ci hanno provato in tutti i modi.

PRESIDENTE. Non è possibile proseguire in questa maniera.

TAVERNA (M5S). E fu il tempo delle coperture... *(Proteste dal Gruppo PD). (Il senatore Marcucci si avvicina ai banchi del Gruppo M5S e si rivolge alla senatrice Taverna. Intervengono i senatori Questori.)*

PRESIDENTE. Per favore, senatrice Taverna, non voglio interrompere la seduta. Per favore, ognuno ritorni al proprio posto.

TAVERNA (M5S). Presidente, li mandiamo a sedere? *(I senatori Bellanova e Laus espongono dei cartelli recanti la scritta «#VERGOGNA»).*

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, per favore si limiti a fare una dichiarazione di voto tranquilla. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).*

TAVERNA (M5S). È quello che sto facendo, nella misura in cui mi viene permesso dall'atteggiamento disordinato del Partito Democratico in prima linea *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, prosegua. Ha ancora quattro minuti.

TAVERNA (M5S). Mi deve concedere il tempo per terminare il mio intervento visto che sono stata interrotta molte volte.

Avete provato in tutti i modi ad ostacolarlo, ad esempio col tema delle coperture. Ci avranno chiesto 5 milioni di volte dove erano le coperture; 5 milioni di volte, tante quante saranno le persone che adesso potranno avere la loro dignità. A volte mi sveglio la notte e vado a cercare la legge di bilancio, nel caso mi chiamasse Giannini e mi chiedesse delle coperture. Poi fu la volta del divano: ne ho sentite di tutti i colori per far passare l'idea che aiutiamo chi non vuol lavorare, mentendo sapendo di mentire.

*(Proteste della senatrice Malpezzi).*

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, si sieda, tranquilla!

TAVERNA (M5S). Invece tutti sanno che per ottenere il reddito bisogna attivarsi in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Se oggi mi guardo indietro, ciò che mi suscita più rabbia è che così facendo avete fatto solo in modo che trascorressero invano altri cinque anni; cinque anni in cui - è impossibile negarlo - le condizioni del Paese sono peggiorate, in cui i poveri sono aumentati e milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare, non solo a curarsi, ma anche a fare il secondo pasto. *(Vivaci proteste della senatrice Bellanova)*; cinque anni in cui milioni di giovani hanno continuato a scappare dall'Italia e tanti imprenditori sul lastrico hanno scelto di togliersi la vita pur di non accettare la loro vergogna e quella dei propri figli. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BITI (PD). Rivolgeti alla Presidenza.

TAVERNA (M5S). Per noi c'è stato un solo faro: nessuno deve rimanere indietro, proprio come sognavano i nostri Padri costituenti *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ora quel sogno sta diventando realtà, perché finalmente nel nostro Paese ci sarà una reale ed efficace misura di lotta alla povertà. Finalmente infatti viene riconosciuto per legge il diritto di tutti a una vita dignitosa. *(Il senatore Mallegni espone un cartello recante la scritta: «Casa Popolare? Chiedere alla Taverna», che viene rimosso dagli assistenti parlamentari).*

Meno intuitivo è forse il nesso tra reddito di cittadinanza e mafia. Infatti, se si è liberi e non costretti dal bisogno non si è più ricattabili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo significa una cosa molto semplice: quei soggetti che hanno costruito le loro carriere politiche su biechi scambi elettorali dovranno farsene una ragione: è finita perché si avrà libertà dal bisogno e spesso anche dalla disperazione.

BELLANOVA (PD). Lo avete fatto la settimana scorsa!

TAVERNA (M5S). L'ultimo pensiero va ai sindacati, che sono scesi in piazza contro il reddito di cittadinanza, peraltro insieme a Confindustria. Ebbene, è finita anche per loro: si sono arroccati sulle loro prerogative dimenticando che dovevano rappresentare i più deboli e non i più forti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ho anche sentito dire che erogare un reddito di cittadinanza così elevato fa sì che non si è più invogliati ad accettare i lavori a basso salario.

MALPEZZI (PD). Tempo! Tempo!

TAVERNA (M5S). Come se il problema fosse il reddito di cittadinanza troppo alto e non i salari troppo bassi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mentre vi sentivo parlare mi sono domandata cosa ne sanno di povertà questi che criticano il reddito di cittadinanza. *(Vivaci proteste del senatore Laus).*

LAUS (PD). Come ti permetti? Vergognati! Con chi credi di parlare? *(Vive e reiterate proteste dal Gruppo PD).* *(Il senatore D'Arienzo espone un cartello con la scritta «TSO»).*

TAVERNA (M5S). C'è una frase di Madre Teresa di Calcutta che, invitata a un convegno sulla fame nel mondo, disse che vi avrebbe partecipato a patto che le persone invitate avessero osservato almeno tre giorni di digiuno, perché per parlare di fame bisogna avere fame. *(La senatrice Lonardo espone un cartello con la scritta: «Casa popolare? Chiedere alla Taverna», che viene rimosso dagli assistenti parlamentari. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

Consiglio quindi ai miei colleghi, prima di parlare di povertà, di cominciare a vivere con 400 euro al mese, come hanno preteso facessero i nostri pensionati mentre loro si mantenevano i vitalizi *(Applausi dal Gruppo M5S)* e di cominciare a mantenere le loro famiglie a 800 euro al mese, come hanno voluto che facessero i nostri cittadini mentre avevano stipendi superiori a 14.000 euro. *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci proteste dal Gruppo PD).* Comunque i vitalizi li abbiamo già tagliati e per gli stipendi ci stiamo attrezzando. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo molti difetti, ma due cose nessuno ce le può negare: abbiamo un cuore grande e la testa dura perché ci hanno insegnato che bisogna cominciare a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso ci siamo sorpresi a fare l'impossibile. *(Vivi,*

*reiterati applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni).*

VOCI DAL GRUPPO FI-BP. Sì lavoro, no bugie!

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Prolungati applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**MARCUCCI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AIROLA (M5S).** Non lo faccia parlare! Non deve parlare!

**MARCUCCI (PD).** Signor Presidente, voglio solo comunicare all'Assemblea che pochi minuti fa le ho consegnato il Resoconto della seduta di ieri, dal quale emerge chiaramente, in termini ufficiali e definitivi, che un senatore del MoVimento 5 Stelle ha minacciato e offeso i nostri senatori. *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Castaldi si dirige verso il banco del senatore Marcucci).*

Questa volta, signor Presidente, le chiedo di prendere dei provvedimenti! Non è più possibile tollerare situazioni di minaccia e di offesa che si sono perpetrate nel tempo. *(Commenti del senatore Airola).*

**CASTALDI (M5S).** Vergogna! Ma non ti vergogni!

**MARCUCCI (PD).** Ma ritorna al tuo posto! Non puoi venirci qui! *(Intervengono i senatori Questori).*

**PRESIDENTE.** Senatore Marcucci, lei ha consegnato una documentazione alla Presidenza. Io la esaminerò, ne prenderò atto, compirò un approfondimento sulla situazione che si è verificata in Aula e trarremo le conclusioni.

**PATUANELLI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PATUANELLI (M5S).** Signor Presidente, io penso sia giusto intervenire in questo momento, dopo una parte dell'intervento del senatore Renzi e dopo le parole ora pronunciate dal senatore Marcucci. Mi sarebbe, infatti, facile far riferimento anche ai cartelli con la scritta TSO esposti mentre parlava la vice presidente Taverna. Mi sarebbe facile dire che ci sono azioni e reazioni, e che io ritengo che vadano censurate sia le azioni che le reazioni.

**MARCUCCI (PD).** E su questo sono d'accordo.

**PATUANELLI (M5S).** Dobbiamo compiere uno sforzo in quest'Assemblea, tutti. Io sto cercando di farlo, come Presidente del Gruppo numericamente più grande presente in quest'Aula. Un Gruppo che, per gran parte, ha fatto opposizione nella scorsa legislatura, anche molto rigida, e forse anche sopra i toni.

Io questo sforzo sto cercando di farlo, ma dobbiamo cercare di farlo tutti insieme, per rendere quest'Aula un luogo dove ci si confronta civilmente sulle idee e sulle proposte della maggioranza e dell'opposizione, sapendo che c'è un diritto della maggioranza a governare e un diritto dell'opposizione a opporsi e ad avanzare proposte diverse. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Facciamo uno sforzo e non continuiamo, invece, reciprocamente a dirci: ma tu hai alzato la voce per primo! Ogni tanto, infatti, ho l'impressione che per me sia più facile gestire i miei tre figli quando mi dicono: no, è stato lui a darmi uno schiaffo per primo; oppure: no, è stata lei a sfilarmi la sedia. Ecco, a volte faccio uno sforzo più grande qui dentro che con i miei tre figli.

Credo che dobbiamo tutti fare un ragionamento molto pacato su questo e cercare tutti assieme di abbassare i toni! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Collina).*

**PRESIDENTE.** Credo che se continuiamo a usare toni irrispettosi diamo un cattivissimo esempio anche a tutti i cittadini che ci stanno guardando, i quali potranno essere legittimati poi a rivolgersi nei nostri confronti con la stessa tonalità violenta. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non è possibile. Si possono usare gli stessi contenuti senza arrivare a espressioni offensive nei confronti di chicchessia. I riferimenti alle impiccagioni e alle manette sono assolutamente da censurare. *(Il senatore Airola si avvicina ai banchi del Gruppo PD. I senatori Questori intervengono).* Richiamano, infatti, un concetto di giustizia di popolo che è contrario al nostro percorso di Stato di diritto. Ogni comportamento va

visto nel suo contesto. Siccome mi sono state sottoposte varie questioni su comportamenti non troppo confacenti alla dignità di queste istituzioni, esaminerò tutto perché ci sono filmati e poi vedremo ciò che succederà, nel senso che se ci sono stati comportamenti irrispettosi, saranno debitamente censurati.

[CANGINI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti che il mio dispositivo di voto, insieme a quello del senatore Balboni e della senatrice Ronzulli, non ha funzionato. Naturalmente avremmo votato contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

#### **Approvazione di questione sospensiva per i disegni di legge nn. 257 e 702**

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di intervenire il presidente della 3a Commissione permanente, senatore Petrocelli, per riferire sui lavori della Commissione in merito ai disegni di legge nn. 257 e 702.

[PETROCELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, la Commissione affari esteri ed emigrazione del Senato ha adottato sul provvedimento un testo unificato che, tuttavia, non è stato esaminato successivamente in Commissione.

Qualora si dovesse procedere in Aula con la discussione generale, come previsto dalla Conferenza dei Capigruppo, vi proporrei di considerare proprio questo testo come riferimento per i lavori.

Questo è quanto devo riferire all'Assemblea sull'ordine dei lavori in Commissione.

Siamo disponibili in ogni momento a fare gli approfondimenti necessari.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, alla luce di quanto riferito dal senatore Petrocelli, i disegni di legge saranno discussi senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

[MARCUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARCUCCI](#) (*PD*). Signor Presidente, in seguito alla relazione del presidente Petrocelli, non capisco come procederemo sul provvedimento. Procediamo oggi senza il relatore e, quindi, con il presidente Petrocelli che si fa carico della relazione o c'è una proposta diversa? Chiedo scusa, ma non ho proprio compreso.

Il Gruppo del Partito Democratico ed io personalmente teniamo molto a questo provvedimento e l'abbiamo sollecitato varie volte. Semplicemente non ho capito come si intenda procedere e le chiedo se gentilmente ci può aiutare a fare chiarezza.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo a nome della maggioranza per illustrare brevemente la questione sospensiva che è stata formulata.

Alla luce dell'analisi dei testi, com'è stato riferito dal Presidente della Commissione, riteniamo opportuno in questa sede un ulteriore periodo di approfondimento, proprio perché ci sono alcune questioni all'interno della Convenzione che riteniamo debbano essere approfondite per evitare ambiguità. Si potrebbero creare problemi in particolar modo con riferimento alla traduzione del testo della Convenzione, che potrebbe dare adito a interpretazioni sbagliate, e anche al testo di recepimento della ratifica.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,10)**

(*Segue PELLEGRINI Emanuele*). Riteniamo quindi opportuno in questa sede sostenere l'istanza di sospensione della discussione.

[RAMPI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAMPI](#) (*PD*). Signor Presidente, prima di esprimere il nostro parere vorrei capire veramente che cosa stia succedendo dietro a questa Convenzione di Faro. La Commissione cultura del Senato si è espressa in cinque minuti, all'unanimità, e tutti i Gruppi hanno votato a favore del provvedimento: questo

avveniva nell'autunno scorso.

Il Presidente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa, che è un componente della Camera del Gruppo del Movimento 5 Stelle, si è impegnato personalmente, in mia presenza e di tutti gli altri componenti della delegazione, a procedere a tale ratifica. Stiamo parlando di un testo, colleghi della Lega, che parla della valorizzazione delle tradizioni e delle identità. È veramente un mistero; stiamo facendo una figura incredibile di fronte al mondo, inserendo tutte le settimane all'ordine del giorno il provvedimento e tutte le settimane rinviandolo alla settimana successiva. Ho l'impressione che il Parlamento non abbia la libertà di decidere, perché il testo si porta in Aula, poi se qualcuno è favorevole lo vota e se qualcuno è contrario non lo vota, se la maggioranza sarà favorevole verrà approvato, se la maggioranza dei senatori sarà contraria verrà bocciato.

Non c'è alcun approfondimento da fare, ma questo non lo dico io, lo dicono i vostri colleghi, di tutti i Gruppi (con cui vi prego di consultarvi per le vie brevi nei prossimi cinque minuti) che erano presenti in Commissione cultura e che lo hanno approvato. Se lo hanno approvato loro vuol dire che l'approfondimento non è necessario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quindi, non prendiamoci per i fondelli, perché il rispetto di questa istituzione - su cui abbiamo sentito bellissime parole pochi minuti fa - si esercita nei fatti e nei comportamenti. Vediamo di avere rispetto di queste istituzioni, di noi stessi, del ruolo di questo Paese e del nostro essere membri fondatori del Consiglio d'Europa. Facciamo la nostra parte e diventiamo protagonisti della politica internazionale in termini di politiche culturali, invece che fare la figura barbina che stiamo facendo ormai da mesi tutte le settimane.

Per favore fermiamoci qui, approviamo o respingiamo questa ratifica e proseguiamo ad occuparci di qualcos'altro, altrimenti andremo avanti per cinque anni a fare approfondimenti: è una storia che abbiamo già vissuto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Grazie, senatore Rampi, vale anche per lei la raccomandazione per un linguaggio consono e ovviamente non mi riferivo al «barbina».

**LA RUSSA (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA RUSSA (FdI).** Signor Presidente, non ci asteniamo sull'ipotesi di sospendere e credo che non ci sia niente di male, perché tanto è un tema che già da tempo è all'attenzione dell'opinione pubblica. Mi riferisco alla connessione tra le scommesse e i risultati sportivi. *(Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI)*. Non stiamo parlando di questo? Ho sbagliato disegno di legge, signor Presidente. Le chiedo umilmente scusa.

**PRESIDENTE.** Quindi immagino che muti anche la sua considerazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dai senatori Romeo e Patuanelli.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (Relazione orale) (ore 11,17)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 773.

Il relatore, senatore Pellegrini Emanuele, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

**FERRARI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARI (PD).** Signor Presidente, le avevo chiesto la parola prima che si chiudesse il punto precedente all'ordine del giorno, perché, se interpreto bene il nostro Regolamento, l'articolo 93, al comma 6, recita che il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della stessa. Quindi ciascun Gruppo può ovviamente formulare una proposta. Pertanto noi vogliamo sapere, in particolare da parte di coloro che hanno presentato la sospensiva, di quale proposta di sospensiva e quindi di quale posticipo temporale stiamo parlando.

**PRESIDENTE.** Senatore Ferrari, la questione è in questi termini. Sicuramente la questione della durata poteva essere posta nel corso della discussione sulla sospensione medesima, nella quale è intervenuto un rappresentante del suo Gruppo. A questo punto, sarà affrontata durante la Conferenza dei Capigruppo.

**FERRARI (PD).** Signor Presidente, non voglio fissarmi. Però, siccome nel Regolamento c'è scritto che dopo la votazione è prevista un'altra votazione, mi dica lei quando potevo intervenire sull'ordine dei lavori. Giustamente lei ha proseguito nella lettura dell'ordine del giorno ed è passata al punto successivo, ma io solo in quel momento, dopo la votazione, potevo alzare la mano. Non era corretto che questo punto fosse richiamato dal senatore Rampi, perché ci si stava pronunciando sulla sospensione. Io, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedo che ci si pronunci sulla durata, come previsto all'articolo 93, comma 6, del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PETROCELLI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PETROCELLI (M5S).** Signor Presidente, su questo punto mi dispiace dover sottolineare che la citazione dell'articolo 93, comma 6, testé fatta dal collega, è parziale e mi tocca leggere completamente il paragrafo di riferimento: «Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa». In questo caso non ci sono più proposte, né date diverse: il provvedimento già votato è stato rinviato in Commissione, che si occuperà di svolgere gli approfondimenti necessari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

**FERRARI (PD).** Non c'è un'indicazione temporale.

**PRESIDENTE.** Sì, in questo caso mi sembra che, secondo l'interpretazione del Presidente della Commissione, che tra l'altro mi era già stata segnalata, quel punto doveva essere posto se c'erano proposte alternative.

In ogni caso, la Presidenza ha ben presente la questione, perché più volte dibattuta in Conferenza dei Capigruppo. Essa quindi sarà affrontata con molta attenzione e, per quanto mi concerne, con grande rigore nella determinazione dei punti.

Ha dunque facoltà di parlare il relatore.

**PELLEGRINI Emanuele, relatore.** Signor Presidente, sono oggi chiamato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 773 come relatore unico per le Commissioni riunite giustizia ed affari esteri.

Ritengo opportuno sottolineare che questo disegno di legge, che reca la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta nel settembre del 2014 nella cittadina svizzera di Magglingen, sia stato approvato dalle Commissioni riunite senza modifiche e il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sia stato conferito all'unanimità.

Prima di procedere alla disamina del contenuto della Convenzione e del disegno di legge di ratifica, vorrei sottolineare come l'esigenza di uno specifico testo convenzionale in materia discenda dalla consapevolezza che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno prodotto, soprattutto negli ultimi anni, un consistente incremento di interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi, incentivando lo sviluppo di un circuito legale di scommesse, nonché di un consistente mercato illegale. Quest'ultimo, in particolare, è potenzialmente in grado di offrire agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati e risulta dunque attrattivo per organizzazioni criminali interessate alla manipolazione delle competizioni sportive, ai profitti e alla possibilità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Alcuni fenomeni corruttivi in ambito sportivo sono peraltro già oggetto di convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 2000 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione siglata a Merida nel 2003, testi che, tuttavia, non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive, dal momento che essi esulano dal contesto della criminalità transnazionale e dalla nozione di corruzione in senso proprio.

Venendo al merito della Convenzione oggetto di ratifica, ricordo che essa è stata predisposta da un apposito gruppo di redazione intergovernativo ed è finalizzata espressamente a prevenire, individuare

e combattere le partite truccate, la manipolazione e tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato delle competizioni sportive.

Più nel dettaglio, la Convenzione si compone di 41 articoli suddivisi in IX capi.

Il capo I individua lo scopo, i principi guida e le definizioni rilevanti.

Il capo II, oltre a disciplinare gli aspetti relativi alla prevenzione, alla cooperazione e alle altre misure che le parti possono adottare in relazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, tra cui le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive, quelle relative alle autorità di controllo sulle scommesse e quelle riguardanti gli operatori di scommesse sportive, dispone anche l'obbligo per gli Stati parte di individuare e adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più adeguati di lotta contro le scommesse illegali, quali il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori remoti di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività illegali; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

Il capo III disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive coinvolte, prevedendo tra le altre misure l'identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive che fungerà da centro d'informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità e alle organizzazioni interessate.

I capi IV e V dettano le norme relative al diritto penale sostanziale, alle questioni giurisdizionali e al procedimento penale, stabilendo che la manipolazione delle competizioni sportive venga espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte, così come le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati previsti dalla Convenzione.

Con riferimento alle sanzioni penali e amministrative il capo VI contempla, oltre a quelle a carico delle persone fisiche, anche sanzioni indirette per le persone giuridiche e altre di natura amministrativa.

Il successivo capo VII disciplina il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo tra l'altro che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili.

Gli ultimi due capi del testo disciplinano rispettivamente tutto ciò che concerne l'aspetto di verifica dell'attuazione della Convenzione e le disposizioni finali.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica della Convenzione, esso si compone di sette articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive, alle misure relative all'applicazione di pene accessorie, ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Particolarmente rilevanti nel merito sono le disposizioni di cui agli articoli da tre a cinque del disegno, le quali introducono norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Più nel dettaglio, l'articolo 3 dà attuazione nell'ordinamento italiano all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni e delle competizioni. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, è difficile ascoltare l'intervento anche dal banco della Presidenza.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. La ringrazio di cuore, Presidente.

L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Vi ricordo infatti che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto giochi l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca dei beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalenti a tali profitti. A tal fine il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-*bis* il provvedimento prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dalla legge, il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. In proposito vorrei segnalarvi che l'istituto della confisca per equivalente mira a impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che è l'oggetto specifico del disegno criminoso. La confisca colpisce, infatti, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato ed è prevista dal legislatore solo per talune fattispecie criminose, allorquando sia intervenuta condanna e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.

L'istituto è attualmente disciplinato dall'articolo 322-*ter* del codice penale, inserito nel Capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Proprio a tale disposizione fa espressamente rinvio il secondo comma del nuovo articolo 5-*bis*. In particolare, il richiamo alla legge speciale al terzo comma dell'articolo 322-*ter* del codice penale comporta che spetti al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca.

L'articolo 5 introduce, poi, nel decreto legislativo n. 231 del 2001, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Nel dettaglio, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*duodecies* nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.

La riforma prevede che, in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 per una durata non inferiore a un anno. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto «Prealpi» di Saronno, in provincia di Varese, e i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Fantini» di Vergato, in provincia di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 773 (ore 11,32)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

**BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio alcune brevi considerazioni sul provvedimento che ci apprestiamo a votare.

Il testo, che ovviamente vedrà il sostegno del nostro Gruppo, ha come scopo autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatte a Magglingen il 18 settembre 2014, dettando di conseguenza disposizioni di adeguamento del nostro ordinamento alle prescrizioni in essa contenute. La Convenzione che siamo chiamati a ratificare, infatti, mira a riunire tutte le misure preventive e sanzionatorie per impostare una efficace e globale lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, intendendo con queste locuzioni non sono le alterazioni delle competizioni in cui si confrontano atleti o squadre tesi a cambiare il risultato finale, ma più in generale anche tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del



risultato di una gara, progettate per interferire in tutto o in parte col carattere costitutivamente imprevedibile di quest'ultima per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Parlavamo di atto dovuto, ma credo che compito del Parlamento sia anche cogliere le opportunità. Il provvedimento in esame consente di capire i segnali che provengono dalla società, perché il quadro, dal 2014 ad oggi, è mutato: si è partiti da una grande esposizione mediatica degli eventi sportivi...

*(Brusio).*

**PRESIDENTE.** Senatore, mi scusi se la interrompo. Colleghi, per favore, non si riesce a sentire l'intervento del collega, che peraltro è l'unico iscritto in discussione generale. Vi prego davvero di consentirgli di svolgere l'intervento. Prego, senatore, prosegua.

**BARBARO (L-SP-PSd'Az).** Parlo del mutato quadro. Si è partiti da una grande esposizione mediatica, con una conseguente ricaduta economica, degli eventi sportivi, che ha prodotto un proliferare delle scommesse sportive, ma anche degli elementi di corruzione, che hanno turbato il quadro del comparto delle scommesse sportive.

Dal 2014 ad oggi questo quadro è cambiato completamente: l'attenzione si è spostata dal mondo del professionismo al mondo del dilettantismo. Sono diventati oggetto dell'interesse della criminalità organizzata interventi nel mondo del calcio minore; ma soprattutto questi interventi sono diventati importanti in maniera tangibile anche nel mondo dello sport giovanile.

È notizia proprio di quest'ultimo periodo quella di un'attività che ha interessato la pallacanestro giovanile, che addirittura ha riscosso l'attenzione del sottosegretario Giorgetti, il quale ha parlato di un "tumore" che sta comportando, all'interno del mondo dello sport, una mutazione genetica che può produrre effetti devastanti.

Credo che il nostro compito sia anche cercare di capire come trarre spunto da questa ratifica, per volgerla in positivo e individuare provvedimenti legislativi che possano porre riparo a questa vicenda che, di fatto, ha spostato l'attenzione della criminalità organizzata dal mondo dello sport professionistico al mondo dello sport dilettantistico.

Dunque, come Lega non possiamo che sposare questo provvedimento, condividendone sia il fine primario, ovvero l'approvazione di uno strumento specifico in grado di riunire e integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, sia quello secondario, ovvero il potenziamento della cooperazione internazionale.

Vorrei tornare un attimo a parlare delle opportunità che ci sono concesse. Il provvedimento in discussione ha individuato nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità competente in materia. Tuttavia, sul punto auspico che l'Agenzia possa intervenire il prima possibile in ordine alle attività sia repressive che preventive. Non conosciamo nulla di quanto è stato fatto e vorremmo sapere qualcosa di più, per cercare di capire come riuscire a incidere, anche sotto il profilo legislativo, per l'eventuale correzione dei provvedimenti che potrebbero rafforzare il testo oggi in discussione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, condividendone le finalità, voteremo a favore del provvedimento.

Come dimostrato dall'evoluzione delle attività sportive e delle relative scommesse, vi è una serie di problemi che occorre affrontare. Già il collega che è intervenuto in discussione generale ha sottolineato un aspetto, ossia che è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'Italia a doverli affrontare, intervenendo in via preventiva e successivamente per contrastare le scommesse clandestine. Inoltre, le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

Vorrei muovere allora una sola sollecitazione, condividendo pienamente il provvedimento. Se vogliamo che vi sia un'attività efficace, forse occorre intervenire ulteriormente sotto il profilo legislativo e dare gli strumenti e i finanziamenti necessari all'Agenzia delle dogane e alle amministrazioni pubbliche interessate per poter intervenire coerentemente nella vicenda.

Votiamo quindi convintamente a favore del provvedimento in esame, facendo questa sottolineatura e chiedendo al Governo di pensare a un intervento nei prossimi mesi. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Cucca*).

[SBROLLINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*PD*). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi era già stato votato in prima lettura alla Camera alla fine del 2017, ma poi non arrivò al Senato a causa della fine della legislatura.

Si tratta di un testo che anche noi consideriamo molto importante, perché con il provvedimento di ratifica andiamo a colpire un fenomeno in continua crescita in tutta Europa ormai dagli anni '80 in poi. Con i nuovi strumenti, intendiamo combattere, prevenire, individuare e contrastare a livello europeo il fenomeno delle manipolazioni delle competizioni sportive, delle scommesse illegali e della corruzione in un settore tanto strategico anche per il nostro Paese e per l'Europa, nonché del gioco d'azzardo, in tutte le forme che purtroppo non solo sono sempre più in crescita dagli anni '80 ad oggi, ma - ahimè - sono anche sempre più nelle mani della criminalità organizzata.

Come leggiamo sui giornali e vediamo nei programmi televisivi, sono spesso coinvolti anche molti sportivi professionisti.

Per questo motivo, il Partito Democratico aveva già portato il provvedimento all'attenzione della Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, e voterà oggi a favore, perché è necessario non solo mettere un freno, ma soprattutto iniziare a dare dei messaggi positivi e mettere in prima linea il tema dell'etica sportiva e del *fair play* finanziario. Ci auguriamo che tutti i Paesi possano ratificare e dare esecuzione alla Convenzione in oggetto, così da dare un messaggio alto e valoriale dello sport.

Per questo motivo, nella scorsa legislatura abbiamo investito sull'educazione sportiva, sulle regole,

sulla disciplina e sul sacrificio, nonché sulla ricerca di *testimonial* positivi e di atleti che fanno tanto per il nostro Paese, rendendoci orgogliosi nel mondo.

È pertanto necessario colpire e contrastare, con strumenti omogenei in tutta Europa e misure forti, non solo sanzionatorie, quello che è realmente un crimine. Ciò può essere fatto solo se c'è una piattaforma europea in grado di fermare per tempo i flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori. Quindi, è necessario intervenire fin dall'inizio e, a tutti i costi, bloccare le agevolazioni e i contributi a favore di coloro che si sono resi responsabili di tali reati.

Noi amiamo lo sport e vogliamo che rimanga fuori dalla criminalità. Siamo talmente convinti di ciò che non solo voteremo a fare del provvedimento, ma ci auguriamo anche che il tema possa diventare davvero strategico in altri provvedimenti che esamineremo sia nelle Commissioni competenti, che in Assemblea.

Ribadisco, in conclusione, che il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDURA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la Convenzione che ci apprestiamo a ratificare è stata puntualmente esaminata dal relatore, senatore Pellegrini.

A mio avviso, giova puntualizzare il contesto in cui ci troviamo a operare. Gli ultimi trent'anni hanno visto un'enorme accelerazione e un progresso nella tecnologia dello scambio di informazioni e della comunicazione, volgarmente detta *Internet*. Ciò ha contribuito ad aumentare enormemente la raccolta delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, rendendo dunque ancora più appetibile questo settore dell'economia per la criminalità organizzata. Per altro, la facilità di comunicazione rende anche vulnerabile l'ambiente delle scommesse sportive per i malintenzionati e chi vuole distorcere in maniera dolosa il sistema.

Rimanendo in Italia, secondo l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, nel 2017 il valore della raccolta delle scommesse sportive - ripeto, solo in Italia - ha superato i 10 miliardi di euro. Di questi, 4.327 milioni sono stati raccolti dalla sola Agenzia delle dogane e dei monopoli. I dati possono essere ricavati dal Libro Blu dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, con riferimento alla raccolta di scommesse sportive di sua competenza, viene delineato un *trend* di aumento estremamente significativo. Nel 2015 l'Agenzia ha raccolto, solo per scommesse sportive, poco più di 2 miliardi di euro; nel 2016 il dato è stato pari a oltre 3 miliardi; nel 2017 si è arrivati a più di 4 miliardi. I dati relativi al 2018 di cui dispongo (non definitivi) sembrano confermare quelli del 2017.

Di conseguenza, l'ambiente delle scommesse sportive è vulnerabile e ne siamo coscienti, anche a livello storico, non solo per gli importi e a livello eventuale. Chi di noi non ricorda lo scandalo di Calciopoli? Qualcuno di noi forse ricorda anche il fenomeno del totonero e la relativa inchiesta del 1980. L'impatto economico, ma anche di immagine, sull'intero Paese di questi fenomeni criminali è evidente a tutti.

Per reprimere siffatte distorsioni in questo settore, che per l'economia italiana e anche per lo Stato italiano - non ce lo nascondiamo - è fondamentale, indichiamo e apprezziamo particolarmente il combinato disposto degli articoli 5, 12 e 13 della stessa Convenzione. Mi riferisco all'articolo 5, che prevede l'analisi del rischio della singola competizione sportiva, agli articoli 12 e 13, che prevedono lo scambio di informazioni sia a livello nazionale tra tutti i soggetti coinvolti, sia a livello internazionale e in più il fatto che i singoli Stati debbano mettere in piedi una piattaforma che è un vero proprio *hub* delle informazioni di uso interno ed esterno rispetto allo Stato stesso.

La fase preventiva è fondamentale e speriamo che la fase repressiva diventi efficace. Il rischio di manipolazione di questi eventi va oltre - lo ripeto - la sfera economica, che pure rimane significativa, investendo l'immagine del nostro Paese e anche quella di tutti i soggetti che col crimine non hanno a che fare ma che ne rimangono sporcati.

Per questo motivo, tale piattaforma e sistema messi in piedi dalla Convenzione riscuotono il parere favorevole del Gruppo della Lega Salvini Premier-Partito sardo d'azione, a nome del quale chiedo voto favorevole per la Convenzione stessa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il mio è solo un breve intervento per lasciare traccia della posizione del nostro movimento politico, Forza Italia, in merito al provvedimento in esame che riteniamo assolutamente importante. Molto è già stato detto dal relatore ed è per questo che mi esimo dall'entrare nei particolari della Convenzione, che abbiamo peraltro elaborato, discusso e approfondito anche nella 3a Commissione (affari esteri) e della quale condividiamo - lo voglio dire come elemento primario - gli obiettivi.

L'obiettivo della Convenzione del Consiglio d'Europa è essenzialmente combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere - è questo il punto essenziale - l'integrità e l'etica dello sport nella sua autonomia. È per questo che noi sottoscriviamo i principi ispiratori della Convenzione. Essi vanno dall'educazione alla sensibilizzazione degli atleti in merito ai fatti in questione e soprattutto alla trasparenza - questo è un altro elemento importante - dei finanziamenti pubblici e anche al monitoraggio degli operatori di scommesse sportive. Ovviamente non poteva mancare lo scambio di informazioni che deve esserci in questo tipo di indagini quando vengono svolte.

Un altro aspetto che riteniamo molto importante è indicato negli articoli 15 e 18, che contengono le previsioni in tema di diritto penale sostanziale, ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno. La Convenzione non contiene elementi, dà solo un'indicazione, ma il nostro diritto sostanziale penale è sufficientemente ampio per poter ricomprendere tutti i comportamenti antiggiuridici che possono essere posti in essere.

Per queste ragioni, Presidente, il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PIARULLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sin dalla tenera età lo sport è stato presentato come sana competizione volta a sviluppare in ognuno di noi il senso di squadra e di gruppo quale esempio sociale di singolo non in quanto tale, ma inserito all'interno di una comunità.

I valori dell'amicizia, della solidarietà, della sana competizione, ovvero della capacità di far fronte comune avverso gli ostacoli eventualmente presenti, dovrebbero essere un elemento fondante della nostra società civile, senza discriminazione di alcun genere. Purtroppo, però, con il passare degli anni si rischia di perdere questa visione, poiché possono subentrare delle dinamiche perlopiù estranee allo spirito originario di una qualsiasi competizione sportiva. Le gare, infatti, spesso sembrano essere al centro di un giro di affari, soprattutto in relazione a quegli sport di maggiore esposizione mediatica, e questo ha di certo favorito la proliferazione di interessi economici legali e illegali connessi ai risultati delle competizioni, sminuendo il valore autonomo dello sport.

L'indotto che il sistema sportivo italiano - e non solo - ha generato consiste in un proliferare di interessi economici di rilevante entità, al punto che attorno ad esso si è andato sviluppando un consistente mercato illegale volto a interferire con il regolare svolgimento della competizione. Infatti, il mercato delle scommesse illegali offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare non solo singoli malfattori ma anche organizzazioni criminali che utilizzano questi canali per riciclare denaro proveniente da attività delittuose.

Lo scopo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è proprio prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la conseguente manipolazione di queste ultime, ovvero tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato per ottenere un indebito vantaggio personale o a favore di terzi. La convenzione, in altri termini, mira a rispondere a tutte le possibili intromissioni illecite che hanno di fatto svuotato il senso originario dello sport ed è per questo che il provvedimento di ratifica è stato approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia senza alcuna proposta emendativa. Un simile atteggiamento politico testimonia la volontà di quest'Assemblea, e quindi del Governo del cambiamento, di voler approvare con speditezza e all'unanimità un provvedimento che serve al Paese per proteggere il mondo sportivo

dal pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata volte alla commissione di delitti di frode e di corruzione.

La ratifica della Convenzione, in un quadro normativo internazionale, rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni agonistiche e potenziare al contempo il profilo della cooperazione internazionale. Ogni Stato è perciò tenuto ad adottare strumenti di prevenzione e coordinamento interno, di educazione e sensibilizzazione degli operatori e scambio delle informazioni con gli altri Paesi del Consiglio d'Europa, a partire - ad esempio - dall'identificazione di una piattaforma nazionale operativa che, in conformità con le norme interne, funge non solo da centro di raccordo statale dei dati raccolti e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti, ma informa altresì le autorità internazionali circa il verificarsi di possibili reati e della necessità di cooperazione.

La Convenzione si pone quindi a completamento di un percorso già iniziato a partire dal 1989 e nello specifico mira a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali sopraesposti. Il disegno di legge di ratifica estende la misura ablativa della confisca per equivalente anche ai casi di esercizio abusivo delle scommesse e di frode sportiva.

Ad oggi, le fattispecie incriminatrici in commento sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza previste dall'articolo 240 del codice penale, non consentendo, quindi, la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, determinando una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.

Al contempo, si interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle società e degli enti per far fronte all'applicazione di tale istituto ai reati in argomento, al fine di determinare una maggiore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati, appunto, attraverso le condotte di frode sportiva e illecita gestione delle scommesse sugli eventi sportivi.

Questo disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive vogliamo dedicarlo a tutte le generazioni che, indossando la maglia del proprio atleta, sono certe di assistere a uno spettacolo vero di sport, senza alcun tipo di condizionamento esterno, in quanto lo sport deve essere sinonimo di prevenzione e legalità.

Per questi motivi il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente sì all'approvazione del provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**ZULIANI** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZULIANI** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, colleghi senatori, sono qui a portare all'attenzione dell'Aula un tragico episodio accaduto nel fine settimana scorsa in quel di Venera di Sanguinetto, un Comune della provincia di Verona, del Basso Veronese; un tragico episodio che ha visto travolto da un'auto un giovane ghanese di venti anni, un richiedente asilo.

Segnalo, appunto, la situazione del CAS situato su quella via, la Strada Regionale 10: un centro accoglienza straordinario sito in quella realtà già dal 2016. All'epoca, come sindaco del Comune limitrofo di Concamarise, manifestai il mio dissenso in quanto il centro si trovava - e si trova tuttora - in una zona molto pericolosa: i giovani, che conoscono poco il nostro codice stradale, attraversano la strada che è molto trafficata, e rischiano la loro vita, come la rischiano gli stessi automobilisti che la percorrono, mettendo in crisi un'attività del territorio.

Intanto, vorrei portare le mie condoglianze ai connazionali e alla famiglia del ragazzo morto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Uso, però, quest'Aula per portare una mia istanza, alla quale spero si aggregi anche la Presidenza, al

Ministero dell'interno, perché la situazione deve essere assolutamente risolta. Il CAS, lì dov'è, non ci può stare. Tra l'altro, in quella realtà c'è un'attività lavorativa importante che da più di cinquanta anni si svolge sul nostro territorio, un'attività di ristorazione.

Abbiamo un complesso edilizio nella cui parte anteriore c'è l'Hotel Paradise, mentre nella parte posteriore c'è un ristorante. Sul piazzale antistante, da cui si accede al ristorante, c'è questa attività lavorativa con dieci lavoratori richiedenti asilo che, non essendo a conoscenza delle nostre regole, spesso si trovano in condizioni poco decorose, scoperti nel periodo estivo e trovati spesso anche dai residenti a urinare sul piazzale.

Per risolvere il problema della sicurezza di questi ragazzi, degli abitanti del territorio per il traffico stradale e per la salvaguardia di questa attività lavorativa chiedo in quest'Aula alla Presidenza di segnalare questa situazione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare due interrogazioni sulla vicenda del percorso di fusione tra Alstom e Siemens, culminato con il diniego della Commissione europea all'autorizzazione.

Parlo delle interrogazioni [3-00594](#) del 12 febbraio 2019 e [3-00483](#) del 22 dicembre del 2018. Nella prima interrogazione chiedevamo al Governo di tenere sotto stretta osservazione il percorso di fusione che sembrava essere imminente. Nella seconda abbiamo chiesto al Governo di vigilare alla luce della mancata fusione e, quindi, della riorganizzazione industriale che ne conseguirà.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Conte, intervenendo in Aula in sede di *question time*, ha risposto che il Governo vigilerà e monitorerà per evitare criticità, cosa di cui siamo ovviamente molto grati. Nella mia interrogazione ponevamo un'attenzione più puntuale sulla necessità di richiedere all'azienda un confronto con le rappresentanze sindacali sulle strategie aziendali e per avere certezza sui piani industriali. La sensazione è che sia poco chiaro lo scenario nel quale, alla luce della mancata fusione, le aziende si stiano riorganizzando. Da questo punto di vista mi permetto di sollecitare la risposta all'interrogazione, ma soprattutto chiedo che il Governo si faccia parte attiva di un tavolo di confronto con la proprietà e con le rappresentanze sindacali, perché crediamo che le maestranze abbiano diritto a sapere qual è la prospettiva nella quale si colloca la riorganizzazione aziendale alla luce della mancata fusione. Crediamo infatti che i temi delle strategie aziendali e del confronto sui piani industriali debbano essere richiesti dal Governo alla proprietà, perché le maestranze hanno diritto a sapere qual è la prospettiva di lavoro nei singoli stabilimenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione dell'Aula sui fatti, recentemente assurti agli onori delle cronache, avvenuti in questi giorni in provincia di Milano.

In particolare, l'altro ieri in provincia di Milano due gravi fatti di sangue hanno segnato le cronache. Ci sono stati due omicidi di anziani in strada, probabilmente non collegati tra loro. Si tratta di due aggressioni armate con persone che hanno sparato in mezzo alla gente. Lo sottolineo perché non ho letto alcuna reazione da parte del Ministro dell'interno che, invece, credo debba prestare attenzione a una situazione inedita e preoccupante per i territori di Rozzano e Basiglio.

Se il Ministro dell'interno, invece che occuparsi di tutto lo scibile umano o delle elezioni che si susseguono nel Paese, riuscisse a ritagliarsi qualche minuto per concentrarsi sul proprio lavoro, sarebbe utile. Già si sta facendo passare l'idea, con la legittima difesa e la relativa propaganda, che lo Stato non è in grado di difendere le persone in casa e quindi si dà il messaggio «difendetevi da soli». Se si desse la stessa risposta a Milano come a Napoli, dove succedono cose del genere e si ripetono fatti di sangue in strada, sarebbe sbagliato: la risposta non può essere che i cittadini devono arrangiarsi a difendersi ovunque. Serve che il Ministro dell'interno faccia il Ministro dell'interno, vi dedichi attenzione e si impegni per garantire la sicurezza.

Il Ministro dell'interno è molto impegnato e attento a mostrare il pugno di ferro contro i richiedenti asilo e contro le ONG. Sarebbe ora che desse un messaggio chiaro anche per dire che lo Stato è

impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini e che c'è un Ministero, appunto quello dell'Interno, che si occupa di questo e non della propaganda, si occupa di contrastare il crimine e non le politiche per il trasporto pubblico del Comune di Milano, e che di fronte a vicende come queste lancia l'allarme, assume iniziative e non fa finta di niente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[LONARDO](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora una volta sono qui a rivolgere al Ministro della salute un appello accorato, affinché dedichi un po' del suo preziosissimo tempo per risolvere i numerosissimi problemi dell'Ospedale di Benevento e di quello di Sant'Agata dei Goti. La invito a rispondere alle numerosissime interrogazioni a risposta scritta che ho presentato, riguardanti appunto la grave situazione della mia città: la prima interrogazione è la [4-00022](#) dell'11 aprile 2018; la seconda è la [4-00199](#) del 5 giugno; la terza è la [3-00179](#) del 7 agosto, la quarta è la [4-00821](#) del 7 novembre e la quinta è la [4-01327](#) del 26 febbraio.

Mentre resto in attesa di risposte, mi è stato dato di apprendere dalla viva voce del presidente della Regione De Luca, il 16 febbraio ultimo scorso, a margine della manifestazione della cerimonia inaugurale «Sannio Falanghina, Città Europea del vino 2019», a Benevento, che il Ministro ancora non approva formalmente il Piano ospedaliero e il Piano per l'edilizia ospedaliera e sanitaria, con relativo sblocco dei fondi.

Inoltre sabato ultimo scorso, ho avuto un confronto-incontro sullo stato della sanità beneventana, con i rappresentanti di sindacati FIALS, FSI-USAE, CGL-FP, NURSING-UP, che nel corso della riunione mi hanno rappresentato la difficoltà di interagire con il ministro Grillo. Infatti, anche loro hanno inviato numerose note per rappresentare la grave situazione. La prima lettera è stata inviata nel 19 ottobre 2018, e le altre a seguire: 15 gennaio 2019, 18 gennaio, 24 gennaio, 4 febbraio e 14 febbraio. Credo che non debba aggiungere altro, perché quello che ho detto già parla molto chiaro con riferimento all'attività di questo Ministro a fronte di difficoltà immense.

Sono una rappresentante del popolo e i sindacati rappresentano il popolo. Evidentemente questo Governo non ama interagire con il popolo: è quanto devo rilevare. Apprendo anche che il Ministro si sta recando nelle varie strutture di pronto soccorso; la invito quindi formalmente a venire nell'altra Campania, perché Benevento appartiene all'altra Campania (è una città molto accogliente), per poter constatare di persona qual è la situazione.

La situazione è gravissima e non arrivano le risposte. A questo punto, non possiamo far altro che insorgere. Lo faccio nei modi che la democrazia mi consente e lo farò evidentemente tutte le volte che ci sarà una seduta d'Aula, se il Ministro non interverrà per prendere dei provvedimenti. Non sto facendo altro che invitarla a prendere visione di una situazione che è molto grave. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si farà carico di inoltrare le sue richieste, senatrice Lonardo.

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, ho l'onore di intervenire oggi anche in qualità di neo presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Azerbaijan, per ricordare a quest'Assemblea e al Paese una delle tragedie della storia contemporanea, poco o quasi per nulla conosciuta. Proprio in questi giorni (era il 26 febbraio) ricorre il ventisettesimo anniversario della strage di Khojaly, dove vennero uccisi moltissimi civili di etnia azera durante la guerra del Nagorno Karabakh.

Secondo le diverse stime, a morire durante l'attacco dell'esercito dell'Armenia al villaggio di Khojaly furono 613 civili, mentre molti altri vennero fatti prigionieri. Human Rights Watch ha descritto il massacro di Khojaly come «il più grande e orribile massacro del conflitto» del Nagorno Karabakh, tra Armenia e Azerbaijan. Da oltre vent'anni, con l'occupazione militare da parte dell'Armenia dell'area del Nagorno Karabakh, regione dell'Azerbaijan, e delle sette regioni azere circostanti, l'Armenia ha invaso circa il 20 per cento del territorio dell'Azerbaijan. Quando si parla del conflitto tra Armenia e Azerbaijan è importante ricordare che ci sono quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (nn. 822, 853, 874 e 884 del 1993), che chiedono il ritiro delle forze armate

dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaijan. Tali risoluzioni non hanno avuto seguito.

Va anche ricordata la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013, nella quale si sostiene con forza la risoluzione del conflitto tra Armenia e Azerbaijan attraverso l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mi preme ricordare che il contesto è quello della dissoluzione dell'Unione Sovietica e dell'emergere delle molteplici etnie che componevano l'unione e che, all'indomani del crollo del blocco sovietico, si ritrovarono in guerra tra loro. Abbiamo visto purtroppo già nei Balcani quanto le guerre scatenate dai moti indipendentisti delle ex Repubbliche sovietiche crearono dei veri e propri genocidi, che, forse più che in altri contesti, colpirono la popolazione, con l'intento di annientare un'etnia rispetto a un'altra.

La guerra del Nagorno Karabakh è in generale poco conosciuta, ma dura tutt'oggi. Durante la scorsa legislatura abbiamo avuto modo di manifestare la nostra preoccupazione per il riemergere del conflitto; infatti, tra il 2 e il 5 aprile 2016, armeni e azeri si sono scontrati ai confini tra le due regioni, con quasi 180 morti tra i militari degli schieramenti in campo.

Per questo auspico e auspichiamo una nuova fase di iniziative volte a promuovere il dialogo tra gli attori in campo, tale da risolvere definitivamente un conflitto che si trascina ormai da troppo tempo e che, va detto, influenza pesantemente le società dei Paesi coinvolti, con un continuo stato di guerra latente, di cui, come è evidente, a soffrire sono i cittadini, le regole democratiche e la normale vita del Paese.

Per questo, signor Presidente, mi auguro - e lo stimolerò in tal senso - che il nostro Governo del cambiamento voglia prendere l'iniziativa per promuovere il dialogo e arrivare presto a una pace compiuta, in conformità con le risoluzioni dell'ONU, dando finalmente tranquillità a quella martoriata regione e assicurando giustizia alle vittime di guerra, in modo da superare finalmente i postumi della guerra fredda. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto alberghiero «Domenico Rea» di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**MODENA (FI-BP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MODENA (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola perché volevo portare all'attenzione dell'Aula, visto che si parla molto di indigenza, di povertà e di tutti gli argomenti che attengono agli effetti della crisi che dura da dieci anni nel nostro Paese, alcuni rimedi che esistono, ma che probabilmente hanno avuto una scarsa attenzione da parte del Parlamento per la contingenza temporale. Mi spiego. Oggi, quando parliamo del debito delle famiglie o del debito caricato sulle persone, siamo di fronte a numeri abbastanza importanti. Le ultime rilevazioni danno una media di circa 20.000 euro a testa; non mi riferisco al debito pubblico, ma ai debiti dovuti a mutui o a finanziamenti che le famiglie non riescono a pagare e, in generale, al fatto che le famiglie si trovano in difficoltà perché segnalate dalla CRIF eccetera.

Ci troviamo di fronte a persone che pagano con estremo ritardo le rate di questi mutui, con il coinvolgimento di giovani, visto che le fasce di età vanno dai quarantaquattro ai cinquantaquattro anni. C'è peraltro ancora più confusione perché il fatto che in quest'ultima fase i crediti siano stati anche ceduti dalle banche ha determinato che, anche volendo, le famiglie o i singoli, che vogliono provare a capire come fare con la casa mandata all'asta, non hanno più un interlocutore.

Questo argomento riguarda il modo in cui nella fase che stiamo attraversando, dove usciamo ed entriamo da una porta girevole in una crisi che ha tanti volti e tante facce, dobbiamo guardare alle macerie che ci siamo lasciati alle spalle in questi dieci anni e a quelle che verranno.

Un punto di passaggio fondamentale è la questione relativa al fatto che una persona deve trovare una strada certa dal punto di vista normativo per fare quello che nel caso di fallimento si chiama esdebitazione, pagando cioè quanto può e chiudendo con i debiti.

Questo provvedimento è passato all'esame delle competenti Commissioni giustizia della Camera e del Senato nel periodo della manovra, ma non si è focalizzata l'attenzione sull'importanza del tema.



C'è una possibilità comunque di continuare ad intervenire ed io credo che il Parlamento, a cominciare dal Senato, debba concentrarsi nuovamente sul tema, per un approfondimento complessivo di questo decreto legislativo, che nasce da una legge delega, perché è importantissimo per la gestione del debito e delle difficoltà che oggi incontrano le famiglie normali.

Le persone che sono passate attraverso la crisi e che hanno problemi chiedano di avere una strada per uscire dalle loro difficoltà ed era questo ciò che doveva fare la legge cosiddetta salva suicidi.

Dobbiamo assolutamente individuare delle procedure semplici per mettere un punto ad un periodo di difficoltà, in modo da consentire a queste persone di tornare a lavorare, anche come autonomi, nella vita di tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio indignato sconcerto in merito all'esito dei lavori della Commissione di indagine conoscitiva della Camera sulla xylella.

Siamo di fronte ad un premeditato atto di procurato allarme reso attraverso dichiarazioni false e pretestuose. In particolare, il collega Giuseppe L'Abbate, colui che avrebbe dovuto difendere gli interessi dei cittadini pugliesi, degli agricoltori veri di Puglia, quelli che da generazioni custodiscono gelosamente i meravigliosi ulivi e il preziosissimo olio di oliva pugliese, ha svenduto tutto questo per assecondare gli sporchi interessi dei soliti noti in Puglia.

[PRESIDENTE](#). Le chiedo scusa, senatore, ma lei non può interloquire sui lavori della Camera dei deputati. La invito dunque a modulare il suo intervento e ad intervenire su temi di carattere generale.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Ho capito, ma sto raccontando un fatto accaduto.

La sola deputata veneta Sara Cunial si è opposta con il suo voto alle indecenti conclusioni della Commissione, impedendone quanto meno l'adozione all'unanimità.

Eppure, grazie a questo risultato, milioni di ulivi sani rischiano di essere tagliati inutilmente e il paesaggio pugliese rischia di essere totalmente distrutto.

I secolari e monumentali ulivi saranno sostituiti con ulivi bassi...

[PRESIDENTE](#). Mi scusi ancora se la interrompo, senatore, poi le farò recuperare il tempo. Lei può parlare ovviamente dell'argomento, ma non può entrare nel merito dei lavori delle Commissioni della Camera. Credo di essermi espressa con chiarezza. La ringrazio.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Come dicevo, in Puglia i secolari e monumentali ulivi saranno sostituiti con ulivi bassi di nessun pregio (leccino e favolosa), comunque potenziali portatori di xylella, la cui coltivazione - al contrario degli ulivi tipici del luogo - richiede un fabbisogno idrico che il territorio pugliese non potrà mai assicurare.

Una follia totale che porterà alla rovina della produzione del pregiatissimo olio pugliese per dare spazio a sfruttamenti intensivi e di scarso valore. Per giustificare tutto questo si dice che si può solo eradicare, non ci sono cure. Tutte falsità indegne. È vero che la scienza non ha mai detto che la xylella non possa essere combattuta e vinta. In Puglia ci sono valorosi ricercatori che nella totale e colpevole indifferenza del locale Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), da sempre mosso dall'unico fine di percepire i denari pubblici per automantenere la propria inutilità e autoreferenzialità, svolgono da anni sperimentazioni che hanno dimostrato esattamente il contrario. Si pensi al metodo Scortichini o a quello, completamente biologico, del Nuovoulivo. Tutto questo perché è assolutamente inutile tagliare gli alberi, come autorevolmente sostenuto da scienziati, come il professor Marco Nuti, la professoressa Margherita Ciervo, la dottoressa Margherita D'Amico, il professor Domenico Pierangeli, dell'Università della Basilicata, come il professor Gianluigi Rana, la professoressa Donatella Battaglia, la dottoressa e ricercatrice Laura Scrano, il professor Michele Perniola, il professor Cristos Xiloyannis, la professoressa Patrizia Falabella. Servono buone pratiche per la prevenzione a cui andrebbero destinati i fondi pubblici a sostegno degli agricoltori.

Serve poi il coraggio di dare spazio al metodo Scortichini e al metodo Nuovo ulivo. La xylella si può sconfiggere con l'ingegno dei nostri scienziati e le buone prassi dei nostri contadini. In ogni caso tagliare gli ulivi non serve a nulla, non serve ad evitare la diffusione del batterio, visto che il batterio è presente ovunque su 300 specie e non solo sugli ulivi ed è in grado di propagarsi comunque. Del resto,

se il problema vero fosse quello del contagio, essendo trascorsi di certo almeno cinque anni dall'annunciata emergenza xylella, il batterio avrebbe avuto tutto il tempo per infettare gli ulivi limitrofi. Invece i dati della Regione stessa ci indicano che la percentuale di alberi infetti ad oggi non supera l'1,8 per cento, la stessa percentuale del 2013. E, allora, di quale emergenza parliamo? Così facendo si distrugge soltanto l'immagine della Puglia nel mondo, quella Puglia che il *National Geographic* ha definito la Regione più bella del mondo. Che senso ha abbattere milioni di alberi di ulivi in gran parte sani e così stravolgere del tutto l'ambiente pugliese e la stessa produzione olearia della Regione? Una posizione del tutto incomprensibile, al limite della follia, se dietro in realtà non si nascondesse l'intento evidentemente fraudolento di assicurare a presunti imprenditori del settore, in gran parte ormai trasformati in burocrati delle relative organizzazioni sindacali, fondi europei e impropri, causando così la distruzione totale di un settore nevralgico della Puglia che da sempre ha fatto della qualità delle sue olive e, dunque, dei suoi alberi di ulivo il fiore all'occhiello della propria terra e della sua imprenditoria.

Continueremo il nostro impegno a difesa della Puglia e della sua sana agricoltura, dell'ambiente e dei meravigliosi ulivi che tutto il mondo ci invidia. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buccarella*).

[TIRABOSCHI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per chiedere la risposta a due interrogazioni che avevo formulato. Vado in ordine di data, dalla più recente alla più datata; la più recente è la [3-00490](#) del 9 gennaio; la più datata è la [4-01023](#) del 18 dicembre 2018.

Molto sinteticamente, iniziando dalla più recente; alla fine del 2018 si è svolta, a New York una conferenza internazionale sul tema delle locazioni brevi. Un settore attualmente dominato da pratiche illegali che, invece, se ben regolamentato, potrebbe diventare una parte integrante dell'economia nel segno della responsabilità sociale e della sostenibilità economica, mettendo quindi al bando le speculazioni immobiliari e riportando lo strumento alla sua *mission* originaria.

Chiedo quindi al Ministro del turismo cosa intende mettere in campo per recepire i principi (circa una decina) che la conferenza internazionale aveva messo in luce, al fine di favorire, da una parte, chiaramente la responsabilità sociale dell'*home sharing* e, dall'altra, contrastare tutti i professionisti della speculazione immobiliare, così come estirpare l'evasione fiscale dilagante in questo settore di economia, che fattura peraltro delle somme considerevoli e che non può essere sottoposto solo all'istituenda imposta sui servizi digitali, ma deve essere regolamentato in una maniera più totale ed olistica, attraverso il rispetto sia di norme vincolanti sotto il profilo della sicurezza - pensiamo a tutto quello che noi albergatori dobbiamo osservare - sia di normative fiscali più eque che prevedano identici livelli di tassazione previsti anche per gli hotel.

La seconda interrogazione era invece indirizzata al Ministro dell'ambiente e muoveva dalla considerazione di informazioni provenienti da fonti di stampa autorevoli dalle quali si apprende che circa il 12 per cento dei rifiuti italiani non trova destinazione e si accumula senza indirizzarsi né verso il riciclo, né verso lo smaltimento in quanto non ci sono sufficienti impianti di selezione, di rigenerazione, di trattamento e di recupero energetico, che sarebbero necessari per raggiungere il 65 per cento del riciclo, percentuale richiesta dall'Unione europea, e per scendere sotto il 10 per cento di smaltimento in discarica.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, chiediamo al Ministro competente quali siano gli investimenti volti a sostenere una strategia di medio - lungo termine, sulla quale peraltro sappiamo che il nostro Paese è in ritardo, che punti da una parte alla prevenzione e al riuso e dall'altra sostenga un nuovo corso industriale per realizzare gli impianti necessari al riciclo e all'incenerimento che sono indispensabili per dar via concretamente all'economia circolare.

Infine, e concludo, sul fronte della transizione energetica dalle fonti fossili alle energie rinnovabili, si chiede di sapere quali siano le misure volte a sostenere gli investimenti affinché i grandi fondi di investimento, che sappiamo essere quelli che hanno i veri denari, consapevoli dell'elevato costo da sostenere per estrarre le fonti fossili, investano sulle energie rinnovabili, spostando quindi i loro flussi di cassa per gli investimenti in infrastrutture. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

MALAN (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per una questione interna al Senato. Ho già intrapreso alcune azioni per segnalare il fatto che, salvo che nei momenti tranquilli come questo, nel normale svolgimento dei lavori di Aula, l'amplificazione dell'impianto audio è ben al di sopra dei livelli massimi previsti dalla legge nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell'ultimo intervento, poco fa, c'è stata addirittura una media di 95 decibel, quando il limite massimo è 87. Ricordo, peraltro, che si tratta di una scala logaritmica per cui 8 punti in più vogliono dire circa l'80 per cento in più, parlando di quello che percepisce l'orecchio umano perché per quanto riguarda l'intensità del rumore è maggiore. Comunque, l'orecchio umano è fatto molto bene, di conseguenza un aumento di dieci volte dell'intensità del rumore corrisponde "solo" ad un raddoppio della pressione sull'orecchio stesso.

Ho già inoltrato questo appello in diversi modi e lo faccio anche in questa sede: qui ci sono i senatori, c'è il personale che ha diritto, come tutti credo (persino i senatori), a stare in un ambiente che non abbia meno tutele di quelle che magari ci sono in una officina, dove al di sopra di un certo livello di rumore si dovrebbero utilizzare attrezzature come le cuffie che proteggono le orecchie dai rumori eccessivi, cosa che evidentemente sarebbe irrazionale in questa sede. Ci sono delle disparità, anche a seconda del microfono, anche se non so da che cosa dipenda. In alcuni casi, infatti, l'intervento si mantiene tutto al di sopra di determinati livelli e in altri casi, invece, si può sentire un intervento a toni più normali, indipendentemente dalla voce di chi parla. Poi, naturalmente, se chi parla alza la voce è normale che il volume sia più alto però ci deve essere un dispositivo che non permetta di salire al di sopra di un certo livello. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Grazie senatore Malan, trasmetteremo alla Presidenza la sua richiesta.

GIAMMANCO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FI-BP). Signor Presidente, intervengo solamente per dire che ieri, durante la votazione sul decreto che riguarda il reddito di cittadinanza e Quota 100, una collega senatrice del MoVimento 5 Stelle è intervenuta dicendo che Di Maio si è recato a visitare i lavoratori della Blutech, lo stabilimento industriale che si trova a Termini Imerese in provincia di Palermo, lo scorso ottobre, lasciando intendere che il Ministro si stia occupando di questi lavoratori. Sì, è vero, il Ministro è sì è recato ad ottobre nello stabilimento della Blutech di Termini Imerese dicendo che avrebbe fatto a novembre un incontro con le parti interessate al Ministero dello sviluppo economico. Poi però non se n'è saputo più nulla.

Finalmente, grazie alla protesta di tutto il comprensorio di Termini Imerese, dei sindaci in prima persona con la guida del sindaco di Termini Imerese, qualcosa si è mosso, ma solo qualche giorno fa, in seguito - lo ripeto - a una grande protesta davanti al Ministero dello sviluppo economico qui a Roma. Tutti i sindaci del comprensorio erano presenti ed hanno protestato perché ai lavoratori in cassa integrazione non era stata rinnovato tale sussidio (parliamo di circa 1.000 lavoratori, quindi di circa 1.000 famiglie in estrema difficoltà per le problematiche che sta attraversando la Blutech).

Grazie a questa sollevazione dei sindacati e dei sindaci, finalmente il Ministro dello sviluppo economico ha deciso di rinnovare la cassa integrazione per questi lavoratori, ma per soli sei mesi, quindi fino al prossimo giugno. Io, come rappresentante di Forza Italia e come senatrice siciliana, dico che è troppo poco. Noi, come Forza Italia, chiediamo che il rinnovo arrivi al 31 dicembre di quest'anno e non fino al 31 giugno.

Mi auguro che il ministro Di Maio sia sensibile alla causa di questi lavoratori perché, colleghi, va bene tutto e va bene anche fare propaganda col reddito di cittadinanza, ma dobbiamo anche pensare a chi un lavoro ce l'ha già e rischia di perderlo. Dati i numeri della nostra economia, credo che non ci sia nulla da sperare, quindi non dobbiamo essere ottimisti, ma dobbiamo aiutare i lavoratori in difficoltà, soprattutto quelli del comparto industriale, che ha visto calare la sua produzione.

Ripeto, mi auguro che il ministro Di Maio metta testa e cuore ai tanti tavoli di crisi aziendale aperti e mi auguro che prenda a cuore la causa dei lavoratori della Blutech di Termini prorogando loro la cassa

integrazione almeno fino al 31 dicembre di quest'anno e non solo fino alla fine di giugno. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[COMINCINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, con questo breve intervento le chiederei di farsi tramite presso gli esponenti del Governo per affrontare una situazione che reputo incresciosa e veramente indegna di un Paese civile. L'isola di Linosa nell'arcipelago delle Pelagie si trova da due mesi senza più benzina perché, a seguito di un controllo operato da parte dei Vigili del fuoco, una targhetta sulla quale era riportato un numero di matricola non più leggibile è bastato per far chiudere l'impianto.

Da due mesi non c'è più benzina disponibile in quest'isola e, come può immaginare, sta diventando problematico spostare la posta, portare i bambini a scuola, effettuare gli interventi della guardia medica. Insomma, è una situazione indegna di un Paese moderno. Nessuno riesce ad intervenire per risolvere la questione.

Gli abitanti dell'isola si sono rivolti anche al Presidente della Repubblica e hanno consegnato 210 tessere elettorali. Se teniamo conto che nell'isola di Linosa abitano 450 persone e sono circa 350 gli iscritti alle liste elettorali, la loro protesta credo sia comprensibile e vibrante; è una protesta di persone che non possono essere lasciate nella condizione di non potersi muovere.

La Regione Sicilia ha messo a disposizione trasporti gratuiti per otto giorni per andare all'isola di Lampedusa e potersi rifornire, ma l'isola di Lampedusa dista più di due ore di traghetto all'andata e altre due ore al ritorno. Gli otto giorni messi a disposizione dalla Regione Sicilia non sono bastati a risolvere il problema, perché il gestore dell'impianto ha chiesto alla compagnia di benzina di sostituire l'impianto. La cosa evidentemente non è veloce.

Sarebbe bastata una piccola proroga per consentire, mentre si sostituisce la pompa, la fruizione del servizio, ma così - ahimè - non è stato.

Le chiedo di intervenire presso il Ministero dell'interno e presso il Ministero dello sviluppo economico perché prendano in mano la situazione e trovino una soluzione, pur temporanea, per permettere a questi cittadini italiani di vivere in una maniera decente, corretta e civile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 5 marzo 2019**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 12,40).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (1018) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ( [1018](#) ) (Nuovo titolo)

#### **ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

##### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo

articolo 1. Cfr. anche seduta n. 94.

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 ( [257](#) )

**PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA**

**QS1**

[ROMEO, PATUANELLI](#)

**Approvata**

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 257 e 702, recanti Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005,

premessi che:

la traduzione in lingua italiana di tale Convenzione necessita di un esame e di una discussione più approfondita, per evitare il rischio di interpretazioni ambigue o non univoche, suscettibili di generare incertezze nel diritto;

a tal proposito, si richiama in particolare la traduzione del termine "*cultural heritage*" con la locuzione "eredità culturale", che modifica profondamente il concetto stesso di patrimonio culturale, proponendo una nuova visione del rapporto tra questo e le comunità che lo custodiscono;

fatti salvi i principi generali della Convenzione, si ritiene prioritario contemperarne le linee guida con la necessità di salvaguardare le peculiarità in ambito artistico e culturale proprie del percorso storico di ogni comunità nazionale, ponendo particolare attenzione sulla tutela delle diversità e delle specificità culturali;

si ritiene pertanto necessaria una più adeguata e approfondita valutazione sulla tematica che riguarda il settore culturale;

si auspica, quindi, che il Governo valuti la possibilità di proporre modifiche emendative, previste dall'articolo 22 comma *b*) della Convenzione, al fine di superare le criticità emerse,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere la discussione dei disegni di legge nn. 257 e 702 al fine di consentire alla 3a Commissione un ulteriore esame.

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 ( [773](#) )

**ARTICOLI DA 1 A 7**

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.

**Approvato**

*(Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione)*

1. L'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 4.

**Approvato**

*(Applicazione di pene accessorie)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Confisca)*. - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

Art. 5.

**Approvato**

*(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)*

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quaterdecies. - *(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)*. - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 6.

**Approvato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 773**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA**

### **SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1018:

sulla votazione finale, le senatrici Taverna e Di Girolamo avrebbero voluto esprimere un voto favorevole e i senatori Astorre, Sbrollini e Papatheu avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

DISEGNO DI LEGGE N. 773:

sull'articolo 5, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 94**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1018

sull'emendamento 1.2, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 2.273 e 2.321, il senatore Dessi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.550, il senatore Vaccaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 2.559 e 3.322, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 3.322, la senatrice Ferrero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.800, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.7 e 4.24, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.101 (testo 3), la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.23, il senatore Dessi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.24, il senatore Candura avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.84, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.85, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.900, il senatore Romano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.101 (testo 3)/100, i senatori Grasso, Errani e Laforgia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.86 e 5.704, il senatore Marco Pellegrini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.96, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.105, la senatrice L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 4.132 e 6.0.1 (1a parte) il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario e sugli emendamenti 8.700, 12.850/110 e 22.1, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.132 e 6.0.1 (1a parte), il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario e sugli emendamenti 8.700, 12.850/110 e 22.1, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.141 (testo 3), la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 5.48 (testo 2), la senatrice Catalfo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.150 (testo 2), i senatori Accoto, Angrisani, Dell'Olio, Giannuzzi, Lupo, Marco Pellegrini, Piarulli, Trentacoste e Vaccaro avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.3, la senatrice Toffanin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 5.40 e 8.4 (1a parte) il senatore Rufa avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 6.13 e 9.1, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 7.19, 8.12, 13.3 e 14.0.3, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.12, la senatrice Accoto avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 8.12, 8.19 (1a parte) e 14.6, la senatrice Pirro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.18, la senatrice Nugnes avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.19 (1a parte), il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 8.900, 12.3100 e 22.8, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 8.704, il senatore Vaccaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 8.48 e 14.10 (1a parte), il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 12.850/112, il senatore Pellegrini Emanuele avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 14.800/100, 16.7 e 23.2 il senatore Di Micco avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 14.0.10, la senatrice Accoto avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 15.0.2, i senatori Laforgia, Errani e

Grasso avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 18.0.3, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2, la senatrice Donno avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 23.11 (testo 2), la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 24.0.1, il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Calderoli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Ferro, Garavini, Giacobbe, La Mura, Mangialavori, Merlo, Monti, Napolitano, Pacifico, Pagano, Richetti, Ronzulli, Santangelo, Saviane, Schifani, Siri, Solinas e Sudano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Durnwalder, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 25 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, la prima relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXLII*, n. 1).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 22 febbraio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 118);

di ALES - Arte Lavoro e Servizi SpA, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 119).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Aimi, Craxi, Malan e Romani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00633 del senatore Dal Mas.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 27 febbraio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 22

MALPEZZI: sul trasferimento dei Carabinieri da Paullo a Tribiano (Milano) (4-01035) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

MANGIALAVORI: sullo scorrimento di una graduatoria di ispettori del Corpo forestale dello Stato all'interno dell'Arma dei Carabinieri (4-00911) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

PRESUTTO ed altri: sulla realizzazione di lavori notevoli alla darsena di levante del porto di Napoli (4-00423) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

**D'ARIENZO** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che a quanto risulta dall'interrogante:

da alcuni studi condotti nel corso degli ultimi anni, è emersa la presenza di PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, nelle falde, negli acquedotti, nonché negli alimenti, di vaste zone della Regione Veneto, in particolare nelle province di Vicenza, Padova e Verona;

è stato accertato, inoltre, come risulta dai dati del "Piano di sorveglianza sanitaria" attivato nelle medesime aree, che tali sostanze sono presenti anche nel sangue dei residenti nella zona contaminata, con livelli molto alti, spesso notevolmente superiori ai limiti ritenuti di sicurezza;

fuori dalla cosiddetta "zona rossa", ovvero l'area maggiormente contaminata a causa dell'inquinamento



della falda sotterranea e degli acquedotti, finora monitorata dalle autorità preposte, emergono situazioni altrettanto meritevoli di approfondimento;

è il caso, in particolare, della più volte riscontrata presenza di PFAS nell'acqua di falda dei pozzi di controllo collocati al perimetro della discarica per rifiuti industriali Cà Bianca nel Comune di Zevio (Verona);

considerato che:

a partire dal 2016, in effetti, ARPAV ha iniziato la ricerca analitica di PFAS nelle acque di falda sottostanti la discarica Cà Bianca e nel percolato prodotto dalla discarica stessa: nel percolato sono state riscontrate concentrazioni di PFAS molto elevate, anche superiori a 1 milione di ng/lit, e anche nelle acque di falda è stata riscontrata la presenza di PFAS, pur se sotto il valore di soglia stabilito dalla Regione Veneto per le acque potabili, con interessamento esclusivo o prevalente dei pozzi / piezometri "a valle";

la contaminazione da PFAS delle acque di falda deriverebbe "senza dubbio" dalla discarica, a quanto risulta dalle conclusioni dei periti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, in ragione di una non idonea impermeabilizzazione del fondo della discarica medesima;

a conferma della contaminazione costante, vi sono altresì le rilevazioni ARPAV del 1° e 2 ottobre 2018, dalle quali emerge per la prima volta la presenza, sia nel percolato, sia nell'acqua di falda dei piezometri di controllo "a valle" (e non in quelli "a monte"), di uno specifico PFAS in produzione solo dal 2013, il cC604;

va segnalata, inoltre, la collocazione dell'area di discarica Cà Bianca in zona di ricarica degli acquiferi, al confine della fascia delle risorgive, cioè nella delicata zona di passaggio tra acquifero indifferenziato e sistema differenziato multifalda, dove maggiore è il pericolo di inquinamento delle falde acquifere profonde,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un confronto immediato con la Regione Veneto al fine di approfondire quanto segnalato in premessa;

se ritengano, a causa della situazione di estrema necessità e urgenza determinata dall'inquinamento da PFAS, di procedere, nell'ambito delle proprie competenze, a specifiche ed opportune indagini tese a verificare se l'origine di queste sostanze è la nominata discarica Cà Bianca;

quali urgenti iniziative intendano porre in essere, sulla base del "principio di precauzione" ed in attesa degli interventi da mettere in atto, al fine di garantire la sospensione del conferimento di rifiuti e di ogni altra attività di discarica potenzialmente in grado di indurre l'ulteriore aggravamento della situazione esposta in premessa.

(3-00647)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[PINOTTI](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#), [MIRABELLI](#), [BOLDRINI](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro per gli affari europei.* - Premesso che:

nel 1987 Stati Uniti e Unione Sovietica hanno siglato il trattato Inf ("Intermediate-range nuclear forces treaty") che prevede la messa al bando di qualsiasi missile balistico e da crociera basato a terra con gittata compresa fra i 500 e i 5.500 chilometri, a testata convenzionale e soprattutto nucleare;

la stipula seguiva ad anni di corsa agli armamenti da parte delle due *super* potenze in una progressiva *escalation* che aveva avuto i suoi momenti più difficili nel 1977, quando l'Unione Sovietica aveva schierato i nuovi missili balistici a portata intermedia con una gittata massima di 5.000 chilometri, sufficiente, quindi, a colpire qualunque città dell'Europa occidentale e nel 1979, quando i ministri della Difesa e degli Esteri dei Paesi della NATO, a Bruxelles, pianificarono il dispiegamento, entro il 1986, di 108 missili balistici in Germania e 464 missili da crociera montati su lanciatori mobili schierati in Belgio, Italia, Olanda e Regno Unito;

entrato in vigore un anno più tardi, l'Inf è divenuto il simbolo degli sforzi profusi dalle due superpotenze per contenere la corsa agli armamenti dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Successivamente, Russia, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan sono subentrate all'Urss, a seguito della dissoluzione di quest'ultima, avendone ereditato il vasto arsenale nucleare;

rilevato che:

il 1° febbraio 2019, il Segretario di Stato, Mike Pompeo, ha annunciato la sospensione dell'Inf, mediante una procedura di circa sei mesi che si concluderà con la completa uscita degli Stati Uniti dall'accordo. L'amministrazione statunitense aveva minacciato il ritiro già a fine 2018, denunciando violazioni russe di quanto pattuito dai presidenti Ronald Reagan e Mikhail Gorba?ëv trent'anni fa;

in particolare, gli Stati Uniti contestano i nuovi missili russi 9M729, vettori da crociera basati a terra, suscettibili di colpire bersagli fino a 1.500 chilometri di distanza e utilizzati dalla Russia nel territorio siriano. A sua volta, anche la Russia accusa l'Amministrazione statunitense di violazioni dell'Inf con l'apertura di un sito terrestre per la difesa antimissile balistico nella base aerea di Deveselu, in Romania, cui si aggiungerebbe la Polonia, dove nel 2020 diverrà operativo il sito di Redzikowo, a ovest di Danzica;

appare, pertanto, di tutta evidenza come la sospensione del predetto trattato Inf possa precipitare verso una nuova corsa agli armamenti nucleari con ricadute in ordine ai delicati equilibri internazionali faticosamente raggiunti negli ultimi trent'anni;

a quanto detto si aggiunga che l'8 maggio 2018 il Presidente Donald Trump aveva già annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano "Joint Comprehensive Plan Of Action", JCPOA, raggiunto da USA, Russia, Cina, Unione europea, Francia, Regno Unito, Germania, nel luglio 2015 ed entrato in vigore nel gennaio 2016. La decisione aveva suscitato dure reazioni tra gli altri Paesi, che avevano negoziato il JCPOA. In particolare, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha ribadito la volontà di agire al fine di proteggere un accordo che rappresenta un elemento chiave del regime globale di non proliferazione nucleare, cruciale per la sicurezza della regione, dell'Europa e del mondo intero,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti in premessa;

se non ritenga necessario e urgente adoperarsi nelle opportune sedi internazionali, al fine di scongiurare la sospensione del citato trattato Inf, anche alla luce delle pesanti ricadute in termini di sicurezza per l'Unione europea a fronte del venir meno di un equilibrio strategico trentennale;

se non ritenga, altresì, necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative, coordinandosi con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, al fine di garantire il mantenimento di accordi internazionali, efficaci di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione, anche alla luce del ruolo essenziale che gli stessi rivestono per la salvaguardia della sicurezza europea e globale.

(3-00646)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[FERRAZZI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, ex art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, rilevano che i preposti uffici delle diverse autorità giudiziarie continuano ad interpretare la normativa vigente in merito al pagamento del contributo unificato (il combinato degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'art. 27-bis, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e l'art. 8 della legge n. 266 del 1991), nel senso di non riconoscere il diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai ricorsi presentanti dalle *onlus* nell'esercizio e nel perseguimento delle proprie finalità statutarie;

tutto ciò anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Nuovo codice del terzo settore) e nonostante l'esistenza di una copiosa giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto alla suddetta esenzione;

come noto, il contributo unificato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2002, dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato previsto in forma sostitutiva rispetto alle varie forme di prelievo preesistenti (per lo più realizzate attraverso l'imposta di bollo) su atti e provvedimenti del processo civile, amministrativo o penale;

la disciplina del contributo unificato è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni fino a trovare

una stabile collocazione normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) e sue successive modifiche ed integrazioni;

dunque, anche prima dell'introduzione del contributo unificato il processo e/o gli atti del processo erano comunque soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, la stessa disciplinata dall'ancora vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ivi incluso l'art. 27-*bis* allegato B, richiamato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e dalla legge sul volontariato; ebbene, prima dell'introduzione del contributo unificato, il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ed in particolare l'art. 27-*bis* allegato B, nonché la legge sul volontariato, è stata sempre pacificamente interpretata nel senso di riconoscere alle *onlus* il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, anche in relazione agli atti aventi natura giudiziaria, come, peraltro, confermato dall'allora Ufficio del registro con la nota del 18 giugno 1993;

si aggiunga, altresì, quanto chiarito, nel 2010, dall'Avvocatura distrettuale di Torino, con la nota del 20 ottobre 2010 (Cons. n. 3887/2010) nota successiva all'introduzione del contributo unificato, nella quale, a prescindere dal caso di specie, ha testualmente specificato che: "in linea di principio deve convenirsi che all'associazione CODACONS competano le agevolazioni ed esenzioni tributarie connesse alla sua natura di onlus, ivi compresa l'esenzione dal contributo unificato ex art. 8 legge 266/1991 nelle cause instaurate nell'ambito dello svolgimento di attività rientranti nell'oggetto sociale";

considerato che:

la questione è stata sottoposta all'attenzione delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati, Giustizia, Finanze, Bilancio e Affari Sociali, attraverso un'autorevole comunicazione inviata dal presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, composto dalle associazioni iscritte nell'elenco, ex art. 137 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006), ritengono opportuno affermare, nonché presieduto dal vice ministro Dario Galli;

durante l'*iter* di approvazione in Senato della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, insieme ad altri parlamentari del gruppo del Partito democratico, ha presentato degli emendamenti che la stessa maggioranza di Governo non ha preso in considerazione;

le disposizioni proposte miravano a sancire inequivocabilmente, il principio dell'esenzione del pagamento del contributo unificato per quelle iniziative poste in essere dagli enti del terzo settore (ex *onlus*), al fine di tutelare giudizialmente diritti ed interessi della collettività nell'alveo del perseguimento delle proprie finalità statutarie e ciò nel rispetto degli articoli 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, nonché dei principi di cui alla Convenzione di Aarhus, della direttiva 2003/4/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 85/33/CE, dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 13 della CEDU;

considerato inoltre che:

è del tutto noto che l'esame parlamentare della legge di bilancio per il 2019 è stato compresso al punto tale che, ad avviso degli interroganti, è mancato un confronto con gran parte dei corpi sociali che avevano sottoposto temi di elevata importanza;

tra questi, la questione descritta relativa all'esenzione del pagamento del contributo unificato per gli enti del terzo settore, che vedono lese le proprie prerogative statutarie ed operano ancora oggi in attesa di un riconoscimento di piena tutela legale, che permetta loro di operare per garantire i diritti e gli interessi della collettività;

bisogna oggi intervenire e riprendere un esame serio e puntuale sui troppi temi che sono stati sottratti all'esame del Parlamento, durante la fase di approvazione della legge di Bilancio,

si chiede di sapere quali atti intenda adottare, o abbia adottato, il Governo per restituire la serenità operativa agli enti del terzo settore impegnati nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dando piena attuazione alla tutela legale che questi necessitano attraverso una interpretazione legislativa divenuta ormai improrogabile.

(4-01339)

GIRO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

il 10 febbraio 2019 l'interrogante si è recato presso il cinema 'Nuovo Olimpia' di Roma, appartenente al gruppo Circuito Cinema, ed è stato testimone, insieme a molte altre persone, di un episodio alquanto sgradevole;

un addetto al controllo dei biglietti ha verbalmente insultato un cliente utilizzando parole offensive e denigratorie, senza motivo apparente, unicamente perché il cliente pretendeva giustamente il resto del suo biglietto che ancora non aveva ricevuto dall'addetta alla cassa;

questo episodio, che sembra non essere un evento isolato, pone l'attenzione su aspetti fondamentali che devono essere monitorati all'interno di tutte le sale cinematografiche;

il gruppo Circuito Cinema, di cui fa parte il Nuovo Olimpia, usufruisce delle risorse per l'esercizio cinematografico ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

i fondi di cui usufruiscono le sale cinematografiche dovrebbero essere utilizzati per migliorare non solo gli strumenti tecnici, ma anche la qualità professionale del personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda effettuare una verifica presso il gruppo Circuito Cinema, di cui fa parte l'esercizio Nuovo Olimpia, e in caso di considerare un richiamo formale;

se ritenga di attuare tutte le iniziative di sua competenza in maniera tale che non si ripetano episodi di questo genere;

se non intenda lavorare alla stesura di un codice di condotta che vada a tutelare il consumatore.

(4-01340)

LA MURA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, per il Sud e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 780 del 13 novembre 2003 è stato istituito l'Ente parco regionale del "Fiume Sarno", con lo scopo di valorizzare il percorso fluviale e il patrimonio storico, culturale, ambientale e archeologico del territorio;

successivamente viene istituito l'Ente parco regionale bacino idrografico del fiume Sarno (art. 12, comma 2 della legge regionale del 29 dicembre 2005, n. 24) che abbraccia il territorio dei Comuni di Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Angri, Scafati, Nocera Inferiore, appartenenti alla Provincia di Salerno, e dei Comuni di Striano, Poggiomarino, Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, appartenenti alla città metropolitana di Napoli;

il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni e recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" ha individuato il "Piano Strategico" quale strumento per la definizione di una strategia unitaria finalizzata al rilancio economico-sociale, alla riqualificazione ambientale ed urbanistica e al potenziamento dell'attrattività dell'area comprendente l'insieme dei comuni interessati dal Piano di gestione del sito Unesco "Aree Archeologiche di Pompei Ercolano e Torre Annunziata", la cosiddetta "Buffer Zone";

la VII Commissione permanente (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, con l'approvazione della risoluzione 8-00006 in data 8 novembre 2018, ha ritenuto strategico il ruolo del Parco regionale del fiume Sarno nell'ambito del Piano strategico del sito UNESCO richiamato;

l'area territoriale limitrofa al corso del fiume Sarno, con i suoi 800.000 abitanti, vive da decenni in stato di emergenza ambientale, sanitaria ed economica, nonostante risultino essere stati spesi più di 800 milioni di euro per un sistema di depurazione, progettato in teoria con una capacità depurativa rapportata a 2 milioni di abitanti;

considerato che:

con la delibera della Giunta regionale n. 119 del 20 marzo 2012 viene individuata ARCADIS (Agenzia regionale campana per la difesa del suolo), ente strumentale della Regione, quale beneficiario del grande progetto "completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno";

con successiva delibera della Giunta regionale n. 124 del 20 marzo 2012 viene deciso di approvare il progetto preliminare del grande progetto "completamento della riqualificazione e recupero del fiume

Sarno" del POR Campania FESR 2007-2013, trattandosi di intervento di interesse regionale finalizzato alla sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio idrogeologico ed alla riqualificazione ambientale del fiume Sarno;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la Regione Campania con il grande progetto Sarno, impegnerebbe 400 milioni di euro prevedendo ulteriore cementificazione per la costruzione di vasche di laminazione; interventi sul bacino idrografico frutto di una progettazione basata su studi risalenti da circa venti anni addietro, che non tiene conto dei progressi tecnologici e delle scelte di sostenibilità ambientale, violando anche l'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

il primo lotto del grande progetto Sarno prevede la creazione di una seconda foce artificiale con ulteriore modifica della linea di costa, già fortemente impattata da altre opere antropiche, e distruzione della spiaggia che conserva ancora oggi faticosamente elementi di biodiversità tipici della fascia costiera dunale;

considerato inoltre che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, recante "Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale", sono stati esclusi dall'elenco dei siti di interesse nazionale (SIN) il litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, il bacino idrografico del fiume Sarno, le aree del Litorale Vesuviano e Pianura;

ritenuto che:

le direttive "Acque" (direttiva 2000/60/CE) e "Alluvioni" (direttiva 2007/60/CE) convergono sulla comprovata importanza di mantenere o ripristinare un corretto assetto idromorfologico del corso d'acqua, funzionale, sia alla prevenzione delle alluvioni e alla riduzione del rischio, sia al miglioramento ecologico degli ecosistemi acquatici e perifluviali. Le direttive "Acque", "Uccelli" e "Habitat" convergono sulla centralità della tutela degli ecosistemi e della biodiversità ai fini della costituzione della rete ecologica;

una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 1/7/2015, n. C-461/13, ha sancito in maniera inequivoca la cogente rilevanza delle direttive richiamate, precisando che la direttiva quadro 2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di acque osta all'autorizzazione di un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale;

a seguito di un sopralluogo effettuato nel mese di dicembre 2018 in alcune aree comprese nel bacino idrografico del fiume Sarno, il ministro *pro tempore* Costa, verificata la gravità dello stato di degrado in cui versa quel territorio, ha ritenuto necessario istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Tavolo di confronto con i sindaci dei 41 Comuni del bacino idrografico del fiume Sarno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se siano a conoscenza di ulteriori elementi a riguardo;

quali iniziative di competenza intendano assumere affinché il cronoprogramma di attuazione dei lavori deliberati dalla Regione Campania nel 2012, non solo sul Sarno, ma sull'intera rete fluviale interessata dalle opere, sia reso pubblico;

quali siano i rischi per la salute dei cittadini, considerata la forte antropizzazione dell'area e se, e in quale percentuale, le acque utilizzate per l'irrigazione dei campi presenti nelle vicinanze dei corsi d'acqua interessati e utilizzati per le coltivazioni incorrano nel rischio di essere inquinati;

se intendano attivarsi nelle sedi di competenza, al fine di giungere alla sospensione della gara relativa al grande progetto Sarno adottando, nel contempo, un piano d'azione con l'istituzione di una cabina di regia nazionale, con definizione chiara delle competenze degli enti coinvolti, con l'impiego delle forze dell'ordine e inasprimento delle sanzioni;

se non intendano promuovere un raccordo istituzionale sulla vicenda adottando le iniziative di competenza, affinché il sito venga riqualificato come sito da bonificare di interesse nazionale.

(4-01341)

LA MURA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'accumulo di foglie morte di posidonia oceanica costituisce un problema rilevante per la gestione delle coste italiane. Gli interventi antropici lungo le coste, nel tempo, hanno incrementato i tassi di accumulo delle foglie, impedendo, inoltre, la naturale rimozione e dispersione verso il largo dei depositi e quindi il loro smaltimento sui fondi di macerazione;

in seguito a numerosi sopralluoghi, effettuati dall'interrogante nei territori comunali particolarmente interessati dalla problematica, è stata rilevata la preoccupazione degli operatori del settore balneare e dei cittadini residenti, che lamentano la non fruibilità dei litorali, oltre a problemi di salubrità dell'ambiente che si ripercuotono negativamente sull'economia turistica;

le stesse amministrazioni locali, ad oggi, hanno adottato per lo più soluzioni temporanee e di emergenza ricorrendo anche ad onerosi interventi di raccolta e smaltimento in discarica. In genere, la rimozione viene effettuata prima dell'estate con mezzi meccanici che asportano, oltre alle foglie, grandi quantità di sabbia, senza tenere conto della natura del litorale su cui si interviene. Ciò significa, a parere dell'interrogante, innescare/accelerare l'erosione e compromettere l'integrità dell'*habitat* costiero, costringendo poi le amministrazioni locali ad interventi costosi di protezione della costa e di ripascimento della spiaggia;

per la sua grande rilevanza per l'ecosistema marino costiero, la posidonia oceanica è specie protetta dalla Convenzione di Berna (Allegato I del 1982), dalla direttiva "Habitat" (92/43/CEE), in cui è elencata tra gli *habitat* prioritari (Allegato I), e dalla Convenzione di Barcellona (protocollo SPA/BIO, Allegato II, del 1999), poiché le vaste praterie, oltre ad ospitare comunità ricchissime di specie e quindi ad elevata biodiversità, producono rilevanti servizi ecosistemici, come ad esempio l'assorbimento di anidride carbonica e la sua fissazione come carbonio organico nei tessuti (70-150 g/m<sup>2</sup>/anno), la produzione di ossigeno (1500-4500 l/m<sup>2</sup>/anno), la stabilizzazione dei fondali attraverso l'intrappolamento dei sedimenti con le radici ed i fusti striscianti ("rizomi"), lo smorzamento dell'energia cinetica delle onde durante le mareggiate con il denso strato fogliare, il tutto a protezione dei litorali e a contrasto dell'erosione costiera. La protezione della posidonia deve ritenersi estesa anche agli accumuli costieri che si originano in seguito allo spiaggiamento delle parti di pianta che si distaccano nel corso del normale ciclo di vita del vegetale e vengono spinti a terra durante le mareggiate invernali e primaverili;

allo stato attuale, in assenza di norme specifiche e di una metodologia gestionale univoca, la gestione delle foglie morte di posidonia oceanica è regolamentata dalla circolare n. 8123/2006 del 17 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la suddetta circolare n. 8123/2006 appare del tutto insufficiente e inadeguata a supportare le amministrazioni locali nell'individuazione delle corrette modalità di gestione del fenomeno, sia a livello ecosistemico, che amministrativo;

appare, inoltre, del tutto inappropriata e dannosa la lettura «estensiva» dell'art. 184, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che vorrebbe far rientrare la posidonia oceanica spiaggiata tra le fattispecie assimilabili ai rifiuti solidi urbani,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare, entro il mese di marzo 2019, al fine di individuare una efficace e tempestiva soluzione per la gestione delle foglie spiaggiate di posidonia oceanica e per porre rimedio all'attuale situazione dei cumuli presenti nei centri di stoccaggio provvisori;

se e quali iniziative intenda assumere per procedere, entro l'inizio della stagione turistica, allo smaltimento di tutti i cumuli presenti nei centri di stoccaggio provvisori segnalati dalle amministrazioni locali, effettuando, in via preliminare, la caratterizzazione chimico-fisico-microbiologica e granulometrica degli accumuli al fine di indicare le corrette modalità di utilizzo della sabbia ai fini di ripascimento, della re-immersione in mare, in corrispondenza dei fondi di macero delle biomasse spiaggiate e dello smaltimento di eventuali rifiuti intrappolati nei cumuli;

se e quali interventi normativi intenda adottare per regolamentare le modalità di gestione della

posidonia, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta preliminare in mare delle biomasse flottanti.

(4-01342)

[ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#), [MAUTONE](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [ANASTASI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella città di Santa Maria la Carità, piccolo comune situato in provincia di Napoli, è in costruzione il cimitero comunale, da realizzarsi attraverso la formula di finanziamento pubblico del *project financing*

; la procedura specifica di selezione delle ditte partecipanti, iniziata alla fine del 2007, subì numerosi e reiterati rallentamenti nella realizzazione, presumibilmente a causa dell'eco mediatico che si era amplificato al tempo, a seguito della nomina di una commissione di indagine inviata dalla Prefettura di Napoli per verificare eventuali fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

tale indagine si concluse senza azioni di scioglimento del Consiglio comunale stesso, ma con l'applicazione di particolari condizioni o prescrizioni, il cui rispetto è stato più volte stato messo in discussione in seno ai lavori del Consiglio comunale;

a quanto risulta all'interrogante, sulla procedura adottata dal Comune di Santa Maria la Carità, in esito alla costruzione del suddetto cimitero comunale, pende presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata un procedimento penale;

sull'eventuale conflitto di interesse a carico di un membro della Commissione di accesso insediata nel 2008 fu presentata nel corso della XXVII Legislatura l'interrogazione parlamentare 4-02141 da parte del senatore Sergio Puglia, rivolta al Ministero dell'interno;

l'interrogazione aveva come tema il funzionamento del nucleo di valutazione, organo finito all'attenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con delibera n. 870 del 17 ottobre 2018, notificava all'ente locale un atto di constatazione sul mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

considerato che:

il Comune di Santa Maria la Carità fu oggetto di indagini da parte della Prefettura nel 2001, che dispose l'accesso presso la suddetta amministrazione, le cui conclusioni portarono allo scioglimento del Consiglio comunale (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2002);

in particolare, dalla relazione conclusiva della Commissione di accesso, relativamente agli accertamenti svolti, i settori in cui sono emersi segnatamente utilizzi della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici risultano essere quelli dell'edilizia e degli appalti pubblici: "I condizionamenti operati dalla criminalità organizzata nel settore edilizio resi ancora più gravi dai vincoli ambientali cui è sottoposto l'intero territorio comunale di Santa Maria La Carità, emergono, in particolare, dall'accertata omissione dell'attività di repressione degli abusi edilizi. In particolare, risulta che gli edifici abusivi, la cui titolarità è riconducibile al menzionato esponente mafioso, non siano mai stati demoliti né acquisiti al patrimonio comunale pur in presenza dei presupposti giuridici" (all.1, - art.1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2002),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere ogni azione necessaria a fare chiarezza sulle descritte opacità nell'attività amministrativa comunale e quali iniziative si intendano intraprendere per fare luce su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno delle suddette attività.

(4-01343)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

lo scorso marzo 2018, a Matera, è stato installato un apparato dotato di tecnologia "Massive-Mimo", ovvero un'antenna capace di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita e in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico dati;

l'antenna, che sarà collegata alla rete fissa in fibra ottica, è stata sviluppata da Huawei. Secondo un articolo de "Il Sole 24-Ore" del marzo 2018, lo sviluppo del progetto prevede investimenti per 60 milioni di euro in quattro anni (tre quarti dei quali messi sul tavolo dalle tre aziende *project-leader* e i

restanti 15 milioni dagli altri 50 *partner* coinvolti) e toccherà diversi ambiti di applicazione, dal turismo alla sanità, passando per la logistica e i trasporti (il porto di Bari sarà direttamente interessato da alcune soluzioni) e le *smart city*;

si tratta di progetti B2B e di sviluppo del 5G, che andrà ad aumentare le prestazioni attuali in una logica di *hot spot* e darà continuità ancora per diversi anni all'evoluzione delle reti 4G Lte;

tale 5G dovrebbe portare benefici alla città di Matera, "Città della Cultura" per il 2019, per la presenza delle nuove reti mobili ultraveloci e abiliterà applicazioni di realtà aumentata e virtuale (attraverso visori e terminali mobili dedicati) per i turisti, che raggiungeranno la città lucana, offrendo loro esperienze di visita realmente immersive anche di luoghi fisicamente inaccessibili. Il 5G dovrebbe interessare anche per soluzioni di sicurezza pubblica, attraverso sistemi di riconoscimento facciale, che invieranno i dati in tempo reale per l'accesso a determinati luoghi;

un ambito di applicazione dovrebbe essere anche nell'agricoltura di precisione per la riduzione degli sprechi di acqua, con la sensoristica incaricata della raccolta dei dati e il 5G dell'iperconnettività sicura della trasmissione delle informazioni nella nuvola. L'innovazione, che porterebbe in dote l'*ultrabroadband* mobile in scala di *gigabit* si tradurrebbe, per esempio, anche nella copertura 5G di corridoi aerei per gestire i droni adibiti al controllo del territorio o nell'utilizzo di visori di realtà aumentata per la manutenzione degli impianti, attraverso soluzioni che distribuiscono intelligenza sui sistemi remoti, nel *cloud*, sfruttando la velocità e la banda larghissima delle nuove reti;

considerato che:

tale ovvio aumento della diffusione dei campi elettromagnetici rappresenta sicuramente un valore per lo sviluppo di tecnologie utili a tutti, ma gli effetti sulla salute sono ancora sotto esame;

un anno fa, 170 scienziati di una trentina di Paesi, tra cui l'Italia, scrissero un documento la cui tesi di fondo sosteneva che l'arrivo della nuova rete avrebbe creato un aumento massiccio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (Rf-Emf), con la conseguente maggiore esposizione degli esseri umani ad un flusso di radiazioni non ionizzanti, definito anche *elettrosmog* non privo di controindicazioni e hanno rivolto un appello alle istituzioni dell'Unione europea per chiedere il blocco della tecnologia 5G, a causa delle crescenti preoccupazioni per l'aumento delle radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute, cui sono sottoposti i cittadini europei;

infatti, l'Rf-Emf promuove lo stress ossidativo, una condizione implicata nell'insorgenza del cancro, in diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare;

sebbene alcune evidenze siano ancora controverse, l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato Rf-Emf come «possibile cancerogeno per l'uomo» e studi più recenti hanno suggerito effetti riproduttivi, metabolici e neurologici di Rf-Emf, che sono anche in grado di alterare la resistenza agli antibiotici batterici;

uno degli studi più ampi, a cura del programma nazionale di tossicologia degli Usa (National Toxicology Program), ha dimostrato un aumento significativo dell'incidenza del cancro cerebrale e di tumore al cuore negli animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli inferiori a quelle di cui alle attuali linee guida della Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp);

anche recenti studi dell'istituto "Ramazzini" evidenziano un aumentato rischio, sia per i tumori alla testa sia per gli schwannomi, il più pericoloso dei quali è il tumore cardiaco. Tali risultati, basati sulla sperimentazione animale, insieme agli ultimi studi epidemiologici sugli utilizzatori di cellulari dell'oncologo Lennart Hardell, fanno concludere agli studiosi che è tempo di aggiornare la classificazione Iarg. Al momento, infatti la Iarg classifica la radiofrequenza come «possibile cancerogeno per l'uomo», perché si basa solo su risultati epidemiologici, ma non su studi in vivo, che oggi fanno propendere per la classificazione «probabile cancerogeno» di classe 1A o, come suggerito da Hardell, «cancerogeno certo» di classe 1;

in questo scenario in evoluzione, anche se gli effetti biologici dei sistemi di comunicazione 5G sono scarsamente studiati, è iniziato un piano di azione internazionale per lo sviluppo di reti 5G;

osservazioni preliminari hanno mostrato che il Mmw aumenta la temperatura della pelle, altera l'espressione genica, promuove la proliferazione cellulare e la sintesi di proteine legate allo *stress*



ossidativo, nonché processi infiammatori e metabolici, può generare danni oculari e influenzare le dinamiche neuromuscolari (Di Ciaula, Int. J. Hyg. Environ. Health, Epub 2018);

secondo diversi scienziati sono necessari ulteriori studi per esplorare in modo migliore e indipendente gli effetti sulla salute di Rf-Emf in generale e di Mmw in particolare. Tuttavia, i risultati disponibili sembrano sufficienti per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici, per invocare il principio di precauzione, per definire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e per rivedere i limiti esistenti (Di Ciaula, Epub 2018);

ai sensi dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la responsabilità primaria di proteggere la popolazione dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici appartiene agli Stati membri, inclusa la scelta delle misure da adottare in base a età e stato di salute;

la tutela e la salvaguardia della salute umana e la tutela ambientale sono valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo comma e articolo 32, primo comma della Costituzione), si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare che l'esposizione superi i nuovi *standard* di esposizione massima totale dell'Unione europea su tutti i campi elettromagnetici per proteggere i cittadini, in particolare i neonati, i bambini e le donne in gravidanza;

quali iniziative intendano adottare per definire *standard* di esposizione massima totale sicuri per la salute dei cittadini.

(4-01344)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: nelle aree del P.A.I.P., sigla che sostituisce la dizione "Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi", la prima zona produttiva e artigianale nel Comune di Matera, nata in un periodo di trasformazioni urbane che hanno interessato vaste aree del territorio cittadino, destinate a piccole e medie attività imprenditoriali, gli immobili che si affacciano sulla via 1° maggio sono circondati, ovunque, da erbacce, segno di degrado e di abbandono;

per finalità e funzioni, il P.A.I.P. si distingue dalla più vasta e periferica zona industriale sorta in contrada La Martella, in cui più forte è risultata la presenza di attività legate al mobile imbottito (*ex* decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 settembre 2013, che disciplina il bando che seleziona e finanzia programmi di sviluppo sperimentale, finalizzati al consolidamento e al recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito), comparto in rapida ascesa quando, nel 1994, si pensò a una struttura interamente dedicata alla formazione;

l'appalto, inizialmente, venne vinto da una società di Gravina, alla quale successe una di Potenza. Ma per arrivare all'inizio dei lavori si dovette attendere la primavera del 1996. Sul piano delle risorse disponibili, la Scuola di formazione disponeva di 12 miliardi e mezzo di lire e il taglio del traguardo, mai raggiunto, avrebbe dovuto coincidere con una data simbolica, il 2000;

iniziarono, purtroppo, una serie d'interruzioni condizionate dalla mai chiarita volontà d'introdurre diverse varianti alla realizzazione del progetto finale. Insomma, i lavori si fermavano e ripartivano in continuazione, non senza incursioni da parte di ignoti pronti a vandalizzare e devastare qualunque struttura pubblica inutilizzata;

come riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 24 febbraio 2019, si tratta di una deriva verso il degrado che sembrava superata nel 2005, quando fu avviato un primo collaudo, quanto mai azzardato, visto che le opere non erano ancora giunte completamente al traguardo. Di più, anche se nella primavera del 2006 si continuava a dare per scontato l'avvio in quella sede del Centro per la formazione professionale, in realtà, non accadde e non vi fu nemmeno la certificazione dei lavori ultimati, ma solo atti di vandalismo per gli immobili;

successivamente si sperò in una possibile svolta quando, mentre tramontava l'obiettivo del Centro di formazione, prendeva quota l'opportunità di destinare questi spazi alla sede periferica della Scuola speciale dell'Istituto di restauro. Possibilità anche questa accantonata nel momento in cui la nuova opzione venne abbandonata a favore dell'avvenuto recupero funzionale dell'ex convento di Santa Lucia, ubicato in pieno centro, ad angolo tra Via Lucana e Via Lavista e affacciato su piazza Vittorio

Veneto;

considerato che:

i lavori sono stati completati e il complesso di via 1° maggio presenta una gran quantità di spazi utilizzabili per molteplici scopi, dispone anche di un'ampia palestra e, quindi, la capacità di ospitare attività dedicate all'istruzione sembra raggiunta, anche se, nonostante i buoni collegamenti con questa zona, l'ubicazione viene considerata troppo periferica;

comunque, qualsiasi scelta maturi, al momento non pare sia ancora stato effettuato il collaudo, il che significa che questo immobile non può ancora essere fruito da nessun tipo di utenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia sollecitare le istituzioni locali competenti affinché possa essere utilizzato al più presto questo edificio, che comincia a presentare segni di degrado, per le tante attese attività e, soprattutto, perché non avvenga l'ennesimo spreco di spesa pubblica in una città che continua a lamentare la carenza di strutture da adibire alle molteplici attività in attesa.

(4-01345)

[CORBETTA](#), [ORTIS](#), [PIRRO](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [LA MURA](#), [RICCARDI](#), [SANTILLO](#), [PARAGONE](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [MAIORINO](#), [LANNUTTI](#), [COLTORTI](#), [BOTTICI](#), [ANASTASI](#), [L'ABBATE](#), [QUARTO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [VANIN](#), [GALLICCHIO](#), [MININNO](#), [PESCO](#), [DI GIROLAMO](#), [RICCIARDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il cromo esavalente è un inquinante classificato dallo IARC (Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro) come sostanza cancerogena per l'uomo;

il tricloroetilene e il tetracloroetilene, classificati come probabilmente cancerogeni, nelle acque sotterranee possono degradarsi a composti più tossici come il cloruro di vinile, classificato dallo IARC come sostanza cancerogena per l'uomo;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta, Tabella 2, stabilisce la concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, ossia i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica; relativamente alle acque sotterranee, per i parametri "tricloroetilene" e "tetracloroetilene" le soglie di concentrazione sono pari, rispettivamente, a 1,5 µg/l e 1,1 µg/l; per il parametro "cromo esavalente" la soglia è pari a 5 µg/l;

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce che "le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite" e "non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana"; definisce, tra l'altro, i valori di una serie di parametri chimici; in particolare, per la somma dei parametri "tricloroetilene" e "tetracloroetilene" viene fissato un valore pari a 10 µg/l; il parametro "cromo esavalente" non è al momento previsto, mentre è previsto il parametro "cromo totale" con un valore massimo di 50 µg/l;

il decreto ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico "cromo esavalente", pari a 10 µg/l, precisando che tale parametro deve essere ricercato solo quando il parametro "cromo totale" supera il valore di 10 µg/l; la nuova soglia, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, va ad aggiungersi a quella già in vigore di 50 µg/l per il parametro "cromo", che veniva inteso però come "cromo totale" senza distinzione di forma;

riguardo i tre parametri citati, è evidente come i limiti vigenti sulle acque destinate al consumo umano siano meno restrittivi rispetto alle soglie di contaminazione indicate nel decreto legislativo n. 152 del 2006 a causa dello scarto esistente tra i limiti imposti dalle due norme: acque sotterranee che risultino contaminate in base alla normativa ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) possono risultare potabili in base alla norma sulle acque per il consumo umano (decreto legislativo n. 31 del 2001);

sulla base dei limiti in vigore ancora per tutto il 2019 per le acque destinate al consumo umano, una concentrazione di "cromo esavalente" pari a 49 µg/l oggi viene rilevata come concentrazione di

"cromo totale" inferiore al valore soglia di 50 µg/l e risulta pertanto conforme ai requisiti di potabilità; sulla base del limite che entrerà in vigore per il "cromo esavalente" a partire dal 2020, una concentrazione di "cromo totale" pari a 9 µg/l risulterà conforme ai requisiti di potabilità anche nel caso in cui la quota di "cromo esavalente" fosse pari al 100 per cento della quota di "cromo totale"; nei due casi ipotizzati si avrebbe di fatto la potabilità di acque che presentano una concentrazione di "cromo esavalente" molto superiore (rispettivamente 49 µg/l e 9 µg/l) rispetto alla concentrazione ammessa dal decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle acque sotterranee (5 µg/l). Inoltre, mancando l'obbligo di verificare il parametro "cromo esavalente", né il gestore, né il Comune, né tantomeno i cittadini avrebbero la consapevolezza della significativa presenza di "cromo esavalente" nei pozzi idropotabili e nell'acqua potabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno, anche al fine di monitorare nel tempo l'eventuale contaminazione delle falde acquifere, valutare la presenza del cromo esavalente nelle acque potabili, indipendentemente dal valore del parametro cromo totale;

se ritengano opportuno rivedere i parametri di qualità delle acque potabili al fine di una maggior tutela della salute pubblica;

se ritengano opportuno incentivare i cittadini all'uso di acqua potabile "del rubinetto" imponendo ai gestori dei servizi idrici la pubblicazione integrale sui propri siti *internet* dei controlli analitici effettuati sulle acque.

(4-01346)

[LEONE](#), [BOTTICI](#), [ABATE](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [CAMPAGNA](#), [CRUCIOLI](#), [DI PIAZZA](#), [DRAGO](#), [EVANGELISTA](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LUCIDI](#), [MARINELLO](#), [NOCERINO](#), [TRENTACOSTE](#), [DI NICOLA](#), [NATURALE](#), [GAUDIANO](#), [BOTTO](#), [AUDDINO](#), [FLORIDIA](#), [L'ABBATE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Controllo del costo del lavoro", al comma 5, primo e secondo capoverso, stabilisce che "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3";

con nota prot. n. 55793 del 21 giugno 2012, è stato disposto dal ragioniere generale dello Stato un accertamento ispettivo presso il Comune di Castelvetro (Trapani);

con la citata nota l'incarico di eseguire una verifica amministrativo-contabile è stato affidato alla dottoressa Manuela Dagnino;

l'attività ispettiva è stata svolta dal 2 al 23 luglio 2012 e fa riferimento a un arco temporale di 5 anni (2007/2011), così come riportato nella relazione redatta dalla stessa in data 2 novembre 2012;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

all'esito del predetto accertamento sono state rilevate molteplici irregolarità nell'amministrazione dell'ente comunale, che configurano ipotesi di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti che in quel periodo gestivano il Comune di Castelvetro;

le irregolarità rinvenute dalla dottoressa Dagnino fanno riferimento ai seguenti ambiti: dotazione organica e riduzione previste *ex lege*; irregolarità nell'affidamento delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza; adempimenti in materia di mobilità del personale; inosservanza della disciplina di attribuzione e svolgimento delle mansioni superiori; adempimenti in materia di incompatibilità e cumulo d'impieghi, incarichi, e anagrafe delle prestazioni; inosservanza della disciplina normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in merito alle progressioni verticali e le stabilizzazioni; adempimenti in materia di contrattazione collettiva integrativa; progressioni economiche orizzontali; trattamento accessorio del segretario comunale;

preso atto che:

secondo le notizie riportate da alcune testate giornalistiche locali, la relazione sarebbe rimasta "nascosta" per molti anni e la cittadinanza ne sarebbe venuta a conoscenza recentemente a seguito della sua pubblicazione;

a parere degli interroganti è necessario procedere con un'azione di recupero del danno erariale sofferto dall'ente;

dal 7 giugno 2017, il Comune di Castelvetro è commissariato a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose,

si chiede di sapere se siano state denunciate alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le irregolarità riscontrate all'esito dell'accertamento ispettivo e, nel caso, quali siano gli sviluppi successivi alla denuncia.

(4-01347)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*13<sup>a</sup> Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00647 del senatore D'Arienzo, sulla presenza di PFAS nelle falde, negli acquedotti e negli alimenti di vaste zone della Regione Veneto.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 93a seduta pubblica del 25 febbraio 2019, a pagina 43, nell'intervento della senatrice Giannuzzi, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "dire" con la seguente: "udire".

